

ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO**tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra**

PREAMBOLO

PARTI DELL'ACCORDO

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito «Stati membri dell'Unione europea»,

nonché

L'UNIONE EUROPEA, da una parte, e

LA REPUBBLICA DEL BOTSWANA,

IL REGNO DI LESOTHO,

LA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO,

LA REPUBBLICA DI NAMIBIA,

LA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA, e

IL REGNO DELLO SWAZILAND,

di seguito denominati «Stati della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe aderenti all'accordo di partenariato economico», dall'altra («Stati della SADC aderenti all'APE»),

CONSIDERANDO il desiderio delle parti di rafforzare ulteriormente i legami commerciali e instaurare relazioni strette e durature, fondate sul partenariato e sulla cooperazione;

CONVINTI che il presente accordo rafforzerà ulteriormente e favorirà i rapporti economici e commerciali tra le parti;

DESIDEROSI di creare nuove opportunità di lavoro, attrarre gli investimenti e migliorare il tenore di vita nei territori delle parti, promuovendo nel contempo lo sviluppo sostenibile;

RICONOSCENDO l'importanza della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo ai fini dell'attuazione del presente accordo;

RICONOSCENDO gli sforzi degli Stati della SADC aderenti all'APE di assicurare lo sviluppo economico e sociale della loro popolazione nell'intento di rafforzare l'integrazione regionale nel territorio della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe («la regione della SADC»);

CONFERMANDO l'impegno delle parti volto a promuovere la cooperazione regionale e l'integrazione economica e a favorire la liberalizzazione degli scambi commerciali nella regione della SADC;

RICONOSCENDO i bisogni e gli interessi particolari degli Stati della SADC aderenti all'APE e l'esigenza di tener conto dei loro diversi livelli di sviluppo economico e dei loro problemi geografici e socioeconomici;

RICONOSCENDO le particolari condizioni di Botswana, Lesotho, Namibia e Swaziland («Stati BLNS») nel presente accordo e la necessità di tener conto degli effetti che produce su tali paesi la liberalizzazione degli scambi commerciali a norma dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione («ASSC») tra il Sud Africa e la Comunità europea e i suoi Stati membri, firmato l'11 ottobre 1999;

RICONOSCENDO le condizioni e le esigenze particolari dei paesi meno sviluppati tra gli Stati della SADC aderenti all'APE mediante l'applicazione del trattamento speciale e differenziato e dell'asimmetria,

RICONOSCENDO le particolari condizioni del Lesotho in quanto unico paese meno sviluppato dell'Unione doganale dell'Africa australe («SACU») e che l'esito della riduzione delle entrate doganali in seguito all'ASSC e al presente accordo richiede la priorità negli aiuti al commercio;

RICONOSCENDO le particolari condizioni degli Stati della SADC aderenti all'APE che escono da conflitti armati a lungo termine, che richiedono un trattamento speciale e differenziato e l'asimmetria;

CONSIDERANDO i diritti e gli obblighi delle parti in quanto membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e riaffermando l'importanza del sistema commerciale multilaterale-;

RICORDANDO l'importanza che le parti attribuiscono ai principi e alle norme che disciplinano il sistema commerciale multilaterale e alla necessità di una loro applicazione trasparente e non discriminatoria;

TENENDO CONTO dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato il 23 giugno 2000 e riveduto il 25 giugno 2005 («accordo di Cotonou»);

CONFERMANDO l'impegno e il sostegno delle parti a favore dello sviluppo economico negli Stati della SADC aderenti all'APE per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio;

TENENDO CONTO dell'ASSC;

TENENDO CONTO dell'impegno delle parti volto a garantire che i loro accordi reciproci sostengano il processo di integrazione regionale previsto dal trattato che istituisce la Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe («trattato SADC»), firmato il 17 agosto 1992, quale modificato;

RICONOSCENDO la specificità della SACU, istituita nel 2002 dall'accordo che istituisce l'Unione doganale dell'Africa australe tra i governi della Repubblica del Botswana, del Regno di Lesotho, della Repubblica di Namibia, della Repubblica del Sud Africa e del Regno dello Swaziland, firmato il 21 ottobre 2002 («accordo SACU»);

CONFERMANDO il sostegno e lo stimolo delle parti al processo di liberalizzazione degli scambi commerciali;

SOTTOLINEANDO l'importanza dell'agricoltura e dello sviluppo sostenibile nella lotta alla povertà negli Stati della SADC aderenti all'APE;

HANNO DECISO di concludere il presente accordo:

PARTE I

SVILUPPO SOSTENIBILE E ALTRI SETTORI DI COOPERAZIONE

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Obiettivi

Il presente accordo persegue i seguenti obiettivi:

- a) contribuire alla riduzione e all'eliminazione della povertà mediante l'istituzione di un partenariato commerciale coerente con l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, con gli obiettivi di sviluppo del millennio e con l'accordo di Cotonou;

- b) promuovere l'integrazione regionale, la cooperazione economica e il buon governo così da istituire e attuare un quadro di regolamentazione regionale efficace, prevedibile e trasparente in materia di scambi commerciali e investimenti tra le parti e tra gli Stati della SADC aderenti all'APE;
- c) promuovere la graduale integrazione degli Stati della SADC aderenti all'APE nell'economia mondiale, conformemente alle loro scelte politiche e alle loro priorità di sviluppo;
- d) migliorare la capacità degli Stati della SADC aderenti all'APE in materia di politica commerciale e di temi connessi al commercio;
- e) favorire le condizioni per stimolare gli investimenti e l'iniziativa del settore privato e rafforzare la capacità di offerta, la competitività e la crescita economica negli Stati della SADC aderenti all'APE; e
- f) rafforzare le relazioni in essere tra le parti su basi di solidarietà e di interesse reciproco. A tal fine il presente accordo, nel rispetto degli obblighi derivanti dell'OMC, intensifica le relazioni economiche e commerciali, rafforza l'attuazione del protocollo sugli scambi commerciali nella regione della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe, firmato il 24 agosto 1996 («protocollo SADC sugli scambi commerciali») e dell'accordo SACU, sostiene una nuova dinamica commerciale tra le parti mediante la progressiva liberalizzazione asimmetrica degli scambi reciproci ed inoltre rafforza, amplia e approfondisce la cooperazione in tutti i settori connessi al commercio.

Articolo 2

Principi

1. Il presente accordo si basa sui principi fondamentali nonché sugli elementi essenziali e sull'elemento fondamentale di cui rispettivamente agli articoli 2 e 9 dell'accordo di Cotonou. Esso si fonda sui risultati raggiunti con l'accordo di Cotonou, l'ASSC e i precedenti accordi ACP-CE in materia di cooperazione e integrazione regionale e di cooperazione economica e commerciale.
2. Fatti salvi gli articoli 110 e 111, il presente accordo, l'accordo di Cotonou e l'ASSC sono attuati in modo complementare e sinergico.
3. Le parti convengono di cooperare all'attuazione del presente accordo in forme compatibili con le politiche di sviluppo e i programmi di integrazione regionale a cui gli Stati della SADC aderenti all'APE partecipano o potrebbero partecipare.
4. Le parti convengono di cooperare per adempiere i loro obblighi e impegni e di agevolare gli Stati della SADC aderenti all'APE nell'attuazione del presente accordo.

Articolo 3

Integrazione regionale

1. Le parti riconoscono che l'integrazione regionale costituisce un elemento integrante del loro partenariato e uno strumento efficace per il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo.
2. Le parti ribadiscono l'importanza dell'integrazione regionale e subregionale tra gli Stati della SADC aderenti all'APE per sfruttare migliori opportunità economiche, conseguire una maggiore stabilità politica e favorire l'effettiva integrazione dei paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale.
3. Le parti sostengono in particolare i processi di integrazione basati sull'accordo SACU, sul trattato SADC e sull'atto costitutivo dell'Unione africana adottato l'11 luglio 2000, nonché le politiche di sviluppo e gli obiettivi politici connessi a tali processi. Le parti intendono attuare il presente accordo in sinergia con tali strumenti, tenendo conto dei livelli di sviluppo, delle esigenze, della realtà geografica e delle strategie di sviluppo sostenibile rispettivi.

*Articolo 4***Monitoraggio**

1. Le parti si impegnano a verificare in modo costante l'applicazione e gli effetti del presente accordo secondo tempi e meccanismi opportuni nell'ambito dei rispettivi processi partecipativi e delle rispettive istituzioni, nonché nell'ambito di quelli istituiti a norma del presente accordo, così da garantirne il raggiungimento degli obiettivi, l'adeguata attuazione e la massimizzazione dei vantaggi che esso comporta per la popolazione, in particolare, per le categorie più vulnerabili.
2. Le parti si impegnano a consultarsi tempestivamente sulle questioni concernenti l'attuazione del presente accordo.

*Articolo 5***Cooperazione nelle sedi internazionali**

Le parti si adoperano per cooperare in tutte le sedi internazionali nelle quali vengano discussi temi attinenti al presente accordo.

*CAPO II***Commercio e sviluppo sostenibile***Articolo 6***Contesto e obiettivi**

1. Le parti ricordano l'Agenda 21 sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, la dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro del 1998, il piano di attuazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 2002, la dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso del 2006, la dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa del 2008 e la Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 2012 dal titolo «Il futuro che vogliamo».
2. Le parti riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile nei suoi tre pilastri (sviluppo economico, sviluppo sociale e protezione dell'ambiente) per il benessere delle generazioni presenti e future, e si adopereranno affinché questo obiettivo sia integrato e preso in considerazione a ogni livello delle loro relazioni commerciali.
3. Le disposizioni del presente capo non sono soggette alle disposizioni della parte III, ad eccezione dell'articolo 7.

*Articolo 7***Sviluppo sostenibile**

1. Le parti ribadiscono che l'obiettivo dello sviluppo sostenibile deve essere perseguito e integrato a ogni livello del loro partenariato economico, in attuazione degli impegni prioritari di cui agli articoli 1, 2 e 9 dell'accordo di Cotonou, in particolare dell'impegno generale di ridurre e, in prospettiva, eliminare la povertà in forme coerenti con gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile.

2. In relazione al presente accordo le parti intendono il suddetto obiettivo come un impegno a che:
 - a) l'applicazione del presente accordo tenga pienamente conto degli interessi umani, culturali, economici, sociali, sanitari e ambientali delle rispettive popolazioni e delle future generazioni; e
 - b) i metodi decisionali poggino sui principi fondamentali dell'assunzione di responsabilità, della partecipazione e del dialogo.
3. Di conseguenza le parti convengono di collaborare al raggiungimento di uno sviluppo sostenibile incentrato sulle persone.

Articolo 8

Norme e accordi multilaterali in materia di ambiente e di lavoro

1. Le parti riconoscono il valore della governanza e degli accordi internazionali in materia di ambiente come risposta della comunità internazionale ai problemi ambientali globali o regionali e un lavoro dignitoso per tutti come elemento chiave dello sviluppo sostenibile per tutti i paesi e come obiettivo prioritario della cooperazione internazionale.
2. Considerando l'accordo di Cotonou, in particolare gli articoli 49 e 50, le parti, nel contesto del presente articolo, riaffermano i loro diritti e il loro impegno ad assolvere gli obblighi loro derivanti dagli accordi ambientali multilaterali e dalle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro («OIL») che hanno rispettivamente ratificato.

Articolo 9

Diritto di legiferare e livelli di protezione

1. Le parti si riconoscono reciprocamente il diritto di fissare a livello interno i propri livelli di protezione dell'ambiente e del lavoro e di adottare o modificare di conseguenza le proprie politiche e disposizioni legislative pertinenti, coerentemente con le norme e gli accordi riconosciuti a livello internazionale di cui sono parte.
2. Le parti ribadiscono l'importanza della protezione prevista dalla legislazione interna in materia di ambiente e lavoro.
3. Riconoscendo che non è opportuno incoraggiare gli scambi o gli investimenti indebolendo o riducendo i livelli di protezione del lavoro e dell'ambiente, nessuna parte può a tal fine derogare o astenersi sistematicamente da un'applicazione efficace delle proprie normative ambientali e in materia di lavoro.

Articolo 10

Commercio e investimenti per favorire lo sviluppo sostenibile

1. Le parti riconfermano il proprio impegno a migliorare il contributo del commercio e degli investimenti all'obiettivo dello sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, sociale e ambientale.
2. Una parte può chiedere, tramite il comitato per il commercio e lo sviluppo, di consultare l'altra parte su qualsiasi questione inerente al presente capo.
3. Il dialogo e la cooperazione tra le parti in merito al presente capo, attraverso il comitato per il commercio e lo sviluppo, possono coinvolgere altre autorità competenti e i soggetti interessati.

*Articolo 11***Cooperazione in materia di commercio e sviluppo sostenibile**

1. Le parti riconoscono l'importanza di cooperare sugli aspetti commerciali delle politiche ambientali e del lavoro al fine di realizzare gli obiettivi del presente accordo.
2. Le parti possono scambiare informazioni e condividere esperienze in merito alle rispettive azioni per promuovere la coerenza e le sinergie tra gli obiettivi commerciali, sociali e ambientali, e rafforzano altresì il dialogo e la cooperazione sulle questioni connesse allo sviluppo sostenibile che possono sorgere nel contesto delle relazioni commerciali.
3. Per quanto riguarda i paragrafi 1 e 2, le parti possono cooperare, tra l'altro, nei seguenti settori:
 - a) aspetti commerciali delle politiche ambientali e in materia di lavoro in sedi internazionali, come l'agenda per il lavoro dignitoso dell'OIL e gli accordi ambientali multilaterali;
 - b) ripercussioni del presente accordo sullo sviluppo sostenibile;
 - c) responsabilità sociale e delle imprese e la loro rendicontabilità;
 - d) aspetti commerciali di reciproco interesse per promuovere la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica;
 - e) aspetti commerciali della gestione forestale sostenibile; e
 - f) aspetti commerciali di pratiche di pesca sostenibili.

*CAPO III***Settori di cooperazione***Articolo 12***Cooperazione allo sviluppo**

1. Le parti si impegnano a cooperare per attuare il presente accordo e sostenere le strategie per il commercio e lo sviluppo degli Stati della SADC aderenti all'APE nell'ambito del generale processo di integrazione regionale della SADC. La cooperazione può assumere forme sia finanziarie sia non finanziarie.
2. Le parti riconoscono che la cooperazione allo sviluppo costituisce un elemento determinante del loro partenariato e un fattore essenziale per il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo, enunciati all'articolo 1. La cooperazione per il finanziamento dello sviluppo volto alla cooperazione e all'integrazione economica regionale, come previsto dall'accordo di Cotonou, è attuata in modo da sostenere e promuovere gli sforzi degli Stati della SADC aderenti all'APE per il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo e l'ottimizzazione dei suoi vantaggi. I settori della cooperazione e dell'assistenza tecnica sono stabiliti nel presente accordo, se del caso. La cooperazione è realizzata secondo le modalità previste dal presente articolo. Tali modalità sono oggetto di una costante verifica e, se necessario, sono riviste secondo le disposizioni dell'articolo 116.
3. I finanziamenti dell'UE ⁽¹⁾ attinenti alla cooperazione allo sviluppo tra gli Stati della SADC aderenti all'APE e l'UE, destinati a sostenere l'attuazione del presente accordo, sono effettuati nel rispetto delle norme e delle pertinenti procedure previste dall'accordo di Cotonou, in particolare delle procedure di programmazione del Fondo europeo di sviluppo, e nel quadro di appropriati strumenti finanziati a titolo del bilancio generale dell'Unione. In tale contesto il sostegno all'attuazione del presente accordo costituisce una priorità.
4. Gli Stati membri dell'Unione europea s'impegnano collettivamente a sostenere, mediante le rispettive politiche e i rispettivi strumenti per lo sviluppo, le attività di cooperazione allo sviluppo a favore della cooperazione e dell'integrazione economica regionale e dell'attuazione del presente accordo negli Stati della SADC aderenti all'APE e a livello regionale, nel rispetto dei principi di complementarità e di efficacia degli aiuti quali quelli contenuti nella dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti del 2005 e nel programma d'azione di Accra del 2008.

⁽¹⁾ Il termine «UE» utilizzato nel presente accordo è definito all'articolo 104.

5. Le parti riconoscono che l'attuazione del presente accordo e il pieno raggiungimento dei suoi benefici richiederanno risorse adeguate. A tale riguardo le parti cooperano per consentire agli Stati della SADC aderenti all'APE di accedere ad altri strumenti finanziari e per agevolare altri donatori disposti a sostenere ulteriormente gli sforzi profusi dagli Stati della SADC aderenti all'APE per raggiungere gli obiettivi del presente accordo.

6. Le parti concordano che un meccanismo regionale di finanziamento dello sviluppo, ad esempio un fondo nell'ambito dell'APE, rappresenterebbe uno strumento utile per incanalare in modo efficace le risorse finanziarie per lo sviluppo e attuare le misure di accompagnamento dell'APE. L'UE accetta di sostenere gli sforzi della regione volti all'istituzione di un tale meccanismo e, previo un audit favorevole, darà il proprio contributo al fondo.

Articolo 13

Priorità di cooperazione

1. Ai fini dell'attuazione del presente accordo e tenuto conto delle politiche di sviluppo degli Stati della SADC aderenti all'APE, le parti convengono che i settori indicati al presente articolo e all'articolo 14 sono prioritari per la cooperazione economica e commerciale.

2. L'obiettivo della cooperazione nell'ambito dello scambio di merci è la promozione di tali scambi e della capacità commerciale degli Stati della SADC aderenti all'APE, anche mediante la progressiva eliminazione delle tariffe e dei dazi doganali conformemente agli impegni in tema di liberalizzazione stabiliti nel presente accordo, la corretta attuazione delle norme di origine, degli strumenti di difesa commerciale, delle misure non tariffarie, delle norme sanitarie e fitosanitarie e degli ostacoli tecnici agli scambi, la lotta contro le misure non tariffarie e la promozione della cooperazione doganale e della facilitazione degli scambi.

3. L'obiettivo della cooperazione nell'ambito della competitività sul versante dell'offerta è quello di accrescere la competitività degli Stati della SADC aderenti all'APE e di eliminare i vincoli su tale versante, a livello nazionale, istituzionale e soprattutto aziendale. La cooperazione riguarda, tra gli altri, campi quali la produzione, lo sviluppo delle tecnologie e l'innovazione, il marketing, i finanziamenti, la distribuzione, i trasporti, la diversificazione della base economica, lo sviluppo del settore privato, il miglioramento dell'ambiente imprenditoriale e commerciale e il sostegno alle piccole e medie imprese operanti nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'industria e dei servizi.

4. L'obiettivo della cooperazione nell'ambito delle infrastrutture favorevoli all'imprenditorialità è lo sviluppo di un ambiente che promuova la competitività imprenditoriale in settori quali le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i trasporti e l'energia.

5. Le parti convengono di cooperare per sviluppare e promuovere gli scambi di servizi, secondo quanto contemplato all'articolo 73.

6. Le parti convengono di cooperare per sviluppare e promuovere temi connessi al commercio, secondo quanto contemplato agli articoli da 8 a 11, da 16 a 19 nonché agli articoli 73 e 74.

7. L'obiettivo della cooperazione nell'ambito dei dati relativi agli scambi è migliorare la capacità degli Stati della SADC aderenti all'APE per quanto concerne l'acquisizione, l'analisi e la diffusione dei suddetti dati.

8. L'obiettivo della cooperazione volta al rafforzamento delle capacità istituzionali nell'ambito dell'APE è sostenere le strutture istituzionali che gestiscono l'attuazione dell'APE e rafforzarne le capacità per quanto riguarda i negoziati commerciali e la politica commerciale, in cooperazione con i pertinenti meccanismi istituzionali stabiliti dal trattato SADC e dall'accordo SACU o nei rispettivi Stati della SADC aderenti all'APE.

Articolo 14

Cooperazione in materia di aggiustamenti di bilancio

1. Le parti riconoscono che la progressiva eliminazione o la riduzione dei dazi doganali previste nel presente accordo possono incidere sul gettito fiscale degli Stati della SADC aderenti all'APE e convengono di cooperare in questo ambito.

2. Le parti convengono di cooperare nel rispetto dell'articolo 12, in particolare nei seguenti ambiti:
 - a) sostegno alle riforme fiscali; e
 - b) misure di sostegno complementari alle riforme fiscali per attenuare gli effetti fiscali netti del presente accordo, da stabilire in base a un meccanismo concordato.
3. Le parti riconoscono che la riduzione tariffaria inciderà in particolare sul gettito fiscale del Lesotho e convengono di accordare particolare attenzione alla situazione del paese nell'applicazione dell'articolo 12.

Articolo 15

Tipologie di intervento

La cooperazione allo sviluppo nel quadro del presente accordo può comprendere i seguenti interventi, citati a titolo esemplificativo e non esaustivo, connessi al presente accordo:

- a) elaborazione di politiche;
- b) elaborazione della legislazione e di un quadro normativo;
- c) sviluppo istituzionale/organizzativo;
- d) rafforzamento delle capacità e formazione ⁽¹⁾;
- e) servizi di consulenza tecnica;
- f) servizi amministrativi;
- g) sostegno in materia di misure sanitarie e fitosanitarie e di ostacoli tecnici agli scambi; e
- h) assistenza a livello operativo, compresi attrezzature, materiali e attività connesse.

Articolo 16

Cooperazione nell'ambito della tutela dei diritti di proprietà intellettuale

1. Le parti ribadiscono l'impegno assunto a norma dell'articolo 46 dell'accordo di Cotonou nonché i diritti, gli obblighi e le flessibilità sanciti nell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che figura nell'allegato I C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («accordo TRIPS»).
2. Le parti convengono di accordare e garantire una tutela adeguata, efficace e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale e di prevedere misure di applicazione di tali diritti e contro la loro violazione, in conformità delle disposizioni degli accordi internazionali di cui sono parte.
3. Le parti possono cooperare nelle questioni relative alle indicazioni geografiche, in conformità delle disposizioni della sezione 3 (articoli da 22 a 24) dell'accordo TRIPS. Le parti riconoscono l'importanza che le indicazioni geografiche e i prodotti legati all'origine territoriale rivestono per l'agricoltura sostenibile e lo sviluppo rurale.
4. Le parti convengono che è importante risponderci reciprocamente in caso di ragionevoli richieste di informazioni e chiarimenti su questioni relative alle indicazioni geografiche e ai diritti di proprietà intellettuale. Fermo restando il carattere generale di tale cooperazione, le parti possono, di comune accordo, coinvolgere le organizzazioni internazionali e regionali con competenze in materia di indicazioni geografiche.

⁽¹⁾ Ai fini del presente articolo, per «rafforzamento delle capacità» si intende, in particolare, la formazione, lo sviluppo istituzionale, lo sviluppo organizzativo (strutture e procedure), l'assistenza a livello operativo, la comunicazione interistituzionale e le procedure di cooperazione.

5. Le parti ritengono che le conoscenze tradizionali costituiscano un ambito importante che in futuro potrà essere oggetto di cooperazione.
6. Le parti possono prendere in considerazione l'avvio di futuri negoziati sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, e gli Stati della SADC aderenti all'APE aspirano a negoziare come soggetto collettivo e si adopereranno in tal senso. Qualora i negoziati siano avviati, l'UE considererà la possibilità di prevedere disposizioni sulla cooperazione e sul trattamento speciale e differenziato.
7. Se una parte che non ha aderito a un futuro accordo sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, negoziato in conformità del paragrafo 6, desidera aderirvi, può negoziare le condizioni della sua adesione.
8. Nell'eventualità che un accordo frutto di negoziati di cui ai paragrafi 6 e 7 debba portare a risultati incompatibili con il futuro sviluppo di un quadro regionale della SADC in materia di diritti di proprietà intellettuale, le parti si adoperano congiuntamente per modificare il presente accordo e conformarlo a tale quadro regionale garantendo nel contempo un equilibrio dei benefici.

Articolo 17

Cooperazione in materia di appalti pubblici

1. Le parti riconoscono l'importanza della trasparenza degli appalti pubblici per la promozione dello sviluppo economico e dell'industrializzazione. Le parti convengono che la cooperazione è importante per rafforzare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi di appalti pubblici. Le parti ribadiscono il loro impegno a favore di sistemi degli appalti pubblici trasparenti e prevedibili in conformità delle legislazioni nazionali.
2. Le parti riconoscono l'importanza di continuare a pubblicare la propria legislazione, compresi regolamenti e decisioni amministrative di applicazione generale e le eventuali modifiche, o comunque di renderla pubblicamente disponibile, su supporto elettronico o cartaceo ufficialmente designato, con ampia diffusione e facilmente accessibile al pubblico. Le parti convengono che è importante risponderci reciprocamente in caso di ragionevoli richieste di informazioni e chiarimenti sulle questioni summenzionate.
3. Le parti possono prendere in considerazione la possibilità di futuri negoziati sugli appalti pubblici, e gli Stati della SADC aderenti all'APE aspirano a negoziare come soggetto collettivo e si adopereranno in tal senso. Qualora i negoziati siano avviati, l'UE accetta di prevedere disposizioni sulla cooperazione e sul trattamento speciale e differenziato.
4. Se una parte che non ha aderito a un futuro accordo sugli appalti pubblici desidera aderirvi, può negoziare le condizioni della sua adesione.
5. Nell'eventualità che un accordo frutto di negoziati di cui ai paragrafi 3 e 4 debba portare a risultati incompatibili con il futuro sviluppo di un quadro regionale della SADC in materia di appalti pubblici, le parti si adoperano congiuntamente per modificare il presente accordo e conformarlo a tale quadro regionale garantendo nel contempo un equilibrio dei benefici.

Articolo 18

Cooperazione in materia di concorrenza

1. Le parti riconoscono che alcune pratiche commerciali, come gli accordi anticoncorrenziali o le pratiche concordate e gli abusi di posizione dominante, possono limitare il commercio tra le parti e pregiudicare in tal modo il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.
2. Le parti convengono di cooperare nell'ambito della concorrenza, nel rispetto dell'articolo 13, paragrafo 6.

3. Le parti possono prendere in considerazione l'avvio di futuri negoziati sulla concorrenza, e gli Stati della SADC aderenti all'APÉ aspirano a negoziare come soggetto collettivo e si adopereranno in tal senso. Qualora i negoziati siano avviati, l'UE accetta di prevedere disposizioni sulla cooperazione e sul trattamento speciale e differenziato.
4. Se una parte che non ha aderito a un futuro accordo sulla concorrenza desidera aderirvi, può negoziare le condizioni della sua adesione.
5. Nell'eventualità che un accordo frutto di negoziati di cui ai paragrafi 3 e 4 debba portare a risultati incompatibili con il futuro sviluppo di un quadro regionale della SADC in materia di concorrenza, le parti si adoperano congiuntamente per modificare il presente accordo e conformarlo a tale quadro regionale garantendo nel contempo un equilibrio dei benefici.

Articolo 19

Cooperazione in materia di governance fiscale

Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione nell'ambito dei principi della buona governance fiscale tramite le autorità competenti.

PARTE II

SCAMBI E QUESTIONI COMMERCIALI

CAPO I

Scambi di merci

Articolo 20

Zona di libero scambio

1. Il presente accordo istituisce una zona di libero scambio tra le parti, nel rispetto dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio («GATT 1994»), in particolare dell'articolo XXIV.
2. Per quanto attiene al livello degli impegni derivanti dal presente accordo e al loro calendario, il presente accordo rispetta il principio di asimmetria, che risponde alle esigenze specifiche e ai vincoli di capacità degli Stati della SADC aderenti all'APÉ.

Articolo 21

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente capo si applicano agli scambi di merci tra le parti ⁽¹⁾.

Articolo 22

Norme di origine

Le preferenze tariffarie previste nel presente accordo si applicano alle merci specificate nelle norme di origine di cui al protocollo n. 1.

⁽¹⁾ Salvo quanto espressamente disposto altrimenti, i termini «merci» e «prodotto» hanno lo stesso significato.

*Articolo 23***Dazio doganale**

1. Sono dazi doganali tutti i dazi o gli oneri di qualsiasi natura imposti all'importazione di merci o ad essa connessi, comprese tutte le forme di imposte o dazi addizionali, ad eccezione:
 - a) delle imposte interne o di altri oneri interni imposti in conformità dell'articolo 40;
 - b) dei dazi imposti a norma della parte II, capo II;
 - c) dei diritti o degli altri oneri imposti in conformità dell'articolo 27.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo non sono introdotti fra le parti nuovi dazi doganali sui prodotti oggetto di liberalizzazione, né sono aumentati quelli già applicati, ad eccezione di quanto disposto:
 - a) al paragrafo 7;
 - b) al paragrafo 9;
 - c) all'allegato I, parte I, sezione A, paragrafo 7; e
 - d) all'allegato II, parte I, sezione A, paragrafo 8.
3. Salvo quanto altrimenti disposto nel presente accordo, per ciascun prodotto il dazio di base al quale si applicano gli impegni di riduzione tariffaria stabiliti nel presente accordo corrisponde all'aliquota di dazio della nazione più favorita (NPF), applicata alla data di entrata in vigore del presente accordo.
4. Qualora l'inizio del processo di riduzione tariffaria non coincida con l'entrata in vigore del presente accordo, il dazio di base al quale si applicano gli impegni di riduzione tariffaria stabiliti nel presente accordo corrisponde all'aliquota di dazio di cui al paragrafo 3 oppure, se inferiore, all'aliquota di dazio NPF, applicata il primo giorno di attuazione della pertinente tabella di riduzione tariffaria.
5. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, l'UE notifica al segretariato della SACU e al ministero dell'Industria e del commercio del Mozambico il proprio elenco di dazi di base ai quali si applicano gli impegni di riduzione tariffaria stabiliti nel presente accordo. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la SACU e il Mozambico notificano alla Commissione europea i rispettivi elenchi di dazi di base ai quali si applicano gli impegni di riduzione tariffaria stabiliti nel presente accordo. Effettuate le notifiche di cui al presente paragrafo, ciascuna parte rende pubblico il proprio elenco, nel rispetto delle proprie procedure interne ed entro un mese dallo scambio delle notifiche. Il comitato per il commercio e lo sviluppo, nel corso della sua prima riunione dopo la notifica e la pubblicazione, adotta gli elenchi dei dazi di base notificati dalle parti o dalla SACU, a seconda dei casi. I dazi elencati nella tabella dell'UE all'allegato I, parte II, e nella tabella del Mozambico all'allegato III, parte II, hanno solo scopo indicativo e non costituiscono dazi di base ai sensi del paragrafo 3.
6. I dazi ridotti calcolati in base alle tabelle di riduzione tariffaria contenute nel presente accordo sono arrotondati al primo decimale o, qualora si tratti di dazi specifici, al secondo decimale.
7. Nel caso di preferenze tariffarie espresse in percentuale dell'aliquota di dazio NPF, se, in qualsiasi momento dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, una parte aumenta o riduce l'aliquota di dazio NPF applicata, l'aliquota del dazio applicata all'altra parte aumenta o si riduce simultaneamente nella misura in cui è mantenuto il margine di preferenza di cui alla tabella della parte in questione.
8. Nel caso di preferenze tariffarie interamente espresse nel presente accordo sotto forma di aliquote di dazio fisse, se, in qualsiasi momento dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, una parte riduce l'aliquota di dazio NPF applicata, tale aliquota ridotta è applicata all'altra parte se, e nella misura in cui, essa è inferiore all'aliquota fissa del dazio doganale calcolata in base alla tabella della parte in questione.
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti esclusi dagli impegni di riduzione tariffaria indicati nella categoria di soppressione progressiva dei dazi «X» nella tabella di ciascuna parte figurante negli allegati I, II e III.

*Articolo 24***Dazi doganali dell'UE sui prodotti originari degli Stati della SADC aderenti all'APE**

1. I prodotti originari di Botswana, Lesotho, Mozambico, Namibia e Swaziland sono importati nell'UE in conformità dell'esenzione da dazi e contingenti fissato per tali paesi nell'allegato I.
2. I prodotti originari del Sud Africa sono importati nell'UE conformemente al trattamento stabilito per tale paese nell'allegato I.

*Articolo 25***Dazi doganali degli Stati della SADC aderenti all'APE sui prodotti originari dell'UE**

1. I prodotti originari dell'UE sono importati nella SACU conformemente al trattamento stabilito nell'allegato II.
2. I prodotti originari dell'UE sono importati in Mozambico conformemente al trattamento stabilito nell'allegato III.

*Articolo 26***Dazi o imposte all'esportazione**

1. Nell'ambito degli scambi tra le parti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, salvo diversa disposizione del presente articolo, non sono introdotti nuovi dazi doganali né nuove imposte sulle esportazioni di merci o in relazione ad esse e nemmeno sono aumentati i dazi e le imposte già applicati.
2. In circostanze eccezionali, ove giustificato da specifiche esigenze di entrate, o, se necessario, per la tutela di industrie nascenti o dell'ambiente, o qualora sia indispensabile per prevenire o alleviare gravi penurie generali o locali di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per garantire la sicurezza alimentare, il Botswana, il Lesotho, il Mozambico, la Namibia e lo Swaziland possono introdurre, previa consultazione con l'UE, dazi doganali o imposte temporanei sulle esportazioni di merci o in relazione ad esse, su un numero limitato di altri prodotti.
3. In circostanze eccezionali, ove gli Stati della SADC aderenti all'APE possano giustificare necessità di sviluppo industriale, essi possono introdurre dazi doganali o imposte temporanei sulle esportazioni di merci nell'UE o in relazione ad esse, su un numero limitato di prodotti. Uno Stato della SADC aderente all'APE che intenda introdurre tali dazi doganali o imposte temporanei, li notifica all'UE fornendo tutte le informazioni e le motivazioni pertinenti e si consulta inoltre con l'UE, se quest'ultima ne fa richiesta. Tali dazi o imposte temporanei sono applicati, in qualunque momento, solo su otto (8) prodotti in totale, definiti dal codice a 6 cifre del sistema armonizzato o, nel caso di «minerali e loro concentrati», dal codice a 4 cifre, per ogni Stato della SADC aderente all'APE e per un periodo non superiore a dodici (12) anni in totale. Tale periodo può essere prorogato o ripristinato per lo stesso prodotto in accordo con l'UE.
4. Le seguenti condizioni si applicano al paragrafo 3, ma non al paragrafo 2:
 - a) per i primi sei (6) anni dalla data di introduzione di un'imposta o di un dazio all'esportazione, lo Stato della SADC aderente all'APE esonera dall'applicazione di tale imposta o dazio le esportazioni verso l'UE il cui ammontare annuale è pari al volume medio delle esportazioni del prodotto in questione effettuate verso l'UE nei tre (3) anni precedenti la data di introduzione dell'imposta o del dazio. Dal settimo anno successivo all'introduzione di tale imposta o dazio fino alla data della sua scadenza di cui al paragrafo 3, lo Stato della SADC aderente all'APE esonera dall'applicazione di tale dazio o imposta le esportazioni verso l'UE il cui ammontare annuale è pari al 50 % del volume medio delle esportazioni del prodotto in questione effettuate verso l'UE nei tre (3) anni precedenti la data di introduzione dell'imposta o del dazio, e
 - b) i dazi o le imposte all'esportazione non superano il 10 % del valore *ad valorem* all'esportazione del prodotto.

5. Dall'entrata in vigore del presente accordo un trattamento più favorevole consistente in dazi doganali o imposte, o in relazione ad essi, applicato dagli Stati della SADC aderenti all'APE alle esportazioni di qualsiasi prodotto destinato a una grande economia commerciale, è concesso per il prodotto simile destinato al territorio dell'UE. Ai fini del presente articolo, il concetto di «grande economia commerciale» è definito all'articolo 28, paragrafo 6.
6. Ogniqualvolta uno Stato della SADC aderente all'APE abbia fondati dubbi sul fatto che una partita di un prodotto al quale non si debbano applicare i dazi all'esportazione in virtù dei paragrafi 1, 3 e 4 sia stata riesportata dall'UE verso uno o più paesi terzi o sia stata reindirizzata verso di essi senza passare per l'Unione, tale Stato della SADC aderente all'APE può sottoporre la questione al comitato per il commercio e lo sviluppo.
7. Il comitato per il commercio e lo sviluppo esamina la questione entro novanta (90) giorni. Se, in seguito a tale esame, il comitato per il commercio e lo sviluppo non adotta alcuna decisione, le autorità doganali dello Stato della SADC aderente all'APE interessato possono chiedere al comitato medesimo di decidere che l'importatore del prodotto in questione nell'UE debba dichiarare che il prodotto importato sarà trasformato nell'UE e non sarà riesportato verso paesi terzi.
8. Se, dopo che un sistema basato su dichiarazioni è rimasto in vigore per un periodo minimo di novanta (90) giorni, uno Stato della SADC aderente all'APE continua ad avere fondati dubbi sul fatto che una partita di un prodotto al quale non si debbano applicare i dazi all'esportazione in virtù dei paragrafi 1, 3 e 4 sia stata riesportata dall'UE verso uno o più paesi terzi o sia stata reindirizzata verso di essi senza passare per l'Unione, tale Stato della SADC aderente all'APE può sottoporre le ragioni di tali dubbi al comitato per il commercio e lo sviluppo.
9. Se, dopo aver seguito tali fasi, non si perviene ad una soluzione entro trenta (30) giorni, lo Stato della SADC aderente all'APE interessato può imporre misure efficaci per evitare tale forma di elusione, a condizione che siano le meno restrittive possibili per gli scambi commerciali e non si applichino agli operatori che hanno dimostrato di non essere coinvolti nel processo di elusione. Un'opzione alternativa può essere quella di ripristinare retroattivamente i dazi all'esportazione sulle partite riesportate dall'UE verso uno o più paesi terzi.
10. Le parti convengono di rivedere il disposto del presente articolo in sede di Consiglio congiunto Stati della SADC aderenti all'APE — UE («Consiglio congiunto») entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tenendo debitamente conto della sua incidenza sullo sviluppo e sulla diversificazione delle economie degli Stati della SADC aderenti all'APE.

Articolo 27

Diritti e oneri

1. I diritti e gli oneri di qualsiasi natura, diversi dai dazi all'importazione e all'esportazione e diversi dalle imposte nell'ambito dell'articolo 40, applicati alle importazioni o alle esportazioni o in relazione ad esse, non devono superare il costo dei servizi resi e non devono costituire un mezzo indiretto di tutela dei prodotti nazionali o un'imposta riscossa a fini fiscali sulle importazioni o le esportazioni.
2. Fatto salvo l'articolo 30, nessuna parte impone sanzioni severe per lievi violazioni della regolamentazione o degli obblighi procedurali in ambito doganale. In particolare, nessuna sanzione per omissioni o errori nei documenti doganali che siano facilmente rettificabili e palesemente non dovuti ad intenzione fraudolenta o negligenza grave è superiore a quanto necessario per costituire un semplice ammonimento.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai diritti e agli oneri imposti dalle autorità pubbliche sull'importazione e l'esportazione, comprese quelle relative a:
 - a) formalità consolari, quali fatture e certificati consolari;
 - b) restrizioni quantitative;
 - c) concessione di licenze;
 - d) controllo dei cambi;

- e) servizi statistici;
 - f) documenti, documentazione e certificazione;
 - g) analisi e ispezioni; e
 - h) quarantene, misure igienico-sanitarie e fumigazione.
4. Non sono imposti diritti e oneri per i servizi consolari.

Articolo 28

Trattamento più favorevole derivante da accordi di libero scambio

1. Per quanto riguarda i dazi doganali quali definiti all'articolo 23, paragrafo 1, e all'articolo 26, paragrafo 1, e gli altri diritti e oneri di cui all'articolo 27, l'UE estende agli Stati della SADC aderenti all'APE qualunque trattamento più favorevole applicabile in virtù dell'adesione dell'UE a un accordo commerciale preferenziale con soggetti terzi dopo la firma del presente accordo.
2. Per quanto riguarda i dazi doganali quali definiti all'articolo 23, paragrafo 1, e all'articolo 26, paragrafo 1, e gli altri diritti e oneri quali definiti all'articolo 27, gli Stati della SADC aderenti all'APE su richiesta dell'UE estendono a quest'ultima qualunque trattamento più favorevole applicabile in virtù dell'adesione degli Stati della SADC aderenti all'APE, individualmente o collettivamente, a un accordo commerciale preferenziale con soggetti terzi dopo la firma del presente accordo.
3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati della SADC aderenti all'APE non estendono all'UE il trattamento applicabile in virtù dell'adesione degli Stati della SADC aderenti all'APE, individualmente o collettivamente, a seconda dei casi, a un accordo commerciale preferenziale con paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o altri paesi o regioni dell'Africa.
4. In deroga al paragrafo 2, qualora uno Stato della SADC aderente all'APE dimostri che, a seguito di un accordo commerciale preferenziale concluso con una grande economia commerciale, nel complesso riceve un trattamento sostanzialmente più favorevole di quello offerto dall'UE, le parti si consultano e decidono congiuntamente le migliori modalità per attuare le disposizioni del paragrafo 2.
5. Le disposizioni del presente articolo non implicano per l'UE o per qualsiasi Stato della SADC aderente all'APE l'obbligo di riservarsi reciprocamente il trattamento preferenziale applicabile in virtù del fatto che l'UE o qualsiasi Stato della SADC aderente all'APE abbia sottoscritto un accordo commerciale preferenziale con soggetti terzi alla data della firma del presente accordo.
6. Ai fini del presente articolo, per «grande economia commerciale» si intende un paese sviluppato, oppure un paese che l'anno prima dell'entrata in vigore dell'accordo di cui al paragrafo 2 rappresentava una quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all'1 %, oppure un gruppo di paesi, agenti singolarmente, collettivamente o nell'ambito di un accordo di integrazione economica, che, l'anno prima dell'entrata in vigore dell'accordo di integrazione economica di cui al paragrafo 2, rappresentava nel suo insieme una quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all'1,5 %.
7. In deroga al paragrafo 1, qualora l'UE aderisca a un accordo commerciale preferenziale con soggetti terzi dopo la firma del presente accordo e tale accordo commerciale preferenziale preveda per tali soggetti terzi un trattamento più favorevole di quello concesso dall'UE al Sud Africa a norma del presente accordo, l'UE e il Sud Africa avviano consultazioni al fine di decidere se e come estendere il trattamento più favorevole previsto dall'accordo commerciale preferenziale al Sud Africa. Il Consiglio congiunto può adottare proposte volte a modificare le disposizioni del presente accordo in conformità dell'articolo 117.
8. In deroga al paragrafo 2, qualora la SACU o un paese meno sviluppato degli Stati della SADC aderenti all'APE aderisca a un accordo commerciale preferenziale con una grande economia commerciale e tale accordo commerciale preferenziale preveda che la SACU o il paese meno sviluppato degli Stati della SADC aderenti all'APE interessato conceda alla grande economia commerciale un trattamento più favorevole di quello concesso all'UE a norma del presente accordo, la SACU o il paese meno sviluppato degli Stati della SADC aderenti all'APE e l'UE avviano consultazioni al fine di decidere se e come estendere il trattamento più favorevole previsto dall'accordo commerciale preferenziale all'UE. Il Consiglio congiunto può adottare proposte volte a modificare le disposizioni del presente accordo in conformità dell'articolo 117.

*Articolo 29***Libera circolazione**

1. I dazi doganali sono riscossi una sola volta sulle merci originarie dell'UE o degli Stati della SADC aderenti all'APE al momento della loro importazione nel territorio dell'Unione europea o degli Stati della SADC aderenti all'APE, a seconda dei casi.
2. I dazi riscossi all'importazione in uno Stato della SADC aderente all'APE che è anche uno Stato membro della SACU sono integralmente rimborsati quando le merci sono riesportate dal territorio doganale dello Stato SADC aderente all'APE di prima importazione a uno Stato della SADC aderente all'APE che non è uno Stato membro della SACU. Detti prodotti sono poi assoggettati a dazio nel paese di consumo. In attesa di un accordo degli Stati della SADC aderenti all'APE in merito alle procedure relative al presente paragrafo, l'applicazione di tale paragrafo è conforme alla legislazione e alle procedure doganali applicabili.
3. Le parti convengono di collaborare al fine di agevolare la circolazione delle merci e di semplificare le procedure doganali negli Stati della SADC aderenti all'APE come disposto in particolare all'articolo 13, paragrafo 2.

*Articolo 30***Disposizioni particolari in materia di cooperazione amministrativa**

1. Riconoscendo che la cooperazione amministrativa è indispensabile per l'applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente capo, le parti ribadiscono l'impegno a combattere le irregolarità e le frodi doganali e nei settori connessi.
2. Le parti convengono inoltre di cooperare per far sì che le strutture istituzionali necessarie consentano alle autorità competenti di rispondere efficacemente e tempestivamente alle domande di assistenza.
3. Ai fini del presente articolo e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 9 del protocollo 2, per «mancata prestazione di cooperazione amministrativa» si intende, tra l'altro:
 - a) la reiterata inosservanza degli obblighi di verifica del carattere originario dei prodotti interessati di cui all'articolo 38 del protocollo 1;
 - b) il reiterato rifiuto di procedere al controllo a posteriori della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati oppure un ritardo ingiustificato nel procedere a questi adempimenti come disposto all'articolo 38 del protocollo 1;
 - c) il reiterato rifiuto dell'autorizzazione a effettuare missioni di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni importanti per la concessione del trattamento preferenziale in questione o un ritardo ingiustificato nel vedersi riconosciuta tale autorizzazione di cui all'articolo 7 del protocollo 2.
4. Ai fini del presente articolo, un'irregolarità o una frode può essere constatata tra l'altro qualora si osservi un rapido aumento delle importazioni di una merce, senza spiegazione legittima e collegato a dati oggettivi relativi a irregolarità o frodi, superiore al normale livello di produzione e alla capacità di esportazione dell'altra parte.
5. La parte che constati, in base a dati oggettivi, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi, può, in circostanze eccezionali, procedere alla sospensione temporanea del trattamento preferenziale riconosciuto al prodotto o ai prodotti interessati e alla loro origine specifica conformemente a quanto disposto dal presente articolo.
6. Ai fini del presente articolo, per circostanze eccezionali si intendono le circostanze che producono, o potrebbero produrre, gravi effetti negativi su una parte ove fosse mantenuto il trattamento preferenziale applicato al prodotto o ai prodotti interessati.

7. L'applicazione di una sospensione temporanea a norma del paragrafo 5 è subordinata alle seguenti condizioni:
- a) la parte che constati, in base a dati oggettivi, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi notifica senza indugio quanto constatato e i dati oggettivi al comitato per il commercio e lo sviluppo e avvia consultazioni in seno a detto comitato, in base a tutte le informazioni pertinenti e alle constatazioni oggettive, incluse quelle relative alla capacità e/o a limiti strutturali, onde pervenire a una soluzione accettabile per entrambe le parti;
 - b) qualora il comitato per il commercio e lo sviluppo, dopo aver esaminato la questione, non pervenga a una soluzione accettabile entro quattro (4) mesi dalla data di ricevimento della notifica, la parte interessata può sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale per il prodotto o i prodotti interessati e per l'origine specifica in questione. La sospensione temporanea è notificata senza indugio al comitato per il commercio e lo sviluppo. Su richiesta di una delle parti, il periodo per concordare una soluzione accettabile può, ove sia debitamente giustificato, essere prolungato fino a cinque (5) mesi;
 - c) le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della parte interessata. La loro durata è limitata a sei (6) mesi, periodo che può essere rinnovato dopo che il comitato per il commercio e lo sviluppo abbia avuto la possibilità di riesaminare la questione. Le sospensioni temporanee sono notificate al comitato per il commercio e lo sviluppo subito dopo l'adozione. Esse sono oggetto di consultazioni periodiche in seno a detto comitato, in particolare nella prospettiva di una loro revoca non appena le condizioni per la loro applicazione cessino di sussistere.

Articolo 31

Gestione degli errori amministrativi

Le parti si riconoscono reciprocamente il diritto di rettifica degli errori amministrativi nel corso dell'attuazione del presente accordo. Qualora vengano individuati errori, una delle parti può chiedere al comitato per il commercio e lo sviluppo di vagliare la possibilità di prendere tutte le misure opportune per risolvere la situazione.

CAPO II

Strumenti di difesa commerciale

Articolo 32

Misure antidumping e compensative

I diritti e gli obblighi delle parti relativi all'applicazione di misure antidumping o compensative sono disciplinati dai pertinenti accordi OMC. Le disposizioni del presente articolo non sono subordinate alle disposizioni della parte III.

Articolo 33

Misure di salvaguardia multilaterali

1. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, nulla nel presente accordo osta a che una parte adotti misure conformi all'articolo XIX del GATT 1994, all'accordo sulle misure di salvaguardia dell'OMC, all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura allegato all'accordo di Marrakesh che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC») e a qualsiasi altro accordo pertinente dell'OMC.
2. Nonostante il disposto del paragrafo 1, l'UE, tenuto conto degli obiettivi di sviluppo complessivi del presente accordo e delle ridotte dimensioni delle economie degli Stati della SADC aderenti all'APE, esclude le importazioni da ogni Stato della SADC aderente all'APE dalle misure adottate in applicazione dell'articolo XIX del GATT 1994, dell'accordo sulle misure di salvaguardia dell'OMC e dell'articolo 5 dell'accordo OMC sull'agricoltura.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano per un periodo di cinque (5) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Al più tardi centoventi (120) giorni prima della scadenza del suddetto periodo, il Consiglio congiunto rivede l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2, tenendo conto delle esigenze di sviluppo degli Stati della SADC aderenti all'APE, al fine di stabilire se prorogare tali disposizioni per un ulteriore periodo.
4. Le disposizioni del paragrafo 1 non sono subordinate alle disposizioni della PARTE III.

Articolo 34

Misure di salvaguardia bilaterale generale

1. Nonostante il disposto dell'articolo 33, dopo avere esaminato le soluzioni alternative, una parte o la SACU, a seconda del caso, può applicare, alle condizioni e nel rispetto delle procedure di cui al presente articolo, misure di salvaguardia di durata limitata in deroga agli articoli 24 e 25.
2. Le misure di salvaguardia di cui al paragrafo 1 possono essere adottate ove, per effetto degli obblighi assunti da una parte in virtù del presente accordo, ivi incluse le concessioni tariffarie, un prodotto originario di una delle parti sia importato nel territorio dell'altra parte o della SACU, a seconda dei casi, in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:
 - a) un grave pregiudizio all'industria nazionale che fabbrica prodotti simili o direttamente concorrenti nel territorio della parte importatrice o della SACU, a seconda dei casi;
 - b) perturbazioni in un settore economico che fabbrica prodotti simili o direttamente concorrenti, in particolare ove tali perturbazioni determinino problemi sociali rilevanti o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica della parte importatrice o della SACU, a seconda dei casi; oppure
 - c) perturbazioni del mercato dei prodotti agricoli simili o direttamente concorrenti nel territorio della parte importatrice o della SACU, a seconda dei casi.

Tali misure di salvaguardia non eccedono quanto necessario per rimediare o impedire il grave pregiudizio o le perturbazioni.

3. Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo consistono in una o più delle misure seguenti:
 - a) sospensione dell'ulteriore riduzione, prevista dal presente accordo, dell'aliquota del dazio all'importazione applicato al prodotto interessato;
 - b) aumento del dazio doganale sul prodotto interessato fino a un livello non superiore all'aliquota NPF applicata al momento dell'adozione della misura; oppure
 - c) introduzione di contingenti tariffari per il prodotto interessato.
4. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 1, 2 e 3, ove un prodotto originario di qualunque Stato della SADC aderente all'APE sia importato in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare una delle situazioni descritte al paragrafo 2, lettere a), b) e c), in un settore produttivo simile o direttamente concorrente in una o più regioni ultraperiferiche dell'UE, l'UE può adottare misure di sorveglianza o di salvaguardia limitatamente alla regione o alle regioni interessate secondo le procedure di cui ai paragrafi da 6 a 8.
5. Fatto salvo il disposto dei paragrafi da 1 a 3, ove un prodotto originario dell'UE sia importato in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare in uno Stato della SADC aderente all'APE o nella SACU, a seconda dei casi, una delle situazioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), detto Stato della SADC aderente all'APE o la SACU, a seconda dei casi, può adottare misure di sorveglianza o di salvaguardia limitatamente al proprio territorio secondo le procedure di cui ai paragrafi da 6 a 8.
6. Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo:
 - a) sono mantenute in vigore unicamente per il tempo necessario a prevenire il grave pregiudizio o le perturbazioni di cui ai paragrafi 2, 4 e 5 o a porvi rimedio;

- b) sono applicate per un periodo non superiore a due (2) anni. Dette misure possono essere prorogate per un ulteriore periodo non superiore a due (2) anni qualora continuino a sussistere le circostanze che ne hanno giustificato l'istituzione. Qualora lo Stato della SADC aderente all'APE o la SACU, a seconda dei casi, applichi una misura di salvaguardia, oppure l'UE applichi una misura limitatamente al territorio di una o più delle sue regioni ultraperiferiche, tali misure possono essere applicate per un periodo non superiore a quattro (4) anni, prorogabile per altri quattro (4) anni qualora continuino a sussistere le circostanze che ne hanno giustificato l'istituzione;
- c) contengono chiari elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro la fine del periodo stabilito, se la loro durata è superiore a un (1) anno; e
- d) non possono essere applicate alle importazioni di un prodotto già assoggettate a misure di questo tipo prima che sia trascorso almeno un anno (1) dalla loro scadenza.

7. Ai fini dell'attuazione dei paragrafi da 1 a 6, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) qualora una parte o la SACU, a seconda dei casi, ritenga che sussista una delle situazioni descritte al paragrafo 2, lettere a), b) e c), al paragrafo 4 e/o al paragrafo 5, sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato per il commercio e lo sviluppo;
- b) il comitato per il commercio e lo sviluppo può formulare le raccomandazioni necessarie per porre rimedio alle circostanze manifestatesi. Se il comitato per il commercio e lo sviluppo non formula raccomandazioni per porre rimedio alle circostanze manifestatesi oppure non si perviene ad alcun'altra soluzione soddisfacente entro trenta (30) giorni dalla data in cui la questione è stata sottoposta al comitato per il commercio e lo sviluppo, la parte importatrice è autorizzata ad adottare le misure opportune per porre rimedio alle circostanze secondo quanto disposto dal presente articolo;
- c) prima dell'adozione delle misure previste dal presente articolo oppure non appena possibile, ove si applichi il paragrafo 8 del presente articolo, la parte o la SACU, a seconda dei casi, fornisce al comitato per il commercio e lo sviluppo tutte le informazioni necessarie a un esame approfondito della situazione perché si possa pervenire a una soluzione accettabile per le parti interessate;
- d) nella scelta delle misure di salvaguardia a norma del presente articolo devono essere privilegiate quelle che meno interferiscono con l'applicazione del presente accordo. Se l'aliquota NPF applicata in vigore il giorno immediatamente precedente quello di entrata in vigore del presente accordo è inferiore all'aliquota NPF applicata al momento dell'adozione della misura, le misure applicate conformemente alle disposizioni del paragrafo 3, lettera b), possono essere superiori all'aliquota NPF in vigore il giorno immediatamente precedente quello di entrata in vigore del presente accordo. In tal caso, la parte o la SACU, a seconda dei casi, forniscono al comitato per il commercio e lo sviluppo, in conformità delle disposizioni della lettera c), le informazioni pertinenti che indicano l'insufficienza di un aumento del dazio fino al livello dell'aliquota NPF applicata al momento dell'entrata in vigore e la necessità di una misura superiore a tale dazio per rimediare o prevenire il grave pregiudizio o le perturbazioni di cui al paragrafo 2;
- e) le misure di salvaguardia adottate a norma del presente articolo sono immediatamente notificate al comitato per il commercio e lo sviluppo e sono oggetto di consultazioni periodiche in seno a tale organismo, in particolare al fine di stabilire un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

8. In circostanze nelle quali ogni indugio causerebbe un danno difficilmente riparabile, la parte importatrice o la SACU, a seconda dei casi, può adottare a titolo provvisorio le misure di cui ai paragrafi 3, 4 e/o 5 senza conformarsi al disposto del paragrafo 7.

- a) Tali misure possono essere adottate per un periodo massimo di centottanta (180) giorni nel caso di misure adottate dall'UE e di duecento (200) giorni nel caso di misure adottate da uno Stato della SADC aderente all'APE o dalla SACU, a seconda dei casi, oppure di misure adottate dall'UE la cui applicazione sia limitata al territorio di una o più delle sue regioni ultraperiferiche.
- b) La durata di tali misure provvisorie è calcolata come parte del periodo iniziale e delle eventuali proroghe di cui al paragrafo 6.
- c) Nell'adottare tali misure provvisorie si tiene conto dell'interesse di tutti i soggetti coinvolti.
- d) La parte importatrice o la SACU, a seconda dei casi, informa l'altra parte interessata e sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato per il commercio e lo sviluppo.

9. Se una parte importatrice o la SACU, a seconda dei casi, subordina le importazioni di un prodotto a una procedura amministrativa finalizzata a fornire rapidamente informazioni sull'andamento dei flussi commerciali che possono dar origine ai problemi descritti nel presente articolo, essa ne informa senza indugio il comitato per il commercio e lo sviluppo.

10. Le disposizioni sulla risoluzione delle controversie previste dall'OMC non si applicano alle misure di salvaguardia adottate a norma del presente articolo.

Articolo 35

Salvaguardie agricole

1. In deroga all'articolo 34 può essere applicata una misura di salvaguardia sotto forma di dazio all'importazione se nel corso di un periodo di dodici mesi il volume delle importazioni nella SACU di un prodotto agricolo originario dell'UE, di cui all'allegato IV, supera il quantitativo di riferimento per il prodotto indicato nel medesimo allegato.

2. Sui prodotti agricoli di cui al paragrafo 1 può essere imposto un dazio non superiore al 25 % dell'attuale dazio consolidato OMC o, se il valore è maggiore, a 25 punti percentuali. Tale dazio non supera l'aliquota NPF prevalente applicata.

3. Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo sono mantenute in vigore per il resto dell'anno civile o, se il periodo è più lungo, per cinque (5) mesi.

4. Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo non sono mantenute o applicate in relazione alla stessa merce contemporaneamente:

a) a una misura di salvaguardia bilaterale generale conforme all'articolo 34;

b) a una misura conforme all'articolo XIX del GATT 1994 e all'accordo sulle misure di salvaguardia dell'OMC; oppure

c) a una misura di salvaguardia speciale conforme all'articolo 5 dell'accordo OMC sull'agricoltura.

5. Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo sono attuate in modo trasparente. Entro dieci (10) giorni dall'applicazione di una siffatta misura, la SACU ne dà comunicazione all'UE per iscritto fornendo tutti i dati pertinenti. La SACU consulta su richiesta l'UE in merito all'applicazione della misura. La SACU informa inoltre il comitato per il commercio e lo sviluppo entro trenta (30) giorni dalla data d'imposizione della misura.

6. L'attuazione e l'applicazione del presente articolo possono essere discusse e rivedute dal comitato per il commercio e lo sviluppo. Su richiesta di una delle parti, il comitato per il commercio e lo sviluppo può rivedere i quantitativi di riferimento e i prodotti agricoli previsti dal presente articolo.

7. Il disposto del presente articolo è applicabile solo per un periodo di dodici (12) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 36

Salvaguardie di sicurezza alimentare

1. Le parti, riconoscendo che l'eliminazione reciproca degli ostacoli agli scambi commerciali, secondo quanto disposto dal presente accordo, può comportare notevoli difficoltà per i produttori dei settori dell'agricoltura e dell'alimentazione degli Stati della SADC aderenti all'APE, convengono di consultarsi su questi temi.

2. In deroga all'articolo 34, qualora sia indispensabile per prevenire o alleviare gravi penurie generali o locali di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per garantire la sicurezza alimentare di uno Stato della SADC aderente all'APE e qualora tale situazione provochi o rischi di provocare gravi difficoltà a tale Stato, questo può adottare misure di salvaguardia secondo le procedure di cui all'articolo 34, paragrafo 7, lettere da b) a d), e paragrafi 8 e 9. La misura sarà riveduta almeno una volta l'anno ed è abolita non appena le circostanze che hanno portato alla sua adozione cessano di sussistere.

*Articolo 37***Salvaguardie transitorie per gli Stati BLNS**

1. Le parti riconoscono il carattere sensibile dei prodotti liberalizzati di cui all'allegato V per gli Stati BLNS.
2. Nonostante il disposto dell'articolo 34, qualora uno dei prodotti elencati all'allegato V e originari dell'UE sia importato nel territorio di uno degli Stati BLNS in quantità accresciute tali da causarvi o rischiare di causarvi un grave pregiudizio, lo Stato in questione può applicare una misura di salvaguardia transitoria.
3. Le misure di salvaguardia di cui al paragrafo 2 assumono la forma di un dazio sul prodotto interessato, di cui all'allegato V, a un livello che non superi l'aliquota NPF applicata al momento dell'adozione della misura o introduce un contingente tariffario a dazio zero, a condizione che il livello del dazio al di fuori del contingente non superi l'aliquota NPF applicata al momento dell'adozione della misura.
4. Trenta (30) giorni prima dell'applicazione della misura di salvaguardia, lo Stato BLNS interessato la notifica per iscritto all'UE. Dopo la notifica, lo Stato BLNS interessato dispone di un termine di sessanta (60) giorni per fornire tutte le informazioni pertinenti in merito alla misura.
5. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, lo Stato BLNS interessato e l'UE procedono, su richiesta di una delle parti, alle consultazioni in merito alla misura di salvaguardia.
6. Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo sono applicate per un periodo non superiore a quattro (4) anni. Dette misure possono essere prorogate per un ulteriore periodo non superiore a quattro (4) anni qualora continuino a sussistere le circostanze che ne hanno giustificato l'istituzione.
7. Nessuna misura di salvaguardia di cui al presente articolo può essere adottata dopo dodici (12) anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

*Articolo 38***Salvaguardie di protezione dell'industria nascente**

1. In deroga all'articolo 34, il Botswana, il Lesotho, il Mozambico, la Namibia e lo Swaziland possono temporaneamente sospendere l'ulteriore riduzione dell'aliquota del dazio doganale o aumentare l'aliquota del dazio doganale fino a un livello non superiore al dazio NPF applicato, qualora un prodotto originario dell'UE, a causa della riduzione dei dazi, sia importato nel suo territorio in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da minacciare l'insediamento di un'industria nascente o provocare o minacciare di provocare perturbazioni a un'industria nascente che fabbrica prodotti simili o direttamente concorrenti.
2. Le misure di salvaguardia adottate in conformità delle condizioni di cui al paragrafo 1 da uno Stato della SADC aderente all'APE che è anche uno Stato membro della SACU assumono la forma della riscossione di dazi addizionali esclusivamente da parte dello Stato della SADC aderente all'APE che ricorre a tale disposizione.
3. Le misure di salvaguardia di cui al paragrafo 1 sono applicabili per un periodo di otto (8) anni e possono essere ulteriormente prorogate previa decisione del Consiglio congiunto.
4. Ai fini dell'attuazione dei paragrafi 1 e 2, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) lo Stato della SADC aderente all'APE secondo il quale sussistono le circostanze di cui al paragrafo 1 sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato per il commercio e lo sviluppo e fornisce a detto comitato tutte le informazioni necessarie a un esame approfondito della situazione;

- b) il comitato per il commercio e lo sviluppo può formulare le raccomandazioni necessarie all'individuazione di una soluzione accettabile in modo da porre rimedio alle circostanze manifestatesi. Se il comitato per il commercio e lo sviluppo non formula raccomandazioni oppure non si perviene ad alcun'altra soluzione soddisfacente entro trenta (30) giorni dalla data in cui la questione è stata sottoposta al comitato per il commercio e lo sviluppo, lo Stato della SADC aderente all'APE interessato può adottare le misure secondo quanto disposto dal presente articolo;
- c) nell'applicare le misure di cui al paragrafo 1 sono privilegiate quelle che meno interferiscono con l'applicazione del presente accordo; e
- d) qualsiasi misura adottata a norma del presente articolo è notificata immediatamente al comitato per il commercio e lo sviluppo ed è oggetto delle consultazioni periodiche in seno a tale organismo.
5. In circostanze critiche nelle quali ogni indugio causerebbe un danno difficilmente riparabile, lo Stato della SADC aderente all'APE interessato può adottare a titolo provvisorio le misure di cui al paragrafo 1 senza conformarsi al disposto del paragrafo 4. Tali misure possono essere adottate per un periodo massimo di duecento (200) giorni. La durata di tali misure provvisorie è inclusa nel periodo di cui al paragrafo 3. Nell'adottare tali misure provvisorie si tiene conto dell'interesse di tutte le parti coinvolte. Lo Stato della SADC aderente all'APE importatore interessato informa l'UE e sottopone immediatamente tali misure all'esame del comitato per il commercio e lo sviluppo.
6. Gli Stati membri della SACU hanno il diritto di avvalersi dell'articolo 26 dell'accordo SACU.

CAPO III

Misure non tariffarie

Articolo 39

Divieto di restrizioni quantitative

Le parti possono applicare restrizioni quantitative a condizione che tali restrizioni siano applicate in conformità dell'accordo OMC.

Articolo 40

Trattamento nazionale in materia di imposizioni e normative interne

1. Le parti riconoscono che le imposte ed altri oneri interni, nonché le disposizioni legislative e regolamentari e le condizioni che incidono sulla vendita interna, sulla messa in vendita, sull'acquisto, sul trasporto, sulla distribuzione o sull'uso dei prodotti come pure i regolamenti quantitativi interni che richiedono la miscela, la trasformazione o l'uso di prodotti in quantità o proporzioni specificate, non dovrebbero essere applicate ai prodotti importati o nazionali in modo tale da proteggere la produzione nazionale.
2. Ai prodotti importati originari dell'altra parte non si applicano, né direttamente né indirettamente, imposte o altri oneri interni di alcun tipo superiori a quelli applicati, direttamente o indirettamente, ai prodotti nazionali simili. Le parti inoltre non applicano, sotto altre forme, imposte o altri oneri interni sui prodotti importati o nazionali in contrasto con i principi di cui al paragrafo 1 ⁽¹⁾.
3. Sotto il profilo delle disposizioni legislative e regolamentari e delle condizioni che incidono sulla vendita interna, sulla messa in vendita, sull'acquisto, sul trasporto, sulla distribuzione o sull'uso, i prodotti importati originari dell'altra parte beneficiano di un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai prodotti nazionali simili. Le disposizioni del presente paragrafo non ostano all'applicazione di oneri di trasporto interno differenziati determinati esclusivamente dalla gestione economica del mezzo di trasporto e non dalla nazionalità del prodotto.

⁽¹⁾ Un'imposta conforme alle prescrizioni della prima frase del presente paragrafo è considerata incompatibile con la seconda frase solo in caso di concorrenza tra un prodotto su cui grava un'imposta e un prodotto direttamente concorrente o sostituibile su cui non grava un'imposta analoga.

4. Le parti non adottano né mantengono in vigore eventuali regolamenti quantitativi interni riguardanti la miscela, la trasformazione o l'uso di prodotti in quantità o proporzioni specificate che impongano, direttamente o indirettamente, il ricorso a fonti nazionali per la fornitura di determinate quantità o proporzioni dei prodotti oggetto dei suddetti regolamenti. Le parti inoltre non applicano, sotto altre forme, regolamenti quantitativi interni in contrasto con i principi di cui al paragrafo 1.
5. Nessun regolamento quantitativo interno riguardante la miscela, la trasformazione o l'uso di prodotti in quantità o proporzioni specificate è applicato in modo tale da ripartire tali quantità o proporzioni tra le fonti di approvvigionamento esterne.
6. Il disposto del presente articolo non si applica a disposizioni legislative e regolamentari e condizioni che disciplinano gli appalti indetti da amministrazioni pubbliche per l'acquisto di prodotti a fini pubblici e non di rivendita né di uso nella produzione di merci a fini commerciali.
7. Il disposto del presente articolo non ostano al pagamento di sovvenzioni riservate esclusivamente ai produttori nazionali, compresi i pagamenti derivanti dagli introiti delle imposte o degli oneri interni applicati a norma del presente articolo e le sovvenzioni erogate attraverso l'acquisto di prodotti nazionali da parte delle amministrazioni pubbliche.
8. Le parti riconoscono che le misure di controllo dei prezzi interni mediante la fissazione di soglie massime, anche se conformi alle altre disposizioni del presente articolo, possono avere effetti pregiudizievoli per gli interessi delle parti che forniscono prodotti importati. Di conseguenza, le parti che applicano tali misure tengono conto degli interessi delle parti esportatrici al fine di evitare tali effetti pregiudizievoli nel modo più efficace possibile.
9. Le disposizioni del presente articolo non ostano a che una parte adotti o mantenga regolamenti quantitativi interni sulle pellicole cinematografiche impressionate che soddisfino il disposto dell'articolo IV del GATT 1947.

CAPO IV

Dogane e facilitazione degli scambi

Articolo 41

Obiettivi

Gli obiettivi del presente capo sono:

- a) rafforzare la cooperazione nel settore delle dogane e della facilitazione degli scambi commerciali per garantire che la legislazione e le procedure pertinenti nonché la capacità amministrativa delle autorità doganali permettano di conseguire gli obiettivi di un controllo efficace e della promozione della facilitazione degli scambi;
- b) promuovere l'armonizzazione della legislazione e delle procedure doganali;
- c) garantire che non siano in alcun modo compromessi i legittimi obiettivi di ordine pubblico, compresi quelli connessi alla sicurezza e alla prevenzione delle frodi nel settore delle dogane e della facilitazione degli scambi commerciali; e
- d) fornire alle amministrazioni doganali degli Stati della SADC aderenti all'APE il sostegno necessario ai fini di un'efficace attuazione del presente accordo.

Articolo 42

Cooperazione doganale e amministrativa

1. Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente capo e dare efficace attuazione agli obiettivi di cui all'articolo 41, le parti:
 - a) si scambiano informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali;

- b) elaborano iniziative congiunte in materia di dogane e facilitazione degli scambi commerciali nonché di rafforzamento della capacità amministrativa;
- c) si scambiano le esperienze e le migliori prassi nell'ambito della lotta alla corruzione e alla frode nei settori afferenti al presente capo;
- d) si scambiano le esperienze e le migliori prassi su questioni relative alle procedure di importazione, esportazione e transito e sul miglioramento dei servizi destinati al mondo delle imprese;
- e) si scambiano le esperienze e le migliori prassi su come agevolare le operazioni di transito;
- f) agevolano lo scambio di esperti tra le amministrazioni doganali; e
- g) promuovono il coordinamento a livello nazionale e transnazionale di tutte le agenzie correlate.

2. Le parti predispongono e sviluppano una cooperazione rafforzata per quanto concerne l'attuazione del quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale (*Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade*) approvato nel 2005 dall'Organizzazione mondiale delle dogane («OMD»). Tale cooperazione comprende iniziative volte al mutuo riconoscimento dello status di operatore economico autorizzato e allo scambio di informazioni preventive per una valutazione e una gestione efficaci dei rischi a fini di sicurezza.

3. Le parti si forniscono reciproca assistenza amministrativa in ambito doganale, conformemente al disposto del protocollo 2.

Articolo 43

Legislazione e procedure doganali

1. Le parti convengono di porre alla base delle rispettive disposizioni legislative e delle rispettive procedure commerciali e doganali:

- a) la convenzione riveduta di Kyoto sulla semplificazione e sull'armonizzazione dei regimi doganali del 1999, gli elementi sostanziali del quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale approvato dall'OMD, la convenzione internazionale sul sistema armonizzato e altri strumenti e norme internazionali applicabili nel settore delle dogane e del commercio;
- b) la necessità di tutelare e di facilitare il commercio legittimo;
- c) la necessità di evitare che sugli operatori economici gravino ostacoli inutili e discriminatori, la necessità di tutela dalla frode e dalla corruzione, nonché la necessità di facilitare ulteriormente gli operatori commerciali che dimostrino un elevato livello di conformità;
- d) la necessità che ciascuna parte adotti un unico documento amministrativo o un suo equivalente elettronico;
- e) l'applicazione di tecniche doganali moderne, tra cui valutazione del rischio, procedure semplificate di vincolo e svincolo delle merci, controlli a posteriori e verifiche contabili delle società;
- f) la trasparenza, l'efficienza e la proporzionalità, onde ridurre i costi e migliorare la prevedibilità a vantaggio degli operatori economici;
- g) la necessità di non discriminazione per quanto attiene alle prescrizioni e alle procedure applicabili all'importazione, all'esportazione e alle merci in transito, anche se è ammesso che le spedizioni possano essere trattate in modo diverso in base a criteri oggettivi di valutazione del rischio;
- h) il progressivo sviluppo di sistemi applicabili sia alle esportazioni sia alle importazioni e basati anche sulle tecnologie dell'informazione, che agevolino lo scambio di dati tra operatori economici, amministrazioni doganali e altre agenzie;
- i) l'adozione di sistemi che facilitino l'importazione delle merci mediante l'uso di procedure e processi doganali semplificati, compreso lo sdoganamento prima dell'arrivo della merce;
- j) la soppressione delle prescrizioni relative all'obbligo di ispezioni preimbarco, così come definite dall'accordo dell'OMC sulle ispezioni preimbarco, o di misure equivalenti;

- k) l'applicazione di norme che garantiscano sanzioni proporzionali per lievi violazioni della regolamentazione o degli obblighi procedurali doganali e che in sede di applicazione non determinino indebiti ritardi dello sdoganamento;
 - l) un sistema di pronunce vincolanti in materia doganale, in particolare sulla classificazione tariffaria e sulle norme di origine, nel rispetto delle disposizioni contemplate nella rispettiva legislazione delle parti;
 - m) l'agevolazione delle operazioni di transito;
 - n) la soppressione delle prescrizioni relative all'obbligo di avvalersi di spedizionieri doganali;
 - o) norme trasparenti, non discriminatorie e proporzionate per quanto concerne il rilascio della licenza agli spedizionieri doganali.
2. Per migliorare i metodi di lavoro garantendo al tempo stesso la trasparenza e l'efficienza delle operazioni doganali, le parti:
- a) assicurano il mantenimento dei più elevati standard di integrità mediante l'applicazione di pertinenti norme anticorruzione;
 - b) intraprendono ulteriori iniziative per la riduzione, la semplificazione e la standardizzazione dei dati da indicare nella documentazione richiesta dalle dogane e da altre agenzie correlate;
 - c) semplificano, ove possibile, le prescrizioni e le formalità per lo svincolo e lo sdoganamento rapidi delle merci;
 - d) instaurano procedure efficaci, rapide e non discriminatorie che consentano di presentare ricorso contro le misure amministrative, le pronunce e le decisioni delle autorità doganali e di altre agenzie che incidano sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito delle merci. Le procedure di ricorso sono facilmente accessibili a tutti, anche alle piccole e medie imprese;
 - e) creano un contesto idoneo all'applicazione efficace delle prescrizioni legislative.

Articolo 44

Agevolazione delle operazioni di transito

1. Le parti garantiscono la libertà di transito attraverso i loro territori, secondo l'itinerario più conveniente per il transito. I controlli o le prescrizioni devono avere carattere non discriminatorio e proporzionato ed essere applicati in modo uniforme.
2. Fatti salvi i legittimi controlli doganali, le parti riservano al traffico in transito un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle merci nazionali, alle esportazioni e alle importazioni e alla loro circolazione.
3. Le parti:
- a) istituiscono regimi di trasporto sotto vincolo doganale che consentano il transito di merci senza l'obbligo di versare dazi doganali o altri oneri, a condizione che venga fornita un'opportuna garanzia;
 - b) promuovono e attuano intese regionali in materia di transito;
 - c) ricorrono alle norme e agli strumenti internazionali riguardanti il transito; e
 - d) promuovono il coordinamento a livello nazionale e transnazionale di tutte le agenzie interessate.

Articolo 45

Rapporti con il mondo delle imprese

Le parti convengono:

- a) di adoperarsi affinché tutta la legislazione, tutte le procedure, tutti i diritti e gli oneri doganali, e ove possibile le spiegazioni necessarie, siano resi noti al pubblico, possibilmente attraverso mezzi elettronici;

- b) di consultare, ove possibile, in modo costante e tempestivo i rappresentanti del settore commerciale in merito alle proposte legislative e alle procedure riguardanti le dogane e le questioni attinenti agli scambi;
- c) di introdurre, ove opportuno, norme legislative e procedure nuove o modificate e la loro entrata in vigore in modo da consentire la preparazione degli operatori commerciali per conformarvisi. Le parti convengono di pubblicare le pertinenti informazioni di carattere amministrativo, quali le prescrizioni delle agenzie, le procedure di entrata, gli orari di apertura, le procedure operative degli uffici doganali nei porti e presso i valichi doganali, nonché i punti di contatto per chiedere informazioni; e
- d) di favorire la cooperazione tra gli operatori e le amministrazioni competenti mediante l'uso di strumenti quali i memorandum di intesa.

Articolo 46

Valutazione in dogana

1. Le norme per la valutazione in dogana applicate agli scambi disciplinati dal presente accordo si basano sull'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII del GATT 1994.
2. Le parti cooperano al fine di pervenire a un'impostazione comune su questioni riguardanti la valutazione in dogana.

Articolo 47

Armonizzazione delle norme doganali a livello regionale

1. Le parti promuovono l'armonizzazione della legislazione, delle procedure, delle norme e delle prescrizioni doganali.
2. Ciascuna parte determina il ritmo e i contenuti di questo processo.

Articolo 48

Sostegno alle amministrazioni doganali degli Stati della SADC aderenti all'APE

1. Ai fini dell'attuazione del presente capo le parti riconoscono l'importanza del sostegno alle amministrazioni doganali degli Stati della SADC aderenti all'APE, nel rispetto del disposto della parte I, capo III.
2. I settori prioritari destinatari del sostegno sono:
 - a) l'applicazione di tecniche doganali moderne, tra cui:
 - i) la gestione dei rischi;
 - ii) i controlli a posteriori;
 - iii) l'automazione delle procedure doganali;
 - b) il controllo della valutazione in dogana, la classificazione e le norme di origine, anche nella prospettiva di soddisfare la prescrizione dell'articolo 43, paragrafo 1, lettera j);
 - c) l'agevolazione del transito e la promozione dell'efficienza delle intese regionali in materia di transito;

- d) i temi della trasparenza legati alla pubblicazione e alla gestione di tutta la regolamentazione commerciale, nonché dei relativi diritti e delle relative formalità;
 - e) l'introduzione e l'attuazione di procedure e pratiche ispirate agli strumenti e alle norme internazionali applicabili in materia di dogane e di scambi commerciali, tra cui la convenzione riveduta di Kyoto sulla semplificazione e sull'armonizzazione dei regimi doganali e il Quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale approvato dall'OMD.
3. Le parti riconoscono la necessità di studi di valutazione dei bisogni specifici che, tenendo conto della situazione di ogni paese, si avvalgano degli strumenti di valutazione dei bisogni elaborati dall'OMC e dall'OMD o di qualunque altro strumento concordato.

Articolo 49

Disposizioni transitorie

1. Le parti riconoscono l'esigenza di disposizioni transitorie che garantiscano la regolare attuazione delle disposizioni del presente capo.
2. Data la necessità di rafforzare le loro capacità nel settore delle dogane e della facilitazione degli scambi e fatti salvi i loro diritti ed obblighi nell'ambito dell'OMC, gli Stati della SADC aderenti all'APE beneficiano di un periodo transitorio di otto (8) anni per conformarsi alle prescrizioni di cui agli articoli 27, 43, 44 e 45 laddove all'entrata in vigore del presente accordo sussista la necessità di un rafforzamento di tali capacità.
3. Il Consiglio congiunto può decidere di prolungare questo periodo transitorio di due (2) anni qualora la capacità necessaria non sia ancora stata acquisita.

Articolo 50

Comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali

1. Le parti istituiscono un comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali, composto da loro rappresentanti.
2. Le funzioni del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali comprendono:
 - a) il monitoraggio dell'attuazione e dell'amministrazione del presente capo e del protocollo I;
 - b) la costituzione di una sede di consultazione e discussione su tutti i temi riguardanti le dogane, tra cui le norme di origine, le procedure doganali generali, la valutazione in dogana, la classificazione tariffaria, il transito e l'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale;
 - c) l'intensificazione della cooperazione per la definizione, l'applicazione e il rispetto delle norme di origine e delle relative procedure doganali, delle procedure doganali generali e dell'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale;
 - d) l'intensificazione della cooperazione nell'ambito del rafforzamento delle capacità e dell'assistenza tecnica;
 - e) il controllo dell'applicazione dell'articolo 47;
 - f) la definizione del proprio regolamento interno; e
 - g) il trattamento di ogni altra questione concordata tra le parti attinente al presente capo.
3. La data e l'ordine del giorno del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali sono preventivamente concordati tra le parti.
4. La presidenza del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali è esercitata a rotazione dalle parti.

5. Il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali riferisce al comitato per il commercio e lo sviluppo.

CAPO V

Ostacoli tecnici agli scambi

Articolo 51

Obblighi multilaterali

1. Le parti dichiarano l'impegno a rispettare i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi («accordo TBT dell'OMC»).
2. Le attività delle parti a norma del presente capo si basano su tali diritti e obblighi.

Articolo 52

Obiettivi

Le parti convengono:

- a) di cooperare al fine di agevolare e incrementare i reciproci scambi di merci individuando, prevenendo ed eliminando gli ostacoli inutili agli scambi nel rispetto dell'accordo TBT dell'OMC;
- b) di cooperare per il rafforzamento dell'integrazione e della cooperazione regionale, in particolare tra gli Stati della SADC aderenti all'APE, per quanto riguarda gli ostacoli tecnici agli scambi; e
- c) di sviluppare e rafforzare la capacità tecnica degli Stati della SADC aderenti all'APE per quanto riguarda gli ostacoli tecnici agli scambi.

Articolo 53

Ambito di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle norme, ai regolamenti tecnici e alle procedure di valutazione della conformità definiti nell'accordo TBT dell'OMC se e in quanto incidono sugli scambi commerciali tra le parti.
2. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni di cui all'accordo TBT dell'OMC.

Articolo 54

Collaborazione e integrazione regionale

Le parti convengono che, per facilitare gli scambi intraregionali e tra le parti e agevolare il processo complessivo di integrazione regionale, è importante una collaborazione tra le autorità nazionali e regionali competenti in materia di ostacoli tecnici agli scambi, sia nel settore pubblico sia in quello privato, e si impegnano a cooperare a tal fine.

Articolo 55

Trasparenza

1. Le parti riaffermano il principio di trasparenza nell'applicazione di regolamenti tecnici e norme conformemente all'accordo TBT dell'OMC.

2. Le parti riconoscono l'importanza di meccanismi efficaci di consultazione, notifica e scambio di informazioni in materia di regolamenti tecnici e norme conformemente all'accordo TBT dell'OMC.

3. Le parti convengono di istituire un meccanismo di allerta precoce che consenta agli Stati della SADC aderenti all'APE di essere informati preventivamente in merito a nuove misure dell'UE che potrebbero incidere sulle esportazioni degli Stati della SADC aderenti all'APE nell'UE. Le parti si impegnano a fare un uso ottimale degli strumenti esistenti e ad evitare inutili duplicazioni di meccanismi multilaterali o unilaterali.

Articolo 56

Misure relative agli ostacoli tecnici agli scambi

Le parti convengono di individuare tra i meccanismi previsti dall'accordo TBT dell'OMC quelli più idonei a particolari temi o settori prioritari e di applicarli. Tali meccanismi possono comprendere:

- a) l'intensificazione della collaborazione per agevolare l'accesso ai rispettivi mercati mediante una migliore conoscenza reciproca e una maggiore comprensione dei rispettivi sistemi nel campo dei regolamenti tecnici, delle norme, della metrologia, dell'accreditamento e della valutazione della conformità;
- b) lo scambio di informazioni, l'individuazione e l'attuazione di meccanismi adeguati in rapporto a temi o settori specifici, ossia l'adeguamento a norme internazionali, il riconoscimento della dichiarazione di conformità del fornitore, l'uso di una procedura di accreditamento riconosciuta a livello internazionale per l'abilitazione degli organismi di valutazione della conformità e l'utilizzo di sistemi internazionali di prova e certificazione dei prodotti;
- c) l'individuazione e l'organizzazione di interventi settoriali relativi alle norme, ai regolamenti tecnici e alle procedure di valutazione della conformità al fine di facilitare la comprensione dei rispettivi mercati e renderne più agevole l'accesso. I settori verranno scelti tenendo conto dei principali ambiti degli scambi, compresi i prodotti prioritari;
- d) la messa a punto di attività di cooperazione e di misure volte a sostenere l'attuazione dei diritti e degli obblighi derivanti dall'accordo TBT dell'OMC;
- e) l'elaborazione di posizioni e impostazioni comuni sulle pratiche di regolamentazione tecnica, in particolare sulla trasparenza, la consultazione, la necessità e la proporzionalità, il ricorso a norme internazionali, i requisiti di valutazione della conformità, il ricorso alla valutazione dell'impatto e dei rischi, il controllo dell'applicazione delle norme e la sorveglianza del mercato, laddove opportuno;
- f) ove possibile, la promozione dell'armonizzazione con le norme internazionali nei settori di reciproco interesse e l'utilizzo di tali norme nell'elaborazione dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità;
- g) l'impegno a prendere in considerazione, a tempo debito, la possibilità di negoziare accordi di mutuo riconoscimento in settori di reciproco interesse economico;
- h) la promozione della collaborazione tra le organizzazioni delle parti competenti in materia di regolamenti tecnici, metrologia, normazione, prove, certificazione, ispezioni e accreditamento; e
- i) la promozione della partecipazione degli Stati della SADC aderenti all'APE agli organismi internazionali di normazione.

Articolo 57

Ruolo del comitato per il commercio e lo sviluppo per quanto riguarda i temi connessi agli ostacoli tecnici agli scambi

Le parti convengono che le competenze del comitato per il commercio e lo sviluppo sono le seguenti:

- a) monitorare ed esaminare l'attuazione del presente capo;
- b) svolgere un ruolo di coordinamento e consulenza sui temi connessi agli ostacoli tecnici agli scambi;

- c) individuare e riesaminare i settori e i prodotti prioritari e i relativi ambiti di cooperazione prioritari;
- d) formulare raccomandazioni per la modifica del presente capo, ove ciò risulti necessario e opportuno; e
- e) trattare ogni altra questione concordata tra le parti attinente al presente capo.

Articolo 58

Rafforzamento delle capacità e assistenza tecnica

1. Le parti riconoscono l'importanza di cooperare nei settori dei regolamenti tecnici, delle norme, della metrologia, dell'accreditamento e della valutazione della conformità ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente capo.
2. Le parti convengono sul carattere prioritario dei seguenti ambiti di cooperazione:
 - a) l'istituzione di opportuni meccanismi per la condivisione delle competenze, compresa un'adeguata formazione per assicurare un'idonea e costante competenza tecnica dei pertinenti organismi di normazione e valutazione della conformità degli Stati della SADC aderenti all'APE e la comprensione reciproca tra tali organismi operanti nel territorio delle parti;
 - b) lo sviluppo delle capacità degli Stati della SADC aderenti all'APE nei settori dei regolamenti tecnici, della metrologia, delle norme, dell'accreditamento e della valutazione della conformità, anche attraverso il l'istituzione o il rinnovo di laboratori e altre strutture. Le parti riconoscono in proposito l'importanza del rafforzamento della cooperazione regionale e l'esigenza di considerare i prodotti e i settori prioritari;
 - c) lo sviluppo e l'adozione, negli Stati della SADC aderenti all'APE, di regolamenti tecnici, norme, procedure di metrologia, accreditamento e valutazione della conformità armonizzati e fondati sulle pertinenti norme internazionali;
 - d) il sostegno alla partecipazione degli Stati della SADC aderenti all'APE alle attività internazionali di normazione, accreditamento e metrologia; e
 - e) l'istituzione negli Stati della SADC aderenti all'APE di punti di informazione e notifica competenti in materia di ostacoli tecnici agli scambi.

CAPO VI

Misure sanitarie e fitosanitarie

Articolo 59

Obblighi multilaterali

1. Le parti dichiarano l'impegno a rispettare i diritti e gli obblighi stabiliti dall'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie («accordo MSF dell'OMC»), dalla convenzione internazionale per la protezione delle piante («IPPC»), dalla Commissione del Codex Alimentarius e dall'Organizzazione mondiale per la salute animale («OIE»).
2. Le attività delle parti a norma del presente capo si basano su tali diritti e obblighi.

Articolo 60

Obiettivi

Le parti convengono:

- a) di facilitare gli scambi e gli investimenti negli Stati della SADC aderenti all'APE e tra le parti, garantendo nel contempo che le misure adottate si applichino soltanto se e in quanto ciò risulti necessario per la tutela della vita o della salute dell'uomo, degli animali o delle piante secondo quanto disposto dall'accordo MSF dell'OMC;

- b) di cooperare per il rafforzamento dell'integrazione regionale e in particolare della cooperazione degli Stati della SADC aderenti all'APE in materia di misure sanitarie e fitosanitarie («MSF») e di affrontare i problemi derivanti dalle MSF riguardanti i settori e prodotti prioritari concordati di cui all'allegato VI, tenendo in debita considerazione l'integrazione regionale;
- c) di promuovere la collaborazione volta al riconoscimento di livelli di protezione adeguati per quanto riguarda le MSF; e
- d) di sviluppare e rafforzare la capacità tecnica degli Stati della SADC aderenti all'APE per quanto concerne l'attuazione e il monitoraggio delle MSF, anche attraverso la promozione di un maggior ricorso alle norme internazionali e di altri temi concernenti le MSF.

Articolo 61

Ambito di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle MSF definite nell'accordo MSF dell'OMC.
2. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni usate nell'accordo MSF dell'OMC e nell'IPPC, nonché dagli organismi internazionali di normazione, in particolare la Commissione del Codex Alimentarius e l'OIE.

Articolo 62

Autorità competenti

1. Le rispettive autorità competenti in materia di MSF sono le autorità delle parti responsabili dell'attuazione delle misure contemplate nel presente capo.
2. Secondo quanto disposto nel presente accordo, le parti si informano reciprocamente in merito alle rispettive autorità competenti in materia di MSF e alle eventuali modifiche a tale riguardo.

Articolo 63

Trasparenza

1. Le parti riaffermano il principio della trasparenza nell'applicazione delle MSF conformemente all'accordo MSF dell'OMC.
2. Le parti riconoscono l'importanza di meccanismi efficaci di consultazione, notifica e scambio di informazioni in materia di MSF, secondo quanto contemplato dall'accordo MSF dell'OMC.
3. La parte importatrice informa la parte esportatrice in merito alle modifiche delle sue prescrizioni sanitarie e fitosanitarie all'importazione che possono incidere sugli scambi rientranti nell'ambito di applicazione del presente capo. Le parti si impegnano, ove opportuno, a istituire meccanismi per lo scambio di queste informazioni.
4. Nel definire le condizioni di importazione, le parti applicheranno il principio della suddivisione in zone o della compartimentazione tenendo conto delle norme internazionali. Ove possibile, le parti possono inoltre, caso per caso, individuare e proporre congiuntamente zone o compartimenti aventi un determinato status sanitario o fitosanitario, in modo da evitare perturbazioni degli scambi.

Articolo 64

Scambio di informazioni

1. Le parti convengono di istituire un sistema di allerta precoce che consenta agli Stati della SADC aderenti all'APE di essere informati preventivamente in merito a nuove MSF dell'UE che potrebbero incidere sulle esportazioni degli Stati della SADC aderenti all'APE nell'UE. Il sistema, ove opportuno, è basato su meccanismi esistenti.

2. Le parti convengono di collaborare a un ulteriore sviluppo della rete di sorveglianza epidemiologica delle malattie animali e nel settore della salute delle piante. Le parti si scambieranno inoltre informazioni sulla comparsa di organismi nocivi e malattie che rappresentano un pericolo noto e immediato per l'altra parte.

Articolo 65

Ruolo del comitato per il commercio e lo sviluppo le questioni connesse alle MSF

Le competenze del comitato per il commercio e lo sviluppo sono le seguenti:

- a) monitorare ed esaminare l'attuazione del presente capo;
- b) fornire consulenza e formulare raccomandazioni per il raggiungimento degli obiettivi del presente capo attraverso la sua attuazione;
- c) fungere da sede di discussione e scambio di informazioni, nonché da sede in cui affrontare i temi di cooperazione;
- d) formulare raccomandazioni per la modifica del presente capo, ove ciò risulti necessario e opportuno;
- e) rivedere l'elenco dei prodotti e dei settori prioritari inclusi nell'allegato VI, nonché i relativi ambiti di cooperazione prioritari;
- f) rafforzare la cooperazione in materia di definizione, applicazione e rispetto delle MSF; e
- g) discutere ogni altra questione pertinente.

Articolo 66

Consultazioni

Se una delle parti ritiene che l'altra abbia adottato misure che possono incidere o che hanno inciso sull'accesso al suo mercato, si tengono opportune consultazioni per evitare inutili ritardi e pervenire a una soluzione idonea nel rispetto dell'accordo MSF dell'OMC. A questo proposito le parti si comunicano reciprocamente i nomi e gli indirizzi dei punti di contatto competenti in materia sanitaria e fitosanitaria in modo da agevolare le comunicazioni e lo scambio di informazioni.

Articolo 67

Cooperazione, rafforzamento delle capacità e assistenza tecnica

Le parti convengono:

- a) di promuovere la cooperazione tra le rispettive istituzioni omologhe;
- b) di cooperare per agevolare l'armonizzazione regionale delle misure e lo sviluppo di quadri normativi e politiche idonei negli Stati della SADC aderenti all'APE e fra tali Stati, così da rafforzare gli scambi commerciali e gli investimenti intraregionali; e
- c) di collaborare nei seguenti settori prioritari:
 - i) sviluppo di capacità tecniche nei settori pubblico e privato degli Stati della SADC aderenti all'APE in modo da rendere possibile il controllo sanitario e fitosanitario, prevedendo anche attività di formazione e informazione in materia di ispezioni, certificazione, sorveglianza e controllo;
 - ii) sviluppo di capacità negli Stati della SADC aderenti all'APE in modo da mantenere e accrescere le loro possibilità di accesso al mercato;
 - iii) sviluppo di capacità per garantire che le misure adottate non divengano inutili ostacoli agli scambi, riconoscendo al contempo il diritto delle parti di stabilire il proprio livello di protezione adeguato;

- iv) rafforzamento delle capacità tecniche per l'attuazione e il monitoraggio delle MSF, compresa la promozione di un maggior ricorso alle norme internazionali;
- v) promozione della cooperazione per quanto concerne l'attuazione dell'accordo MSF dell'OMC, in particolare attraverso il rafforzamento delle procedure di notifica e dei punti di informazione degli Stati della SADC aderenti all'APE, nonché la promozione di altri temi relativi agli organismi internazionali di normazione del settore;
- vi) sviluppo di capacità in materia di analisi dei rischi, armonizzazione, rispetto delle norme, prove, certificazione, sorveglianza dei residui, tracciabilità e accreditamento, anche attraverso l'istituzione o il rinnovo di laboratori e altre apparecchiature, in modo da aiutare gli Stati della SADC aderenti all'APE a rispettare le norme internazionali. Le parti riconoscono in proposito l'importanza di rafforzare la cooperazione regionale e l'esigenza di tener conto dei prodotti e dei settori prioritari individuati a norma del presente capo; e
- vii) sostegno alla partecipazione degli Stati della SADC aderenti all'APE agli organismi internazionali di normazione del settore.

CAPO VII

Agricoltura

Articolo 68

Cooperazione nel settore dell'agricoltura

1. Le parti sottolineano l'importanza del settore agricolo per gli Stati della SADC aderenti all'APE in termini di sicurezza alimentare, di creazione di occupazione in ambito rurale, di incremento del reddito delle famiglie rurali, di creazione di un'economia rurale inclusiva nonché come base per un più ampio processo di industrializzazione e di sviluppo sostenibile e quale contributo al conseguimento degli obiettivi del presente accordo.
2. Il ricorso a sovvenzioni all'esportazione relative ai prodotti agricoli oggetto di scambi tra le parti non è autorizzato a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
3. Tra l'UE e gli Stati della SADC aderenti all'APE è istituito un partenariato agricolo per favorire uno scambio di pareri tra le parti in merito, tra l'altro, all'agricoltura, alla sicurezza alimentare, allo sviluppo, alle catene del valore regionali e all'integrazione regionale. La portata dei temi e le norme operative del partenariato agricolo sono stabilite di comune accordo dalle parti che agiscono in seno al comitato di cui all'articolo 103.

CAPO VIII

Pagamenti correnti e movimenti di capitali

Articolo 69

Pagamenti correnti

1. Fatto salvo il disposto degli articoli 70 e 71, le parti si impegnano ad autorizzare, senza alcuna restrizione, tutti i pagamenti relativi a operazioni correnti dei loro residenti, da effettuarsi in valuta liberamente convertibile.
2. Le parti possono adottare le misure necessarie per garantire che le disposizioni di cui al paragrafo 1 non siano utilizzate per effettuare trasferimenti non conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di una parte.

Articolo 70

Misure di salvaguardia

1. Qualora, in circostanze eccezionali, i pagamenti e i movimenti di capitali tra le parti causino o rischino di causare gravi difficoltà al funzionamento della politica monetaria o di cambio di uno o più Stati della SADC aderenti all'APE o di uno o più Stati membri dell'UE, l'UE o lo Stato della SADC aderente all'APE interessato possono adottare le misure di salvaguardia strettamente necessarie in materia di pagamenti e movimenti di capitali per un periodo non superiore a sei (6) mesi.

2. Il Consiglio congiunto è immediatamente informato in merito all'adozione delle misure di salvaguardia e, non appena possibile, in merito al calendario della loro soppressione.

Articolo 71

Difficoltà relative alla bilancia dei pagamenti

Qualora uno o più Stati membri dell'Unione europea o uno Stato della SADC aderente all'APE si trovi o rischi verosimilmente di trovarsi in serie difficoltà relative alla propria bilancia dei pagamenti o alla propria posizioni finanziaria esterna, esso può adottare misure restrittive conformi alle condizioni stabilite nell'accordo OMC e nell'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, purché tali misure siano di breve durata e non superino i limiti di quanto necessario a riequilibrare la bilancia dei pagamenti. La parte che adotta le suddette misure o le mantiene in vigore ne informa l'altra parte e le comunica al più presto il calendario relativo alla loro abolizione.

CAPO IX

Scambi di servizi e investimenti

Articolo 72

Obiettivi

Le parti riconoscono la crescente importanza degli scambi di servizi e degli investimenti ai fini dello sviluppo delle loro economie e confermano i loro rispettivi impegni relativi ai servizi di cui agli articoli 41, 42 e 43 dell'accordo di Cotonou nonché i diritti e gli obblighi derivanti dall'Accordo generale sugli scambi di servizi («GATS»).

Articolo 73

Scambi di servizi

1. Le parti possono negoziare scambi di servizi al fine di ampliare l'ambito di applicazione del presente accordo. A tal proposito, il Botswana, il Lesotho, il Mozambico e lo Swaziland («Stati della SADC aderenti all'APE partecipanti»), da un lato, e l'UE, dall'altro, hanno avviato e proseguiranno i negoziati relativi agli scambi di servizi.
2. I negoziati tra l'UE e gli Stati della SADC aderenti all'APE partecipanti si ispirano ai seguenti principi:
 - a) i negoziati sono incentrati sulle definizioni e sui principi alla base della liberalizzazione degli scambi di servizi;
 - b) i negoziati sono incentrati su elenchi di impegni che stabiliscono le condizioni per la liberalizzazione degli scambi di servizi. Tali condizioni sono enumerate per settore liberalizzato e prevedono, ove necessario, limitazioni all'accesso al mercato e al trattamento nazionale nonché periodi di transizione per la liberalizzazione;
 - c) i negoziati riguardano inoltre le disposizioni regolamentari a sostegno della liberalizzazione degli scambi di servizi;
 - d) la liberalizzazione degli scambi di servizi soddisfa le prescrizioni dell'articolo V del GATS;
 - e) la liberalizzazione degli scambi di servizi è reciproca e asimmetrica, in considerazione delle esigenze di sviluppo degli Stati della SADC aderenti all'APE partecipanti. Ciò può anche tradursi in disposizioni sulla cooperazione e sul trattamento speciale e differenziato;
 - f) i negoziati si basano sulle disposizioni pertinenti dei quadri giuridici applicabili.

3. L'UE e gli Stati della SADC aderenti all'APE partecipanti convengono di cooperare per rafforzare i quadri normativi degli Stati della SADC aderenti all'APE partecipanti, nonché per sostenere l'attuazione degli impegni derivanti dai negoziati in conformità dell'articolo 13, paragrafo 5. Le parti riconoscono che, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 8, il rafforzamento delle capacità commerciali può sostenere lo sviluppo delle attività economiche.
4. Se una parte che non ha aderito a un accordo sugli scambi di servizi, negoziato in conformità dei paragrafi 1 e 2, desidera aderirvi, può negoziare le condizioni della sua adesione a tale accordo.
5. Nell'eventualità che un accordo frutto di negoziati di cui ai paragrafi 1 e 4 dovesse portare a risultati incompatibili con il futuro sviluppo di un quadro regionale della SADC in materia di servizi, le parti avviano negoziati per rendere il presente accordo compatibile con detto quadro regionale garantendo nel contempo un equilibrio di benefici.

Articolo 74

Scambi commerciali e investimenti

1. L'UE e gli Stati della SADC aderenti all'APE partecipanti convengono di cooperare nel settore degli investimenti conformemente all'articolo 13, paragrafo 6, considerando la possibilità di negoziare in futuro un accordo in materia di investimenti in settori economici diversi dai servizi.
2. Se una parte che non ha aderito a un accordo sugli investimenti, negoziato in conformità del paragrafo 1, desidera aderirvi, può negoziare le condizioni della sua adesione a tale accordo.
3. Nell'eventualità che un accordo frutto di negoziati di cui ai paragrafi 1 e 2 dovesse portare a risultati incompatibili con il futuro sviluppo di un quadro regionale della SADC in materia di investimenti, le parti avviano negoziati per rendere il presente accordo compatibile con detto quadro regionale garantendo nel contempo un equilibrio di benefici.

PARTE III

PREVENZIONE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

CAPO I

Oggetto e ambito di applicazione

Articolo 75

Obiettivo

1. L'obiettivo della parte III è prevenire e risolvere qualsiasi controversia tra le parti concernente l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo al fine di giungere, per quanto possibile, a soluzioni accettabili per entrambe.
2. Qualora insorgano controversie in merito all'azione collettiva della SACU, questa agirà come soggetto collettivo ai fini della presente parte e l'UE agirà nei confronti della SACU come tale.
3. Qualora insorgano controversie in merito ad un'azione individuale di uno Stato della SADC aderente all'APE, tale Stato agisce individualmente ai fini della presente parte e l'UE agisce solo nei confronti dello Stato che, a suo parere, ha violato una disposizione del presente accordo.

Articolo 76

Ambito di applicazione

1. La parte III si applica a qualsiasi controversia concernente l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo, ove non espressamente disposto altrimenti.

2. Nonostante il disposto del paragrafo 1, nei casi di controversie tra le parti concernenti i finanziamenti della cooperazione allo sviluppo si applica la procedura di cui all'articolo 98 dell'accordo di Cotonou.

CAPO II

Consultazioni e mediazione

Articolo 77

Consultazioni

1. Le parti si adoperano per risolvere le controversie di cui all'articolo 76 avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione amichevole.
2. Una parte chiede per iscritto all'altra, con copia al comitato per il commercio e lo sviluppo, l'avvio di consultazioni indicando la misura contestata e le disposizioni del presente accordo alle quali, a suo parere, la misura non sarebbe conforme.
3. Le consultazioni sono avviate entro quaranta (40) giorni dalla data di ricevimento della richiesta e si considerano concluse entro sessanta (60) giorni dalla medesima data, a meno che entrambe le parti decidano di proseguirle. Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.
4. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili o di carattere stagionale, si tengono entro quindici (15) giorni dalla data di ricevimento della richiesta e si considerano concluse entro trenta (30) giorni dalla medesima data.
5. Qualora le consultazioni non si tengano entro i termini di cui rispettivamente al paragrafo 3 o 4 oppure si siano concluse senza pervenire a una soluzione concordata, la parte attrice può richiedere la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 79.

Articolo 78

Mediazione

1. Se le consultazioni non consentono di pervenire a una soluzione concordata, le parti possono chiedere, di comune accordo, l'intervento di un mediatore. Salvo diverso accordo tra le parti, il mandato di mediazione riguarda la questione oggetto della richiesta di consultazioni.
2. In assenza di un accordo tra le parti sul mediatore da designare entro quindici (15) giorni dalla data in cui è stato concordato il ricorso a una mediazione, il presidente del comitato per il commercio e lo sviluppo, o un suo delegato, designa un mediatore estraendolo a sorte tra le persone figuranti nell'elenco di cui all'articolo 94, che non sia cittadino né dell'una né dell'altra parte. La selezione viene effettuata entro venticinque (25) giorni dalla data di presentazione della domanda di mediazione, alla presenza di un rappresentante di ciascuna parte. Il mediatore convoca una riunione delle parti entro trenta (30) giorni dalla sua designazione. Il mediatore riceve le argomentazioni delle parti almeno quindici (15) giorni prima della riunione e notifica un parere entro quarantacinque (45) giorni dalla sua designazione.
3. Il parere del mediatore può comprendere una raccomandazione su come risolvere la controversia conformemente a quanto disposto dal presente accordo. Il parere del mediatore non è vincolante.
4. Le parti possono decidere di modificare i termini di cui al paragrafo 2. Anche il mediatore può decidere di modificare tali termini su istanza di una delle parti o d'ufficio, tenuto conto di particolari difficoltà incontrate dalla parte interessata o della complessità del caso.
5. Gli atti relativi alla mediazione, in particolare tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle parti nel corso del procedimento, rimangono riservate.

CAPO III

Procedura di composizione delle controversie*Articolo 79***Avvio della procedura di arbitrato**

1. Qualora le parti non siano riuscite a risolvere la controversia ricorrendo alle consultazioni di cui all'articolo 77 oppure alla mediazione di cui all'articolo 78, la parte attrice può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale.
2. La richiesta di costituzione del collegio arbitrale è rivolta per iscritto alla parte convenuta e al comitato per il commercio e lo sviluppo. La parte attrice precisa nella sua richiesta le specifiche misure contestate e spiega come tali misure costituiscano una violazione delle disposizioni del presente accordo.

*Articolo 80***Costituzione del collegio arbitrale**

1. Il collegio arbitrale è composto da tre (3) arbitri.
2. Ciascuna parte designa un arbitro entro dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di costituzione del collegio arbitrale. I due (2) arbitri nominano a loro volta, entro venti (20) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di costituzione del collegio arbitrale, un terzo arbitro che lo presiede. Il presidente del collegio arbitrale non è cittadino di alcuna delle parti né ha la residenza permanente nel loro territorio.
3. Qualora i tre (3) arbitri non siano tutti designati entro venti (20) giorni oppure qualora, entro dieci (10) giorni dalla designazione del terzo arbitro, una delle parti presenti al comitato per il commercio e lo sviluppo la propria obiezione scritta motivata agli arbitri designati, ciascuna parte può chiedere al presidente del comitato per il commercio e lo sviluppo, o a un suo delegato, di sorteggiare tutti e tre i membri tra i nominativi iscritti nell'elenco compilato a norma dell'articolo 94, scegliendone uno tra i nominativi proposti dalla parte attrice, uno tra i nominativi proposti dalla parte convenuta e uno tra i nominativi selezionati dalle parti per fungere da presidente. Qualora le parti concordino sulla nomina di uno o più membri del collegio arbitrale, i restanti membri vengono scelti secondo la procedura di cui al presente paragrafo.
4. Il presidente del comitato per il commercio e lo sviluppo o un suo delegato seleziona gli arbitri entro cinque (5) giorni dal ricevimento della richiesta di una parte di cui al paragrafo 3, in presenza di un rappresentante di ciascuna parte.
5. La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui vengono definitivamente selezionati i tre (3) arbitri.

*Articolo 81***Relazione interinale del collegio arbitrale**

Di norma entro centoventi (120) giorni dalla sua costituzione il collegio arbitrale notifica alle parti una relazione interinale contenente una sezione descrittiva, le risultanze e le conclusioni. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a sessanta (60) giorni. Le parti possono presentare al collegio arbitrale osservazioni scritte su aspetti specifici della relazione interinale entro quindici (15) giorni dalla data della sua notifica.

*Articolo 82***Decisione arbitrale**

1. Il collegio arbitrale notifica la propria decisione alle parti e al comitato per il commercio e lo sviluppo entro centocinquanta (150) giorni dalla sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di questa scadenza, ne dà notifica per iscritto alle parti e al comitato per il commercio e lo sviluppo, indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio arbitrale prevede di concludere i lavori. La decisione deve comunque essere notificata entro centottanta (180) giorni dalla costituzione del collegio arbitrale.
2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili e di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per notificare la propria decisione entro novanta (90) giorni dalla sua costituzione. Entro dieci (10) giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può pronunciarsi in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso.
3. Ciascuna parte può richiedere al collegio arbitrale di formulare una raccomandazione su come la parte convenuta possa rendersi adempiente.

*Articolo 83***Conformità alla decisione arbitrale**

La parte convenuta prende le misure necessarie per conformarsi alla decisione arbitrale e le parti si adoperano per concordare il periodo di tempo per dare esecuzione alla decisione.

*Articolo 84***Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione**

1. Entro trenta (30) giorni dalla data della notifica della decisione arbitrale alle parti, la parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato per il commercio e lo sviluppo il periodo di tempo ragionevole che le è necessario per dare esecuzione alla decisione arbitrale.
2. Previa notifica della parte convenuta, le parti si adoperano per concordare tale periodo di tempo ragionevole. In caso di disaccordo tra le parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per l'esecuzione della decisione arbitrale, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario, entro trenta (30) giorni dalla notifica di cui al paragrafo 1, di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. Tale richiesta è notificata contemporaneamente alla parte convenuta e al comitato per il commercio e lo sviluppo. Il collegio arbitrale notifica la propria decisione alle parti e al comitato per il commercio e lo sviluppo entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
3. Nel determinare la durata del periodo di tempo ragionevole, il collegio arbitrale tiene conto dei tempi normalmente necessari alla parte convenuta per adottare misure legislative o amministrative analoghe a quelle che la parte stessa ha indicato come necessarie per garantire la conformità. Il collegio arbitrale tiene conto anche dei vincoli di capacità e del diverso livello di sviluppo della parte convenuta che possono condizionare l'adozione delle misure necessarie.
4. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 80. Il termine per la notifica della decisione è di quarantacinque (45) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2.
5. Il periodo di tempo ragionevole può essere prorogato previo accordo delle parti.

*Articolo 85***Riesame delle misure prese per dare esecuzione al decisione arbitrale**

1. Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la parte convenuta notifica all'altra parte e al comitato per il commercio e lo sviluppo le misure che ha adottato per dare esecuzione alla decisione arbitrale.
2. Qualora le parti non concordino sulla compatibilità delle misure notificate a norma del paragrafo 1 con le disposizioni del presente accordo, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La richiesta indica la specifica misura contestata e spiega le ragioni della sua incompatibilità con le disposizioni del presente accordo. Il collegio arbitrale notifica la propria decisione entro novanta (90) giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili e di carattere stagionale, il collegio arbitrale notifica la propria decisione entro quarantacinque (45) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
3. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 80. Il termine per la notifica della decisione è di centocinque (105) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2.

*Articolo 86***Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione**

1. Se la parte convenuta non notifica le misure prese per dare esecuzione alla decisione arbitrale prima dello scadere del periodo di tempo ragionevole, o se il collegio arbitrale decide che le misure notificate a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, non sono compatibili con il disposto del presente accordo, la parte convenuta presenta, su richiesta della parte attrice, un'offerta di compensazione. Tale compensazione può essere di natura finanziaria, in tutto o in parte, anche se nessuna disposizione del presente accordo impone alla parte convenuta di offrire una compensazione finanziaria.
2. Se non si perviene a un accordo sulla compensazione entro trenta (30) giorni dalla scadenza del periodo di tempo ragionevole o dalla pronuncia a norma dell'articolo 85 con la quale il collegio arbitrale stabilisce la non compatibilità con il presente accordo di una misura presa per dare esecuzione alla decisione arbitrale, la parte attrice è autorizzata ad adottare le misure opportune, previa notifica alla parte convenuta.
3. Nell'adottare tali misure la parte attrice cerca di scegliere le misure proporzionate alla violazione che meno incidono sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo e tiene conto del loro effetto sull'economia della parte convenuta e sui singoli Stati SADC aderenti all'APE.
4. Se l'UE non notifica le misure prese per dare esecuzione alla decisione arbitrale entro la scadenza del periodo di tempo ragionevole oppure se il collegio arbitrale decide che la misura notificata a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, non è compatibile con gli obblighi dell'UE derivanti dal presente accordo e la parte attrice sostiene che l'adozione di misure opportune determinerebbe un notevole pregiudizio alla sua economia, l'UE prende in considerazione la possibilità di offrire una compensazione finanziaria.
5. L'UE dà prova di moderazione nel richiedere la compensazione o nell'adottare le misure opportune a norma del paragrafo 1 o 2.
6. La compensazione o le misure opportune sono temporanee e si applicano solo fino a quando la misura giudicata in contrasto con le disposizioni del presente accordo non sia stata revocata o modificata per renderla conforme a quanto previsto dalle citate disposizioni o fino a quando le parti non abbiano trovato un accordo per la risoluzione della controversia.
7. Ai fini degli articoli 86 e 87, le misure opportune si riferiscono a misure simili a quelle di cui all'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie contenuta nell'allegato 2 dell'accordo OMC.

*Articolo 87***Riesame delle misure prese per dare esecuzione alla decisione arbitrale successivamente all'adozione delle misure opportune**

1. La parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato per il commercio e lo sviluppo tutte le misure adottate per dare esecuzione alla decisione arbitrale e domanda che la parte attrice ponga fine all'applicazione delle misure opportune.
2. Se entro trenta (30) giorni dalla notifica le parti non giungono a un accordo sulla compatibilità della misura notificata con le disposizioni del presente accordo, la parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta è notificata contemporaneamente alla Parte convenuta e al comitato per il commercio e lo sviluppo. La decisione arbitrale è notificata alle parti e al comitato per il commercio e lo sviluppo entro quarantacinque (45) giorni dal ricevimento della richiesta. Il collegio arbitrale, qualora stabilisca la non conformità di una misura di esecuzione con le disposizioni del presente accordo, decide se la parte attrice può continuare ad applicare le misure opportune. Se il collegio arbitrale decide che una misura di esecuzione è conforme al presente accordo, le misure opportune sono revocate.
3. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 80. Il termine per la notifica della decisione arbitrale è di sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2.

*CAPO IV***Disposizioni comuni***Articolo 88***Soluzione concordata**

Le parti possono concordare in qualsiasi momento una soluzione di una controversia di cui al presente capo e in tal caso la notificano al comitato per il commercio e lo sviluppo e al collegio arbitrale. Il procedimento di risoluzione della controversia è chiuso all'atto dell'adozione della soluzione concordata.

*Articolo 89***Regolamento di procedura e codice di condotta**

1. Entro dodici (12) mesi dall'entrata in vigore del presente accordo le parti stabiliscono di comune accordo il regolamento di procedura e il codice di condotta che sono adottati dal Consiglio congiunto.
2. Le riunioni del collegio arbitrale sono aperte al pubblico conformemente al regolamento di procedura, salvo che il collegio arbitrale non decida diversamente di sua iniziativa o su istanza delle parti. Il collegio arbitrale si riunisce a porte chiuse qualora le conclusioni o le argomentazioni di una parte contengano informazioni riservate.

*Articolo 90***Informazioni e consulenza tecnica**

Su istanza di una parte o d'ufficio, il collegio arbitrale può acquisire informazioni da qualunque fonte, ivi comprese le parti coinvolte nella controversia, ove esso lo ritenga opportuno ai fini del procedimento arbitrale. Il collegio arbitrale ha anche il diritto di richiedere il parere di esperti ove lo ritenga opportuno. I soggetti interessati sono autorizzati a presentare memorie in veste di *amicus curiae* al collegio arbitrale conformemente al regolamento di procedura. Le informazioni così ottenute devono essere comunicate alle parti affinché queste ultime possano formulare osservazioni.

*Articolo 91***Lingua delle comunicazioni**

1. Le osservazioni scritte e orali delle parti sono formulate in una lingua ufficiale delle parti.
2. Le parti si adoperano per concordare l'uso di una lingua di lavoro comune per ogni procedimento disciplinato dalla presente parte. Se le parti non riescono ad accordarsi sull'uso di una lingua di lavoro comune, ciascuna di esse provvede, sostenendone i relativi costi, alla traduzione delle sue osservazioni scritte e all'interpretazione in sede di udienza nella lingua scelta dalla parte convenuta, a meno che quest'ultima lingua non sia una lingua ufficiale della parte convenuta. L'UE, nell'adoperarsi per concordare l'uso di una lingua di lavoro comune, tiene conto della potenziale incidenza di tali costi sugli Stati della SADC aderenti all'APE.

*Articolo 92***Norme di interpretazione**

Il collegio arbitrale interpreta le disposizioni del presente accordo in conformità delle norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate dalla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Le decisioni del collegio arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi derivanti dal presente accordo.

*Articolo 93***Decisioni arbitrali**

1. Il collegio arbitrale si adopera per adottare decisioni per consenso. Qualora tuttavia risulti impossibile adottare una decisione per consenso, la questione è decisa a maggioranza.
2. Nella decisione arbitrale sono espone le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle pertinenti disposizioni del presente accordo e le motivazioni alla base delle le risultanze e delle conclusioni raggiunte. Il comitato per il commercio e lo sviluppo rende pubbliche le decisioni del collegio arbitrale, salvo sua diversa decisione.

*Articolo 94***Elenco degli arbitri**

1. Entro tre (3) mesi dall'entrata in vigore del presente accordo il comitato per il commercio e lo sviluppo compila un elenco di ventuno (21) persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro. Ciascuna delle parti indica otto (8) arbitri. Le parti indicano anche di comune accordo cinque (5) persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra parte cui affidare l'incarico di presidente del collegio arbitrale. Il comitato per il commercio e lo sviluppo assicura che l'elenco risulti sempre conforme a quanto previsto dal presente articolo.
2. Gli arbitri posseggono conoscenze specifiche nelle materie oggetto del presente accordo o vantano esperienza in materia di diritto e commercio internazionale. Sono indipendenti, esercitano le funzioni a titolo personale, non accettano istruzioni da alcuna organizzazione o governo né sono collegati al governo di nessuna delle parti e rispettano il codice di condotta allegato al regolamento di procedura.
3. Il comitato per il commercio e lo sviluppo può compilare un ulteriore elenco di quindici (15) persone in possesso di competenze settoriali in materie specifiche oggetto del presente accordo. Ai fini della procedura di selezione di cui all'articolo 80, il presidente del comitato per il commercio e lo sviluppo può avvalersi di questo elenco settoriale previo accordo di entrambe le parti.

*Articolo 95***Rapporto con gli obblighi derivanti dall'accordo OMC**

1. I collegi arbitrali istituiti a norma del presente accordo non si pronunciano su controversie riguardanti i diritti e gli obblighi di ciascuna delle parti derivanti dall'accordo OMC.
2. Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente accordo non pregiudica eventuali azioni in sede di OMC, comprese quelle per la risoluzione delle controversie. La parte che per una misura specifica abbia avviato una procedura di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o dell'accordo OMC non può tuttavia avviare un procedimento relativo alla stessa misura nell'altra sede finché il primo procedimento non sia concluso. Ai fini del presente paragrafo, i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considerano avviati quando una parte abbia chiesto la costituzione di un panel a norma dell'articolo 6 dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.
3. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC.

*Articolo 96***Termini**

1. Tutti i termini di cui alla presente parte, compresi quelli per la notifica delle decisioni arbitrali da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono.
2. I termini di cui alla presente parte possono essere prorogati previo accordo fra le parti.

PARTE IV

ECCEZIONI GENERALI*Articolo 97***Clausola relativa alle eccezioni generali**

Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti ove esistano condizioni simili oppure una restrizione dissimulata del commercio internazionale, nessuna disposizione del presente accordo osta a che le parti adottino o applichino misure:

- a) necessarie a tutelare la morale pubblica;
- b) necessarie a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante;
- c) connesse all'importazione o all'esportazione di oro o argento;
- d) necessarie per garantire il rispetto di disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente accordo, comprese quelle relative all'applicazione delle misure doganali, all'applicazione di monopoli disciplinati dall'articolo II, paragrafo 4, e dall'articolo XVII del GATT, alla protezione dei brevetti, dei marchi e dei diritti d'autore, e alla prevenzione di pratiche ingannevoli;
- e) connesse a prodotti fabbricati da detenuti;
- f) necessarie per la tutela del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale;
- g) connesse alla salvaguardia delle risorse naturali esauribili, quando dette misure siano associate a restrizioni alla produzione o al consumo nazionali;

- h) adottate in ottemperanza ad obblighi assunti in virtù di un accordo intergovernativo su un prodotto di base conforme ai criteri sottoposti alle parti contraenti del GATT e da queste non respinti o sottoposto direttamente alle parti e da queste non respinto ⁽¹⁾;
- i) che comportino restrizioni all'esportazione di materie prime nazionali necessarie per assicurare a un'industria interna di trasformazione le quantità indispensabili di tali materie prime in periodi in cui il loro prezzo interno è mantenuto al di sotto del prezzo mondiale nel quadro di un piano statale di stabilizzazione, purché tali restrizioni non comportino un incremento delle esportazioni o il rafforzamento della protezione di detta industria nazionale e purché non si discostino dalle disposizioni del presente accordo riguardanti la non discriminazione; oppure
- j) essenziali all'acquisizione o alla distribuzione di prodotti per i quali esista penuria generale o locale, purché queste misure siano compatibili col principio che le parti e gli Stati della SADC aderenti all'APE hanno diritto ad una quota equa dell'offerta internazionale di tali prodotti e purché queste misure, incompatibili con altre disposizioni del presente accordo, siano revocate non appena vengano meno le condizioni che le hanno motivate.

Articolo 98

Eccezioni relative alla sicurezza

1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata:
 - a) come obbligo delle parti di fornire informazioni laddove esse considerino che renderle pubbliche sia contrario ai loro interessi essenziali di sicurezza;
 - b) come divieto alle parti di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:
 - i) in relazione ai materiali fissili o ai materiali da cui essi sono ricavati; o
 - ii) in relazione al traffico di armi, munizioni e materiale bellico e al traffico di altri prodotti e materiali direttamente o indirettamente destinati all'approvvigionamento di una struttura militare; o
 - iii) applicate in periodi bellici o in occasione di altre tensioni internazionali; oppure
 - c) come divieto a una delle parti di adottare qualsiasi iniziativa necessaria ad assolvere agli obblighi assunti nell'ambito della carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.
2. Il comitato per il commercio e lo sviluppo è informato delle misure adottate a norma del paragrafo 1, lettere b) e c), e della loro revoca.

Articolo 99

Fiscalità

1. Nessuna delle disposizioni del presente accordo o di qualsiasi intesa adottata a norma del presente accordo osta a che le parti distinguano, nell'applicazione delle pertinenti disposizioni delle loro legislazioni tributarie, tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo in cui sono investiti i loro capitali.
2. Nessuna disposizione del presente accordo o di qualsiasi intesa adottata a norma del presente accordo osta all'adozione o all'applicazione di misure volte a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali di accordi destinati a evitare la doppia imposizione o di altre intese fiscali o della legislazione tributaria nazionale.

⁽¹⁾ L'eccezione di cui alla presente lettera si applica anche a qualsiasi accordo su un prodotto di base che sia conforme ai principi approvati dal Consiglio economico e sociale nella sua risoluzione n. 30 (IV) del 28 marzo 1947.

3. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti a norma di una qualsivoglia convenzione fiscale. In caso di incompatibilità tra il presente accordo e una di tali convenzioni, prevale quest'ultima limitatamente alle disposizioni incompatibili.

PARTE V

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Articolo 100

Consiglio congiunto

È istituito un Consiglio congiunto tra gli Stati della SADC aderenti all'APE e l'UE («Consiglio congiunto») incaricato di dirigere e amministrare l'attuazione del presente accordo.

Articolo 101

Composizione e funzioni

1. Il Consiglio congiunto comprende i membri competenti del Consiglio dell'Unione europea e i membri competenti della Commissione europea o loro rappresentanti, da una parte, e i ministri competenti degli Stati della SADC aderenti all'APE o loro rappresentanti, dall'altra. La prima riunione del Consiglio congiunto è copresieduta dalle parti.

2. In relazione alle materie in cui la SACU agisce collettivamente ai fini del presente accordo, ciò avviene in forza della presente disposizione e l'UE considera la SACU come un soggetto collettivo. In relazione alle materie in cui gli Stati membri della SACU agiscono individualmente, lo specifico Stato membro della SACU si avvale a tal fine della presente disposizione e quando agisce in tale capacità l'UE lo considera individualmente.

3. Fatte salve le funzioni del Consiglio dei ministri definite dall'articolo 15 dell'accordo di Cotonou, il Consiglio congiunto ha le seguenti funzioni:

- a) è responsabile dell'applicazione e dell'attuazione del presente accordo e controlla il conseguimento dei suoi obiettivi;
- b) esamina le questioni di maggior rilievo inerenti al presente accordo, che sono di comune interesse e incidono sugli scambi tra le parti;
- c) esamina le proposte e le raccomandazioni delle parti relative al riesame del presente accordo;
- d) formula le opportune raccomandazioni;
- e) segue l'evoluzione delle relazioni economiche e commerciali tra le parti;
- f) verifica e valuta l'incidenza delle disposizioni in materia di cooperazione del presente accordo sullo sviluppo sostenibile;
- g) verifica ed esamina i progressi compiuti in tutte le materie disciplinate dal presente accordo;
- h) stabilisce il proprio regolamento interno;
- i) stabilisce il regolamento interno del comitato per il commercio e lo sviluppo;
- j) controlla i lavori del comitato per il commercio e lo sviluppo; e
- k) esercita eventuali altre funzioni previste dall'accordo.

4. Il Consiglio congiunto può presentare relazioni periodiche sull'applicazione del presente accordo al Consiglio dei ministri istituito a norma dell'articolo 15 dell'accordo di Cotonou.

*Articolo 102***Poteri e procedure decisionali**

1. Per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo, il Consiglio congiunto ha il potere di prendere decisioni in tutte le materie disciplinate dal presente accordo.
2. Le decisioni del Consiglio congiunto sono adottate per consenso e sono vincolanti per le parti. Le parti adottano tutte le misure necessarie all'attuazione di tali decisioni in conformità delle rispettive norme interne.
3. Per quanto concerne le questioni procedurali e le procedure di risoluzione delle controversie, il Consiglio congiunto adotta le decisioni e le raccomandazioni di comune accordo tra le parti.
4. Il Consiglio congiunto si riunisce in via ordinaria a intervalli regolari non superiori a due anni e in via straordinaria ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, previo consenso di entrambe le parti.

*Articolo 103***Comitato per il commercio e lo sviluppo**

1. Il Consiglio congiunto è assistito nell'esercizio delle sue funzioni dal comitato per il commercio e lo sviluppo, composto di rappresentanti di entrambe le parti, di norma alti funzionari.
2. Il comitato per il commercio e lo sviluppo è presieduto a turno da un rappresentante di ciascuna parte per un periodo di un anno. La prima riunione del comitato per il commercio e lo sviluppo è copresieduta dalle parti.
3. Il comitato può istituire gruppi tecnici speciali per trattare temi specifici di loro competenza.
4. Il comitato stabilisce il regolamento interno dei gruppi tecnici speciali istituiti a norma del paragrafo 3.
5. Il comitato riferisce al Consiglio congiunto, nei cui confronti è responsabile.
6. Il comitato adotta decisioni o formula raccomandazioni nei casi previsti dal presente accordo oppure qualora il Consiglio congiunto gli abbia delegato tali competenze. In questo caso il comitato adotta le decisioni per consenso.
7. Il comitato ha in particolare le seguenti funzioni:
 - a) in materia di scambi:
 - i) controllare e valutare l'attuazione delle decisioni del Consiglio congiunto;
 - ii) agevolare l'attuazione delle disposizioni del presente accordo e sovrintendervi;
 - iii) esaminare e raccomandare al Consiglio congiunto le priorità di cooperazione;
 - iv) formulare le opportune raccomandazioni al Consiglio congiunto per evitare possibili conflitti nei settori disciplinati dall'accordo;
 - v) svolgere eventuali altre funzioni ad esso assegnate dal Consiglio congiunto;
 - vi) dirigere i lavori dei gruppi tecnici speciali di cui al paragrafo 3;

- vii) seguire l'evoluzione dell'integrazione regionale e delle relazioni economiche e commerciali tra le parti;
 - viii) discutere e intervenire per facilitare gli scambi, gli investimenti e le opportunità imprenditoriali tra le parti; e
 - ix) discutere qualsiasi materia attinente al presente accordo e qualsiasi questione che possa condizionare il raggiungimento dei suoi obiettivi;
- b) in materia di cooperazione allo sviluppo:
- i) seguire l'attuazione delle disposizioni in materia di cooperazione del presente accordo e coordinare tale attività con donatori terzi;
 - ii) formulare raccomandazioni sulla cooperazione commerciale tra le parti;
 - iii) riesaminare periodicamente le priorità di cooperazione contemplate dal presente accordo e all'occorrenza formulare raccomandazioni relative a nuove priorità da includere;
 - iv) esaminare e discutere gli aspetti della cooperazione inerenti all'integrazione regionale e all'attuazione del presente accordo; e
 - v) verificare e valutare gli effetti dell'attuazione del presente accordo sullo sviluppo sostenibile delle parti.

PARTE VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 104

Definizione delle parti e adempimento degli obblighi

1. Le parti del presente accordo sono il Botswana, il Lesotho, la Namibia, il Sud Africa, lo Swaziland e il Mozambico, da una parte («Stati della SADC aderenti all'APE»), e l'Unione europea o i suoi Stati membri oppure l'Unione europea e i suoi Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze definite dal trattato sull'Unione europea (TUE) e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dall'altra («UE»).
2. Per «parte» si intendono gli Stati della SADC aderenti all'APE individualmente, da una parte, e l'UE, dall'altra, a seconda dei casi;
3. Nei casi in cui nel presente accordo è fatto riferimento alla SACU, ad esempio all'articolo 25, paragrafo 1, agli articoli 34, 35 e 101 e alla parte III, Botswana, Lesotho, Namibia, Sud Africa e Swaziland agiscono collettivamente in forza dell'accordo SACU.
4. Il Consiglio congiunto può decidere di modificare l'applicazione del paragrafo 3.
5. Le parti adottano ogni misura generale o specifica necessaria per adempiere agli obblighi derivanti dal presente accordo e ne assicurano la conformità con gli obiettivi in esso stabiliti.

Articolo 105

Scambio di informazioni

1. Per agevolare le comunicazioni relative a un'efficace attuazione del presente accordo, dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo le parti designano un coordinatore per lo scambio di informazioni. Tale designazione non pregiudica la designazione specifica di autorità competenti a norma di precise disposizioni del presente accordo.

2. Su richiesta di una delle parti, il coordinatore dell'altra parte indica l'ufficio o il funzionario responsabile di ogni questione attinente all'attuazione del presente accordo e fornisce il sostegno necessario per facilitare la comunicazione con la parte richiedente.

3. Su richiesta di una delle parti, l'altra parte, nella misura in cui ciò sia giuridicamente possibile, fornisce informazioni e risponde tempestivamente alle domande riguardanti una misura in vigore o proposta che potrebbe incidere sugli scambi tra le parti.

Articolo 106

Trasparenza

1. Una parte provvede a pubblicare o a rendere disponibili al pubblico le sue disposizioni legislative e regolamentari, le sue procedure e decisioni amministrative di applicazione generale nonché ogni altro impegno derivante da un accordo internazionale e riguardante questioni commerciali disciplinate dal presente accordo. Misure simili adottate successivamente all'entrata in vigore del presente accordo sono comunicate all'altra parte.

2. Fatte salve le specifiche disposizioni del presente accordo in materia di trasparenza, le informazioni di cui al presente articolo si presumono comunicate all'altra parte una volta che siano state rese disponibili:

- a) mediante opportuna notifica all'OMC; o
- b) mediante pubblicazione su un sito web ufficiale, consultabile pubblicamente e gratuitamente; o
- c) presso un coordinatore dell'altra parte.

Qualora l'UE abbia reso disponibili le informazioni mediante pubblicazione su un sito web ufficiale, consultabile pubblicamente e gratuitamente senza notificarle all'OMC, uno Stato della SADC aderente all'APE che, per problemi di capacità, non riesca ad accedere al sito web può tuttavia chiedere all'UE di fornire le informazioni al coordinatore competente.

3. Nessuna disposizione del presente accordo impone alle parti di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o leda interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private, salvo nella misura in cui la divulgazione sia necessaria nel quadro di un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo. Qualora la divulgazione venga ritenuta necessaria da un collegio istituito a norma della parte III, detto collegio garantisce la massima tutela della riservatezza.

Articolo 107

Difficoltà di attuazione temporanee

Una parte che incontri difficoltà a rispettare gli obblighi derivanti dal presente accordo a causa di fattori che esulano dal suo controllo sottopone immediatamente la questione all'attenzione del Consiglio congiunto.

Articolo 108

Preferenze regionali

1. Nessuna disposizione del presente accordo impone a una parte di riconoscere all'altra parte l'eventuale trattamento più favorevole applicato da una parte nel quadro del proprio processo di integrazione regionale.

2. Qualsiasi trattamento più favorevole e qualsiasi vantaggio eventualmente concesso all'UE a norma del presente accordo da uno Stato della SADC aderente all'APE è esteso agli altri Stati della SADC aderenti all'APE.

*Articolo 109***Regioni ultraperiferiche dell'UE**

1. Tenuto conto della vicinanza geografica tra le regioni ultraperiferiche dell'UE e gli Stati della SADC aderenti all'APE e al fine di rafforzare i legami socioeconomici tra queste regioni e gli Stati della SADC aderenti all'APE, le parti si adoperano per facilitare la cooperazione in tutti i settori oggetto del presente accordo tra le regioni ultraperiferiche dell'UE e gli Stati della SADC aderenti all'APE.
2. Ogniqualvolta ciò sia possibile, gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono perseguiti anche incoraggiando la partecipazione congiunta degli Stati della SADC aderenti all'APE e delle regioni ultraperiferiche dell'UE a programmi quadro e a programmi specifici dell'UE riguardanti ambiti contemplati dal presente accordo.
3. L'UE si adopera per garantire il coordinamento tra i diversi strumenti finanziari delle politiche di coesione e di sviluppo dell'UE al fine di promuovere la cooperazione tra gli Stati della SADC aderenti all'APE e le regioni ultraperiferiche dell'UE negli ambiti contemplati dal presente accordo.
4. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che l'UE applichi le misure vigenti volte a risolvere la situazione socioeconomica strutturale delle sue regioni ultraperiferiche conformemente all'articolo 349 TFUE. La presente disposizione non consente il mantenimento tra le parti di altre tariffe doganali a parte quelle consentite in virtù dell'allegato I, parte III, punto 2.

*Articolo 110***Rapporti con l'accordo di Cotonou**

1. Ad eccezione delle disposizioni in materia di cooperazione allo sviluppo di cui alla parte 3, titolo II, dell'accordo di Cotonou, in caso di incompatibilità tra le disposizioni del presente accordo e quelle della parte 3, titolo II, dell'accordo di Cotonou, prevalgono le disposizioni del presente accordo.
2. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte adotti misure a norma dell'accordo di Cotonou.

*Articolo 111***Rapporti con l'ASSC**

Il rapporto tra il presente accordo e l'ASSC sono disciplinati dal disposto del protocollo n. 4.

*Articolo 112***Rapporti con l'accordo OMC**

Le parti convengono che nessuna disposizione del presente accordo impone loro di agire in modo incompatibile con gli obblighi derivanti dall'OMC.

*Articolo 113***Entrata in vigore ⁽¹⁾**

1. Il presente accordo è firmato, ratificato o approvato in conformità delle norme e delle procedure costituzionali o interne applicabili di ciascuna parte.

⁽¹⁾ Le parti che aderiscono al protocollo sulle indicazioni geografiche e sul commercio di vini e bevande spiritose, annesso al presente accordo, attuano gli impegni ivi assunti.

2. Il presente accordo entra in vigore trenta (30) giorni dopo il deposito dell'ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
3. In attesa dell'entrata in vigore del presente accordo, l'UE e gli Stati della SADC aderenti all'APE convengono di applicare le disposizioni del presente accordo di loro rispettiva competenza («applicazione provvisoria»). Ciò può avvenire mediante applicazione provvisoria, ove possibile, oppure mediante ratifica del presente accordo.
4. Il presente accordo è applicato in via provvisoria tra l'UE e uno Stato della SADC aderente all'APE dieci (10) giorni dopo il ricevimento dell'ultima notifica, in ordine di tempo, tra quella di applicazione provvisoria dell'UE e quella di ratifica o applicazione provvisoria dello Stato della SADC aderente all'APE.
5. L'applicazione provvisoria del presente accordo tra l'UE e un membro della SACU esclude le concessioni di accesso ai mercati agricolo e ittico previste all'articolo 24, paragrafo 2, e all'articolo 25, paragrafo 1, che sono contrassegnate con un asterisco (*) nelle tariffe doganali di cui agli allegati I e II, fino a che tutti i membri della SACU abbiano ratificato o applicato in via provvisoria il presente accordo.
6. L'applicazione provvisoria o l'entrata in vigore del presente accordo tra l'UE e un membro della SACU esclude le concessioni di accesso al mercato agricolo previste all'articolo 24, paragrafo 2, e all'articolo 25, paragrafo 1, che sono contrassegnate con un asterisco (*) nelle tariffe doganali di cui agli allegati I e II, finché non siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 16 del protocollo 3.
7. Le notifiche riguardanti l'applicazione provvisoria o la ratifica sono trasmesse al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, depositario del presente accordo. Copie autenticate delle notifiche sono depositate presso il segretario esecutivo del segretariato della SADC.
8. Se, in attesa dell'entrata in vigore del presente accordo, le parti decidono di applicarlo in via provvisoria, tutti i riferimenti fatti nel presente accordo alla data di entrata in vigore sono intesi come fatti alla data in cui tale applicazione provvisoria prende effetto.

Articolo 114

Durata

1. Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.
2. Ciascuna parte può notificare per iscritto la sua intenzione di denunciare il presente accordo.
3. La denuncia ha effetto trascorsi sei (6) mesi dalla notifica di cui al paragrafo 2.

Articolo 115

Applicazione territoriale

1. Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori ai quali si applicano il TUE e il TFUE e alle condizioni stabilite in tali trattati, e, d'altra parte, ai territori degli Stati della SADC aderenti all'APE.
2. I riferimenti al termine «territorio» contenuti nel presente accordo vanno interpretati in questo senso.

Articolo 116

Clausola di revisione

1. Le parti convengono di rivedere il presente accordo, nella sua totalità, entro cinque (5) anni dalla sua entrata in vigore. Tale revisione lascia impregiudicati i casi di rettifiche, revisioni o modifiche altrimenti disposti nel presente accordo, come quelli contemplati all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 16, paragrafo 8, all'articolo 17, paragrafo 5, all'articolo 18, paragrafo 5, all'articolo 26, paragrafo 10, all'articolo 33, paragrafo 3, all'articolo 35, paragrafo 6, e all'articolo 65, lettera e).

2. In relazione all'attuazione del presente accordo, ciascuna parte può formulare suggerimenti volti a mettere a punto la cooperazione commerciale in base all'esperienza acquisita in sede di attuazione.
3. Le parti convengono che una revisione del presente accordo può rendersi necessaria alla luce di ulteriori sviluppi delle relazioni economiche internazionali e della scadenza dell'accordo di Cotonou.

Articolo 117

Modifiche

1. Le parti possono sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio congiunto proposte di modifica del presente accordo.
2. Successivamente all'approvazione da parte del Consiglio congiunto, le modifiche del presente accordo sono sottoposte alle parti per la ratifica, l'accettazione o l'approvazione nel rispetto delle rispettive norme costituzionali o di legge interne.

Articolo 118

Adesione di nuovi Stati membri all'UE

1. Il Consiglio congiunto è informato di qualsiasi domanda di adesione all'UE da parte di uno Stato terzo. Nel corso dei negoziati tra l'UE e lo Stato richiedente, l'UE fornisce agli Stati della SADC aderenti all'APE ogni pertinente informazione. Gli Stati della SADC aderenti all'APE possono chiedere consultazioni e comunicano ogni loro preoccupazione all'UE affinché quest'ultima possa prenderle in piena considerazione. L'UE notifica agli Stati della SADC aderenti all'APE ogni nuova adesione all'UE.
2. Ogni nuovo Stato membro dell'Unione europea aderisce al presente accordo dalla data di adesione all'Unione europea mediante una clausola inserita a tal fine nell'atto di adesione. Se l'atto di adesione all'Unione europea non prevede una siffatta adesione automatica al presente accordo dello Stato membro dell'Unione europea, quest'ultimo aderisce depositando un atto di adesione presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che ne trasmette una copia autenticata agli Stati della SADC aderenti all'APE.
3. Le parti esaminano gli effetti prodotti sul presente accordo dall'adesione all'Unione europea di nuovi Stati membri. Il Consiglio congiunto può decidere le misure transitorie o di modifica eventualmente necessarie.

Articolo 119

Adesione

1. Uno Stato terzo o un'organizzazione la cui competenza comprenda le materie disciplinate dal presente accordo può chiedere di aderire al presente accordo. Se il Consiglio congiunto accetta di esaminare la richiesta, le parti e lo Stato o l'organizzazione che abbia chiesto l'adesione conducono negoziati sulle condizioni di adesione. Il protocollo di adesione è approvato dal Consiglio congiunto e successivamente sottoposto alle parti per la ratifica, l'accettazione o l'approvazione nel rispetto delle rispettive norme costituzionali o di legge interne.
2. Le parti esaminano gli effetti dell'adesione sul presente accordo. Il Consiglio congiunto può decidere le misure transitorie o di modifica eventualmente necessarie.
3. In deroga al paragrafo 1, le parti convengono che, qualora l'Angola richieda al Consiglio congiunto di aderire al presente accordo, i negoziati sulle condizioni di adesione devono essere condotti sulla base del presente accordo, tenendo conto della specifica situazione di tale paese.

*Articolo 120***Lingue e testi facenti fede**

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di conflitto tra le versioni linguistiche, si fa riferimento alla lingua nella quale il presente accordo è stato negoziato.

*Articolo 121***Allegati**

Gli allegati, i protocolli e le note del presente accordo formano parte integrante dello stesso.

*Articolo 122***Diritti e obblighi derivanti dal presente accordo**

Nessuna disposizione del presente accordo conferisce alle persone diritti o impone loro obblighi diversi da quelli istituiti tra le parti in virtù del diritto internazionale pubblico.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

Съставено в Казан на десети юни две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Kasane el diez de junio de dos mil dieciséis.

V Kasane dne desátého června dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Kasane, den tiende juni to tusind og seksten.

Geschehen zu Kasane am zehnten Juni zweitausendundsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juunikuu kümnendal päeval Kasanes.

Έγινε στο Κασάνε, στις δέκα Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Kasane on the tenth day of June in the year two thousand and sixteen.

Fait à Kasane, le dix juin deux mille seize.

Sastavljeno u Kasaneu desetog lipnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Kasane, addì dieci giugno duemilasedici.

Kasanē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada desmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai šešiolikų metų birželio dešimtą dieną Kasanėje.

Kelt Kasanében, a kétezer-tizenhatodik év június havának tizedik napján.

Magħmul f'Kasane fl-ghaxar jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Kasane, tien juni tweeduizend zestien.

Sporządzono w Kasane dnia dziesiątego czerwca roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Kasane, em dez de junho de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Kasane, la zece iunie două mii șaisprezece.

V Kasane desiateho júna roku dvetisíc šestnásť.

V Kasaneju, deseti dan junija leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Kasanessa kymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Kasane den tionde juni år tjugohundrasexton.

Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien



Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България



Za Českou republiku



For Kongeriget Danmark



Für die Bundesrepublik Deutschland



Eesti Vabariigi nimel



Thar cheann Na hÉireann

For Ireland



Για την Ελληνική Δημοκρατία




Por el Reino de España



Pour la République française




Za Republiku Hrvatsku



Per la Repubblica italiana



Για την Κυπριακή Δημοκρατία



Latvijas Republikas vārdā –



Lietuvos Respublikos vardu



Pour le Grand-Duché de Luxembourg




Magyarország részéről



Għar-Repubblika ta' Malta




Voor het Koninkrijk der Nederlanden



Für die Republik Österreich



W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej



Pela República Portuguesa



Pentru România



Za Republiko Slovenijo




Za Slovenskú republiku



Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland



För Konungariket Sverige



For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



За Европейския съюз
 Por la Unión Europea
 Za Evropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Za Europsku uniju
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európai Unió részéről
 Ghall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen





For the Republic of Botswana



For the Kingdom of Lesotho



Pela República de Moçambique



For the Republic of Namibia

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ngatshobu', written in a cursive style.

For the Republic of South Africa

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. A. Maseko', written in a cursive style.

For the Kingdom of Swaziland

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. M. M. M.', written in a cursive style.

ELENCO DEGLI ALLEGATI E PROTOCOLLI

ALLEGATO I:	Dazi doganali dell'UE sui prodotti originari degli Stati della SADC aderenti all'APE
ALLEGATO II:	Dazi doganali della SACU sui prodotti originari dell'UE
ALLEGATO III:	Dazi doganali del Mozambico sui prodotti originari dell'UE
ALLEGATO IV:	Salvaguardia agricola
ALLEGATO V:	Salvaguardie transitorie per gli Stati BLNS
ALLEGATO VI:	Prodotti e settori prioritari SPS
PROTOCOLLO 1:	Relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
PROTOCOLLO 2:	Assistenza amministrativa reciproca in materia doganale
PROTOCOLLO 3:	Indicazioni geografiche e commercio di vini e di bevande spiritose
PROTOCOLLO 4:	Relativo al rapporto tra l'ASSC e il presente accordo
ATTO FINALE	

ALLEGATO I

DAZI DOGANALI DELL'UE SUI PRODOTTI ORIGINARI DEGLI STATI DELLA SADC ADERENTI ALL'APE

PARTE I

Note generali

1. Se una categoria di soppressione progressiva dei dazi è contrassegnata con una lettera, la concessione, o parte della medesima, descritta nel presente ALLEGATO si applica alle merci originarie di uno Stato della SADC aderente all'APE presentate per lo sdoganamento nell'UE a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 2, o dalla data di applicazione provvisoria del presente accordo ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 4, se anteriore.
2. Se una categoria di soppressione progressiva dei dazi è contrassegnata anche con un asterisco («*»), la concessione, o parte della medesima, descritta nel presente ALLEGATO si applica alle merci originarie di uno Stato della SADC aderente all'APE presentate per lo sdoganamento nell'UE a decorrere dalla data in cui risultino soddisfatte entrambe le condizioni di cui all'articolo 113, paragrafi 5 e 6.
3. Se la colonna «Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa» nell'elenco della parte II contiene l'indicazione di un dazio doganale invece di una lettera contrassegnante la categoria di soppressione progressiva, tale dazio descritto nel presente ALLEGATO si applica a decorrere dalla data di cui al punto 1.
4. I riferimenti generici a una categoria di merci tra parentesi quadre nelle sezioni A e B sono puramente indicativi. L'elenco nella PARTE II contiene la designazione delle merci per ciascuna categoria di soppressione progressiva dei dazi.
5. Oltre agli obblighi di cui all'articolo 23, paragrafo 5, alla data di entrata in vigore del presente accordo nell'UE notifica al *Department of Trade and Industry* del Sud Africa l'elenco dei dazi da essa applicati il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo alle merci originarie del Sud Africa e contrassegnate con le categorie di soppressione progressiva «B*» e «C*». Successivamente alla notifica di cui al presente punto, l'UE pubblica il suo elenco secondo le proprie procedure interne entro il termine di un mese dalla citata notifica. Il comitato per il commercio e lo sviluppo adotta, nel corso della sua prima riunione dopo la notifica e la pubblicazione, l'elenco comunicato dall'UE.

SEZIONE A

Soppressione dei dazi doganali

6. Salvo quanto altrimenti disposto nell'elenco dell'UE che figura nella PARTE II del presente ALLEGATO, alla soppressione dei dazi doganali da parte dell'UE si applicano le seguenti categorie di soppressione progressiva dei dazi a norma dell'articolo 24:
 - a) i dazi doganali sulle merci originarie contrassegnate con la categoria «A» di soppressione progressiva dei dazi nell'elenco dell'UE sono soppressi alla data di cui al punto 1 del presente ALLEGATO;
 - b) i dazi doganali sulle merci originarie contrassegnate con la categoria «A*» di soppressione progressiva dei dazi nell'elenco dell'UE sono soppressi alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO;
 - c) [pesci] i dazi doganali sulle merci originarie contrassegnate con la categoria «B*» di soppressione progressiva dei dazi nell'elenco dell'UE sono gradualmente soppressi secondo le seguenti disposizioni:
 - i) alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ridotto all'83 per cento del dazio doganale applicato dall'UE alle merci originarie del Sud Africa il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo;
 - ii) il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 67 per cento del dazio doganale applicato dall'UE alle merci originarie del Sud Africa il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo;
 - iii) un anno dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 50 per cento del dazio doganale applicato dall'UE alle merci originarie del Sud Africa il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo;

- iv) due (2) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 33 per cento del dazio doganale applicato dall'UE alle merci originarie del Sud Africa il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo;
 - v) tre (3) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 17 per cento del dazio doganale applicato dall'UE alle merci originarie del Sud Africa il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo; e
 - vi) quattro (4) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, i dazi doganali residui sono soppressi;
- d) [pesci] i dazi doganali sulle merci originarie contrassegnate con la categoria «C*» di soppressione progressiva dei dazi nell'elenco dell'UE sono gradualmente soppressi secondo le seguenti disposizioni:
- i) alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ridotto al 90 per cento del dazio doganale applicato dall'UE alle merci originarie del Sud Africa il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo;
 - ii) il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto all'80 per cento del dazio doganale applicato dall'UE alle merci originarie del Sud Africa il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo;
 - iii) un anno dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 70 per cento del dazio doganale applicato dall'UE alle merci originarie del Sud Africa il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo;
 - iv) due (2) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 60 per cento del dazio doganale applicato dall'UE alle merci originarie del Sud Africa il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo;
 - v) tre (3) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 50 per cento del dazio doganale applicato dall'UE alle merci originarie del Sud Africa il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo;
 - vi) quattro (4) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 40 per cento del dazio doganale applicato dall'UE alle merci originarie del Sud Africa il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo;
 - vii) cinque (5) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 30 per cento del dazio doganale applicato dall'UE alle merci originarie del Sud Africa il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo;
 - viii) sei (6) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 20 per cento del dazio doganale applicato dall'UE alle merci originarie del Sud Africa il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo;
 - ix) sette (7) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 10 per cento del dazio doganale applicato dall'UE alle merci originarie del Sud Africa il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo; e
 - x) otto (8) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, i dazi doganali residui sono soppressi;
- e) [arance dolci] i dazi doganali sulle merci originarie contrassegnate con la categoria «D*» di soppressione progressiva dei dazi nell'elenco dell'UE sono esclusi, a decorrere dalla data di cui al punto 1 del presente ALLEGATO, dagli impegni di riduzione tariffaria, tranne nei periodi:
- dal 1° giugno al 15 ottobre, durante il quale non si applicano dazi doganali, e

- dal 16 ottobre al 30 novembre e con effetto dalla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, durante il quale i dazi doganali sono gradualmente soppressi secondo le seguenti disposizioni:
- i) alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ridotto al 91 per cento del dazio di base;
 - ii) il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto all'82 per cento del dazio di base;
 - iii) un anno dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 73 per cento del dazio di base;
 - iv) due (2) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 64 per cento del dazio di base;
 - v) tre (3) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 55 per cento del dazio di base;
 - vi) quattro (4) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 45 per cento del dazio di base;
 - vii) cinque (5) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 36 per cento del dazio di base;
 - viii) sei (6) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 27 per cento del dazio di base;
 - ix) sette (7) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 18 per cento del dazio di base;
 - x) otto (8) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 9 per cento del dazio di base; e
 - xi) nove (9) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, i dazi doganali residui sono soppressi.
7. I dazi doganali sulle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria «X» di soppressione progressiva dei dazi nell'elenco dell'UE sono esclusi dagli impegni di riduzione tariffaria.

SEZIONE B

Contingenti tariffari relativi a merci specifiche

8. I contingenti tariffari concessi dall'UE a norma del presente accordo sono gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito».
9. I contingenti tariffari che erano applicati alle importazioni nell'UE di prodotti originari del Sud Africa nel quadro dell'ASSC («contingenti tariffari previsti dall'ASSC») e che vengono concessi alle stesse condizioni a norma del presente accordo si applicano a decorrere dalla data di cui al punto 1 del presente ALLEGATO. Se la data di cui al punto 1 del presente ALLEGATO corrisponde a una data successiva al 1° gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno civile, il quantitativo di prodotto importato nell'UE nell'ambito dei contingenti tariffari previsti dall'ASSC dal 1° gennaio dell'anno della data di cui al punto 1 del presente ALLEGATO fino a tale data è sottratto dal quantitativo di prodotto ammesso all'importazione nell'UE nell'ambito dei corrispondenti contingenti tariffari previsti dal presente accordo.
10. I dazi doganali applicati alle merci che entrano in quantitativi superiori a quelli indicati nella presente sezione, pur senza essere designati come tali nell'elenco dell'UE, sono trattati conformemente alla categoria «X» di soppressione progressiva dei dazi di cui al punto 7 della sezione A.
11. In deroga all'articolo 116, le parti, su richiesta di una di esse, riesaminano l'amministrazione dei contingenti tariffari, anche per quanto riguarda l'efficacia in termini di utilizzo dei contingenti. Le parti possono formulare raccomandazioni per adattare il funzionamento dei contingenti tariffari alla luce di tale riesame.

12. Si applicano le seguenti categorie di soppressione progressiva dei dazi ai contingenti tariffari concessi dall'UE a norma dell'articolo 24, paragrafo 2:

- a) [*latte in polvere scremato*] È specificato di seguito il quantitativo complessivo di merci originarie comprese nella categoria «E*» di soppressione progressiva dei dazi di cui è autorizzato l'ingresso in esenzione da dazi doganali in ciascun anno civile, con effetto dalla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO:

Quantitativo
(tonnellate metriche)

500

Se la data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO corrisponde a una data successiva al 1° gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno civile, il quantitativo del contingente tariffario applicabile per il resto di quell'anno civile è ridotto in proporzione al numero residuo di giorni di quell'anno civile.

- b) [*burro*] È specificato di seguito il quantitativo complessivo di merci originarie comprese nella categoria «F*» di soppressione progressiva dei dazi di cui è autorizzato l'ingresso in esenzione da dazi doganali in ciascun anno civile, con effetto dalla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO:

Quantitativo
(tonnellate metriche)

500

Se la data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO corrisponde a una data successiva al 1° gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno civile, il quantitativo del contingente tariffario applicabile per il resto di quell'anno civile è ridotto in proporzione al numero residuo di giorni di quell'anno civile.

- c) [*fiori: rose, orchidee e crisantemi*] È specificato di seguito il quantitativo complessivo di merci originarie comprese nella categoria «G*» di soppressione progressiva dei dazi di cui è autorizzato l'ingresso in ciascun anno civile con un dazio doganale pari al 50 % dell'aliquota NPF applicata, con effetto dalla data di cui al punto 1 del presente ALLEGATO fino alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO:

Anno	Quantitativo (tonnellate metriche)
2015	725
2016	740
2017	755
2018	770
2019	785
2020	800

Dopo il 2020 i contingenti tariffari vengono incrementati ogni anno di 15 tonnellate metriche.

I contingenti tariffari entro l'anno civile si applicano dal 1° giugno al 31 ottobre per le orchidee (NC 0603 13 00) e dal 1° novembre al 31 maggio per le rose (NC 0603 11 00) e i crisantemi (NC 0603 14 00).

I dazi doganali sulle orchidee (NC 0603 13 00) sono inoltre soppressi dal 1° novembre al 31 maggio e, in ciascun anno civile, l'ingresso di tali merci è autorizzato in esenzione da dazi doganali.

Con effetto dalla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, i dazi doganali e i contingenti tariffari sulle merci originarie appartenenti a questa categoria di soppressione progressiva dei dazi sono soppressi.

- d) [*fiore: gigli e «altri»*] È specificato di seguito il quantitativo complessivo di merci originarie comprese nella categoria «H*» di soppressione progressiva dei dazi di cui è autorizzato l'ingresso in ciascun anno civile dal 1° giugno al 31 ottobre con un dazio doganale pari al 50 % dell'aliquota NPF applicata, con effetto dalla data di cui al punto 1 del presente ALLEGATO fino alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO:

Anno	Quantitativo (tonnellate metriche)
2015	870
2016	888
2017	906
2018	924
2019	942
2020	960

Dopo il 2020 i contingenti tariffari vengono incrementati ogni anno di 18 tonnellate metriche.

I dazi doganali sulle merci originarie sono inoltre soppressi dal 1° novembre al 31 maggio e nel corso di tale periodo in ciascun anno civile l'ingresso di tali merci è autorizzato in esenzione da dazi doganali.

Con effetto dalla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, i dazi doganali e i contingenti tariffari sulle merci originarie appartenenti a questa categoria di soppressione progressiva dei dazi sono soppressi.

- e) [*fiore: non freschi*] È specificato di seguito il quantitativo complessivo di merci originarie comprese nella categoria «I*» di soppressione progressiva dei dazi di cui è autorizzato l'ingresso in ciascun anno civile con un dazio doganale pari al 25 % dell'aliquota NPF applicata, con effetto dalla data di cui al punto 1 del presente ALLEGATO fino alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO:

Anno	Quantitativo (tonnellate metriche)
2015	725
2016	740
2017	755
2018	770
2019	785
2020	800

Dopo il 2020 i contingenti tariffari vengono incrementati ogni anno di 15 tonnellate metriche.

Con effetto dalla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, i dazi doganali e i contingenti tariffari sulle merci originarie appartenenti a questa categoria di soppressione progressiva dei dazi sono soppressi.

- f) [*fragole*] È specificato di seguito il quantitativo complessivo di merci originarie comprese nella categoria «J» di soppressione progressiva dei dazi di cui è autorizzato l'ingresso in esenzione da dazi doganali in ciascun anno civile, con effetto dalla data di cui al punto 1 del presente ALLEGATO:

Anno	Quantitativo (tonnellate metriche)
2015	370,0
2016	377,5
2017	385,0
2018	392,5
2019	400,0
2020	407,5

Dopo il 2020 i contingenti tariffari vengono incrementati ogni anno di 7,5 tonnellate metriche.

- g) [*zucchero*] Sono specificati di seguito i quantitativi complessivi di merci originarie comprese nella categoria «K*» di soppressione progressiva dei dazi di cui è autorizzato l'ingresso in esenzione da dazi doganali in ciascun anno civile, con effetto dalla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO:

Quantitativo di zucchero raffinato o zucchero di canna destinato alla raffinazione (tonnellate metriche)	Quantitativo di zucchero di canna destinato alla raffinazione (tonnellate metriche)
50 000	100 000

Se la data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO corrisponde a una data successiva al 1° gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno civile, i quantitativi dei contingenti tariffari applicabili per il resto di quell'anno civile sono rispettivamente ridotti in proporzione al numero residuo di giorni di quell'anno civile.

- h) [*polvere cristallina bianca*] È specificato di seguito il quantitativo complessivo di merci originarie comprese nella categoria «L*» di soppressione progressiva dei dazi di cui è autorizzato l'ingresso in esenzione da dazi doganali in ciascun anno civile, con effetto dalla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO:

Quantitativo
(tonnellate metriche)

500

Se la data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO corrisponde a una data successiva al 1° gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno civile, il quantitativo del contingente tariffario applicabile per il resto di quell'anno civile è ridotto in proporzione al numero residuo di giorni di quell'anno civile.

- i) [*confetture di agrumi*] È specificato di seguito il quantitativo complessivo di merci originarie comprese nella categoria «M*» di soppressione progressiva dei dazi di cui è autorizzato l'ingresso in ciascun anno civile con un dazio doganale pari al 50 % dell'aliquota NPF applicata, con effetto dalla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO:

Quantitativo
(tonnellate metriche)

100

Se la data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO corrisponde a una data successiva al 1° gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno civile, il quantitativo del contingente tariffario applicabile per il resto di quell'anno civile è ridotto in proporzione al numero residuo di giorni di quell'anno civile.

- j) [conserve di frutta, tranne quelle di frutta tropicale] È specificato di seguito il quantitativo complessivo di merci originarie comprese nella categoria «N*» di soppressione progressiva dei dazi di cui è autorizzato l'ingresso in ciascun anno civile con un dazio doganale pari al 50 % dell'aliquota NPF applicata, con effetto dalla data di cui al punto 1 del presente ALLEGATO fino alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO:

Anno	Quantitativo di pere, albicocche e pesche (tonnellate metriche)	Quantità di miscele di frutta non tropicale (tonnellate metriche)
2015	59 630,25	26 552,20
2016	60 866,00	27 102,40
2017	62 102,75	27 652,60
2018	63 339,50	28 202,80
2019	64 576,25	28 753,00
2020	65 813,00	29 303,20

Dopo il 2020 i contingenti tariffari vengono incrementati ogni anno di 1 236,75 tonnellate metriche per le pere, le albicocche e le pesche e di 550,20 tonnellate metriche per le miscele di frutta non tropicale.

Con effetto dalla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO:

- è specificato di seguito il quantitativo complessivo di merci originarie comprese in questa categoria di soppressione progressiva dei dazi di cui è autorizzato l'ingresso in ciascun anno civile:

Quantitativo
(tonnellate metriche)

57 156

- i dazi doganali sono gradualmente soppressi secondo le seguenti disposizioni:

- i) alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ridotto al 45 per cento dell'aliquota NPF applicata;
- ii) il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 41 per cento dell'aliquota NPF applicata;
- iii) un anno dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 36 per cento dell'aliquota NPF applicata;
- iv) due (2) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 32 per cento dell'aliquota NPF applicata;
- v) tre (3) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 27 per cento dell'aliquota NPF applicata;
- vi) quattro (4) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 23 per cento dell'aliquota NPF applicata;
- vii) cinque (5) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 18 per cento dell'aliquota NPF applicata;

- viii) sei (6) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 14 per cento dell'aliquota NPF applicata;
- ix) sette (7) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 9 per cento dell'aliquota NPF applicata;
- x) otto (8) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, ogni dazio doganale è ulteriormente ridotto al 5 per cento dell'aliquota NPF applicata;
- xi) nove (9) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, i dazi doganali residui sono soppressi.

Se la data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO corrisponde a una data successiva al 1° gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno civile, il quantitativo del contingente tariffario per il resto di quell'anno è di 57 156 tonnellate metriche da cui è detratto il quantitativo importato nell'ambito dei contingenti tariffari previsti dall'ASSC e dal presente accordo dal 1° gennaio di quell'anno civile fino alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO.

- k) [*conserven di frutta tropicale*] È specificato di seguito il quantitativo complessivo di merci originarie comprese nella categoria «O*» di soppressione progressiva dei dazi di cui è autorizzato l'ingresso in ciascun anno civile con un dazio doganale pari al 50 % dell'aliquota NPF applicata, con effetto dalla data di cui al punto 1 del presente ALLEGATO:

Anno	Quantitativo (tonnellate metriche)
2015	2 900
2016	2 960
2017	3 020
2018	3 080
2019	3 140
2020	3 200

Dopo il 2020 i contingenti tariffari vengono incrementati ogni anno di 60 tonnellate metriche.

Con effetto dalla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, sono soppressi i dazi doganali sulle merci che rientrano nel codice NC UE 2007 99 50 di questa categoria di soppressione progressiva dei dazi e l'importazione di tali merci non è più soggetta alle condizioni del contingente tariffario né è più computata ai fini dell'utilizzo del contingente.

- l) [*succhi di arancia congelati*] È specificato di seguito il quantitativo complessivo di merci originarie comprese nella categoria «P*» di soppressione progressiva dei dazi di cui è autorizzato l'ingresso in ciascun anno civile con un dazio doganale pari al 50 % dell'aliquota NPF applicata, con effetto dalla data di cui al punto 1 del presente ALLEGATO:

Anno	Quantitativo (tonnellate metriche)
2015	1 015
2016	1 036
2017	1 057
2018	1 078
2019	1 099
2020	1 120

Dopo il 2020 il quantitativo del contingente tariffario viene incrementato ogni anno di 21 tonnellate metriche.

Con effetto dalla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, sono soppressi i dazi doganali sulle merci originarie importate nell'ambito di questo contingente tariffario.

- m) [*succhi di mela e succhi di ananasso*] È specificato di seguito il quantitativo complessivo di merci originarie comprese nella categoria «Q*» di soppressione progressiva dei dazi di cui è autorizzato l'ingresso in ciascun anno civile con un dazio doganale pari al 50 % dell'aliquota NPF applicata, a decorrere dalla data di cui al punto 1 del presente ALLEGATO fino alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO:

Anno	Quantitativo (tonnellate metriche)
2015	7 250
2016	7 400
2017	7 550
2018	7 700
2019	7 850
2020	8 000

Dopo il 2020 il quantitativo del contingente viene incrementato ogni anno di 150 tonnellate metriche.

Con effetto dalla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO:

- sono soppressi i dazi doganali e i contingenti tariffari per le merci che rientrano nel codice NC UE 2009 41 92 (escluse le merci di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto) e nel codice NC UE 2009 49 30 di questa categoria di soppressione progressiva dei dazi, e
- il quantitativo complessivo delle merci originarie residue rientranti in questa categoria di soppressione progressiva dei dazi di cui è autorizzato l'ingresso in ciascun anno civile con un dazio doganale pari al 50 % dell'aliquota NPF applicata è pari al 47 % del quantitativo complessivo, indicato nella tabella sopra per l'anno della data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO.

Se la data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO corrisponde a una data successiva al 1° gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno civile, il quantitativo del contingente tariffario per il resto di quell'anno è pari al 47 % del quantitativo complessivo, indicato nella tabella sopra per l'anno della data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO, da cui è detratto il quantitativo di tali merci residue importato nell'ambito dei contingenti tariffari previsti dall'ASSC e dal presente accordo dal 1° gennaio di quell'anno civile fino alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO.

Per ciascun anno civile successivo il quantitativo contingenziale del contingente tariffario viene incrementato su base annua di 70,5 tonnellate metriche, tranne che nel periodo di dieci (10) anni civili che decorrono dall'anno civile successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO. Durante tale periodo il quantitativo del contingente tariffario viene incrementato annualmente di ulteriori 46,5 tonnellate metriche, con un conseguente incremento annuo di 117,0 tonnellate metriche.

- n) [*lievito attivo*] È specificato di seguito il quantitativo complessivo di merci originarie comprese nella categoria «R*» di soppressione progressiva dei dazi di cui è autorizzato l'ingresso in esenzione da dazi doganali in ciascun anno civile, con effetto dalla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO:

Quantitativo
(tonnellate metriche)

350

Se la data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO corrisponde a una data successiva al 1° gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno civile, il quantitativo del contingente tariffario applicabile per il resto di quell'anno civile è ridotto in proporzione al numero residuo di giorni di quell'anno civile.

o) [vino]

1. Vini liberalizzati

I dazi doganali sulle merci originarie di cui alle voci comprese nella categorie «S» e «S*» di soppressione progressiva dei dazi:

- i) con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol; oppure
- ii) con titolo alcolometrico effettivo non superiore a 13 % vol, diverse dai vini bianchi e diverse da quelle in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri,

sono soppressi e l'ingresso di tali merci è autorizzato in esenzione da dazi doganali con effetto a decorrere dalla data di cui al punto 1 del presente ALLEGATO.

2. Contingenti tariffari previsti dall'ASSC

È specificato di seguito il quantitativo complessivo di merci originarie, diverse dai vini liberalizzati, comprese nella categoria «S» di soppressione progressiva dei dazi, con titolo alcolometrico effettivo non superiore a 15 % vol, di cui è autorizzato l'ingresso in esenzione da dazi doganali in ciascun anno civile, con effetto a decorrere dalla data di cui al punto 1 del presente ALLEGATO fino alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO:

Anno	Quantitativo (litri)
2015	49 067 000
2016	50 126 000
2017	51 185 000
2018	52 244 000
2019	53 303 000
2020	54 362 000

Dopo il 2020 il quantitativo del contingente viene incrementato ogni anno di 1 059 000 litri.

3. Contingente tariffario applicabile successivamente alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO

È specificato di seguito il quantitativo complessivo di merci originarie, diverse dai vini liberalizzati, comprese nelle categorie «S» e «S*» di soppressione progressiva dei dazi di cui è autorizzato l'ingresso in esenzione da dazi doganali in ciascun anno civile, con effetto dalla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO:

Anno	Contingente vino A Quantitativo di vino in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri (litri)	Contingente vino B Quantitativo di vino in recipienti di qualsiasi volume (litri)
1	77 000 000	33 000 000
2	77 741 300	33 317 700
3	78 482 600	33 635 400

Anno	Contingente vino A Quantitativo di vino in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri (litri)	Contingente vino B Quantitativo di vino in recipienti di qualsiasi volume (litri)
4	79 223 900	33 953 100
5	79 965 200	34 270 800

Ogni anno civile successivo il contingente tariffario viene incrementato su base annua di 741 300 litri di prodotto per il contingente vino A e di 317 700 litri di prodotto per il contingente vino B.

Dal 1° settembre di ogni anno i prodotti in recipienti di qualsiasi volume possono essere importati nell'ambito del contingente vino A per la parte residua dell'anno civile.

Se la data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO corrisponde a una data successiva al 1° gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno civile, il quantitativo cumulato dei contingenti vino A e B per la parte residua di quell'anno è pari alla somma tra:

- a) il quantitativo dei contingenti tariffari previsti dall'ASSC nello stesso anno civile ridotto del quantitativo importato nell'ambito del contingente prima della data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO; e
- b) 110 milioni di litri, da cui è detratto il quantitativo del contingente tariffario previsto dall'ASSC per quell'anno civile. La differenza che ne consegue viene ridotta in proporzione al numero residuo di giorni di quell'anno civile.

Se la data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO è anteriore al 31 agosto di tale anno civile, il quantitativo dei contingenti tariffari di cui sopra è ripartito tra il contingente vino A e il contingente vino B secondo il rapporto indicato nella tabella sopra per l'anno 1 (70: 30) fino al 31 agosto di tale anno. Dal 1° settembre di tale anno i prodotti in recipienti di qualsiasi volume possono essere importati nell'ambito del contingente vino A per la parte residua di tale anno.

Fatto salvo il punto 11 del presente ALLEGATO, possono essere rivisti sia i quantitativi assegnati ai contingenti vino A e B sia la data a decorrere dalla quale possono essere importati recipienti di qualsiasi volume nell'ambito del contingente vino A.

- p) [etanolo] È specificato di seguito il quantitativo complessivo di merci originarie comprese nella categoria «T*» di soppressione progressiva dei dazi di cui è autorizzato l'ingresso in esenzione da dazi doganali in ciascun anno civile, con effetto dalla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO:

Quantitativo
(tonnellate metriche)

80 000

Se la data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO corrisponde a una data successiva al 1° gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno civile, il quantitativo del contingente tariffario applicabile per il resto di quell'anno civile è ridotto in proporzione al numero residuo di giorni di quell'anno civile.

PARTE II

Tabella dei dazi dell'unione

Rapporto con la nomenclatura combinata (NC) dell'UE

Le disposizioni della presente tabella dei dazi fanno di norma riferimento alla formulazione della NC e la loro interpretazione, anche in termini di prodotti contemplati nelle sue sottovoci, è disciplinata dalle note generali, dalle note di sezione e dalle note di capitolo della NC. Le disposizioni contenute nella presente tabella, se e in quanto identiche alle corrispondenti disposizioni della NC, hanno il medesimo significato di queste ultime.

ALLEGATO I: Dazi doganali dell'UE sui prodotti originari degli Stati della SADC aderenti all'APE

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
I	SEZIONE I — ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE					
01	CAPITOLO 1 — ANIMALI VIVI					
0101	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi					
	– Cavalli					
0101 21 00	-- riproduttori di razza pura	agricoltura	esenzione	A	A	
0101 29	-- altri					
0101 29 10	--- destinati alla macellazione	agricoltura	esenzione	A	A	
0101 29 90	--- altri	agricoltura	11,5 %	A	A	
0101 30 00	– Asini	agricoltura	7,7 %	A	A	
0101 90 00	– altri	agricoltura	10,9 %	A	A	
0102	Animali vivi della specie bovina					
	– Bovini					
0102 21	-- riproduttori di razza pura					
0102 21 10	--- Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato)	agricoltura	esenzione	A	A	
0102 21 30	--- Vacche	agricoltura	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0102 21 90	--- altri	agricoltura	esenzione	A	A	
0102 29	-- altri					
0102 29 05	--- del sottogenere Bibos o del sottogenere Poephagus	agricoltura	esenzione	A	A	
	--- altri					
0102 29 10	---- di peso inferiore o uguale a 80 kg	agricoltura	10,2 % + 93,1 EUR/ 100 kg	X	A	Con riferimento alla categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS, i prodotti originari del Sud Africa si intendono importati direttamente nell'UE in esenzione da dazi e contingenti ai fini dell'articolo 4, paragrafo 15, punto c), del protocollo 1 del presente accordo.
	---- di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg					
0102 29 21	----- destinati alla macellazione	agricoltura	10,2 % + 93,1 EUR/ 100 kg	X	A	Con riferimento alla categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS, i prodotti originari del Sud Africa si intendono importati direttamente nell'UE in esenzione da dazi e contingenti ai fini dell'articolo 4, paragrafo 15, punto c), del protocollo 1 del presente accordo.
0102 29 29	----- altri	agricoltura	10,2 % + 93,1 EUR/ 100 kg	X	A	Con riferimento alla categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS, i prodotti originari del Sud Africa si intendono importati direttamente nell'UE in esenzione da dazi e contingenti ai fini dell'articolo 4, paragrafo 15, punto c), del protocollo 1 del presente accordo.

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	----- di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg					
0102 29 41	----- destinati alla macellazione	agricoltura	10,2 % + 93,1 EUR/ 100 kg	X	A	Con riferimento alla categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS, i prodotti originari del Sud Africa si intendono importati direttamente nell'UE in esenzione da dazi e contingenti ai fini dell'articolo 4, paragrafo 15, punto c), del protocollo 1 del presente accordo.
0102 29 49	----- altri	agricoltura	10,2 % + 93,1 EUR/ 100 kg	X	A	Con riferimento alla categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS, i prodotti originari del Sud Africa si intendono importati direttamente nell'UE in esenzione da dazi e contingenti ai fini dell'articolo 4, paragrafo 15, punto c), del protocollo 1 del presente accordo.
	----- di peso superiore a 300 kg					
	----- Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato)					
0102 29 51	----- destinate alla macellazione	agricoltura	10,2 % + 93,1 EUR/ 100 kg	X	A	Con riferimento alla categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS, i prodotti originari del Sud Africa si intendono importati direttamente nell'UE in esenzione da dazi e contingenti ai fini dell'articolo 4, paragrafo 15, punto c), del protocollo 1 del presente accordo.
0102 29 59	----- altre	agricoltura	10,2 % + 93,1 EUR/ 100 kg	X	A	Con riferimento alla categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS, i prodotti originari del Sud Africa si intendono importati direttamente nell'UE in esenzione da dazi e contingenti ai fini dell'articolo 4, paragrafo 15, punto c), del protocollo 1 del presente accordo.

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	----- Vacche					
0102 29 61	----- destinate alla macellazione	agricoltura	10,2 % + 93,1 EUR/ 100 kg	X	A	Con riferimento alla categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS, i prodotti originari del Sud Africa si intendono importati direttamente nell'UE in esenzione da dazi e contingenti ai fini dell'articolo 4, paragrafo 15, punto c), del protocollo 1 del presente accordo.
0102 29 69	----- altre	agricoltura	10,2 % + 93,1 EUR/ 100 kg	X	A	Con riferimento alla categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS, i prodotti originari del Sud Africa si intendono importati direttamente nell'UE in esenzione da dazi e contingenti ai fini dell'articolo 4, paragrafo 15, punto c), del protocollo 1 del presente accordo.
	----- altri					
0102 29 91	----- destinati alla macellazione	agricoltura	10,2 % + 93,1 EUR/ 100 kg	X	A	Con riferimento alla categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS, i prodotti originari del Sud Africa si intendono importati direttamente nell'UE in esenzione da dazi e contingenti ai fini dell'articolo 4, paragrafo 15, punto c), del protocollo 1 del presente accordo.
0102 29 99	----- altri	agricoltura	10,2 % + 93,1 EUR/ 100 kg	X	A	Con riferimento alla categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS, i prodotti originari del Sud Africa si intendono importati direttamente nell'UE in esenzione da dazi e contingenti ai fini dell'articolo 4, paragrafo 15, punto c), del protocollo 1 del presente accordo.
	- Bufali					
0102 31 00	-- riproduttori di razza pura	agricoltura	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0102 39	-- altri					
0102 39 10	--- delle specie domestiche	agricoltura	10,2 % + 93,1 EUR/ 100 kg	X	A	Con riferimento alla categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS, i prodotti originari del Sud Africa si intendono importati direttamente nell'UE in esenzione da dazi e contingenti ai fini dell'articolo 4, paragrafo 15, punto c), del protocollo 1 del presente accordo.
0102 39 90	--- altri	agricoltura	esenzione	A	A	
0102 90	- altri					
0102 90 20	-- riproduttori di razza pura	agricoltura	esenzione	A	A	
	-- altri					
0102 90 91	--- delle specie domestiche	agricoltura	10,2 % + 93,1 EUR/ 100 kg	X	A	Con riferimento alla categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS, i prodotti originari del Sud Africa si intendono importati direttamente nell'UE in esenzione da dazi e contingenti ai fini dell'articolo 4, paragrafo 15, punto c), del protocollo 1 del presente accordo.
0102 90 99	--- altri	agricoltura	esenzione	A	A	
0103	Animali vivi della specie suina					
0103 10 00	- riproduttori di razza pura	agricoltura	esenzione	A	A	
	- altri					
0103 91	-- di peso inferiore a 50 kg					

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0103 91 10	--- delle specie domestiche	agricoltura	41,2 EUR/100 kg	A	A	
0103 91 90	--- altri	agricoltura	esenzione	A	A	
0103 92	-- di peso uguale o superiore a 50 kg					
	--- delle specie domestiche					
0103 92 11	---- Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg	agricoltura	35,1 EUR/100 kg	A	A	
0103 92 19	---- altri	agricoltura	41,2 EUR/100 kg	A	A	
0103 92 90	--- altri	agricoltura	esenzione	A	A	
0104	Animali vivi delle specie ovina o caprina					
0104 10	- della specie ovina					
0104 10 10	-- riproduttori di razza pura	agricoltura	esenzione	A	A	
	-- altri					
0104 10 30	--- Agnelli (non ancora usciti dall'anno)	agricoltura	80,5 EUR/100 kg	A	A	
0104 10 80	--- altri	agricoltura	80,5 EUR/100 kg	A	A	
0104 20	- della specie caprina					
0104 20 10	-- riproduttori di razza pura	agricoltura	3,2 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0104 20 90	-- altri	agricoltura	80,5 EUR/ 100 kg	A	A	
0105	Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche					
	– di peso inferiore o uguale a 185 g					
0105 11	-- Galli e galline					
	--- Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione					
0105 11 11	---- Razze ovaiole	agricoltura	52 EUR/ 1 000 p/st	A	A	
0105 11 19	---- altri	agricoltura	52 EUR/ 1 000 p/st	A	A	
	--- altri					
0105 11 91	---- Razze ovaiole	agricoltura	52 EUR/ 1 000 p/st	A	A	
0105 11 99	---- altri	agricoltura	52 EUR/ 1 000 p/st	A	A	
0105 12 00	-- Tacchine e tacchini	agricoltura	152 EUR/ 1 000 p/st	A	A	
0105 13 00	-- Anatre	agricoltura	52 EUR/ 1 000 p/st	A	A	
0105 14 00	-- Oche	agricoltura	152 EUR/ 1 000 p/st	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0105 15 00	-- Faraone	agricoltura	52 EUR/ 1 000 p/st	A	A	
	- altri					
0105 94 00	-- Galli e galline	agricoltura	20,9 EUR/ 100 kg	A	A	
0105 99	-- altri					
0105 99 10	--- Anatre	agricoltura	32,3 EUR/ 100 kg	A	A	
0105 99 20	--- Oche	agricoltura	31,6 EUR/ 100 kg	A	A	
0105 99 30	--- Tacchini e tacchine	agricoltura	23,8 EUR/ 100 kg	A	A	
0105 99 50	--- Faraone	agricoltura	34,5 EUR/ 100 kg	A	A	
0106	Altri animali vivi					
	- Mammiferi					
0106 11 00	-- Primati	agricoltura	esenzione	A	A	
0106 12 00	-- Balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni); foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)	agricoltura	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0106 13 00	-- Cammelli e altri camelidi (<i>Camelidae</i>)	agricoltura	esenzione	A	A	
0106 14	-- Conigli e lepri					
0106 14 10	---- Conigli domestici	agricoltura	3,8 %	A	A	
0106 14 90	---- altri	agricoltura	esenzione	A	A	
0106 19 00	-- altri	agricoltura	esenzione	A	A	
0106 20 00	- Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)	agricoltura	esenzione	A	A	
	- Uccelli					
0106 31 00	-- Uccelli rapaci	agricoltura	esenzione	A	A	
0106 32 00	-- Psittaformici (compresi i pappagalli, cocorite, are e cacatua)	agricoltura	esenzione	A	A	
0106 33 00	-- Struzzi; emù (<i>Dromaius novaehollandiae</i>)	agricoltura	esenzione	A	A	
0106 39	-- altri					
0106 39 10	---- Piccioni	agricoltura	6,4 %	A	A	
0106 39 80	---- altri	agricoltura	esenzione	A	A	
	- Insetti					
0106 41 00	-- Api	agricoltura	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0106 49 00	-- altri	agricoltura	esenzione	A	A	
0106 90 00	- altri	agricoltura	esenzione	A	A	
02	CAPITOLO 2 — CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI					
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate					
0201 10 00	- in carcasse o mezzene	agricoltura	12,8 % + 176,8 EUR/ 100 kg	X	A	
0201 20	- altri pezzi non disossati					
0201 20 20	-- Quarti detti «compensati»	agricoltura	12,8 % + 176,8 EUR/ 100 kg	X	A	
0201 20 30	-- Busti e quarti anteriori	agricoltura	12,8 % + 141,4 EUR/ 100 kg	X	A	
0201 20 50	-- Selle e quarti posteriori	agricoltura	12,8 % + 212,2 EUR/ 100 kg	X	A	
0201 20 90	-- altri	agricoltura	12,8 % + 265,2 EUR/ 100 kg	X	A	
0201 30 00	- disossate	agricoltura	12,8 % + 303,4 EUR/ 100 kg	X	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate					
0202 10 00	– in carcasse o mezzene	agricoltura	12,8 % + 176,8 EUR/ 100 kg	X	A	
0202 20	– altri pezzi non disossati					
0202 20 10	– – Quarti detti «compensati»	agricoltura	12,8 % + 176,8 EUR/ 100 kg	X	A	
0202 20 30	– – Busti e quarti anteriori	agricoltura	12,8 % + 141,4 EUR/ 100 kg	X	A	
0202 20 50	– – Selle e quarti posteriori	agricoltura	12,8 % + 221,1 EUR/ 100 kg	X	A	
0202 20 90	– – altri	agricoltura	12,8 % + 265,3 EUR/ 100 kg	X	A	
0202 30	– disossate					
0202 30 10	– – Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti «compensati» presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	agricoltura	12,8 % + 221,1 EUR/ 100 kg	X	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0202 30 50	-- Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket»	agricoltura	12,8 % + 221,1 EUR/ 100 kg	X	A	
0202 30 90	-- altre	agricoltura	12,8 % + 304,1 EUR/ 100 kg	X	A	
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate					
	-- fresche o refrigerate					
0203 11	-- in carcasse o mezzene					
0203 11 10	---- di animali della specie suina domestica	agricoltura	53,6 EUR/ 100 kg	A	A	
0203 11 90	---- altre	agricoltura	esenzione	A	A	
0203 12	-- Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati					
	---- di animali della specie suina domestica					
0203 12 11	----- Prosciutti e loro pezzi	agricoltura	77,8 EUR/ 100 kg	A	A	
0203 12 19	----- Spalle e loro pezzi	agricoltura	60,1 EUR/ 100 kg	A	A	
0203 12 90	---- altri	agricoltura	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0203 19	-- altre					
	--- di animali della specie suina domestica					
0203 19 11	---- Parti anteriori e loro pezzi	agricoltura	60,1 EUR/ 100 kg	A	A	
0203 19 13	---- Lombate e loro pezzi	agricoltura	86,9 EUR/ 100 kg	A	A	
0203 19 15	---- Pancette (ventresche) e loro pezzi	agricoltura	46,7 EUR/ 100 kg	A	A	
	---- altre					
0203 19 55	----- disossate	agricoltura	86,9 EUR/ 100 kg	A	A	
0203 19 59	----- altre	agricoltura	86,9 EUR/ 100 kg	A	A	
0203 19 90	--- altre	agricoltura	esenzione	A	A	
	- congelate					
0203 21	-- in carcasse o mezzene					
0203 21 10	--- di animali della specie suina domestica	agricoltura	53,6 EUR/ 100 kg	A	A	
0203 21 90	--- altre	agricoltura	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0203 22	-- Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati					
	--- di animali della specie suina domestica					
0203 22 11	---- Prosciutti e loro pezzi	agricoltura	77,8 EUR/ 100 kg	A	A	
0203 22 19	---- Spalle e loro pezzi	agricoltura	60,1 EUR/ 100 kg	A	A	
0203 22 90	---- altri	agricoltura	esenzione	A	A	
0203 29	-- altre					
	--- di animali della specie suina domestica					
0203 29 11	---- Parti anteriori e loro pezzi	agricoltura	60,1 EUR/ 100 kg	A	A	
0203 29 13	---- Lombate e loro pezzi	agricoltura	86,9 EUR/ 100 kg	A	A	
0203 29 15	---- Pancette (ventresche) e loro pezzi	agricoltura	46,7 EUR/ 100 kg	A	A	
	---- altre					
0203 29 55	----- disossate	agricoltura	86,9 EUR/ 100 kg	A	A	
0203 29 59	----- altre	agricoltura	86,9 EUR/ 100 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0203 29 90	--- altre	agricoltura	esenzione	A	A	
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate					
0204 10 00	- Carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate	agricoltura	12,8 % + 171,3 EUR/ 100 kg	A	A	
	- altre carni di animali della specie ovina, fresche o refrigerate					
0204 21 00	-- in carcasse o mezzene	agricoltura	12,8 % + 171,3 EUR/ 100 kg	A	A	
0204 22	-- in altri pezzi non disossati					
0204 22 10	--- Busto o mezzo busto	agricoltura	12,8 % + 119,9 EUR/ 100 kg	A	A	
0204 22 30	--- Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	agricoltura	12,8 % + 188,5 EUR/ 100 kg	A	A	
0204 22 50	--- Coscia o mezza coscia	agricoltura	12,8 % + 222,7 EUR/ 100 kg	A	A	
0204 22 90	--- altri	agricoltura	12,8 % + 222,7 EUR/ 100 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0204 23 00	-- disossate	agricoltura	12,8 % + 311,8 EUR/ 100 kg	A	A	
0204 30 00	- Carcasse e mezzene di agnello, congelate	agricoltura	12,8 % + 128,8 EUR/ 100 kg	A	A	
	- altre carni di animali della specie ovina, congelate					
0204 41 00	-- in carcasse o mezzene	agricoltura	12,8 % + 128,8 EUR/ 100 kg	A	A	
0204 42	-- in altri pezzi, non disossate					
0204 42 10	--- Busto o mezzo busto	agricoltura	12,8 % + 90,2 EUR/ 100 kg	A	A	
0204 42 30	--- Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	agricoltura	12,8 % + 141,7 EUR/ 100 kg	A	A	
0204 42 50	--- Coscia o mezza coscia	agricoltura	12,8 % + 167,5 EUR/ 100 kg	A	A	
0204 42 90	--- altre	agricoltura	12,8 % + 167,5 EUR/ 100 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0204 43	-- disossate					
0204 43 10	--- di agnello	agricoltura	12,8 % + 234,5 EUR/ 100 kg	A	A	
0204 43 90	--- altre	agricoltura	12,8 % + 234,5 EUR/ 100 kg	A	A	
0204 50	- Carni di animali della specie caprina					
	-- fresche o refrigerate					
0204 50 11	--- Carcasse o mezzene	agricoltura	12,8 % + 171,3 EUR/ 100 kg	A	A	
0204 50 13	--- Busto o mezzo busto	agricoltura	12,8 % + 119,9 EUR/ 100 kg	A	A	
0204 50 15	--- Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	agricoltura	12,8 % + 188,5 EUR/ 100 kg	A	A	
0204 50 19	--- Coscia o mezza coscia	agricoltura	12,8 % + 222,7 EUR/ 100 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- altre					
0204 50 31	---- Pezzi non disossati	agricoltura	12,8 % + 222,7 EUR/ 100 kg	A	A	
0204 50 39	---- Pezzi disossati	agricoltura	12,8 % + 311,8 EUR/ 100 kg	A	A	
	-- congelate					
0204 50 51	--- Carcasse o mezzene	agricoltura	12,8 % + 128,8 EUR/ 100 kg	A	A	
0204 50 53	--- Busto o mezzo busto	agricoltura	12,8 % + 90,2 EUR/ 100 kg	A	A	
0204 50 55	--- Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	agricoltura	12,8 % + 141,7 EUR/ 100 kg	A	A	
0204 50 59	--- Coscia o mezza coscia	agricoltura	12,8 % + 167,5 EUR/ 100 kg	A	A	
	--- altre					
0204 50 71	---- Pezzi non disossati	agricoltura	12,8 % + 167,5 EUR/ 100 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0204 50 79	----- Pezzi disossati	agricoltura	12,8 % + 234,5 EUR/ 100 kg	A	A	
0205 00	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulisca, fresche, refrigerate o congelate					
0205 00 20	– fresche o refrigerate	agricoltura	5,1 %	A	A	
0205 00 80	– congelate	agricoltura	5,1 %	A	A	
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulisca, fresche, refrigerate o congelate					
0206 10	– della specie bovina, fresche o refrigerate					
0206 10 10	-- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici	agricoltura	esenzione	A	A	
	-- altre					
0206 10 95	--- Pezzi detti «onglets» e «hampes»	agricoltura	12,8 % + 303,4 EUR/ 100 kg	X	A	
0206 10 98	--- altre	agricoltura	esenzione	A	A	
	– della specie bovina, congelate					
0206 21 00	-- Lingue	agricoltura	esenzione	A	A	
0206 22 00	-- Fegati	agricoltura	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0206 29	-- altre					
0206 29 10	--- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici	agricoltura	esenzione	A	A	
	--- altre					
0206 29 91	---- Pezzi detti «onglets» e «hampes»	agricoltura	12,8 % + 304,1 EUR/ 100 kg	X	A	
0206 29 99	---- altre	agricoltura	esenzione	A	A	
0206 30 00	- della specie suina, fresche o refrigerate	agricoltura	esenzione	A	A	
	- della specie suina, congelate					
0206 41 00	-- Fegati	agricoltura	esenzione	A	A	
0206 49 00	-- altre	agricoltura	esenzione	A	A	
0206 80	- altre, fresche o refrigerate					
0206 80 10	-- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici	agricoltura	esenzione	A	A	
	-- altre					
0206 80 91	--- delle specie equina, asinina o mulesca	agricoltura	6,4 %	A	A	
0206 80 99	--- delle specie ovina o caprina	agricoltura	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0206 90	– altre, congelate					
0206 90 10	-- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici	agricoltura	esenzione	A	A	
	-- altre					
0206 90 91	--- delle specie equina, asinina o mulesca	agricoltura	6,4 %	A	A	
0206 90 99	--- delle specie ovina o caprina	agricoltura	esenzione	A	A	
0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105					
	– di galli e di galline					
0207 11	-- interi, freschi o refrigerati					
0207 11 10	--- presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti «polli 83 %»	agricoltura	26,2 EUR/100 kg	A	A	
0207 11 30	--- presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato, il ventriglio, detti «polli 70 %»	agricoltura	29,9 EUR/100 kg	A	A	
0207 11 90	--- presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati	agricoltura	32,5 EUR/100 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0207 12	-- interi, congelati					
0207 12 10	--- presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato, il ventriglio, detti «polli 70 %»	agricoltura	29,9 EUR/100 kg	A	A	
0207 12 90	--- presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati	agricoltura	32,5 EUR/100 kg	A	A	
0207 13	-- Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati					
	--- Pezzi					
0207 13 10	---- disossati	agricoltura	102,4 EUR/100 kg	A	A	
	---- non disossati					
0207 13 20	----- Metà o quarti	agricoltura	35,8 EUR/100 kg	A	A	
0207 13 30	----- Ali intere, anche senza punta	agricoltura	26,9 EUR/100 kg	A	A	
0207 13 40	----- Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	agricoltura	18,7 EUR/100 kg	A	A	
0207 13 50	----- Petti e loro pezzi	agricoltura	60,2 EUR/100 kg	A	A	
0207 13 60	----- Cosce e loro pezzi	agricoltura	46,3 EUR/100 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0207 13 70	----- altri	agricoltura	100,8 EUR/ 100 kg	A	A	
	---- Frattaglie					
0207 13 91	---- Fegati	agricoltura	6,4 %	A	A	
0207 13 99	---- altri	agricoltura	18,7 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 14	-- Pezzi e frattaglie, congelati					
	---- Pezzi					
0207 14 10	---- disossati	agricoltura	102,4 EUR/ 100 kg	A	A	
	---- non disossati					
0207 14 20	----- Metà o quarti	agricoltura	35,8 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 14 30	----- Ali intere, anche senza punta	agricoltura	26,9 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 14 40	----- Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	agricoltura	18,7 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 14 50	----- Petti e loro pezzi	agricoltura	60,2 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 14 60	----- Cosce e loro pezzi	agricoltura	46,3 EUR/ 100 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0207 14 70	----- altri	agricoltura	100,8 EUR/ 100 kg	A	A	
	---- Frattaglie					
0207 14 91	---- Fegati	agricoltura	6,4 %	A	A	
0207 14 99	---- altri	agricoltura	18,7 EUR/ 100 kg	A	A	
	- di tacchine e di tacchini					
0207 24	-- interi, freschi o refrigerati					
0207 24 10	--- presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %»	agricoltura	34 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 24 90	--- presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %», o altrimenti presentati	agricoltura	37,3 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 25	-- interi, congelati					
0207 25 10	--- presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %»	agricoltura	34 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 25 90	--- presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %», o altrimenti presentati	agricoltura	37,3 EUR/ 100 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0207 26	-- Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati					
	---- Pezzi					
0207 26 10	----- disossati	agricoltura	85,1 EUR/ 100 kg	A	A	
	----- non disossati					
0207 26 20	----- Metà o quarti	agricoltura	41 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 26 30	----- Ali intere, anche senza punta	agricoltura	26,9 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 26 40	----- Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	agricoltura	18,7 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 26 50	----- Petti e loro pezzi	agricoltura	67,9 EUR/ 100 kg	A	A	
	----- Cosce e loro pezzi					
0207 26 60	----- Fusi (coscette) e loro pezzi	agricoltura	25,5 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 26 70	----- altri	agricoltura	46 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 26 80	----- altri	agricoltura	83 EUR/ 100 kg	A	A	
	---- Frattaglie					
0207 26 91	----- Fegati	agricoltura	6,4 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0207 26 99	----- altri	agricoltura	18,7 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 27	-- Pezzi e frattaglie, congelati					
	--- Pezzi					
0207 27 10	----- disossati	agricoltura	85,1 EUR/ 100 kg	A	A	
	----- non disossati					
0207 27 20	----- Metà o quarti	agricoltura	41 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 27 30	----- Ali intere, anche senza punta	agricoltura	26,9 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 27 40	----- Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	agricoltura	18,7 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 27 50	----- Petti e loro pezzi	agricoltura	67,9 EUR/ 100 kg	A	A	
	----- Cosce e loro pezzi					
0207 27 60	----- Fusi (coscette) e loro pezzi	agricoltura	25,5 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 27 70	----- altri	agricoltura	46 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 27 80	----- altri	agricoltura	83 EUR/ 100 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- Frattaglie					
0207 27 91	---- Fegati	agricoltura	6,4 %	A	A	
0207 27 99	---- altri	agricoltura	18,7 EUR/ 100 kg	A	A	
	- di anatre					
0207 41	-- interi, freschi o refrigerati					
0207 41 20	--- presentate spennate, dissanguate, senza intestini ma non svuotate, con la testa e le zampe, dette «anatre 85 %»	agricoltura	38 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 41 30	--- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %»	agricoltura	46,2 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 41 80	--- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate	agricoltura	51,3 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 42	-- interi, congelati					
0207 42 30	--- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %»	agricoltura	46,2 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 42 80	--- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate	agricoltura	51,3 EUR/ 100 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0207 43 00	-- Fegati grassi, freschi o refrigerati	agricoltura	esenzione	A	A	
0207 44	-- altri, freschi o refrigerati					
	---- Pezzi					
0207 44 10	---- disossati	agricoltura	128,3 EUR/ 100 kg	A	A	
	---- non disossati					
0207 44 21	----- Metà o quarti	agricoltura	56,4 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 44 31	----- Ali intere, anche senza punta	agricoltura	26,9 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 44 41	----- Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	agricoltura	18,7 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 44 51	----- Petti e loro pezzi	agricoltura	115,5 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 44 61	----- Cosce e loro pezzi	agricoltura	46,3 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 44 71	----- Parti dette «paltò di anatra»	agricoltura	66 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 44 81	----- altri	agricoltura	123,2 EUR/ 100 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- Frattaglie					
0207 44 91	----- Fegati, diversi dai fegati grassi	agricoltura	6,4 %	A	A	
0207 44 99	----- altri	agricoltura	18,7 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 45	-- altri, congelati					
	--- Pezzi					
0207 45 10	----- disossati	agricoltura	128,3 EUR/ 100 kg	A	A	
	----- non disossati					
0207 45 21	----- Metà o quarti	agricoltura	56,4 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 45 31	----- Ali intere, anche senza punta	agricoltura	26,9 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 45 41	----- Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	agricoltura	18,7 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 45 51	----- Petti e loro pezzi	agricoltura	115,5 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 45 61	----- Cosce e loro pezzi	agricoltura	46,3 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 45 71	----- Parti dette «paltò di anatra»	agricoltura	66 EUR/ 100 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0207 45 81	----- altri	agricoltura	123,2 EUR/ 100 kg	A	A	
	--- Frattaglie					
	---- Fegati					
0207 45 93	----- Fegati grassi	agricoltura	esenzione	A	A	
0207 45 95	----- altri	agricoltura	6,4 %	A	A	
0207 45 99	---- altri	agricoltura	18,7 EUR/ 100 kg	A	A	
	- di oche					
0207 51	-- interi, freschi o refrigerati					
0207 51 10	--- presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette «oche 82 %»	agricoltura	45,1 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 51 90	--- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate	agricoltura	48,1 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 52	-- interi, congelati					
0207 52 10	--- presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette «oche 82 %»	agricoltura	45,1 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 52 90	--- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate	agricoltura	48,1 EUR/ 100 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0207 53 00	-- Fegati grassi, freschi o refrigerati	agricoltura	esenzione	A	A	
0207 54	-- altri, freschi o refrigerati					
	---- Pezzi					
0207 54 10	---- disossati	agricoltura	110,5 EUR/ 100 kg	A	A	
	---- non disossati					
0207 54 21	----- Metà o quarti	agricoltura	52,9 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 54 31	----- Ali intere, anche senza punta	agricoltura	26,9 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 54 41	----- Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	agricoltura	18,7 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 54 51	----- Petti e loro pezzi	agricoltura	86,5 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 54 61	----- Cosce e loro pezzi	agricoltura	69,7 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 54 71	----- Parti dette «paltò di oca»	agricoltura	66 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 54 81	----- altri	agricoltura	123,2 EUR/ 100 kg	A	A	
	---- Frattaglie					
0207 54 91	---- Fegati, diversi dai fegati grassi	agricoltura	6,4 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0207 54 99	----- altri	agricoltura	18,7 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 55	-- altri, congelati					
	--- Pezzi					
0207 55 10	----- disossati	agricoltura	110,5 EUR/ 100 kg	A	A	
	----- non disossati					
0207 55 21	----- Metà o quarti	agricoltura	52,9 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 55 31	----- Ali intere, anche senza punta	agricoltura	26,9 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 55 41	----- Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	agricoltura	18,7 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 55 51	----- Petti e loro pezzi	agricoltura	86,5 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 55 61	----- Cosce e loro pezzi	agricoltura	69,7 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 55 71	----- Parti dette «paltò di oca»	agricoltura	66 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 55 81	----- altri	agricoltura	123,2 EUR/ 100 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- Frattaglie					
	---- Fegati					
0207 55 93	----- Fegati grassi	agricoltura	esenzione	A	A	
0207 55 95	----- altri	agricoltura	6,4 %	A	A	
0207 55 99	----- altri	agricoltura	18,7 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 60	- di faraone					
0207 60 05	-- interi, freschi, refrigerati o congelati	agricoltura	49,3 EUR/ 100 kg	A	A	
	-- altri, freschi, refrigerati o congelati					
	--- Pezzi					
0207 60 10	---- disossati	agricoltura	128,3 EUR/ 100 kg	A	A	
	---- non disossati					
0207 60 21	----- Metà o quarti	agricoltura	54,2 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 60 31	----- Ali intere, anche senza punta	agricoltura	26,9 EUR/ 100 kg	A	A	
0207 60 41	----- Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	agricoltura	18,7 EUR/ 100 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0207 60 51	----- Petti e loro pezzi	agricoltura	115,5 EUR/100 kg	A	A	
0207 60 61	----- Cosce e loro pezzi	agricoltura	46,3 EUR/100 kg	A	A	
0207 60 81	----- altri	agricoltura	123,2 EUR/100 kg	A	A	
	---- Frattaglie					
0207 60 91	---- Fegati	agricoltura	6,4 %	A	A	
0207 60 99	---- altri	agricoltura	18,7 EUR/100 kg	A	A	
0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate					
0208 10	- di conigli o di lepri					
0208 10 10	-- di conigli domestici	agricoltura	6,4 %	A	A	
0208 10 90	-- altre	agricoltura	esenzione	A	A	
0208 30 00	- di primati	agricoltura	9 %	A	A	
0208 40	- di balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni); di foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)					
0208 40 10	-- Carne di balena	agricoltura	6,4 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0208 40 20	-- Carni di foca	agricoltura	6,4 %	A	A	
0208 40 80	-- altre	agricoltura	9 %	A	A	
0208 50 00	- di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)	agricoltura	9 %	A	A	
0208 60 00	- di cammelli e altri camelidi (<i>Camelidae</i>)	agricoltura	9 %	A	A	
0208 90	- altre					
0208 90 10	-- di piccioni domestici	agricoltura	6,4 %	A	A	
0208 90 30	-- di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri	agricoltura	esenzione	A	A	
0208 90 60	-- di renne	agricoltura	9 %	A	A	
0208 90 70	-- Cosce di rane	agricoltura	6,4 %	A	A	
0208 90 98	-- altre	agricoltura	9 %	A	A	
0209	Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati					
0209 10	- di suini					
	-- Lardo					
0209 10 11	--- fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	agricoltura	21,4 EUR/100 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0209 10 19	--- secco o affumicato	agricoltura	23,6 EUR/ 100 kg	A	A	
0209 10 90	-- Grasso di maiale	agricoltura	12,9 EUR/ 100 kg	A	A	
0209 90 00	- altri	agricoltura	41,5 EUR/ 100 kg	A	A	
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie					
	- Carni della specie suina					
0210 11	-- Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati					
	--- della specie suina domestica					
	---- salati o in salamoia					
0210 11 11	----- Prosciutti e loro pezzi	agricoltura	77,8 EUR/ 100 kg	A	A	
0210 11 19	----- Spalle e loro pezzi	agricoltura	60,1 EUR/ 100 kg	A	A	
	---- secchi o affumicati					
0210 11 31	----- Prosciutti e loro pezzi	agricoltura	151,2 EUR/ 100 kg	A	A	
0210 11 39	----- Spalle e loro pezzi	agricoltura	119 EUR/ 100 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0210 11 90	--- altre	agricoltura	15,4 %	A	A	
0210 12	-- Pancette (ventresche) e loro pezzi					
	--- della specie suina domestica					
0210 12 11	---- salate o in salamoia	agricoltura	46,7 EUR/ 100 kg	A	A	
0210 12 19	---- secche o affumicate	agricoltura	77,8 EUR/ 100 kg	A	A	
0210 12 90	--- altre	agricoltura	15,4 %	A	A	
0210 19	-- altre					
	--- della specie suina domestica					
	---- salate o in salamoia					
0210 19 10	----- Mezzene bacon o 3/4 anteriori	agricoltura	68,7 EUR/ 100 kg	A	A	
0210 19 20	----- 3/4 posteriori o parti centrali	agricoltura	75,1 EUR/ 100 kg	A	A	
0210 19 30	----- Parti anteriori e loro pezzi	agricoltura	60,1 EUR/ 100 kg	A	A	
0210 19 40	----- Lombate e loro pezzi	agricoltura	86,9 EUR/ 100 kg	A	A	
0210 19 50	----- altre	agricoltura	86,9 EUR/ 100 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	----- secche o affumicate					
0210 19 60	----- Parti anteriori e loro pezzi	agricoltura	119 EUR/ 100 kg	A	A	
0210 19 70	----- Lombate e loro pezzi	agricoltura	149,6 EUR/ 100 kg	A	A	
	----- altre					
0210 19 81	----- disossate	agricoltura	151,2 EUR/ 100 kg	A	A	
0210 19 89	----- altre	agricoltura	151,2 EUR/ 100 kg	A	A	
0210 19 90	--- altre	agricoltura	15,4 %	A	A	
0210 20	- Carni della specie bovina					
0210 20 10	-- non disossate	agricoltura	15,4 % + 265,2 EUR/ 100 kg	X	A	
0210 20 90	-- disossate	agricoltura	15,4 % + 303,4 EUR/ 100 kg	X	A	
	- altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie					
0210 91 00	-- di primati	agricoltura	15,4 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0210 92	-- di balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni); di foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)					
0210 92 10	---- di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)	agricoltura	15,4 %	A	A	
	---- altri					
0210 92 91	----- Carni	agricoltura	1 300 EUR/ 1 000 kg	A	A	
0210 92 92	----- Frattaglie	agricoltura	15,4 %	A	A	
0210 92 99	----- Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie	agricoltura	15,4 % + 303,4 EUR/ 100 kg	X	A	
0210 93 00	-- di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)	agricoltura	15,4 %	A	A	
0210 99	-- altre					
	---- Carni					
0210 99 10	----- di cavallo, salate o in salamoia o anche secche	agricoltura	6,4 %	A	A	
	----- delle specie ovina o caprina					
0210 99 21	----- non disossate	agricoltura	222,7 EUR/ 100 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0210 99 29	----- disossate	agricoltura	311,8 EUR/ 100 kg	A	A	
0210 99 31	----- di renne	agricoltura	15,4 %	A	A	
0210 99 39	----- altre	agricoltura	1 300 EUR/ 1 000 kg	A	A	
	---- Frattaglie					
	----- della specie suina domestica					
0210 99 41	----- Fegati	agricoltura	64,9 EUR/ 100 kg	A	A	
0210 99 49	----- altre	agricoltura	47,2 EUR/ 100 kg	A	A	
	----- della specie bovina					
0210 99 51	----- Pezzi detti «onglets» e «hampes»	agricoltura	15,4 % + 303,4 EUR/ 100 kg	X	A	
0210 99 59	----- altre	agricoltura	12,8 %	X	A	
	----- altre					
	----- Fegati di volatili					
0210 99 71	----- Fegati grassi di oche o di anatre, salati o in salamoia	agricoltura	esenzione	A	A	
0210 99 79	----- altri	agricoltura	6,4 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0210 99 85	----- altre	agricoltura	15,4 %	A	A	
0210 99 90	--- Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie	agricoltura	15,4 % + 303,4 EUR/ 100 kg	X	A	
03	CAPITOLO 3 — PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI					
0301	Pesci vivi					
	– Pesci ornamentali					
0301 11 00	-- di acqua dolce	pesca	esenzione	A*	A	
0301 19 00	-- altri	pesca	7,5 %	A*	A	
	– altri pesci vivi					
0301 91	-- Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)					
0301 91 10	--- delle specie <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>	pesca	8 %	A*	A	
0301 91 90	--- altri	pesca	12 %	A*	A	
0301 92	-- Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)					
0301 92 10	--- di lunghezza inferiore a 12 cm	pesca	esenzione	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0301 92 30	--- di lunghezza uguale o superiore a 12 cm ma inferiore a 20 cm	pesca	esenzione	A*	A	
0301 92 90	--- di lunghezza uguale o superiore a 20 cm	pesca	esenzione	A*	A	
0301 93 00	-- Carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>)	pesca	8 %	A*	A	
0301 94	-- Tonni rossi dell'Atlantico e del Pacifico (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>)					
0301 94 10	--- Tonni rossi dell'Atlantico (<i>Thunnus thynnus</i>)	pesca	16 %	A*	A	
0301 94 90	--- Tonni rossi del Pacifico (<i>Thunnus orientalis</i>)	pesca	16 %	A*	A	
0301 95 00	-- Tonni rossi del sud (<i>Thunnus maccoyii</i>)	pesca	16 %	A*	A	
0301 99	-- altri					
	--- di acqua dolce					
0301 99 11	----- Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	pesca	2 %	A*	A	
0301 99 18	----- altri	pesca	8 %	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0301 99 85	--- altri	pesca	16 %	A*	A	
0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304					
	– Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi					
0302 11	-- Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)					
0302 11 10	--- delle specie <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>	pesca	8 %	A*	A	
0302 11 20	--- della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i> , con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo	pesca	12 %	A*	A	
0302 11 80	--- altri	pesca	12 %	A*	A	
0302 13 00	-- Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>)	pesca	2 %	A*	A	
0302 14 00	-- Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	pesca	2 %	A*	A	
0302 19 00	-- altri	pesca	8 %	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– Pesci di forma appiattita (<i>Pleuronettidi</i> , <i>Botidi</i> , <i>Cinoglossidi</i> , <i>Soleidi</i> , <i>Scoftalamidi</i> e <i>Citaridi</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi					
0302 21	-- Ippoglossi (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>)					
0302 21 10	--- Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	pesca	8 %	A*	A	
0302 21 30	--- Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	pesca	8 %	A*	A	
0302 21 90	--- Ippoglossi del Pacifico (<i>Hippoglossus stenolepis</i>)	pesca	15 %	A*	A	
0302 22 00	-- Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	pesca	7,5 %	A*	A	
0302 23 00	-- Sogliole (<i>Solea</i> spp.)	pesca	15 %	A*	A	
0302 24 00	-- Rombi (<i>Psetta maxima</i>)	pesca	15 %	A*	A	
0302 29	-- altri					
0302 29 10	--- Rombi gialli (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	pesca	15 %	A*	A	
0302 29 80	--- altri	pesca	15 %	A*	A	
	– Tonni (del genere <i>Thunnus</i>), tonnetti striati [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>], esclusi i fegati, le uova e i lattimi					
0302 31	-- Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>)					
0302 31 10	--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	pesca	esenzione	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0302 31 90	--- altri	pesca	22 %	A*	A	
0302 32	-- Tonni albacora (<i>Thunnus albacares</i>)					
0302 32 10	--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	pesca	esenzione	A*	A	
0302 32 90	--- altri	pesca	22 %	A*	A	
0302 33	-- Tonnetti striati					
0302 33 10	--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	pesca	esenzione	A*	A	
0302 33 90	--- altri	pesca	22 %	A*	A	
0302 34	-- Tonni obesi (<i>Thunnus obesus</i>)					
0302 34 10	--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	pesca	esenzione	A*	A	
0302 34 90	--- altri	pesca	22 %	A*	A	
0302 35	-- Tonni rossi dell'Atlantico e del Pacifico (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>)					
	--- Tonni rossi dell'Atlantico (<i>Thunnus thynnus</i>)					
0302 35 11	---- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	pesca	esenzione	A*	A	
0302 35 19	---- altri	pesca	22 %	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- Tonni rossi del Pacifico (<i>Thunnus orientalis</i>)					
0302 35 91	---- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	pesca	esenzione	A*	A	
0302 35 99	---- altri	pesca	22 %	A*	A	
0302 36	-- Tonni rossi del sud (<i>Thunnus maccoyii</i>)					
0302 36 10	--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	pesca	esenzione	A*	A	
0302 36 90	--- altri	pesca	22 %	A*	A	
0302 39	-- altri					
0302 39 20	--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	pesca	esenzione	A*	A	
0302 39 80	--- altri	pesca	22 %	A*	A	
	- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), acciughe (<i>Engraulis</i> spp.), sardine (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), alacce (<i>Sardinella</i> spp.), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>), sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>), suri e sugarelli (<i>Trachurus</i> spp.), cobia (<i>Rachycentron canadum</i>) e pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi					
0302 41 00	-- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	pesca	15 %	A*	A	
0302 42 00	-- Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	pesca	15 %	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0302 43	-- Sardine (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), alacce (<i>Sardinella</i> spp.), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>)					
0302 43 10	--- Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	pesca	23 %	A*	A	
0302 43 30	--- Sardine del genere <i>Sardinops</i> ; alacce (<i>Sardinella</i> spp.)	pesca	15 %	A*	A	
0302 43 90	--- Spratti (<i>Sprattus sprattus</i>)	pesca	13 %	A*	A	
0302 44 00	-- Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)	pesca	20 %	A*	A	
0302 45	-- Suri e sugarelli (<i>Trachurus</i> spp.)					
0302 45 10	--- Sugarelli o suri (<i>Trachurus trachurus</i>)	pesca	15 %	A*	A	
0302 45 30	--- Sugarelli inca o del Pacifico (<i>Trachurus murphyi</i>)	pesca	15 %	A*	A	
0302 45 90	--- altri	pesca	15 %	A*	A	
0302 46 00	-- Cobia (<i>Rachycentron canadum</i>)	pesca	15 %	A*	A	
0302 47 00	-- Pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)	pesca	15 %	A*	A	
	-- Pesci delle famiglie <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> e <i>Muraenolepididae</i> , esclusi i fegati, le uova e i lattimi					
0302 51	-- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)					
0302 51 10	--- della specie <i>Gadus morhua</i>	pesca	12 %	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0302 51 90	--- altri	pesca	12 %	A*	A	
0302 52 00	-- Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	pesca	7,5 %	A*	A	
0302 53 00	-- Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	pesca	7,5 %	A*	A	
0302 54	-- Naselli (<i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i>)					
	--- Naselli del genere <i>Merluccius</i>					
0302 54 11	----- Naselli del Capo (<i>Merluccius capensis</i>) e naselli della specie <i>Merluccius paradoxus</i>	pesca	15 %	C*	A	
0302 54 15	----- Naselli della specie <i>Merluccius australis</i>	pesca	15 %	C*	A	
0302 54 19	----- altri	pesca	15 %	C*	A	
0302 54 90	--- Naselli del genere <i>Urophycis</i>	pesca	15 %	C*	A	
0302 55 00	-- Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>)	pesca	7,5 %	A*	A	
0302 56 00	-- Melù e melù australe (<i>Micromesistius poutassou</i> , <i>Micromesistius australis</i>)	pesca	7,5 %	A*	A	
0302 59	-- altri					
0302 59 10	--- Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>	pesca	12 %	A*	A	
0302 59 20	--- Merlani (<i>Merlangius merlangus</i>)	pesca	7,5 %	A*	A	
0302 59 30	--- Merluzzi gialli (<i>Pollachius pollachius</i>)	pesca	7,5 %	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0302 59 40	--- Molve (<i>Molva</i> spp.)	pesca	7,5 %	A*	A	
0302 59 90	--- altri	pesca	15 %	A*	A	
	– Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.), esclusi i fegati, le uova e i lattimi					
0302 71 00	-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.)	pesca	8 %	A*	A	
0302 72 00	-- Pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.)	pesca	8 %	A*	A	
0302 73 00	-- Carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>)	pesca	8 %	A*	A	
0302 74 00	-- Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)	pesca	esenzione	A*	A	
0302 79 00	-- altri	pesca	8 %	A*	A	
	– altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi					
0302 81	-- Squali					
0302 81 10	--- Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>)	pesca	6 %	A*	A	
0302 81 20	--- Gattucci (<i>Scyliorhinus</i> spp.)	pesca	6 %	A*	A	
0302 81 30	--- Smeriglio (<i>Lamna nasus</i>)	pesca	8 %	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0302 81 90	--- altri	pesca	8 %	A*	A	
0302 82 00	-- Razze (<i>Rajidae</i>)	pesca	15 %	A*	A	
0302 83 00	-- Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	pesca	15 %	A*	A	
0302 84	-- Spigole (<i>Dicentrarchus</i> spp.)					
0302 84 10	--- Spigole (<i>Dicentrarchus labrax</i>)	pesca	15 %	A*	A	
0302 84 90	--- altri	pesca	15 %	A*	A	
0302 85	-- Dentici (<i>Sparidae</i>)					
0302 85 10	--- Orate di mare delle specie <i>Dentex dentex</i> <i>Pagellus</i> spp.	pesca	15 %	A*	A	
0302 85 30	--- Orate (<i>Sparus aurata</i>)	pesca	15 %	A*	A	
0302 85 90	--- altri	pesca	15 %	A*	A	
0302 89	-- altri					
0302 89 10	--- di acqua dolce	pesca	8 %	A*	A	
	--- altri					
	----- Pesci del genere <i>Euthynnus</i> , esclusi i tonnetti striati [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>] della sottovoce 0302 33					
0302 89 21	----- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	pesca	esenzione	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0302 89 29	----- altri	pesca	22 %	A*	A	
	----- Scorfani (<i>Sebastes</i> spp.)					
0302 89 31	----- della specie <i>Sebastes marinus</i>	pesca	7,5 %	A*	A	
0302 89 39	----- altri	pesca	7,5 %	A*	A	
0302 89 40	----- Pesci castagna (<i>Brama</i> spp.)	pesca	15 %	A*	A	
0302 89 50	----- Rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.)	pesca	15 %	C*	A	
0302 89 60	----- Abadeci (<i>Genypterus blacodes</i>)	pesca	7,5 %	A*	A	
0302 89 90	----- altri	pesca	15 %	A*	A	
0302 90 00	- Fegati, uova e lattimi	pesca	10 %	A*	A	
0303	Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304					
	- Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi					
0303 11 00	-- Salmoni rossi (<i>Oncorhynchus nerka</i>)	pesca	2 %	A*	A	
0303 12 00	-- Altri salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus gorbusha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>)	pesca	2 %	A*	A	
0303 13 00	-- Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	pesca	2 %	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0303 14	-- Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)					
0303 14 10	--- delle specie <i>Oncorhynchus apache</i> o <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>	pesca	9 %	A*	A	
0303 14 20	--- della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i> , con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo	pesca	12 %	A*	A	
0303 14 90	--- altri	pesca	12 %	A*	A	
0303 19 00	-- altri	pesca	9 %	A*	A	
	- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.), esclusi i fegati, le uova e i lattimi					
0303 23 00	-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.)	pesca	8 %	A*	A	
0303 24 00	-- Pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.)	pesca	8 %	A*	A	
0303 25 00	-- Carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>)	pesca	8 %	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0303 26 00	-- Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)	pesca	esenzione	A*	A	
0303 29 00	-- altri	pesca	8 %	A*	A	
	-- Pesci di forma appiattita (<i>Pleuronettidi</i> , <i>Botidi</i> , <i>Cinoglossidi</i> , <i>Soleidi</i> , <i>Scophthalmidi</i> e <i>Citaridi</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi					
0303 31	-- Ippoglossi (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>)					
0303 31 10	--- Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	pesca	7,5 %	A*	A	
0303 31 30	--- Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	pesca	7,5 %	A*	A	
0303 31 90	--- Ippoglossi del Pacifico (<i>Hippoglossus stenolepis</i>)	pesca	15 %	A*	A	
0303 32 00	-- Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	pesca	15 %	A*	A	
0303 33 00	-- Sogliole (<i>Solea</i> spp.)	pesca	7,5 %	A*	A	
0303 34 00	-- Rombi (<i>Psetta maxima</i>)	pesca	15 %	A*	A	
0303 39	-- altri					
0303 39 10	--- Passere artiche (<i>Platichthys flesus</i>)	pesca	7,5 %	A*	A	
0303 39 30	--- Pesci del genere <i>Rhombosolea</i>	pesca	7,5 %	A*	A	
0303 39 50	--- Pesci delle specie <i>Pelotreis flavilatus</i> o <i>Peltorhamphus novaezelandiae</i>	pesca	7,5 %	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0303 39 85	--- altri	pesca	15 %	A*	A	
	- Tonni (del genere <i>Thunnus</i>), tonnetti striati [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>], esclusi i fegati, le uova e i lattimi					
0303 41	-- Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>)					
0303 41 10	--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	pesca	esenzione	A*	A	
0303 41 90	--- altri	pesca	22 %	A*	A	
0303 42	-- Tonni albacora (<i>Thunnus albacares</i>)					
	--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604					
	---- interi					
0303 42 12	----- di peso superiore a 10 kg per pezzo	pesca	esenzione	A*	A	
0303 42 18	----- altri	pesca	esenzione	A*	A	
	---- altri					
0303 42 42	----- di peso superiore a 10 kg per pezzo	pesca	esenzione	A*	A	
0303 42 48	----- altri	pesca	esenzione	A*	A	
0303 42 90	--- altri	pesca	22 %	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0303 43	-- Tonnetti striati					
0303 43 10	--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	pesca	esenzione	A*	A	
0303 43 90	--- altri	pesca	22 %	A*	A	
0303 44	-- Tonni obesi (<i>Thunnus obesus</i>)					
0303 44 10	--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	pesca	esenzione	A*	A	
0303 44 90	--- altri	pesca	22 %	A*	A	
0303 45	-- Tonni rossi dell'Atlantico e del Pacifico (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>)					
	--- Tonni rossi dell'Atlantico (<i>Thunnus thynnus</i>)					
0303 45 12	---- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	pesca	esenzione	A*	A	
0303 45 18	---- altri	pesca	22 %	A*	A	
	--- Tonni rossi del Pacifico (<i>Thunnus orientalis</i>)					
0303 45 91	---- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	pesca	esenzione	A*	A	
0303 45 99	---- altri	pesca	22 %	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0303 46	-- Tonni rossi del sud (<i>Thunnus maccoyii</i>)					
0303 46 10	--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	pesca	esenzione	A*	A	
0303 46 90	--- altri	pesca	22 %	A*	A	
0303 49	-- altri					
0303 49 20	--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	pesca	esenzione	A*	A	
0303 49 85	--- altri	pesca	22 %	A*	A	
	– Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), sardine (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), alacce (<i>Sardinella</i> spp.), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>), sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>), suri e sugarelli (<i>Trachurus</i> spp.), cobia (<i>Rachycentron canadum</i>) e pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi					
0303 51 00	-- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	pesca	15 %	A*	A	
0303 53	-- Sardine (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), alacce (<i>Sardinella</i> spp.), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>)					
0303 53 10	--- Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	pesca	23 %	A*	A	
0303 53 30	--- Sardine del genere <i>Sardinops</i> ; alacce (<i>Sardinella</i> spp.)	pesca	15 %	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0303 53 90	--- Spratti (<i>Sprattus sprattus</i>)	pesca	13 %	A*	A	
0303 54	-- Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)					
0303 54 10	--- delle specie <i>Scomber scombrus</i> o <i>Scomber japonicus</i>	pesca	cfr. osservazioni	A*	A	dal 15 febbraio al 15 giugno: esenzione; dal 16 giugno al 14 febbraio: 20 %.
0303 54 90	--- della specie <i>Scomber australasicus</i>	pesca	15 %	A*	A	
0303 55	-- Suri e sugarelli (<i>Trachurus</i> spp.)					
0303 55 10	--- Sugarelli o suri (<i>Trachurus trachurus</i>)	pesca	15 %	A*	A	
0303 55 30	--- Sugarelli inca o del Pacifico (<i>Trachurus murphyi</i>)	pesca	15 %	A*	A	
0303 55 90	--- altri	pesca	15 %	A*	A	
0303 56 00	-- Cobia (<i>Rachycentron canadum</i>)	pesca	15 %	A*	A	
0303 57 00	-- Pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)	pesca	7,5 %	A*	A	
	- Pesci delle famiglie <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> e <i>Muraenolepididae</i> , esclusi i fegati, le uova e i lattimi					
0303 63	-- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)					
0303 63 10	--- della specie <i>Gadus morhua</i>	pesca	12 %	A*	A	
0303 63 30	--- della specie <i>Gadus ogac</i>	pesca	12 %	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0303 63 90	--- della specie <i>Gadus macrocephalus</i>	pesca	12 %	A*	A	
0303 64 00	-- Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	pesca	7,5 %	A*	A	
0303 65 00	-- Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	pesca	7,5 %	A*	A	
0303 66	-- Naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.)					
	--- Naselli del genere <i>Merluccius</i>					
0303 66 11	---- Naselli del Capo (<i>Merluccius capensis</i>) e naselli della specie <i>Merluccius paradoxus</i>	pesca	15 %	A*	A	
0303 66 12	---- Naselli della specie <i>Merluccius hubbsi</i>	pesca	15 %	C*	A	
0303 66 13	---- Naselli della specie <i>Merluccius australis</i>	pesca	15 %	C*	A	
0303 66 19	---- altri	pesca	15 %	C*	A	
0303 66 90	--- Naselli del genere <i>Urophycis</i>	pesca	15 %	C*	A	
0303 67 00	-- Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>)	pesca	15 %	A*	A	
0303 68	-- Melù e melù australe (<i>Micromesistius poutassou</i> , <i>Micromesistius australis</i>)					
0303 68 10	--- Melù o potassolo (<i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i>)	pesca	7,5 %	A*	A	
0303 68 90	--- Melù australe (<i>Micromesistius australis</i>)	pesca	7,5 %	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0303 69	-- altri					
0303 69 10	--- Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>	pesca	12 %	A*	A	
0303 69 30	--- Merlani (<i>Merlangius merlangus</i>)	pesca	7,5 %	A*	A	
0303 69 50	--- Merluzzi gialli (<i>Pollachius pollachius</i>)	pesca	15 %	A*	A	
0303 69 70	--- Merluzzi granatieri (<i>Macruronus novaezelandiae</i>)	pesca	7,5 %	A*	A	
0303 69 80	--- Molve (<i>Molva</i> spp.)	pesca	7,5 %	A*	A	
0303 69 90	--- altri	pesca	15 %	A*	A	
	- Altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi					
0303 81	-- Squali					
0303 81 10	--- Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>)	pesca	6 %	A*	A	
0303 81 20	--- Gattucci (<i>Scyliorhinus</i> spp.)	pesca	6 %	A*	A	
0303 81 30	--- Smeriglio (<i>Lamna nasus</i>)	pesca	8 %	A*	A	
0303 81 90	--- altri	pesca	8 %	A*	A	
0303 82 00	-- Razze (<i>Rajidae</i>)	pesca	15 %	A*	A	
0303 83 00	-- Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	pesca	15 %	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0303 84	-- Spigole (<i>Dicentrarchus</i> spp.)					
0303 84 10	--- Spigole (<i>Dicentrarchus labrax</i>)	pesca	15 %	A*	A	
0303 84 90	--- altri	pesca	15 %	A*	A	
0303 89	-- altri					
0303 89 10	--- di acqua dolce	pesca	8 %	A*	A	
	--- altri					
	----- Pesci del genere <i>Euthymnus</i> , esclusi i tonnetti striati [<i>Euthymnus (Katsuwonus) pelamis</i>] della sottovoce 0303 43					
0303 89 21	----- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	pesca	esenzione	A*	A	
0303 89 29	----- altri	pesca	22 %	A*	A	
	----- Scorfani (<i>Sebastes</i> spp.)					
0303 89 31	----- della specie <i>Sebastes marinus</i>	pesca	7,5 %	A*	A	
0303 89 39	----- altri	pesca	7,5 %	A*	A	
0303 89 40	----- Pesci della specie <i>Orcynopsis unicolor</i>	pesca	cfr. osservazioni	A*	A	dal 15 febbraio al 15 giugno: esenzione; dal 16 giugno al 14 febbraio: 10 %.
0303 89 45	----- Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	pesca	15 %	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0303 89 50	----- Orate di mare delle specie <i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus</i> spp.	pesca	15 %	A*	A	
0303 89 55	----- Orate (<i>Sparus aurata</i>)	pesca	15 %	A*	A	
0303 89 60	----- Pesci castagna (<i>Brama</i> spp.)	pesca	15 %	A*	A	
0303 89 65	----- Rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.)	pesca	15 %	A*	A	
0303 89 70	----- Abadeci (<i>Genypterus blacodes</i>)	pesca	7,5 %	A*	A	
0303 89 90	----- altri	pesca	15 %	A*	A	
0303 90	– Fegati, uova e lattimi					
0303 90 10	-- Uova e lattimi di pesce, destinati alla produzione di acido desossiribonucleico o di solfato di protamina	pesca	esenzione	A*	A	
0303 90 90	-- altri	pesca	10 %	A*	A	
0304	Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati					
	– Filetti, freschi o refrigerati, di tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.)					
0304 31 00	-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.)	pesca	9 %	C*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0304 32 00	-- Pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.)	pesca	9 %	C*	A	
0304 33 00	-- Persico africano (<i>Lates niloticus</i>)	pesca	9 %	C*	A	
0304 39 00	-- altri	pesca	9 %	C*	A	
	- Filetti, freschi o refrigerati, di altri pesci					
0304 41 00	-- Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	pesca	2 %	A*	A	
0304 42	-- Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)					
0304 42 10	--- della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i> di peso superiore a 400 g per pezzo	pesca	12 %	A*	A	
0304 42 50	--- delle specie <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>	pesca	9 %	A*	A	
0304 42 90	--- altri	pesca	12 %	A*	A	
0304 43 00	-- Pesci di forma appiattita (<i>Pleuronettidi</i> , <i>Botidi</i> , <i>Cinoglossidi</i> , <i>Soleidi</i> , <i>Scoftalamidi</i> e <i>Citaridi</i>)	pesca	18 %	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0304 44	-- Pesci delle famiglie <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> e <i>Muraenolepididae</i>					
0304 44 10	--- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>	pesca	18 %	A*	A	
0304 44 30	--- Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	pesca	18 %	A*	A	
0304 44 90	--- altri	pesca	18 %	A*	A	
0304 45 00	-- Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	pesca	18 %	A*	A	
0304 46 00	-- Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	pesca	18 %	A*	A	
0304 49	-- altri					
0304 49 10	--- di acqua dolce	pesca	9 %	C*	A	
	--- altri					
0304 49 50	---- Scorfani (<i>Sebastes</i> spp.)	pesca	18 %	A*	A	
0304 49 90	---- altri	pesca	18 %	A*	A	
	- altri, freschi o refrigerati					
0304 51 00	-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.)	pesca	8 %	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0304 52 00	-- Salmonidi	pesca	8 %	A*	A	
0304 53 00	-- Pesci delle famiglie <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> e <i>Muraenolepididae</i>	pesca	15 %	A*	A	
0304 54 00	-- Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	pesca	15 %	A*	A	
0304 55 00	-- Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	pesca	15 %	A*	A	
0304 59	-- altri					
0304 59 10	---- di acqua dolce	pesca	8 %	A*	A	
	---- altri					
0304 59 50	---- Lati di aringhe	pesca	cfr. osservazioni	A*	A	dal 15 febbraio al 15 giugno: esenzione; dal 16 giugno al 14 febbraio: 15 %.
0304 59 90	---- altri	pesca	15 %	A*	A	
	– Filetti congelati di tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.)					
0304 61 00	-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.)	pesca	9 %	C*	A	
0304 62 00	-- Pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.)	pesca	9 %	C*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0304 63 00	-- Persico africano (<i>Lates niloticus</i>)	pesca	9 %	C*	A	
0304 69 00	-- altri	pesca	9 %	C*	A	
	- Filetti congelati di pesci delle famiglie <i>Bregmacero-rotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> e <i>Muraenolepididae</i>					
0304 71	-- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)					
0304 71 10	---- Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus macrocephalus</i>	pesca	7,5 %	A*	A	
0304 71 90	---- altri	pesca	7,5 %	A*	A	
0304 72 00	-- Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	pesca	7,5 %	A*	A	
0304 73 00	-- Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	pesca	7,5 %	A*	A	
0304 74	-- Naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.)					
	---- Naselli del genere <i>Merluccius</i>					
0304 74 11	----- Naselli del Capo (<i>Merluccius capensis</i>) e naselli della specie <i>Merluccius paradoxus</i>	pesca	7,5 %	B*	A	
0304 74 15	----- Naselli della specie <i>Merluccius hubbsi</i>	pesca	7,5 %	A*	A	
0304 74 19	----- altri	pesca	6,1 %	A*	A	
0304 74 90	---- Naselli del genere <i>Urophycis</i>	pesca	7,5 %	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0304 75 00	-- Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>)	pesca	13,7 %	A*	A	
0304 79	-- altri					
0304 79 10	--- Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>	pesca	7,5 %	A*	A	
0304 79 30	--- Merlani (<i>Merlangius merlangus</i>)	pesca	7,5 %	A*	A	
0304 79 50	--- Merluzzi granatieri (<i>Macruronus novaezelandiae</i>)	pesca	7,5 %	A*	A	
0304 79 80	--- Molve (<i>Molva</i> spp.)	pesca	7,5 %	A*	A	
0304 79 90	--- altri	pesca	15 %	C*	A	
	- Filetti congelati di altri pesci					
0304 81 00	-- Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	pesca	2 %	A*	A	
0304 82	-- Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)					
0304 82 10	--- della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i> di peso superiore a 400 g per pezzo	pesca	12 %	A*	A	
0304 82 50	--- delle specie <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>	pesca	9 %	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0304 82 90	--- altri	pesca	12 %	A*	A	
0304 83	-- Pesci di forma appiattita (<i>Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi</i> e <i>Citaridi</i>)					
0304 83 10	--- Platessa di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	pesca	7,5 %	A*	A	
0304 83 30	--- Platessa pianuzze (<i>Platichthys flesus</i>)	pesca	7,5 %	A*	A	
0304 83 50	--- Lepidorombi (<i>Lepidorhombus spp.</i>)	pesca	15 %	A*	A	
0304 83 90	--- altri	pesca	15 %	C*	A	
0304 84 00	-- Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	pesca	7,5 %	A*	A	
0304 85 00	-- Austromerluzzi (<i>Dissostichus spp.</i>)	pesca	15 %	A*	A	
0304 86 00	-- Aringhe (<i>Clupea harengus, Clupea pallasii</i>)	pesca	15 %	A*	A	
0304 87 00	-- Tonni (del genere <i>Thunnus</i>), tonnetti striati [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>]	pesca	18 %	A*	A	
0304 89	-- altri					
0304 89 10	--- di acqua dolce	pesca	9 %	C*	A	
	--- altri					
	---- scorfani (<i>Sebastes spp.</i>)					
0304 89 21	----- della specie <i>Sebastes marinus</i>	pesca	7,5 %	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0304 89 29	----- altri	pesca	7,5 %	A*	A	
0304 89 30	---- Pesci del genere <i>Euthynnus</i> , esclusi i tonnetti striati [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>] della sottovoce 0304 87 00	pesca	18 %	A*	A	
	---- sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>) e pesci della specie <i>Orcynopsis unicolor</i>					
0304 89 41	----- Sgombri della specie <i>Scomber australasicus</i>	pesca	15 %	A*	A	
0304 89 49	----- altri	pesca	15 %	A*	A	
	---- squali					
0304 89 51	----- spinaroli e gattucci (<i>Squalus acanthias</i> , <i>Scyliorhinus</i> spp.)	pesca	7,5 %	A*	A	
0304 89 55	----- smerigli (<i>Lamna nasus</i>)	pesca	7,5 %	A*	A	
0304 89 59	----- altri squali	pesca	7,5 %	A*	A	
0304 89 60	---- rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.)	pesca	15 %	A*	A	
0304 89 90	---- altri	pesca	15 %	C*	A	
	- altri, congelati					
0304 91 00	-- Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	pesca	7,5 %	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0304 92 00	-- Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	pesca	7,5 %	A*	A	
0304 93	-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.)					
0304 93 10	---- Surimi	pesca	14,2 %	A*	A	
0304 93 90	---- altri	pesca	8 %	A*	A	
0304 94	-- Merluzzi dell'Alaska (<i>Theraga chalcogramma</i>)					
0304 94 10	---- Surimi	pesca	14,2 %	A*	A	
0304 94 90	---- altri	pesca	7,5 %	A*	A	
0304 95	-- Pesci delle famiglie <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merluciiidae</i> , <i>Moridae</i> e <i>Muraenolepididae</i> , diversi dai merluzzi dell'Alaska (<i>Theraga chalcogramma</i>)					
0304 95 10	---- Surimi	pesca	14,2 %	A*	A	
	---- altri					
	----- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>					
0304 95 21	----- Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus macrocephalus</i>	pesca	7,5 %	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0304 95 25	----- Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>	pesca	7,5 %	A*	A	
0304 95 29	----- altri	pesca	7,5 %	A*	A	
0304 95 30	----- Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	pesca	7,5 %	A*	A	
0304 95 40	----- Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	pesca	7,5 %	A*	A	
0304 95 50	----- Naselli del genere <i>Merluccius</i>	pesca	7,5 %	A*	A	
0304 95 60	----- Melù o potassolo (<i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i>)	pesca	7,5 %	A*	A	
0304 95 90	----- altri	pesca	7,5 %	A*	A	
0304 99	-- altri					
0304 99 10	--- Surimi	pesca	14,2 %	A*	A	
	--- altri					
0304 99 21	----- di acqua dolce	pesca	8 %	A*	A	
	----- altri					
0304 99 23	----- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	pesca	cfr. osservazioni	A*	A	dal 15 febbraio al 15 giugno: esenzione; dal 16 giugno al 14 febbraio: 15 %.

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0304 99 29	----- Scorfani (<i>Sebastes</i> spp.)	pesca	8 %	A*	A	
0304 99 55	----- Lepidorombi (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	pesca	15 %	A*	A	
0304 99 61	----- Pesci castagna (<i>Brama</i> spp.)	pesca	15 %	A*	A	
0304 99 65	----- Rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.)	pesca	7,5 %	A*	A	
0304 99 99	----- altri	pesca	7,5 %	A*	A	
0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana					
0305 10 00	– Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	pesca	13 %	A*	A	
0305 20 00	– Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia	pesca	11 %	A*	A	
	– Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati					
0305 31 00	– – Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.)	pesca	16 %	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0305 32	-- Pesci delle famiglie <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> e <i>Muraenolepididae</i>					
	--- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>					
0305 32 11	---- della specie <i>Gadus macrocephalus</i>	pesca	16 %	A*	A	
0305 32 19	---- altri	pesca	20 %	A*	A	
0305 32 90	--- altri	pesca	16 %	A*	A	
0305 39	-- altri					
0305 39 10	--- Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorboscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>), salati o in salamoia	pesca	15 %	A*	A	
0305 39 50	--- Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>), salati o in salamoia	pesca	15 %	A*	A	
0305 39 90	--- altri	pesca	16 %	A*	A	
	- Pesci affumicati, compresi i filetti, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili					
0305 41 00	-- Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorboscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	pesca	13 %	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0305 42 00	-- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	pesca	10 %	A*	A	
0305 43 00	-- Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)	pesca	14 %	A*	A	
0305 44	-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.)					
0305 44 10	--- Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)	pesca	14 %	A*	A	
0305 44 90	--- altri	pesca	14 %	A*	A	
0305 49	-- altri					
0305 49 10	--- Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	pesca	15 %	A*	A	
0305 49 20	--- Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	pesca	16 %	A*	A	
0305 49 30	--- Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)	pesca	14 %	A*	A	
0305 49 80	--- altri	pesca	14 %	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– Pesci secchi, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili, anche salati ma non affumicati					
0305 51	-- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)					
0305 51 10	--- secchi, non salati	pesca	13 %	A*	A	
0305 51 90	--- secchi e salati	pesca	13 %	A*	A	
0305 59	-- altri					
0305 59 10	--- Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>	pesca	13 %	A*	A	
0305 59 30	--- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	pesca	12 %	A*	A	
0305 59 50	--- Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	pesca	10 %	A*	A	
0305 59 70	--- Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	pesca	15 %	A*	A	
0305 59 80	--- altri	pesca	12 %	A*	A	
	– Pesci salati, ma non secchi né affumicati, e pesci in salamoia, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili					
0305 61 00	-- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	pesca	12 %	A*	A	
0305 62 00	-- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	pesca	13 %	A*	A	
0305 63 00	-- Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	pesca	10 %	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0305 64 00	-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.)	pesca	12 %	A*	A	
0305 69	-- altri					
0305 69 10	--- Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>	pesca	13 %	A*	A	
0305 69 30	--- Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	pesca	15 %	A*	A	
0305 69 50	--- Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	pesca	11 %	A*	A	
0305 69 80	--- altri	pesca	12 %	A*	A	
	- Pinne, teste, code, stomaco di pesci e altre frattaglie di pesce commestibili					
0305 71	-- Pinne di squalo					
0305 71 10	--- affumicati	pesca	14 %	A*	A	
0305 71 90	--- altri	pesca	12 %	A*	A	
0305 72 00	-- Teste, code e stomaco di pesci	pesca	13 %	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0305 79 00	-- altri	pesca	13 %	A*	A	
0306	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, atti all'alimentazione umana					
	- congelati					
0306 11	-- Aragoste (<i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.)					
0306 11 05	--- affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	pesca	20 %	A*	A	
	--- altri					
0306 11 10	---- Code di aragoste	pesca	12,5 %	A*	A	
0306 11 90	---- altre	pesca	12,5 %	A*	A	
0306 12	-- Astici (<i>Homarus</i> spp.)					
0306 12 05	--- affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	pesca	20 %	A*	A	
	--- altri					
0306 12 10	---- interi	pesca	6 %	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0306 12 90	---- altri	pesca	16 %	A*	A	
0306 14	-- Granchi					
0306 14 05	--- affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	pesca	8 %	A*	A	
	--- altri					
0306 14 10	---- Granchi delle specie <i>Paralithodes camchaticus</i> , <i>Chionoecetes</i> spp. e <i>Callinectes sapidus</i>	pesca	7,5 %	A*	A	
0306 14 30	---- Granchi porri (<i>Cancer pagurus</i>)	pesca	7,5 %	A*	A	
0306 14 90	---- altri	pesca	7,5 %	A*	A	
0306 15	-- Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)					
0306 15 10	--- affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	pesca	20 %	A*	A	
0306 15 90	--- altri	pesca	12 %	A*	A	
0306 16	-- Gamberetti d'acqua fredda (<i>Pandalus</i> spp., <i>Crangon crangon</i>)					
0306 16 10	--- affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	pesca	20 %	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- altri					
0306 16 91	---- Gamberetti grigi della specie <i>Crangon crangon</i>	pesca	18 %	A*	A	
0306 16 99	---- altri	pesca	12 %	A*	A	
0306 17	-- Altri gamberetti					
0306 17 10	--- affumicati, anche sgucciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	pesca	20 %	A*	A	
	--- altri					
0306 17 91	---- Gamberi rosa mediterraneo (<i>Parapenaeus longirostris</i>)	pesca	12 %	A*	A	
0306 17 92	---- Gamberoni (mazzancolle) del genere <i>Penaeus</i>	pesca	12 %	A*	A	
0306 17 93	---- Gamberetti della famiglia <i>Pandalidae</i> , eccetto quelli del genere <i>Pandalus</i>	pesca	12 %	A*	A	
0306 17 94	---- Gamberetti del genere <i>Crangon</i> , eccetto quelli della specie <i>Crangon crangon</i>	pesca	18 %	A*	A	
0306 17 99	---- altri	pesca	12 %	A*	A	
0306 19	-- altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana					
0306 19 05	--- affumicati, anche sgucciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	pesca	20 %	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- altri					
0306 19 10	---- Gamberi	pesca	7,5 %	A*	A	
0306 19 90	---- altri	pesca	12 %	A*	A	
	- non congelati					
0306 21	-- Aragoste (<i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.)					
0306 21 10	--- affumicate, anche sgusciate, anche cotte prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparate	pesca	20 %	A*	A	
0306 21 90	--- altre	pesca	12,5 %	A*	A	
0306 22	-- Astici (<i>Homarus</i> spp.)					
0306 22 10	--- vivi	pesca	8 %	A*	A	
	--- altri					
0306 22 30	---- affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	pesca	20 %	A*	A	
	---- altri					
0306 22 91	----- interi	pesca	8 %	A*	A	
0306 22 99	----- altri	pesca	10 %	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0306 24	-- Granchi					
0306 24 10	--- affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicazione, non altrimenti preparati	pesca	8 %	A*	A	
	--- altri					
0306 24 30	---- Granchi porri (<i>Cancer pagurus</i>)	pesca	7,5 %	A*	A	
0306 24 80	---- altri	pesca	7,5 %	A*	A	
0306 25	-- Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)					
0306 25 10	--- affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicazione, non altrimenti preparati	pesca	20 %	A*	A	
0306 25 90	--- altri	pesca	12 %	A*	A	
0306 26	-- Gamberetti d'acqua fredda (<i>Pandalus spp.</i> , <i>Crangon crangon</i>)					
0306 26 10	--- affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicazione, non altrimenti preparati	pesca	20 %	A*	A	
	--- altri					
	---- Gamberetti grigi della specie <i>Crangon crangon</i>					
0306 26 31	----- freschi o refrigerati, o cotti in acqua o al vapore	pesca	18 %	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0306 26 39	----- altri	pesca	18 %	A*	A	
0306 26 90	----- altri	pesca	12 %	A*	A	
0306 27	-- altri gamberetti					
0306 27 10	--- affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	pesca	20 %	A*	A	
	--- altri					
0306 27 91	----- Gamberetti della famiglia <i>Pandalidae</i> , eccetto quelli del genere <i>Pandalus</i>	pesca	12 %	A*	A	
0306 27 95	----- Gamberetti del genere <i>Crangon</i> , eccetto quelli della specie <i>Crangon crangon</i>	pesca	18 %	A*	A	
0306 27 99	----- altri	pesca	12 %	A*	A	
0306 29	-- altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana					
0306 29 05	--- affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	pesca	20 %	A*	A	
	--- altri					
0306 29 10	----- Gamberi	pesca	7,5 %	A*	A	
0306 29 90	----- altri	pesca	12 %	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0307	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; molluschi affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di molluschi, atti all'alimentazione umana					
	– Ostriche					
0307 11	-- vive, fresche o refrigerate					
0307 11 10	--- Ostriche piatte (<i>Ostrea</i> spp.) vive pesanti, compresa la conchiglia, non più di 40 g per pezzo	pesca	esenzione	A*	A	
0307 11 90	--- altre	pesca	9 %	A*	A	
0307 19	-- altre					
0307 19 10	--- affumicate, anche separate dalla loro conchiglia, anche cotte prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparate	pesca	20 %	A*	A	
0307 19 90	--- altre	pesca	9 %	A*	A	
	– Conchiglie dei pellegrini (<i>Coquilles St Jacques</i>), ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi <i>Pecten</i> , <i>Chlamys</i> o <i>Placopecten</i>					
0307 21 00	-- vivi, freschi o refrigerati	pesca	8 %	A*	A	
0307 29	-- altri					
0307 29 05	--- affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	pesca	20 %	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- altri					
0307 29 10	---- Ventagli-pettini maggiori (<i>Pecten maximus</i>), congelati	pesca	8 %	A*	A	
0307 29 90	---- altri	pesca	8 %	A*	A	
	– Mitili (<i>Mytilus</i> spp., <i>Perna</i> spp.)					
0307 31	-- vivi, freschi o refrigerati					
0307 31 10	--- <i>Mytilus</i> spp.	pesca	10 %	A*	A	
0307 31 90	--- <i>Perna</i> spp.	pesca	8 %	A*	A	
0307 39	-- altri					
0307 39 05	--- affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	pesca	20 %	A*	A	
	--- altri					
0307 39 10	---- <i>Mytilus</i> spp.	pesca	10 %	A*	A	
0307 39 90	---- <i>Perna</i> spp.	pesca	8 %	A*	A	
	– Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiola</i> spp.); calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.)					
0307 41	-- vivi, freschi o refrigerati					
0307 41 10	--- Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiola</i> spp.)	pesca	8 %	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- Calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.)					
0307 41 92	----- <i>Loligo</i> spp.	pesca	6 %	A*	A	
0307 41 99	----- altri	pesca	8 %	A*	A	
0307 49	-- altri					
0307 49 05	--- affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	pesca	20 %	A*	A	
	--- congelati					
	----- Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e sepiole (<i>Sepiola</i> spp.)					
	----- del genere <i>Sepiola</i>					
0307 49 09	----- <i>Sepiola</i> rondeleti	pesca	6 %	A*	A	
0307 49 11	----- altre	pesca	8 %	A*	A	
0307 49 18	----- altre	pesca	8 %	A*	A	
	--- Calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.)					
	----- <i>Loligo</i> spp.					
0307 49 31	----- <i>Loligo vulgaris</i>	pesca	6 %	A*	A	
0307 49 33	----- <i>Loligo</i> pealei	pesca	6 %	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0307 49 35	----- Loligo patagonica	pesca	6 %	A*	A	
0307 49 38	----- altri	pesca	6 %	A*	A	
0307 49 59	----- altri	pesca	8 %	A*	A	
	--- altri					
0307 49 71	---- Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiola</i> spp.)	pesca	8 %	A*	A	
	---- Calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepio-teuthis</i> spp.)					
0307 49 92	----- <i>Loligo</i> spp.	pesca	6 %	A*	A	
0307 49 99	----- altri	pesca	8 %	A*	A	
	- Polpi o piovre (<i>Octopus</i> spp.)					
0307 51 00	-- vivi, freschi o refrigerati	pesca	8 %	A*	A	
0307 59	-- altri					
0307 59 05	--- affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	pesca	20 %	A*	A	
	--- altri					
0307 59 10	---- congelati	pesca	8 %	C*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0307 59 90	----- altri	pesca	8 %	A*	A	
0307 60	- Lumache, diverse da quelle di mare					
0307 60 10	-- affumicate, anche separate dalla loro conchiglia, anche cotte prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparate	pesca	20 %	A*	A	
0307 60 90	-- altre	pesca	esenzione	A*	A	
	- Vongole, cardidi e arche (famiglie <i>Arcidae</i> , <i>Arctiidae</i> , <i>Cardiidae</i> , <i>Donacidae</i> , <i>Hiatellidae</i> , <i>Mactridae</i> , <i>Mesodesmatidae</i> , <i>Myidae</i> , <i>Semelidae</i> , <i>Solecurtidae</i> , <i>Solenidae</i> , <i>Tridacnidae</i> e <i>Veneridae</i>)					
0307 71 00	-- vivi, freschi o refrigerati	pesca	11 %	A*	A	
0307 79	-- altri					
0307 79 10	---- affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	pesca	20 %	A*	A	
0307 79 30	---- Veneri incrociolate o vongole o altre specie della famiglia <i>Veneridae</i> , congelati	pesca	8 %	A*	A	
0307 79 90	---- altri	pesca	11 %	A*	A	
	- Abaloni (<i>Haliotis</i> spp.)					
0307 81 00	-- vivi, freschi o refrigerati	pesca	11 %	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0307 89	-- altri					
0307 89 10	--- affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	pesca	20 %	A*	A	
0307 89 90	--- altri	pesca	11 %	A*	A	
	- altri, compresi farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, atti all'alimentazione umana					
0307 91	-- vivi, freschi o refrigerati					
0307 91 10	--- Totano (<i>Todarodes sagittatus</i>)	pesca	6 %	A*	A	
0307 91 90	--- altri	pesca	11 %	A*	A	
0307 99	-- altri					
0307 99 10	--- affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	pesca	20 %	A*	A	
	--- congelati					
0307 99 11	---- Totani (<i>Illex</i> spp.)	pesca	8 %	A*	A	
0307 99 14	---- Totano (<i>Todarodes sagittatus</i>)	pesca	6 %	A*	A	
0307 99 17	---- altri	pesca	11 %	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- altri					
0307 99 20	---- Totano (<i>Todarodes sagittatus</i>)	pesca	6 %	A*	A	
0307 99 80	---- altri	pesca	11 %	A*	A	
0308	Invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici affumicati diversi dai crostacei e dai molluschi, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, atti all'alimentazione umana					
	- Oloturie (<i>Stichopus japonicus</i> , <i>Holothurioidea</i>)					
0308 11 00	-- vive, fresche o refrigerate	pesca	11 %	A*	A	
0308 19	-- altri					
0308 19 10	--- affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	pesca	26 %	A*	A	
0308 19 30	--- congelati	pesca	11 %	A*	A	
0308 19 90	--- altri	pesca	11 %	A*	A	
	- Ricci di mare (<i>Strongylocentrotus</i> spp., <i>Paracentrotus lividus</i> , <i>Loxechinus albus</i> , <i>Echinus esculentus</i>)					
0308 21 00	-- vivi, freschi o refrigerati	pesca	11 %	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0308 29	-- altri					
0308 29 10	--- affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	pesca	26 %	A*	A	
0308 29 30	--- congelati	pesca	11 %	A*	A	
0308 29 90	--- altri	pesca	11 %	A*	A	
0308 30	- Meduse (<i>Rhopilema</i> spp.)					
0308 30 10	-- vive, fresche o refrigerate	pesca	11 %	A*	A	
0308 30 30	-- affumicate, anche cotte prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparate	pesca	26 %	A*	A	
0308 30 50	-- congelate	pesca	esenzione	A*	A	
0308 30 90	-- altre	pesca	11 %	A*	A	
0308 90	- altri					
0308 90 10	-- vivi, freschi o refrigerati	pesca	11 %	A*	A	
0308 90 30	-- affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	pesca	26 %	A*	A	
0308 90 50	-- congelati	pesca	11 %	A*	A	
0308 90 90	-- altri	pesca	11 %	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
04	CAPITOLO 4 — LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE; PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE					
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti					
0401 10	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 %					
0401 10 10	-- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	agricoltura	13,8 EUR/100 kg	A	A	
0401 10 90	-- altri	agricoltura	12,9 EUR/100 kg	A	A	
0401 20	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 %					
	-- inferiore o uguale a 3 %					
0401 20 11	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	agricoltura	18,8 EUR/100 kg	A	A	
0401 20 19	--- altri	agricoltura	17,9 EUR/100 kg	A	A	
	-- superiore a 3 %					
0401 20 91	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	agricoltura	22,7 EUR/100 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0401 20 99	--- altri	agricoltura	21,8 EUR/100 kg	A	A	
0401 40	- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 % ed inferiore o uguale a 10 %					
0401 40 10	-- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	agricoltura	57,5 EUR/100 kg	A	A	
0401 40 90	-- altri	agricoltura	56,6 EUR/100 kg	A	A	
0401 50	- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %					
	-- inferiore o uguale a 21 %					
0401 50 11	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	agricoltura	57,5 EUR/100 kg	A	A	
0401 50 19	--- altri	agricoltura	56,6 EUR/100 kg	A	A	
	-- superiore a 21 % ed inferiore o uguale a 45 %					
0401 50 31	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	agricoltura	110 EUR/100 kg	A	A	
0401 50 39	--- altri	agricoltura	109,1 EUR/100 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	-- superiore a 45 %					
0401 50 91	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	agricoltura	183,7 EUR/100 kg	A	A	
0401 50 99	--- altri	agricoltura	182,8 EUR/100 kg	A	A	
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti					
0402 10	- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %					
	-- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti					
0402 10 11	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	agricoltura	125,4 EUR/100 kg	E*	A	
0402 10 19	--- altri	agricoltura	118,8 EUR/100 kg	E*	A	
	-- altri					
0402 10 91	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	agricoltura	1,19 EUR/kg/materia lattica + 27,5 EUR/100 kg	E*	A	
0402 10 99	--- altri	agricoltura	1,19 EUR/kg/materia lattica + 21 EUR/100 kg	E*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %					
0402 21	-- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti					
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %					
0402 21 11	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	agricoltura	135,7 EUR/100 kg	A*	A	
0402 21 18	---- altri	agricoltura	130,4 EUR/100 kg	A*	A	
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %					
0402 21 91	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	agricoltura	167,2 EUR/100 kg	A*	A	
0402 21 99	---- altri	agricoltura	161,9 EUR/100 kg	A*	A	
0402 29	-- altri					
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %					
0402 29 11	---- Latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti», in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %	agricoltura	1,31 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/100 kg	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	----- altri					
0402 29 15	----- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	agricoltura	1,31 EUR/kg/ materia lattica + 22 EUR/ 100 kg	A*	A	
0402 29 19	----- altri	agricoltura	1,31 EUR/kg/ materia lattica + 16,8 EUR/ 100 kg	A*	A	
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %					
0402 29 91	----- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	agricoltura	1,62 EUR/kg/ materia lattica + 22 EUR/ 100 kg	A*	A	
0402 29 99	----- altri	agricoltura	1,62 EUR/kg/ materia lattica + 16,8 EUR/ 100 kg	A*	A	
	- altri					
0402 91	-- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti					
0402 91 10	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8 %	agricoltura	34,7 EUR/ 100 kg	A	A	
0402 91 30	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8 % ed inferiore o uguale a 10 %	agricoltura	43,4 EUR/ 100 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 45 %					
0402 91 51	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	agricoltura	110 EUR/100 kg	A	A	
0402 91 59	---- altri	agricoltura	109,1 EUR/100 kg	A	A	
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %					
0402 91 91	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	agricoltura	183,7 EUR/100 kg	A	A	
0402 91 99	---- altri	agricoltura	182,8 EUR/100 kg	A	A	
0402 99	-- altri					
0402 99 10	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %	agricoltura	57,2 EUR/100 kg	A	A	
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % ed inferiore o uguale a 45 %					
0402 99 31	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	agricoltura	1,08 EUR/kg/materia lattica + 19,4 EUR/100 kg	A	A	
0402 99 39	---- altri	agricoltura	1,08 EUR/kg/materia lattica + 18,5 EUR/100 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %					
0402 99 91	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	agricoltura	1,81 EUR/kg/ materia lattica + 19,4 EUR/ 100 kg	A	A	
0402 99 99	---- altri	agricoltura	1,81 EUR/kg/ materia lattica + 18,5 EUR/ 100 kg	A	A	
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao					
0403 10	- Yogurt					
	-- non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao					
	--- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse					
0403 10 11	---- inferiore o uguale a 3 %	agricoltura	20,5 EUR/ 100 kg	A	A	
0403 10 13	---- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	agricoltura	24,4 EUR/ 100 kg	A	A	
0403 10 19	---- superiore a 6 %	agricoltura	59,2 EUR/ 100 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse					
0403 10 31	---- inferiore o uguale a 3 %	agricoltura	0,17 EUR/kg/ materia lattica + 21,1 EUR/ 100 kg	A	A	
0403 10 33	---- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	agricoltura	0,2 EUR/kg/ materia lattica + 21,1 EUR/ 100 kg	A	A	
0403 10 39	---- superiore a 6 %	agricoltura	0,54 EUR/kg/ materia lattica + 21,1 EUR/ 100 kg	A	A	
	-- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao					
	--- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte					
0403 10 51	---- inferiore o uguale a 1,5 %	agricoltura	8,3 % + 95 EUR/ 100 kg	0 % + 95 EUR/ 100 kg	A	
0403 10 53	---- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	agricoltura	8,3 % + 130,4 EUR/ 100 kg	0 % + 130,4 EUR/ 100 kg	A	
0403 10 59	---- superiore a 27 %	agricoltura	8,3 % + 168,8 EUR/ 100 kg	0 % + 168,8 EUR/ 100 kg	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse					
0403 10 91	---- inferiore o uguale a 3 %	agricoltura	8,3 % + 12,4 EUR/ 100 kg	0 % + 12,4 EUR/ 100 kg	A	
0403 10 93	---- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	agricoltura	8,3 % + 17,1 EUR/ 100 kg	0 % + 17,1 EUR/ 100 kg	A	
0403 10 99	---- superiore a 6 %	agricoltura	8,3 % + 26,6 EUR/ 100 kg	0 % + 26,6 EUR/ 100 kg	A	
0403 90	- altri					
	-- non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao					
	--- in polvere, in granuli o in altre forme solide					
	---- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse					
0403 90 11	----- inferiore o uguale a 1,5 %	agricoltura	100,4 EUR/ 100 kg	A*	A	
0403 90 13	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	agricoltura	135,7 EUR/ 100 kg	A*	A	
0403 90 19	----- superiore a 27 %	agricoltura	167,2 EUR/ 100 kg	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	----- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse					
0403 90 31	----- inferiore o uguale a 1,5 %	agricoltura	0,95 EUR/kg/ materia lattica + 22 EUR/ 100 kg	A*	A	
0403 90 33	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	agricoltura	1,31 EUR/kg/ materia lattica + 22 EUR/ 100 kg	A*	A	
0403 90 39	----- superiore a 27 %	agricoltura	1,62 EUR/kg/ materia lattica + 22 EUR/ 100 kg	A*	A	
	--- altri					
	----- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse					
0403 90 51	----- inferiore o uguale a 3 %	agricoltura	20,5 EUR/ 100 kg	A	A	
0403 90 53	----- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	agricoltura	24,4 EUR/ 100 kg	A	A	
0403 90 59	----- superiore a 6 %	agricoltura	59,2 EUR/ 100 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	----- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse					
0403 90 61	----- inferiore o uguale a 3 %	agricoltura	0,17 EUR/kg/ materia lattica + 21,1 EUR/ 100 kg	A	A	
0403 90 63	----- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	agricoltura	0,2 EUR/kg/ materia lattica + 21,1 EUR/ 100 kg	A	A	
0403 90 69	----- superiore a 6 %	agricoltura	0,54 EUR/kg/ materia lattica + 21,1 EUR/ 100 kg	A	A	
	-- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao					
	--- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte					
0403 90 71	----- inferiore o uguale a 1,5 %	agricoltura	8,3 % + 95 EUR/ 100 kg	0 % + 95 EUR/ 100 kg	A	
0403 90 73	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	agricoltura	8,3 % + 130,4 EUR/ 100 kg	0 % + 130,4 EUR/ 100 kg	A	
0403 90 79	----- superiore a 27 %	agricoltura	8,3 % + 168,8 EUR/ 100 kg	0 % + 168,8 EUR/ 100 kg	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte					
0403 90 91	---- inferiore o uguale a 3 %	agricoltura	8,3 % + 12,4 EUR/ 100 kg	0 % + 12,4 EUR/ 100 kg	A	
0403 90 93	---- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	agricoltura	8,3 % + 17,1 EUR/ 100 kg	0 % + 17,1 EUR/ 100 kg	A	
0403 90 99	---- superiore a 6 %	agricoltura	8,3 % + 26,6 EUR/ 100 kg	0 % + 26,6 EUR/ 100 kg	A	
0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove					
0404 10	- Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti					
	-- in polvere, in granuli o in altre forme solide					
	--- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38)					
	---- inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse					
0404 10 02	----- inferiore o uguale a 1,5 %	agricoltura	7 EUR/100 kg	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0404 10 04	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	agricoltura	135,7 EUR/100 kg	A*	A	
0404 10 06	----- superiore a 27 %	agricoltura	167,2 EUR/100 kg	A*	A	
	---- superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse					
0404 10 12	----- inferiore o uguale a 1,5 %	agricoltura	100,4 EUR/100 kg	A*	A	
0404 10 14	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	agricoltura	135,7 EUR/100 kg	A*	A	
0404 10 16	----- superiore a 27 %	agricoltura	167,2 EUR/100 kg	A*	A	
	--- altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38)					
	---- inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse					
0404 10 26	----- inferiore o uguale a 1,5 %	agricoltura	0,07 EUR/kg/materia lattica + 16,8 EUR/100 kg	A*	A	
0404 10 28	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	agricoltura	1,31 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/100 kg	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0404 10 32	----- superiore a 27 %	agricoltura	1,62 EUR/kg/ materia lattica + 22 EUR/ 100 kg	A*	A	
	---- superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse					
0404 10 34	----- inferiore o uguale a 1,5 %	agricoltura	0,95 EUR/kg/ materia lattica + 22 EUR/ 100 kg	A*	A	
0404 10 36	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	agricoltura	1,31 EUR/kg/ materia lattica + 22 EUR/ 100 kg	A*	A	
0404 10 38	----- superiore a 27 %	agricoltura	1,62 EUR/kg/ materia lattica + 22 EUR/ 100 kg	A*	A	
	-- altri					
	--- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38)					
	---- inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse					
0404 10 48	----- inferiore o uguale a 1,5 %	agricoltura	0,07 EUR/kg/ materia lattica secca	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0404 10 52	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	agricoltura	135,7 EUR/100 kg	A	A	
0404 10 54	----- superiore a 27 %	agricoltura	167,2 EUR/100 kg	A	A	
	---- superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse					
0404 10 56	----- inferiore o uguale a 1,5 %	agricoltura	100,4 EUR/100 kg	A	A	
0404 10 58	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	agricoltura	135,7 EUR/100 kg	A	A	
0404 10 62	----- superiore a 27 %	agricoltura	167,2 EUR/100 kg	A	A	
	--- altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38)					
	---- inferiore o uguale a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse					
0404 10 72	----- inferiore o uguale a 1,5 %	agricoltura	0,07 EUR/kg/materia lattica secca + 16,8 EUR/100 kg	A	A	
0404 10 74	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	agricoltura	1,31 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/100 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0404 10 76	----- superiore a 27 %	agricoltura	1,62 EUR/kg/ materia lattica + 22 EUR/ 100 kg	A	A	
	---- superiore a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse					
0404 10 78	----- inferiore o uguale a 1,5 %	agricoltura	0,95 EUR/kg/ materia lattica + 22 EUR/ 100 kg	A	A	
0404 10 82	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	agricoltura	1,31 EUR/kg/ materia lattica + 22 EUR/ 100 kg	A	A	
0404 10 84	----- superiore a 27 %	agricoltura	1,62 EUR/kg/ materia lattica + 22 EUR/ 100 kg	A	A	
0404 90	- altri					
	-- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse					
0404 90 21	--- inferiore o uguale a 1,5 %	agricoltura	100,4 EUR/ 100 kg	A*	A	
0404 90 23	--- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	agricoltura	135,7 EUR/ 100 kg	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0404 90 29	--- superiore a 27 %	agricoltura	167,2 EUR/ 100 kg	A*	A	
	-- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse					
0404 90 81	--- inferiore o uguale a 1,5 %	agricoltura	0,95 EUR/kg/ materia lattica + 22 EUR/ 100 kg	A*	A	
0404 90 83	--- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	agricoltura	1,31 EUR/kg/ materia lattica + 22 EUR/ 100 kg	A*	A	
0404 90 89	--- superiore a 27 %	agricoltura	1,62 EUR/kg/ materia lattica + 22 EUR/ 100 kg	A*	A	
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere					
0405 10	- Burro					
	-- avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %					
	--- Burro naturale					
0405 10 11	---- in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg	agricoltura	189,6 EUR/ 100 kg	F*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0405 10 19	----- altro	agricoltura	189,6 EUR/ 100 kg	F*	A	
0405 10 30	---- Burro ricombinato	agricoltura	189,6 EUR/ 100 kg	F*	A	
0405 10 50	---- Burro di siero di latte	agricoltura	189,6 EUR/ 100 kg	F*	A	
0405 10 90	-- altro	agricoltura	231,3 EUR/ 100 kg	F*	A	
0405 20	- Paste da spalmare lattiere					
0405 20 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %	agricoltura	9 % + EA	0 % + EA	A	
0405 20 30	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %	agricoltura	9 % + EA	0 % + EA	A	
0405 20 90	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %	agricoltura	189,6 EUR/ 100 kg	A*	A	
0405 90	- altri					
0405 90 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 %	agricoltura	231,3 EUR/ 100 kg	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0405 90 90	-- altri	agricoltura	231,3 EUR/ 100 kg	A*	A	
0406	Formaggi e latticini					
0406 10	– Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini					
0406 10 20	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %	agricoltura	185,2 EUR/ 100 kg	A	A	
0406 10 80	-- altri	agricoltura	221,2 EUR/ 100 kg	A	A	
0406 20	– Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi					
0406 20 10	-- Formaggi di Glaris alle erbe (detti «Schabziger»), fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate	agricoltura	7,7 %	A*	A	
0406 20 90	-- altri	agricoltura	188,2 EUR/ 100 kg	A	A	
0406 30	– Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere					
0406 30 10	-- ottenuti esclusivamente con formaggi Emental, Gruyère e Appenzell ed, eventualmente, con aggiunta di formaggio Glaris alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 56 % della sostanza secca	agricoltura	144,9 EUR/ 100 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	-- altri					
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca					
0406 30 31	---- inferiore o uguale a 48 %	agricoltura	139,1 EUR/ 100 kg	A	A	
0406 30 39	---- superiore a 48 %	agricoltura	144,9 EUR/ 100 kg	A	A	
0406 30 90	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 36 %	agricoltura	215 EUR/ 100 kg	A	A	
0406 40	- Formaggi a pasta erborinata e altri formaggi contenenti screziature ottenute utilizzando <i>Penicillium roqueforti</i>					
0406 40 10	-- Roquefort	agricoltura	140,9 EUR/ 100 kg	A*	A	
0406 40 50	-- Gorgonzola	agricoltura	140,9 EUR/ 100 kg	A*	A	
0406 40 90	-- altri	agricoltura	140,9 EUR/ 100 kg	A	A	
0406 90	- altri formaggi					
0406 90 01	-- destinati alla trasformazione	agricoltura	167,1 EUR/ 100 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	-- altri					
0406 90 13	--- Emmental	agricoltura	171,7 EUR/ 100 kg	A*	A	
0406 90 15	--- Gruyère, Sbrinz	agricoltura	171,7 EUR/ 100 kg	A*	A	
0406 90 17	--- Bergkäse, Appenzell	agricoltura	171,7 EUR/ 100 kg	A*	A	
0406 90 18	--- Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or e Tête de moine	agricoltura	171,7 EUR/ 100 kg	A*	A	
0406 90 19	--- Formaggi di Glaris alle erbe (detti «Schabziger»), fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate	agricoltura	7,7 %	A*	A	
0406 90 21	--- Cheddar	agricoltura	167,1 EUR/ 100 kg	A	A	
0406 90 23	--- Edam (Geheimratskäse)	agricoltura	151 EUR/ 100 kg	A*	A	
0406 90 25	--- Tilsit	agricoltura	151 EUR/ 100 kg	A*	A	
0406 90 27	--- Butterkäse	agricoltura	151 EUR/ 100 kg	A*	A	
0406 90 29	--- Kashkaval	agricoltura	151 EUR/ 100 kg	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0406 90 32	--- Feta	agricoltura	151 EUR/100 kg	A*	A	
0406 90 35	--- Kefalotyri	agricoltura	151 EUR/100 kg	A*	A	
0406 90 37	--- Finlandia	agricoltura	151 EUR/100 kg	A*	A	
0406 90 39	--- Jarlsberg	agricoltura	151 EUR/100 kg	A*	A	
	--- altri					
0406 90 50	---- Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra	agricoltura	151 EUR/100 kg	A	A	
	---- altri					
	----- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa					
	----- inferiore o uguale a 47 %					
0406 90 61	----- Grana padano, Parmigiano reggiano	agricoltura	188,2 EUR/100 kg	A*	A	
0406 90 63	----- Fiore sardo, Pecorino	agricoltura	188,2 EUR/100 kg	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0406 90 69	----- altri	agricoltura	188,2 EUR/ 100 kg	A	A	
	----- superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %					
0406 90 73	----- Provolone	agricoltura	151 EUR/ 100 kg	A*	A	
0406 90 75	----- Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano	agricoltura	151 EUR/ 100 kg	A*	A	
0406 90 76	----- Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø	agricoltura	151 EUR/ 100 kg	A*	A	
0406 90 78	----- Gouda	agricoltura	151 EUR/ 100 kg	A	A	
0406 90 79	----- Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	agricoltura	151 EUR/ 100 kg	A*	A	
0406 90 81	----- Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey	agricoltura	151 EUR/ 100 kg	A*	A	
0406 90 82	----- Camembert	agricoltura	151 EUR/ 100 kg	A*	A	
0406 90 84	----- Brie	agricoltura	151 EUR/ 100 kg	A*	A	
0406 90 85	----- Kefalograviera, Kasseri	agricoltura	151 EUR/ 100 kg	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	----- altri, aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa					
0406 90 86	----- superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %	agricoltura	151 EUR/100 kg	A	A	
0406 90 87	----- superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %	agricoltura	151 EUR/100 kg	A	A	
0406 90 88	----- superiore a 62 % ed inferiore o uguale a 72 %	agricoltura	151 EUR/100 kg	A	A	
0406 90 93	----- superiore a 72 %	agricoltura	185,2 EUR/100 kg	A	A	
0406 90 99	----- altri	agricoltura	221,2 EUR/100 kg	A	A	
0407	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte					
	– Uova fertilizzate per incubazione					
0407 11 00	-- di galline della specie <i>Gallus domesticus</i>	agricoltura	35 EUR/1 000 p/st	A	A	
0407 19	-- altri					
	--- di volatili da cortile, diversi dalle galline della specie <i>Gallus domesticus</i>					
0407 19 11	---- di tacchine o di oche	agricoltura	105 EUR/1 000 p/st	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0407 19 19	----- altri	agricoltura	35 EUR/ 1 000 p/st	A	A	
0407 19 90	---- altri	agricoltura	7,7 %	A	A	
	- altre uova fresche					
0407 21 00	-- di galline della specie <i>Gallus domesticus</i>	agricoltura	30,4 EUR/ 100 kg	A	A	
0407 29	-- altri					
0407 29 10	--- di volatili da cortile, diversi dalle galline della specie <i>Gallus domesticus</i>	agricoltura	30,4 EUR/ 100 kg	A	A	
0407 29 90	--- altri	agricoltura	7,7 %	A	A	
0407 90	- altri					
0407 90 10	-- di volatili da cortile	agricoltura	30,4 EUR/ 100 kg	A	A	
0407 90 90	-- altri	agricoltura	7,7 %	A	A	
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti					
	- Tuorli					
0408 11	-- essiccati					
0408 11 20	--- inadatti ad uso alimentare	agricoltura	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0408 11 80	--- altri	agricoltura	142,3 EUR/ 100 kg	A	A	
0408 19	-- altri					
0408 19 20	--- inadatti ad uso alimentare	agricoltura	esenzione	A	A	
	--- altri					
0408 19 81	---- liquidi	agricoltura	62 EUR/ 100 kg	A	A	
0408 19 89	---- altri, compresi congelati	agricoltura	66,3 EUR/ 100 kg	A	A	
	- altri					
0408 91	-- essiccati					
0408 91 20	--- inadatti ad uso alimentare	agricoltura	esenzione	A	A	
0408 91 80	--- altri	agricoltura	137,4 EUR/ 100 kg	A	A	
0408 99	-- altri					
0408 99 20	--- inadatti ad uso alimentare	agricoltura	esenzione	A	A	
0408 99 80	--- altri	agricoltura	35,3 EUR/ 100 kg	A	A	
0409 00 00	Miele naturale	agricoltura	17,3 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0410 00 00	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	agricoltura	7,7 %	A	A	
05	CAPITOLO 5 — ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE					
0501 00 00	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli	agricoltura	esenzione	A	A	
0502	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli					
0502 10 00	– Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole	agricoltura	esenzione	A	A	
0502 90 00	– altri	agricoltura	esenzione	A	A	
0504 00 00	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati	agricoltura	esenzione	A	A	
0505	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti					
0505 10	– Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine					
0505 10 10	– – gregge	agricoltura	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0505 10 90	-- altre	agricoltura	esenzione	A	A	
0505 90 00	- altri	agricoltura	esenzione	A	A	
0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie					
0506 10 00	- Osseina e ossa acidulate	agricoltura	esenzione	A	A	
0506 90 00	- altre	agricoltura	esenzione	A	A	
0507	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie					
0507 10 00	- Avorio; polveri e cascami d'avorio	agricoltura	esenzione	A	A	
0507 90 00	- altri	agricoltura	esenzione	A	A	
0508 00 00	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami	agricoltura	esenzione	A	A	
0510 00 00	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio	agricoltura	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0511	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana					
0511 10 00	– Sperma di tori	agricoltura	esenzione	A	A	
	– altri					
0511 91	-- Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3					
0511 91 10	--- Cascami di pesci	pesca	esenzione	A*	A	
0511 91 90	--- altri	pesca	esenzione	A*	A	
0511 99	-- altri					
0511 99 10	--- Tendini e nervi, ritagli e altri cascami simili di pelli gregge	agricoltura	esenzione	A	A	
	--- Spugne naturali di origine animale					
0511 99 31	---- gregge	agricoltura	esenzione	A	A	
0511 99 39	---- altre	agricoltura	5,1 %	A	A	
0511 99 85	--- altri	agricoltura	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
II	SEZIONE II — PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE					
06	CAPITOLO 6 — PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA					
0601	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212					
0601 10	– Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo					
0601 10 10	-- Giacinti	agricoltura	5,1 %	A	A	
0601 10 20	-- Narcisi	agricoltura	5,1 %	A	A	
0601 10 30	-- Tulipani	agricoltura	5,1 %	A	A	
0601 10 40	-- Gladioli	agricoltura	5,1 %	A	A	
0601 10 90	-- altri	agricoltura	5,1 %	A	A	
0601 20	– Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria					
0601 20 10	-- Piantimi, piante e radici di cicoria	agricoltura	esenzione	A	A	
0601 20 30	-- Orchidee, giacinti, narcisi e tulipani	agricoltura	9,6 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0601 20 90	-- altri	agricoltura	6,4 %	A	A	
0602	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)					
0602 10	– Talee senza radici e marze					
0602 10 10	-- di viti	agricoltura	esenzione	A	A	
0602 10 90	-- altre	agricoltura	4 %	A	A	
0602 20	– Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati					
0602 20 10	-- Talee innestate e barbatelle, di viti	agricoltura	esenzione	A	A	
0602 20 90	-- altri	agricoltura	8,3 %	A	A	
0602 30 00	– Rododendri e azalee, anche innestati	agricoltura	8,3 %	A	A	
0602 40 00	– Rosai, anche innestati	agricoltura	8,3 %	A	A	
0602 90	– altri					
0602 90 10	-- Bianco di funghi (micelio)	agricoltura	8,3 %	A	A	
0602 90 20	-- Barbatelle di ananassi	agricoltura	esenzione	A	A	
0602 90 30	-- Piantimi di ortaggi e piantimi di fragole	agricoltura	8,3 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	-- altri					
	--- Piante da pien'aria					
	---- Alberi, arbusti e arboscelli					
0602 90 41	----- da bosco	agricoltura	8,3 %	A	A	
	----- altri					
0602 90 45	----- Talee radicate e giovani piante	agricoltura	6,5 %	A	A	
0602 90 49	----- altri	agricoltura	8,3 %	A	A	
0602 90 50	---- altre piante da pien'aria	agricoltura	8,3 %	A	A	
	---- Piante d'appartamento					
0602 90 70	---- Talee radicate e giovani piante, escluse le cactacee	agricoltura	6,5 %	A	A	
	---- altre					
0602 90 91	----- Piante da fiori con boccioli o fiorite, escluse le cactacee	agricoltura	6,5 %	A	A	
0602 90 99	----- altre	agricoltura	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0603	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati					
	– freschi					
0603 11 00	-- Rose	agricoltura	cfr. osservazioni	G*	A	dal 1° giugno al 31 ottobre: 12 %; dal 1° novembre al 31 maggio: 8,5 %.
0603 12 00	-- Garofani	agricoltura	cfr. osservazioni	X	A	dal 1° giugno al 31 ottobre: 12 %; dal 1° novembre al 31 maggio: 8,5 %.
0603 13 00	-- Orchidee	agricoltura	cfr. osservazioni	G*	A	dal 1° giugno al 31 ottobre: 12 %; dal 1° novembre al 31 maggio: 8,5 %.
0603 14 00	-- Crisantemi	agricoltura	cfr. osservazioni	G*	A	dal 1° giugno al 31 ottobre: 12 %; dal 1° novembre al 31 maggio: 8,5 %.
0603 15 00	-- Gigli (<i>Lilium</i> spp.)	agricoltura	cfr. osservazioni	H*	A	dal 1° giugno al 31 ottobre: 12 %; dal 1° novembre al 31 maggio: 8,5 %.
0603 19	-- altri					
0603 19 10	--- Gladioli	agricoltura	cfr. osservazioni	A*	A	dal 1° giugno al 31 ottobre: 12 %; dal 1° novembre al 31 maggio: 8,5 %.
0603 19 80	--- altri	agricoltura	cfr. osservazioni	H*	A	dal 1° giugno al 31 ottobre: 12 %; dal 1° novembre al 31 maggio: 8,5 %.

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0603 90 00	– altri	agricoltura	10 %	I*	A	
0604	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati					
0604 20	– Freschi					
	– – Muschi e licheni					
0604 20 11	– – – Licheni delle renne	agricoltura	esenzione	A	A	
0604 20 19	– – – altri	agricoltura	5 %	A	A	
0604 20 20	– – Alberi di Natale	agricoltura	2,5 %	A	A	
0604 20 40	– – Rami di conifere	agricoltura	2,5 %	A	A	
0604 20 90	– – altri	agricoltura	2 %	A	A	
0604 90	– altri					
	– – Muschi e licheni					
0604 90 11	– – – Licheni delle renne	agricoltura	esenzione	A	A	
0604 90 19	– – – altri	agricoltura	5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	-- altri					
0604 90 91	--- semplicemente essiccati	agricoltura	esenzione	A	A	
0604 90 99	--- altri	agricoltura	10,9 %	A	A	
07	CAPITOLO 7 — ORTAGGI O LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBERI MANGERECCI					
0701	Patate, fresche o refrigerate					
0701 10 00	– da semina	agricoltura	4,5 %	A	A	
0701 90	– altre					
0701 90 10	-- destinate alla fabbricazione della fecola	agricoltura	5,8 %	A	A	
	-- altre					
0701 90 50	--- di primizia, dal 1° gennaio al 30 giugno	agricoltura	cfr. osservazioni	A	A	dal 1° gennaio al 15 maggio: 9,6 %; dal 16 maggio al 30 giugno: 13,4 %.
0701 90 90	--- altre	agricoltura	11,5 %	A	A	
0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati	agricoltura	prezzi di entrata	A	A	Con riferimento alla categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa, è mantenuto il sistema dei prezzi di entrata.

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati					
0703 10	– Cipolle e scalogni					
	– – Cipolle					
0703 10 11	– – – da semina	agricoltura	9,6 %	A	A	
0703 10 19	– – – altre	agricoltura	9,6 %	A	A	
0703 10 90	– – Scalogni	agricoltura	9,6 %	A	A	
0703 20 00	– Aglio	agricoltura	9,6 % + 120 EUR/ 100 kg	A	A	
0703 90 00	– Porri ed altri ortaggi agliacei	agricoltura	10,4 %	A	A	
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati					
0704 10 00	– Cavolfiori e cavoli broccoli	agricoltura	cfr. osservazioni	A	A	dal 15 aprile al 30 novembre: 13,6 % MIN 1,6 EUR/100 kg/net; dal 1° dicembre al 14 aprile: 9,6 % MIN + 1,1 EUR/100 kg/net.
0704 20 00	– Cavoletti di Bruxelles	agricoltura	12 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0704 90	– altri					
0704 90 10	-- Cavoli bianchi e cavoli rossi	agricoltura	12 % MIN + 0,4 EUR/100 kg	A	A	
0704 90 90	-- altri	agricoltura	12 %	A	A	
0705	Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium</i> spp.), fresche o refrigerate					
	– Lattughe					
0705 11 00	-- a cappuccio	agricoltura	cf. osservazioni	A	A	dal 1° aprile al 30 novembre: 12 % MIN 2 EUR/100 kg/br; dal 1° dicembre al 31 marzo: 10,4 % MIN + 1,3 EUR/100 kg/br.
0705 19 00	-- altre	agricoltura	10,4 %	A	A	
	– Cicorie					
0705 21 00	-- Witloof (<i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i>)	agricoltura	10,4 %	A	A	
0705 29 00	-- altre	agricoltura	10,4 %	A	A	
0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati					
0706 10 00	– Carote e navoni	agricoltura	13,6 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0706 90	– altri					
0706 90 10	-- Sedani-rapa	agricoltura	cfr. osservazioni	A	A	dal 1° maggio al 30 settembre: 10,4 %; dal 1° ottobre al 30 aprile: 13,6 %.
0706 90 30	-- Barbaforte o Cren (<i>Cochlearia armoracia</i>)	agricoltura	12 %	A	A	
0706 90 90	-- altri	agricoltura	13,6 %	A	A	
0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati					
0707 00 05	– Cetrioli	agricoltura	prezzi di entrata	A	A	Con riferimento alla categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa, è mantenuto il sistema dei prezzi di entrata.
0707 00 90	– Cetriolini	agricoltura	12,8 %	A	A	
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati					
0708 10 00	– Piselli (<i>Pisum sativum</i>)	agricoltura	cfr. osservazioni	A	A	dal 1° giugno al 31 agosto: 13,6 %; dal 1° settembre al 31 maggio: 8 %.
0708 20 00	– Fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>)	agricoltura	cfr. osservazioni	A	A	dal 1° ottobre al 30 giugno: 10,4 % MIN 1,6 EUR/100 kg/net; dal 1° luglio al 30 settembre: 13,6 % MIN + 1,6 EUR/100 kg/net.
0708 90 00	– altri legumi	agricoltura	11,2 %	A	A	
0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati					
0709 20 00	– Asparagi	agricoltura	10,2 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0709 30 00	– Melanzane	agricoltura	12,8 %	A	A	
0709 40 00	– Sedani, esclusi i sedani-rapa	agricoltura	12,8 %	A	A	
	– Funghi e tartufi					
0709 51 00	-- Funghi del genere <i>Agaricus</i>	agricoltura	12,8 %	A	A	
0709 59	-- altri					
0709 59 10	--- Funghi galletti o gallinacci	agricoltura	3,2 %	A	A	
0709 59 30	--- Funghi porcini	agricoltura	5,6 %	A	A	
0709 59 50	--- Tartufi	agricoltura	6,4 %	A	A	
0709 59 90	--- altri	agricoltura	6,4 %	A	A	
0709 60	– Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i>					
0709 60 10	-- Peperoni	agricoltura	7,2 %	A	A	
	-- altri					
0709 60 91	--- del genere <i>Capsicum</i> destinato alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di <i>Capsicum</i>	agricoltura	esenzione	A	A	
0709 60 95	--- destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi	agricoltura	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0709 60 99	--- altri	agricoltura	6,4 %	A	A	
0709 70 00	- Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)	agricoltura	10,4 %	A	A	
	- altri					
0709 91 00	-- Carciofi	agricoltura	prezzi di entrata	A	A	Con riferimento alla categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa, è mantenuto il sistema dei prezzi di entrata.
0709 92	-- Olive					
0709 92 10	--- destinate ad usi diversi dalla produzione di olio	agricoltura	4,5 %	A	A	
0709 92 90	--- altri	agricoltura	13,1 EUR/100 kg	A	A	
0709 93	-- Zucche e zucchine (<i>Cucurbita</i> spp.)					
0709 93 10	--- Zucchine	agricoltura	prezzi di entrata	A	A	Con riferimento alla categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa, è mantenuto il sistema dei prezzi di entrata.
0709 93 90	--- altri	agricoltura	12,8 %	A	A	
0709 99	-- altri					
0709 99 10	--- Insalate, diverse dalle lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e dalle cicorie (<i>Cichorium</i> spp.)	agricoltura	10,4 %	A	A	
0709 99 20	--- Bietole da costa e cardi	agricoltura	10,4 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0709 99 40	--- Capperi	agricoltura	5,6 %	A	A	
0709 99 50	--- Finocchi	agricoltura	8 %	A	A	
0709 99 60	--- Granturco dolce	agricoltura	9,4 EUR/ 100 kg	X	A	
0709 99 90	--- altri	agricoltura	12,8 %	A	A	
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati					
0710 10 00	- Patate	agricoltura	14,4 %	A	A	
	- Legumi da granella, anche sgranati					
0710 21 00	-- Piselli (<i>Pisum sativum</i>)	agricoltura	14,4 %	A	A	
0710 22 00	-- Fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>)	agricoltura	14,4 %	A	A	
0710 29 00	-- altri	agricoltura	14,4 %	A	A	
0710 30 00	- Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)	agricoltura	14,4 %	A	A	
0710 40 00	- Granturco dolce	agricoltura	5,1 % + 9,4 EUR/ 100 kg/net eda	1,6 % + 9,4 EUR/ 100 kg/net eda	A	
0710 80	- altri ortaggi o legumi					
0710 80 10	-- Olive	agricoltura	15,2 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	-- Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i>					
0710 80 51	---- Peperoni	agricoltura	14,4 %	A	A	
0710 80 59	---- altri	agricoltura	6,4 %	A	A	
	-- Funghi					
0710 80 61	---- del genere <i>Agaricus</i>	agricoltura	14,4 %	A	A	
0710 80 69	---- altri	agricoltura	14,4 %	A	A	
0710 80 70	-- Pomodori	agricoltura	14,4 %	A	A	
0710 80 80	-- Carciofi	agricoltura	14,4 %	A	A	
0710 80 85	-- Asparagi	agricoltura	14,4 %	A	A	
0710 80 95	-- altri	agricoltura	14,4 %	A	A	
0710 90 00	- Miscele di ortaggi o di legumi	agricoltura	14,4 %	A	A	
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati					
0711 20	- Olive					
0711 20 10	-- destinate ad usi diversi dalla produzione di olio	agricoltura	6,4 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0711 20 90	-- altre	agricoltura	13,1 EUR/100 kg	A	A	
0711 40 00	- Cetrioli e cetriolini	agricoltura	12 %	A	A	
	- Funghi e tartufi					
0711 51 00	-- Funghi del genere <i>Agaricus</i>	agricoltura	9,6 % + 191 EUR/100 kg/net eda	A	A	
0711 59 00	-- altri	agricoltura	9,6 %	A	A	
0711 90	- altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi					
	-- Ortaggi o legumi					
0711 90 10	--- Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , esclusi i peperoni	agricoltura	6,4 %	A	A	
0711 90 30	--- Granturco dolce	agricoltura	5,1 % + 9,4EUR/100 kg/net eda	1,6 % + 9,4 EUR/100 kg/net eda	A	
0711 90 50	--- Cipolle	agricoltura	7,2 %	A	A	
0711 90 70	--- Capperi	agricoltura	4,8 %	A	A	
0711 90 80	--- altri	agricoltura	9,6 %	A	A	
0711 90 90	-- Miscele di ortaggi o legumi	agricoltura	12 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0712	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati					
0712 20 00	– Cipolle	agricoltura	12,8 %	A	A	
	– Funghi, orecchie di Giuda (<i>Auricularia</i> spp.), tremelle (<i>Tremella</i> spp.) e tartufi					
0712 31 00	-- Funghi del genere <i>Agaricus</i>	agricoltura	12,8 %	A	A	
0712 32 00	-- Orecchie di Giuda (<i>Auricularia</i> spp.)	agricoltura	12,8 %	A	A	
0712 33 00	-- Tremelle (<i>Tremella</i> spp.)	agricoltura	12,8 %	A	A	
0712 39 00	-- altri	agricoltura	12,8 %	A	A	
0712 90	– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi					
0712 90 05	-- Patate, anche tagliate in pezzi o a fette ma non altrimenti preparate	agricoltura	10,2 %	A	A	
	-- Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)					
0712 90 11	--- ibrido, destinato alla semina	agricoltura	esenzione	A	A	
0712 90 19	--- altro	agricoltura	9,4 EUR/100 kg	A	A	
0712 90 30	-- Pomodori	agricoltura	12,8 %	A	A	
0712 90 50	-- Carote	agricoltura	12,8 %	A	A	
0712 90 90	-- altri	agricoltura	12,8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati					
0713 10	– Piselli (<i>Pisum sativum</i>)					
0713 10 10	-- destinati alla semina	agricoltura	esenzione	A	A	
0713 10 90	-- altri	agricoltura	esenzione	A	A	
0713 20 00	– Ceci	agricoltura	esenzione	A	A	
	– Fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>)					
0713 31 00	-- Fagioli delle specie <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper o <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek	agricoltura	esenzione	A	A	
0713 32 00	-- Fagioli Adzuki (<i>Phaseolus</i> o <i>Vigna angularis</i>)	agricoltura	esenzione	A	A	
0713 33	-- Fagioli comuni (<i>Phaseolus vulgaris</i>)					
0713 33 10	--- destinati alla semina	agricoltura	esenzione	A	A	
0713 33 90	--- altri	agricoltura	esenzione	A	A	
0713 34 00	-- Fagiolo Bambara o di terra (<i>Vigna subterranea</i> o <i>Voandzeia subterranea</i>)	agricoltura	esenzione	A	A	
0713 35 00	-- Fagiolo dall'occhio (<i>Vigna unguiculata</i>)	agricoltura	esenzione	A	A	
0713 39 00	-- altri	agricoltura	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0713 40 00	– Lenticchie	agricoltura	esenzione	A	A	
0713 50 00	– Fave (<i>Vicia faba</i> var. <i>major</i>) e favette (<i>Vicia faba</i> var. <i>equina</i> e <i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i>)	agricoltura	3,2 %	A	A	
0713 60 00	– Pisello caiano o del tropico (<i>Cajanus cajan</i>)	agricoltura	3,2 %	A	A	
0713 90 00	– altre	agricoltura	3,2 %	A	A	
0714	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago					
0714 10 00	– Radici di manioca	agricoltura	9,5 EUR/100 kg	A	A	
0714 20	– Patate dolci					
0714 20 10	– – fresche, intere, destinate al consumo umano	agricoltura	3 %	A	A	
0714 20 90	– – altre	agricoltura	6,4 EUR/100 kg	A	A	
0714 30 00	– Igname (<i>Dioscorea</i> spp.)	agricoltura	9,5 EUR/100 kg	A	A	
0714 40 00	– Colocasia (<i>Colocasia</i> spp.)	agricoltura	9,5 EUR/100 kg	A	A	
0714 50 00	– Malanga (<i>Xanthosoma</i> spp.)	agricoltura	9,5 EUR/100 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0714 90	– altri					
0714 90 20	-- Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido	agricoltura	9,5 EUR/ 100 kg	A	A	
0714 90 90	-- altri	agricoltura	3 %	A	A	
08	CAPITOLO 8 — FRUTTA COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI					
0801	Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate					
	– Noci di cocco					
0801 11 00	-- disseccate	agricoltura	esenzione	A	A	
0801 12 00	-- nel guscio interno (endocarpo)	agricoltura	esenzione	A	A	
0801 19 00	-- altre	agricoltura	esenzione	A	A	
	– Noci del Brasile					
0801 21 00	-- con guscio	agricoltura	esenzione	A	A	
0801 22 00	-- sgusciate	agricoltura	esenzione	A	A	
	– Noci di acagiù					
0801 31 00	-- con guscio	agricoltura	esenzione	A	A	
0801 32 00	-- sgusciate	agricoltura	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate					
	– Mandorle					
0802 11	-- con guscio					
0802 11 10	--- amare	agricoltura	esenzione	A	A	
0802 11 90	--- altre	agricoltura	5,6 %	A	A	
0802 12	-- sgusciate					
0802 12 10	--- amare	agricoltura	esenzione	A	A	
0802 12 90	--- altre	agricoltura	3,5 %	A	A	
	– Nocciole (<i>Corylus</i> spp.)					
0802 21 00	-- con guscio	agricoltura	3,2 %	A	A	
0802 22 00	-- sgusciate	agricoltura	3,2 %	A	A	
	– Noci comuni					
0802 31 00	-- con guscio	agricoltura	4 %	A	A	
0802 32 00	-- sgusciate	agricoltura	5,1 %	A	A	
	– Castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.)					
0802 41 00	-- con guscio	agricoltura	5,6 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0802 42 00	-- sgusciate	agricoltura	5,6 %	A	A	
	– Pistacchi					
0802 51 00	-- con guscio	agricoltura	1,6 %	A	A	
0802 52 00	-- sgusciate	agricoltura	1,6 %	A	A	
	– Noci macadamia					
0802 61 00	-- con guscio	agricoltura	2 %	A	A	
0802 62 00	-- sgusciate	agricoltura	2 %	A	A	
0802 70 00	– Noci di cola (<i>Cola</i> spp.)	agricoltura	esenzione	A	A	
0802 80 00	– Noci di arec	agricoltura	esenzione	A	A	
0802 90	– altre					
0802 90 10	-- noci di pecàn	agricoltura	esenzione	A	A	
0802 90 50	-- Pinoli o semi del pino domestico	agricoltura	2 %	A	A	
0802 90 85	-- altre	agricoltura	2 %	A	A	
0803	Banane, comprese le banane plantano, fresche o essiccate					
0803 10	– Banane plantano (banane da cuocere)					
0803 10 10	-- fresche	agricoltura	16 %	A	A	
0803 10 90	-- essiccate	agricoltura	16 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0803 90	– altre					
0803 90 10	-- fresche	agricoltura	132 EUR/ 1 000 kg	X	A	
0803 90 90	-- essiccate	agricoltura	16 %	A	A	
0804	Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi					
0804 10 00	– Datteri	agricoltura	7,7 %	A	A	
0804 20	– Fichi					
0804 20 10	-- freschi	agricoltura	5,6 %	A	A	
0804 20 90	-- secchi	agricoltura	8 %	A	A	
0804 30 00	– Ananassi	agricoltura	5,8 %	A	A	
0804 40 00	– Avocado	agricoltura	cfr. osservazioni	A	A	dal 1° dicembre al 31 maggio: 4 %; dal 1° giugno al 30 novembre: 5,1 %.
0804 50 00	– Guaiave, manghi e mangostani	agricoltura	esenzione	A	A	
0805	Agrumi, freschi o secchi					
0805 10	– Arance					
0805 10 20	-- Arance dolci, fresche	agricoltura	prezzi di entrata	D*	A	Con riferimento alla categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa, è mantenuto il sistema dei prezzi di entrata.

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0805 10 80	-- altre	agricoltura	cfr. osservazioni	A	A	dal 1° aprile al 15 ottobre: 12 %; dal 16 ottobre al 31 marzo: 16 %.
0805 20	– Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi					
0805 20 10	-- Clementine	agricoltura	prezzi di entrata	A	A	Con riferimento alla categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa, è mantenuto il sistema dei prezzi di entrata.
0805 20 30	-- Monreal e satsuma	agricoltura	prezzi di entrata	A	A	Con riferimento alla categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa, è mantenuto il sistema dei prezzi di entrata.
0805 20 50	-- Mandarini e wilkings	agricoltura	prezzi di entrata	A	A	Con riferimento alla categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa, è mantenuto il sistema dei prezzi di entrata.
0805 20 70	-- Tangerini	agricoltura	prezzi di entrata	A	A	Con riferimento alla categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa, è mantenuto il sistema dei prezzi di entrata.
0805 20 90	-- altri	agricoltura	prezzi di entrata	A	A	Con riferimento alla categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa, è mantenuto il sistema dei prezzi di entrata.
0805 40 00	– Pompelmi e pomeli	agricoltura	cfr. osservazioni	A	A	dal 1° maggio al 31 ottobre: 2,4 %; dal 1° novembre al 30 aprile: 1,5 %.
0805 50	– Limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>) e limette (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>)					
0805 50 10	-- Limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>)	agricoltura	prezzi di entrata	A*	A	Con riferimento alla categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa, è mantenuto il sistema dei prezzi di entrata e la categoria di soppressione progressiva si applica dal 1° maggio al 30 ottobre.

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0805 50 90	-- Limette (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>)	agricoltura	12,8 %	A	A	
0805 90 00	- altri	agricoltura	12,8 %	A	A	
0806	Uve, fresche o secche					
0806 10	- fresche					
0806 10 10	-- da tavola	agricoltura	prezzi di entrata	A	A	Con riferimento alla categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa, è mantenuto il sistema dei prezzi di entrata e la categoria di soppressione progressiva si applica dal 1° novembre al 20 luglio.
0806 10 90	-- altre	agricoltura	cfr. osservazioni	A	A	dal 15 luglio al 31 ottobre: 17,6 %; dal 1° novembre al 14 luglio: 14,4 %.
0806 20	- secche					
0806 20 10	-- Uve di Corinto	agricoltura	2,4 %	A	A	
0806 20 30	-- Uva sultanina	agricoltura	2,4 %	A	A	
0806 20 90	-- altre	agricoltura	2,4 %	A	A	
0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi					
	- Meloni (compresi i cocomeri)					
0807 11 00	-- Cocomeri	agricoltura	8,8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0807 19 00	-- altri	agricoltura	8,8 %	A	A	
0807 20 00	- Papaie	agricoltura	esenzione	A	A	
0808	Mele, pere e cotogne, fresche					
0808 10	- Mele					
0808 10 10	-- Mele da sidro, presentate alla rinfusa: dal 16 settembre al 15 dicembre	agricoltura	7,2 % MIN 0,36 EUR/ 100 kg	A	A	
0808 10 80	-- altre	agricoltura	prezzi di entrata	X	A	
0808 30	- Pere					
0808 30 10	-- Pere da sidro, presentate alla rinfusa; dal 1° agosto al 31 dicembre	agricoltura	7,2 % MIN 0,36 EUR/ 100 kg	A	A	
0808 30 90	-- altre	agricoltura	prezzi di entrata	A*	A	Con riferimento alla categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa, è mantenuto il sistema dei prezzi di entrata e la categoria di soppressione progressiva si applica dal 1° maggio al 30 giugno.
0808 40 00	- Cotogne	agricoltura	7,2 %	A	A	
0809	Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche					
0809 10 00	- Albicocche	agricoltura	prezzi di entrata	A	A	Con riferimento alla categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa, è mantenuto il sistema dei prezzi di entrata.

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– Ciliegie					
0809 21 00	-- Ciliegie acide (<i>Prunus cerasus</i>)	agricoltura	prezzi di entrata	A	A	Con riferimento alla categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa, è mantenuto il sistema dei prezzi di entrata.
0809 29 00	-- altre	agricoltura	prezzi di entrata	A	A	Con riferimento alla categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa, è mantenuto il sistema dei prezzi di entrata.
0809 30	– Pesche, comprese le pesche noci					
0809 30 10	-- Pesche noci	agricoltura	prezzi di entrata	A	A	Con riferimento alla categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa, è mantenuto il sistema dei prezzi di entrata.
0809 30 90	-- altre	agricoltura	prezzi di entrata	A	A	Con riferimento alla categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa, è mantenuto il sistema dei prezzi di entrata.
0809 40	– Prugne e prugneole					
0809 40 05	-- Prugne	agricoltura	prezzi di entrata	A	A	Con riferimento alla categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa, è mantenuto il sistema dei prezzi di entrata.
0809 40 90	-- Prugneole	agricoltura	12 %	A	A	
0810	Altre frutta fresche					
0810 10 00	– Fragole	agricoltura	cfr. osservazioni	A	A	dal 1° agosto al 30 aprile: 11,2 %; dal 1° maggio al 31 luglio: 12,8 % MIN + 2,4 EUR/100 kg/net.

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0810 20	– Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi					
0810 20 10	-- Lamponi	agricoltura	8,8 %	A	A	
0810 20 90	-- altri	agricoltura	9,6 %	A	A	
0810 30	– Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (<i>cassis</i>), e uva spina					
0810 30 10	-- Ribes nero (<i>cassis</i>)	agricoltura	8,8 %	A	A	
0810 30 30	-- Ribes rosso	agricoltura	8,8 %	A	A	
0810 30 90	-- altri	agricoltura	9,6 %	A	A	
0810 40	– Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere <i>Vaccinium</i>					
0810 40 10	-- Mirtilli rossi (frutti del <i>Vaccinium vitis-idaea</i>)	agricoltura	esenzione	A	A	
0810 40 30	-- Mirtilli neri (frutti del <i>Vaccinium myrtillus</i>)	agricoltura	3,2 %	A	A	
0810 40 50	-- Frutti del <i>Vaccinium macrocarpon</i> e del <i>Vaccinium corymbosum</i>	agricoltura	3,2 %	A	A	
0810 40 90	-- altri	agricoltura	9,6 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0810 50 00	– Kiwi	agricoltura	cfr. osservazioni	A	A	dal 15 maggio al 15 novembre: 8 %; dal 16 novembre al 14 maggio: 8,8 %.
0810 60 00	– Durian	agricoltura	8,8 %	A	A	
0810 70 00	– Cachi	agricoltura	8,8 %	A	A	
0810 90	– altri					
0810 90 20	-- Tamarindi, frutta di acagiù, frutta del jack (pane di scimmia), litchi, sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya	agricoltura	esenzione	A	A	
0810 90 75	-- altre	agricoltura	8,8 %	A	A	
0811	Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti					
0811 10	– Fragole					
	-- con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti					
0811 10 11	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	agricoltura	20,8 % + 8,4 EUR/ 100 kg	A	A	
0811 10 19	---- altre	agricoltura	20,8 %	A	A	
0811 10 90	-- altre	agricoltura	14,4 %	J	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0811 20	- Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina					
	-- con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti					
0811 20 11	--- con tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	agricoltura	20,8 % + 8,4 EUR/ 100 kg	A	A	
0811 20 19	--- altri	agricoltura	20,8 %	A	A	
	-- altri					
0811 20 31	--- Lamponi	agricoltura	14,4 %	A	A	
0811 20 39	--- Ribes nero (cassis)	agricoltura	14,4 %	A	A	
0811 20 51	--- Ribes rosso	agricoltura	12 %	A	A	
0811 20 59	--- More di rovo o di gelso e more-lamponi	agricoltura	12 %	A	A	
0811 20 90	--- altri	agricoltura	14,4 %	A	A	
0811 90	- altre					
	-- con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti					
	--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %					
0811 90 11	---- Frutta tropicale e noci tropicali	agricoltura	13 % + 5,3 EUR/ 100 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0811 90 19	----- altri	agricoltura	20,8 % + 8,4 EUR/ 100 kg	A	A	
	---- altre					
0811 90 31	----- Frutta tropicale e noci tropicali	agricoltura	13 %	A	A	
0811 90 39	----- altri	agricoltura	20,8 %	A	A	
	-- altre					
0811 90 50	---- Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> »)	agricoltura	12 %	A	A	
0811 90 70	---- Mirtilli delle specie « <i>Vaccinium myrtilloides</i> » e « <i>Vaccinium angustifolium</i> »	agricoltura	3,2 %	A	A	
	---- Ciliegie					
0811 90 75	----- Ciliegie acide (<i>Prunus cerasus</i>)	agricoltura	14,4 %	A	A	
0811 90 80	----- altre	agricoltura	14,4 %	A	A	
0811 90 85	---- Frutta tropicale e noci tropicali	agricoltura	9 %	A	A	
0811 90 95	---- altre	agricoltura	14,4 %	A	A	
0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate					
0812 10 00	- Ciliegie	agricoltura	8,8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0812 90	– altre					
0812 90 25	-- Albicocche; arance	agricoltura	12,8 %	A	A	
0812 90 30	-- Papaie	agricoltura	2,3 %	A	A	
0812 90 40	-- Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> »)	agricoltura	6,4 %	A	A	
0812 90 70	-- Guaiave, manghi, mangostani, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya e noci tropicali	agricoltura	5,5 %	A	A	
0812 90 98	-- altre	agricoltura	8,8 %	A	A	
0813	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo					
0813 10 00	– Albicocche	agricoltura	5,6 %	A	A	
0813 20 00	– Prugne	agricoltura	9,6 %	A	A	
0813 30 00	– Mele	agricoltura	3,2 %	A	A	
0813 40	– altre frutta					
0813 40 10	-- Pesche, comprese le pesche noci	agricoltura	5,6 %	A	A	
0813 40 30	-- Pere	agricoltura	6,4 %	A	A	
0813 40 50	-- Papaie	agricoltura	2 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0813 40 65	-- Tamarindi, frutta di acagiù, frutta del jack (pane di scimmia), litchi, sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya	agricoltura	esenzione	A	A	
0813 40 95	-- altre	agricoltura	2,4 %	A	A	
0813 50	- Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo					
	-- Miscugli di frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806					
	---- senza prugne					
0813 50 12	---- di papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya	agricoltura	4 %	A	A	
0813 50 15	---- altre	agricoltura	6,4 %	A	A	
0813 50 19	--- con prugne	agricoltura	9,6 %	A	A	
	-- Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802					
0813 50 31	--- di noci tropicali	agricoltura	4 %	A	A	
0813 50 39	--- altri	agricoltura	6,4 %	A	A	
	-- altri miscugli					
0813 50 91	--- non contenenti prugne e fichi	agricoltura	8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0813 50 99	--- altri	agricoltura	9,6 %	A	A	
0814 00 00	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	agricoltura	1,6 %	A	A	
09	CAPITOLO 9 — CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE					
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione					
	– Caffè non torrefatto					
0901 11 00	-- non decaffeinizzato	agricoltura	esenzione	A	A	
0901 12 00	-- decaffeinizzato	agricoltura	8,3 %	A	A	
	– Caffè torrefatto					
0901 21 00	-- non decaffeinizzato	agricoltura	7,5 %	A	A	
0901 22 00	-- decaffeinizzato	agricoltura	9 %	A	A	
0901 90	– altri					
0901 90 10	-- Bucche e pellicole di caffè	agricoltura	esenzione	A	A	
0901 90 90	-- Succedanei del caffè contenenti caffè	agricoltura	11,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0902	Tè, anche aromatizzato					
0902 10 00	– Tè verde (non fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg	agricoltura	3,2 %	A	A	
0902 20 00	– Tè verde (non fermentato), altrimenti presentato	agricoltura	esenzione	A	A	
0902 30 00	– Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, presentati in imballaggi immediati di contenuto inferiore od uguale a 3 kg	agricoltura	esenzione	A	A	
0902 40 00	– Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, altrimenti presentati	agricoltura	esenzione	A	A	
0903 00 00	Mate	agricoltura	esenzione	A	A	
0904	Pepe (del genere «Piper»); pimenti del genere « <i>Capsicum</i> » o del genere « <i>Pimenta</i> », essiccati, tritati o polverizzati					
	– Pepe					
0904 11 00	– – non tritato né polverizzato	agricoltura	esenzione	A	A	
0904 12 00	– – tritato o polverizzato	agricoltura	4 %	A	A	
	– Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i>					
0904 21	– – essiccati, non tritati né polverizzati					
0904 21 10	– – – Peperoni (<i>Capsicum annuum</i>)	agricoltura	9,6 %	A	A	
0904 21 90	– – – altri	agricoltura	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0904 22 00	-- tritati o polverizzati	agricoltura	5 %	A	A	
0905	Vaniglia					
0905 10 00	- non tritata né polverizzata	agricoltura	6 %	A	A	
0905 20 00	- tritata o polverizzata	agricoltura	6 %	A	A	
0906	Cannella e fiori di cinnamomo					
	- non tritati né polverizzati					
0906 11 00	-- Cannella (<i>Cinnamomum zeylanicum Blume</i>)	agricoltura	esenzione	A	A	
0906 19 00	-- altri	agricoltura	esenzione	A	A	
0906 20 00	- tritati o polverizzati	agricoltura	esenzione	A	A	
0907	Garofani (antofilli, chiodi e steli)					
0907 10 00	- non tritati né polverizzati	agricoltura	8 %	A	A	
0907 20 00	- tritati o polverizzati	agricoltura	8 %	A	A	
0908	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi					
	- Noci moscate					
0908 11 00	-- non tritate né polverizzate	agricoltura	esenzione	A	A	
0908 12 00	-- tritate o polverizzate	agricoltura	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– Macis					
0908 21 00	-- non tritato né polverizzato	agricoltura	esenzione	A	A	
0908 22 00	-- tritato o polverizzato	agricoltura	esenzione	A	A	
	– Amomi e cardamomi					
0908 31 00	-- non tritati né polverizzati	agricoltura	esenzione	A	A	
0908 32 00	-- tritati o polverizzati	agricoltura	esenzione	A	A	
0909	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro					
	– Semi di coriandolo					
0909 21 00	-- non tritati né polverizzati	agricoltura	esenzione	A	A	
0909 22 00	-- tritati o polverizzati	agricoltura	esenzione	A	A	
	– Semi di cumino					
0909 31 00	-- non tritati né polverizzati	agricoltura	esenzione	A	A	
0909 32 00	-- tritati o polverizzati	agricoltura	esenzione	A	A	
	– Semi di anice, badiana, carvi o finocchio; bacche di ginepro					
0909 61 00	-- non tritati né polverizzati	agricoltura	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0909 62 00	-- tritati o polverizzati	agricoltura	esenzione	A	A	
0910	Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie					
	- Zenzero					
0910 11 00	-- non tritato né polverizzato	agricoltura	esenzione	A	A	
0910 12 00	-- tritato o polverizzato	agricoltura	esenzione	A	A	
0910 20	- Zafferano					
0910 20 10	-- non tritato né polverizzato	agricoltura	esenzione	A	A	
0910 20 90	-- tritato o polverizzato	agricoltura	8,5 %	A	A	
0910 30 00	- Curcuma	agricoltura	esenzione	A	A	
	- altre spezie					
0910 91	-- Miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo					
0910 91 05	---- Curry	agricoltura	esenzione	A	A	
	---- altre					
0910 91 10	---- non tritati né polverizzati	agricoltura	esenzione	A	A	
0910 91 90	---- tritati o polverizzati	agricoltura	12,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
0910 99	-- altre					
0910 99 10	---- Semi di fieno greco	agricoltura	esenzione	A	A	
	---- Timo					
	----- non tritato né polverizzato					
0910 99 31	----- Serpillo (<i>Thymus serpyllum</i> L.)	agricoltura	esenzione	A	A	
0910 99 33	----- altro	agricoltura	7 %	A	A	
0910 99 39	----- tritato o polverizzato	agricoltura	8,5 %	A	A	
0910 99 50	---- Foglie di alloro	agricoltura	7 %	A	A	
	---- altre					
0910 99 91	---- non tritate né polverizzate	agricoltura	esenzione	A	A	
0910 99 99	---- tritate o polverizzate	agricoltura	12,5 %	A	A	
10	CAPITOLO 10 — CEREALI					
1001	Frumento (grano) e frumento segalato					
	– Frumento (grano) duro					
1001 11 00	-- destinato alla semina	agricoltura	148 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1001 19 00	-- altro	agricoltura	148 EUR/ 1 000 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– altro					
1001 91	-- destinato alla semina					
1001 91 10	--- Spelta	agricoltura	12,8 %	A	A	
1001 91 20	--- Frumento (grano) tenero e frumento segalato	agricoltura	95 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1001 91 90	--- altri	agricoltura	95 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1001 99 00	-- altro	agricoltura	95 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1002	Segale					
1002 10 00	– destinata alla semina	agricoltura	93 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1002 90 00	– altra	agricoltura	93 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1003	Orzo					
1003 10 00	– destinato alla semina	agricoltura	93 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1003 90 00	– altro	agricoltura	93 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1004	Avena					
1004 10 00	– destinata alla semina	agricoltura	89 EUR/ 1 000 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
1004 90 00	– altra	agricoltura	89 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1005	Granturco					
1005 10	– destinato alla semina					
	-- ibrido					
1005 10 13	--- ibrido a tre vie	agricoltura	esenzione	A	A	
1005 10 15	--- ibrido semplice	agricoltura	esenzione	A	A	
1005 10 18	--- altro	agricoltura	esenzione	A	A	
1005 10 90	-- altro	agricoltura	94 EUR/ 1 000 kg	X	A	
1005 90 00	– altro	agricoltura	94 EUR/ 1 000 kg	X	A	
1006	Riso					
1006 10	– Risone (riso «paddy»)					
1006 10 10	-- destinato alla semina	agricoltura	7,7 %	X	A	
	-- altro					
	--- surriscaldato (parboiled)					
1006 10 21	---- a grani tondi	agricoltura	211 EUR/ 1 000 kg	X	A	
1006 10 23	---- a grani medi	agricoltura	211 EUR/ 1 000 kg	X	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	----- a grani lunghi					
1006 10 25	----- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	agricoltura	211 EUR/ 1 000 kg	X	A	
1006 10 27	----- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	agricoltura	211 EUR/ 1 000 kg	X	A	
	---- altro					
1006 10 92	----- a grani tondi	agricoltura	211 EUR/ 1 000 kg	X	A	
1006 10 94	----- a grani medi	agricoltura	211 EUR/ 1 000 kg	X	A	
	----- a grani lunghi					
1006 10 96	----- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	agricoltura	211 EUR/ 1 000 kg	X	A	
1006 10 98	----- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	agricoltura	211 EUR/ 1 000 kg	X	A	
1006 20	- Riso semigreggio (riso «cargo» o riso «bruno»)					
	-- surriscaldato (parboiled)					
1006 20 11	---- a grani tondi	agricoltura	30 EUR/ 1 000 kg	X	A	
1006 20 13	---- a grani medi	agricoltura	30 EUR/ 1 000 kg	X	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- a grani lunghi					
1006 20 15	----- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	agricoltura	30 EUR/ 1 000 kg	X	A	
1006 20 17	----- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	agricoltura	30 EUR/ 1 000 kg	X	A	
	-- altro					
1006 20 92	--- a grani tondi	agricoltura	30 EUR/ 1 000 kg	X	A	
1006 20 94	--- a grani medi	agricoltura	30 EUR/ 1 000 kg	X	A	
	--- a grani lunghi					
1006 20 96	----- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	agricoltura	30 EUR/ 1 000 kg	X	A	
1006 20 98	----- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	agricoltura	30 EUR/ 1 000 kg	X	A	
1006 30	- Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato					
	-- Riso semilavorato					
	--- surriscaldato (parboiled)					
1006 30 21	----- a grani tondi	agricoltura	175 EUR/ 1 000 kg	X	A	
1006 30 23	----- a grani medi	agricoltura	175 EUR/ 1 000 kg	X	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	----- a grani lunghi					
1006 30 25	----- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	agricoltura	175 EUR/ 1 000 kg	X	A	
1006 30 27	----- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	agricoltura	175 EUR/ 1 000 kg	X	A	
	---- altro					
1006 30 42	----- a grani tondi	agricoltura	175 EUR/ 1 000 kg	X	A	
1006 30 44	----- a grani medi	agricoltura	175 EUR/ 1 000 kg	X	A	
	----- a grani lunghi					
1006 30 46	----- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	agricoltura	175 EUR/ 1 000 kg	X	A	
1006 30 48	----- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	agricoltura	175 EUR/ 1 000 kg	X	A	
	-- Riso lavorato					
	--- surriscaldato (parboiled)					
1006 30 61	----- a grani tondi	agricoltura	175 EUR/ 1 000 kg	X	A	
1006 30 63	----- a grani medi	agricoltura	175 EUR/ 1 000 kg	X	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	----- a grani lunghi					
1006 30 65	----- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	agricoltura	175 EUR/ 1 000 kg	X	A	
1006 30 67	----- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	agricoltura	175 EUR/ 1 000 kg	X	A	
	---- altro					
1006 30 92	----- a grani tondi	agricoltura	175 EUR/ 1 000 kg	X	A	
1006 30 94	----- a grani medi	agricoltura	175 EUR/ 1 000 kg	X	A	
	----- a grani lunghi					
1006 30 96	----- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	agricoltura	175 EUR/ 1 000 kg	X	A	
1006 30 98	----- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	agricoltura	175 EUR/ 1 000 kg	X	A	
1006 40 00	- Rotture di riso	agricoltura	65 EUR/ 1 000 kg	X	A	
1007	Sorgo da granella					
1007 10	- destinato alla semina					
1007 10 10	-- ibrido	agricoltura	6,4 %	X	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
1007 10 90	-- altro	agricoltura	94 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1007 90 00	- altro	agricoltura	94 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1008	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali					
1008 10 00	- Grano saraceno	agricoltura	37 EUR/ 1 000 kg	A	A	
	- Miglio					
1008 21 00	-- destinato alla semina	agricoltura	56 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1008 29 00	-- altro	agricoltura	56 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1008 30 00	- Scagliola	agricoltura	esenzione	A	A	
1008 40 00	- Fonio (<i>Digitaria spp.</i>)	agricoltura	37 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1008 50 00	- Quinoa (<i>Chenopodium quinoa</i>)	agricoltura	37 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1008 60 00	- Triticale	agricoltura	93 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1008 90 00	- altri cereali	agricoltura	37 EUR/ 1 000 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
11	CAPITOLO 11 — PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; INULINA; GLUTINE DI FRUMENTO					
1101 00	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato					
	– di frumento (grano)					
1101 00 11	-- di frumento (grano) duro	agricoltura	172 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1101 00 15	-- di frumento (grano) tenero e di spelta	agricoltura	172 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1101 00 90	– di frumento segalato	agricoltura	172 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1102	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato					
1102 20	– Farina di granturco					
1102 20 10	-- avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %	agricoltura	173 EUR/ 1 000 kg	X	A	
1102 20 90	-- altra	agricoltura	98 EUR/ 1 000 kg	X	A	
1102 90	– altre					
1102 90 10	-- di orzo	agricoltura	171 EUR/ 1 000 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
1102 90 30	-- di avena	agricoltura	164 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1102 90 50	-- Farina di riso	agricoltura	138 EUR/ 1 000 kg	X	A	
1102 90 70	-- Farina di segala	agricoltura	168 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1102 90 90	-- altre	agricoltura	98 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali					
	– Semole e semolini					
1103 11	-- di frumento (grano)					
1103 11 10	--- di frumento (grano) duro	agricoltura	267 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1103 11 90	--- di frumento (grano) tenero e di spelta	agricoltura	186 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1103 13	-- di granturco					
1103 13 10	--- aventi tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %	agricoltura	173 EUR/ 1 000 kg	X	A	
1103 13 90	--- altri	agricoltura	98 EUR/ 1 000 kg	X	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
1103 19	-- di altri cereali					
1103 19 20	---- di segala o di orzo	agricoltura	171 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1103 19 40	---- di avena	agricoltura	164 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1103 19 50	---- di riso	agricoltura	138 EUR/ 1 000 kg	X	A	
1103 19 90	---- altri	agricoltura	98 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1103 20	- Agglomerati in forma di pellets					
1103 20 25	-- di segala o di orzo	agricoltura	171 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1103 20 30	-- di avena	agricoltura	164 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1103 20 40	-- di granturco	agricoltura	173 EUR/ 1 000 kg	X	A	
1103 20 50	-- di riso	agricoltura	138 EUR/ 1 000 kg	X	A	
1103 20 60	-- di frumento (grano)	agricoltura	175 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1103 20 90	-- altri	agricoltura	98 EUR/ 1 000 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
1104	Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati					
	– Cereali schiacciati o in fiocchi					
1104 12	-- di avena					
1104 12 10	--- Cereali schiacciati	agricoltura	93 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1104 12 90	--- Focchi	agricoltura	182 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1104 19	-- di altri cereali					
1104 19 10	--- di frumento (grano)	agricoltura	175 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1104 19 30	--- di segala	agricoltura	171 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1104 19 50	--- di granturco	agricoltura	173 EUR/ 1 000 kg	X	A	
	--- di orzo					
1104 19 61	---- Cereali schiacciati	agricoltura	97 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1104 19 69	---- Focchi	agricoltura	189 EUR/ 1 000 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- altri					
1104 19 91	----- Fiocchi di riso	agricoltura	234 EUR/ 1 000 kg	X	A	
1104 19 99	----- altri	agricoltura	173 EUR/ 1 000 kg	A	A	
	- altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati)					
1104 22	-- di avena					
1104 22 40	--- mondati (decorticati o pelati) anche tagliati o spezzati	agricoltura	162 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1104 22 50	--- perlati	agricoltura	145 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1104 22 95	--- altri	agricoltura	93 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1104 23	-- di granturco					
1104 23 40	--- mondati (decorticati o pelati) anche tagliati o spezzati; perlati	agricoltura	152 EUR/ 1 000 kg	X	A	
1104 23 98	--- altri	agricoltura	98 EUR/ 1 000 kg	X	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
1104 29	-- di altri cereali					
	--- di orzo					
1104 29 04	---- mondati (decorticati o pelati) anche tagliati o spezzati	agricoltura	150 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1104 29 05	---- perlati	agricoltura	236 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1104 29 08	---- altri	agricoltura	97 EUR/ 1 000 kg	A	A	
	---- altri					
1104 29 17	---- mondati (decorticati o pelati) anche tagliati o spezzati	agricoltura	129 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1104 29 30	---- perlati	agricoltura	154 EUR/ 1 000 kg	A	A	
	---- soltanto spezzati					
1104 29 51	----- di frumento (grano)	agricoltura	99 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1104 29 55	----- di segala	agricoltura	97 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1104 29 59	----- altri	agricoltura	98 EUR/ 1 000 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	----- altri					
1104 29 81	----- di frumento (grano)	agricoltura	99 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1104 29 85	----- di segala	agricoltura	97 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1104 29 89	----- altri	agricoltura	98 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1104 30	- Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati					
1104 30 10	-- di frumento (grano)	agricoltura	76 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1104 30 90	-- altri	agricoltura	75 EUR/ 1 000 kg	X	A	
1105	Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate					
1105 10 00	- Farina, semolino e polvere	agricoltura	12,2 %	A	A	
1105 20 00	- Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets	agricoltura	12,2 %	A	A	
1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8					
1106 10 00	- di legumi da granella secchi della voce 0713	agricoltura	7,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
1106 20	– di sago, di radici o tuberi della voce 0714					
1106 20 10	-- denaturati	agricoltura	95 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1106 20 90	-- altri	agricoltura	166 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1106 30	– dei prodotti del capitolo 8					
1106 30 10	-- di banane	agricoltura	10,9 %	A	A	
1106 30 90	-- altri	agricoltura	8,3 %	A	A	
1107	Malto, anche torrefatto					
1107 10	– non torrefatto					
	-- di frumento (grano)					
1107 10 11	---- presentato in forma di farina	agricoltura	177 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1107 10 19	---- altro	agricoltura	134 EUR/ 1 000 kg	A	A	
	-- altro					
1107 10 91	---- presentato in forma di farina	agricoltura	173 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1107 10 99	---- altro	agricoltura	131 EUR/ 1 000 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
1107 20 00	– torrefatto	agricoltura	152 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1108	Amidi e fecole; inulina					
	– Amidi e fecole					
1108 11 00	-- Amido di frumento (grano)	agricoltura	224 EUR/ 1 000 kg	X	A	
1108 12 00	-- Amido di granturco	agricoltura	166 EUR/ 1 000 kg	X	A	
1108 13 00	-- Fecola di patate	agricoltura	166 EUR/ 1 000 kg	X	A	
1108 14 00	-- Fecola di manioca	agricoltura	166 EUR/ 1 000 kg	X	A	
1108 19	-- altri amidi e fecole					
1108 19 10	--- Amido di riso	agricoltura	216 EUR/ 1 000 kg	X	A	
1108 19 90	--- altri	agricoltura	166 EUR/ 1 000 kg	X	A	
1108 20 00	– Inulina	agricoltura	19,2 %	15,7 %	A	
1109 00 00	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco	agricoltura	512 EUR/ 1 000 kg	X	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
12	CAPITOLO 12 — SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI					
1201	Fave di soia, anche frantumate					
1201 10 00	– destinate alla semina	agricoltura	esenzione	A	A	
1201 90 00	– altre	agricoltura	esenzione	A	A	
1202	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate					
1202 30 00	– destinate alla semina	agricoltura	esenzione	A	A	
	– altre					
1202 41 00	-- con guscio	agricoltura	esenzione	A	A	
1202 42 00	-- sgusciate, anche frantumate	agricoltura	esenzione	A	A	
1203 00 00	Copra	agricoltura	esenzione	A	A	
1204 00	Semi di lino, anche frantumati					
1204 00 10	– destinati alla semina	agricoltura	esenzione	A	A	
1204 00 90	– altri	agricoltura	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
1205	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati					
1205 10	– Semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico					
1205 10 10	– – destinati alla semina	agricoltura	esenzione	A	A	
1205 10 90	– – altri	agricoltura	esenzione	A	A	
1205 90 00	– altri	agricoltura	esenzione	A	A	
1206 00	Semi di girasole, anche frantumati					
1206 00 10	– destinati alla semina	agricoltura	esenzione	A	A	
	– altri					
1206 00 91	– – sgusciati; con guscio striato grigio e bianco	agricoltura	esenzione	A	A	
1206 00 99	– – altri	agricoltura	esenzione	A	A	
1207	Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati					
1207 10 00	– Noci e mandorle di palmisti	agricoltura	esenzione	A	A	
	– Semi di cotone					
1207 21 00	– – destinate alla semina	agricoltura	esenzione	A	A	
1207 29 00	– – altri	agricoltura	esenzione	A	A	
1207 30 00	– Semi di ricino	agricoltura	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
1207 40	– Semi di sesamo					
1207 40 10	-- destinati alla semina	agricoltura	esenzione	A	A	
1207 40 90	-- altri	agricoltura	esenzione	A	A	
1207 50	– Semi di senape					
1207 50 10	-- destinati alla semina	agricoltura	esenzione	A	A	
1207 50 90	-- altri	agricoltura	esenzione	A	A	
1207 60 00	– Semi di cartamo (<i>Carthamus tinctorius</i>)	agricoltura	esenzione	A	A	
1207 70 00	– Semi di melone	agricoltura	esenzione	A	A	
	– altri					
1207 91	-- Semi di papavero nero o bianco					
1207 91 10	--- destinati alla semina	agricoltura	esenzione	A	A	
1207 91 90	--- altri	agricoltura	esenzione	A	A	
1207 99	-- altri					
1207 99 20	--- destinati alla semina	agricoltura	esenzione	A	A	
	--- altri					
1207 99 91	---- Semi di canapa	agricoltura	esenzione	A	A	
1207 99 96	---- altri	agricoltura	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
1208	Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senape					
1208 10 00	– di fave di soia	agricoltura	4,5 %	A	A	
1208 90 00	– altre	agricoltura	esenzione	A	A	
1209	Semi, frutti e spore da sementa					
1209 10 00	– Semi di barbabietole da zucchero	agricoltura	8,3 %	A	A	
	– Semi da foraggio					
1209 21 00	-- di erba medica	agricoltura	2,5 %	A	A	
1209 22	-- di trifoglio (<i>Trifolium</i> spp.)					
1209 22 10	--- Trifoglio violetto (<i>Trifolium pratense</i> L.)	agricoltura	esenzione	A	A	
1209 22 80	--- altri	agricoltura	esenzione	A	A	
1209 23	-- di festuca					
1209 23 11	--- Paleo (<i>Festuca pratensis</i> Huds.)	agricoltura	esenzione	A	A	
1209 23 15	--- Festuca rossa (<i>Festuca rubra</i> L.)	agricoltura	esenzione	A	A	
1209 23 80	--- altri	agricoltura	2,5 %	A	A	
1209 24 00	-- di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (<i>Poa pratensis</i> L.)	agricoltura	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
1209 25	-- di loglio (<i>Lolium multiflorum</i> Lam., <i>Lolium perenne</i> L.)					
1209 25 10	--- Loglio d'Italia (<i>Lolium multiflorum</i> Lam.)	agricoltura	esenzione	A	A	
1209 25 90	--- Loglio inglese (<i>Lolium perenne</i> L.)	agricoltura	esenzione	A	A	
1209 29	-- altri					
1209 29 45	--- Semi di fleolo (coda di topo); vecce; spannocchina (<i>Poa trivialis</i> L.) e fianarola da palude (<i>Poa palustris</i> L.); gramigna perenne (<i>Dactylis glomerata</i> L.); agrostide (<i>Agrostides</i>)	agricoltura	esenzione	A	A	
1209 29 50	--- Semi di lupini	agricoltura	2,5 %	A	A	
1209 29 60	--- Semi di barbabietole da foraggio (<i>Beta vulgaris</i> var. <i>alba</i>)	agricoltura	8,3 %	A	A	
1209 29 80	--- altri	agricoltura	2,5 %	A	A	
1209 30 00	- Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori	agricoltura	3 %	A	A	
	- altri					
1209 91	-- Semi di ortaggi					
1209 91 30	--- Semi di barbabietole da orto o «barbabietole rosse» (<i>Beta vulgaris</i> var. <i>conditiva</i>)	agricoltura	8,3 %	A	A	
1209 91 80	--- altri	agricoltura	3 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
1209 99	-- altri					
1209 99 10	--- Semi da bosco	agricoltura	esenzione	A	A	
	--- altri					
1209 99 91	---- Semi di piante utilizzate principalmente per i loro fiori, diversi da quelli previsti nella sottovoce 1209 30	agricoltura	3 %	A	A	
1209 99 99	---- altri	agricoltura	4 %	A	A	
1210	Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina					
1210 10 00	- Coni di luppolo, non tritati né macinati né in forma di pellets	agricoltura	5,8 %	A	A	
1210 20	- Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina					
1210 20 10	-- Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets, arricchiti di luppolina; luppolina	agricoltura	5,8 %	A	A	
1210 20 90	-- altri	agricoltura	5,8 %	A	A	
1211	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati					
1211 20 00	- Radici di ginseng	agricoltura	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
1211 30 00	– Coca (foglie di)	agricoltura	esenzione	A	A	
1211 40 00	– Paglia di papavero	agricoltura	esenzione	A	A	
1211 90	– altri					
1211 90 20	-- del genere <i>Ephedra</i>	agricoltura	esenzione	A	A	
1211 90 30	-- Fave tonka	agricoltura	3 %	A	A	
1211 90 86	-- altri	agricoltura	esenzione	A	A	
1212	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i>) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove					
	– Alghe					
1212 21 00	-- destinate al consumo umano	agricoltura	esenzione	A	A	
1212 29 00	-- altri	agricoltura	esenzione	A	A	
	– altri					
1212 91	-- Barbabietole da zucchero					
1212 91 20	--- secche, anche polverizzate	agricoltura	23 EUR/ 100 kg	A	A	
1212 91 80	--- altre	agricoltura	6,7 EUR/ 100 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
1212 92 00	-- Carrube	agricoltura	5,1 %	A	A	
1212 93 00	-- Canne da zucchero	agricoltura	4,6 EUR/ 100 kg	A	A	
1212 94 00	-- Radici di cicoria	agricoltura	esenzione	A	A	
1212 99	-- altri					
	--- Semi di carrube					
1212 99 41	---- non sgusciati, né frantumati, né macinati	agricoltura	esenzione	A	A	
1212 99 49	---- altri	agricoltura	5,8 %	A	A	
1212 99 95	--- altri	agricoltura	esenzione	A	A	
1213 00 00	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets	agricoltura	esenzione	A	A	
1214	Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets					
1214 10 00	- Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica	agricoltura	esenzione	A	A	
1214 90	- altri					
1214 90 10	-- Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio	agricoltura	5,8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
1214 90 90	-- altri	agricoltura	esenzione	A	A	
13	CAPITOLO 13 — GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI					
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali					
1301 20 00	– Gomma arabica	agricoltura	esenzione	A	A	
1301 90 00	– altri	agricoltura	esenzione	A	A	
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati					
	– Succhi ed estratti vegetali					
1302 11 00	-- Oppio	agricoltura	esenzione	A	A	
1302 12 00	-- di liquirizia	agricoltura	3,2 %	A	A	
1302 13 00	-- di luppolo	agricoltura	3,2 %	A	A	
1302 19	-- altri					
1302 19 05	--- Oleoresina di vaniglia	agricoltura	3 %	A	A	
1302 19 20	--- di piante del genere Ephedra	agricoltura	esenzione	A	A	
1302 19 70	--- altri	agricoltura	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
1302 20	– Sostanze pectiche, pectinati e pectati					
1302 20 10	-- allo stato secco	agricoltura	19,2 %	12,8 %	A	
1302 20 90	-- altri	agricoltura	11,2 %	7,4 %	A	
	– Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati					
1302 31 00	-- Agar-agar	agricoltura	esenzione	A	A	
1302 32	-- Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati					
1302 32 10	--- di carrube o di semi di carrube	agricoltura	esenzione	A	A	
1302 32 90	--- di semi di guar	agricoltura	esenzione	A	A	
1302 39 00	-- altri	agricoltura	esenzione	A	A	
14	CAPITOLO 14 — MATERIE DA INTRECCIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE					
1401	Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)					
1401 10 00	– Bambù	agricoltura	esenzione	A	A	
1401 20 00	– Canne d'India	agricoltura	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
1401 90 00	– altre	agricoltura	esenzione	A	A	
1404	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove					
1404 20 00	– Linters di cotone	agricoltura	esenzione	A	A	
1404 90 00	– altri	agricoltura	esenzione	A	A	
III	SEZIONE III — GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERIE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE					
15	CAPITOLO 15 — GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERIE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE					
1501	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503					
1501 10	– Strutto					
1501 10 10	– – destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	agricoltura	esenzione	A	A	
1501 10 90	– – altri	agricoltura	17,2 EUR/ 100 kg	A	A	
1501 20	– Altri grassi di maiale					
1501 20 10	– – destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	agricoltura	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
1501 20 90	-- altri	agricoltura	17,2 EUR/100 kg	A	A	
1501 90 00	- altri	agricoltura	11,5 %	A	A	
1502	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503					
1502 10	- Sego					
1502 10 10	-- destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	agricoltura	esenzione	A	A	
1502 10 90	-- altri	agricoltura	3,2 %	A	A	
1502 90	- altri					
1502 90 10	-- destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	agricoltura	esenzione	A	A	
1502 90 90	-- altri	agricoltura	3,2 %	A	A	
1503 00	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati					
	- Stearina solare e oleostearina					
1503 00 11	-- destinate ad usi industriali	agricoltura	esenzione	A	A	
1503 00 19	-- altre	agricoltura	5,1 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
1503 00 30	– Olio di sevo, destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	agricoltura	esenzione	A	A	
1503 00 90	– altri	agricoltura	6,4 %	A	A	
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente					
1504 10	– Oli di fegato di pesci e loro frazioni					
1504 10 10	-- aventi tenore di vitamina A inferiore o uguale a 2 500 unità internazionali per grammo	agricoltura	3,8 %	A	A	
	-- altri					
1504 10 91	--- di ippoglossi	agricoltura	esenzione	A	A	
1504 10 99	--- altri	agricoltura	esenzione	A	A	
1504 20	– Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato					
1504 20 10	-- Frazioni solide	agricoltura	10,9 %	A	A	
1504 20 90	-- altri	agricoltura	esenzione	A	A	
1504 30	– Grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni					
1504 30 10	-- Frazioni solide	agricoltura	10,9 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
1504 30 90	-- altri	agricoltura	esenzione	A	A	
1505 00	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina					
1505 00 10	- Grasso di lana greggio	agricoltura	3,2 %	A	A	
1505 00 90	- altri	agricoltura	esenzione	A	A	
1506 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	agricoltura	esenzione	A	A	
1507	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente					
1507 10	- Olio greggio, anche depurato delle mucillagini					
1507 10 10	-- destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	agricoltura	3,2 %	A	A	
1507 10 90	-- altro	agricoltura	6,4 %	A	A	
1507 90	- altri					
1507 90 10	-- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	agricoltura	5,1 %	A	A	
1507 90 90	-- altri	agricoltura	9,6 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
1508	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente					
1508 10	– Olio greggio					
1508 10 10	-- destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	agricoltura	esenzione	A	A	
1508 10 90	-- altro	agricoltura	6,4 %	A	A	
1508 90	– altri					
1508 90 10	-- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	agricoltura	5,1 %	A	A	
1508 90 90	-- altri	agricoltura	9,6 %	A	A	
1509	Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente					
1509 10	– vergini					
1509 10 10	-- Olio d'oliva lampante	agricoltura	122,6 EUR/ 100 kg	A	A	
1509 10 90	-- altri	agricoltura	124,5 EUR/ 100 kg	A	A	
1509 90 00	– altri	agricoltura	134,6 EUR/ 100 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
1510 00	Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509					
1510 00 10	– Oli greggi	agricoltura	110,2 EUR/ 100 kg	A	A	
1510 00 90	– altri	agricoltura	160,3 EUR/ 100 kg	A	A	
1511	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente					
1511 10	– Olio greggio					
1511 10 10	-- destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	agricoltura	esenzione	A	A	
1511 10 90	-- altro	agricoltura	3,8 %	A	A	
1511 90	– altri					
	-- Frazioni solide					
1511 90 11	---- presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	agricoltura	12,8 %	A	A	
1511 90 19	---- altrimenti presentate	agricoltura	10,9 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	-- altri					
1511 90 91	--- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	agricoltura	5,1 %	A	A	
1511 90 99	--- altri	agricoltura	9 %	A	A	
1512	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente					
	- Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni					
1512 11	-- Oli greggi					
1512 11 10	--- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	agricoltura	3,2 %	A	A	
	--- altri					
1512 11 91	---- di girasole	agricoltura	6,4 %	A	A	
1512 11 99	---- di cartamo	agricoltura	6,4 %	A	A	
1512 19	-- altri					
1512 19 10	--- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	agricoltura	5,1 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
1512 19 90	--- altri	agricoltura	9,6 %	A	A	
	– Olio di cotone e sue frazioni					
1512 21	-- Olio greggio, anche depurato del gossipolo					
1512 21 10	--- destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	agricoltura	3,2 %	A	A	
1512 21 90	--- altro	agricoltura	6,4 %	A	A	
1512 29	-- altri					
1512 29 10	--- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	agricoltura	5,1 %	A	A	
1512 29 90	--- altri	agricoltura	9,6 %	A	A	
1513	Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babbassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente					
	– Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni					
1513 11	-- Olio greggio					
1513 11 10	--- destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	agricoltura	2,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- altro					
1513 11 91	---- presentato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	agricoltura	12,8 %	A	A	
1513 11 99	---- altrimenti presentato	agricoltura	6,4 %	A	A	
1513 19	-- altri					
	--- Frazioni solide					
1513 19 11	---- presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	agricoltura	12,8 %	A	A	
1513 19 19	---- altrimenti presentate	agricoltura	10,9 %	A	A	
	--- altri					
1513 19 30	---- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	agricoltura	5,1 %	A	A	
	---- altri					
1513 19 91	----- presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	agricoltura	12,8 %	A	A	
1513 19 99	----- altrimenti presentati	agricoltura	9,6 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni					
1513 21	-- Oli greggi					
1513 21 10	---- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	agricoltura	3,2 %	A	A	
	---- altri					
1513 21 30	---- presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	agricoltura	12,8 %	A	A	
1513 21 90	---- altrimenti presentati	agricoltura	6,4 %	A	A	
1513 29	-- altri					
	---- Frazioni solide					
1513 29 11	---- presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	agricoltura	12,8 %	A	A	
1513 29 19	---- altrimenti presentate	agricoltura	10,9 %	A	A	
	---- altri					
1513 29 30	---- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	agricoltura	5,1 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	----- altri					
1513 29 50	----- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	agricoltura	12,8 %	A	A	
1513 29 90	----- altrimenti presentati	agricoltura	9,6 %	A	A	
1514	Oli di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente					
	– Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico e loro frazioni					
1514 11	-- Oli greggi					
1514 11 10	--- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	agricoltura	3,2 %	A	A	
1514 11 90	--- altri	agricoltura	6,4 %	A	A	
1514 19	-- altri					
1514 19 10	--- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	agricoltura	5,1 %	A	A	
1514 19 90	--- altri	agricoltura	9,6 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– altri					
1514 91	-- Oli greggi					
1514 91 10	---- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	agricoltura	3,2 %	A	A	
1514 91 90	---- altri	agricoltura	6,4 %	A	A	
1514 99	-- altri					
1514 99 10	---- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	agricoltura	5,1 %	A	A	
1514 99 90	---- altri	agricoltura	9,6 %	A	A	
1515	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente					
	– Olio di lino e sue frazioni					
1515 11 00	-- Olio greggio	agricoltura	3,2 %	A	A	
1515 19	-- altri					
1515 19 10	---- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	agricoltura	5,1 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
1515 19 90	--- altri	agricoltura	9,6 %	A	A	
	– Olio di granturco e sue frazioni					
1515 21	-- Olio greggio					
1515 21 10	--- destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	agricoltura	3,2 %	A	A	
1515 21 90	--- altro	agricoltura	6,4 %	A	A	
1515 29	-- altri					
1515 29 10	--- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	agricoltura	5,1 %	A	A	
1515 29 90	--- altri	agricoltura	9,6 %	A	A	
1515 30	– Olio di ricino e sue frazioni					
1515 30 10	-- destinati alla produzione dell'acido aminoundecanoico per la fabbricazione di fibre sintetiche o di materie plastiche	agricoltura	esenzione	A	A	
1515 30 90	-- altri	agricoltura	5,1 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
1515 50	– Olio di sesamo e sue frazioni					
	– – Olio greggio					
1515 50 11	– – – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	agricoltura	3,2 %	A	A	
1515 50 19	– – – altro	agricoltura	6,4 %	A	A	
	– – altri					
1515 50 91	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	agricoltura	5,1 %	A	A	
1515 50 99	– – – altri	agricoltura	9,6 %	A	A	
1515 90	– altri					
1515 90 11	– – Olio di tung (di abasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni	agricoltura	esenzione	A	A	
	– – Olio di semi di tabacco e sue frazioni					
	– – – Olio greggio					
1515 90 21	– – – – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	agricoltura	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
1515 90 29	----- altro	agricoltura	6,4 %	A	A	
	---- altri					
1515 90 31	----- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	agricoltura	esenzione	A	A	
1515 90 39	----- altri	agricoltura	9,6 %	A	A	
	-- altri oli e loro frazioni					
	---- Oli greggi					
1515 90 40	----- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	agricoltura	3,2 %	A	A	
	----- altri					
1515 90 51	----- concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	agricoltura	12,8 %	A	A	
1515 90 59	----- concreti, altrimenti presentati; fluidi	agricoltura	6,4 %	A	A	
	---- altri					
1515 90 60	----- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	agricoltura	5,1 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	----- altri					
1515 90 91	----- concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	agricoltura	12,8 %	A	A	
1515 90 99	----- concreti, altrimenti presentati; fluidi	agricoltura	9,6 %	A	A	
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati					
1516 10	- Grassi e oli animali e loro frazioni					
1516 10 10	-- presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	agricoltura	12,8 %	A	A	
1516 10 90	-- altrimenti presentati	agricoltura	10,9 %	A	A	
1516 20	- Grassi e oli vegetali e loro frazioni					
1516 20 10	-- Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»	agricoltura	3,4 %	A	A	
	-- altri					
1516 20 91	--- presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	agricoltura	12,8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- altrimenti presentati					
1516 20 95	---- Oli di ravizzone, di colza, di lino, di girasole, d'illipè, di karitè, di makorè, di touloucouna o di babassù, destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	agricoltura	5,1 %	A	A	
	---- altri					
1516 20 96	----- Oli di arachide, di cotone, di soia o di girasole; altri oli con tenore in acidi grassi liberi inferiore a 50 %, in peso, ed esclusi gli oli di palmisti, d'illipè, di cocco, di ravizzone, di colza o di copaiba	agricoltura	9,6 %	A	A	
1516 20 98	----- altri	agricoltura	10,9 %	A	A	
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516					
1517 10	- Margarina, esclusa la margarina liquida					
1517 10 10	-- avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	agricoltura	8,3 % + 28,4 EUR/ 100 kg	0 % + 28,4 EUR/ 100 kg	A	
1517 10 90	-- altra	agricoltura	16 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
1517 90	– altre					
1517 90 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	agricoltura	8,3 % + 28,4 EUR/ 100 kg	0 % + 28,4 EUR/ 100 kg	A	
	-- altre					
1517 90 91	--- Oli vegetali fissi, fluidi, miscelati	agricoltura	9,6 %	A	A	
1517 90 93	--- Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura	agricoltura	2,9 %	A	A	
1517 90 99	--- altre	agricoltura	16 %	A	A	
1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove					
1518 00 10	– Linossina	agricoltura	7,7 %	A	A	
	– Oli vegetali fissi, fluidi, miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana					
1518 00 31	-- greggi	agricoltura	3,2 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
1518 00 39	-- altri	agricoltura	5,1 %	A	A	
	- altri					
1518 00 91	-- Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516	agricoltura	7,7 %	A	A	
	-- altri					
1518 00 95	--- Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi e di oli animali o di grassi e di oli animali e vegetali o loro frazioni	agricoltura	2 %	A	A	
1518 00 99	--- altri	agricoltura	7,7 %	A	A	
1520 00 00	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose	agricoltura	esenzione	A	A	
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati					
1521 10 00	- Cere vegetali	agricoltura	esenzione	A	A	
1521 90	- altri					
1521 90 10	-- Spermaceti, anche raffinati o colorati	agricoltura	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	-- Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate					
1521 90 91	--- gregge	agricoltura	esenzione	A	A	
1521 90 99	--- altre	agricoltura	2,5 %	A	A	
1522 00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali					
1522 00 10	- Degras	agricoltura	3,8 %	A	A	
	- Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali					
	-- contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio di oliva					
1522 00 31	--- Paste di saponificazione (soapstocks)	agricoltura	29,9 EUR/100 kg	A	A	
1522 00 39	--- altri	agricoltura	47,8 EUR/100 kg	A	A	
	-- altri					
1522 00 91	--- Morchie o fecce di olio, paste di saponificazione (soapstocks)	agricoltura	3,2 %	A	A	
1522 00 99	--- altri	agricoltura	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
IV	SEZIONE IV — PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI					
16	CAPITOLO 16 — PREPARAZIONI DI CARNE, DI PESCI O DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI					
1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti					
1601 00 10	– di fegato	agricoltura	15,4 %	A	A	
	– altri					
1601 00 91	-- Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti	agricoltura	149,4 EUR/ 100 kg	A	A	
1601 00 99	-- altri	agricoltura	100,5 EUR/ 100 kg	A	A	
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue					
1602 10 00	– Preparazioni omogeneizzate	agricoltura	16,6 %	A	A	
1602 20	– di fegato di qualsiasi animale					
1602 20 10	-- di oca o di anatra	agricoltura	10,2 %	A	A	
1602 20 90	-- altre	agricoltura	16 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– di volatili della voce 0105					
1602 31	-- di tacchino					
	--- contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili					
1602 31 11	---- contenenti unicamente carne di tacchino non cotta	agricoltura	1 024 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1602 31 19	---- altre	agricoltura	1 024 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1602 31 80	---- altre	agricoltura	1 024 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1602 32	-- di galli e di galline					
	--- contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili					
1602 32 11	---- non cotte	agricoltura	2 765 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1602 32 19	---- altre	agricoltura	1 024 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1602 32 30	--- contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili	agricoltura	2 765 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1602 32 90	--- altre	agricoltura	2 765 EUR/ 1 000 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
1602 39	-- altre					
	--- contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili					
1602 39 21	---- non cotte	agricoltura	2 765 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1602 39 29	---- altre	agricoltura	2 765 EUR/ 1 000 kg	A	A	
1602 39 85	--- altre	agricoltura	2 765 EUR/ 1 000 kg	A	A	
	- della specie suina					
1602 41	-- Prosciutti e loro pezzi					
1602 41 10	--- della specie suina domestica	agricoltura	156,8 EUR/ 100 kg	A	A	
1602 41 90	--- altri	agricoltura	10,9 %	A	A	
1602 42	-- Spalle e loro pezzi					
1602 42 10	--- della specie suina domestica	agricoltura	129,3 EUR/ 100 kg	A	A	
1602 42 90	--- altre	agricoltura	10,9 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
1602 49	-- altre, compresi i miscugli					
	--- della specie suina domestica					
	---- contenenti, in peso, 80 % o più di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine					
1602 49 11	----- Lombate (esclusi i collari) e loro pezzi, compresi i miscugli di lombate e di prosciutti	agricoltura	156,8 EUR/100 kg	A	A	
1602 49 13	----- Collari e loro pezzi, compresi i miscugli di collari e di spalle	agricoltura	129,3 EUR/100 kg	A	A	
1602 49 15	----- altri miscugli contenenti prosciutti, spalle, lombate o collari, e loro pezzi	agricoltura	129,3 EUR/100 kg	A	A	
1602 49 19	----- altre	agricoltura	85,7 EUR/100 kg	A	A	
1602 49 30	---- contenenti, in peso, 40 % o più e meno di 80 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	agricoltura	75 EUR/100 kg	A	A	
1602 49 50	---- contenenti, in peso, meno di 40 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	agricoltura	54,3 EUR/100 kg	A	A	
1602 49 90	--- altre	agricoltura	10,9 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
1602 50	– della specie bovina					
1602 50 10	-- non cotte, miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte	agricoltura	303,4 EUR/100 kg	X	A	
	-- altre					
1602 50 31	--- «Corned beef» in recipienti ermeticamente chiusi	agricoltura	16,6 %	A	A	
1602 50 95	--- altre	agricoltura	16,6 %	A	A	
1602 90	– altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale					
1602 90 10	-- Preparazioni di sangue di qualsiasi animale	agricoltura	16,6 %	A	A	
	-- altre					
1602 90 31	--- di selvaggina o di coniglio	agricoltura	10,9 %	A	A	
	--- altre					
1602 90 51	---- contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica	agricoltura	85,7 EUR/100 kg	A	A	
	---- altre					
	----- contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina					
1602 90 61	----- non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte	agricoltura	303,4 EUR/100 kg	X	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
1602 90 69	----- altre	agricoltura	16,6 %	A	A	
	----- altre					
1602 90 91	----- di ovini	agricoltura	12,8 %	A	A	
1602 90 95	----- di caprini	agricoltura	16,6 %	A	A	
1602 90 99	----- altre	agricoltura	16,6 %	A	A	
1603 00	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici					
1603 00 10	– in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	agricoltura	12,8 %	A	A	
1603 00 80	– altri	agricoltura	esenzione	A	A	
1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce					
	– Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati					
1604 11 00	-- Salmoni	pesca	5,5 %	A*	A	
1604 12	-- Aringhe					
1604 12 10	--- Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati	pesca	15 %	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- altri					
1604 12 91	---- in recipienti ermeticamente chiusi	pesca	20 %	A*	A	
1604 12 99	---- altri	pesca	20 %	A*	A	
1604 13	-- Sardine, alacce e spratti					
	--- Sardine					
1604 13 11	---- sotto olio d'oliva	pesca	12,5 %	A*	A	
1604 13 19	---- altri	pesca	12,5 %	C*	A	
1604 13 90	--- altri	pesca	12,5 %	A*	A	
1604 14	-- Tonni, palamite e boniti (<i>Sarda</i> spp.)					
	--- Tonni e palamite					
1604 14 11	---- sotto olio vegetale	pesca	24 %	C*	A	
	---- altri					
1604 14 16	----- Filetti detti «loins»	pesca	24 %	C*	A	
1604 14 18	----- altri	pesca	24 %	C*	A	
1604 14 90	--- Boniti (<i>Sarda</i> spp.)	pesca	25 %	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
1604 15	-- Sgombri					
	---- delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i>					
1604 15 11	---- Filetti	pesca	25 %	A*	A	
1604 15 19	---- altri	pesca	25 %	A*	A	
1604 15 90	---- della specie <i>Scomber australasicus</i>	pesca	20 %	A*	A	
1604 16 00	-- Acciughe	pesca	25 %	C*	A	
1604 17 00	-- Anguille	pesca	20 %	A*	A	
1604 19	-- altri					
1604 19 10	---- <i>Salmonidi</i> , diversi dai salmoni	pesca	7 %	A*	A	
	---- Pesci del genere <i>Euthynnus</i> , diversi dalle palamite [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>]					
1604 19 31	---- Filetti detti «loins»	pesca	24 %	A*	A	
1604 19 39	---- altri	pesca	24 %	A*	A	
1604 19 50	---- Pesci della specie <i>Orcynopsis unicolor</i>	pesca	12,5 %	A*	A	
	---- altri					
1604 19 91	---- Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati	pesca	7,5 %	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	----- altri					
1604 19 92	----- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	pesca	20 %	A*	A	
1604 19 93	----- Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	pesca	20 %	A*	A	
1604 19 94	----- Naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.)	pesca	20 %	A*	A	
1604 19 95	----- Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>) e merluzzi gialli (<i>Pollachius pollachius</i>)	pesca	20 %	A*	A	
1604 19 97	----- altri	pesca	20 %	A*	A	
1604 20	- altre preparazioni e conserve di pesci					
1604 20 05	-- Preparazioni di surimi	pesca	20 %	A*	A	
	-- altri					
1604 20 10	--- di salmoni	pesca	5,5 %	A*	A	
1604 20 30	--- di <i>salmonidi</i> , diversi dai salmoni	pesca	7 %	A*	A	
1604 20 40	--- di acciughe	pesca	25 %	C*	A	
1604 20 50	--- di sardine, di boniti, di sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> e pesci delle specie <i>Orcynopsis unicolor</i>	pesca	25 %	C*	A	
1604 20 70	--- di tonni, di palamite e altri pesci del genere <i>Euthynnus</i>	pesca	24 %	C*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
1604 20 90	--- di altri pesci	pesca	14 %	A*	A	
	- Caviale e suoi succedanei					
1604 31 00	-- Caviale	pesca	20 %	A*	A	
1604 32 00	-- Succedanei del caviale	pesca	20 %	A*	A	
1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati					
1605 10 00	- Granchi	pesca	8 %	A*	A	
	- Gamberetti					
1605 21	-- non in recipienti ermeticamente chiusi					
1605 21 10	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	pesca	20 %	A*	A	
1605 21 90	--- altri	pesca	20 %	A*	A	
1605 29 00	-- altri	pesca	20 %	A*	A	
1605 30	- Astici					
1605 30 10	-- Carne di astice, cotta, destinata all'industria di trasformazione per la fabbricazione di burri di astici, di preparati in terrine, di zuppe o di salse	pesca	esenzione	A*	A	
1605 30 90	-- altri	pesca	20 %	A*	A	
1605 40 00	- altri crostacei	pesca	20 %	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– Molluschi					
1605 51 00	-- Ostriche	pesca	20 %	A*	A	
1605 52 00	-- Conchiglie dei pellegrini, ventagli o pettini	pesca	20 %	A*	A	
1605 53	-- Mitili					
1605 53 10	--- in recipienti ermeticamente chiusi	pesca	20 %	A*	A	
1605 53 90	--- altri	pesca	20 %	A*	A	
1605 54 00	-- Seppie e calamari	pesca	20 %	A*	A	
1605 55 00	-- Polpi	pesca	20 %	A*	A	
1605 56 00	-- Vongole, cardidi e arche	pesca	20 %	A*	A	
1605 57 00	-- Abaloni	pesca	20 %	A*	A	
1605 58 00	-- Lumache, diverse da quelle di mare	pesca	20 %	A*	A	
1605 59 00	-- altri	pesca	20 %	A*	A	
	– altri invertebrati acquatici					
1605 61 00	-- Oloturie	pesca	26 %	A*	A	
1605 62 00	-- Ricci di mare	pesca	26 %	A*	A	
1605 63 00	-- Meduse	pesca	26 %	A*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
1605 69 00	-- altri	pesca	26 %	A*	A	
17	CAPITOLO 17 — ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI					
1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido					
	– Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti					
1701 12	-- di barbabietola					
1701 12 10	--- destinati ad essere raffinati	agricoltura	33,9 EUR/ 100 kg std qual	X	A	
1701 12 90	--- altri	agricoltura	41,9 EUR/ 100 kg	X	A	
1701 13	-- di canna specificati nella nota di sottovoci 2 del presente capitolo					
1701 13 10	--- destinati ad essere raffinati	agricoltura	33,9 EUR/ 100 kg std qual	K*	A	
1701 13 90	--- altri	agricoltura	41,9 EUR/ 100 kg	X	A	
1701 14	-- altri zuccheri di canna					
1701 14 10	--- destinati ad essere raffinati	agricoltura	33,9 EUR/ 100 kg std qual	K*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
1701 14 90	--- altri	agricoltura	41,9 EUR/100 kg	X	A	
	- altri					
1701 91 00	-- con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	agricoltura	41,9 EUR/100 kg	X	A	
1701 99	-- altri					
1701 99 10	--- Zuccheri bianchi	agricoltura	41,9 EUR/100 kg	K*	A	
1701 99 90	--- altri	agricoltura	41,9 EUR/100 kg	X	A	
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati					
	- Lattosio e sciroppo di lattosio					
1702 11 00	-- contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca	agricoltura	14 EUR/100 kg	A	A	
1702 19 00	-- altri	agricoltura	14 EUR/100 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
1702 20	– Zucchero e sciroppo d'acero					
1702 20 10	– – Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	agricoltura	0,4 EUR/100 kg/net/% saccarosio	X	A	
1702 20 90	– – altri	agricoltura	8 %	X	A	
1702 30	– Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio					
1702 30 10	– – Isoglucosio	agricoltura	50,7 EUR/100 kg/net mas	X	A	
	– – altri					
1702 30 50	– – – in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	agricoltura	26,8 EUR/100 kg	L*	A	
1702 30 90	– – – altri	agricoltura	20 EUR/100 kg	X	A	
1702 40	– Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito					
1702 40 10	– – Isoglucosio	agricoltura	50,7 EUR/100 kg/net mas	X	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
1702 40 90	-- altri	agricoltura	20 EUR/ 100 kg	X	A	
1702 50 00	- Fruttosio chimicamente puro	agricoltura	16 % + 50,7 EUR/ 100 kg/net mas	12,5 % + 50,7 EUR/ 100 kg/net mas	A	
1702 60	- altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito					
1702 60 10	-- Isoglucosio	agricoltura	50,7 EUR/ 100 kg/net mas	X	A	
1702 60 80	-- Sciroppo di inulina	agricoltura	0,4 EUR/ 100 kg/net/% saccarosio	X	A	
1702 60 95	-- altri	agricoltura	0,4 EUR/ 100 kg/net/% saccarosio	X	A	
1702 90	- altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio					
1702 90 10	-- Maltosio chimicamente puro	agricoltura	12,8 %	8,9 %	A	
1702 90 30	-- Isoglucosio	agricoltura	50,7 EUR/ 100 kg/net mas	X	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
1702 90 50	-- Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina	agricoltura	20 EUR/ 100 kg	X	A	
	-- Zuccheri e melassi, caramellati					
1702 90 71	--- contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio	agricoltura	0,4 EUR/ 100 kg/net/% saccarosio	X	A	
	--- altri					
1702 90 75	---- in polvere, anche agglomerati	agricoltura	27,7 EUR/ 100 kg	X	A	
1702 90 79	---- altri	agricoltura	19,2 EUR/ 100 kg	X	A	
1702 90 80	-- Sciroppo di inulina	agricoltura	0,4 EUR/ 100 kg/net/% saccarosio	X	A	
1702 90 95	-- altri	agricoltura	0,4 EUR/ 100 kg/net/% saccarosio	X	A	
1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero					
1703 10 00	- Melassi di canna	agricoltura	0,35 EUR/ 100 kg	A	A	
1703 90 00	- altri	agricoltura	0,35 EUR/ 100 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)					
1704 10	– Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero					
1704 10 10	– – aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	agricoltura	6,2 % + 27,1 EUR/100 kg MAX 17,9	2,7 % + 27,1 EUR/100 kg MAX 17,9	A	
1704 10 90	– – aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	agricoltura	6,3 % + 30,9 EUR/100 kg MAX 18,2	2,8 % + 30,9 EUR/100 kg MAX 18,2	A	
1704 90	– altri					
1704 90 10	– – Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie	agricoltura	13,4 %	9,3 %	A	
1704 90 30	– – Preparazione detta «cioccolato bianco»	agricoltura	9,1 % + 45,1 EUR/100 kg MAX 18,9 + 16,5 EUR/ 100 kg	5,6 % + 45,1 EUR/100 kg MAX 18,9 + 16,5 EUR/ 100 kg	A	
	– – altri					
1704 90 51	– – – Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg	agricoltura	9 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z	5,5 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
1704 90 55	--- Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse	agricoltura	9 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z	5,5 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z	A	
1704 90 61	--- Confetti e prodotti simili confettati	agricoltura	9 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z	5,5 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z	A	
	--- altri					
1704 90 65	---- Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri	agricoltura	9 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z	5,5 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z	A	
1704 90 71	---- Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene	agricoltura	9 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z	5,5 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z	A	
1704 90 75	---- Caramelle	agricoltura	9 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z	5,5 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z	A	
	---- altri					
1704 90 81	----- ottenuti per compressione	agricoltura	9 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z	5,5 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z	A	
1704 90 99	----- altri	agricoltura	9 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z	5,5 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
18	CAPITOLO 18 — CACAO E SUE PREPARAZIONI					
1801 00 00	Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto	agricoltura	esenzione	A	A	
1802 00 00	Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao	agricoltura	esenzione	A	A	
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata					
1803 10 00	– non sgrassata	agricoltura	9,6 %	A	A	
1803 20 00	– completamente o parzialmente sgrassata	agricoltura	9,6 %	A	A	
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao	agricoltura	7,7 %	A	A	
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	agricoltura	8 %	A	A	
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao					
1806 10	– Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti					
1806 10 15	– – non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio	agricoltura	8 %	2,7 %	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
1806 10 20	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %	agricoltura	8 % + 25,2 EUR/ 100 kg	0 % + 25,2 EUR/ 100 kg	A	
1806 10 30	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %	agricoltura	8 % + 31,4 EUR/ 100 kg	0 % + 31,4 EUR/ 100 kg	A	
1806 10 90	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %	agricoltura	8 % + 41,9 EUR/ 100 kg	0 % + 41,9 EUR/ 100 kg	A	
1806 20	- altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg					
1806 20 10	-- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %	agricoltura	8,3 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z	4,8 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z	A	
1806 20 30	-- aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %	agricoltura	8,3 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z	4,8 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z	A	
	-- altre					
1806 20 50	--- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %	agricoltura	8,3 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z	4,8 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z	A	
1806 20 70	--- Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»	agricoltura	15,4 % + EA	10,7 % + EA	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
1806 20 80	--- Glassatura al cacao	agricoltura	8,3 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z	4,8 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z	A	
1806 20 95	--- altre	agricoltura	8,3 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z	4,8 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z	A	
	- altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini					
1806 31 00	-- ripiene	agricoltura	8,3 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z	4,8 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z	A	
1806 32	-- non ripiene					
1806 32 10	--- con aggiunta di cereali, di noci o altri frutti	agricoltura	8,3 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z	4,8 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z	A	
1806 32 90	--- altre	agricoltura	8,3 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z	4,8 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z	A	
1806 90	- altre					
	-- Cioccolata e prodotti di cioccolata					
	--- Cioccolatini (praline), anche ripieni					
1806 90 11	---- contenenti alcole	agricoltura	8,3 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z	4,8 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
1806 90 19	---- altri	agricoltura	8,3 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z	4,8 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z	A	
	--- altri					
1806 90 31	---- ripieni	agricoltura	8,3 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z	4,8 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z	A	
1806 90 39	---- non ripieni	agricoltura	8,3 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z	4,8 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z	A	
1806 90 50	-- Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	agricoltura	8,3 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z	4,8 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z	A	
1806 90 60	-- Pasta da spalmare contenente cacao	agricoltura	8,3 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z	4,8 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z	A	
1806 90 70	-- Preparazioni per bevande, contenenti cacao	agricoltura	8,3 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z	4,8 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z	A	
1806 90 90	-- altre	agricoltura	8,3 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z	4,8 % + EA MAX 18,7 + AD S/Z	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
19	CAPITOLO 19 — PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA					
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove					
1901 10 00	– Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	agricoltura	7,6 % + EA	0 % + EA	A	
1901 20 00	– Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	agricoltura	7,6 % + EA	0 % + EA	A	
1901 90	– altri					
	– – Estratti di malto					
1901 90 11	– – – aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %	agricoltura	5,1 % + 18 EUR/ 100 kg	0 % + 18 EUR/ 100 kg	A	
1901 90 19	– – – altri	agricoltura	5,1 % + 14,7 EUR/ 100 kg	0 % + 14,7 EUR/ 100 kg	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	-- altri					
1901 90 91	--- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, all'esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404	agricoltura	12,8 %	A	A	
1901 90 99	--- altri	agricoltura	7,6 % + EA	0 % + EA	A	
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato					
	- Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate					
1902 11 00	-- contenenti uova	agricoltura	7,7 % + 24,6 EUR/ 100 kg	0 % + 24,6 EUR/ 100 kg	A	
1902 19	-- altre					
1902 19 10	--- non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero	agricoltura	7,7 % + 24,6 EUR/ 100 kg	0 % + 24,6 EUR/ 100 kg	A	
1902 19 90	--- altre	agricoltura	7,7 % + 21,1 EUR/ 100 kg	0 % + 21,1 EUR/ 100 kg	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
1902 20	– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate)					
1902 20 10	-- contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici	pesca	8,5 %	A*	A	
1902 20 30	-- contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	agricoltura	54,3 EUR/ 100 kg	A	A	
	-- altre					
1902 20 91	--- cotte	agricoltura	8,3 % + 6,1 EUR/ 100 kg	0 % + 6,1 EUR/ 100 kg	A	
1902 20 99	--- altre	agricoltura	8,3 % + 17,1 EUR/ 100 kg	0 % + 17,1 EUR/ 100 kg	A	
1902 30	– altre paste alimentari					
1902 30 10	-- secche	agricoltura	6,4 % + 24,6 EUR/ 100 kg	0 % + 24,6 EUR/ 100 kg	A	
1902 30 90	-- altre	agricoltura	6,4 % + 9,7 EUR/ 100 kg	0 % + 9,7 EUR/ 100 kg	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
1902 40	– Cuscus					
1902 40 10	-- non preparato	agricoltura	7,7 % + 24,6 EUR/ 100 kg	0 % + 24,6 EUR/ 100 kg	A	
1902 40 90	-- altro	agricoltura	6,4 % + 9,7 EUR/ 100 kg	0 % + 9,7 EUR/ 100 kg	A	
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili	agricoltura	6,4 % + 15,1 EUR/ 100 kg	0 % + 15,1 EUR/ 100 kg	A	
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove					
1904 10	– Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura					
1904 10 10	-- a base di granturco	agricoltura	3,8 % + 20 EUR/ 100 kg	0 % + 20 EUR/ 100 kg	A	
1904 10 30	-- a base di riso	agricoltura	5,1 % + 46 EUR/ 100 kg	0 % + 46 EUR/ 100 kg	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
1904 10 90	-- altri	agricoltura	51 % + 33,6 EUR/ 100 kg	0 % + 33,6 EUR/ 100 kg	A	
1904 20	– Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati					
1904 20 10	-- Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati	agricoltura	9 % + EA	0 % + EA	A	
	-- altri					
1904 20 91	--- a base di granturco	agricoltura	3,8 % + 20 EUR/ 100 kg	0 % + 20 EUR/ 100 kg	A	
1904 20 95	--- a base di riso	agricoltura	5,1 % + 46 EUR/ 100 kg	1,6 % + 46 EUR/ 100 kg	A	
1904 20 99	--- altri	agricoltura	51 % + 33,6 EUR/ 100 kg	1,6 % + 33,6 EUR/ 100 kg	A	
1904 30 00	– Bulgur di grano	agricoltura	8,3 % + 25,7 EUR/ 100 kg	0 % + 25,7 EUR/ 100 kg	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
1904 90	– altri					
1904 90 10	– – a base di riso	agricoltura	8,3 % + 46 EUR/ 100 kg	0 % + 46 EUR/ 100 kg	A	
1904 90 80	– – altri	agricoltura	8,3 % + 25,7 EUR/ 100 kg	0 % + 25,7 EUR/ 100 kg	A	
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili					
1905 10 00	– Pane croccante detto «Knäckebrot»	agricoltura	5,8 % + 13 EUR/ 100 kg	0 % + 13 EUR/ 100 kg	A	
1905 20	– Pane con spezie (panpepato)					
1905 20 10	– – avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	agricoltura	9,4 % + 18,3 EUR/ 100 kg	0 % + 18,3 EUR/ 100 kg	A	
1905 20 30	– – avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	agricoltura	9,8 % + 24,6 EUR/ 100 kg	0 % + 24,6 EUR/ 100 kg	A	
1905 20 90	– – avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	agricoltura	10,1 % + 31,4 EUR/ 100 kg	0 % + 31,4 EUR/ 100 kg	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	- Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini					
1905 31	-- Biscotti con aggiunta di dolcificanti					
	--- interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao					
1905 31 11	---- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g	agricoltura	9 % + EA MAX 24,2 + AD S/Z	0 % + EA MAX 24,2 % + AD S/Z	A	
1905 31 19	---- altri	agricoltura	9 % + EA MAX 24,2 + AD S/Z	0 % + EA MAX 24,2 % + AD S/Z	A	
	---- altri					
1905 31 30	---- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8 %	agricoltura	9 % + EA MAX 24,2 + AD S/Z	0 % + EA MAX 24,2 % + AD S/Z	A	
	---- altri					
1905 31 91	----- doppio biscotto con ripieno	agricoltura	9 % + EA MAX 24,2 + AD S/Z	0 % + EA MAX 24,2 % + AD S/Z	A	
1905 31 99	----- altri	agricoltura	9 % + EA MAX 24,2 + AD S/Z	0 % + EA MAX 24,2 % + AD S/Z	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
1905 32	-- Cialde e cialdine					
1905 32 05	---- aventi tenore di umidità superiore a 10 %	agricoltura	9 % + EA MAX 20,7 + AD F/M	0 % + EA MAX 20,7 + AD F/M	A	
	---- altre					
	----- interamente o parzialmente rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao					
1905 32 11	----- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g	agricoltura	9 % + EA MAX 24,2 + AD S/Z	0 % + EA MAX 24,2 % + AD S/Z	A	
1905 32 19	----- altre	agricoltura	9 % + EA MAX 24,2 + AD S/Z	0 % + EA MAX 24,2 % + AD S/Z	A	
	----- altre					
1905 32 91	----- salate, anche ripiene	agricoltura	9 % + EA MAX 20,7 + AD F/M	0 % + EA MAX 20,7 + AD F/M	A	
1905 32 99	----- altre	agricoltura	9 % + EA MAX 24,2 + AD S/Z	0 % + EA MAX 24,2 % + AD S/Z	A	
1905 40	- Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati					
1905 40 10	-- Fette biscottate	agricoltura	9,7 % + EA	0 % + EA	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
1905 40 90	-- altri	agricoltura	9,7 % + EA	0 % + EA	A	
1905 90	- altri					
1905 90 10	-- Pane azimo (mazoth)	agricoltura	3,8 % + 15,9 EUR/ 100 kg	0 % + 15,9 EUR/ 100 kg	A	
1905 90 20	-- Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	agricoltura	4,5 % + 60,5 EUR/ 100 kg	0 % + 60,5 EUR/ 100 kg	A	
	-- altri					
1905 90 30	--- Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca	agricoltura	9,7 % + EA	0 % + EA	A	
1905 90 45	--- Biscotti	agricoltura	9 % + EA MAX 20,7 + AD F/M	0 % + EA MAX 20,7 + AD F/M	A	
1905 90 55	--- Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati	agricoltura	9 % + EA MAX 20,7 + AD F/M	0 % + EA MAX 20,7 + AD F/M	A	
	--- altri					
1905 90 60	---- con aggiunta di dolcificanti	agricoltura	9 % + EA MAX 24,2 + AD S/Z	0 % + EA MAX 24,2 + + AD S/Z	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
1905 90 90	----- altri	agricoltura	9 % + EA MAX 20,7 + AD F/M	0 % + EA MAX 20,7 + AD F/M	A	
20	CAPITOLO 20 — PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA O DI ALTRE PARTI DI PIANTE					
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico					
2001 10 00	- Cetrioli e cetriolini	agricoltura	17,6 %	A	A	
2001 90	- altri					
2001 90 10	-- «Chutney» di manghi	agricoltura	esenzione	A	A	
2001 90 20	-- Frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni	agricoltura	5 %	A	A	
2001 90 30	-- Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)	agricoltura	5,1 % + 9,4 EUR/ 100 kg/net eda	1,6 % + 9,4 EUR/ 100 kg/net eda	A	
2001 90 40	-- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	agricoltura	8,3 % + 3,8 EUR/100 kg/ net eda	0 % + 3,8 EUR/100 kg/ net eda	A	
2001 90 50	-- Funghi	agricoltura	16 %	A	A	
2001 90 65	-- Olive	agricoltura	16 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2001 90 70	-- Peperoni	agricoltura	16 %	A	A	
2001 90 92	-- Frutta tropicale e noci tropicali; cuori di palma	agricoltura	10 %	A	A	
2001 90 97	-- altri	agricoltura	16 %	A	A	
2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico					
2002 10	- Pomodori, interi o in pezzi					
2002 10 10	-- pelati	agricoltura	14,4 %	X	A	
2002 10 90	-- altri	agricoltura	14,4 %	X	A	
2002 90	- altri					
	-- aventi tenore, in peso, di sostanza secca inferiore a 12 %					
2002 90 11	--- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg	agricoltura	14,4 %	X	A	
2002 90 19	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	agricoltura	14,4 %	X	A	
	-- aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 12 % ed inferiore o uguale a 30 %					
2002 90 31	--- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg	agricoltura	14,4 %	X	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2002 90 39	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	agricoltura	14,4 %	X	A	
	-- aventi tenore, in peso, di sostanza secca superiore a 30 %					
2002 90 91	--- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg	agricoltura	14,4 %	X	A	
2002 90 99	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	agricoltura	14,4 %	X	A	
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico					
2003 10	- Funghi del genere Agaricus					
2003 10 20	-- conservati temporaneamente, completamente cotti	agricoltura	18,4 % + 91 EUR/100 kg/ net eda	A	A	
2003 10 30	-- altri	agricoltura	18,4 % + 222 EUR/100 kg/ net eda	A	A	
2003 90	- altri					
2003 90 10	-- Tartufi	agricoltura	14,4 %	A	A	
2003 90 90	-- altri	agricoltura	18,4 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006					
2004 10	– Patate					
2004 10 10	-- semplicemente cotte	agricoltura	14,4 %	A	A	
	-- altre					
2004 10 91	--- sotto forma di farina, semolino o fiocchi	agricoltura	7,6 % + EA	A	A	
2004 10 99	--- altri	agricoltura	17,6 %	A	A	
2004 90	– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi					
2004 90 10	-- Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)	agricoltura	5,1 % + 9,4 EUR/100 kg/net eda	1,6 % + 9,4 EUR/100 kg/net eda	A	
2004 90 30	-- Crauti, capperi e olive	agricoltura	16 %	A	A	
2004 90 50	-- Piselli (<i>Pisum sativum</i>) e fagiolini della specie <i>Phaseolus</i> spp, in baccello	agricoltura	19,2 %	A	A	
	-- altri, compresi i miscugli					
2004 90 91	--- Cipolle, semplicemente cotte	agricoltura	14,4 %	A	A	
2004 90 98	--- altri	agricoltura	17,6 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006					
2005 10 00	– Ortaggi e legumi omogeneizzati	agricoltura	17,6 %	A	A	
2005 20	– Patate					
2005 20 10	– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi	agricoltura	8,8 % + EA	0 % + EA	A	
	– – altre					
2005 20 20	– – – a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	agricoltura	14,1 %	A	A	
2005 20 80	– – – altre	agricoltura	14,1 %	A	A	
2005 40 00	– Piselli (<i>Pisum sativum</i>)	agricoltura	19,2 %	A	A	
	– Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.)					
2005 51 00	– – Fagioli in grani	agricoltura	17,6 %	A	A	
2005 59 00	– – altri	agricoltura	19,2 %	A	A	
2005 60 00	– Asparagi	agricoltura	17,6 %	14,1 %	A	
2005 70 00	– Olive	agricoltura	12,8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2005 80 00	– Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)	agricoltura	5,1 % + 9,4 EUR/100 kg/net eda	5,1 % + 9,4 EUR/100 kg/net eda	A	
	– altri ortaggi e miscugli di ortaggi					
2005 91 00	-- Germogli di bambù	agricoltura	17,6 %	A	A	
2005 99	-- altri					
2005 99 10	---- Frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni	agricoltura	6,4 %	A	A	
2005 99 20	---- Capperi	agricoltura	16 %	A	A	
2005 99 30	---- Carciofi	agricoltura	17,6 %	A	A	
2005 99 50	---- Miscugli di ortaggi	agricoltura	17,6 %	A	A	
2005 99 60	---- Crauti	agricoltura	16 %	A	A	
2005 99 80	---- altri	agricoltura	17,6 %	A	A	
2006 00	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)					
2006 00 10	– Zenzero	agricoltura	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– altre					
	– – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %					
2006 00 31	– – – Ciliege	agricoltura	20 % + 23,9 EUR/ 100 kg	A	A	
2006 00 35	– – – Frutta tropicale e noci tropicali	agricoltura	12,5 % + 15 EUR/ 100 kg	A	A	
2006 00 38	– – – altre	agricoltura	20 % + 23,9 EUR/ 100 kg	A	A	
	– – altre					
2006 00 91	– – – Frutta tropicale e noci tropicali	agricoltura	12,5 %	A	A	
2006 00 99	– – – altre	agricoltura	20 %	A	A	
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti					
2007 10	– Preparazioni omogeneizzate					
2007 10 10	– – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	agricoltura	24 % + 4,2 EUR/ 100 kg	20,4 % + 4,2 EUR/ 100 kg	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	-- altre					
2007 10 91	---- di frutta tropicale	agricoltura	15 %	A	A	
2007 10 99	---- altre	agricoltura	24 %	A	A	
	- altre					
2007 91	-- di agrumi					
2007 91 10	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %	agricoltura	20 % + 23 EUR/ 100 kg	16,5 % + 23 EUR/ 100 kg	A	
2007 91 30	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %	agricoltura	20 % + 4,2 EUR/ 100 kg	M*	A	
2007 91 90	---- altre	agricoltura	21,6 %	A	A	
2007 99	-- altre					
	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %					
2007 99 10	----- Puree e paste di prugne, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 kg e destinate alla trasformazione industriale	agricoltura	22,4 %	18,9 %	A	
2007 99 20	----- Puree e paste di marroni	agricoltura	24 % + 19,7 EUR/ 100 kg	X	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	----- altre					
2007 99 31	----- di ciliege	agricoltura	24 % + 23 EUR/ 100 kg	A	A	Con riferimento alla designazione del prodotto, la categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa si applica unicamente alle puree di frutta ottenute per filtrazione e portate ad ebollizione sotto vuoto, le cui caratteristiche chimiche ed organolettiche non sono state modificate in seguito al trattamento termico.
2007 99 33	----- di fragole	agricoltura	24 % + 23 EUR/ 100 kg	A	A	Con riferimento alla designazione del prodotto, la categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa si applica unicamente alle puree di frutta ottenute per filtrazione e portate ad ebollizione sotto vuoto, le cui caratteristiche chimiche ed organolettiche non sono state modificate in seguito al trattamento termico.
2007 99 35	----- di lamponi	agricoltura	24 % + 23 EUR/ 100 kg	A	A	Con riferimento alla designazione del prodotto, la categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa si applica unicamente alle puree di frutta ottenute per filtrazione e portate ad ebollizione sotto vuoto, le cui caratteristiche chimiche ed organolettiche non sono state modificate in seguito al trattamento termico.
2007 99 39	----- altre	agricoltura	24 % + 23 EUR/ 100 kg	cfr. osservazioni	A	Si applica una serie di categorie di soppressione progressiva dei dazi conformemente all'appendice del presente allegato.
2007 99 50	--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %	agricoltura	24 % + 4,2 EUR/ 100 kg	cfr. osservazioni	A	Si applica una serie di categorie di soppressione progressiva dei dazi conformemente all'appendice del presente allegato.

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- altre					
2007 99 93	---- di frutta tropicale e noci tropicali	agricoltura	15 %	A	A	
2007 99 97	---- altre	agricoltura	24 %	cfr. osservazioni	A	Si applica una serie di categorie di soppressione progressiva dei dazi conformemente all'appendice del presente allegato.
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove					
	- Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro					
2008 11	-- Arachidi					
2008 11 10	--- Burro di arachidi	agricoltura	12,8 %	A	A	
	--- altre, in imballaggi immediati di contenuto netto					
2008 11 91	---- superiore ad 1 kg	agricoltura	11,2 %	A	A	
	---- uguale o inferiore ad 1 kg					
2008 11 96	----- tostate	agricoltura	12 %	A	A	
2008 11 98	----- altre	agricoltura	12,8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2008 19	-- altre, compresi i miscugli					
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg					
2008 19 12	---- Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali	agricoltura	7 %	A	A	
	---- altre					
2008 19 13	----- Mandorle e pistacchi, tostati	agricoltura	9 %	A	A	
2008 19 19	----- altre	agricoltura	11,2 %	A	A	
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg					
2008 19 92	---- Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali	agricoltura	8 %	A	A	
	---- altre					
	----- Frutta a guscio tostate					
2008 19 93	----- Mandorle e pistacchi	agricoltura	10,2 %	A	A	
2008 19 95	----- altre	agricoltura	12 %	A	A	
2008 19 99	----- altre	agricoltura	12,8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2008 20	- Ananassi					
	-- con aggiunta di alcole					
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg					
2008 20 11	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %	agricoltura	25,6 % + 2,5 EUR/100 kg	A	A	
2008 20 19	---- altri	agricoltura	25,6 %	A	A	
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg					
2008 20 31	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %	agricoltura	25,6 % + 2,5 EUR/100 kg	A	A	
2008 20 39	---- altri	agricoltura	25,6 %	A	A	
	-- senza aggiunta di alcole					
	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg					
2008 20 51	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %	agricoltura	19,2 %	A	A	
2008 20 59	---- altri	agricoltura	17,6 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg					
2008 20 71	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %	agricoltura	20,8 %	A	A	
2008 20 79	---- altri	agricoltura	19,2 %	A	A	
2008 20 90	--- senza aggiunta di zuccheri	agricoltura	18,4 %	A	A	
2008 30	- Agrumi					
	-- con aggiunta di alcole					
	--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %					
2008 30 11	---- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	agricoltura	25,6 %	A	A	
2008 30 19	---- altri	agricoltura	25,6 % + 4,2 EUR/ 100 kg	A	A	
	--- altri					
2008 30 31	---- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	agricoltura	24 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2008 30 39	----- altri	agricoltura	25,6 %	A	A	
	-- senza aggiunta di alcole					
	---- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg					
2008 30 51	----- Segmenti di pompelmi e di pomeli	agricoltura	15,2 %	A	A	
2008 30 55	----- Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi	agricoltura	18,4 %	14,9 %	A	
2008 30 59	----- altri	agricoltura	17,6 %	A	A	
	---- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg					
2008 30 71	----- Segmenti di pompelmi e di pomeli	agricoltura	15,2 %	A	A	
2008 30 75	----- Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi	agricoltura	17,6 %	14,1 %	A	
2008 30 79	----- altri	agricoltura	20,8 %	A	A	
2008 30 90	---- senza aggiunta di zuccheri	agricoltura	18,4 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2008 40	– Pere					
	-- con aggiunta di alcole					
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg					
	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %					
2008 40 11	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	agricoltura	25,6 %	A	A	
2008 40 19	----- altre	agricoltura	25,6 % + 4,2 EUR/ 100 kg	A	A	
	----- altre					
2008 40 21	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	agricoltura	24 %	A	A	
2008 40 29	----- altre	agricoltura	25,6 %	A	A	
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg					
2008 40 31	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	agricoltura	25,6 % + 4,2 EUR/ 100 kg	A	A	
2008 40 39	---- altre	agricoltura	25,6 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	-- senza aggiunta di alcole					
	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg					
2008 40 51	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	agricoltura	17,6 %	N*	A	
2008 40 59	---- altre	agricoltura	16 %	N*	A	
	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg					
2008 40 71	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	agricoltura	19,2 %	N*	A	
2008 40 79	---- altre	agricoltura	17,6 %	N*	A	
2008 40 90	--- senza aggiunta di zuccheri	agricoltura	16,8 %	N*	A	
2008 50	- Albicocche					
	-- con aggiunta di alcole					
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg					
	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %					
2008 50 11	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	agricoltura	25,6 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2008 50 19	----- altre	agricoltura	25,6 % + 4,2 EUR/100 kg	A	A	
	---- altre					
2008 50 31	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	agricoltura	24 %	A	A	
2008 50 39	----- altre	agricoltura	25,6 %	A	A	
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg					
2008 50 51	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	agricoltura	25,6 % + 4,2 EUR/100 kg	A	A	
2008 50 59	---- altre	agricoltura	25,6 %	A	A	
	-- senza aggiunta di alcole					
	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg					
2008 50 61	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	agricoltura	19,2 %	N*	A	
2008 50 69	---- altre	agricoltura	17,6 %	N*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg					
2008 50 71	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	agricoltura	20,8 %	N*	A	
2008 50 79	---- altre	agricoltura	19,2 %	N*	A	
	--- senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto					
2008 50 92	---- superiore o uguale a 5 kg	agricoltura	13,6 %	N*	A	
2008 50 98	---- inferiore a 5 kg	agricoltura	Cfr. osservazioni	N*	A	in imballaggi immediati di peso superiore a 4,5 kg: 17 %; in imballaggi immediati di peso inferiore a 4,5 kg: 18,4 %.
2008 60	- Ciliegie					
	-- con aggiunta di alcole					
	--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %					
2008 60 11	---- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	agricoltura	25,6 %	A	A	
2008 60 19	---- altre	agricoltura	25,6 % + 4,2 EUR/100 kg	A	A	
	--- altre					
2008 60 31	---- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	agricoltura	24 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2008 60 39	----- altre	agricoltura	25,6 %	A	A	
	-- senza aggiunta di alcole					
	---- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto					
2008 60 50	----- superiore ad 1 kg	agricoltura	17,6 %	A	A	
2008 60 60	----- uguale o inferiore ad 1 kg	agricoltura	20,8 %	A	A	
	--- senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto					
2008 60 70	----- superiore o uguale a 4,5 kg	agricoltura	18,4 %	A	A	
2008 60 90	----- inferiore a 4,5 kg	agricoltura	18,4 %	A	A	
2008 70	- Pesche, comprese le pesche noci					
	-- con aggiunta di alcole					
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg					
	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %					
2008 70 11	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	agricoltura	25,6 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2008 70 19	----- altre	agricoltura	25,6 % + 4,2 EUR/100 kg	A	A	
	---- altre					
2008 70 31	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	agricoltura	24 %	A	A	
2008 70 39	----- altre	agricoltura	25,6 %	A	A	
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg					
2008 70 51	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	agricoltura	25,6 % + 4,2 EUR/100 kg	A	A	
2008 70 59	---- altre	agricoltura	25,6 %	A	A	
	-- senza aggiunta di alcole					
	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg					
2008 70 61	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	agricoltura	19,2 %	N*	A	
2008 70 69	---- altre	agricoltura	17,6 %	N*	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg					
2008 70 71	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	agricoltura	19,2 %	N*	A	
2008 70 79	---- altre	agricoltura	17,6 %	N*	A	
	--- senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto					
2008 70 92	---- superiore o uguale a 5 kg	agricoltura	15,2 %	N*	A	
2008 70 98	---- inferiore a 5 kg	agricoltura	18,4 %	N*	A	
2008 80	- Fragole					
	-- con aggiunta di alcole					
	--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %					
2008 80 11	---- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	agricoltura	25,6 %	A	A	
2008 80 19	---- altre	agricoltura	25,6 % + 4,2 EUR/ 100 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- altre					
2008 80 31	---- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	agricoltura	24 %	A	A	
2008 80 39	---- altre	agricoltura	25,6 %	A	A	
	-- senza aggiunta di alcole					
2008 80 50	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg	agricoltura	17,6 %	A	A	
2008 80 70	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg	agricoltura	20,8 %	A	A	
2008 80 90	--- senza aggiunta di zuccheri	agricoltura	18,4 %	A	A	
	- altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19					
2008 91 00	-- Cuori di palma	agricoltura	10 %	A	A	
2008 93	-- Mirtilli rossi (<i>Vaccinium macrocarpon</i> , <i>Vaccinium oxycoccos</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i>)					
	--- con aggiunta di alcole					
	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %					
2008 93 11	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	agricoltura	25,6 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2008 93 19	----- altri	agricoltura	25,6 % + 4,2 EUR/100 kg	A	A	
	---- altri					
2008 93 21	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	agricoltura	24 %	A	A	
2008 93 29	----- altri	agricoltura	25,6 %	A	A	
	--- senza aggiunta di alcole					
2008 93 91	---- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg	agricoltura	17,6 %	A	A	
2008 93 93	---- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg	agricoltura	20,8 %	A	A	
2008 93 99	---- senza aggiunta di zuccheri	agricoltura	18,4 %	A	A	
2008 97	-- Miscugli					
	--- di noci tropicali e di frutta tropicale contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali					
2008 97 03	---- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg	agricoltura	7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2008 97 05	----- in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg	agricoltura	8 %	A	A	
	---- altri					
	----- con aggiunta di alcole					
	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %					
	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas					
2008 97 12	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	agricoltura	16 %	A	A	
2008 97 14	----- altri	agricoltura	25,6 %	A	A	
	----- altri					
2008 97 16	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	agricoltura	16 % + 2,6 EUR/ 100 kg	A	A	
2008 97 18	----- altri	agricoltura	25,6 % + 4,2 EUR/ 100 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	----- altri					
	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas					
2008 97 32	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	agricoltura	15 %	A	A	
2008 97 34	----- altri	agricoltura	24 %	A	A	
	----- altri					
2008 97 36	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	agricoltura	16 %	A	A	
2008 97 38	----- altri	agricoltura	25,6 %	A	A	
	----- senza aggiunta di alcole					
	----- con aggiunta di zuccheri					
	----- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg					
2008 97 51	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	agricoltura	11 %	X	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2008 97 59	----- altri	agricoltura	17,6 %	N*	A	
	----- altri					
	----- Miscugli nei quali nessuna della frutta componente supera, in peso, 50 % del totale della frutta presente					
2008 97 72	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	agricoltura	8,5 %	O*	A	
2008 97 74	----- altri	agricoltura	13,6 %	N*	A	
	----- altri					
2008 97 76	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	agricoltura	12 %	X	A	
2008 97 78	----- altri	agricoltura	19,2 %	N*	A	
	----- senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto					
	----- superiore o uguale a 5 kg					
2008 97 92	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	agricoltura	11,5 %	X	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2008 97 93	----- altri	agricoltura	18,4 %	X	A	
	----- uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg					
2008 97 94	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	agricoltura	11,5 %	X	A	
2008 97 96	----- altri	agricoltura	18,4 %	X	A	
	----- inferiore a 4,5 kg					
2008 97 97	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	agricoltura	11,5 %	X	A	
2008 97 98	----- altri	agricoltura	18,4 %	N*	A	
2008 99	-- altri					
	--- con aggiunta di alcole					
	---- Zenzero					
2008 99 11	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	agricoltura	10 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2008 99 19	----- altri	agricoltura	16 %	A	A	
	----- Uva					
2008 99 21	----- avente tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	agricoltura	25,6 + 3,8 EUR/100 kg	A	A	
2008 99 23	----- altra	agricoltura	25,6 %	A	A	
	----- altri					
	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %					
	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas					
2008 99 24	----- Frutta tropicale	agricoltura	16 %	A	A	
2008 99 28	----- altri	agricoltura	25,6 %	A	A	
	----- altri					
2008 99 31	----- Frutta tropicale	agricoltura	16 % + 2,6 EUR/100 kg	A	A	
2008 99 34	----- altri	agricoltura	25,6 % + 4,2 EUR/100 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	----- altri					
	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas					
2008 99 36	----- Frutta tropicale	agricoltura	15 %	A	A	
2008 99 37	----- altre	agricoltura	24 %	A	A	
	----- altri					
2008 99 38	----- Frutta tropicale	agricoltura	16 %	A	A	
2008 99 40	----- altre	agricoltura	25,6 %	A	A	
	---- senza aggiunta di alcole					
	---- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg					
2008 99 41	----- Zenzero	agricoltura	esenzione	A	A	
2008 99 43	----- Uva	agricoltura	19,2 %	A	A	
2008 99 45	----- Prugne	agricoltura	17,6 %	A	A	
2008 99 48	----- Frutta tropicale	agricoltura	11 %	A	A	
2008 99 49	----- altri	agricoltura	17,6 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	----- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg					
2008 99 51	----- Zenzero	agricoltura	esenzione	A	A	
2008 99 63	----- Frutta tropicale	agricoltura	13 %	A	A	
2008 99 67	----- altri	agricoltura	20,8 %	A	A	
	----- senza aggiunta di zuccheri					
	----- Prugne in imballaggi immediati di contenuto netto					
2008 99 72	----- superiore o uguale a 5 kg	agricoltura	15,2 %	A	A	
2008 99 78	----- inferiore a 5 kg	agricoltura	18,4 %	A	A	
2008 99 85	----- Granturco, ad esclusione del granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)	agricoltura	5,1 % + 9,4 EUR/ 100 kg/net eda	0 % + 9,4 EUR/ 100 kg/net eda	A	
2008 99 91	----- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	agricoltura	8,3 % + 3,8 EUR/ 100 kg/net eda	0 % + 3,8 EUR/ 100 kg/net eda	A	
2008 99 99	----- altri	agricoltura	18,4 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti					
	– Succhi di arancia					
2009 11	-- congelati					
	--- di un valore Brix superiore a 67					
2009 11 11	---- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto	agricoltura	33,6 % + 20,6 EUR/100 kg	A	A	
2009 11 19	---- altri	agricoltura	33,6 %	A	A	
	--- di un valore Brix inferiore o uguale a 67					
2009 11 91	---- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto ed aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	agricoltura	15,2 % + 20,6 EUR/100 kg	A	A	
2009 11 99	---- altri	agricoltura	15,2 %	P*	A	
2009 12 00	-- non congelati, di un valore Brix inferiore o uguale a 20	agricoltura	12,2 %	X	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2009 19	-- altri					
	--- di un valore Brix superiore a 67					
2009 19 11	---- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto	agricoltura	33,6 % + 20,6 EUR/100 kg	A	A	
2009 19 19	---- altri	agricoltura	33,6 %	A	A	
	--- di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67					
2009 19 91	---- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto ed aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	agricoltura	15,2 % + 20,6 EUR/100 kg	A	A	
2009 19 98	---- altri	agricoltura	12,2 %	A	A	
	- Succhi di pompelmo o di pomelo					
2009 21 00	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 20	agricoltura	12 %	A	A	
2009 29	-- altri					
	--- di un valore Brix superiore a 67					
2009 29 11	---- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto	agricoltura	33,6 % + 20,6 EUR/100 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2009 29 19	----- altri	agricoltura	33,6 %	A	A	
	---- di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67					
2009 29 91	----- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	agricoltura	12 % + 20,6 EUR/100 kg	A	A	
2009 29 99	----- altri	agricoltura	12 %	A	A	
	- Succhi di altri agrumi					
2009 31	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 20					
	---- di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto					
2009 31 11	----- contenenti zuccheri addizionati	agricoltura	14,4 %	A	A	
2009 31 19	----- senza zuccheri addizionati	agricoltura	15,2 %	A	A	
	---- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto					
	----- di limoni					
2009 31 51	----- contenenti zuccheri addizionati	agricoltura	14,4 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2009 31 59	----- senza zuccheri addizionati	agricoltura	15,2 %	A	A	
	----- di altri agrumi					
2009 31 91	----- contenenti zuccheri addizionati	agricoltura	14,4 %	A	A	
2009 31 99	----- senza zuccheri addizionati	agricoltura	15,2 %	A	A	
2009 39	-- altri					
	--- di un valore Brix superiore a 67					
2009 39 11	----- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto	agricoltura	33,6 % + 20,6 EUR/100 kg	A	A	
2009 39 19	----- altri	agricoltura	33,6 %	A	A	
	--- di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67					
	----- di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto					
2009 39 31	----- contenenti zuccheri addizionati	agricoltura	14,4 %	A	A	
2009 39 39	----- senza zuccheri addizionati	agricoltura	15,2 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	----- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto					
	----- di limoni					
2009 39 51	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	agricoltura	14,4 % + 20,6 EUR/100 kg	A	A	
2009 39 55	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	agricoltura	14,4 %	A	A	
2009 39 59	----- senza zuccheri addizionati	agricoltura	15,2 %	A	A	
	----- di altri agrumi					
2009 39 91	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	agricoltura	14,4 % + 20,6 EUR/100 kg	A	A	
2009 39 95	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	agricoltura	14,4 %	A	A	
2009 39 99	----- senza zuccheri addizionati	agricoltura	15,2 %	A	A	
	- Succhi di ananasso					
2009 41	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 20					
2009 41 92	--- contenenti zuccheri addizionati	agricoltura	15,2 %	Q*	A	In relazione alla designazione delle merci, la categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa: escluso un valore non superiore a 30 EUR/100 kg di peso netto

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2009 41 99	--- senza zuccheri addizionati	agricoltura	16 %	A	A	
2009 49	-- altri					
	--- di un valore Brix superiore a 67					
2009 49 11	---- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto	agricoltura	33,6 % + 20,6 EUR/100 kg	A	A	
2009 49 19	---- altri	agricoltura	33,6 %	A	A	
	--- di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67					
2009 49 30	---- di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati	agricoltura	15,2 %	Q*	A	
	---- altri					
2009 49 91	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	agricoltura	15,2 % + 20,6 EUR/100 kg	A	A	
2009 49 93	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	agricoltura	15,2 %	X	A	
2009 49 99	----- senza zuccheri addizionati	agricoltura	16 %	A	A	
2009 50	- Succhi di pomodoro					
2009 50 10	-- contenenti zuccheri addizionati	agricoltura	16 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2009 50 90	-- altri	agricoltura	16,8 %	A	A	
	– Succhi di uva (compresi i mosti di uva)					
2009 61	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 30					
2009 61 10	--- di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto	agricoltura	Prezzi di entrata	X	A	
2009 61 90	--- di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto	agricoltura	22,4 % + 27 EUR/hl	X	A	
2009 69	-- altri					
	--- di un valore Brix superiore a 67					
2009 69 11	---- di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto	agricoltura	40 % + 121 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg	X	A	
2009 69 19	---- altri	agricoltura	Prezzi di entrata	X	A	
	--- di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67					
	---- di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto					
2009 69 51	----- concentrati	agricoltura	Prezzi di entrata	X	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2009 69 59	----- altri	agricoltura	Prezzi di entrata	X	A	
	---- di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto					
	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %					
2009 69 71	----- concentrati	agricoltura	22,4 % + 131 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg	X	A	
2009 69 79	----- altri	agricoltura	22,4 % + 27 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg	X	A	
2009 69 90	----- altri	agricoltura	22,4 % + 27 EUR/hl	X	A	
	- Succhi di mela					
2009 71	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 20					
2009 71 20	--- contenenti zuccheri addizionati	agricoltura	18 %	Q*	A	
2009 71 99	--- senza zuccheri addizionati	agricoltura	18 %	Q*	A	
2009 79	-- altri					

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- di un valore Brix superiore a 67					
2009 79 11	---- di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto	agricoltura	30 % + 18,4 EUR/100 kg	Q*	A	
2009 79 19	---- altri	agricoltura	30 %	Q*	A	
	--- di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67					
2009 79 30	---- di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati	agricoltura	18 %	Q*	A	
	---- altri					
2009 79 91	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	agricoltura	18 % + 19,3 EUR/100 kg	Q*	A	
2009 79 98	----- altri	agricoltura	18 %	Q*	A	
	- Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi					
2009 81	-- Mirtilli rossi (<i>Vaccinium macrocarpon</i> , <i>Vaccinium oxycoccos</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i>)					
	--- di un valore Brix superiore a 67					
2009 81 11	---- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto	agricoltura	33,6 % + 20,6 EUR/100 kg	A	A	
2009 81 19	---- altri	agricoltura	33,6 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- di un valore Brix inferiore o uguale a 67					
2009 81 31	----- di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati	agricoltura	16,8 %	A	A	
	----- altri					
2009 81 51	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	agricoltura	16,8 % + 20,6 EUR/100 kg	A	A	
2009 81 59	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	agricoltura	16,8 %	A	A	
	----- senza zuccheri addizionati					
2009 81 95	----- Succhi di frutta della specie <i>Vaccinium macrocarpon</i>	agricoltura	14 %	A	A	
2009 81 99	----- altri	agricoltura	17,6 %	A	A	
2009 89	-- altri					
	--- di un valore Brix superiore a 67					
	----- Succhi di pera					
2009 89 11	----- di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto	agricoltura	33,6 % + 20,6 EUR/100 kg	A	A	
2009 89 19	----- altri	agricoltura	33,6 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	----- altri					
	----- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto					
2009 89 34	----- Succhi di frutta tropicale	agricoltura	21 % + 12,9 EUR/100 kg	A	A	
2009 89 35	----- altri	agricoltura	33,6 % + 20,6 EUR/100 kg	A	A	
	----- altri					
2009 89 36	----- Succhi di frutta tropicale	agricoltura	21 %	A	A	
2009 89 38	----- altri	agricoltura	33,6 %	A	A	
	---- di un valore Brix inferiore o uguale a 67					
	----- Succhi di pera					
2009 89 50	----- di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati	agricoltura	19,2 %	A	A	
	----- altri					
2009 89 61	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	agricoltura	19,2 % + 20,6 EUR/100 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2009 89 63	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	agricoltura	19,2 %	A	A	
2009 89 69	----- senza zuccheri addizionati	agricoltura	20 %	A*	A	
	----- altri					
	----- di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati					
2009 89 71	----- Succhi diciliegie	agricoltura	16,8 %	X	A	
2009 89 73	----- Succhi di frutta tropicale	agricoltura	10,5 %	A	A	
2009 89 79	----- altri	agricoltura	16,8 %	A	A	
	----- altri					
	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %					
2009 89 85	----- Succhi di frutta tropicale	agricoltura	10,5 % + 12,9 EUR/100 kg	A	A	
2009 89 86	----- altri	agricoltura	16,8 % + 20,6 EUR/100 kg	A	A	
	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %					
2009 89 88	----- Succhi di frutta tropicale	agricoltura	10,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2009 89 89	----- altri	agricoltura	16,8 %	A	A	
	----- senza zuccheri addizionati					
2009 89 96	----- Succhi diciliegie	agricoltura	17,6 %	A	A	
2009 89 97	----- Succhi di frutta tropicale	agricoltura	11 %	A	A	
2009 89 99	----- altri	agricoltura	17,6 %	A	A	
2009 90	- Miscugli di succhi					
	-- di un valore Brix superiore a 67					
	--- Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera					
2009 90 11	---- di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto	agricoltura	33,6 % + 20,6 EUR/100 kg	A	A	
2009 90 19	---- altri	agricoltura	33,6 %	A	A	
	---- altri					
2009 90 21	---- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto	agricoltura	33,6 % + 20,6 EUR/100 kg	A	A	
2009 90 29	---- altri	agricoltura	33,6 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 67					
	--- Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera					
2009 90 31	---- di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto ed aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	agricoltura	20 % + 20,6 EUR/100 kg	A	A	
2009 90 39	---- altri	agricoltura	20 %	A	A	
	---- altri					
	---- di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto					
	----- Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso					
2009 90 41	----- con zuccheri addizionati	agricoltura	15,2 %	A	A	
2009 90 49	----- altri	agricoltura	16 %	12,5 %	A	
	----- altri					
2009 90 51	----- con zuccheri addizionati	agricoltura	16,8 %	A	A	
2009 90 59	----- altri	agricoltura	17,6 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	----- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto					
	----- Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso					
2009 90 71	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	agricoltura	15,2 % + 20,6 EUR/100 kg	11,7 % + 20,6 EUR/100 kg	A	
2009 90 73	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	agricoltura	15,2 %	A	A	
2009 90 79	----- senza zuccheri addizionati	agricoltura	16 %	A	A	
	----- altri					
	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %					
2009 90 92	----- Miscugli di succhi di frutta tropicale	agricoltura	10,5 % + 12,9 EUR/100 kg	A	A	
2009 90 94	----- altri	agricoltura	16,8 % + 20,6 EUR/100 kg	A	A	
	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %					
2009 90 95	----- Miscugli di succhi di frutta tropicale	agricoltura	10,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2009 90 96	----- altri	agricoltura	16,8 %	A	A	
	----- senza zuccheri addizionati					
2009 90 97	----- Miscugli di succhi di frutta tropicale	agricoltura	11 %	A	A	
2009 90 98	----- altri	agricoltura	17,6 %	A	A	
21	CAPITOLO 21 — PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE					
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati					
	– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè					
2101 11 00	-- Estratti, essenze e concentrati	agricoltura	9 %	3,1 %	A	
2101 12	-- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè					
2101 12 92	--- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè	agricoltura	11,5 %	8 %	A	
2101 12 98	--- altri	agricoltura	9 % + EA	0 % + EA	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2101 20	– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate					
2101 20 20	-- Estratti, essenze e concentrati	agricoltura	6 %	A	A	
	-- Preparazioni					
2101 20 92	--- a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate	agricoltura	6 %	A	A	
2101 20 98	--- altri	agricoltura	6,5 % + EA	0 % + EA	A	
2101 30	– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati					
	-- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè					
2101 30 11	--- Cicoria torrefatta	agricoltura	11,5 %	8 %	A	
2101 30 19	--- altri	agricoltura	5,1 % + 12,7 EUR/100 kg	0 % + 12,7 EUR/100 kg	A	
	-- Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè					
2101 30 91	--- di cicoria torrefatta	agricoltura	14,1 %	9,8 %	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2101 30 99	--- altri	agricoltura	10,8 % + 22,7 EUR/100 kg	7,3 % + 22,7 EUR/100 kg	A	
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati					
2102 10	- Lieviti vivi					
2102 10 10	-- Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	agricoltura	10,9 %	A*	A	
	-- Lieviti di panificazione					
2102 10 31	--- secchi	agricoltura	12 %	A*	A	
2102 10 39	--- altri	agricoltura	12 %	8,5 %	A	
2102 10 90	-- altri	agricoltura	14,7 %	R*	A	
2102 20	- Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti					
	-- Lieviti morti					
2102 20 11	--- in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	agricoltura	8,3 %	4,8 %	A	
2102 20 19	--- altri	agricoltura	5,1 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2102 20 90	-- altri	agricoltura	esenzione	A	A	
2102 30 00	- Lieviti in polvere preparati	agricoltura	6,1 %	A	A	
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata					
2103 10 00	- Salsa di soia	agricoltura	7,7 %	A	A	
2103 20 00	- Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro	agricoltura	10,2 %	6,7 %	A	
2103 30	- Farina di senape e senape preparata					
2103 30 10	-- Farina di senape	agricoltura	esenzione	A	A	
2103 30 90	-- Senape preparata	agricoltura	9 %	A	A	
2103 90	- altri					
2103 90 10	-- «Chutney» di mango liquido	agricoltura	esenzione	A	A	
2103 90 30	-- Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri	agricoltura	esenzione	A	A	
2103 90 90	-- altri	agricoltura	7,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate					
2104 10 00	– Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	agricoltura	11,5 %	A	A	
2104 20 00	– Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	agricoltura	14,1 %	A	A	
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao					
2105 00 10	– non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte	agricoltura	8,6 % + 20,2 EUR/ 100 kg MAX 19,4 + 9,4 EUR/ 100 kg	5,1 % + 20,2 EUR/ 100 kg MAX 19,4 + 9,4 EUR/ 100 kg	A	
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte					
2105 00 91	– – uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %	agricoltura	8 % + 38,5 EUR/ 100 kg MAX 18,1 + 7 EUR/100 kg	4,5 % + 38,5 EUR/ 100 kg MAX 18,1 + 7 EUR/100 kg	A	
2105 00 99	– – uguale o superiore a 7 %	agricoltura	7,9 % + 54 EUR/ 100 kg MAX 17,8 + 6,9 EUR/ 100 kg	4,4 % + 54 EUR/ 100 kg MAX 17,8 + 6,9 EUR/ 100 kg	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove					
2106 10	– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate					
2106 10 20	-- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	agricoltura	12,8 %	12,8 %	A	
2106 10 80	-- altri	agricoltura	EA	X	A	
2106 90	– altre					
2106 90 20	-- Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande	agricoltura	17,3 % MIN 1 EUR/% vol/ hl	12,1 %	A	
	-- Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati					
2106 90 30	--- di isoglucosio	agricoltura	42,7 EUR/ 100 kg/net mas	X	A	
	--- altri					
2106 90 51	---- di lattosio	agricoltura	14 EUR/ 100 kg	A	A	
2106 90 55	---- di glucosio o di maltodestrina	agricoltura	20 EUR/ 100 kg	X	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2106 90 59	---- altri	agricoltura	0,4 EUR/ 100 kg/net/% saccar.	X	A	
	-- altre					
2106 90 92	--- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	agricoltura	12,8 %	A	A	
2106 90 98	--- altre	agricoltura	9 % + EA	5,5 % + EA	A	
22	CAPITOLO 22 — BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI					
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve					
2201 10	– Acque minerali e acque gassate					
	-- Acque minerali naturali					
2201 10 11	--- senza diossido di carbonio	agricoltura	esenzione	A	A	
2201 10 19	--- altre	agricoltura	esenzione	A	A	
2201 10 90	-- altre	agricoltura	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2201 90 00	– altre	agricoltura	esenzione	A	A	
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009					
2202 10 00	– Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	agricoltura	9,6 %	A	A	
2202 90	– altre					
2202 90 10	-- non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404	agricoltura	9,6 %	A	A	
	-- altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404					
2202 90 91	--- inferiore a 0,2 %	agricoltura	6,4 % + 13,7 EUR/ 100 kg	0 % + 13,7 EUR/ 100 kg	A	
2202 90 95	--- uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %	agricoltura	5,5 % + 12,1 EUR/ 100 kg	0 % + 12,1 EUR/ 100 kg	A	
2202 90 99	--- uguale o superiore a 2 %	agricoltura	5,4 % + 21,2 EUR/ 100 kg	0 % + 21,2 EUR/ 100 kg	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2203 00	Birra di malto					
	– in recipienti di capacità inferiore o uguale a 10 litri					
2203 00 01	-- presentata in bottiglie	agricoltura	esenzione	A	A	
2203 00 09	-- altra	agricoltura	esenzione	A	A	
2203 00 10	– in recipienti di capacità superiore a 10 litri	agricoltura	esenzione	A	A	
2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009					
2204 10	– Vini spumanti					
	-- Vini a denominazione d'origine protetta (DOP)					
2204 10 11	---- Champagne	agricoltura	32 EUR/l	A*	A	
2204 10 91	---- Asti spumante	agricoltura	32 EUR/l	A*	A	
2204 10 93	---- altri	agricoltura	32 EUR/l	A	A	
2204 10 94	-- Vini a indicazione geografica protetta (IGP)	agricoltura	32 EUR/l	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2204 10 96	-- altri vini varietali	agricoltura	32 EUR/l	A	A	
2204 10 98	-- altri	agricoltura	32 EUR/l	A	A	
	- altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle)					
2204 21	-- in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri					
	--- Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar					
2204 21 06	---- Vini a denominazione d'origine protetta (DOP)	agricoltura	32 EUR/l	A	A	
2204 21 07	---- Vini a indicazione geografica protetta (IGP)	agricoltura	32 EUR/l	A	A	
2204 21 08	---- altri vini varietali	agricoltura	32 EUR/l	A	A	
2204 21 09	---- altri	agricoltura	32 EUR/l	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	---- altri					
	----- prodotto nell'Unione europea					
	----- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol					
	----- Vini a denominazione d'origine protetta (DOP)					
	----- Vini bianchi					
2204 21 11	----- Alsace	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 EUR/hl.
2204 21 12	----- Bordeaux	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 EUR/hl.
2204 21 13	----- Bourgogne	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 EUR/hl.
2204 21 17	----- Val de Loire (Valle della Loira)	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 EUR/hl.

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2204 21 18	----- Mosel	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 EUR/hl.
2204 21 19	----- Pfalz	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 EUR/hl.
2204 21 22	----- Rheinhessen	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 EUR/hl.
2204 21 23	----- Tokaj	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 14,8 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,8 EUR/hl.
2204 21 24	----- Lazio	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 EUR/hl.
2204 21 26	----- Toscana	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 EUR/hl.

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2204 21 27	----- Trentino-Alto Adige e Friuli	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 EUR/hl.
2204 21 28	----- Veneto	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 EUR/hl.
2204 21 32	----- Vinho Verde	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 EUR/hl.
2204 21 34	----- Penedès	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 EUR/hl.
2204 21 36	----- Rioja	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 EUR/hl.
2204 21 37	----- Valencia	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 EUR/hl.

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2204 21 38	----- altri	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 EUR/hl.
	----- altri					
2204 21 42	----- Bordeaux	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 EUR/hl.
2204 21 43	----- Bourgogne	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 EUR/hl.
2204 21 44	----- Beaujolais	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 EUR/hl.
2204 21 46	----- Côtes-du-Rhône (Coste del Rodano)	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 EUR/hl.
2204 21 47	----- Languedoc-Roussillon	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 EUR/hl.

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2204 21 48	----- Val de Loire (Valle della Loira)	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 EUR/hl.
2204 21 62	----- Piemonte	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 EUR/hl.
2204 21 66	----- Toscana	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 EUR/hl.
2204 21 67	----- Trentino e Alto Adige	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 EUR/hl.
2204 21 68	----- Veneto	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 EUR/hl.
2204 21 69	----- Dão, Bairrada e Douro	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 EUR/hl.

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2204 21 71	----- Navarra	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 EUR/hl.
2204 21 74	----- Penedès	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 EUR/hl.
2204 21 76	----- Rioja	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 EUR/hl.
2204 21 77	----- Valdepeñas	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 EUR/hl.
2204 21 78	----- altri	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 EUR/hl.
	----- Vini a indicazione geografica protetta (IGP)					
2204 21 79	----- Vini bianchi	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 EUR/hl.

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2204 21 80	----- altri	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 EUR/hl.
	----- altri vini varietali					
2204 21 81	----- Vini bianchi	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 EUR/hl.
2204 21 82	----- altri	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 EUR/hl.
	----- altri					
2204 21 83	----- Vini bianchi	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 EUR/hl.
2204 21 84	----- altri	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 EUR/hl.

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol					
	----- Vini a denominazione d'origine protetta (DOP) o vini a indicazione geografica protetta (IGP)					
2204 21 85	----- Vino di Madera e moscatello di Setúbal	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 14,8 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 15,8 EUR/hl.
2204 21 86	----- Vino di Xeres	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 14,8 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 15,8 EUR/hl.
2204 21 87	----- Vino di Marsala	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 18,6 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 20,9 EUR/hl.
2204 21 88	----- Vino di Samos e moscato di Lemnos	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 18,6 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 20,9 EUR/hl.
2204 21 89	----- Vino di Porto	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 14,8 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 15,8 EUR/hl.

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2204 21 90	----- altri	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 18,6 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 20,9 EUR/hl.
2204 21 91	----- altri	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 18,6 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 20,9 EUR/hl.
2204 21 92	----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol	agricoltura	1,75 EUR/% vol/hl	S*	A	
	----- altri					
	----- Vini a denominazione d'origine protetta (DOP) o vini a indicazione geografica protetta (IGP)					
2204 21 93	----- Vini bianchi	agricoltura	Cfr. osservazioni	S	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 18,6 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 20,9 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol: 1,75 EUR/% vol/hl.

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2204 21 94	----- altri	agricoltura	Cfr. osservazioni	S	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 18,6 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 20,9 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol: 1,75 EUR/% vol/hl.
	----- altri vini varietali					
2204 21 95	----- Vini bianchi	agricoltura	Cfr. osservazioni	S	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 18,6 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 20,9 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol: 1,75 EUR/% vol/hl.
2204 21 96	----- altri	agricoltura	Cfr. osservazioni	S	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 18,6 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 20,9 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol: 1,75 EUR/% vol/hl.

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	----- altri					
2204 21 97	----- Vini bianchi	agricoltura	Cfr. osservazioni	S	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 18,6 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 20,9 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol: 1,75 EUR/% vol/hl.
2204 21 98	----- altri	agricoltura	Cfr. osservazioni	S	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 18,6 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 20,9 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol: 1,75 EUR/% vol/hl.
2204 29	-- altri					
2204 29 10	--- Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 220410, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar	agricoltura	32 EUR/l	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	---- altri					
	----- prodotto nell'Unione europea					
	----- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol					
	----- Vini a denominazione d'origine protetta (DOP)					
	----- Vini bianchi					
2204 29 11	----- Tokaj	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 14,2 EUR/hl.
2204 29 12	----- Bordeaux	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 9,9 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 12,1 EUR/hl.
2204 29 13	----- Bourgogne	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 9,9 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 12,1 EUR/hl.
2204 29 17	----- Val de Loire (Valle della Loira)	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 9,9 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 12,1 EUR/hl.

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2204 29 18	----- altri	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 9,9 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 12,1 EUR/hl.
	----- altri					
2204 29 42	----- Bordeaux	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 9,9 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 12,1 EUR/hl.
2204 29 43	----- Bourgogne	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 9,9 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 12,1 EUR/hl.
2204 29 44	----- Beaujolais	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 9,9 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 12,1 EUR/hl.
2204 29 46	----- Côtes-du-Rhône (Coste del Rodano)	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 9,9 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 12,1 EUR/hl.
2204 29 47	----- Languedoc-Roussillon	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 9,9 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 12,1 EUR/hl.

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2204 29 48	----- Val de Loire (Valle della Loira)	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 9,9 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 12,1 EUR/hl.
2204 29 58	----- altri	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 9,9 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 12,1 EUR/hl.
	----- Vini a indicazione geografica protetta (IGP)					
2204 29 79	----- Vini bianchi	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 9,9 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 12,1 EUR/hl.
2204 29 80	----- altri	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 9,9 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 12,1 EUR/hl.
	----- altri vini varietali					
2204 29 81	----- Vini bianchi	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 9,9 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 12,1 EUR/hl.

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2204 29 82	----- altri	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 9,9 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 12,1 EUR/hl.
	----- altri					
2204 29 83	----- Vini bianchi	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 9,9 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 12,1 EUR/hl.
2204 29 84	----- altri	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 9,9 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 12,1 EUR/hl.
	----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol					
	----- Vini a denominazione d'origine protetta (DOP) o vini a indicazione geografica protetta (IGP)					
2204 29 85	----- Vino di Madera e moscatello di Setúbal	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 12,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 13,1 EUR/hl.

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2204 29 86	----- Vino di Xeres	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 12,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 13,1 EUR/hl.
2204 29 87	----- Vino di Marsala	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 15,4 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 20,9 EUR/hl.
2204 29 88	----- Vino di Samos e moscato di Lemnos	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 15,4 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 20,9 EUR/hl.
2204 29 89	----- Vino di Porto	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 12,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 13,1 EUR/hl.
2204 29 90	----- altri	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 15,4 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 20,9 EUR/hl.
2204 29 91	----- altri	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 15,4 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 20,9 EUR/hl.

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2204 29 92	----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol	agricoltura	1,75 EUR/% vol/hl	S*	A	
	----- altri					
	----- Vini a denominazione d'origine protetta (DOP) o vini a indicazione geografica protetta (IGP)					
2204 29 93	----- Vini bianchi	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 9,9 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 12,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 15,4 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 20,9 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol: 1,75 EUR/% vol/hl.
2204 29 94	----- altri	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 9,9 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 12,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 15,4 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 20,9 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol: 1,75 EUR/% vol/hl.

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	----- altri vini varietali					
2204 29 95	----- Vini bianchi	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 9,9 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 12,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 15,4 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 20,9 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol: 1,75 EUR/% vol/hl.
2204 29 96	----- altri	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 9,9 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 12,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 15,4 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 20,9 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol: 1,75 EUR/% vol/hl.
	----- altri					
2204 29 97	----- Vini bianchi	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 9,9 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 12,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 15,4 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 20,9 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol: 1,75 EUR/% vol/hl.

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2204 29 98	----- altri	agricoltura	Cfr. osservazioni	S*	A	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 9,9 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 12,1 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 15,4 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 20,9 EUR/hl; con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol: 1,75 EUR/% vol/hl.
2204 30	- altri mosti di uva					
2204 30 10	-- parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole	agricoltura	32 %	A	A	
	-- altri					
	--- con massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm ³ a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 1 % vol					
2204 30 92	---- concentrati	agricoltura	Prezzi di entrata	20,6 EUR/100 kg/net	A	In relazione alla categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa è mantenuto il regime del prezzo di entrata.
2204 30 94	---- altri	agricoltura	Prezzi di entrata	20,6 EUR/100 kg/net	A	In relazione alla categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa è mantenuto il regime del prezzo di entrata.

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- altri					
2204 30 96	---- concentrati	agricoltura	Prezzi di entrata	20,6 EUR/100 kg/net	A	In relazione alla categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa è mantenuto il regime del prezzo di entrata.
2204 30 98	---- altri	agricoltura	Prezzi di entrata	20,6 EUR/100 kg/net	A	In relazione alla categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa è mantenuto il regime del prezzo di entrata.
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche					
2205 10	- in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri					
2205 10 10	-- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol	agricoltura	10,9 EUR/hl	7,6 EUR/hl	A	
2205 10 90	-- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol	agricoltura	0,9 EUR/% vol/hl + 6,4 EUR/hl	0 EUR/% vol/hl + 4,4 EUR/hl	A	
2205 90	- altri					
2205 90 10	-- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol	agricoltura	9 EUR/hl	6,3 EUR/hl	A	
2205 90 90	-- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol	agricoltura	0,9 EUR/% vol/hl	0 EUR/% vol/hl	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2206 00	Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove					
2206 00 10	– Vinello	agricoltura	1,3 EUR/% vol/ hl + 7,2 EUR/ hl	A	A	
	– altri					
	-- spumanti					
2206 00 31	---- Sidro e sidro di pere	agricoltura	19,2 EUR/hl	A	A	
2206 00 39	---- altri	agricoltura	19,2 EUR/hl	A	A	
	-- non spumanti, presentati in recipienti di capacità					
	---- inferiore o uguale a 2 litri					
2206 00 51	---- Sidro e sidro di pere	agricoltura	7,7 EUR/hl	A	A	
2206 00 59	---- altri	agricoltura	7,7 EUR/hl	A	A	
	---- superiore a 2 litri					
2206 00 81	---- Sidro e sidro di pere	agricoltura	5,76 EUR/hl	A	A	
2206 00 89	---- altri	agricoltura	5,76 EUR/hl	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo					
2207 10 00	– Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol	agricoltura	19,2 EUR/hl	T*	A	
2207 20 00	– Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	agricoltura	10,2 EUR/hl	T*	A	
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione					
2208 20	– Acquaviti di vino o di vinacce					
	-- presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri					
2208 20 12	--- Cognac	agricoltura	esenzione	A	A	
2208 20 14	--- Armagnac	agricoltura	esenzione	A	A	
2208 20 26	--- Grappa	agricoltura	esenzione	A	A	
2208 20 27	--- Brandy de Jerez	agricoltura	esenzione	A	A	
2208 20 29	--- altri	agricoltura	esenzione	A	A	
	-- presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri					
2208 20 40	--- Distillato greggio	agricoltura	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- altri					
2208 20 62	---- Cognac	agricoltura	esenzione	A	A	
2208 20 64	---- Armagnac	agricoltura	esenzione	A	A	
2208 20 86	---- Grappa	agricoltura	esenzione	A	A	
2208 20 87	---- Brandy de Jerez	agricoltura	esenzione	A	A	
2208 20 89	---- altri	agricoltura	esenzione	A	A	
2208 30	- Whisky					
	-- Whisky detto «Bourbon», presentato in recipienti di capacità					
2208 30 11	--- inferiore o uguale a 2 litri	agricoltura	esenzione	A	A	
2208 30 19	--- superiore a 2 litri	agricoltura	esenzione	A	A	
	-- Whisky detto «Scotch»					
2208 30 30	--- Whisky detto «single malt»	agricoltura	esenzione	A	A	
	--- Whisky detto «blended malt», presentato in recipienti di capacità					
2208 30 41	---- inferiore o uguale a 2 litri	agricoltura	esenzione	A	A	
2208 30 49	---- superiore a 2 litri	agricoltura	esenzione	A	A	
	--- Whisky detto «single grain» e whisky detto «blended grain», presentati in recipienti di capacità					
2208 30 61	---- inferiore o uguale a 2 litri	agricoltura	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2208 30 69	----- superiore a 2 litri	agricoltura	esenzione	A	A	
	--- Altro whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità					
2208 30 71	----- inferiore o uguale a 2 litri	agricoltura	esenzione	A	A	
2208 30 79	----- superiore a 2 litri	agricoltura	esenzione	A	A	
	-- altri, presentati in recipienti di capacità					
2208 30 82	--- inferiore o uguale a 2 litri	agricoltura	esenzione	A	A	
2208 30 88	--- superiore a 2 litri	agricoltura	esenzione	A	A	
2208 40	- Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati					
	-- presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri					
2208 40 11	--- Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)	agricoltura	0,6 EUR/% vol/ hl + 3,2 EUR/ hl	0,6 EUR/% vol/ hl + 3,2 EUR/ hl	A	
	---- altri					
2208 40 31	----- di valore superiore a 7,9 EUR per litro di alcole puro	agricoltura	esenzione	A	A	
2208 40 39	----- altri	agricoltura	0,6 EUR/% vol/ hl + 3,2 EUR/ hl	0,6 EUR/% vol/ hl + 3,2 EUR/ hl	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	-- presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri					
2208 40 51	--- Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)	agricoltura	0,6 EUR/% vol/hl	0,6 EUR/% vol/hl	A	
	--- altri					
2208 40 91	---- di valore superiore a 2 EUR per litro di alcole puro	agricoltura	esenzione	A	A	
2208 40 99	---- altri	agricoltura	0,6 EUR/% vol/hl	0,6 EUR/% vol/hl	A	
2208 50	- Gin ed acquavite di ginepro (genièvre)					
	-- Gin, presentato in recipienti di capacità					
2208 50 11	--- inferiore o uguale a 2 litri	agricoltura	esenzione	A	A	
2208 50 19	--- superiore a 2 litri	agricoltura	esenzione	A	A	
	-- Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità					
2208 50 91	--- inferiore o uguale a 2 litri	agricoltura	esenzione	A	A	
2208 50 99	--- superiore a 2 litri	agricoltura	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2208 60	- Vodka					
	-- con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità					
2208 60 11	--- inferiore o uguale a 2 litri	agricoltura	esenzione	A	A	
2208 60 19	--- superiore a 2 litri	agricoltura	esenzione	A	A	
	-- con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità					
2208 60 91	--- inferiore o uguale a 2 litri	agricoltura	esenzione	A	A	
2208 60 99	--- superiore a 2 litri	agricoltura	esenzione	A	A	
2208 70	- Liquori					
2208 70 10	-- presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	agricoltura	esenzione	A	A	
2208 70 90	-- presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri	agricoltura	esenzione	A	A	
2208 90	- altri					
	-- Arak, presentato in recipienti di capacità					
2208 90 11	--- inferiore o uguale a 2 litri	agricoltura	esenzione	A	A	
2208 90 19	--- superiore a 2 litri	agricoltura	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	-- Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, presentate in recipienti di capacità					
2208 90 33	---- inferiore o uguale a 2 litri	agricoltura	esenzione	A	A	
2208 90 38	---- superiore a 2 litri	agricoltura	esenzione	A	A	
	-- altre acquaviti, ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità					
	---- inferiore o uguale a 2 litri					
2208 90 41	----- Ouzo	agricoltura	esenzione	A	A	
	----- altri					
	----- Acquaviti					
	----- di frutta					
2208 90 45	----- Calvados	agricoltura	esenzione	A	A	
2208 90 48	----- altre	agricoltura	esenzione	A	A	
	----- altre					
2208 90 54	----- Tequila	agricoltura	esenzione	A	A	
2208 90 56	----- altre	agricoltura	esenzione	A	A	
2208 90 69	----- altre bevande contenenti alcole di distillazione	agricoltura	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- superiore a 2 litri					
	---- Acquaviti					
2208 90 71	----- di frutta	agricoltura	esenzione	A	A	
2208 90 75	----- Tequila	agricoltura	esenzione	A	A	
2208 90 77	----- altre	agricoltura	esenzione	A	A	
2208 90 78	---- altre bevande contenenti alcole di distillazione	agricoltura	esenzione	A	A	
	-- Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità					
2208 90 91	--- inferiore o uguale a 2 litri	agricoltura	1 EUR/% vol/hl + 6,4 EUR/hl	0,7 EUR/% vol/hl + 4,4 EUR/hl	A	
2208 90 99	--- superiore a 2 litri	agricoltura	1 EUR/% vol/hl	0,7 EUR/% vol/hl	A	
2209 00	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico					
	- Aceto di vino, presentato in recipienti di capacità					
2209 00 11	-- inferiore o uguale a 2 litri	agricoltura	6,4 EUR/hl	4,4 EUR/hl	A	
2209 00 19	-- superiore a 2 litri	agricoltura	4,8 EUR/hl	3,3 EUR/hl	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– altri, presentati in recipienti di capacità					
2209 00 91	-- inferiore o uguale a 2 litri	agricoltura	5,12 EUR/hl	3,5 EUR/hl	A	
2209 00 99	-- superiore a 2 litri	agricoltura	3,84 EUR/hl	2,6 EUR/hl	A	
23	CAPITOLO 23 — RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI					
2301	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli					
2301 10 00	– Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli	agricoltura	esenzione	A	A	
2301 20 00	– Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	pesca	esenzione	A*	A	
2302	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi					
2302 10	– di granturco					
2302 10 10	-- aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %	agricoltura	44 EUR/ 1 000 kg	X	A	
2302 10 90	-- altri	agricoltura	89 EUR/ 1 000 kg	X	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2302 30	– di frumento (grano)					
2302 30 10	-- aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %	agricoltura	44 EUR/ 1 000 kg	A	A	
2302 30 90	-- altri	agricoltura	89 EUR/ 1 000 kg	A	A	
2302 40	– di altri cereali					
	-- di riso					
2302 40 02	--- aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %	agricoltura	44 EUR/ 1 000 kg	X	A	
2302 40 08	--- altri	agricoltura	89 EUR/ 1 000 kg	X	A	
	-- altri					
2302 40 10	--- aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %	agricoltura	44 EUR/ 1 000 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2302 40 90	--- altri	agricoltura	89 EUR/ 1 000 kg	A	A	
2302 50 00	- di legumi	agricoltura	5,1 %	A	A	
2303	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets					
2303 10	- Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili					
	-- Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca					
2303 10 11	--- superiore a 40 % in peso	agricoltura	320 EUR/ 1 000 kg	X	A	
2303 10 19	--- uguale o inferiore a 40 % in peso	agricoltura	esenzione	A	A	
2303 10 90	-- altri	agricoltura	esenzione	A	A	
2303 20	- Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero					
2303 20 10	-- Polpe di barbabietole	agricoltura	esenzione	A	A	
2303 20 90	-- altri	agricoltura	esenzione	A	A	
2303 30 00	- Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli	agricoltura	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2304 00 00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia	agricoltura	esenzione	A	A	
2305 00 00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide	agricoltura	esenzione	A	A	
2306	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305					
2306 10 00	– di semi di cotone	agricoltura	esenzione	A	A	
2306 20 00	– di semi di lino	agricoltura	esenzione	A	A	
2306 30 00	– di semi di girasole	agricoltura	esenzione	A	A	
	– di semi di ravizzone o di colza					
2306 41 00	– – di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico	agricoltura	esenzione	A	A	
2306 49 00	– – altri	agricoltura	esenzione	A	A	
2306 50 00	– di noce di cocco o di copra	agricoltura	esenzione	A	A	
2306 60 00	– di noci o di mandorle di palmisti	agricoltura	esenzione	A	A	
2306 90	– altri					
2306 90 05	– – di germi di granturco	agricoltura	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	-- altri					
	--- Sanse di olive e altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva					
2306 90 11	---- aventi tenore, in peso, di olio d'oliva inferiore o uguale a 3 %	agricoltura	esenzione	A	A	
2306 90 19	---- aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 %	agricoltura	48 EUR/ 1 000 kg	A	A	
2306 90 90	--- altri	agricoltura	esenzione	A	A	
2307 00	Fecce di vino; tartaro greggio					
	- Fecce di vino					
2307 00 11	-- aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 7,9 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 25 %	agricoltura	esenzione	A	A	
2307 00 19	-- altre	agricoltura	1,62 EUR/kg/ tot/alc	A	A	
2307 00 90	- Tartaro greggio	agricoltura	esenzione	A	A	
2308 00	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove					
	- Vinaccia					
2308 00 11	-- aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 4,3 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 40 %	agricoltura	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2308 00 19	-- altri	agricoltura	1,62 EUR/kg/tot/alc	A	A	
2308 00 40	- Ghiande di quercia e castagne d'India; residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva	agricoltura	esenzione	A	A	
2308 00 90	- altri	agricoltura	1,6 %	A	A	
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali					
2309 10	- Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto					
	-- contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari					
	--- contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina					
	---- non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %					
2309 10 11	----- non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	agricoltura	esenzione	A	A	
2309 10 13	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	agricoltura	498 EUR/1 000 kg	A	A	
2309 10 15	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	agricoltura	730 EUR/1 000 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2309 10 19	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	agricoltura	948 EUR/ 1 000 kg	A	A	
	----- aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %					
2309 10 31	----- non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	agricoltura	esenzione	A	A	
2309 10 33	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	agricoltura	530 EUR/ 1 000 kg	A	A	
2309 10 39	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	agricoltura	888 EUR/ 1 000 kg	A	A	
	----- aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %					
2309 10 51	----- non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	agricoltura	102 EUR/ 1 000 kg	A	A	
2309 10 53	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	agricoltura	577 EUR/ 1 000 kg	A	A	
2309 10 59	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	agricoltura	730 EUR/ 1 000 kg	A	A	
2309 10 70	--- non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio, né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari	agricoltura	948 EUR/ 1 000 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2309 10 90	-- altri	agricoltura	9,6 %	A	A	
2309 90	- altri					
2309 90 10	-- Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini	agricoltura	3,8 %	A	A	
2309 90 20	-- Prodotti di cui alla nota complementare 5 del presente capitolo	agricoltura	esenzione	A	A	
	-- altri, comprese le premiscele					
	--- contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari					
	---- contenenti amido o fecola o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina					
	----- non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie inferiore o uguale a 10 %					
2309 90 31	----- non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	agricoltura	23 EUR/ 1 000 kg	A	A	
2309 90 33	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	agricoltura	498 EUR/ 1 000 kg	A	A	
2309 90 35	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	agricoltura	730 EUR/ 1 000 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2309 90 39	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	agricoltura	948 EUR/ 1 000 kg	A	A	
	----- aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %					
2309 90 41	----- non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	agricoltura	55 EUR/ 1 000 kg	A	A	
2309 90 43	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	agricoltura	530 EUR/ 1 000 kg	A	A	
2309 90 49	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	agricoltura	888 EUR/ 1 000 kg	A	A	
	----- aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %					
2309 90 51	----- non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	agricoltura	102 EUR/ 1 000 kg	A	A	
2309 90 53	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	agricoltura	577 EUR/ 1 000 kg	A	A	
2309 90 59	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	agricoltura	730 EUR/ 1 000 kg	A	A	
2309 90 70	---- non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio, né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari	agricoltura	948 EUR/ 1 000 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	---- altri					
2309 90 91	----- Polpe di barbabietole melassate	agricoltura	12 %	A	A	
2309 90 96	----- altre	agricoltura	9,6 %	A	A	
24	CAPITOLO 24 — TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI					
2401	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco					
2401 10	– Tabacchi non scostolati					
2401 10 35	-- Tabacchi «light air cured»	agricoltura	18,4 % MIN 22 EUR/ 100 kg MAX 24 EUR/ 100 kg	A	A	
2401 10 60	-- Tabacchi «sun cured» del tipo orientale	agricoltura	11,2 % MIN 22 EUR/ 100 kg MAX 56 EUR/ 100 kg	A	A	
2401 10 70	-- Tabacchi «dark air cured»	agricoltura	11,2 % MIN 22 EUR/ 100 kg MAX 56 EUR/ 100 kg	A	A	
2401 10 85	-- Tabacchi «flue cured»	agricoltura	18,4 % MIN 22 EUR/ 100 kg MAX 24 EUR/ 100 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2401 10 95	-- altri	agricoltura	18,4 % MIN 22 EUR/ 100 kg MAX 24 EUR/ 100 kg	A	A	
2401 20	- Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati					
2401 20 35	-- Tabacchi «light air cured»	agricoltura	18,4 % MIN 22 EUR/ 100 kg MAX 24 EUR/ 100 kg	A	A	
2401 20 60	-- Tabacchi «sun cured» del tipo orientale	agricoltura	11,2 % MIN 22 EUR/ 100 kg MAX 56 EUR/ 100 kg	A	A	
2401 20 70	-- Tabacchi «dark air cured»	agricoltura	11,2 % MIN 22 EUR/ 100 kg MAX 56 EUR/ 100 kg	A	A	
2401 20 85	-- Tabacchi «flue cured»	agricoltura	18,4 % MIN 22 EUR/ 100 kg MAX 24 EUR/ 100 kg	A	A	
2401 20 95	-- altri	agricoltura	18,4 % MIN 22 EUR/ 100 kg MAX 24 EUR/ 100 kg	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2401 30 00	– Cascami di tabacco	agricoltura	11,2 % MIN 22 EUR/ 100 kg MAX 56 EUR/ 100 kg	A	A	
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco					
2402 10 00	– Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco	agricoltura	26 %	A	A	
2402 20	– Sigarette contenenti tabacco					
2402 20 10	-- contenenti garofano	agricoltura	10 %	A	A	
2402 20 90	-- altri	agricoltura	57,6 %	A	A	
2402 90 00	– altre	agricoltura	57,6 %	A	A	
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco					
	– Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione					
2403 11 00	-- Tabacco da narghilè di cui alla nota 1 di sottovoci di questo capitolo	agricoltura	74,9 %	A	A	
2403 19	-- altro					
2403 19 10	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	agricoltura	74,9 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2403 19 90	--- altro	agricoltura	74,9 %	A	A	
	- altri					
2403 91 00	-- Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»	agricoltura	16,6 %	A	A	
2403 99	-- altri					
2403 99 10	--- Tabacco da masticare e tabacco da fiuto	agricoltura	41,6 %	A	A	
2403 99 90	--- altri	agricoltura	16,6 %	A	A	
V	SEZIONE V — PRODOTTI MINERALI					
25	CAPITOLO 25 — SALE; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCE E CEMENTI					
2501 00	Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare					
2501 00 10	- Acqua di mare e acque madri di saline	industria	esenzione	A	A	
	- Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità					
2501 00 31	-- destinati alla trasformazione chimica (separazione di Na da Cl) per la fabbricazione di altri prodotti	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	-- altri					
2501 00 51	--- denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), esclusa la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale	industria	1,7 EUR/ 1 000 kg	A	A	
	--- altri					
2501 00 91	---- Sale per l'alimentazione umana	industria	2,6 EUR/ 1 000 kg	A	A	
2501 00 99	---- altri	industria	2,6 EUR/ 1 000 kg	A	A	
2502 00 00	Piriti di ferro non arrostiti	industria	esenzione	A	A	
2503 00	Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale					
2503 00 10	- Zolfi greggi e zolfi non raffinati	industria	esenzione	A	A	
2503 00 90	- altri	industria	1,7 %	A	A	
2504	Grafite naturale					
2504 10 00	- in polvere o in scaglie	industria	esenzione	A	A	
2504 90 00	- altra	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2505	Sabbie naturali di ogni specie, anche colorate, escluse le sabbie metallifere del capitolo 26					
2505 10 00	– Sabbie silicee e sabbie quarzose	industria	esenzione	A	A	
2505 90 00	– altre sabbie	industria	esenzione	A	A	
2506	Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti, anche sgrossate o semplicemente segate o altrimenti tagliate, in blocchi o lastre, di forma quadrata o rettangolare					
2506 10 00	– Quarzi	industria	esenzione	A	A	
2506 20 00	– Quarzite	industria	esenzione	A	A	
2507 00	Caolino ed altre argille caoliniche, anche calcinati					
2507 00 20	– Caolino	industria	esenzione	A	A	
2507 00 80	– altre argille caoliniche	industria	esenzione	A	A	
2508	Altre argille (escluse le argille espanse della voce 6806), andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte o di dinas					
2508 10 00	– Bentonite	industria	esenzione	A	A	
2508 30 00	– Argille refrattarie	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2508 40 00	– altre argille	industria	esenzione	A	A	
2508 50 00	– Andalusite, cianite e sillimanite	industria	esenzione	A	A	
2508 60 00	– Mullite	industria	esenzione	A	A	
2508 70 00	– Terre di chamotte o di dinas	industria	esenzione	A	A	
2509 00 00	Creta	industria	esenzione	A	A	
2510	Fosfati di calcio naturali, fosfati alluminio-calcici naturali e crete fosfatiche					
2510 10 00	– non macinati	industria	esenzione	A	A	
2510 20 00	– macinati	industria	esenzione	A	A	
2511	Solfato di bario naturale (baritina); carbonato di bario naturale (witherite), anche calcinato, escluso l'ossido di bario della voce 2816					
2511 10 00	– Solfato di bario naturale (baritina)	industria	esenzione	A	A	
2511 20 00	– Carbonato di bario naturale (witherite)	industria	esenzione	A	A	
2512 00 00	Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) ed altre terre silicee analoghe, con densità apparente non superiore ad 1, anche calcinate	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2513	Pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali, anche trattati termicamente					
2513 10 00	– Pietra pomice	industria	esenzione	A	A	
2513 20 00	– Smeriglio, corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali	industria	esenzione	A	A	
2514 00 00	Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	industria	esenzione	A	A	
2515	Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare					
	– Marmi e travertini					
2515 11 00	– – greggi o sgrossati	industria	esenzione	A	A	
2515 12 00	– – semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	industria	esenzione	A	A	
2515 20 00	– Calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione; alabastro	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare					
	– Granito					
2516 11 00	– – greggio o sgrossato	industria	esenzione	A	A	
2516 12 00	– – semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	industria	esenzione	A	A	
2516 20 00	– Arenaria	industria	esenzione	A	A	
2516 90 00	– altre pietre da taglio o da costruzione	industria	esenzione	A	A	
2517	Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie che rientrano nella prima parte del testo di questa voce, tarmacadam, granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente					
2517 10	– Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente					
2517 10 10	– – Sassi, ghiaia, selci e ciottoli	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2517 10 20	-- Dolomite e pietre da calce, frantumate	industria	esenzione	A	A	
2517 10 80	-- altri	industria	esenzione	A	A	
2517 20 00	- Macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie citate nella sottovoce 2517 10	industria	esenzione	A	A	
2517 30 00	- Tarmacadam	industria	esenzione	A	A	
	- Granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente					
2517 41 00	-- di marmo	industria	esenzione	A	A	
2517 49 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	
2518	Dolomite, anche sinterizzata o calcinata, compresa la dolomite sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; pigiata di dolomite					
2518 10 00	- Dolomite non calcinata né sinterizzata, detta «cruda»	industria	esenzione	A	A	
2518 20 00	- Dolomite calcinata o sinterizzata	industria	esenzione	A	A	
2518 30 00	- Pigiata di dolomite	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite); magnesia fusa elettricamente; magnesia calcinata a morte (sinterizzata), anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione; altro ossido di magnesio, anche puri					
2519 10 00	– Carbonato di magnesio naturale (magnesite)	industria	esenzione	A	A	
2519 90	– altri					
2519 90 10	– – Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato	industria	1,7 %	A	A	
2519 90 30	– – Magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	industria	esenzione	A	A	
2519 90 90	– – altri	industria	esenzione	A	A	
2520	Pietra da gesso; anidrite; gessi, anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti					
2520 10 00	– Pietra da gesso; anidrite	industria	esenzione	A	A	
2520 20 00	– Gessi	industria	esenzione	A	A	
2521 00 00	Pietre calcaree da fonderia («castines»); pietre da calce o da cemento	industria	esenzione	A	A	
2522	Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825					
2522 10 00	– Calce viva	industria	1,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2522 20 00	– Calce spenta	industria	1,7 %	A	A	
2522 30 00	– Calce idraulica	industria	1,7 %	A	A	
2523	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati					
2523 10 00	– Cementi non polverizzati detti «clinkers»	industria	1,7 %	A	A	
	– Cementi Portland					
2523 21 00	-- Cementi bianchi, anche colorati artificialmente	industria	1,7 %	A	A	
2523 29 00	-- altri	industria	1,7 %	A	A	
2523 30 00	– Cementi alluminosi	industria	1,7 %	A	A	
2523 90 00	– altri cementi idraulici	industria	1,7 %	A	A	
2524	Amianto (asbesto)					
2524 10 00	– Crocidolite	industria	esenzione	A	A	
2524 90 00	– altri	industria	esenzione	A	A	
2525	Mica, compresa la mica sfaldata in lamine irregolari («splittings»); cascami di mica					
2525 10 00	– Mica greggia o sfaldata in fogli o lamine irregolari	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2525 20 00	– Mica in polvere	industria	esenzione	A	A	
2525 30 00	– Cascami di mica	industria	esenzione	A	A	
2526	Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco					
2526 10 00	– non frantumati né polverizzati	industria	esenzione	A	A	
2526 20 00	– frantumati o polverizzati	industria	esenzione	A	A	
2528 00 00	Borati naturali e loro concentrati (anche calcinati), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H ₃ BO ₃ sul prodotto secco	industria	esenzione	A	A	
2529	Feldspato; leucite; nefelina e sienite-nefelinica; spatofluore					
2529 10 00	– Feldspato	industria	esenzione	A	A	
	– Spatofluore					
2529 21 00	– – contenente, in peso, 97 % o meno di fluoruro di calcio	industria	esenzione	A	A	
2529 22 00	– – contenente, in peso, più di 97 % di fluoruro di calcio	industria	esenzione	A	A	
2529 30 00	– Leucite; nefelina e sienite-nefelinica	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2530	Materie minerali non nominate né comprese altrove					
2530 10 00	– Vermiculite, perlite e cloriti, non espansi	industria	esenzione	A	A	
2530 20 00	– Kieserite, epsomite (solfati di magnesio naturali)	industria	esenzione	A	A	
2530 90 00	– altre	industria	esenzione	A	A	
26	CAPITOLO 26 — MINERALI, SCORIE E CENERI					
2601	Minerali di ferro e loro concentrati, comprese le pirite di ferro arrostate (ceneri di pirite)					
	– Minerali di ferro e loro concentrati, diversi dalle pirite di ferro arrostate (ceneri di pirite)					
2601 11 00	– – non agglomerati	industria	esenzione	A	A	
2601 12 00	– – agglomerati	industria	esenzione	A	A	
2601 20 00	– Pirite di ferro arrostate (ceneri di pirite)	industria	esenzione	A	A	
2602 00 00	Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali manganesiferi ferruginosi e loro concentrati con tenore, in peso, di manganese di 20 % o più, sul prodotto secco	industria	esenzione	A	A	
2603 00 00	Minerali di rame e loro concentrati	industria	esenzione	A	A	
2604 00 00	Minerali di nichel e loro concentrati	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2605 00 00	Minerali di cobalto e loro concentrati	industria	esenzione	A	A	
2606 00 00	Minerali di alluminio e loro concentrati	industria	esenzione	A	A	
2607 00 00	Minerali di piombo e loro concentrati	industria	esenzione	A	A	
2608 00 00	Minerali di zinco e loro concentrati	industria	esenzione	A	A	
2609 00 00	Minerali di stagno e loro concentrati	industria	esenzione	A	A	
2610 00 00	Minerali di cromo e loro concentrati	industria	esenzione	A	A	
2611 00 00	Minerali di tungsteno e loro concentrati	industria	esenzione	A	A	
2612	Minerali di uranio o di torio e loro concentrati					
2612 10	– Minerali di uranio e loro concentrati					
2612 10 10	– – Minerali di uranio e pechblenda, con tenore, in peso, di uranio superiore a 5 % (<i>Euratom</i>)	industria	esenzione	A	A	
2612 10 90	– – altri	industria	esenzione	A	A	
2612 20	– Minerali di torio e loro concentrati					
2612 20 10	– – Monazite; uranotorianite ed altri minerali di torio, con tenore, in peso, di torio superiore a 20 % (<i>Euratom</i>)	industria	esenzione	A	A	
2612 20 90	– – altri	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2613	Minerali di molibdeno e loro concentrati					
2613 10 00	– arrostiti	industria	esenzione	A	A	
2613 90 00	– altri	industria	esenzione	A	A	
2614 00 00	Minerali di titanio e loro concentrati	industria	esenzione	A	A	
2615	Minerali di niobio, di tantalio, di vanadio o di zirconio e loro concentrati					
2615 10 00	– Minerali di zirconio e loro concentrati	industria	esenzione	A	A	
2615 90 00	– altri	industria	esenzione	A	A	
2616	Minerali di metalli preziosi e loro concentrati					
2616 10 00	– Minerali di argento e loro concentrati	industria	esenzione	A	A	
2616 90 00	– altri	industria	esenzione	A	A	
2617	Altri minerali e loro concentrati					
2617 10 00	– Minerali di antimonio e loro concentrati	industria	esenzione	A	A	
2617 90 00	– altri	industria	esenzione	A	A	
2618 00 00	Loppe granulate (sabbia di scorie) provenienti dalla fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2619 00	Scorie, loppe (diverse dalle loppe granulate), scaglie ed altri cascami della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio					
2619 00 20	– Cascami atti al ricupero del ferro o del manganese	industria	esenzione	A	A	
2619 00 90	– altri	industria	esenzione	A	A	
2620	Scorie, ceneri e residui (diversi da quelli della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio), contenenti metalli, arsenico o loro composti					
	– contenenti principalmente zinco					
2620 11 00	-- metalline di galvanizzazione	industria	esenzione	A	A	
2620 19 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	
	– contenenti principalmente piombo					
2620 21 00	-- Fanghi di benzina contenenti piombo e fanghi di composti antidetonanti contenenti piombo	industria	esenzione	A	A	
2620 29 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	
2620 30 00	– contenenti principalmente rame	industria	esenzione	A	A	
2620 40 00	– contenenti principalmente alluminio	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2620 60 00	– contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei suddetti metalli o per la fabbricazione dei loro composti chimici	industria	esenzione	A	A	
	– altri					
2620 91 00	-- contenenti antimonio, berillio, cadmio, cromo o loro miscugli	industria	esenzione	A	A	
2620 99	-- altri					
2620 99 10	--- contenenti principalmente nichel	industria	esenzione	A	A	
2620 99 20	--- contenenti principalmente niobio o tantalio	industria	esenzione	A	A	
2620 99 40	--- contenenti principalmente stagno	industria	esenzione	A	A	
2620 99 60	--- contenenti principalmente titanio	industria	esenzione	A	A	
2620 99 95	--- altri	industria	esenzione	A	A	
2621	Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech; ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani					
2621 10 00	– Ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani	industria	esenzione	A	A	
2621 90 00	– altri	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
27	CAPITOLO 27 — COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI					
2701	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili					
	– Carboni fossili, anche polverizzati, ma non agglomerati					
2701 11 00	-- Antracite	industria	esenzione	A	A	
2701 12	-- Carbon fossile bituminoso					
2701 12 10	--- Carboni da coke	industria	esenzione	A	A	
2701 12 90	--- altro	industria	esenzione	A	A	
2701 19 00	-- altri carboni fossili	industria	esenzione	A	A	
2701 20 00	– Mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili	industria	esenzione	A	A	
2702	Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo					
2702 10 00	– Ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate	industria	esenzione	A	A	
2702 20 00	– Ligniti agglomerate	industria	esenzione	A	A	
2703 00 00	Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2704 00	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta					
2704 00 10	– Coke e semi-coke di carboni fossili	industria	esenzione	A	A	
2704 00 30	– Coke e semi-coke di lignite	industria	esenzione	A	A	
2704 00 90	– altri	industria	esenzione	A	A	
2705 00 00	Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi	industria	esenzione	A	A	
2706 00 00	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti	industria	esenzione	A	A	
2707	Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici					
2707 10 00	– Benzolo (benzene)	industria	3 %	A	A	
2707 20 00	– Toluolo (toluene)	industria	3 %	A	A	
2707 30 00	– Xilolo (xileni)	industria	3 %	A	A	
2707 40 00	– Naftalene	industria	esenzione	A	A	
2707 50 00	– altre miscele d'idrocarburi aromatici che distillano 65 % o più del loro volume (comprese le perdite) a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86	industria	3 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	- altri					
2707 91 00	-- Oli di creosoto	industria	1,7 %	A	A	
2707 99	-- altri					
	---- Oli greggi					
2707 99 11	---- Oli leggeri greggi che distillano 90 % o più del loro volume fino a 200 °C	industria	1,7 %	A	A	
2707 99 19	---- altri	industria	esenzione	A	A	
2707 99 20	---- Teste solforate; antracene	industria	esenzione	A	A	
2707 99 50	---- Prodotti basici	industria	1,7 %	A	A	
2707 99 80	---- Fenoli	industria	1,2 %	A	A	
	---- altri					
2707 99 91	---- destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 2803	industria	esenzione	A	A	
2707 99 99	---- altri	industria	1,7 %	A	A	
2708	Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali					
2708 10 00	- Pece	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2708 20 00	– Coke di pece	industria	esenzione	A	A	
2709 00	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi					
2709 00 10	– Condensati di gas naturale	industria	esenzione	A	A	
2709 00 90	– altri	industria	esenzione	A	A	
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli					
	– Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, diversi da quelli contenenti biodiesel e dai residui di oli					
2710 12	-- Oli leggeri e preparazioni					
2710 12 11	--- destinati a subire un trattamento definito	industria	esenzione	A	A	
2710 12 15	--- destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 27101211	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- destinati ad altri usi					
	---- Benzine speciali					
2710 12 21	----- Acqua ragia minerale	industria	4,7 %	A	A	
2710 12 25	----- altre	industria	4,7 %	A	A	
	---- altri					
	----- Benzine per motori					
2710 12 31	----- Benzine avio	industria	4,7 %	A	A	
	----- altre, aventi tenore di piombo					
	----- inferiore o uguale a 0,013 g per l					
2710 12 41	----- aventi numero di ottani (RON) inferiore a 95	industria	4,7 %	A	A	
2710 12 45	----- aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 95 e inferiore a 98	industria	4,7 %	A	A	
2710 12 49	----- aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 98	industria	4,7 %	A	A	
	----- superiore a 0,013 g per l					
2710 12 51	----- aventi numero di ottani (RON) inferiore a 98	industria	4,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2710 12 59	----- aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 98	industria	4,7 %	A	A	
2710 12 70	----- Carboturbi tipo benzina	industria	4,7 %	A	A	
2710 12 90	----- altri oli leggeri	industria	4,7 %	A	A	
2710 19	-- altre					
	--- Oli medi					
2710 19 11	---- destinati a subire un trattamento definito	industria	esenzione	A	A	
2710 19 15	---- destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 11	industria	esenzione	A	A	
	---- destinati ad altri usi					
	----- Petrolio lampante					
2710 19 21	----- Carboturbi	industria	esenzione	A	A	
2710 19 25	----- altro	industria	4,7 %	A	A	
2710 19 29	----- altri	industria	4,7 %	A	A	
	--- Oli pesanti					
	---- Oli da gas					
2710 19 31	----- destinati a subire un trattamento definito	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2710 19 35	----- destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 31	industria	esenzione	A	A	
	----- destinati ad altri usi					
2710 19 43	----- aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001 %	industria	esenzione	A	A	
2710 19 46	----- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,001 % e inferiore o uguale a 0,002 %	industria	esenzione	A	A	
2710 19 47	----- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,002 % e inferiore o uguale a 0,1 %	industria	esenzione	A	A	
2710 19 48	----- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,1 %	industria	3,5 %	A	A	
	----- Oli combustibili					
2710 19 51	----- destinati a subire un trattamento definito	industria	esenzione	A	A	
2710 19 55	----- destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 51	industria	esenzione	A	A	
	----- destinati ad altri usi					
2710 19 62	----- aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,1 %	industria	3,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2710 19 64	----- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,1 % e inferiore o uguale a 1 %	industria	3,5 %	A	A	
2710 19 68	----- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 1 %	industria	3,5 %	A	A	
	----- Oli lubrificanti ed altri					
2710 19 71	----- destinati a subire un trattamento definito	industria	esenzione	A	A	
2710 19 75	----- destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 71	industria	esenzione	A	A	
	----- destinati ad altri usi					
2710 19 81	----- Oli per motore, per compressori o per turbine	industria	3,7 %	A	A	
2710 19 83	----- Liquidi per trasmissioni idrauliche	industria	3,7 %	A	A	
2710 19 85	----- Oli bianchi; paraffina liquida	industria	3,7 %	A	A	
2710 19 87	----- Oli per cambi	industria	3,7 %	A	A	
2710 19 91	----- Oli destinati alla lavorazione dei metalli; oli da sformare; oli destinati alla protezione anticorrosiva	industria	3,7 %	A	A	
2710 19 93	----- Oli per isolamenti elettrici	industria	3,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2710 19 99	----- altri oli lubrificanti ed altri	industria	3,7 %	A	A	
2710 20	– Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, contenuti biodiesel, diversi dai residui di oli					
	-- Oli da gas					
2710 20 11	--- aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001 %	industria	esenzione	A	A	
2710 20 15	--- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,001 % e inferiore o uguale a 0,002 %	industria	esenzione	A	A	
2710 20 17	--- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,002 % e inferiore o uguale a 0,1 %	industria	esenzione	A	A	
2710 20 19	--- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,1 %	industria	3,5 %	A	A	
	-- Oli combustibili					
2710 20 31	--- aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,1 %	industria	3,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2710 20 35	--- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,1 % e inferiore o uguale a 1 %	industria	3,5 %	A	A	
2710 20 39	--- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 1 %	industria	3,5 %	A	A	
2710 20 90	-- altri oli	industria	3,7 %	A	A	
	- Residui di oli					
2710 91 00	-- contenenti difenil policlorurati (PCB), tetrafenil policlorurati (PCT) o difenil polibromurati (PBB)	industria	3,5 %	A	A	
2710 99 00	-- altre	industria	3,5 %	A	A	
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi					
	- liquefatti					
2711 11 00	-- Gas naturale	industria	esenzione	A	A	
2711 12	-- Propano					
	--- Propano di purezza uguale o superiore a 99 %					
2711 12 11	---- destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile	industria	8 %	A	A	
2711 12 19	---- destinato ad altri usi	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- altro					
2711 12 91	---- destinato a subire un trattamento definito	industria	esenzione	A	A	
2711 12 93	---- destinato a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2711 12 91	industria	esenzione	A	A	
	---- destinato ad altri usi					
2711 12 94	----- di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 99 %	industria	0,7 %	A	A	
2711 12 97	----- altro	industria	0,7 %	A	A	
2711 13	-- Butani					
2711 13 10	--- destinati a subire un trattamento definito	industria	esenzione	A	A	
2711 13 30	--- destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2711 13 10	industria	esenzione	A	A	
	--- destinati ad altri usi					
2711 13 91	---- di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 95 %	industria	0,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2711 13 97	----- altri	industria	0,7 %	A	A	
2711 14 00	-- Etilene, propilene, butilene e butadiene	industria	esenzione	A	A	
2711 19 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	
	- allo stato gassoso					
2711 21 00	-- Gas naturale	industria	esenzione	A	A	
2711 29 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati					
2712 10	- Vaselina					
2712 10 10	-- greggia	industria	esenzione	A	A	
2712 10 90	-- altra	industria	2,2 %	A	A	
2712 20	- Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio					
2712 20 10	-- Paraffina sintetica di peso molecolare di 460 o più ed uguale o inferiore a 1560	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2712 20 90	-- altra	industria	2,2 %	A	A	
2712 90	- altri					
	-- Ozocerite, cera di lignite o di torba (prodotti naturali)					
2712 90 11	--- greggi	industria	0,7 %	A	A	
2712 90 19	--- altri	industria	2,2 %	A	A	
	-- altri					
	--- greggi					
2712 90 31	---- destinati a subire un trattamento definito	industria	esenzione	A	A	
2712 90 33	---- destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2712 90 31	industria	esenzione	A	A	
2712 90 39	---- destinati ad altri usi	industria	0,7 %	A	A	
	--- altri					
2712 90 91	---- Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, 80 % o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 24 atomi di carbonio o più ed inferiore o uguale a 28 atomi di carbonio	industria	esenzione	A	A	
2712 90 99	---- altri	industria	2,2 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi					
	– Coke di petrolio					
2713 11 00	-- non calcinato	industria	esenzione	A	A	
2713 12 00	-- calcinato	industria	esenzione	A	A	
2713 20 00	– Bitume di petrolio	industria	esenzione	A	A	
2713 90	– altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi					
2713 90 10	-- destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 2803	industria	esenzione	A	A	
2713 90 90	-- altri	industria	0,7 %	A	A	
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche					
2714 10 00	– Scisti e sabbie bituminosi	industria	esenzione	A	A	
2714 90 00	– altri	industria	esenzione	A	A	
2715 00 00	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2716 00 00	Energia elettrica	industria	esenzione	A	A	
VI	SEZIONE VI — PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE					
28	CAPITOLO 28 — PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI DI METALLI PREZIOSI, DI ELEMENTI RADIOATTIVI, DI METALLI DELLE TERRE RARE O DI ISOTOPI					
	I. ELEMENTI CHIMICI					
2801	Fluoro, cloro, bromo e iodio					
2801 10 00	– Cloro	industria	5,5 %	A	A	
2801 20 00	– Iodio	industria	esenzione	A	A	
2801 30	– Fluoro; bromo					
2801 30 10	-- Fluoro	industria	5 %	A	A	
2801 30 90	-- Bromo	industria	5,5 %	A	A	
2802 00 00	Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale	industria	4,6 %	A	A	
2803 00 00	Carbonio (neri di carbonio ed altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove)	industria	esenzione	A	A	
2804	Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici					
2804 10 00	– Idrogeno	industria	3,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– Gas rari					
2804 21 00	-- Argo	industria	5 %	A	A	
2804 29	-- altri					
2804 29 10	--- Elio	industria	esenzione	A	A	
2804 29 90	--- altri	industria	5 %	A	A	
2804 30 00	– Azoto	industria	5,5 %	A	A	
2804 40 00	– Ossigeno	industria	5 %	A	A	
2804 50	– Boro; tellurio					
2804 50 10	-- Boro	industria	5,5 %	A	A	
2804 50 90	-- Tellurio	industria	2,1 %	A	A	
	– Silicio					
2804 61 00	-- contenente, in peso, almeno 99,99 % di silicio	industria	esenzione	A	A	
2804 69 00	-- altro	industria	5,5 %	A	A	
2804 70 00	– Fosforo	industria	5,5 %	A	A	
2804 80 00	– Arsenico	industria	2,1 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2804 90 00	– Selenio	industria	esenzione	A	A	
2805	Metalli alcalini o alcalino-terrosi; metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro; mercurio					
	– Metalli alcalini o alcalino-terrosi					
2805 11 00	-- Sodio	industria	5 %	A	A	
2805 12 00	-- Calcio	industria	5,5 %	A	A	
2805 19	-- altri					
2805 19 10	--- Stronzio e bario	industria	5,5 %	A	A	
2805 19 90	--- altri	industria	4,1 %	A	A	
2805 30	– Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro					
2805 30 10	-- miscelati o in lega fra loro	industria	5,5 %	A	A	
2805 30 90	-- altri	industria	2,7 %	A	A	
2805 40	– Mercurio					
2805 40 10	-- presentato in bombole di contenuto netto di 34,5 kg (peso standardizzato) ed il cui valore fob, per bombola, non supera 224 EUR	industria	3 %	A	A	
2805 40 90	-- altro	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	II. ACIDI INORGANICI E COMPOSTI OSSIGENATI INORGANICI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI					
2806	Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolfonico					
2806 10 00	– Cloruro di idrogeno (acido cloridrico)	industria	5,5 %	A	A	
2806 20 00	– Acido clorosolfonico	industria	5,5 %	A	A	
2807 00 00	Acido solfonico; oleum	industria	3 %	A	A	
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	industria	5,5 %	A	A	
2809	Pentaossido di difosforo; acido fosfonico e acidi polifosforici, di costituzione chimica definita o no					
2809 10 00	– Pentaossido di difosforo	industria	5,5 %	A	A	
2809 20 00	– Acido fosfonico e acidi polifosforici	industria	5,5 %	A	A	
2810 00	Ossidi di boro; acidi borici					
2810 00 10	– Triossido di diboro	industria	esenzione	A	A	
2810 00 90	– altri	industria	3,7 %	A	A	
2811	Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici					
	– altri acidi inorganici					
2811 11 00	– – Fluoruro d'idrogeno (acido fluoridrico)	industria	5,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2811 19	-- altri					
2811 19 10	--- Bromuro di idrogeno (acido bromidrico)	industria	esenzione	A	A	
2811 19 20	--- Cianuro di idrogeno (acido cianidrico)	industria	5,3 %	A	A	
2811 19 80	--- altri	industria	5,3 %	A	A	
	- altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici					
2811 21 00	-- Diossido di carbonio	industria	5,5 %	A	A	
2811 22 00	-- Diossido di silicio	industria	4,6 %	A	A	
2811 29	-- altri					
2811 29 05	--- Diossido di zolfo	industria	5,5 %	A	A	
2811 29 10	--- Triossido di zolfo (anidride solforica); triossido di diarsenico (anidride arseniosa)	industria	4,6 %	A	A	
2811 29 30	--- Ossidi di azoto	industria	5 %	A	A	
2811 29 90	--- altri	industria	5,3 %	A	A	
	III. DERIVATI ALOGENATI, OSSIALOGENATI O SOLFORATI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI					
2812	Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici					
2812 10	- Cloruri e ossicloruri					
	-- di fosforo					
2812 10 11	--- Ossitricloruro di fosforo (tricloruro di fosforile)	industria	5,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2812 10 15	--- Tricloruro di fosforo	industria	5,5 %	A	A	
2812 10 16	--- Pentacloruro di fosforo	industria	5,5 %	A	A	
2812 10 18	--- altri	industria	5,5 %	A	A	
	-- altri					
2812 10 91	--- Dicloruro di dizolfo	industria	5,5 %	A	A	
2812 10 93	--- Dicloruro di zolfo	industria	5,5 %	A	A	
2812 10 94	--- Fosgene (cloruro di carbonile)	industria	5,5 %	A	A	
2812 10 95	--- Dicloruro di tionile (cloruro di tionile)	industria	5,5 %	A	A	
2812 10 99	--- altri	industria	5,5 %	A	A	
2812 90 00	- altri	industria	5,5 %	A	A	
2813	Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio					
2813 10 00	- Disolfuro di carbonio	industria	5,5 %	A	A	
2813 90	- altri					
2813 90 10	-- Solfuri di fosforo, compreso il trisolfuro di fosforo del commercio	industria	5,3 %	A	A	
2813 90 90	-- altri	industria	3,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	IV. BASI INORGANICHE E OSSIDI, IDROSSIDI E PEROSSIDI METALLICI					
2814	Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)					
2814 10 00	– Ammoniaca anidra	industria	5,5 %	A	A	
2814 20 00	– Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	industria	5,5 %	A	A	
2815	Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio					
	– Idrossido di sodio (soda caustica)					
2815 11 00	– – solido	industria	5,5 %	A	A	
2815 12 00	– – in soluzione acquosa (liscivia di soda caustica)	industria	5,5 %	A	A	
2815 20 00	– Idrossido di potassio (potassa caustica)	industria	5,5 %	A	A	
2815 30 00	– Perossidi di sodio o di potassio	industria	5,5 %	A	A	
2816	Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario					
2816 10 00	– Idrossido e perossido di magnesio	industria	4,1 %	A	A	
2816 40 00	– Ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio o di bario	industria	5,5 %	A	A	
2817 00 00	Ossido di zinco; perossido di zinco	industria	5,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2818	Corindone artificiale, anche definito chimicamente; ossido di alluminio; idrossido di alluminio					
2818 10	– Corindone artificiale, anche definito chimicamente					
	-- con tenore di ossido di alluminio pari o superiore a 98,5 %, in peso					
2818 10 11	--- con meno del 50 % del peso totale di particelle con diametro superiore a 10 mm	industria	5,2 %	A	A	
2818 10 19	--- con il 50 % o più del peso totale di particelle con diametro superiore a 10 mm	industria	5,2 %	A	A	
	-- con tenore di ossido di alluminio inferiore a 98,5 %, in peso					
2818 10 91	--- con meno del 50 % del peso totale di particelle con diametro superiore a 10 mm	industria	5,2 %	A	A	
2818 10 99	--- con il 50 % o più del peso totale di particelle con diametro superiore a 10 mm	industria	5,2 %	A	A	
2818 20 00	– Ossido di alluminio diverso dal corindone artificiale	industria	4 %	A	A	
2818 30 00	– Idrossido di alluminio	industria	5,5 %	A	A	
2819	Ossidi e idrossidi di cromo					
2819 10 00	– Triossido di cromo	industria	5,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2819 90	– altri					
2819 90 10	– – Diossido di cromo	industria	3,7 %	A	A	
2819 90 90	– – altri	industria	5,5 %	A	A	
2820	Ossidi di manganese					
2820 10 00	– Diossido di manganese	industria	5,3 %	A	A	
2820 90	– altri					
2820 90 10	– – Ossido di manganese, contenente, in peso, 77 % o più di manganese	industria	esenzione	A	A	
2820 90 90	– – altri	industria	5,5 %	A	A	
2821	Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe ₂ O ₃					
2821 10 00	– Ossidi e idrossidi di ferro	industria	4,6 %	A	A	
2821 20 00	– Terre coloranti	industria	4,6 %	A	A	
2822 00 00	Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio	industria	4,6 %	A	A	
2823 00 00	Ossidi di titanio	industria	5,5 %	A	A	
2824	Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione					
2824 10 00	– Monossido di piombo (litargirio, massicot)	industria	5,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2824 90 00	– altri	industria	5,5 %	A	A	
2825	Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli					
2825 10 00	– Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici	industria	5,5 %	A	A	
2825 20 00	– Ossido e idrossido di litio	industria	5,3 %	A	A	
2825 30 00	– Ossidi e idrossidi di vanadio	industria	5,5 %	A	A	
2825 40 00	– Ossidi e idrossidi di nichel	industria	esenzione	A	A	
2825 50 00	– Ossidi e idrossidi di rame	industria	3,2 %	A	A	
2825 60 00	– Ossidi di germanio e diossido di zirconio	industria	5,5 %	A	A	
2825 70 00	– Ossidi e idrossidi di molibdeno	industria	5,3 %	A	A	
2825 80 00	– Ossidi di antimonio	industria	5,5 %	A	A	
2825 90	– altri					
	– – Ossido, idrossido e perossido di calcio					
2825 90 11	– – – Idrossido di calcio, di purezza, in peso, di 98 % o più sul prodotto secco, sotto forma di particelle di cui: non più di 1 %, in peso, ha un diametro superiore a 75 micrometri e — non più di 4 %, in peso, ha un diametro inferiore a 1,3 micrometri	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2825 90 19	--- altri	industria	4,6 %	A	A	
2825 90 20	-- Ossido e idrossido di berillio	industria	5,3 %	A	A	
2825 90 40	-- Ossidi e idrossidi di tungsteno	industria	4,6 %	A	A	
2825 90 60	-- Ossido di cadmio	industria	esenzione	A	A	
2825 90 85	-- altri	industria	5,5 %	A	A	
	V. SALI E PEROSSOSALI METALLICI DEGLI ACIDI INORGANICI					
2826	Fluoruri; fluorosilicati, fluoralluminati e altri sali complessi del fluoro					
	- Fluoruri					
2826 12 00	-- di alluminio	industria	5,3 %	A	A	
2826 19	-- altri					
2826 19 10	---- di ammonio o di sodio	industria	5,5 %	A	A	
2826 19 90	---- altri	industria	5,3 %	A	A	
2826 30 00	- Esafluoroalluminato di sodio (criolite sintetica)	industria	5,5 %	A	A	
2826 90	- altri					
2826 90 10	-- Esafluorozirconato di dipotassio	industria	5 %	A	A	
2826 90 80	-- altri	industria	5,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2827	Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossioduri					
2827 10 00	– Cloruro di ammonio	industria	5,5 %	A	A	
2827 20 00	– Cloruro di calcio	industria	4,6 %	A	A	
	– altri cloruri					
2827 31 00	-- di magnesio	industria	4,6 %	A	A	
2827 32 00	-- di alluminio	industria	5,5 %	A	A	
2827 35 00	-- di nichel	industria	5,5 %	A	A	
2827 39	-- altri					
2827 39 10	---- di stagno	industria	4,1 %	A	A	
2827 39 20	---- di ferro	industria	2,1 %	A	A	
2827 39 30	---- di cobalto	industria	5,5 %	A	A	
2827 39 85	---- altri	industria	5,5 %	A	A	
	– Ossicloruri e idrossicloruri					
2827 41 00	-- di rame	industria	3,2 %	A	A	
2827 49	-- altri					
2827 49 10	---- di piombo	industria	3,2 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2827 49 90	--- altri	industria	5,3 %	A	A	
	- Bromuri e ossibromuri					
2827 51 00	-- Bromuri di sodio o di potassio	industria	5,5 %	A	A	
2827 59 00	-- altri	industria	5,5 %	A	A	
2827 60 00	- Ioduri e ossioduri	industria	5,5 %	A	A	
2828	Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti					
2828 10 00	- Ipoclorito di calcio del commercio e altri ipocloriti di calcio	industria	5,5 %	A	A	
2828 90 00	- altri	industria	5,5 %	A	A	
2829	Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati					
	- Clorati					
2829 11 00	-- di sodio	industria	5,5 %	A	A	
2829 19 00	-- altri	industria	5,5 %	A	A	
2829 90	- altri					
2829 90 10	-- Perclorati	industria	4,8 %	A	A	
2829 90 40	-- Bromato di potassio o di sodio	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2829 90 80	-- altri	industria	5,5 %	A	A	
2830	Solfuri; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no					
2830 10 00	- Solfuri di sodio	industria	5,5 %	A	A	
2830 90	- altri					
2830 90 11	-- Solfuri di calcio, di antimonio o di ferro	industria	4,6 %	A	A	
2830 90 85	-- altri	industria	5,5 %	A	A	
2831	Ditioniti e solfosilati					
2831 10 00	- di sodio	industria	5,5 %	A	A	
2831 90 00	- altri	industria	5,5 %	A	A	
2832	Solfiti; tiosolfati					
2832 10 00	- Solfiti di sodio	industria	5,5 %	A	A	
2832 20 00	- altri solfiti	industria	5,5 %	A	A	
2832 30 00	- Tiosolfati	industria	5,5 %	A	A	
2833	Solfati; allumi; perossolfati (persolfati)					
	- Solfati di sodio					
2833 11 00	-- Solfato di disodio	industria	5,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2833 19 00	-- altri	industria	5,5 %	A	A	
	- altri solfati					
2833 21 00	-- di magnesio	industria	5,5 %	A	A	
2833 22 00	-- di alluminio	industria	5,5 %	A	A	
2833 24 00	-- di nichel	industria	5 %	A	A	
2833 25 00	-- di rame	industria	3,2 %	A	A	
2833 27 00	-- di bario	industria	5,5 %	A	A	
2833 29	-- altri					
2833 29 20	---- di cadmio, di cromo, di zinco	industria	5,5 %	A	A	
2833 29 30	---- di cobalto, di titanio	industria	5,3 %	A	A	
2833 29 60	---- di piombo	industria	4,6 %	A	A	
2833 29 80	---- altri	industria	5 %	A	A	
2833 30 00	- Allumi	industria	5,5 %	A	A	
2833 40 00	- Perossolfati (persolfati)	industria	5,5 %	A	A	
2834	Nitriti; nitrati					
2834 10 00	- Nitriti	industria	5,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– Nitrati					
2834 21 00	-- di potassio	industria	5,5 %	A	A	
2834 29	-- altri					
2834 29 20	--- di bario, di berillio, di cadmio, di cobalto, di nichel, di piombo	industria	5,5 %	A	A	
2834 29 40	--- di rame	industria	4,6 %	A	A	
2834 29 80	--- altri	industria	3 %	A	A	
2835	Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no					
2835 10 00	– Fosfinati (ipofosfiti) e fosfonati (fosfiti)	industria	5,5 %	A	A	
	– Fosfati					
2835 22 00	-- di mono o di disodio	industria	5,5 %	A	A	
2835 24 00	-- di potassio	industria	5,5 %	A	A	
2835 25 00	-- Idrogenoortofosfato di calcio (fosfato dicalcico)	industria	5,5 %	A	A	
2835 26 00	-- altri fosfati di calcio	industria	5,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2835 29	-- altri					
2835 29 10	---- di triammonio	industria	5,3 %	A	A	
2835 29 30	---- di trisodio	industria	5,5 %	A	A	
2835 29 90	---- altri	industria	5,5 %	A	A	
	- Polifosfati					
2835 31 00	-- Trifosfato di sodio (tripolifosfato di sodio)	industria	5,5 %	A	A	
2835 39 00	-- altri	industria	5,5 %	A	A	
2836	Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio					
2836 20 00	- Carbonato di disodio	industria	5,5 %	A	A	
2836 30 00	- Idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio	industria	5,5 %	A	A	
2836 40 00	- Carbonati di potassio	industria	5,5 %	A	A	
2836 50 00	- Carbonato di calcio	industria	5 %	A	A	
2836 60 00	- Carbonato di bario	industria	5,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– altri					
2836 91 00	-- Carbonati di litio	industria	5,5 %	A	A	
2836 92 00	-- Carbonato di stronzio	industria	5,5 %	A	A	
2836 99	-- altri					
	--- Carbonati					
2836 99 11	---- di magnesio, di rame	industria	3,7 %	A	A	
2836 99 17	---- altri	industria	5,5 %	A	A	
2836 99 90	--- Perossocarbonati (percarbonati)	industria	5,5 %	A	A	
2837	Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi					
	– Cianuri e ossicianuri					
2837 11 00	-- di sodio	industria	5,5 %	A	A	
2837 19 00	-- altri	industria	5,5 %	A	A	
2837 20 00	– Cianuri complessi	industria	5,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2839	Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio					
	– di sodio					
2839 11 00	-- Metasilicati	industria	5 %	A	A	
2839 19 00	-- altri	industria	5 %	A	A	
2839 90 00	– altri	industria	5 %	A	A	
2840	Borati; perossoborati (perborati)					
	– Tetraborato di disodio (borace raffinato)					
2840 11 00	-- anidro	industria	esenzione	A	A	
2840 19	-- altro					
2840 19 10	--- Tetraborato di disodio pentaidrato	industria	esenzione	A	A	
2840 19 90	--- altro	industria	5,3 %	A	A	
2840 20	– altri borati					
2840 20 10	-- Borati di sodio, anidri	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2840 20 90	-- altri	industria	5,3 %	A	A	
2840 30 00	- Perossoborati (perborati)	industria	5,5 %	A	A	
2841	Sali degli acidi ossometallici o perossometallici					
2841 30 00	- Dicromato di sodio	industria	5,5 %	A	A	
2841 50 00	- altri cromati e dicromati; perossocromati	industria	5,5 %	A	A	
	- Manganiti, manganati e permanganati					
2841 61 00	-- Permanganato di potassio	industria	5,5 %	A	A	
2841 69 00	-- altri	industria	5,5 %	A	A	
2841 70 00	- Molibdati	industria	5,5 %	A	A	
2841 80 00	- Tungstati (volframati)	industria	5,5 %	A	A	
2841 90	- altri					
2841 90 30	-- Zincati, vanadati	industria	4,6 %	A	A	
2841 90 85	-- altri	industria	5,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2842	Altri sali degli acidi o perossocidi inorganici (compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturi					
2842 10 00	– Silicati doppi o complessi, compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no	industria	5,5 %	A	A	
2842 90	– altri					
2842 90 10	– – Sali semplici, doppi o complessi degli acidi del selenio o del tellurio	industria	5,3 %	A	A	
2842 90 80	– – altri	industria	5,5 %	A	A	
	VI. PRODOTTI VARI					
2843	Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi					
2843 10	– Metalli preziosi allo stato colloidale					
2843 10 10	– – Argento	industria	5,3 %	A	A	
2843 10 90	– – altri	industria	3,7 %	A	A	
	– Composti dell'argento					
2843 21 00	– – Nitrato d'argento	industria	5,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2843 29 00	-- altri	industria	5,5 %	A	A	
2843 30 00	- Composti d'oro	industria	3 %	A	A	
2843 90	- altri composti; amalgami					
2843 90 10	-- Amalgami	industria	5,3 %	A	A	
2843 90 90	-- altri	industria	3 %	A	A	
2844	Elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi (compresi gli elementi chimici e gli isotopi fissili o fertili) e loro composti; miscele e residui contenenti tali prodotti					
2844 10	- Uranio naturale e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio naturale o composti dell'uranio naturale					
	-- Uranio naturale					
2844 10 10	--- greggio; cascami e avanzi (<i>Euratom</i>)	industria	esenzione	A	A	
2844 10 30	--- lavorato (<i>Euratom</i>)	industria	esenzione	A	A	
2844 10 50	-- Ferro-uranio	industria	esenzione	A	A	
2844 10 90	-- altri (<i>Euratom</i>)	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2844 20	– Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, plutonio o composti di tali prodotti					
	-- Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, o composti di tali prodotti					
2844 20 25	---- Ferro-uranio	industria	esenzione	A	A	
2844 20 35	---- altri (<i>Euratom</i>)	industria	esenzione	A	A	
	-- Plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti plutonio o composti di tali prodotti					
	---- Miscele d'uranio e di plutonio					
2844 20 51	----- Ferro-uranio	industria	esenzione	A	A	
2844 20 59	----- altri (<i>Euratom</i>)	industria	esenzione	A	A	
2844 20 99	---- altri	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2844 30	– Uranio impoverito in U 235 e suoi composti; torio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235, torio o composti di tali prodotti					
	-- Uranio impoverito in U 235; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235 o composti di tale prodotto					
2844 30 11	---- Cermet	industria	5,5 %	A	A	
2844 30 19	---- altri	industria	2,9 %	A	A	
	-- Torio; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti torio o composti di tale prodotto					
2844 30 51	---- Cermet	industria	5,5 %	A	A	
	---- altri					
2844 30 55	----- greggio; cascami e avanzati (<i>Euratom</i>)	industria	esenzione	A	A	
	----- lavorato					
2844 30 61	----- Barre, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli (<i>Euratom</i>)	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2844 30 69	----- altri (<i>Euratom</i>)	industria	esenzione	A	A	
	-- Composti dell'uranio impoverito in U 235, composti del torio, anche miscelati tra loro					
2844 30 91	---- dell'uranio impoverito in U 235, del torio, anche miscelati tra loro (<i>Euratom</i>), con esclusione del sale di torio	industria	esenzione	A	A	
2844 30 99	---- altri	industria	esenzione	A	A	
2844 40	- Elementi e isotopi e composti radioattivi diversi da quelli delle sottovoci 2844 10, 2844 20 o 2844 30; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti tali elementi, isotopi o composti; residui radioattivi					
2844 40 10	-- Uranio contenente uranio U 233 e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio U 233 o composti di tali prodotti	industria	esenzione	A	A	
	-- altri					
2844 40 20	---- Isotopi radioattivi artificiali (<i>Euratom</i>)	industria	esenzione	A	A	
2844 40 30	---- Composti degli isotopi radioattivi artificiali (<i>Euratom</i>)	industria	esenzione	A	A	
2844 40 80	---- altri	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2844 50 00	– Elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari (<i>Euratom</i>)	industria	esenzione	A	A	
2845	Isotopi diversi da quelli della voce 2844; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no					
2845 10 00	– Acqua pesante (ossido di deuterio) (<i>Euratom</i>)	industria	5,5 %	A	A	
2845 90	– altri					
2845 90 10	– – Deuterio ed altri composti del deuterio; idrogeno e suoi composti, arricchiti in deuterio; miscele e soluzioni contenenti tali prodotti (<i>Euratom</i>)	industria	5,5 %	A	A	
2845 90 90	– – altri	industria	5,5 %	A	A	
2846	Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli					
2846 10 00	– Composti del cerio	industria	3,2 %	A	A	
2846 90 00	– altri	industria	3,2 %	A	A	
2847 00 00	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea	industria	5,5 %	A	A	
2848 00 00	Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrosfori	industria	5,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2849	Carburi, di costituzione chimica definita o no					
2849 10 00	– di calcio	industria	5,5 %	A	A	
2849 20 00	– di silicio	industria	5,5 %	A	A	
2849 90	– altri					
2849 90 10	– – di boro	industria	4,1 %	A	A	
2849 90 30	– – di tungsteno	industria	5,5 %	A	A	
2849 90 50	– – di alluminio, di cromo, di molibdeno, di vanadio, di tantalio, di titanio	industria	5,5 %	A	A	
2849 90 90	– – altri	industria	5,3 %	A	A	
2850 00	Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849					
2850 00 20	– Idruri, nitruri	industria	4,6 %	A	A	
2850 00 60	– Azoturi; siliciuri	industria	5,5 %	A	A	
2850 00 90	– Boruri	industria	5,3 %	A	A	
2852	Composti inorganici od organici del mercurio, anche chimicamente definiti, esclusi gli amalgami					
2852 10 00	– chimicamente definiti	industria	5,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2852 90 00	– altri	industria	5,5 %	A	A	
2853 00	Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi					
2853 00 10	– Acque distillate di conducibilità o dello stesso grado di purezza	industria	2,7 %	A	A	
2853 00 30	– Aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa	industria	4,1 %	A	A	
2853 00 50	– Cloruro di cianogeno	industria	5,5 %	A	A	
2853 00 90	– altri	industria	5,5 %	A	A	
29	CAPITOLO 29 — PRODOTTI CHIMICI ORGANICI					
	I. IDROCARBURI E LORO DERIVATI Alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi					
2901	Idrocarburi aciclici					
2901 10 00	– saturi	industria	esenzione	A	A	
	– non saturi					
2901 21 00	– – Etilene	industria	esenzione	A	A	
2901 22 00	– – Propene (propilene)	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2901 23 00	-- Butene (butilene) e suoi isomeri	industria	esenzione	A	A	
2901 24 00	-- Buta-1,3-diene e isoprene	industria	esenzione	A	A	
2901 29 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	
2902	Idrocarburi ciclici					
	– cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici					
2902 11 00	-- Cicloesano	industria	esenzione	A	A	
2902 19 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	
2902 20 00	– Benzene	industria	esenzione	A	A	
2902 30 00	– Toluene	industria	esenzione	A	A	
	– Xileni					
2902 41 00	-- o-Xilene	industria	esenzione	A	A	
2902 42 00	-- m-Xilene	industria	esenzione	A	A	
2902 43 00	-- p-Xilene	industria	esenzione	A	A	
2902 44 00	-- Miscele di isomeri dello xilene	industria	esenzione	A	A	
2902 50 00	– Stirene	industria	esenzione	A	A	
2902 60 00	– Etilbenzene	industria	esenzione	A	A	
2902 70 00	– Cumene	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2902 90 00	– altri	industria	esenzione	A	A	
2903	Derivati alogenati degli idrocarburi					
	– Derivati clorurati saturi degli idrocarburi aciclici					
2903 11 00	-- Clorometano (cloruro di metile) e cloroetano (cloruro di etile)	industria	5,5 %	A	A	
2903 12 00	-- Diclorometano (cloruro di metilene)	industria	5,5 %	A	A	
2903 13 00	-- Cloroformio (triclorometano)	industria	5,5 %	A	A	
2903 14 00	-- Tetracloruro di carbonio	industria	5,5 %	A	A	
2903 15 00	-- Dicloruro di etilene (ISO) (1,2-dicloroetano)	industria	5,5 %	A	A	
2903 19	-- altri					
2903 19 10	---- 1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio)	industria	5,5 %	A	A	
2903 19 80	---- altri	industria	5,5 %	A	A	
	– Derivati clorurati non saturi degli idrocarburi aciclici					
2903 21 00	-- Cloruro di vinile (cloroetilene)	industria	5,5 %	A	A	
2903 22 00	-- Tricloroetilene	industria	5,5 %	A	A	
2903 23 00	-- Tetracloroetilene (percloroetilene)	industria	5,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2903 29 00	-- altri	industria	5,5 %	A	A	
	- Derivati fluorurati, derivati bromurati e derivati iodurati degli idrocarburi aciclici					
2903 31 00	-- Dibromuro di etilene (ISO) (1,2-dibrometano)	industria	5,5 %	A	A	
2903 39	-- altri					
	---- Bromuri					
2903 39 11	----- Bromometano (bromuro di metile)	industria	5,5 %	A	A	
2903 39 15	----- Dibromometano	industria	esenzione	A	A	
2903 39 19	----- altri	industria	5,5 %	A	A	
2903 39 90	---- Fluoruri e ioduri	industria	5,5 %	A	A	
	- Derivati alogenati degli idrocarburi aciclici contenenti almeno due alogeni diversi					
2903 71 00	-- Clorodifluorometano	industria	5,5 %	A	A	
2903 72 00	-- Diclorotrifluoroetano	industria	5,5 %	A	A	
2903 73 00	-- Diclorofluoroetano	industria	5,5 %	A	A	
2903 74 00	-- Clorodifluoroetano	industria	5,5 %	A	A	
2903 75 00	-- Dicloropentafluoropropano	industria	5,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2903 76	-- Bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano e dibromotetrafluoroetani					
2903 76 10	---- Bromoclorodifluorometano	industria	5,5 %	A	A	
2903 76 20	---- Bromotrifluorometano	industria	5,5 %	A	A	
2903 76 90	---- Dibromotetrafluoroetani	industria	5,5 %	A	A	
2903 77	-- altri derivati peralogenati unicamente con fluoro e cloro					
2903 77 10	---- Triclorofluorometano	industria	5,5 %	A	A	
2903 77 20	---- Diclorodifluorometano	industria	5,5 %	A	A	
2903 77 30	---- Triclorotrifluoroetani	industria	5,5 %	A	A	
2903 77 40	---- Diclorotetrafluoroetani	industria	5,5 %	A	A	
2903 77 50	---- Cloropentafluoroetano	industria	5,5 %	A	A	
2903 77 90	---- altri	industria	5,5 %	A	A	
2903 78 00	-- altri derivati peralogenati	industria	5,5 %	A	A	
2903 79	-- altri					
	---- alogenati unicamente con fluoro e cloro					
2903 79 11	---- del metano, etano o propano (HCFC)	industria	5,5 %	A	A	
2903 79 19	---- altri	industria	5,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- alogenati unicamente con fluoro e bromo					
2903 79 21	---- del metano, etano o propano	industria	5,5 %	A	A	
2903 79 29	---- altri	industria	5,5 %	A	A	
2903 79 90	--- altri	industria	5,5 %	A	A	
	- Derivati alogenati degli idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici					
2903 81 00	-- 1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano [HCH (ISO)], compreso il lindano (ISO, DCI)	industria	5,5 %	A	A	
2903 82 00	-- Aldrina (ISO), clordano (ISO) e eptacloro (ISO)	industria	5,5 %	A	A	
2903 89	-- altri					
2903 89 10	--- 1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoetil)cicloesano; tetrabromocicloottani	industria	esenzione	A	A	
2903 89 90	--- altri	industria	5,5 %	A	A	
	- Derivati alogenati degli idrocarburi aromatici					
2903 91 00	-- Clorobenzene, o-diclorobenzene e p-diclorobenzene	industria	5,5 %	A	A	
2903 92 00	-- Esaclorobenzene (ISO) e DDT (ISO) [clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano]	industria	5,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2903 99	-- altri					
2903 99 10	--- 2,3,4,5,6-Pentabromoetilbenzene	industria	esenzione	A	A	
2903 99 90	--- altri	industria	5,5 %	A	A	
2904	Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati					
2904 10 00	- Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri etilici	industria	5,5 %	A	A	
2904 20 00	- Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi	industria	5,5 %	A	A	
2904 90	- altri					
2904 90 40	-- Tricloronitrometano (cloropicrina)	industria	5,5 %	A	A	
2904 90 95	-- altri	industria	5,5 %	A	A	
	II. ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI					
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi					
	- Monoalcoli saturi					
2905 11 00	-- Metanolo (alcole metilico)	industria	5,5 %	A	A	
2905 12 00	-- Propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico)	industria	5,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2905 13 00	-- Butan-1-olo (alcole n-butilico)	industria	5,5 %	A	A	
2905 14	-- altri butanoli					
2905 14 10	--- 2-Metilpropan-2-olo (alcole terz-butilico)	industria	4,6 %	A	A	
2905 14 90	--- altri	industria	5,5 %	A	A	
2905 16	-- Ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri					
2905 16 20	--- Ottan-2-olo	industria	esenzione	A	A	
2905 16 85	--- altri	industria	5,5 %	A	A	
2905 17 00	-- Dodecan-1-olo (alcole laurilico), esadecan-1-olo (alcole cetilico) e ottadecan-1-olo (alcole stearico)	industria	5,5 %	A	A	
2905 19 00	-- altri	industria	5,5 %	A	A	
	- Monoalcoli non saturi					
2905 22 00	-- Alcoli terpenici aciclici	industria	5,5 %	A	A	
2905 29	-- altri					
2905 29 10	--- Alcole allilico	industria	5,5 %	A	A	
2905 29 90	--- altri	industria	5,5 %	A	A	
	- Dioli					
2905 31 00	-- Glicole etilenico (etandiolo)	industria	5,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2905 32 00	-- Glicole propilenico (propan-1,2-diolo)	industria	5,5 %	A	A	
2905 39	-- altri					
2905 39 20	--- Butan-1,3-diolo	industria	esenzione	A	A	
2905 39 25	--- Butan-1,4-diolo	industria	5,5 %	A	A	
2905 39 30	--- 2,4,7,9-Tetrametildec-5-in-4,7-diolo	industria	esenzione	A	A	
2905 39 95	--- altri	industria	5,5 %	A	A	
	- altri polialcoli					
2905 41 00	-- 2-Etil-2-(idrossimetil)propan-1,3-diolo (trime-tilolpropano)	industria	5,5 %	A	A	
2905 42 00	-- Pentaeritritolo (pentaeritrite)	industria	5,5 %	A	A	
2905 43 00	-- Mannitolo	agricoltura	9,6 % + 125,8 EUR/ 100 kg	9 % + 125,8 EUR/ 100 kg	A	
2905 44	-- D-glucitolo (sorbitolo)					
	--- in soluzione acquosa					
2905 44 11	---- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	agricoltura	7,7 % + 16,1 EUR/ 100 kg	7 % + 16,1 EUR/ 100 kg	A	
2905 44 19	---- altro	agricoltura	9 % + 37,8 EUR/ 100 kg/net	9 % + 37,8 EUR/ 100 kg/net	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- altro					
2905 44 91	---- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	agricoltura	7,7 % + 23 EUR/100 kg	7 % + 23 EUR/100 kg	A	
2905 44 99	---- altro	agricoltura	9 % + 53,7 EUR/100 kg/net	9 % + 53,7 EUR/100 kg/net	A	
2905 45 00	-- Glicerolo (glicerina)	agricoltura	3,8 %	A	A	
2905 49 00	-- altri	industria	5,5 %	A	A	
	- Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi degli alcoli aciclici					
2905 51 00	-- Etclorvinolo (DCI)	industria	esenzione	A	A	
2905 59	-- altri					
2905 59 91	--- 2,2-Bis(bromometil)propandiolo	industria	esenzione	A	A	
2905 59 98	--- altri	industria	5,5 %	A	A	
2906	Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi					
	- Cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici					
2906 11 00	-- Mentolo	industria	5,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2906 12 00	-- Cicloesano, metilcicloesani e dimetilcicloesani	industria	5,5 %	A	A	
2906 13	-- Steroli e inositoli					
2906 13 10	--- Steroli	industria	5,5 %	A	A	
2906 13 90	--- Inositoli	industria	esenzione	A	A	
2906 19 00	-- altri	industria	5,5 %	A	A	
	- aromatici					
2906 21 00	-- Alcole benzilico	industria	5,5 %	A	A	
2906 29 00	-- altri	industria	5,5 %	A	A	
	III. FENOLI E FENOLI-ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI					
2907	Fenoli; fenoli-alcoli					
	- Monofenoli					
2907 11 00	-- Fenolo (idrossibenzene) e suoi sali	industria	3 %	A	A	
2907 12 00	-- Cresoli e loro sali	industria	2,1 %	A	A	
2907 13 00	-- Ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri; sali di tali prodotti	industria	5,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2907 15	-- Naftoli e loro sali					
2907 15 10	---- 1-Naftolo	industria	esenzione	A	A	
2907 15 90	---- altri	industria	5,5 %	A	A	
2907 19	-- altri					
2907 19 10	---- Xilenoli e loro sali	industria	2,1 %	A	A	
2907 19 90	---- altri	industria	5,5 %	A	A	
	- Polifenoli; fenoli-alcoli					
2907 21 00	-- Resorcinolo e suoi sali	industria	5,5 %	A	A	
2907 22 00	-- Idrochinone e suoi sali	industria	5,5 %	A	A	
2907 23 00	-- 4,4'-Isopropilidendifenolo (bisfenolo A, difenilolpropano) e suoi sali	industria	5,5 %	A	A	
2907 29 00	-- altri	industria	5,5 %	A	A	
2908	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli					
	- Derivati unicamente alogenati e loro sali					
2908 11 00	-- Pentaclorofenolo (ISO)	industria	5,5 %	A	A	
2908 19 00	-- altri	industria	5,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– altri					
2908 91 00	-- Dinoseb (ISO) e suoi sali	industria	5,5 %	A	A	
2908 92 00	-- 4,6-Dinitro-o-cresolo [DNOC (ISO)] e suoi sali	industria	5,5 %	A	A	
2908 99 00	-- altri	industria	5,5 %	A	A	
	IV. ETERI, PEROSSIDI DI ALCOLI, PEROSSIDI DI ETERI, PEROSSIDI DI CHETONI, EPOSSIDI CON ANELLO TRIATOMICO, ACETALI ED EMIACETALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI					
2909	Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi					
	– Eteri aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi					
2909 11 00	-- Etere dietilico (ossido di dietile)	industria	5,5 %	A	A	
2909 19	-- altri					
2909 19 10	--- ossido di terz-butile e etile (ossido di etile e terz-butile, ETBE)	industria	5,5 %	A	A	
2909 19 90	--- altri	industria	5,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2909 20 00	– Eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	industria	5,5 %	A	A	
2909 30	– Eteri aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi					
2909 30 10	– – Eteri difenilici (ossido di difenile)	industria	esenzione	A	A	
	– – Derivati alogenati unicamente con bromo					
2909 30 31	– – – Ossido di pentabromodifenile; 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis(pentabromofenossi)benzene	industria	esenzione	A	A	
2909 30 35	– – – 1,2-Bis(2,4,6-tribromofenossi)etano, destinato alla fabbricazione di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	industria	esenzione	A	A	
2909 30 38	– – – altri	industria	5,5 %	A	A	
2909 30 90	– – altri	industria	5,5 %	A	A	
	– Eteri-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi					
2909 41 00	– – 2,2'-Ossidietanolo (dietilenglicole)	industria	5,5 %	A	A	
2909 43 00	– – Eteri monobutilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole	industria	5,5 %	A	A	
2909 44 00	– – altri eteri monoalchilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole	industria	5,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2909 49	-- altri					
2909 49 11	--- 2-(2-Cloroetossi)etanolo	industria	esenzione	A	A	
2909 49 80	--- altri	industria	5,5 %	A	A	
2909 50 00	- Eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	industria	5,5 %	A	A	
2909 60 00	- Perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	industria	5,5 %	A	A	
2910	Epossidi, epossid-alcoli, epossid-fenoli e epossid-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi					
2910 10 00	- Ossirano (ossido di etilene)	industria	5,5 %	A	A	
2910 20 00	- Metilossirano (ossido di propilene)	industria	5,5 %	A	A	
2910 30 00	- 1-Cloro-2,3-epossipropano (epicloridrina)	industria	5,5 %	A	A	
2910 40 00	- Dieldrina (ISO, DCI)	industria	5,5 %	A	A	
2910 90 00	- altri	industria	5,5 %	A	A	
2911 00 00	Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	industria	5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	V. COMPOSTI A FUNZIONE ALDEIDE					
2912	Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide					
	– Aldeidi acicliche non contenenti altre funzioni ossigenate					
2912 11 00	-- Metanale (formaldeide)	industria	5,5 %	A	A	
2912 12 00	-- Etanale (acetaldeide)	industria	5,5 %	A	A	
2912 19 00	-- altre	industria	5,5 %	A	A	
	– Aldeidi cicliche non contenenti altre funzioni ossigenate					
2912 21 00	-- Benzaldeide (aldeide benzoica)	industria	5,5 %	A	A	
2912 29 00	-- altre	industria	5,5 %	A	A	
	– Aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e aldeidi contenenti altre funzioni ossigenate					
2912 41 00	-- Vanillina (aldeide metilprotocatechica)	industria	5,5 %	A	A	
2912 42 00	-- Etilvanillina (aldeide etilprotocatechica)	industria	5,5 %	A	A	
2912 49 00	-- altre	industria	5,5 %	A	A	
2912 50 00	– Polimeri ciclici delle aldeidi	industria	5,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2912 60 00	– Paraformaldeide	industria	5,5 %	A	A	
2913 00 00	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912	industria	5,5 %	A	A	
	VI. COMPOSTI A FUNZIONE CHETONE O A FUNZIONE CHINONE					
2914	Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi					
	– Chetoni aciclici non contenenti altre funzioni ossigenate					
2914 11 00	-- Acetone	industria	5,5 %	A	A	
2914 12 00	-- Butanone (metiletilchetone)	industria	5,5 %	A	A	
2914 13 00	-- 4-Metilpentan-2-one (metilisobutilchetone)	industria	5,5 %	A	A	
2914 19	-- altri					
2914 19 10	---- 5-Metilesan-2-one	industria	esenzione	A	A	
2914 19 90	---- altri	industria	5,5 %	A	A	
	– Chetoni cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici non contenenti altre funzioni ossigenate					
2914 22 00	-- Cicloesanone e metilcicloesanoni	industria	5,5 %	A	A	
2914 23 00	-- Iononi e metiliononi	industria	5,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2914 29 00	-- altri	industria	5,5 %	A	A	
	– Chetoni aromatici non contenenti altre funzioni ossigenate					
2914 31 00	-- Fenilacetone (fenilpropano-2-one)	industria	5,5 %	A	A	
2914 39 00	-- altri	industria	5,5 %	A	A	
2914 40	– Chetoni-alcoli e chetoni-aldeidi					
2914 40 10	-- 4-Idrossi-4-metilpentan-2-one (diacetonale)	industria	5,5 %	A	A	
2914 40 90	-- altri	industria	3 %	A	A	
2914 50 00	– Chetoni-fenoli e chetoni contenenti altre funzioni ossigenate	industria	5,5 %	A	A	
	– Chinoni					
2914 61 00	-- Antrachinone	industria	5,5 %	A	A	
2914 69	-- altri					
2914 69 10	---- 1,4-Naftochinone	industria	esenzione	A	A	
2914 69 90	---- altri	industria	5,5 %	A	A	
2914 70 00	– Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	industria	5,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	VII. ACIDI CARBOSSILICI, LORO ANIDRIDI, ALOGENURI, PEROSSIDI E PEROSSIACIDI; LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI					
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi					
	– Acido formico, suoi sali e suoi esteri					
2915 11 00	-- Acido formico	industria	5,5 %	A	A	
2915 12 00	-- Sali dell'acido formico	industria	5,5 %	A	A	
2915 13 00	-- Esteri dell'acido formico	industria	5,5 %	A	A	
	– Acido acetico e suoi sali; anidride acetica					
2915 21 00	-- Acido acetico	industria	5,5 %	A	A	
2915 24 00	-- Anidride acetica	industria	5,5 %	A	A	
2915 29 00	-- altri	industria	5,5 %	A	A	
	– Esteri dell'acido acetico					
2915 31 00	-- Acetato di etile	industria	5,5 %	A	A	
2915 32 00	-- Acetato di vinile	industria	5,5 %	A	A	
2915 33 00	-- Acetato di n-butile	industria	5,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2915 36 00	-- Acetato di dinoseb (ISO)	industria	5,5 %	A	A	
2915 39 00	-- altri	industria	5,5 %	A	A	
2915 40 00	- Acidi mono-, di- o tricloroacetici, loro sali e loro esteri	industria	5,5 %	A	A	
2915 50 00	- Acido propionico, suoi sali e suoi esteri	industria	4,2 %	A	A	
2915 60	- Acidi butanoici, acidi pentanoici, loro sali e loro esteri					
	-- Acidi butanoici, loro sali e loro esteri					
2915 60 11	--- Diisobutirrato di 1-isopropil-2,2-dimetiltrimetilene	industria	esenzione	A	A	
2915 60 19	--- altri	industria	5,5 %	A	A	
2915 60 90	-- Acidi pentanoici, loro sali e loro esteri	industria	5,5 %	A	A	
2915 70	- Acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri					
2915 70 40	-- Acido palmitico, suoi sali e suoi esteri	industria	5,5 %	A	A	
2915 70 50	-- Acido stearico, suoi sali e suoi esteri	industria	5,5 %	A	A	
2915 90	- altri					
2915 90 30	-- Acido laurico, suoi sali e suoi esteri	industria	5,5 %	A	A	
2915 90 70	-- altri	industria	5,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2916	Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi					
	– Acidi monocarbossilici aciclici non saturi, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati					
2916 11 00	-- Acido acrilico e suoi sali	industria	6,5 %	A	A	
2916 12 00	-- Esteri dell'acido acrilico	industria	6,5 %	A	A	
2916 13 00	-- Acido metacrilico e suoi sali	industria	6,5 %	A	A	
2916 14 00	-- Esteri dell'acido metacrilico	industria	6,5 %	A	A	
2916 15 00	-- Acido oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri	industria	6,5 %	A	A	
2916 16 00	-- Binapacril (ISO)	industria	6,5 %	A	A	
2916 19	-- altri					
2916 19 10	--- Acidi undecenoici, loro sali e loro esteri	industria	5,9 %	A	A	
2916 19 40	--- Acido crotonico	industria	esenzione	A	A	
2916 19 95	--- altri	industria	6,5 %	A	A	
2916 20 00	– Acidi monocarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– Acidi monocarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati					
2916 31 00	-- Acido benzoico, suoi sali e suoi esteri	industria	6,5 %	A	A	
2916 32 00	-- Perossido di benzoile e cloruro di benzoile	industria	6,5 %	A	A	
2916 34 00	-- Acido fenilacetico e suoi sali	industria	esenzione	A	A	
2916 39	-- altri					
2916 39 10	--- Esteri dell'acido fenilacetico	industria	esenzione	A	A	
2916 39 90	--- altri	industria	6,5 %	A	A	
2917	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi					
	– Acidi policarbossilici aciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi e loro derivati					
2917 11 00	-- Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri	industria	6,5 %	A	A	
2917 12 00	-- Acido adipico, suoi sali e suoi esteri	industria	6,5 %	A	A	
2917 13	-- Acido azelaico, acido sebacico, loro sali e loro esteri					
2917 13 10	--- Acido sebacico	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2917 13 90	--- altri	industria	6 %	A	A	
2917 14 00	-- Anidride maleica	industria	6,5 %	A	A	
2917 19	-- altri					
2917 19 10	--- Acido malonico, suoi sali e suoi esteri	industria	6,5 %	A	A	
2917 19 90	--- altri	industria	6,3 %	A	A	
2917 20 00	- Acidi policarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati	industria	6 %	A	A	
	- Acidi policarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati					
2917 32 00	-- Ortoftalati di diottile	industria	6,5 %	A	A	
2917 33 00	-- Ortoftalati di dinonile o di didecile	industria	6,5 %	A	A	
2917 34 00	-- altri esteri dell'acido ortoftalico	industria	6,5 %	A	A	
2917 35 00	-- Anidride ftalica	industria	6,5 %	A	A	
2917 36 00	-- Acido tereftalico e suoi sali	industria	6,5 %	A	A	
2917 37 00	-- Tereftalato di dimetile	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2917 39	-- altri					
2917 39 20	--- Estere o anidride dell'acido tetrabromoftalico; acido benzen-1,2,4-tricarbossilico; dicloruro di isoftaloile, contenente, in peso, 0,8 % o meno di dicloruro di tereftaloile; acido naftalen-1,4,5,8-tetracarbossilico; anidride tetracloroftalica; 3,5-bis(metossicarbonile)benzensulfonato di sodio	industria	esenzione	A	A	
2917 39 95	--- altri	industria	6,5 %	A	A	
2918	Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi					
	- Acidi carbossilici a funzione alcole ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati					
2918 11 00	-- Acido lattico, suoi sali e suoi esteri	industria	6,5 %	A	A	
2918 12 00	-- Acido tartarico	industria	6,5 %	A	A	
2918 13 00	-- Sali ed esteri dell'acido tartarico	industria	6,5 %	A	A	
2918 14 00	-- Acido citrico	industria	6,5 %	A	A	
2918 15 00	-- Sali ed esteri dell'acido citrico	industria	6,5 %	A	A	
2918 16 00	-- Acido gluconico, suoi sali e suoi esteri	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2918 18 00	-- Clorobenzilato (ISO)	industria	6,5 %	A	A	
2918 19	-- altri					
2918 19 30	--- Acido colico, acido 3- α ,12- α -diidrossi-5- β -colan-24-oico (acido desossicolico), loro sali e loro esteri	industria	6,3 %	A	A	
2918 19 40	--- Acido 2,2-bis(idrossimetil)propionico	industria	esenzione	A	A	
2918 19 50	--- Acido 2,2-difenil-2-idrossiacetico (acido benzilico)	industria	6,5 %	A	A	
2918 19 98	--- altri	industria	6,5 %	A	A	
	- Acidi carbossilici a funzione fenolo ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati					
2918 21 00	-- Acido salicilico e suoi sali	industria	6,5 %	A	A	
2918 22 00	-- Acido o-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri	industria	6,5 %	A	A	
2918 23 00	-- altri esteri dell'acido salicilico e loro sali	industria	6,5 %	A	A	
2918 29 00	-- altri	industria	6,5 %	A	A	
2918 30 00	- Acidi carbossilici a funzione aldeide o chetone, ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– altri					
2918 91 00	-- 2,4,5-T (ISO) (acido 2,4,5-triclorofenossiacetico), suoi sali e suoi esteri	industria	6,5 %	A	A	
2918 99	-- altri					
2918 99 40	--- Acido 2,6-dimetossibenzoico; dicamba (ISO); fenossiacetato di sodio	industria	esenzione	A	A	
2918 99 90	--- altri	industria	6,5 %	A	A	
	VIII. ESTERI DEGLI ACIDI INORGANICI DEI NON-METALLI E LORO SALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI					
2919	Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi					
2919 10 00	– fosfato di tris(2,3-dibromopropile)	industria	6,5 %	A	A	
2919 90 00	– altri	industria	6,5 %	A	A	
2920	Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi					
	– Esteri tiofosforici (fosforotioati) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi					
2920 11 00	-- Paration (ISO) e paration metile (ISO) (metil paration)	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2920 19 00	-- altri	industria	6,5 %	A	A	
2920 90	- altri					
2920 90 10	-- Esteri solforici e esteri carbonici; loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	industria	6,5 %	A	A	
2920 90 20	-- Fosfonato di dimetile (fosfito di dimetile)	industria	6,5 %	A	A	
2920 90 30	-- Fosfito di trimetile (trimetossifosfina)	industria	6,5 %	A	A	
2920 90 40	-- Fosfito di trietile	industria	6,5 %	A	A	
2920 90 50	-- Fosfonato di dietile (idrogenofosfito di dietile) (fosfito di dietile)	industria	6,5 %	A	A	
2920 90 85	-- altri prodotti	industria	6,5 %	A	A	
	IX. COMPOSTI A FUNZIONI AZOTATE					
2921	Composti a funzione ammina					
	- Monoammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti					
2921 11 00	-- Mono-, di- o trimetilammina e loro sali	industria	6,5 %	A	A	
2921 19	-- altri					
2921 19 40	--- 1,1,3,3-Tetrametilbutilammina	industria	esenzione	A	A	
2921 19 50	--- Dietilammina e suoi sali	industria	5,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2921 19 60	--- 2-(N,N-Dietilammino)etil cloruro cloridrato, 2-(N,N-diisopropilammino)etil cloruro cloridrato, e 2-(N,N-dimetilammino)etil cloruro cloridrato	industria	6,5 %	A	A	
2921 19 99	--- altri	industria	6,5 %	A	A	
	- Poliammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti					
2921 21 00	-- Etilendiammina e suoi sali	industria	6 %	A	A	
2921 22 00	-- Esametilendiammina e suoi sali	industria	6,5 %	A	A	
2921 29 00	-- altri	industria	6 %	A	A	
2921 30	- Monoammine e poliammine cicloparaffiniche, cicloolefiniche o cicloterpeniche, e loro derivati; sali di tali prodotti					
2921 30 10	-- Cicloesilammina, cicloesildimetilammina, e loro sali	industria	6,3 %	A	A	
2921 30 91	-- Cicloes-1,3-ilendiammina (1,3-diamminocicloesano)	industria	esenzione	A	A	
2921 30 99	-- altri	industria	6,5 %	A	A	
	- Monoammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti					
2921 41 00	-- Anilina e suoi sali	industria	6,5 %	A	A	
2921 42 00	-- Derivati dell'anilina e loro sali	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2921 43 00	-- Toluidine e loro derivati; sali di tali prodotti	industria	6,5 %	A	A	
2921 44 00	-- Difetilammina e suoi derivati; sali di tali prodotti	industria	6,5 %	A	A	
2921 45 00	-- 1-Naftilammina (α -naftilammina), 2-naftilammina (β -naftilammina) e loro derivati; sali di tali prodotti	industria	6,5 %	A	A	
2921 46 00	-- Amfetamina (DCI), benzfetamina (DCI), desamfetamina (DCI), etilamfetamina (DCI), fenamfetamina (DCI), lefetamina (DCI), levamfetamina (DCI), mefenorex (DCI) e fentermina (DCI); sali di tali prodotti	industria	esenzione	A	A	
2921 49 00	-- altri	industria	6,5 %	A	A	
	- Poliammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti					
2921 51	-- o-, m-, p-Fenilendiammina, diamminotolueni, e loro derivati; sali di tali prodotti					
	--- o-, m-, p-Fenilendiammina, diamminotolueni, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi; sali di tali prodotti					
2921 51 11	---- m-Fenilenediammina, di purezza, in peso, di 99 % o più e contenente: 1 % o meno, in peso, di acqua, - 200 mg/kg o meno di o-fenilendiammina e - 450 mg/kg o meno di p-fenilendiammina	industria	esenzione	A	A	
2921 51 19	---- altri	industria	6,5 %	A	A	
2921 51 90	--- altri	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2921 59	-- altri					
2921 59 50	--- m-Fenilenbis(metilammina); 2,2'-dicloro-4,4'-metilendianilina; 4,4'-bi-o-toluidina; 1,8-naftilendiammina	industria	esenzione	A	A	
2921 59 90	--- altri	industria	6,5 %	A	A	
2922	Composti amminici a funzioni ossigenate					
	- Ammino-alcoli, diversi da quelli contenenti più d'un tipo di funzione ossigenata, loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti					
2922 11 00	-- Monoetanolammina e suoi sali	industria	6,5 %	A	A	
2922 12 00	-- Dietanolammina e suoi sali	industria	6,5 %	A	A	
2922 13	-- Trietanolammina e suoi sali					
2922 13 10	--- Trietanolammina	industria	6,5 %	A	A	
2922 13 90	--- Sali di trietanolammina	industria	6,5 %	A	A	
2922 14 00	-- Destropropoxifene (DCI) e suoi sali	industria	esenzione	A	A	
2922 19	-- altri					
2922 19 10	--- N-Etildietanolammina	industria	6,5 %	A	A	
2922 19 20	--- 2,2'-Metiliminodietanolo (N-metildietanolammina)	industria	6,5 %	A	A	
2922 19 30	--- 2-(N,N-Diisopropilammino)etanolo	industria	6,5 %	A	A	
2922 19 85	--- altri	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– Ammino-naftoli ed altri ammino-fenoli, diversi da quelli contenenti più di un tipo di funzione ossigenata, loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti					
2922 21 00	-- Acidi amminonaftolsolfonici e loro sali	industria	6,5 %	A	A	
2922 29 00	-- altri	industria	6,5 %	A	A	
	– Ammino-aldeidi, ammino-chetoni e ammino-chinoni, diversi da quelli a funzioni ossigenate differenti; sali di tali prodotti					
2922 31 00	-- Amfepramone (DCI), metadone (DCI) e nor-metadone (DCI); sali di tali prodotti	industria	esenzione	A	A	
2922 39 00	-- altri	industria	6,5 %	A	A	
	– Ammino-acidi, diversi da quelli contenenti più d'un tipo di funzione ossigenata, loro esteri; sali di tali prodotti					
2922 41 00	-- Lisina e suoi esteri; sali di tali prodotti	industria	6,3 %	A	A	
2922 42 00	-- Acido glutammico e suoi sali	industria	6,5 %	A	A	
2922 43 00	-- Acido antranilico e suoi sali	industria	6,5 %	A	A	
2922 44 00	-- Tilidina (DCI) e suoi sali	industria	esenzione	A	A	
2922 49	-- altri					
2922 49 20	---- beta-Alanina	industria	esenzione	A	A	
2922 49 85	---- altri	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2922 50 00	– Ammino-alcoli-fenoli, ammino-acidi-fenoli ed altri composti amminici a funzioni ossigenate	industria	6,5 %	A	A	
2923	Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no					
2923 10 00	– Colina e suoi sali	industria	6,5 %	A	A	
2923 20 00	– Lecitine ed altri fosfoamminolipidi	industria	5,7 %	A	A	
2923 90 00	– altri	industria	6,5 %	A	A	
2924	Composti a funzione carbossiammide; composti a funzione ammido dell'acido carbonico					
	– Ammidi (compresi i carbammati) acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti					
2924 11 00	– – Meprobamato (DCI)	industria	esenzione	A	A	
2924 12 00	– – Fluoroacetamide (ISO), monocrotofos (ISO) e fosfamidone (ISO)	industria	6,5 %	A	A	
2924 19 00	– – altri	industria	6,5 %	A	A	
	– Ammidi (compresi i carbammati) cicliche e loro derivati; sali di tali prodotti					
2924 21 00	– – Ureine e loro derivati; sali di tali prodotti	industria	6,5 %	A	A	
2924 23 00	– – Acido 2-acetamidobenzoico (acido N-acetilantranilico) e suoi sali	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2924 24 00	-- Etinamato (DCI)	industria	esenzione	A	A	
2924 29	-- altri					
2924 29 10	--- Lidocaina (DCI)	industria	esenzione	A	A	
2924 29 98	--- altri	industria	6,5 %	A	A	
2925	Composti a funzione carbosimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina					
	- Immidi e loro derivati; sali di tali prodotti					
2925 11 00	-- Saccarina e suoi sali	industria	6,5 %	A	A	
2925 12 00	-- Glutetimide (DCI)	industria	esenzione	A	A	
2925 19	-- altri					
2925 19 20	--- 3,3',4,4',5,5',6,6'-Octabromo-N,N'-etilen-diftalimmide; N,N'-etilenbis(4,5-dibromoesaidro-3,6-metanofalimmide)	industria	esenzione	A	A	
2925 19 95	--- altri	industria	6,5 %	A	A	
	- Immine e loro derivati; sali di tali prodotti					
2925 21 00	-- Clordimeforme (ISO)	industria	6,5 %	A	A	
2925 29 00	-- altri	industria	6,5 %	A	A	
2926	Composti a funzione nitrile					
2926 10 00	- Acrilonitrile	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2926 20 00	– 1-Cianoguanidina (diciandiammide)	industria	6,5 %	A	A	
2926 30 00	– Fenproporex (DCI) e suoi sali; metadone (DCI) intermediario (4-ciano-2-dimetilammina-4,4-difenilbutano)	industria	6,5 %	A	A	
2926 90	– altri					
2926 90 20	– – Isoftalonitrile	industria	6 %	A	A	
2926 90 95	– – altri	industria	6,5 %	A	A	
2927 00 00	Composti a funzione diazo, azo o azossi	industria	6,5 %	A	A	
2928 00	Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina					
2928 00 10	– N,N-Bis(2-metossietil)idrossilammina	industria	esenzione	A	A	
2928 00 90	– altri	industria	6,5 %	A	A	
2929	Composti ad altre funzioni azotate					
2929 10 00	– Isocianati	industria	6,5 %	A	A	
2929 90 00	– altri	industria	6,5 %	A	A	
	X. COMPOSTI ORGANO-INORGANICI; COMPOSTI ETEROCICLICI; ACIDI NUCLEICI E LORO SALI, E SOLFONAMMIDI					
2930	Tiocomposti organici					
2930 20 00	– Tiocarbammati e ditiocarbammati	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2930 30 00	– Mono-, di- o tetrasolfuri di tiourame	industria	6,5 %	A	A	
2930 40	– Metionina					
2930 40 10	-- Metionina (DCI)	industria	esenzione	A	A	
2930 40 90	-- altri	industria	6,5 %	A	A	
2930 50 00	– Captafol (ISO) e metamidofos (ISO)	industria	6,5 %	A	A	
2930 90	– altri					
2930 90 13	-- Cisteina e cistina	industria	6,5 %	A	A	
2930 90 16	-- Derivati di cisteina o cistina	industria	6,5 %	A	A	
2930 90 20	-- Tiodiglicolo (DCI) (2,2'-tiodietanolo)	industria	6,5 %	A	A	
2930 90 30	-- Acido DL-2-idrossi-4-(metiltio)butirrico	industria	esenzione	A	A	
2930 90 40	-- Bis[3-(3,5-di-ter-butil-4-idrossifenil)propionato] di 2,2'-tiodietile	industria	esenzione	A	A	
2930 90 50	-- Miscela di isomeri costituita di 4-metil-2,6-bis(metiltio)-m-fenilendiammina e 2-metil-4,6-bis(metiltio)-m-fenilendiammina	industria	esenzione	A	A	
2930 90 60	-- 2-(N,N-Dietilammino)etantiolo	industria	6,5 %	A	A	
2930 90 99	-- altri	industria	6,5 %	A	A	
2931	Altri composti organo-inorganici					
2931 10 00	– Piombo tetrametile e piombo tetraetile	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2931 20 00	– Composti di tributilstagno	industria	6,5 %	A	A	
2931 90	– altri					
2931 90 10	-- Metilfosfonato di dimetile	industria	6,5 %	A	A	
2931 90 20	-- Difluoruro di metilfosfonoile (difluoruro metilfosfonico)	industria	6,5 %	A	A	
2931 90 30	-- Dicloruro di metilfosfonoile (dicloruro metilfosfonico)	industria	6,5 %	A	A	
2931 90 40	-- (5-Etil-2-metil-2-ossido-1,3,2-diossafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonato; bis[(5-etil-2-metil-2-ossido-1,3,2-diossafosfinan-5-il)metil]metilfosfonato; 2,4,6-tripropil-1,3,5,2,4,6-triossatrifosfinan 2,4,6-triossido; dimetil propilfosfonato; dietil etilfosfonato; sodio 3-(triidrossisilil)propil metilfosfonato; miscele consistenti principalmente di acido metilfosfonico ed (amminoimminometil)urea (in rapporto 50:50)	industria	6,5 %	A	A	
2931 90 90	-- altri	industria	6,5 %	A	A	
2932	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno					
	– Composti la cui struttura contiene un anello furanico (idrogenato o non) non condensato					
2932 11 00	-- Tetraidrofurano	industria	6,5 %	A	A	
2932 12 00	-- 2-Furaldeide (furfurale)	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2932 13 00	-- Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfurilico	industria	6,5 %	A	A	
2932 19 00	-- altri	industria	6,5 %	A	A	
2932 20	- Lattoni					
2932 20 10	-- Fenolftaleina; Acido-1-idrossi-4-[1-(4-idrossi-3-metossicarbonile-1-naftil)-3-osso-1H,3H-benzo[de]isocromen-1-ile]-6-ottadecilossi-2-naftoico; 3'-Cloro-6'-cicloesilamminospiro [isobenzofuran-1(3H)9'-xanten]-3-one; 6'-(N-Etil-p-toluidino)-2'-metilspiro-[isobenzofuran-1(3H),9'-xanthen]-3-one; 6-Docosilossi-1-idrossi-4-[1-(4-idrossi-3-metil-1-fenantril)-3-osso-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-ile]naftaleno-2-carbossilato di metile	industria	esenzione	A	A	
2932 20 20	-- gamma-Butirrolactone	industria	6,5 %	A	A	
2932 20 90	-- altri	industria	6,5 %	A	A	
	- altri					
2932 91 00	-- Isosafrolo	industria	6,5 %	A	A	
2932 92 00	-- 1-(1,3-Benzondiossolo-5-yl)propan-2-one	industria	6,5 %	A	A	
2932 93 00	-- Piperonale	industria	6,5 %	A	A	
2932 94 00	-- Safrolo	industria	6,5 %	A	A	
2932 95 00	-- Tetraidrocannabinoli (tutti gli isomeri)	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2932 99 00	-- altri	industria	6,5 %	A	A	
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto					
	- Composti la cui struttura contiene un anello pirazolico (idrogenato o non) non condensato					
2933 11	-- Fenazone (antipirina) e suoi derivati					
2933 11 10	--- Propifenazone (DCI)	industria	esenzione	A	A	
2933 11 90	--- altri	industria	6,5 %	A	A	
2933 19	-- altri					
2933 19 10	--- Fenilbutazone (DCI)	industria	esenzione	A	A	
2933 19 90	--- altri	industria	6,5 %	A	A	
	- Composti la cui struttura contiene un anello imidazolico (idrogenato o non) non condensato					
2933 21 00	-- Idantoina e suoi derivati	industria	6,5 %	A	A	
2933 29	-- altri					
2933 29 10	--- Cloridrato di nafazolina (DCIM) e nitrato di nafazolina (DCIM); fentolamina (DCI); cloridrato di tolazolina (DCIM)	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2933 29 90	--- altri	industria	6,5 %	A	A	
	– Composti la cui struttura contiene un anello piridinico (idrogenato o non) non condensato					
2933 31 00	-- Piridina e suoi sali	industria	5,3 %	A	A	
2933 32 00	-- Piperidina e suoi sali	industria	6,5 %	A	A	
2933 33 00	-- Alfentanil (DCI), anileridina (DCI), bezitramide (DCI), bromazepam (DCI), chetobemidone (DCI), difenoxina (DCI), difenoxilato (DCI), dipipanone (DCI), fentanil (DCI), metilfenidato (DCI), pentazocina (DCI), petidina (DCI), petidina (DCI) intermedio A, fenciclidina (DCI) (PCP), fenoperidina (DCI), pipradrolo (DCI), piritramide (DCI), propiram (DCI) e trimeperidina (DCI); sali di tali prodotti	industria	6,5 %	A	A	
2933 39	-- altri					
2933 39 10	--- Iproniazide (DCI); cloridrato di cetobemidone (DCIM); bromuro di piridostigmina (DCI)	industria	esenzione	A	A	
2933 39 20	--- 2,3,5,6-Tetracloropiridina	industria	esenzione	A	A	
2933 39 25	--- Acido 3,6-dicloropiridin-2-carbossilico	industria	esenzione	A	A	
2933 39 35	--- 3,6-Dicloropiridin-2-carbossilato di 2-idrossietilammonio	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2933 39 40	--- 3,5,6-Tricloro-2-piridilossiacetato di 2-butossietile	industria	esenzione	A	A	
2933 39 45	--- 3,5-Dicloro-2,4,6-trifluoropiridina	industria	esenzione	A	A	
2933 39 50	--- Estere metilico di flurossipir (ISO)	industria	4 %	A	A	
2933 39 55	--- 4-Metilpiridina	industria	esenzione	A	A	
2933 39 99	--- altri	industria	6,5 %	A	A	
	- Composti la cui struttura presenta un ciclo chinolinico o isochinolinico (idrogenato o non) senza altre condensazioni					
2933 41 00	-- Levorfanolo (DCI) e suoi sali	industria	esenzione	A	A	
2933 49	-- altri					
2933 49 10	--- Derivati alogenati della chinolina; derivati degli acidi chinolincarbossilici	industria	5,5 %	A	A	
2933 49 30	--- Dextrometorfano (DCI) e suoi sali	industria	esenzione	A	A	
2933 49 90	--- altri	industria	6,5 %	A	A	
	- Composti la cui struttura presenta un ciclo pirimidinico (idrogenato o non) o piperazinico					
2933 52 00	-- Malonilurea (acido barbiturico) e suoi sali	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2933 53	-- Allobarbitale (DCI), amobarbitale (DCI), barbitale (DCI), butalbitale (DCI), butobarbitale, ciclobarbitale (DCI), metilfenobarbitale (DCI), pentobarbitale (DCI), fenobarbitale (DCI), secbutobarbitale (DCI), secobarbitale (DCI) e vinilbarbitale (DCI); sali di tali prodotti					
2933 53 10	--- Fenobarbitale (DCI), barbitale (DCI), e loro sali	industria	esenzione	A	A	
2933 53 90	--- altri	industria	6,5 %	A	A	
2933 54 00	-- altri derivati di malonilurea (acido barbiturico); sali di tali prodotti	industria	6,5 %	A	A	
2933 55 00	-- Loprazolam (DCI), mecloqualone (DCI), metaqualone (DCI) e zipeprolo (DCI); sali di tali prodotti	industria	esenzione	A	A	
2933 59	-- altri					
2933 59 10	--- Diazinon (ISO)	industria	esenzione	A	A	
2933 59 20	--- 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]ottano (trietilendiammina)	industria	esenzione	A	A	
2933 59 95	--- altri	industria	6,5 %	A	A	
	- Composti la cui struttura contiene un anello triazinico (idrogenato o non), non condensati					
2933 61 00	-- Melamina	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2933 69	-- altri					
2933 69 10	--- Atrazina (ISO); propazina (ISO); simazina (ISO); esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina (esogeno, trimetilentrinitrammina)	industria	5,5 %	A	A	
2933 69 40	--- Metenammina (DCI) (esametilentetrammina); 2,6-di-terz-butil-4-[4,6-bis(ottilitio)-1,3,5-triazin-2-ilammino]fenolo	industria	esenzione	A	A	
2933 69 80	--- altri	industria	6,5 %	A	A	
	- Lattami					
2933 71 00	-- 6-Esanolattame (epsilon-caprolattame)	industria	6,5 %	A	A	
2933 72 00	-- Clobazam (DCI) e metiprilone (DCI)	industria	esenzione	A	A	
2933 79 00	-- altri lattami	industria	6,5 %	A	A	
	- altri					
2933 91	-- Alprazolam (DCI), camazepam (DCI), clordiazepossido (DCI), clonazepam (DCI), clorazepate, delorazepam (DCI), diazepam (DCI), estazolam (DCI), fludiazepam (DCI), flunitrazepam (DCI), flurazepam (DCI), alazepam (DCI), etile loflazepato (DCI), lorazepam (DCI), lormetazepam (DCI), mazindol (DCI), medazepam (DCI), midazolam (DCI), nimetazepam (DCI), nitrazepam (DCI), nordazepam (DCI), oxazepam (DCI), pinazepam (DCI), prazepam (DCI), pyrovalerone (DCI), temazepam (DCI), tetrazepam (DCI) e triazolam (DCI); sali di tali prodotti					
2933 91 10	--- Clordiazepossido (DCI)	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2933 91 90	--- altri	industria	6,5 %	A	A	
2933 99	-- altri					
2933 99 20	--- Indolo, 3-metilindolo (scatolo), 6-allil-6,7-diidro-5H-dibenzo[c,e]azepina (azapetina), fenindamina (DCI) e loro sali; cloridrato di imipramina (DCIM)	industria	5,5 %	A	A	
2933 99 50	--- 2,4-Di-terz-butil-6-(5-clorobenzotriazol-2-il)fenolo	industria	esenzione	A	A	
2933 99 80	--- altri	industria	6,5 %	A	A	
2934	Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici					
2934 10 00	- Composti la cui struttura contiene un anello tiazolico (idrogenato o non) non condensato	industria	6,5 %	A	A	
2934 20	- Composti contenenti una struttura ad anelli benzotiazolica (idrogenati o non) senza altre condensazioni					
2934 20 20	-- Disolfuro di di(benzotiazol-2-ile); benzotiazol-2-tiolo (mercaptobenzotiazolo) e suoi sali	industria	6,5 %	A	A	
2934 20 80	-- altri	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2934 30	– Composti contenenti una struttura ad anelli fenotiazinici (idrogenati o non) senza altre condensazioni					
2934 30 10	-- Tietilperazina (DCI); tioridazina (DCI) e suoi sali	industria	esenzione	A	A	
2934 30 90	-- altri	industria	6,5 %	A	A	
	– altri					
2934 91 00	-- Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazepam (DCI), cloxazolam (DCI), destromoramide (DCI), alossazolam (DCI), ketazolam (DCI), mesocarbo (DCI), oxazolam (DCI), pemolina (DCI), fendimetrazina (DCI), fenmetrazina (DCI) e sufentanil (DCI); sali di tali prodotti	industria	esenzione	A	A	
2934 99	-- altri					
2934 99 60	--- Clorprotixene (DCI); tenalidina (DCI), suoi tartrati e suoi maleati; furazolidone (DCI); acido 7-amminocetofalosporanico; sali ed esteri dell'acido (6R,7R)-3-acetossimetil-7-[(R)-2-formilossi-2-fenilacetoammide]-8-ossido-5-tia-1-azabicyclo[4.2.0]otto-2-ene-2-carbossilico; bromuro di 1-[2-(1,3-diosann-2-il)etil]-2-metilpiridinio	industria	esenzione	A	A	
2934 99 90	--- altri	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2935 00	Solfonammidi					
2935 00 30	– 3-{1-[7-(Esadecilsolfonilammino)-1H-indol-3-il]-3-osso-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-ile]-N,N-dimetil-1H-indol-7-solfonammide; metosulam (ISO)	industria	esenzione	A	A	
2935 00 90	– altri	industria	6,5 %	A	A	
	XI. PROVITAMINE, VITAMINE E ORMONI					
2936	Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi soluzione					
	– Vitamine e loro derivati, non miscelati					
2936 21 00	-- Vitamine A e loro derivati	industria	esenzione	A	A	
2936 22 00	-- Vitamina B ₁ e suoi derivati	industria	esenzione	A	A	
2936 23 00	-- Vitamina B ₂ e suoi derivati	industria	esenzione	A	A	
2936 24 00	-- Acido D- o DL-pantotenico (vitamina B ₃ o vitamina B ₃) e suoi derivati	industria	esenzione	A	A	
2936 25 00	-- Vitamina B ₆ e suoi derivati	industria	esenzione	A	A	
2936 26 00	-- Vitamina B ₁₂ e suoi derivati	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2936 27 00	-- Vitamina C e suoi derivati	industria	esenzione	A	A	
2936 28 00	-- Vitamina E e suoi derivati	industria	esenzione	A	A	
2936 29 00	-- altre vitamine e loro derivati	industria	esenzione	A	A	
2936 90 00	- altre, compresi i concentrati naturali	industria	esenzione	A	A	
2937	Ormoni, prostaglandine, trombossani e leucotrieni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati e analoghi strutturali, inclusi i polipeptidi con catena modificata, utilizzati principalmente come ormoni					
	- Ormoni polipeptidici, ormoni proteici e ormoni glicoproteici, loro derivati e analoghi strutturali					
2937 11 00	-- Somatropina, suoi derivati e analoghi strutturali	industria	esenzione	A	A	
2937 12 00	-- Insulina e suoi sali	industria	esenzione	A	A	
2937 19 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	
	- Ormoni steroidi, loro derivati e analoghi strutturali					
2937 21 00	-- Cortisone, idrocortisone, prednisone (deidrocortisone) e prednisolone (deidroidrocortisone)	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2937 22 00	-- Derivati alogenati degli ormoni corticosteroidi	industria	esenzione	A	A	
2937 23 00	-- Estrogeni e progestogeni	industria	esenzione	A	A	
2937 29 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	
2937 50 00	- Prostaglandine, trombossani e leucotrieni, loro derivati e analoghi strutturali	industria	esenzione	A	A	
2937 90 00	- altri	industria	esenzione	A	A	
	XII. ETROSIDI E ALCALOIDI VEGETALI, NATURALI O RIPRODOTTI PER SINTESI, LORO SALI, LORO ETERI, LORO ESTERI E ALTRI DERIVATI					
2938	Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati					
2938 10 00	- Rutoside (rutina) e suoi derivati	industria	6,5 %	A	A	
2938 90	- altri					
2938 90 10	-- Eterosidi delle digitali	industria	6 %	A	A	
2938 90 30	-- Glicirrizina e glicirrizati	industria	5,7 %	A	A	
2938 90 90	-- altri	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2939	Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati					
	– Alcaloidi dell'oppio e loro derivati; sali di tali prodotti					
2939 11 00	– – Concentrati di paglia di papavero; buprenorfina (DCI), codeina, diidrocodone (DCI), etilmorfina, etorfina (DCI), eroina, idrocodone (DCI), idromorfone (DCI), morfina, nicomorfina (DCI), oxicodone (DCI), oximorfone (DCI), folcodina (DCI), tebacone (DCI) e tebaina; sali di tali prodotti	industria	esenzione	A	A	
2939 19 00	– – altri	industria	esenzione	A	A	
2939 20 00	– Alcaloidi della china e loro derivati; sali di tali prodotti	industria	esenzione	A	A	
2939 30 00	– Caffaina e suoi sali	industria	esenzione	A	A	
	– Efedrine e loro sali					
2939 41 00	– – Efedrina e suoi sali	industria	esenzione	A	A	
2939 42 00	– – Pseudoefedrina (DCI) e suoi sali	industria	esenzione	A	A	
2939 43 00	– – Catina (DCI) e suoi sali	industria	esenzione	A	A	
2939 44 00	– – Norefedrina e suoi sali	industria	esenzione	A	A	
2939 49 00	– – altri	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– Teofillina e amminofillina (teofillina-etilenediammina) e loro derivati; sali di tali prodotti					
2939 51 00	-- Fenetillina (DCI) e suoi sali	industria	esenzione	A	A	
2939 59 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	
	– Alcaloidi della segala cornuta e loro derivati; sali di tali prodotti					
2939 61 00	-- Ergometrina (DCI) e suoi sali	industria	esenzione	A	A	
2939 62 00	-- Ergotamina (DCI) e suoi sali	industria	esenzione	A	A	
2939 63 00	-- Acido lisergico e suoi sali	industria	esenzione	A	A	
2939 69 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	
	– altri					
2939 91 00	-- Cocaina, ecgonina, levometamfetamina, metamfetamina (DCI), racemato di metamfetamina (DCI); sali, esteri di tali prodotti	industria	esenzione	A	A	
2939 99 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	
	XIII. ALTRI COMPOSTI ORGANICI					
2940 00 00	Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio ed il fruttosio (levulosio); eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 e 2939	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
2941	Antibiotici					
2941 10 00	– Penicilline e loro derivati, con struttura di acido penicillanico; sali di tali prodotti	industria	esenzione	A	A	
2941 20	– Streptomicine e loro derivati; sali di tali prodotti					
2941 20 30	– – Diidrostreptomicina, suoi sali, esteri e idrati	industria	5,3 %	A	A	
2941 20 80	– – altre	industria	esenzione	A	A	
2941 30 00	– Tetraciline e loro derivati; sali di tali prodotti	industria	esenzione	A	A	
2941 40 00	– Cloramfenicolo e suoi derivati; sali di tali prodotti	industria	esenzione	A	A	
2941 50 00	– Eritromicina e suoi derivati; sali di tali prodotti	industria	esenzione	A	A	
2941 90 00	– altri	industria	esenzione	A	A	
2942 00 00	Altri composti organici	industria	6,5 %	A	A	
30	CAPITOLO 30 — PRODOTTI FARMACEUTICI					
3001	Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove					
3001 20	– Estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni					
3001 20 10	– – di origine umana	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3001 20 90	-- altri	industria	esenzione	A	A	
3001 90	- altri					
3001 90 20	-- di origine umana	industria	esenzione	A	A	
	-- altri					
3001 90 91	--- Eparina e suoi sali	industria	esenzione	A	A	
3001 90 98	--- altri	industria	esenzione	A	A	
3002	Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili					
3002 10	- Antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici					
3002 10 10	-- Antisieri	industria	esenzione	A	A	
	-- altri					
3002 10 91	--- Emoglobina, globuline del sangue e sieroglobuline	industria	esenzione	A	A	
3002 10 98	--- altri	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3002 20 00	– Vaccini per la medicina umana	industria	esenzione	A	A	
3002 30 00	– Vaccini per la medicina veterinaria	industria	esenzione	A	A	
3002 90	– altri					
3002 90 10	-- Sangue umano	industria	esenzione	A	A	
3002 90 30	-- Sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici	industria	esenzione	A	A	
3002 90 50	-- Colture di microrganismi	industria	esenzione	A	A	
3002 90 90	-- altri	industria	esenzione	A	A	
3003	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto					
3003 10 00	– contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati	industria	esenzione	A	A	
3003 20 00	– contenenti altri antibiotici	industria	esenzione	A	A	
	– contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, e non contenenti antibiotici					
3003 31 00	-- contenenti insulina	industria	esenzione	A	A	
3003 39 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3003 40	– contenenti alcaloidi o loro derivati, e non contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, né antibiotici					
3003 40 20	– – contenenti efedrina o suoi sali	industria	esenzione	A	A	
3003 40 30	– – contenenti pseudoefedrina (DCI) o suoi sali	industria	esenzione	A	A	
3003 40 40	– – contenenti norefedrina o suoi sali	industria	esenzione	A	A	
3003 40 80	– – altri	industria	esenzione	A	A	
3003 90 00	– altri	industria	esenzione	A	A	
3004	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto					
3004 10 00	– contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati	industria	esenzione	A	A	
3004 20 00	– contenenti altri antibiotici	industria	esenzione	A	A	
	– contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, e non contenenti antibiotici					
3004 31 00	– – contenenti insulina	industria	esenzione	A	A	
3004 32 00	– – contenenti ormoni corticosteroidi, loro derivati o analoghi strutturali	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3004 39 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	
3004 40	– contenenti alcaloidi o loro derivati, ma non contenenti ormoni, né altri prodotti della voce 2937, né antibiotici					
3004 40 20	-- contenenti efedrina o suoi sali	industria	esenzione	A	A	
3004 40 30	-- contenenti pseudoefedrina (DCI) o suoi sali	industria	esenzione	A	A	
3004 40 40	-- contenenti norefedrina o suoi sali	industria	esenzione	A	A	
3004 40 80	-- altri	industria	esenzione	A	A	
3004 50 00	– altri medicinali contenenti vitamine o altri prodotti della voce 2936	industria	esenzione	A	A	
3004 90 00	– altri	industria	esenzione	A	A	
3005	Ovate, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari					
3005 10 00	– Medicazioni adesive ed altri prodotti aventi uno strato adesivo	industria	esenzione	A	A	
3005 90	– altri					
3005 90 10	-- Ovate e prodotti di ovatta	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	-- altri					
	--- di materie tessili					
3005 90 31	---- Garze e prodotti di garza	industria	esenzione	A	A	
3005 90 50	---- altri	industria	esenzione	A	A	
3005 90 99	--- altri	industria	esenzione	A	A	
3006	Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 4 di questo capitolo					
3006 10	– Catgut sterili, legature sterili simili per suture chirurgiche (compresi i fili riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria) e adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite; laminarie sterili; emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o la odontoiatria; barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili					
3006 10 10	-- Catgut sterili	industria	esenzione	A	A	
3006 10 30	-- Barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili	industria	esenzione	A	A	
3006 10 90	-- altri	industria	esenzione	A	A	
3006 20 00	– Reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3006 30 00	– Preparazioni opacizzanti per esami radiografici; reattivi per diagnostica per essere impiegati sul paziente	industria	esenzione	A	A	
3006 40 00	– Cementi ed altri prodotti per l'otturazione dentaria; cementi per la ricostruzione ossea	industria	esenzione	A	A	
3006 50 00	– Astucci e borse farmaceutici forniti del necessario per il pronto soccorso	industria	esenzione	A	A	
3006 60 00	– Preparazioni chimiche anticoncezionali a base di ormoni, di altri prodotti della voce 2937 o di spermicidi	industria	esenzione	A	A	
3006 70 00	– Preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all'utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per alcune parti del corpo in seguito a operazioni chirurgiche o esami medici, o come agente di coesione fra il corpo e gli strumenti medici	industria	esenzione	A	A	
	– altri					
3006 91 00	– – Dispositivi per stomia	industria	esenzione	A	A	
3006 92 00	– – Rifiuti farmaceutici	industria	esenzione	A	A	
31	CAPITOLO 31 — CONCIMI					
3101 00 00	Concimi di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3102	Concimi minerali o chimici azotati					
3102 10	– Urea, anche in soluzione acquosa					
3102 10 10	– – Urea con tenore di azoto superiore a 45 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	industria	6,5 %	A	A	
3102 10 90	– – altra	industria	6,5 %	A	A	
	– Solfato di ammonio; sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio					
3102 21 00	– – Solfato di ammonio	industria	6,5 %	A	A	
3102 29 00	– – altri	industria	6,5 %	A	A	
3102 30	– Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa					
3102 30 10	– – in soluzione acquosa	industria	6,5 %	A	A	
3102 30 90	– – altro	industria	6,5 %	A	A	
3102 40	– Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante					
3102 40 10	– – con tenore di azoto inferiore o uguale a 28 %, in peso	industria	6,5 %	A	A	
3102 40 90	– – con tenore di azoto superiore a 28 %, in peso	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3102 50 00	– Nitrato di sodio	industria	6,5 %	A	A	
3102 60 00	– Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d'ammonio	industria	6,5 %	A	A	
3102 80 00	– Miscugli di urea e di nitrato di ammonio, in soluzioni acquose o ammoniacali	industria	6,5 %	A	A	
3102 90 00	– altri, compresi i miscugli non previsti nelle sottovoci precedenti	industria	6,5 %	A	A	
3103	Concimi minerali o chimici fosfatici					
3103 10	– Perfosfati					
3103 10 10	– – con tenore di pentaossido di difosforo superiore a 35 %, in peso	industria	4,8 %	A	A	
3103 10 90	– – altri	industria	4,8 %	A	A	
3103 90 00	– altri	industria	esenzione	A	A	
3104	Concimi minerali o chimici potassici					
3104 20	– Cloruro di potassio					
3104 20 10	– – con tenore in potassio calcolato come K ₂ O inferiore o uguale a 40 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3104 20 50	-- con tenore in potassio calcolato come K ₂ O superiore a 40 % ed inferiore o uguale a 62 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	industria	esenzione	A	A	
3104 20 90	-- con tenore in potassio calcolato come K ₂ O superiore a 62 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	industria	esenzione	A	A	
3104 30 00	- Solfato di potassio	industria	esenzione	A	A	
3104 90 00	- altri	industria	esenzione	A	A	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg					
3105 10 00	- Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg	industria	6,5 %	A	A	
3105 20	- Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio					
3105 20 10	-- con tenore in azoto superiore a 10 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	industria	6,5 %	A	A	
3105 20 90	-- altri	industria	6,5 %	A	A	
3105 30 00	- Idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico)	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3105 40 00	– Diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonico (fosfato diammonico)	industria	6,5 %	A	A	
	– altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e fosforo					
3105 51 00	-- contenenti nitrati e fosfati	industria	6,5 %	A	A	
3105 59 00	-- altri	industria	6,5 %	A	A	
3105 60 00	– Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio	industria	3,2 %	A	A	
3105 90	– altri					
3105 90 20	-- con tenore in azoto superiore a 10 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	industria	6,5 %	A	A	
3105 90 80	-- altri	industria	3,2 %	A	A	
32	CAPITOLO 32 — ESTRATTI PER CONCIA O PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI; PIGMENTI ED ALTRE SOSTANZE COLORANTI; PITTURE E VERNICI; MASTICI; INCHIOSTRI					
3201	Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati					
3201 10 00	– Estratto di quebracho	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3201 20 00	– Estratto di mimosa	industria	3 %	A	A	
3201 90	– altri					
3201 90 20	– – Estratti di sommacco, di vallonee, di quercia o di castagno	industria	5,8 %	A	A	
3201 90 90	– – altri	industria	5,3 %	A	A	
3202	Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia					
3202 10 00	– Prodotti per concia organici sintetici	industria	5,3 %	A	A	
3202 90 00	– altri	industria	5,3 %	A	A	
3203 00	Sostanze coloranti di origine vegetale o animale (compresi gli estratti per tinta, ma esclusi i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale, previste nella nota 3 di questo capitolo					
3203 00 10	– Sostanze coloranti di origine vegetale e preparazioni a base di tali sostanze	industria	esenzione	A	A	
3203 00 90	– Sostanze coloranti di origine animale e preparazioni a base di tali sostanze	industria	2,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3204	Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita					
	– Sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di tali sostanze coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo					
3204 11 00	– – Coloranti in dispersione e preparazioni a base di tali coloranti	industria	6,5 %	A	A	
3204 12 00	– – Coloranti acidi, anche metallizzati, e preparazioni a base di tali coloranti; coloranti a mordente e preparazioni a base di tali coloranti	industria	6,5 %	A	A	
3204 13 00	– – Coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti	industria	6,5 %	A	A	
3204 14 00	– – Coloranti diretti e preparazioni a base di tali coloranti	industria	6,5 %	A	A	
3204 15 00	– – Coloranti al tino (compresi quelli utilizzabili in tale stato come coloranti pigmentari) e preparazioni a base di tali coloranti	industria	6,5 %	A	A	
3204 16 00	– – Coloranti reattivi e preparazioni a base di tali coloranti	industria	6,5 %	A	A	
3204 17 00	– – Coloranti pigmentari e preparazioni a base di tali coloranti	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3204 19 00	-- altri, comprese le miscele di sostanze coloranti contenute in almeno due delle sottovoci da 3204 11 a 3204 19	industria	6,5 %	A	A	
3204 20 00	- Prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio»	industria	6 %	A	A	
3204 90 00	- altri	industria	6,5 %	A	A	
3205 00 00	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo	industria	6,5 %	A	A	
3206	Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita					
	- Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio					
3206 11 00	-- contenenti, in peso, 80 % o più di diossido di titanio, calcolato sulla materia secca	industria	6 %	A	A	
3206 19 00	-- altri	industria	6,5 %	A	A	
3206 20 00	- Pigmenti e preparazioni a base di composti del cromo	industria	6,5 %	A	A	
	- altre sostanze coloranti e altre preparazioni					
3206 41 00	-- Oltremare e sue preparazioni	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3206 42 00	-- Litopone, altri pigmenti e preparazioni a base di solfuro di zinco	industria	6,5 %	A	A	
3206 49	-- altre					
3206 49 10	--- Magnetite	industria	esenzione	A	A	
3206 49 70	--- altre	industria	6,5 %	A	A	
3206 50 00	- Prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti»	industria	5,3 %	A	A	
3207	Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustrì liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria e la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi					
3207 10 00	- Pigmenti, opacizzanti e colori, preparati, e preparazioni simili	industria	6,5 %	A	A	
3207 20	- Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili					
3207 20 10	-- Ingobbi	industria	5,3 %	A	A	
3207 20 90	-- altri	industria	6,3 %	A	A	
3207 30 00	- Lustrì liquidi e preparazioni simili	industria	5,3 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3207 40	– Fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi					
3207 40 40	– – Vetro, sotto forma di fiocchi di lunghezza di 0,1 mm o più ed uguale o inferiore a 3,5 mm e di spessore di 2 micrometri o più ed uguale o inferiore a 5 micrometri; vetro, in polvere o in granuli, contenente, in peso, 99 % o più di diossido di silicio	industria	esenzione	A	A	
3207 40 85	– – altri	industria	3,7 %	A	A	
3208	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo					
3208 10	– a base di poliesteri					
3208 10 10	– – Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo	industria	6,5 %	A	A	
3208 10 90	– – altre	industria	6,5 %	A	A	
3208 20	– a base di polimeri acrilici o vinilici					
3208 20 10	– – Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo	industria	6,5 %	A	A	
3208 20 90	– – altre	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3208 90	– altre					
	-- Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo					
3208 90 11	--- Poliuretano ottenuto da 2,2'-(terzbutilimmino)dietanolo e diisocianato di 4,4'-metilendicicloesile, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 48 % o più di polimero	industria	esenzione	A	A	
3208 90 13	--- Copolimero di p-cresolo e divinilbenzene, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 48 % o più di polimero	industria	esenzione	A	A	
3208 90 19	--- altri	industria	6,5 %	A	A	
	-- altre					
3208 90 91	--- a base di polimeri sintetici	industria	6,5 %	A	A	
3208 90 99	--- a base di polimeri naturali modificati	industria	6,5 %	A	A	
3209	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso					
3209 10 00	– a base di polimeri acrilici o vinilici	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3209 90 00	– altre	industria	6,5 %	A	A	
3210 00	Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio					
3210 00 10	– Pitture e vernici all'olio	industria	6,5 %	A	A	
3210 00 90	– altri	industria	6,5 %	A	A	
3211 00 00	Siccativi preparati	industria	6,5 %	A	A	
3212	Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto					
3212 10 00	– Fogli per l'impressione a caldo (carta pastello)	industria	6,5 %	A	A	
3212 90 00	– altri	industria	6,5 %	A	A	
3213	Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per il divertimento, e colori simili, in pastiglie, tubetti, barattoli, flaconi, scodellini o confezioni simili					
3213 10 00	– Colori in assortimenti	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3213 90 00	– altri	industria	6,5 %	A	A	
3214	Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura, stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura					
3214 10	– Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura					
3214 10 10	-- Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici	industria	5 %	A	A	
3214 10 90	-- Stucchi utilizzati nella pittura	industria	5 %	A	A	
3214 90 00	– altri	industria	5 %	A	A	
3215	Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide					
	– Inchiostri da stampa					
3215 11 00	-- neri	industria	6,5 %	A	A	
3215 19 00	-- altri	industria	6,5 %	A	A	
3215 90 00	– altri	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
33	CAPITOLO 33 — OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOILETTA PREPARATI E PREPARAZIONI COSMETICHE					
3301	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali					
	– Oli essenziali di agrumi					
3301 12	-- di arancio					
3301 12 10	--- non deterpenati	agricoltura	7 %	A	A	
3301 12 90	--- deterpenati	agricoltura	4,4 %	A	A	
3301 13	-- di limone					
3301 13 10	--- non deterpenati	agricoltura	7 %	A	A	
3301 13 90	--- deterpenati	agricoltura	4,4 %	A	A	
3301 19	-- altri					
3301 19 20	--- non deterpenati	agricoltura	7 %	A	A	
3301 19 80	--- deterpenati	agricoltura	4,4 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– Oli essenziali diversi da quelli di agrumi					
3301 24	-- di menta piperita (<i>Mentha piperita</i>)					
3301 24 10	---- non deterpenati	agricoltura	esenzione	A	A	
3301 24 90	---- deterpenati	agricoltura	2,9 %	A	A	
3301 25	-- di altra menta					
3301 25 10	---- non deterpenati	agricoltura	esenzione	A	A	
3301 25 90	---- deterpenati	agricoltura	2,9 %	A	A	
3301 29	-- altri					
	---- di garofano, di niauli, di ylang-ylang					
3301 29 11	----- non deterpenati	agricoltura	esenzione	A	A	
3301 29 31	----- deterpenati	agricoltura	2,3 %	A	A	
	---- altri					
3301 29 41	----- non deterpenati	agricoltura	esenzione	A	A	
	----- deterpenati					
3301 29 71	----- di geranio; di gelsomino; di vetiver	agricoltura	2,3 %	A	A	
3301 29 79	----- di lavanda o di lavandina	agricoltura	2,9 %	A	A	
3301 29 91	----- altri	agricoltura	2,3 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3301 30 00	– Resinoidi	agricoltura	2 %	A	A	
3301 90	– altri					
3301 90 10	-- Sottoprodotti terpenici residuali della deterpe- nazione degli oli essenziali	agricoltura	2,3 %	A	A	
	-- Oleoresine d'estrazione					
3301 90 21	--- di liquirizia e di loppolo	agricoltura	3,2 %	A	A	
3301 90 30	--- altre	agricoltura	esenzione	A	A	
3301 90 90	-- altri	agricoltura	3 %	A	A	
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (com- prese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande					
3302 10	– dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande					
	-- dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande					
	--- Preparazioni contenenti tutti gli agenti aro- matizzanti che caratterizzano una bevanda					
3302 10 10	---- con titolo alcolometrico effettivo supe- riore a 0,5 % vol	agricoltura	17,3 % MIN 1 EUR/% vol/ hl	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	----- altre					
3302 10 21	----- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	agricoltura	12,8 %	A	A	
3302 10 29	----- altre	agricoltura	9 % + EA	0 % + EA	A	
3302 10 40	---- altri	industria	esenzione	A	A	
3302 10 90	-- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari	industria	esenzione	A	A	
3302 90	- altri					
3302 90 10	-- Soluzioni alcoliche	industria	esenzione	A	A	
3302 90 90	-- altri	industria	esenzione	A	A	
3303 00	Profumi ed acque da toeletta					
3303 00 10	- Profumi	industria	esenzione	A	A	
3303 00 90	- Acque da toletta	industria	esenzione	A	A	
3304	Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicinali, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure					
3304 10 00	- Prodotti per il trucco delle labbra	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3304 20 00	– Prodotti per il trucco degli occhi	industria	esenzione	A	A	
3304 30 00	– Preparazioni per manicure o pedicure	industria	esenzione	A	A	
	– altri					
3304 91 00	– – Ciprie, comprese le polveri compatte	industria	esenzione	A	A	
3304 99 00	– – altri	industria	esenzione	A	A	
3305	Preparazioni per capelli					
3305 10 00	– Shampoo	industria	esenzione	A	A	
3305 20 00	– Preparazioni per ondulazione o stiratura, permanenti	industria	esenzione	A	A	
3305 30 00	– Lacche per capelli	industria	esenzione	A	A	
3305 90 00	– altre	industria	esenzione	A	A	
3306	Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto					
3306 10 00	– Dentifrici	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3306 20 00	– Fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali)	industria	4 %	A	A	
3306 90 00	– altre	industria	esenzione	A	A	
3307	Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti					
3307 10 00	– Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba	industria	6,5 %	A	A	
3307 20 00	– Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore	industria	6,5 %	A	A	
3307 30 00	– Sali profumati ed altre preparazioni per il bagno	industria	6,5 %	A	A	
	– Preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorifere per cerimonie religiose					
3307 41 00	– – Incenso (agarbatti) ed altre preparazioni odorifere che agiscono per combustione	industria	6,5 %	A	A	
3307 49 00	– – altre	industria	6,5 %	A	A	
3307 90 00	– altri	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
34	CAPITOLO 34 — SAPONI, AGENTI ORGANICI DI SUPERFICIE, PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE, PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER MODELLI; «CERE PER L'ODONTOIATRIA» E COMPOSIZIONI PER L'ODONTOIATRIA A BASE DI GESSO					
3401	Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti					
	– Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti					
3401 11 00	– – da toletta (compresi quelli ad uso medicinale)	industria	esenzione	A	A	
3401 19 00	– – altri	industria	esenzione	A	A	
3401 20	– Saponi presentati in altre forme					
3401 20 10	– – Fiocchi, scaglie, granuli o polveri	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3401 20 90	-- altri	industria	esenzione	A	A	
3401 30 00	- Prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone	industria	4 %	A	A	
3402	Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401					
	- Agenti organici di superficie, anche condizionati per la vendita al minuto					
3402 11	-- anionici					
3402 11 10	--- Soluzione acquosa contenente, in peso, 30 % o più e non più di 50 % di alchil[ossidi(benzensolfonato)] di disodio	industria	esenzione	A	A	
3402 11 90	--- altri	industria	4 %	A	A	
3402 12 00	-- cationici	industria	4 %	A	A	
3402 13 00	-- non ionici	industria	4 %	A	A	
3402 19 00	-- altri	industria	4 %	A	A	
3402 20	- Preparazioni condizionate per la vendita al minuto					
3402 20 20	-- Preparazioni tensioattive	industria	4 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3402 20 90	-- Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire	industria	4 %	A	A	
3402 90	- altri					
3402 90 10	-- Preparazioni tensioattive	industria	4 %	A	A	
3402 90 90	-- Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire	industria	4 %	A	A	
3403	Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi					
	- contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi					
3403 11 00	-- Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie	industria	4,6 %	A	A	
3403 19	-- altre					
3403 19 10	--- contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, non considerati come costituenti di base	industria	6,5 %	A	A	
3403 19 90	--- altre	industria	4,6 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– altre					
3403 91 00	– – Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie	industria	4,6 %	A	A	
3403 99 00	– – altre	industria	4,6 %	A	A	
3404	Cere artificiali e cere preparate					
3404 20 00	– di poli(ossietilene) (polietilenglicole)	industria	esenzione	A	A	
3404 90 00	– altre	industria	esenzione	A	A	
3405	Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404					
3405 10 00	– Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio	industria	esenzione	A	A	
3405 20 00	– Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno	industria	esenzione	A	A	
3405 30 00	– Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli	industria	esenzione	A	A	
3405 40 00	– Paste, polveri ed altre preparazioni per pulire e lucidare	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3405 90	– altri					
3405 90 10	-- Lucidi per metalli	industria	esenzione	A	A	
3405 90 90	-- altri	industria	esenzione	A	A	
3406 00 00	Candele, ceri ed articoli simili	industria	esenzione	A	A	
3407 00 00	Paste per modelli, comprese quelle presentate per il trastullo dei bambini; composizioni dette «cere per l'odontoiatria» presentate in assortimenti, in imballaggi per la vendita al minuto o in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili; altre composizioni per l'odontoiatria, a base di gesso	industria	esenzione	A	A	
35	CAPITOLO 35 — SOSTANZE ALBUMINOIDI; PRODOTTI A BASE DI AMIDI O DI FECOLE MODIFICATI; COLLE; ENZIMI					
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina					
3501 10	– Caseine					
3501 10 10	-- destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali	agricoltura	esenzione	A	A	
3501 10 50	-- destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio	agricoltura	3,2 %	A	A	
3501 10 90	-- altre	agricoltura	9 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3501 90	– altri					
3501 90 10	-- Colle di caseina	agricoltura	8,3 %	A	A	
3501 90 90	-- altri	agricoltura	6,4 %	A	A	
3502	Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine					
	– Ovoalbumina					
3502 11	-- essiccata					
3502 11 10	--- inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana	agricoltura	esenzione	A	A	
3502 11 90	--- altra	agricoltura	123,5 EUR/ 100 kg	A	A	
3502 19	-- altri					
3502 19 10	--- inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana	agricoltura	esenzione	A	A	
3502 19 90	--- altra	agricoltura	16,7 EUR/ 100 kg	A	A	
3502 20	– Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte					
3502 20 10	-- inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana	agricoltura	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	-- altra					
3502 20 91	--- essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)	agricoltura	123,5 EUR/100 kg	A	A	
3502 20 99	--- altra	agricoltura	16,7 EUR/100 kg	A	A	
3502 90	- altri					
	-- Albumine, diverse dall'ovoalbumina e dalla lattoalbumina					
3502 90 20	--- inadatte o da rendere inadatte all'alimentazione umana	agricoltura	esenzione	A	A	
3502 90 70	--- altre	agricoltura	6,4 %	A	A	
3502 90 90	-- Albuminati ed altri derivati delle albumine	agricoltura	7,7 %	A	A	
3503 00	Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolle; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501					
3503 00 10	- Gelatine e loro derivati	agricoltura	7,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3503 00 80	– altre	agricoltura	7,7 %	A	A	
3504 00	Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo					
3504 00 10	– Concentrati di proteine del latte elencati nella nota complementare 1 di questo capitolo	agricoltura	3,4 %	A	A	
3504 00 90	– altre	agricoltura	3,4 %	A	A	
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati					
3505 10	– Destrina ed altri amidi e fecole modificati					
3505 10 10	– – Destrina	agricoltura	9 % + 17,7 EUR/ 100 kg	9 % + 17,7 EUR/ 100 kg	A	
	– – altri amidi e fecole modificati					
3505 10 50	– – – Amidi e fecole esterificati o eterificati	agricoltura	7,7 %	A	A	
3505 10 90	– – – altri	agricoltura	9 % + 17,7 EUR/ 100 kg	9 % + 17,7 EUR/ 100 kg	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3505 20	– Colle					
3505 20 10	– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %	agricoltura	8,3 % + 4,5 EUR/ 100 kg MAX 11,5	8,3 % + 4,5 EUR/ 100 kg MAX 11,5	A	
3505 20 30	– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 %	agricoltura	8,3 % + 8,9 EUR/ 100 kg MAX 11,5	8,3 % + 8,9 EUR/ 100 kg MAX 11,5	A	
3505 20 50	– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %	agricoltura	8,3 % + 14,2 EUR/ 100 kg MAX 11,5	8,3 % + 14,2 EUR/ 100 kg MAX 11,5	A	
3505 20 90	– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %	agricoltura	8,3 % + 17,7 EUR/ 100 kg MAX 11,5	8,3 % + 17,7 EUR/ 100 kg MAX 11,5	A	
3506	Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg					
3506 10 00	– Prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– altri					
3506 91 00	– – Adesivi a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913 o di gomma	industria	6,5 %	A	A	
3506 99 00	– – altri	industria	6,5 %	A	A	
3507	Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove					
3507 10 00	– Presame e suoi concentrati	industria	6,3 %	A	A	
3507 90	– altri					
3507 90 30	– – Lipoproteina lipasi; proteasi alcalina da aspergillus	industria	esenzione	A	A	
3507 90 90	– – altri	industria	6,3 %	A	A	
36	CAPITOLO 36 — POLVERI ED ESPLOSIVI; ARTICOLI PIROTECNICI; FLAMMIFERI; LEGHE PIROFORICHE; SOSTANZE INFIAMMABILI					
3601 00 00	Polveri propellenti	industria	5,7 %	A	A	
3602 00 00	Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3603 00	Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici					
3603 00 10	– Micce di sicurezza; cordoni detonanti	industria	6 %	A	A	
3603 00 90	– altri	industria	6,5 %	A	A	
3604	Articoli per fuochi d'artificio, razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici					
3604 10 00	– Articoli per fuochi d'artificio	industria	6,5 %	A	A	
3604 90 00	– altri	industria	6,5 %	A	A	
3605 00 00	Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce 3604	industria	6,5 %	A	A	
3606	Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili citati nella nota 2 di questo capitolo					
3606 10 00	– Combustibili liquidi e gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori di capacità non superiore a 300 cm ³	industria	6,5 %	A	A	
3606 90	– altri					
3606 90 10	– – Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma	industria	6 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3606 90 90	-- altri	industria	6,5 %	A	A	
37	CAPITOLO 37 — PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA O PER LA CINEMATOGRAFIA					
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori					
3701 10 00	– per raggi X	industria	6,5 %	A	A	
3701 20 00	– Pellicole a sviluppo e stampa istantanei	industria	6,5 %	A	A	
3701 30 00	– altre lastre e pellicole la cui dimensione di almeno un lato è superiore a 255 mm	industria	6,5 %	A	A	
	– altre					
3701 91 00	-- per la fotografia a colori (policromia)	industria	6,5 %	A	A	
3701 99 00	-- altre	industria	6,5 %	A	A	
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate					
3702 10 00	– per raggi X	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm					
3702 31	-- per la fotografia a colori (policromia)					
3702 31 91	--- Pellicole negative a colori: — di larghezza di 75 mm o più ed uguale o inferiore a 105 mm, e — di lunghezza di 100 m o più, destinate alla fabbricazione di pellicole per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo	industria	esenzione	A	A	
3702 31 97	--- altri	industria	6,5 %	A	A	
3702 32	-- altre, con emulsioni agli alogenuri d'argento					
	--- di larghezza inferiore o uguale a 35 mm					
3702 32 10	---- Microfilm; pellicole per arti grafiche	industria	6,5 %	A	A	
3702 32 20	---- altre	industria	5,3 %	A	A	
3702 32 85	--- di larghezza superiore a 35 mm	industria	6,5 %	A	A	
3702 39 00	-- altre	industria	6,5 %	A	A	
	– altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm					
3702 41 00	-- di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, per la fotografia a colori (policromia)	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3702 42 00	-- di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, diverse da quelle per la fotografia a colori	industria	6,5 %	A	A	
3702 43 00	-- di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 200 m	industria	6,5 %	A	A	
3702 44 00	-- di larghezza superiore a 105 mm ed uguale o inferiore a 610 mm	industria	6,5 %	A	A	
	- altre pellicole, per la fotografia a colori (policromia)					
3702 52 00	-- di larghezza inferiore o uguale a 16 mm	industria	5,3 %	A	A	
3702 53 00	-- di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, per diapositive	industria	5,3 %	A	A	
3702 54 00	-- di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, diverse da quelle per diapositive	industria	5 %	A	A	
3702 55 00	-- di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m	industria	5,3 %	A	A	
3702 56 00	-- di larghezza superiore a 35 mm	industria	6,5 %	A	A	
	- altre					
3702 96	-- di larghezza inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m					
3702 96 10	--- Microfilm; pellicole per arti grafiche	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3702 96 90	--- altre	industria	5,3 %	A	A	
3702 97	-- di larghezza inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m					
3702 97 10	--- Microfilm; pellicole per arti grafiche	industria	6,5 %	A	A	
3702 97 90	--- altre	industria	5,3 %	A	A	
3702 98 00	-- di larghezza superiore a 35 mm	industria	6,5 %	A	A	
3703	Carte, cartoni e tessuti, fotografici, sensibilizzati, non impressionati					
3703 10 00	- in rotoli, di larghezza superiore a 610 mm	industria	6,5 %	A	A	
3703 20 00	- altri, per la fotografia a colori (policromia)	industria	6,5 %	A	A	
3703 90 00	- altri	industria	6,5 %	A	A	
3704 00	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici, impressionati ma non sviluppati					
3704 00 10	- Lastre e pellicole	industria	esenzione	A	A	
3704 00 90	- altre	industria	6,5 %	A	A	
3705	Lastre e pellicole, fotografiche, impressionate e sviluppate, diverse dalle pellicole cinematografiche					
3705 10 00	- per la stampa in offset	industria	5,3 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3705 90	– altre					
3705 90 10	-- Microfilm	industria	3,2 %	A	A	
3705 90 90	-- altre	industria	5,3 %	A	A	
3706	Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono					
3706 10	– di larghezza uguale o superiore a 35 mm					
3706 10 20	-- portanti soltanto la registrazione del suono; negative; positive intermedie di lavoro	industria	esenzione	A	A	
3706 10 99	-- altre positive	industria	5 EUR/100 m	A	A	
3706 90	– altre					
3706 90 52	-- portanti soltanto la registrazione del suono; negative; positive intermedie di lavoro; pellicole di attualità	industria	esenzione	A	A	
	-- altre, di larghezza					
3706 90 91	--- inferiore a 10 mm	industria	esenzione	A	A	
3706 90 99	--- uguale o superiore a 10 mm	industria	3,5 EUR/100 m	A	A	
3707	Preparazioni chimiche per usi fotografici, diverse da vernici, colle, adesivi e preparazioni simili; prodotti non miscelati, presentati in dosi per usi fotografici, oppure condizionati per la vendita al minuto per gli stessi usi e pronti per l'impiego					
3707 10 00	– Emulsioni per sensibilizzare le superfici	industria	6 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3707 90	– altri					
3707 90 20	-- Rivelatori e fissatori	industria	6 %	A	A	
3707 90 90	-- altri	industria	6 %	A	A	
38	CAPITOLO 38 — PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE					
3801	Grafite artificiale; grafite colloidale o semicollodale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotti					
3801 10 00	– Grafite artificiale	industria	3,6 %	A	A	
3801 20	– Grafite colloidale o semicollodale					
3801 20 10	-- Grafite colloidale in sospensione nell'olio; grafite semicollodale	industria	6,5 %	A	A	
3801 20 90	-- altra	industria	4,1 %	A	A	
3801 30 00	– Paste di carbonio per elettrodi e paste simili per il rivestimento interno dei forni	industria	5,3 %	A	A	
3801 90 00	– altre	industria	3,7 %	A	A	
3802	Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito					
3802 10 00	– Carboni attivati	industria	3,2 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3802 90 00	– altri	industria	5,7 %	A	A	
3803 00	Talolio, anche raffinato					
3803 00 10	– greggio	industria	esenzione	A	A	
3803 00 90	– altro	industria	4,1 %	A	A	
3804 00 00	Liscivie residue dalla fabbricazione delle paste di cellulosa, anche concentrate, private degli zuccheri o trattate chimicamente, compresi i lignosolfonati, escluso il talolio della voce 3803	industria	5 %	A	A	
3805	Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato ed altre essenze terpeniche provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti del legno di conifere; dipentene greggio; essenza di cellulosa al bisolfito ed altri paracimeni greggi; olio di pino contenente, come componente principale, alfaterepineolo					
3805 10	– Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato					
3805 10 10	– – Essenza di trementina	industria	4 %	A	A	
3805 10 30	– – Essenza di legno di pino	industria	3,7 %	A	A	
3805 10 90	– – Essenza di cellulosa al solfato	industria	3,2 %	A	A	
3805 90	– altri					
3805 90 10	– – Olio di pino	industria	3,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3805 90 90	-- altri	industria	3,4 %	A	A	
3806	Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati; essenza di colofonia e oli di colofonia; gomme fuse					
3806 10 00	- Colofonie ed acidi resinici	industria	5 %	A	A	
3806 20 00	- Sali di colofonie, di acidi resinici o di derivati di colofonie o di acidi resinici, diversi dai sali dei prodotti aggiuntivi delle colofonie	industria	4,2 %	A	A	
3806 30 00	- «Gomme-esteri»	industria	6,5 %	A	A	
3806 90 00	- altri	industria	4,2 %	A	A	
3807 00	Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali					
3807 00 10	- Catrami di legno	industria	2,1 %	A	A	
3807 00 90	- altri	industria	4,6 %	A	A	
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidie					
3808 50 00	- Merci menzionate nella nota di sottovoci 1 del presente capitolo	industria	6 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	- altri					
3808 91	-- Insetticidi					
3808 91 10	--- a base di piretrinoidi	industria	6 %	A	A	
3808 91 20	--- a base di idrocarburi clorati	industria	6 %	A	A	
3808 91 30	--- a base di carbammati	industria	6 %	A	A	
3808 91 40	--- a base di composti organofosforici	industria	6 %	A	A	
3808 91 90	--- altri	industria	6 %	A	A	
3808 92	-- Fungicidi					
	--- inorganici					
3808 92 10	---- Preparazioni cupriche	industria	4,6 %	A	A	
3808 92 20	---- altri	industria	6 %	A	A	
	--- altri					
3808 92 30	---- a base di ditiocarbammati	industria	6 %	A	A	
3808 92 40	---- a base di benzimidazoli	industria	6 %	A	A	
3808 92 50	---- a base di diazoli o di triazoli	industria	6 %	A	A	
3808 92 60	---- a base di diazine o di morfoline	industria	6 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3808 92 90	----- altri	industria	6 %	A	A	
3808 93	-- Erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante					
	---- Erbicidi					
3808 93 11	----- a base di fenossifitormoni	industria	6 %	A	A	
3808 93 13	----- a base di triazine	industria	6 %	A	A	
3808 93 15	----- a base di ammidi	industria	6 %	A	A	
3808 93 17	----- a base di carbammati	industria	6 %	A	A	
3808 93 21	----- a base di derivati di dinitroaniline	industria	6 %	A	A	
3808 93 23	----- a base di derivati di urea, di uracili o di sulfonilurati	industria	6 %	A	A	
3808 93 27	----- altri	industria	6 %	A	A	
3808 93 30	---- Inibitori di germinazione	industria	6 %	A	A	
3808 93 90	---- Regolatori di crescita per piante	industria	6,5 %	A	A	
3808 94	-- Disinfettanti					
3808 94 10	---- a base di sali di ammonio quaternario	industria	6 %	A	A	
3808 94 20	---- a base di composti alogenati	industria	6 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3808 94 90	--- altri	industria	6 %	A	A	
3808 99	-- altri					
3808 99 10	--- Rodenticidi	industria	6 %	A	A	
3808 99 90	--- altri	industria	6 %	A	A	
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove					
3809 10	- a base di sostanze amidacee					
3809 10 10	-- aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %	agricoltura	8,3 % + 8,9 EUR/ 100 kg MAX 12,8	5 % + 8,9 EUR/ 100 kg MAX 12,9	A	
3809 10 30	-- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %	agricoltura	8,3 % + 12,4 EUR/ 100 kg MAX 12,8	5 % + 12,4 EUR/ 100 kg MAX 12,8	A	
3809 10 50	-- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %	agricoltura	8,3 % + 15,1 EUR/ 100 kg MAX 12,8	5 % + 15,1 EUR/ 100 kg MAX 12,8	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3809 10 90	-- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83 %	agricoltura	8,3 % + 17,7 EUR/ 100 kg MAX 12,8	5 % + 17,7 EUR/ 100 kg MAX 12,8	A	
	-- altri					
3809 91 00	-- dei tipi utilizzati nell'industria tessile o in industrie simili	industria	6,3 %	A	A	
3809 92 00	-- dei tipi utilizzati nell'industria della carta o in industrie simili	industria	6,3 %	A	A	
3809 93 00	-- dei tipi utilizzati nell'industria del cuoio o in industrie simili	industria	6,3 %	A	A	
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura					
3810 10 00	-- Preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti	industria	6,5 %	A	A	
3810 90	-- altre					
3810 90 10	-- Preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	industria	4,1 %	A	A	
3810 90 90	-- altre	industria	5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali					
	– Preparazioni antidetonanti					
3811 11	-- a base di composti del piombo					
3811 11 10	--- a base di piombo tetraetile	industria	6,5 %	A	A	
3811 11 90	--- altre	industria	5,8 %	A	A	
3811 19 00	-- altre	industria	5,8 %	A	A	
	– Additivi per oli lubrificanti					
3811 21 00	-- contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	industria	5,3 %	A	A	
3811 29 00	-- altri	industria	5,8 %	A	A	
3811 90 00	– altri	industria	5,8 %	A	A	
3812	Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche					
3812 10 00	– Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»	industria	6,3 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3812 20	– Plastificanti composti per gomma o materie plastiche					
3812 20 10	-- Miscela di reazione contenente ftalato di benzile e di 3-isobutirilossi-1-isopropil-2,2-dimetilpropil e ftalato di benzile e di 3-isobutirilossi-2,2,4-trimetilpentil	industria	esenzione	A	A	
3812 20 90	-- altri	industria	6,5 %	A	A	
3812 30	– Preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche					
	-- Preparazioni antiossidanti					
3812 30 21	--- Miscela di oligomeri di 1,2-diidro-2,2,4-trimetil chinolina	industria	6,5 %	A	A	
3812 30 29	--- altri	industria	6,5 %	A	A	
3812 30 80	-- altri	industria	6,5 %	A	A	
3813 00 00	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	industria	6,5 %	A	A	
3814 00	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici					
3814 00 10	– a base di acetato di butile	industria	6,5 %	A	A	
3814 00 90	– altri	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3815	Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche, non nominati né compresi altrove					
	– Catalizzatori su supporti					
3815 11 00	-- aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel	industria	6,5 %	A	A	
3815 12 00	-- aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso	industria	6,5 %	A	A	
3815 19	-- altri					
3815 19 10	--- Catalizzatori, sotto forma di granuli di cui almeno il 90 %, in peso, ha un diametro uguale o inferiore a 10 micrometri, costituiti da una miscela di ossidi fissati su un supporto di silicato di magnesio, e contenente, in peso: 20 % o più e non più di 35 % di rame, e – 2 % o più e non più di 3 % di bismuto, di densità apparente di 0,2 % o più ed uguale o inferiore a 1,0	industria	esenzione	A	A	
3815 19 90	--- altri	industria	6,5 %	A	A	
3815 90	– altri					
3815 90 10	-- Catalizzatori costituiti da acetato di etiltrifenilfosfonio sotto forma di soluzione in metanolo	industria	esenzione	A	A	
3815 90 90	-- altri	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3816 00 00	Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari, diversi dai prodotti della voce 3801	industria	2,7 %	A	A	
3817 00	Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902					
3817 00 50	– Alchilbenzene lineare	industria	6,3 %	A	A	
3817 00 80	– altri	industria	6,3 %	A	A	
3818 00	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrelle o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica					
3818 00 10	– Silicio drogato	industria	esenzione	A	A	
3818 00 90	– altri	industria	esenzione	A	A	
3819 00 00	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	industria	6,5 %	A	A	
3820 00 00	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	industria	6,5 %	A	A	
3821 00 00	Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo e la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali	industria	5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3822 00 00	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati	industria	esenzione	A	A	
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali					
	– Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione					
3823 11 00	-- Acido stearico	agricoltura	5,1 %	A	A	
3823 12 00	-- Acido oleico	agricoltura	4,5 %	A	A	
3823 13 00	-- Acidi grassi del tallolio	agricoltura	2,9 %	A	A	
3823 19	-- altri					
3823 19 10	--- Acidi grassi distillati	agricoltura	2,9 %	A	A	
3823 19 30	--- Distillato d'acidi grassi	agricoltura	2,9 %	A	A	
3823 19 90	--- altri	agricoltura	2,9 %	A	A	
3823 70 00	– Alcoli grassi industriali	agricoltura	3,8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove					
3824 10 00	– Leganti preparati per forme o per anime da fonderia	industria	6,5 %	A	A	
3824 30 00	– Carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici	industria	5,3 %	A	A	
3824 40 00	– Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo	industria	6,5 %	A	A	
3824 50	– Malte e calcestruzzo, non refrattari					
3824 50 10	– – Calcestruzzo pronto per la gettata	industria	6,5 %	A	A	
3824 50 90	– – altri	industria	6,5 %	A	A	
3824 60	– Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44					
	– – in soluzione acquosa					
3824 60 11	– – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	agricoltura	7,7 % + 16,1 EUR/100 kg	7 % + 16,1 EUR/100 kg	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3824 60 19	--- altro	agricoltura	9 % + 37,8 EUR/ 100 kg/net	9 % + 37,8 EUR/ 100 kg/net	A	
	-- altro					
3824 60 91	--- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	agricoltura	7,7 % + 23 EUR/ 100 kg	7 % + 23 EUR/ 100 kg	A	
3824 60 99	--- altro	agricoltura	9 % + 53,7 EUR/ 100 kg/net	9 % + 53,7 EUR/ 100 kg/net	A	
	- Miscugli contenenti derivati alogenati del metano, dell'etano o del propano					
3824 71 00	-- contenenti clorofluorocarburi (CFC), anche con idroclorofluorocarburi (HCFC), perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC)	industria	6,5 %	A	A	
3824 72 00	-- contenenti bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano o dibromotetrafluoroetani	industria	6,5 %	A	A	
3824 73 00	-- contenenti idrobromofluorocarburi (HBFC)	industria	6,5 %	A	A	
3824 74 00	-- contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), anche con perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma senza clorofluorocarburi (CFC)	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3824 75 00	-- contenenti tetracloruro di carbonio	industria	6,5 %	A	A	
3824 76 00	-- contenenti 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio)	industria	6,5 %	A	A	
3824 77 00	-- contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano	industria	6,5 %	A	A	
3824 78 00	-- contenenti perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma non contenenti clorofluorocarburi (CFC) o idroclorofluorocarburi (HCFC)	industria	6,5 %	A	A	
3824 79 00	-- altri	industria	6,5 %	A	A	
	-- Miscugli e preparazioni contenenti ossirano (ossido di etilene), polibromobifenili (PBB), policlorobifenili (PCB), policlorotrifenili (PCT) o fosfato di tri(2,3-dibromopropile)					
3824 81 00	-- contenenti ossirano (ossido di etilene)	industria	6,5 %	A	A	
3824 82 00	-- contenenti polibromobifenili (PBB), policlorotrifenili (PCT) o policlorobifenili (PCB)	industria	6,5 %	A	A	
3824 83 00	-- contenenti fosfato di tri(2,3-dibromopropile)	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3824 90	– altri					
3824 90 10	-- Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali	industria	5,7 %	A	A	
3824 90 15	-- Scambiatori di ioni	industria	6,5 %	A	A	
3824 90 20	-- Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche	industria	6 %	A	A	
3824 90 25	-- Pirocligniti (di calcio, ecc.); tartrato di calcio greggio; citrato di calcio greggio	industria	5,1 %	A	A	
3824 90 30	-- Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri	industria	3,2 %	A	A	
3824 90 35	-- Preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi	industria	6,5 %	A	A	
3824 90 40	-- Solventi e diluenti composti inorganici, per vernici e prodotti simili	industria	6,5 %	A	A	
	-- altri					
3824 90 45	--- Preparazioni disincrostanti e simili	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3824 90 50	--- Preparazioni per la galvanoplastica	industria	6,5 %	A	A	
3824 90 55	--- Miscugli di mono-, di- e tri- esteri degli acidi grassi del glicerolo (glicerina) (emulsionanti di sostanze grasse)	industria	6,5 %	A	A	
3824 90 58	--- Cerotti alla nicotina (sistemi transdermici), destinati ad aiutare i fumatori a smettere di fumare	industria	esenzione	A	A	
	--- Prodotti e preparazioni per usi farmaceutici o chirurgici					
3824 90 61	---- Prodotti intermedi della fabbricazione di antibiotici, provenienti dalla fermentazione di <i>Streptomyces tenebrarius</i> , anche anidri, destinati alla fabbricazione di medicinali per la medicina umana della voce 3004	industria	esenzione	A	A	
3824 90 62	---- Prodotti intermedi della fabbricazione dei sali di monensina	industria	esenzione	A	A	
3824 90 64	---- altri	industria	6,5 %	A	A	
3824 90 65	--- Prodotti ausiliari dei tipi utilizzati in fonderia (diversi da quelli della sottovoce 3824 10 00)	industria	6,5 %	A	A	
3824 90 70	--- Preparazioni ignifughe, idrofughe ed altre, per la protezione delle costruzioni	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- altri					
3824 90 75	---- Placchette di niobato di litio non drogato	industria	esenzione	A	A	
3824 90 80	---- Miscela di ammina ricavata da dimeri di acidi grassi, di peso molecolare medio di 520 o più ed uguale o inferiore a 550	industria	esenzione	A	A	
3824 90 85	---- 3-(1-Etil-1-metilpropil)isossazol-5-ilammina, sotto forma di soluzione in toluene	industria	esenzione	A	A	
3824 90 87	---- Miscele consistenti principalmente di (5-etil-2-metil-2-osso-1,3,2-diossafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonato e bis[(5-etil-2-metil-2-osso-1,3,2-diossafosfinan-5-il)metil] metilfosfonato, e miscela consistenti principalmente di metilfosfonato di dimetile, ossirano e pentaossido di difosforo	industria	6,5 %	A	A	
3824 90 97	---- altri	industria	6,5 %	A	A	
3825	Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del presente capitolo					
3825 10 00	– Rifiuti urbani	industria	6,5 %	A	A	
3825 20 00	– Fanghi di depurazione	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3825 30 00	– Rifiuti clinici	industria	6,5 %	A	A	
	– Residui di solventi organici					
3825 41 00	– – alogenati	industria	6,5 %	A	A	
3825 49 00	– – altri	industria	6,5 %	A	A	
3825 50 00	– Residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo	industria	6,5 %	A	A	
	– altri rifiuti delle industrie chimiche o delle industrie connesse					
3825 61 00	– – contenenti principalmente costituenti organici	industria	6,5 %	A	A	
3825 69 00	– – altri	industria	6,5 %	A	A	
3825 90	– altri					
3825 90 10	– – Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas	industria	5 %	A	A	
3825 90 90	– – altri	industria	6,5 %	A	A	
3826 00	Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi					
3826 00 10	– Esteri monoalchilici di acidi grassi, contenenti in volume il 96,5 % o più di esteri (FAMAE)	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3826 00 90	– altri	industria	6,5 %	A	A	
VII	SEZIONE VII — MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA					
39	CAPITOLO 39 — MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE					
	I. FORME PRIMARIE					
3901	Polimeri di etilene, in forme primarie					
3901 10	– Polietilene di densità inferiore a 0,94					
3901 10 10	-- Polietilene lineare	industria	6,5 %	A	A	
3901 10 90	-- altro	industria	6,5 %	A	A	
3901 20	– Polietilene di densità uguale o superiore a 0,94					
3901 20 10	-- Polietilene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo, di densità di 0,958 o più alla temperatura di 23 °C e contenente: — 50 mg/kg o meno di alluminio, — 2 mg/kg o meno di calcio, — 2 mg/kg o meno di cromo, — 2 mg/kg o meno di ferro, — 2 mg/kg o meno di nichel, — 2 mg/kg o meno di titanio, — 8 mg/kg o meno di vanadio, destinato alla fabbricazione di polietilene clorosolfonato	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3901 20 90	-- altri	industria	6,5 %	A	A	
3901 30 00	- Copolimeri di etilene e di acetato di vinile	industria	6,5 %	A	A	
3901 90	- altri					
3901 90 30	-- Resina ionomera costituita di un sale di terpolimero di etilene, acrilato di isobutile e acido metacrilico; copolimero a blocchi A-B-A di polistirene, copolimero etilene-butilene e polistirene, contenente, in peso, 35 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	industria	esenzione	A	A	
3901 90 90	-- altri	industria	6,5 %	A	A	
3902	Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie					
3902 10 00	- Polipropilene	industria	6,5 %	A	A	
3902 20 00	- Poliisobutilene	industria	6,5 %	A	A	
3902 30 00	- Copolimeri di propilene	industria	6,5 %	A	A	
3902 90	- altri					
3902 90 10	-- Copolimero a blocchi A-B-A di polistirene, copolimero etilene-butilene e polistirene, contenente, in peso, 35 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3902 90 20	-- Polibuteno-1, copolimero di butene-1 e di etilene contenenti, in peso, 10 % o meno di etilene, o miscugli di polibutene-1, polietilene e/ o polipropilene contenenti, in peso, 10 % o meno di polipropilene e/o 25 % o meno di polipropilene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	industria	esenzione	A	A	
3902 90 90	-- altri	industria	6,5 %	A	A	
3903	Polimeri di stirene, in forme primarie					
	– Polistirene					
3903 11 00	-- espansibile	industria	6,5 %	A	A	
3903 19 00	-- altro	industria	6,5 %	A	A	
3903 20 00	– Copolimeri di stirene-acrilonitrile (SAN)	industria	6,5 %	A	A	
3903 30 00	– Copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	industria	6,5 %	A	A	
3903 90	– altri					
3903 90 10	-- Copolimero, unicamente di alcole allilico e di stirene, di numero di acetile di 175 o più	industria	esenzione	A	A	
3903 90 20	-- Polistirene bromurato, contenente, in peso, 58 % o più e non più di 71 % di bromo, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3903 90 90	-- altri	industria	6,5 %	A	A	
3904	Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie					
3904 10 00	- Poli(cloruro di vinile), non miscelato con altre sostanze	industria	6,5 %	A	A	
	- altro poli(cloruro di vinile)					
3904 21 00	-- non plastificato	industria	6,5 %	A	A	
3904 22 00	-- plastificato	industria	6,5 %	A	A	
3904 30 00	- Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile	industria	6,5 %	A	A	
3904 40 00	- altri copolimeri di cloruro di vinile	industria	6,5 %	A	A	
3904 50	- Polimeri di cloruro di vinilidene					
3904 50 10	-- Copolimero di cloruro di vinilidene ed acrilonitrile, sotto forma di biglie espansibili di diametro di 4 micrometri o più ed uguale o inferiore a 20 micrometri	industria	esenzione	A	A	
3904 50 90	-- altri	industria	6,5 %	A	A	
	- Polimeri fluorurati					
3904 61 00	-- Politetrafluoroetilene	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3904 69	-- altri					
3904 69 10	--- Poli(fluoruro di vinile), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	industria	esenzione	A	A	
3904 69 20	--- Fluoroelastomeri FKM	industria	6,5 %	A	A	
3904 69 80	--- altri	industria	6,5 %	A	A	
3904 90 00	- altri	industria	6,5 %	A	A	
3905	Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie					
	- Poli(acetato di vinile)					
3905 12 00	-- in dispersione acquosa	industria	6,5 %	A	A	
3905 19 00	-- altro	industria	6,5 %	A	A	
	- Copolimeri di acetato di vinile					
3905 21 00	-- in dispersione acquosa	industria	6,5 %	A	A	
3905 29 00	-- altri	industria	6,5 %	A	A	
3905 30 00	- Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– altri					
3905 91 00	-- Copolimeri	industria	6,5 %	A	A	
3905 99	-- altri					
3905 99 10	--- Poli(formale di vinile), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo, di peso molecolare di 10 000 o più ed uguale o inferiore a 40 000 e contenente, in peso: – 9,5 % o più e non più di 13 % dei gruppi acetile, espressi come acetato di vinile, e – 5 % o più e non più di 6,5 % dei gruppi idrossi, espressi come alcole vinilico	industria	esenzione	A	A	
3905 99 90	--- altri	industria	6,5 %	A	A	
3906	Polimeri acrilici, in forme primarie					
3906 10 00	– Poli(metacrilato di metile)	industria	6,5 %	A	A	
3906 90	– altri					
3906 90 10	-- Poli[N-(3-idrossimmino-1,1-dimetilbutile)acrilammide]	industria	esenzione	A	A	
3906 90 20	-- Copolimero di 2-diisopropilamminoetilmetacrilato e di decilmetacrilato, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 55 % o più di copolimero	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3906 90 30	-- Copolimero di acido acrilico e di acrilato di 2-etilesile, contenente, in peso, 10 % o più e non più di 11 % di acrilato di 2-etilesile	industria	esenzione	A	A	
3906 90 40	-- Copolimero di acrilonitrile e acrilato di metile, modificato con polibutadiene-acrilonitrile (NBR)	industria	esenzione	A	A	
3906 90 50	-- Prodotti di polimerizzazione di acido acrilico, di metacrilato di alchile e di piccole quantità di altri monomeri, destinati ad essere utilizzati come ispessente nella fabbricazione di paste per la stampa dei tessuti	industria	esenzione	A	A	
3906 90 60	-- Copolimero di acrilato di metile, di etilene e di un monomero contenente come sostituito un gruppo carbossilico non terminale, contenente, in peso, 50 % o più di acrilato di metile, anche miscelato a silice	industria	5 %	A	A	
3906 90 90	-- altri	industria	6,5 %	A	A	
3907	Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie					
3907 10 00	- Poliacetali	industria	6,5 %	A	A	
3907 20	- altri polieteri					
	-- Polieteralcoli					
3907 20 11	--- Polietilenglicoli	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3907 20 20	--- altri	industria	6,5 %	A	A	
	-- altri					
3907 20 91	--- Copolimero di 1-cloro-2,3-epossipropano e di ossido di etilene	industria	esenzione	A	A	
3907 20 99	--- altri	industria	6,5 %	A	A	
3907 30 00	- Resine epossidiche	industria	6,5 %	A	A	
3907 40 00	- Policarbonati	industria	6,5 %	A	A	
3907 50 00	- Resine alchidiche	industria	6,5 %	A	A	
3907 60	- Poli(etilene tereftalato)					
3907 60 20	-- con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g	industria	6,5 %	A	A	
3907 60 80	-- altro	industria	6,5 %	A	A	
3907 70 00	- Acido polilattico	industria	6,5 %	A	A	
	- altri poliesteri					
3907 91	-- non saturi					
3907 91 10	--- liquidi	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3907 91 90	--- altri	industria	6,5 %	A	A	
3907 99	-- altri					
3907 99 10	--- Poli(etilene naftalene-2,6-dicarbossilato)	industria	esenzione	A	A	
3907 99 90	--- altri	industria	6,5 %	A	A	
3908	Poliammidi in forme primarie					
3908 10 00	- Poliammide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6,12	industria	6,5 %	A	A	
3908 90 00	- altre	industria	6,5 %	A	A	
3909	Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretatiche, in forme primarie					
3909 10 00	- Resine ureiche; resine di tiourea	industria	6,5 %	A	A	
3909 20 00	- Resine melamminiche	industria	6,5 %	A	A	
3909 30 00	- altre resine amminiche	industria	6,5 %	A	A	
3909 40 00	- Resine fenoliche	industria	6,5 %	A	A	
3909 50	- Poliuretani					
3909 50 10	-- Poliuretano ottenuto da 2,2'-(terzbutilimmino)dietanolo e diisocianato di 4,4'-metilendicicloesile, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 50 % o più di polimero	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3909 50 90	-- altri	industria	6,5 %	A	A	
3910 00 00	Siliconi, in forme primarie	industria	6,5 %	A	A	
3911	Resine di petrolio, resine cumaronindeniche, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni ed altri prodotti citati nella nota 3 di questo capitolo, non nominati né compresi altrove, in forme primarie					
3911 10 00	- Resine di petrolio, resine cumaroniche, resine indeniche, resine cumaronindeniche e politerpeni	industria	6,5 %	A	A	
3911 90	- altri					
	-- Prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente					
3911 90 11	--- Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-1,4-fenilenisopropiliden-1,4-fenilene), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	industria	3,5 %	A	A	
3911 90 13	--- Poli(tio-1,4-fenilene)	industria	esenzione	A	A	
3911 90 19	--- altri	industria	6,5 %	A	A	
	-- altri					
3911 90 92	--- Copolimero di p-cresolo e divinilbenzene, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 50 % o più di polimeri; copolimeri di viniltoluene e di alfa-metilstirene, idrogenati	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3911 90 99	--- altri	industria	6,5 %	A	A	
3912	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie					
	– Acetati di cellulosa					
3912 11 00	-- non plastificati	industria	6,5 %	A	A	
3912 12 00	-- plastificati	industria	6,5 %	A	A	
3912 20	– Nitrati di cellulosa (compresi i collodi)					
	-- non plastificati					
3912 20 11	---- Collodi e celloidina	industria	6,5 %	A	A	
3912 20 19	---- altri	industria	6 %	A	A	
3912 20 90	-- plastificati	industria	6,5 %	A	A	
	– Eteri di cellulosa					
3912 31 00	-- Carbossimetilcellulosa e suoi sali	industria	6,5 %	A	A	
3912 39	-- altri					
3912 39 20	---- Idrossipropilcellulosa	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3912 39 85	--- altri	industria	6,5 %	A	A	
3912 90	- altri					
3912 90 10	-- Esteri di cellulosa	industria	6,4 %	A	A	
3912 90 90	-- altri	industria	6,5 %	A	A	
3913	Polimeri naturali (per esempio: acido alginico) e polimeri naturali modificati (per esempio: proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non nominati né compresi altrove, in forme primarie					
3913 10 00	- Acido alginico, suoi sali e suoi esteri	industria	5 %	A	A	
3913 90 00	- altri	industria	6,5 %	A	A	
3914 00 00	Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913, in forme primarie	industria	6,5 %	A	A	
	II. CASCAMI, RITAGLI E AVANZI; SEMILAVORATI; LAVORI					
3915	Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche					
3915 10 00	- di polimeri di etilene	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3915 20 00	– di polimeri di stirene	industria	6,5 %	A	A	
3915 30 00	– di polimeri di cloruro di vinile	industria	6,5 %	A	A	
3915 90	– di altre materie plastiche					
3915 90 11	– – di polimeri di propilene	industria	6,5 %	A	A	
3915 90 80	– – altri	industria	6,5 %	A	A	
3916	Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche					
3916 10 00	– di polimeri di etilene	industria	6,5 %	A	A	
3916 20 00	– di polimeri di cloruro di vinile	industria	6,5 %	A	A	
3916 90	– di altre materie plastiche					
3916 90 10	– – di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente	industria	6,5 %	A	A	
3916 90 50	– – di prodotti di polimerizzazione di addizione	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3916 90 90	-- altri	industria	6,5 %	A	A	
3917	Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche					
3917 10	- Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche					
3917 10 10	-- di proteine indurite	industria	5,3 %	A	A	
3917 10 90	-- di materie plastiche cellulosiche	industria	6,5 %	A	A	
	- Tubi rigidi					
3917 21	-- di polimeri di etilene					
3917 21 10	---- senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati	industria	6,5 %	A	A	
3917 21 90	---- altri	industria	6,5 %	A	A	
3917 22	-- di polimeri di propilene					
3917 22 10	---- senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3917 22 90	--- altri	industria	6,5 %	A	A	
3917 23	-- di polimeri di cloruro di vinile					
3917 23 10	--- senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati	industria	6,5 %	A	A	
3917 23 90	--- altri	industria	6,5 %	A	A	
3917 29 00	-- di altre materie plastiche	industria	6,5 %	A	A	
	- altri tubi					
3917 31 00	-- Tubi flessibili che possono sopportare una pressione di almeno 27,6 MPa	industria	6,5 %	A	A	
3917 32 00	-- altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori	industria	6,5 %	A	A	
3917 33 00	-- altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori	industria	6,5 %	A	A	
3917 39 00	-- altri	industria	6,5 %	A	A	
3917 40 00	- Accessori	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3918	Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo					
3918 10	– di polimeri di cloruro di vinile					
3918 10 10	– – costituiti da un supporto impregnato, spalmato o ricoperto di poli(cloruro di vinile)	industria	6,5 %	A	A	
3918 10 90	– – altri	industria	6,5 %	A	A	
3918 90 00	– di altre materie plastiche	industria	6,5 %	A	A	
3919	Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli					
3919 10	– in rotoli di larghezza non superiore a 20 cm					
	– – Nastri il cui strato è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata					
3919 10 12	– – – di poli(cloruro di vinile) o di polietilene	industria	6,3 %	A	A	
3919 10 15	– – – di polipropilene	industria	6,3 %	A	A	
3919 10 19	– – – altri	industria	6,3 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3919 10 80	-- altri	industria	6,5 %	A	A	
3919 90 00	- altri	industria	6,5 %	A	A	
3920	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie					
3920 10	- di polimeri di etilene					
	-- di spessore inferiore o uguale a 0,125 mm					
	--- di polietilene di densità					
	---- inferiore a 0,94					
3920 10 23	----- Fogli di polietilene, di spessore di 20 micrometri o più ed uguale o inferiore a 40 micrometri, destinata alla fabbricazione di pellicole fotoresistenti per semiconduttori o per circuiti stampati	industria	esenzione	A	A	
3920 10 24	----- Fogli estensibili non stampati	industria	6,5 %	A	A	
3920 10 25	----- altri	industria	6,5 %	A	A	
3920 10 28	----- uguale o superiore a 0,94	industria	6,5 %	A	A	
3920 10 40	--- altri	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	-- di spessore superiore a 0,125 mm					
3920 10 81	--- Pasta sintetica per carta, sotto forma di fogli umidi, costituiti di fibrille non coerenti di polietilene, anche mescolate con 15 % o meno di fibre di cellulosa, e contenente come sostanza umidificante una soluzione acquosa di poli(alcole vinilico)	industria	esenzione	A	A	
3920 10 89	--- altri	industria	6,5 %	A	A	
3920 20	- di polimeri di propilene					
	-- di spessore inferiore o uguale a 0,10 mm					
3920 20 21	--- biassialmente orientati	industria	6,5 %	A	A	
3920 20 29	--- altri	industria	6,5 %	A	A	
3920 20 80	-- di spessore superiore a 0,10 mm	industria	6,5 %	A	A	
3920 30 00	- di polimeri di stirene	industria	6,5 %	A	A	
	- di polimeri di cloruro di vinile					
3920 43	-- contenenti in peso 6 % o più di plastificanti					
3920 43 10	--- di spessore inferiore o uguale a 1 mm	industria	6,5 %	A	A	
3920 43 90	--- di spessore superiore a 1 mm	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3920 49	-- altri					
3920 49 10	--- di spessore inferiore o uguale a 1 mm	industria	6,5 %	A	A	
3920 49 90	--- di spessore superiore a 1 mm	industria	6,5 %	A	A	
	- di polimeri acrilici					
3920 51 00	-- di poli(metacrilato di metile)	industria	6,5 %	A	A	
3920 59	-- altri					
3920 59 10	--- Prodotti di copolimerizzazione di esteri acrilici e metacrilici, sotto forma di pellicola di spessore uguale o inferiore a 150 micrometri	industria	esenzione	A	A	
3920 59 90	--- altri	industria	6,5 %	A	A	
	- di policarbonati, di resine alchidiche, di poliesteri allilici o di altri poliesteri					
3920 61 00	-- di policarbonati	industria	6,5 %	A	A	
3920 62	-- di poli(etilene tereftalato)					
	--- di spessore inferiore o uguale a 0,35 mm					
3920 62 12	---- Fogli di poli(etilene tereftalato), di spessore di 72 micrometri o più ed uguale o inferiore a 79 micrometri, destinati alla fabbricazione di dischi flessibili; fogli di poli(etilene tereftalato), di spessore di 100 micrometri o più ed uguale o inferiore a 150 micrometri, destinati alla fabbricazione di lastre da stampa di fotopolimeri	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3920 62 19	----- altri	industria	6,5 %	A	A	
3920 62 90	---- di spessore superiore a 0,35 mm	industria	6,5 %	A	A	
3920 63 00	-- di poliesteri non saturi	industria	6,5 %	A	A	
3920 69 00	-- di altri poliesteri	industria	6,5 %	A	A	
	- di cellulosa e suoi derivati chimici					
3920 71 00	-- di cellulosa rigenerata	industria	6,5 %	A	A	
3920 73	-- di acetato di cellulosa					
3920 73 10	---- Pellicole in rotoli o in strisce, per la cinematografia o la fotografia	industria	6,3 %	A	A	
3920 73 80	---- altri	industria	6,5 %	A	A	
3920 79	-- di altri derivati della cellulosa					
3920 79 10	---- di fibra vulcanizzata	industria	5,7 %	A	A	
3920 79 90	---- altri	industria	6,5 %	A	A	
	- di altre materie plastiche					
3920 91 00	-- di poli(butirrale di vinile)	industria	6,1 %	A	A	
3920 92 00	-- di poliammidi	industria	6,5 %	A	A	
3920 93 00	-- di resine amminiche	industria	6,5 %	A	A	
3920 94 00	-- di resine fenoliche	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3920 99	-- di altre materie plastiche					
	--- di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente					
3920 99 21	---- Fogli e lamelle di poliimmide, non spalmati, oppure ricoperti solamente di materie plastiche	industria	esenzione	A	A	
3920 99 28	---- altri	industria	6,5 %	A	A	
	--- di prodotti di polimerizzazione di addizione					
3920 99 52	---- Fogli di poli(fluoruro di vinile); fogli di poli(alcole vinilico) biassialmente orientati, non ricoperti, di spessore uguale o inferiore a 1 mm, contenenti, in peso, 97 % o più di poli(alcole vinilico)	industria	esenzione	A	A	
3920 99 53	---- Membrane scambiatrici di ioni, di materie plastiche fluorurate, destinate ad essere utilizzate in celle elettrolitiche cloroalcali	industria	esenzione	A	A	
3920 99 59	---- altri	industria	6,5 %	A	A	
3920 99 90	--- altri	industria	6,5 %	A	A	
3921	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche					
	– Prodotti alveolari					
3921 11 00	-- di polimeri di stirene	industria	6,5 %	A	A	
3921 12 00	-- di polimeri di cloruro di vinile	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3921 13	-- di poliuretani					
3921 13 10	---- flessibile	industria	6,5 %	A	A	
3921 13 90	---- altri	industria	6,5 %	A	A	
3921 14 00	-- di cellulosa rigenerata	industria	6,5 %	A	A	
3921 19 00	-- di altre materie plastiche	industria	6,5 %	A	A	
3921 90	- altri					
	-- di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente					
3921 90 10	---- di poliesteri	industria	6,5 %	A	A	
3921 90 30	---- di resine fenoliche	industria	6,5 %	A	A	
	---- di resine amminiche					
	----- stratificati					
3921 90 41	----- ad alta pressione con strato decorativo su uno o sui due lati	industria	6,5 %	A	A	
3921 90 43	----- altri	industria	6,5 %	A	A	
3921 90 49	----- altri	industria	6,5 %	A	A	
3921 90 55	---- altri	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3921 90 60	-- di prodotti di polimerizzazione di addizione	industria	6,5 %	A	A	
3921 90 90	-- altri	industria	6,5 %	A	A	
3922	Vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche					
3922 10 00	- Vasche da bagno, docce, lavandini e lavabi	industria	6,5 %	A	A	
3922 20 00	- Tavolette e coperchi per tazze per gabinetti	industria	6,5 %	A	A	
3922 90 00	- altri	industria	6,5 %	A	A	
3923	Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche					
3923 10 00	- Scatole, casse, casellari e oggetti simili	industria	6,5 %	A	A	
	- Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci					
3923 21 00	-- di polimeri di etilene	industria	6,5 %	A	A	
3923 29	-- di altre materie plastiche					
3923 29 10	--- di poli(cloruro di vinile)	industria	6,5 %	A	A	
3923 29 90	--- altri	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3923 30	– Bottiglioni, bottiglie, flaconi ed oggetti simili					
3923 30 10	-- di capacità non superiore a 2 litri	industria	6,5 %	A	A	
3923 30 90	-- di capacità superiore a 2 litri	industria	6,5 %	A	A	
3923 40	– Bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili					
3923 40 10	-- Bobine, rocchetti e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti nella voce 8523	industria	5,3 %	A	A	
3923 40 90	-- altri	industria	6,5 %	A	A	
3923 50	– Turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura					
3923 50 10	-- Capsule otturanti o coprituraccioli	industria	6,5 %	A	A	
3923 50 90	-- altri	industria	6,5 %	A	A	
3923 90 00	– altri	industria	6,5 %	A	A	
3924	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toilette, di materie plastiche					
3924 10 00	– Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3924 90 00	– altri	industria	6,5 %	A	A	
3925	Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove					
3925 10 00	– Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità superiore a 300 litri	industria	6,5 %	A	A	
3925 20 00	– Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie	industria	6,5 %	A	A	
3925 30 00	– Imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana), oggetti simili e loro parti	industria	6,5 %	A	A	
3925 90	– altri					
3925 90 10	– – Accessori e guarnizioni destinati ad essere fissati alle porte, finestre, scale, pareti o altre parti di costruzioni	industria	6,5 %	A	A	
3925 90 20	– – Profilati per canalizzazioni elettriche	industria	6,5 %	A	A	
3925 90 80	– – altri	industria	6,5 %	A	A	
3926	Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914					
3926 10 00	– Oggetti per l'ufficio e per la scuola	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
3926 20 00	– Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi guanti, mezzoganti e muffole)	industria	6,5 %	A	A	
3926 30 00	– Guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili	industria	6,5 %	A	A	
3926 40 00	– Statuette ed altri oggetti da ornamento	industria	6,5 %	A	A	
3926 90	– altri					
3926 90 50	– – Cestelli ed articoli simili per filtrare l'acqua all'entrata dei tombini	industria	6,5 %	A	A	
	– – altri					
3926 90 92	– – – ottenuti da fogli	industria	6,5 %	A	A	
3926 90 97	– – – altri	industria	6,5 %	A	A	
40	CAPITOLO 40 — GOMMA E LAVORI DI GOMMA					
4001	Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe in forme primarie o in lastre, fogli o nastri					
4001 10 00	– Lattice di gomma naturale, anche prevulcanizzato	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– Gomma naturale in altre forme					
4001 21 00	-- Fogli affumicati	industria	esenzione	A	A	
4001 22 00	-- Gomme tecnicamente specificate (TSNR)	industria	esenzione	A	A	
4001 29 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	
4001 30 00	– Balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe	industria	esenzione	A	A	
4002	Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescoli di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri					
	– Gomma butadiene-stirene (SBR); gomma butadiene-stirene carbossilato (XSBR)					
4002 11 00	-- Lattice	industria	esenzione	A	A	
4002 19	-- altre					
4002 19 10	---- Gomma butadiene-stirene polimerizzata in emulsione (E-SBR), in balle	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4002 19 20	--- Copolimeri a blocchi di stirene-butadiene-stirene polimerizzati in soluzione (SBS, elastomeri termoplastici), in granuli, frammenti o in polvere	industria	esenzione	A	A	
4002 19 30	--- Gomma butadiene-stirene polimerizzata in soluzione (S-SBR), in balle	industria	esenzione	A	A	
4002 19 90	--- altre	industria	esenzione	A	A	
4002 20 00	- Gomma butadiene (BR)	industria	esenzione	A	A	
	- Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR); gomma isobutene-isoprene alogenato (CIIR o BIIR)					
4002 31 00	-- Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR)	industria	esenzione	A	A	
4002 39 00	-- altre	industria	esenzione	A	A	
	- Gomma cloroprene (clorobutadiene) (CR)					
4002 41 00	-- Lattice	industria	esenzione	A	A	
4002 49 00	-- altre	industria	esenzione	A	A	
	- Gomma acrilonitrile-butadiene (NBR)					
4002 51 00	-- Lattice	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4002 59 00	-- altre	industria	esenzione	A	A	
4002 60 00	- Gomma isoprene (IR)	industria	esenzione	A	A	
4002 70 00	- Gomma etilene-propilene-diene non coniugato (EPDM)	industria	esenzione	A	A	
4002 80 00	- Mescole dei prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce	industria	esenzione	A	A	
	- altre					
4002 91 00	-- Lattice	industria	esenzione	A	A	
4002 99	-- altri					
4002 99 10	--- Prodotti modificati con l'incorporamento di materie plastiche	industria	2,9 %	A	A	
4002 99 90	--- altri	industria	esenzione	A	A	
4003 00 00	Gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	industria	esenzione	A	A	
4004 00 00	Cascami, avanzi e ritagli di gomma non indurita, anche ridotti in polvere o in granuli	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri					
4005 10 00	– Gomma addizionata di nerofumo o di silice	industria	esenzione	A	A	
4005 20 00	– Soluzioni; dispersioni diverse da quelle della sottovoce 4005 10	industria	esenzione	A	A	
	– altre					
4005 91 00	– – Lastre, fogli e nastri	industria	esenzione	A	A	
4005 99 00	– – altre	industria	esenzione	A	A	
4006	Altre forme (per esempio: bacchette, tubi, profilati) e oggetti (per esempio: dischi, rondelle), di gomma non vulcanizzata					
4006 10 00	– Profilati per la ricostruzione di coperture	industria	esenzione	A	A	
4006 90 00	– altri	industria	esenzione	A	A	
4007 00 00	Fili e corde di gomma vulcanizzata	industria	3 %	A	A	
4008	Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita					
	– di gomma alveolare					
4008 11 00	– – Lastre, fogli e nastri	industria	3 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4008 19 00	-- altri	industria	2,9 %	A	A	
	– di gomma non alveolare					
4008 21	-- Lastre, fogli e nastri					
4008 21 10	--- Rivestimenti e tappeti da pavimento	industria	3 %	A	A	
4008 21 90	--- altri	industria	3 %	A	A	
4008 29 00	-- altri	industria	2,9 %	A	A	
4009	Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti dei loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi)					
	– non rinforzati con altre materie, né altrimenti associati ad altre materie					
4009 11 00	-- senza accessori	industria	3 %	A	A	
4009 12 00	-- con accessori	industria	3 %	A	A	
	– rinforzati solamente con metallo, o altrimenti associati solamente a metallo					
4009 21 00	-- senza accessori	industria	3 %	A	A	
4009 22 00	-- con accessori	industria	3 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– rinforzati solamente con materie tessili o altrimenti associate solamente a materie tessili					
4009 31 00	-- senza accessori	industria	3 %	A	A	
4009 32 00	-- con accessori	industria	3 %	A	A	
	– rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie					
4009 41 00	-- senza accessori	industria	3 %	A	A	
4009 42 00	-- con accessori	industria	3 %	A	A	
4010	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata					
	– Nastri trasportatori					
4010 11 00	-- rinforzati soltanto di metallo	industria	6,5 %	A	A	
4010 12 00	-- rinforzati soltanto di materie tessili	industria	6,5 %	A	A	
4010 19 00	-- altri	industria	6,5 %	A	A	
	– Cinghie di trasmissione					
4010 31 00	-- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4010 32 00	-- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm	industria	6,5 %	A	A	
4010 33 00	-- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm	industria	6,5 %	A	A	
4010 34 00	-- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm	industria	6,5 %	A	A	
4010 35 00	-- Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 150 cm	industria	6,5 %	A	A	
4010 36 00	-- Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 150 cm ma non superiore a 198 cm	industria	6,5 %	A	A	
4010 39 00	-- altre	industria	6,5 %	A	A	
4011	Pneumatici nuovi, di gomma					
4011 10 00	- dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e auto da corsa)	industria	4,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4011 20	– dei tipi utilizzati per autobus o autocarri					
4011 20 10	-- con un indice di carico inferiore o uguale a 121	industria	4,5 %	A	A	
4011 20 90	-- con un indice di carico superiore a 121	industria	4,5 %	A	A	
4011 30 00	– dei tipi utilizzati per veicoli aerei	industria	4,5 %	A	A	
4011 40 00	– dei tipi utilizzati per motocicli	industria	4,5 %	A	A	
4011 50 00	– dei tipi utilizzati per biciclette	industria	4 %	A	A	
	– altri, a ramponi, a spina di pesce o simili					
4011 61 00	-- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali	industria	4 %	A	A	
4011 62 00	-- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm	industria	4 %	A	A	
4011 63 00	-- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm	industria	4 %	A	A	
4011 69 00	-- altri	industria	4 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– altri					
4011 92 00	-- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali	industria	4 %	A	A	
4011 93 00	-- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm	industria	4 %	A	A	
4011 94 00	-- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm	industria	4 %	A	A	
4011 99 00	-- altri	industria	4 %	A	A	
4012	Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma					
	– Pneumatici rigenerati					
4012 11 00	-- dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e auto da corsa)	industria	4,5 %	A	A	
4012 12 00	-- dei tipi utilizzati per autobus o autocarri	industria	4,5 %	A	A	
4012 13 00	-- dei tipi utilizzati per veicoli aerei	industria	4,5 %	A	A	
4012 19 00	-- altri	industria	4,5 %	A	A	
4012 20 00	– Pneumatici usati	industria	4,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4012 90	– altri					
4012 90 20	-- Gomme piene o semipiene	industria	2,5 %	A	A	
4012 90 30	-- Battistrada per pneumatici	industria	2,5 %	A	A	
4012 90 90	-- Protettori («flaps»)	industria	4 %	A	A	
4013	Camere d'aria, di gomma					
4013 10 00	– dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo «break» e auto da corsa), autobus o autocarri	industria	4 %	A	A	
4013 20 00	– dei tipi utilizzati per biciclette	industria	4 %	A	A	
4013 90 00	– altre	industria	4 %	A	A	
4014	Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tetterelle), di gomma vulcanizzata non indurita, anche con parti di gomma indurita					
4014 10 00	– Preservativi	industria	esenzione	A	A	
4014 90 00	– altri	industria	esenzione	A	A	
4015	Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoganti e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso					
	– Guanti, mezzoganti e muffole					
4015 11 00	-- per chirurgia	industria	2 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4015 19 00	-- altri	industria	2,7 %	A	A	
4015 90 00	- altri	industria	5 %	A	A	
4016	Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita					
4016 10 00	- di gomma alveolare	industria	3,5 %	A	A	
	- altri					
4016 91 00	-- Rivestimenti e tappeti da pavimento	industria	2,5 %	A	A	
4016 92 00	-- Gomme per cancellare	industria	2,5 %	A	A	
4016 93 00	-- Giunti	industria	2,5 %	A	A	
4016 94 00	-- Parabordi, anche gonfiabili, per attracco delle imbarcazioni	industria	2,5 %	A	A	
4016 95 00	-- altri oggetti gonfiabili	industria	2,5 %	A	A	
4016 99	-- altri					
	--- per autoveicoli delle voci da 8701 a 8705					
4016 99 52	----- Pezzi gomma-metallo	industria	2,5 %	A	A	
4016 99 57	----- altri	industria	2,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- altri					
4016 99 91	----- Pezzi gomma-metallo	industria	2,5 %	A	A	
4016 99 97	----- altri	industria	2,5 %	A	A	
4017 00 00	Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzati; lavori di gomma indurita	industria	esenzione	A	A	
VIII	SEZIONE VIII — PELLI, CUIOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E CONTENITORI SIMILI; LAVORI DI BUDELLA					
41	CAPITOLO 41 — PELLI (DIVERSE DA QUELLE PER PELLICCERIA) E CUIOIO					
4101	Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergaminati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate					
4101 20	– Cuoi e pelli greggi interi, non spaccati, di peso unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono secchi, a 10 kg se sono salati secchi e a 16 kg se sono freschi, salati verdi o altrimenti conservati					
4101 20 10	-- freschi	agricoltura	esenzione	A	A	
4101 20 30	-- salati verdi	agricoltura	esenzione	A	A	
4101 20 50	-- secchi o salati secchi	agricoltura	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4101 20 80	-- altri	agricoltura	esenzione	A	A	
4101 50	- Cuoi e pelli greggi intere, di peso unitario superiore a 16 kg					
4101 50 10	-- freschi	agricoltura	esenzione	A	A	
4101 50 30	-- salati verdi	agricoltura	esenzione	A	A	
4101 50 50	-- secchi o salati secchi	agricoltura	esenzione	A	A	
4101 50 90	-- altri	agricoltura	esenzione	A	A	
4101 90 00	- altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e fianchi	agricoltura	esenzione	A	A	
4102	Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo					
4102 10	- col vello					
4102 10 10	-- di agnelli	agricoltura	esenzione	A	A	
4102 10 90	-- di altri ovini	agricoltura	esenzione	A	A	
	- depilate o senza vello					
4102 21 00	-- piclate	agricoltura	esenzione	A	A	
4102 29 00	-- altre	agricoltura	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4103	Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo					
4103 20 00	– di rettili	agricoltura	esenzione	A	A	
4103 30 00	– di suini	agricoltura	esenzione	A	A	
4103 90 00	– altri	agricoltura	esenzione	A	A	
4104	Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati					
	– allo stato umido (compresi i wet-blue)					
4104 11	-- pieno fiore, non spaccati; lato fiore					
4104 11 10	--- Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)	industria	esenzione	A	A	
	--- altri					
	---- di bovini (compresi i bufali)					
4104 11 51	----- Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)	industria	esenzione	A	A	
4104 11 59	----- altri	industria	esenzione	A	A	
4104 11 90	----- altri	industria	5,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4104 19	-- altri					
4104 19 10	---- Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)	industria	esenzione	A	A	
	---- altri					
	----- di bovini (compresi i bufali)					
4104 19 51	----- Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)	industria	esenzione	A	A	
4104 19 59	----- altri	industria	esenzione	A	A	
4104 19 90	----- altri	industria	5,5 %	A	A	
	- allo stato secco (in crosta)					
4104 41	-- pieno fiore, non spaccati; lato fiore					
	---- Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)					
4104 41 11	----- di vacchette delle Indie («kips»), interi o senza la testa e le zampe, di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciati con sostanze vegetali, anche sottoposti a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4104 41 19	----- altri	industria	6,5 %	A	A	
	---- altri					
	----- di bovini (compresi i bufali)					
4104 41 51	----- Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)	industria	6,5 %	A	A	
4104 41 59	----- altri	industria	6,5 %	A	A	
4104 41 90	----- altri	industria	5,5 %	A	A	
4104 49	-- altri					
	--- Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)					
4104 49 11	----- di vacchette delle Indie («kips»), interi o senza la testa e le zampe, di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciati con sostanze vegetali, anche sottoposti a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	industria	esenzione	A	A	
4104 49 19	----- altri	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- altri					
	----- di bovini (compresi i bufali)					
4104 49 51	----- Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)	industria	6,5 %	A	A	
4104 49 59	----- altri	industria	6,5 %	A	A	
4104 49 90	----- altre	industria	5,5 %	A	A	
4105	Pelli conciate o in crosta di ovini, depilate, anche spaccate ma non altrimenti preparate					
4105 10 00	- allo stato umido (compresi i wet-blue)	industria	2 %	A	A	
4105 30	- allo stato secco (in crosta)					
4105 30 10	-- di meticci delle Indie, sottoposte a preconciatura vegetale, anche sottoposte a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	industria	esenzione	A	A	
4105 30 90	-- altre	industria	2 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4106	Cuoi e pelli depilati di altri animali e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati					
	– di caprini					
4106 21 00	-- allo stato umido (compresi i wet-blue)	industria	2 %	A	A	
4106 22	-- allo stato secco (in crosta)					
4106 22 10	--- di capre delle Indie, sottoposti a preconciatura vegetale, anche sottoposti a taluni trattamenti ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	industria	esenzione	A	A	
4106 22 90	--- altri	industria	2 %	A	A	
	– di suini					
4106 31 00	-- allo stato umido (compresi i wet-blue)	industria	2 %	A	A	
4106 32 00	-- allo stato secco (in crosta)	industria	2 %	A	A	
4106 40	– di rettili					
4106 40 10	-- sottoposti a preconciatura vegetale	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4106 40 90	-- altri	industria	2 %	A	A	
	- altri					
4106 91 00	-- allo stato umido (compresi i wet-blue)	industria	2 %	A	A	
4106 92 00	-- allo stato secco (in crosta)	industria	2 %	A	A	
4107	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114					
	- Cuoi e pelli intere					
4107 11	-- pieno fiore, non spaccate					
	--- Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)					
4107 11 11	---- Box-calf	industria	6,5 %	A	A	
4107 11 19	---- altri	industria	6,5 %	A	A	
4107 11 90	---- altri	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4107 12	-- lato fiore					
	--- Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)					
4107 12 11	---- Box-calf	industria	6,5 %	A	A	
4107 12 19	---- altri	industria	6,5 %	A	A	
	--- altri					
4107 12 91	---- di bovini (compresi i bufali)	industria	5,5 %	A	A	
4107 12 99	---- di equidi	industria	6,5 %	A	A	
4107 19	-- altri					
4107 19 10	--- Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)	industria	6,5 %	A	A	
4107 19 90	--- altri	industria	6,5 %	A	A	
	- altri, comprese le strisce					
4107 91	-- pieno fiore, non spaccati					
4107 91 10	--- da suola	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4107 91 90	--- altri	industria	6,5 %	A	A	
4107 92	-- lato fiore					
4107 92 10	--- di bovini (compresi i bufali)	industria	5,5 %	A	A	
4107 92 90	--- di equidi	industria	6,5 %	A	A	
4107 99	-- altri					
4107 99 10	--- di bovini (compresi i bufali)	industria	6,5 %	A	A	
4107 99 90	--- di equidi	industria	6,5 %	A	A	
4112 00 00	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114	industria	3,5 %	A	A	
4113	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di altri animali, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114					
4113 10 00	- di caprini	industria	3,5 %	A	A	
4113 20 00	- di suini	industria	2 %	A	A	
4113 30 00	- di rettili	industria	2 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4113 90 00	– altri	industria	2 %	A	A	
4114	Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati					
4114 10	– Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato)					
4114 10 10	– – di ovini	industria	2,5 %	A	A	
4114 10 90	– – di altri animali	industria	2,5 %	A	A	
4114 20 00	– Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati	industria	2,5 %	A	A	
4115	Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati; ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio					
4115 10 00	– Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati	industria	2,5 %	A	A	
4115 20 00	– Ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
42	CAPITOLO 42 — LAVORI DI CUOIO O DI PELLI; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI BUDELLA					
4201 00 00	Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia	industria	2,7 %	A	A	
4202	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta					
	– Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili					
4202 11	– – con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti					
4202 11 10	– – – Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili	industria	3 %	A	A	
4202 11 90	– – – altri	industria	3 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4202 12	-- con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili					
	--- di fogli di materie plastiche					
4202 12 11	---- Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili	industria	9,7 %	A	A	
4202 12 19	---- altri	industria	9,7 %	A	A	
4202 12 50	--- di materie plastiche stampate	industria	5,2 %	A	A	
	--- di altre materie, compresa la fibra vulcanizzata					
4202 12 91	---- Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili	industria	3,7 %	A	A	
4202 12 99	---- altri	industria	3,7 %	A	A	
4202 19	-- altri					
4202 19 10	--- di alluminio	industria	5,7 %	A	A	
4202 19 90	--- di altre materie	industria	3,7 %	A	A	
	- Borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura					
4202 21 00	-- con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti	industria	3 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4202 22	-- con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili					
4202 22 10	--- di fogli di materie plastiche	industria	9,7 %	A	A	
4202 22 90	--- di materie tessili	industria	3,7 %	A	A	
4202 29 00	-- altre	industria	3,7 %	A	A	
	- Oggetti da tasca o da borsetta					
4202 31 00	-- con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti	industria	3 %	A	A	
4202 32	-- con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili					
4202 32 10	--- di fogli di materie plastiche	industria	9,7 %	A	A	
4202 32 90	--- di materie tessili	industria	3,7 %	A	A	
4202 39 00	-- altri	industria	3,7 %	A	A	
	- altri					
4202 91	-- con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti					
4202 91 10	--- Sacche da viaggio, borse per oggetti di toilette, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi	industria	3 %	A	A	
4202 91 80	--- altri	industria	3 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4202 92	-- con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili					
	--- di fogli di materie plastiche					
4202 92 11	---- Sacche da viaggio, borse per oggetti di toiletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi	industria	9,7 %	A	A	
4202 92 15	---- Contenitori per strumenti musicali	industria	6,7 %	A	A	
4202 92 19	---- altri	industria	9,7 %	A	A	
	--- di materie tessili					
4202 92 91	---- Sacche da viaggio, borse per oggetti di toiletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi	industria	2,7 %	A	A	
4202 92 98	---- altri	industria	2,7 %	A	A	
4202 99 00	-- altri	industria	3,7 %	A	A	
4203	Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti					
4203 10 00	- Indumenti	industria	4 %	A	A	
	- Guanti, mezzoganti e muffole					
4203 21 00	-- speciali per praticare gli sport	industria	9 %	A	A	
4203 29	-- altri					
4203 29 10	--- di protezione per qualsiasi mestiere	industria	9 %	A	A	
4203 29 90	--- altri	industria	7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4203 30 00	– Cinture, cinturoni e bandoliere	industria	5 %	A	A	
4203 40 00	– altri accessori di abbigliamento	industria	5 %	A	A	
4205 00	Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti					
	– per usi tecnici					
4205 00 11	– – Cinghie di trasmissione o di trasporto	industria	2 %	A	A	
4205 00 19	– – altri	industria	3 %	A	A	
4205 00 90	– altri	industria	2,5 %	A	A	
4206 00 00	Lavori di budella, di pellicola di intestini «baudruche», di vesciche o di tendini	industria	1,7 %	A	A	
43	CAPITOLO 43 — PELLI DA PELLICCERIA E LORO LAVORI; PELLICCE ARTIFICIALI					
4301	Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103					
4301 10 00	– di visone, intere, anche senza teste, code o zampe	agricoltura	esenzione	A	A	
4301 30 00	– di agnello, detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere, anche senza teste, code o zampe	agricoltura	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4301 60 00	– di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe	agricoltura	esenzione	A	A	
4301 80 00	– altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe	agricoltura	esenzione	A	A	
4301 90 00	– Teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria	agricoltura	esenzione	A	A	
4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 4303					
	– Pelli da pellicceria intere, anche senza teste, code o zampe, non riunite					
4302 11 00	-- di visone	industria	esenzione	A	A	
4302 19	-- altre					
4302 19 15	--- di castoro, di rat musqué o di volpe	industria	esenzione	A	A	
4302 19 35	--- di coniglio o di lepore	industria	esenzione	A	A	
	--- di foca o di otaria					
4302 19 41	---- di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»)	industria	2,2 %	A	A	
4302 19 49	---- altre	industria	2,2 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- di ovini					
4302 19 75	---- di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet	industria	esenzione	A	A	
4302 19 80	---- altre	industria	2,2 %	A	A	
4302 19 99	--- altre	industria	2,2 %	A	A	
4302 20 00	– Teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli, non riuniti	industria	esenzione	A	A	
4302 30	– Pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli, riuniti					
4302 30 10	-- Pelli dette «allungate»	industria	2,7 %	A	A	
	-- altre					
4302 30 25	--- di coniglio o di lepre	industria	2,2 %	A	A	
	--- di foca o di otaria					
4302 30 51	---- di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»)	industria	2,2 %	A	A	
4302 30 55	---- altre	industria	2,2 %	A	A	
4302 30 99	--- altre	industria	2,2 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria					
4303 10	– Indumenti ed accessori di abbigliamento					
4303 10 10	– – di pelli da pellicceria di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»)	industria	3,7 %	A	A	
4303 10 90	– – altri	industria	3,7 %	A	A	
4303 90 00	– altri	industria	3,7 %	A	A	
4304 00 00	Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali	industria	3,2 %	A	A	
IX	SEZIONE IX — LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO; LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO					
44	CAPITOLO 44 — LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO					
4401	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, paline o in forme simili					
4401 10 00	– Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– Legno in piccole placche o in particelle					
4401 21 00	-- di conifere	industria	esenzione	A	A	
4401 22 00	-- diverso da quello di conifere	industria	esenzione	A	A	
	– Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili					
4401 31 00	-- Pellet di legno	industria	esenzione	A	A	
4401 39	-- altri					
4401 39 20	--- agglomerati (per esempio: in forma di mattonelle)	industria	esenzione	A	A	
	--- altri					
4401 39 30	---- Segatura	industria	esenzione	A	A	
4401 39 80	---- altri	industria	esenzione	A	A	
4402	Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato					
4402 10 00	– di bambù	industria	esenzione	A	A	
4402 90 00	– altro	industria	esenzione	A	A	
4403	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato					
4403 10 00	– trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4403 20	– altro, di conifere					
	-- di picea della specie <i>Picea abies</i> Karst. o di abete bianco (avellino, avezzo) (<i>Abies alba</i> Mill.)					
4403 20 11	--- Tronchi per sega	industria	esenzione	A	A	
4403 20 19	--- altro	industria	esenzione	A	A	
	-- di pino della specie <i>Pinus sylvestris</i> L.					
4403 20 31	--- Tronchi per sega	industria	esenzione	A	A	
4403 20 39	--- altro	industria	esenzione	A	A	
	-- altro					
4403 20 91	--- Tronchi per sega	industria	esenzione	A	A	
4403 20 99	--- altro	industria	esenzione	A	A	
	– altro, di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 2 di questo capitolo					
4403 41 00	-- Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau	industria	esenzione	A	A	
4403 49	-- altro					
4403 49 10	--- Acajou d’Afrique, Iroko e Sapelli	industria	esenzione	A	A	
4403 49 35	--- Okoumé e Sipo	industria	esenzione	A	A	
4403 49 95	--- altro	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– altro					
4403 91	-- di quercia (<i>Quercus</i> spp.)					
4403 91 10	---- Tronchi per sega	industria	esenzione	A	A	
4403 91 90	---- altro	industria	esenzione	A	A	
4403 92	-- di faggio (<i>Fagus</i> spp.)					
4403 92 10	---- Tronchi per sega	industria	esenzione	A	A	
4403 92 90	---- altro	industria	esenzione	A	A	
4403 99	-- altro					
4403 99 10	---- di pioppo	industria	esenzione	A	A	
4403 99 30	---- di eucalipto	industria	esenzione	A	A	
	---- di betulla					
4403 99 51	----- Tronchi per sega	industria	esenzione	A	A	
4403 99 59	----- altre	industria	esenzione	A	A	
4403 99 95	---- altro	industria	esenzione	A	A	
4404	Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili					
4404 10 00	– di conifere	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4404 20 00	– diversi da quelli di conifere	industria	esenzione	A	A	
4405 00 00	Lana (paglia) di legno; farina di legno	industria	esenzione	A	A	
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili					
4406 10 00	– non impregnate	industria	esenzione	A	A	
4406 90 00	– altre	industria	esenzione	A	A	
4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm					
4407 10	– di conifere					
4407 10 15	-- levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	industria	esenzione	A	A	
	-- altro					
	--- piallato					
4407 10 31	---- di picea della specie <i>Picea abies</i> Karst. o di abete bianco (avellino, avezzo) (<i>Abies alba</i> Mill.)	industria	esenzione	A	A	
4407 10 33	---- di pino della specie <i>Pinus sylvestris</i> L.	industria	esenzione	A	A	
4407 10 38	---- altro	industria	esenzione	A	A	
	---- altro					
4407 10 91	---- di picea della specie <i>Picea abies</i> Karst. o di abete bianco (avellino, avezzo) (<i>Abies alba</i> Mill.)	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4407 10 93	----- di pino della specie <i>Pinus sylvestris</i> L.	industria	esenzione	A	A	
4407 10 98	----- altro	industria	esenzione	A	A	
	- di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 2 di questo capitolo					
4407 21	-- Mahogany (<i>Swietenia</i> spp.)					
4407 21 10	--- levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	industria	2,5 %	A	A	
	--- altro					
4407 21 91	----- piallato	industria	2 %	A	A	
4407 21 99	----- altro	industria	esenzione	A	A	
4407 22	-- Virola, Imbuia e Balsa					
4407 22 10	--- levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	industria	2,5 %	A	A	
	--- altro					
4407 22 91	----- piallato	industria	2 %	A	A	
4407 22 99	----- altro	industria	esenzione	A	A	
4407 25	-- Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau					
4407 25 10	--- incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	industria	2,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- altro					
4407 25 30	---- piallato	industria	2 %	A	A	
4407 25 50	---- levigato	industria	2,5 %	A	A	
4407 25 90	---- altro	industria	esenzione	A	A	
4407 26	-- White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti ed Alan					
4407 26 10	--- incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	industria	2,5 %	A	A	
	--- altro					
4407 26 30	---- piallato	industria	2 %	A	A	
4407 26 50	---- levigato	industria	2,5 %	A	A	
4407 26 90	---- altro	industria	esenzione	A	A	
4407 27	-- Sapelli					
4407 27 10	--- levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	industria	2,5 %	A	A	
	--- altro					
4407 27 91	---- piallato	industria	2 %	A	A	
4407 27 99	---- altro	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4407 28	-- Iroko					
4407 28 10	---- levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	industria	2,5 %	A	A	
	---- altro					
4407 28 91	----- piallato	industria	2 %	A	A	
4407 28 99	----- altro	industria	esenzione	A	A	
4407 29	-- altro					
4407 29 15	---- incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	industria	2,5 %	A	A	
	---- altro					
	----- Acajou d'Afrique, Azobé, Dibétou, Ilomba, Jelutong, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Limba, Makoré, Mansonia, Merbau, Obéché, Okoumé, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Ramin, Sipo, Teak e Tiama					
	----- piallato					
4407 29 20	----- Palissandro di Para, Palissandro di Rio e Palissandro di Rosa	industria	2 %	A	A	
4407 29 25	----- altro	industria	2 %	A	A	
4407 29 45	----- levigato	industria	2,5 %	A	A	
4407 29 60	----- altro	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	----- altro					
4407 29 83	----- piallato	industria	2 %	A	A	
4407 29 85	----- levigato	industria	2,5 %	A	A	
4407 29 95	----- altro	industria	esenzione	A	A	
	- altro					
4407 91	-- di quercia (<i>Quercus</i> spp.)					
4407 91 15	---- levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	industria	esenzione	A	A	
	---- altro					
	----- piallato					
4407 91 31	----- Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite	industria	esenzione	A	A	
4407 91 39	----- altro	industria	esenzione	A	A	
4407 91 90	----- altro	industria	esenzione	A	A	
4407 92 00	-- di faggio (<i>Fagus</i> spp.)	industria	esenzione	A	A	
4407 93	-- di acero (<i>Acer</i> spp.)					
4407 93 10	---- piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- altro					
4407 93 91	---- levigato	industria	2,5 %	A	A	
4407 93 99	---- altro	industria	esenzione	A	A	
4407 94	-- di ciliegio (<i>Prunus</i> spp.)					
4407 94 10	--- piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	industria	esenzione	A	A	
	--- altro					
4407 94 91	---- levigato	industria	2,5 %	A	A	
4407 94 99	---- altro	industria	esenzione	A	A	
4407 95	-- di frassino (<i>Fraxinus</i> spp.)					
4407 95 10	--- piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	industria	esenzione	A	A	
	--- altro					
4407 95 91	---- levigato	industria	2,5 %	A	A	
4407 95 99	---- altro	industria	esenzione	A	A	
4407 99	-- altro					
4407 99 27	--- piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- altro					
4407 99 40	---- levigato	industria	2,5 %	A	A	
	---- altro					
4407 99 91	----- di pioppo	industria	esenzione	A	A	
4407 99 96	----- di legno tropicale	industria	esenzione	A	A	
4407 99 98	----- altro	industria	esenzione	A	A	
4408	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm					
4408 10	- di conifere					
4408 10 15	-- piallato; levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	industria	3 %	A	A	
	-- altro					
4408 10 91	--- Tavolette destinate alla fabbricazione di matite	industria	esenzione	A	A	
4408 10 98	--- altro	industria	4 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 2 di questo capitolo					
4408 31	-- Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau					
4408 31 11	---- incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	industria	4,9 %	A	A	
	---- altro					
4408 31 21	----- piallato	industria	4 %	A	A	
4408 31 25	----- levigato	industria	4,9 %	A	A	
4408 31 30	----- altro	industria	6 %	A	A	
4408 39	-- altri					
	---- Acajou d'Afrique, Limba, Mahogany (<i>Swietenia spp.</i>), Obéché, Okoumé, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Sapelli, Sipo, Virola e White Lauan					
4408 39 15	----- levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	industria	4,9 %	A	A	
	----- altro					
4408 39 21	----- piallato	industria	4 %	A	A	
4408 39 30	----- altro	industria	6 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- altro					
4408 39 55	----- piallato; levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	industria	3 %	A	A	
	----- altro					
4408 39 70	----- Tavolette destinate alla fabbricazione di matite	industria	esenzione	A	A	
	----- altro					
4408 39 85	----- di spessore inferiore o uguale a 1 mm	industria	4 %	A	A	
4408 39 95	----- di spessore superiore a 1 mm	industria	4 %	A	A	
4408 90	- altro					
4408 90 15	-- piallato; levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	industria	3 %	A	A	
	-- altro					
4408 90 35	--- Tavolette destinate alla fabbricazione di matite	industria	esenzione	A	A	
	--- altro					
4408 90 85	---- di spessore inferiore o uguale a 1 mm	industria	4 %	A	A	
4408 90 95	---- di spessore superiore a 1 mm	industria	4 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4409	Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa					
4409 10	– di conifere					
4409 10 11	-- Liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili	industria	esenzione	A	A	
4409 10 18	-- altro	industria	esenzione	A	A	
	– diverso da quello di conifere					
4409 21 00	-- di bambù	industria	esenzione	A	A	
4409 29	-- altro					
4409 29 10	--- Liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili	industria	esenzione	A	A	
	--- altro					
4409 29 91	---- Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite	industria	esenzione	A	A	
4409 29 99	---- altro	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4410	Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (per esempio: «wafboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici					
	– di legno					
4410 11	-- Pannelli di particelle					
4410 11 10	--- greggi o semplicemente levigati	industria	7 %	A	A	
4410 11 30	--- rivestiti in superficie con carta impregnata di melamina	industria	7 %	A	A	
4410 11 50	--- rivestiti sulle superfici con lastre o fogli decorativi stratificati in materia plastica	industria	7 %	A	A	
4410 11 90	--- altri	industria	7 %	A	A	
4410 12	-- Pannelli detti «oriented strand board» (OSB)					
4410 12 10	--- greggi o semplicemente levigati	industria	7 %	A	A	
4410 12 90	--- altri	industria	7 %	A	A	
4410 19 00	-- altri	industria	7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4410 90 00	– altri	industria	7 %	A	A	
4411	Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici					
	– Pannelli di fibre di legno a media densità (detti «MDF»)					
4411 12	-- di spessore inferiore o uguale a 5 mm					
4411 12 10	--- non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	industria	7 %	A	A	
4411 12 90	--- altri	industria	7 %	A	A	
4411 13	-- di spessore superiore a 5 mm ma inferiore o uguale a 9 mm					
4411 13 10	--- non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	industria	7 %	A	A	
4411 13 90	--- altri	industria	7 %	A	A	
4411 14	-- di spessore superiore a 9 mm					
4411 14 10	--- non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	industria	7 %	A	A	
4411 14 90	--- altri	industria	7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– altri					
4411 92	-- con massa volumica superiore a 0,8 g/cm ³					
4411 92 10	--- non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	industria	7 %	A	A	
4411 92 90	--- altri	industria	7 %	A	A	
4411 93	-- con massa volumica superiore a 0,5 g/cm ³ ma inferiore o uguale a 0,8 g/cm ³					
4411 93 10	--- non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	industria	7 %	A	A	
4411 93 90	--- altri	industria	7 %	A	A	
4411 94	-- con massa volumica inferiore o uguale a 0,5 g/cm ³					
4411 94 10	--- non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	industria	7 %	A	A	
4411 94 90	--- altri	industria	7 %	A	A	
4412	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato					
4412 10 00	– di bambù	industria	10 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– altro legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù), di cui ciascun foglio abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm					
4412 31	-- avente almeno uno strato esterno di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 2 di questo capitolo					
4412 31 10	---- di Acajou d'Afrique, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Limba, Mahogany (<i>Swietenia spp.</i>), Obéché, Okoumé, Sapelli, Sipo, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Virola o White Lauan	industria	10 %	A	A	
4412 31 90	---- altro	industria	7 %	A	A	
4412 32	-- altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere					
4412 32 10	---- di acero, betulla, carpino, castagno, ciliegio, faggio, frassino, hickory, ippocastano, noce, olmo, ontano, pioppo, platano, quercia, robinia pseudoacacia, tiglio o tulipier (yellow poplar)	industria	7 %	A	A	
4412 32 90	---- altro	industria	7 %	A	A	
4412 39 00	-- altro	industria	7 %	A	A	
	– altro					
4412 94	-- ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata					
4412 94 10	---- avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere	industria	10 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4412 94 90	--- altro	industria	6 %	A	A	
4412 99	-- altri					
4412 99 30	--- contenente almeno un pannello di particelle	industria	6 %	A	A	
	--- altro					
	---- avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere					
4412 99 40	----- di acero, betulla, carpino, castagno, ciliegio, faggio, frassino, hickory, ippocastano, noce, olmo, ontano, pioppo, platano, quercia, robinia pseudoacacia, tiglio o tulipier (yellow poplar)	industria	10 %	A	A	
4412 99 50	----- altro	industria	10 %	A	A	
4412 99 85	----- altro	industria	10 %	A	A	
4413 00 00	Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati	industria	esenzione	A	A	
4414 00	Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili					
4414 00 10	- di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	industria	2,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4414 00 90	– di altri legni	industria	esenzione	A	A	
4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno					
4415 10	– Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili; tamburi (rocchetti) per cavi					
4415 10 10	– – Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili	industria	4 %	A	A	
4415 10 90	– – Tamburi (rocchetti) per cavi	industria	3 %	A	A	
4415 20	– Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico; spalliere di palette					
4415 20 20	– – Palette di carico semplici; spalliere di palette	industria	3 %	A	A	
4415 20 90	– – altre	industria	4 %	A	A	
4416 00 00	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio	industria	esenzione	A	A	
4417 00 00	Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4418	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno					
4418 10	– Finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti					
4418 10 10	-- di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	industria	3 %	A	A	
4418 10 50	-- di conifere	industria	3 %	A	A	
4418 10 90	-- di altri legni	industria	3 %	A	A	
4418 20	– Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie					
4418 20 10	-- di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	industria	3 %	A	A	
4418 20 50	-- di conifere	industria	esenzione	A	A	
4418 20 80	-- di altri legni	industria	esenzione	A	A	
4418 40 00	– Casseforme per gettate di calcestruzzo	industria	esenzione	A	A	
4418 50 00	– Tavole di copertura («shingles» e «shakes»)	industria	esenzione	A	A	
4418 60 00	– Pali e travi	industria	esenzione	A	A	
	– Pannelli assemblati per pavimenti					
4418 71 00	-- per pavimenti a mosaico	industria	3 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4418 72 00	-- altri, multistrato	industria	esenzione	A	A	
4418 79 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	
4418 90	- altri					
4418 90 10	-- di legni lamellari	industria	esenzione	A	A	
4418 90 80	-- altri	industria	esenzione	A	A	
4419 00	Articoli di legno per la tavola o per la cucina					
4419 00 10	- di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	industria	esenzione	A	A	
4419 00 90	- di altri legni	industria	esenzione	A	A	
4420	Legno intarsiato e legno incrostatato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94					
4420 10	- Statuette e altri oggetti ornamentali, di legno					
4420 10 11	-- di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	industria	3 %	A	A	
4420 10 19	-- di altri legni	industria	esenzione	A	A	
4420 90	- altri					
4420 90 10	-- Legno intarsiato e legno incrostatato	industria	4 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	-- altri					
4420 90 91	--- di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	industria	3 %	A	A	
4420 90 99	--- altri	industria	esenzione	A	A	
4421	Altri lavori di legno					
4421 10 00	- Grucce per indumenti	industria	esenzione	A	A	
4421 90	- altri					
4421 90 91	-- di pannelli di fibre	industria	4 %	A	A	
	-- altri					
4421 90 95	--- Bare	industria	esenzione	A	A	
4421 90 97	--- altri	industria	esenzione	A	A	
45	CAPITOLO 45 — SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO					
4501	Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato					
4501 10 00	- Sughero naturale greggio o semplicemente preparato	industria	esenzione	A	A	
4501 90 00	- altri	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4502 00 00	Sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma quadrata o rettangolare (compresi gli sbocchi a spigoli vivi per turaccioli)	industria	esenzione	A	A	
4503	Lavori di sughero naturale					
4503 10	– Turaccioli					
4503 10 10	– – cilindrici	industria	4,7 %	A	A	
4503 10 90	– – altri	industria	4,7 %	A	A	
4503 90 00	– altri	industria	4,7 %	A	A	
4504	Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato					
4504 10	– Cubi, mattoni, lastre, fogli e strisce, quadrelli (mattonelle), di qualsiasi forma; cilindri pieni, compresi i dischi					
	– – Turaccioli					
4504 10 11	– – – per vini spumanti, anche con guarnizione di sughero naturale	industria	4,7 %	A	A	
4504 10 19	– – – altri	industria	4,7 %	A	A	
	– – altri					
4504 10 91	– – – con legante	industria	4,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4504 10 99	--- altri	industria	4,7 %	A	A	
4504 90	- altri					
4504 90 20	-- Turaccioli	industria	4,7 %	A	A	
4504 90 80	-- altri	industria	4,7 %	A	A	
46	CAPITOLO 46 — LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO					
4601	Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce; materiale da intreccio, trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, tessuti o parallelizzati, piatti, anche finiti (per esempio: stuoie, impagliature e graticci)					
	- Stuoie, impagliature e graticci di materiali vegetali					
4601 21	-- di bambù					
4601 21 10	--- confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	industria	3,7 %	A	A	
4601 21 90	--- altri	industria	2,2 %	A	A	
4601 22	-- di canne d'India					
4601 22 10	--- confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	industria	3,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4601 22 90	--- altri	industria	2,2 %	A	A	
4601 29	-- altri					
4601 29 10	--- confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	industria	3,7 %	A	A	
4601 29 90	--- altri	industria	2,2 %	A	A	
	- altri					
4601 92	-- di bambù					
4601 92 05	--- Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce	industria	esenzione	A	A	
	--- altri					
4601 92 10	---- confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	industria	3,7 %	A	A	
4601 92 90	---- altri	industria	2,2 %	A	A	
4601 93	-- di canne d'India					
4601 93 05	--- Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce	industria	esenzione	A	A	
	--- altri					
4601 93 10	---- confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	industria	3,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4601 93 90	---- altri	industria	2,2 %	A	A	
4601 94	-- di materiali vegetali					
4601 94 05	--- Treccie e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce	industria	esenzione	A	A	
	--- altri					
4601 94 10	---- confezionati con treccie e manufatti simili di materiale da intreccio	industria	3,7 %	A	A	
4601 94 90	---- altri	industria	2,2 %	A	A	
4601 99	-- altri					
4601 99 05	--- Treccie e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce	industria	1,7 %	A	A	
	--- altri					
4601 99 10	---- confezionati con treccie e manufatti simili di materiale da intreccio	industria	4,7 %	A	A	
4601 99 90	---- altri	industria	2,7 %	A	A	
4602	Lavori da panierai ottenuti direttamente nella loro forma da materiale da intreccio oppure confezionati con manufatti della voce 4601; lavori di luffa					
	- di materiali vegetali					
4602 11 00	-- di bambù	industria	3,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4602 12 00	-- di canne d'India	industria	3,7 %	A	A	
4602 19	-- altri					
4602 19 10	--- Impagliature per bottiglie che servono da imballaggio o da protezione	industria	1,7 %	A	A	
4602 19 90	--- altri	industria	3,7 %	A	A	
4602 90 00	- altri	industria	4,7 %	A	A	
X	SEZIONE X — PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI); CARTA E SUE APPLICAZIONI					
47	CAPITOLO 47 — PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI)					
4701 00	Paste meccaniche di legno					
4701 00 10	- Paste termomeccaniche di legno	industria	esenzione	A	A	
4701 00 90	- altre	industria	esenzione	A	A	
4702 00 00	Paste chimiche di legno, per dissoluzione	industria	esenzione	A	A	
4703	Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione					
	- gregge					
4703 11 00	-- di conifere	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4703 19 00	-- diverse da quelle di conifere	industria	esenzione	A	A	
	– semimbianchite o imbianchite					
4703 21 00	-- di conifere	industria	esenzione	A	A	
4703 29 00	-- diverse da quelle di conifere	industria	esenzione	A	A	
4704	Paste chimiche di legno, al bisolfito, diverse da quelle per dissoluzione					
	– gregge					
4704 11 00	-- di conifere	industria	esenzione	A	A	
4704 19 00	-- diverse da quelle di conifere	industria	esenzione	A	A	
	– semimbianchite o imbianchite					
4704 21 00	-- di conifere	industria	esenzione	A	A	
4704 29 00	-- diverse da quelle di conifere	industria	esenzione	A	A	
4705 00 00	Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico	industria	esenzione	A	A	
4706	Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) o da altre materie fibrose celulosiche					
4706 10 00	– Paste di linters di cotone	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4706 20 00	– Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti)	industria	esenzione	A	A	
4706 30 00	– altre, di bambù	industria	esenzione	A	A	
	– altre					
4706 91 00	– – meccaniche	industria	esenzione	A	A	
4706 92 00	– – chimiche	industria	esenzione	A	A	
4706 93 00	– – ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico	industria	esenzione	A	A	
4707	Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti)					
4707 10 00	– carta o cartone Kraft greggi o carta o cartone ondulati	industria	esenzione	A	A	
4707 20 00	– altra carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste chimiche imbianchite, non colorati in pasta	industria	esenzione	A	A	
4707 30	– carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste meccaniche (per esempio: giornali, periodici e stampati simili)					
4707 30 10	– – vecchi numeri e invenduto di giornali e riviste, elenchi telefonici, opuscoli e stampati pubblicitari	industria	esenzione	A	A	
4707 30 90	– – altri	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4707 90	– altri, compresi gli avanzi e rifiuti non selezionati					
4707 90 10	– – non selezionati	industria	esenzione	A	A	
4707 90 90	– – selezionati	industria	esenzione	A	A	
48	CAPITOLO 48 — CARTA E CARTONE; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE					
4801 00 00	Carta da giornale, in rotoli o in fogli	industria	esenzione	A	A	
4802	Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano					
4802 10 00	– Carta e cartone fabbricati a mano	industria	esenzione	A	A	
4802 20 00	– Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità	industria	esenzione	A	A	
4802 40	– Carta da supporto per carta da parati					
4802 40 10	– – senza fibre ottenute con procedimento meccanico oppure in cui non più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre	industria	esenzione	A	A	
4802 40 90	– – altri	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– altra carta e altro cartone, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui al massimo 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre					
4802 54 00	-- di peso inferiore a 40 g per m ²	industria	esenzione	A	A	
4802 55	-- di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m ² , in rotoli					
4802 55 15	---- di peso compreso tra 40 g inclusi e 60 g esclusi per m ²	industria	esenzione	A	A	
4802 55 25	---- di peso compreso tra 60 g inclusi e 75 g esclusi per m ²	industria	esenzione	A	A	
4802 55 30	---- di peso compreso tra 75 g inclusi e 80 g esclusi per m ²	industria	esenzione	A	A	
4802 55 90	---- di peso uguale o superiore a 80 g per m ²	industria	esenzione	A	A	
4802 56	-- di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m ² , in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato					
4802 56 20	---- di cui un lato misura 297 mm e l'altro misura 210 mm (formato A 4)	industria	esenzione	A	A	
4802 56 80	---- altri	industria	esenzione	A	A	
4802 57 00	-- altri, di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m ²	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4802 58	-- di peso superiore a 150 g per m ²					
4802 58 10	--- in rotoli	industria	esenzione	A	A	
4802 58 90	--- altri	industria	esenzione	A	A	
	– altra carta e altro cartone, in cui più di 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico					
4802 61	-- in rotoli					
4802 61 15	--- di peso inferiore a 72 g per m ² e in cui più del 50 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con un procedimento meccanico	industria	esenzione	A	A	
4802 61 80	--- altri	industria	esenzione	A	A	
4802 62 00	-- in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro lato non supera 297 mm a foglio spiegato	industria	esenzione	A	A	
4802 69 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	
4803 00	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toeletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspate, pieghettate, goffrate, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli					
4803 00 10	– Ovatta di cellulosa	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– Carta increspata o pieghettata e strati di fibre di cellulosa, dette «tissue», di peso per strato e per m ²					
4803 00 31	-- non superiore a 25 g	industria	esenzione	A	A	
4803 00 39	-- superiore a 25 g	industria	esenzione	A	A	
4803 00 90	– altri	industria	esenzione	A	A	
4804	Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803					
	– Carta e cartone per copertine, detti «Kraftliner»					
4804 11	-- greggi					
	---- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda					
4804 11 11	---- di peso inferiore a 150 g per m ²	industria	esenzione	A	A	
4804 11 15	---- di peso compreso tra 150 g inclusi e 175 g esclusi per m ²	industria	esenzione	A	A	
4804 11 19	---- di peso uguale o superiore a 175 g per m ²	industria	esenzione	A	A	
4804 11 90	--- altri	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4804 19	-- altri					
	---- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda					
	----- composti di uno o più strati greggi e di uno strato esterno imbianchito, semimbianchito o tinto in pasta, di peso per m ²					
4804 19 12	----- inferiore a 175 g	industria	esenzione	A	A	
4804 19 19	----- uguale o superiore a 175 g	industria	esenzione	A	A	
4804 19 30	----- altri	industria	esenzione	A	A	
4804 19 90	---- altri	industria	esenzione	A	A	
	- Carta Kraft per sacchi di grande capacità					
4804 21	-- greggia					
4804 21 10	---- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	industria	esenzione	A	A	
4804 21 90	---- altra	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4804 29	-- altra					
4804 29 10	--- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	industria	esenzione	A	A	
4804 29 90	--- altra	industria	esenzione	A	A	
	- altra carta e altro cartone Kraft di peso non superiore a 150 g per m ²					
4804 31	-- greggi					
	--- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda					
4804 31 51	---- che servono d'isolante per utilizzazioni elettrotecniche	industria	esenzione	A	A	
4804 31 58	---- altri	industria	esenzione	A	A	
4804 31 80	--- altri	industria	esenzione	A	A	
4804 39	-- altri					
	--- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda					
4804 39 51	---- con imbianchimento uniforme in pasta	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4804 39 58	----- altri	industria	esenzione	A	A	
4804 39 80	---- altri	industria	esenzione	A	A	
	- altra carta e altro cartone Kraft di peso compreso tra 150 g esclusi e 225 g esclusi per m ²					
4804 41	-- greggi					
4804 41 91	---- Carta e cartone detti «saturating Kraft»	industria	esenzione	A	A	
4804 41 98	---- altri	industria	esenzione	A	A	
4804 42 00	-- con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico	industria	esenzione	A	A	
4804 49 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	
	- altra carta e altro cartone Kraft di peso uguale o superiore a 225 g per m ²					
4804 51 00	-- greggi	industria	esenzione	A	A	
4804 52 00	-- con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4804 59	-- altri					
4804 59 10	--- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	industria	esenzione	A	A	
4804 59 90	--- altri	industria	esenzione	A	A	
4805	Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 di questo capitolo					
	- Carta di pasta da ondulare detta «fluting»					
4805 11 00	-- Carta di pasta semichimica da ondulare detta «fluting»	industria	esenzione	A	A	
4805 12 00	-- Carta paglia da ondulare	industria	esenzione	A	A	
4805 19	-- altri					
4805 19 10	--- Wellenstoff	industria	esenzione	A	A	
4805 19 90	--- altri	industria	esenzione	A	A	
	- Testliner					
4805 24 00	-- di peso non superiore a 150 g per m ²	industria	esenzione	A	A	
4805 25 00	-- di peso superiore a 150 g per m ²	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4805 30 00	– Carta da imballaggio al solfito	industria	esenzione	A	A	
4805 40 00	– Carta da filtro e cartone da filtro	industria	esenzione	A	A	
4805 50 00	– Cartafeltro e cartonefeltro, carta e cartone lanosi	industria	esenzione	A	A	
	– altri					
4805 91 00	– – di peso non superiore a 150 g per m ²	industria	esenzione	A	A	
4805 92 00	– – di peso superiore a 150 g per m ² ma inferiore a 225 g per m ²	industria	esenzione	A	A	
4805 93	– – di peso uguale o superiore a 225 g per m ²					
4805 93 20	– – – a base di carta riciclata	industria	esenzione	A	A	
4805 93 80	– – – altri	industria	esenzione	A	A	
4806	Carta e cartone all'acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta «cristallo», e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli o in fogli					
4806 10 00	– Carta e cartone all'acido solforico (pergamena vegetale)	industria	esenzione	A	A	
4806 20 00	– Carta impermeabile ai grassi (greaseproof)	industria	esenzione	A	A	
4806 30 00	– Carta da lucido	industria	esenzione	A	A	
4806 40	– Carta detta «cristallo» e altre carte calandrate trasparenti o traslucide					
4806 40 10	– – Carta detta «cristallo»	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4806 40 90	-- altri	industria	esenzione	A	A	
4807 00	Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli					
4807 00 30	– a base di carta riciclata, anche rivestiti di carta	industria	esenzione	A	A	
4807 00 80	– altri	industria	esenzione	A	A	
4808	Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspata, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 4803					
4808 10 00	– Carta e cartone ondulati, anche perforati	industria	esenzione	A	A	
4808 40 00	– Carta Kraft, increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perforata	industria	esenzione	A	A	
4808 90 00	– altri	industria	esenzione	A	A	
4809	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli o in fogli					
4809 20 00	– Carta detta «autocopiante»	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4809 90 00	– altra	industria	esenzione	A	A	
4810	Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato					
	– Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui non più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre					
4810 13 00	-- in rotoli	industria	esenzione	A	A	
4810 14 00	-- in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato	industria	esenzione	A	A	
4810 19 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	
	– Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, in cui più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico					
4810 22 00	-- Carta patinata leggera, detta «L.W.C.»	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4810 29	-- altri					
4810 29 30	--- in rotoli	industria	esenzione	A	A	
4810 29 80	--- altri	industria	esenzione	A	A	
	- Carta e cartoni Kraft, diversi dai tipi di quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici					
4810 31 00	-- con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso non superiore a 150 g per m ²	industria	esenzione	A	A	
4810 32	-- con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso superiore a 150 g per m ²					
4810 32 10	--- patinati o intonacati di caolino	industria	esenzione	A	A	
4810 32 90	--- altri	industria	esenzione	A	A	
4810 39 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	
	- altra carta ed altro cartone					
4810 92	-- a più strati					
4810 92 10	--- con imbianchimento di ogni strato	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4810 92 30	--- con imbianchimento di un solo strato esterno	industria	esenzione	A	A	
4810 92 90	--- altri	industria	esenzione	A	A	
4810 99	-- altri					
4810 99 10	--- di pasta imbianchita, patinata o intonacata di caolino	industria	esenzione	A	A	
4810 99 80	--- altri	industria	esenzione	A	A	
4811	Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 4803, 4809 o 4810					
4811 10 00	- Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto	industria	esenzione	A	A	
	- Carta e cartone gommati o adesivi					
4811 41	-- autoadesivi					
4811 41 20	--- di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata	industria	esenzione	A	A	
4811 41 90	--- altri	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4811 49 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	
	- Carta e cartone, spalmati, impregnati o ricoperti di materia plastica (esclusi quelli adesivi)					
4811 51 00	-- con imbianchimento, di peso superiore a 150 g per m ²	industria	esenzione	A	A	
4811 59 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	
4811 60 00	- Carta e cartone spalmati o impregnati di cera, di paraffina, di stearina, di olio o di glicerolo	industria	esenzione	A	A	
4811 90 00	- altra carta, altro cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa	industria	esenzione	A	A	
4812 00 00	Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta	industria	esenzione	A	A	
4813	Carta da sigarette, anche tagliata a misura o in blocchetti o in tubetti					
4813 10 00	- in blocchetti o in tubetti	industria	esenzione	A	A	
4813 20 00	- in rotoli cm larghezza non superiore a 5 cm	industria	esenzione	A	A	
4813 90	- altra					
4813 90 10	-- in rotoli di larghezza superiore a 5 cm ma non superiore a 15 cm	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4813 90 90	-- altra	industria	esenzione	A	A	
4814	Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie					
4814 20 00	- Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, gofrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata	industria	esenzione	A	A	
4814 90	- altri					
4814 90 10	-- Carta da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta granulata, gofrata, colorata in superficie, stampata con motivi o altrimenti decorata in superficie, spalmata o ricoperta di materia plastica protettiva trasparente	industria	esenzione	A	A	
4814 90 70	-- altri	industria	esenzione	A	A	
4816	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole					
4816 20 00	- Carta detta «autocopiante»	industria	esenzione	A	A	
4816 90 00	- altra	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza					
4817 10 00	– Buste	industria	esenzione	A	A	
4817 20 00	– Biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza	industria	esenzione	A	A	
4817 30 00	– Scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	industria	esenzione	A	A	
4818	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toilette, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa					
4818 10	– Carta igienica					
4818 10 10	– – di peso non superiore a 25 g per strato e per m ²	industria	esenzione	A	A	
4818 10 90	– – di peso superiore a 25 g per strato e per m ²	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4818 20	– Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciugamani					
4818 20 10	– – Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco	industria	esenzione	A	A	
	– – Asciugamani					
4818 20 91	– – – in rotoli	industria	esenzione	A	A	
4818 20 99	– – – altri	industria	esenzione	A	A	
4818 30 00	– Tovaglie e tovaglioli da tavola	industria	esenzione	A	A	
4818 50 00	– Indumenti ed accessori di abbigliamento	industria	esenzione	A	A	
4818 90	– altri					
4818 90 10	– – Articoli di uso chirurgico, medico o igienico, non condizionati per la vendita al minuto	industria	esenzione	A	A	
4818 90 90	– – altri	industria	esenzione	A	A	
4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili					
4819 10 00	– Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4819 20 00	– Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato	industria	esenzione	A	A	
4819 30 00	– Sacchi di larghezza, alla base, di 40 cm o più	industria	esenzione	A	A	
4819 40 00	– altri sacchi; sacchetti, buste (escluse quelle per dischi) e cartocci	industria	esenzione	A	A	
4819 50 00	– altri imballaggi, comprese le buste per dischi	industria	esenzione	A	A	
4819 60 00	– Cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili	industria	esenzione	A	A	
4820	Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone					
4820 10	– Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per commissioni, per quietanze), blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere, agende e lavori simili					
4820 10 10	– – Registri, libri contabili e libretti per ordinazioni o per quietanze	industria	esenzione	A	A	
4820 10 30	– – Taccuini per appunti, blocchi di carta da lettere e blocchi per annotazioni	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4820 10 50	-- Agende	industria	esenzione	A	A	
4820 10 90	-- altri	industria	esenzione	A	A	
4820 20 00	- Quaderni	industria	esenzione	A	A	
4820 30 00	- Raccoglitori, classificatori (diversi dalle copertine per libri), cartelline e copertine per incartamenti	industria	esenzione	A	A	
4820 40 00	- Blocchi e libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati	industria	esenzione	A	A	
4820 50 00	- Album per campioni o per collezioni	industria	esenzione	A	A	
4820 90 00	- altri	industria	esenzione	A	A	
4821	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o no					
4821 10	- stampate					
4821 10 10	-- autoadesive	industria	esenzione	A	A	
4821 10 90	-- altre	industria	esenzione	A	A	
4821 90	- altre					
4821 90 10	-- autoadesive	industria	esenzione	A	A	
4821 90 90	-- altre	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4822	Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti					
4822 10 00	– dei tipi utilizzati per avvolgere filati tessili	industria	esenzione	A	A	
4822 90 00	– altri	industria	esenzione	A	A	
4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa					
4823 20 00	– Carta da filtro e cartone da filtro	industria	esenzione	A	A	
4823 40 00	– Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine, in fogli o in dischi	industria	esenzione	A	A	
	– Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone					
4823 61 00	-- di bambù	industria	esenzione	A	A	
4823 69	-- altri					
4823 69 10	--- Vassoi, piatti e scodelle	industria	esenzione	A	A	
4823 69 90	--- altri	industria	esenzione	A	A	
4823 70	– Articoli foggiate a stampo od ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta					
4823 70 10	-- Imballaggi alveolari per uova	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4823 70 90	-- altri	industria	esenzione	A	A	
4823 90	- altri					
4823 90 40	-- Carta ed altro cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici	industria	esenzione	A	A	
4823 90 85	-- altri	industria	esenzione	A	A	
49	CAPITOLO 49 — PRODOTTI DELL'EDITORIA, DELLA STAMPA O DELLE ALTRE INDUSTRIE GRAFICHE; TESTI MANOSCRITTI O DATILOSCRITTI E PIANI					
4901	Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti					
4901 10 00	- in fogli sciolti, anche piegati	industria	esenzione	A	A	
	- altri					
4901 91 00	-- Dizionari ed enciclopedie, anche in fascicoli	industria	esenzione	A	A	
4901 99 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	
4902	Giornali e pubblicazioni periodiche, stampati, anche illustrati o contenenti pubblicità					
4902 10 00	- con almeno quattro edizioni settimanali	industria	esenzione	A	A	
4902 90 00	- altri	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4903 00 00	Album o libri di immagini e album da disegno o da colorare, per bambini	industria	esenzione	A	A	
4904 00 00	Musica manoscritta o stampata, anche illustrata o rilegata	industria	esenzione	A	A	
4905	Lavori cartografici di ogni specie, comprese le carte murali, le carte topografiche ed i globi, stampati					
4905 10 00	– Globi	industria	esenzione	A	A	
	– altri					
4905 91 00	– – in forma di libri o di opuscoli	industria	esenzione	A	A	
4905 99 00	– – altri	industria	esenzione	A	A	
4906 00 00	Piani e disegni di architetti, d'ingegneri ed altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici o simili, ottenuti in originale a mano; testi manoscritti; riproduzioni fotografiche, su carta sensibilizzata e copie ottenute con carta carbone, dei piani, dei disegni o dei testi di cui sopra	industria	esenzione	A	A	
4907 00	Francobolli, marche da bollo e simili, non oblitterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese nel quale hanno o avranno un valore di affrancatura riconosciuto; carta bollata; biglietti di banca; assegni; titoli azionari od obbligazioni e titoli simili					
4907 00 10	– Francobolli, marche da bollo e simili	industria	esenzione	A	A	
4907 00 30	– Biglietti di banca	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
4907 00 90	– altri	industria	esenzione	A	A	
4908	Decalcomanie di ogni genere					
4908 10 00	– Decalcomanie vetrificabili	industria	esenzione	A	A	
4908 90 00	– altre	industria	esenzione	A	A	
4909 00 00	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	industria	esenzione	A	A	
4910 00 00	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare	industria	esenzione	A	A	
4911	Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie					
4911 10	– Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili					
4911 10 10	– – Cataloghi commerciali	industria	esenzione	A	A	
4911 10 90	– – altri	industria	esenzione	A	A	
	– altri					
4911 91 00	– – Immagini, incisioni e fotografie	industria	esenzione	A	A	
4911 99 00	– – altri	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
XI	SEZIONE XI — MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI					
50	CAPITOLO 50 — SETA					
5001 00 00	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura	agricoltura	esenzione	A	A	
5002 00 00	Seta greggia (non torta)	agricoltura	esenzione	A	A	
5003 00 00	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati)	agricoltura	esenzione	A	A	
5004 00	Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) non condizionati per la vendita al minuto					
5004 00 10	– greggi, sgommati o imbianchiti	industria	4 %	A	A	
5004 00 90	– altri	industria	4 %	A	A	
5005 00	Filati di cascami di seta, non condizionati per la vendita al minuto					
5005 00 10	– greggi, sgommati o imbianchiti	industria	2,9 %	A	A	
5005 00 90	– altri	industria	2,9 %	A	A	
5006 00	Filati di seta o di cascami di seta, condizionati per la vendita al minuto; pelo di Messina (crine di Firenze)					
5006 00 10	– Filati di seta	industria	5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5006 00 90	– Filati di cascami di seta; pelo di Messina (crine di Firenze)	industria	2,9 %	A	A	
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta					
5007 10 00	– Tessuti di roccadino	industria	3 %	A	A	
5007 20	– altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di seta o di cascami di seta diversi dal roccadino					
	– – Crespi					
5007 20 11	– – – greggi, sgommati o imbianchiti	industria	6,9 %	A	A	
5007 20 19	– – – altri	industria	6,9 %	A	A	
	– – Pongé, habutai, honan, shantung, corah e tessuti simili dell'Estremo Oriente, di seta pura (non mista con borra di seta, con cascami di borra di seta o con altre materie tessili)					
5007 20 21	– – – ad armatura a tela, greggi o semplicemente sgommati	industria	5,3 %	A	A	
	– – – altri					
5007 20 31	– – – – ad armatura a tela	industria	7,5 %	A	A	
5007 20 39	– – – – altri	industria	7,5 %	A	A	
	– – altri					
5007 20 41	– – – Tessuti chiari (non serrati)	industria	7,2 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- altri					
5007 20 51	----- greggi, sgommati o imbianchiti	industria	7,2 %	A	A	
5007 20 59	----- tinti	industria	7,2 %	A	A	
	----- a colori					
5007 20 61	----- di larghezza superiore a 57 cm ma inferiore o uguale a 75 cm	industria	7,2 %	A	A	
5007 20 69	----- altri	industria	7,2 %	A	A	
5007 20 71	----- stampati	industria	7,2 %	A	A	
5007 90	- altri tessuti					
5007 90 10	-- greggi, sgommati o imbianchiti	industria	6,9 %	A	A	
5007 90 30	-- tinti	industria	6,9 %	A	A	
5007 90 50	-- a colori	industria	6,9 %	A	A	
5007 90 90	-- stampati	industria	6,9 %	A	A	
51	CAPITOLO 51 — LANA, PELI FINI O GROSSOLANI, FILATI E TESSUTI DI CRINE					
5101	Lane, non cardate né pettinate					
	- sucide, comprese le lane lavate a dosso					
5101 11 00	-- Lane di tosatura	agricoltura	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5101 19 00	-- altre	agricoltura	esenzione	A	A	
	– sgrassate, non carbonizzate					
5101 21 00	-- Lane di tosatura	agricoltura	esenzione	A	A	
5101 29 00	-- altre	agricoltura	esenzione	A	A	
5101 30 00	– carbonizzate	agricoltura	esenzione	A	A	
5102	Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati					
	– Peli fini					
5102 11 00	-- di capra del Cachemir	agricoltura	esenzione	A	A	
5102 19	-- altri					
5102 19 10	---- di coniglio d'angora	agricoltura	esenzione	A	A	
5102 19 30	---- di alpaga, di lama e di vigogna	agricoltura	esenzione	A	A	
5102 19 40	---- di cammello e di dromedario, di yack, di capra mohair, di capra del Tibet e capre simili	agricoltura	esenzione	A	A	
5102 19 90	---- di coniglio, escluso il coniglio d'angora, di lepre, di castoro, di nutria e di topo muschiato	agricoltura	esenzione	A	A	
5102 20 00	– Peli grossolani	agricoltura	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5103	Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati					
5103 10	– Pettinacce di lana o di peli fini					
5103 10 10	– – non carbonizzate	agricoltura	esenzione	A	A	
5103 10 90	– – carbonizzate	agricoltura	esenzione	A	A	
5103 20 00	– altri cascami di lana o di peli fini	agricoltura	esenzione	A	A	
5103 30 00	– Cascami di peli grossolani	agricoltura	esenzione	A	A	
5104 00 00	Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani	industria	esenzione	A	A	
5105	Lana, peli fini o grossolani, cardati o pettinati (compresa la «lana pettinata alla rinfusa»)					
5105 10 00	– Lana cardata	industria	2 %	A	A	
	– Lana pettinata					
5105 21 00	– – «Lana pettinata alla rinfusa»	industria	2 %	A	A	
5105 29 00	– – altra	industria	2 %	A	A	
	– Peli fini, cardati o pettinati					
5105 31 00	– – di capra del Cachemir	industria	2 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5105 39 00	-- altri	industria	2 %	A	A	
5105 40 00	- Peli grossolani, cardati o pettinati	industria	2 %	A	A	
5106	Filati di lana cardata, non condizionati per la vendita al minuto					
5106 10	- contenenti almeno 85 %, in peso, di lana					
5106 10 10	-- greggi	industria	3,8 %	A	A	
5106 10 90	-- altri	industria	3,8 %	A	A	
5106 20	- contenenti meno di 85 %, in peso, di lana					
5106 20 10	-- contenenti almeno 85 %, in peso, di lana e di peli fini	industria	3,8	A	A	
	-- altri					
5106 20 91	--- greggi	industria	4 %	A	A	
5106 20 99	--- altri	industria	4 %	A	A	
5107	Filati di lana pettinata, non condizionati per la vendita al minuto					
5107 10	- contenenti almeno 85 %, in peso, di lana					
5107 10 10	-- greggi	industria	3,8 %	A	A	
5107 10 90	-- altri	industria	3,8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5107 20	– contenenti meno di 85 %, in peso, di lana					
	-- contenenti almeno 85 %, in peso, di lana e di peli fini					
5107 20 10	--- greggi	industria	4 %	A	A	
5107 20 30	--- altri	industria	4 %	A	A	
	-- altri					
	--- misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche discontinue					
5107 20 51	---- greggi	industria	4 %	A	A	
5107 20 59	---- altri	industria	4 %	A	A	
	--- altrimenti misti					
5107 20 91	---- greggi	industria	4 %	A	A	
5107 20 99	---- altri	industria	4 %	A	A	
5108	Filati di peli fini, cardati o pettinati, non condizionati per la vendita al minuto					
5108 10	– cardati					
5108 10 10	-- greggi	industria	3,2 %	A	A	
5108 10 90	-- altri	industria	3,2 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5108 20	– pettinati					
5108 20 10	– – greggi	industria	3,2 %	A	A	
5108 20 90	– – altri	industria	3,2 %	A	A	
5109	Filati di lana o di peli fini, condizionati per la vendita al minuto					
5109 10	– contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini					
5109 10 10	– – in gomitoli, in matasse o in matassine, di peso superiore a 125 g, ma non più di 500 g	industria	3,8 %	A	A	
5109 10 90	– – altri	industria	5 %	A	A	
5109 90 00	– altri	industria	5 %	A	A	
5110 00 00	Filati di peli grossolani o di crine, compresi i filati di crine spiralati (vergolinati), anche condizionati per la vendita al minuto	industria	3,5 %	A	A	
5111	Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati					
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini					
5111 11 00	– – di peso non superiore a 300 g/m ²	industria	8 %	A	A	
5111 19 00	– – altri	industria	8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5111 20 00	– altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali	industria	8 %	A	A	
5111 30	– altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue					
5111 30 10	-- di peso non superiore a 300 g/m ²	industria	8 %	A	A	
5111 30 80	-- di peso superiore a 300 g/m ²	industria	8 %	A	A	
5111 90	– altri					
5111 90 10	-- contenenti, in peso, complessivamente, più di 10 % di materie tessili del capitolo 50	industria	7,2 %	A	A	
	-- altri					
5111 90 91	--- di peso non superiore a 300 g/m ²	industria	8 %	A	A	
5111 90 98	--- di peso superiore a 300 g/m ²	industria	8 %	A	A	
5112	Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati					
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini					
5112 11 00	-- di peso non superiore a 200 g/m ²	industria	8 %	A	A	
5112 19 00	-- altri	industria	8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5112 20 00	– altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali	industria	8 %	A	A	
5112 30	– altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue					
5112 30 10	-- di peso non superiore a 200 g/m ²	industria	8 %	A	A	
5112 30 80	-- di peso superiore a 200 g/m ²	industria	8 %	A	A	
5112 90	– altri					
5112 90 10	-- contenenti, in peso, complessivamente, più di 10 % di materie tessili del capitolo 50	industria	7,2 %	A	A	
	-- altri					
5112 90 91	--- di peso non superiore a 200 g/m ²	industria	8 %	A	A	
5112 90 98	--- di peso superiore a 200 g/m ²	industria	8 %	A	A	
5113 00 00	Tessuti di peli grossolani o di crine	industria	5,3 %	A	A	
52	CAPITOLO 52 — COTONE					
5201 00	Cotone, non cardato né pettinato					
5201 00 10	– idrofilo o imbianchito	agricoltura	esenzione	A	A	
5201 00 90	– altri	agricoltura	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5202	Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)					
5202 10 00	– Cascami di filati	agricoltura	esenzione	A	A	
	– altri					
5202 91 00	– – sfilacciati	agricoltura	esenzione	A	A	
5202 99 00	– – altri	agricoltura	esenzione	A	A	
5203 00 00	Cotone, cardato o pettinato	agricoltura	esenzione	A	A	
5204	Filati per cucire di cotone, anche condizionati per la vendita al minuto					
	– non condizionati per la vendita al minuto					
5204 11 00	– – contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone	industria	4 %	A	A	
5204 19 00	– – altri	industria	4 %	A	A	
5204 20 00	– condizionati per la vendita al minuto	industria	5 %	A	A	
5205	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto					
	– Filati semplici, di fibre non pettinate					
5205 11 00	– – aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)	industria	4 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5205 12 00	-- aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)	industria	4 %	A	A	
5205 13 00	-- aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)	industria	4 %	A	A	
5205 14 00	-- aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)	industria	4 %	A	A	
5205 15	-- aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)					
5205 15 10	--- aventi un titolo inferiore a 125 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 120 Nm)	industria	4,4 %	A	A	
5205 15 90	--- aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm)	industria	4 %	A	A	
	- Filati semplici, di fibre pettinate					
5205 21 00	-- aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)	industria	4 %	A	A	
5205 22 00	-- aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)	industria	4 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5205 23 00	-- aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)	industria	4 %	A	A	
5205 24 00	-- aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)	industria	4 %	A	A	
5205 26 00	-- aventi un titolo inferiore a 125 decitex ma non a 106,38 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 94 Nm)	industria	4 %	A	A	
5205 27 00	-- aventi un titolo inferiore a 106,38 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 94 Nm ma non a 120 Nm)	industria	4 %	A	A	
5205 28 00	-- aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm)	industria	4 %	A	A	
	- Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre non pettinate					
5205 31 00	-- aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)	industria	4 %	A	A	
5205 32 00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)	industria	4 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5205 33 00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)	industria	4 %	A	A	
5205 34 00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)	industria	4 %	A	A	
5205 35 00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)	industria	4 %	A	A	
	- Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di fibre pettinate					
5205 41 00	-- aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)	industria	4 %	A	A	
5205 42 00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)	industria	4 %	A	A	
5205 43 00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)	industria	4 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5205 44 00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)	industria	4 %	A	A	
5205 46 00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex ma non a 106,38 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 94 Nm di filati semplici)	industria	4 %	A	A	
5205 47 00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 106,38 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 94 Nm ma non a 120 Nm di filati semplici)	industria	4 %	A	A	
5205 48 00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm di filati semplici)	industria	4 %	A	A	
5206	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto					
	- Filati semplici, di fibre non pettinate					
5206 11 00	-- aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)	industria	4 %	A	A	
5206 12 00	-- aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)	industria	4 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5206 13 00	-- aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)	industria	4 %	A	A	
5206 14 00	-- aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)	industria	4 %	A	A	
5206 15 00	-- aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)	industria	4 %	A	A	
	- Filati semplici, di fibre pettinate					
5206 21 00	-- aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)	industria	4 %	A	A	
5206 22 00	-- aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)	industria	4 %	A	A	
5206 23 00	-- aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)	industria	4 %	A	A	
5206 24 00	-- aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)	industria	4 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5206 25 00	-- aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)	industria	4 %	A	A	
	- Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre non pettinate					
5206 31 00	-- aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)	industria	4 %	A	A	
5206 32 00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)	industria	4 %	A	A	
5206 33 00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)	industria	4 %	A	A	
5206 34 00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)	industria	4 %	A	A	
5206 35 00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)	industria	4 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate					
5206 41 00	– – aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)	industria	4 %	A	A	
5206 42 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)	industria	4 %	A	A	
5206 43 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)	industria	4 %	A	A	
5206 44 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)	industria	4 %	A	A	
5206 45 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)	industria	4 %	A	A	
5207	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto					
5207 10 00	– contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone	industria	5 %	A	A	
5207 90 00	– altri	industria	5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5208	Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m ²					
	– greggi					
5208 11	-- ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m ²					
5208 11 10	---- Garza per fasciatura	industria	8 %	A	A	
5208 11 90	---- altri	industria	8 %	A	A	
5208 12	-- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ²					
	---- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ² ma non a 130 g/m ² , di larghezza					
5208 12 16	----- inferiore o uguale a 165 cm	industria	8 %	A	A	
5208 12 19	----- superiore a 165 cm	industria	8 %	A	A	
	---- ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m ² , di larghezza					
5208 12 96	----- inferiore o uguale a 165 cm	industria	8 %	A	A	
5208 12 99	----- superiore a 165 cm	industria	8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5208 13 00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	industria	8 %	A	A	
5208 19 00	-- altri tessuti	industria	8 %	A	A	
	- imbianchiti					
5208 21	-- ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m ²					
5208 21 10	--- Garza per fasciatura	industria	8 %	A	A	
5208 21 90	--- altri	industria	8 %	A	A	
5208 22	-- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ²					
	--- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ² ma non a 130 g/m ² , di larghezza					
5208 22 16	---- inferiore o uguale a 165 cm	industria	8 %	A	A	
5208 22 19	---- superiore a 165 cm	industria	8 %	A	A	
	--- ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m ² , di larghezza					
5208 22 96	---- inferiore o uguale a 165 cm	industria	8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5208 22 99	----- superiore a 165 cm	industria	8 %	A	A	
5208 23 00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	industria	8 %	A	A	
5208 29 00	-- altri tessuti	industria	8 %	A	A	
	- tinti					
5208 31 00	-- ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m ²	industria	8 %	A	A	
5208 32	-- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ²					
	--- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ² ma non a 130 g/m ² , di larghezza					
5208 32 16	----- inferiore o uguale a 165 cm	industria	8 %	A	A	
5208 32 19	----- superiore a 165 cm	industria	8 %	A	A	
	--- ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m ² , di larghezza					
5208 32 96	----- inferiore o uguale a 165 cm	industria	8 %	A	A	
5208 32 99	----- superiore a 165 cm	industria	8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5208 33 00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	industria	8 %	A	A	
5208 39 00	-- altri tessuti	industria	8 %	A	A	
	- di filati di diversi colori					
5208 41 00	-- ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m ²	industria	8 %	A	A	
5208 42 00	-- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ²	industria	8 %	A	A	
5208 43 00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	industria	8 %	A	A	
5208 49 00	-- altri tessuti	industria	8 %	A	A	
	- stampati					
5208 51 00	-- ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m ²	industria	8 %	A	A	
5208 52 00	-- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ²	industria	8 %	A	A	
5208 59	-- altri tessuti					
5208 59 10	--- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	industria	8 %	A	A	
5208 59 90	--- altri	industria	8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5209	Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone, di peso superiore a 200 g/m ²					
	– greggi					
5209 11 00	-- ad armatura a tela	industria	8 %	A	A	
5209 12 00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	industria	8 %	A	A	
5209 19 00	-- altri tessuti	industria	8 %	A	A	
	– imbianchiti					
5209 21 00	-- ad armatura a tela	industria	8 %	A	A	
5209 22 00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	industria	8 %	A	A	
5209 29 00	-- altri tessuti	industria	8 %	A	A	
	– tinti					
5209 31 00	-- ad armatura a tela	industria	8 %	A	A	
5209 32 00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	industria	8 %	A	A	
5209 39 00	-- altri tessuti	industria	8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– di filati di diversi colori					
5209 41 00	-- ad armatura a tela	industria	8 %	A	A	
5209 42 00	-- Tessuti detti «denim»	industria	8 %	A	A	
5209 43 00	-- altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	industria	8 %	A	A	
5209 49 00	-- altri tessuti	industria	8 %	A	A	
	– stampati					
5209 51 00	-- ad armatura a tela	industria	8 %	A	A	
5209 52 00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	industria	8 %	A	A	
5209 59 00	-- altri tessuti	industria	8 %	A	A	
5210	Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m ²					
	– greggi					
5210 11 00	-- ad armatura a tela	industria	8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5210 19 00	-- altri tessuti	industria	8 %	A	A	
	- imbianchiti					
5210 21 00	-- ad armatura a tela	industria	8 %	A	A	
5210 29 00	-- altri tessuti	industria	8 %	A	A	
	- tinti					
5210 31 00	-- ad armatura a tela	industria	8 %	A	A	
5210 32 00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	industria	8 %	A	A	
5210 39 00	-- altri tessuti	industria	8 %	A	A	
	- di filati di diversi colori					
5210 41 00	-- ad armatura a tela	industria	8 %	A	A	
5210 49 00	-- altri tessuti	industria	8 %	A	A	
	- stampati					
5210 51 00	-- ad armatura a tela	industria	8 %	A	A	
5210 59 00	-- altri tessuti	industria	8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5211	Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m ²					
	– greggi					
5211 11 00	-- ad armatura a tela	industria	8 %	A	A	
5211 12 00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	industria	8 %	A	A	
5211 19 00	-- altri tessuti	industria	8 %	A	A	
5211 20 00	– imbianchiti	industria	8 %	A	A	
	– tinti					
5211 31 00	-- ad armatura a tela	industria	8 %	A	A	
5211 32 00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	industria	8 %	A	A	
5211 39 00	-- altri tessuti	industria	8 %	A	A	
	– di filati di diversi colori					
5211 41 00	-- ad armatura a tela	industria	8 %	A	A	
5211 42 00	-- Tessuti detti «denim»	industria	8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5211 43 00	-- altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	industria	8 %	A	A	
5211 49	-- altri tessuti					
5211 49 10	--- Tessuti Jacquard	industria	8 %	A	A	
5211 49 90	--- altri	industria	8 %	A	A	
	- stampati					
5211 51 00	-- ad armatura a tela	industria	8 %	A	A	
5211 52 00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	industria	8 %	A	A	
5211 59 00	-- altri tessuti	industria	8 %	A	A	
5212	Altri tessuti di cotone					
	- di peso inferiore o uguale a 200 g/m ²					
5212 11	-- greggi					
5212 11 10	--- misti principalmente o unicamente con lino	industria	8 %	A	A	
5212 11 90	--- altrimenti misti	industria	8 %	A	A	
5212 12	-- imbianchiti					
5212 12 10	--- misti principalmente o unicamente con lino	industria	8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5212 12 90	--- altrimenti misti	industria	8 %	A	A	
5212 13	-- tinti					
5212 13 10	--- misti principalmente o unicamente con lino	industria	8 %	A	A	
5212 13 90	--- altrimenti misti	industria	8 %	A	A	
5212 14	-- di filati di diversi colori					
5212 14 10	--- misti principalmente o unicamente con lino	industria	8 %	A	A	
5212 14 90	--- altrimenti misti	industria	8 %	A	A	
5212 15	-- stampati					
5212 15 10	--- misti principalmente o unicamente con lino	industria	8 %	A	A	
5212 15 90	--- altrimenti misti	industria	8 %	A	A	
	- di peso superiore a 200 g/m ²					
5212 21	-- greggi					
5212 21 10	--- misti principalmente o unicamente con lino	industria	8 %	A	A	
5212 21 90	--- altrimenti misti	industria	8 %	A	A	
5212 22	-- imbianchiti					
5212 22 10	--- misti principalmente o unicamente con lino	industria	8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5212 22 90	--- altrimenti misti	industria	8 %	A	A	
5212 23	-- tinti					
5212 23 10	--- misti principalmente o unicamente con lino	industria	8 %	A	A	
5212 23 90	--- altrimenti misti	industria	8 %	A	A	
5212 24	-- di filati di diversi colori					
5212 24 10	--- misti principalmente o unicamente con lino	industria	8 %	A	A	
5212 24 90	--- altrimenti misti	industria	8 %	A	A	
5212 25	-- stampati					
5212 25 10	--- misti principalmente o unicamente con lino	industria	8 %	A	A	
5212 25 90	--- altrimenti misti	industria	8 %	A	A	
53	CAPITOLO 53 — ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI; FILATI DI CARTA E TESSUTI DI FILATI DI CARTA					
5301	Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)					
5301 10 00	– Lino greggio o macerato	agricoltura	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– Lino maciullato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato					
5301 21 00	– – maciullato o stigliato	agricoltura	esenzione	A	A	
5301 29 00	– – altro	agricoltura	esenzione	A	A	
5301 30 00	– Stoppe e cascami di lino	agricoltura	esenzione	A	A	
5302	Canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)					
5302 10 00	– Canapa greggia o macerata	agricoltura	esenzione	A	A	
5302 90 00	– altri	agricoltura	esenzione	A	A	
5303	Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)					
5303 10 00	– Iuta ed altre fibre tessili liberiane, gregge o macerate	industria	esenzione	A	A	
5303 90 00	– altri	industria	esenzione	A	A	
5305 00 00	Cocco, abaca (canapa di Manila o « <i>Musa textilis</i> Nee»), ramiè ed altre fibre tessili vegetali non nominate né comprese altrove, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5306	Filati di lino					
5306 10	– semplici					
	– – non condizionati per la vendita al minuto					
5306 10 10	– – – aventi un titolo di 833,3 decitex o più (inferiore o uguale a 12 Nm)	industria	4 %	A	A	
5306 10 30	– – – aventi un titolo inferiore a 833,3 decitex ma non a 277,8 decitex (superiore a 12 Nm ma non a 36 Nm)	industria	4 %	A	A	
5306 10 50	– – – aventi un titolo inferiore a 277,8 decitex (superiore a 36 Nm)	industria	3,8 %	A	A	
5306 10 90	– – condizionati per la vendita al minuto	industria	5 %	A	A	
5306 20	– ritorti o ritorti su ritorto (câblés)					
5306 20 10	– – non condizionati per la vendita al minuto	industria	4 %	A	A	
5306 20 90	– – condizionati per la vendita al minuto	industria	5 %	A	A	
5307	Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303					
5307 10 00	– semplici	industria	esenzione	A	A	
5307 20 00	– ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta					
5308 10 00	– Filati di cocco	industria	esenzione	A	A	
5308 20	– Filati di canapa					
5308 20 10	-- non condizionati per la vendita al minuto	industria	3 %	A	A	
5308 20 90	-- condizionati per la vendita al minuto	industria	4,9 %	A	A	
5308 90	– altri					
	-- Filati di ramiè					
5308 90 12	--- aventi un titolo di 277,8 decitex o più (inferiore o uguale a 36 Nm)	industria	4 %	A	A	
5308 90 19	--- aventi un titolo inferiore a 277,8 decitex (superiore a 36 Nm)	industria	3,8 %	A	A	
5308 90 50	-- Filati di carta	industria	4 %	A	A	
5308 90 90	-- altri	industria	3,8 %	A	A	
5309	Tessuti di lino					
	– contenenti, in peso, almeno 85 % di lino					
5309 11	-- greggi o imbianchiti					
5309 11 10	--- greggi	industria	8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5309 11 90	--- imbianchiti	industria	8 %	A	A	
5309 19 00	-- altri	industria	8 %	A	A	
	- contenenti, in peso, meno di 85 % di lino					
5309 21 00	-- greggi o imbianchiti	industria	8 %	A	A	
5309 29 00	-- altri	industria	8 %	A	A	
5310	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303					
5310 10	- greggi					
5310 10 10	-- di larghezza inferiore o uguale a 150 cm	industria	4 %	A	A	
5310 10 90	-- di larghezza superiore a 150 cm	industria	4 %	A	A	
5310 90 00	- altri	industria	4 %	A	A	
5311 00	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta					
5311 00 10	- Tessuti di ramiè	industria	8 %	A	A	
5311 00 90	- altri	industria	5,8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
54	CAPITOLO 54 — FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali					
5401	Filati per cucire di filamenti sintetici o artificiali, anche condizionati per la vendita al minuto					
5401 10	– di filamenti sintetici					
	– – non condizionati per la vendita al minuto					
	– – – Filati ad anima cosiddetti «core yarn»					
5401 10 12	– – – – Filamenti di poliestere ricoperti di fibre di cotone	industria	4 %	A	A	
5401 10 14	– – – – altri	industria	4 %	A	A	
	– – – – altri					
5401 10 16	– – – – Filati testurizzati	industria	4 %	A	A	
5401 10 18	– – – – altri	industria	4 %	A	A	
5401 10 90	– – condizionati per la vendita al minuto	industria	5 %	A	A	
5401 20	– di filamenti artificiali					
5401 20 10	– – non condizionati per la vendita al minuto	industria	4 %	A	A	
5401 20 90	– – condizionati per la vendita al minuto	industria	5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5402	Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex					
	– Filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi					
5402 11 00	-- di aramidi	industria	4 %	A	A	
5402 19 00	-- altri	industria	4 %	A	A	
5402 20 00	– Filati ad alta tenacità di poliesteri	industria	4 %	A	A	
	– Filati testurizzati					
5402 31 00	-- di nylon o di altre poliammidi, con titoli di filati semplici inferiore o uguale a 50 tex	industria	4 %	A	A	
5402 32 00	-- di nylon o di altre poliammidi, con titolo di filati semplici superiore a 50 tex	industria	4 %	A	A	
5402 33 00	-- di poliesteri	industria	4 %	A	A	
5402 34 00	-- di polipropilene	industria	4 %	A	A	
5402 39 00	-- altri	industria	4 %	A	A	
	– altri filati, semplici, non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro					
5402 44 00	-- di elastomeri	industria	4 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5402 45 00	-- altri, di nylon o di altre poliammidi	industria	4 %	A	A	
5402 46 00	-- altri, di poliesteri, parzialmente orientati	industria	4 %	A	A	
5402 47 00	-- altri, di poliesteri	industria	4 %	A	A	
5402 48 00	-- altri, di polipropilene	industria	4 %	A	A	
5402 49 00	-- altri	industria	4 %	A	A	
	- altri filati, semplici, con torsione superiore a 50 giri per metro					
5402 51 00	-- di nylon o di altre poliammidi	industria	4 %	A	A	
5402 52 00	-- di poliesteri	industria	4 %	A	A	
5402 59	-- altri					
5402 59 10	--- di polipropilene	industria	4 %	A	A	
5402 59 90	--- altri	industria	4 %	A	A	
	- altri filati, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)					
5402 61 00	-- di nylon o di altre poliammidi	industria	4 %	A	A	
5402 62 00	-- di poliesteri	industria	4 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5402 69	-- altri					
5402 69 10	--- di polipropilene	industria	4 %	A	A	
5402 69 90	--- altri	industria	4 %	A	A	
5403	Filati di filamenti artificiali (diversi dai filati per cucire) non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti artificiali di meno di 67 decitex					
5403 10 00	- Filati ad alta tenacità di rayon viscosa	industria	4 %	A	A	
	- altri filati, semplici					
5403 31 00	-- di rayon viscosa, non torti o con torsione inferiore o uguale a 120 giri per metro	industria	4 %	A	A	
5403 32 00	-- di rayon viscosa, con torsione superiore a 120 giri per metro	industria	4 %	A	A	
5403 33 00	-- di acetato di cellulosa	industria	4 %	A	A	
5403 39 00	-- altri	industria	4 %	A	A	
	- altri filati, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)					
5403 41 00	-- di rayon viscosa	industria	4 %	A	A	
5403 42 00	-- di acetato di cellulosa	industria	4 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5403 49 00	-- altri	industria	4 %	A	A	
5404	Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm					
	- Monofilamenti					
5404 11 00	-- di elastomeri	industria	4 %	A	A	
5404 12 00	-- altri, di polipropilene	industria	4 %	A	A	
5404 19 00	-- altri	industria	4 %	A	A	
5404 90	- altri					
5404 90 10	-- di polipropilene	industria	4 %	A	A	
5404 90 90	-- altri	industria	4 %	A	A	
5405 00 00	Monofilamenti artificiali di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili artificiali, di larghezza apparente non superiore a 5 mm	industria	3,8 %	A	A	
5406 00 00	Filati di filamenti sintetici o artificiali (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto	industria	5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5407	Tessuti di filati di filamenti sintetici, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5404					
5407 10 00	– Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri	industria	8 %	A	A	
5407 20	– Tessuti ottenuti con lamelle e forme simili					
	– – di polietilene o di polipropilene, di larghezza					
5407 20 11	– – – inferiore a 3 m	industria	8 %	A	A	
5407 20 19	– – – uguale o superiore a 3 m	industria	8 %	A	A	
5407 20 90	– – altri	industria	8 %	A	A	
5407 30 00	– «Tessuti» previsti nella nota 9 della sezione XI	industria	8 %	A	A	
	– altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di nylon o di altre poliammidi					
5407 41 00	– – greggi o imbianchiti	industria	8 %	A	A	
5407 42 00	– – tinti	industria	8 %	A	A	
5407 43 00	– – di filati di diversi colori	industria	8 %	A	A	
5407 44 00	– – stampati	industria	8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri testurizzati					
5407 51 00	-- greggi o imbianchiti	industria	8 %	A	A	
5407 52 00	-- tinti	industria	8 %	A	A	
5407 53 00	-- di filati di diversi colori	industria	8 %	A	A	
5407 54 00	-- stampati	industria	8 %	A	A	
	– altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri					
5407 61	-- contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri non testurizzati					
5407 61 10	--- greggi o imbianchiti	industria	8 %	A	A	
5407 61 30	--- tinti	industria	8 %	A	A	
5407 61 50	--- di filati di diversi colori	industria	8 %	A	A	
5407 61 90	--- stampati	industria	8 %	A	A	
5407 69	-- altri					
5407 69 10	--- greggi o imbianchiti	industria	8 %	A	A	
5407 69 90	--- altri	industria	8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti sintetici					
5407 71 00	-- greggi o imbianchiti	industria	8 %	A	A	
5407 72 00	-- tinti	industria	8 %	A	A	
5407 73 00	-- di filati di diversi colori	industria	8 %	A	A	
5407 74 00	-- stampati	industria	8 %	A	A	
	– altri tessuti, contenenti meno di 85 %, in peso, di filamenti sintetici e misti principalmente o unicamente con cotone					
5407 81 00	-- greggi o imbianchiti	industria	8 %	A	A	
5407 82 00	-- tinti	industria	8 %	A	A	
5407 83 00	-- di filati di diversi colori	industria	8 %	A	A	
5407 84 00	-- stampati	industria	8 %	A	A	
	– altri tessuti					
5407 91 00	-- greggi o imbianchiti	industria	8 %	A	A	
5407 92 00	-- tinti	industria	8 %	A	A	
5407 93 00	-- di filati di diversi colori	industria	8 %	A	A	
5407 94 00	-- stampati	industria	8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5408	Tessuti di filati di filamenti artificiali, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5405					
5408 10 00	– Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di rayon viscosa	industria	8 %	A	A	
	– altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti o lamelle o forme simili, artificiali					
5408 21 00	-- greggi o imbianchiti	industria	8 %	A	A	
5408 22	-- tinti					
5408 22 10	--- di larghezza superiore a 135 cm e inferiore o uguale a 155 cm, ad armatura a tela, saia, diagonale o raso	industria	8 %	A	A	
5408 22 90	--- altri	industria	8 %	A	A	
5408 23 00	-- di filati di diversi colori	industria	8 %	A	A	
5408 24 00	-- stampati	industria	8 %	A	A	
	– altri tessuti					
5408 31 00	-- greggi o imbianchiti	industria	8 %	A	A	
5408 32 00	-- tinti	industria	8 %	A	A	
5408 33 00	-- di filati di diversi colori	industria	8 %	A	A	
5408 34 00	-- stampati	industria	8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
55	CAPITOLO 55 — FIBRE SINTETICHE O ARTIFICIALI IN FIOCCO					
5501	Fasce di filamenti sintetici					
5501 10 00	– di nylon o di altre poliammidi	industria	4 %	A	A	
5501 20 00	– di poliesteri	industria	4 %	A	A	
5501 30 00	– acrilici o modacrilici	industria	4 %	A	A	
5501 40 00	– di polipropilene	industria	4 %	A	A	
5501 90 00	– altri	industria	4 %	A	A	
5502 00	Fasce di filamenti artificiali					
5502 00 10	– di rayon viscosa	industria	4 %	A	A	
5502 00 40	– di acetato	industria	4 %	A	A	
5502 00 80	– altri	industria	4 %	A	A	
5503	Fibre sintetiche in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura					
	– di nylon o di altre poliammidi					
5503 11 00	– – di aramidi	industria	4 %	A	A	
5503 19 00	– – altre	industria	4 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5503 20 00	– di poliesteri	industria	4 %	A	A	
5503 30 00	– acriliche o modacriliche	industria	4 %	A	A	
5503 40 00	– di polipropilene	industria	4 %	A	A	
5503 90 00	– altre	industria	4 %	A	A	
5504	Fibre artificiali in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura					
5504 10 00	– di rayon viscosa	industria	4 %	A	A	
5504 90 00	– altre	industria	4 %	A	A	
5505	Cascami di fibre sintetiche o artificiali (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati)					
5505 10	– di fibre sintetiche					
5505 10 10	– – di nylon o di altre poliammidi	industria	4 %	A	A	
5505 10 30	– – di poliesteri	industria	4 %	A	A	
5505 10 50	– – acrilici o modacrilici	industria	4 %	A	A	
5505 10 70	– – di polipropilene	industria	4 %	A	A	
5505 10 90	– – altri	industria	4 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5505 20 00	– di fibre artificiali	industria	4 %	A	A	
5506	Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura					
5506 10 00	– di nylon o di altre poliammidi	industria	4 %	A	A	
5506 20 00	– di poliesteri	industria	4 %	A	A	
5506 30 00	– acriliche o modacriliche	industria	4 %	A	A	
5506 90 00	– altre	industria	4 %	A	A	
5507 00 00	Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura	industria	4 %	A	A	
5508	Filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, anche condizionati per la vendita al minuto					
5508 10	– di fibre sintetiche in fiocco					
5508 10 10	– – non condizionati per la vendita al minuto	industria	4 %	A	A	
5508 10 90	– – condizionati per la vendita al minuto	industria	5 %	A	A	
5508 20	– di fibre artificiali in fiocco					
5508 20 10	– – non condizionati per la vendita al minuto	industria	4 %	A	A	
5508 20 90	– – condizionati per la vendita al minuto	industria	5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5509	Filati di fibre sintetiche in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto					
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di nylon o di altre poliammidi					
5509 11 00	-- semplici	industria	4 %	A	A	
5509 12 00	-- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	industria	4 %	A	A	
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere					
5509 21 00	-- semplici	industria	4 %	A	A	
5509 22 00	-- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	industria	4 %	A	A	
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche					
5509 31 00	-- semplici	industria	4 %	A	A	
5509 32 00	-- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	industria	4 %	A	A	
	– altri filati, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco					
5509 41 00	-- semplici	industria	4 %	A	A	
5509 42 00	-- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	industria	4 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– altri filati, di fibre in fiocco di poliestere					
5509 51 00	-- misti principalmente o unicamente con fibre artificiali in fiocco	industria	4 %	A	A	
5509 52 00	-- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	industria	4 %	A	A	
5509 53 00	-- misti principalmente o unicamente con cotone	industria	4 %	A	A	
5509 59 00	-- altri	industria	4 %	A	A	
	– altri filati, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche					
5509 61 00	-- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	industria	4 %	A	A	
5509 62 00	-- misti principalmente o unicamente con cotone	industria	4 %	A	A	
5509 69 00	-- altri	industria	4 %	A	A	
	– altri filati					
5509 91 00	-- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	industria	4 %	A	A	
5509 92 00	-- misti principalmente o unicamente con cotone	industria	4 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5509 99 00	-- altri	industria	4 %	A	A	
5510	Filati di fibre artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto					
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco					
5510 11 00	-- semplici	industria	4 %	A	A	
5510 12 00	-- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	industria	4 %	A	A	
5510 20 00	– altri filati, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	industria	4 %	A	A	
5510 30 00	– altri filati, misti principalmente o unicamente con cotone	industria	4 %	A	A	
5510 90 00	– altri filati	industria	4 %	A	A	
5511	Filati di fibre sintetiche o artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto					
5511 10 00	– di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di tali fibre	industria	5 %	A	A	
5511 20 00	– di fibre sintetiche in fiocco contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre	industria	5 %	A	A	
5511 30 00	– di fibre artificiali in fiocco	industria	5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5512	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco					
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere					
5512 11 00	-- greggi o imbianchiti	industria	8 %	A	A	
5512 19	-- altri					
5512 19 10	--- stampati	industria	8 %	A	A	
5512 19 90	--- altri	industria	8 %	A	A	
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche					
5512 21 00	-- greggi o imbianchiti	industria	8 %	A	A	
5512 29	-- altri					
5512 29 10	--- stampati	industria	8 %	A	A	
5512 29 90	--- altri	industria	8 %	A	A	
	– altri					
5512 91 00	-- greggi o imbianchiti	industria	8 %	A	A	
5512 99	-- altri					
5512 99 10	--- stampati	industria	8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5512 99 90	--- altri	industria	8 %	A	A	
5513	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m ²					
	- greggi o imbianchiti					
5513 11	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela					
5513 11 20	--- di larghezza inferiore o uguale a 165 cm	industria	8 %	A	A	
5513 11 90	--- di larghezza superiore a 165 cm	industria	8 %	A	A	
5513 12 00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	industria	8 %	A	A	
5513 13 00	-- altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	industria	8 %	A	A	
5513 19 00	-- altri tessuti	industria	8 %	A	A	
	- tinti					
5513 21 00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	industria	8 %	A	A	
5513 23	-- altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere					
5513 23 10	--- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	industria	8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5513 23 90	--- altri	industria	8 %	A	A	
5513 29 00	-- altri tessuti	industria	8 %	A	A	
	- di filati di diversi colori					
5513 31 00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	industria	8 %	A	A	
5513 39 00	-- altri tessuti	industria	8 %	A	A	
	- stampati					
5513 41 00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	industria	8 %	A	A	
5513 49 00	-- altri tessuti	industria	8 %	A	A	
5514	Tessuti di fibre sintetiche, in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso superiore a 170 g/m ²					
	- greggi o imbianchiti					
5514 11 00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	industria	8 %	A	A	
5514 12 00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	industria	8 %	A	A	
5514 19	-- altri tessuti					
5514 19 10	--- di fibre in fiocco di poliestere	industria	8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5514 19 90	--- altri	industria	8 %	A	A	
	- tinti					
5514 21 00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	industria	8 %	A	A	
5514 22 00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	industria	8 %	A	A	
5514 23 00	-- altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	industria	8 %	A	A	
5514 29 00	-- altri tessuti	industria	8 %	A	A	
5514 30	- di filati di diversi colori					
5514 30 10	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	industria	8 %	A	A	
5514 30 30	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	industria	8 %	A	A	
5514 30 50	-- altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	industria	8 %	A	A	
5514 30 90	-- altri tessuti	industria	8 %	A	A	
	- stampati					
5514 41 00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	industria	8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5514 42 00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	industria	8 %	A	A	
5514 43 00	-- altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	industria	8 %	A	A	
5514 49 00	-- altri tessuti	industria	8 %	A	A	
5515	Altri tessuti di fibre sintetiche in fiocco					
	- di fibre in fiocco di poliestere					
5515 11	-- misti principalmente o unicamente con fibre in fiocco di rayon viscosa					
5515 11 10	--- greggi o imbianchiti	industria	8 %	A	A	
5515 11 30	--- stampati	industria	8 %	A	A	
5515 11 90	--- altri	industria	8 %	A	A	
5515 12	-- misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali					
5515 12 10	--- greggi o imbianchiti	industria	8 %	A	A	
5515 12 30	--- stampati	industria	8 %	A	A	
5515 12 90	--- altri	industria	8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5515 13	-- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini					
	---- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, cardati					
5515 13 11	---- greggi o imbianchiti	industria	8 %	A	A	
5515 13 19	---- altri	industria	8 %	A	A	
	--- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, pettinati					
5515 13 91	---- greggi o imbianchiti	industria	8 %	A	A	
5515 13 99	---- altri	industria	8 %	A	A	
5515 19	-- altri					
5515 19 10	--- greggi o imbianchiti	industria	8 %	A	A	
5515 19 30	--- stampati	industria	8 %	A	A	
5515 19 90	--- altri	industria	8 %	A	A	
	- di fibre in fiocco acriliche o modacriliche					
5515 21	-- misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali					
5515 21 10	--- greggi o imbianchiti	industria	8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5515 21 30	--- stampati	industria	8 %	A	A	
5515 21 90	--- altri	industria	8 %	A	A	
5515 22	-- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini					
	--- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, cardati					
5515 22 11	---- greggi o imbianchiti	industria	8 %	A	A	
5515 22 19	---- altri	industria	8 %	A	A	
	--- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, pettinati					
5515 22 91	---- greggi o imbianchiti	industria	8 %	A	A	
5515 22 99	---- altri	industria	8 %	A	A	
5515 29 00	-- altri	industria	8 %	A	A	
	- altri tessuti					
5515 91	-- misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali					
5515 91 10	--- greggi o imbianchiti	industria	8 %	A	A	
5515 91 30	--- stampati	industria	8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5515 91 90	--- altri	industria	8 %	A	A	
5515 99	-- altri					
5515 99 20	--- greggi o imbianchiti	industria	8 %	A	A	
5515 99 40	--- stampati	industria	8 %	A	A	
5515 99 80	--- altri	industria	8 %	A	A	
5516	Tessuti di fibre artificiali in fiocco					
	- contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco					
5516 11 00	-- greggi o imbianchiti	industria	8 %	A	A	
5516 12 00	-- tinti	industria	8 %	A	A	
5516 13 00	-- di filati di diversi colori	industria	8 %	A	A	
5516 14 00	-- stampati	industria	8 %	A	A	
	- contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, miste principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali					
5516 21 00	-- greggi o imbianchiti	industria	8 %	A	A	
5516 22 00	-- tinti	industria	8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5516 23	-- di filati di diversi colori					
5516 23 10	--- Tessuti Jacquard di larghezza uguale o superiore a 140 cm (fodere per materassi)	industria	8 %	A	A	
5516 23 90	--- altri	industria	8 %	A	A	
5516 24 00	-- stampati	industria	8 %	A	A	
	- contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini					
5516 31 00	-- greggi o imbianchiti	industria	8 %	A	A	
5516 32 00	-- tinti	industria	8 %	A	A	
5516 33 00	-- di filati di diversi colori	industria	8 %	A	A	
5516 34 00	-- stampati	industria	8 %	A	A	
	- contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con cotone					
5516 41 00	-- greggi o imbianchiti	industria	8 %	A	A	
5516 42 00	-- tinti	industria	8 %	A	A	
5516 43 00	-- di filati di diversi colori	industria	8 %	A	A	
5516 44 00	-- stampati	industria	8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– altri					
5516 91 00	-- greggi o imbianchiti	industria	8 %	A	A	
5516 92 00	-- tinti	industria	8 %	A	A	
5516 93 00	-- di filati di diversi colori	industria	8 %	A	A	
5516 94 00	-- stampati	industria	8 %	A	A	
56	CAPITOLO 56 — OVATTE, FELTRI E STOFFE NON TESSUTE; FILATI SPECIALI; SPAGO, CORDE E FUNI; MANUFATTI DI CORDERIA					
5601	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili					
	– Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte					
5601 21	-- di cotone					
5601 21 10	--- idrofilo	industria	3,8 %	A	A	
5601 21 90	--- altro	industria	3,8 %	A	A	
5601 22	-- di fibre sintetiche o artificiali					
5601 22 10	--- Rotoli di diametro inferiore o uguale a 8 mm	industria	3,8 %	A	A	
5601 22 90	--- altri	industria	4 %	A	A	
5601 29 00	-- altri	industria	3,8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5601 30 00	– Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili	industria	3,2 %	A	A	
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati					
5602 10	– Feltri all'ago e prodotti cuciti con punto a maglia					
	– – non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati					
	– – – Feltri all'ago					
5602 10 11	– – – – di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303	industria	6,7 %	A	A	
5602 10 19	– – – – di altre materie tessili	industria	6,7 %	A	A	
	– – – Prodotti cuciti con punto a maglia					
5602 10 31	– – – – di lana o di peli fini	industria	6,7 %	A	A	
5602 10 38	– – – – di altre materie tessili	industria	6,7 %	A	A	
5602 10 90	– – impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	industria	6,7 %	A	A	
	– altri feltri non impregnati né spalmati, né ricoperti, né stratificati					
5602 21 00	– – di lana o di peli fini	industria	6,7 %	A	A	
5602 29 00	– – di altre materie tessili	industria	6,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5602 90 00	– altri	industria	6,7 %	A	A	
5603	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate					
	– di filamenti sintetici o artificiali					
5603 11	-- di peso non superiore a 25 g/m ²					
5603 11 10	--- spalmate o ricoperte	industria	4,3 %	A	A	
5603 11 90	--- altre	industria	4,3 %	A	A	
5603 12	-- di peso superiore a 25 g/m ² ma non superiore a 70 g/m ²					
5603 12 10	--- spalmate o ricoperte	industria	4,3 %	A	A	
5603 12 90	--- altre	industria	4,3 %	A	A	
5603 13	-- di peso superiore a 70 g/m ² ma non superiore a 150 g/m ²					
5603 13 10	--- spalmate o ricoperte	industria	4,3 %	A	A	
5603 13 90	--- altre	industria	4,3 %	A	A	
5603 14	-- di peso superiore a 150 g/m ²					
5603 14 10	--- spalmate o ricoperte	industria	4,3 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5603 14 90	--- altre	industria	4,3 %	A	A	
	- altre					
5603 91	-- di peso non superiore a 25 g/m ²					
5603 91 10	--- spalmate o ricoperte	industria	4,3 %	A	A	
5603 91 90	--- altre	industria	4,3 %	A	A	
5603 92	-- di peso superiore a 25 g/m ² ma non superiore a 70 g/m ²					
5603 92 10	--- spalmate o ricoperte	industria	4,3 %	A	A	
5603 92 90	--- altre	industria	4,3 %	A	A	
5603 93	-- di peso superiore a 70 g/m ² ma non superiore a 150 g/m ²					
5603 93 10	--- spalmate o ricoperte	industria	4,3 %	A	A	
5603 93 90	--- altre	industria	4,3 %	A	A	
5603 94	-- di peso superiore a 150 g/m ²					
5603 94 10	--- spalmate o ricoperte	industria	4,3 %	A	A	
5603 94 90	--- altre	industria	4,3 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica					
5604 10 00	– Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili	industria	4 %	A	A	
5604 90	– altri					
5604 90 10	– – Filati ad alta tenacità di poliesteri, di nylon o di altre poliammidi o di rayon viscosa, impregnati o spalmati	industria	4 %	A	A	
5604 90 90	– – altri	industria	4 %	A	A	
5605 00 00	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiraliati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	industria	4 %	A	A	
5606 00	Filati spiraliati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiraliati), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiraliati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»					
5606 00 10	– Filati detti «a catenella»	industria	8 %	A	A	
	– altri					
5606 00 91	– – Filati spiraliati (vergolinati)	industria	5,3 %	A	A	
5606 00 99	– – altri	industria	5,3 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5607	Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica					
	– di sisal o di altre fibre tessili del genere « <i>Agave</i> »					
5607 21 00	-- Spago per legare	industria	12 %	A	A	
5607 29 00	-- altri	industria	12 %	A	A	
	– di polietilene o di polipropilene					
5607 41 00	-- Spago per legare	industria	8 %	A	A	
5607 49	-- altri					
	--- aventi un titolo superiore a 50 000 decitex (5 g per metro)					
5607 49 11	---- intrecciati	industria	8 %	A	A	
5607 49 19	---- altri	industria	8 %	A	A	
5607 49 90	--- aventi un titolo inferiore a 50 000 decitex (5 g per metro)	industria	8 %	A	A	
5607 50	– di altre fibre sintetiche					
	-- di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri					
	--- aventi un titolo superiore o uguale a 50 000 decitex (5 g per metro)					
5607 50 11	---- intrecciati	industria	8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5607 50 19	----- altri	industria	8 %	A	A	
5607 50 30	---- aventi un titolo inferiore o uguale a 50 000 decitex (5 g per metro)	industria	8 %	A	A	
5607 50 90	-- di altre fibre sintetiche	industria	8 %	A	A	
5607 90	- altri					
5607 90 20	-- di abaca (canapa di Manila o « <i>Musa textilis</i> Nee») o di altre fibre (di foglie) dure; di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303	industria	6 %	A	A	
5607 90 90	-- altri	industria	8 %	A	A	
5608	Reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca ed altre reti confezionate, di materie tessili					
	- di materie tessili sintetiche o artificiali					
5608 11	-- Reti confezionate per la pesca					
5608 11 20	---- ottenute con spago, corde o funi	industria	8 %	A	A	
5608 11 80	---- altri	industria	8 %	A	A	
5608 19	-- altre					
	---- Reti confezionate					
	----- di nylon o di altre poliammidi					
5608 19 11	----- ottenute con spago, corde o funi	industria	8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5608 19 19	----- altri	industria	8 %	A	A	
5608 19 30	----- altre	industria	8 %	A	A	
5608 19 90	---- altre	industria	8 %	A	A	
5608 90 00	- altre	industria	8 %	A	A	
5609 00 00	Manufatti di filati, di lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, di spago, corde o funi, non nominati né compresi altrove	industria	5,8 %	A	A	
57	CAPITOLO 57 — TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO DI MATERIE TESSILI					
5701	Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati					
5701 10	- di lana o di peli fini					
5701 10 10	-- contenenti, in peso, complessivamente più di 10 % di seta o di borra di seta (schappe)	industria	8 %	A	A	
5701 10 90	-- altri	industria	8 % MAX 2,8 EUR/m ²	A	A	
5701 90	- di altre materie tessili					
5701 90 10	-- di seta, di borra di seta (schappe), di fibre sintetiche, di filati della voce 5605 o di materie tessili con fili di metallo incorporati	industria	8 %	A	A	
5701 90 90	-- di altre materie tessili	industria	3,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5702	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti, non «tufted» né «floccati», anche confezionati, compresi i tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano					
5702 10 00	– Tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano	industria	3 %	A	A	
5702 20 00	– Rivestimenti del suolo di cocco	industria	4 %	A	A	
	– altri, vellutati, non confezionati					
5702 31	– – di lana o di peli fini					
5702 31 10	– – – Tappeti Axminster	industria	8 %	A	A	
5702 31 80	– – – altri	industria	8 %	A	A	
5702 32	– – di materie tessili sintetiche o artificiali					
5702 32 10	– – – Tappeti Axminster	industria	8 %	A	A	
5702 32 90	– – – altri	industria	8 %	A	A	
5702 39 00	– – di altre materie tessili	industria	8 %	A	A	
	– altri, vellutati, confezionati					
5702 41	– – di lana o di peli fini					
5702 41 10	– – – Tappeti Axminster	industria	8 %	A	A	
5702 41 90	– – – altri	industria	8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5702 42	-- di materie tessili sintetiche o artificiali					
5702 42 10	---- Tappeti Axminster	industria	8 %	A	A	
5702 42 90	---- altri	industria	8 %	A	A	
5702 49 00	-- di altre materie tessili	industria	8 %	A	A	
5702 50	- altri, non vellutati, né confezionati					
5702 50 10	-- di lana o di peli fini	industria	8 %	A	A	
	-- di materie tessili sintetiche o artificiali					
5702 50 31	---- di polipropilene	industria	8 %	A	A	
5702 50 39	---- altri	industria	8 %	A	A	
5702 50 90	-- di altre materie tessili	industria	8 %	A	A	
	- altri, non vellutati, confezionati					
5702 91 00	-- di lana o di peli fini	industria	8 %	A	A	
5702 92	-- di materie tessili sintetiche o artificiali					
5702 92 10	---- di polipropilene	industria	8 %	A	A	
5702 92 90	---- altri	industria	8 %	A	A	
5702 99 00	-- di altre materie tessili	industria	8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5703	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tufted», anche confezionati					
5703 10 00	– di lana o di peli fini	industria	8 %	A	A	
5703 20	– di nylon o di altre poliammidi					
	– – stampati					
5703 20 12	– – – quadrelli con superficie inferiore o uguale a 1 m ²	industria	8 %	A	A	
5703 20 18	– – – altri	industria	8 %	A	A	
	– – altri					
5703 20 92	– – – Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 1 m ²	industria	8 %	A	A	
5703 20 98	– – – altri	industria	8 %	A	A	
5703 30	– di altre materie tessili sintetiche o di materie tessili artificiali					
	– – di polipropilene					
5703 30 12	– – – Quadrelli la cui superficie non supera 1 m ²	industria	8 %	A	A	
5703 30 18	– – – altri	industria	8 %	A	A	
	– – altri					
5703 30 82	– – – Quadrelli la cui superficie non supera 1 m ²	industria	8 %	A	A	
5703 30 88	– – – altri	industria	8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5703 90	– di altre materie tessili					
5703 90 20	– – Quadrelli la cui superficie non supera 1 m ²	industria	8 %	A	A	
5703 90 80	– – altri	industria	8 %	A	A	
5704	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di feltro non «tufted» né «floccati», anche confezionati					
5704 10 00	– Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m ²	industria	6,7 %	A	A	
5704 90 00	– altri	industria	6,7 %	A	A	
5705 00	Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati					
5705 00 30	– di materie tessili sintetiche o artificiali	industria	8 %	A	A	
5705 00 80	– di altre materie tessili	industria	8 %	A	A	
58	CAPITOLO 58 — TESSUTI SPECIALI; SUPERFICI TESSILI «TUFTED»; PIZZI; ARAZZI; PASSAMANERIA; RICAMI					
5801	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti delle voci 5802 o 5806					
5801 10 00	– di lana o di peli fini	industria	8 %	A	A	
	– di cotone					
5801 21 00	– – Velluti e felpe a trama, non tagliati	industria	8 %	A	A	
5801 22 00	– – Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste	industria	8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5801 23 00	-- altri velluti e felpe a trama	industria	8 %	A	A	
5801 26 00	-- Tessuti di ciniglia	industria	8 %	A	A	
5801 27 00	-- Velluti e felpe a catena	industria	8 %	A	A	
	-- di fibre sintetiche o artificiali					
5801 31 00	-- Velluti e felpe a trama, non tagliati	industria	8 %	A	A	
5801 32 00	-- Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste	industria	8 %	A	A	
5801 33 00	-- altri velluti e felpe a trama	industria	8 %	A	A	
5801 36 00	-- Tessuti di ciniglia	industria	8 %	A	A	
5801 37 00	-- Velluti e felpe a catena	industria	8 %	A	A	
5801 90	-- di altre materie tessili					
5801 90 10	-- di lino	industria	8 %	A	A	
5801 90 90	-- altri	industria	8 %	A	A	
5802	Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti della voce 5806; superfici tessili «tufted», diverse dai prodotti della voce 5703					
	-- Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone					
5802 11 00	-- greggi	industria	8 %	A	A	
5802 19 00	-- altri	industria	8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5802 20 00	– Tessuti ricci del tipo spugna, di altre materie tessili	industria	8 %	A	A	
5802 30 00	– Superfici tessili «tufted»	industria	8 %	A	A	
5803 00	Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 5806					
5803 00 10	– di cotone	industria	5,8 %	A	A	
5803 00 30	– di seta o di cascami di seta	industria	7,2 %	A	A	
5803 00 90	– altri	industria	8 %	A	A	
5804	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi diversi dai prodotti delle voci da 6002 a 6006					
5804 10	– Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate					
5804 10 10	-- uniti	industria	6,5 %	A	A	
5804 10 90	-- altri	industria	8 %	A	A	
	– Pizzi a macchina					
5804 21	-- di fibre sintetiche o artificiali					
5804 21 10	--- a fuselli (tombolo)	industria	8 %	A	A	
5804 21 90	--- altri	industria	8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5804 29	-- di altre materie tessili					
5804 29 10	--- a fuselli (tombolo)	industria	8 %	A	A	
5804 29 90	--- altri	industria	8 %	A	A	
5804 30 00	- Pizzi a mano	industria	8 %	A	A	
5805 00 00	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto croce), anche confezionati	industria	5,6 %	A	A	
5806	Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti della voce 5807; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)					
5806 10 00	- Nastri, galloni e simili di velluti, di felpe, di tessuti di ciniglia o di tessuti ricci del tipo spugna	industria	6,3 %	A	A	
5806 20 00	- altri nastri, galloni e simili, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma	industria	7,5 %	A	A	
	- altri nastri, galloni e simili					
5806 31 00	-- di cotone	industria	7,5 %	A	A	
5806 32	-- di fibre sintetiche o artificiali					
5806 32 10	--- muniti di vere cimose	industria	7,5 %	A	A	
5806 32 90	--- altri	industria	7,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5806 39 00	-- di altre materie tessili	industria	7,5 %	A	A	
5806 40 00	- Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)	industria	6,2 %	A	A	
5807	Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessili, in pezza, in nastri o tagliati, non ricamati					
5807 10	- tessuti					
5807 10 10	-- con iscrizioni o motivi ottenuti per tessitura	industria	6,2 %	A	A	
5807 10 90	-- altri	industria	6,2 %	A	A	
5807 90	- altri					
5807 90 10	-- di feltro o di stoffe non tessute	industria	6,3 %	A	A	
5807 90 90	-- altri	industria	8 %	A	A	
5808	Trecce in pezza; manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, non ricamati, diversi da quelli a maglia; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili					
5808 10 00	- Trecce in pezza	industria	5 %	A	A	
5808 90 00	- altri	industria	5,3 %	A	A	
5809 00 00	Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce 5605, dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili, non nominati né compresi altrove	industria	5,6 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi					
5810 10	– Ricami chimici o aériennes e ricami a fondo tagliato					
5810 10 10	-- di valore superiore a 35 EUR per kg netto	industria	5,8 %	A	A	
5810 10 90	-- altri	industria	8 %	A	A	
	– altri ricami					
5810 91	-- di cotone					
5810 91 10	---- di valore superiore a 17,50 EUR per kg netto	industria	5,8 %	A	A	
5810 91 90	---- altri	industria	7,2 %	A	A	
5810 92	-- di fibre sintetiche o artificiali					
5810 92 10	---- di valore superiore a 17,50 EUR per kg netto	industria	5,8 %	A	A	
5810 92 90	---- altri	industria	7,2 %	A	A	
5810 99	-- di altre materie tessili					
5810 99 10	---- di valore superiore a 17,50 EUR per kg netto	industria	5,8 %	A	A	
5810 99 90	---- altri	industria	7,2 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5811 00 00	Prodotti tessili tramezzati in pezza, costituiti da uno o più strati di materie tessili associate con materiale per imbottitura mediante cucitura, trapuntatura o altro modo di chiusura, diversi dai ricami della voce 5810	industria	8 %	A	A	
59	CAPITOLO 59 — TESSUTI IMPREGNATI, SPALMATI, RICOPERTI O STRATIFICATI; MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI					
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria					
5901 10 00	– Tessuti spalmati di colla o di materie amidacee, dei tipi usati per la legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili	industria	6,5 %	A	A	
5901 90 00	– altri	industria	6,5 %	A	A	
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa					
5902 10	– di nylon o di altre poliammidi					
5902 10 10	– – impregnati di gomma	industria	5,6 %	A	A	
5902 10 90	– – altre	industria	8 %	A	A	
5902 20	– di poliesteri					
5902 20 10	– – impregnati di gomma	industria	5,6 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5902 20 90	-- altri	industria	8 %	A	A	
5902 90	- altri					
5902 90 10	-- impregnati di gomma	industria	5,6 %	A	A	
5902 90 90	-- altri	industria	8 %	A	A	
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902					
5903 10	- con poli(cloruro di vinile)					
5903 10 10	-- impregnati	industria	8 %	A	A	
5903 10 90	-- spalmati, ricoperti o stratificati	industria	8 %	A	A	
5903 20	- con poliuretano					
5903 20 10	-- impregnati	industria	8 %	A	A	
5903 20 90	-- spalmati, ricoperti o stratificati	industria	8 %	A	A	
5903 90	- altri					
5903 90 10	-- impregnati	industria	8 %	A	A	
	-- spalmati, ricoperti o stratificati					
5903 90 91	--- con derivati della cellulosa o di altra materia plastica, la materia tessile costituente il diritto	industria	8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5903 90 99	--- altri	industria	8 %	A	A	
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati					
5904 10 00	- Linoleum	industria	5,3 %	A	A	
5904 90 00	- altri	industria	5,3 %	A	A	
5905 00	Rivestimenti murali di materie tessili					
5905 00 10	- consistenti in filati parallelizzati su supporto	industria	5,8 %	A	A	
	- altri					
5905 00 30	-- di lino	industria	8 %	A	A	
5905 00 50	-- di iuta	industria	4 %	A	A	
5905 00 70	-- di fibre sintetiche e artificiali	industria	8 %	A	A	
5905 00 90	-- altre	industria	6 %	A	A	
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902					
5906 10 00	- Nastri adesivi di larghezza inferiore o uguale a 20 cm	industria	4,6 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– altri					
5906 91 00	-- a maglia	industria	6,5 %	A	A	
5906 99	-- altri					
5906 99 10	--- Nappe riprese alla nota 4 c) di questo capitolo	industria	8 %	A	A	
5906 99 90	--- altri	industria	5,6 %	A	A	
5907 00 00	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	industria	4,9 %	A	A	
5908 00 00	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate	industria	5,6 %	A	A	
5909 00	Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie					
5909 00 10	– di fibre sintetiche	industria	6,5 %	A	A	
5909 00 90	– di altre materie tessili	industria	6,5 %	A	A	
5910 00 00	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie	industria	5,1 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
5911	Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 di questo capitolo					
5911 10 00	– Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi	industria	5,3 %	A	A	
5911 20 00	– Veli e tele da buratti, anche confezionati	industria	4,6 %	A	A	
	– Tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili (per esempio: a pasta, ad amianto-cemento)					
5911 31	– – di peso inferiore a 650 g/m ²					
	– – – di seta, di fibre sintetiche o artificiali					
5911 31 11	– – – – Tessuti dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere (per esempio: tessuti Forming)	industria	5,8 %	A	A	
5911 31 19	– – – – altri	industria	5,8 %	A	A	
5911 31 90	– – – di altre materie tessili	industria	4,4 %	A	A	
5911 32	– – di peso uguale o superiore a 650 g/m ²					

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- di seta, di fibre sintetiche o artificiali					
5911 32 11	---- Tessuti su cui è «agato» uno strato di batt, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere (per esempio: feltri umidi)	industria	5,8 %	A	A	
5911 32 19	---- altri	industria	5,8 %	A	A	
5911 32 90	--- di altre materie tessili	industria	4,4 %	A	A	
5911 40 00	- Tessuti per bruscole e fiscoli e tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli di capelli	industria	6 %	A	A	
5911 90	- altri					
5911 90 10	-- di feltro	industria	6 %	A	A	
5911 90 90	-- altri	industria	6 %	A	A	
60	CAPITOLO 60 — STOFFE A MAGLIA					
6001	Velluti, felpe (comprese le stoffe dette a peli lunghi) e le stoffe ricce, a maglia					
6001 10 00	- Stoffe dette a peli lunghi	industria	8 %	A	A	
	- Stoffe a ricci					
6001 21 00	-- di cotone	industria	8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6001 22 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	industria	8 %	A	A	
6001 29 00	-- di altre materie tessili	industria	8 %	A	A	
	- altri					
6001 91 00	-- di cotone	industria	8 %	A	A	
6001 92 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	industria	8 %	A	A	
6001 99 00	-- di altre materie tessili	industria	8 %	A	A	
6002	Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001					
6002 40 00	- contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma	industria	8 %	A	A	
6002 90 00	- altre	industria	6,5 %	A	A	
6003	Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm diverse da quelle delle voci 6001 e 6002					
6003 10 00	- di lana o di peli fini	industria	8 %	A	A	
6003 20 00	- di cotone	industria	8 %	A	A	
6003 30	- di fibre sintetiche					
6003 30 10	-- Pizzi Raschel	industria	8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6003 30 90	-- altre	industria	8 %	A	A	
6003 40 00	- di fibre artificiali	industria	8 %	A	A	
6003 90 00	- altre	industria	8 %	A	A	
6004	Stoffe a maglia di larghezza superiore a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di fili di elastomeri o fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001					
6004 10 00	- contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma	industria	8 %	A	A	
6004 90 00	- altri	industria	6,5 %	A	A	
6005	Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle delle voci da 6001 a 6004					
	- di cotone					
6005 21 00	-- gregge o imbianchite	industria	8 %	A	A	
6005 22 00	-- tinte	industria	8 %	A	A	
6005 23 00	-- di filati di diversi colori	industria	8 %	A	A	
6005 24 00	-- stampate	industria	8 %	A	A	
	- di fibre sintetiche					
6005 31	-- gregge o imbianchite					
6005 31 10	--- per tende e tendine	industria	8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6005 31 50	---- Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine	industria	8 %	A	A	
6005 31 90	---- altre	industria	8 %	A	A	
6005 32	-- tinte					
6005 32 10	---- per tende e tendine	industria	8 %	A	A	
6005 32 50	---- Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine	industria	8 %	A	A	
6005 32 90	---- altre	industria	8 %	A	A	
6005 33	-- di filati di diversi colori					
6005 33 10	---- per tende e tendine	industria	8 %	A	A	
6005 33 50	---- Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine	industria	8 %	A	A	
6005 33 90	---- altre	industria	8 %	A	A	
6005 34	-- stampate					
6005 34 10	---- per tende e tendine	industria	8 %	A	A	
6005 34 50	---- Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine	industria	8 %	A	A	
6005 34 90	---- altre	industria	8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– di fibre artificiali					
6005 41 00	-- gregge o imbianchite	industria	8 %	A	A	
6005 42 00	-- tinte	industria	8 %	A	A	
6005 43 00	-- di filati di diversi colori	industria	8 %	A	A	
6005 44 00	-- stampate	industria	8 %	A	A	
6005 90	– altre					
6005 90 10	-- di lana o di peli fini	industria	8 %	A	A	
6005 90 90	-- altre	industria	8 %	A	A	
6006	Altre stoffe a maglia					
6006 10 00	– di lana o di peli fini	industria	8 %	A	A	
	– di cotone					
6006 21 00	-- gregge o imbianchite	industria	8 %	A	A	
6006 22 00	-- tinte	industria	8 %	A	A	
6006 23 00	-- di filati di diversi colori	industria	8 %	A	A	
6006 24 00	-- stampate	industria	8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– di fibre sintetiche					
6006 31	-- gregge o imbianchite					
6006 31 10	--- per tende e tendine	industria	8 %	A	A	
6006 31 90	--- altre	industria	8 %	A	A	
6006 32	-- tinte					
6006 32 10	--- per tende e tendine	industria	8 %	A	A	
6006 32 90	--- altre	industria	8 %	A	A	
6006 33	-- di filati di diversi colori					
6006 33 10	--- per tende e tendine	industria	8 %	A	A	
6006 33 90	--- altre	industria	8 %	A	A	
6006 34	-- stampate					
6006 34 10	--- per tende e tendine	industria	8 %	A	A	
6006 34 90	--- altre	industria	8 %	A	A	
	– di fibre artificiali					
6006 41 00	-- gregge o imbianchite	industria	8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6006 42 00	-- tinte	industria	8 %	A	A	
6006 43 00	-- di filati di diversi colori	industria	8 %	A	A	
6006 44 00	-- stampate	industria	8 %	A	A	
6006 90 00	- altre	industria	8 %	A	A	
61	CAPITOLO 61 — INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, A MAGLIA					
6101	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103					
6101 20	- di cotone					
6101 20 10	-- Cappotti, giacconi, mantelli e simili	industria	12 %	A	A	
6101 20 90	-- Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	industria	12 %	A	A	
6101 30	- di fibre sintetiche o artificiali					
6101 30 10	-- Cappotti, giacconi, mantelli e simili	industria	12 %	A	A	
6101 30 90	-- Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	industria	12 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6101 90	– di altre materie tessili					
6101 90 20	-- Cappotti, giacconi, mantelli e simili	industria	12 %	A	A	
6101 90 80	-- Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	industria	12 %	A	A	
6102	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104					
6102 10	– di lana o di peli fini					
6102 10 10	-- Cappotti, giacconi, mantelli e simili	industria	12 %	A	A	
6102 10 90	-- Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	industria	12 %	A	A	
6102 20	– di cotone					
6102 20 10	-- Cappotti, giacconi, mantelli e simili	industria	12 %	A	A	
6102 20 90	-- Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	industria	12 %	A	A	
6102 30	– di fibre sintetiche o artificiali					
6102 30 10	-- Cappotti, giacconi, mantelli e simili	industria	12 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6102 30 90	-- Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	industria	12 %	A	A	
6102 90	– di altre materie tessili					
6102 90 10	-- Cappotti, giacconi, mantelli e simili	industria	12 %	A	A	
6102 90 90	-- Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	industria	12 %	A	A	
6103	Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo					
6103 10	– Vestiti o completi					
6103 10 10	-- di lana o di peli fini	industria	12 %	A	A	
6103 10 90	-- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
	– Insiemi					
6103 22 00	-- di cotone	industria	12 %	A	A	
6103 23 00	-- di fibre sintetiche	industria	12 %	A	A	
6103 29 00	-- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
	– Giacche					
6103 31 00	-- di lana o di peli fini	industria	12 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6103 32 00	-- di cotone	industria	12 %	A	A	
6103 33 00	-- di fibre sintetiche	industria	12 %	A	A	
6103 39 00	-- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
	- Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»					
6103 41 00	-- di lana o di peli fini	industria	12 %	A	A	
6103 42 00	-- di cotone	industria	12 %	A	A	
6103 43 00	-- di fibre sintetiche	industria	12 %	A	A	
6103 49 00	-- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
6104	Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza					
	- Abiti a giacca (tailleurs)					
6104 13 00	-- di fibre sintetiche	industria	12 %	A	A	
6104 19	-- di altre materie tessili					
6104 19 20	---- di cotone	industria	12 %	A	A	
6104 19 90	---- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
	- Insiemi					
6104 22 00	-- di cotone	industria	12 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6104 23 00	-- di fibre sintetiche	industria	12 %	A	A	
6104 29	-- di altre materie tessili					
6104 29 10	--- di lana o di peli fini	industria	12 %	A	A	
6104 29 90	--- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
	- Giacche					
6104 31 00	-- di lana o di peli fini	industria	12 %	A	A	
6104 32 00	-- di cotone	industria	12 %	A	A	
6104 33 00	-- di fibre sintetiche	industria	12 %	A	A	
6104 39 00	-- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
	- Abiti interi					
6104 41 00	-- di lana o di peli fini	industria	12 %	A	A	
6104 42 00	-- di cotone	industria	12 %	A	A	
6104 43 00	-- di fibre sintetiche	industria	12 %	A	A	
6104 44 00	-- di fibre artificiali	industria	12 %	A	A	
6104 49 00	-- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
	- Gonne e gonne-pantaloni					
6104 51 00	-- di lana o di peli fini	industria	12 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6104 52 00	-- di cotone	industria	12 %	A	A	
6104 53 00	-- di fibre sintetiche	industria	12 %	A	A	
6104 59 00	-- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
	- Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»					
6104 61 00	-- di lana o di peli fini	industria	12 %	A	A	
6104 62 00	-- di cotone	industria	12 %	A	A	
6104 63 00	-- di fibre sintetiche	industria	12 %	A	A	
6104 69 00	-- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
6105	Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo					
6105 10 00	- di cotone	industria	12 %	A	A	
6105 20	- di fibre sintetiche o artificiali					
6105 20 10	-- di fibre sintetiche	industria	12 %	A	A	
6105 20 90	-- di fibre artificiali	industria	12 %	A	A	
6105 90	- di altre materie tessili					
6105 90 10	-- di lana o di peli fini	industria	12 %	A	A	
6105 90 90	-- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6106	Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza					
6106 10 00	– di cotone	industria	12 %	A	A	
6106 20 00	– di fibre sintetiche o artificiali	industria	12 %	A	A	
6106 90	– di altre materie tessili					
6106 90 10	-- di lana o di peli fini	industria	12 %	A	A	
6106 90 30	-- di seta o di cascami di seta	industria	12 %	A	A	
6106 90 50	-- di lino o di ramiè	industria	12 %	A	A	
6106 90 90	-- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
6107	Slips, mutande, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo					
	– Slips e mutande					
6107 11 00	-- di cotone	industria	12 %	A	A	
6107 12 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	industria	12 %	A	A	
6107 19 00	-- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
	– Camicie da notte e pigiama					
6107 21 00	-- di cotone	industria	12 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6107 22 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	industria	12 %	A	A	
6107 29 00	-- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
	- altri					
6107 91 00	-- di cotone	industria	12 %	A	A	
6107 99 00	-- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
6108	Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza					
	- Sottovesti o sottabiti e sottogonne					
6108 11 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	industria	12 %	A	A	
6108 19 00	-- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
	- Slips e mutandine					
6108 21 00	-- di cotone	industria	12 %	A	A	
6108 22 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	industria	12 %	A	A	
6108 29 00	-- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
	- Camicie da notte e pigiami					
6108 31 00	-- di cotone	industria	12 %	A	A	
6108 32 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	industria	12 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6108 39 00	-- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
	- altri					
6108 91 00	-- di cotone	industria	12 %	A	A	
6108 92 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	industria	12 %	A	A	
6108 99 00	-- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
6109	T-shirts e canottiere (magliette), a maglia					
6109 10 00	- di cotone	industria	12 %	A	A	
6109 90	- di altre materie tessili					
6109 90 20	-- di lana o di peli fini o fibre sintetiche o artificiali	industria	12 %	A	A	
6109 90 90	-- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
6110	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia					
	- di lana o di peli fini					
6110 11	-- di lana					
6110 11 10	--- Maglioni (golf) e pullover, contenenti almeno 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, 600 g o più	industria	10,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- altri					
6110 11 30	---- per uomo o ragazzo	industria	12 %	A	A	
6110 11 90	---- per donna o ragazza	industria	12 %	A	A	
6110 12	-- di capra del Cachemir					
6110 12 10	--- per uomo o ragazzo	industria	12 %	A	A	
6110 12 90	--- per donna o ragazza	industria	12 %	A	A	
6110 19	-- altri					
6110 19 10	--- per uomo o ragazzo	industria	12 %	A	A	
6110 19 90	--- per donna o ragazza	industria	12 %	A	A	
6110 20	- di cotone					
6110 20 10	-- Magliette a collo alto	industria	12 %	A	A	
	-- altri					
6110 20 91	--- per uomo o ragazzo	industria	12 %	A	A	
6110 20 99	--- per donna o ragazza	industria	12 %	A	A	
6110 30	- di fibre sintetiche o artificiali					
6110 30 10	-- Magliette a collo alto	industria	12 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	-- altri					
6110 30 91	--- per uomo o ragazzo	industria	12 %	A	A	
6110 30 99	--- per donna o ragazza	industria	12 %	A	A	
6110 90	- di altre materie tessili					
6110 90 10	-- di lino o di ramiè	industria	12 %	A	A	
6110 90 90	-- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
6111	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bébés)					
6111 20	- di cotone					
6111 20 10	-- Guanti	industria	8,9 %	A	A	
6111 20 90	-- altri	industria	12 %	A	A	
6111 30	- di fibre sintetiche					
6111 30 10	-- Guanti	industria	8,9 %	A	A	
6111 30 90	-- altri	industria	12 %	A	A	
6111 90	- di altre materie tessili					
	-- di lana o di peli fini					
6111 90 11	--- Guanti	industria	8,9 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6111 90 19	---- altri	industria	12 %	A	A	
6111 90 90	-- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
6112	Tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia					
	- Tute sportive					
6112 11 00	-- di cotone	industria	12 %	A	A	
6112 12 00	-- di fibre sintetiche	industria	12 %	A	A	
6112 19 00	-- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
6112 20 00	- Tute da sci e completi da sci	industria	12 %	A	A	
	- Costumi, mutandine e slips da bagno per uomo o ragazzo					
6112 31	-- di fibre sintetiche					
6112 31 10	---- contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma	industria	8 %	A	A	
6112 31 90	---- altre	industria	12 %	A	A	
6112 39	-- di altre materie tessili					
6112 39 10	---- contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma	industria	8 %	A	A	
6112 39 90	---- altre	industria	12 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	- Costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza					
6112 41	-- di fibre sintetiche					
6112 41 10	--- contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma	industria	8 %	A	A	
6112 41 90	--- altre	industria	12 %	A	A	
6112 49	-- di altre materie tessili					
6112 49 10	--- contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma	industria	8 %	A	A	
6112 49 90	--- altre	industria	12 %	A	A	
6113 00	Indumenti confezionati con stoffa a maglia delle voci 5903, 5906, 5907					
6113 00 10	- di tessuti a maglia della voce 5906	industria	8 %	A	A	
6113 00 90	- altri	industria	12 %	A	A	
6114	Altri indumenti, a maglia					
6114 20 00	- di cotone	industria	12 %	A	A	
6114 30 00	- di fibre sintetiche o artificiali	industria	12 %	A	A	
6114 90 00	- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6115	Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio: le calze per varici), a maglia					
6115 10	– Calzemaglie (collants), calze, calzettoni e calzini a compressione graduata (per esempio: le calze per varici)					
6115 10 10	– – di fibre sintetiche	industria	8 %	A	A	
6115 10 90	– – altri	industria	12 %	A	A	
	– altre calzemaglie (collants)					
6115 21 00	– – di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex	industria	12 %	A	A	
6115 22 00	– – di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex	industria	12 %	A	A	
6115 29 00	– – di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
6115 30	– altre calze e calzettoni da donna (gambaletti) con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex					
	– – di fibre sintetiche					
6115 30 11	– – – Calzettoni	industria	12 %	A	A	
6115 30 19	– – – Calze	industria	12 %	A	A	
6115 30 90	– – di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– altri					
6115 94 00	-- di lana o di peli fini	industria	12 %	A	A	
6115 95 00	-- di cotone	industria	12 %	A	A	
6115 96	-- di fibre sintetiche					
6115 96 10	--- Calzettoni (gambaletti)	industria	12 %	A	A	
	--- altri					
6115 96 91	---- Calze da donna	industria	12 %	A	A	
6115 96 99	---- altre	industria	12 %	A	A	
6115 99 00	-- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
6116	Guanti, mezzoganti e muffole, a maglia					
6116 10	– impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma					
6116 10 20	-- Guanti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma	industria	8 %	A	A	
6116 10 80	-- altri	industria	8,9 %	A	A	
	– altri					
6116 91 00	-- di lana o di peli fini	industria	8,9 %	A	A	
6116 92 00	-- di cotone	industria	8,9 %	A	A	
6116 93 00	-- di fibre sintetiche	industria	8,9 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6116 99 00	-- di altre materie tessili	industria	8,9 %	A	A	
6117	Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia					
6117 10 00	- Scialli, scarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli, velette e manufatti simili	industria	12 %	A	A	
6117 80	- altri accessori					
6117 80 10	-- a maglia elastica o a maglia gommata	industria	8 %	A	A	
6117 80 80	-- altri	industria	12 %	A	A	
6117 90 00	- Parti	industria	12 %	A	A	
62	CAPITOLO 62 — INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, DIVERSI DA QUELLI A MAGLIA					
6201	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203					
	- Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili					
6201 11 00	-- di lana o di peli fini	industria	12 %	A	A	
6201 12	-- di cotone					
6201 12 10	--- di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg	industria	12 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6201 12 90	--- di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg	industria	12 %	A	A	
6201 13	-- di fibre sintetiche o artificiali					
6201 13 10	--- di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg	industria	12 %	A	A	
6201 13 90	--- di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg	industria	12 %	A	A	
6201 19 00	-- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
	- altri					
6201 91 00	-- di lana o di peli fini	industria	12 %	A	A	
6201 92 00	-- di cotone	industria	12 %	A	A	
6201 93 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	industria	12 %	A	A	
6201 99 00	-- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
6202	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204					
	- Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili					
6202 11 00	-- di lana o di peli fini	industria	12 %	A	A	
6202 12	-- di cotone					
6202 12 10	--- di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg	industria	12 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6202 12 90	--- di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg	industria	12 %	A	A	
6202 13	-- di fibre sintetiche o artificiali					
6202 13 10	--- di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg	industria	12 %	A	A	
6202 13 90	--- di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg	industria	12 %	A	A	
6202 19 00	-- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
	- altri					
6202 91 00	-- di lana o di peli fini	industria	12 %	A	A	
6202 92 00	-- di cotone	industria	12 %	A	A	
6202 93 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	industria	12 %	A	A	
6202 99 00	-- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
6203	Vestiti o insiemi, completi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo					
	- Vestiti o insiemi					
6203 11 00	-- di lana o di peli fini	industria	12 %	A	A	
6203 12 00	-- di fibre sintetiche	industria	12 %	A	A	
6203 19	-- di altre materie tessili					
6203 19 10	--- di cotone	industria	12 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6203 19 30	--- di fibre artificiali	industria	12 %	A	A	
6203 19 90	--- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
	- Completi					
6203 22	-- di cotone					
6203 22 10	--- da lavoro	industria	12 %	A	A	
6203 22 80	--- altri	industria	12 %	A	A	
6203 23	-- di fibre sintetiche					
6203 23 10	--- da lavoro	industria	12 %	A	A	
6203 23 80	--- altri	industria	12 %	A	A	
6203 29	-- di altre materie tessili					
	--- di fibre artificiali					
6203 29 11	---- da lavoro	industria	12 %	A	A	
6203 29 18	---- altri	industria	12 %	A	A	
6203 29 30	--- di lana o di peli fini	industria	12 %	A	A	
6203 29 90	--- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
	- Giacche					
6203 31 00	-- di lana o di peli fini	industria	12 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6203 32	-- di cotone					
6203 32 10	---- da lavoro	industria	12 %	A	A	
6203 32 90	---- altre	industria	12 %	A	A	
6203 33	-- di fibre sintetiche					
6203 33 10	---- da lavoro	industria	12 %	A	A	
6203 33 90	---- altre	industria	12 %	A	A	
6203 39	-- di altre materie tessili					
	---- di fibre artificiali					
6203 39 11	----- da lavoro	industria	12 %	A	A	
6203 39 19	----- altre	industria	12 %	A	A	
6203 39 90	---- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
	- Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»					
6203 41	-- di lana o di peli fini					
6203 41 10	---- Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso	industria	12 %	A	A	
6203 41 30	---- Tute con bretelle (salopettes)	industria	12 %	A	A	
6203 41 90	---- altri	industria	12 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6203 42	-- di cotone					
	--- Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso					
6203 42 11	---- da lavoro	industria	12 %	A	A	
	---- altri					
6203 42 31	----- di tessuti detti «Denim»	industria	12 %	A	A	
6203 42 33	----- di velluti e felpe a trama, tagliati a coste	industria	12 %	A	A	
6203 42 35	----- altri	industria	12 %	A	A	
	--- Tute con bretelle (salopettes)					
6203 42 51	---- da lavoro	industria	12 %	A	A	
6203 42 59	---- altre	industria	12 %	A	A	
6203 42 90	--- altri	industria	12 %	A	A	
6203 43	-- di fibre sintetiche					
	--- Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso					
6203 43 11	---- da lavoro	industria	12 %	A	A	
6203 43 19	---- altri	industria	12 %	A	A	
	--- Tute con bretelle (salopettes)					
6203 43 31	----- da lavoro	industria	12 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6203 43 39	----- altre	industria	12 %	A	A	
6203 43 90	---- altri	industria	12 %	A	A	
6203 49	-- di altre materie tessili					
	---- di fibre artificiali					
	----- Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso					
6203 49 11	----- da lavoro	industria	12 %	A	A	
6203 49 19	----- altri	industria	12 %	A	A	
	----- Tute con bretelle (salopettes)					
6203 49 31	----- da lavoro	industria	12 %	A	A	
6203 49 39	----- altre	industria	12 %	A	A	
6203 49 50	----- altri	industria	12 %	A	A	
6203 49 90	---- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
6204	Abiti a giacca (tailleurs), completi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza					
	- Abiti a giacca (tailleurs)					
6204 11 00	-- di lana o di peli fini	industria	12 %	A	A	
6204 12 00	-- di cotone	industria	12 %	A	A	
6204 13 00	-- di fibre sintetiche	industria	12 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6204 19	-- di altre materie tessili					
6204 19 10	--- di fibre artificiali	industria	12 %	A	A	
6204 19 90	--- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
	- Completi					
6204 21 00	-- di lana o di peli fini	industria	12 %	A	A	
6204 22	-- di cotone					
6204 22 10	--- da lavoro	industria	12 %	A	A	
6204 22 80	--- altri	industria	12 %	A	A	
6204 23	-- di fibre sintetiche					
6204 23 10	--- da lavoro	industria	12 %	A	A	
6204 23 80	--- altri	industria	12 %	A	A	
6204 29	-- di altre materie tessili					
	--- di fibre artificiali					
6204 29 11	---- da lavoro	industria	12 %	A	A	
6204 29 18	---- altri	industria	12 %	A	A	
6204 29 90	--- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
	- Giacche					
6204 31 00	-- di lana o di peli fini	industria	12 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6204 32	-- di cotone					
6204 32 10	---- da lavoro	industria	12 %	A	A	
6204 32 90	---- altre	industria	12 %	A	A	
6204 33	-- di fibre sintetiche					
6204 33 10	---- da lavoro	industria	12 %	A	A	
6204 33 90	---- altre	industria	12 %	A	A	
6204 39	-- di altre materie tessili					
	---- di fibre artificiali					
6204 39 11	----- da lavoro	industria	12 %	A	A	
6204 39 19	----- altre	industria	12 %	A	A	
6204 39 90	---- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
	- Abiti interi					
6204 41 00	-- di lana o di peli fini	industria	12 %	A	A	
6204 42 00	-- di cotone	industria	12 %	A	A	
6204 43 00	-- di fibre sintetiche	industria	12 %	A	A	
6204 44 00	-- di fibre artificiali	industria	12 %	A	A	
6204 49	-- di altre materie tessili					
6204 49 10	---- di seta o di cascami di seta	industria	12 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6204 49 90	--- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
	- Gonne e gonne-pantaloni					
6204 51 00	-- di lana o di peli fini	industria	12 %	A	A	
6204 52 00	-- di cotone	industria	12 %	A	A	
6204 53 00	-- di fibre sintetiche	industria	12 %	A	A	
6204 59	-- di altre materie tessili					
6204 59 10	--- di fibre artificiali	industria	12 %	A	A	
6204 59 90	--- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
	- Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»					
6204 61	-- di lana o di peli fini					
6204 61 10	--- Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso	industria	12 %	A	A	
6204 61 85	--- altri	industria	12 %	A	A	
6204 62	-- di cotone					
	---- Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso					
6204 62 11	----- da lavoro	industria	12 %	A	A	
	----- altre					
6204 62 31	----- di tessuti detti «Denim»	industria	12 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6204 62 33	----- di velluti e felpe a trama, tagliati a coste	industria	12 %	A	A	
6204 62 39	----- altri	industria	12 %	A	A	
	---- Tute con bretelle (salopettes)					
6204 62 51	---- da lavoro	industria	12 %	A	A	
6204 62 59	---- altre	industria	12 %	A	A	
6204 62 90	---- altri	industria	12 %	A	A	
6204 63	-- di fibre sintetiche					
	---- Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso					
6204 63 11	---- da lavoro	industria	12 %	A	A	
6204 63 18	---- altre	industria	12 %	A	A	
	---- Tute con bretelle (salopettes)					
6204 63 31	---- da lavoro	industria	12 %	A	A	
6204 63 39	---- altre	industria	12 %	A	A	
6204 63 90	---- altri	industria	12 %	A	A	
6204 69	-- di altre materie tessili					
	---- di fibre artificiali					
	---- Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso					
6204 69 11	----- da lavoro	industria	12 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6204 69 18	----- altri	industria	12 %	A	A	
	----- Tute con bretelle (salopettes)					
6204 69 31	----- da lavoro	industria	12 %	A	A	
6204 69 39	----- altre	industria	12 %	A	A	
6204 69 50	----- altri	industria	12 %	A	A	
6204 69 90	--- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
6205	Camicie e camicette per uomo o ragazzo					
6205 20 00	- di cotone	industria	12 %	A	A	
6205 30 00	- di fibre sintetiche o artificiali	industria	12 %	A	A	
6205 90	- di altre materie tessili					
6205 90 10	-- di lino o di ramiè	industria	12 %	A	A	
6205 90 80	-- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
6206	Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza					
6206 10 00	- di seta o di cascami di seta	industria	12 %	A	A	
6206 20 00	- di lana o di peli fini	industria	12 %	A	A	
6206 30 00	- di cotone	industria	12 %	A	A	
6206 40 00	- di fibre sintetiche o artificiali	industria	12 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6206 90	– di altre materie tessili					
6206 90 10	-- di lino o di ramiè	industria	12 %	A	A	
6206 90 90	-- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
6207	Camiciole, slips, mutande, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo					
	– Slips e mutande					
6207 11 00	-- di cotone	industria	12 %	A	A	
6207 19 00	-- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
	– Camicie da notte e pigiama					
6207 21 00	-- di cotone	industria	12 %	A	A	
6207 22 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	industria	12 %	A	A	
6207 29 00	-- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
	– altri					
6207 91 00	-- di cotone	industria	12 %	A	A	
6207 99	-- di altre materie tessili					
6207 99 10	--- di fibre sintetiche o artificiali	industria	12 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6207 99 90	--- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
6208	Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza					
	– Sottovesti o sottabiti e sottogonne					
6208 11 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	industria	12 %	A	A	
6208 19 00	-- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
	– Camicie da notte e pigiami					
6208 21 00	-- di cotone	industria	12 %	A	A	
6208 22 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	industria	12 %	A	A	
6208 29 00	-- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
	– altri					
6208 91 00	-- di cotone	industria	12 %	A	A	
6208 92 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	industria	12 %	A	A	
6208 99 00	-- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
6209	Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés)					
6209 20 00	– di cotone	industria	10,5 %	A	A	
6209 30 00	– di fibre sintetiche	industria	10,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6209 90	– di altre materie tessili					
6209 90 10	– – di lana o di peli fini	industria	10,5 %	A	A	
6209 90 90	– – di altre materie tessili	industria	10,5 %	A	A	
6210	Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 5603, 5903, 5906 e 5907					
6210 10	– con prodotti delle voci 5602 o 5603					
6210 10 10	– – con prodotti della voce 5602	industria	12 %	A	A	
	– – con prodotti della voce 5603					
6210 10 92	– – – Camici monouso, del tipo usato da pazienti o chirurghi in ambito chirurgico	industria	12 %	A	A	
6210 10 98	– – – altri	industria	12 %	A	A	
6210 20 00	– altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6201 11 a 6201 19	industria	12 %	A	A	
6210 30 00	– altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6202 11 a 6202 19	industria	12 %	A	A	
6210 40 00	– altri indumenti per uomo o ragazzo	industria	12 %	A	A	
6210 50 00	– altri indumenti per donna o ragazza	industria	12 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6211	Tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti					
	– Costumi, mutandine e slips da bagno					
6211 11 00	-- per uomo o ragazzo	industria	12 %	A	A	
6211 12 00	-- per donna o ragazza	industria	12 %	A	A	
6211 20 00	– Tute da sci e completi da sci	industria	12 %	A	A	
	– altri indumenti per uomo o ragazzo					
6211 32	-- di cotone					
6211 32 10	--- Indumenti da lavoro	industria	12 %	A	A	
	--- Tute sportive, con fodera					
6211 32 31	---- di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa	industria	12 %	A	A	
	---- altri					
6211 32 41	----- Parti superiori	industria	12 %	A	A	
6211 32 42	----- Parti inferiori	industria	12 %	A	A	
6211 32 90	--- altri	industria	12 %	A	A	
6211 33	-- di fibre sintetiche o artificiali					
6211 33 10	--- Indumenti da lavoro	industria	12 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- Tute sportive, con fodera					
6211 33 31	----- di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa	industria	12 %	A	A	
	----- altri					
6211 33 41	----- Parti superiori	industria	12 %	A	A	
6211 33 42	----- Parti inferiori	industria	12 %	A	A	
6211 33 90	--- altri	industria	12 %	A	A	
6211 39 00	-- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
	- altri indumenti per donna o ragazza					
6211 42	-- di cotone					
6211 42 10	--- Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro	industria	12 %	A	A	
	--- Tute sportive, con fodera					
6211 42 31	----- di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa	industria	12 %	A	A	
	----- altri					
6211 42 41	----- Parti superiori	industria	12 %	A	A	
6211 42 42	----- Parti inferiori	industria	12 %	A	A	
6211 42 90	--- altri	industria	12 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6211 43	-- di fibre sintetiche o artificiali					
6211 43 10	--- Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro	industria	12 %	A	A	
	--- Tute sportive, con fodera					
6211 43 31	---- di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa	industria	12 %	A	A	
	---- altri					
6211 43 41	----- Parti superiori	industria	12 %	A	A	
6211 43 42	----- Parti inferiori	industria	12 %	A	A	
6211 43 90	---- altri	industria	12 %	A	A	
6211 49 00	-- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
6212	Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia					
6212 10	- Reggiseno e bustini					
6212 10 10	-- presentati in assortimenti condizionati per la vendita al minuto contenente un reggiseno o un bustino e uno slip	industria	6,5 %	A	A	
6212 10 90	-- altri	industria	6,5 %	A	A	
6212 20 00	- Guaine e guaine-mutandine	industria	6,5 %	A	A	
6212 30 00	- Modellatori	industria	6,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6212 90 00	– altri	industria	6,5 %	A	A	
6213	Fazzoletti da naso e da taschino					
6213 20 00	– di cotone	industria	10 %	A	A	
6213 90 00	– di altre materie tessili	industria	10 %	A	A	
6214	Scialli, scarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili					
6214 10 00	– di seta o di cascami di seta	industria	8 %	A	A	
6214 20 00	– di lana o di peli fini	industria	8 %	A	A	
6214 30 00	– di fibre sintetiche	industria	8 %	A	A	
6214 40 00	– di fibre artificiali	industria	8 %	A	A	
6214 90 00	– di altre materie tessili	industria	8 %	A	A	
6215	Cravatte, cravatte a farfalla e scarpe-cravatte					
6215 10 00	– di seta o di cascami di seta	industria	6,3 %	A	A	
6215 20 00	– di fibre sintetiche o artificiali	industria	6,3 %	A	A	
6215 90 00	– di altre materie tessili	industria	6,3 %	A	A	
6216 00 00	Guanti, mezzoganti e muffole	industria	7,6 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212					
6217 10 00	– Accessori	industria	6,3 %	A	A	
6217 90 00	– Parti	industria	12 %	A	A	
63	CAPITOLO 63 — ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI; ASSORTIMENTI; OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI					
	I. ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI					
6301	Coperte					
6301 10 00	– Coperte a riscaldamento elettrico	industria	6,9 %	A	A	
6301 20	– Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di lana o di peli fini					
6301 20 10	-- a maglia	industria	12 %	A	A	
6301 20 90	-- altre	industria	12 %	A	A	
6301 30	– Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di cotone					
6301 30 10	-- a maglia	industria	12 %	A	A	
6301 30 90	-- altre	industria	7,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6301 40	– Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di fibre sintetiche					
6301 40 10	-- a maglia	industria	12 %	A	A	
6301 40 90	-- altre	industria	12 %	A	A	
6301 90	– altre coperte					
6301 90 10	-- a maglia	industria	12 %	A	A	
6301 90 90	-- altre	industria	12 %	A	A	
6302	Biancheria da letto, da tavola, da toeletta o da cucina					
6302 10 00	– Biancheria da letto a maglia	industria	12 %	A	A	
	– altra biancheria da letto, stampata					
6302 21 00	-- di cotone	industria	12 %	A	A	
6302 22	-- di fibre sintetiche o artificiali					
6302 22 10	--- di stoffe non tessute	industria	6,9 %	A	A	
6302 22 90	--- altra	industria	12 %	A	A	
6302 29	-- di altre materie tessili					
6302 29 10	--- di lino o di ramiè	industria	12 %	A	A	
6302 29 90	--- altra	industria	12 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– altra biancheria da letto					
6302 31 00	-- di cotone	industria	12 %	A	A	
6302 32	-- di fibre sintetiche o artificiali					
6302 32 10	---- di stoffe non tessute	industria	6,9 %	A	A	
6302 32 90	---- altra	industria	12 %	A	A	
6302 39	-- di altre materie tessili					
6302 39 20	---- di lino o di ramiè	industria	12 %	A	A	
6302 39 90	---- altra	industria	12 %	A	A	
6302 40 00	– Biancheria da tavola a maglia	industria	12 %	A	A	
	– altra biancheria da tavola					
6302 51 00	-- di cotone	industria	12 %	A	A	
6302 53	-- di fibre sintetiche o artificiali					
6302 53 10	---- di stoffe non tessute	industria	6,9 %	A	A	
6302 53 90	---- altra	industria	12 %	A	A	
6302 59	-- di altre materie tessili					
6302 59 10	---- di lino	industria	12 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6302 59 90	--- altra	industria	12 %	A	A	
6302 60 00	- Biancheria da toeletta o da cucina, in tessuto riccio del tipo spugna, di cotone	industria	12 %	A	A	
	- altra					
6302 91 00	-- di cotone	industria	12 %	A	A	
6302 93	-- di fibre sintetiche o artificiali					
6302 93 10	--- di stoffe non tessute	industria	6,9 %	A	A	
6302 93 90	--- altra	industria	12 %	A	A	
6302 99	-- di altre materie tessili					
6302 99 10	--- di lino	industria	12 %	A	A	
6302 99 90	--- altra	industria	12 %	A	A	
6303	Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto					
	- a maglia					
6303 12 00	-- di fibre sintetiche	industria	12 %	A	A	
6303 19 00	-- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
	- altri					
6303 91 00	-- di cotone	industria	12 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6303 92	-- di fibre sintetiche					
6303 92 10	---- di stoffe non tessute	industria	6,9 %	A	A	
6303 92 90	---- altri	industria	12 %	A	A	
6303 99	-- di altre materie tessili					
6303 99 10	---- di stoffe non tessute	industria	6,9 %	A	A	
6303 99 90	---- altri	industria	12 %	A	A	
6304	Altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli della voce 9404					
	– Copriletto					
6304 11 00	-- a maglia	industria	12 %	A	A	
6304 19	-- altri					
6304 19 10	---- di cotone	industria	12 %	A	A	
6304 19 30	---- di lino o di ramiè	industria	12 %	A	A	
6304 19 90	---- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
	– altri					
6304 91 00	-- a maglia	industria	12 %	A	A	
6304 92 00	-- di cotone, diversi da quelli a maglia	industria	12 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6304 93 00	-- diversi da quelli a maglia, di fibre sintetiche	industria	12 %	A	A	
6304 99 00	-- diversi da quelli a maglia, di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio					
6305 10	- di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303					
6305 10 10	-- usati	industria	2 %	A	A	
6305 10 90	-- altri	industria	4 %	A	A	
6305 20 00	- di cotone	industria	7,2 %	A	A	
	- di materie tessili sintetiche o artificiali					
6305 32	-- Contenitori flessibili per merci alla rinfusa					
	---- ottenuti da lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene					
6305 32 11	----- a maglia	industria	12 %	A	A	
6305 32 19	----- altri	industria	7,2 %	A	A	
6305 32 90	---- altri	industria	7,2 %	A	A	
6305 33	-- altri, ottenuti da lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene					
6305 33 10	---- a maglia	industria	12 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6305 33 90	--- altri	industria	7,2 %	A	A	
6305 39 00	-- altri	industria	7,2 %	A	A	
6305 90 00	- di altre materie tessili	industria	6,2 %	A	A	
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio					
	- Copertoni e tende per l'esterno					
6306 12 00	-- di fibre sintetiche	industria	12 %	A	A	
6306 19 00	-- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
	- Tende					
6306 22 00	-- di fibre sintetiche	industria	12 %	A	A	
6306 29 00	-- di altre materie tessili	industria	12 %	A	A	
6306 30 00	- Vele	industria	12 %	A	A	
6306 40 00	- Materassi pneumatici	industria	12 %	A	A	
6306 90 00	- altri	industria	12 %	A	A	
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti					
6307 10	- Tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie					
6307 10 10	-- a maglia	industria	12 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6307 10 30	-- di stoffe non tessute	industria	6,9 %	A	A	
6307 10 90	-- altri	industria	7,7 %	A	A	
6307 20 00	- Cinture e giubbotti di salvataggio	industria	6,3 %	A	A	
6307 90	- altri					
6307 90 10	-- a maglia	industria	12 %	A	A	
	-- altri					
6307 90 91	---- di feltro	industria	6,3 %	A	A	
	---- altri					
6307 90 92	----- Teli monouso confezionati con prodotti della voce 5603, del tipo usato in ambito chirurgico	industria	6,3 %	A	A	
6307 90 98	----- altri	industria	6,3 %	A	A	
	II. ASSORTIMENTI					
6308 00 00	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	industria	12 %	A	A	
	III. OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI					
6309 00 00	Oggetti da rigattiere	industria	5,3 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6310	Stracci, spago, corde e funi, di materie tessili, in forma di avanzi o di oggetti fuori uso					
6310 10 00	– selezionati	industria	esenzione	A	A	
6310 90 00	– altri	industria	esenzione	A	A	
XII	SEZIONE XII — CALZATURE, CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE, OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI					
64	CAPITOLO 64 — CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; PARTI DI QUESTI OGGETTI					
6401	Calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti					
6401 10 00	– Calzature con puntale protettivo di metallo	industria	17 %	A	A	
	– altre calzature					
6401 92	-- che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio					
6401 92 10	--- con tomaie di gomma	industria	17 %	A	A	
6401 92 90	--- con tomaie di materia plastica	industria	17 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6401 99 00	-- altre	industria	17 %	A	A	
6402	Altre calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica					
	– Calzature per lo sport					
6402 12	-- Calzature da sci e calzature per il surf da neve					
6402 12 10	--- Calzature da sci	industria	17 %	A	A	
6402 12 90	--- Calzature per il surf da neve	industria	17 %	A	A	
6402 19 00	-- altre	industria	16,9 %	A	A	
6402 20 00	– Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli	industria	17 %	A	A	
	– altre calzature					
6402 91	-- che ricoprono la caviglia					
6402 91 10	--- con puntale protettivo di metallo	industria	17 %	A	A	
6402 91 90	--- altre	industria	16,9 %	A	A	
6402 99	-- altre					
6402 99 05	--- con puntale protettivo di metallo	industria	17 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- altre					
6402 99 10	---- con tomaie di gomma	industria	16,8 %	A	A	
	---- con tomaie di materia plastica					
	----- Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli					
6402 99 31	----- di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm	industria	16,8 %	A	A	
6402 99 39	----- altre	industria	16,8 %	A	A	
6402 99 50	----- Pantofole ed altre calzature da camera	industria	16,8 %	A	A	
	----- altre, con soles interne di lunghezza					
6402 99 91	----- inferiore a 24 cm	industria	16,8 %	A	A	
	----- uguale o superiore a 24 cm					
6402 99 93	----- Calzature non riconoscibili come calzature da uomo o da donna	industria	16,8 %	A	A	
	----- altre					
6402 99 96	----- per uomo	industria	16,8 %	A	A	
6402 99 98	----- per donna	industria	16,8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6403	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale					
	– Calzature per lo sport					
6403 12 00	-- Calzature da sci e calzature per il surf da neve	industria	8 %	A	A	
6403 19 00	-- altre	industria	8 %	A	A	
6403 20 00	– Calzature con soles esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce	industria	8 %	A	A	
6403 40 00	– altre calzature, con puntale protettivo di metallo	industria	8 %	A	A	
	– altre calzature, con soles esterne di cuoio naturale					
6403 51	-- che ricoprono la caviglia					
6403 51 05	---- con suola principale di legno, senza suola interna	industria	8 %	A	A	
	---- altre					
	---- che ricoprono la caviglia ma non ricoprono il polpaccio, con soles interne di lunghezza					
6403 51 11	----- inferiore a 24 cm	industria	8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	----- uguale o superiore a 24 cm					
6403 51 15	----- per uomo	industria	8 %	A	A	
6403 51 19	----- per donna	industria	8 %	A	A	
	----- altre, con soles interne di lunghezza					
6403 51 91	----- inferiore a 24 cm	industria	8 %	A	A	
	----- uguale o superiore a 24 cm					
6403 51 95	----- per uomo	industria	8 %	A	A	
6403 51 99	----- per donna	industria	8 %	A	A	
6403 59	-- altre					
6403 59 05	--- con suola principale di legno, senza suola interna	industria	8 %	A	A	
	--- altre					
	---- Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli					
6403 59 11	----- di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm	industria	5 %	A	A	
	----- altre, con soles interne di lunghezza					
6403 59 31	----- inferiore a 24 cm	industria	8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	----- uguale o superiore a 24 cm					
6403 59 35	----- per uomo	industria	8 %	A	A	
6403 59 39	----- per donna	industria	8 %	A	A	
6403 59 50	---- Pantofole ed altre calzature da camera	industria	8 %	A	A	
	---- altre, con soles interne di lunghezza					
6403 59 91	----- inferiore a 24 cm	industria	8 %	A	A	
	----- uguale o superiore a 24 cm					
6403 59 95	----- per uomo	industria	8 %	A	A	
6403 59 99	----- per donna	industria	8 %	A	A	
	- altre calzature					
6403 91	-- che ricoprono la caviglia					
6403 91 05	--- con suola principale di legno, senza suola interna	industria	8 %	A	A	
	--- altre					
	---- che ricoprono la caviglia ma non ricoprono il polpaccio, con soles interne di lunghezza					
6403 91 11	----- inferiore a 24 cm	industria	8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	----- uguale o superiore a 24 cm					
6403 91 13	----- Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna	industria	8 %	A	A	
	----- altre					
6403 91 16	----- per uomo	industria	8 %	A	A	
6403 91 18	----- per donna	industria	8 %	A	A	
	----- altre, con soles interne di lunghezza					
6403 91 91	----- inferiore a 24 cm	industria	8 %	A	A	
	----- uguale o superiore a 24 cm					
6403 91 93	----- Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna	industria	8 %	A	A	
	----- altre					
6403 91 96	----- per uomo	industria	8 %	A	A	
6403 91 98	----- per donna	industria	5 %	A	A	
6403 99	-- altre					
6403 99 05	--- con suola principale di legno, senza suola interna	industria	8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- altre					
	----- Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli					
6403 99 11	----- di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm	industria	8 %	A	A	
	----- altre, con soles interne di lunghezza					
6403 99 31	----- inferiore a 24 cm	industria	8 %	A	A	
	----- uguale o superiore a 24 cm					
6403 99 33	----- Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna	industria	8 %	A	A	
	----- altre					
6403 99 36	----- per uomo	industria	8 %	A	A	
6403 99 38	----- per donna	industria	5 %	A	A	
6403 99 50	----- Pantofole ed altre calzature da camera	industria	8 %	A	A	
	----- altre, con soles interne di lunghezza					
6403 99 91	----- inferiore a 24 cm	industria	8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	----- uguale o superiore a 24 cm					
6403 99 93	----- Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna	industria	8 %	A	A	
	----- altre					
6403 99 96	----- per uomo	industria	8 %	A	A	
6403 99 98	----- per donna	industria	7 %	A	A	
6404	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili					
	- Calzature con soles esterne di gomma o di materia plastica					
6404 11 00	-- Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili	industria	16,9 %	A	A	
6404 19	-- altre					
6404 19 10	--- Pantofole ed altre calzature da camera	industria	16,9 %	A	A	
6404 19 90	--- altre	industria	17 %	A	A	
6404 20	- Calzature con soles esterne di cuoio naturale o ricostituito					
6404 20 10	-- Pantofole ed altre calzature da camera	industria	17 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6404 20 90	-- altre	industria	17 %	A	A	
6405	altre calzature					
6405 10 00	- con tomaie di cuoio naturale o ricostituito	industria	3,5 %	A	A	
6405 20	- con tomaie di materie tessili					
6405 20 10	-- con soles esterne di legno o di sughero	industria	3,5 %	A	A	
	-- con soles esterne di altre materie					
6405 20 91	--- Pantofole ed altre calzature da camera	industria	4 %	A	A	
6405 20 99	--- altre	industria	4 %	A	A	
6405 90	- altre					
6405 90 10	-- con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito	industria	17 %	A	A	
6405 90 90	-- con soles esterne di altre materie	industria	4 %	A	A	
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghettoni, gambali ed oggetti simili, e loro parti					
6406 10	- Tomaie e loro parti, esclusi i contrafforti e le punte rigide					
6406 10 10	-- di cuoio naturale	industria	3 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6406 10 90	-- di altre materie	industria	3 %	A	A	
6406 20	- Suole esterne e tacchi, di gomma o di materia plastica					
6406 20 10	-- di gomma	industria	3 %	A	A	
6406 20 90	-- di materie plastiche	industria	3 %	A	A	
6406 90	- altre					
6406 90 30	-- Calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne	industria	3 %	A	A	
6406 90 50	-- Soles interne ed altri accessori amovibili	industria	3 %	A	A	
6406 90 60	-- Soles esterne di cuoio naturale o ricostituito	industria	3 %	A	A	
6406 90 90	-- altre	industria	3 %	A	A	
65	CAPITOLO 65 — CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; LORO PARTI					
6501 00 00	Campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli	industria	2,7 %	A	A	
6502 00 00	Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, non formate, né cerchiate né guarnite	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6504 00 00	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti	industria	esenzione	A	A	
6505 00	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite					
6505 00 10	– di feltro di peli o di lana e peli, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501 00 00	industria	5,7 %	A	A	
	– altri					
6505 00 30	– – Berretti con visiera, chepi e simili copricapo	industria	2,7 %	A	A	
6505 00 90	– – altri	industria	2,7 %	A	A	
6506	Altri cappelli, copricapo ed acconciature, anche guarniti					
6506 10	– Copricapo di sicurezza					
6506 10 10	– – di materie plastiche	industria	2,7 %	A	A	
6506 10 80	– – di altre materie	industria	2,7 %	A	A	
	– altri					
6506 91 00	– – di gomma o di materia plastica	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6506 99	-- di altre materie					
6506 99 10	--- di feltro di peli o di lana e peli, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501 00 00	industria	5,7 %	A	A	
6506 99 90	--- altri	industria	2,7 %	A	A	
6507 00 00	Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricap-pelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapo	industria	2,7 %	A	A	
66	CAPITOLO 66 — OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), OMBRELLONI, BASTONI, BASTONI-SE-DILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI					
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)					
6601 10 00	– Ombrelloni da giardino e simili	industria	4,7 %	A	A	
	– altri					
6601 91 00	-- con fusto o manico telescopico	industria	4,7 %	A	A	
6601 99	-- altri					
6601 99 20	--- con spoglie di tessuti di materie tessili	industria	4,7 %	A	A	
6601 99 90	--- altri	industria	4,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6602 00 00	Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili	industria	2,7 %	A	A	
6603	Parti, guarnizioni ed accessori per gli oggetti delle voci 6601 e 6602					
6603 20 00	– Ossature montate, anche con fusto o manico, per ombrelli (da pioggia o da sole), od ombrelloni	industria	5,2 %	A	A	
6603 90	– altri					
6603 90 10	– – Impugnature e pomi	industria	2,7 %	A	A	
6603 90 90	– – altri	industria	5 %	A	A	
67	CAPITOLO 67 — PIUME E CALUGINE PREPARE E OGGETTI DI PIUME O DI CALUGINE; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI					
6701 00 00	Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine ed oggetti confezionati di queste materie, diversi dai prodotti della voce 0505, e dai calami e dagli steli di piume, lavorati	industria	2,7 %	A	A	
6702	Fiori, foglie e frutti artificiali e loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie o frutti artificiali					
6702 10 00	– di materie plastiche	industria	4,7 %	A	A	
6702 90 00	– di altre materie	industria	4,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6703 00 00	Capelli rimessi, assottigliati, imbianchiti o altrimenti preparati; lana, peli ed altre materie tessili, preparati per la fabbricazione di parrucche o di oggetti simili	industria	1,7 %	A	A	
6704	Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove					
	– di materie tessili sintetiche					
6704 11 00	-- Parrucche complete	industria	2,2 %	A	A	
6704 19 00	-- altri	industria	2,2 %	A	A	
6704 20 00	– di capelli	industria	2,2 %	A	A	
6704 90 00	– di altre materie	industria	2,2 %	A	A	
XIII	SEZIONE XIII — LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI; PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO					
68	CAPITOLO 68 — LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI					
6801 00 00	Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (diverse dall'ardesia)	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6802	Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente					
6802 10 00	– Piastrelle, cubi, tessere e articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato il cui lato è inferiore a 7 cm; granulati, scaglie e polveri colorati artificialmente	industria	esenzione	A	A	
	– altre pietre da taglio o da costruzione e lavori di queste pietre, semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o liscia					
6802 21 00	-- Marmo, travertino e alabastro	industria	1,7 %	A	A	
6802 23 00	-- Granito	industria	1,7 %	A	A	
6802 29 00	-- altre pietre	industria	1,7 %	A	A	
	– altre					
6802 91 00	-- Marmo, travertino e alabastro	industria	1,7 %	A	A	
6802 92 00	-- altre pietre calcaree	industria	1,7 %	A	A	
6802 93	-- Granito					
6802 93 10	--- lucidato, decorato o altrimenti lavorato, ma non scolpito, di peso netto uguale o superiore a 10 kg	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6802 93 90	--- altro	industria	1,7 %	A	A	
6802 99	-- altre pietre					
6802 99 10	--- lucidato, decorato o altrimenti lavorato, ma non scolpito, di peso netto uguale o superiore a 10 kg	industria	esenzione	A	A	
6802 99 90	--- altre	industria	1,7 %	A	A	
6803 00	Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata					
6803 00 10	- Ardesia per tetti o per facciate	industria	1,7 %	A	A	
6803 00 90	- altri	industria	1,7 %	A	A	
6804	Mole ed oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfibrare, sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie					
6804 10 00	- Mole per macinare o per sfibrare	industria	esenzione	A	A	
	- altre mole ed oggetti simili					
6804 21 00	-- di diamante naturale o sintetico, agglomerato	industria	1,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6804 22	-- di altri abrasivi agglomerati o di ceramica					
	--- di abrasivi artificiali, con agglomerante					
	---- di resine sintetiche o artificiali					
6804 22 12	----- non rinforzati	industria	esenzione	A	A	
6804 22 18	----- rinforzati	industria	esenzione	A	A	
6804 22 30	---- di ceramica o di silicato	industria	esenzione	A	A	
6804 22 50	---- di altre materie	industria	esenzione	A	A	
6804 22 90	--- altri	industria	esenzione	A	A	
6804 23 00	-- di pietre naturali	industria	esenzione	A	A	
6804 30 00	- Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano	industria	esenzione	A	A	
6805	Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli applicati su prodotti tessili, carta, cartone o altre materie, anche tagliati, cuciti o altrimenti riuniti					
6805 10 00	- applicati solamente su tessuto di materie tessili	industria	1,7 %	A	A	
6805 20 00	- applicati solamente su carta o cartone	industria	1,7 %	A	A	
6805 30 00	- applicati su altre materie	industria	1,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6806	Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811, 6812 e del capitolo 69					
6806 10 00	– Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli	industria	esenzione	A	A	
6806 20	– Vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e prodotti minerali simili espansi, anche miscelati tra loro					
6806 20 10	– – Argille espanse	industria	esenzione	A	A	
6806 20 90	– – altri	industria	esenzione	A	A	
6806 90 00	– altri	industria	esenzione	A	A	
6807	Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio: pece di petrolio, di carbone fossile)					
6807 10 00	– in rotoli	industria	esenzione	A	A	
6807 90 00	– altri	industria	esenzione	A	A	
6808 00 00	Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali	industria	1,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6809	Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso					
	– Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili, non ornati					
6809 11 00	– – unicamente rivestiti o rinforzati di carta o di cartone	industria	1,7 %	A	A	
6809 19 00	– – altri	industria	1,7 %	A	A	
6809 90 00	– altri lavori	industria	1,7 %	A	A	
6810	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati					
	– Tegole, quadrelli o piastrelle, lastre, mattoni e articoli simili					
6810 11	– – Blocchi e mattoni da costruzione					
6810 11 10	– – – di cemento leggero (a base di pietra pomice, scorie granulate, ecc.)	industria	1,7 %	A	A	
6810 11 90	– – – altri	industria	1,7 %	A	A	
6810 19 00	– – altri	industria	1,7 %	A	A	
	– altri lavori					
6810 91 00	– – Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile	industria	1,7 %	A	A	
6810 99 00	– – altri	industria	1,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6811	Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili					
6811 40 00	– contenenti amianto	industria	1,7 %	A	A	
	– non contenenti amianto					
6811 81 00	-- Lastre ondulate	industria	1,7 %	A	A	
6811 82 00	-- altre lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle, tegole ed articoli simili	industria	1,7 %	A	A	
6811 89 00	-- altri lavori	industria	1,7 %	A	A	
6812	Amianto (asbesto) lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio; lavori di tali miscele o di amianto (per esempio: fili, tessuti, indumenti, copricapo, calzature, giunti), anche armati, diversi da quelli delle voci 6811 o 6813					
6812 80	– di crocidolite					
6812 80 10	-- lavorato in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	industria	1,7 %	A	A	
6812 80 90	-- altri	industria	3,7 %	A	A	
	– altri					
6812 91 00	-- Indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature e copricapo	industria	3,7 %	A	A	
6812 92 00	-- Carta, cartoni e feltri	industria	3,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6812 93 00	-- Fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, anche presentati in rotoli	industria	3,7 %	A	A	
6812 99	-- altri					
6812 99 10	--- Amianto lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	industria	1,7 %	A	A	
6812 99 90	--- altri	industria	3,7 %	A	A	
6813	Guarnizioni di frizione (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie					
6813 20 00	- contenenti amianto	industria	2,7 %	A	A	
	- non contenenti amianto					
6813 81 00	-- Guarnizioni per freni	industria	2,7 %	A	A	
6813 89 00	-- altre	industria	2,7 %	A	A	
6814	Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie					
6814 10 00	- Lastre, fogli e nastri di mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto	industria	1,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6814 90 00	– altri	industria	1,7 %	A	A	
6815	Lavori di pietre o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove					
6815 10	– Lavori di grafite o di altro carbonio, per usi diversi da quelli elettrici					
6815 10 10	– – Fibre di carbonio e oggetti di fibre di carbonio	industria	esenzione	A	A	
6815 10 90	– – altri	industria	esenzione	A	A	
6815 20 00	– Lavori di torba	industria	esenzione	A	A	
	– altri lavori					
6815 91 00	– – contenenti magnesite, dolomite o cromite	industria	esenzione	A	A	
6815 99 00	– – altri	industria	esenzione	A	A	
69	CAPITOLO 69 — PRODOTTI CERAMICI					
	I. PRODOTTI DI FARINE SILICEE FOSSILI O DI TERRE SILICEE SIMILI E PRODOTTI REFRATTARI					
6901 00 00	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi ceramici di farine silicee (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili	industria	2 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6902	Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili					
6902 10 00	– contenenti, in peso, più di 50 % di magnesio (Mg), calcio (Ca) e cromo (Cr), presi isolatamente o insieme, espressi in ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO) o triossido di dicromo (Cr ₂ O ₃)	industria	2 %	A	A	
6902 20	– contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al ₂ O ₃), di silice (SiO ₂) o di una miscela o combinazione di tali prodotti					
6902 20 10	– – contenenti, in peso, 93 % o più di silice (SiO ₂)	industria	2 %	A	A	
	– – altri					
6902 20 91	– – – contenenti, in peso, più di 7 % ma meno di 45 % di allumina (Al ₂ O ₃)	industria	2 %	A	A	
6902 20 99	– – – altri	industria	2 %	A	A	
6902 90 00	– altri	industria	2 %	A	A	
6903	Altri prodotti ceramici refrattari (per esempio: storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette), diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili					
6903 10 00	– contenenti, in peso, più di 50 % di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti	industria	5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6903 20	– contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al ₂ O ₃) o di un miscuglio o combinazione di allumina e di silice (SiO ₂)					
6903 20 10	– – contenenti, in peso, meno di 45 % di allumina (Al ₂ O ₃)	industria	5 %	A	A	
6903 20 90	– – contenenti, in peso, 45 % o più di allumina (Al ₂ O ₃)	industria	5 %	A	A	
6903 90	– altri					
6903 90 10	– – contenenti, in peso, più di 25 % fino a 50 % di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti	industria	5 %	A	A	
6903 90 90	– – altri	industria	5 %	A	A	
	II. ALTRI PRODOTTI DI CERAMICA					
6904	Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica					
6904 10 00	– Mattoni da costruzione	industria	2 %	A	A	
6904 90 00	– altri	industria	2 %	A	A	
6905	Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia					
6905 10 00	– Tegole	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6905 90 00	– altre	industria	esenzione	A	A	
6906 00 00	Tubi, grondaie ed accessori per tubazioni, di ceramica	industria	esenzione	A	A	
6907	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto					
6907 10 00	– Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm	industria	5 %	A	A	
6907 90	– altri					
6907 90 20	– – di grès	industria	5 %	A	A	
6907 90 80	– – altri	industria	5 %	A	A	
6908	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto					
6908 10 00	– Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm	industria	7 %	A	A	
6908 90	– altri					
	– – di terracotta comune					
6908 90 11	– – – Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»	industria	6 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6908 90 20	--- altre	industria	5 %	A	A	
	-- altri					
6908 90 31	--- Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»	industria	5 %	A	A	
	--- altre					
6908 90 51	---- di superficie non superiore a 90 cm ²	industria	7 %	A	A	
	---- altre					
6908 90 91	----- di grès	industria	5 %	A	A	
6908 90 93	----- di maiolica o di terraglia	industria	5 %	A	A	
6908 90 99	----- altre	industria	5 %	A	A	
6909	Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di ceramica; trogoli, tinozze e recipienti simili per l'economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, di ceramica					
	- Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici					
6909 11 00	-- di porcellana	industria	5 %	A	A	
6909 12 00	-- Oggetti aventi una durezza uguale o superiore a 9 su scala Mohs	industria	5 %	A	A	
6909 19 00	-- altri	industria	5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6909 90 00	– altri	industria	5 %	A	A	
6910	Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi e apparecchi fissi simili per usi sanitari, di ceramica					
6910 10 00	– di porcellana	industria	7 %	A	A	
6910 90 00	– altri	industria	7 %	A	A	
6911	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toeletta, di porcellana					
6911 10 00	– Oggetti per il servizio da tavola o da cucina	industria	12 %	A	A	
6911 90 00	– altri	industria	12 %	A	A	
6912 00	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toeletta, di ceramica esclusa la porcellana					
6912 00 10	– di terracotta comune	industria	5 %	A	A	
6912 00 30	– di grès	industria	5,5 %	A	A	
6912 00 50	– di maiolica o di terraglia	industria	9 %	A	A	
6912 00 90	– altri	industria	7 %	A	A	
6913	Stuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica					
6913 10 00	– di porcellana	industria	6 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
6913 90	– altri					
6913 90 10	-- di terracotta comune	industria	3,5 %	A	A	
	-- altri					
6913 90 93	---- di maiolica o di terraglia	industria	6 %	A	A	
6913 90 98	---- altri	industria	6 %	A	A	
6914	Altri lavori di ceramica					
6914 10 00	– di porcellana	industria	5 %	A	A	
6914 90 00	– altri	industria	3 %	A	A	
70	CAPITOLO 70 — VETRO E LAVORI DI VETRO					
7001 00	Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro; vetro in massa					
7001 00 10	– Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro	industria	esenzione	A	A	
	– Vetro in massa					
7001 00 91	-- Vetro da ottica	industria	3 %	A	A	
7001 00 99	-- altro	industria	esenzione	A	A	
7002	Vetro in biglie (diverse dalle microsfele della voce 7018), barre, bacchette o tubi, non lavorato					
7002 10 00	– Palle	industria	3 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7002 20	– Barre e bacchette					
7002 20 10	-- di vetro da ottica	industria	3 %	A	A	
7002 20 90	-- altri	industria	3 %	A	A	
	– Tubi					
7002 31 00	-- di quarzo o di altra silice fusi	industria	3 %	A	A	
7002 32 00	-- di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C	industria	3 %	A	A	
7002 39 00	-- altri	industria	3 %	A	A	
7003	Vetro detto «colato», in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato					
	– Lastre e fogli, non armati					
7003 12	-- colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente, riflettente o non riflettente					
7003 12 10	--- di vetro da ottica	industria	3 %	A	A	
	--- altri					
7003 12 91	---- con strato non riflettente	industria	3 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7003 12 99	----- altri	industria	3,8 % MIN 0,6 EUR/ 100 kg/br	A	A	
7003 19	-- altri					
7003 19 10	---- di vetro da ottica	industria	3 %	A	A	
7003 19 90	---- altri	industria	3,8 % MIN 0,6 EUR/ 100 kg/br	A	A	
7003 20 00	- Lastre e fogli, armati	industria	3,8 % MIN 0,4 EUR/ 100 kg/br	A	A	
7003 30 00	- Profilati	industria	3 %	A	A	
7004	Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato					
7004 20	- Vetro colorato nella massa, opacizzato, placcato o con strato assorbente riflettente o non riflettente					
7004 20 10	-- Vetro da ottica	industria	3 %	A	A	
	-- altri					
7004 20 91	---- con strato non riflettente	industria	3 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7004 20 99	--- altri	industria	4,4 % MIN 0,4 EUR/ 100 kg/br	A	A	
7004 90	- altro vetro					
7004 90 10	-- Vetro da ottica	industria	3 %	A	A	
7004 90 80	-- altro	industria	4,4 % MIN 0,4 EUR/ 100 kg/br	A	A	
7005	Vetro (vetro «flotté» e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce) in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato					
7005 10	- Vetro non armato, con strato assorbente, riflettente o non riflettente					
7005 10 05	-- con strato non riflettente	industria	3 %	A	A	
	-- altro, di spessore					
7005 10 25	--- inferiore o uguale a 3,5 mm	industria	2 %	A	A	
7005 10 30	--- superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm	industria	2 %	A	A	
7005 10 80	--- superiore a 4,5 mm	industria	2 %	A	A	
	- altro vetro non armato					
7005 21	-- colorato nella massa, opacizzato, placcato o semplicemente levigato					
7005 21 25	--- di spessore inferiore o uguale a 3,5 mm	industria	2 %	A	A	
7005 21 30	--- di spessore superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm	industria	2 %	A	A	
7005 21 80	--- di spessore superiore a 4,5 mm	industria	2 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7005 29	-- altro					
7005 29 25	--- di spessore inferiore o uguale a 3,5 mm	industria	2 %	A	A	
7005 29 35	--- di spessore superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm	industria	2 %	A	A	
7005 29 80	--- di spessore superiore a 4,5 mm	industria	2 %	A	A	
7005 30 00	- Vetri armati	industria	2 %	A	A	
7006 00	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie					
7006 00 10	- Vetri da ottica	industria	3 %	A	A	
7006 00 90	- altro	industria	3 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro					
	– Vetri temperati					
7007 11	-- di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli					
7007 11 10	--- di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in vetture automobili e trattori	industria	3 %	A	A	
7007 11 90	--- altri	industria	3 %	A	A	
7007 19	-- altri					
7007 19 10	--- smaltati	industria	3 %	A	A	
7007 19 20	--- colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente	industria	3 %	A	A	
7007 19 80	--- altri	industria	3 %	A	A	
	– Vetri formati da fogli aderenti fra loro					
7007 21	-- di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli					
7007 21 20	--- di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in vetture automobili e trattori	industria	3 %	A	A	
7007 21 80	--- altri	industria	3 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7007 29 00	-- altri	industria	3 %	A	A	
7008 00	Vetri isolanti a pareti multiple					
7008 00 20	- colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente	industria	3 %	A	A	
	- altri					
7008 00 81	-- formati da due lastre di vetro ermeticamente sigillate da un giunto sul loro perimetro e separate da uno strato d'aria, da un altro gas o dal vuoto	industria	3 %	A	A	
7008 00 89	-- altri	industria	3 %	A	A	
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi					
7009 10 00	- Specchi retrovisivi per veicoli	industria	4 %	A	A	
	- altri					
7009 91 00	-- non incorniciati	industria	4 %	A	A	
7009 92 00	-- incorniciati	industria	4 %	A	A	
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro					
7010 10 00	- Ampolle	industria	3 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7010 20 00	– Tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura	industria	5 %	A	A	
7010 90	– altri					
7010 90 10	-- Barattoli per sterilizzare	industria	5 %	A	A	
	-- altri					
7010 90 21	--- ottenuti a partire da un tubo di vetro	industria	5 %	A	A	
	--- altri, di capacità nominale					
7010 90 31	---- di 2,5 l o più	industria	5 %	A	A	
	---- di meno di 2,5 l					
	----- per prodotti alimentari e bevande					
	----- Bottiglie e boccette					
	----- di vetro non colorato, di capacità nominale					
7010 90 41	----- di 1 l o più	industria	5 %	A	A	
7010 90 43	----- superiore a 0,33 l ma inferiore a 1 l	industria	5 %	A	A	
7010 90 45	----- 0,15 l o più ma non superiore a 0,33 l	industria	5 %	A	A	
7010 90 47	----- inferiore a 0,15 l	industria	5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	----- di vetro colorato, di capacità nominale					
7010 90 51	----- di 1 l o più	industria	5 %	A	A	
7010 90 53	----- superiore a 0,33 l ma inferiore a 1 l	industria	5 %	A	A	
7010 90 55	----- 0,15 l o più ma non superiore a 0,33 l	industria	5 %	A	A	
7010 90 57	----- inferiore a 0,15 l	industria	5 %	A	A	
	----- altri, di capacità nominale					
7010 90 61	----- di 0,25 l o più	industria	5 %	A	A	
7010 90 67	----- inferiore a 0,25 l	industria	5 %	A	A	
	----- per prodotti farmaceutici, di capacità nominale					
7010 90 71	----- superiore a 0,055 l	industria	5 %	A	A	
7010 90 79	----- inferiore o uguale a 0,055 l	industria	5 %	A	A	
	----- per altri prodotti					
7010 90 91	----- di vetro non colorato	industria	5 %	A	A	
7010 90 99	----- di vetro colorato	industria	5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7011	Ampolle e involucri tubolari, aperti, e loro parti, di vetro, senza guarnizioni, per lampade elettriche, tubi catodici o simili					
7011 10 00	– per l'illuminazione elettrica	industria	4 %	A	A	
7011 20 00	– per tubi catodici	industria	4 %	A	A	
7011 90 00	– altri	industria	4 %	A	A	
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018					
7013 10 00	– Oggetti di vetroceramica	industria	11 %	A	A	
	– Bicchieri a calice, diversi da quelli di vetroceramica					
7013 22	-- di cristallo al piombo					
7013 22 10	---- fabbricati a mano	industria	11 %	A	A	
7013 22 90	---- fabbricati meccanicamente	industria	11 %	A	A	
7013 28	-- altri					
7013 28 10	---- fabbricati a mano	industria	11 %	A	A	
7013 28 90	---- fabbricati meccanicamente	industria	11 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– altri bicchieri, diversi da quelli di vetroceramica					
7013 33	-- di cristallo al piombo					
	--- fabbricati a mano					
7013 33 11	---- incisi o altrimenti decorati	industria	11 %	A	A	
7013 33 19	---- altri	industria	11 %	A	A	
	--- fabbricati meccanicamente					
7013 33 91	---- incisi o altrimenti decorati	industria	11 %	A	A	
7013 33 99	---- altri	industria	11 %	A	A	
7013 37	-- altri					
7013 37 10	--- di vetro temperato	industria	11 %	A	A	
	--- altri					
	---- fabbricati a mano					
7013 37 51	----- incisi o altrimenti decorati	industria	11 %	A	A	
7013 37 59	----- altri	industria	11 %	A	A	
	---- fabbricati meccanicamente					
7013 37 91	----- incisi o altrimenti decorati	industria	11 %	A	A	
7013 37 99	----- altri	industria	11 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– Oggetti per la tavola (diversi dai bicchieri), o per la cucina, diversi da quelli di vetro ceramica					
7013 41	-- di cristallo al piombo					
7013 41 10	--- fabbricati a mano	industria	11 %	A	A	
7013 41 90	--- fabbricati meccanicamente	industria	11 %	A	A	
7013 42 00	-- di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C	industria	11 %	A	A	
7013 49	-- altri					
7013 49 10	--- di vetro temperato	industria	11 %	A	A	
	--- altri					
7013 49 91	---- fabbricati a mano	industria	11 %	A	A	
7013 49 99	---- fabbricati meccanicamente	industria	11 %	A	A	
	– altri oggetti					
7013 91	-- di cristallo al piombo					
7013 91 10	--- fabbricati a mano	industria	11 %	A	A	
7013 91 90	--- fabbricati meccanicamente	industria	11 %	A	A	
7013 99 00	-- altri	industria	11 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7014 00 00	Vetriere per segnalazione e elementi di ottica di vetro (diversi da quelli della voce 7015), non lavorati otticamente	industria	3 %	A	A	
7015	Vetri da orologeria e vetri analoghi, vetri da occhialeria comune e medica, curvi, piegati, incavati o simili, non lavorati otticamente; sfere (globi) cave e loro segmenti, di vetro, per la fabbricazione di tali vetri					
7015 10 00	– Vetri da occhialeria medica	industria	3 %	A	A	
7015 90 00	– altri	industria	3 %	A	A	
7016	Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggiate a stampo, anche armato, per l'edilizia o la costruzione; cubi, tessere ed altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili; vetri riuniti in vetrate; vetro detto «multicellulare» o vetro «ad alveoli» in blocchi, pannelli, lastre, conchiglie o forme simili					
7016 10 00	– Cubi, tessere e altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili	industria	8 %	A	A	
7016 90	– altri					
7016 90 10	– – Vetri riuniti in vetrate	industria	3 %	A	A	
7016 90 40	– – Blocchi e mattoni, per l'edilizia o la costruzione	industria	3 % MIN 1,2 EUR/ 100 kg/br	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7016 90 70	-- altri	industria	3 % MIN 1,2 EUR/ 100 kg/br	A	A	
7017	Vetriere per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, anche graduate o tarate					
7017 10 00	- di quarzo o di altra silice fusi	industria	3 %	A	A	
7017 20 00	- di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C	industria	3 %	A	A	
7017 90 00	- altre	industria	3 %	A	A	
7018	Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili, loro lavori diversi dalle minuterie di fantasia; occhi di vetro, diversi da quelli per protesi; statuette ed altri oggetti di ornamento, di vetro lavorato al cannello (vetro filato), diversi dalle minuterie di fantasia; microsferi di vetro di diametro non superiore a 1 mm					
7018 10	- Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili					
	-- Perle					
7018 10 11	--- tagliate e lucidate meccanicamente	industria	esenzione	A	A	
7018 10 19	--- altre	industria	7 %	A	A	
7018 10 30	-- Imitazioni di perle fini o coltivate	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	-- Imitazioni di pietre preziose (gemme) e semi preziose (fini)					
7018 10 51	--- tagliate e lucidate meccanicamente	industria	esenzione	A	A	
7018 10 59	--- altre	industria	3 %	A	A	
7018 10 90	-- altre	industria	3 %	A	A	
7018 20 00	- Microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm	industria	3 %	A	A	
7018 90	- altre					
7018 90 10	-- Occhi di vetro; oggetti di conteria di vetro	industria	3 %	A	A	
7018 90 90	-- altri	industria	6 %	A	A	
7019	Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, tessuti)					
	- Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, anche tagliati					
7019 11 00	-- Filati tagliati (chopped strands), di lunghezza non superiore a 50 mm	industria	7 %	A	A	
7019 12 00	-- Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)	industria	7 %	A	A	
7019 19	-- altri					
7019 19 10	--- di filamenti	industria	7 %	A	A	
7019 19 90	--- di fibre in fiocco	industria	7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– Veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili non tessuti					
7019 31 00	-- Feltri (mats)	industria	7 %	A	A	
7019 32 00	-- Veli	industria	5 %	A	A	
7019 39 00	-- altri	industria	5 %	A	A	
7019 40 00	– Tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)	industria	7 %	A	A	
	– altri tessuti					
7019 51 00	-- di larghezza non superiore a 30 cm	industria	7 %	A	A	
7019 52 00	-- di larghezza superiore a 30 cm, ad armatura a tela, di peso inferiore a 250 g/m ² , aventi un titolo di filati semplici inferiore o uguale a 136 tex	industria	7 %	A	A	
7019 59 00	-- altri	industria	7 %	A	A	
7019 90 00	– altri	industria	7 %	A	A	
7020 00	Altri lavori di vetro					
7020 00 05	– Tubi e supporti di reattori al quarzo destinati all'inserimento in camere di diffusione e ossidazione per la produzione di materiali semiconduttori	industria	esenzione	A	A	
	– Ampolle di vetro per bottiglie isolanti o per altri recipienti isotermitici, con intercapedine isolante sottovuoto					
7020 00 07	-- non finite	industria	3 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7020 00 08	-- finite	industria	6 %	A	A	
	- altri					
7020 00 10	-- di quarzo o di altra silice fusi	industria	3 %	A	A	
7020 00 30	-- di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C	industria	3 %	A	A	
7020 00 80	-- altri	industria	3 %	A	A	
XIV	SEZIONE XIV — PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE					
71	CAPITOLO 71 — PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE					
	I. PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) E SIMILI					
7101	Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto					
7101 10 00	- Perle fini	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– Perle coltivate					
7101 21 00	-- gregge	industria	esenzione	A	A	
7101 22 00	-- lavorate	industria	esenzione	A	A	
7102	Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati					
7102 10 00	– non scelti	industria	esenzione	A	A	
	– industriali					
7102 21 00	-- greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati	industria	esenzione	A	A	
7102 29 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	
	– non industriali					
7102 31 00	-- greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati	industria	esenzione	A	A	
7102 39 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	
7103	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto					
7103 10 00	– gregge o semplicemente segate o sgrossate	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– altrimenti lavorate					
7103 91 00	– – Rubini, zaffiri e smeraldi	industria	esenzione	A	A	
7103 99 00	– – altre	industria	esenzione	A	A	
7104	Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto					
7104 10 00	– Quarzo piezoelettrico	industria	esenzione	A	A	
7104 20 00	– altre, gregge o semplicemente segate o sgrassate	industria	esenzione	A	A	
7104 90 00	– altre	industria	esenzione	A	A	
7105	Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche					
7105 10 00	– di diamanti	industria	esenzione	A	A	
7105 90 00	– altri	industria	esenzione	A	A	
	II. METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI					
7106	Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere					
7106 10 00	– Polveri	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– altro					
7106 91 00	-- greggio	industria	esenzione	A	A	
7106 92 00	-- semilavorato	industria	esenzione	A	A	
7107 00 00	Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati	industria	esenzione	A	A	
7108	Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere					
	– per usi non monetari					
7108 11 00	-- Polveri	industria	esenzione	A	A	
7108 12 00	-- greggio	industria	esenzione	A	A	
7108 13	-- semilavorato					
7108 13 10	--- Barre, fili e profilati di sezione piena; lastre; fogli e nastri il cui spessore, non compreso il supporto, è superiore a 0,15 mm	industria	esenzione	A	A	
7108 13 80	--- altro	industria	esenzione	A	A	
7108 20 00	– per uso monetario	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7109 00 00	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati	industria	esenzione	A	A	
7110	Platino, greggio o semilavorato, o in polvere					
	– Platino					
7110 11 00	-- greggio o in polvere	industria	esenzione	A	A	
7110 19	-- altro					
7110 19 10	--- Barre, fili e profilati di sezione piena; lastre; fogli e nastri il cui spessore, non compreso il supporto, è superiore a 0,15 mm	industria	esenzione	A	A	
7110 19 80	--- altro	industria	esenzione	A	A	
	– Palladio					
7110 21 00	-- greggio o in polvere	industria	esenzione	A	A	
7110 29 00	-- altro	industria	esenzione	A	A	
	– Rodio					
7110 31 00	-- greggio o in polvere	industria	esenzione	A	A	
7110 39 00	-- altro	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– Iridio, osmio e rutenio					
7110 41 00	-- greggio o in polvere	industria	esenzione	A	A	
7110 49 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	
7111 00 00	Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati	industria	esenzione	A	A	
7112	Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi					
7112 30 00	– Ceneri contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi, escluse le ceneri di oreficeria	industria	esenzione	A	A	
	– altri					
7112 91 00	-- di oro, anche di metalli placcati o ricoperti di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi	industria	esenzione	A	A	
7112 92 00	-- di platino, anche di metalli placcati o ricoperti di platino, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi	industria	esenzione	A	A	
7112 99 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	III. MINUTERIE, GIOIELLERIA ED ALTRI LAVORI					
7113	Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi					
	– di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi					
7113 11 00	– – di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi	industria	2,5 %	A	A	
7113 19 00	– – di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi	industria	2,5 %	A	A	
7113 20 00	– di metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi	industria	4 %	A	A	
7114	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi					
	– di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi					
7114 11 00	– – di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi	industria	2 %	A	A	
7114 19 00	– – di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi	industria	2 %	A	A	
7114 20 00	– di metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi	industria	2 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7115	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi					
7115 10 00	– Catalizzatori in forma di tele, griglie o reti di platino	industria	esenzione	A	A	
7115 90 00	– altri	industria	3 %	A	A	
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite					
7116 10 00	– di perle fini o coltivate	industria	esenzione	A	A	
7116 20	– di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite					
7116 20 11	-- Collane, braccialetti ed altri lavori esclusivamente di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), semplicemente infilate senza dispositivo di chiusura o altri accessori	industria	esenzione	A	A	
7116 20 80	-- altri	industria	2,5 %	A	A	
7117	Minuterie di fantasia					
	– di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati					
7117 11 00	-- gemelli e bottoni simili	industria	4 %	A	A	
7117 19 00	-- altri	industria	4 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7117 90 00	– altre	industria	4 %	A	A	
7118	Monete					
7118 10 00	– Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d'oro	industria	esenzione	A	A	
7118 90 00	– altre	industria	esenzione	A	A	
XV	SEZIONE XV — METALLI COMUNI E LORO LAVORI					
72	CAPITOLO 72 — GHISA, FERRO E ACCIAIO					
	I. PRODOTTI DI BASE, PRODOTTI PRESENTATI IN FORMA DI GRANIGLIE O DI POLVERI					
7201	Ghise gregge e ghise speculari in pani, salmoni o altre forme primarie					
7201 10	– Ghise gregge non legate contenenti, in peso, 0,5 % o meno di fosforo					
	– – contenenti, in peso, 0,4 % o più di manganese					
7201 10 11	– – – con tenore di silicio inferiore o uguale a 1 %	industria	1,7 %	A	A	
7201 10 19	– – – con tenore di silicio superiore a 1 %	industria	1,7 %	A	A	
7201 10 30	– – contenenti, in peso, da 0,1 % incluso a 0,4 % escluso di manganese	industria	1,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7201 10 90	-- contenenti, in peso, meno di 0,1 % di manganese	industria	esenzione	A	A	
7201 20 00	- Ghise gregge non legate contenenti, in peso, più di 0,5 % di fosforo	industria	2,2 %	A	A	
7201 50	- Ghise gregge legate; ghise speculari					
7201 50 10	-- Ghise gregge legate contenenti, in peso, da 0,3 % incluso a 1 % incluso di titanio e da 0,5 % incluso a 1 % incluso di vanadio	industria	esenzione	A	A	
7201 50 90	-- altre	industria	1,7 %	A	A	
7202	Ferro-leghe					
	- Ferromanganese					
7202 11	-- contenente, in peso, più di 2 % di carbonio					
7202 11 20	--- di una granulometria di 5 mm o meno e con un tenore, in peso, di manganese superiore a 65 %	industria	2,7 %	A	A	
7202 11 80	--- altro	industria	2,7 %	A	A	
7202 19 00	-- altro	industria	2,7 %	A	A	
	- Ferrosilicio					
7202 21 00	-- contenente, in peso, più di 55 % di silicio	industria	5,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7202 29	-- altro					
7202 29 10	--- contenente, in peso, 4 % o più e non più di 10 % di magnesio	industria	5,7 %	A	A	
7202 29 90	--- altro	industria	5,7 %	A	A	
7202 30 00	- Ferro-silico-manganese	industria	3,7 %	A	A	
	- Ferrocromo					
7202 41	-- contenente, in peso, più di 4 % di carbonio					
7202 41 10	--- contenente, in peso, più di 4 % e non più di 6 % di carbonio	industria	4 %	A	A	
7202 41 90	--- contenente, in peso, più di 6 % di carbonio	industria	4 %	A	A	
7202 49	-- altro					
7202 49 10	--- contenente, in peso, 0,05 % o meno di carbonio	industria	7 %	A	A	
7202 49 50	--- contenente, in peso, più di 0,05 % fino a 0,5 % di carbonio	industria	7 %	A	A	
7202 49 90	--- contenente, in peso, più di 0,5 % fino a 4 % di carbonio	industria	7 %	A	A	
7202 50 00	- Ferro-silico-cromo	industria	2,7 %	A	A	
7202 60 00	- Ferro-nichel	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7202 70 00	– Ferro-molibdeno	industria	2,7 %	A	A	
7202 80 00	– Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno	industria	esenzione	A	A	
	– altre					
7202 91 00	-- Ferro-titanio e ferro-silico-titanio	industria	2,7 %	A	A	
7202 92 00	-- Ferro-vanadio	industria	2,7 %	A	A	
7202 93 00	-- Ferro-niobio	industria	esenzione	A	A	
7202 99	-- altre					
7202 99 10	--- Ferro-fosforo	industria	esenzione	A	A	
7202 99 30	--- Ferro-silico-magnesio	industria	2,7 %	A	A	
7202 99 80	--- altri	industria	2,7 %	A	A	
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili					
7203 10 00	– Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro	industria	esenzione	A	A	
7203 90 00	– altri	industria	esenzione	A	A	
7204	Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio					

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7204 10 00	– Cascami ed avanzi di ghisa	industria	esenzione	A	A	
	– Cascami ed avanzi di acciaio legati					
7204 21	-- di acciai inossidabili					
7204 21 10	--- contenenti, in peso, 8 % o più di nichel	industria	esenzione	A	A	
7204 21 90	--- altri	industria	esenzione	A	A	
7204 29 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	
7204 30 00	– Cascami ed avanzi di ferro o di acciaio, stagnati	industria	esenzione	A	A	
	– altri cascami ed avanzi					
7204 41	-- Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature e spuntature di stampaggio o di taglio, anche in pacchetti					
7204 41 10	--- Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature e limature	industria	esenzione	A	A	
	--- Spuntature di stampaggio o di taglio					
7204 41 91	---- in pacchetti	industria	esenzione	A	A	
7204 41 99	---- altri	industria	esenzione	A	A	
7204 49	-- altri					
7204 49 10	--- spezzettati	industria	esenzione	A	A	
	--- altri					
7204 49 30	---- in pacchetti	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7204 49 90	----- altri	industria	esenzione	A	A	
7204 50 00	- Cascami lingottati	industria	esenzione	A	A	
7205	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio					
7205 10 00	- Graniglie	industria	esenzione	A	A	
	- Polveri					
7205 21 00	-- di acciai legati	industria	esenzione	A	A	
7205 29 00	-- altre	industria	esenzione	A	A	
	II. FERRO ED ACCIAI NON LEGATI					
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 7203					
7206 10 00	- Lingotti	industria	esenzione	A	A	
7206 90 00	- altri	industria	esenzione	A	A	
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati					
	- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio					
7207 11	-- di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore					
	--- laminati od ottenuti con colata continua					
7207 11 11	----- di acciai automatici	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	----- altri					
7207 11 14	----- di spessore inferiore o uguale a 130 mm	industria	esenzione	A	A	
7207 11 16	----- di spessore superiore a 130 mm	industria	esenzione	A	A	
7207 11 90	---- fucinati	industria	esenzione	A	A	
7207 12	-- altri, di sezione trasversale rettangolare					
7207 12 10	---- laminati od ottenuti con colata continua	industria	esenzione	A	A	
7207 12 90	---- fucinati	industria	esenzione	A	A	
7207 19	-- altri					
	---- di sezione trasversale circolare o poligonale					
7207 19 12	----- laminati od ottenuti con colata continua	industria	esenzione	A	A	
7207 19 19	----- fucinati	industria	esenzione	A	A	
7207 19 80	---- altri	industria	esenzione	A	A	
7207 20	- contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio					
	-- di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore					
	---- laminati od ottenuti con colata continua					
7207 20 11	----- di acciai automatici	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	----- altre, contenenti, in peso					
7207 20 15	----- 0,25 % o più ma meno di 0,6 % di carbonio	industria	esenzione	A	A	
7207 20 17	----- 0,6 % o più di carbonio	industria	esenzione	A	A	
7207 20 19	---- fucinati	industria	esenzione	A	A	
	-- altri, di sezione trasversale rettangolare					
7207 20 32	---- laminati od ottenuti con colata continua	industria	esenzione	A	A	
7207 20 39	---- fucinati	industria	esenzione	A	A	
	-- di sezione trasversale circolare o poligonale					
7207 20 52	---- laminati od ottenuti con colata continua	industria	esenzione	A	A	
7207 20 59	---- fucinati	industria	esenzione	A	A	
7207 20 80	-- altri	industria	esenzione	A	A	
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti					
7208 10 00	– arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo	industria	esenzione	A	A	
	– altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, decapati					
7208 25 00	-- di spessore di 4,75 mm o più	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7208 26 00	-- di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm	industria	esenzione	A	A	
7208 27 00	-- di spessore inferiore a 3 mm	industria	esenzione	A	A	
	- altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo					
7208 36 00	-- di spessore superiore a 10 mm	industria	esenzione	A	A	
7208 37 00	-- di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm	industria	esenzione	A	A	
7208 38 00	-- di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm	industria	esenzione	A	A	
7208 39 00	-- di spessore inferiore a 3 mm	industria	esenzione	A	A	
7208 40 00	- non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo	industria	esenzione	A	A	
	- altri, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo					
7208 51	-- di spessore superiore a 10 mm					
7208 51 20	--- di spessore superiore a 15 mm	industria	esenzione	A	A	
	--- di spessore superiore a 10 mm ed uguale o inferiore a 15 mm, di larghezza					
7208 51 91	---- di 2 050 mm o più	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7208 51 98	----- inferiore a 2 050 mm	industria	esenzione	A	A	
7208 52	-- di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm					
7208 52 10	--- laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm	industria	esenzione	A	A	
	--- altri, di larghezza					
7208 52 91	----- di 2 050 mm o più	industria	esenzione	A	A	
7208 52 99	----- inferiore a 2 050 mm	industria	esenzione	A	A	
7208 53	-- di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm					
7208 53 10	--- laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm e di spessore di 4 mm o più	industria	esenzione	A	A	
7208 53 90	--- altri	industria	esenzione	A	A	
7208 54 00	-- di spessore inferiore a 3 mm	industria	esenzione	A	A	
7208 90	- altri					
7208 90 20	-- forati	industria	esenzione	A	A	
7208 90 80	-- altri	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti					
	– arrotolati, semplicemente laminati a freddo					
7209 15 00	-- di spessore di 3 mm o più	industria	esenzione	A	A	
7209 16	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm					
7209 16 10	--- detti «magnetici»	industria	esenzione	A	A	
7209 16 90	--- altri	industria	esenzione	A	A	
7209 17	-- di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm					
7209 17 10	--- detti «magnetici»	industria	esenzione	A	A	
7209 17 90	--- altri	industria	esenzione	A	A	
7209 18	-- di spessore inferiore a 0,5 mm					
7209 18 10	--- detti «magnetici»	industria	esenzione	A	A	
	--- altri					
7209 18 91	---- di spessore di 0,35 mm o più ed inferiore a 0,5 mm	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7209 18 99	----- di spessore inferiore a 0,35 mm	industria	esenzione	A	A	
	- non arrotolati, semplicemente laminati a freddo					
7209 25 00	-- di spessore di 3 mm o più	industria	esenzione	A	A	
7209 26	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm					
7209 26 10	---- detti «magnetici»	industria	esenzione	A	A	
7209 26 90	---- altri	industria	esenzione	A	A	
7209 27	-- di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm					
7209 27 10	---- detti «magnetici»	industria	esenzione	A	A	
7209 27 90	---- altri	industria	esenzione	A	A	
7209 28	-- di spessore inferiore a 0,5 mm					
7209 28 10	---- detti «magnetici»	industria	esenzione	A	A	
7209 28 90	---- altri	industria	esenzione	A	A	
7209 90	- altri					
7209 90 20	-- forati	industria	esenzione	A	A	
7209 90 80	-- altri	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti					
	– stagnati					
7210 11 00	-- di spessore di 0,5 mm o più	industria	esenzione	A	A	
7210 12	-- di spessore inferiore a 0,5 mm					
7210 12 20	--- Latta	industria	esenzione	A	A	
7210 12 80	--- altri	industria	esenzione	A	A	
7210 20 00	– piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno	industria	esenzione	A	A	
7210 30 00	– zincati elettroliticamente	industria	esenzione	A	A	
	– zincati con altri procedimenti					
7210 41 00	-- ondulati	industria	esenzione	A	A	
7210 49 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	
7210 50 00	– rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo	industria	esenzione	A	A	
	– rivestiti di alluminio					
7210 61 00	-- rivestiti di leghe di alluminio-zinco	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7210 69 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	
7210 70	- dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche					
7210 70 10	-- Latta verniciata; prodotti rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo, verniciati	industria	esenzione	A	A	
7210 70 80	-- altri	industria	esenzione	A	A	
7210 90	- altri					
7210 90 30	-- placcati	industria	esenzione	A	A	
7210 90 40	-- stagnati e stampati	industria	esenzione	A	A	
7210 90 80	-- altri	industria	esenzione	A	A	
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti					
	- semplicemente laminati a caldo					
7211 13 00	-- laminati sulle quattro facce con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo	industria	esenzione	A	A	
7211 14 00	-- altri, di spessore di 4,75 mm o più	industria	esenzione	A	A	
7211 19 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– semplicemente laminati a freddo					
7211 23	-- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio					
7211 23 20	--- detti «magnetici»	industria	esenzione	A	A	
	--- altri					
7211 23 30	---- di spessore di 0,35 mm o più	industria	esenzione	A	A	
7211 23 80	---- di spessore inferiore a 0,35 mm	industria	esenzione	A	A	
7211 29 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	
7211 90	– altri					
7211 90 20	-- forati	industria	esenzione	A	A	
7211 90 80	-- altri	industria	esenzione	A	A	
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti					
7212 10	– stagnati					
7212 10 10	-- Latta semplicemente trattata in superficie	industria	esenzione	A	A	
7212 10 90	-- altri	industria	esenzione	A	A	
7212 20 00	– zincati elettroliticamente	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7212 30 00	– zincati con altri procedimenti	industria	esenzione	A	A	
7212 40	– dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche					
7212 40 20	-- Latta semplicemente verniciata; prodotti rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo, verniciati	industria	esenzione	A	A	
7212 40 80	-- altri	industria	esenzione	A	A	
7212 50	– altrimenti rivestiti					
7212 50 20	-- rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo	industria	esenzione	A	A	
7212 50 30	-- cromati o nichelati	industria	esenzione	A	A	
7212 50 40	-- ramati	industria	esenzione	A	A	
	-- rivestiti di alluminio					
7212 50 61	--- rivestiti di leghe di alluminio-zinco	industria	esenzione	A	A	
7212 50 69	--- altri	industria	esenzione	A	A	
7212 50 90	-- altri	industria	esenzione	A	A	
7212 60 00	– placcati	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7213	Vergella o bordone di ferro o di acciai non legati					
7213 10 00	– aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	industria	esenzione	A	A	
7213 20 00	– altri, di acciai automatici	industria	esenzione	A	A	
	– altri					
7213 91	-- di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm					
7213 91 10	--- del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo	industria	esenzione	A	A	
7213 91 20	--- del tipo utilizzato per il rinforzo dei pneumatici	industria	esenzione	A	A	
	--- altri					
7213 91 41	---- contenenti, in peso, 0,06 % o meno di carbonio	industria	esenzione	A	A	
7213 91 49	---- contenenti, in peso, più di 0,06 % e meno di 0,25 % di carbonio	industria	esenzione	A	A	
7213 91 70	---- contenenti, in peso, 0,25 % o più e non più di 0,75 % di carbonio	industria	esenzione	A	A	
7213 91 90	---- contenenti, in peso, più di 0,75 % di carbonio	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7213 99	-- altri					
7213 99 10	--- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio	industria	esenzione	A	A	
7213 99 90	--- contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio	industria	esenzione	A	A	
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione					
7214 10 00	- fucinate	industria	esenzione	A	A	
7214 20 00	- aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione	industria	esenzione	A	A	
7214 30 00	- altre, di acciai automatici	industria	esenzione	A	A	
	- altre					
7214 91	-- di sezione trasversale rettangolare					
7214 91 10	--- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio	industria	esenzione	A	A	
7214 91 90	--- contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7214 99	-- altre					
	---- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio					
7214 99 10	----- del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo	industria	esenzione	A	A	
	----- altre, di sezione circolare con diametro					
7214 99 31	----- uguale o superiore a 80 mm	industria	esenzione	A	A	
7214 99 39	----- inferiore a 80 mm	industria	esenzione	A	A	
7214 99 50	----- altre	industria	esenzione	A	A	
	---- contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio					
	---- di sezione circolare con diametro					
7214 99 71	----- uguale o superiore a 80 mm	industria	esenzione	A	A	
7214 99 79	----- inferiore a 80 mm	industria	esenzione	A	A	
7214 99 95	----- altre	industria	esenzione	A	A	
7215	Altre barre di ferro o di acciai non legati					
7215 10 00	- di acciai automatici, semplicemente ottenute o rifinite a freddo	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7215 50	– altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo					
	– – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio					
7215 50 11	– – – di sezione trasversale rettangolare	industria	esenzione	A	A	
7215 50 19	– – – altre	industria	esenzione	A	A	
7215 50 80	– – contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio	industria	esenzione	A	A	
7215 90 00	– altre	industria	esenzione	A	A	
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati					
7216 10 00	– Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm	industria	esenzione	A	A	
	– Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm					
7216 21 00	– – Profilati a L	industria	esenzione	A	A	
7216 22 00	– – Profilati a T	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm					
7216 31	-- Profilati ad U					
7216 31 10	--- di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm	industria	esenzione	A	A	
7216 31 90	--- di altezza superiore a 220 mm	industria	esenzione	A	A	
7216 32	-- Profilati ad I					
	--- di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm					
7216 32 11	---- ad ali a facce parallele	industria	esenzione	A	A	
7216 32 19	---- altri	industria	esenzione	A	A	
	--- di altezza superiore a 220 mm					
7216 32 91	---- ad ali a facce parallele	industria	esenzione	A	A	
7216 32 99	---- altri	industria	esenzione	A	A	
7216 33	-- Profilati ad H					
7216 33 10	--- di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 180 mm	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7216 33 90	--- di altezza superiore a 180 mm	industria	esenzione	A	A	
7216 40	- Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm					
7216 40 10	-- Profilati a L	industria	esenzione	A	A	
7216 40 90	-- Profilati a T	industria	esenzione	A	A	
7216 50	- altri profilati, semplicemente laminati o estrusi a caldo					
7216 50 10	-- di cui la sezione trasversale può essere inscritta in un quadrato di lato di 80 mm	industria	esenzione	A	A	
	-- altri					
7216 50 91	--- Piatti a bulbo	industria	esenzione	A	A	
7216 50 99	--- altri	industria	esenzione	A	A	
	- Profilati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo					
7216 61	-- ottenuti da prodotti laminati piatti					
7216 61 10	--- Profilati a C, L, U, Z, omega o tubi aperti	industria	esenzione	A	A	
7216 61 90	--- altri	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7216 69 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	
	- altri					
7216 91	-- ottenuti o rifiniti a freddo da prodotti laminati piatti					
7216 91 10	--- Lamiere profilate (nervate)	industria	esenzione	A	A	
7216 91 80	--- altri	industria	esenzione	A	A	
7216 99 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	
7217	Fili di ferro o di acciai non legati					
7217 10	- non rivestiti, anche lucidati					
	-- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio					
7217 10 10	--- la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm	industria	esenzione	A	A	
	--- la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm					
7217 10 31	---- aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	industria	esenzione	A	A	
7217 10 39	---- altri	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7217 10 50	-- contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio	industria	esenzione	A	A	
7217 10 90	-- contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio	industria	esenzione	A	A	
7217 20	- zincati					
	-- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio					
7217 20 10	--- la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm	industria	esenzione	A	A	
7217 20 30	--- la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm	industria	esenzione	A	A	
7217 20 50	-- contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio	industria	esenzione	A	A	
7217 20 90	-- contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio	industria	esenzione	A	A	
7217 30	- rivestiti di altri metalli comuni					
	-- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio					
7217 30 41	--- ramati	industria	esenzione	A	A	
7217 30 49	--- altri	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7217 30 50	-- contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio	industria	esenzione	A	A	
7217 30 90	-- contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio	industria	esenzione	A	A	
7217 90	- altri					
7217 90 20	-- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio	industria	esenzione	A	A	
7217 90 50	-- contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio	industria	esenzione	A	A	
7217 90 90	-- contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio	industria	esenzione	A	A	
	III. ACCIAIO INOSSIDABILE					
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di acciai inossidabili					
7218 10 00	- Lingotti e altre forme primarie	industria	esenzione	A	A	
	- altri					
7218 91	-- di sezione trasversale rettangolare					
7218 91 10	--- contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	industria	esenzione	A	A	
7218 91 80	--- contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7218 99	-- altri					
	---- di sezione trasversale quadrata					
7218 99 11	---- laminati od ottenuti per colata continua	industria	esenzione	A	A	
7218 99 19	---- fucinati	industria	esenzione	A	A	
	---- altri					
7218 99 20	---- laminati od ottenuti con colata continua	industria	esenzione	A	A	
7218 99 80	---- fucinati	industria	esenzione	A	A	
7219	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm					
	– semplicemente laminati a caldo, arrotolati					
7219 11 00	-- di spessore superiore a 10 mm	industria	esenzione	A	A	
7219 12	-- di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm					
7219 12 10	---- contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	industria	esenzione	A	A	
7219 12 90	---- contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	industria	esenzione	A	A	
7219 13	-- di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm					
7219 13 10	---- contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7219 13 90	--- contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	industria	esenzione	A	A	
7219 14	-- di spessore inferiore a 3 mm					
7219 14 10	--- contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	industria	esenzione	A	A	
7219 14 90	--- contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	industria	esenzione	A	A	
	- semplicemente laminati a caldo, non arrotolati					
7219 21	-- di spessore superiore a 10 mm					
7219 21 10	--- contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	industria	esenzione	A	A	
7219 21 90	--- contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	industria	esenzione	A	A	
7219 22	-- di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm					
7219 22 10	--- contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	industria	esenzione	A	A	
7219 22 90	--- contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	industria	esenzione	A	A	
7219 23 00	-- di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm	industria	esenzione	A	A	
7219 24 00	-- di spessore inferiore a 3 mm	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– semplicemente laminati a freddo					
7219 31 00	-- di spessore di 4,75 mm o più	industria	esenzione	A	A	
7219 32	-- di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm					
7219 32 10	--- contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	industria	esenzione	A	A	
7219 32 90	--- contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	industria	esenzione	A	A	
7219 33	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm					
7219 33 10	--- contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	industria	esenzione	A	A	
7219 33 90	--- contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	industria	esenzione	A	A	
7219 34	-- di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm					
7219 34 10	--- contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	industria	esenzione	A	A	
7219 34 90	--- contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	industria	esenzione	A	A	
7219 35	-- di spessore inferiore a 0,5 mm					
7219 35 10	--- contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7219 35 90	--- contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	industria	esenzione	A	A	
7219 90	- altri					
7219 90 20	-- forati	industria	esenzione	A	A	
7219 90 80	-- altri	industria	esenzione	A	A	
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm					
	- semplicemente laminati a caldo					
7220 11 00	-- di spessore di 4,75 mm o più	industria	esenzione	A	A	
7220 12 00	-- di spessore inferiore a 4,75 mm	industria	esenzione	A	A	
7220 20	- semplicemente laminati a freddo					
	-- di spessore uguale o superiore a 3 mm, contenenti, in peso					
7220 20 21	--- 2,5 % o più di nichel	industria	esenzione	A	A	
7220 20 29	--- meno di 2,5 % di nichel	industria	esenzione	A	A	
	-- di spessore superiore a 0,35 mm ma inferiore a 3 mm, contenenti, in peso					
7220 20 41	--- 2,5 % o più di nichel	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7220 20 49	--- meno di 2,5 % di nichel	industria	esenzione	A	A	
	-- di spessore inferiore o uguale a 0,35 mm, contenenti, in peso					
7220 20 81	--- 2,5 % o più di nichel	industria	esenzione	A	A	
7220 20 89	--- meno di 2,5 % di nichel	industria	esenzione	A	A	
7220 90	- altri					
7220 90 20	-- forati	industria	esenzione	A	A	
7220 90 80	-- altri	industria	esenzione	A	A	
7221 00	Vergella o bordone di acciai inossidabili					
7221 00 10	- contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	industria	esenzione	A	A	
7221 00 90	- contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	industria	esenzione	A	A	
7222	Barre e profilati di acciai inossidabili					
	- Barre semplicemente laminate o estruse a caldo					
7222 11	-- di sezione circolare					
	--- di diametro di 80 mm o più, contenenti, in peso					
7222 11 11	---- 2,5 % o più di nichel	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7222 11 19	----- meno di 2,5 % di nichel	industria	esenzione	A	A	
	---- di diametro inferiore a 80 mm, contenenti, in peso					
7222 11 81	----- 2,5 % o più di nichel	industria	esenzione	A	A	
7222 11 89	----- meno di 2,5 % di nichel	industria	esenzione	A	A	
7222 19	-- altre					
7222 19 10	---- contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	industria	esenzione	A	A	
7222 19 90	---- contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	industria	esenzione	A	A	
7222 20	- Barre semplicemente ottenute o rifinite a freddo					
	-- di sezione circolare					
	---- di diametro di 80 mm o più, contenenti, in peso					
7222 20 11	----- 2,5 % o più di nichel	industria	esenzione	A	A	
7222 20 19	----- meno di 2,5 % di nichel	industria	esenzione	A	A	
	---- di diametro di 25 mm o più ed inferiore a 80 mm, contenenti, in peso					
7222 20 21	----- 2,5 % o più di nichel	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7222 20 29	----- meno di 2,5 % di nichel	industria	esenzione	A	A	
	---- di diametro inferiore a 25 mm, contenenti, in peso					
7222 20 31	----- 2,5 % o più di nichel	industria	esenzione	A	A	
7222 20 39	----- meno di 2,5 % di nichel	industria	esenzione	A	A	
	-- altre, contenenti, in peso					
7222 20 81	---- 2,5 % o più di nichel	industria	esenzione	A	A	
7222 20 89	---- meno di 2,5 % di nichel	industria	esenzione	A	A	
7222 30	- altre barre					
	-- fucinate, contenenti, in peso					
7222 30 51	---- 2,5 % o più di nichel	industria	esenzione	A	A	
7222 30 91	---- meno di 2,5 % di nichel	industria	esenzione	A	A	
7222 30 97	-- altre	industria	esenzione	A	A	
7222 40	- Profilati					
7222 40 10	-- semplicemente laminati o estrusi a caldo	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7222 40 50	-- semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo	industria	esenzione	A	A	
7222 40 90	-- altri	industria	esenzione	A	A	
7223 00	Fili di acciai inossidabili					
	- contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel					
7223 00 11	-- contenenti, in peso, 28 % o più e non più di 31 % di nichel e 20 % o più e non più di 22 % di cromo	industria	esenzione	A	A	
7223 00 19	-- altri	industria	esenzione	A	A	
	- contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel					
7223 00 91	-- contenenti, in peso, 13 % o più e non più di 25 % di cromo e 3,5 % o più e non più di 6 % di alluminio	industria	esenzione	A	A	
7223 00 99	-- altri	industria	esenzione	A	A	
	IV. ALTRI ACCIAI LEGATI; BARRE FORATE PER LA PERFORAZIONE DI ACCIAI LEGATI O NON LEGATI					
7224	Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di altri acciai legati					
7224 10	- Lingotti e altre forme primarie					
7224 10 10	-- di acciai per utensili	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7224 10 90	-- altri	industria	esenzione	A	A	
7224 90	- altri					
7224 90 02	-- di acciai per utensili	industria	esenzione	A	A	
	-- altri					
	--- di sezione trasversale, quadrata o rettangolare					
	---- laminati a caldo od ottenuti per colata continua					
	----- la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore					
7224 90 03	----- di acciai rapidi	industria	esenzione	A	A	
7224 90 05	----- contenenti, in peso, 0,7 % o meno di carbonio e 0,5 % fino a 1,2 % di manganese e 0,6 % fino a 2,3 % di silicio; contenenti, in peso, 0,0008 % o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo	industria	esenzione	A	A	
7224 90 07	----- altri	industria	esenzione	A	A	
7224 90 14	----- altri	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7224 90 18	----- fucinati	industria	esenzione	A	A	
	--- altri					
	----- laminati a caldo od ottenuti per colata continua					
7224 90 31	----- contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno	industria	esenzione	A	A	
7224 90 38	----- altri	industria	esenzione	A	A	
7224 90 90	----- fucinati	industria	esenzione	A	A	
7225	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm					
	– di acciai al silicio detti «magnetici»					
7225 11 00	-- a grani orientati	industria	esenzione	A	A	
7225 19	-- altri					
7225 19 10	--- laminati a caldo	industria	esenzione	A	A	
7225 19 90	--- laminati a freddo	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7225 30	– altri, semplicemente laminati a caldo, arrotolati					
7225 30 10	-- di acciai per utensili	industria	esenzione	A	A	
7225 30 30	-- di acciai rapidi	industria	esenzione	A	A	
7225 30 90	-- altri	industria	esenzione	A	A	
7225 40	– altri, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati					
7225 40 12	-- di acciai per utensili	industria	esenzione	A	A	
7225 40 15	-- di acciai rapidi	industria	esenzione	A	A	
	-- altri					
7225 40 40	--- di spessore superiore a 10 mm	industria	esenzione	A	A	
7225 40 60	--- di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm	industria	esenzione	A	A	
7225 40 90	--- di spessore inferiore a 4,75 mm	industria	esenzione	A	A	
7225 50	– altri, semplicemente laminati a freddo					
7225 50 20	-- di acciai rapidi	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7225 50 80	-- altri	industria	esenzione	A	A	
	- altri					
7225 91 00	-- zincati elettroliticamente	industria	esenzione	A	A	
7225 92 00	-- zincati con altri procedimenti	industria	esenzione	A	A	
7225 99 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	
7226	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm					
	- di acciai al silicio detti «magnetici»					
7226 11 00	-- a grani orientati	industria	esenzione	A	A	
7226 19	-- altri					
7226 19 10	--- semplicemente laminati a caldo	industria	esenzione	A	A	
7226 19 80	--- altri	industria	esenzione	A	A	
7226 20 00	- di acciai rapidi	industria	esenzione	A	A	
	- altri					
7226 91	-- semplicemente laminati a caldo					
7226 91 20	--- di acciai per utensili	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- altri					
7226 91 91	----- di spessore di 4,75 mm o più	industria	esenzione	A	A	
7226 91 99	----- di spessore inferiore a 4,75 mm	industria	esenzione	A	A	
7226 92 00	-- semplicemente laminati a freddo	industria	esenzione	A	A	
7226 99	-- altri					
7226 99 10	--- zincati elettroliticamente	industria	esenzione	A	A	
7226 99 30	--- zincati con altri procedimenti	industria	esenzione	A	A	
7226 99 70	--- altri	industria	esenzione	A	A	
7227	Vergella o bordone di altri acciai legati					
7227 10 00	- di acciai rapidi	industria	esenzione	A	A	
7227 20 00	- di acciai silico-manganese	industria	esenzione	A	A	
7227 90	- altri					
7227 90 10	-- contenenti, in peso, 0,0008 % o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7227 90 50	-- contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno	industria	esenzione	A	A	
7227 90 95	-- altri	industria	esenzione	A	A	
7228	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati					
7228 10	- Barre di acciai rapidi					
7228 10 20	-- semplicemente laminate o estruse a caldo; laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate	industria	esenzione	A	A	
7228 10 50	-- fucinate	industria	esenzione	A	A	
7228 10 90	-- altre	industria	esenzione	A	A	
7228 20	- Barre di acciai silico-manganese					
7228 20 10	-- di sezione rettangolare, laminate a caldo sulle quattro facce	industria	esenzione	A	A	
	-- altre					
7228 20 91	--- semplicemente laminate o estruse a caldo; laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7228 20 99	--- altre	industria	esenzione	A	A	
7228 30	- altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo					
7228 30 20	-- di acciai per utensili	industria	esenzione	A	A	
	-- contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno					
7228 30 41	--- di sezione circolare, di diametro uguale o superiore a 80 mm	industria	esenzione	A	A	
7228 30 49	--- altre	industria	esenzione	A	A	
	-- altre					
	--- di sezione circolare, di diametro					
7228 30 61	---- uguale o superiore a 80 mm	industria	esenzione	A	A	
7228 30 69	---- inferiore a 80 mm	industria	esenzione	A	A	
7228 30 70	--- di sezione rettangolare, laminate a caldo sulle quattro facce	industria	esenzione	A	A	
7228 30 89	--- altre	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7228 40	– altre barre, semplicemente fucinate					
7228 40 10	-- di acciai per utensili	industria	esenzione	A	A	
7228 40 90	-- altre	industria	esenzione	A	A	
7228 50	– altre barre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo					
7228 50 20	-- di acciai per utensili	industria	esenzione	A	A	
7228 50 40	-- contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno	industria	esenzione	A	A	
	-- altre					
	--- di sezione circolare, di diametro					
7228 50 61	---- uguale o superiore a 80 mm	industria	esenzione	A	A	
7228 50 69	---- inferiore a 80 mm	industria	esenzione	A	A	
7228 50 80	--- altre	industria	esenzione	A	A	
7228 60	– altre barre					
7228 60 20	-- di acciai per utensili	industria	esenzione	A	A	
7228 60 80	-- altre	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7228 70	– Profilati					
7228 70 10	– – semplicemente laminati o estrusi a caldo	industria	esenzione	A	A	
7228 70 90	– – altri	industria	esenzione	A	A	
7228 80 00	– Barre forate per la perforazione	industria	esenzione	A	A	
7229	Fili di altri acciai legati					
7229 20 00	– di acciai silico-manganese	industria	esenzione	A	A	
7229 90	– altri					
7229 90 20	– – di acciai rapidi	industria	esenzione	A	A	
7229 90 50	– – contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno	industria	esenzione	A	A	
7229 90 90	– – altri	industria	esenzione	A	A	
73	CAPITOLO 73 — LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO					
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio					
7301 10 00	– Palancole	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7301 20 00	– Profilati	industria	esenzione	A	A	
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie					
7302 10	– Rotaie					
7302 10 10	-- conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso	industria	esenzione	A	A	
	-- altre					
	--- nuove					
	---- Rotaie del tipo vignole					
7302 10 22	----- di un peso al metro superiore o uguale a 36 kg	industria	esenzione	A	A	
7302 10 28	----- di un peso al metro inferiore a 36 kg	industria	esenzione	A	A	
7302 10 40	---- Rotaie a guida	industria	esenzione	A	A	
7302 10 50	---- altre	industria	esenzione	A	A	
7302 10 90	--- usate	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7302 30 00	– Aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi	industria	2,7 %	A	A	
7302 40 00	– Stecche (ganasce) e piastre di appoggio	industria	esenzione	A	A	
7302 90 00	– altri	industria	esenzione	A	A	
7303 00	Tubi e profilati cavi, di ghisa					
7303 00 10	– Tubi dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione	industria	3,2 %	A	A	
7303 00 90	– altri	industria	3,2 %	A	A	
7304	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio					
	– Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti					
7304 11 00	-- di acciai inossidabili	industria	esenzione	A	A	
7304 19	-- altri					
7304 19 10	--- con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm	industria	esenzione	A	A	
7304 19 30	--- con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm	industria	esenzione	A	A	
7304 19 90	--- con diametro esterno superiore a 406,4 mm	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas					
7304 22 00	-- Aste di perforazione di acciai inossidabili	industria	esenzione	A	A	
7304 23 00	-- altre aste di perforazione	industria	esenzione	A	A	
7304 24 00	-- altri, di acciai inossidabili	industria	esenzione	A	A	
7304 29	-- altri					
7304 29 10	--- con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm	industria	esenzione	A	A	
7304 29 30	--- con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm	industria	esenzione	A	A	
7304 29 90	--- con diametro esterno superiore a 406,4 mm	industria	esenzione	A	A	
	– altri, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati					
7304 31	-- trafilati o laminati a freddo					
7304 31 20	--- di precisione	industria	esenzione	A	A	
7304 31 80	--- altri	industria	esenzione	A	A	
7304 39	-- altri					
7304 39 10	--- greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- altri					
	---- Tubi gas, filettati o filettabili					
7304 39 52	----- zincati	industria	esenzione	A	A	
7304 39 58	----- altri	industria	esenzione	A	A	
	---- altri, con diametro esterno					
7304 39 92	----- inferiore o uguale a 168,3 mm	industria	esenzione	A	A	
7304 39 93	----- superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm	industria	esenzione	A	A	
7304 39 98	----- superiore a 406,4 mm	industria	esenzione	A	A	
	- altri, di sezione circolare, di acciai inossidabili					
7304 41 00	-- trafilati o laminati a freddo	industria	esenzione	A	A	
7304 49	-- altri					
7304 49 10	--- greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete	industria	esenzione	A	A	
	--- altri					
7304 49 93	----- con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7304 49 95	----- con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm	industria	esenzione	A	A	
7304 49 99	----- con diametro esterno superiore a 406,4 mm	industria	esenzione	A	A	
	- altri, di sezione circolare, di altri acciai legati					
7304 51	-- trafilati o laminati a freddo					
	--- diritti ed a pareti di spessore uniforme, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,9 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,5 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno di lunghezza					
7304 51 12	----- inferiore o uguale a 0,5 m	industria	esenzione	A	A	
7304 51 18	----- superiore a 0,5 m	industria	esenzione	A	A	
	--- altri					
7304 51 81	----- di precisione	industria	esenzione	A	A	
7304 51 89	----- altri	industria	esenzione	A	A	
7304 59	-- altri					
7304 59 10	--- greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- altri, diritti ed a pareti di spessore uniforme, di acciaio legato, contenente, in peso, da 0,9 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,5 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno di lunghezza					
7304 59 32	---- inferiore o uguale a 0,5 m	industria	esenzione	A	A	
7304 59 38	---- superiore a 0,5 m	industria	esenzione	A	A	
	--- altri					
7304 59 92	---- con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm	industria	esenzione	A	A	
7304 59 93	---- con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm	industria	esenzione	A	A	
7304 59 99	---- con diametro esterno superiore a 406,4 mm	industria	esenzione	A	A	
7304 90 00	- altri	industria	esenzione	A	A	
7305	Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio					
	- Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti					
7305 11 00	-- saldati longitudinalmente ad arco sommerso	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7305 12 00	-- saldati longitudinalmente, altri	industria	esenzione	A	A	
7305 19 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	
7305 20 00	- Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	industria	esenzione	A	A	
	- altri, saldati					
7305 31 00	-- saldati longitudinalmente	industria	esenzione	A	A	
7305 39 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	
7305 90 00	- altri	industria	esenzione	A	A	
7306	Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio					
	- Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti					
7306 11	-- saldati, di acciai inossidabili					
7306 11 10	--- saldati longitudinalmente	industria	esenzione	A	A	
7306 11 90	--- saldati elicoidalmente	industria	esenzione	A	A	
7306 19	-- altri					
7306 19 10	--- saldati longitudinalmente	industria	esenzione	A	A	
7306 19 90	--- saldati elicoidalmente	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	- Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas					
7306 21 00	-- saldati, di acciai inossidabili	industria	esenzione	A	A	
7306 29 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	
7306 30	- altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati					
	-- di precisione, aventi parete di spessore:					
7306 30 11	---- inferiore o uguale a 2 mm	industria	esenzione	A	A	
7306 30 19	---- superiore a 2 mm	industria	esenzione	A	A	
	-- altri					
	---- Tubi gas, filettati o filettabili					
7306 30 41	----- zincati	industria	esenzione	A	A	
7306 30 49	----- altri	industria	esenzione	A	A	
	---- altri, con diametro esterno					
	----- inferiore o uguale a 168,3 mm					
7306 30 72	----- zincati	industria	esenzione	A	A	
7306 30 77	----- altri	industria	esenzione	A	A	
7306 30 80	----- superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7306 40	– altri, saldati, di sezione circolare, di acciai inossidabili					
7306 40 20	-- trafilati o laminati a freddo	industria	esenzione	A	A	
7306 40 80	-- altri	industria	esenzione	A	A	
7306 50	– altri, saldati, di sezione circolare, di altri acciai legati					
7306 50 20	-- di precisione	industria	esenzione	A	A	
7306 50 80	-- altri	industria	esenzione	A	A	
	– altri, saldati, di sezione non circolare					
7306 61	-- di sezione quadrata o rettangolare					
7306 61 10	---- di acciai inossidabili	industria	esenzione	A	A	
	---- altri					
7306 61 92	----- aventi parete di spessore inferiore o uguale a 2 mm	industria	esenzione	A	A	
7306 61 99	----- aventi parete di spessore superiore a 2 mm	industria	esenzione	A	A	
7306 69	-- di sezione non circolare, diversa da quella quadrata o rettangolare					
7306 69 10	---- di acciai inossidabili	industria	esenzione	A	A	
7306 69 90	---- altri	industria	esenzione	A	A	
7306 90 00	– altri	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7307	Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio					
	– fusi					
7307 11	-- di ghisa non malleabile					
7307 11 10	--- per tubi dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione	industria	3,7 %	A	A	
7307 11 90	--- altri	industria	3,7 %	A	A	
7307 19	-- altri					
7307 19 10	--- di ghisa malleabile	industria	3,7 %	A	A	
7307 19 90	--- altri	industria	3,7 %	A	A	
	– altri, di acciai inossidabili					
7307 21 00	-- Flange	industria	3,7 %	A	A	
7307 22	-- Gomiti, curve e manicotti, filettati					
7307 22 10	--- Manicotti	industria	esenzione	A	A	
7307 22 90	--- Gomiti e curve	industria	3,7 %	A	A	
7307 23	-- Accessori da saldare testa a testa					
7307 23 10	--- Gomiti e curve	industria	3,7 %	A	A	
7307 23 90	--- altri	industria	3,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7307 29	-- altri					
7307 29 10	--- filettati	industria	3,7 %	A	A	
7307 29 80	--- altri	industria	3,7 %	A	A	
	- altri					
7307 91 00	-- Flange	industria	3,7 %	A	A	
7307 92	-- Gomiti, curve e manicotti, filettati					
7307 92 10	--- Manicotti	industria	esenzione	A	A	
7307 92 90	--- Gomiti e curve	industria	3,7 %	A	A	
7307 93	-- Accessori da saldare testa a testa					
	--- il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm					
7307 93 11	---- Gomiti e curve	industria	3,7 %	A	A	
7307 93 19	---- altri	industria	3,7 %	A	A	
	--- il cui maggior diametro esterno è superiore a 609,6 mm					
7307 93 91	---- Gomiti e curve	industria	3,7 %	A	A	
7307 93 99	---- altri	industria	3,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7307 99	-- altri					
7307 99 10	--- filettati	industria	3,7 %	A	A	
7307 99 80	--- altri	industria	3,7 %	A	A	
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiera, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni					
7308 10 00	- Ponti ed elementi di ponti	industria	esenzione	A	A	
7308 20 00	- Torri e piloni	industria	esenzione	A	A	
7308 30 00	- Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie	industria	esenzione	A	A	
7308 40 00	- Materiale per impalcature, per casseforme e per puntellature	industria	esenzione	A	A	
7308 90	- altri					
	-- unicamente o principalmente di lamiera					
7308 90 51	--- Pannelli costituiti da due lamiera di acciaio profilate (nervate) con un'anima isolante	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7308 90 59	--- altri	industria	esenzione	A	A	
7308 90 98	-- altri	industria	esenzione	A	A	
7309 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo					
7309 00 10	– per materie gassose (esclusi i gas compressi o liquefatti)	industria	2,2 %	A	A	
	– per materie liquide					
7309 00 30	-- con rivestimento interno o calorifugo	industria	2,2 %	A	A	
	-- altri, di capacità					
7309 00 51	--- superiore a 100 000 litri	industria	2,2 %	A	A	
7309 00 59	--- inferiore o uguale a 100 000 litri	industria	2,2 %	A	A	
7309 00 90	– per materie solide	industria	2,2 %	A	A	
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo					
7310 10 00	– di capacità uguale o superiore a 50 litri	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– di capacità inferiore a 50 litri					
7310 21	-- Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura					
7310 21 11	--- Scatole per l'imballaggio delle conserve alimentari	industria	2,7 %	A	A	
7310 21 19	--- Scatole per l'imballaggio delle bevande	industria	2,7 %	A	A	
	--- altre, aventi parete di spessore					
7310 21 91	---- inferiore a 0,5 mm	industria	2,7 %	A	A	
7310 21 99	---- uguale o superiore a 0,5 mm	industria	2,7 %	A	A	
7310 29	-- altri					
7310 29 10	--- aventi parete di spessore inferiore a 0,5 mm	industria	2,7 %	A	A	
7310 29 90	--- aventi parete di spessore uguale o superiore a 0,5 mm	industria	2,7 %	A	A	
7311 00	Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio					
	– senza saldatura					
	-- con pressione pari o superiore a 165 bar, di capacità					
7311 00 11	--- inferiore a 20 litri	industria	2,7 %	A	A	
7311 00 13	--- uguale o superiore a 20 litri e inferiore o uguale a 50 litri	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7311 00 19	--- superiore a 50 litri	industria	2,7 %	A	A	
7311 00 30	-- altri	industria	2,7 %	A	A	
	- altri, di capacità					
7311 00 91	-- inferiore a 1 000 litri	industria	2,7 %	A	A	
7311 00 99	-- uguale o superiore a 1 000 litri	industria	2,7 %	A	A	
7312	Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità					
7312 10	- Trefoli e cavi					
7312 10 20	-- di acciai inossidabili	industria	esenzione	A	A	
	-- altri, la cui sezione trasversale massima è					
	---- inferiore o uguale a 3 mm					
7312 10 41	---- rivestiti di leghe a base di rame-zinco (ottone)	industria	esenzione	A	A	
7312 10 49	---- altri	industria	esenzione	A	A	
	--- superiore a 3 mm					
	---- Trefoli					
7312 10 61	----- non rivestiti	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	----- rivestiti					
7312 10 65	----- zincati	industria	esenzione	A	A	
7312 10 69	----- altri	industria	esenzione	A	A	
	----- Cavi, compresi i cavi chiusi					
	----- non rivestiti o semplicemente zincati, la cui sezione trasversale massima è					
7312 10 81	----- superiore a 3 mm e inferiore o uguale a 12 mm	industria	esenzione	A	A	
7312 10 83	----- superiore a 12 mm ed inferiore o uguale a 24 mm	industria	esenzione	A	A	
7312 10 85	----- superiore a 24 mm ed inferiore o uguale a 48 mm	industria	esenzione	A	A	
7312 10 89	----- superiore a 48 mm	industria	esenzione	A	A	
7312 10 98	----- altri	industria	esenzione	A	A	
7312 90 00	- altri	industria	esenzione	A	A	
7313 00 00	Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7314	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio					
	– Prodotti tessuti (tele metalliche)					
7314 12 00	-- Tele metalliche continue o senza fine, per macchine, di acciaio inossidabile	industria	esenzione	A	A	
7314 14 00	-- altri prodotti tessuti (tele metalliche), di acciaio inossidabile	industria	esenzione	A	A	
7314 19 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	
7314 20	– Griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro, di fili la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 3 mm e le cui maglie hanno una superficie di almeno 100 cm ²					
7314 20 10	-- di fili nervati	industria	esenzione	A	A	
7314 20 90	-- altre	industria	esenzione	A	A	
	– altre griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro					
7314 31 00	-- zincate	industria	esenzione	A	A	
7314 39 00	-- altre	industria	esenzione	A	A	
	– altre tele metalliche, griglie e reti					
7314 41 00	-- zincati	industria	esenzione	A	A	
7314 42 00	-- ricoperte di materie plastiche	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7314 49 00	-- altre	industria	esenzione	A	A	
7314 50 00	- Lamiere e lastre, incise e stirate	industria	esenzione	A	A	
7315	Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio					
	- Catene a maglie articolate e loro parti					
7315 11	-- Catene a rulli					
7315 11 10	--- per biciclette e motociclette	industria	2,7 %	A	A	
7315 11 90	--- altre	industria	2,7 %	A	A	
7315 12 00	-- altre catene	industria	2,7 %	A	A	
7315 19 00	-- Parti	industria	2,7 %	A	A	
7315 20 00	- Catene antisdrucchiolevoli	industria	2,7 %	A	A	
	- altre catene					
7315 81 00	-- Catene a maglie con traversino	industria	2,7 %	A	A	
7315 82 00	-- altre catene, a maglie saldate	industria	2,7 %	A	A	
7315 89 00	-- altre	industria	2,7 %	A	A	
7315 90 00	- altre parti	industria	2,7 %	A	A	
7316 00 00	Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7317 00	Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame					
	– di trafilera					
7317 00 20	-- Chiodi in strisce o in rotoli	industria	esenzione	A	A	
7317 00 60	-- altri	industria	esenzione	A	A	
7317 00 80	– altri	industria	esenzione	A	A	
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio					
	– Articoli filettati					
7318 11 00	-- Tirafondi	industria	3,7 %	A	A	
7318 12	-- altre viti per legno					
7318 12 10	---- di acciai inossidabili	industria	3,7 %	A	A	
7318 12 90	---- altri	industria	3,7 %	A	A	
7318 13 00	-- Ganci a vite e viti ad occhio	industria	3,7 %	A	A	
7318 14	-- Viti autofilettanti					
7318 14 10	---- di acciai inossidabili	industria	3,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	---- altre					
7318 14 91	----- Viti filettatrici	industria	3,7 %	A	A	
7318 14 99	----- altre	industria	3,7 %	A	A	
7318 15	-- altre viti e bulloni, anche con i relativi dadi o rondelle					
7318 15 10	--- ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter» con spessore di stelo inferiore o uguale a 6 mm	industria	3,7 %	A	A	
	--- altri					
7318 15 20	----- per fissare gli elementi delle strade ferrate	industria	3,7 %	A	A	
	----- altri					
	----- senza capocchia					
7318 15 30	----- di acciai inossidabili	industria	3,7 %	A	A	
	----- di altri acciai, con resistenza alla trazione					
7318 15 41	----- inferiore a 800 MPa	industria	3,7 %	A	A	
7318 15 49	----- uguale o superiore a 800 MPa	industria	3,7 %	A	A	
	----- con capocchia					
	----- con intaglio od impronta a croce					
7318 15 51	----- di acciai inossidabili	industria	3,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7318 15 59	----- altri	industria	3,7 %	A	A	
	----- con esagono incassato					
7318 15 61	----- di acciai inossidabili	industria	3,7 %	A	A	
7318 15 69	----- altri	industria	3,7 %	A	A	
	----- a esagono					
7318 15 70	----- di acciai inossidabili	industria	3,7 %	A	A	
	----- di altri acciai, con resistenza alla trazione					
7318 15 81	----- inferiore a 800 MPa	industria	3,7 %	A	A	
7318 15 89	----- uguale o superiore a 800 MPa	industria	3,7 %	A	A	
7318 15 90	----- altri	industria	3,7 %	A	A	
7318 16	-- Dadi					
7318 16 10	--- ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter», di diametro di foro inferiore o uguale a 6 mm	industria	3,7 %	A	A	
	--- altri					
7318 16 30	---- di acciai inossidabili	industria	3,7 %	A	A	
	---- altri					
7318 16 50	----- di sicurezza	industria	3,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	----- altri, di diametro interno					
7318 16 91	----- inferiore o uguale a 12 mm	industria	3,7 %	A	A	
7318 16 99	----- superiore a 12 mm	industria	3,7 %	A	A	
7318 19 00	-- altri	industria	3,7 %	A	A	
	– Articoli non filettati					
7318 21 00	-- Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio	industria	3,7 %	A	A	
7318 22 00	-- altre rondelle	industria	3,7 %	A	A	
7318 23 00	-- Ribadini	industria	3,7 %	A	A	
7318 24 00	-- Copiglie, pernotti e chiavette	industria	3,7 %	A	A	
7318 29 00	-- altri	industria	3,7 %	A	A	
7319	Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo ed articoli simili per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza ed altri spilli di ferro o di acciaio, non nominati né compresi altrove					
7319 40 00	– Spilli di sicurezza ed altri spilli	industria	2,7 %	A	A	
7319 90	– altri					
7319 90 10	-- Aghi da cucire, da rammendo o da ricamo	industria	2,7 %	A	A	
7319 90 90	-- altri	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7320	Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio					
7320 10	– Molle a balestra e loro foglie					
	– – formate a caldo					
7320 10 11	– – – Molle paraboliche e loro foglie	industria	2,7 %	A	A	
7320 10 19	– – – altre	industria	2,7 %	A	A	
7320 10 90	– – altre	industria	2,7 %	A	A	
7320 20	– Molle ad elica					
7320 20 20	– – formate a caldo	industria	2,7 %	A	A	
	– – altre					
7320 20 81	– – – Molle di compressione	industria	2,7 %	A	A	
7320 20 85	– – – Molle di trazione	industria	2,7 %	A	A	
7320 20 89	– – – altre	industria	2,7 %	A	A	
7320 90	– altre					
7320 90 10	– – Molle a spirali piatte	industria	2,7 %	A	A	
7320 90 30	– – Molle a forma di dischi	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7320 90 90	-- altre	industria	2,7 %	A	A	
7321	Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio					
	– Apparecchi di cottura e scaldapiatti					
7321 11	-- a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili					
7321 11 10	---- con forno, compresi i forni separati	industria	2,7 %	A	A	
7321 11 90	---- altri	industria	2,7 %	A	A	
7321 12 00	-- a combustibili liquidi	industria	2,7 %	A	A	
7321 19 00	-- altri, compresi gli apparecchi a combustibili solidi	industria	2,7 %	A	A	
	– altri apparecchi					
7321 81 00	-- a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili	industria	2,7 %	A	A	
7321 82 00	-- a combustibili liquidi	industria	2,7 %	A	A	
7321 89 00	-- altri, compresi gli apparecchi a combustibili solidi	industria	2,7 %	A	A	
7321 90 00	– Parti	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7322	Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa ferro o acciaio					
	– Radiatori e loro parti					
7322 11 00	-- di ghisa	industria	3,2 %	A	A	
7322 19 00	-- altri	industria	3,2 %	A	A	
7322 90 00	– altri	industria	3,2 %	A	A	
7323	Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio					
7323 10 00	– Paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi	industria	3,2 %	A	A	
	– altri					
7323 91 00	-- di ghisa, non smaltati	industria	3,2 %	A	A	
7323 92 00	-- di ghisa smaltati	industria	3,2 %	A	A	
7323 93 00	-- di acciai inossidabili	industria	3,2 %	A	A	
7323 94 00	-- di ferro o acciaio, smaltati	industria	3,2 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7323 99 00	-- altri	industria	3,2 %	A	A	
7324	Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio					
7324 10 00	- Acquai e lavabi di acciai inossidabili	industria	2,7 %	A	A	
	- Vasche da bagno					
7324 21 00	-- di ghisa, anche smaltate	industria	3,2 %	A	A	
7324 29 00	-- altri	industria	3,2 %	A	A	
7324 90 00	- altri, comprese le loro parti	industria	3,2 %	A	A	
7325	Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio					
7325 10 00	- di ghisa non malleabile	industria	1,7 %	A	A	
	- altri					
7325 91 00	-- Palle ed oggetti simili per mulini	industria	2,7 %	A	A	
7325 99	-- altri					
7325 99 10	--- di ghisa malleabile	industria	2,7 %	A	A	
7325 99 90	--- altri	industria	2,7 %	A	A	
7326	Altri lavori di ferro o acciaio					
	- Fucinati o stampati ma non altrimenti lavorati					
7326 11 00	-- Palle ed oggetti simili per mulini	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7326 19	-- altri					
7326 19 10	--- fucinati	industria	2,7 %	A	A	
7326 19 90	--- altri	industria	2,7 %	A	A	
7326 20 00	- Lavori di fili di ferro o acciaio	industria	2,7 %	A	A	
7326 90	- altri					
7326 90 30	-- Scale e sgabelli a gradini	industria	2,7 %	A	A	
7326 90 40	-- Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci	industria	2,7 %	A	A	
7326 90 50	-- Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi, ecc.	industria	2,7 %	A	A	
7326 90 60	-- Sportelli d'aerazione non meccanici, grondaie, ganci ed altri lavori utilizzati nell'edilizia	industria	2,7 %	A	A	
	-- Altri lavori di ferro o acciaio					
7326 90 92	--- fucinati	industria	2,7 %	A	A	
7326 90 94	--- stampati	industria	2,7 %	A	A	
7326 90 96	--- sinterizzati	industria	2,7 %	A	A	
7326 90 98	--- altri	industria	2,7 %	A	A	
74	CAPITOLO 74 — RAME E LAVORI DI RAME					
7401 00 00	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7402 00 00	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	industria	esenzione	A	A	
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio					
	– Rame raffinato					
7403 11 00	-- Catodi e sezioni di catodi	industria	esenzione	A	A	
7403 12 00	-- Barre da filo (Wire-bars)	industria	esenzione	A	A	
7403 13 00	-- Billette	industria	esenzione	A	A	
7403 19 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	
	– Leghe di rame					
7403 21 00	-- a base di rame-zinco (ottone)	industria	esenzione	A	A	
7403 22 00	-- a base di rame-stagno (bronzo)	industria	esenzione	A	A	
7403 29 00	-- altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 7405)	industria	esenzione	A	A	
7404 00	Cascami ed avanzi di rame					
7404 00 10	– di rame raffinato	industria	esenzione	A	A	
	– di leghe di rame					
7404 00 91	-- a base di rame-zinco (ottone)	industria	esenzione	A	A	
7404 00 99	-- altri	industria	esenzione	A	A	
7405 00 00	Leghe madri di rame	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7406	Polveri e pagliette di rame					
7406 10 00	– Polveri a struttura non lamellare	industria	esenzione	A	A	
7406 20 00	– Polveri a struttura lamellare; pagliette	industria	esenzione	A	A	
7407	Barre e profilati di rame					
7407 10 00	– di rame raffinato	industria	4,8 %	A	A	
	– di leghe di rame					
7407 21	-- a base di rame-zinco (ottone)					
7407 21 10	--- Barre	industria	4,8 %	A	A	
7407 21 90	--- Profilati	industria	4,8 %	A	A	
7407 29 00	-- altri	industria	4,8 %	A	A	
7408	Fili di rame					
	– di rame raffinato					
7408 11 00	-- di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 6 mm	industria	4,8 %	A	A	
7408 19	-- altri					
7408 19 10	--- di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 0,5 mm	industria	4,8 %	A	A	
7408 19 90	--- di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non supera 0,5 mm	industria	4,8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– di leghe di rame					
7408 21 00	-- a base di rame-zinco (ottone)	industria	4,8 %	A	A	
7408 22 00	-- a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)	industria	4,8 %	A	A	
7408 29 00	-- altri	industria	4,8 %	A	A	
7409	Lamiere e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm					
	– di rame raffinato					
7409 11 00	-- arrotolati	industria	4,8 %	A	A	
7409 19 00	-- altri	industria	4,8 %	A	A	
	– a base di rame-zinco (ottone)					
7409 21 00	-- arrotolati	industria	4,8 %	A	A	
7409 29 00	-- altri	industria	4,8 %	A	A	
	– di leghe a base di rame-stagno (bronzo)					
7409 31 00	-- arrotolati	industria	4,8 %	A	A	
7409 39 00	-- altri	industria	4,8 %	A	A	
7409 40 00	– a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)	industria	4,8 %	A	A	
7409 90 00	– di altre leghe di rame	industria	4,8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7410	Fogli e nastri sottili di rame (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm (non compreso il supporto)					
	– senza supporto					
7410 11 00	-- di rame raffinato	industria	5,2 %	A	A	
7410 12 00	-- di leghe di rame	industria	5,2 %	A	A	
	– su supporto					
7410 21 00	-- di rame raffinato	industria	5,2 %	A	A	
7410 22 00	-- di leghe di rame	industria	5,2 %	A	A	
7411	Tubi di rame					
7411 10	– di rame raffinato					
7411 10 10	-- diritti	industria	4,8 %	A	A	
7411 10 90	-- altri	industria	4,8 %	A	A	
	– di leghe di rame					
7411 21	-- a base di rame-zinco (ottone)					
7411 21 10	--- diritti	industria	4,8 %	A	A	
7411 21 90	--- altri	industria	4,8 %	A	A	
7411 22 00	-- a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)	industria	4,8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7411 29 00	-- altri	industria	4,8 %	A	A	
7412	Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di rame					
7412 10 00	- di rame raffinato	industria	5,2 %	A	A	
7412 20 00	- di leghe di rame	industria	5,2 %	A	A	
7413 00 00	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di rame, non isolati per l'elettricità	industria	5,2 %	A	A	
7415	Punte, chiodi, puntine, rampini ed articoli simili, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la capocchia di rame; viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di rame					
7415 10 00	- Punte e chiodi, puntine, rampini ed articoli simili	industria	4 %	A	A	
	- altri articoli, non filettati					
7415 21 00	-- Rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla)	industria	3 %	A	A	
7415 29 00	-- altri	industria	3 %	A	A	
	- altri articoli, filettati					
7415 33 00	-- Viti; bulloni e dadi	industria	3 %	A	A	
7415 39 00	-- altri	industria	3 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7418	Oggetti per uso domestico, di igiene o da toeletta e loro parti, di rame; spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame					
7418 10	– Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi					
7418 10 10	– – Apparecchi non elettrici per cucinare o per riscaldare, dei tipi per uso domestico, e loro parti	industria	4 %	A	A	
7418 10 90	– – altri	industria	3 %	A	A	
7418 20 00	– Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti	industria	3 %	A	A	
7419	Altri lavori di rame					
7419 10 00	– Catene, catenelle e loro parti	industria	3 %	A	A	
	– altri					
7419 91 00	– – colati, gettati in forma (fusi), stampati o fucinati, ma non altrimenti lavorati	industria	3 %	A	A	
7419 99	– – altri					
7419 99 10	– – – Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili, la cui sezione trasversale non supera 6 mm nella sua più grande dimensione; lamiere o lastre incise e stirate	industria	4,3 %	A	A	
7419 99 30	– – – Molle	industria	4 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7419 99 90	--- altri	industria	3 %	A	A	
75	CAPITOLO 75 — NICHEL E LAVORI DI NICHEL					
7501	Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel					
7501 10 00	– Metalline di nichel	industria	esenzione	A	A	
7501 20 00	– «Sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel	industria	esenzione	A	A	
7502	Nichel greggio					
7502 10 00	– Nichel non legato	industria	esenzione	A	A	
7502 20 00	– Leghe di nichel	industria	esenzione	A	A	
7503 00	Cascami ed avanzi rottami di nichel					
7503 00 10	– di nichel non legato	industria	esenzione	A	A	
7503 00 90	– di leghe di nichel	industria	esenzione	A	A	
7504 00 00	Polveri e pagliette di nichel	industria	esenzione	A	A	
7505	Barre, profilati e fili, di nichel					
	– Barre e profilati					
7505 11 00	-- di nichel non legato	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7505 12 00	-- di leghe di nichel	industria	2,9 %	A	A	
	- Fili					
7505 21 00	-- di nichel non legato	industria	esenzione	A	A	
7505 22 00	-- di leghe di nichel	industria	2,9 %	A	A	
7506	Lamiere, nastri e fogli, di nichel					
7506 10 00	- di nichel non legato	industria	esenzione	A	A	
7506 20 00	- di leghe di nichel	industria	3,3 %	A	A	
7507	Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di nichel					
	- Tubi					
7507 11 00	-- di nichel non legato	industria	esenzione	A	A	
7507 12 00	-- di leghe di nichel	industria	esenzione	A	A	
7507 20 00	- Accessori per tubi	industria	2,5 %	A	A	
7508	Altri lavori di nichel					
7508 10 00	- Tele metalliche e griglie, di fili di nichel	industria	esenzione	A	A	
7508 90 00	- altri	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
76	CAPITOLO 76 — ALLUMINIO E LAVORI DI ALLUMINIO					
7601	Alluminio greggio					
7601 10 00	– Alluminio non legato	industria	3 %	X	A	
7601 20	– Leghe di alluminio					
7601 20 20	– – Placche e billette	industria	6 %	X	A	
7601 20 80	– – altri	industria	6 %	X	A	
7602 00	Cascami ed avanzi di alluminio					
	– Cascami					
7602 00 11	– – Torniture, trucioli o riccioli, molature, segature e limature; cascami di fogli e di nastri sottili, colorati, rivestiti o incollati fra loro, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto)	industria	esenzione	A	A	
7602 00 19	– – altri (compresi gli scarti di fabbricazione)	industria	esenzione	A	A	
7602 00 90	– Avanzi	industria	esenzione	A	A	
7603	Polveri e pagliette di alluminio					
7603 10 00	– Polveri a struttura non lamellare	industria	5 %	1,5 %	A	
7603 20 00	– Polveri a struttura lamellare; pagliette	industria	5 %	1,5 %	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7604	Barre e profilati di alluminio					
7604 10	– di alluminio non legato					
7604 10 10	-- Barre	industria	7,5 %	A	A	
7604 10 90	-- Profilati	industria	7,5 %	A	A	
	– di leghe di alluminio					
7604 21 00	-- Profilati cavi	industria	7,5 %	A	A	
7604 29	-- altri					
7604 29 10	--- Barre	industria	7,5 %	A	A	
7604 29 90	--- Profilati	industria	7,5 %	A	A	
7605	Fili di alluminio					
	– di alluminio non legato					
7605 11 00	-- di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm	industria	7,5 %	A	A	
7605 19 00	-- altri	industria	7,5 %	A	A	
	– di leghe di alluminio					
7605 21 00	-- di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm	industria	7,5 %	A	A	
7605 29 00	-- altri	industria	7,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm					
	– di forma quadrata o rettangolare					
7606 11	-- di alluminio non legato					
7606 11 10	--- dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche	industria	7,5 %	A	A	
	--- altri, di spessore					
7606 11 91	---- inferiore a 3 mm	industria	7,5 %	A	A	
7606 11 93	---- uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 6 mm	industria	7,5 %	A	A	
7606 11 99	---- uguale o superiore a 6 mm	industria	7,5 %	A	A	
7606 12	-- di leghe di alluminio					
7606 12 20	--- dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche	industria	7,5 %	A	A	
	--- altri, di spessore					
7606 12 92	---- inferiore a 3 mm	industria	7,5 %	A	A	
7606 12 93	---- uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 6 mm	industria	7,5 %	A	A	
7606 12 99	---- uguale o superiore a 6 mm	industria	7,5 %	A	A	
	– altri					
7606 91 00	-- di alluminio non legato	industria	7,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7606 92 00	-- di leghe di alluminio	industria	7,5 %	A	A	
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)					
	- senza supporto					
7607 11	-- semplicemente laminati					
	--- di spessore inferiore a 0,021 mm					
7607 11 11	---- in rotoli di peso inferiore o uguale a 10 kg	industria	7,5 %	A	A	
7607 11 19	---- altri	industria	7,5 %	A	A	
7607 11 90	--- di spessore uguale o superiore a 0,021 mm ma inferiore o uguale a 0,2 mm	industria	7,5 %	A	A	
7607 19	-- altri					
7607 19 10	--- di spessore inferiore a 0,021 mm	industria	7,5 %	A	A	
7607 19 90	--- di spessore uguale o superiore a 0,021 mm ma inferiore o uguale a 0,2 mm	industria	7,5 %	A	A	
7607 20	- su supporto					
7607 20 10	-- di spessore (non compreso il supporto) inferiore a 0,021 mm	industria	10 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7607 20 90	-- di spessore (non compreso il supporto) uguale o superiore a 0,021 mm ma inferiore o uguale a 0,2 mm	industria	7,5 %	A	A	
7608	Tubi di alluminio					
7608 10 00	- di alluminio non legato	industria	7,5 %	A	A	
7608 20	- di leghe di alluminio					
7608 20 20	-- saldati	industria	7,5 %	A	A	
	-- altri					
7608 20 81	--- semplicemente estrusi a caldo	industria	7,5 %	A	A	
7608 20 89	--- altri	industria	7,5 %	A	A	
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	industria	5,9 %	A	A	
7610	Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiera, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni					
7610 10 00	- Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie	industria	6 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7610 90	– altri					
7610 90 10	– – Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	industria	7 %	A	A	
7610 90 90	– – altri	industria	6 %	A	A	
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	industria	6 %	A	A	
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo					
7612 10 00	– Astucci tubolari flessibili	industria	6 %	A	A	
7612 90	– altri					
7612 90 20	– – Recipienti del tipo utilizzato per aerosol	industria	6 %	A	A	
7612 90 30	– – fabbricati a partire da fogli e nastri sottili di uno spessore massimo di 0,2 mm	industria	6 %	A	A	
7612 90 80	– – altri	industria	6 %	A	A	
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	industria	6 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità					
7614 10 00	– con anima di acciaio	industria	6 %	A	A	
7614 90 00	– altri	industria	6 %	A	A	
7615	Oggetti per uso domestico o d'igiene o da toeletta, e loro parti, di alluminio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di alluminio					
7615 10	– Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi					
7615 10 10	– – di getti di alluminio	industria	6 %	A	A	
7615 10 30	– – fabbricati a partire da fogli e nastri sottili di uno spessore massimo di 0,2 mm	industria	6 %	A	A	
7615 10 80	– – altri	industria	6 %	A	A	
7615 20 00	– Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti	industria	6 %	A	A	
7616	Altri lavori di alluminio					
7616 10 00	– Punte, chiodi, rampini, viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	industria	6 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– altri					
7616 91 00	-- Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	industria	6 %	A	A	
7616 99	-- altri					
7616 99 10	---- di getti di alluminio	industria	6 %	A	A	
7616 99 90	---- altri	industria	6 %	A	A	
78	CAPITOLO 78 — PIOMBO E LAVORI DI PIOMBO					
7801	Piombo greggio					
7801 10 00	– Piombo raffinato	industria	2,5 %	A	A	
	– altro					
7801 91 00	-- contenente antimonio come altro elemento predominante in peso	industria	2,5 %	A	A	
7801 99	-- altro					
7801 99 10	---- contenente, in peso, 0,02 % o più di argento e destinato ad essere raffinato (piombo d'opera)	industria	esenzione	A	A	
7801 99 90	---- altro	industria	2,5 %	A	A	
7802 00 00	Cascami ed avanzi di piombo	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7804	Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo					
	– Lamiere, fogli e nastri					
7804 11 00	-- Fogli e nastri, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto)	industria	5 %	A	A	
7804 19 00	-- altri	industria	5 %	A	A	
7804 20 00	– Polveri e pagliette	industria	esenzione	A	A	
7806 00	Altri lavori di piombo					
7806 00 10	– Imballaggi con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto o l'immagazzinamento di materiali radioattivi (Euratom)	industria	esenzione	A	A	
7806 00 80	– altri	industria	5 %	A	A	
79	CAPITOLO 79 — ZINCO E LAVORI DI ZINCO					
7901	Zinco greggio					
	– Zinco non legato					
7901 11 00	-- contenente, in peso, 99,99 % o più di zinco	industria	2,5 %	A	A	
7901 12	-- contenente, in peso, meno di 99,99 % di zinco					
7901 12 10	--- contenente, in peso, 99,95 % o più, ma meno di 99,99 % di zinco	industria	2,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
7901 12 30	--- contenente, in peso, 98,5 % o più, ma meno di 99,95 % di zinco	industria	2,5 %	A	A	
7901 12 90	--- contenente, in peso, 97,5 % o più, ma meno di 98,5 % di zinco	industria	2,5 %	A	A	
7901 20 00	– Leghe di zinco	industria	2,5 %	A	A	
7902 00 00	Cascami ed avanzi di zinco	industria	esenzione	A	A	
7903	Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia)					
7903 10 00	– Zinco polverizzato	industria	2,5 %	A	A	
7903 90 00	– altri	industria	2,5 %	A	A	
7904 00 00	Barre, profilati e fili, di zinco	industria	5 %	A	A	
7905 00 00	Lamiere, fogli e nastri, di zinco	industria	5 %	A	A	
7907 00 00	Altri lavori di zinco	industria	5 %	A	A	
80	CAPITOLO 80 — STAGNO E LAVORI DI STAGNO					
8001	Stagno greggio					
8001 10 00	– Stagno non legato	industria	esenzione	A	A	
8001 20 00	– Leghe di stagno	industria	esenzione	A	A	
8002 00 00	Cascami ed avanzi di stagno	industria	esenzione	A	A	
8003 00 00	Barre, profilati e fili, di stagno	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8007 00	Altri lavori di stagno					
8007 00 10	– Lamiere, fogli e nastri, di spessore superiore a 0,2 mm	industria	esenzione	A	A	
8007 00 80	– altri	industria	esenzione	A	A	
81	CAPITOLO 81 — ALTRI METALLI COMUNI; CER-MET; LAVORI DI QUESTE MATERIE					
8101	Tungsteno (wolframio) e lavori di tungsteno, compresi i cascami e gli avanzi					
8101 10 00	– Polveri	industria	5 %	A	A	
	– altri					
8101 94 00	-- Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione	industria	5 %	A	A	
8101 96 00	-- Fili	industria	6 %	A	A	
8101 97 00	-- Cascami e avanzi	industria	esenzione	A	A	
8101 99	-- altri					
8101 99 10	--- Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli	industria	6 %	A	A	
8101 99 90	--- altri	industria	7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8102	Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzzi					
8102 10 00	– Polveri	industria	4 %	A	A	
	– altri					
8102 94 00	-- Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione	industria	3 %	A	A	
8102 95 00	-- Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli	industria	5 %	A	A	
8102 96 00	-- Fili	industria	6,1 %	A	A	
8102 97 00	-- Cascami e avanzzi	industria	esenzione	A	A	
8102 99 00	-- altri	industria	7 %	A	A	
8103	Tantalio e lavori di tantalio, compresi i cascami e gli avanzzi					
8103 20 00	– Tantalio greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri	industria	esenzione	A	A	
8103 30 00	– Cascami e avanzzi	industria	esenzione	A	A	
8103 90	– altri					
8103 90 10	-- Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli	industria	3 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8103 90 90	-- altri	industria	4 %	A	A	
8104	Magnesio e lavori di magnesio, compresi i cascami e gli avanzi					
	– Magnesio greggio					
8104 11 00	-- contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio	industria	5,3 %	A	A	
8104 19 00	-- altri	industria	4 %	A	A	
8104 20 00	– Cascami e avanzi	industria	esenzione	A	A	
8104 30 00	– Trucioli, torniture e granelli calibrati; polveri	industria	4 %	A	A	
8104 90 00	– altri	industria	4 %	A	A	
8105	Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto e lavori di cobalto, compresi i cascami e gli avanzi					
8105 20 00	– Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto greggio; polveri	industria	esenzione	A	A	
8105 30 00	– Cascami e avanzi	industria	esenzione	A	A	
8105 90 00	– altri	industria	3 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8106 00	Bismuti e lavori di bismuto, compresi i cascami e gli avanzi					
8106 00 10	– Bismuto greggio; cascami e avanzi; polveri	industria	esenzione	A	A	
8106 00 90	– altri	industria	2 %	A	A	
8107	Cadmio e lavori di cadmio, compresi i cascami e gli avanzi					
8107 20 00	– Cadmio greggio; polveri	industria	3 %	A	A	
8107 30 00	– Cascami e avanzi	industria	esenzione	A	A	
8107 90 00	– altri	industria	4 %	A	A	
8108	Titanio e lavori di titanio, compresi i cascami e gli avanzi					
8108 20 00	– Titanio greggio; polveri	industria	5 %	A	A	
8108 30 00	– Cascami e avanzi	industria	5 %	A	A	
8108 90	– altri					
8108 90 30	-- Barre, profilati e fili	industria	7 %	A	A	
8108 90 50	-- Lamiere, fogli e nastri	industria	7 %	A	A	
8108 90 60	-- Tubi	industria	7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8108 90 90	-- altri	industria	7 %	A	A	
8109	Zirconio e lavori di zirconio, compresi i cascami e gli avanzi					
8109 20 00	- Zirconio greggio; polveri	industria	5 %	A	A	
8109 30 00	- Cascami e avanzi	industria	esenzione	A	A	
8109 90 00	- altri	industria	9 %	A	A	
8110	Antimonio e lavori di antimonio, compresi i cascami e gli avanzi					
8110 10 00	- Antimonio greggio; polveri	industria	7 %	A	A	
8110 20 00	- Cascami e avanzi	industria	esenzione	A	A	
8110 90 00	- altri	industria	7 %	A	A	
8111 00	Manganese e lavori di manganese, compresi i cascami e gli avanzi					
	- Manganese greggio; cascami e avanzi; polveri					
8111 00 11	-- Manganese greggio; polveri	industria	esenzione	A	A	
8111 00 19	-- Cascami e avanzi	industria	esenzione	A	A	
8111 00 90	- altri	industria	5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8112	Berillio, cromo, germanio, vanadio, gallio, afnio (celtio), indio, niobio (colombio), renio e tallio nonché i lavori di questi metalli, compresi i cascami e gli avanzi					
	– Berillio					
8112 12 00	-- greggio; polveri	industria	esenzione	A	A	
8112 13 00	-- Cascami e avanzi	industria	esenzione	A	A	
8112 19 00	-- altri	industria	3 %	A	A	
	– Cromo					
8112 21	-- greggio; polveri					
8112 21 10	--- Leghe di cromo contenenti, in peso, più di 10 % di nichel	industria	esenzione	A	A	
8112 21 90	--- altri	industria	3 %	A	A	
8112 22 00	-- Cascami e avanzi	industria	esenzione	A	A	
8112 29 00	-- altri	industria	5 %	A	A	
	– Tallio					
8112 51 00	-- greggio; polveri	industria	1,5 %	A	A	
8112 52 00	-- Cascami e avanzi	industria	esenzione	A	A	
8112 59 00	-- altri	industria	3 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– altri					
8112 92	-- greggi; cascami e avanzzi; polveri					
8112 92 10	--- Afnio (celtio)	industria	3 %	A	A	
	--- Niobio (colombio), renio, gallio, indio, vanadio, germanio					
8112 92 21	---- Cascami e avanzzi	industria	esenzione	A	A	
	---- altri					
8112 92 31	----- Niobio (colombio), renio	industria	3 %	A	A	
8112 92 81	----- Indio	industria	2 %	A	A	
8112 92 89	----- Gallio	industria	1,5 %	A	A	
8112 92 91	----- Vanadio	industria	esenzione	A	A	
8112 92 95	----- Germanio	industria	4,5 %	A	A	
8112 99	-- altri					
8112 99 20	--- Afnio (celtio), germanio	industria	7 %	A	A	
8112 99 30	--- Niobio (colombio), renio	industria	9 %	A	A	
8112 99 70	--- Gallio, indio, vanadio	industria	3 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8113 00	Cermet e lavori di cermet compresi i cascami e gli avanzi					
8113 00 20	– greggio	industria	4 %	A	A	
8113 00 40	– Cascami e avanzi	industria	esenzione	A	A	
8113 00 90	– altri	industria	5 %	A	A	
82	CAPITOLO 82 — UTENSILI E UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI; PARTI DI QUESTI OGGETTI DI METALLI COMUNI					
8201	Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; forbici per potare di ogni tipo; falci e falcetti, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano					
8201 10 00	– Vanghe e pale	industria	1,7 %	A	A	
8201 30 00	– Picconi, piccozze, zappe, zappette, rastrelli e raschiatoi	industria	1,7 %	A	A	
8201 40 00	– Asce, roncole e simili utensili taglienti	industria	1,7 %	A	A	
8201 50 00	– Forbici per potare (comprese le forbici «trincia-pollo») utilizzabili con una mano	industria	1,7 %	A	A	
8201 60 00	– Cesoie da siepe, forbici per potare e utensili simili, utilizzabili con due mani	industria	1,7 %	A	A	
8201 90 00	– altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano	industria	1,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8202	Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare)					
8202 10 00	– Seghe a mano	industria	1,7 %	A	A	
8202 20 00	– Lame di seghe a nastro	industria	1,7 %	A	A	
	– Lame di seghe circolari (comprese le frese-seghe)					
8202 31 00	-- con parte operante di acciaio	industria	2,7 %	A	A	
8202 39 00	-- altre, comprese le loro parti	industria	2,7 %	A	A	
8202 40 00	– Catene di seghe dette «taglianti»	industria	1,7 %	A	A	
	– altre lame di seghe					
8202 91 00	-- Lame di seghe diritte, per la lavorazione dei metalli	industria	2,7 %	A	A	
8202 99	-- altre					
8202 99 20	--- per la lavorazione dei metalli	industria	2,7 %	A	A	
8202 99 80	--- per la lavorazione di altre materie	industria	2,7 %	A	A	
8203	Lime, raspe, pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette, cesoie per metalli, tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili, a mano					
8203 10 00	– Lime, raspe ed utensili simili	industria	1,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8203 20 00	– Pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette ed utensili simili	industria	1,7 %	A	A	
8203 30 00	– Cesoie per metalli ed utensili simili	industria	1,7 %	A	A	
8203 40 00	– Tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili	industria	1,7 %	A	A	
8204	Chiavi per dadi a mano (comprese le chiavi dinamometriche); bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico					
	– Chiavi per dadi a mano					
8204 11 00	– – ad apertura fissa	industria	1,7 %	A	A	
8204 12 00	– – ad apertura variabile	industria	1,7 %	A	A	
8204 20 00	– Bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico	industria	1,7 %	A	A	
8205	Utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) non nominati né compresi altrove; lampade per saldare e simili; morse, sergenti e simili, diversi da quelli che costituiscono accessori o parti di macchine utensili; incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale					
8205 10 00	– Utensili per forare, filettare o maschiare	industria	1,7 %	A	A	
8205 20 00	– Martelli e mazze	industria	3,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8205 30 00	– Pialle, scalpelli, sgorbie e simili utensili taglienti per la lavorazione del legno	industria	3,7 %	A	A	
8205 40 00	– cacciaviti	industria	3,7 %	A	A	
	– altri utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro)					
8205 51 00	-- per uso domestico	industria	3,7 %	A	A	
8205 59	-- altri					
8205 59 10	--- Utensili per muratori, modellatori, cementisti, gessai e pittori	industria	3,7 %	A	A	
8205 59 80	---- altri	industria	2,7 %	A	A	
8205 60 00	– Lampade per saldare e simili	industria	2,7 %	A	A	
8205 70 00	– Morse, sergenti e simili	industria	3,7 %	A	A	
8205 90	– altri, compresi gli assortimenti di oggetti compresi in almeno due delle sottovoci di questa voce					
8205 90 10	-- Incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale	industria	2,7 %	A	A	
8205 90 90	-- Assortimenti di oggetti compresi in almeno due delle sottovoci di questa voce	industria	3,7 %	A	A	
8206 00 00	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	industria	3,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio					
	– Utensili di perforazione o di sondaggio					
8207 13 00	-- con parte operante di cermet	industria	2,7 %	A	A	
8207 19	-- altri, comprese le loro parti					
8207 19 10	--- con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero	industria	2,7 %	A	A	
8207 19 90	--- altri	industria	2,7 %	A	A	
8207 20	– Filiere per trafilare o estrarre i metalli					
8207 20 10	-- con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero	industria	2,7 %	A	A	
8207 20 90	-- con parte operante di altre materie	industria	2,7 %	A	A	
8207 30	– Utensili per imbutire, stampare o punzonare					
8207 30 10	-- per la lavorazione dei metalli	industria	2,7 %	A	A	
8207 30 90	-- altri	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8207 40	– Utensili per maschiare o filettare					
	-- per la lavorazione dei metalli					
8207 40 10	---- Utensili per maschiare	industria	2,7 %	A	A	
8207 40 30	---- Utensili per filettare	industria	2,7 %	A	A	
8207 40 90	-- altri	industria	2,7 %	A	A	
8207 50	– Utensili per forare					
8207 50 10	-- con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero	industria	2,7 %	A	A	
	-- con parte operante di altre materie					
8207 50 30	---- Punte da trapano per muratura	industria	2,7 %	A	A	
	---- altri					
	----- per la lavorazione dei metalli, con parte operante					
8207 50 50	----- di cermet	industria	2,7 %	A	A	
8207 50 60	----- di acciaio rapido	industria	2,7 %	A	A	
8207 50 70	----- di altre materie	industria	2,7 %	A	A	
8207 50 90	---- altri	industria	2,7 %	A	A	
8207 60	– Utensili per alesare o scanalare					
8207 60 10	-- con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	-- con parte operante di altre materie					
	--- Utensili per alesare					
8207 60 30	---- per la lavorazione dei metalli	industria	2,7 %	A	A	
8207 60 50	---- altri	industria	2,7 %	A	A	
	--- Utensili per scanalare					
8207 60 70	---- per la lavorazione dei metalli	industria	2,7 %	A	A	
8207 60 90	---- altri	industria	2,7 %	A	A	
8207 70	- Utensili per fresare					
	-- per la lavorazione dei metalli, con parte operante					
8207 70 10	--- di cermet	industria	2,7 %	A	A	
	--- di altre materie					
8207 70 31	---- Frese con codolo	industria	2,7 %	A	A	
8207 70 37	---- altre	industria	2,7 %	A	A	
8207 70 90	-- altri	industria	2,7 %	A	A	
8207 80	- Utensili per tornire					
	-- per la lavorazione dei metalli, con parte operante					
8207 80 11	--- di cermet	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8207 80 19	--- di altre materie	industria	2,7 %	A	A	
8207 80 90	-- altri	industria	2,7 %	A	A	
8207 90	- altri utensili intercambiabili					
8207 90 10	-- con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero	industria	2,7 %	A	A	
	-- con parte operante di altre materie					
8207 90 30	--- Lame da cacciavite	industria	2,7 %	A	A	
8207 90 50	--- Utensili per tagliare ingranaggi	industria	2,7 %	A	A	
	--- altri, con parte operante					
	---- di cermet					
8207 90 71	----- per la lavorazione dei metalli	industria	2,7 %	A	A	
8207 90 78	----- altri	industria	2,7 %	A	A	
	---- di altre materie					
8207 90 91	----- per la lavorazione dei metalli	industria	2,7 %	A	A	
8207 90 99	----- altri	industria	2,7 %	A	A	
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici					
8208 10 00	- per la lavorazione dei metalli	industria	1,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8208 20 00	– per la lavorazione del legno	industria	1,7 %	A	A	
8208 30 00	– per apparecchi da cucina o per macchine per l'industria alimentare	industria	1,7 %	A	A	
8208 40 00	– per macchine agricole, orticole o forestali	industria	1,7 %	A	A	
8208 90 00	– altri	industria	1,7 %	A	A	
8209 00	Placchette, bacchette, punte ed oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da cermet					
8209 00 20	– Placchette intercambiabili	industria	2,7 %	A	A	
8209 00 80	– altri	industria	2,7 %	A	A	
8210 00 00	Apparecchi meccanici azionati a mano, di peso uguale o inferiore a 10 kg, utilizzati per preparare, condizionare o servire alimenti o bevande	industria	2,7 %	A	A	
8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame					
8211 10 00	– Assortimenti	industria	8,5 %	A	A	
	– altri					
8211 91 00	– – Coltelli da tavola a lama fissa	industria	8,5 %	A	A	
8211 92 00	– – altri coltelli a lama fissa	industria	8,5 %	A	A	
8211 93 00	– – Coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i roncoli chiudibili	industria	8,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8211 94 00	-- Lame	industria	6,7 %	A	A	
8211 95 00	-- Manici di metalli comuni	industria	2,7 %	A	A	
8212	Rasoi e loro lame (compresi gli sbocchi in nastri)					
8212 10	- Rasoi					
8212 10 10	-- Rasoi di sicurezza con lame non sostituibili	industria	2,7 %	A	A	
8212 10 90	-- altri	industria	2,7 %	A	A	
8212 20 00	- Lame per rasoi di sicurezza, compresi gli sbocchi in nastri	industria	2,7 %	A	A	
8212 90 00	- altre parti	industria	2,7 %	A	A	
8213 00 00	Forbici a due branche e loro lame	industria	4,2 %	A	A	
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)					
8214 10 00	- Tagliacarte, aprilettere, raschiatoi, temperamatite e loro lame	industria	2,7 %	A	A	
8214 20 00	- Utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	industria	2,7 %	A	A	
8214 90 00	- altri	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8215	Cucchiari, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili					
8215 10	– Assortimenti contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato					
8215 10 20	– – contenenti unicamente oggetti argentati, dorati o platinati	industria	4,7 %	A	A	
	– – altri					
8215 10 30	– – – di acciai inossidabili	industria	8,5 %	A	A	
8215 10 80	– – – altri	industria	4,7 %	A	A	
8215 20	– altri assortimenti					
8215 20 10	– – di acciai inossidabili	industria	8,5 %	A	A	
8215 20 90	– – altri	industria	4,7 %	A	A	
	– altri					
8215 91 00	– – argentati, dorati o platinati	industria	4,7 %	A	A	
8215 99	– – altri					
8215 99 10	– – – di acciai inossidabili	industria	8,5 %	A	A	
8215 99 90	– – – altri	industria	4,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
83	CAPITOLO 83 — LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI					
8301	Lucchetti, serrature e catenacci (a chiave, a segreto o elettrici), di metalli comuni; fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali oggetti, di metalli comuni					
8301 10 00	– Lucchetti	industria	2,7 %	A	A	
8301 20 00	– Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli	industria	2,7 %	A	A	
8301 30 00	– Serrature del tipo utilizzato per mobili	industria	2,7 %	A	A	
8301 40	– altre serrature; catenacci					
	– – Serrature del tipo utilizzato per porte di edifici					
8301 40 11	– – – Serrature a cilindri	industria	2,7 %	A	A	
8301 40 19	– – – altre	industria	2,7 %	A	A	
8301 40 90	– – altre serrature; catenacci	industria	2,7 %	A	A	
8301 50 00	– Fermagli e montature a fermaglio con serratura	industria	2,7 %	A	A	
8301 60 00	– Parti	industria	2,7 %	A	A	
8301 70 00	– Chiavi presentate isolatamente	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8302	Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni					
8302 10 00	– Cerniere di ogni specie (ivi compresi i maschietti e le bandelle)	industria	2,7 %	A	A	
8302 20 00	– Rotelle	industria	2,7 %	A	A	
8302 30 00	– altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per autoveicoli	industria	2,7 %	A	A	
	– altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili					
8302 41	-- per edifici					
8302 41 10	--- per porte	industria	2,7 %	A	A	
8302 41 50	--- per finestre e porte-finestre	industria	2,7 %	A	A	
8302 41 90	--- altri	industria	2,7 %	A	A	
8302 42 00	-- altri, per mobili	industria	2,7 %	A	A	
8302 49 00	-- altri	industria	2,7 %	A	A	
8302 50 00	– Attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili	industria	2,7 %	A	A	
8302 60 00	– Congegni di chiusura automatica per porte	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8303 00	Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni					
8303 00 40	– Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza	industria	2,7 %	A	A	
8303 00 90	– Cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili	industria	2,7 %	A	A	
8304 00 00	Classificatori, schedari, scatole per la classificazione, portacopie, astucci, portapenne, portatimbri ed altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio della voce 9403	industria	2,7 %	A	A	
8305	Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori, attacchi per lettere, angolari per lettere, fermagli, unghiette di segnalazione ed oggetti simili per ufficio, di metalli comuni; punti metallici presentati in barrette (per esempio: per ufficio, per lavori di tappezzeria, per imballaggi), di metalli comuni					
8305 10 00	– Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori	industria	2,7 %	A	A	
8305 20 00	– Punti metallici presentati in barrette	industria	2,7 %	A	A	
8305 90 00	– altri, comprese le loro parti	industria	2,7 %	A	A	
8306	Campane, campanelli, gong ed oggetti simili, non elettrici, di metalli comuni; statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni o simili, di metalli comuni; specchi di metalli comuni					
8306 10 00	– Campane, campanelli, gong ed oggetti simili	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– Statuette ed altri oggetti di ornamento					
8306 21 00	– – argentati, dorati o platinati	industria	esenzione	A	A	
8306 29 00	– – altri	industria	esenzione	A	A	
8306 30 00	– Cornici per fotografie, incisioni o simili; specchi	industria	2,7 %	A	A	
8307	Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori					
8307 10 00	– di ferro o di acciaio	industria	2,7 %	A	A	
8307 90 00	– di altri metalli comuni	industria	2,7 %	A	A	
8308	Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, graffette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria o per qualsiasi confezione od attrezzatura; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette tagliate, di metalli comuni					
8308 10 00	– Graffette, ganci ed occhielli	industria	2,7 %	A	A	
8308 20 00	– Rivetti tubolari o a gambo biforcuto	industria	2,7 %	A	A	
8308 90 00	– altri, comprese le loro parti	industria	2,7 %	A	A	
8309	Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni					
8309 10 00	– Tappi a corona	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8309 90	– altri					
8309 90 10	– – Capsule otturanti o coprituraccioli di piombo; capsule otturanti o coprituraccioli di alluminio di diametro superiore a 21 mm	industria	3,7 %	A	A	
8309 90 90	– – altri	industria	2,7 %	A	A	
8310 00 00	Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli indirizzo e cartelli simili, numeri, lettere ed insegne diverse, di metalli comuni, esclusi quelli della voce 9405	industria	2,7 %	A	A	
8311	Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi ed oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione					
8311 10 00	– Elettrodi rivestiti per saldatura ad arco, di metalli comuni	industria	2,7 %	A	A	
8311 20 00	– Fili riempiti per saldatura ad arco, di metalli comuni	industria	2,7 %	A	A	
8311 30 00	– Bacchette rivestite e fili riempiti per la brasatura o la saldatura alla fiamma, di metalli comuni	industria	2,7 %	A	A	
8311 90 00	– altri	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
XVI	SEZIONE XVI — MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI					
84	CAPITOLO 84 — REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI					
8401	Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica					
8401 10 00	– Reattori nucleari (Euratom)	industria	5,7 %	A	A	
8401 20 00	– Macchine ed apparecchi per la separazione isotopica, e loro parti (Euratom)	industria	3,7 %	A	A	
8401 30 00	– Elementi combustibili (cartucce) non irradiati (Euratom)	industria	3,7 %	A	A	
8401 40 00	– Parti di reattori nucleari (Euratom)	industria	3,7 %	A	A	
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»					
	– Caldaie a vapore					
8402 11 00	– – Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore superiore a 45 t	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8402 12 00	-- Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 45 t	industria	2,7 %	A	A	
8402 19	-- altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste					
8402 19 10	--- Caldaie a tubi da fumo	industria	2,7 %	A	A	
8402 19 90	--- altre	industria	2,7 %	A	A	
8402 20 00	- Caldaie dette «ad acqua surriscaldata»	industria	2,7 %	A	A	
8402 90 00	- Parti	industria	2,7 %	A	A	
8403	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402					
8403 10	- Caldaie					
8403 10 10	-- di ghisa	industria	2,7 %	A	A	
8403 10 90	-- altre	industria	2,7 %	A	A	
8403 90	- Parti					
8403 90 10	-- di ghisa	industria	2,7 %	A	A	
8403 90 90	-- altre	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8404	Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore					
8404 10 00	– Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403	industria	2,7 %	A	A	
8404 20 00	– Condensatori per macchine a vapore	industria	2,7 %	A	A	
8404 90 00	– Parti	industria	2,7 %	A	A	
8405	Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori					
8405 10 00	– Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori	industria	1,7 %	A	A	
8405 90 00	– Parti	industria	1,7 %	A	A	
8406	Turbine a vapore					
8406 10 00	– Turbine per la propulsione di navi	industria	2,7 %	A	A	
	– altre turbine					
8406 81 00	– – di potenza superiore a 40 MW	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8406 82 00	-- di potenza inferiore o uguale a 40 MW	industria	2,7 %	A	A	
8406 90	- Parti					
8406 90 10	-- Pale, palette, alette e rotori	industria	2,7 %	A	A	
8406 90 90	-- altre	industria	2,7 %	A	A	
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)					
8407 10 00	- Motori per l'aviazione	industria	1,7 %	A	A	
	- Motori per la propulsione di navi					
8407 21	-- di tipo fuoribordo					
8407 21 10	--- di cilindrata inferiore o uguale a 325 cm ³	industria	6,2 %	A	A	
	--- di cilindrata superiore a 325 cm ³					
8407 21 91	---- di potenza inferiore o uguale a 30 kW	industria	4,2 %	A	A	
8407 21 99	---- di potenza superiore a 30 kW	industria	4,2 %	A	A	
8407 29 00	-- altri	industria	4,2 %	A	A	
	- Motori a pistone alternativo dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87					
8407 31 00	-- di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm ³	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8407 32	-- di cilindrata superiore a 50 cm ³ ma inferiore o uguale a 250 cm ³					
8407 32 10	--- di cilindrata superiore a 50 cm ³ ma inferiore o uguale a 125 cm ³	industria	2,7 %	A	A	
8407 32 90	--- di cilindrata superiore a 125 cm ³ ma inferiore o uguale a 250 cm ³	industria	2,7 %	A	A	
8407 33	-- di cilindrata superiore a 250 cm ³ ma inferiore o uguale a 1 000 cm ³					
8407 33 20	--- di cilindrata superiore a 250 cm ³ ma inferiore o uguale a 500 cm ³	industria	2,7 %	A	A	
8407 33 80	--- di cilindrata superiore a 500 cm ³ ma inferiore o uguale a 1 000 cm ³	industria	2,7 %	A	A	
8407 34	-- di cilindrata superiore a 1 000 cm ³					
8407 34 10	--- destinati all'industria del montaggio: dei motocultivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	industria	2,7 %	A	A	
	--- altri					
8407 34 30	---- usati	industria	4,2 %	A	A	
	---- nuovi, di cilindrata					
8407 34 91	----- inferiore o uguale a 1 500 cm ³	industria	4,2 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8407 34 99	----- superiore a 1 500 cm ³	industria	4,2 %	A	A	
8407 90	- altri motori					
8407 90 10	-- di cilindrata inferiore o uguale a 250 cm ³	industria	2,7 %	A	A	
	-- di cilindrata superiore a 250 cm ³					
8407 90 50	--- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	industria	2,7 %	A	A	
	--- altri					
8407 90 80	---- di potenza inferiore o uguale a 10 kW	industria	4,2 %	A	A	
8407 90 90	---- di potenza superiore a 10 kW	industria	4,2 %	A	A	
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)					
8408 10	- Motori per la propulsione di navi					
	-- usati					
8408 10 11	--- destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8408 10 19	--- altri	industria	2,7 %	A	A	
	-- nuovi, di potenza					
	---- inferiore o uguale a 50 kW					
8408 10 23	---- destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00	industria	esenzione	A	A	
8408 10 27	---- altri	industria	2,7 %	A	A	
	---- superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW					
8408 10 31	---- destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00	industria	esenzione	A	A	
8408 10 39	---- altri	industria	2,7 %	A	A	
	---- superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW					
8408 10 41	---- destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00	industria	esenzione	A	A	
8408 10 49	---- altri	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- superiore a 200 kW ma inferiore o uguale a 300 kW					
8408 10 51	---- destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00	industria	esenzione	A	A	
8408 10 59	---- altri	industria	2,7 %	A	A	
	--- superiore a 300 kW ma inferiore o uguale a 500 kW					
8408 10 61	---- destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00	industria	esenzione	A	A	
8408 10 69	---- altri	industria	2,7 %	A	A	
	--- superiore a 500 kW ma inferiore o uguale a 1 000 kW					
8408 10 71	---- destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00	industria	esenzione	A	A	
8408 10 79	---- altri	industria	2,7 %	A	A	
	--- superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 5 000 kW					
8408 10 81	---- destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8408 10 89	----- altri	industria	2,7 %	A	A	
	---- superiore a 5 000 kW					
8408 10 91	----- destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00	industria	esenzione	A	A	
8408 10 99	----- altri	industria	2,7 %	A	A	
8408 20	- Motori dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87					
8408 20 10	-- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 500 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	industria	2,7 %	A	A	
	-- altri					
	--- per trattori agricoli e forestali a ruote, di potenza					
8408 20 31	----- inferiore o uguale a 50 kW	industria	4,2 %	A	A	
8408 20 35	----- superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW	industria	4,2 %	A	A	
8408 20 37	----- superiore a 100 kW	industria	4,2 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- per altri veicoli del capitolo 87, di potenza					
8408 20 51	---- inferiore o uguale a 50 kW	industria	4,2 %	A	A	
8408 20 55	---- superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW	industria	4,2 %	A	A	
8408 20 57	---- superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW	industria	4,2 %	A	A	
8408 20 99	---- superiore a 200 kW	industria	4,2 %	A	A	
8408 90	- altri motori					
8408 90 21	-- di propulsione per veicoli ferroviari	industria	4,2 %	A	A	
	-- altri					
8408 90 27	--- usati	industria	4,2 %	A	A	
	--- nuovi, di potenza					
8408 90 41	---- inferiore o uguale a 15 kW	industria	4,2 %	A	A	
8408 90 43	---- superiore a 15 kW ma inferiore o uguale a 30 kW	industria	4,2 %	A	A	
8408 90 45	---- superiore a 30 kW ma inferiore o uguale a 50 kW	industria	4,2 %	A	A	
8408 90 47	---- superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW	industria	4,2 %	A	A	
8408 90 61	---- superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW	industria	4,2 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8408 90 65	----- superiore a 200 kW ma inferiore o uguale a 300 kW	industria	4,2 %	A	A	
8408 90 67	----- superiore a 300 kW ma inferiore o uguale a 500 kW	industria	4,2 %	A	A	
8408 90 81	----- superiore a 500 kW ma inferiore o uguale a 1 000 kW	industria	4,2 %	A	A	
8408 90 85	----- superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 5 000 kW	industria	4,2 %	A	A	
8408 90 89	----- superiore a 5 000 kW	industria	4,2 %	A	A	
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408					
8409 10 00	- di motori per l'aviazione	industria	1,7 %	A	A	
	- altre					
8409 91 00	-- riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone con accensione a scintilla	industria	2,7 %	A	A	
8409 99 00	-- altre	industria	2,7 %	A	A	
8410	Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori					
	- Turbine e ruote, idrauliche					
8410 11 00	-- di potenza inferiore o uguale a 1 000 kW	industria	4,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8410 12 00	-- di potenza superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 10 000 kW	industria	4,5 %	A	A	
8410 13 00	-- di potenza superiore a 10 000 kW	industria	4,5 %	A	A	
8410 90 00	- Parti, compresi i regolatori	industria	4,5 %	A	A	
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas					
	- Turboreattori					
8411 11 00	-- di spinta inferiore o uguale a 25 kN	industria	3,2 %	A	A	
8411 12	-- di spinta superiore a 25 kN					
8411 12 10	---- di spinta superiore a 25 kN ma inferiore o uguale a 44 kN	industria	2,7 %	A	A	
8411 12 30	---- di spinta superiore a 44 kN ma inferiore o uguale a 132 kN	industria	2,7 %	A	A	
8411 12 80	---- di spinta superiore a 132 kN	industria	2,7 %	A	A	
	- Turbopropulsori					
8411 21 00	-- di potenza inferiore o uguale a 1 100 kW	industria	3,6 %	A	A	
8411 22	-- di potenza superiore a 1 100 kW					
8411 22 20	---- di potenza superiore a 1 100 kW ma inferiore o uguale a 3 730 kW	industria	2,7 %	A	A	
8411 22 80	---- di potenza superiore a 3 730 kW	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– altre turbine a gas					
8411 81 00	-- di potenza inferiore o uguale a 5 000 kW	industria	4,1 %	A	A	
8411 82	-- di potenza superiore a 5 000 kW					
8411 82 20	--- di potenza superiore a 5 000 kW ma inferiore o uguale a 20 000 kW	industria	4,1 %	A	A	
8411 82 60	--- di potenza superiore a 20 000 kW ma inferiore o uguale a 50 000 kW	industria	4,1 %	A	A	
8411 82 80	--- di potenza superiore a 50 000 kW	industria	4,1 %	A	A	
	– Parti					
8411 91 00	-- di turboreattori o di turbopropulsori	industria	2,7 %	A	A	
8411 99 00	-- altre	industria	4,1 %	A	A	
8412	Altri motori e macchine motrici					
8412 10 00	– Propulsori a reazione diversi dai turboreattori	industria	2,2 %	A	A	
	– Motori idraulici					
8412 21	-- a movimento rettilineo (cilindri)					
8412 21 20	--- Sistemi idraulici	industria	2,7 %	A	A	
8412 21 80	--- altri	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8412 29	-- altri					
8412 29 20	--- Sistemi idraulici	industria	4,2 %	A	A	
	--- altri					
8412 29 81	---- Motori oleoidraulici	industria	4,2 %	A	A	
8412 29 89	---- altri	industria	4,2 %	A	A	
	- Motori pneumatici					
8412 31 00	-- a movimento rettilineo (cilindri)	industria	4,2 %	A	A	
8412 39 00	-- altri	industria	4,2 %	A	A	
8412 80	- altri					
8412 80 10	-- Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori	industria	2,7 %	A	A	
8412 80 80	-- altri	industria	4,2 %	A	A	
8412 90	- Parti					
8412 90 20	-- di propulsori a reazione diversi dai turboreattori	industria	1,7 %	A	A	
8412 90 40	-- di motori idraulici	industria	2,7 %	A	A	
8412 90 80	-- altre	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8413	Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi					
	– Pompe aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo					
8413 11 00	-- Pompe per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse	industria	1,7 %	A	A	
8413 19 00	-- altre	industria	1,7 %	A	A	
8413 20 00	– Pompe a mano, diverse da quelle delle sottovoci 8413 11 o 8413 19	industria	1,7 %	A	A	
8413 30	– Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione					
8413 30 20	-- Pompe d'iniezione	industria	1,7 %	A	A	
8413 30 80	-- altre	industria	1,7 %	A	A	
8413 40 00	– Pompe per calcestruzzo	industria	1,7 %	A	A	
8413 50	– altre pompe volumetriche alternative					
8413 50 20	-- Aggregati idraulici	industria	1,7 %	A	A	
8413 50 40	-- Pompe dosatrici	industria	1,7 %	A	A	
	-- altre					
	--- Pompe a pistoni					
8413 50 61	---- Pompe oleoidrauliche	industria	1,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8413 50 69	----- altre	industria	1,7 %	A	A	
8413 50 80	---- altre	industria	1,7 %	A	A	
8413 60	- altre pompe volumetriche rotative					
8413 60 20	-- Aggregati idraulici	industria	1,7 %	A	A	
	-- altre					
	---- Pompe ad ingranaggi					
8413 60 31	---- Pompe oleoidrauliche	industria	1,7 %	A	A	
8413 60 39	---- altre	industria	1,7 %	A	A	
	---- Pompe a segmenti oscillanti					
8413 60 61	---- Pompe oleoidrauliche	industria	1,7 %	A	A	
8413 60 69	---- altre	industria	1,7 %	A	A	
8413 60 70	--- Pompe a vite elicoidali	industria	1,7 %	A	A	
8413 60 80	--- altre	industria	1,7 %	A	A	
8413 70	- altre pompe centrifughe					
	-- Pompe sommerse					
8413 70 21	--- monocellulari	industria	1,7 %	A	A	
8413 70 29	--- multicellulari	industria	1,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8413 70 30	-- Pompe di circolazione per impianti di riscaldamento centrale e d'acqua calda	industria	1,7 %	A	A	
	-- altre, con bocca di mandata di diametro					
8413 70 35	---- inferiore o uguale a 15 mm	industria	1,7 %	A	A	
	---- superiore a 15 mm					
8413 70 45	----- Pompe giranti a canali e pompe giranti a canali laterali	industria	1,7 %	A	A	
	----- Pompe radiali					
	----- monocellulari					
	----- a flusso semplice					
8413 70 51	----- monoblocco	industria	1,7 %	A	A	
8413 70 59	----- altre	industria	1,7 %	A	A	
8413 70 65	----- a flussi multipli	industria	1,7 %	A	A	
8413 70 75	----- multicellulari	industria	1,7 %	A	A	
	---- altre pompe centrifughe					
8413 70 81	----- monocellulari	industria	1,7 %	A	A	
8413 70 89	----- multicellulari	industria	1,7 %	A	A	
	- altre pompe; elevatori per liquidi					
8413 81 00	-- Pompe	industria	1,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8413 82 00	-- Elevatori per liquidi	industria	1,7 %	A	A	
	- Parti					
8413 91 00	-- di pompe	industria	1,7 %	A	A	
8413 92 00	-- di elevatori per liquidi	industria	1,7 %	A	A	
8414	Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti					
8414 10	- Pompe per vuoto					
8414 10 20	-- destinate alla produzione di semiconduttori	industria	esenzione	A	A	
	-- altre					
8414 10 25	--- Pompe ad eccentrico, pompe a palette, pompe molecolari e pompe Roots	industria	1,7 %	A	A	
	--- altre					
8414 10 81	---- Pompe a diffusione, pompe criostatiche e pompe ad assorbimento	industria	1,7 %	A	A	
8414 10 89	---- altre	industria	1,7 %	A	A	
8414 20	- Pompe per aria, a mano o a pedale					
8414 20 20	-- Pompe a mano per velocipedi	industria	1,7 %	A	A	
8414 20 80	-- altre	industria	2,2 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8414 30	– Compressori dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi					
8414 30 20	-- di potenza inferiore o uguale a 0,4 kW	industria	2,2 %	A	A	
	-- di potenza superiore a 0,4 kW					
8414 30 81	--- a chiusura ermetica o semiermetica	industria	2,2 %	A	A	
8414 30 89	--- altri	industria	2,2 %	A	A	
8414 40	– Compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili					
8414 40 10	-- di portata al minuto inferiore o uguale a 2 m ³	industria	2,2 %	A	A	
8414 40 90	-- di portata al minuto superiore a 2 m ³	industria	2,2 %	A	A	
	– Ventilatori					
8414 51 00	-- Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W	industria	3,2 %	A	A	
8414 59	-- altri					
8414 59 20	--- assiali	industria	2,3 %	A	A	
8414 59 40	--- centrifughi	industria	2,3 %	A	A	
8414 59 80	--- altri	industria	2,3 %	A	A	
8414 60 00	– Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore, inferiore o uguale a 120 cm	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8414 80	– altri					
	– – Turbocompressori					
8414 80 11	– – – monocellulari	industria	2,2 %	A	A	
8414 80 19	– – – multicellulari	industria	2,2 %	A	A	
	– – Compressori volumetrici alternativi, che possono fornire una sovrappressione					
	– – – inferiore o uguale a 15 bar, aventi una portata all'ora					
8414 80 22	– – – – inferiore o uguale a 60 m ³	industria	2,2 %	A	A	
8414 80 28	– – – – superiore a 60 m ³	industria	2,2 %	A	A	
	– – – superiore a 15 bar, aventi una portata all'ora					
8414 80 51	– – – – inferiore o uguale a 120 m ³	industria	2,2 %	A	A	
8414 80 59	– – – – superiore a 120 m ³	industria	2,2 %	A	A	
	– – Compressori volumetrici rotativi					
8414 80 73	– – – a un albero	industria	2,2 %	A	A	
	– – – a più alberi					
8414 80 75	– – – – a vite	industria	2,2 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8414 80 78	----- altri	industria	2,2 %	A	A	
8414 80 80	-- altri	industria	2,2 %	A	A	
8414 90 00	- Parti	industria	2,2 %	A	A	
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente					
8415 10	- del tipo muro o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo «split-system» (sistemi ad elementi separati)					
8415 10 10	-- formanti un corpo unico	industria	2,2 %	A	A	
8415 10 90	-- Sistemi ad elementi separati («split-system»)	industria	2,7 %	A	A	
8415 20 00	- del tipo utilizzato per la comodità delle persone negli autoveicoli	industria	2,7 %	A	A	
	- altri					
8415 81 00	-- con attrezzatura frigorifera e valvola d'inversione del ciclo termico (pompe di calore reversibili)	industria	2,7 %	A	A	
8415 82 00	-- altri, con attrezzatura frigorifera	industria	2,7 %	A	A	
8415 83 00	-- senza attrezzatura frigorifera	industria	2,7 %	A	A	
8415 90 00	- Parti	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8416	Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili					
8416 10	– Bruciatori a combustibili liquidi					
8416 10 10	-- con dispositivo di controllo automatico montato	industria	1,7 %	A	A	
8416 10 90	-- altri	industria	1,7 %	A	A	
8416 20	– altri bruciatori, compresi i bruciatori misti					
8416 20 10	-- esclusivamente a gas, monoblocchi, con ventilatore incorporato e dispositivo di controllo	industria	1,7 %	A	A	
	-- altri					
8416 20 20	--- Bruciatori misti	industria	1,7 %	A	A	
8416 20 80	--- altri	industria	1,7 %	A	A	
8416 30 00	– Focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili	industria	1,7 %	A	A	
8416 90 00	– Parti	industria	1,7 %	A	A	
8417	Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritori, non elettrici					
8417 10 00	– Forni per l'arrostimento, la fusione o altri trattamenti termici dei minerali o dei metalli	industria	1,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8417 20	– Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria					
8417 20 10	-- Forni a tunnel	industria	1,7 %	A	A	
8417 20 90	-- altri	industria	1,7 %	A	A	
8417 80	– altri					
8417 80 30	-- Forni per la cottura di prodotti ceramici	industria	1,7 %	A	A	
8417 80 50	-- Forni per la cottura del cemento, del vetro o di prodotti chimici	industria	1,7 %	A	A	
8417 80 70	-- altri	industria	1,7 %	A	A	
8417 90 00	– Parti	industria	1,7 %	A	A	
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415					
8418 10	– Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati					
8418 10 20	-- di capacità superiore a 340 l	industria	1,9 %	A	A	
8418 10 80	-- altre	industria	1,9 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– Frigoriferi per uso domestico					
8418 21	-- a compressione					
8418 21 10	---- di capacità superiore a 340 l	industria	1,5 %	A	A	
	---- altri					
8418 21 51	----- Tipo tavolo	industria	2,5 %	A	A	
8418 21 59	----- da incassare	industria	1,9 %	A	A	
	----- altri, di capacità					
8418 21 91	----- inferiore o uguale a 250 l	industria	2,5 %	A	A	
8418 21 99	----- superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 340 l	industria	1,9 %	A	A	
8418 29 00	-- altri	industria	2,2 %	A	A	
8418 30	– Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l					
8418 30 20	-- di capacità inferiore o uguale a 400 l	industria	2,2 %	A	A	
8418 30 80	-- di capacità superiore a 400 l ma inferiore o uguale a 800 l	industria	2,2 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8418 40	– Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l					
8418 40 20	-- di capacità inferiore o uguale a 250 l	industria	2,2 %	A	A	
8418 40 80	-- di capacità superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 900 l	industria	2,2 %	A	A	
8418 50	– altri mobili (cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili) per la conservazione e l'esposizione di prodotti, attrezzati per la produzione del freddo					
	-- Mobili-vetrine e mobili-banchi, frigoriferi (con gruppo frigorifero o evaporatore incorporati)					
8418 50 11	--- per prodotti congelati	industria	2,2 %	A	A	
8418 50 19	--- altri	industria	2,2 %	A	A	
8418 50 90	-- altri mobili frigoriferi	industria	2,2 %	A	A	
	– altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo; pompe di calore					
8418 61 00	-- Pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	industria	2,2 %	A	A	
8418 69 00	-- altri	industria	2,2 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– Parti					
8418 91 00	-- Mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura per la produzione del freddo	industria	2,2 %	A	A	
8418 99	-- altre					
8418 99 10	--- Evaporatori e condensatori, diversi da quelli per gli apparecchi del tipo domestico	industria	2,2 %	A	A	
8418 99 90	--- altre	industria	2,2 %	A	A	
8419	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione					
	– Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione					
8419 11 00	-- a riscaldamento immediato, a gas	industria	2,6 %	A	A	
8419 19 00	-- altri	industria	2,6 %	A	A	
8419 20 00	– Sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– Essiccatori					
8419 31 00	-- per prodotti agricoli	industria	1,7 %	A	A	
8419 32 00	-- per il legno, le paste per carta, la carta o i cartoni	industria	1,7 %	A	A	
8419 39 00	-- altri	industria	1,7 %	A	A	
8419 40 00	– Apparecchi di distillazione o di rettificazione	industria	1,7 %	A	A	
8419 50 00	– Scambiatori di calore	industria	1,7 %	A	A	
8419 60 00	– Apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria o di altri gas	industria	1,7 %	A	A	
	– altri apparecchi e dispositivi					
8419 81	-- per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti					
8419 81 20	--- Macchine ed apparecchi per la preparazione del caffè ed altre bevande calde	industria	2,7 %	A	A	
8419 81 80	--- altri	industria	1,7 %	A	A	
8419 89	-- altri					
8419 89 10	--- Apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d'acqua, nei quali lo scambio termico non si effettua attraverso una parete	industria	1,7 %	A	A	
8419 89 30	--- Apparecchi e dispositivi di metallizzazione sotto vuoto	industria	2,4 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8419 89 98	--- altri	industria	2,4 %	A	A	
8419 90	- Parti					
8419 90 15	-- di sterilizzatori della sottovoce 8419 20 00	industria	esenzione	A	A	
8419 90 85	-- altre	industria	1,7 %	A	A	
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine					
8420 10	- Calandre e laminatoi					
8420 10 10	-- dei tipi utilizzati nell'industria tessile	industria	1,7 %	A	A	
8420 10 30	-- dei tipi utilizzati nell'industria della carta	industria	1,7 %	A	A	
8420 10 80	-- altri	industria	1,7 %	A	A	
	- Parti					
8420 91	-- Cilindri					
8420 91 10	--- di ghisa	industria	1,7 %	A	A	
8420 91 80	---- altri	industria	2,2 %	A	A	
8420 99 00	-- altri	industria	2,2 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8421	Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas					
	– Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi					
8421 11 00	-- Screamatrici	industria	2,2 %	A	A	
8421 12 00	-- Idroestrattori per biancheria	industria	2,7 %	A	A	
8421 19	-- altri					
8421 19 20	--- Centrifughe del tipo utilizzato per laboratori	industria	1,5 %	A	A	
8421 19 70	--- altri	industria	esenzione	A	A	
	– Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi					
8421 21 00	-- per filtrare o depurare l'acqua	industria	1,7 %	A	A	
8421 22 00	-- per filtrare o depurare bevande diverse dall'acqua	industria	1,7 %	A	A	
8421 23 00	-- per filtrare gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione	industria	1,7 %	A	A	
8421 29 00	-- altri	industria	1,7 %	A	A	
	– Apparecchi per filtrare o depurare i gas					
8421 31 00	-- Filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione a scintilla o per compressione	industria	1,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8421 39	-- altri					
8421 39 20	--- Apparecchi per filtrare o depurare l'aria	industria	1,7 %	A	A	
	--- Apparecchi per filtrare o depurare altri gas					
8421 39 60	---- mediante processo catalitico	industria	1,7 %	A	A	
8421 39 80	---- altri	industria	1,7 %	A	A	
	- Parti					
8421 91 00	-- di centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi	industria	1,7 %	A	A	
8421 99 00	-- altre	industria	1,7 %	A	A	
8422	Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande					
	- Lavastoviglie					
8422 11 00	-- di tipo familiare	industria	2,7 %	A	A	
8422 19 00	-- altre	industria	1,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8422 20 00	– Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti	industria	1,7 %	A	A	
8422 30 00	– Macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; apparecchi per gassare le bevande	industria	1,7 %	A	A	
8422 40 00	– altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile)	industria	1,7 %	A	A	
8422 90	– Parti					
8422 90 10	-- di lavastoviglie	industria	1,7 %	A	A	
8422 90 90	-- altre	industria	1,7 %	A	A	
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia					
8423 10	– Pesapersone, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo					
8423 10 10	-- Bilance per uso casalingo	industria	1,7 %	A	A	
8423 10 90	-- altri	industria	1,7 %	A	A	
8423 20 00	– Basculle per la pesatura continua su trasportatori	industria	1,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8423 30 00	– Basculle a pesata costante e bilance e bascule insaccatrici o dosatrici	industria	1,7 %	A	A	
	– altri apparecchi e strumenti per pesare					
8423 81	-- di portata inferiore o uguale a 30 kg					
8423 81 10	--- Strumenti di controllo in rapporto ad un peso predeterminato, a funzionamento automatico, comprese le cernitrici ponderali	industria	1,7 %	A	A	
8423 81 30	--- Apparecchi e strumenti per pesare-etichettare prodotti preimballati	industria	1,7 %	A	A	
8423 81 50	--- Bilance per magazzini	industria	1,7 %	A	A	
8423 81 90	--- altri	industria	1,7 %	A	A	
8423 82	-- di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5 000 kg					
8423 82 10	--- Strumenti di controllo in rapporto ad un peso predeterminato, a funzionamento automatico, comprese le cernitrici ponderali	industria	1,7 %	A	A	
8423 82 90	--- altri	industria	1,7 %	A	A	
8423 89 00	-- altri	industria	1,7 %	A	A	
8423 90 00	– Pesì per qualsiasi bilancia, parti di apparecchi o strumenti per pesare	industria	1,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8424	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto					
8424 10 00	– Estintori, anche carichi	industria	1,7 %	A	A	
8424 20 00	– Pistole a spruzzo ed apparecchi simili	industria	1,7 %	A	A	
8424 30	– Macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto					
	– – Apparecchi per pulire ad acqua, con motore incorporato					
8424 30 01	– – – muniti di un dispositivo di riscaldamento	industria	1,7 %	A	A	
8424 30 08	– – – altri	industria	1,7 %	A	A	
	– – altre macchine					
8424 30 10	– – – ad aria compressa	industria	1,7 %	A	A	
8424 30 90	– – – altre	industria	1,7 %	A	A	
	– altri apparecchi					
8424 81	– – per l'agricoltura o l'orticoltura					
8424 81 10	– – – Apparecchi per annaffiare	industria	1,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- altri					
8424 81 30	---- Apparecchi portatili	industria	1,7 %	A	A	
	---- altri					
8424 81 91	----- Irroratrici nebulizzatrici e impolveratrici costruite per essere portate o trainate da un trattore	industria	1,7 %	A	A	
8424 81 99	----- altri	industria	1,7 %	A	A	
8424 89 00	-- altri	industria	1,7 %	A	A	
8424 90 00	- Parti	industria	1,7 %	A	A	
8425	Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti					
	- Paranchi					
8425 11 00	-- a motore elettrico	industria	esenzione	A	A	
8425 19 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	
	- verricelli; argani					
8425 31 00	-- a motore elettrico	industria	esenzione	A	A	
8425 39 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– Binde e martinetti					
8425 41 00	-- Sollevatori fissi di vetture per autorimesse	industria	esenzione	A	A	
8425 42 00	-- altre binde e martinetti, idraulici	industria	esenzione	A	A	
8425 49 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	
8426	Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru					
	– Ponti scorrevoli e travi scorrevoli, gru a portale, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers»					
8426 11 00	-- Ponti e travi scorrevoli, su supporti fissi	industria	esenzione	A	A	
8426 12 00	-- Gru a portale mobile su pneumatici e carrelli-elevatori detti «cavaliers»	industria	esenzione	A	A	
8426 19 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	
8426 20 00	– Gru a torre	industria	esenzione	A	A	
8426 30 00	– Gru a portale	industria	esenzione	A	A	
	– altre macchine ed apparecchi, semoventi					
8426 41 00	-- su pneumatici	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8426 49 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	
	- altre macchine ed apparecchi					
8426 91	-- costruiti per essere montati su un veicolo stradale					
8426 91 10	--- Gru idrauliche costruite per caricare e scaricare il veicolo	industria	esenzione	A	A	
8426 91 90	--- altri	industria	esenzione	A	A	
8426 99 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	
8427	Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento					
8427 10	- Carrelli semoventi a motore elettrico					
8427 10 10	-- che sollevano ad un'altezza di 1 m o più	industria	4,5 %	A	A	
8427 10 90	-- altri	industria	4,5 %	A	A	
8427 20	- altri carrelli semoventi					
	-- che sollevano ad un'altezza di 1 m o più					
8427 20 11	--- Carrelli-stivatori per ogni terreno	industria	4,5 %	A	A	
8427 20 19	--- altri	industria	4,5 %	A	A	
8427 20 90	-- altri	industria	4,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8427 90 00	– altri carrelli	industria	4 %	A	A	
8428	Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche)					
8428 10	– Ascensori e montacarichi					
8428 10 20	– – a funzionamento elettrico	industria	esenzione	A	A	
8428 10 80	– – altri	industria	esenzione	A	A	
8428 20	– Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici					
8428 20 20	– – per prodotti alla rinfusa	industria	esenzione	A	A	
8428 20 80	– – altri	industria	esenzione	A	A	
	– altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci					
8428 31 00	– – appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei	industria	esenzione	A	A	
8428 32 00	– – altri, a benna	industria	esenzione	A	A	
8428 33 00	– – altri, a nastro o a cinghia	industria	esenzione	A	A	
8428 39	– – altri					
8428 39 20	– – – Trasportatori o convogliatori a rulli o a cuscinetti a rulli	industria	esenzione	A	A	
8428 39 90	– – – altri	industria	esenzione	A	A	
8428 40 00	– Scale meccaniche e marciapiedi mobili	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8428 60 00	– Teleferiche (comprese le seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari	industria	esenzione	A	A	
8428 90	– altre macchine ed apparecchi					
	– – Caricatori appositamente costruiti per l'agricoltura					
8428 90 71	– – – costruiti per essere portati su trattori agricoli	industria	esenzione	A	A	
8428 90 79	– – – altri	industria	esenzione	A	A	
8428 90 90	– – altri	industria	esenzione	A	A	
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi					
	– Apripista (bulldozers, angledozers)					
8429 11 00	– – su cingoli	industria	esenzione	A	A	
8429 19 00	– – altri	industria	esenzione	A	A	
8429 20 00	– Livellatrici	industria	esenzione	A	A	
8429 30 00	– Ruspe spianatrici	industria	esenzione	A	A	
8429 40	– Compattatori e rulli compressori					
	– – Rulli compressori					
8429 40 10	– – – Rulli a vibrazioni	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8429 40 30	--- altri	industria	esenzione	A	A	
8429 40 90	-- Compattatori	industria	esenzione	A	A	
	- Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatori-spaltatrici					
8429 51	-- Caricatori e caricatori-spaltatrici, a caricamento frontale					
8429 51 10	--- Caricatori appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei	industria	esenzione	A	A	
	--- altri					
8429 51 91	---- Caricatori a cingoli	industria	esenzione	A	A	
8429 51 99	---- altri	industria	esenzione	A	A	
8429 52	-- Congegni con una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360°					
8429 52 10	--- Escavatori a cingoli	industria	esenzione	A	A	
8429 52 90	--- altri	industria	esenzione	A	A	
8429 59 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve					
8430 10 00	- Battipali e macchine per l'estrazione dei pali	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8430 20 00	– Spazzaneve	industria	esenzione	A	A	
	– Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie					
8430 31 00	-- semoventi	industria	esenzione	A	A	
8430 39 00	-- altre	industria	esenzione	A	A	
	– altre macchine di sondaggio o di perforazione					
8430 41 00	-- semoventi	industria	esenzione	A	A	
8430 49 00	-- altre	industria	esenzione	A	A	
8430 50 00	– altre macchine ed apparecchi, semoventi	industria	esenzione	A	A	
	– altre macchine ed apparecchi, non semoventi					
8430 61 00	-- Macchine ed apparecchi per comprimere o per rendere compatto il terreno	industria	esenzione	A	A	
8430 69 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	
8431	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430					
8431 10 00	– di macchine o apparecchi della voce 8425	industria	esenzione	A	A	
8431 20 00	– di macchine o apparecchi della voce 8427	industria	4 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– di macchine o apparecchi della voce 8428					
8431 31 00	-- di ascensori, montacarichi o scale meccaniche	industria	esenzione	A	A	
8431 39 00	-- altre	industria	esenzione	A	A	
	– di macchine o apparecchi delle voci 8426, 8429 o 8430					
8431 41 00	-- Tazze, benne, benne bivalve (benne caricatori), pale, tenaglie e pinze	industria	esenzione	A	A	
8431 42 00	-- Lame di apripista	industria	esenzione	A	A	
8431 43 00	-- Parti di macchine di sondaggio o di perforazione delle sottovoci 8430 41 o 8430 49	industria	esenzione	A	A	
8431 49	-- altre					
8431 49 20	--- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	industria	esenzione	A	A	
8431 49 80	--- altre	industria	esenzione	A	A	
8432	Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi					
8432 10 00	– Aratri	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– Erpici, scarificatori, coltivatori, estirpatori, zappacavallo, sarchiatrici e zappatrici					
8432 21 00	-- Erpici a dischi (polverizzatori)	industria	esenzione	A	A	
8432 29	-- altri					
8432 29 10	--- Scarificatori e coltivatori	industria	esenzione	A	A	
8432 29 30	--- Erpici	industria	esenzione	A	A	
8432 29 50	--- Motozappatrici	industria	esenzione	A	A	
8432 29 90	--- altri	industria	esenzione	A	A	
8432 30	– Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici					
	-- Seminatrici					
8432 30 11	--- di precisione, a comando centrale	industria	esenzione	A	A	
8432 30 19	--- altre	industria	esenzione	A	A	
8432 30 90	-- Piantatrici e trapiantatrici	industria	esenzione	A	A	
8432 40	– Spanditori di letame e distributori di concimi					
8432 40 10	-- di concimi minerali o chimici	industria	esenzione	A	A	
8432 40 90	-- altri	industria	esenzione	A	A	
8432 80 00	– altre macchine ed apparecchi	industria	esenzione	A	A	
8432 90 00	– Parti	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8433	Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 8437					
	– Tosatrici da prato					
8433 11	-- a motore con dispositivo di taglio ruotante su un piano orizzontale					
8433 11 10	--- elettriche	industria	esenzione	A	A	
	--- altre					
	---- semoventi					
8433 11 51	----- munite d'un sedile	industria	esenzione	A	A	
8433 11 59	----- altre	industria	esenzione	A	A	
8433 11 90	----- altre	industria	esenzione	A	A	
8433 19	-- altre					
	--- con motore					
8433 19 10	---- elettriche	industria	esenzione	A	A	
	---- altre					
	----- semoventi					
8433 19 51	----- munite d'un sedile	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8433 19 59	----- altre	industria	esenzione	A	A	
8433 19 70	----- altre	industria	esenzione	A	A	
8433 19 90	--- senza motore	industria	esenzione	A	A	
8433 20	- Falciatrici, comprese le barre da taglio da montare sul trattore					
8433 20 10	-- con motore	industria	esenzione	A	A	
	-- altre					
8433 20 50	--- costruite per essere trainate o portate da trattori	industria	esenzione	A	A	
8433 20 90	--- altre	industria	esenzione	A	A	
8433 30 00	- altre macchine ed apparecchi da fienagione	industria	esenzione	A	A	
8433 40 00	- Presse da paglia o da foraggio, comprese le presse raccogliatrici	industria	esenzione	A	A	
	- altre macchine ed apparecchi per la raccolta; macchine ed apparecchi per la trebbiatura					
8433 51 00	-- Mietitrici-trebbiatrici	industria	esenzione	A	A	
8433 52 00	-- altre macchine ed apparecchi per la trebbiatura	industria	esenzione	A	A	
8433 53	-- Macchine per la raccolta di radici o tuberi					
8433 53 10	--- Macchine per la raccolta delle patate	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8433 53 30	--- Scollettatrici e macchine per la raccolta delle barbabietole	industria	esenzione	A	A	
8433 53 90	--- altre	industria	esenzione	A	A	
8433 59	-- altre					
	---- Falcitrinciacaricatrici					
8433 59 11	----- semoventi	industria	esenzione	A	A	
8433 59 19	----- altre	industria	esenzione	A	A	
8433 59 85	--- altre	industria	esenzione	A	A	
8433 60 00	- Macchine per pulire o selezionare uova, frutta o altri prodotti agricoli	industria	esenzione	A	A	
8433 90 00	- Parti	industria	esenzione	A	A	
8434	Mungitrici e macchine ed apparecchi per l'industria del latte					
8434 10 00	- Mungitrici	industria	esenzione	A	A	
8434 20 00	- Macchine ed apparecchi per l'industria del latte	industria	esenzione	A	A	
8434 90 00	- Parti	industria	esenzione	A	A	
8435	Presse e torchi, pigiatrici e macchine ed apparecchi simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili					
8435 10 00	- Macchine ed apparecchi	industria	1,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8435 90 00	– Parti	industria	1,7 %	A	A	
8436	Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura, l'avicoltura o l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e le allevatrici per l'avicoltura					
8436 10 00	– Macchine ed apparecchi per la preparazione degli alimenti o dei mangimi per gli animali	industria	1,7 %	A	A	
	– Macchine ed apparecchi per l'avicoltura, comprese le incubatrici e le allevatrici					
8436 21 00	– – Incubatrici ed allevatrici	industria	1,7 %	A	A	
8436 29 00	– – altri	industria	1,7 %	A	A	
8436 80	– altre macchine ed apparecchi					
8436 80 10	– – per la silvicoltura	industria	1,7 %	A	A	
8436 80 90	– – altri	industria	1,7 %	A	A	
	– Parti					
8436 91 00	– – di macchine o apparecchi per l'avicoltura	industria	1,7 %	A	A	
8436 99 00	– – altre	industria	1,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8437	Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi; macchine ed apparecchi per mulini e per la lavorazione dei cereali o dei legumi secchi, escluse le macchine ed apparecchi del tipo per fattoria					
8437 10 00	– Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi	industria	1,7 %	A	A	
8437 80 00	– altre macchine ed apparecchi	industria	1,7 %	A	A	
8437 90 00	– Parti	industria	1,7 %	A	A	
8438	Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, per la preparazione o la fabbricazione industriale di alimenti o di bevande, diverse dalle macchine e dagli apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali					
8438 10	– Macchine ed apparecchi per la panificazione, la pasticceria e la biscotteria o per la fabbricazione di paste alimentari					
8438 10 10	– – per la panificazione, la pasticceria e la biscotteria	industria	1,7 %	A	A	
8438 10 90	– – per la fabbricazione di paste alimentari	industria	1,7 %	A	A	
8438 20 00	– Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari o per la lavorazione del cacao e la fabbricazione della cioccolata	industria	1,7 %	A	A	
8438 30 00	– Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dello zucchero	industria	1,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8438 40 00	– Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della birra	industria	1,7 %	A	A	
8438 50 00	– Macchine ed apparecchi per la lavorazione delle carni	industria	1,7 %	A	A	
8438 60 00	– Macchine ed apparecchi per la preparazione delle frutta e degli ortaggi	industria	1,7 %	A	A	
8438 80	– altre macchine ed apparecchi					
8438 80 10	-- per il trattamento e la preparazione del caffè o del tè	industria	1,7 %	A	A	
	-- altri					
8438 80 91	--- per la preparazione o la fabbricazione di bevande	industria	1,7 %	A	A	
8438 80 99	--- altri	industria	1,7 %	A	A	
8438 90 00	– Parti	industria	1,7 %	A	A	
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone					
8439 10 00	– Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche	industria	1,7 %	A	A	
8439 20 00	– Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della carta o del cartone	industria	1,7 %	A	A	
8439 30 00	– Macchine ed apparecchi per la finitura della carta o del cartone	industria	1,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– Parti					
8439 91 00	-- di macchine o apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche	industria	1,7 %	A	A	
8439 99 00	-- altre	industria	1,7 %	A	A	
8440	Macchine ed apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli					
8440 10	– Macchine ed apparecchi					
8440 10 10	-- Piegatrici	industria	1,7 %	A	A	
8440 10 20	-- Raccogliatrici	industria	1,7 %	A	A	
8440 10 30	-- Cucitrici e graffatrici	industria	1,7 %	A	A	
8440 10 40	-- Macchine per rilegare con colla	industria	1,7 %	A	A	
8440 10 90	-- altre	industria	1,7 %	A	A	
8440 90 00	– Parti	industria	1,7 %	A	A	
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo					
8441 10	– Tagliatrici					
8441 10 10	-- Tagliatrici-avvolgitrici	industria	1,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8441 10 20	-- Tagliatrici a taglio trasversale o longitudinale	industria	1,7 %	A	A	
8441 10 30	-- Taglierine-raffilatrici lineari	industria	1,7 %	A	A	
8441 10 70	-- altre	industria	1,7 %	A	A	
8441 20 00	- Macchine per fabbricare sacchi, sacchetti o buste	industria	1,7 %	A	A	
8441 30 00	- Macchine per fabbricare scatole, casse, tubi, tamburi o contenitori simili, diverse dalle macchine per foggiare a stampo	industria	1,7 %	A	A	
8441 40 00	- Macchine per foggiare a stampo gli oggetti di pasta per carta, di carta o di cartone	industria	1,7 %	A	A	
8441 80 00	- altre macchine ed apparecchi	industria	1,7 %	A	A	
8441 90	- Parti					
8441 90 10	-- di tagliatrici	industria	1,7 %	A	A	
8441 90 90	-- altre	industria	1,7 %	A	A	
8442	Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine utensili delle voci da 8456 a 8465) per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati)					
8442 30	- Macchine, apparecchi e materiale					
8442 30 10	-- Macchine per comporre mediante procedimento fotografico	industria	1,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	-- altri					
8442 30 91	--- Macchine per fondere e per comporre i caratteri (linotypes, monotypes, intertypes, ecc.), anche con dispositivo per fondere	industria	esenzione	A	A	
8442 30 99	--- altri	industria	1,7 %	A	A	
8442 40 00	- Parti di macchine, apparecchi e materiale	industria	1,7 %	A	A	
8442 50	- Cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati)					
8442 50 20	-- con originale grafico	industria	1,7 %	A	A	
8442 50 80	-- altri	industria	1,7 %	A	A	
8443	Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; altre stampanti, copiatrici e telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro; parti ed accessori					
	- Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442					
8443 11 00	-- Macchine ed apparecchi per la stampa in offset, alimentati a bobine	industria	1,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8443 12 00	-- Macchine ed apparecchi per la stampa in offset per ufficio, alimentati a foglio di cui un lato non supera 22 cm e l'altro non supera 36 cm, non piegato	industria	1,7 %	A	A	
8443 13	-- altre macchine ed apparecchi per la stampa in offset					
	--- alimentati a foglio					
8443 13 10	---- usati	industria	1,7 %	A	A	
	---- nuovi, per foglio di formato					
8443 13 31	----- 52 × 74 cm o meno	industria	1,7 %	A	A	
8443 13 35	----- più di 52 × 74 cm ed inferiore o uguale a 74 × 107 cm	industria	1,7 %	A	A	
8443 13 39	----- più di 74 × 107 cm	industria	1,7 %	A	A	
8443 13 90	---- altri	industria	1,7 %	A	A	
8443 14 00	-- Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, alimentati a bobine (esclusi macchine ed apparecchi flessografici)	industria	1,7 %	A	A	
8443 15 00	-- Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, non alimentati a bobine (esclusi macchine ed apparecchi flessografici)	industria	1,7 %	A	A	
8443 16 00	-- Macchine ed apparecchi per la stampa, flessografici	industria	1,7 %	A	A	
8443 17 00	-- Macchine ed apparecchi, per la stampa, elio grafici	industria	1,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8443 19	-- altri					
8443 19 20	--- per la stampa delle materie tessili	industria	1,7 %	A	A	
8443 19 40	--- utilizzati nella produzione di semiconduttori	industria	esenzione	A	A	
8443 19 70	--- altri	industria	1,7 %	A	A	
	- altre stampanti, copiatrici o telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro					
8443 31	-- Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete					
8443 31 20	--- Macchine che eseguono come funzione principale la copia digitale scansando l'originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico	industria	2,2 %	A	A	
8443 31 80	--- altre	industria	esenzione	A	A	
8443 32	-- altre, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete					
8443 32 10	--- Stampanti	industria	esenzione	A	A	
8443 32 30	--- Telecopiatrici (telefax)	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- altre					
8443 32 91	---- Macchine che eseguono le funzioni di copia scansando l'originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico	industria	6 %	A	A	
8443 32 93	---- altre macchine che esercitano le funzioni di copia a sistema ottico	industria	esenzione	A	A	
8443 32 99	---- altre	industria	2,2 %	A	A	
8443 39	-- altre					
8443 39 10	--- Macchine che eseguono le funzioni di copia scansando l'originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico	industria	6 %	A	A	
	--- altre macchine copiatrici					
8443 39 31	---- a sistema ottico	industria	esenzione	A	A	
8443 39 39	---- altre	industria	3 %	A	A	
8443 39 90	--- altre	industria	2,2 %	A	A	
	- Parti ed accessori					
8443 91	-- Parti ed accessori di macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442					
8443 91 10	--- di macchine della sottovoce 8443 19 40	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- altri					
8443 91 91	----- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	industria	1,7 %	A	A	
8443 91 99	----- altre	industria	1,7 %	A	A	
8443 99	-- altri					
8443 99 10	---- Assiemaggi elettronici	industria	esenzione	A	A	
8443 99 90	---- altri	industria	esenzione	A	A	
8444 00	Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali					
8444 00 10	- Macchine per la filatura	industria	1,7 %	A	A	
8444 00 90	- altre	industria	1,7 %	A	A	
8445	Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili ed altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati ad essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447					
	- Macchine per la preparazione delle materie tessili					
8445 11 00	-- Carde	industria	1,7 %	A	A	
8445 12 00	-- Pettinatrici	industria	1,7 %	A	A	
8445 13 00	-- Banchi a fusi	industria	1,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8445 19 00	-- altre	industria	1,7 %	A	A	
8445 20 00	- Macchine per la filatura delle materie tessili	industria	1,7 %	A	A	
8445 30 00	- Macchine per l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili	industria	1,7 %	A	A	
8445 40 00	- Macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili	industria	1,7 %	A	A	
8445 90 00	- altre	industria	1,7 %	A	A	
8446	Telai per tessitura					
8446 10 00	- per tessuti di larghezza inferiore o uguale a 30 cm	industria	1,7 %	A	A	
	- per tessuti di larghezza superiore a 30 cm, con navetta					
8446 21 00	-- a motore	industria	1,7 %	A	A	
8446 29 00	-- altri	industria	1,7 %	A	A	
8446 30 00	- per tessuti di larghezza superiore a 30 cm, senza navetta	industria	1,7 %	A	A	
8447	Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted					
	- Telai per maglieria, circolari					
8447 11 00	-- con cilindro di diametro inferiore o uguale a 165 mm	industria	1,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8447 12 00	-- con cilindro di diametro superiore a 165 mm	industria	1,7 %	A	A	
8447 20	- Telai per maglieria, rettilinei; macchine per tessuti cuciti con punto a maglia					
8447 20 20	-- Telai a catena, compresi i telai del tipo Raschel; macchine per tessuti cuciti con punto a maglia	industria	1,7 %	A	A	
8447 20 80	-- altri	industria	1,7 %	A	A	
8447 90 00	- altri	industria	1,7 %	A	A	
8448	Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio: ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio: fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti)					
	- Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447					
8448 11 00	-- Ratiere (meccanismi d'armatura) e meccanismi Jacquard; riduttori, perforatrici e copiatrici di cartoni, macchine per allacciare i cartoni dopo le perforazioni	industria	1,7 %	A	A	
8448 19 00	-- altri	industria	1,7 %	A	A	
8448 20 00	- Parti ed accessori di macchine della voce 8444 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari	industria	1,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– Parti ed accessori di macchine della voce 8445 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari					
8448 31 00	-- Guarniture per carde	industria	1,7 %	A	A	
8448 32 00	-- di macchine per la preparazione delle materie tessili, diverse dalle guarniture per carde	industria	1,7 %	A	A	
8448 33 00	-- Fusi e loro alette, anelli e cursori	industria	1,7 %	A	A	
8448 39 00	-- altri	industria	1,7 %	A	A	
	– Parti ed accessori di telai per tessitura o delle loro macchine ed apparecchi ausiliari					
8448 42 00	-- Pettini, licci e quadri di licci	industria	1,7 %	A	A	
8448 49 00	-- altri	industria	1,7 %	A	A	
	– Parti ed accessori di telai, macchine o apparecchi della voce 8447 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari					
8448 51	-- Platine, aghi ed oggetti analoghi che partecipano alla formazione delle maglie					
8448 51 10	---- Platine	industria	1,7 %	A	A	
8448 51 90	---- altri	industria	1,7 %	A	A	
8448 59 00	-- altri	industria	1,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8449 00 00	Macchine ad apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le macchine ed apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli	industria	1,7 %	A	A	
8450	Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare					
	– Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg					
8450 11	-- Macchine completamente automatiche					
	--- di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 6 kg					
8450 11 11	---- a caricamento frontale	industria	3 %	A	A	
8450 11 19	---- a caricamento dall'alto	industria	3 %	A	A	
8450 11 90	--- di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 6 kg ed inferiore o uguale a 10 kg	industria	2,6 %	A	A	
8450 12 00	-- altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato	industria	2,7 %	A	A	
8450 19 00	-- altre	industria	2,7 %	A	A	
8450 20 00	– Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 10 kg	industria	2,2 %	A	A	
8450 90 00	– Parti	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8451	Macchine ed apparecchi (diversi dalle macchine della voce 8450) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti					
8451 10 00	– Macchine per pulire a secco	industria	2,2 %	A	A	
	– Macchine per asciugare					
8451 21 00	– – di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg	industria	2,2 %	A	A	
8451 29 00	– – altre	industria	2,2 %	A	A	
8451 30 00	– Macchine e presse per stirare, comprese le presse per fissaggio	industria	2,2 %	A	A	
8451 40 00	– Macchine per lavare, imbianchire o tingere	industria	2,2 %	A	A	
8451 50 00	– Macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti	industria	2,2 %	A	A	
8451 80	– altre macchine ed apparecchi					
8451 80 10	– – Macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come linoleum, ecc.	industria	2,2 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8451 80 30	-- Macchine per apprettare o rifinire	industria	2,2 %	A	A	
8451 80 80	-- altri	industria	2,2 %	A	A	
8451 90 00	- Parti	industria	2,2 %	A	A	
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire					
8452 10	- Macchine per cucire di tipo domestico					
	-- Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire, unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore					
8452 10 11	--- Macchine per cucire di valore unitario (non compresi i supporti, i tavoli o i mobili) superiore a 65 EUR	industria	5,7 %	A	A	
8452 10 19	--- altre	industria	9,7 %	A	A	
8452 10 90	-- altre macchine per cucire e ed altre teste per macchine per cucire	industria	3,7 %	A	A	
	- altre macchine per cucire					
8452 21 00	-- Unità automatiche	industria	3,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8452 29 00	-- altre	industria	3,7 %	A	A	
8452 30 00	- Aghi per macchine per cucire	industria	2,7 %	A	A	
8452 90 00	- Mobili, supporti e coperchi per macchine per cucire e loro parti; altre parti di macchine per cucire	industria	2,7 %	A	A	
8453	Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire					
8453 10 00	- Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli	industria	1,7 %	A	A	
8453 20 00	- Macchine ed apparecchi per la fabbricazione o la riparazione delle calzature	industria	1,7 %	A	A	
8453 80 00	- altre macchine ed apparecchi	industria	1,7 %	A	A	
8453 90 00	- Parti	industria	1,7 %	A	A	
8454	Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie					
8454 10 00	- Convertitori	industria	1,7 %	A	A	
8454 20 00	- Lingottiere e secchie di colata	industria	1,7 %	A	A	
8454 30	- Macchine per colare (gettare)					
8454 30 10	-- Macchine per colare sotto pressione	industria	1,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8454 30 90	-- altre	industria	1,7 %	A	A	
8454 90 00	- Parti	industria	1,7 %	A	A	
8455	Laminatoi per metalli e loro cilindri					
8455 10 00	- Laminatoi per tubi	industria	2,7 %	A	A	
	- altri laminatoi					
8455 21 00	-- Laminatoi a caldo e laminatoi combinati a caldo e a freddo	industria	2,7 %	A	A	
8455 22 00	-- Laminatoi a freddo	industria	2,7 %	A	A	
8455 30	- Cilindri di laminatoi					
8455 30 10	-- di ghisa	industria	2,7 %	A	A	
	-- di acciaio fucinato					
8455 30 31	--- Cilindri di lavoro a caldo; cilindri d'appoggio a caldo e a freddo	industria	2,7 %	A	A	
8455 30 39	--- Cilindri di lavoro a freddo	industria	2,7 %	A	A	
8455 30 90	-- altri	industria	2,7 %	A	A	
8455 90 00	- altre parti	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8456	Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma; tagliatrici a idrogetto					
8456 10 00	– operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni	industria	4,5 %	A	A	
8456 20 00	– operanti con ultrasuoni	industria	3,5 %	A	A	
8456 30	– operanti per elettroerosione					
	– – a comando numerico					
8456 30 11	– – – con filo	industria	3,5 %	A	A	
8456 30 19	– – – altre	industria	3,5 %	A	A	
8456 30 90	– – altre	industria	3,5 %	A	A	
8456 90	– altre					
8456 90 20	– – tagliatrici a idrogetto	industria	1,7 %	A	A	
8456 90 80	– – altre	industria	3,5 %	A	A	
8457	Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli					
8457 10	– Centri di lavorazione					
8457 10 10	– – orizzontali	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8457 10 90	-- altri	industria	2,7 %	A	A	
8457 20 00	- Macchine a posto fisso	industria	2,7 %	A	A	
8457 30	- Macchine a stazioni multiple					
8457 30 10	-- a comando numerico	industria	2,7 %	A	A	
8457 30 90	-- altre	industria	2,7 %	A	A	
8458	Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo					
	- Torni orizzontali					
8458 11	-- a comando numerico					
8458 11 20	--- Centri di tornitura	industria	2,7 %	A	A	
	--- Torni automatici					
8458 11 41	---- mono mandrino	industria	2,7 %	A	A	
8458 11 49	---- multi mandrino	industria	2,7 %	A	A	
8458 11 80	--- altri	industria	2,7 %	A	A	
8458 19 00	-- altri	industria	2,7 %	A	A	
	- altri torni					
8458 91	-- a comando numerico					
8458 91 20	--- Centri di tornitura	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8458 91 80	--- altri	industria	2,7 %	A	A	
8458 99 00	-- altri	industria	2,7 %	A	A	
8459	Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce 8458					
8459 10 00	- Unità di lavorazione con guida di scorrimento	industria	2,7 %	A	A	
	- altre foratrici					
8459 21 00	-- a comando numerico	industria	2,7 %	A	A	
8459 29 00	-- altre	industria	2,7 %	A	A	
	- altre alesatrici-fresatrici					
8459 31 00	-- a comando numerico	industria	1,7 %	A	A	
8459 39 00	-- altre	industria	1,7 %	A	A	
8459 40	- altre alesatrici					
8459 40 10	-- a comando numerico	industria	1,7 %	A	A	
8459 40 90	-- altre	industria	1,7 %	A	A	
	- Fresatrici a mensola					
8459 51 00	-- a comando numerico	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8459 59 00	-- altre	industria	2,7 %	A	A	
	– altre fresatrici					
8459 61	-- a comando numerico					
8459 61 10	--- Fresatrici per utensili	industria	2,7 %	A	A	
8459 61 90	--- altre	industria	2,7 %	A	A	
8459 69	-- altre					
8459 69 10	--- Fresatrici per utensili	industria	2,7 %	A	A	
8459 69 90	--- altre	industria	2,7 %	A	A	
8459 70 00	– Filettrici o maschiatrici	industria	2,7 %	A	A	
8460	Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461					
	– Macchine per rettificare le superfici piane, il cui posizionamento su uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm					
8460 11 00	-- a comando numerico	industria	2,7 %	A	A	
8460 19 00	-- altre	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– altre macchine per rettificare, il cui posizionamento in uno qualsiasi degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm					
8460 21	-- a comando numerico					
	---- per superfici cilindriche					
8460 21 11	---- Rettificatrici per interni	industria	2,7 %	A	A	
8460 21 15	---- Rettificatrici senza centro	industria	2,7 %	A	A	
8460 21 19	---- altre	industria	2,7 %	A	A	
8460 21 90	--- altre	industria	2,7 %	A	A	
8460 29	-- altre					
8460 29 10	--- per superfici cilindriche	industria	2,7 %	A	A	
8460 29 90	--- altre	industria	2,7 %	A	A	
	– Macchine per affilare					
8460 31 00	-- a comando numerico	industria	1,7 %	A	A	
8460 39 00	-- altre	industria	1,7 %	A	A	
8460 40	– Macchine per levigare o smerigliare					
8460 40 10	-- a comando numerico	industria	1,7 %	A	A	
8460 40 90	-- altre	industria	1,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8460 90	– altre					
8460 90 10	-- il cui posizionamento in uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm	industria	2,7 %	A	A	
8460 90 90	-- altre	industria	1,7 %	A	A	
8461	Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove					
8461 20 00	– Macchine per limare e per sbozzare	industria	1,7 %	A	A	
8461 30	– Macchine per brocciare					
8461 30 10	-- a comando numerico	industria	1,7 %	A	A	
8461 30 90	-- altre	industria	1,7 %	A	A	
8461 40	– Macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi					
	-- Macchine per tagliare gli ingranaggi					
	--- per tagliare ingranaggi cilindrici					
8461 40 11	---- a comando numerico	industria	2,7 %	A	A	
8461 40 19	---- altre	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- per tagliare altri ingranaggi					
8461 40 31	----- a comando numerico	industria	1,7 %	A	A	
8461 40 39	----- altre	industria	1,7 %	A	A	
	-- Macchine per rifinire gli ingranaggi					
	--- il cui posizionamento in uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm					
8461 40 71	----- a comando numerico	industria	2,7 %	A	A	
8461 40 79	----- altre	industria	2,7 %	A	A	
8461 40 90	--- altre	industria	1,7 %	A	A	
8461 50	- Macchine per segare o troncare					
	-- Macchine per segare					
8461 50 11	--- a sega circolare	industria	1,7 %	A	A	
8461 50 19	--- altre	industria	1,7 %	A	A	
8461 50 90	-- Troncatrici	industria	1,7 %	A	A	
8461 90 00	- altre	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8462	Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate					
8462 10	– Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli					
8462 10 10	-- a comando numerico	industria	2,7 %	A	A	
8462 10 90	-- altre	industria	1,7 %	A	A	
	– Macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici o spianatrici					
8462 21	-- a comando numerico					
8462 21 10	--- per la lavorazione di prodotti piatti	industria	2,7 %	A	A	
8462 21 80	--- altre	industria	2,7 %	A	A	
8462 29	-- altre					
8462 29 10	--- per la lavorazione di prodotti piatti	industria	1,7 %	A	A	
	--- altre					
8462 29 91	---- idrauliche	industria	1,7 %	A	A	
8462 29 98	---- altre	industria	1,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– Cesioie (comprese le presse) diverse da quelle combinate con una punzonatrice					
8462 31 00	-- a comando numerico	industria	2,7 %	A	A	
8462 39	-- altre					
8462 39 10	--- per la lavorazione di prodotti piatti	industria	1,7 %	A	A	
	--- altre					
8462 39 91	---- idrauliche	industria	1,7 %	A	A	
8462 39 99	---- altre	industria	1,7 %	A	A	
	– Punzonatrici o sgretolatrici (comprese le presse), comprese le punzonatrici e cesioie combinate					
8462 41	-- a comando numerico					
8462 41 10	--- per la lavorazione di prodotti piatti	industria	2,7 %	A	A	
8462 41 90	--- altre	industria	2,7 %	A	A	
8462 49	-- altre					
8462 49 10	--- per la lavorazione di prodotti piatti	industria	1,7 %	A	A	
8462 49 90	--- altre	industria	1,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– altre					
8462 91	-- Presse idrauliche					
8462 91 20	--- a comando numerico	industria	2,7 %	A	A	
8462 91 80	--- altre	industria	2,7 %	A	A	
8462 99	-- altre					
8462 99 20	--- a comando numerico	industria	2,7 %	A	A	
8462 99 80	--- altre	industria	2,7 %	A	A	
8463	Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di materia					
8463 10	– Trafilatrici per barre, tubi, profilati, fili o simili					
8463 10 10	-- Trafilatrici per fili	industria	2,7 %	A	A	
8463 10 90	-- altre	industria	2,7 %	A	A	
8463 20 00	– Macchine per eseguire filettature esterne o interne mediante rifollatura o rullatura	industria	2,7 %	A	A	
8463 30 00	– Macchine per la lavorazione dei metalli in fili	industria	2,7 %	A	A	
8463 90 00	– altre	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8464	Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro					
8464 10 00	– Macchine per segare	industria	2,2 %	A	A	
8464 20	– Macchine per molare o levigare					
	– – per la lavorazione del vetro					
8464 20 11	– – – dei vetri d'ottica	industria	2,2 %	A	A	
8464 20 19	– – – altre	industria	2,2 %	A	A	
8464 20 80	– – altre	industria	2,2 %	A	A	
8464 90 00	– altre	industria	2,2 %	A	A	
8465	Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili					
8465 10	– Macchine che possono eseguire diversi tipi di operazioni, senza cambiamento di utensili tra tali operazioni					
8465 10 10	– – con ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione (combinata)	industria	2,7 %	A	A	
8465 10 90	– – senza ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione (ad operazioni multiple)	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– altre					
8465 91	-- Macchine per segare					
8465 91 10	---- a nastro	industria	2,7 %	A	A	
8465 91 20	---- Seghe circolari	industria	2,7 %	A	A	
8465 91 90	---- altre	industria	2,7 %	A	A	
8465 92 00	-- Macchine per spianare o piallare, o per fresare o modanare	industria	2,7 %	A	A	
8465 93 00	-- Macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare	industria	2,7 %	A	A	
8465 94 00	-- Macchine per curvare o montare	industria	2,7 %	A	A	
8465 95 00	-- Foratrici o mortasatrici	industria	2,7 %	A	A	
8465 96 00	-- Macchine per spaccare, tranciare o svolgere	industria	2,7 %	A	A	
8465 99 00	-- altre	industria	2,7 %	A	A	
8466	Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie					
8466 10	– Portautensili e filiere a scatto automatico					

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	-- Portautensili					
8466 10 20	---- Mandrini, pinze e coni morse	industria	1,2 %	A	A	
	---- altri					
8466 10 31	----- per torni	industria	1,2 %	A	A	
8466 10 38	----- altri	industria	1,2 %	A	A	
8466 10 80	-- Filiere a scatto automatico	industria	1,2 %	A	A	
8466 20	- Portapezzi					
8466 20 20	-- Dispositivi collegati al pezzo da lavorare comprendenti i corredi e i dispositivi di fissaggio	industria	1,2 %	A	A	
	-- altri					
8466 20 91	--- per torni	industria	1,2 %	A	A	
8466 20 98	--- altri	industria	1,2 %	A	A	
8466 30 00	- Dispositivi divisorii ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili	industria	1,2 %	A	A	
	- altri					
8466 91	-- per macchine della voce 8464					
8466 91 20	--- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	industria	1,2 %	A	A	
8466 91 95	--- altri	industria	1,2 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8466 92	-- per macchine della voce 8465					
8466 92 20	---- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	industria	1,2 %	A	A	
8466 92 80	---- altri	industria	1,2 %	A	A	
8466 93	-- per macchine delle voci da 8456 a 8461					
8466 93 30	---- per macchine della sottovoce 8456 90 20	industria	1,7 %	A	A	
8466 93 70	---- altri	industria	1,2 %	A	A	
8466 94 00	-- per macchine delle voci 8462 o 8463	industria	1,2 %	A	A	
8467	Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano					
	- Pneumatici					
8467 11	-- rotativi (anche a percussione)					
8467 11 10	---- per la lavorazione dei metalli	industria	1,7 %	A	A	
8467 11 90	---- altri	industria	1,7 %	A	A	
8467 19 00	-- altri	industria	1,7 %	A	A	
	- a motore elettrico incorporato					
8467 21	-- Foratrici di ogni specie, comprese le perforatrici rotative					
8467 21 10	---- funzionanti senza una sorgente di energia esterna	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- altre					
8467 21 91	----- elettropneumatiche	industria	2,7 %	A	A	
8467 21 99	----- altre	industria	2,7 %	A	A	
8467 22	-- Seghe e troncatrici					
8467 22 10	---- Troncatrici	industria	2,7 %	A	A	
8467 22 30	---- Seghe circolari	industria	2,7 %	A	A	
8467 22 90	---- altre	industria	2,7 %	A	A	
8467 29	-- altri					
8467 29 20	---- funzionanti senza una sorgente di energia esterna	industria	2,7 %	A	A	
	---- altri					
	----- Smerigliatrici e levigatrici					
8467 29 51	----- Smerigliatrici angolari	industria	2,7 %	A	A	
8467 29 53	----- Levigatrici a nastro	industria	2,7 %	A	A	
8467 29 59	----- altre	industria	2,7 %	A	A	
8467 29 70	----- Piattatrici	industria	2,7 %	A	A	
8467 29 80	----- Cesoi per tagliare le siepi, forbici per prato e diserbatrici	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8467 29 85	----- altri	industria	2,7 %	A	A	
	- altri utensili					
8467 81 00	-- Troncatrici a catena	industria	1,7 %	A	A	
8467 89 00	-- altri	industria	1,7 %	A	A	
	- Parti					
8467 91 00	-- di troncatrici a catena	industria	1,7 %	A	A	
8467 92 00	-- di utensili pneumatici	industria	1,7 %	A	A	
8467 99 00	-- altre	industria	1,7 %	A	A	
8468	Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale					
8468 10 00	- Cannelli a mano	industria	2,2 %	A	A	
8468 20 00	- altre macchine ed apparecchi a gas	industria	2,2 %	A	A	
8468 80 00	- altre macchine ed apparecchi	industria	2,2 %	A	A	
8468 90 00	- Parti	industria	2,2 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8469 00	Macchine da scrivere diverse dalle stampanti della voce 8443; macchine per l'elaborazione di testi					
8469 00 10	– Macchine per l'elaborazione di testi	industria	esenzione	A	A	
	– altre					
8469 00 91	-- elettriche	industria	2,3 %	A	A	
8469 00 99	-- altre	industria	2,5 %	A	A	
8470	Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa					
8470 10 00	– Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzioni di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni	industria	esenzione	A	A	
	– altre macchine calcolatrici, elettroniche					
8470 21 00	-- con dispositivo stampante	industria	esenzione	A	A	
8470 29 00	-- altre	industria	esenzione	A	A	
8470 30 00	– altre macchine calcolatrici	industria	esenzione	A	A	
8470 50 00	– Registratori di cassa	industria	esenzione	A	A	
8470 90 00	– altre	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8471	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove					
8471 30 00	– Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, portatili, di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo	industria	esenzione	A	A	
	– altre macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione					
8471 41 00	– – che comportano, in uno stesso involucro, almeno una unità centrale di elaborazione e, anche combinate, una unità di entrata o di uscita	industria	esenzione	A	A	
8471 49 00	– – altre, presentate in forma di sistemi	industria	esenzione	A	A	
8471 50 00	– Unità per l'elaborazione dell'informazione, diverse da quelle delle sottovoci 8471 41 o 8471 49, che possono comportare, in uno stesso involucro, uno o due tipi di unità seguenti: unità di memoria, unità di entrata ed unità di uscita	industria	esenzione	A	A	
8471 60	– Unità di entrata o di uscita, che possono comportare, in uno stesso involucro, delle unità di memoria					
8471 60 60	– – Tastiere	industria	esenzione	A	A	
8471 60 70	– – altre	industria	esenzione	A	A	
8471 70	– Unità di memoria					
8471 70 20	– – Unità di memoria centrali	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	-- altre					
	---- Unità di memoria a dischi					
8471 70 30	---- ottiche, comprese le magneto-ottiche	industria	esenzione	A	A	
	---- altre					
8471 70 50	----- Unità di memoria a dischi rigidi	industria	esenzione	A	A	
8471 70 70	----- altre	industria	esenzione	A	A	
8471 70 80	--- Unità di memoria a nastri	industria	esenzione	A	A	
8471 70 98	--- altre	industria	esenzione	A	A	
8471 80 00	- altre unità di macchine automatiche di elaborazione dell'informazione	industria	esenzione	A	A	
8471 90 00	- altre	industria	esenzione	A	A	
8472	Altre macchine ed apparecchi per ufficio [per esempio: duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare le monete, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare]					
8472 10 00	- Duplicatori	industria	2 %	A	A	
8472 30 00	- Macchine per selezionare, piegare, mettere in busta o sottofascia la posta, macchine per aprire, chiudere o sigillare la corrispondenza e macchine per apporre od obliterare i francobolli	industria	2,2 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8472 90	– altre					
8472 90 10	-- Macchine per selezionare, contare e incartocciare le monete	industria	2,2 %	A	A	
8472 90 30	-- Sportelli automatici	industria	esenzione	A	A	
8472 90 70	-- altre	industria	2,2 %	A	A	
8473	Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8469 a 8472					
8473 10	– Parti ed accessori di macchine della voce 8469					
	-- Assiemaggi elettronici					
8473 10 11	---- delle macchine della sottovoce 8469 00 10	industria	esenzione	A	A	
8473 10 19	---- altri	industria	3 %	A	A	
8473 10 90	-- altri	industria	esenzione	A	A	
	– Parti ed accessori di macchine della voce 8470					
8473 21	-- di macchine calcolatrici, elettroniche, delle sottovoci 8470 10, 8470 21 o 8470 29					
8473 21 10	---- Assiemaggi elettronici	industria	esenzione	A	A	
8473 21 90	---- altri	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8473 29	-- altri					
8473 29 10	--- Assiemaggi elettronici	industria	esenzione	A	A	
8473 29 90	--- altri	industria	esenzione	A	A	
8473 30	- Parti ed accessori di macchine della voce 8471					
8473 30 20	-- Assiemaggi elettronici	industria	esenzione	A	A	
8473 30 80	-- altri	industria	esenzione	A	A	
8473 40	- Parti ed accessori di macchine della voce 8472					
	-- Assiemaggi elettronici					
8473 40 11	--- delle macchine della sottovoce 8472 90 30	industria	esenzione	A	A	
8473 40 18	--- altri	industria	3 %	A	A	
8473 40 80	-- altri	industria	esenzione	A	A	
8473 50	- Parti ed accessori che possono essere utilizzati indifferentemente con le macchine o apparecchi di più voci da 8469 a 8472					
8473 50 20	-- Assiemaggi elettronici	industria	esenzione	A	A	
8473 50 80	-- altri	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8474	Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia					
8474 10 00	– Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare o lavare	industria	esenzione	A	A	
8474 20 00	– Macchine ed apparecchi per frantumare, macinare o polverizzare	industria	esenzione	A	A	
	– Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare					
8474 31 00	-- Betoniere ed apparecchi per preparare il cemento	industria	esenzione	A	A	
8474 32 00	-- Macchine per mescolare le materie minerali al bitume	industria	esenzione	A	A	
8474 39 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	
8474 80	– altre macchine ed apparecchi					
8474 80 10	-- Macchine per agglomerare, formare o modellare le paste ceramiche	industria	esenzione	A	A	
8474 80 90	-- altri	industria	esenzione	A	A	
8474 90	– Parti					
8474 90 10	-- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8474 90 90	-- altre	industria	esenzione	A	A	
8475	Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro					
8475 10 00	– Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro	industria	1,7 %	A	A	
	– Macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro					
8475 21 00	-- Macchine per la fabbricazione di fibre ottiche e dei loro sbozzati	industria	1,7 %	A	A	
8475 29 00	-- altre	industria	1,7 %	A	A	
8475 90 00	– Parti	industria	1,7 %	A	A	
8476	Macchine automatiche per la vendita di prodotti (per esempio: francobolli, sigarette, generi alimentari, bevande) comprese le macchine per cambiare in moneta spicciola					
	– Macchine automatiche per la vendita di bevande					
8476 21 00	-- con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione	industria	1,7 %	A	A	
8476 29 00	-- altre	industria	1,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– altre macchine					
8476 81 00	-- con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione	industria	1,7 %	A	A	
8476 89 00	-- altre	industria	1,7 %	A	A	
8476 90 00	– Parti	industria	1,7 %	A	A	
8477	Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo					
8477 10 00	– Formatrici ad iniezione	industria	1,7 %	A	A	
8477 20 00	– Estrusori	industria	1,7 %	A	A	
8477 30 00	– Formatrici per soffiaggio	industria	1,7 %	A	A	
8477 40 00	– Formatrici sotto vuoto ed altre termoformatrici	industria	1,7 %	A	A	
	– altre macchine ed apparecchi per formare o modellare					
8477 51 00	-- per formare o rigenerare i pneumatici o per formare o modellare le camere d'aria	industria	1,7 %	A	A	
8477 59	-- altre					
8477 59 10	---- Presse	industria	1,7 %	A	A	
8477 59 80	---- altre	industria	1,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8477 80	– altre macchine ed apparecchi					
	-- Macchine per la fabbricazione di prodotti spugnosi o alveolari					
8477 80 11	--- Macchine per la trasformazione delle resine di reazione	industria	1,7 %	A	A	
8477 80 19	--- altri	industria	1,7 %	A	A	
	-- altri					
8477 80 91	--- Attrezzature per riduzione dimensionale	industria	1,7 %	A	A	
8477 80 93	--- Macchine miscelatrici, mescolatrici e sbattitrici	industria	1,7 %	A	A	
8477 80 95	--- Macchine per taglio o pelatura	industria	1,7 %	A	A	
8477 80 99	--- altri	industria	1,7 %	A	A	
8477 90	– Parti					
8477 90 10	-- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	industria	1,7 %	A	A	
8477 90 80	-- altre	industria	1,7 %	A	A	
8478	Macchine ed apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove in questo capitolo					
8478 10 00	– Macchine ed apparecchi	industria	1,7 %	A	A	
8478 90 00	– Parti	industria	1,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8479	Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo					
8479 10 00	– Macchine ed apparecchi per lavori pubblici, l'edilizia o lavori analoghi	industria	esenzione	A	A	
8479 20 00	– Macchine ed apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali	industria	1,7 %	A	A	
8479 30	– Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre materie legnose ed altre macchine ed apparecchi per il trattamento del legno o del sughero					
8479 30 10	– – Presse	industria	1,7 %	A	A	
8479 30 90	– – altre	industria	1,7 %	A	A	
8479 40 00	– Macchine per fabbricare corde e cavi	industria	1,7 %	A	A	
8479 50 00	– Robot industriali, non nominati né compresi altrove	industria	1,7 %	A	A	
8479 60 00	– Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria	industria	1,7 %	A	A	
	– Passerelle per l'imbarco di passeggeri					
8479 71 00	– – del tipo utilizzato negli aeroporti	industria	1,7 %	A	A	
8479 79 00	– – altre	industria	1,7 %	A	A	
	– altre macchine ed apparecchi					
8479 81 00	– – per il trattamento dei metalli, comprese le bobinatrici per avvolgimenti elettrici	industria	1,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8479 82 00	-- per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare	industria	1,7 %	A	A	
8479 89	-- altri					
8479 89 30	--- Sostegno avanzante idraulico per miniere	industria	1,7 %	A	A	
8479 89 60	--- Apparecchiature di lubrificazione centralizzata	industria	1,7 %	A	A	
8479 89 97	--- altri	industria	1,7 %	A	A	
8479 90	- Parti					
8479 90 20	-- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	industria	1,7 %	A	A	
8479 90 80	-- altre	industria	1,7 %	A	A	
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche					
8480 10 00	- Staffe per fonderia	industria	1,7 %	A	A	
8480 20 00	- Piastre di fondo per forme	industria	1,7 %	A	A	
8480 30	- Modelli per forme					
8480 30 10	-- di legno	industria	1,7 %	A	A	
8480 30 90	-- altri	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– Forme per metalli o carburi metallici					
8480 41 00	-- per formare ad iniezione o per compressione	industria	1,7 %	A	A	
8480 49 00	-- altre	industria	1,7 %	A	A	
8480 50 00	– Forme per vetro	industria	1,7 %	A	A	
8480 60 00	– Forme per materie minerali	industria	1,7 %	A	A	
	– Forme per gomma o materie plastiche					
8480 71 00	-- per formare ad iniezione o per compressione	industria	1,7 %	A	A	
8480 79 00	-- altre	industria	1,7 %	A	A	
8481	Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche					
8481 10	– Riduttori di pressione					
8481 10 05	-- combinati con filtri o lubrificatori	industria	2,2 %	A	A	
	-- altri					
8481 10 19	---- di ghisa o di acciaio	industria	2,2 %	A	A	
8481 10 99	---- altri	industria	2,2 %	A	A	
8481 20	– Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche					
8481 20 10	-- Valvole per trasmissioni oleoidrauliche	industria	2,2 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8481 20 90	-- Valvole per trasmissioni pneumatiche	industria	2,2 %	A	A	
8481 30	- Valvole di ritegno					
8481 30 91	-- di ghisa o di acciaio	industria	2,2 %	A	A	
8481 30 99	-- altre	industria	2,2 %	A	A	
8481 40	- Valvole di troppo pieno o di sicurezza					
8481 40 10	-- di ghisa o di acciaio	industria	2,2 %	A	A	
8481 40 90	-- altre	industria	2,2 %	A	A	
8481 80	- altri oggetti di rubinetteria e organi simili					
	-- Rubinetteria per impianti igienico-sanitaria					
8481 80 11	--- Mescolatori, mitigatori	industria	2,2 %	A	A	
8481 80 19	--- altra	industria	2,2 %	A	A	
	-- Valvole per termosifoni di impianti centralizzati					
8481 80 31	--- Valvole termostatiche	industria	2,2 %	A	A	
8481 80 39	--- altre	industria	2,2 %	A	A	
8481 80 40	-- Valvole per pneumatici e camere d'aria	industria	2,2 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	-- altri					
	---- Valvole di regolazione					
8481 80 51	----- di temperatura	industria	2,2 %	A	A	
8481 80 59	----- altre	industria	2,2 %	A	A	
	---- altri					
	---- Valvole a saracinesca					
8481 80 61	----- di ghisa	industria	2,2 %	A	A	
8481 80 63	----- di acciaio	industria	2,2 %	A	A	
8481 80 69	----- altre	industria	2,2 %	A	A	
	---- Valvole a globo					
8481 80 71	----- di ghisa	industria	2,2 %	A	A	
8481 80 73	----- di acciaio	industria	2,2 %	A	A	
8481 80 79	----- altre	industria	2,2 %	A	A	
8481 80 81	---- Rubinetti a sfera e a maschio	industria	2,2 %	A	A	
8481 80 85	---- Valvole a farfalla	industria	2,2 %	A	A	
8481 80 87	---- Valvole a membrana	industria	2,2 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8481 80 99	----- altre	industria	2,2 %	A	A	
8481 90 00	- Parti	industria	2,2 %	A	A	
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)					
8482 10	- Cuscinetti a sfere					
8482 10 10	-- il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 30 mm	industria	8 %	A	A	
8482 10 90	-- altri	industria	8 %	A	A	
8482 20 00	- Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici	industria	8 %	A	A	
8482 30 00	- Cuscinetti a rulli a botte	industria	8 %	A	A	
8482 40 00	- Cuscinetti ad aghi (a rullini)	industria	8 %	A	A	
8482 50 00	- Cuscinetti a rulli cilindrici	industria	8 %	A	A	
8482 80 00	- altri, compresi, i cuscinetti combinati	industria	8 %	A	A	
	- Parti					
8482 91	-- Sfere, cilindri, rulli ed aghi					
8482 91 10	--- Rulli conici	industria	8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8482 91 90	--- altri	industria	7,7 %	A	A	
8482 99 00	-- altre	industria	8 %	A	A	
8483	Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione					
8483 10	- Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle					
	-- Manovelle ed alberi a gomito					
8483 10 21	--- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	industria	4 %	A	A	
8483 10 25	--- di acciaio fucinato	industria	4 %	A	A	
8483 10 29	--- altri	industria	4 %	A	A	
8483 10 50	-- Alberi articolati	industria	4 %	A	A	
8483 10 95	-- altri	industria	4 %	A	A	
8483 20 00	- Supporti con cuscinetti a rotolamento incorporati	industria	6 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8483 30	– Supporti, diversi da quelli con cuscinetti a rotolamento incorporati; cuscinetti					
	– – Supporti					
8483 30 32	– – – per cuscinetti a rotolamento di ogni specie	industria	5,7 %	A	A	
8483 30 38	– – – altri	industria	3,4 %	A	A	
8483 30 80	– – Cuscinetti	industria	3,4 %	A	A	
8483 40	– Ingranaggi e ruote di frizione, diversi dalle ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia					
	– – Ingranaggi					
8483 40 21	– – – con ruote cilindriche	industria	3,7 %	A	A	
8483 40 23	– – – con ruote coniche o cilindro-coniche	industria	3,7 %	A	A	
8483 40 25	– – – con vite senza fine	industria	3,7 %	A	A	
8483 40 29	– – – altri	industria	3,7 %	A	A	
8483 40 30	– – Alberi filettati a sfere o a rulli	industria	3,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	-- Riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità					
8483 40 51	--- Riduttori, moltiplicatori e cambi di velocità	industria	3,7 %	A	A	
8483 40 59	--- altri	industria	3,7 %	A	A	
8483 40 90	-- altri	industria	3,7 %	A	A	
8483 50	- Volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa					
8483 50 20	-- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	industria	2,7 %	A	A	
8483 50 80	-- altre	industria	2,7 %	A	A	
8483 60	- Innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione					
8483 60 20	-- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	industria	2,7 %	A	A	
8483 60 80	-- altre	industria	2,7 %	A	A	
8483 90	- Ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; parti					
8483 90 20	-- Parti di supporti per cuscinetti a rotolamento di ogni specie, anche con cuscinetti a rotolamento incorporati	industria	5,7 %	A	A	
	-- altre					
8483 90 81	--- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8483 90 89	--- altre	industria	2,7 %	A	A	
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici					
8484 10 00	– Guarnizioni metalloplastiche	industria	1,7 %	A	A	
8484 20 00	– Giunti di tenuta stagna meccanici	industria	1,7 %	A	A	
8484 90 00	– altre	industria	1,7 %	A	A	
8486	Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti integrati elettronici o dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del presente capitolo; parti ed accessori					
8486 10 00	– Macchine e apparecchi per la fabbricazione dei lingotti o delle placchette	industria	esenzione	A	A	
8486 20	– Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici					
8486 20 10	-- Macchine utensili operanti con ultrasuoni	industria	3,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8486 20 90	-- altre	industria	esenzione	A	A	
8486 30	- Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto					
8486 30 10	-- Apparecchi e dispositivi per la deposizione di vapore chimico su substrati LCD	industria	esenzione	A	A	
8486 30 30	-- Apparecchiature per l'attacco a secco di tracciati su substrati LCD	industria	esenzione	A	A	
8486 30 50	-- Apparecchi per la deposizione fisica mediante polverizzazione catodica su substrati LCD	industria	esenzione	A	A	
8486 30 90	-- altre	industria	esenzione	A	A	
8486 40 00	- Macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del presente capitolo	industria	esenzione	A	A	
8486 90	- Parti ed accessori					
8486 90 10	-- Portautensili e filiere a scatto automatico; portapezzi	industria	1,2 %	A	A	
	-- altri					
8486 90 20	--- Parti di idroestrattori per il rivestimento di substrati LCD con emulsioni fotografiche	industria	esenzione	A	A	
8486 90 30	--- Parti di macchine sbavatrici per la pulizia degli adduttori metallici di pacchetti a semiconduttore prima del processo di galvanoplastica	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8486 90 40	--- Parti di apparecchi per la deposizione fisica mediante polverizzazione catodica su substrati LCD	industria	esenzione	A	A	
8486 90 50	---- Parti ed accessori di apparecchiature per l'attacco a secco di tracciati su substrati LCD	industria	esenzione	A	A	
8486 90 60	---- Parti ed accessori di apparecchi e dispositivi per la deposizione di vapore chimico su substrati LCD	industria	esenzione	A	A	
8486 90 70	---- Parti ed accessori di macchine utensili operanti con ultrasuoni	industria	1,2 %	A	A	
8486 90 90	---- altri	industria	esenzione	A	A	
8487	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche					
8487 10	- Eliche per navi e loro pale					
8487 10 10	-- di bronzo	industria	1,7 %	A	A	
8487 10 90	-- altre	industria	1,7 %	A	A	
8487 90	- altre					
8487 90 40	-- di ghisa	industria	1,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	-- di ferro o di acciaio					
8487 90 51	---- di getti di acciaio	industria	1,7 %	A	A	
8487 90 57	---- di ferro o di acciaio fucinati o stampati	industria	1,7 %	A	A	
8487 90 59	---- altri	industria	1,7 %	A	A	
8487 90 90	-- altre	industria	1,7 %	A	A	
85	CAPITOLO 85 — MACCHINE, APPARECCHI E MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO PER LA TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI					
8501	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni					
8501 10	– Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W					
8501 10 10	-- Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 W	industria	4,7 %	A	A	
	-- altri					
8501 10 91	---- Motori universali	industria	2,7 %	A	A	
8501 10 93	---- Motori a corrente alternata	industria	2,7 %	A	A	
8501 10 99	---- Motori a corrente continua	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8501 20 00	– Motori universali di potenza superiore a 37,5 W	industria	2,7 %	A	A	
	– altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua					
8501 31 00	-- di potenza inferiore o uguale a 750 W	industria	2,7 %	A	A	
8501 32 00	-- di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW	industria	2,7 %	A	A	
8501 33 00	-- di potenza superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW	industria	2,7 %	A	A	
8501 34 00	-- di potenza superiore a 375 kW	industria	2,7 %	A	A	
8501 40	– altri motori a corrente alternata, monofase					
8501 40 20	-- di potenza inferiore o uguale a 750 W	industria	2,7 %	A	A	
8501 40 80	-- di potenza superiore a 750 W	industria	2,7 %	A	A	
	– altri motori a corrente alternata, polifase					
8501 51 00	-- di potenza inferiore o uguale a 750 W	industria	2,7 %	A	A	
8501 52	-- di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW					
8501 52 20	--- di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 7,5 kW	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8501 52 30	--- di potenza superiore a 7,5 kW ed inferiore o uguale a 37 kW	industria	2,7 %	A	A	
8501 52 90	--- di potenza superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 75 kW	industria	2,7 %	A	A	
8501 53	-- di potenza superiore a 75 kW					
8501 53 50	--- Motori di trazione	industria	2,7 %	A	A	
	--- altri, di potenza					
8501 53 81	---- superiore a 75 kW e inferiore o uguale a 375 kW	industria	2,7 %	A	A	
8501 53 94	---- superiore a 375 kW e inferiore o uguale a 750 kW	industria	2,7 %	A	A	
8501 53 99	---- superiore a 750 kW	industria	2,7 %	A	A	
	- Generatori a corrente alternata (alternatori)					
8501 61	-- di potenza inferiore o uguale a 75 kVA					
8501 61 20	--- di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA	industria	2,7 %	A	A	
8501 61 80	--- di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 75 kVA	industria	2,7 %	A	A	
8501 62 00	-- di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8501 63 00	-- di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA	industria	2,7 %	A	A	
8501 64 00	-- di potenza superiore a 750 kVA	industria	2,7 %	A	A	
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici					
	- Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)					
8502 11	-- di potenza inferiore o uguale a 75 kVA					
8502 11 20	---- di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA	industria	2,7 %	A	A	
8502 11 80	---- di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 75 kVA	industria	2,7 %	A	A	
8502 12 00	-- di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA	industria	2,7 %	A	A	
8502 13	-- di potenza superiore a 375 kVA					
8502 13 20	---- di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA	industria	2,7 %	A	A	
8502 13 40	---- di potenza superiore a 750 kVA ed inferiore o uguale a 2 000 kVA	industria	2,7 %	A	A	
8502 13 80	---- di potenza superiore a 2 000 kVA	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8502 20	– Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio)					
8502 20 20	-- di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA	industria	2,7 %	A	A	
8502 20 40	-- di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA	industria	2,7 %	A	A	
8502 20 60	-- di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA	industria	2,7 %	A	A	
8502 20 80	-- di potenza superiore a 750 kVA	industria	2,7 %	A	A	
	– altri gruppi elettrogeni					
8502 31 00	-- ad energia eolica	industria	2,7 %	A	A	
8502 39	-- altri					
8502 39 20	--- Turbogeneratori	industria	2,7 %	A	A	
8502 39 80	--- altri	industria	2,7 %	A	A	
8502 40 00	– Convertitori rotanti elettrici	industria	2,7 %	A	A	
8503 00	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502					
8503 00 10	– Ghiera amagnetiche	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– altre					
8503 00 91	-- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	industria	2,7 %	A	A	
8503 00 99	-- altre	industria	2,7 %	A	A	
8504	Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione					
8504 10	– Ballast per lampade o tubi a scarica					
8504 10 20	-- Bobine di reattanza, comprese quelle con condensatore	industria	3,7 %	A	A	
8504 10 80	-- altri	industria	3,7 %	A	A	
	– Trasformatore con dielettrico liquido					
8504 21 00	-- di potenza inferiore o uguale a 650 kVA	industria	3,7 %	A	A	
8504 22	-- di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 10 000 kVA					
8504 22 10	--- di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 1 600 kVA	industria	3,7 %	A	A	
8504 22 90	--- di potenza superiore a 1 600 kVA ed inferiore o uguale a 10 000 kVA	industria	3,7 %	A	A	
8504 23 00	-- di potenza superiore a 10 000 kVA	industria	3,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– altri trasformatori					
8504 31	-- di potenza inferiore o uguale a 1 kVA					
	--- Trasformatori di misura					
8504 31 21	---- per tensioni	industria	3,7 %	A	A	
8504 31 29	---- altri	industria	3,7 %	A	A	
8504 31 80	--- altri	industria	3,7 %	A	A	
8504 32 00	-- di potenza superiore a 1 kVA ed inferiore o uguale a 16 kVA	industria	3,7 %	A	A	
8504 33 00	-- di potenza superiore a 16 kVA ed inferiore o uguale a 500 kVA	industria	3,7 %	A	A	
8504 34 00	-- di potenza superiore a 500 kVA	industria	3,7 %	A	A	
8504 40	– Convertitori statici					
8504 40 30	-- del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni, le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità	industria	esenzione	A	A	
	-- altri					
8504 40 55	--- Caricatori di accumulatori	industria	3,3 %	A	A	
	--- altri					
8504 40 82	---- Raddrizzatori	industria	3,3 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	----- Ondulatori					
8504 40 84	----- di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA	industria	3,3 %	A	A	
8504 40 88	----- di potenza superiore a 7,5 kVA	industria	3,3 %	A	A	
8504 40 90	----- altri	industria	3,3 %	A	A	
8504 50	- altre bobine di reattanza e di autoinduzione					
8504 50 20	-- del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni e per l'alimentazione elettrica di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità	industria	esenzione	A	A	
8504 50 95	-- altre	industria	3,7 %	A	A	
8504 90	- Parti					
	-- di trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione					
8504 90 05	--- Assiemaggi elettronici per i prodotti della sottovoce 8504 50 20	industria	esenzione	A	A	
	--- altri					
8504 90 11	----- Nuclei di ferrite	industria	2,2 %	A	A	
8504 90 18	----- altri	industria	2,2 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	-- di convertitori statici					
8504 90 91	---- Assiemaggi elettronici per i prodotti della sottovoce 8504 40 30	industria	esenzione	A	A	
8504 90 99	---- altri	industria	2,2 %	A	A	
8505	Elettromagneti; calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche					
	– Calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione					
8505 11 00	-- di metallo	industria	2,2 %	A	A	
8505 19	-- altri					
8505 19 10	---- Calamite permanenti di ferrite agglomerata	industria	2,2 %	A	A	
8505 19 90	---- altri	industria	2,2 %	A	A	
8505 20 00	– Accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici	industria	2,2 %	A	A	
8505 90	– altri, comprese le parti					
8505 90 20	-- Elettromagneti; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione	industria	1,8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8505 90 50	-- Teste di sollevamento elettromagnetiche	industria	2,2 %	A	A	
8505 90 90	-- Parti	industria	1,8 %	A	A	
8506	Pile e batterie di pile elettriche					
8506 10	- al diossido di manganese					
	-- alcaline					
8506 10 11	--- Pile cilindriche	industria	4,7 %	A	A	
8506 10 18	--- altre	industria	4,7 %	A	A	
	-- altre					
8506 10 91	--- Pile cilindriche	industria	4,7 %	A	A	
8506 10 98	--- altre	industria	4,7 %	A	A	
8506 30 00	- all'ossido di mercurio	industria	4,7 %	A	A	
8506 40 00	- all'ossido di argento	industria	4,7 %	A	A	
8506 50	- al litio					
8506 50 10	-- Pile cilindriche	industria	4,7 %	A	A	
8506 50 30	-- Pile a bottone	industria	4,7 %	A	A	
8506 50 90	-- altre	industria	4,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8506 60 00	– a zinco-aria	industria	4,7 %	A	A	
8506 80	– altre pile e batterie di pile					
8506 80 05	– – Batterie a secco, a zinco-carbonio, di tensione uguale o superiore a 5,5 V, ma non superiore a 6,5 V	industria	esenzione	A	A	
8506 80 80	– – altre	industria	4,7 %	A	A	
8506 90 00	– Parti	industria	4,7 %	A	A	
8507	Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare					
8507 10	– al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone					
8507 10 20	– – funzionanti con elettrolite liquido	industria	3,7 %	A	A	
8507 10 80	– – altri	industria	3,7 %	A	A	
8507 20	– altri accumulatori al piombo					
8507 20 20	– – funzionanti con elettrolite liquido	industria	3,7 %	A	A	
8507 20 80	– – altri	industria	3,7 %	A	A	
8507 30	– al nichel-cadmio					
8507 30 20	– – ermeticamente chiusi	industria	2,6 %	A	A	
8507 30 80	– – altri	industria	2,6 %	A	A	
8507 40 00	– al nichel-ferro	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8507 50 00	– Accumulatori all'idruro di nichel metallico	industria	2,7 %	A	A	
8507 60 00	– Accumulatori al litio-ion	industria	2,7 %	A	A	
8507 80 00	– altri accumulatori	industria	2,7 %	A	A	
8507 90	– Parti					
8507 90 30	– – Separatori	industria	2,7 %	A	A	
8507 90 80	– – altre	industria	2,7 %	A	A	
8508	Aspirapolvere					
	– a motore elettrico incorporato					
8508 11 00	– – di potenza inferiore o uguale a 1 500 W e in cui il volume del serbatoio sia inferiore o uguale a 20 l	industria	2,2 %	A	A	
8508 19 00	– – altri	industria	1,7 %	A	A	
8508 60 00	– altri aspirapolvere	industria	1,7 %	A	A	
8508 70 00	– Parti	industria	1,7 %	A	A	
8509	Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico, diversi dagli aspirapolvere della voce 8508					
8509 40 00	– Trituratori e mescolatori (mixer) di alimenti; spremifrutta e spremiverdura	industria	2,2 %	A	A	
8509 80 00	– altri apparecchi	industria	2,2 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8509 90 00	– Parti	industria	2,2 %	A	A	
8510	Rasoi, tosatrici e apparecchi per la depilazione, con motore elettrico incorporato					
8510 10 00	– Rasoi	industria	2,2 %	A	A	
8510 20 00	– Tosatrici	industria	2,2 %	A	A	
8510 30 00	– Apparecchi per la depilazione	industria	2,2 %	A	A	
8510 90 00	– Parti	industria	2,2 %	A	A	
8511	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo-magnet, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori					
8511 10 00	– Candele di accensione	industria	3,2 %	A	A	
8511 20 00	– Magnet; dinamo-magnet, volano-magnet	industria	3,2 %	A	A	
8511 30 00	– Distributori; bobine di accensione	industria	3,2 %	A	A	
8511 40 00	– Avviatori, anche funzionanti come generatori	industria	3,2 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8511 50 00	– altri generatori	industria	3,2 %	A	A	
8511 80 00	– altri apparecchi e dispositivi	industria	3,2 %	A	A	
8511 90 00	– Parti	industria	3,2 %	A	A	
8512	Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (esclusi gli oggetti della voce 8539), tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli					
8512 10 00	– Apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva, dei tipi utilizzati per le biciclette	industria	2,7 %	A	A	
8512 20 00	– altri apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva	industria	2,7 %	A	A	
8512 30	– Apparecchi di segnalazione acustica					
8512 30 10	-- Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto del tipo utilizzato per autoveicoli	industria	2,2 %	A	A	
8512 30 90	-- altri	industria	2,7 %	A	A	
8512 40 00	– Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti	industria	2,7 %	A	A	
8512 90	– Parti					
8512 90 10	-- di apparecchi della sottovoce 8512 30 10	industria	2,2 %	A	A	
8512 90 90	-- altri	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8513	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512					
8513 10 00	– Lampade	industria	5,7 %	A	A	
8513 90 00	– Parti	industria	5,7 %	A	A	
8514	Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche					
8514 10	– Forni a resistenza (a riscaldamento indiretto)					
8514 10 10	– – Forni per i prodotti di panetteria o di biscotteria	industria	2,2 %	A	A	
8514 10 80	– – altri	industria	2,2 %	A	A	
8514 20	– Forni funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche					
8514 20 10	– – funzionanti ad induzione	industria	2,2 %	A	A	
8514 20 80	– – funzionanti per perdite dielettriche	industria	2,2 %	A	A	
8514 30 00	– altri forni	industria	2,2 %	A	A	
8514 40 00	– altri apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche	industria	2,2 %	A	A	
8514 90 00	– Parti	industria	2,2 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8515	Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet					
	– Macchine ed apparecchi per la brasatura forte o tenera					
8515 11 00	-- Ferri e pistole per brasare	industria	2,7 %	A	A	
8515 19 00	-- altri	industria	2,7 %	A	A	
	– Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli a resistenza					
8515 21 00	-- interamente o parzialmente automatici	industria	2,7 %	A	A	
8515 29 00	-- altri	industria	2,7 %	A	A	
	– Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli ad arco o a getto di plasma					
8515 31 00	-- interamente o parzialmente automatici	industria	2,7 %	A	A	
8515 39	-- altri					
	---- a mano, con elettrodi rivestiti, completi di un dispositivo da saldatura e					
8515 39 13	----- di un trasformatore	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8515 39 18	----- di un generatore o di un convertitore rotante o di un convertitore statico	industria	2,7 %	A	A	
8515 39 90	---- altri	industria	2,7 %	A	A	
8515 80	- altre macchine ed apparecchi					
8515 80 10	-- per il trattamento dei metalli	industria	2,7 %	A	A	
8515 80 90	-- altri	industria	2,7 %	A	A	
8515 90 00	- Parti	industria	2,7 %	A	A	
8516	Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545					
8516 10	- Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici					
8516 10 11	-- istantanei	industria	2,7 %	A	A	
8516 10 80	-- altri	industria	2,7 %	A	A	
	- Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili					
8516 21 00	-- Radiatori ad accumulazione	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8516 29	-- altri					
8516 29 10	--- Radiatori a circolazione di liquido	industria	2,7 %	A	A	
8516 29 50	--- Radiatori per convezione	industria	2,7 %	A	A	
	--- altri					
8516 29 91	---- con ventilatore incorporato	industria	2,7 %	A	A	
8516 29 99	---- altri	industria	2,7 %	A	A	
	- Apparecchi elettrotermici per parrucchiere o per asciugare le mani					
8516 31 00	-- Asciugacapelli	industria	2,7 %	A	A	
8516 32 00	-- altri apparecchi per parrucchiere	industria	2,7 %	A	A	
8516 33 00	-- Apparecchi per asciugare le mani	industria	2,7 %	A	A	
8516 40 00	- Ferri da stiro elettrici	industria	2,7 %	A	A	
8516 50 00	- Forni a microonde	industria	5 %	A	A	
8516 60	- altri forni; cucine, fornelli (comprese le piastre di cottura), griglie e girarrosti					
8516 60 10	-- Cucine	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8516 60 50	-- Fornelli (comprese le piastre di cottura)	industria	2,7 %	A	A	
8516 60 70	-- Griglie e girarrosti	industria	2,7 %	A	A	
8516 60 80	-- Forni da fissare	industria	2,7 %	A	A	
8516 60 90	-- altri	industria	2,7 %	A	A	
	- altri apparecchi elettrotermici					
8516 71 00	-- Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè	industria	2,7 %	A	A	
8516 72 00	-- Tostapane	industria	2,7 %	A	A	
8516 79	-- altri					
8516 79 20	--- Friggitrici	industria	2,7 %	A	A	
8516 79 70	--- altri	industria	2,7 %	A	A	
8516 80	- Resistenze scaldanti					
8516 80 20	-- accoppiate ad un supporto di materia isolante	industria	2,7 %	A	A	
8516 80 80	-- altre	industria	2,7 %	A	A	
8516 90 00	- Parti	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8517	Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528					
	– Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo					
8517 11 00	– – Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless»	industria	esenzione	A	A	
8517 12 00	– – Telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo	industria	esenzione	A	A	
8517 18 00	– – altri	industria	esenzione	A	A	
	– altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa)					
8517 61 00	– – Stazioni fisse	industria	esenzione	A	A	
8517 62 00	– – Apparecchi per la ricezione, la conversione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8517 69	-- altri					
8517 69 10	--- Videofoni	industria	esenzione	A	A	
8517 69 20	--- Citofoni	industria	esenzione	A	A	
	--- Apparecchi riceventi per la radiotelefonìa o la radiotelegrafia					
8517 69 31	---- Apparecchi riceventi tascabili per installazione di chiamata, d'allarme o di ricerca di persone	industria	esenzione	A	A	
8517 69 39	---- altri	industria	9,3 %	A	A	
8517 69 90	--- altri	industria	esenzione	A	A	
8517 70	- Parti					
	-- Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti					
8517 70 11	--- Antenne destinate ad apparecchi di radiotelefonìa o radiotelegrafia	industria	esenzione	A	A	
8517 70 15	--- Antenne telescopiche ed antenne a frusta per apparecchi portatili e per apparecchi da installare su autoveicoli	industria	5 %	A	A	
8517 70 19	--- altre	industria	3,6 %	A	A	
8517 70 90	-- altre	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, insieme e assortimenti costituiti da un microfono e da un altoparlante; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono					
8518 10	– Microfoni e loro supporti					
8518 10 30	-- Microfoni con un campo di frequenza compreso tra 300 Hz e 3,4 kHz, di diametro non superiore a 10 mm e di altezza non superiore a 3 mm, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni	industria	esenzione	A	A	
8518 10 95	-- altri	industria	2,5 %	A	A	
	– Altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche					
8518 21 00	-- Altoparlante unico montato nella sua cassa acustica	industria	4,5 %	A	A	
8518 22 00	-- Altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica	industria	4,5 %	A	A	
8518 29	-- altri					
8518 29 30	--- Altoparlanti con campo di frequenza compreso tra 300 Hz e 3,4 kHz, di diametro non superiore a 50 mm, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8518 29 95	--- altri	industria	3 %	A	A	
8518 30	– Cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, ed insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da uno o più altoparlanti					
8518 30 20	-- per apparecchi telefonici per abbonati, su filo	industria	esenzione	A	A	
8518 30 95	-- altri	industria	2 %	A	A	
8518 40	– Amplificatori elettrici a bassa frequenza					
8518 40 30	-- utilizzati in telefonia o per la misura	industria	3 %	A	A	
8518 40 80	-- altri	industria	4,5 %	A	A	
8518 50 00	– Apparecchi elettrici di amplificazione del suono	industria	2 %	A	A	
8518 90 00	– Parti	industria	2 %	A	A	
8519	Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono					
8519 20	– Apparecchi azionati tramite l'introduzione di una moneta, di una banconota, di una carta bancaria, di un gettone o di un altro mezzo di pagamento					
8519 20 10	-- Elettrofoni a monete o a gettoni	industria	6 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	-- altri					
8519 20 91	--- con sistema di lettura mediante fascio laser	industria	9,5 %	A	A	
8519 20 99	--- altri	industria	4,5 %	A	A	
8519 30 00	- Piatti giradischi	industria	2 %	A	A	
8519 50 00	- Segreterie telefoniche	industria	esenzione	A	A	
	- altri apparecchi					
8519 81	-- muniti di supporto magnetico, ottico o a semiconduttori					
	--- Apparecchi per la riproduzione del suono (compresi i lettori di cassette), senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono					
8519 81 11	---- Dittafoni	industria	5 %	A	A	
	---- altri apparecchi per la riproduzione del suono					
8519 81 15	----- Lettori tascabili di cassette	industria	esenzione	A	A	
	----- altri lettori di cassette					
8519 81 21	----- con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)	industria	9 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8519 81 25	----- altri	industria	2 %	A	A	
	----- altri					
	----- con sistema di lettura mediante fascio laser					
8519 81 31	----- del tipo utilizzato negli autoveicoli, con dischi di diametro inferiore o uguale a 6,5 cm	industria	9 %	A	A	
8519 81 35	----- altri	industria	9,5 %	A	A	
8519 81 45	----- altri	industria	4,5 %	A	A	
	--- altri apparecchi					
8519 81 51	---- Dittafoni che non possono funzionare senza una sorgente di energia esterna	industria	4 %	A	A	
	---- altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono su nastri magnetici					
	----- a cassette					
	----- con amplificatore e uno o più altoparlanti, incorporati					
8519 81 55	----- che possono funzionare senza una sorgente di energia esterna	industria	esenzione	A	A	
8519 81 61	----- altri	industria	2 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8519 81 65	----- tascabili	industria	esenzione	A	A	
8519 81 75	----- altri	industria	2 %	A	A	
	----- altri					
8519 81 81	----- che utilizzano nastri magnetici su bobine, e che consentono la registrazione o la riproduzione del suono sia ad una sola velocità di 19 cm/s, sia a più velocità, di cui quella di 19 cm/s è associata esclusivamente alle velocità inferiori	industria	2 %	A	A	
8519 81 85	----- altri	industria	7 %	A	A	
8519 81 95	----- altri	industria	2 %	A	A	
8519 89	-- altri					
	--- Apparecchi per la riproduzione del suono, senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono					
8519 89 11	----- Elettrofoni, diverse da quelle della sottovoce 8519 20	industria	2 %	A	A	
8519 89 15	----- Dittafoni	industria	5 %	A	A	
8519 89 19	----- altri	industria	4,5 %	A	A	
8519 89 90	----- altri	industria	2 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videori-produzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici					
8521 10	– a nastri magnetici					
8521 10 20	-- che utilizzano nastri magnetici di larghezza uguale o inferiore a 1,3 cm e che permettono la registrazione e la riproduzione ad una velocità uguale o inferiore a 50 mm/s	industria	14 %	A	A	
8521 10 95	-- altri	industria	8 %	A	A	
8521 90 00	– altri	industria	13,9 %	A	A	
8522	Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci 8519 o 8521					
8522 10 00	– Lettori fonografici	industria	4 %	A	A	
8522 90	– altri					
8522 90 30	-- Aghi o punte, diamanti, zaffiri ed altre pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini) e pietre sintetiche o ricostituite, montate o no	industria	esenzione	A	A	
	-- altri					
	---- Assiemaggi elettronici					
8522 90 41	----- assiemaggi a circuiti stampati per prodotti della sottovoce 8519 50 00	industria	esenzione	A	A	
8522 90 49	----- altri	industria	4 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8522 90 70	--- Accoppiamenti di piastre magnetofoniche singole, di spessore globale non superiore a 53 mm, del tipo utilizzato per la fabbricazione di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono	industria	esenzione	A	A	
8522 90 80	--- altri	industria	4 %	A	A	
8523	Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «schede intelligenti» ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37					
	- Supporti magnetici					
8523 21 00	-- Schede munite di una pista magnetica	industria	3,5 %	A	A	
8523 29	-- altri					
	--- Nastri magnetici; dischi magnetici					
8523 29 15	---- non registrati	industria	esenzione	A	A	
	---- altri					
8523 29 31	----- per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine	industria	esenzione	A	A	
8523 29 33	----- per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8523 29 39	----- altri	industria	3,5 %	A	A	
8523 29 90	---- altri	industria	3,5 %	A	A	
	- Supporti ottici					
8523 41	-- non registrati					
8523 41 10	---- Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser con capacità di registrazione non superiore a 900 megabyte, diversi da quelli cancellabili	industria	esenzione	A	A	
8523 41 30	---- Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser con capacità di registrazione superiore a 900 megabyte ma inferiore a 18 gigabyte, diversi da quelli cancellabili	industria	esenzione	A	A	
8523 41 90	---- altri	industria	esenzione	A	A	
8523 49	-- altri					
	---- Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser					
8523 49 25	----- per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine	industria	esenzione	A	A	
	----- unicamente per la riproduzione del suono					
8523 49 31	----- di diametro inferiore o uguale a 6,5 cm	industria	3,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8523 49 39	----- di diametro superiore a 6,5 cm	industria	3,5 %	A	A	
	---- altri					
8523 49 45	----- per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	industria	esenzione	A	A	
	----- altri					
8523 49 51	----- Dischi digitali versatili (DVD)	industria	3,5 %	A	A	
8523 49 59	----- altri	industria	3,5 %	A	A	
	--- altri					
8523 49 91	---- per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine	industria	esenzione	A	A	
8523 49 93	---- per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	industria	esenzione	A	A	
8523 49 99	---- altri	industria	3,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– Supporti a semiconduttore					
8523 51	-- Dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori					
8523 51 10	--- non registrati	industria	esenzione	A	A	
	--- altri					
8523 51 91	---- per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine	industria	esenzione	A	A	
8523 51 93	---- per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	industria	esenzione	A	A	
8523 51 99	---- altri	industria	3,5 %	A	A	
8523 52	-- «Schede intelligenti» («smart cards»)					
8523 52 10	--- con due o più circuiti integrati elettronici	industria	3,7 %	A	A	
8523 52 90	--- altri	industria	esenzione	A	A	
8523 59	-- altri					
8523 59 10	--- non registrati	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- altri					
8523 59 91	---- per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine	industria	esenzione	A	A	
8523 59 93	---- per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	industria	esenzione	A	A	
8523 59 99	---- altri	industria	3,5 %	A	A	
8523 80	- altri					
8523 80 10	-- non registrati	industria	esenzione	A	A	
	-- altri					
8523 80 91	--- per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine	industria	esenzione	A	A	
8523 80 93	--- per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	industria	esenzione	A	A	
8523 80 99	--- altri	industria	3,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali					
8525 50 00	– Apparecchi trasmettenti	industria	3,6 %	A	A	
8525 60 00	– Apparecchi trasmettenti muniti di un apparecchio ricevente	industria	esenzione	A	A	
8525 80	– Telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali					
	– – Telecamere					
8525 80 11	– – – con almeno tre tubi da ripresa	industria	3 %	A	A	
8525 80 19	– – – altre	industria	4,9 %	A	A	
8525 80 30	– – Fotocamere digitali	industria	esenzione	A	A	
	– – Videocamere digitali					
8525 80 91	– – – che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera	industria	4,9 %	A	A	
8525 80 99	– – – altri	industria	14 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8526	Apparecchi di radorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando					
8526 10 00	– Apparecchi di radorilevamento o di radioscandaglio (radar)	industria	3,7 %	A	A	
	– altri					
8526 91	-- Apparecchi di radionavigazione					
8526 91 20	--- Ricevitori di radionavigazione	industria	3,7 %	A	A	
8526 91 80	--- altri	industria	3,7 %	A	A	
8526 92 00	-- Apparecchi di radiotelecomando	industria	3,7 %	A	A	
8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria					
	– Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare senza sorgente di energia esterna					
8527 12	-- Radiocassette tascabili					
8527 12 10	--- con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)	industria	14 %	A	A	
8527 12 90	--- altri	industria	10 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8527 13	-- altri apparecchi combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono					
8527 13 10	--- con sistema di lettura mediante fascio laser	industria	12 %	A	A	
	--- altri					
8527 13 91	---- a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale	industria	14 %	A	A	
8527 13 99	---- altri	industria	10 %	A	A	
8527 19 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	
	– Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare unicamente con una sorgente di energia esterna, del tipo utilizzato negli autoveicoli					
8527 21	-- combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono					
	--- capaci di ricevere e decodificare dei segnali RDS (sistema di decodificazione di informazioni stradali)					
8527 21 20	---- con sistema di lettura mediante fascio laser	industria	14 %	A	A	
	---- altri					
8527 21 52	----- a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale	industria	14 %	A	A	
8527 21 59	----- altri	industria	10 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- altri					
8527 21 70	---- con sistema di lettura mediante fascio laser	industria	14 %	A	A	
	---- altri					
8527 21 92	----- a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale	industria	14 %	A	A	
8527 21 98	----- altri	industria	10 %	A	A	
8527 29 00	-- altri	industria	12 %	A	A	
	- altri					
8527 91	-- combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono					
	--- con uno o più altoparlanti incorporati in uno stesso involucro					
8527 91 11	---- a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale	industria	14 %	A	A	
8527 91 19	---- altri	industria	10 %	A	A	
	--- altri					
8527 91 35	---- con sistema di lettura mediante fascio laser	industria	12 %	A	A	
	---- altri					
8527 91 91	----- a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale	industria	14 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8527 91 99	----- altri	industria	10 %	A	A	
8527 92	-- non combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono ma combinati con un apparecchio di orologeria					
8527 92 10	--- Radiosveglie	industria	esenzione	A	A	
8527 92 90	--- altri	industria	9 %	A	A	
8527 99 00	-- altri	industria	9 %	A	A	
8528	Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini					
	- Monitor con tubo catodico					
8528 41 00	-- dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471	industria	esenzione	A	A	
8528 49	-- altri					
8528 49 10	--- in monocromie	industria	14 %	A	A	
8528 49 80	--- a colori	industria	14 %	A	A	
	- altri monitor					
8528 51 00	-- dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8528 59	-- altri					
	--- Dispositivi di visualizzazione a schermo piatto in grado di visualizzare segnali provenienti da macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione con un livello di funzionalità accettabile					
8528 59 20	---- in monocromie	industria	esenzione	A	A	
	---- a colori					
8528 59 31	----- con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD)	industria	esenzione	A	A	
8528 59 39	----- altri	industria	esenzione	A	A	
8528 59 70	--- altri	industria	14 %	A	A	
	- Proiettori					
8528 61 00	-- dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471	industria	esenzione	A	A	
8528 69	-- altri					
8528 69 10	--- che funzionano per mezzo di uno schermo piatto (per esempio: dispositivi a cristalli liquidi), in grado di visualizzare informazioni digitali generate da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- altri					
8528 69 91	---- in monocromie	industria	2 %	A	A	
8528 69 99	---- a colori	industria	14 %	A	A	
	- Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini					
8528 71	-- non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video					
	--- Videotuner					
8528 71 11	---- Assiemaggi elettronici destinati ad essere inseriti in una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	industria	esenzione	A	A	
8528 71 15	---- «Apparecchi con un dispositivo articolato attorno a un microprocessore incorporanti un modem per l'accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattivo di informazioni, in grado di captare i segnali televisivi (le cosiddette) «set-top box con funzione di comunicazione», comprese quelle che incorporano un dispositivo che esegue una funzione di registrazione o riproduzione, purché non perdano il carattere essenziale di una set-top box che ha una funzione di comunicazione)»	industria	esenzione	A	A	
8528 71 19	---- altri	industria	14 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- altri					
8528 71 91	---- «Apparecchi con un dispositivo articolato attorno a un microprocessore incorporanti un modem per l'accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattivo di informazioni, in grado di captare i segnali televisivi (le cosiddette «set-top box con funzione di comunicazione», comprese quelle che incorporano un dispositivo che esegue una funzione di registrazione o riproduzione, purché non perdano il carattere essenziale di una set-top box che ha una funzione di comunicazione)»	industria	esenzione	A	A	
8528 71 99	---- altri	industria	14 %	A	A	
8528 72	-- altri, a colori					
8528 72 10	--- Teleproiettori	industria	14 %	A	A	
8528 72 20	--- Apparecchi incorporanti un apparecchio di registrazione o di riproduzione videofonica	industria	14 %	A	A	
	--- altri					
8528 72 30	---- con tubo immagini incorporato	industria	14 %	A	A	
8528 72 40	---- con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD)	industria	14 %	A	A	
8528 72 60	---- con dispositivo di visualizzazione al plasma (PDP)	industria	14 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8528 72 80	----- altri	industria	14 %	A	A	
8528 73 00	-- altri, in monocromie	industria	2 %	A	A	
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528					
8529 10	- Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti					
	-- Antenne					
8529 10 11	---- Antenne telescopiche ed antenne a frusta per apparecchi portatili e per apparecchi da installare su autoveicoli	industria	5 %	A	A	
	---- Antenne per esterni di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione					
8529 10 31	---- per ricezione via satellite	industria	3,6 %	A	A	
8529 10 39	---- altre	industria	3,6 %	A	A	
8529 10 65	---- Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, comprese quelle incorporate	industria	4 %	A	A	
8529 10 69	---- altre	industria	3,6 %	A	A	
8529 10 80	-- Filtri e separatori di antenne	industria	3,6 %	A	A	
8529 10 95	-- altri	industria	3,6 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8529 90	– altri					
8529 90 20	-- Parti di apparecchi di cui alle sottovoci 8525 60 00, 8525 80 30, 8528 41 00, 8528 51 00 e 8528 61 00	industria	esenzione	A	A	
	-- altri					
	--- Mobili e cofanetti					
8529 90 41	---- di legno	industria	2 %	A	A	
8529 90 49	---- di altre materie	industria	3 %	A	A	
8529 90 65	--- Assiemaggi elettronici	industria	3 %	A	A	
	--- altri					
8529 90 92	---- di telecamere delle sottovoci 8525 80 11 e 8525 80 19 e di apparecchi delle voci 8527 e 8528	industria	5 %	A	A	
8529 90 97	---- altri	industria	3 %	A	A	
8530	Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 8608)					
8530 10 00	– Apparecchi per strade ferrate o simili	industria	1,7 %	A	A	
8530 80 00	– altri apparecchi e dispositivi	industria	1,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8530 90 00	– Parti	industria	1,7 %	A	A	
8531	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530					
8531 10	– Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio ed apparecchi simili					
8531 10 30	-- del tipo utilizzato per edifici	industria	2,2 %	A	A	
8531 10 95	-- altri	industria	2,2 %	A	A	
8531 20	– Pannelli indicatori che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) o a diodi emettitori di luce (LED)					
8531 20 20	-- a diodi emettitori di luce (LED)	industria	esenzione	A	A	
	-- che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD)					
8531 20 40	--- che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) a matrice attiva	industria	esenzione	A	A	
8531 20 95	--- altri	industria	esenzione	A	A	
8531 80	– altri apparecchi					
8531 80 20	-- Visualizzatori a schermo piatto	industria	esenzione	A	A	
8531 80 95	-- altri	industria	2,2 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8531 90	– Parti					
8531 90 20	– – di apparecchi delle sottovoci 8531 20 e 8531 80 20	industria	esenzione	A	A	
8531 90 85	– – altri	industria	2,2 %	A	A	
8532	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili					
8532 10 00	– Condensatori fissi costruiti per le reti elettriche di 50/60 Hz e capaci di assorbire una potenza reattiva uguale o superiore a 0,5 kvar (condensatori di potenza)	industria	esenzione	A	A	
	– altri condensatori fissi					
8532 21 00	– – di tantalio	industria	esenzione	A	A	
8532 22 00	– – elettrolitici all'alluminio	industria	esenzione	A	A	
8532 23 00	– – a dielettrico di ceramica, ad un solo strato	industria	esenzione	A	A	
8532 24 00	– – a dielettrico di ceramica, a più strati	industria	esenzione	A	A	
8532 25 00	– – a dielettrico di carta o di materie plastiche	industria	esenzione	A	A	
8532 29 00	– – altri	industria	esenzione	A	A	
8532 30 00	– Condensatori variabili o regolabili	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8532 90 00	– Parti	industria	esenzione	A	A	
8533	Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri)					
8533 10 00	– Resistenze fisse al carbonio, agglomerate o a strati	industria	esenzione	A	A	
	– altre resistenze fisse					
8533 21 00	– – per una potenza inferiore o uguale a 20 W	industria	esenzione	A	A	
8533 29 00	– – altri	industria	esenzione	A	A	
	– Resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri) bobinate					
8533 31 00	– – per una potenza inferiore o uguale a 20 W	industria	esenzione	A	A	
8533 39 00	– – altre	industria	esenzione	A	A	
8533 40	– altre resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri)					
8533 40 10	– – per una potenza inferiore o uguale a 20 W	industria	esenzione	A	A	
8533 40 90	– – altre	industria	esenzione	A	A	
8533 90 00	– Parti	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8534 00	Circuiti stampati					
	– solamente con elementi conduttori e di contatto					
8534 00 11	-- Circuiti a più strati	industria	esenzione	A	A	
8534 00 19	-- altri	industria	esenzione	A	A	
8534 00 90	– con altri elementi passivi	industria	esenzione	A	A	
8535	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V					
8535 10 00	– Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili	industria	2,7 %	A	A	
	– Interruttori automatici					
8535 21 00	-- per una tensione inferiore a 72,5 kV	industria	2,7 %	A	A	
8535 29 00	-- altri	industria	2,7 %	A	A	
8535 30	– Sezionatori ed interruttori					
8535 30 10	-- per una tensione inferiore a 72,5 kV	industria	2,7 %	A	A	
8535 30 90	-- altri	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8535 40 00	– Scaricatori, limitatori di tensione e limitatori di sovracorrente	industria	2,7 %	A	A	
8535 90 00	– altri	industria	2,7 %	A	A	
8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche					
8536 10	– Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili					
8536 10 10	-- per una intensità inferiore o uguale a 10 A	industria	2,3 %	A	A	
8536 10 50	-- per una intensità superiore a 10 A ed inferiore o uguale a 63 A	industria	2,3 %	A	A	
8536 10 90	-- per una intensità superiore a 63 A	industria	2,3 %	A	A	
8536 20	– Interruttori automatici					
8536 20 10	-- per una intensità inferiore o uguale a 63 A	industria	2,3 %	A	A	
8536 20 90	-- per una intensità superiore a 63 A	industria	2,3 %	A	A	
8536 30	– altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici					
8536 30 10	-- per una intensità inferiore o uguale a 16 A	industria	2,3 %	A	A	
8536 30 30	-- per una intensità superiore a 16 A ed inferiore o uguale a 125 A	industria	2,3 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8536 30 90	-- per una intensità superiore a 125 A	industria	2,3 %	A	A	
	- Relè					
8536 41	-- per una tensione inferiore o uguale a 60 V					
8536 41 10	--- per una intensità inferiore o uguale a 2 A	industria	2,3 %	A	A	
8536 41 90	--- per una intensità superiore a 2 A	industria	2,3 %	A	A	
8536 49 00	-- altri	industria	2,3 %	A	A	
8536 50	- altri interruttori, sezionatori e commutatori					
8536 50 03	-- Interruttori elettronici a corrente alternata costituiti da circuiti di entrata e di uscita ad accoppiamento ottico (interruttori a corrente alternata a tiristore isolato)	industria	esenzione	A	A	
8536 50 05	-- Interruttori elettronici, compresi gli interruttori elettronici protetti dalla temperatura, costituiti da un transistor e da un chip logico (tecnologia chip on chip)	industria	esenzione	A	A	
8536 50 07	-- Interruttori elettromeccanici a scatto per un'intensità inferiore o uguale a 11 A	industria	esenzione	A	A	
	-- altri					
	--- per una tensione inferiore o uguale a 60 V					
8536 50 11	---- a tasto o pulsante	industria	2,3 %	A	A	
8536 50 15	---- rotanti	industria	2,3 %	A	A	
8536 50 19	---- altri	industria	2,3 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8536 50 80	---- altri	industria	2,3 %	A	A	
	– Portalampade, spine e prese di corrente					
8536 61	-- Portalampade					
8536 61 10	---- Portalampade Edison	industria	2,3 %	A	A	
8536 61 90	---- altre	industria	2,3 %	A	A	
8536 69	-- altre					
8536 69 10	---- per cavi coassiali	industria	esenzione	A	A	
8536 69 30	---- per circuiti stampati	industria	esenzione	A	A	
8536 69 90	---- altre	industria	2,3 %	A	A	
8536 70 00	– Connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche	industria	3 %	A	A	
8536 90	– altri apparecchi					
8536 90 01	-- Elementi prefabbricati per canalizzazioni elettriche	industria	2,3 %	A	A	
8536 90 10	-- Connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi	industria	esenzione	A	A	
8536 90 20	-- Sonde di dischi (wafers) a semiconduttore	industria	esenzione	A	A	
8536 90 85	-- altri	industria	2,3 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517					
8537 10	– per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V					
8537 10 10	-- Armadi di comando numerico che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	industria	2,1 %	A	A	
	-- altri					
8537 10 91	--- Apparecchi di comando a memoria programmabile	industria	2,1 %	A	A	
8537 10 99	--- altri	industria	2,1 %	A	A	
8537 20	– per una tensione superiore a 1 000 V					
8537 20 91	-- superiore a 1 000 V ed inferiore o uguale a 72,5 kV	industria	2,1 %	A	A	
8537 20 99	-- per una tensione superiore a 72,5 kV	industria	2,1 %	A	A	
8538	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537					
8538 10 00	– Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti della voce 8537, sprovvisti dei loro apparecchi	industria	2,2 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8538 90	– altri					
	-- per sonde di dischi (wafers) della sotto-voce 8536 90 20					
8538 90 11	---- Assiemaggi elettronici	industria	esenzione	A	A	
8538 90 19	---- altri	industria	esenzione	A	A	
	-- altri					
8538 90 91	---- Assiemaggi elettronici	industria	3,2 %	A	A	
8538 90 99	---- altri	industria	1,7 %	A	A	
8539	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco					
8539 10 00	– Oggetti detti «fari e proiettori sigillati»	industria	2,7 %	A	A	
	– altre lampade e tubi ad incandescenza, esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi					
8539 21	-- alogeni, al tungsteno					
8539 21 30	---- dei tipi utilizzati per motocicli o altri autoveicoli	industria	2,7 %	A	A	
	---- altri, di tensione					
8539 21 92	----- superiore a 100 V	industria	2,7 %	A	A	
8539 21 98	----- uguale o inferiore a 100 V	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8539 22	-- altri, di potenza inferiore o uguale a 200 W e di tensione superiore a 100 V					
8539 22 10	--- a riflettore	industria	2,7 %	A	A	
8539 22 90	--- altri	industria	2,7 %	A	A	
8539 29	-- altri					
8539 29 30	--- dei tipi utilizzati per motocicli o altri autoveicoli	industria	2,7 %	A	A	
	--- altri, di tensione					
8539 29 92	---- superiore a 100 V	industria	2,7 %	A	A	
8539 29 98	---- uguale o inferiore a 100 V	industria	2,7 %	A	A	
	- Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ultravioletti					
8539 31	-- fluorescenti, a catodo caldo					
8539 31 10	--- con due zoccoli	industria	2,7 %	A	A	
8539 31 90	--- altri	industria	2,7 %	A	A	
8539 32	-- Lampade a vapore di mercurio o di sodio; lampade ad alogenuro metallico					
8539 32 20	--- a vapore di mercurio o di sodio	industria	2,7 %	A	A	
8539 32 90	--- ad alogenuro metallico	industria	2,7 %	A	A	
8539 39 00	-- altri	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– Lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco					
8539 41 00	-- Lampade ad arco	industria	2,7 %	A	A	
8539 49 00	-- altri	industria	2,7 %	A	A	
8539 90	– Parti					
8539 90 10	-- Zoccoli	industria	2,7 %	A	A	
8539 90 90	-- altri	industria	2,7 %	A	A	
8540	Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio: lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 8539					
	– Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor					
8540 11 00	-- a colori	industria	14 %	A	A	
8540 12 00	-- in monocromie	industria	7,5 %	A	A	
8540 20	– Tubi per telecamere, tubi convertitori o intensificatori di immagini; altri tubi a fotocatodo					
8540 20 10	-- Tubi per telecamere	industria	2,7 %	A	A	
8540 20 80	-- altri	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8540 40 00	– Tubi di visualizzazione dei dati grafici, in monocromie; tubi di visualizzazione dei dati grafici, a colori, con uno schermo fosforico di diradamento a punti inferiore a 0,4 mm	industria	2,6 %	A	A	
8540 60 00	– altri tubi catodici	industria	2,6 %	A	A	
	– Tubi per iperfrequenza (per esempio: magnetron, clistron, tubi ad onde progressive, carcino-tron), esclusi i tubi comandati mediante griglia					
8540 71 00	-- Magnetron	industria	2,7 %	A	A	
8540 79 00	-- altri	industria	2,7 %	A	A	
	– altre lampade, tubi e valvole					
8540 81 00	-- Tubi per ricezione e tubi per amplificazione	industria	2,7 %	A	A	
8540 89 00	-- altri	industria	2,7 %	A	A	
	– Parti					
8540 91 00	-- di tubi catodici	industria	2,7 %	A	A	
8540 99 00	-- altri	industria	2,7 %	A	A	
8541	Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati					
8541 10 00	– Diodi, diversi dai fotodiodi e dai diodi emettitori di luce	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– Transistor, diversi dai fototransistor					
8541 21 00	-- con potere di dissipazione inferiore a 1 W	industria	esenzione	A	A	
8541 29 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	
8541 30 00	– Tiristori, diac e triac, diversi dai dispositivi fotosensibili	industria	esenzione	A	A	
8541 40	– Dispositivi fotosensibili a semiconduttori, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce					
8541 40 10	-- Diodi emettitori di luce, compresi diodi laser	industria	esenzione	A	A	
8541 40 90	-- altri	industria	esenzione	A	A	
8541 50 00	– altri dispositivi a semiconduttore	industria	esenzione	A	A	
8541 60 00	– Cristalli piezoelettrici montati	industria	esenzione	A	A	
8541 90 00	– Parti	industria	esenzione	A	A	
8542	Circuiti integrati elettronici					
	– Circuiti integrati elettronici					
8542 31	-- Processori e dispositivi di controllori (controllers), anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti					
8542 31 10	--- Merci specificate nella nota 8 b) 3) del presente capitolo	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8542 31 90	--- altri	industria	esenzione	A	A	
8542 32	-- Memorie					
8542 32 10	--- Merci specificate nella nota 8 b) 3) del presente capitolo	industria	esenzione	A	A	
	--- altri					
	---- Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM)					
8542 32 31	----- con capacità di memorizzazione non superiore a 512 Mbit	industria	esenzione	A	A	
8542 32 39	----- con capacità di memorizzazione superiore a 512 Mbit	industria	esenzione	A	A	
8542 32 45	---- Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), compresa la memoria cache di lettura e scrittura a libero accesso (cache/RAM)	industria	esenzione	A	A	
8542 32 55	---- Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM)	industria	esenzione	A	A	
	---- Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E ² PROM), compresi i flash E ² PROM					
	----- Flash E ² PROM					
8542 32 61	----- con capacità di memorizzazione non superiore a 512 Mbit	industria	esenzione	A	A	
8542 32 69	----- con capacità di memorizzazione superiore a 512 Mbit	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8542 32 75	----- altre	industria	esenzione	A	A	
8542 32 90	----- altre memorie	industria	esenzione	A	A	
8542 33 00	-- Amplificatori	industria	esenzione	A	A	
8542 39	-- altri					
8542 39 10	--- Merci specificate nella nota 8 b) 3) del presente capitolo	industria	esenzione	A	A	
8542 39 90	--- altri	industria	esenzione	A	A	
8542 90 00	- Parti	industria	esenzione	A	A	
8543	Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo					
8543 10 00	- Acceleratori di particelle	industria	4 %	A	A	
8543 20 00	- Generatori di segnali	industria	3,7 %	A	A	
8543 30 00	- Macchine ed apparecchi per la galvanoplastica, l'elettrolisi o l'elettroforesi	industria	3,7 %	A	A	
8543 70	- altre macchine ed apparecchi					
8543 70 10	-- Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario	industria	esenzione	A	A	
8543 70 30	-- Amplificatori d'antenne	industria	3,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8543 70 50	-- Lettini e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura	industria	3,7 %	A	A	
8543 70 60	-- Elettrodomestici di recinti	industria	3,7 %	A	A	
8543 70 90	-- altri	industria	3,7 %	A	A	
8543 90 00	- Parti	industria	3,7 %	A	A	
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione					
	- Fili per avvolgimenti					
8544 11	-- di rame					
8544 11 10	---- smaltati o laccati	industria	3,7 %	A	A	
8544 11 90	---- altri	industria	3,7 %	A	A	
8544 19 00	-- altri	industria	3,7 %	A	A	
8544 20 00	- Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali	industria	3,7 %	A	A	
8544 30 00	- Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto	industria	3,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V					
8544 42	-- muniti di pezzi di congiunzione					
8544 42 10	---- dei tipi utilizzati per telecomunicazioni	industria	esenzione	A	A	
8544 42 90	---- altri	industria	3,3 %	A	A	
8544 49	-- altri					
8544 49 20	---- dei tipi utilizzati per telecomunicazioni, per tensioni inferiori o uguali a 80 V	industria	esenzione	A	A	
	---- altri					
8544 49 91	----- Fili e cavi, con diametro dei singoli fili superiore a 0,51 mm	industria	3,7 %	A	A	
	----- altri					
8544 49 93	----- per una tensione inferiore o uguale a 80 V	industria	3,7 %	A	A	
8544 49 95	----- per tensioni superiori a 80 V ma inferiori a 1 000 V	industria	3,7 %	A	A	
8544 49 99	----- per una tensione di 1 000 V	industria	3,7 %	A	A	
8544 60	– altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V					
8544 60 10	-- con conduttori di rame	industria	3,7 %	A	A	
8544 60 90	-- con altri conduttori	industria	3,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8544 70 00	– Cavi di fibre ottiche	industria	esenzione	A	A	
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici					
	– Elettrodi					
8545 11 00	-- dei tipi utilizzati per forni	industria	2,7 %	A	A	
8545 19 00	-- altri	industria	2,7 %	A	A	
8545 20 00	– Spazzole	industria	2,7 %	A	A	
8545 90	– altri					
8545 90 10	-- Resistenze riscaldanti	industria	1,7 %	A	A	
8545 90 90	-- altri	industria	2,7 %	A	A	
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia					
8546 10 00	– di vetro	industria	3,7 %	A	A	
8546 20 00	– di ceramica	industria	4,7 %	A	A	
8546 90	– altri					
8546 90 10	-- di materie plastiche	industria	3,7 %	A	A	
8546 90 90	-- altri	industria	3,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente					
8547 10 00	– Pezzi isolanti di ceramica	industria	4,7 %	A	A	
8547 20 00	– Pezzi isolanti di materie plastiche	industria	3,7 %	A	A	
8547 90 00	– altri	industria	3,7 %	A	A	
8548	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo					
8548 10	– Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso					
8548 10 10	– – Pile e batterie di pile elettriche fuori uso	industria	4,7 %	A	A	
	– – Accumulatori elettrici fuori uso					
8548 10 21	– – – Accumulatori al piombo	industria	2,6 %	A	A	
8548 10 29	– – – altri	industria	2,6 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	-- Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici					
8548 10 91	--- contenenti piombo	industria	esenzione	A	A	
8548 10 99	--- altri	industria	esenzione	A	A	
8548 90	- altri					
8548 90 20	-- Memorie in forma multicominate, come per esempio D-RAM stack e moduli	industria	esenzione	A	A	
8548 90 90	-- altri	industria	2,7 %	A	A	
XVII	SEZIONE XVII — MATERIALE DA TRASPORTO					
86	CAPITOLO 86 — VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE O SIMILI E LORO PARTI; APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI QUELLI ELETTROMECCANICI) DI SEGNALAZIONE PER VIE DI COMUNICAZIONE					
8601	Locomotive e locotrattori, a presa di corrente elettrica esterna o ad accumulatori elettrici					
8601 10 00	- a presa di corrente elettrica esterna	industria	1,7 %	A	A	
8601 20 00	- ad accumulatori elettrici	industria	1,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8602	Altre locomotive e locotrattori; tender					
8602 10 00	– Locomotive diesel-elettriche	industria	1,7 %	A	A	
8602 90 00	– altri	industria	1,7 %	A	A	
8603	Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604					
8603 10 00	– a presa di corrente elettrica esterna	industria	1,7 %	A	A	
8603 90 00	– altre	industria	1,7 %	A	A	
8604 00 00	Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi (per esempio: carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rinalzare la ghiaia, per l'allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine)	industria	1,7 %	A	A	
8605 00 00	Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604)	industria	1,7 %	A	A	
8606	Carri per il trasporto di merci su rotaie					
8606 10 00	– Carri cisterna e simili	industria	1,7 %	A	A	
8606 30 00	– Carri a scarico automatico, diversi da quelli della sottovoce 8606 10	industria	1,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– altri					
8606 91	-- coperti e chiusi					
8606 91 10	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	industria	1,7 %	A	A	
8606 91 80	--- altri	industria	1,7 %	A	A	
8606 92 00	-- aperti, a pareti non amovibili di altezza superiore a 60 cm (cassoni ribaltabili)	industria	1,7 %	A	A	
8606 99 00	-- altri	industria	1,7 %	A	A	
8607	Parti di veicoli per strade ferrate o simili					
	– Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels), assi e ruote, e loro parti					
8607 11 00	-- Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) di trazione	industria	1,7 %	A	A	
8607 12 00	-- altri carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels)	industria	1,7 %	A	A	
8607 19	-- altri, comprese le parti					
8607 19 10	--- Assi, anche montati; ruote e loro parti	industria	2,7 %	A	A	
8607 19 90	--- Parti di carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) e simili	industria	1,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– Freni e loro parti					
8607 21	-- Freni ad aria compressa e loro parti					
8607 21 10	---- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	industria	1,7 %	A	A	
8607 21 90	---- altri	industria	1,7 %	A	A	
8607 29 00	-- altri	industria	1,7 %	A	A	
8607 30 00	– Ganci ed altri sistemi di attacco, respingenti e loro parti	industria	1,7 %	A	A	
	– altre					
8607 91	-- di locomotive o di locotrattori					
8607 91 10	---- Boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti	industria	3,7 %	A	A	
8607 91 90	---- altre	industria	1,7 %	A	A	
8607 99	-- altre					
8607 99 10	---- Boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti	industria	3,7 %	A	A	
8607 99 80	---- altre	industria	1,7 %	A	A	
8608 00 00	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	industria	1,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8609 00	Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più modi di trasporto					
8609 00 10	– Casse mobili con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto di materiali radioattivi (Euratom)	industria	esenzione	A	A	
8609 00 90	– altri	industria	esenzione	A	A	
87	CAPITOLO 87 — VETTURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI, MOTOCICLI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI, LORO PARTI ED ACCESSORI					
8701	Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709)					
8701 10 00	– Motocoltivatori	industria	3 %	A	A	
8701 20	– Trattori stradali per semirimorchi					
8701 20 10	-- nuovi	industria	16 %	A	A	
8701 20 90	-- usati	industria	16 %	A	A	
8701 30 00	– Trattori a cingoli	industria	esenzione	A	A	
8701 90	– altri					
	-- Trattori agricoli e trattori forestali (esclusi i motocoltivatori), a ruote					
	--- nuovi, di potenza del motore					
8701 90 11	---- uguale o inferiore a 18 kW	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8701 90 20	----- superiore a 18 kW ed inferiore o uguale a 37 kW	industria	esenzione	A	A	
8701 90 25	----- superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 59 kW	industria	esenzione	A	A	
8701 90 31	----- superiore a 59 kW ed inferiore o uguale a 75 kW	industria	esenzione	A	A	
8701 90 35	----- superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 90 kW	industria	esenzione	A	A	
8701 90 39	----- superiore a 90 kW	industria	esenzione	A	A	
8701 90 50	---- usati	industria	esenzione	A	A	
8701 90 90	-- altri	industria	7 %	A	A	
8702	Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente					
8702 10	- azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel)					
	-- di cilindrata superiore a 2 500 cm ³					
8702 10 11	---- nuovi	industria	16 %	A	A	
8702 10 19	---- usati	industria	16 %	A	A	
	-- di cilindrata non superiore a 2 500 cm ³					
8702 10 91	---- nuovi	industria	10 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8702 10 99	--- usati	industria	10 %	A	A	
8702 90	- altri					
	-- azionati da motore a pistone con accensione a scintilla					
	---- di cilindrata superiore a 2 800 cm ³					
8702 90 11	---- nuovi	industria	16 %	A	A	
8702 90 19	---- usati	industria	16 %	A	A	
	--- di cilindrata non superiore a 2 800 cm ³					
8702 90 31	---- nuovi	industria	10 %	A	A	
8702 90 39	---- usati	industria	10 %	A	A	
8702 90 90	-- altri	industria	10 %	A	A	
8703	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa					
8703 10	- Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve; autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf e veicoli simili					
8703 10 11	-- Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) o azionati da motore a pistone con accensione a scintilla	industria	5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8703 10 18	-- altri	industria	10 %	A	A	
	- altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla					
8703 21	-- di cilindrata non superiore a 1 000 cm ³					
8703 21 10	--- nuovi	industria	10 %	A	A	
8703 21 90	--- usati	industria	10 %	A	A	
8703 22	-- di cilindrata superiore a 1 000 cm ³ ed inferiore o uguale a 1 500 cm ³					
8703 22 10	--- nuovi	industria	10 %	A	A	
8703 22 90	--- usati	industria	10 %	A	A	
8703 23	-- di cilindrata superiore a 1 500 cm ³ ed inferiore o uguale a 3 000 cm ³					
	--- nuovi					
8703 23 11	---- Campers e motorcaravans	industria	10 %	A	A	
8703 23 19	---- altri	industria	10 %	A	A	
8703 23 90	--- usati	industria	10 %	A	A	
8703 24	-- di cilindrata superiore a 3 000 cm ³					
8703 24 10	--- nuovi	industria	10 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8703 24 90	--- usati	industria	10 %	A	A	
	- altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel)					
8703 31	-- di cilindrata non superiore a 1 500 cm ³					
8703 31 10	--- nuovi	industria	10 %	A	A	
8703 31 90	--- usati	industria	10 %	A	A	
8703 32	-- di cilindrata superiore a 1 500 cm ³ ed inferiore o uguale a 2 500 cm ³					
	--- nuovi					
8703 32 11	---- Campers e motorcaravans	industria	10 %	A	A	
8703 32 19	---- altri	industria	10 %	A	A	
8703 32 90	--- usati	industria	10 %	A	A	
8703 33	-- di cilindrata superiore a 2 500 cm ³					
	--- nuovi					
8703 33 11	---- Campers e motorcaravans	industria	10 %	A	A	
8703 33 19	---- altri	industria	10 %	A	A	
8703 33 90	--- usati	industria	10 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8703 90	– altri					
8703 90 10	-- azionati da motore elettrico	industria	10 %	A	A	
8703 90 90	-- altri	industria	10 %	A	A	
8704	Autoveicoli per il trasporto di merci					
8704 10	– Autocarri a cassone ribaltabile detti «dumpers» costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale					
8704 10 10	-- azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) o con accensione a scintilla	industria	esenzione	A	A	
8704 10 90	-- altri	industria	esenzione	A	A	
	– altri, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel)					
8704 21	-- di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t					
8704 21 10	---- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	industria	3,5 %	A	A	
	---- altri					
	----- azionati da motore di cilindrata superiore a 2 500 cm ³					
8704 21 31	----- nuovi	industria	22 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8704 21 39	----- usati	industria	22 %	A	A	
	---- azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 500 cm ³					
8704 21 91	----- nuovi	industria	10 %	A	A	
8704 21 99	----- usati	industria	10 %	A	A	
8704 22	-- di peso a pieno carico superiore a 5 t ed inferiore o uguale a 20 t					
8704 22 10	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	industria	3,5 %	A	A	
	--- altri					
8704 22 91	---- nuovi	industria	22 %	A	A	
8704 22 99	---- usati	industria	22 %	A	A	
8704 23	-- di peso a pieno carico superiore a 20 t					
8704 23 10	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	industria	3,5 %	A	A	
	--- altri					
8704 23 91	---- nuovi	industria	22 %	A	A	
8704 23 99	---- usati	industria	22 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– altri, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla					
8704 31	-- di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t					
8704 31 10	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	industria	3,5 %	A	A	
	--- altri					
	---- azionati da motore di cilindrata superiore a 2 800 cm ³					
8704 31 31	----- nuovi	industria	22 %	A	A	
8704 31 39	----- usati	industria	22 %	A	A	
	---- azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 800 cm ³					
8704 31 91	----- nuovi	industria	10 %	A	A	
8704 31 99	----- usati	industria	10 %	A	A	
8704 32	-- di peso a pieno carico superiore a 5 t					
8704 32 10	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	industria	3,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- altri					
8704 32 91	---- nuovi	industria	22 %	A	A	
8704 32 99	---- usati	industria	22 %	A	A	
8704 90 00	- altri	industria	10 %	A	A	
8705	Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche)					
8705 10 00	- Gru-automobili	industria	3,7 %	A	A	
8705 20 00	- Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione	industria	3,7 %	A	A	
8705 30 00	- Autopompe antincendio	industria	3,7 %	A	A	
8705 40 00	- Autocarri betoniere	industria	3,7 %	A	A	
8705 90	- altri					
8705 90 30	-- Autoveicoli pompa per il cemento	industria	3,7 %	A	A	
8705 90 80	-- altri	industria	3,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8706 00	Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore					
	– Telai dei trattori della voce 8701; telai degli autoveicoli delle voci 8702, 8703 o 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata superiore a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata superiore a 2 800 cm ³					
8706 00 11	-- degli autoveicoli delle voci 8702 o 8704	industria	19 %	A	A	
8706 00 19	-- altri	industria	6 %	A	A	
	– altri					
8706 00 91	-- degli autoveicoli della voce 8703	industria	4,5 %	A	A	
8706 00 99	-- altri	industria	10 %	A	A	
8707	Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine					
8707 10	– degli autoveicoli della voce 8703					
8707 10 10	-- destinate all'industria del montaggio	industria	4,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8707 10 90	-- altre	industria	4,5 %	A	A	
8707 90	- altre					
8707 90 10	-- destinate all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	industria	4,5 %	A	A	
8707 90 90	-- altre	industria	4,5 %	A	A	
8708	Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705					
8708 10	- Paraurti e loro parti					
8708 10 10	-- destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	industria	3 %	A	A	
8708 10 90	-- altri	industria	4,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– altre parti ed accessori di carrozzerie (comprese le cabine)					
8708 21	-- Cinture di sicurezza					
8708 21 10	--- destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	industria	3 %	A	A	
8708 21 90	--- altre	industria	4,5 %	A	A	
8708 29	-- altri					
8708 29 10	--- destinati all'industria del montaggio: dei motocultivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	industria	3 %	A	A	
8708 29 90	--- altri	industria	4,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8708 30	– Freni e servofreni; loro parti					
8708 30 10	-- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	industria	3 %	A	A	
	-- altre					
8708 30 91	--- per freni a dischi	industria	4,5 %	A	A	
8708 30 99	--- altre	industria	4,5 %	A	A	
8708 40	– Cambi di velocità e loro parti					
8708 40 20	-- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	industria	3 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	-- altri					
8708 40 50	---- Cambi di velocità	industria	4,5 %	A	A	
	---- Parti					
8708 40 91	----- di acciaio stampato	industria	4,5 %	A	A	
8708 40 99	----- altri	industria	3,5 %	A	A	
8708 50	- Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti; loro parti					
8708 50 20	-- destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	industria	3 %	A	A	
	-- altri					
8708 50 35	---- Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti	industria	4,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	---- Parti					
8708 50 55	----- di acciaio stampato	industria	4,5 %	A	A	
	----- altri					
8708 50 91	----- per assi portanti	industria	4,5 %	A	A	
8708 50 99	----- altri	industria	3,5 %	A	A	
8708 70	- Ruote, loro parti ed accessori					
8708 70 10	-- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	industria	3 %	A	A	
	-- altri					
8708 70 50	--- Ruote di alluminio; parti ed accessori di ruote di alluminio	industria	4,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8708 70 91	--- Parti di ruote a forma di stella, fuse in un solo pezzo, di ghisa, ferro o acciaio	industria	3 %	A	A	
8708 70 99	--- altri	industria	4,5 %	A	A	
8708 80	- Sistemi di sospensione e loro parti (compresi gli ammortizzatori di sospensione)					
8708 80 20	-- destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	industria	3 %	A	A	
	-- altri					
8708 80 35	--- Ammortizzatori di sospensione	industria	4,5 %	A	A	
8708 80 55	--- Barre stabilizzatrici; barre di torsione	industria	3,5 %	A	A	
	--- altri					
8708 80 91	----- di acciaio stampato	industria	4,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8708 80 99	----- altri	industria	3,5 %	A	A	
	- altre parti ed accessori					
8708 91	-- Radiatori e loro parti					
8708 91 20	--- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	industria	3 %	A	A	
	--- altri					
8708 91 35	----- Radiatori	industria	4,5 %	A	A	
	----- Parti					
8708 91 91	----- di acciaio stampato	industria	4,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8708 91 99	----- altri	industria	3,5 %	A	A	
8708 92	-- Silenziatori e tubi di scappamento; loro parti					
8708 92 20	--- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	industria	3 %	A	A	
	---- altri					
8708 92 35	---- Silenziatori e tubi di scappamento	industria	4,5 %	A	A	
	---- Parti					
8708 92 91	----- di acciaio stampato	industria	4,5 %	A	A	
8708 92 99	----- altri	industria	3,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8708 93	-- Frizioni e loro parti					
8708 93 10	--- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	industria	3 %	A	A	
8708 93 90	--- altri	industria	4,5 %	A	A	
8708 94	-- Volanti, colonne di guida (piantoni) e scatole dello sterzo; loro parti					
8708 94 20	--- destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	industria	3 %	A	A	
	--- altri					
8708 94 35	---- Volanti, colonne di guida (piantoni) e scatole dello sterzo	industria	4,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	----- Parti					
8708 94 91	----- di acciaio stampato	industria	4,5 %	A	A	
8708 94 99	----- altri	industria	3,5 %	A	A	
8708 95	-- Sacche gonfiabili di sicurezza con sistema di gonfiamento («airbags»); loro parti					
8708 95 10	--- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	industria	3 %	A	A	
	--- altri					
8708 95 91	----- di acciaio stampato	industria	4,5 %	A	A	
8708 95 99	----- altri	industria	3,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8708 99	-- altri					
8708 99 10	--- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	industria	3 %	A	A	
	--- altri					
8708 99 93	---- di acciaio stampato	industria	4,5 %	A	A	
8708 99 97	---- altri	industria	3,5 %	A	A	
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti					
	- Carrelli					
8709 11	-- elettrici					
8709 11 10	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	industria	2 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8709 11 90	--- altri	industria	4 %	A	A	
8709 19	-- altri					
8709 19 10	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	industria	2 %	A	A	
8709 19 90	--- altri	industria	4 %	A	A	
8709 90 00	- Parti	industria	3,5 %	A	A	
8710 00 00	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	industria	1,7 %	A	A	
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar»)					
8711 10 00	- con motore a pistone alternativo, di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm ³	industria	8 %	A	A	
8711 20	- con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 50 cm ³ ed inferiore o uguale a 250 cm ³					
8711 20 10	-- Moto «scooters»	industria	8 %	A	A	
	-- altri, di cilindrata					
8711 20 92	--- superiore a 50 cm ³ ma inferiore o uguale a 125 cm ³	industria	8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8711 20 98	--- superiore a 125 cm ³ ma inferiore o uguale a 250 cm ³	industria	8 %	A	A	
8711 30	- con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 250 cm ³ ed inferiore o uguale a 500 cm ³					
8711 30 10	-- di cilindrata superiore a 250 cm ³ ed inferiore o uguale a 380 cm ³	industria	6 %	A	A	
8711 30 90	-- di cilindrata superiore a 380 cm ³ ed inferiore o uguale a 500 cm ³	industria	6 %	A	A	
8711 40 00	- con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 500 cm ³ ed inferiore o uguale a 800 cm ³	industria	6 %	A	A	
8711 50 00	- con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 800 cm ³	industria	6 %	A	A	
8711 90	- altri					
8711 90 10	-- Cicli, dotati di motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 250 Watt	industria	6 %	A	A	
8711 90 90	-- altri	industria	6 %	A	A	
8712 00	Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore					
8712 00 30	- Biciclette con cuscinetti a sfere	industria	4 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8712 00 70	– altri	industria	5 %	A	A	
8713	Carrozze ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione					
8713 10 00	– senza meccanismo di propulsione	industria	esenzione	A	A	
8713 90 00	– altri	industria	esenzione	A	A	
8714	Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713					
8714 10	– di motocicli (compresi i ciclomotori)					
8714 10 10	– – Freni e loro parti	industria	3,7 %	A	A	
8714 10 20	– – Cambi di velocità e loro parti	industria	3,7 %	A	A	
8714 10 30	– – Ruote, loro parti ed accessori	industria	3,7 %	A	A	
8714 10 40	– – Silenziatori e tubi di scappamento; loro parti	industria	3,7 %	A	A	
8714 10 50	– – Frizioni e loro parti	industria	3,7 %	A	A	
8714 10 90	– – altri	industria	3,7 %	A	A	
8714 20 00	– di carrozze o di altri veicoli simili per invalidi	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– altri					
8714 91	-- Telai e forcelle, e loro parti					
8714 91 10	---- Telai	industria	4,7 %	A	A	
8714 91 30	---- Forcelle anteriori	industria	4,7 %	A	A	
8714 91 90	---- Parti	industria	4,7 %	A	A	
8714 92	-- Cerchioni e raggi					
8714 92 10	---- Cerchioni	industria	4,7 %	A	A	
8714 92 90	---- Raggi	industria	4,7 %	A	A	
8714 93 00	-- Mozzi (diversi dai mozzi-freno) e pignoni di ruote libere	industria	4,7 %	A	A	
8714 94	-- Freni, compresi i mozzi-freno, e loro parti					
8714 94 20	---- Freni	industria	4,7 %	A	A	
8714 94 90	---- Parti	industria	4,7 %	A	A	
8714 95 00	-- Selle	industria	4,7 %	A	A	
8714 96	-- Pedali e pedaliera, e loro parti					
8714 96 10	---- Pedali	industria	4,7 %	A	A	
8714 96 30	---- Pedaliera	industria	4,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8714 96 90	--- Parti	industria	4,7 %	A	A	
8714 99	-- altri					
8714 99 10	--- Manubri	industria	4,7 %	A	A	
8714 99 30	--- Portabagagli	industria	4,7 %	A	A	
8714 99 50	--- Cambi	industria	4,7 %	A	A	
8714 99 90	--- altri; parti	industria	4,7 %	A	A	
8715 00	Carrozze, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti					
8715 00 10	- Carrozze, passeggini e veicoli simili	industria	2,7 %	A	A	
8715 00 90	- Parti	industria	2,7 %	A	A	
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti					
8716 10	- Rimorchi e semirimorchi ad uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte					
8716 10 92	-- di peso inferiore o uguale a 1 600 kg	industria	2,7 %	A	A	
8716 10 98	-- di peso superiore a 1 600 kg	industria	2,7 %	A	A	
8716 20 00	- Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o auto-scaricanti, per usi agricoli	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci					
8716 31 00	-- Cisterne	industria	2,7 %	A	A	
8716 39	-- altri					
8716 39 10	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	industria	2,7 %	A	A	
	--- altri					
	---- nuovi					
8716 39 30	----- Semirimorchi	industria	2,7 %	A	A	
8716 39 50	----- altri	industria	2,7 %	A	A	
8716 39 80	----- usati	industria	2,7 %	A	A	
8716 40 00	– altri rimorchi e semirimorchi	industria	2,7 %	A	A	
8716 80 00	– altri veicoli	industria	1,7 %	A	A	
8716 90	– Parti					
8716 90 10	-- Telai	industria	1,7 %	A	A	
8716 90 30	-- Carrozzerie	industria	1,7 %	A	A	
8716 90 50	-- Assi	industria	1,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8716 90 90	-- altre	industria	1,7 %	A	A	
88	CAPITOLO 88 — NAVIGAZIONE AEREA O SPAZIALE					
8801 00	Palloni e dirigibili; alianti e ali volanti, deltaplani ed altri veicoli aerei, non costruiti per la propulsione a motore					
8801 00 10	– Palloni e dirigibili; alianti e ali volanti, deltaplani	industria	3,7 %	A	A	
8801 00 90	– altri	industria	2,7 %	A	A	
8802	Altri veicoli aerei (per esempio: elicotteri, aeroplani); veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita					
	– Elicotteri					
8802 11 00	-- di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg	industria	7,5 %	A	A	
8802 12 00	-- di peso a vuoto superiore a 2 000 kg	industria	2,7 %	A	A	
8802 20 00	– Aeroplani ed altri veicoli aerei, di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg	industria	7,7 %	A	A	
8802 30 00	– Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 2 000 kg ed inferiore o uguale a 15 000 kg	industria	2,7 %	A	A	
8802 40 00	– Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 15 000 kg	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8802 60	– Veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita					
8802 60 10	– – Veicoli spaziali (compresi i satelliti)	industria	4,2 %	A	A	
8802 60 90	– – Veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita	industria	4,2 %	A	A	
8803	Parti degli apparecchi delle voci 8801 o 8802					
8803 10 00	– Eliche e rotori, e loro parti	industria	2,7 %	A	A	
8803 20 00	– Carrelli di atterraggio e loro parti	industria	2,7 %	A	A	
8803 30 00	– altre parti di aeroplani o di elicotteri	industria	2,7 %	A	A	
8803 90	– altre					
8803 90 10	– – di cervi volanti	industria	1,7 %	A	A	
8803 90 20	– – di veicoli spaziali (compresi i satelliti)	industria	1,7 %	A	A	
8803 90 30	– – di veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita	industria	1,7 %	A	A	
8803 90 90	– – altre	industria	2,7 %	A	A	
8804 00 00	Paracadute (compresi quelli dirigibili e parapendii) e rotochutes; loro parti ed accessori	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti					
8805 10	– Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei e loro parti; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili e loro parti					
8805 10 10	– – Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei e loro parti	industria	2,7 %	A	A	
8805 10 90	– – altre	industria	1,7 %	A	A	
	– Apparecchi al suolo di allenamento al volo e loro parti					
8805 21 00	– – Simulatori di combattimento aereo e loro parti	industria	1,7 %	A	A	
8805 29 00	– – altri	industria	1,7 %	A	A	
89	CAPITOLO 89 — NAVIGAZIONE MARITTIMA O FLUVIALE					
8901	Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci					
8901 10	– Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto					
8901 10 10	– – per la navigazione marittima	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8901 10 90	-- altri	industria	1,7 %	A	A	
8901 20	- Navi cisterna					
8901 20 10	-- per la navigazione marittima	industria	esenzione	A	A	
8901 20 90	-- altre	industria	1,7 %	A	A	
8901 30	- Navi frigorifere diverse da quelle della sottovoce 8901 20					
8901 30 10	-- per la navigazione marittima	industria	esenzione	A	A	
8901 30 90	-- altre	industria	1,7 %	A	A	
8901 90	- altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci					
8901 90 10	-- per la navigazione marittima	industria	esenzione	A	A	
8901 90 90	-- altri	industria	1,7 %	A	A	
8902 00	Natanti per la pesca, navi officina e altre navi per la lavorazione o la conservazione dei prodotti della pesca					
8902 00 10	- per la navigazione marittima	industria	esenzione	A	A	
8902 00 90	- altre	industria	1,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8903	Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe					
8903 10	– Imbarcazioni pneumatiche					
8903 10 10	-- di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg	industria	2,7 %	A	A	
8903 10 90	-- altre	industria	1,7 %	A	A	
	– altri					
8903 91	-- Imbarcazioni a vela, anche con motore ausiliario					
8903 91 10	---- per la navigazione marittima	industria	esenzione	A	A	
8903 91 90	---- altre	industria	1,7 %	A	A	
8903 92	-- Imbarcazioni a motore, diverse dai fuoribordo					
8903 92 10	---- per la navigazione marittima	industria	esenzione	A	A	
	---- altri					
8903 92 91	----- di lunghezza inferiore o uguale a 7,5 m	industria	1,7 %	A	A	
8903 92 99	----- di lunghezza superiore a 7,5 m	industria	1,7 %	A	A	
8903 99	-- altre					
8903 99 10	---- di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- altre					
8903 99 91	----- di lunghezza inferiore o uguale a 7,5 m	industria	1,7 %	A	A	
8903 99 99	----- di lunghezza superiore a 7,5 m	industria	1,7 %	A	A	
8904 00	Rimorchiatori e spintori					
8904 00 10	– Rimorchiatori	industria	esenzione	A	A	
	– Spintori					
8904 00 91	-- per la navigazione marittima	industria	esenzione	A	A	
8904 00 99	-- altri	industria	1,7 %	A	A	
8905	Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili					
8905 10	– Draghe					
8905 10 10	-- per la navigazione marittima	industria	esenzione	A	A	
8905 10 90	-- altre	industria	1,7 %	A	A	
8905 20 00	– Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili	industria	esenzione	A	A	
8905 90	– altri					
8905 90 10	-- per la navigazione marittima	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
8905 90 90	-- altre	industria	1,7 %	A	A	
8906	Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi					
8906 10 00	- Navi da guerra	industria	esenzione	A	A	
8906 90	- altre					
8906 90 10	-- per la navigazione marittima	industria	esenzione	A	A	
	-- altre					
8906 90 91	--- di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg	industria	2,7 %	A	A	
8906 90 99	--- altre	industria	1,7 %	A	A	
8907	Altri congegni galleggianti (per esempio: zattere, serbatoi, cassoni, boe da ormeggio e gavitelli)					
8907 10 00	- Zattere gonfiabili	industria	2,7 %	A	A	
8907 90 00	- altri	industria	2,7 %	A	A	
8908 00 00	Navi ed altri congegni galleggianti destinati alla demolizione	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
XVIII	SEZIONE XVIII — STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI					
90	CAPITOLO 90 — STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI					
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente					
9001 10	– Fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche					
9001 10 10	– – Cavi conduttori di immagini	industria	2,9 %	A	A	
9001 10 90	– – altri	industria	2,9 %	A	A	
9001 20 00	– Materie polarizzanti in fogli o in lastre	industria	2,9 %	A	A	
9001 30 00	– Lenti oftalmiche a contatto	industria	2,9 %	A	A	
9001 40	– Lenti per occhiali, di vetro					
9001 40 20	– – non correttive	industria	2,9 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	-- correttive					
	--- completamente lavorate sulle due facce					
9001 40 41	---- unifocali	industria	2,9 %	A	A	
9001 40 49	---- altre	industria	2,9 %	A	A	
9001 40 80	--- altre	industria	2,9 %	A	A	
9001 50	- Lenti per occhiali, di altre materie					
9001 50 20	-- non correttive	industria	2,9 %	A	A	
	-- correttive					
	--- completamente lavorate sulle due facce					
9001 50 41	---- unifocali	industria	2,9 %	A	A	
9001 50 49	---- altre	industria	2,9 %	A	A	
9001 50 80	--- altre	industria	2,9 %	A	A	
9001 90 00	- altri	industria	2,9 %	A	A	
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente					
	- Obiettivi					
9002 11 00	-- per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione	industria	6,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9002 19 00	-- altri	industria	6,7 %	A	A	
9002 20 00	- Filtri	industria	6,7 %	A	A	
9002 90 00	- altri	industria	6,7 %	A	A	
9003	Montature per occhiali o per oggetti simili, e loro parti					
	- Montature					
9003 11 00	-- di materie plastiche	industria	2,2 %	A	A	
9003 19 00	-- di altre materie	industria	2,2 %	A	A	
9003 90 00	- Parti	industria	2,2 %	A	A	
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili					
9004 10	- Occhiali da sole					
9004 10 10	-- con vetri lavorati otticamente	industria	2,9 %	A	A	
	-- altri					
9004 10 91	--- con lenti di materie plastiche	industria	2,9 %	A	A	
9004 10 99	--- altri	industria	2,9 %	A	A	
9004 90	- altri					
9004 90 10	-- con lenti di materie plastiche	industria	2,9 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9004 90 90	-- altri	industria	2,9 %	A	A	
9005	Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni; altri strumenti di astronomia e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia					
9005 10 00	- Binocoli	industria	4,2 %	A	A	
9005 80 00	- altri strumenti	industria	4,2 %	A	A	
9005 90 00	- Parti ed accessori (compresi i sostegni)	industria	4,2 %	A	A	
9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539					
9006 10 00	- Apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la preparazione di cliché o di cilindri di stampa	industria	4,2 %	A	A	
9006 30 00	- Apparecchi fotografici specialmente costruiti per la fotografia sottomarina o aerea, per l'endoscopia o per i laboratori di medicina legale o di identità giudiziaria	industria	4,2 %	A	A	
9006 40 00	- Apparecchi fotografici a sviluppo e stampa istantanei	industria	3,2 %	A	A	
	- altri apparecchi fotografici					
9006 51 00	-- con mirino di puntamento passante per l'obiettivo, per pellicole in rotoli di larghezza non superiore a 35 mm	industria	4,2 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9006 52 00	-- altri, per pellicole in rotoli di larghezza inferiore a 35 mm	industria	4,2 %	A	A	
9006 53	-- altri, per pellicole in rotoli di larghezza di 35 mm					
9006 53 10	--- Apparecchi fotografici non ricaricabili	industria	4,2 %	A	A	
9006 53 80	--- altri	industria	4,2 %	A	A	
9006 59 00	-- altri	industria	4,2 %	A	A	
	- Apparecchi e dispositivi comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia					
9006 61 00	-- Apparecchi con tubo a scarica per la produzione di lampi di luce (detti «flash elettronici»)	industria	3,2 %	A	A	
9006 69 00	-- altri	industria	3,2 %	A	A	
	- Parti ed accessori					
9006 91 00	-- di apparecchi fotografici	industria	3,7 %	A	A	
9006 99 00	-- altri	industria	3,2 %	A	A	
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono					
9007 10 00	- Cineprese	industria	3,7 %	A	A	
9007 20 00	- Proiettori	industria	3,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– Parti ed accessori					
9007 91 00	– – di apparecchi fotografici	industria	3,7 %	A	A	
9007 92 00	– – di proiettori	industria	3,7 %	A	A	
9008	Proiettori di immagini fisse; apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione					
9008 50 00	– Proiettori ed apparecchi di ingrandimento o di riduzione	industria	3,7 %	A	A	
9008 90 00	– Parti ed accessori	industria	3,7 %	A	A	
9010	Apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; negatoscopi; schermi per proiezioni					
9010 10 00	– Apparecchi e materiale per lo sviluppo automatico di pellicole fotografiche, di film cinematografici o di carta fotografica in rotoli o per la stampa automatica di pellicole sviluppate su rotoli di carta fotografica	industria	2,7 %	A	A	
9010 50 00	– altri apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici; negatoscopi	industria	2,7 %	A	A	
9010 60 00	– Schermi per proiezioni	industria	2,7 %	A	A	
9010 90 00	– Parti ed accessori	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione					
9011 10	– Microscopi stereoscopici					
9011 10 10	– – provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o di reticoli a semiconduttore	industria	esenzione	A	A	
9011 10 90	– – altri	industria	6,7 %	A	A	
9011 20	– altri microscopi, per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione					
9011 20 10	– – Microscopi fotomicrografici provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o reticoli a semiconduttore	industria	esenzione	A	A	
9011 20 90	– – altri	industria	6,7 %	A	A	
9011 80 00	– altri microscopi	industria	6,7 %	A	A	
9011 90	– Parti ed accessori					
9011 90 10	– – di apparecchi delle sottovoci 9011 10 10 o 9011 20 10	industria	esenzione	A	A	
9011 90 90	– – altri	industria	6,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9012	Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi					
9012 10	– Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi					
9012 10 10	– – Microscopi ad elettroni, provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o reticoli a semiconduttore	industria	esenzione	A	A	
9012 10 90	– – altri	industria	3,7 %	A	A	
9012 90	– Parti ed accessori					
9012 90 10	– – di apparecchi della sottovoce 9012 10 10	industria	esenzione	A	A	
9012 90 90	– – altri	industria	3,7 %	A	A	
9013	Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo					
9013 10 00	– Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI	industria	4,7 %	A	A	
9013 20 00	– Laser, diversi dai diodi laser	industria	4,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9013 80	– altri dispositivi, apparecchi e strumenti					
	– – Dispositivi a cristalli liquidi					
9013 80 20	– – – Dispositivi a cristalli liquidi a matrice attiva	industria	esenzione	A	A	
9013 80 30	– – – altri	industria	esenzione	A	A	
9013 80 90	– – altri	industria	4,7 %	A	A	
9013 90	– Parti ed accessori					
9013 90 10	– – per dispositivi a cristalli liquidi (LCD)	industria	esenzione	A	A	
9013 90 90	– – altri	industria	4,7 %	A	A	
9014	Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione					
9014 10 00	– Bussole, comprese quelle di navigazione	industria	2,7 %	A	A	
9014 20	– Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi dalle bussole)					
9014 20 20	– – Centrali inerziali	industria	3,7 %	A	A	
9014 20 80	– – altri	industria	3,7 %	A	A	
9014 80 00	– altri strumenti ed apparecchi	industria	3,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9014 90 00	– Parti ed accessori	industria	2,7 %	A	A	
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri					
9015 10	– Telemetri					
9015 10 10	-- elettronici	industria	3,7 %	A	A	
9015 10 90	-- altri	industria	2,7 %	A	A	
9015 20	– Teodoliti e tacheometri					
9015 20 10	-- elettronici	industria	3,7 %	A	A	
9015 20 90	-- altri	industria	2,7 %	A	A	
9015 30	– Livelle					
9015 30 10	-- elettronici	industria	3,7 %	A	A	
9015 30 90	-- altre	industria	2,7 %	A	A	
9015 40	– Strumenti ed apparecchi di fotogrammetria					
9015 40 10	-- elettronici	industria	3,7 %	A	A	
9015 40 90	-- altri	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9015 80	– altri strumenti ed apparecchi					
	-- elettronici					
9015 80 11	---- di meteorologia, idrologia e geofisica	industria	3,7 %	A	A	
9015 80 19	---- altri	industria	3,7 %	A	A	
	-- altri					
9015 80 91	---- di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione e idrografia	industria	2,7 %	A	A	
9015 80 93	---- di meteorologia, idrologia e geofisica	industria	2,7 %	A	A	
9015 80 99	---- altri	industria	2,7 %	A	A	
9015 90 00	– Parti ed accessori	industria	2,7 %	A	A	
9016 00	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi					
9016 00 10	– Bilance	industria	3,7 %	A	A	
9016 00 90	– Parti ed accessori	industria	3,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9017	Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, riportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo					
9017 10	– Tavoli e macchine per disegnare, anche automatiche					
9017 10 10	-- Tracciatori	industria	esenzione	A	A	
9017 10 90	-- altri	industria	2,7 %	A	A	
9017 20	– altri strumenti da disegno, da traccia o da calcolo					
9017 20 05	-- Tracciatori	industria	esenzione	A	A	
9017 20 10	-- altri strumenti da disegno	industria	2,7 %	A	A	
9017 20 39	-- altri strumenti da traccia	industria	2,7 %	A	A	
9017 20 90	-- altri strumenti da calcolo	industria	2,7 %	A	A	
9017 30 00	– Micrometri, noni, calibri fissi e regolabili	industria	2,7 %	A	A	
9017 80	– altri strumenti					
9017 80 10	-- Metri e regoli graduati	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9017 80 90	-- altri	industria	2,7 %	A	A	
9017 90 00	- Parti ed accessori	industria	2,7 %	A	A	
9018	Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici					
	- Apparecchi di elettrodiagnosi (compresi gli apparecchi di esplorazione funzionale o di controllo di parametri fisiologici)					
9018 11 00	-- Elettrocardiografi	industria	esenzione	A	A	
9018 12 00	-- Apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica	industria	esenzione	A	A	
9018 13 00	-- Apparecchi di diagnosi ad immagine, a risonanza magnetica	industria	esenzione	A	A	
9018 14 00	-- Apparecchi per scintigrafia	industria	esenzione	A	A	
9018 19	-- altri					
9018 19 10	--- Apparecchi di controllo simultaneo di due o più parametri fisiologici	industria	esenzione	A	A	
9018 19 90	--- altri	industria	esenzione	A	A	
9018 20 00	- Apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– Siringhe, aghi, cateteri, cannule e strumenti simili					
9018 31	-- Siringhe, con o senza aghi					
9018 31 10	---- di materie plastiche	industria	esenzione	A	A	
9018 31 90	---- altri	industria	esenzione	A	A	
9018 32	-- Aghi tubolari di metallo ed aghi per suture					
9018 32 10	---- Aghi tubolari di metallo	industria	esenzione	A	A	
9018 32 90	---- Aghi per suture	industria	esenzione	A	A	
9018 39 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	
	– altri strumenti ed apparecchi, per l'odontoiatria					
9018 41 00	-- Trapani per denti, anche comprendenti, su un basamento comune, altre apparecchiature per dentisti	industria	esenzione	A	A	
9018 49	-- altri					
9018 49 10	---- Mollette, dischi, frese e spazzole, da applicare a trapani dentistici	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9018 49 90	--- altri	industria	esenzione	A	A	
9018 50	- altri strumenti ed apparecchi per l'oftalmologia					
9018 50 10	-- non ottici	industria	esenzione	A	A	
9018 50 90	-- ottici	industria	esenzione	A	A	
9018 90	- altri strumenti ed apparecchi					
9018 90 10	-- Strumenti ed apparecchi per la misura della pressione arteriosa	industria	esenzione	A	A	
9018 90 20	-- Endoscopi	industria	esenzione	A	A	
9018 90 30	-- Reni artificiali	industria	esenzione	A	A	
9018 90 40	-- Apparecchi di diatermia	industria	esenzione	A	A	
9018 90 50	-- Apparecchi per trasfusione	industria	esenzione	A	A	
9018 90 60	-- Strumenti ed apparecchi di anestesia	industria	esenzione	A	A	
9018 90 75	-- Apparecchi per la stimolazione nervosa	industria	esenzione	A	A	
9018 90 84	-- altri	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9019	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria					
9019 10	– Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica					
9019 10 10	– – Vibromassaggiatori elettrici	industria	esenzione	A	A	
9019 10 90	– – altri	industria	esenzione	A	A	
9019 20 00	– Apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria	industria	esenzione	A	A	
9020 00 00	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	industria	1,7 %	A	A	
9021	Oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico-chirurgiche e le stampelle; stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture; oggetti ed apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da impiantare nell'organismo, per compensare una deficienza o un'infermità					
9021 10	– Oggetti e apparecchi di ortopedia o per fratture					
9021 10 10	– – Oggetti e apparecchi di ortopedia	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9021 10 90	-- Oggetti e apparecchi per fratture	industria	esenzione	A	A	
	- Oggetti e apparecchi dentari					
9021 21	-- Denti artificiali					
9021 21 10	--- di materie plastiche	industria	esenzione	A	A	
9021 21 90	--- di altre materie	industria	esenzione	A	A	
9021 29 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	
	- altri oggetti e apparecchi di protesi					
9021 31 00	-- Protesi articolari	industria	esenzione	A	A	
9021 39	-- altri					
9021 39 10	--- Protesi oculistica	industria	esenzione	A	A	
9021 39 90	--- altri	industria	esenzione	A	A	
9021 40 00	- Apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, escluse le parti ed accessori	industria	esenzione	A	A	
9021 50 00	- Stimolatori cardiaci («pacemakers») escluse le parti ed accessori	industria	esenzione	A	A	
9021 90	- altri					
9021 90 10	-- Parti ed accessori di apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9021 90 90	-- altri	industria	esenzione	A	A	
9022	Apparecchi a raggi X ed apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiografia o di radioterapia, i tubi a raggi X e gli altri dispositivi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, le poltrone e supporti simili di esame o di trattamento					
	-- Apparecchi a raggi X, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiografia o di radioterapia					
9022 12 00	-- Apparecchi di tomografia pilotati da una macchina per il trattamento dell'informazione	industria	esenzione	A	A	
9022 13 00	-- Apparecchi per uso odontoiatrico	industria	esenzione	A	A	
9022 14 00	-- altri, per uso medico, chirurgico o veterinario	industria	esenzione	A	A	
9022 19 00	-- per altri usi	industria	esenzione	A	A	
	-- Apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiografia o di radioterapia					
9022 21 00	-- per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9022 29 00	-- per altri usi	industria	2,1 %	A	A	
9022 30 00	- Tubi a raggi X	industria	2,1 %	A	A	
9022 90 00	- altri, comprese le parti ed accessori	industria	2,1 %	A	A	
9023 00	Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio: nell'insegnamento o nelle esposizioni), non suscettibili di altri usi					
9023 00 10	- per l'insegnamento della fisica, della chimica o della tecnica	industria	1,4 %	A	A	
9023 00 80	- altri	industria	1,4 %	A	A	
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessuti, carta, materie plastiche)					
9024 10	- Macchine ed apparecchi per prove su metalli					
	-- elettronici					
9024 10 11	--- universali e per prove di trazione	industria	3,2 %	A	A	
9024 10 13	--- per prove di durezza	industria	3,2 %	A	A	
9024 10 19	--- altri	industria	3,2 %	A	A	
9024 10 90	-- altri	industria	2,1 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9024 80	– altre macchine ed apparecchi					
	– – elettronici					
9024 80 11	– – – per prove su tessuti, carta e cartoni	industria	3,2 %	A	A	
9024 80 19	– – – altri	industria	3,2 %	A	A	
9024 80 90	– – altri	industria	2,1 %	A	A	
9024 90 00	– Parti ed accessori	industria	2,1 %	A	A	
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro					
	– Termometri e pirometri, non combinati con altri strumenti					
9025 11	– – a liquido, a lettura diretta					
9025 11 20	– – – per uso clinico	industria	esenzione	A	A	
9025 11 80	– – – altri	industria	2,8 %	A	A	
9025 19	– – altri					
9025 19 20	– – – elettronici	industria	3,2 %	A	A	
9025 19 80	– – – altri	industria	2,1 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9025 80	– altri strumenti					
9025 80 20	-- Barometri, non combinati con altri strumenti	industria	2,1 %	A	A	
	-- altri					
9025 80 40	--- elettronici	industria	3,2 %	A	A	
9025 80 80	--- altri	industria	2,1 %	A	A	
9025 90 00	– Parti ed accessori	industria	3,2 %	A	A	
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032					
9026 10	– per la misura o il controllo della portata o del livello dei liquidi					
	-- elettronici					
9026 10 21	--- Misuratori di portata	industria	esenzione	A	A	
9026 10 29	--- altri	industria	esenzione	A	A	
	-- altri					
9026 10 81	--- Misuratori di portata	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9026 10 89	--- altri	industria	esenzione	A	A	
9026 20	- per la misura o il controllo della pressione					
9026 20 20	-- elettronici	industria	esenzione	A	A	
	-- altri					
9026 20 40	--- Manometri a spirale o a membrana manometrica metallica	industria	esenzione	A	A	
9026 20 80	--- altri	industria	esenzione	A	A	
9026 80	- altri strumenti ed apparecchi					
9026 80 20	-- elettronici	industria	esenzione	A	A	
9026 80 80	-- altri	industria	esenzione	A	A	
9026 90 00	- Parti ed accessori	industria	esenzione	A	A	
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi					
9027 10	- Analizzatori di gas o di fumi					
9027 10 10	-- elettronici	industria	2,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9027 10 90	-- altri	industria	2,5 %	A	A	
9027 20 00	- Cromatografi ed apparecchi di elettroforesi	industria	esenzione	A	A	
9027 30 00	- Spettrometri, spettrofotometri e spettrografi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)	industria	esenzione	A	A	
9027 50 00	- altri strumenti ed apparecchi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)	industria	esenzione	A	A	
9027 80	- altri strumenti ed apparecchi					
9027 80 05	-- Indicatori dei tempi di posa	industria	2,5 %	A	A	
	-- altri					
	--- elettronici					
9027 80 11	---- pH metri, rH metri e altri apparecchi per misurare la conducibilità	industria	esenzione	A	A	
9027 80 13	---- Apparecchi per la misurazione delle proprietà fisiche di materiali per semiconduttori o di substrati LCD o di strati isolanti e conduttori associati, durante il processo di produzione di dischi (wafers) a semiconduttore o di LCD	industria	esenzione	A	A	
9027 80 17	---- altri	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- altri					
9027 80 91	---- Viscosimetri, porosimetri e dilatometri	industria	esenzione	A	A	
9027 80 99	---- altri	industria	esenzione	A	A	
9027 90	- Microtomi; parti ed accessori					
9027 90 10	-- Microtomi	industria	2,5 %	A	A	
	-- Parti ed accessori					
9027 90 50	--- di apparecchi delle sottovoci da 9027 20 a 9027 80	industria	esenzione	A	A	
9027 90 80	--- di microtomi o di apparecchi per l'analisi dei gas o dei fumi	industria	2,5 %	A	A	
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura					
9028 10 00	- Contatori di gas	industria	2,1 %	A	A	
9028 20 00	- Contatori di liquidi	industria	2,1 %	A	A	
9028 30	- Contatori di elettricità					
	-- per corrente alternata					
9028 30 11	--- monofase	industria	2,1 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9028 30 19	--- polifase	industria	2,1 %	A	A	
9028 30 90	-- altri	industria	2,1 %	A	A	
9028 90	- Parti ed accessori					
9028 90 10	-- di contatori elettrici	industria	2,1 %	A	A	
9028 90 90	-- altri	industria	2,1 %	A	A	
9029	Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi					
9029 10 00	- Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri e contatori simili	industria	1,9 %	A	A	
9029 20	- Indicatori di velocità e tachimetri; stroboscopi					
	-- Indicatori di velocità e tachimetri					
9029 20 31	--- Indicatori di velocità per veicoli terrestri	industria	2,6 %	A	A	
9029 20 38	--- altri	industria	2,6 %	A	A	
9029 20 90	-- Stroboscopi	industria	2,6 %	A	A	
9029 90 00	- Parti ed accessori	industria	2,2 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti					
9030 10 00	– Strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti	industria	4,2 %	A	A	
9030 20	– Oscilloscopi ed oscillografi					
9030 20 10	-- catodici	industria	4,2 %	A	A	
9030 20 30	-- altri, con dispositivo registratore	industria	esenzione	A	A	
	-- altri					
9030 20 91	--- elettronici	industria	esenzione	A	A	
9030 20 99	--- altri	industria	2,1 %	A	A	
	– altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo della tensione, dell'intensità, della resistenza o della potenza					
9030 31 00	-- Multimetri, senza dispositivo registratore	industria	4,2 %	A	A	
9030 32 00	-- Multimetri, con dispositivo registratore	industria	esenzione	A	A	
9030 33	-- altri, senza dispositivo registratore					
9030 33 10	--- elettronici	industria	4,2 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- altri					
9030 33 91	----- Voltometri	industria	2,1 %	A	A	
9030 33 99	----- altri	industria	2,1 %	A	A	
9030 39 00	-- altri, con dispositivo registratore	industria	esenzione	A	A	
9030 40 00	- altri strumenti ed apparecchi specialmente costruiti per le tecniche della telecomunicazione (per esempio: ipsometri, kerdometri, distorsionometri, psufometri)	industria	esenzione	A	A	
	- altri strumenti ed apparecchi					
9030 82 00	-- per la misura o il controllo di dischi o di dispositivi a semiconduttore	industria	esenzione	A	A	
9030 84 00	-- altri, con dispositivo registratore	industria	esenzione	A	A	
9030 89	-- altri					
9030 89 30	--- elettronici	industria	esenzione	A	A	
9030 89 90	--- altri	industria	2,1 %	A	A	
9030 90	- Parti ed accessori					
9030 90 20	-- per apparecchi della sottovoce 9030 82 00	industria	esenzione	A	A	
9030 90 85	-- altri	industria	2,5 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili					
9031 10 00	– Macchine per l'equilibratura delle parti meccaniche	industria	2,8 %	A	A	
9031 20 00	– Banchi di prova	industria	2,8 %	A	A	
	– altri strumenti ed apparecchi ottici					
9031 41 00	-- per il controllo dei dischi o dei dispositivi a semiconduttore o per il controllo delle maschere e dei reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore	industria	esenzione	A	A	
9031 49	-- altri					
9031 49 10	--- Proiettori di profili	industria	2,8 %	A	A	
9031 49 90	--- altri	industria	esenzione	A	A	
9031 80	– altri strumenti, apparecchi e macchine					
	-- elettronici					
	--- per la misura o il controllo di grandezze geometriche					
9031 80 32	---- per il controllo dei dischi o dei dispositivi a semiconduttore o per il controllo delle maschere e dei reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore	industria	esenzione	A	A	
9031 80 34	---- altri	industria	2,8 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9031 80 38	--- altri	industria	4 %	A	A	
	-- altri					
9031 80 91	--- per la misura o il controllo di grandezze geometriche	industria	2,8 %	A	A	
9031 80 98	--- altri	industria	4 %	A	A	
9031 90	- Parti ed accessori					
9031 90 20	-- per apparecchi della sottovoce 9031 41 00 o per strumenti ed apparecchi ottici per la misurazione della contaminazione superficiale da particelle su dischi (wafers) a semiconduttore della sottovoce 9031 49 90	industria	esenzione	A	A	
9031 90 30	-- per apparecchi della sottovoce 9031 80 32	industria	esenzione	A	A	
9031 90 85	-- altri	industria	2,8 %	A	A	
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici					
9032 10	- Termostati					
9032 10 20	-- elettronici	industria	2,8 %	A	A	
	-- altri					
9032 10 81	--- con dispositivo elettrico di scatto	industria	2,1 %	A	A	
9032 10 89	--- altri	industria	2,1 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9032 20 00	– Manostati (pressostati)	industria	2,8 %	A	A	
	– altri strumenti ed apparecchi					
9032 81 00	– – idraulici o pneumatici	industria	2,8 %	A	A	
9032 89 00	– – altri	industria	2,8 %	A	A	
9032 90 00	– Parti ed accessori	industria	2,8 %	A	A	
9033 00 00	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	industria	3,7 %	A	A	
91	CAPITOLO 91 — OROLOGERIA					
9101	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi					
	– Orologi da polso a funzionamento elettrico, anche con un contatore di tempo incorporato					
9101 11 00	– – solamente con indicatore meccanico	industria	4,5 % MIN 0,3 EUR p/st MAX 0,8 EUR p/st	A	A	
9101 19 00	– – altri	industria	4,5 % MIN 0,3 EUR p/st MAX 0,8 EUR p/st	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– altri orologi da polso, anche con un contatore di tempo incorporato					
9101 21 00	-- a carica automatica	industria	4,5 % MIN 0,3 EUR p/st MAX 0,8 EUR p/st	A	A	
9101 29 00	-- altri	industria	4,5 % MIN 0,3 EUR p/st MAX 0,8 EUR p/st	A	A	
	– altri					
9101 91 00	-- a funzionamento elettrico	industria	4,5 % MIN 0,3 EUR p/st MAX 0,8 EUR p/st	A	A	
9101 99 00	-- altri	industria	4,5 % MIN 0,3 EUR p/st MAX 0,8 EUR p/st	A	A	
9102	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101					
	– Orologi da polso a funzionamento elettrico, anche con un contatore di tempo incorporato					
9102 11 00	-- solamente con indicatore meccanico	industria	4,5 % MIN 0,3 EUR p/st MAX 0,8 EUR p/st	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9102 12 00	-- solamente con indicatore optoelettronico	industria	4,5 % MIN 0,3 EUR p/st MAX 0,8 EUR p/st	A	A	
9102 19 00	-- altri	industria	4,5 % MIN 0,3 EUR p/st MAX 0,8 EUR p/st	A	A	
	- altri orologi da polso, anche con un contatore di tempo incorporato					
9102 21 00	-- a carica automatica	industria	4,5 % MIN 0,3 EUR p/st MAX 0,8 EUR p/st	A	A	
9102 29 00	-- altri	industria	4,5 % MIN 0,3 EUR p/st MAX 0,8 EUR p/st	A	A	
	- altri					
9102 91 00	-- a funzionamento elettrico	industria	4,5 % MIN 0,3 EUR p/st MAX 0,8 EUR p/st	A	A	
9102 99 00	-- altri	industria	4,5 % MIN 0,3 EUR p/st MAX 0,8 EUR p/st	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9103	Svegli e pendole, con movimento di orologi tascabili					
9103 10 00	– a funzionamento elettrico	industria	4,7 %	A	A	
9103 90 00	– altre	industria	4,7 %	A	A	
9104 00 00	Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli	industria	3,7 %	A	A	
9105	Svegli, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili					
	– Svegli					
9105 11 00	– – a funzionamento elettrico	industria	4,7 %	A	A	
9105 19 00	– – altre	industria	3,7 %	A	A	
	– Pendole ed orologi, murali					
9105 21 00	– – a funzionamento elettrico	industria	4,7 %	A	A	
9105 29 00	– – altri	industria	3,7 %	A	A	
	– altri					
9105 91 00	– – a funzionamento elettrico	industria	4,7 %	A	A	
9105 99 00	– – altri	industria	3,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9106	Apparecchi di controllo del tempo e contatori di tempo, a movimento di orologeria o a motore sincrono (per esempio: registratori di presenza, orodatori, contatori di ore)					
9106 10 00	– Registratori di presenza; orodatori e contatori di ore	industria	4,7 %	A	A	
9106 90 00	– altri	industria	4,7 %	A	A	
9107 00 00	Interruttori orari ed altri apparecchi che permettono di far scattare un meccanismo a tempo stabilito, con un movimento di orologeria o di un motore sincrono	industria	4,7 %	A	A	
9108	Movimenti di orologi tascabili, completi e montati					
	– a funzionamento elettrico					
9108 11 00	– – solamente con indicatore meccanico o con dispositivo che permette di incorporare un indicatore meccanico	industria	4,7 %	A	A	
9108 12 00	– – solamente con indicatore optoelettronico	industria	4,7 %	A	A	
9108 19 00	– – altri	industria	4,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9108 20 00	– a carica automatica	industria	5 % MIN 0,17 EUR p/st	A	A	
9108 90 00	– altri	industria	5 % MIN 0,17 EUR p/st	A	A	
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili					
9109 10 00	– a funzionamento elettrico	industria	4,7 %	A	A	
9109 90 00	– altri	industria	4,7 %	A	A	
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons»; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria					
	– Di orologi tascabili					
9110 11	– – Movimenti completi, non montati o parzialmente montati «chablons»					
9110 11 10	– – – a bilanciere con spirale	industria	5 % MIN 0,17 EUR p/st	A	A	
9110 11 90	– – – altri	industria	4,7 %	A	A	
9110 12 00	– – Movimenti incompleti, montati	industria	3,7 %	A	A	
9110 19 00	– – Sbozzi	industria	4,7 %	A	A	
9110 90 00	– altri	industria	3,7 %	A	A	
9111	Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti					
9111 10 00	– Casse di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	industria	0,5 EUR p/st MIN 2,7 MAX 4,6	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9111 20 00	– Casse di metalli comuni, anche dorate o argentate	industria	0,5 EUR p/st MIN 2,7 MAX 4,6	A	A	
9111 80 00	– altre casse	industria	0,5 EUR p/st MIN 2,7 MAX 4,6	A	A	
9111 90 00	– Parti	industria	0,5 EUR p/st MIN 2,7 MAX 4,6	A	A	
9112	Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti					
9112 20 00	– Casse e gabbie	industria	2,7 %	A	A	
9112 90 00	– Parti	industria	2,7 %	A	A	
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti					
9113 10	– Di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi					
9113 10 10	– – di metalli preziosi	industria	2,7 %	A	A	
9113 10 90	– – di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	industria	3,7 %	A	A	
9113 20 00	– Di metalli comuni, anche dorati o argentati	industria	6 %	A	A	
9113 90 00	– altri	industria	6 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9114	Altre forniture d'orologeria					
9114 10 00	– Molle, comprese le spirali	industria	3,7 %	A	A	
9114 30 00	– Quadranti	industria	2,7 %	A	A	
9114 40 00	– Platine e ponti	industria	2,7 %	A	A	
9114 90 00	– altri	industria	2,7 %	A	A	
92	CAPITOLO 92 — STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI					
9201	Pianoforti, anche automatici; clavicembali ed altri strumenti a corde con tastiera					
9201 10	– Pianoforti verticali					
9201 10 10	– – nuovi	industria	4 %	A	A	
9201 10 90	– – usati	industria	4 %	A	A	
9201 20 00	– Pianoforti a coda	industria	4 %	A	A	
9201 90 00	– altri	industria	4 %	A	A	
9202	Altri strumenti musicali a corde (per esempio: chitarre, violini, arpe)					
9202 10	– ad arco strofinato, a mezzo di un archetto					
9202 10 10	– – Violini	industria	3,2 %	A	A	
9202 10 90	– – altri	industria	3,2 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9202 90	– altri					
9202 90 30	-- Chitarre	industria	3,2 %	A	A	
9202 90 80	-- altri	industria	3,2 %	A	A	
9205	Strumenti musicali ad aria (per esempio: organi a canne e a tastiera, fisarmoniche, clarinetti, trombe, cornamuse), diversi da orchestrion e da organi di Barberia					
9205 10 00	– Strumenti detti «ottoni»	industria	3,2 %	A	A	
9205 90	– altri					
9205 90 10	-- Fisarmoniche e strumenti simili	industria	3,7 %	A	A	
9205 90 30	-- Armoniche a bocca	industria	3,7 %	A	A	
9205 90 50	-- Organi a canne e a tastiera; armonium e strumenti simili a tastiera e ad ance metalliche libere	industria	3,2 %	A	A	
9205 90 90	-- altri	industria	3,2 %	A	A	
9206 00 00	Strumenti musicali a percussione [per esempio: tamburi, casse, xilofoni, piatti, castagnette (nacchere), maracas]	industria	3,2 %	A	A	
9207	Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio: organi, chitarre, fisarmoniche)					
9207 10	– Strumenti a tastiera, diversi dalle fisarmoniche					
9207 10 10	-- Organi	industria	3,2 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9207 10 30	-- Pianoforti digitali	industria	3,2 %	A	A	
9207 10 50	-- Sintetizzatori	industria	3,2 %	A	A	
9207 10 80	-- altri	industria	3,2 %	A	A	
9207 90	- altri					
9207 90 10	-- Chitarre	industria	3,7 %	A	A	
9207 90 90	-- altri	industria	3,7 %	A	A	
9208	Scatole musicali, orchestrion, organi di Barberia, uccelli cantanti, seghe musicali e altri strumenti musicali non compresi in altre voci di questo capitolo; richiami di ogni genere; fischietti, corni di richiamo ed altri strumenti di chiamata o di segnalazione a bocca					
9208 10 00	- Scatole musicali	industria	2,7 %	A	A	
9208 90 00	- altri	industria	3,2 %	A	A	
9209	Parti (per esempio: meccanismi per scatole musicali) ed accessori (per esempio: carte, dischi e rulli per apparecchi meccanici) di strumenti musicali; metronomi e diapason di ogni specie					
9209 30 00	- Corde armoniche	industria	2,7 %	A	A	
	- altri					
9209 91 00	-- Parti ed accessori di pianoforti	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9209 92 00	-- Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9202	industria	2,7 %	A	A	
9209 94 00	-- Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9207	industria	2,7 %	A	A	
9209 99	-- altri					
9209 99 20	--- Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9205	industria	2,7 %	A	A	
	--- altri					
9209 99 40	---- Metronomi e diapason	industria	3,2 %	A	A	
9209 99 50	---- Meccanismi per scatole musicali	industria	1,7 %	A	A	
9209 99 70	---- altri	industria	2,7 %	A	A	
XIX	SEZIONE XIX — ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI					
93	CAPITOLO 93 — ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI					
9301	Armi da guerra, diverse dalle rivoltelle, dalle pistole e dalle armi bianche					
9301 10 00	– Pezzi d'artiglieria (per esempio: cannoni, obici e mortai)	industria	esenzione	A	X	In deroga al principio del trattamento in esenzione da dazi e da contingenti accordato ai prodotti originari dei paesi BLMNS a norma dell'articolo 24, paragrafo 1. -

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9301 20 00	– Tubi lanciamissili; lanciafiamme; lanciagranate; lanciasiluri e dispositivi di lancio simili	industria	esenzione	A	X	In deroga al principio del trattamento in esenzione da dazi e da contingenti accordato ai prodotti originari dei paesi BLMNS a norma dell'articolo 24, paragrafo 1. -
9301 90 00	– altre	industria	esenzione	A	X	In deroga al principio del trattamento in esenzione da dazi e da contingenti accordato ai prodotti originari dei paesi BLMNS a norma dell'articolo 24, paragrafo 1. -
9302 00 00	Rivoltelle e pistole, diverse da quelle delle voci 9303 o 9304	industria	2,7 %	A	X	In deroga al principio del trattamento in esenzione da dazi e da contingenti accordato ai prodotti originari dei paesi BLMNS a norma dell'articolo 24, paragrafo 1. -
9303	Altre armi da fuoco e congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere (per esempio: fucili e carabine da caccia, armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna, pistole lanciarazzi ed altri congegni costruiti unicamente per il lancio di razzi di segnalazione, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, pistole a chiodo per mattatoi, cannoni lanciagomene)					
9303 10 00	– Armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna	industria	3,2 %	A	X	In deroga al principio del trattamento in esenzione da dazi e da contingenti accordato ai prodotti originari dei paesi BLMNS a norma dell'articolo 24, paragrafo 1. —
9303 20	– altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo con almeno una canna liscia					
9303 20 10	– – ad una canna liscia	industria	3,2 %	A	X	In deroga al principio del trattamento in esenzione da dazi e da contingenti accordato ai prodotti originari dei paesi BLMNS a norma dell'articolo 24, paragrafo 1. -

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9303 20 95	-- altri	industria	3,2 %	A	X	In deroga al principio del trattamento in esenzione da dazi e da contingenti accordato ai prodotti originari dei paesi BLMNS a norma dell'articolo 24, paragrafo 1. -
9303 30 00	- altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo	industria	3,2 %	A	X	In deroga al principio del trattamento in esenzione da dazi e da contingenti accordato ai prodotti originari dei paesi BLMNS a norma dell'articolo 24, paragrafo 1. -
9303 90 00	- altri	industria	3,2 %	A	X	In deroga al principio del trattamento in esenzione da dazi e da contingenti accordato ai prodotti originari dei paesi BLMNS a norma dell'articolo 24, paragrafo 1. -
9304 00 00	Altre armi (per esempio: fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas, sfollagente), escluse quelle della voce 9307	industria	3,2 %	A	X	In deroga al principio del trattamento in esenzione da dazi e da contingenti accordato ai prodotti originari dei paesi BLMNS a norma dell'articolo 24, paragrafo 1. -
9305	Parti ed accessori degli oggetti delle voci da 9301 a 9304					
9305 10 00	- di rivoltelle o pistole	industria	3,2 %	A	X	In deroga al principio del trattamento in esenzione da dazi e da contingenti accordato ai prodotti originari dei paesi BLMNS a norma dell'articolo 24, paragrafo 1. -
9305 20 00	- di fucili o carabine della voce 9303	industria	2,7 %	A	X	In deroga al principio del trattamento in esenzione da dazi e da contingenti accordato ai prodotti originari dei paesi BLMNS a norma dell'articolo 24, paragrafo 1. -

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– altri					
9305 91 00	-- di armi da guerra della voce 9301	industria	esenzione	A	X	In deroga al principio del trattamento in esenzione da dazi e da contingenti accordato ai prodotti originari dei paesi BLMNS a norma dell'articolo 24, paragrafo 1. -
9305 99 00	-- altre	industria	2,7 %	A	X	In deroga al principio del trattamento in esenzione da dazi e da contingenti accordato ai prodotti originari dei paesi BLMNS a norma dell'articolo 24, paragrafo 1. -
9306	Bombe, granate, siluri, mine, missili, cartucce ed altre munizioni e proiettili, e loro parti, compresi i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce					
	– Cartucce per fucili o carabine a canna liscia e loro parti; pallini per carabine ad aria compressa					
9306 21 00	-- Cartucce	industria	2,7 %	A	X	In deroga al principio del trattamento in esenzione da dazi e da contingenti accordato ai prodotti originari dei paesi BLMNS a norma dell'articolo 24, paragrafo 1. -
9306 29 00	-- altri	industria	2,7 %	A	X	In deroga al principio del trattamento in esenzione da dazi e da contingenti accordato ai prodotti originari dei paesi BLMNS a norma dell'articolo 24, paragrafo 1. -

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9306 30	– altre cartucce e loro parti					
9306 30 10	-- per rivoltelle e pistole della voce 9302 e per pistole mitragliatrici della voce 9301	industria	2,7 %	A	X	In deroga al principio del trattamento in esenzione da dazi e da contingenti accordato ai prodotti originari dei paesi BLMNS a norma dell'articolo 24, paragrafo 1. -
	-- altre					
9306 30 30	--- per armi da guerra	industria	1,7 %	A	X	In deroga al principio del trattamento in esenzione da dazi e da contingenti accordato ai prodotti originari dei paesi BLMNS a norma dell'articolo 24, paragrafo 1. -
9306 30 90	--- altre	industria	2,7 %	A	X	In deroga al principio del trattamento in esenzione da dazi e da contingenti accordato ai prodotti originari dei paesi BLMNS a norma dell'articolo 24, paragrafo 1. -
9306 90	– altri					
9306 90 10	-- da guerra	industria	1,7 %	A	X	In deroga al principio del trattamento in esenzione da dazi e da contingenti accordato ai prodotti originari dei paesi BLMNS a norma dell'articolo 24, paragrafo 1. -
9306 90 90	-- altri	industria	2,7 %	A	X	In deroga al principio del trattamento in esenzione da dazi e da contingenti accordato ai prodotti originari dei paesi BLMNS a norma dell'articolo 24, paragrafo 1. -

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9307 00 00	Sciabole, spade, baionette, lance ed altre armi bianche, loro parti e foderi	industria	1,7 %	A	X	In deroga al principio del trattamento in esenzione da dazi e da contingenti accordato ai prodotti originari dei paesi BLMNS a norma dell'articolo 24, paragrafo 1. -
XX	SEZIONE XX — MERCI E PRODOTTI DIVERSI					
94	CAPITOLO 94 — MOBILI; MOBILI MEDICO-CHIRURGICI; OGGETTI LETTERECCI E SIMILI; APPARECCHI PER L'ILLUMINAZIONE NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE; INSEGNE PUBBLICITARIE, INSEGNE LUMINOSE, TARGHETTE INDICATRICI LUMINOSE ED OGGETTI SIMILI; COSTRUZIONI PREFABBRICATE					
9401	Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti					
9401 10 00	– Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei	industria	esenzione	A	A	
9401 20 00	– Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli	industria	3,7 %	A	A	
9401 30 00	– Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza	industria	esenzione	A	A	
9401 40 00	– Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti	industria	esenzione	A	A	
	– Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambù o di materie simili					
9401 51 00	-- di bambù o di canna d'India	industria	5,6 %	A	A	
9401 59 00	-- altri	industria	5,6 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno					
9401 61 00	-- imbottiti	industria	esenzione	A	A	
9401 69 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	
	– altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo					
9401 71 00	-- imbottiti	industria	esenzione	A	A	
9401 79 00	-- altri	industria	esenzione	A	A	
9401 80 00	– altri mobili per sedersi	industria	esenzione	A	A	
9401 90	– Parti					
9401 90 10	-- di mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei	industria	1,7 %	A	A	
	-- altri					
9401 90 30	--- di legno	industria	2,7 %	A	A	
9401 90 80	--- altri	industria	2,7 %	A	A	
9402	Mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria (per esempio: tavoli operatori, tavoli per esami, letti con meccanismo per usi clinici, poltrone per dentisti); poltrone da parrucchiere e poltrone simili, con dispositivo di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti					
9402 10 00	– Poltrone per dentisti, poltrone da parrucchiere e poltrone simili, e loro parti	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9402 90 00	– altri	industria	esenzione	A	A	
9403	Altri mobili e loro parti					
9403 10	– Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici					
	– – di altezza inferiore o uguale a 80 cm					
9403 10 51	– – – Scrivanie	industria	esenzione	A	A	
9403 10 58	– – – altri	industria	esenzione	A	A	
	– – di altezza superiore a 80 cm					
9403 10 91	– – – Armadi a porte, a sportelli o ad ante	industria	esenzione	A	A	
9403 10 93	– – – Armadi a cassetti, classificatori e schedari	industria	esenzione	A	A	
9403 10 98	– – – altri	industria	esenzione	A	A	
9403 20	– altri mobili di metallo					
9403 20 20	– – Letti	industria	esenzione	A	A	
9403 20 80	– – altri	industria	esenzione	A	A	
9403 30	– Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici					
	– – di altezza inferiore o uguale a 80 cm					
9403 30 11	– – – Scrivanie	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9403 30 19	--- altri	industria	esenzione	A	A	
	-- di altezza superiore a 80 cm					
9403 30 91	--- Armadi, classificatori e schedari	industria	esenzione	A	A	
9403 30 99	--- altri	industria	esenzione	A	A	
9403 40	- Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine					
9403 40 10	-- Elementi di cucine componibili	industria	2,7 %	A	A	
9403 40 90	-- altri	industria	2,7 %	A	A	
9403 50 00	- Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto	industria	esenzione	A	A	
9403 60	- altri mobili di legno					
9403 60 10	-- Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle sale da pranzo o nelle stanze di soggiorno	industria	esenzione	A	A	
9403 60 30	-- Mobili di legno dei tipi utilizzati nei magazzini	industria	esenzione	A	A	
9403 60 90	-- altri mobili di legno	industria	esenzione	A	A	
9403 70 00	- Mobili di materie plastiche	industria	esenzione	A	A	
	- Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili					
9403 81 00	-- di bambù o di canna d'India	industria	5,6 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9403 89 00	-- altri	industria	5,6 %	A	A	
9403 90	- Parti					
9403 90 10	-- di metallo	industria	2,7 %	A	A	
9403 90 30	-- di legno	industria	2,7 %	A	A	
9403 90 90	-- di altre materie	industria	2,7 %	A	A	
9404	Sommier; oggetti lettercci ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbot-titi o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti					
9404 10 00	- Sommier	industria	3,7 %	A	A	
	- Materassi					
9404 21	-- di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti					
9404 21 10	--- di gomma	industria	3,7 %	A	A	
9404 21 90	--- di materie plastiche	industria	3,7 %	A	A	
9404 29	-- di altre materie					
9404 29 10	--- con molle metalliche	industria	3,7 %	A	A	
9404 29 90	--- altre	industria	3,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9404 30 00	– Sacchi a pelo	industria	3,7 %	A	A	
9404 90	– altri					
9404 90 10	-- imbottiti di piume o di calugine	industria	3,7 %	A	A	
9404 90 90	-- altri	industria	3,7 %	A	A	
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove					
9405 10	– Lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro, esclusi quelli dei tipi utilizzati per l'illuminazione delle aree o vie pubbliche					
	-- di materie plastiche o di ceramica					
9405 10 21	---- di materie plastiche, dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	industria	4,7 %	A	A	
9405 10 40	---- altri	industria	4,7 %	A	A	
9405 10 50	-- di vetro	industria	3,7 %	A	A	
	-- di altre materie					
9405 10 91	---- dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9405 10 98	--- altri	industria	2,7 %	A	A	
9405 20	- Lampade da comodino, da scrittoio e lampadari per interni, elettrici					
	-- di materie plastiche o di ceramica					
9405 20 11	---- di materie plastiche, dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	industria	4,7 %	A	A	
9405 20 40	---- altri	industria	4,7 %	A	A	
9405 20 50	-- di vetro	industria	3,7 %	A	A	
	-- di altre materie					
9405 20 91	---- dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	industria	2,7 %	A	A	
9405 20 99	---- altri	industria	2,7 %	A	A	
9405 30 00	- Ghirlande elettriche dei tipi utilizzati per gli alberi di Natale	industria	3,7 %	A	A	
9405 40	- altri apparecchi elettrici per l'illuminazione					
9405 40 10	-- Proiettori	industria	3,7 %	A	A	
	-- altri					
	---- di materie plastiche					
9405 40 31	----- dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	industria	4,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9405 40 35	----- dei tipi utilizzati per tubi fluorescenti	industria	4,7 %	A	A	
9405 40 39	----- altri	industria	4,7 %	A	A	
	---- di altre materie					
9405 40 91	----- dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	industria	2,7 %	A	A	
9405 40 95	----- dei tipi utilizzati per tubi fluorescenti	industria	2,7 %	A	A	
9405 40 99	----- altri	industria	2,7 %	A	A	
9405 50 00	- Apparecchi per l'illuminazione non elettrici	industria	2,7 %	A	A	
9405 60	- Insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili					
9405 60 20	-- di materie plastiche	industria	4,7 %	A	A	
9405 60 80	-- di altre materie	industria	2,7 %	A	A	
	- Parti					
9405 91	-- di vetro					
9405 91 10	---- Articoli per completare gli apparecchi per l'illuminazione elettrica (esclusi i proiettori)	industria	5,7 %	A	A	
9405 91 90	---- altri	industria	3,7 %	A	A	
9405 92 00	-- di materie plastiche	industria	4,7 %	A	A	
9405 99 00	-- altre	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9406 00	Costruzioni prefabbricate					
9406 00 11	– Case mobili su ruote	industria	2,7 %	A	A	
	– altre					
9406 00 20	-- di legno	industria	2,7 %	A	A	
	-- di ferro o di acciaio					
9406 00 31	---- Serre	industria	2,7 %	A	A	
9406 00 38	---- altre	industria	2,7 %	A	A	
9406 00 80	-- di altre materie	industria	2,7 %	A	A	
95	CAPITOLO 95 — GIOCATTOLI, GIOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI O SPORT; LORO PARTI ED ACCESSORI					
9503 00	Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole; bambole; altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie					
9503 00 10	– Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole	industria	esenzione	A	A	
	– Bambole raffiguranti unicamente soggetti umani e parti ed accessori					
9503 00 21	-- Bambole	industria	4,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9503 00 29	-- Parti ed accessori	industria	esenzione	A	A	
9503 00 30	- Trenini elettrici, comprese le rotaie, i segnali ed altri accessori; modelli ridotti, anche animati, da montare	industria	esenzione	A	A	
	- altri assortimenti e giocattoli da costruzione					
9503 00 35	-- di materie plastiche	industria	4,7 %	A	A	
9503 00 39	-- di altre materie	industria	esenzione	A	A	
	- Giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani					
9503 00 41	-- imbottiti	industria	4,7 %	A	A	
9503 00 49	-- altri	industria	esenzione	A	A	
9503 00 55	- Strumenti ed apparecchi musicali aventi le caratteristiche di giocattoli	industria	esenzione	A	A	
	- Puzzle					
9503 00 61	-- di legno	industria	esenzione	A	A	
9503 00 69	-- altri	industria	4,7 %	A	A	
9503 00 70	- altri giocattoli, presentati in assortimenti o in panoplie	industria	4,7 %	A	A	
	- altri giocattoli e modelli, a motore					
9503 00 75	-- di materie plastiche	industria	4,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9503 00 79	-- di altre materie	industria	esenzione	A	A	
	- altri					
9503 00 81	-- Armi giocattolo	industria	esenzione	A	A	
9503 00 85	-- Modelli in miniatura, ottenuti per fusione, di metallo	industria	4,7 %	A	A	
	-- altri					
9503 00 95	--- di materie plastiche	industria	4,7 %	A	A	
9503 00 99	--- altri	industria	esenzione	A	A	
9504	Console e apparecchi per videogiochi, oggetti per giochi di società, compresi i giochi meccanici, anche a motore, i biliardi, i tavoli speciali per case da gioco e i giochi di birilli automatici (per esempio: bowling)					
9504 20 00	- Biliardi di ogni tipo e loro accessori	industria	esenzione	A	A	
9504 30	- altri giochi a monete, banconote, carta bancaria, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowlings)					
9504 30 10	-- Giochi con schermo	industria	esenzione	A	A	
9504 30 20	-- altri giochi	industria	esenzione	A	A	
9504 30 90	-- Parti	industria	esenzione	A	A	
9504 40 00	- Carte da gioco	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9504 50 00	– Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504 30	industria	esenzione	A	A	
9504 90	– altri					
9504 90 10	– – Complessi di vetture da corsa elettriche con i loro circuiti, che presentano le caratteristiche di giochi da competizione	industria	esenzione	A	A	
9504 90 80	– – altri	industria	esenzione	A	A	
9505	Oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, compresi gli oggetti per giochi di prestigio ed oggetti-sorpresa					
9505 10	– Oggetti per feste di Natale					
9505 10 10	– – di vetro	industria	esenzione	A	A	
9505 10 90	– – di altre materie	industria	2,7 %	A	A	
9505 90 00	– altri	industria	2,7 %	A	A	
9506	Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica, l'atletica, gli altri sport (compreso il tennis da tavolo) o i giochi all'aperto, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; piscine e vasche per sguaizzare					
	– Sci da neve ed altri attrezzi per sciare sulla neve					
9506 11	– – Sci					
9506 11 10	– – – Sci da fondo	industria	3,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	--- Sci alpini					
9506 11 21	----- Monosci e surf da neve	industria	3,7 %	A	A	
9506 11 29	----- altri	industria	3,7 %	A	A	
9506 11 80	--- altri sci	industria	3,7 %	A	A	
9506 12 00	-- Attacchi per sci	industria	3,7 %	A	A	
9506 19 00	-- altri	industria	2,7 %	A	A	
	- Sci nautici, acquaplani, tavole a vela ed altri attrezzi per la pratica di sport nautici					
9506 21 00	-- Tavole a vela	industria	2,7 %	A	A	
9506 29 00	-- altri	industria	2,7 %	A	A	
	- Bastoni per golf ed altri attrezzi per il golf					
9506 31 00	-- Bastoni completi	industria	2,7 %	A	A	
9506 32 00	-- Palle	industria	2,7 %	A	A	
9506 39	-- altri					
9506 39 10	---- Parti e pezzi staccati dei bastoni	industria	2,7 %	A	A	
9506 39 90	---- altri	industria	2,7 %	A	A	
9506 40 00	- Oggetti ed attrezzi per il tennis da tavolo	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– Racchette da tennis, da «badminton» o simili, anche senza corde					
9506 51 00	-- Racchette da tennis, anche senza corde	industria	4,7 %	A	A	
9506 59 00	-- altre	industria	2,7 %	A	A	
	– Palloni e palle, diverse dalle palle da golf o da tennis da tavolo					
9506 61 00	-- Palle da tennis	industria	2,7 %	A	A	
9506 62 00	-- Imbarcazioni pneumatiche	industria	2,7 %	A	A	
9506 69	-- altri					
9506 69 10	--- Palle da cricket e da polo	industria	esenzione	A	A	
9506 69 90	--- altri	industria	2,7 %	A	A	
9506 70	– Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati dei pattini					
9506 70 10	-- Pattini da ghiaccio	industria	esenzione	A	A	
9506 70 30	-- Pattini a rotelle	industria	2,7 %	A	A	
9506 70 90	-- Parti ed accessori	industria	2,7 %	A	A	
	– altri					
9506 91	-- Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica					
9506 91 10	--- Apparecchi per esercizi a sistema che permette di scegliere lo sforzo	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9506 91 90	--- altri	industria	2,7 %	A	A	
9506 99	-- altri					
9506 99 10	--- Attrezzi per crichet e polo, escluse le palle	industria	esenzione	A	A	
9506 99 90	--- altri	industria	2,7 %	A	A	
9507	Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia					
9507 10 00	- Canne da pesca	industria	3,7 %	A	A	
9507 20	- Ami, anche montati su alamatori					
9507 20 10	-- Ami non montati	industria	1,7 %	A	A	
9507 20 90	-- altri	industria	3,7 %	A	A	
9507 30 00	- Mulinelli per la pesca	industria	3,7 %	A	A	
9507 90 00	- altri	industria	3,7 %	A	A	
9508	Giostre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera; circhi ambulanti e serragli ambulanti; teatri ambulanti					
9508 10 00	- Circhi ambulanti e serragli ambulanti	industria	1,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9508 90 00	– altri	industria	1,7 %	A	A	
96	CAPITOLO 96 — LAVORI DIVERSI					
9601	Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura)					
9601 10 00	– Avorio lavorato e lavori di avorio	industria	2,7 %	A	A	
9601 90 00	– altri	industria	esenzione	A	A	
9602 00 00	Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita	industria	2,2 %	A	A	
9603	Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili					
9603 10 00	– Scope e scopine costituite da brindilli o da altre materie vegetali in mazzi legati, anche con manico	industria	3,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
	– Spazzolini da denti, pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie ed altre spazzole per la toletta personale, comprese quelle costituenti parti di apparecchi					
9603 21 00	-- Spazzolini da denti, compresi quelli per dentiere	industria	3,7 %	A	A	
9603 29	-- altri					
9603 29 30	--- Spazzole per capelli	industria	3,7 %	A	A	
9603 29 80	--- altri	industria	3,7 %	A	A	
9603 30	– Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere e pennelli simili per l'applicazione di prodotti cosmetici					
9603 30 10	-- Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere	industria	3,7 %	A	A	
9603 30 90	-- Pennelli per l'applicazione di prodotti cosmetici	industria	3,7 %	A	A	
9603 40	– Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare o simili (diversi dai pennelli della sottovoce 9603 30); tamponi e rulli per dipingere					
9603 40 10	-- Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare e simili	industria	3,7 %	A	A	
9603 40 90	-- Tamponi e rulli per dipingere	industria	3,7 %	A	A	
9603 50 00	– altre spazzole costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9603 90	– altri					
9603 90 10	-- Scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore	industria	2,7 %	A	A	
	-- altri					
9603 90 91	--- Scope e spazzole per la pulizia delle strade o per uso domestico, comprese le spazzole per indumenti e scarpe; oggetti di spazzolificio per la toletta degli animali	industria	3,7 %	A	A	
9603 90 99	--- altri	industria	3,7 %	A	A	
9604 00 00	Stacci e crivelli, a mano	industria	3,7 %	A	A	
9605 00 00	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	industria	3,7 %	A	A	
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbocchi di bottoni					
9606 10 00	– Bottoni a pressione e loro parti	industria	3,7 %	A	A	
	– Bottoni					
9606 21 00	-- di materie plastiche, non ricoperti di materie tessili	industria	3,7 %	A	A	
9606 22 00	-- di metalli comuni, non ricoperti di materie tessili	industria	3,7 %	A	A	
9606 29 00	-- altri	industria	3,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9606 30 00	– Dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni; sbozzi di bottoni	industria	2,7 %	A	A	
9607	Chiusure lampo e loro parti					
	– Chiusure lampo					
9607 11 00	-- con dentini di metalli comuni	industria	6,7 %	A	A	
9607 19 00	-- altre	industria	7,7 %	A	A	
9607 20	– Parti					
9607 20 10	-- di metalli comuni (compresi i nastri con dentini di metalli comuni)	industria	6,7 %	A	A	
9607 20 90	-- altre	industria	7,7 %	A	A	
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609					
9608 10	– Penne e matite a sfera					
9608 10 10	-- con inchiostro liquido	industria	3,7 %	A	A	
	-- altre					
9608 10 92	---- con cartucce sostituibili	industria	3,7 %	A	A	
9608 10 99	---- altre	industria	3,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9608 20 00	– Penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose	industria	3,7 %	A	A	
9608 30 00	– Penne stilografiche ed altre penne	industria	3,7 %	A	A	
9608 40 00	– Portamine	industria	3,7 %	A	A	
9608 50 00	– Assortimenti di oggetti che rientrano in almeno due delle sottovoci precedenti	industria	3,7 %	A	A	
9608 60 00	– Cartucce di ricambio per penne o matite a sfera, comprendenti le loro punte	industria	2,7 %	A	A	
	– altri					
9608 91 00	– – Pennini da scrivere e punte per pennini	industria	2,7 %	A	A	
9608 99 00	– – altri	industria	2,7 %	A	A	
9609	Matite (diverse dalle matite della voce 9608), mine, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sarti					
9609 10	– Matite con guaina					
9609 10 10	– – con mina di grafite	industria	2,7 %	A	A	
9609 10 90	– – altri	industria	2,7 %	A	A	
9609 20 00	– Mine per matite o per portamine	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9609 90	– altri					
9609 90 10	-- Pastelli e carboncini	industria	2,7 %	A	A	
9609 90 90	-- altri	industria	1,7 %	A	A	
9610 00 00	Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate	industria	2,7 %	A	A	
9611 00 00	Datari, sigilli, numeratori, timbri ed oggetti simili (compresi gli apparecchi per la stampa di etichette), a mano; compositoi e stamperie con compositoi, a mano	industria	2,7 %	A	A	
9612	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola					
9612 10	– Nastri inchiostatori					
9612 10 10	-- di materie plastiche	industria	2,7 %	A	A	
9612 10 20	-- di fibre sintetiche o artificiali, di larghezza inferiore a 30 mm, inseriti permanentemente in cartucce di plastica o metallo, per macchine da scrivere automatiche, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e altre macchine	industria	esenzione	A	A	
9612 10 80	-- altri	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9612 20 00	– Cuscinetti per timbri	industria	2,7 %	A	A	
9613	Accendini ed accenditori (esclusi gli accenditori della voce 3603), anche meccanici od elettrici, e loro parti diverse dalle pietrine focaie e dagli stop-pini					
9613 10 00	– Accendini tascabili, a gas, non ricaricabili	industria	2,7 %	A	A	
9613 20 00	– Accendini tascabili, a gas, ricaricabili	industria	2,7 %	A	A	
9613 80 00	– altri accendini ed accenditori	industria	2,7 %	A	A	
9613 90 00	– Parti	industria	2,7 %	A	A	
9614 00	Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti					
9614 00 10	– Sbozzi di pipe, di legno o di radica	industria	esenzione	A	A	
9614 00 90	– altri	industria	2,7 %	A	A	
9615	Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili; spille per capelli (forcine); ferma-ricci, ondulatori, bigodini ed oggetti simili per l'acconciatura dei capelli, diversi da quelli della voce 8516, e loro parti					
	– Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili					
9615 11 00	– – di gomma indurita o di materie plastiche	industria	2,7 %	A	A	
9615 19 00	– – altri	industria	2,7 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9615 90 00	– altri	industria	2,7 %	A	A	
9616	Spruzzatori da toeletta, loro montature e teste di montature; piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toeletta					
9616 10	– Spruzzatori da toeletta, loro montature e teste di montature					
9616 10 10	– – Spruzzatori da toeletta	industria	2,7 %	A	A	
9616 10 90	– – Montature e teste di montature	industria	2,7 %	A	A	
9616 20 00	– Piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toeletta	industria	2,7 %	A	A	
9617 00 00	Bottiglie isolanti ed altri recipienti isothermici montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro)	industria	6,7 %	A	A	
9618 00 00	Manichini e simili; automi e scene animate per mostre	industria	1,7 %	A	A	
9619 00	Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini e oggetti simili, di qualsiasi materia					
9619 00 30	– Di ovatta di materie tessili	industria	3,8 %	A	A	
	– di altre materie tessili					
9619 00 40	– – Assorbenti, tamponi igienici ed oggetti simili	industria	6,3 %	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9619 00 50	-- Pannolini per bambini piccoli (bebè) e oggetti simili	industria	10,5 %	A	A	
	– di altre materie					
	-- Assorbenti, tamponi igienici ed oggetti simili					
9619 00 71	--- Assorbenti igienici	industria	esenzione	A	A	
9619 00 75	--- Tamponi igienici	industria	esenzione	A	A	
9619 00 79	--- altri	industria	esenzione	A	A	
	-- Pannolini per bambini piccoli (bebè) e oggetti simili					
9619 00 81	--- Pannolini per bambini piccoli (bebè)	industria	esenzione	A	A	
9619 00 89	--- Altri (per esempio, articoli per l'incontinenza)	industria	esenzione	A	A	
XXI	SEZIONE XXI — OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ					
97	CAPITOLO 97 — OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ					
9701	Quadri, pitture e disegni, eseguiti interamente a mano, esclusi i disegni della voce 4906 e gli oggetti manufatturati decorati a mano; «collages» e quadretti simili («tableautins»)					
9701 10 00	– Quadri, pitture e disegni	industria	esenzione	A	A	

NC 2014	Designazione delle merci	Settore	Dazi elencati a titolo indicativo	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per il Sud Africa	Categoria di soppressione progressiva dei dazi per i paesi BLMNS	Osservazioni
9701 90 00	– altri	industria	esenzione	A	A	
9702 00 00	Incisioni, stampe e litografie, originali	industria	esenzione	A	A	
9703 00 00	Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea, di qualsiasi materia	industria	esenzione	A	A	
9704 00 00	Francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati o non obliterati, diversi dagli articoli della voce 4907	industria	esenzione	A	A	
9705 00 00	Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico	industria	esenzione	A	A	
9706 00 00	Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età	industria	esenzione	A	A	

Appendice

Codice NC ed etichetta	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
2007 99 39 — Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, aventi tenore, in peso, di zuccheri > 30 % (escl. prodotti ottenuti da lamponi, fragole, ciliegie e agrumi, puree e paste di marroni, preparazioni omogeneizzate della sottovoce 2007 10, nonché da puree e paste di prugne, in imballaggi di contenuto > 100 kg e destinate alla trasformazione industriale)	
– Pasta di fichi, pasta di pistacchi e pasta di nocciole	X
– altre	
-- Puree di frutta ottenute per filtrazione e portate ad ebollizione sotto vuoto, le cui caratteristiche chimiche ed organolettiche non sono state modificate in seguito al trattamento termico	
--- Pere	N*
--- Albicocche	N*
--- Pesche, comprese le pesche noci	N*
--- Miscugli	
---- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg	
----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	X
----- altri	N*
----- altri	
----- Miscugli nei quali nessuna della frutta componente supera, in peso, 50 % del totale della frutta presente	
----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	O*
----- altri	N*
----- altri miscugli	
----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	X
----- altri	N*
--- altri	A

Codice NC ed etichetta	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
-- altri	X
2007 99 50 — Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, aventi tenore, in peso, di zuccheri > 13 % e <= 30 % (escl. prodotti ottenuti da agrumi nonché preparazioni omogeneizzate della sottovoce 2007 10)	
– Puree e paste di marroni	A*
– Puree di mele	
-- Puree di frutta ottenute per filtrazione e portate ad ebollizione sotto vuoto, le cui caratteristiche chimiche ed organolettiche non sono state modificate in seguito al trattamento termico	A
-- altre	A*
– Pasta di fichi, pasta di pistacchi e pasta di nocciole	A*
– altre	
-- Puree di frutta ottenute per filtrazione e portate ad ebollizione sotto vuoto, le cui caratteristiche chimiche ed organolettiche non sono state modificate in seguito al trattamento termico	
--- Pere	N*
--- Albicocche	N*
--- Pesche, comprese le pesche noci	N*
--- Miscugli	
---- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg	
----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	A*
----- altri	N*
----- altri	
----- Miscugli nei quali nessuna della frutta componente supera, in peso, 50 % del totale della frutta presente	
----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	O*
----- altri	N*
----- altri miscugli	
----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	A*

Codice NC ed etichetta	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
----- altri	N*
---- altri	A
-- altri	A*
2007 99 97 Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore o uguale a 13 % (escl. prodotti ottenuti da frutta tropicale e noci tropicali, agrumi e preparazioni omogeneizzate della sottovoce 2007 10)	
– Puree di mele	A
– Pasta di fichi, pasta di pistacchi e pasta di nocciole	A
– Pesche o pere e loro miscugli, nella gelatina di questi frutti	A
– altre	
-- Puree di frutta ottenute per filtrazione e portate ad ebollizione sotto vuoto, le cui caratteristiche chimiche ed organolettiche non sono state modificate in seguito al trattamento termico	
--- Pere	N*
--- Albicocche	N*
--- Pesche, comprese le pesche noci	N*
--- Miscugli	
---- con aggiunta di zuccheri	
----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	X
----- altri	N*
---- senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 4,5 kg	
----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	X
----- altri	N*
---- senza aggiunta di zuccheri, altri	X
--- altri	A
-- altri	A

PARTE III

Trattamento dei prodotti della voce tariffaria 1701 originari di Botswana, Lesotho, Mozambico, Namibia e Swaziland

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 34, si può ritenere che si abbiano perturbazioni dei mercati dei prodotti della voce tariffaria 1701 quando il prezzo di mercato nell'UE dello zucchero bianco è per due mesi consecutivi inferiore all'80 % del prezzo di mercato dello zucchero bianco nell'UE constatato nella campagna di commercializzazione precedente.
 2. L'articolo 24, paragrafo 1, non si applica ai prodotti della voce tariffaria 1701 originari di Botswana, Lesotho, Mozambico, Namibia e Swaziland e immessi in libera pratica nei dipartimenti francesi d'oltremare. Tale disposizione è applicabile per un periodo di dieci (10) anni a decorrere dalla data di cui al punto 1 della parte I del presente ALLEGATO. Questo periodo è prorogato per altri dieci (10) anni, a meno che le Parti non decidano diversamente.
-

ALLEGATO II

DAZI DOGANALI DELLA SACU SUI PRODOTTI ORIGINARI DELL'UE

PARTE I

Note generali

1. Se una categoria di soppressione progressiva dei dazi è contrassegnata da una lettera, la concessione o parte della concessione ai sensi del presente ALLEGATO si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 2, o, se anteriore, dalla pertinente data di applicazione provvisoria del presente accordo ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 4, per le merci originarie dell'UE presentate allo sdoganamento rispettivamente in Botswana, Lesotho, Namibia, Sud Africa e Swaziland.
2. Se una categoria di soppressione progressiva dei dazi contrassegnata da una lettera è anche contrassegnata da un asterisco («*»), la concessione o parte della concessione ai sensi del presente ALLEGATO si applicano a decorrere dalla data in cui risultano soddisfatte entrambe condizioni stabilite all'articolo 113, paragrafi 5 e 6, per le merci originarie dell'UE presentate allo sdoganamento rispettivamente in Botswana, Lesotho, Namibia, Sud Africa e Swaziland.
3. Se nella colonna dell'elenco di cui alla PARTE II, denominata «Categoria di soppressione progressiva dei dazi», figura un dazio doganale invece di una categoria di soppressione progressiva dei dazi contrassegnata da una lettera, tale dazio, ai sensi del presente ALLEGATO, si applica a decorrere dalla data di cui al punto 1.
4. I riferimenti generici a una categoria di merci inserita tra parentesi quadre nelle sezioni A e B sono forniti a titolo puramente indicativo. I prodotti compresi in ciascuna categoria di soppressione progressiva dei dazi sono indicati nell'elenco di cui alla PARTE II.
5. In aggiunta alle prescrizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 5, alla data di entrata in vigore del presente accordo il Sud Africa notifica alla Commissione europea il proprio elenco di dazi applicati il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo alle merci originarie dell'UE comprese nelle categorie di soppressione progressiva «B*» e «C*». Dopo la notifica di cui al presente punto il Sud Africa e la SACU rendono pubblico tale elenco entro un mese dalla notifica secondo le proprie procedure interne. Nel corso della prima riunione dopo la notifica e la pubblicazione il comitato per il commercio e lo sviluppo adotta il suddetto elenco comunicato dal Sud Africa.

SEZIONE A

Soppressione o riduzione dei dazi doganali

6. Alla soppressione dei dazi doganali della SACU ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, si applicano le seguenti categorie di soppressione progressiva:
 - a) alla data di cui al punto 1 del presente ALLEGATO i dazi doganali applicabili alle merci originarie comprese nella categoria «A» di soppressione progressiva dei dazi dell'elenco della SACU sono soppressi;
 - b) alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO i dazi doganali applicabili alle merci originarie comprese nella categoria «A*» di soppressione progressiva dei dazi dell'elenco della SACU sono soppressi;
 - c) [pesce] i dazi doganali applicabili alle merci originarie comprese nella categoria «B*» di soppressione progressiva dei dazi dell'elenco della SACU sono gradualmente soppressi in conformità delle seguenti disposizioni:
 - i) alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO ciascun dazio doganale è ridotto all'83 per cento del dazio doganale applicato dal Sud Africa alle merci originarie dell'UE il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo;
 - ii) il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO ciascun dazio doganale è ulteriormente ridotto al 67 per cento del dazio doganale applicato dal Sud Africa alle merci originarie dell'UE il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo;
 - iii) un anno dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO ciascun dazio doganale è ulteriormente ridotto al 50 per cento del dazio doganale applicato dal Sud Africa alle merci originarie dell'UE il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo;

- iv) due (2) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO ciascun dazio doganale è ulteriormente ridotto al 33 per cento del dazio doganale applicato dal Sud Africa alle merci originarie dell'UE il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo;
 - v) tre (3) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO ciascun dazio doganale è ulteriormente ridotto al 17 per cento del dazio doganale applicato dal Sud Africa alle merci originarie dell'UE il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo;
 - vi) quattro (4) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO i dazi doganali residui sono soppressi.
- d) I dazi doganali applicabili alle merci originarie comprese nella categoria «C*» di soppressione progressiva dei dazi dell'elenco della SACU sono gradualmente soppressi in conformità delle seguenti disposizioni:
- i) alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO ciascun dazio doganale è ridotto al 90 per cento del dazio doganale applicato dal Sud Africa alle merci originarie dell'UE il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo;
 - ii) il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO ciascun dazio doganale è ulteriormente ridotto all'80 per cento del dazio doganale applicato dal Sud Africa alle merci originarie dell'UE il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo;
 - iii) un anno dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO ciascun dazio doganale è ulteriormente ridotto al 70 per cento del dazio doganale applicato dal Sud Africa alle merci originarie dell'UE il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo;
 - iv) due (2) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO ciascun dazio doganale è ulteriormente ridotto al 60 per cento del dazio doganale applicato dal Sud Africa alle merci originarie dell'UE il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo;
 - v) tre (3) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO ciascun dazio doganale è ulteriormente ridotto al 50 per cento del dazio doganale applicato dal Sud Africa alle merci originarie dell'UE il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo;
 - vi) quattro (4) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO ciascun dazio doganale è ulteriormente ridotto al 40 per cento del dazio doganale applicato dal Sud Africa alle merci originarie dell'UE il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo;
 - vii) cinque (5) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO ciascun dazio doganale è ulteriormente ridotto al 30 per cento del dazio doganale applicato dal Sud Africa alle merci originarie dell'UE il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo;
 - viii) sei (6) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO ciascun dazio doganale è ulteriormente ridotto al 20 per cento del dazio doganale applicato dal Sud Africa alle merci originarie dell'UE il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo;
 - ix) sette (7) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO ciascun dazio doganale è ulteriormente ridotto al 10 per cento del dazio doganale applicato dal Sud Africa alle merci originarie dell'UE il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo; e
 - x) otto (8) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO i dazi doganali residui sono soppressi.
7. Alla riduzione dei dazi doganali della SACU ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, si applicano le seguenti categorie di soppressione progressiva:
- a) alla data di cui al punto 1 del presente ALLEGATO i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria «AUTO18» di soppressione progressiva dei dazi dell'elenco della SACU sono pari al 18 per cento *ad valorem*. Resta inteso che, qualora i dazi NPF della SACU sui prodotti compresi in questa categoria di soppressione progressiva dei dazi originari dell'UE dovessero essere applicati al di sotto del 25 per cento, la questione sarà rivista;
 - b) alla data di cui al punto 1 del presente ALLEGATO i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria «PM5» di soppressione progressiva dei dazi dell'elenco della SACU sulle merci originarie dell'UE accordano un margine preferenziale pari a 5 punti percentuali rispetto all'aliquota NPF applicata;

- c) alla data di cui al punto 1 del presente ALLEGATO i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria «PM40» di soppressione progressiva dei dazi dell'elenco della SACU sono quelli derivanti dalla riduzione graduale attuata secondo il seguente calendario:

	Anno 1 2000	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Anno- 10	Anno- 11	Anno- 12
Tessili — abbigliamento	40	37	34	31	29	26	23	20	(¹)			
Tessili — tessuti	22	20	19	17	15	13	12	10	(¹)			
Tessili — per la casa	35	32	29	26	24	21	18	15	(¹)			
Tessili — filati	17	15	14	12	10	8	7	5	(¹)			

(¹) Nel periodo dall'anno 8 all'anno 12 la SACU accorderebbe alle esportazioni dell'UE un margine preferenziale pari al 40 % rispetto alle tariffe NPF applicate.

8. I dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria «X» di soppressione progressiva dei dazi dell'elenco della SACU sono esclusi dagli impegni di riduzione delle tariffe.

SEZIONE B

Contingenti tariffari relativi a merci specifiche

9. I contingenti tariffari accordati dalla SACU a norma del presente accordo sono gestiti in conformità delle seguenti disposizioni:
- a) non appena la SACU avrà attuato un sistema di gestione doganale che consenta la gestione dei contingenti tariffari, questi saranno gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito» per la SACU nel suo insieme;
 - b) in attesa dell'introduzione di un sistema di gestione dei contingenti tariffari a livello di SACU si applicano le seguenti disposizioni:
 - i) i contingenti tariffari sono ripartiti tra gli Stati della SACU in base allo storico degli scambi, come specificato nell'ambito di ciascun contingente tariffario;
 - ii) i contingenti tariffari sono gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito», fatta eccezione per la Namibia; e
 - iii) il 1° settembre di ogni anno i contingenti tariffari assegnati ad un paese che rimangono inutilizzati sono messi a disposizione per le importazioni in qualsiasi altro membro della SACU.
10. Il contingente tariffario applicato alle importazioni in Sud Africa di prodotti originari dell'UE nel quadro dell'ASSC, accordato alle stesse condizioni nel quadro del presente accordo, si applica a decorrere dalla data di cui al punto 1 del presente ALLEGATO. Qualora la data di cui al punto 1 del presente ALLEGATO corrisponda a una data successiva al 1° gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno di calendario, il quantitativo di prodotto importato in Sud Africa nel quadro del contingente tariffario di cui all'ASSC dal 1° gennaio dell'anno della data di cui al punto 1 del presente ALLEGATO è sottratto, fino a tale data, dal quantitativo di prodotto che può essere importato in Sud Africa nell'ambito del corrispondente contingente tariffario accordato in conformità del presente accordo.
11. I dazi doganali applicabili alle merci che entrano in quantitativi superiori a quelli elencati nella presente sezione, ma non indicati come tali nell'elenco della SACU, sono trattati in conformità della categoria «X» di soppressione progressiva dei dazi ai sensi del punto 8 della sezione A.
12. In deroga all'articolo 116 le Parti, su richiesta di una di esse, riesaminano l'amministrazione dei contingenti tariffari, anche per quanto riguarda la loro efficacia nel garantire l'utilizzo dei contingenti. Le Parti possono formulare raccomandazioni al fine di adeguare il funzionamento dei contingenti tariffari alla luce di tale riesame.

13. Ai contingenti tariffari accordati dalla SACU ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, si applicano le seguenti categorie di soppressione progressiva dei dazi:

- a) [*frumento (grano) e frumento segalato*] i quantitativi complessivi di merci originarie comprese nella categoria «D*» di soppressione progressiva dei dazi autorizzati a essere ammessi in franchigia ogni anno di calendario a decorrere dalla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO sono specificati in appresso:

quantitativo

300 000 tonnellate metriche

Qualora la data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO corrisponda a una data successiva al 1° gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno di calendario, il quantitativo del contingente tariffario applicabile per il resto dell'anno di calendario è ridotto in proporzione al restante numero di giorni dell'anno di calendario.

I prodotti che rientrano in questo contingente tariffario possono essere importati solo attraverso i porti di Walvis Bay, in Namibia, nonché di Durban e di Richards Bay, in Sud Africa.

L'ingresso dei prodotti importati nell'ambito di questo contingente tariffario e destinati al consumo finale in Sud Africa è consentito soltanto dal 1° febbraio al 31 ottobre.

L'ingresso dei prodotti importati nell'ambito di questo contingente tariffario e destinati al consumo finale in Namibia è consentito soltanto dal 1° marzo al 30 novembre.

- b) [*Orzo*] I quantitativi complessivi di merci originarie comprese nella categoria «E*» di soppressione progressiva dei dazi autorizzati a essere ammessi in franchigia ogni anno di calendario a decorrere dalla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO sono specificati in appresso:

Quantitativo

10 000 tonnellate metriche

Qualora la data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO corrisponda a una data successiva al 1° gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno di calendario, il quantitativo del contingente tariffario applicabile per il resto dell'anno di calendario è ridotto in proporzione al restante numero di giorni dell'anno di calendario.

- c) [*Formaggio*] I quantitativi complessivi di merci originarie comprese nella categoria di soppressione progressiva «F*» autorizzati a essere ammessi in franchigia in Sud Africa ogni anno di calendario a decorrere dalla data di cui al punto 1 del presente ALLEGATO sono specificati in appresso:

Anno	Quantitativo (tonnellate metriche)
2015	7 250
2016	7 400

Dopo il 2016 il quantitativo aumenta di 150 tonnellate metriche all'anno.

A titolo di eccezione, a decorrere dalla data di cui al punto 1 del presente ALLEGATO e fino alla data di cui al punto 2 dello stesso è consentito l'ingresso in Sud Africa delle merci comprese in questo contingente tariffario e classificate nelle linee tariffarie 04061000, 04062000, 04064000 e 04069099 a un dazio contingente pari al 50 per cento dell'aliquota NPF applicata.

A decorrere dalla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO il quantitativo complessivo, indicato nel presente punto, di merci originarie comprese in questa categoria di soppressione progressiva dei dazi è autorizzato a essere ammesso in franchigia nella SACU ogni anno di calendario.

- d) [*Grassi di maiale*] I quantitativi complessivi di merci originarie comprese nella categoria «G*» di soppressione progressiva dei dazi autorizzati a essere ammessi in franchigia ogni anno di calendario a decorrere dalla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO sono specificati in appresso:

Quantitativo

200 tonnellate metriche

Qualora la data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO corrisponda a una data successiva al 1° gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno di calendario, il quantitativo del contingente tariffario applicabile per il resto dell'anno di calendario è ridotto in proporzione al restante numero di giorni dell'anno di calendario.

- e) [*Preparazioni alimentari a base di cereali*] I quantitativi complessivi di merci originarie comprese nella categoria «H*» di soppressione progressiva dei dazi autorizzati a essere ammessi ogni anno di calendario a un dazio doganale pari al 25 per cento dell'aliquota NPF applicata a decorrere dalla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO sono specificati in appresso:

Quantitativo

2 300 tonnellate metriche

Qualora la data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO corrisponda a una data successiva al 1° gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno di calendario, il quantitativo del contingente tariffario applicabile per il resto dell'anno di calendario è ridotto in proporzione al restante numero di giorni dell'anno di calendario.

Questo contingente tariffario si applica soltanto ai prodotti importati in imballaggi di 5 kg o più.

Le merci originarie comprese nella categoria «H*» di soppressione progressiva dei dazi sono vendute esclusivamente ai fini del loro impiego in un processo di lavorazione. L'azienda di lavorazione è indicata sui documenti commerciali a cura del destinatario o dell'acquirente nella SACU.

- f) [*Carni suine*] I quantitativi complessivi di merci originarie comprese nella categoria «I*» di soppressione progressiva dei dazi autorizzati a essere ammessi ogni anno di calendario a decorrere dalla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO sono specificati in appresso:

Quantitativo

1 500 tonnellate metriche

L'ingresso di tale quantitativo complessivo è consentito ogni anno di calendario a un dazio doganale fissato in conformità delle seguenti disposizioni:

- i) alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO ciascun dazio doganale è ridotto all'87,5 per cento dell'aliquota NPF applicata;
- ii) al 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO ciascun dazio doganale è ulteriormente ridotto al 75 per cento dell'aliquota NPF applicata;
- iii) un anno dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO ciascun dazio doganale è ulteriormente ridotto al 62,5 per cento dell'aliquota NPF applicata;
- iv) due (2) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO ciascun dazio doganale è ulteriormente ridotto al 50 per cento dell'aliquota NPF applicata;
- v) tre (3) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO ciascun dazio doganale è ulteriormente ridotto al 37,5 per cento dell'aliquota NPF applicata; e
- vi) quattro (4) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO ciascun dazio doganale è ulteriormente ridotto al 25 per cento dell'aliquota NPF applicata.

Qualora la data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO corrisponda a una data successiva al 1° gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno di calendario, il quantitativo del contingente tariffario applicabile per il resto dell'anno di calendario è ridotto in proporzione al restante numero di giorni dell'anno di calendario.

- g) [*Burro e altri grassi lattieri*] I quantitativi complessivi di merci originarie comprese nella categoria «J*» di soppressione progressiva dei dazi autorizzati a essere ammessi ogni anno di calendario a decorrere dalla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO sono specificati in appresso:

Quantitativo

500 tonnellate metriche

L'ingresso di tale quantitativo complessivo è consentito ogni anno di calendario a un dazio doganale fissato in conformità delle seguenti disposizioni:

- i) alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO ciascun dazio doganale è ridotto all'87,5 per cento dell'aliquota NPF applicata;
- ii) al 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO ciascun dazio doganale è ulteriormente ridotto al 75 per cento dell'aliquota NPF applicata;
- iii) un anno dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO ciascun dazio doganale è ulteriormente ridotto al 62,5 per cento dell'aliquota NPF applicata;
- iv) due (2) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO ciascun dazio doganale è ulteriormente ridotto al 50 per cento dell'aliquota NPF applicata;
- v) tre (3) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO ciascun dazio doganale è ulteriormente ridotto al 37,5 per cento dell'aliquota NPF applicata; e
- vi) quattro (4) anni dopo il 1° gennaio successivo alla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO ciascun dazio doganale è ulteriormente ridotto al 25 per cento dell'aliquota NPF applicata.

Qualora la data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO corrisponda a una data successiva al 1° gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno di calendario, il quantitativo del contingente tariffario applicabile per il resto dell'anno di calendario è ridotto in proporzione al restante numero di giorni dell'anno di calendario.

- h) [*Gelati*] I quantitativi complessivi di merci originarie comprese nella categoria «K*» di soppressione progressiva dei dazi autorizzati a essere ammessi ogni anno di calendario a un dazio doganale pari al 50 per cento dell'aliquota NPF applicata a decorrere dalla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO sono specificati in appresso:

Quantitativo

150 tonnellate metriche

Qualora la data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO corrisponda a una data successiva al 1° gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno di calendario, il quantitativo del contingente tariffario applicabile per il resto dell'anno di calendario è ridotto in proporzione al restante numero di giorni dell'anno di calendario.

- i) [*Mortadella Bologna*] I quantitativi complessivi di merci originarie comprese nella categoria «L*» di soppressione progressiva dei dazi autorizzati a essere ammessi in franchigia ogni anno di calendario a decorrere dalla data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO sono specificati in appresso:

Quantitativo

100 tonnellate metriche

Qualora la data di cui al punto 2 del presente ALLEGATO corrisponda a una data successiva al 1° gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno di calendario, il quantitativo del contingente tariffario applicabile per il resto dell'anno di calendario è ridotto in proporzione al restante numero di giorni dell'anno di calendario.

I prodotti compresi in questo contingente tariffario sono scortati da un certificato, redatto in inglese o munito di una traduzione ufficiale in inglese, che attesti la conformità del prodotto con il disciplinare dell'indicazione geografica «Mortadella Bologna», prodotta con budella naturali, originaria dell'Italia e importata da tale paese.

PARTE II

Tariffe doganali della SACU

Relazione con la nomenclatura comune della SACU

Le disposizioni del presente elenco fanno di norma riferimento alla formulazione della nomenclatura comune della SACU contenuta nel suo tariffario doganale e delle accise e la loro interpretazione, anche in termini di prodotti contemplati nelle sue sottovoci, è disciplinata dalle norme di interpretazione, dalle note di sezione, dalle note di capitolo

e dalle note di sottovoci della nomenclatura comune della SACU. Le disposizioni contenute nel presente elenco, se e in quanto identiche alle corrispondenti disposizioni della nomenclatura comune della SACU, hanno il medesimo significato di queste ultime.

ALLEGATO II: Dazi doganali della SACU sui prodotti originari dell'UE

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
01.01	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:			
0101.2	Cavalli:			
0101.21	Riproduttori di razza pura	agricoltura	A	
0101.29	Altri	agricoltura	A	
0101.30	Asini	agricoltura	A	
0101.90	Altri	agricoltura	A	
01.02	Animali vivi della specie bovina:			
0102.2	Bovini:			
0102.21	Riproduttori di razza pura	agricoltura	A	
0102.29	Altri	agricoltura	A	
0102.3	Bufali:			
0102.31	Riproduttori di razza pura	agricoltura	A	
0102.39	Altri	agricoltura	A	
0102.90	Altri	agricoltura	A	
01.03	Animali vivi della specie suina:			
0103.10	Riproduttori di razza pura	agricoltura	A	
0103.9	Altri:			
0103.91	Di peso inferiore a 50 kg	agricoltura	A	
0103.92	Di peso uguale o superiore a 50 kg	agricoltura	A	
01.04	Animali vivi delle specie ovina o caprina:			
0104.10	Della specie ovina	agricoltura	A	
0104.20	Della specie caprina	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
01.05	Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche:			
0105.1	Di peso inferiore o uguale a 185 g:			
0105.11	Galli e galline	agricoltura	A	
0105.12	Tacchine e tacchini	agricoltura	A	
0105.13	Anatre	agricoltura	A	
0105.14	Oche	agricoltura	A	
0105.15	Faraone	agricoltura	A	
0105.9	Altri:			
0105.94	Galli e galline	agricoltura	A	
0105.99	Altri	agricoltura	A	
01.06	Altri animali vivi:			
0106.1	Mammiferi:			
0106.11	Primati	agricoltura	A	
0106.12	Balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sirenii); foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)	agricoltura	A	
0106.13	Cammelli e altri camelidi (<i>Camelidae</i>)	agricoltura	A	
0106.14	Conigli e lepri	agricoltura	A	
0106.19	Altri	agricoltura	A	
0106.20	Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)	agricoltura	A	
0106.3	Uccelli:			
0106.31	Uccelli rapaci	agricoltura	A	
0106.32	Psittaformici (compresi i pappagalli, cocorite, are e cactus)	agricoltura	A	
0106.33	Struzzi; emù (<i>Dromaius novaehollandiae</i>):			
0106.33.10	Struzzi	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
0106.33.90	Altri	agricoltura	A	
0106.39	Altri	agricoltura	A	
0106.4	Insetti:			
0106.41	Api	agricoltura	A	
0106.49	Altri	agricoltura	A	
0106.90	Altri	agricoltura	A	
02.01	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:			
0201.10	In carcasse o mezzene	agricoltura	X	
0201.20	Altri pezzi non disossati:			
0201.20.10	Manzo di wagyu	agricoltura	X	
0201.20.90	Altri	agricoltura	X	
0201.30	Disossate:			
0201.30.10	Manzo di wagyu	agricoltura	X	
0201.30.90	Altre	agricoltura	X	
02.02	Carni di animali della specie bovina, congelate:			
0202.10	In carcasse o mezzene	agricoltura	X	
0202.20	Altri pezzi non disossati:			
0202.20.10	Manzo di wagyu	agricoltura	X	
0202.20.90	Altri	agricoltura	X	
0202.30	Disossate:			
0202.30.10	Manzo di wagyu	agricoltura	X	
0202.30.90	Altri	agricoltura	X	
02.03	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:			
0203.1	Fresche o refrigerate:			
0203.11	In carcasse o mezzene	agricoltura	X	
0203.12	Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati	agricoltura	X	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
0203.19	Altre:			
0203.19.10	Costolette	agricoltura	A	
0203.19.90	Altre	agricoltura	X	
0203.2	Congelate:			
0203.21	In carcasse o mezzene	agricoltura	X	
0203.22	Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati	agricoltura	I*	
0203.29	Altre:			
0203.29.10	Costolette	agricoltura	A	
0203.29.90	Altre	agricoltura	I*	
02.04	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate:			
0204.10	Carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate	agricoltura	X	
0204.2	Altre carni di animali della specie ovina, fresche o refrigerate:			
0204.21	In carcasse o mezzene	agricoltura	X	
0204.22	Altri pezzi non disossati	agricoltura	X	
0204.23	Disossate	agricoltura	X	
0204.30	Carcasse e mezzene di agnello, congelate	agricoltura	X	
0204.4	Altre carni di animali della specie ovina, congelate:			
0204.41	In carcasse o mezzene	agricoltura	X	
0204.42	Altri pezzi non disossati	agricoltura	X	
0204.43	Disossate	agricoltura	X	
0204.50	Carni di animali della specie caprina	agricoltura	X	
0205.00	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	agricoltura	A	
02.06	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:			
0206.10	Della specie bovina, fresche o refrigerate:			
0206.10.10	Fegati	agricoltura	X	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
0206.10.90	Altre	agricoltura	A*	
0206.2	Della specie bovina, congelate:			
0206.21	Lingue	agricoltura	A*	
0206.22	Fegati	agricoltura	X	
0206.29	Altre	agricoltura	A*	
0206.30	Della specie suina, fresche o refrigerate	agricoltura	A*	
0206.4	Della specie suina, congelate:			
0206.41	Fegati	agricoltura	X	
0206.49	Altre	agricoltura	A*	
0206.80	Altre, fresche o refrigerate	agricoltura	X	
0206.90	Altre, congelate	agricoltura	X	
02.07	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 01.05:			
0207.1	Di galli e di galline:			
0207.11	Intere, fresche o refrigerate	agricoltura	A	
0207.12	Intere, congelate:			
0207.12.10	Carni separate meccanicamente	agricoltura	A	
0207.12.20	Carcasse (senza collo e frattaglie) private di tutti i pezzi (p. Es. Cosce, ali, zampe e petti)	agricoltura	A	
0207.12.90	Altre	agricoltura	A	
0207.13	Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati	agricoltura	A	
0207.14	Pezzi e frattaglie, congelati:			
0207.14.1	Pezzi disossati:			
0207.14.11	Petti	agricoltura	A	
0207.14.13	Cosce	agricoltura	A	
0207.14.15	Altri	agricoltura	A	
0207.14.2	Frattaglie:			
0207.14.21	Fegati	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
0207.14.23	Zampe	agricoltura	A	
0207.14.25	Teste	agricoltura	A	
0207.14.29	Altre	agricoltura	A	
0207.14.9	Altri:			
0207.14.91	Volatile intero tagliato a metà	agricoltura	A	
0207.14.93	Quarto della coscia	agricoltura	A	
0207.14.95	Ali	agricoltura	A	
0207.14.96	Petti	agricoltura	A	
0207.14.97	Cosce	agricoltura	A	
0207.14.98	Fusi (coscette)	agricoltura	A	
0207.14.99	Altri	agricoltura	A	
0207.2	Di tacchine e di tacchini:			
0207.24	Interi, freschi o refrigerati	agricoltura	A	
0207.25	Interi, congelati	agricoltura	A	
0207.26	Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati	agricoltura	A	
0207.27	Pezzi e frattaglie, congelati	agricoltura	A	
0207.4	Di anatre:			
0207.41	Interi, freschi o refrigerati	agricoltura	A	
0207.42	Interi, congelati	agricoltura	A	
0207.43	Fegati grassi, freschi o refrigerati	agricoltura	A	
0207.44	Altri, freschi o refrigerati	agricoltura	A	
0207.45	Altri, congelati	agricoltura	A	
0207.5	Di oche:			
0207.51	Interi, freschi o refrigerati	agricoltura	A	
0207.52	Interi, congelati	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
0207.53	Fegati grassi, freschi o refrigerati	agricoltura	A	
0207.54	Altri, freschi o refrigerati	agricoltura	A	
0207.55	Altri, congelati	agricoltura	A	
0207.60	Di faraone	agricoltura	A	
02.08	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate:			
0208.10	Di conigli o di lepri	agricoltura	A	
0208.30	Di primati	agricoltura	A	
0208.40	Di balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni); di foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi):			
0208.40.10	Di balene	agricoltura	A	
0208.40.90	Altre	agricoltura	A	
0208.50	Di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)	agricoltura	A	
0208.60	Di cammelli e altri camelidi (<i>Camelidae</i>)	agricoltura	A	
0208.90	Altre:			
0208.90.10	Di struzzi	agricoltura	A	
0208.90.90	Altre	agricoltura	A	
02.09	Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati:			
0209.10	Di suini	agricoltura	G*	
0209.90	Altri	agricoltura	X	
02.10	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie:			
0210.1	Carni della specie suina:			
0210.11	Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati	agricoltura	X	
0210.12	Pancette (ventresche) e loro pezzi	agricoltura	X	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
0210.19	Altre	agricoltura	X	
0210.20	Carni della specie bovina:			
0210.20.1	Secche:			
0210.20.11	Importate dalla Svizzera	agricoltura	X	
0210.20.12	Altre	agricoltura	X	
0210.20.90	Altre	agricoltura	X	
0210.9	Altre, comprese le farine e le polveri commestibili di carni o di frattaglie:			
0210.91	Di primati	agricoltura	X	
0210.92	Di balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni); di foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)	agricoltura	X	
0210.93	Di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)	agricoltura	X	
0210.99	Altre:			
0210.99.05	Di struzzi	agricoltura	X	
0210.99.1	Altre, secche:			
0210.99.11	Importate dalla Svizzera	agricoltura	X	
0210.99.12	Altre	agricoltura	X	
0210.99.90	Altre	agricoltura	X	
03.01	Pesci vivi:			
0301.1	Pesci ornamentali:			
0301.11	Di acqua dolce	pesca	A*	
0301.19	Altri	pesca	A*	
0301.9	Altri pesci vivi:			
0301.91	Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)	pesca	A*	
0301.92	Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)	pesca	A*	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
0301.93	Carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>)	pesca	A*	
0301.94	Tonni rossi dell'Atlantico e del Pacifico (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>)	pesca	A*	
0301.95	Tonni rossi del sud (<i>Thunnus maccoyii</i>)	pesca	A*	
0301.99	Altri	pesca	A*	
03.02	Pesci freschi o refrigerati (esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 03.04):			
0302.1	Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:			
0302.11	Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)	pesca	C*	
0302.13	Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>)	pesca	B*	
0302.14	Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	pesca	B*	
0302.19	Altri	pesca	C*	
0302.2	Pesci di forma appiattita (<i>Pleuronettidi</i> , <i>Botidi</i> , <i>Cinoglossidi</i> , <i>Soleidi</i> , <i>Scoftalmidi</i> e <i>Citaridi</i>) esclusi i fegati, le uova e i lattimi:			
0302.21	Ippoglossi (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>)	pesca	A*	
0302.22	Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	pesca	A*	
0302.23	Sogliole (<i>Solea</i> spp.)	pesca	A*	
0302.24	Rombi (<i>Psetta maxima</i>)	pesca	A*	
0302.29	Altri	pesca	A*	
0302.3	Tonni (del genere <i>Thunnus</i>), tonnetti striati [<i>Euthynnus (katsuwonus) pelamis</i>], esclusi i fegati, le uova e i lattimi:			
0302.31	Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>)	pesca	A*	
0302.32	Tonni albacora (<i>Thunnus albacares</i>)	pesca	A*	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
0302.33	Tonnetti striati	pesca	A*	
0302.34	Tonni obesi (<i>Thunnus obesus</i>)	pesca	A*	
0302.35	Tonni rossi dell'Atlantico e del Pacifico (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>)	pesca	A*	
0302.36	Tonni rossi del sud (<i>Thunnus maccoyii</i>)	pesca	A*	
0302.39	Altri	pesca	A*	
0302.4	Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), acciughe (<i>Engraulis</i> spp.), sardine (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), alacce (<i>Sardinella</i> spp.), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>), sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>), suri e sugarelli (<i>Trachurus</i> spp.), cobia (<i>Rachycentron canadum</i>) e pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:			
0302.41	Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	pesca	A*	
0302.42	Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	pesca	A*	
0302.43	Sardine (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), alacce (<i>Sardinella</i> spp.), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>)	pesca	A*	
0302.44	Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)	pesca	A*	
0302.45	Suri e sugarelli (<i>Trachurus</i> spp.)	pesca	A*	
0302.46	Cobia (<i>Rachycentron canadum</i>)	pesca	A*	
0302.47	Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	pesca	A*	
0302.5	Pesci delle famiglie <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> e <i>Muraenolepididae</i> , esclusi i fegati, le uova e i lattimi:			
0302.51	Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	pesca	A*	
0302.52	Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	pesca	A*	
0302.53	Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	pesca	A*	
0302.54	Naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.)	pesca	A*	
0302.55	Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>)	pesca	A*	
0302.56	Melù e melù australe (<i>Micromesistius poutassou</i> , <i>Micromesistius australis</i>)	pesca	A*	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
0302.59	Altri	pesca	A*	
0302.7	Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:			
0302.71	Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.)	pesca	A*	
0302.72	Pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.)	pesca	A*	
0302.73	Carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>)	pesca	A*	
0302.74	Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)	pesca	A*	
0302.79	Altri	pesca	A*	
0302.8	Altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:			
0302.81	Squali	pesca	A*	
0302.82	Razze (<i>Rajidae</i>)	pesca	A*	
0302.83	Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	pesca	A*	
0302.84	Spigole (<i>Dicentrarchus</i> spp.)	pesca	A*	
0302.85	Dentici (<i>Sparidae</i>)	pesca	A*	
0302.89	Altri	pesca	A*	
0302.90	Fegati, uova e lattimi	pesca	A*	
03.03	Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 03.04:			
0303.1	Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:			
0303.11	Salmoni rossi (<i>Oncorhynchus nerka</i>)	pesca	A*	
0303.12	Altri salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus gorbusha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>)	pesca	C*	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
0303.13	Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	pesca	B*	
0303.14	Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)	pesca	C*	
0303.19	Altri	pesca	C*	
0303.2	Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:			
0303.23	Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.)	pesca	A*	
0303.24	Pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.)	pesca	A*	
0303.25	Carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>)	pesca	A*	
0303.26	Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)	pesca	A*	
0303.29	Altri	pesca	A*	
0303.3	Pesci di forma appiattita (<i>Pleuronettidi</i> , <i>Botidi</i> , <i>Cinoglossidi</i> , <i>Soleidi</i> , <i>Scoftalmidi</i> e <i>Citaridi</i>) esclusi i fegati, le uova e i lattimi:			
0303.31	Ippoglossi (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>)	pesca	A*	
0303.32	Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	pesca	A*	
0303.33	Sogliole (<i>Solea</i> spp.)	pesca	A*	
0303.34	Rombi (<i>Psetta maxima</i>)	pesca	A*	
0303.39	Altri	pesca	A*	
0303.4	Tonni (del genere <i>Thunnus</i>), tonnetti striati [<i>Euthynnus (katsuwonus) pelamis</i>], esclusi i fegati, le uova e i lattimi:			
0303.41	Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>)	pesca	A*	
0303.42	Tonni albacora (<i>Thunnus albacares</i>)	pesca	A*	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
0303.43	Tonnetti striati	pesca	A*	
0303.44	Tonni obesi (<i>Thunnus obesus</i>)	pesca	A*	
0303.45	Tonni rossi dell'Atlantico e del Pacifico (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>)	pesca	A*	
0303.46	Tonni rossi del sud (<i>Thunnus maccoyii</i>)	pesca	A*	
0303.49	Altri	pesca	A*	
0303.5	Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), sardine (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), alacce (<i>Sardinella</i> spp.), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>), sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>), suri e sugarelli (<i>Trachurus</i> spp.), cobia (<i>Rachycentron canadum</i>) e pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:			
0303.51	Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	pesca	A*	
0303.53	Sardine (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), alacce (<i>Sardinella</i> spp.), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>)	pesca	A*	
0303.54	Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)	pesca	A*	
0303.55	Suri e sugarelli (<i>Trachurus</i> spp.)	pesca	A*	
0303.56	Cobia (<i>Rachycentron canadum</i>)	pesca	A*	
0303.57	Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	pesca	A*	
0303.6	Pesci delle famiglie <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> e <i>Muraenolepididae</i> , esclusi i fegati, le uova e i lattimi:			
0303.63	Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	pesca	A*	
0303.64	Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	pesca	A*	
0303.65	Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	pesca	A*	
0303.66	Naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.)	pesca	A*	
0303.67	Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>)	pesca	A*	
0303.68	Melù e melù australe (<i>Micromesistius poutassou</i> , <i>Micromesistius australis</i>)	pesca	A*	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
0303.69	Altri	pesca	A*	
0303.8	Altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:			
0303.81	Squali	pesca	A*	
0303.82	Razze (<i>Rajidae</i>)	pesca	A*	
0303.83	Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	pesca	A*	
0303.84	Spigole (<i>Dicentrarchus</i> spp.)	pesca	A*	
0303.89	Altri	pesca	A*	
0303.90	Fegati, uova e lattimi	pesca	A*	
03.04	Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:			
0304.3	Filetti, freschi o refrigerati, di tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.):			
0304.31	Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.)	pesca	C*	
0304.32	Pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.)	pesca	C*	
0304.33	Persico africano (<i>Lates niloticus</i>)	pesca	C*	
0304.39	Altri	pesca	C*	
0304.4	Filetti, freschi o refrigerati, di altri pesci:			
0304.41	Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	pesca	C*	
0304.42	Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)	pesca	C*	
0304.43	Pesci di forma appiattita (pleuronettidi, botidi, cinoglossidi, soleidi, scoftalamidi e citaridi)	pesca	C*	
0304.44	Pesci delle famiglie <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> e <i>Muraenolepididae</i>	pesca	C*	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
0304.45	Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	pesca	A*	
0304.46	Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	pesca	A*	
0304.49	Altri:			
0304.49.10	Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.); aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	pesca	A*	
0304.49.90	Altri	pesca	C*	
0304.5	Altri, freschi o refrigerati:			
0304.51	Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.)	pesca	C*	
0304.52	Salmonidi	pesca	C*	
0304.53	Pesci delle famiglie <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> e <i>Muraenolepididae</i>	pesca	C*	
0304.54	Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	pesca	A*	
0304.55	Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	pesca	A*	
0304.59	Altri:			
0304.59.10	Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.); aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	pesca	A*	
0304.59.90	Altri	pesca	C*	
0304.6	Filetti congelati di tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.):			
0304.61	Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.):			
0304.61.10	In blocchi rettangolari di peso uguale o superiore a 7 kg e non superiore a 8 kg, senza plastica interlacciata (esclusi i blocchi contenenti lische)	pesca	A*	
0304.61.90	Altri	pesca	C*	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
0304.62	Pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.):			
0304.62.10	In blocchi rettangolari di peso uguale o superiore a 7 kg e non superiore a 8 kg, senza plastica interlacciata (esclusi i blocchi contenenti lische)	pesca	A*	
0304.62.90	Altri	pesca	C*	
0304.63	Persico africano (<i>Lates niloticus</i>):			
0304.63.10	In blocchi rettangolari di peso uguale o superiore a 7 kg e non superiore a 8 kg, senza plastica interlacciata (esclusi i blocchi contenenti lische)	pesca	A*	
0304.63.90	Altri	pesca	C*	
0304.69	Altri:			
0304.69.10	In blocchi rettangolari di peso uguale o superiore a 7 kg e non superiore a 8 kg, senza plastica interlacciata (esclusi i blocchi contenenti lische)	pesca	A*	
0304.69.90	Altri	pesca	C*	
0304.7	Filetti congelati di pesci delle famiglie <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanomidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> e <i>Muraenolepididae</i> :			
0304.71	Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>):			
0304.71.10	In blocchi rettangolari di peso uguale o superiore a 7 kg e non superiore a 8 kg, senza plastica interlacciata (esclusi i blocchi contenenti lische)	pesca	A*	
0304.71.90	Altri	pesca	C*	
0304.72	Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>):			
0304.72.10	In blocchi rettangolari di peso uguale o superiore a 7 kg e inferiore a 8 kg, senza plastica interlacciata (esclusi i blocchi contenenti lische)	pesca	A*	
0304.72.90	Altri	pesca	C*	
0304.73	Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>):			
0304.73.10	In blocchi rettangolari di peso uguale o superiore a 7 kg e non superiore a 8 kg, senza plastica interlacciata (esclusi i blocchi contenenti lische)	pesca	A*	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
0304.73.90	Altri	pesca	C*	
0304.74	Naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.):			
0304.74.10	In blocchi rettangolari di peso uguale o superiore a 7 kg e non superiore a 8 kg, senza plastica interlacciata (esclusi i blocchi contenenti lische)	pesca	A*	
0304.74.90	Altri	pesca	C*	
0304.75	Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>):			
0304.75.10	In blocchi rettangolari di peso uguale o superiore a 7 kg e non superiore a 8 kg, senza plastica interlacciata (esclusi i blocchi contenenti lische)	pesca	A*	
0304.75.90	Altri	pesca	C*	
0304.79	Altri:			
0304.79.10	In blocchi rettangolari di peso uguale o superiore a 7 kg e non superiore a 8 kg, senza plastica interlacciata (esclusi i blocchi contenenti lische)	pesca	A*	
0304.79.90	Altri	pesca	C*	
0304.8	Filetti congelati di altri pesci:			
0304.81	Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>):			
0304.81.10	In blocchi rettangolari di peso uguale o superiore a 7 kg e non superiore a 8 kg, senza plastica interlacciata (esclusi i blocchi contenenti lische)	pesca	A*	
0304.81.90	Altri	pesca	C*	
0304.82	Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>):			
0304.82.10	In blocchi rettangolari di peso uguale o superiore a 7 kg e non superiore a 8 kg, senza plastica interlacciata (esclusi i blocchi contenenti lische)	pesca	A*	
0304.82.90	Altri	pesca	C*	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
0304.83	Pesci di forma appiattita (pleuronettidi, botidi, cinoglossidi, soleidi, scoftalamidi e citaridi):			
0304.83.10	In blocchi rettangolari di peso uguale o superiore a 7 kg e inferiore a 8 kg, senza plastica interlacciata (esclusi i blocchi contenenti lische)	pesca	A*	
0304.83.90	Altri	pesca	C*	
0304.84	Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>):			
0304.84.10	In blocchi rettangolari di peso uguale o superiore a 7 kg e non superiore a 8 kg, senza plastica interlacciata (esclusi i blocchi contenenti lische)	pesca	A*	
0304.84.90	Altri	pesca	A*	
0304.85	Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)			
0304.85.10	In blocchi rettangolari di peso uguale o superiore a 7 kg e non superiore a 8 kg, senza plastica interlacciata (esclusi i blocchi contenenti lische)	pesca	A*	
0304.85.90	Altri	pesca	A*	
0304.86	Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	pesca	A*	
0304.87	Tonni (del genere <i>Thunnus</i>), tonnetti striati [<i>Euthynnus (katsuwonus) pelamis</i>):			
0304.87.10	In blocchi rettangolari di peso uguale o superiore a 7 kg e non superiore a 8 kg, senza plastica interlacciata (esclusi i blocchi contenenti lische)	pesca	A*	
0304.87.90	Altri	pesca	C*	
0304.89	Altri:			
0304.89.10	Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	pesca	A*	
0304.89.20	In blocchi rettangolari di peso uguale o superiore a 7 kg e non superiore a 8 kg, senza plastica interlacciata (esclusi i blocchi contenenti lische)	pesca	A*	
0304.89.90	Altri	pesca	C*	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
0304.9	Altri, congelati:			
0304.91	Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>):			
0304.91.10	In blocchi rettangolari di peso uguale o superiore a 7 kg e non superiore a 8 kg, senza plastica interlacciata (esclusi i blocchi contenenti lische)	pesca	A*	
0304.91.90	Altri	pesca	A*	
0304.92	Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.):			
0304.92.10	In blocchi rettangolari di peso uguale o superiore a 7 kg e non superiore a 8 kg, senza plastica interlacciata (esclusi i blocchi contenenti lische)	pesca	A*	
0304.92.90	Altri	pesca	A*	
0304.93	Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.):			
0304.93.10	In blocchi rettangolari di peso uguale o superiore a 7 kg e non superiore a 8 kg, senza plastica interlacciata (esclusi i blocchi contenenti lische)	pesca	A*	
0304.93.90	Altri	pesca	C*	
0304.94	Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>):			
0304.94.10	In blocchi rettangolari di peso uguale o superiore a 7 kg e non superiore a 8 kg, senza plastica interlacciata (esclusi i blocchi contenenti lische)	pesca	A*	
0304.94.90	Altri	pesca	C*	
0304.95	Pesci delle famiglie <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> e <i>Muraenolepididae</i> , diversi dai merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>):			
0304.95.10	In blocchi rettangolari di peso uguale o superiore a 7 kg e non superiore a 8 kg, senza plastica interlacciata (esclusi i blocchi contenenti lische)	pesca	A*	
0304.95.90	Altri	pesca	C*	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
0304.99	Altri:			
0304.99.10	Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.); aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>); in blocchi rettangolari di peso uguale o superiore a 7 kg e non superiore a 8 kg, senza plastica interlacciata (esclusi i blocchi contenenti lische)	pesca	A*	
0304.99.90	Altri	pesca	C*	
03.05	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di pesci, atti all'alimentazione umana:			
0305.10	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di pesci, atti all'alimentazione umana	pesca	A*	
0305.20	Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia	pesca	A*	
0305.3	Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati:			
0305.31	Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.)	pesca	C*	
0305.32	Pesci delle famiglie <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> e <i>Muraenolepididae</i>	pesca	C*	
0305.39	Altri:			
0305.39.10	Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	pesca	A*	
0305.39.90	Altri	pesca	C*	
0305.4	Pesci affumicati, compresi i filetti, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili:			
0305.41	Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	pesca	B*	
0305.42	Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	pesca	A*	
0305.43	Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)	pesca	C*	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
0305.44	Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.)	pesca	C*	
0305.49	Altri:			
0305.49.10	Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	pesca	A*	
0305.49.90	Altri	pesca	C*	
0305.5	Pesci secchi, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili, anche salati ma non affumicati:			
0305.51	Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	pesca	A*	
0305.59	Altri:			
0305.59.15	Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	pesca	A*	
0305.59.90	Altri	pesca	C*	
0305.6	Pesci salati, ma non secchi né affumicati, e pesci in salamoia, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili:			
0305.61	Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	pesca	A*	
0305.62	Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	pesca	A*	
0305.63	Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	pesca	A*	
0305.64	Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.)	pesca	C*	
0305.69	Altri	pesca	C*	
0305.7	Pinne, teste, code, stomaco di pesci e altre frattaglie di pesce commestibili:			
0305.71	Pinne di squalo:			
0305.71.10	Secche, anche salate ma non affumicate:	pesca	A*	
0305.71.90	Altre	pesca	A*	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
0305.72	Teste, code e stomaco di pesci:			
0305.72.10	Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.); aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), escluse quelle secche, anche salate ma non affumicate; e merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) esclusi quelli affumicati	pesca	A*	
0305.72.90	Altri	pesca	A*	
0305.79	Altri:			
0305.79.10	Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.); aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), escluse le aringhe secche, anche salate ma non affumicate; e merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>), esclusi i merluzzi bianchi affumicati	pesca	A*	
0305.79.90	Altri	pesca	A*	
03.06	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, atti all'alimentazione umana:			
0306.1	Congelati:			
0306.11	Aragoste (<i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.):			
0306.11.10	Affumicate	pesca	A*	
0306.11.90	Altre	pesca	A*	
0306.12	Astici (<i>Homarus</i> spp.):			
0306.12.10	Affumicati	pesca	A*	
0306.12.90	Altri	pesca	A*	
0306.14	Granchi:			
0306.14.10	Affumicati	pesca	A*	
0306.14.90	Altri	pesca	A*	
0306.15	Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>):			
0306.15.10	Affumicati	pesca	A*	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
0306.15.90	Altri	pesca	A*	
0306.16	Gamberetti d'acqua fredda (<i>Pandalus</i> spp., <i>Crangon crangon</i>):			
0306.16.10	Affumicati	pesca	A*	
0306.16.90	Altri	pesca	A*	
0306.17	Altri gamberetti:			
0306.17.10	Affumicati	pesca	A*	
0306.17.90	Altri	pesca	A*	
0306.19	Altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, atti all'alimentazione umana:			
0306.19.10	Affumicati	pesca	A*	
0306.19.90	Altri	pesca	A*	
0306.2	Non congelati:			
0306.21	Aragoste (<i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.):			
0306.21.10	Affumicate	pesca	A*	
0306.21.90	Altre	pesca	A*	
0306.22	Astici (<i>Homarus</i> spp.):			
0306.22.10	Affumicati	pesca	A*	
0306.22.90	Altri	pesca	A*	
0306.24	Granchi:			
0306.24.10	Affumicati	pesca	A*	
0306.24.90	Altri	pesca	A*	
0306.25	Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>):			
0306.25.10	Affumicati	pesca	A*	
0306.25.90	Altri	pesca	A*	
0306.26	Gamberetti d'acqua fredda (<i>Pandalus</i> spp., <i>Crangon crangon</i>):			
0306.26.10	Affumicati	pesca	A*	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
0306.26.90	Altri	pesca	A*	
0306.27	Altri gamberetti:			
0306.27.10	Affumicati	pesca	A*	
0306.27.90	Altri	pesca	A*	
0306.29	Altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, atti all'alimentazione umana:			
0306.29.10	Affumicati	pesca	A*	
0306.29.90	Altri	pesca	A*	
03.07	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; molluschi affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di molluschi, atti all'alimentazione umana:			
0307.1	Ostriche:			
0307.11	Vive, fresche o refrigerate	pesca	A*	
0307.19	Altre:			
0307.19.10	Affumicate	pesca	A*	
0307.19.90	Altre	pesca	A*	
0307.2	Conchiglie dei pellegrini (<i>coquilles St Jacques</i>), ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi <i>Pecten</i> , <i>Chlamys</i> o <i>Placopecten</i> :			
0307.21	Vivi, freschi o refrigerati	pesca	A*	
0307.29	Altri:			
0307.29.10	Affumicati	pesca	A*	
0307.29.90	Altri	pesca	A*	
0307.3	Mitili (<i>Mytilus</i> spp., <i>Perna</i> spp.):			
0307.31	Vivi, freschi o refrigerati	pesca	A*	
0307.39	Altri:			
0307.39.10	Affumicati	pesca	A*	
0307.39.20	Congelati, con conchiglia (esclusi i mitili affumicati)	pesca	A*	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
0307.39.30	Congelati, con mezza conchiglia (esclusi i mitili affumicati)	pesca	A*	
0307.39.40	Congelati, separate dalla loro conchiglia (esclusi i mitili affumicati)	pesca	A*	
0307.39.90	Altri	pesca	A*	
0307.4	Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e seppioline (<i>Sepioida</i> spp.); calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.):			
0307.41	Vivi, freschi o refrigerati	pesca	A*	
0307.49	Altri:			
0307.49.10	Affumicati	pesca	A*	
0307.49.90	Altri	pesca	A*	
0307.5	Polpi o piovre (<i>Octopus</i> spp.):			
0307.51	Vivi, freschi o refrigerati	pesca	A*	
0307.59	Altri:			
0307.59.10	Affumicati	pesca	A*	
0307.59.90	Altri	pesca	A*	
0307.60	Lumache, diverse da quelle di mare:			
0307.60.10	Affumicate	pesca	A*	
0307.60.90	Altre	pesca	A*	
0307.7	Vongole, cardidi e arche (famiglie <i>Arcidae</i> , <i>Arctiidae</i> , <i>Cardiidae</i> , <i>Donacidae</i> , <i>Hiatellidae</i> , <i>Macluridae</i> , <i>Mesodesmatidae</i> , <i>Myidae</i> , <i>Semelidae</i> , <i>Solecurtidae</i> , <i>Solenidae</i> , <i>Tridacnidae</i> e <i>Veneridae</i>):			
0307.71	Vivi, freschi o refrigerati	pesca	A*	
0307.79	Altri:			
0307.79.10	Affumicati	pesca	A*	
0307.79.90	Altri	pesca	A*	
0307.8	Abaloni (<i>Haliotis</i> spp.)			
0307.81	Vivi, freschi o refrigerati	pesca	A*	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
0307.89	Altri:			
0307.89.10	Affumicati	pesca	A*	
0307.89.90	Altri	pesca	A*	
0307.9	Altri, compresi farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, atti all'alimentazione umana:			
0307.91	Vivi, freschi o refrigerati	pesca	A*	
0307.99	Altri:			
0307.99.30	Affumicati	pesca	A*	
0307.99.90	Altri	pesca	A*	
03.08	Invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici affumicati diversi dai crostacei e dai molluschi, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, atti all'alimentazione umana:			
0308.1	Oloturie (<i>Stichopus japonicus</i> , <i>Holothurioidea</i>):			
0308.11	Vive, fresche o refrigerate	pesca	A*	
0308.19	Altre:			
0308.19.10	Affumicate	pesca	A*	
0308.19.90	Altre	pesca	A*	
0308.2	Ricci di mare (<i>Strongylocentrotus</i> spp., <i>Paracentrotus lividus</i> , <i>Loxechinus albus</i> , <i>Echinus esculentus</i>):			
0308.21	Vivi, freschi o refrigerati	pesca	A*	
0308.29	Altri:			
0308.29.10	Affumicati	pesca	A*	
0308.29.90	Altri	pesca	A*	
0308.30	Meduse (<i>Rhopilema</i> spp.):			
0308.30.10	Affumicate	pesca	A*	
0308.30.90	Altre	pesca	A*	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
0308.90	Altri:			
0308.90.10	Affumicati	pesca	A*	
0308.90.90	Altri	pesca	A*	
04.01	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
0401.10	Con un tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 %:			
0401.10.07	Latte trattato a temperatura ultra alta (UHT) o latte a lunga conservazione in contenitori di capacità uguale o inferiore a 1 l, anche con aggiunta di minerali, vitamine, enzimi e additivi simili, unicamente allo scopo di accrescere il valore nutritivo e a condizione che tali additivi non superino l'1 % in volume del prodotto finale	agricoltura	A	
0401.10.09	Altri tipi di latte, anche con aggiunta di minerali, vitamine, enzimi e additivi simili, unicamente allo scopo di accrescere il valore nutritivo e a condizione che tali additivi non superino l'1 % in volume del prodotto finale	agricoltura	A	
0401.10.90	Altri	agricoltura	A	
0401.20	Con un tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 %:			
0401.20.07	Latte trattato a temperatura ultra alta (UHT) o latte a lunga conservazione in contenitori di capacità uguale o inferiore a 1 litro, anche con aggiunta di minerali, vitamine, enzimi e additivi simili, unicamente allo scopo di accrescere il valore nutritivo e a condizione che tali additivi non superino l'1 % in volume del prodotto finale	agricoltura	A	
0401.20.09	Altri tipi di latte, anche con aggiunta di minerali, vitamine, enzimi e additivi simili, unicamente allo scopo di accrescere il valore nutritivo e a condizione che tali additivi non superino l'1 % in volume del prodotto finale	agricoltura	A	
0401.20.90	Altri	agricoltura	A	
0401.40	Con un tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 % ed inferiore o uguale a 10 %:			
0401.40.07	Latte trattato a temperatura ultra alta (UHT) o latte a lunga conservazione in contenitori di capacità uguale o inferiore a 1 litro, anche con aggiunta di minerali, vitamine, enzimi e additivi simili, unicamente allo scopo di accrescere il valore nutritivo e a condizione che tali additivi non superino l'1 % in volume del prodotto finale	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
0401.40.09	Altri tipi di latte, anche con aggiunta di minerali, vitamine, enzimi e additivi simili, unicamente allo scopo di accrescere il valore nutritivo e a condizione che tali additivi non superino l'1 % in volume del prodotto finale	agricoltura	A	
0401.40.90	Altri	agricoltura	A	
0401.50	Con un tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %:			
0401.50.07	Latte trattato a temperatura ultra alta (UHT) o latte a lunga conservazione in contenitori di capacità uguale o inferiore a 1 litro, anche con aggiunta di minerali, vitamine, enzimi e additivi simili, unicamente allo scopo di accrescere il valore nutritivo e a condizione che tali additivi non superino l'1 % in volume del prodotto finale	agricoltura	A	
0401.50.09	Altri tipi di latte, anche con aggiunta di minerali, vitamine, enzimi e additivi simili, unicamente allo scopo di accrescere il valore nutritivo e a condizione che tali additivi non superino l'1 % in volume del prodotto finale	agricoltura	A	
0401.50.90	Altri	agricoltura	A	
04.02	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
0402.10	In polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %:			
0402.10.10	Non aromatizzati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	agricoltura	X	
0402.10.90	Altri	agricoltura	X	
0402.2	In polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 %:			
0402.21	Senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
0402.21.10	Non aromatizzati	agricoltura	X	
0402.21.90	Altri	agricoltura	X	
0402.29	Altri	agricoltura	X	
0402.9	Altri:			
0402.91	Senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	agricoltura	X	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
0402.99	Altri:			
0402.99.10	In contenitori aerosol	agricoltura	X	
0402.99.90	Altri	agricoltura	X	
04.03	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:			
0403.10	Yogurt	agricoltura	A	
0403.90	Altri:			
0403.90.10	Aromatizzati o addizionati di frutta, frutta a guscio o cacao	agricoltura	A	
0403.90.20	Latte con aggiunta di colture, non concentrato e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non aromatizzato e non addizionato di frutta, frutta a guscio o cacao (escluso il latticello)	agricoltura	A	
0403.90.90	Altri	agricoltura	A	
04.04	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove:			
0404.10	Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	agricoltura	A	
0404.90	Altri:			
0404.90.10	Miscele di latticini in polvere, aventi un tenore di proteine del latte di almeno 30 % (m/m), calcolato sulla materia sgrassata	agricoltura	X	
0404.90.90	Altri	agricoltura	X	
04.05	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:			
0405.10	Burro:			
ex0405.10	In imballaggi immediati di contenuto uguale o superiore a 20 kg	agricoltura	J*	
ex0405.10	Altri	agricoltura	X	
0405.20	Paste da spalmare lattiere	agricoltura	X	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
0405.90	Altri	agricoltura	J*	
04.06	Formaggi e latticini:			
0406.10	Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini	agricoltura	F*	
0406.20	Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi	agricoltura	F*	
0406.30	Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere	agricoltura	F*	
0406.40	Formaggi a pasta erborinata e altri formaggi contenenti screziature ottenute utilizzando <i>penicillium roqueforti</i>	agricoltura	F*	
0406.90	Altri formaggi:			
0406.90.1	Cheddar:			
0406.90.11	Importato dalla Svizzera	agricoltura	X	
0406.90.12	Altri	agricoltura	F*	
0406.90.2	Gouda:			
0406.90.21	Importato dalla Svizzera	agricoltura	X	
0406.90.22	Altri	agricoltura	F*	
0406.90.9	Altri:			
0406.90.91	Importati dalla Svizzera	agricoltura	X	
0406.90.99	Altri	agricoltura	F*	
04.07	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:			
0407.1	Uova fertilizzate per incubazione:			
0407.11	Di galline della specie <i>Gallus domesticus</i> :			
0407.11.10	Con un valore in dogana inferiore a 150c per unità	agricoltura	A	
0407.11.90	Altre	agricoltura	A	
0407.19	Altre:			
0407.19.10	Uova di struzzo	agricoltura	A	
0407.19.90	Altre	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
0407.2	Altre uova fresche:			
0407.21	Di galline della specie <i>Gallus domesticus</i> :			
0407.21.10	Con un valore in dogana inferiore a 150c per unità	agricoltura	A	
0407.21.90	Altre	agricoltura	A	
0407.29	Altre:			
0407.29.10	Uova di struzzo	agricoltura	A	
0407.29.90	Altre	agricoltura	A	
0407.90	Altre:			
0407.90.10	Uova di struzzo	agricoltura	A	
0407.90.20	Di galline della specie <i>Gallus domesticus</i> , non cotte	agricoltura	A	
0407.90.90	Altre	agricoltura	A	
04.08	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
0408.1	Tuorli:			
0408.11	Essiccati	agricoltura	A	
0408.19	Altri	agricoltura	A	
0408.9	Altri:			
0408.91	Essiccati	agricoltura	A	
0408.99	Altri:			
0408.99.10	Polpa di tuorlo e albume di uova crude di galline della specie <i>Gallus domesticus</i>	agricoltura	A	
0408.99.90	Altri	agricoltura	A	
0409.00	Miele naturale	agricoltura	A	
0410.00	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove:			
0410.00.10	In contenitori aerosol	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
0410.00.90	Altri	agricoltura	A	
0501.00	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli	agricoltura	A	
05.02	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli:			
0502.10	Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole	agricoltura	A	
0502.90	Altri	agricoltura	A	
0504.00	Budella, vesciche e stomaci di animali (esclusi quelli di pesci), interi o in pezzi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:			
0504.00.10	Involucri di salsicce	agricoltura	A	
0504.00.90	Altri	agricoltura	A	
05.05	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:			
0505.10	Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine	agricoltura	A	
0505.90	Altri:			
0505.90.10	Di struzzi	agricoltura	A	
0505.90.90	Altri	agricoltura	A	
05.06	Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinare; polveri e cascami di queste materie:			
0506.10	Osseina e ossa acidulate	agricoltura	A	
0506.90	Altri:			
0506.90.10	Gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata)	agricoltura	A	
0506.90.90	Altri	agricoltura	A	
05.07	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie:			
0507.10	Avorio; polveri e cascami d'avorio	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
0507.90	Altri	agricoltura	A	
0508.00	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami:			
0508.00.05	Conchiglie di abaloni	agricoltura	A	
0508.00.10	Altre conchiglie, gregge o semplicemente preparate, ma non tagliate in una forma determinata	agricoltura	A	
0508.00.90	Altri	agricoltura	A	
0510.00	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio	agricoltura	A	
05.11	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:			
0511.10	Sperma di tori	agricoltura	A	
0511.9	Altri:			
0511.91	Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3:			
0511.91.15	Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici (escluse le uova di pesce), greggi o semplicemente preparati	pesca	A*	
0511.91.90	Altri	pesca	A*	
0511.99	Altri:			
0511.99.05	Gusci di uova di struzzo (greggi)	agricoltura	A	
0511.99.10	Tendini e nervi	agricoltura	A	
0511.99.15	Farina di sangue; sperma di animali; ritagli e altri cascami simili di pelli gregge	agricoltura	A	
0511.99.80	Altri prodotti di origine animale, greggi o semplicemente preparati	agricoltura	A	
0511.99.90	Altri	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
06.01	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 12.12:			
0601.10	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo	agricoltura	A	
0601.20	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria	agricoltura	A	
06.02	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio):			
0602.10	Talee senza radici e marze	agricoltura	A	
0602.20	Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati	agricoltura	A	
0602.30	Rododendri e azalee, anche innestati	agricoltura	A	
0602.40	Rosai, anche innestati	agricoltura	A	
0602.90	Altri	agricoltura	A	
06.03	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:			
0603.1	Freschi:			
0603.11	Rose	agricoltura	A	
0603.12	Garofani	agricoltura	A	
0603.13	Orchidee	agricoltura	A	
0603.14	Crisantemi	agricoltura	A	
0603.15	Gigli (<i>Lilium</i> spp.)	agricoltura	A	
0603.19	Altri	agricoltura	A	
0603.90	Altri	agricoltura	A	
06.04	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:			
0604.20	Freschi			
0604.20.10	Muschi e licheni	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
0604.20.90	Altri	agricoltura	A	
0604.90	Altri:			
0604.90.10	Muschi e licheni	agricoltura	A	
0604.90.90	Altri	agricoltura	A	
07.01	Patate, fresche o refrigerate:			
0701.10	Da semina	agricoltura	A	
0701.90	Altre	agricoltura	A	
0702.00	Pomodori, freschi o refrigerati	agricoltura	A	
07.03	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati:			
0703.10	Cipolle e scalogni	agricoltura	A	
0703.20	Aglio	agricoltura	A	
0703.90	Porri ed altri ortaggi agliacei	agricoltura	A	
07.04	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere brassica, freschi o refrigerati:			
0704.10	Cavolfiori e cavoli broccoli	agricoltura	A	
0704.20	Cavoletti di Bruxelles	agricoltura	A	
0704.90	Altri	agricoltura	A	
07.05	Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium</i> spp.), fresche o refrigerate:			
0705.1	Lattughe			
0705.11	A cappuccio	agricoltura	A	
0705.19	Altre	agricoltura	A	
0705.2	Cicorie:			
0705.21	Witloof (<i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i>)	agricoltura	A	
0705.29	Altre	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
07.06	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati:			
0706.10	Carote e navoni	agricoltura	A	
0706.90	Altri	agricoltura	A	
0707.00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati	agricoltura	A	
07.08	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati:			
0708.10	Piselli (<i>Pisum sativum</i>)	agricoltura	A	
0708.20	Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.)	agricoltura	A	
0708.90	Altri legumi	agricoltura	A	
07.09	Altri ortaggi, freschi o refrigerati:			
0709.20	Asparagi	agricoltura	A	
0709.30	Melanzane	agricoltura	A	
0709.40	Sedani, esclusi i sedani-rapa	agricoltura	A	
0709.5	Funghi e tartufi:			
0709.51	Funghi del genere <i>Agaricus</i>	agricoltura	A	
0709.59	Altri:			
0709.59.10	Tartufi	agricoltura	A	
0709.59.90	Altri	agricoltura	A	
0709.60	Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i>	agricoltura	A	
0709.70	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)	agricoltura	A	
0709.9	Altri:			
0709.91	Carciofi	agricoltura	A	
0709.92	Olive	agricoltura	A	
0709.93	Zucche (<i>Cucurbita</i> spp.)	agricoltura	A	
0709.99	Altri	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
07.10	Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati:			
0710.10	Patate	agricoltura	A	
0710.2	Legumi da granella, anche sgranati:			
0710.21	Piselli (<i>Pisum sativum</i>)	agricoltura	A	
0710.22	Fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>)	agricoltura	A	
0710.29	Altri	agricoltura	A	
0710.30	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)	agricoltura	A	
0710.40	Granturco dolce	agricoltura	A	
0710.80	Altri ortaggi o legumi:			
0710.80.10	Tartufi	agricoltura	A	
0710.80.90	Altri	agricoltura	A	
0710.90	Miscele di ortaggi o di legumi	agricoltura	A	
07.11	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:			
0711.20	Olive	agricoltura	A	
0711.40	Cetrioli e cetriolini	agricoltura	A	
0711.5	Funghi e tartufi:			
0711.51	Funghi del genere <i>Agaricus</i>	agricoltura	A	
0711.59	Altri	agricoltura	A	
0711.90	Altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:			
0711.90.10	Scalogni e porri	agricoltura	A	
0711.90.20	Capperi	agricoltura	A	
0711.90.30	Pimenti del genere <i>Pimenta</i>	agricoltura	A	
0711.90.90	Altri	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
07.12	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:			
0712.20	Cipolle	agricoltura	A	
0712.3	Funghi, orecchie di giuda (<i>Auricularia</i> spp.), tremelle (<i>Tremella</i> spp.) e tartufi:			
0712.31	Funghi del genere <i>Agaricus</i>	agricoltura	A	
0712.32	Orecchie di giuda (<i>Auricularia</i> spp.)	agricoltura	A	
0712.33	Tremelle (<i>Tremella</i> spp.)	agricoltura	A	
0712.39	Altri	agricoltura	A	
0712.90	Altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:			
0712.90.15	Erbe aromatiche	agricoltura	A	
0712.90.90	Altri	agricoltura	A	
07.13	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:			
0713.10	Piselli (<i>Pisum sativum</i>):			
0713.10.10	Destinati alla semina	agricoltura	A	
0713.10.20	Altri piselli verdi, interi	agricoltura	A	
0713.10.25	Piselli verdi, decorticati o spezzati	agricoltura	A	
0713.10.90	Altri	agricoltura	A	
0713.20	Ceci:			
0713.20.10	Destinati alla semina	agricoltura	A	
0713.20.90	Altri	agricoltura	A	
0713.3	Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.):			
0713.31	Fagioli delle specie <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper o <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek:			
0713.31.10	Destinati alla semina	agricoltura	A	
0713.31.90	Altri	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
0713.32	Fagioli adzuki (<i>Phaseolus</i> o <i>Vigna angularis</i>):			
0713.32.10	Destinati alla semina	agricoltura	A	
0713.32.90	Altri	agricoltura	A	
0713.33	Fagioli comuni (<i>Phaseolus vulgaris</i>):			
0713.33.10	Destinati alla semina	agricoltura	A	
0713.33.90	Altri	agricoltura	A	
0713.34	Fagioli bambara o di terra (<i>Vigna subterranea</i> o <i>Voandzeia subterranea</i>):			
0713.34.10	Destinati alla semina	agricoltura	A	
0713.34.90	Altri	agricoltura	A	
0713.35	Fagioli dall'occhio (<i>Vigna unguiculata</i>):			
0713.35.10	Destinati alla semina	agricoltura	A	
0713.35.90	Altri	agricoltura	A	
0713.39	Altri:			
0713.39.10	Destinati alla semina	agricoltura	A	
0713.39.90	Altri	agricoltura	A	
0713.40	Lenticchie:			
0713.40.10	Destinati alla semina	agricoltura	A	
0713.40.90	Altri	agricoltura	A	
0713.50	Fave (<i>Vicia faba</i> var. <i>Major</i>) e favette (<i>Vicia faba</i> var. <i>Equina</i> e <i>Vicia faba</i> var. <i>Minor</i>):			
0713.50.10	Destinati alla semina	agricoltura	A	
0713.50.90	Altri	agricoltura	A	
0713.60	Piselli caiani o del tropico (<i>Cajanus cajan</i>):			
0713.60.10	Destinati alla semina	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
0713.60.20	Interi (esclusi i semi destinati alla semina)	agricoltura	A	
0713.60.30	Decorticati o spezzati	agricoltura	A	
0713.90	Altri:			
0713.90.01	Destinati alla semina	agricoltura	A	
0713.90.10	Interi (esclusi i semi destinati alla semina)	agricoltura	A	
0713.90.20	Decorticati o spezzati	agricoltura	A	
07.14	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago:			
0714.10	Radici di manioca:			
0714.10.10	Congelate	agricoltura	A	
0714.10.20	Fresche o refrigerate	agricoltura	A	
0714.10.90	Altre	agricoltura	A	
0714.20	Patate dolci:			
0714.20.10	Congelate	agricoltura	A	
0714.20.20	Fresche o refrigerate	agricoltura	A	
0714.20.90	Altre	agricoltura	A	
0714.30	Igname (<i>Dioscorea</i> spp.):			
0714.30.10	Congelato	agricoltura	A	
0714.30.20	Fresco o refrigerato	agricoltura	A	
0714.30.90	Altro	agricoltura	A	
0714.40	Colocasia (<i>Colocasia</i> spp.):			
0714.40.10	Congelata	agricoltura	A	
0714.40.20	Fresca o refrigerata	agricoltura	A	
0714.40.90	Altra	agricoltura	A	
0714.50	Malanga (<i>Xanthosoma</i> spp.):			
0714.50.10	Congelata	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
0714.50.20	Fresca o refrigerata	agricoltura	A	
0714.50.90	Altra	agricoltura	A	
0714.90	Altri:			
0714.90.10	Congelati	agricoltura	A	
0714.90.20	Freschi o refrigerati	agricoltura	A	
0714.90.90	Altri	agricoltura	A	
08.01	Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:			
0801.1	Noci di cocco:			
0801.11	Disseccate:			
0801.11.10	Non dolcificate	agricoltura	A	
0801.11.90	Altre	agricoltura	A	
0801.12	Nel guscio interno (endocarpo):			
0801.12.10	Fresche	agricoltura	A	
0801.12.20	Altre, intere	agricoltura	A	
0801.12.90	Altre	agricoltura	A	
0801.19	Altre:			
0801.19.05	Fresche	agricoltura	A	
0801.19.10	Altre, intere	agricoltura	A	
0801.19.90	Altre	agricoltura	A	
0801.2	Noci del Brasile:			
0801.21	Con guscio	agricoltura	A	
0801.22	Sgusciate	agricoltura	A	
0801.3	Noci di acagiù:			
0801.31	Con guscio	agricoltura	A	
0801.32	Sgusciate	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
08.02	Altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata:			
0802.1	Mandorle:			
0802.11	Con guscio	agricoltura	A	
0802.12	Sgusciate	agricoltura	A	
0802.2	Nocciole (<i>Corylus</i> spp.):			
0802.21	Con guscio	agricoltura	A	
0802.22	Sgusciate	agricoltura	A	
0802.3	Noci comuni:			
0802.31	Con guscio	agricoltura	A	
0802.32	Sgusciate	agricoltura	A	
0802.4	Castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.):			
0802.41	Con guscio	agricoltura	A	
0802.42	Sgusciati	agricoltura	A	
0802.5	Pistacchi:			
0802.51	Con guscio	agricoltura	A	
0802.52	Sgusciati	agricoltura	A	
0802.6	Noci macadamia:			
0802.61	Con guscio	agricoltura	A	
0802.62	Sgusciate	agricoltura	A	
0802.70	Noci di cola (<i>Cola</i> spp.)	agricoltura	A	
0802.80	Noci di arec	agricoltura	A	
0802.90	Altre	agricoltura	A	
08.03	Banane, comprese le banane plantano, fresche o essiccate:			
0803.10	Banane plantano (banane da cuocere):			
0803.10.10	Fresche	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
0803.10.90	Altre	agricoltura	A	
0803.90	Altre:			
0803.90.10	Fresche	agricoltura	A	
0803.90.90	Altre	agricoltura	A	
08.04	Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi:			
0804.10	Datteri:			
0804.10.10	Freschi	agricoltura	A	
0804.10.90	Altri	agricoltura	A	
0804.20	Fichi:			
0804.20.10	Freschi	agricoltura	A	
0804.20.90	Altri	agricoltura	A	
0804.30	Ananassi:			
0804.30.10	Freschi	agricoltura	A	
0804.30.90	Altri	agricoltura	A	
0804.40	Avocado:			
0804.40.10	Freschi	agricoltura	A	
0804.40.90	Altri	agricoltura	A	
0804.50	Guaiave, manghi e mangostani:			
0804.50.10	Freschi	agricoltura	A	
0804.50.90	Altri	agricoltura	A	
08.05	Agrumi, freschi o secchi:			
0805.10	Arance:			
0805.10.10	Fresche	agricoltura	A	
0805.10.90	Altre	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
0805.20	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi:			
0805.20.10	Freschi	agricoltura	A	
0805.20.90	Altri	agricoltura	A	
0805.40	Pompelmi e pomeli:			
0805.40.10	Freschi	agricoltura	A	
0805.40.90	Altri	agricoltura	A	
0805.50	Limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>) e limette (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>):			
0805.50.10	Freschi	agricoltura	A	
0805.50.90	Altri	agricoltura	A	
0805.90	Altri:			
0805.90.10	Freschi	agricoltura	A	
0805.90.90	Altri	agricoltura	A	
08.06	Uve, fresche o secche:			
0806.10	Fresche	agricoltura	A	
0806.20	Secche	agricoltura	A	
08.07	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:			
0807.1	Meloni (compresi i cocomeri):			
0807.11	Cocomeri	agricoltura	A	
0807.19	Altri	agricoltura	A	
0807.20	Papaie	agricoltura	A	
08.08	Mele, pere e cotogne, fresche:			
0808.10	Mele	agricoltura	A	
0808.30	Pere	agricoltura	A	
0808.40	Cotogne	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
08.09	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche:			
0809.10	Albicocche	agricoltura	A	
0809.2	Ciliege:			
0809.21	Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>)	agricoltura	A	
0809.29	Altre	agricoltura	A	
0809.30	Pesche, comprese le pesche noci:	agricoltura	A	
0809.40	Prugne e prugnone:	agricoltura	A	
08.10	Altra frutta fresca:			
0810.10	Fragole	agricoltura	A	
0810.20	Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi	agricoltura	A	
0810.30	Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (<i>cassis</i>), e uva spina	agricoltura	A	
0810.40	Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere <i>Vaccinium</i>	agricoltura	A	
0810.50	Kiwi	agricoltura	A	
0810.60	Durian	agricoltura	A	
0810.70	Cachi	agricoltura	A	
0810.90	Altri:			
0810.90.10	Granadiglia e litci	agricoltura	A	
0810.90.90	Altri	agricoltura	A	
08.11	Frutta anche cotta in acqua o al vapore, congelata, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
0811.10	Fragole	agricoltura	A	
0811.20	Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina	agricoltura	A	
0811.90	Altri:			
0811.90.15	Polpa di granadiglia; polpa di litci	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
0811.90.90	Altri	agricoltura	A	
08.12	Frutta temporaneamente conservata (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atta per l'alimentazione nello stato in cui è presentata:			
0812.10	Ciliege	agricoltura	A	
0812.90	Altra:			
0812.90.15	Polpa di granadiglia; polpa di litchi	agricoltura	A	
0812.90.20	Fragole	agricoltura	A	
0812.90.90	Altra	agricoltura	A	
08.13	Frutta secca (esclusa quella delle voci da 08.01 a 080.6); miscugli di frutta secca o di frutta a guscio del presente capitolo:			
0813.10	Albicocche	agricoltura	A	
0813.20	Prugne	agricoltura	A	
0813.30	Mele	agricoltura	A	
0813.40	Altra frutta	agricoltura	A	
0813.50	Miscugli di frutta secca o di frutta a guscio del presente capitolo	agricoltura	A	
0814.00	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	agricoltura	A	
09.01	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:			
0901.1	Caffè non torrefatto:			
0901.11	Non decaffeinizzato:			
0901.11.10	Della specie <i>Coffea arabica</i>	agricoltura	A	
0901.11.20	Della specie <i>Coffea robusta</i>	agricoltura	A	
0901.11.90	Altri	agricoltura	A	
0901.12	Decaffeinizzato:			
0901.12.10	Della specie <i>Coffea arabica</i>	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
0901.12.20	Della specie <i>Coffea robusta</i>	agricoltura	A	
0901.12.90	Altri	agricoltura	A	
0901.2	Caffè torrefatto:			
0901.21	Non decaffeinizzato	agricoltura	A	
0901.22	Decaffeinizzato	agricoltura	A	
0901.90	Altri:			
0901.90.10	Bucce e pellicole di caffè	agricoltura	A	
0901.90.20	Succedanei del caffè contenenti caffè	agricoltura	A	
09.02	Tè, anche aromatizzato:			
0902.10	Tè verde (non fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg	agricoltura	A	
0902.20	Tè verde (non fermentato), altrimenti presentato	agricoltura	A	
0902.30	Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg	agricoltura	A	
0902.40	Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, altrimenti presentati	agricoltura	A	
0903.00	Mate	agricoltura	A	
09.04	Pepe (del genere <i>piper</i>); pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , essiccati, tritati o polverizzati:			
0904.1	Pepe:			
0904.11	Non tritato né polverizzato	agricoltura	A	
0904.12	Tritato o polverizzato	agricoltura	A	
0904.2	Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> :			
0904.21	Essiccati, non tritati né polverizzati:			
0904.21.10	Pimenti del genere <i>Capsicum</i>	agricoltura	A	
0904.21.30	Pimenti del genere <i>Pimenta</i>	agricoltura	A	
0904.22	Tritati o polverizzati:			
0904.22.10	Pimenti del genere <i>Capsicum</i>	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
0904.22.30	Pimenti del genere <i>Pimenta</i>	agricoltura	A	
09.05	Vaniglia:			
0905.10	Non tritata né polverizzata	agricoltura	A	
0905.20	Tritata o polverizzata	agricoltura	A	
09.06	Cannella e fiori di cinnamomo:			
0906.1	Non tritati né polverizzati:			
0906.11	Cannella (<i>Cinnamomum zeylanicum blume</i>)	agricoltura	A	
0906.19	Altri	agricoltura	A	
0906.20	Tritati o polverizzati	agricoltura	A	
09.07	Garofani (antofilli, chiodi e steli):			
0907.10	Non tritati né polverizzati	agricoltura	A	
0907.20	Tritati o polverizzati	agricoltura	A	
09.08	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi:			
0908.1	Noci moscate:			
0908.11	Non tritate né polverizzate	agricoltura	A	
0908.12	Tritate o polverizzate	agricoltura	A	
0908.2	Macis:			
0908.21	Non tritato né polverizzato	agricoltura	A	
0908.22	Tritato o polverizzato	agricoltura	A	
0908.3	Amomi e cardamomi:			
0908.31	Non tritati né polverizzati	agricoltura	A	
0908.32	Tritati o polverizzati	agricoltura	A	
09.09	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro: bacche di ginepro:			
0909.2	Semi di coriandolo:			
0909.21	Non tritati né polverizzati	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
0909.22	Tritati o polverizzati	agricoltura	A	
0909.3	Semi di cumino:			
0909.31	Non tritati né polverizzati	agricoltura	A	
0909.32	Tritati o polverizzati	agricoltura	A	
0909.6	Semi di anice, badiana, carvi o finocchio; bacche di ginepro:			
0909.61	Non tritati né polverizzati	agricoltura	A	
0909.62	Tritati o polverizzati	agricoltura	A	
09.10	Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie:			
0910.1	Zenzero:			
0910.11	Non tritato né polverizzato	agricoltura	A	
0910.12	Tritato o polverizzato	agricoltura	A	
0910.20	Zafferano	agricoltura	A	
0910.30	Curcuma	agricoltura	A	
0910.9	Altre spezie:			
0910.91	Miscugli previsti nella nota 1 b) del presente capitolo	agricoltura	A	
0910.99	Altri	agricoltura	A	
10.01	Frumento (grano) e frumento segalato:			
1001.1	Frumento (grano) duro:			
1001.11	Destinato alla semina	agricoltura	A	
1001.19	Altro	agricoltura	A	
1001.9	Altro:			
1001.91	Destinato alla semina	agricoltura	D*	
1001.99	Altro	agricoltura	D*	
10.02	Segale:			
1002.10	Destinata alla semina	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
1002.90	Altra	agricoltura	A	
10.03	Orzo:			
1003.10	Destinato alla semina	agricoltura	E*	
1003.90	Altro	agricoltura	E*	
10.04	Avena:			
1004.10	Destinata alla semina	agricoltura	A	
1004.90	Altra	agricoltura	A	
10.05	Granturco:			
1005.10	Destinato alla semina	agricoltura	X	
1005.90	Altro:			
1005.90.10	Semi o grani secchi, atti all'alimentazione umana, non ulteriormente preparati o trasformati e non presentati come sementi (escluso il pop corn <i>Zea mays everta</i>)	agricoltura	X	
1005.90.90	Altri	agricoltura	X	
10.06	Riso:			
1006.10	Risone (riso «paddy»)	agricoltura	A	
1006.20	Riso semigreggio (riso «cargo» o riso «bruno»)	agricoltura	A	
1006.30	Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato	agricoltura	A	
1006.40	Rotture di riso	agricoltura	A	
10.07	Sorgo da granella:			
1007.10	Destinato alla semina	agricoltura	A	
1007.90	Altro	agricoltura	A	
10.08	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali:			
1008.10	Grano saraceno	agricoltura	A	
1008.2	Miglio:			
1008.21	Destinato alla semina	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
1008.29	Altro	agricoltura	A	
1008.30	Scagliola	agricoltura	A	
1008.40	Fonio (<i>digitaria</i> spp.)	agricoltura	A	
1008.50	Quinoa (<i>Chenopodium quinoa</i>)	agricoltura	A	
1008.60	Triticale	agricoltura	A	
1008.90	Altri cereali	agricoltura	A	
1101.00	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato:			
1101.00.10	Semolini di grano scuri prodotti con la macinazione di chicchi di grano interi (crusca, germe ed endosperma) (senza separazione della crusca, del germe e dell'endosperma o semolino)	agricoltura	X	
1101.00.90	Altre	agricoltura	X	
11.02	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:			
1102.20	Farina di granturco	agricoltura	X	
1102.90	Altre:			
1102.90.15	Farina di avena	agricoltura	A	
1102.90.30	Farina di sorgo	agricoltura	A	
1102.90.40	Farina di riso	agricoltura	A	
1102.90.50	Farina di segala	agricoltura	A	
1102.90.90	Altre	agricoltura	A	
11.03	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellet, di cereali:			
1103.1	Semole e semolini:			
1103.11	Di frumento (grano)	agricoltura	X	
1103.13	Di granturco:			
1103.13.10	Semolini di granturco senza ulteriore lavorazione fuorché l'aggiunta di minerali e vitamine in quantità non superiori all'1 %, in peso, del prodotto finale, unicamente al fine di aumentare il valore nutrizionale	agricoltura	X	
1103.13.90	Altri	agricoltura	X	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
1103.19	Di altri cereali:			
1103.19.10	Di avena	agricoltura	A	
1103.19.20	Di riso	agricoltura	A	
1103.19.90	Altri	agricoltura	A	
1103.20	Agglomerati in forma di pellet:			
1103.20.10	Di frumento (grano)	agricoltura	X	
1103.20.20	Di avena, in imballaggi immediati di contenuto superiore a 10 kg	agricoltura	A	
1103.20.90	Altri	agricoltura	A	
11.04	Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlato, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 10.06; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:			
1104.1	Cereali schiacciati o in fiocchi:			
1104.12	Di avena	agricoltura	A	
1104.19	Di altri cereali:			
1104.19.10	Di orzo	agricoltura	A*	
1104.19.90	Altri	agricoltura	A	
1104.2	Altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlato, tagliati o spezzati):			
1104.22	Di avena	agricoltura	A	
1104.23	Di granturco:			
1104.23.10	Semi secchi trinciati, non ulteriormente preparati o trasformati	agricoltura	X	
1104.23.90	Altri	agricoltura	X	
1104.29	Di altri cereali:			
1104.29.10	Di orzo	agricoltura	A*	
1104.29.90	Altri	agricoltura	A	
1104.30	Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
11.05	Farine, semolini, polveri, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellet, di patate:			
1105.10	Farine, semolini e polveri	agricoltura	A	
1105.20	Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellet:			
1105.20.10	Pellet ottenuti da pezzi di patate	agricoltura	A	
1105.20.90	Altri	agricoltura	A	
11.06	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 07.13, di sago o di radici o tuberi della voce 07.14 o dei prodotti del capitolo 8:			
1106.10	Di legumi da granella secchi della voce 07.13:			
1106.10.10	Di fagioli secchi	agricoltura	A	
1106.10.90	Altri	agricoltura	A	
1106.20	Di sago, di radici o tuberi della voce 07.14	agricoltura	A	
1106.30	Dei prodotti del capitolo 8:			
1106.30.10	Importati dalla Svizzera	agricoltura	X	
1106.30.90	Altri	agricoltura	A	
11.07	Malto, anche torrefatto:			
1107.10	Non torrefatto:			
1107.10.10	Di frumento (grano)	agricoltura	A*	
1107.10.20	Di orzo	agricoltura	A	
1107.10.25	Di avena	agricoltura	A	
1107.10.50	Di sorgo	agricoltura	A	
1107.10.90	Altro	agricoltura	A	
1107.20	Torrefatto:			
1107.20.10	Di frumento (grano)	agricoltura	A*	
1107.20.20	Di orzo	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
1107.20.25	Di avena	agricoltura	A	
1107.20.90	Altro	agricoltura	A	
11.08	Amidi e fecole; inulina:			
1108.1	Amidi e fecole:			
1108.11	Amido di frumento (grano):			
1108.11.10	In imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 1,5 kg	agricoltura	A*	
1108.11.90	Altro	agricoltura	A	
1108.12	Amido di granturco:			
1108.12.10	In imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 1,5 kg	agricoltura	A	
1108.12.90	Altro	agricoltura	A	
1108.13	<i>Fecola di patate:</i>			
1108.13.10	In imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 1,5 kg	agricoltura	A	
1108.13.90	Altra	agricoltura	A	
1108.14	<i>Fecola di manioca:</i>			
1108.14.10	In imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 1,5 kg	agricoltura	A	
1108.14.90	Altra	agricoltura	A	
1108.19	Altri amidi e fecole:			
1108.19.10	In imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 1,5 kg	agricoltura	A	
1108.19.90	Altri	agricoltura	A	
1108.20	Inulina	agricoltura	A	
1109.00	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco	agricoltura	A	
12.01	Fave di soia, anche frantumate:			
1201.10	Destinate alla semina	agricoltura	A	
1201.90	Altre	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
12.02	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate:			
1202.30	Destinate alla semina	agricoltura	A	
1202.4	Altre:			
1202.41	Con guscio	agricoltura	A	
1202.42	Sgusciate, anche frantumate	agricoltura	A	
1203.00	Copra	agricoltura	A	
1204.00	Semi di lino, anche frantumati	agricoltura	A	
12.05	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati:			
1205.10	Semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico	agricoltura	A	
1205.90	Altri	agricoltura	A	
1206.00	Semi di girasole, anche frantumati	agricoltura	A	
12.07	Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati:			
1207.10	Noci e mandorle di palmisti	agricoltura	A	
1207.2	Semi di cotone:			
1207.21	Destinati alla semina	agricoltura	A	
1207.29	Altri	agricoltura	A	
1207.30	Semi di ricino	agricoltura	A	
1207.40	Semi di sesamo	agricoltura	A	
1207.50	Semi di senape	agricoltura	A	
1207.60	Semi di cartamo (<i>Carthamus tinctorius</i>)	agricoltura	A	
1207.70	Semi di melone	agricoltura	A	
1207.9	Altri:			
1207.91	Semi di papavero nero o bianco	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
1207.99	Altri	agricoltura	A	
12.08	Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senape:			
1208.10	Di fave di soia	agricoltura	A	
1208.90	Altre	agricoltura	A	
12.09	Semi, frutti e spore da sementa:			
1209.10	Semi di barbabietole da zucchero	agricoltura	A	
1209.2	Semi da foraggio:			
1209.21	Di erba medica	agricoltura	A	
1209.22	Di trifoglio (<i>Trifolium</i> spp.)	agricoltura	A	
1209.23	Di festuca	agricoltura	A	
1209.24	Di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (<i>Poa pratensis</i> L.)	agricoltura	A	
1209.25	Di loglio (<i>Lolium multiflorum</i> Lam., <i>Lolium perenne</i> L.)	agricoltura	A	
1209.29	Altri	agricoltura	A	
1209.30	Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori	agricoltura	A	
1209.9	Altri:			
1209.91	Semi di ortaggi	agricoltura	A	
1209.99	Altri:			
1209.99.10	Destinati alla semina	agricoltura	A	
1209.99.90	Altri	agricoltura	A	
12.10	Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellet; luppolina:			
1210.10	Coni di luppolo, non tritati né macinati né in forma di pellet	agricoltura	A	
1210.20	Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellet; luppolina	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
12.11	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in farmacia o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:			
1211.20	Radici di ginseng	agricoltura	A	
1211.30	Coca (foglie di)	agricoltura	A	
1211.40	Paglia di papavero	agricoltura	A	
1211.90	Altri:			
1211.90.10	Piretro	agricoltura	A	
1211.90.20	Basilico, borragine, issopo, menta, rosmarino, ruta e salvia, non tritati né polverizzati	agricoltura	A	
1211.90.30	Basilico, borragine, issopo, menta, rosmarino, ruta e salvia, tritati o polverizzati	agricoltura	A	
1211.90.40	Radici di liquirizia	agricoltura	A	
1211.90.80	Altri, utilizzati principalmente in farmacia	agricoltura	A	
1211.90.90	Altri	agricoltura	A	
12.12	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i>) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:			
1212.2	Alghe:			
1212.21	Destinate al consumo umano:			
1212.21.10	Congelate	agricoltura	A	
1212.21.90	Altre	agricoltura	A	
1212.29	Altre:			
1212.29.10	Congelate	agricoltura	A	
1212.29.90	Altre	agricoltura	A	
1212.9	Altre:			
1212.91	Barbabietole da zucchero	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
1212.92	Carrube:			
1212.92.10	Secche, intere, spezzate, frantumate o polverizzate, non ulteriormente preparate o trasformate (esclusi i semi destinati alla semina)	agricoltura	A	
1212.92.90	Altre	agricoltura	A	
1212.93	Canne da zucchero	agricoltura	A	
1212.94	Radici di cicoria	agricoltura	A	
1212.99	Altre	agricoltura	A	
1213.00	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellet	agricoltura	A	
12.14	Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellet:			
1214.10	Farina ed agglomerati in forma di pellet, di erba medica	agricoltura	A	
1214.90	Altri	agricoltura	A	
13.01	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali:			
1301.20	Gomma arabica	agricoltura	A	
1301.90	Altre	agricoltura	A	
13.02	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:			
1302.1	Succhi ed estratti vegetali:			
1302.11	Oppio	agricoltura	A	
1302.12	Di liquirizia	agricoltura	A	
1302.13	Di luppolo	agricoltura	A	
1302.19	Altri:			
1302.19.05	Oleoresina di vaniglia	agricoltura	A	
1302.19.07	Di piretro o di radici di piante contenenti rotenone	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
1302.19.11	Altri, adatti a fini farmaceutici, importati dalla Svizzera	agricoltura	X	
1302.19.12	Altri, adatti a fini farmaceutici	agricoltura	A	
1302.19.90	Altri	agricoltura	A	
1302.20	Sostanze pectiche, pectinati e pectati	agricoltura	A	
1302.3	Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:			
1302.31	Agar-agar	agricoltura	A	
1302.32	Mucillagini ed ispessenti derivati da carrube, semi di carrube o semi di guar, anche modificati:			
1302.32.10	Non modificati	agricoltura	A	
1302.32.20	Modificati	agricoltura	A	
1302.39	Altri:			
1302.39.10	Non modificati	agricoltura	A	
1302.39.20	Modificati	agricoltura	A	
14.01	Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panierai o da stuoiario (per esempio: bambù, canne d'india, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):			
1401.10	Bambù	agricoltura	A	
1401.20	Canne d'india	agricoltura	A	
1401.90	Altre:			
1401.90.10	Vimini	agricoltura	A	
1401.90.90	Altre	agricoltura	A	
14.04	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:			
1404.20	Linters di cotone:			
1404.20.10	Non lavorati	agricoltura	A	
1404.20.90	Altri	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
1404.90	Altri	agricoltura	A	
15.01	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili (esclusi quelli delle voci 02.09 o 15.03):			
1501.10	Strutto	agricoltura	A	
1501.20	Altri grassi di maiale	agricoltura	A	
1501.90	Altri	agricoltura	A	
15.02	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, (esclusi quelli della voce 15.03):			
1502.10	Sego	agricoltura	A	
1502.90	Altri	agricoltura	A	
1503.00	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati	agricoltura	A	
15.04	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:			
1504.10	Oli di fegato di pesci e loro frazioni	pesca	A*	
1504.20	Grassi e oli di pesci e loro frazioni, esclusi gli oli di fegato	pesca	A*	
1504.30	Grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni	pesca	A*	
1505.00	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:			
1505.00.10	Grasso di lana greggio	agricoltura	A	
1505.00.90	Altri	agricoltura	A	
1506.00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:			
1506.00.15	Olio di piede di bue	agricoltura	A	
1506.00.90	Altri	agricoltura	A	
15.07	Oli di soia e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:			
1507.10	Olio greggio, anche depurato delle mucillagini	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
1507.90	Altri	agricoltura	A	
15.08	Oli di arachide e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:			
1508.10	Oli greggi	agricoltura	A	
1508.90	Altri:			
1508.90.10	Commercializzati e distribuiti per essere utilizzati nella cottura di alimenti	agricoltura	A	
1508.90.90	Altri	agricoltura	A	
15.09	Oli d'oliva e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:			
1509.10	Vergini:			
1509.10.10	In contenitori aerosol	agricoltura	A	
1509.10.90	Altri	agricoltura	A	
1509.90	Altri:			
1509.90.10	In contenitori aerosol	agricoltura	A	
1509.90.90	Altri	agricoltura	A	
1510.00	Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 15.09:			
1510.00.10	In contenitori aerosol	agricoltura	A	
1510.00.90	Altri	agricoltura	A	
15.11	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:			
1511.10	Oli greggi	agricoltura	A	
1511.90	Altri	agricoltura	A	
15.12	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:			
1512.1	Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni:			
1512.11	Oli greggi	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
1512.19	Altri:			
1512.19.10	Commercializzati e distribuiti per essere utilizzati nella cottura di alimenti	agricoltura	A	
1512.19.90	Altri	agricoltura	A	
1512.2	Olio di cotone e sue frazioni:			
1512.21	Olio greggio, anche depurato del gossipolo	agricoltura	A	
1512.29	Altri:			
1512.29.10	Commercializzati e distribuiti per essere utilizzati nella cottura di alimenti	agricoltura	A	
1512.29.90	Altri	agricoltura	A	
15.13	Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:			
1513.1	Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni:			
1513.11	Olio greggio	agricoltura	A	
1513.19	Altri	agricoltura	A	
1513.2	Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni:			
1513.21	Oli greggi	agricoltura	A	
1513.29	Altri	agricoltura	A	
15.14	Oli di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:			
1514.1	Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico e loro frazioni:			
1514.11	Oli greggi	agricoltura	A	
1514.19	Altri:			
1514.19.10	In recipienti di capacità uguale o inferiore a 205 litri	agricoltura	A	
1514.19.90	Altri	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
1514.9	Altri:			
1514.91	Oli greggi	agricoltura	A	
1514.99	Altri:			
1514.99.10	In recipienti di capacità uguale o inferiore a 205 litri	agricoltura	A	
1514.99.90	Altri	agricoltura	A	
15.15	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:			
1515.1	Olio di lino e sue frazioni:			
1515.11	Oli greggi	agricoltura	A	
1515.19	Altri	agricoltura	A	
1515.2	Olio di granturco e sue frazioni:			
1515.21	Oli greggi	agricoltura	A	
1515.29	Altri:			
1515.29.10	Commercializzati e distribuiti per essere utilizzati nella cottura di alimenti, in recipienti di capacità uguale o inferiore a 205 litri	agricoltura	A	
1515.29.20	Altri, in recipienti di capacità uguale o inferiore a 205 litri	agricoltura	A	
1515.29.90	Altri	agricoltura	A	
1515.30	Olio di ricino e sue frazioni	agricoltura	A	
1515.50	Olio di sesamo e sue frazioni:			
1515.50.10	Commercializzato e distribuito per essere utilizzato nella cottura di alimenti	agricoltura	A	
1515.50.90	Altri	agricoltura	A	
1515.90	Altri:			
1515.90.10	Commercializzati e distribuiti per essere utilizzati nella cottura di alimenti	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
1515.90.90	Altri	agricoltura	A	
15.16	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:			
1516.10	Grassi e oli animali e loro frazioni:			
1516.10.10	Ottenuti esclusivamente da pesci o da mammiferi marini	pesca	A*	
1516.10.90	Altri	pesca	A*	
1516.20	Grassi e oli vegetali e loro frazioni:			
1516.20.10	Olio di ricino	agricoltura	A	
1516.20.90	Altri	agricoltura	A	
15.17	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli del presente capitolo (esclusi i grassi e gli oli alimentari e le loro frazioni della voce 15.16):			
1517.10	Margarina, esclusa la margarina liquida:			
1517.10.10	Con un tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	agricoltura	A	
1517.10.90	Altra	agricoltura	A	
1517.90	Altre:			
1517.90.10	Con un tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	agricoltura	A	
1517.90.20	Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sfornatura	agricoltura	A	
1517.90.90	Altre	agricoltura	A	
1518.00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, (esclusi quelli della voce 15.16); miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli del presente capitolo, non nominate né comprese altrove:			
1518.00.10	Linossina	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
1518.00.90	Altri	agricoltura	A	
1520.00	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose	agricoltura	A	
15.21	Cere vegetali (esclusi i trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:			
1521.10	Cere vegetali:			
1521.10.10	Cera di carnauba	agricoltura	A	
1521.10.90	Altre	agricoltura	A	
1521.90	Altre	agricoltura	A	
1522.00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali	agricoltura	A	
1601.00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti:			
1601.00.10	Fegato d'oca e paté di fegato d'oca	agricoltura	A	
ex1601.00	Mortadella bologna	agricoltura	L*	
1601.00.90	Altri	agricoltura	X	
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:			
1602.10	Preparazioni omogeneizzate	agricoltura	A*	
1602.20	Di fegato di qualsiasi animale:			
1602.20.10	Fegato d'oca e paté di fegato d'oca	agricoltura	A	
1602.20.90	Altre	agricoltura	X	
1602.3	Di volatili della voce 01.05:			
1602.31	Di tacchino	agricoltura	A	
1602.32	Di galli e di galline:			
1602.32.10	Paste	agricoltura	A	
1602.32.90	Altre	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
1602.39	Altre:			
1602.39.10	Paste	agricoltura	A	
1602.39.90	Altre	agricoltura	A	
1602.4	Di suini:			
1602.41	Prosciutti e loro pezzi	agricoltura	X	
1602.42	Spalle e loro pezzi	agricoltura	X	
1602.49	Altre, compresi i miscugli:			
1602.49.30	Costolette cotte, congelate, non marinate, in imballaggi immediati di contenuto uguale o superiore a 10 kg	agricoltura	A	
1602.49.90	Altre	agricoltura	X	
1602.50	Di bovini:			
1602.50.30	Tripa	agricoltura	A*	
1602.50.40	Altra, disidratata, in imballaggi immediati di contenuto uguale o superiore a 5 kg	agricoltura	A*	
1602.50.90	Altra	agricoltura	X	
1602.90	Altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale:			
1602.90.05	Preparazioni o conserve di carne di struzzo	agricoltura	X	
1602.90.10	Paste	agricoltura	X	
1602.90.20	Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	agricoltura	A*	
1602.90.90	Altre	agricoltura	X	
1603.00	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici:			
1603.00.10	Estratti di carne (esclusi quelli di carne di balena)	agricoltura	A	
1603.00.15	Estratti e sughi di carne di balena	pesca	A*	
1603.00.20	Altri sughi di carne	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
1603.00.30	Estratti di pesce	pesca	C*	
1603.00.9	Altri:			
1603.00.91	Estratti e sughi di abaloni	pesca	A*	
1603.00.99	Altri	pesca	A*	
16.04	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce:			
1604.1	Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:			
1604.11	Salmoni	pesca	A*	
1604.12	Aringhe:			
1604.12.10	Congelate	pesca	A*	
1604.12.90	Altre	pesca	A*	
1604.13	Sardine, alacce e spratti:			
1604.13.05	Sardine (<i>Sardina pilchardus</i>) sott'olio, in contenitori di metallo ermeticamente chiusi	pesca	C*	
1604.13.10	Spratti (<i>Sprattus sprattus</i>) sott'olio, in contenitori di metallo ermeticamente chiusi	pesca	A*	
1604.13.12	Alacce (<i>Sardinella</i> spp.) In contenitori di metallo ermeticamente chiusi, destinate al consumo umano	pesca	A*	
1604.13.15	Altre alacce (<i>Sardinella</i> spp.) In contenitori di metallo ermeticamente chiusi	pesca	A*	
1604.13.17	Sardine (<i>Sardinops</i> spp.) In contenitori di metallo ermeticamente chiusi, destinate al consumo umano	pesca	A*	
1604.13.20	Altre sardine (<i>Sardinops</i> spp.) In contenitori di metallo ermeticamente chiusi	pesca	A*	
1604.13.80	Altre, congelate	pesca	A*	
1604.13.90	Altre	pesca	A*	
1604.14	Tonni, palamite e boniti (<i>Sarda</i> spp.):			
1604.14.10	Congelati	pesca	A*	
1604.14.90	Altri	pesca	A*	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
1604.15	Sgombri:			
1604.15.10	Congelati	pesca	A*	
1604.15.20	In contenitori di metallo ermeticamente chiusi, non congelati	pesca	A*	
1604.15.90	Altri	pesca	A*	
1604.16	Acciughe	pesca	A*	
1604.17	Anguille:			
1604.17.10	Congelate	pesca	C*	
1604.17.90	Altre	pesca	A*	
1604.19	Altri:			
1604.19.10	Congelati	pesca	C*	
1604.19.20	Sugarelli o suri (<i>Trachurus trachurus</i>) in contenitori di metallo ermeticamente chiusi, non congelati	pesca	A*	
1604.19.90	Altri	pesca	A*	
1604.20	Altre preparazioni e conserve di pesci:			
1604.20.10	Pasta di pesce	pesca	A*	
1604.20.20	Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	pesca	A*	
1604.20.30	Altre acciughe	pesca	A*	
1604.20.35	Altre sardine (<i>Sardinops</i> spp.) E alacce (<i>Sardinella</i> spp.) Tritate, in contenitori ermeticamente chiusi per il consumo umano	pesca	A*	
1604.20.40	Altre sardine (<i>Sardinops</i> spp.), sgombri, suri e sugarelli (<i>Trachurus trachurus</i>) in contenitori ermeticamente chiusi	pesca	A*	
1604.20.80	Altri, congelati	pesca	C*	
1604.20.90	Altri	pesca	A*	
1604.3	Caviale e suoi succedanei:			
1604.31	Caviale	pesca	A*	
1604.32	Succedanei del caviale	pesca	A*	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
16.05	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati:			
1605.10	Granchi:			
1605.10.10	Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	pesca	A*	
1605.10.80	Altre, in contenitori di metallo ermeticamente chiusi	pesca	A*	
1605.10.90	Altri	pesca	A*	
1605.2	Gamberetti:			
1605.21	Non in contenitori ermeticamente chiusi			
1605.21.10	Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	pesca	A*	
1605.21.90	Altri	pesca	A*	
1605.29	Altri:			
1605.29.10	Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	pesca	A*	
1605.29.90	Altri	pesca	A*	
1605.30	Astici:			
1605.30.10	Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	pesca	A*	
1605.30.90	Altri	pesca	A*	
1605.40	Altri crostacei:			
1605.40.10	Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	pesca	A*	
1605.40.80	Altre, in contenitori di metallo ermeticamente chiusi	pesca	A*	
1605.40.90	Altri	pesca	A*	
1605.5	Molluschi:			
1605.51	Ostriche:			
1605.51.10	Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	pesca	A*	
1605.51.20	Altre, in contenitori di metallo ermeticamente chiusi	pesca	A*	
1605.51.90	Altri	pesca	A*	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
1605.52	Conchiglie dei pellegrini, ventagli o pettini			
1605.52.10	Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	pesca	A*	
1605.52.20	Altre, in contenitori di metallo ermeticamente chiusi	pesca	A*	
1605.52.90	Altri	pesca	A*	
1605.53	Mitili:			
1605.53.10	Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	pesca	A*	
1605.53.20	Altre, in contenitori di metallo ermeticamente chiusi	pesca	A*	
1605.53.90	Altri	pesca	A*	
1605.54	Seppie e calamari:			
1605.54.10	Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	pesca	A*	
1605.54.20	Altre, in contenitori di metallo ermeticamente chiusi	pesca	A*	
1605.54.90	Altri	pesca	A*	
1605.55	Polpi:			
1605.55.10	Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	pesca	A*	
1605.55.20	Altre, in contenitori di metallo ermeticamente chiusi	pesca	A*	
1605.55.90	Altri	pesca	A*	
1605.56	Vongole, cardidi e arche:			
1605.56.10	Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	pesca	A*	
1605.56.20	Altre, in contenitori di metallo ermeticamente chiusi	pesca	A*	
1605.56.90	Altre	pesca	A*	
1605.57	Abaloni:			
1605.57.10	Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	pesca	A*	
1605.57.20	Altre, in contenitori di metallo ermeticamente chiusi	pesca	A*	
1605.57.90	Altre	pesca	A*	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
1605.58	Lumache, diverse da quelle di mare:			
1605.58.10	Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	pesca	A*	
1605.58.20	Altre, in contenitori di metallo ermeticamente chiusi	pesca	A*	
1605.58.90	Altre	pesca	A*	
1605.59	Altri:			
1605.59.10	Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	pesca	A*	
1605.59.20	Altre, in contenitori di metallo ermeticamente chiusi	pesca	A*	
1605.59.90	Altre	pesca	A*	
1605.6	Altri invertebrati acquatici:			
1605.61	Oloturie:			
1605.61.10	Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	pesca	A*	
1605.61.20	Altre, in contenitori di metallo ermeticamente chiusi	pesca	A*	
1605.61.90	Altre	pesca	A*	
1605.62	Ricci di mare:			
1605.62.10	Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	pesca	A*	
1605.62.20	Altre, in contenitori di metallo ermeticamente chiusi	pesca	A*	
1605.62.90	Altre	pesca	A*	
1605.63	Meduse:			
1605.63.10	Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	pesca	A*	
1605.63.20	Altre, in contenitori di metallo ermeticamente chiusi	pesca	A*	
1605.63.90	Altre	pesca	A*	
1605.69	Altri:			
1605.69.10	Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	pesca	A*	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
1605.69.20	Altre, in contenitori di metallo ermeticamente chiusi	pesca	A*	
1605.69.90	Altre	pesca	A*	
17.01	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido:			
1701.1	Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti:			
1701.12	Di barbabietola	agricoltura	X	
1701.13	Di canna specificati nella nota di sottovoci 2 del presente capitolo	agricoltura	X	
1701.14	Altri zuccheri di canna	agricoltura	X	
1701.9	Altri:			
1701.91	Con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	agricoltura	X	
1701.99	Altri	agricoltura	X	
17.02	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:			
1702.1	Lattosio e sciroppo di lattosio:			
1702.11	Contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca	agricoltura	A	
1702.19	Altri	agricoltura	A	
1702.20	Zucchero e sciroppo d'acero:	agricoltura	A	
1702.30	Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio	agricoltura	A	
1702.40	Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, una quantità uguale o superiore al 20 % e inferiore al 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito	agricoltura	A	
1702.50	Fruttosio chimicamente puro	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
1702.60	Altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito	agricoltura	A	
1702.90	Altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio	agricoltura	A	
17.03	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero:			
1703.10	Melassi di canna	agricoltura	A	
1703.90	Altri	agricoltura	A	
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):			
1704.10	Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero	agricoltura	X	
1704.90	Altri	agricoltura	25 %	
1801.00	Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto	agricoltura	A	
1802.00	Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao	agricoltura	A	
18.03	Pasta di cacao, anche sgrassata:			
1803.10	Non sgrassata	agricoltura	A	
1803.20	Completamente o parzialmente sgrassata	agricoltura	A	
1804.00	Burro, grasso e olio di cacao	agricoltura	A	
1805.00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	agricoltura	A	
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:			
1806.10	Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	agricoltura	A	
1806.20	Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg, allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:			
1806.20.10	Prodotti a base di cioccolata o di zuccheri contenenti cacao	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
1806.20.90	Altri	agricoltura	A	
1806.3	Altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:			
1806.31	Ripiene	agricoltura	A	
1806.32	Non ripiene	agricoltura	A	
1806.90	Altre	agricoltura	A	
19.01	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 04.01 a 04.04, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:			
1901.10	Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	agricoltura	A	
1901.20	Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 19.05	agricoltura	A	
1901.90	Altri:			
1901.90.10	Farina di granturco	agricoltura	A	
1901.90.20	Birra tradizionale africana in polvere, definita nella nota complementare 1 del capitolo 19	agricoltura	X	
1901.90.30	Miscele di latticini in polvere, con un tenore di proteine del latte di almeno 30 % (m/m) calcolato sulla materia sgrassata	agricoltura	X	
ex1901.90	Altri, in imballaggi immediati di contenuto uguale o superiore a 5 kg	agricoltura	H*	
1901.90.90	Altri	agricoltura	X	
19.02	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:			
1902.1	Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:			
1902.11	Contenenti uova	agricoltura	A	
1902.19	Altre	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
1902.20	Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):			
1902.20.10	Farcite con carne	agricoltura	A	
1902.20.20	Farcite con pesce, crostacei e molluschi	agricoltura	A	
1902.20.90	Altre	agricoltura	A	
1902.30	Altre paste alimentari	agricoltura	A	
1902.40	Cuscus:			
1902.40.10	Non preparato	agricoltura	A	
1902.40.90	Altro	agricoltura	A	
1903.00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili	agricoltura	A	
19.04	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:			
1904.10	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura	agricoltura	A	
1904.20	Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:			
1904.20.10	Preparazioni del tipo müsli a base di fiocchi di cereali non tostati	agricoltura	A	
1904.20.90	Altre	agricoltura	A	
1904.30	Bulgur di grano	agricoltura	A	
1904.90	Altre:			
1904.90.10	A base di riso	agricoltura	A	
1904.90.90	Altre	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
19.05	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di <i>Fecola</i> e prodotti simili:			
1905.10	Pane croccante detto «knäckebrot»	agricoltura	A	
1905.20	Pane con spezie (panpepato)	agricoltura	A	
1905.3	Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdine:			
1905.31	Biscotti con aggiunta di dolcificanti	agricoltura	A	
1905.32	Cialde e cialdine	agricoltura	A	
1905.40	Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati	agricoltura	A	
1905.90	Altri:			
1905.90.10	Pane al glutine	agricoltura	A	
1905.90.20	Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di <i>Fecola</i> e prodotti simili	agricoltura	A	
1905.90.30	Pangrattato	agricoltura	A	
1905.90.40	Pane nero (ottenuto con un impasto di farina di grano scuro ed acqua, con o senza altri ingredienti, lasciato fermentare con lievito di birra o altri tipi di lievito e cotto in varie forme o dimensioni)	agricoltura	A	
1905.90.90	Altri	agricoltura	A	
20.01	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:			
2001.10	Cetrioli e cetriolini	agricoltura	A	
2001.90	Altri:			
2001.90.10	Olive	agricoltura	A	
2001.90.20	Cipolle	agricoltura	A	
2001.90.30	Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>Saccharata</i>)	agricoltura	A	
2001.90.90	Altri	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
20.02	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:			
2002.10	Pomodori, interi o in pezzi:			
2002.10.10	Congelati (esclusi i piatti pronti)	agricoltura	A	
2002.10.80	Altri, in contenitori di metallo ermeticamente chiusi	agricoltura	A	
2002.10.90	Altri	agricoltura	A	
2002.90	Altri	agricoltura	A	
20.03	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:			
2003.10	Funghi del genere <i>Agaricus</i> :			
2003.10.10	Congelati (esclusi i piatti pronti)	agricoltura	A	
2003.10.90	Altri	agricoltura	A	
2003.90	Altri:			
2003.90.05	Tartufi	agricoltura	A	
2003.90.10	Congelati (esclusi i piatti pronti)	agricoltura	A	
2003.90.90	Altri	agricoltura	A	
20.04	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati (esclusi i prodotti della voce 20.06):			
2004.10	Patate:			
2004.10.10	Sotto forma di farina, semolino o fiocchi	agricoltura	A	
2004.10.20	Patatine e patate fritte a bastoncino	agricoltura	A	
2004.10.90	Altre	agricoltura	A	
2004.90	Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:			
2004.90.10	Cavoli, cetrioli e cetriolini	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2004.90.20	Piselli (<i>Pisum sativum</i>), fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>) E lenticchie	agricoltura	A	
2004.90.30	Olive	agricoltura	A	
2004.90.40	Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>Saccharata</i>)	agricoltura	A	
2004.90.90	Altri	agricoltura	A	
20.05	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati (esclusi i prodotti della voce 20.06):			
2005.10	Ortaggi e legumi omogeneizzati:			
2005.10.10	Importati dalla Svizzera	agricoltura	X	
2005.10.90	Altri	agricoltura	A	
2005.20	Patate:			
2005.20.10	Sotto forma di farina, semolino o fiocchi	agricoltura	A	
2005.20.90	Altre	agricoltura	A	
2005.40	Piselli (<i>Pisum sativum</i>):			
2005.40.10	Preparazioni di farine o semole utilizzate per alimenti per lattanti o per scopi dietetici o culinari	agricoltura	A	
2005.40.90	Altre	agricoltura	A	
2005.5	Fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>):			
2005.51	Fagioli in grani	agricoltura	A	
2005.59	Altri	agricoltura	A	
2005.60	Asparagi	agricoltura	A	
2005.70	Olive	agricoltura	A	
2005.80	Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>Saccharata</i>)	agricoltura	A	
2005.9	Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:			
2005.91	Germogli di bambù	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2005.99	Altri:			
2005.99.1	Sottaceti, senape, chutney e preparazioni simili:			
2005.99.11	Importati dalla Svizzera	agricoltura	X	
2005.99.12	Altri	agricoltura	A	
2005.99.2	Lenticchie, cetrioli e cetriolini:			
2005.99.21	Importati dalla Svizzera	agricoltura	X	
2005.99.22	Altri	agricoltura	A	
2005.99.3	Crauti:			
2005.99.31	Importati dalla Svizzera	agricoltura	X	
2005.99.32	Altri	agricoltura	A	
2005.99.9	Altri:			
2005.99.91	Importati dalla Svizzera	agricoltura	X	
2005.99.99	Altri	agricoltura	A	
2006.00	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate):			
2006.00.10	Scorze di frutta candite	agricoltura	A	
2006.00.20	Frutti cristallizzati	agricoltura	A	
2006.00.30	Ciliege, sgocciolate o diacciate	agricoltura	A	
2006.00.40	Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>Saccharata</i>)	agricoltura	A	
2006.00.90	Altri	agricoltura	A	
20.07	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
2007.10	Preparazioni omogeneizzate	agricoltura	A	
2007.9	Altre:			
2007.91	Di agrumi	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2007.99	Altre	agricoltura	A	
20.08	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:			
2008.1	Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:			
2008.11	Arachidi:			
2008.11.10	Burro di arachidi	agricoltura	A	
2008.11.20	Arachidi tostate	agricoltura	A	
2008.11.90	Altre	agricoltura	A	
2008.19	Altre, compresi i miscugli	agricoltura	A	
2008.20	Ananassi	agricoltura	A	
2008.30	Agrumi	agricoltura	A	
2008.40	Pere	agricoltura	A	
2008.50	Albicocche	agricoltura	A	
2008.60	Ciliege	agricoltura	A	
2008.70	Pesche, comprese le pesche noci	agricoltura	A	
2008.80	Fragole	agricoltura	A	
2008.9	Altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008.19:			
2008.91	Cuori di palma	agricoltura	A	
2008.93	Mirtilli rossi (<i>Vaccinium macrocarpon</i> , <i>Vaccinium oxycoccos</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i>):	agricoltura	A	
2008.97	Miscugli	agricoltura	A	
2008.99	Altri:			
2008.99.40	Tamarindi	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2008.99.50	Zenzero conservato in sciroppo, in imballaggi immediati di contenuto uguale o superiore a 45 kg	agricoltura	A	
2008.99.60	Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>Saccharata</i>)	agricoltura	A	
2008.99.90	Altri	agricoltura	A	
20.09	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:			
2009.1	Succhi di arancia:			
2009.11	Congelati	agricoltura	A	
2009.12	Non congelati, di un valore brix inferiore o uguale a 20	agricoltura	A	
2009.19	Altri	agricoltura	A	
2009.2	Succhi di pompelmo o di pomelo:			
2009.21	Di un valore brix inferiore o uguale a 20	agricoltura	A	
2009.29	Altri	agricoltura	A	
2009.3	Succhi di altri agrumi:			
2009.31	Di un valore brix inferiore o uguale a 20	agricoltura	A	
2009.39	Altri	agricoltura	A	
2009.4	Succhi di ananasso:			
2009.41	Di un valore brix inferiore o uguale a 20	agricoltura	A	
2009.49	Altri	agricoltura	A	
2009.50	Succhi di pomodoro	agricoltura	A	
2009.6	Succhi di uva (compresi i mosti di uva):			
2009.61	Di un valore brix inferiore o uguale a 30	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2009.69	Altri	agricoltura	A	
2009.7	Succhi di mela:			
2009.71	Di un valore brix inferiore o uguale a 20	agricoltura	A	
2009.79	Altri	agricoltura	A	
2009.8	Succhi di altri frutti o di altri ortaggi e legumi:			
2009.81	Succhi di mirtilli rossi (<i>Vaccinium macrocarpon</i> , <i>Vaccinium oxycoccos</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i>):			
2009.81.10	Concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore brix superiore a 45	agricoltura	A	
2009.81.90	Altri	agricoltura	A	
2009.89	Altri:			
2009.89.10	Succhi di kiwi, concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore brix superiore a 60	agricoltura	A	
2009.89.20	Succhi di melagrane, concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore brix superiore a 60	agricoltura	A	
2009.89.30	Succhi di ciliege, concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore brix superiore a 60	agricoltura	A	
2009.89.40	Succhi di frutti della passione, concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore brix superiore a 45	agricoltura	A	
2009.89.50	Altri succhi di frutta	agricoltura	A	
2009.89.60	Succhi di ortaggi e legumi	agricoltura	A	
2009.90	Miscugli di succhi:			
2009.90.10	Succhi di frutta	agricoltura	A	
2009.90.20	Succhi di ortaggi e legumi	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative ⁽¹⁾
21.01	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:			
2101.1	Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:			
2101.11	Estratti, essenze e concentrati:			
2101.11.10	Miscugli di caffè macinato torrefatto e grassi vegetali	agricoltura	A	
2101.11.90	Altri	agricoltura	A	
2101.12	Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:			
2101.12.10	Miscugli di caffè macinato torrefatto e grassi vegetali	agricoltura	A	
2101.12.90	Altri	agricoltura	A	
2101.20	Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate	agricoltura	A	
2101.30	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:			
2101.30.10	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè	agricoltura	A	
2101.30.90	Altri	agricoltura	A	
21.02	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 30.02); lieviti in polvere, preparati:			
2102.10	Lieviti vivi	agricoltura	A	
2102.20	Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti	agricoltura	A	
2102.30	Lieviti in polvere preparati	agricoltura	A	
21.03	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata:			
2103.10	Salsa di soia	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2103.20	Salsa «ketchup» ed altre salse al pomodoro	agricoltura	A	
2103.30	Farina di senape e senape preparata:			
2103.30.1	Farina di senape:			
2103.30.11	Importata dalla Svizzera	agricoltura	X	
2103.30.12	Altra	agricoltura	A	
2103.30.2	Senape preparata:			
2103.30.21	Importata dalla Svizzera	agricoltura	X	
2103.30.22	Altra	agricoltura	A	
2103.90	Altri:			
2103.90.10	Preparazioni per salse e salse preparate, di farine, semole o estratti di malto	agricoltura	A	
2103.90.90	Altri	agricoltura	A	
21.04	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:			
2104.10	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:			
2104.10.10	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi	agricoltura	A	
2104.10.20	Altre, in polvere, in forma solida o concentrata	agricoltura	A	
2104.10.90	Altre	agricoltura	A	
2104.20	Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	agricoltura	A	
2105.00	Gelati, anche contenenti cacao:			
2105.00.10	Gelati senza aggiunta di cacao o di zuccheri	agricoltura	K*	
2105.00.20	Gelati con aggiunta di cacao o di zuccheri	agricoltura	K*	
2105.00.90	Altri	agricoltura	K*	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
21.06	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:			
2106.10	Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:			
2106.10.10	Concentrati di proteine di soia, in polvere, con un contenuto proteico, sulla sostanza secca, superiore a 65 %	agricoltura	A	
2106.10.90	Altri	agricoltura	A	
2106.90	Altri:			
2106.90.17	Alimenti per lattanti senza disaccaridi, in polvere	agricoltura	A	
2106.90.25	Sciroppi, diversi da quelli a base di succhi di frutta	agricoltura	A	
2106.90.35	Sostanze dolcificanti, diverse da quelle a base di saccarina	agricoltura	A	
2106.90.50	Miscugli di prodotti chimici e alimentari, dei tipi utilizzati nella preparazione di alimenti per il consumo umano	agricoltura	A	
2106.90.67	Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande	agricoltura	A	
2106.90.69	Cannucce per bibite, contenenti preparazioni aromatizzanti	agricoltura	A	
2106.90.90	Altri	agricoltura	A	
22.01	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:			
2201.10	Acque minerali e acque gassate	agricoltura	A	
2201.90	Altre	agricoltura	A	
22.02	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche (esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.09):			
2202.10	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti:			
2202.10.10	In recipienti sigillati di capacità uguale o inferiore a 2,5 litri (escluse quelle in tubi di plastica flessibili)	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2202.10.90	Altre	agricoltura	A	
2202.90	Altre:			
2202.90.20	In recipienti sigillati di capacità uguale o inferiore a 2,5 litri (escluse quelle in tubi di plastica flessibili e quelle a base di latte)	agricoltura	A	
2202.90.90	Altre	agricoltura	A	
2203.00	Birra di malto:			
2203.00.05	Birra tradizionale africana, definita nella nota complementare 1 del capitolo 22	agricoltura	A	
2203.00.90	Altre	agricoltura	A	
22.04	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva (esclusi quelli della voce 20.09):			
2204.10	Vini spumanti	agricoltura	A	
2204.2	Altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle):			
2204.21	In recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:			
2204.21.30	Mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole	agricoltura	A	
2204.21.4	Vini non fortificati:			
2204.21.41	Con titolo alcolometrico di almeno 4,5 % vol e inferiore o uguale a 16,5 % vol	agricoltura	A	
2204.21.42	Altri	agricoltura	A	
2204.21.5	Vini fortificati:			
2204.21.51	Con titolo alcolometrico di almeno 15 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol	agricoltura	A	
2204.21.52	Altri	agricoltura	A	
2204.29	Altri:			
2204.29.30	Mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2204.29.4	Vini non fortificati:			
2204.29.41	Con titolo alcolometrico di almeno 4,5 % vol e inferiore o uguale a 16,5 % vol	agricoltura	A	
2204.29.42	Altri	agricoltura	A	
2204.29.5	Vini fortificati:			
2204.29.51	Con titolo alcolometrico di almeno 15 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol	agricoltura	A	
2204.29.52	Altri	agricoltura	A	
2204.30	Altri mosti di uva	agricoltura	A	
22.05	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:			
2205.10	In recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:			
2205.10.10	Spumanti	agricoltura	A	
2205.10.2	Non fortificati:			
2205.10.21	Con titolo alcolometrico di almeno 4,5 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol	agricoltura	A	
2205.10.22	Altri	agricoltura	A	
2205.10.3	Fortificati:			
2205.10.31	Con titolo alcolometrico di almeno 15 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol	agricoltura	A	
2205.10.32	Altri	agricoltura	A	
2205.90	Altri:			
2205.90.2	Non fortificati:			
2205.90.21	Con titolo alcolometrico di almeno 4,5 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol	agricoltura	A	
2205.90.22	Altri	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2205.90.3	Fortificati:			
2205.90.31	Con titolo alcolometrico di almeno 15 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol	agricoltura	A	
2205.90.32	Altri	agricoltura	A	
2206.00	Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove:			
2206.00.05	Bevande a base di frutta frizzanti e idromele frizzante	agricoltura	A	
2206.00.15	Birra tradizionale africana, definita nella nota complementare 1 del capitolo 22	agricoltura	A	
2206.00.17	Altre bevande fermentate, non fortificate, con titolo alcolometrico inferiore a 2,5 % vol	agricoltura	A	
2206.00.19	Altre bevande fermentate a base di cereali non maltati, non fortificate, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 2,5 % vol e inferiore o uguale a 9 % vol	agricoltura	A	
2206.00.81	Altre bevande fermentate a base di mele o pere, non fortificate, con titolo alcolometrico di almeno 2,5 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol	agricoltura	A	
2206.00.82	Altre bevande fermentate a base di frutta e idromele, compresi i miscugli di bevande fermentate ottenute con la fermentazione di frutta o miele, non fortificate, con titolo alcolometrico di almeno 2,5 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol	agricoltura	A	
2206.00.83	Altre bevande fermentate a base di mele o pere, fortificate, con titolo alcolometrico di almeno 15 % vol e inferiore o uguale a 23 % vol	agricoltura	A	
2206.00.84	Altre bevande fermentate a base di frutta e idromele, compresi i miscugli di bevande fermentate ottenute con la fermentazione di frutta o miele, fortificate, con titolo alcolometrico di almeno 15 % vol e inferiore o uguale a 23 % vol	agricoltura	A	
2206.00.85	Altri miscugli di bevande fermentate a base di frutta o idromele e bevande non alcoliche, non fortificate, con titolo alcolometrico di almeno 2,5 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol	agricoltura	A	
2206.00.87	Altri miscugli di bevande fermentate a base di frutta o idromele e bevande non alcoliche, fortificate, con titolo alcolometrico di almeno 15 % vol e inferiore o uguale a 23 % vol	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2206.00.90	Altri	agricoltura	A	
22.07	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:			
2207.10	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol	agricoltura	A	
2207.20	Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	agricoltura	A	
22.08	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione:			
2208.20	Acquaviti di vino o di vinacce:			
2208.20.10	In recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	agricoltura	A	
2208.20.90	Altri	agricoltura	A	
2208.30	Whisky:			
2208.30.10	In recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	agricoltura	A	
2208.30.90	Altri	agricoltura	A	
2208.40	Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati:			
2208.40.10	In recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	agricoltura	A	
2208.40.90	Altri	agricoltura	A	
2208.50	Gin ed acquavite di ginepro (genièvre):			
2208.50.10	In recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	agricoltura	A	
2208.50.90	Altri	agricoltura	A	
2208.60	Vodka:			
2208.60.10	In recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	agricoltura	A	
2208.60.90	Altri	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2208.70	Liquori:			
2208.70.2	In recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:			
2208.70.21	Con titolo alcolometrico volumico superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 23 % vol	agricoltura	A	
2208.70.22	Altri	agricoltura	A	
2208.70.9	Altri:			
2208.70.91	Con titolo alcolometrico volumico superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 23 % vol	agricoltura	A	
2208.70.92	Altri	agricoltura	A	
2208.90	Altri:			
2208.90.2	In recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:			
2208.90.21	Con titolo alcolometrico volumico superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 23 % vol	agricoltura	A	
2208.90.22	Altri	agricoltura	A	
2208.90.9	Altri:			
2208.90.91	Con titolo alcolometrico volumico superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 23 % vol	agricoltura	A	
2208.90.92	Altri	agricoltura	A	
2209.00	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico	agricoltura	A	
23.01	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carni o di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli:			
2301.10	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carni o di frattaglie; ciccioli:			
2301.10.10	Farina di balena	agricoltura	A	
2301.10.90	Altri	agricoltura	A	
2301.20	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
23.02	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:			
2302.10	Di granturco	agricoltura	A	
2302.30	Di frumento (grano)	agricoltura	X	
2302.40	Di altri cereali	agricoltura	A	
2302.50	Di piante leguminose	agricoltura	A	
23.03	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellet:			
2303.10	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili	agricoltura	A	
2303.20	Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero	agricoltura	A	
2303.30	Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli	agricoltura	A	
2304.00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione dell'olio di soia	agricoltura	A	
2305.00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione dell'olio d'arachide	agricoltura	A	
23.06	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione di grassi od oli vegetali (esclusi quelli delle voci 23.04 o 23.05):			
2306.10	Di semi di cotone	agricoltura	A	
2306.20	Di semi di lino	agricoltura	A	
2306.30	Di semi di girasole	agricoltura	A	
2306.4	Di semi di ravizzone o di colza:			
2306.41	Di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico	agricoltura	A	
2306.49	Altri	agricoltura	A	
2306.50	Di noce di cocco o di copra	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2306.60	Di noci o di mandorle di palmisti	agricoltura	A	
2306.90	Altri	agricoltura	A	
2307.00	Fecce di vino; tartaro greggio	agricoltura	A	
2308.00	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellet, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove	agricoltura	A	
23.09	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:			
2309.10	Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:			
2309.10.10	Importati dalla Svizzera	agricoltura	X	
2309.10.90	Altri	agricoltura	A	
2309.90	Altri:			
2309.90.10	Foraggi melassati o zuccherati	agricoltura	A	
2309.90.15	Preparazioni presentate come alimenti a base di crostacei; preparazioni presentate come alimenti a base di salmone	agricoltura	A	
2309.90.20	Integratori alimentari (esclusi i sostituti del latte) con aggiunta di antibiotici	agricoltura	A	
2309.90.30	Integratori alimentari con aggiunta di acetato di melengestolo	agricoltura	A	
2309.90.35	Integratori alimentari, con un tenore, in peso, di cloruro di colina uguale o superiore a 40 %	agricoltura	A	
2309.90.40	Concentrati di proteine ottenuti da succo di erba medica	agricoltura	A	
2309.90.50	Sali di calcio di acidi grassi di palma	agricoltura	A	
2309.90.60	Integratori alimentari contenenti furazolidone	agricoltura	A	
2309.90.65	Integratori alimentari, con un tenore, in peso, di lisina uguale o superiore a 40 %, anche con aggiunta di antibiotici o di acetato di melengestolo	agricoltura	A	
2309.90.70	Singole vitamine e loro derivati, stabilizzati con agenti antiossidanti o antiagglomeranti	agricoltura	A	
2309.90.75	Preparazioni contenenti ractopamina	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2309.90.77	Preparazioni con un tenore, in peso, di metionina uguale o superiore a 85 %	agricoltura	A	
2309.90.80	Solubili di pesce	agricoltura	A	
2309.90.9	Altri:			
2309.90.91	Importati dalla Svizzera	agricoltura	X	
2309.90.92	Altri	agricoltura	A	
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco:			
2401.10	Tabacchi non scostolati	agricoltura	A	
2401.20	Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati	agricoltura	A	
2401.30	Cascami di tabacco	agricoltura	A	
24.02	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:			
2402.10	Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco:			
2402.10.10	Importati dalla Svizzera	agricoltura	X	
2402.10.90	Altri	agricoltura	A	
2402.20	Sigarette contenenti tabacco:			
2402.20.10	Importate dalla Svizzera	agricoltura	X	
2402.20.90	Altre	agricoltura	A	
2402.90	Altri:			
2402.90.1	Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, di succedanei del tabacco:			
2402.90.12	Importati dalla Svizzera	agricoltura	X	
2402.90.14	Altri	agricoltura	A	
2402.90.2	Sigarette di succedanei del tabacco:			
2402.90.22	Importate dalla Svizzera	agricoltura	X	
2402.90.24	Altre	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
24.03	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:			
2403.1	Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:			
2403.11	Tabacco da narghilè di cui alla nota di sottovoce 1 del presente capitolo	agricoltura	A	
2403.19	Altri:			
2403.19.10	Tabacco da pipa in imballaggi immediati di contenuto inferiore a 5 kg	agricoltura	A	
2403.19.20	Altri tabacchi da pipa	agricoltura	A	
2403.19.30	Tabacco per sigarette	agricoltura	A	
2403.9	Altri:			
2403.91	Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»:			
2403.91.10	Importati dalla Svizzera	agricoltura	X	
2403.91.90	Altri	agricoltura	A	
2403.99	Altri:			
2403.99.10	Tabacco da fiuto	agricoltura	A	
2403.99.20	Estratti e sughi di tabacco	agricoltura	A	
2403.99.30	Altri succedanei del tabacco per sigarette	agricoltura	A	
2403.99.40	Altri succedanei del tabacco da pipa	agricoltura	A	
2403.99.90	Altri	agricoltura	A	
2501.00	Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti antiagglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare:			
2501.00.10	Non destinati al consumo umano	industria	A	
2501.00.90	Altri	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2502.00	Piriti di ferro non arrostate	industria	A	
2503.00	Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale	industria	A	
25.04	Grafite naturale:			
2504.10	In polvere o in scaglie	industria	A	
2504.90	Altra	industria	A	
25.05	Sabbie naturali di ogni specie, anche colorate, diverse dalle sabbie metallifere del capitolo 26:			
2505.10	Sabbie silicee e sabbie quarzose	industria	A	
2505.90	Altre	industria	A	
25.06	Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti, anche sgrossate o semplicemente segate o altrimenti tagliate, in blocchi o lastre, di forma quadrata o rettangolare:			
2506.10	Quarzi	industria	A	
2506.20	Quarzite	industria	A	
2507.00	Caolino ed altre argille caoliniche, anche calcinati	industria	A	
25.08	Altre argille (escluse le argille espanse della voce 68.06), andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte o di dinas:			
2508.10	Bentonite	industria	A	
2508.30	Argille refrattarie	industria	A	
2508.40	Altre argille	industria	A	
2508.50	Andalusite, cianite e sillimanite	industria	A	
2508.60	Mullite	industria	A	
2508.70	Terre di chamotte o di dinas	industria	A	
2509.00	Creta	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
25.10	Fosfati di calcio naturali, fosfati alluminio-calcici naturali e crete fosfatiche:			
2510.10	Non macinati	industria	A	
2510.20	Macinati	industria	A	
25.11	Solfato di bario naturale (baritina); carbonato di bario naturale (witherite), anche calcinato, diverso dall'ossido di bario della voce 28.16:			
2511.10	Solfato di bario naturale (baritina)	industria	A	
2511.20	Carbonato di bario naturale (witherite)	industria	A	
2512.00	Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) ed altre terre silicee analoghe, anche calcinate, con densità relativa apparente pari o inferiore ad 1	industria	A	
25.13	Pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali, anche trattati termicamente:			
2513.10	Pietra pomice	industria	A	
2513.20	Smeriglio, corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali	industria	A	
2514.00	Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	industria	A	
25.15	Marmi, travertini, calcare di Ecaussinnes ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5 ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare:			
2515.1	Marmi e travertini:			
2515.11	Greggi o sgrossati	industria	A	
2515.12	Semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	industria	A	
2515.20	Calcare di Ecaussinnes ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione; alabastro	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
25.16	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare:			
2516.1	Granito:			
2516.11	Greggio o sgrossato	industria	A	
2516.12	Semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	industria	A	
2516.20	Arenaria	industria	A	
2516.90	Altre pietre da taglio o da costruzione	industria	A	
25.17	Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie che rientrano nella prima parte del testo di questa voce; tarmacadam; granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 25.15 o 25.16, anche trattati termicamente:			
2517.10	Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente	industria	A	
2517.20	Macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie citate nella sottovoce 2517.10	industria	A	
2517.30	Tarmacadam	industria	A	
2517.4	Granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 25.15 o 25.16, anche trattati termicamente:			
2517.41	Di marmo	industria	A	
2517.49	Altri	industria	A	
25.18	Dolomite, anche sinterizzata o calcinata, compresa la dolomite sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; pigiata di dolomite:			
2518.10	Dolomite non calcinata né sinterizzata, detta «cruda»	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2518.20	Dolomite calcinata o sinterizzata	industria	A	
2518.30	Pigiata di dolomite	industria	A	
25.19	Carbonato di magnesio naturale (magnesite); magnesia fusa elettricamente; magnesia calcinata a morte (sinterizzata), anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione; altro ossido di magnesio, anche puri:			
2519.10	Carbonato di magnesio naturale (magnesite)	industria	A	
2519.90	Altro	industria	A	
25.20	Pietra da gesso; anidrite; gessi, anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti:			
2520.10	Pietra da gesso; anidrite	industria	A	
2520.20	Gessi	industria	A	
2521.00	Pietre calcaree da fonderia; pietre da calce o da cemento	industria	A	
25.22	Calce viva, calce spenta e calce idraulica (esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 28.25):			
2522.10	Calce viva	industria	A	
2522.20	Calce spenta	industria	A	
2522.30	Calce idraulica	industria	A	
25.23	Cemento portland, cemento alluminoso, cemento di scoria, cemento soprassolfato e cementi idraulici simili, anche colorati o sotto forma di clinker:			
2523.10	Clinker di cemento	industria	A	
2523.2	Cemento portland:			
2523.21	Cementi bianchi, anche colorati artificialmente	industria	A	
2523.29	Altri	industria	A	
2523.30	Cementi alluminosi	industria	A	
2523.90	Altri cementi idraulici	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
25.24	Amianto (asbesto):			
2524.10	Crocidolite:			
2524.10.10	Crisotilo	industria	A	
2524.10.90	Altri	industria	A	
2524.90	Altri:			
2524.90.01	Actinolite	industria	A	
2524.90.02	Antofillite	industria	A	
2524.90.03	Amosite	industria	A	
2524.90.04	Tremolite	industria	A	
2524.90.90	Altri	industria	A	
25.25	Mica, compresa la mica sfaldata in lamine irregolari («splittings»); cascami di mica:			
2525.10	Mica greggia o sfaldata in fogli o lamine irregolari	industria	A	
2525.20	Mica in polvere	industria	A	
2525.30	Cascami di mica	industria	A	
25.26	Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco:			
2526.10	Non frantumati né polverizzati	industria	A	
2526.20	Frantumati o polverizzati	industria	A	
2528.00	Borati naturali e loro concentrati (anche calcinati), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H_2BO_3 sul prodotto secco	industria	A	
25.29	Feldspato; leucite; nefelina e sienite-nefelinica; spatofluore:			
2529.10	Feldspato	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2529.2	Spatofluore:			
2529.21	Contenente, in peso, 97 % o meno di fluoruro di calcio	industria	A	
2529.22	Contenente, in peso, più di 97 % di fluoruro di calcio	industria	A	
2529.30	Leucite; nefelina e sienite-nefelinica	industria	A	
25.30	Materie minerali non nominate né comprese altrove:			
2530.10	Vermiculite, perlite e cloriti, non espansi	industria	A	
2530.20	Kieserite, epsomite (solfati di magnesio naturali)	industria	A	
2530.90	Altre	industria	A	
26.01	Minerali di ferro e loro concentrati, comprese le pirite di ferro arrostiti (ceneri di pirite):			
2601.1	Minerali di ferro e loro concentrati, diversi dalle pirite di ferro arrostiti (ceneri di pirite):			
2601.11	Non agglomerati	industria	A	
2601.12	Agglomerati	industria	A	
2601.20	Pirite di ferro arrostiti (ceneri di pirite)	industria	A	
2602.00	Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali manganesiferi ferruginosi e loro concentrati con un tenore, in peso, di manganese di 20 % o più, sul prodotto secco	industria	A	
2603.00	Minerali di rame e loro concentrati	industria	A	
2604.00	Minerali di nichel e loro concentrati	industria	A	
2605.00	Minerali di cobalto e loro concentrati	industria	A	
2606.00	Minerali di alluminio e loro concentrati	industria	A	
2607.00	Minerali di piombo e loro concentrati	industria	A	
2608.00	Minerali di zinco e loro concentrati	industria	A	
2609.00	Minerali di stagno e loro concentrati	industria	A	
2610.00	Minerali di cromo e loro concentrati	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2611.00	Minerali di tungsteno e loro concentrati	industria	A	
26.12	Minerali di uranio o di torio e loro concentrati:			
2612.10	Minerali di uranio e loro concentrati	industria	A	
2612.20	Minerali di torio e loro concentrati	industria	A	
26.13	Minerali di molibdeno e loro concentrati:			
2613.10	Arrostiti	industria	A	
2613.90	Altri	industria	A	
2614.00	Minerali di titanio e loro concentrati	industria	A	
26.15	Minerali di niobio, di tantalio, di vanadio o di zirconio e loro concentrati:			
2615.10	Minerali di zirconio e loro concentrati	industria	A	
2615.90	Altri	industria	A	
26.16	Minerali di metalli preziosi e loro concentrati:			
2616.10	Minerali di argento e loro concentrati	industria	A	
2616.90	Altri	industria	A	
26.17	Altri minerali e loro concentrati:			
2617.10	Minerali di antimonio e loro concentrati	industria	A	
2617.90	Altri	industria	A	
2618.00	Loppe granulate (sabbia di scorie) provenienti dalla fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio	industria	A	
2619.00	Scorie, loppe (diverse dalle loppe granulate), scaglie ed altri cascami della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio	industria	A	
26.20	Scorie, ceneri e residui (esclusi quelli della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio), contenenti metalli, arsenico o loro composti:			
2620.1	Contenenti principalmente zinco:			
2620.11	Metalline di galvanizzazione	industria	A	
2620.19	Altri	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2620.2	Contenenti principalmente piombo:			
2620.21	Fanghi di benzina contenenti piombo e fanghi di composti antidetonanti contenenti piombo	industria	A	
2620.29	Altri	industria	A	
2620.30	Contenenti principalmente rame	industria	A	
2620.40	Contenenti principalmente alluminio	industria	A	
2620.60	Contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei suddetti metalli o per la fabbricazione dei loro composti chimici	industria	A	
2620.9	Altri:			
2620.91	Contenenti antimonio, berillio, cadmio, cromo o loro miscugli	industria	A	
2620.99	Altri	industria	A	
26.21	Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech; ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani:			
2621.10	Ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani	industria	A	
2621.90	Altri	industria	A	
27.01	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili:			
2701.1	Carboni fossili, anche polverizzati, ma non agglomerati:			
2701.11	Antracite	industria	A	
2701.12	Carbon fossile bituminoso	industria	A	
2701.19	Altri carboni fossili	industria	A	
2701.20	Mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili	industria	A	
27.02	Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo:			
2702.10	Ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate	industria	A	
2702.20	Ligniti agglomerate	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2703.00	Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata	industria	A	
2704.00	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta	industria	A	
2705.00	Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi	industria	A	
2706.00	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti	industria	A	
27.07	Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici:			
2707.10	Benzolo (benzene)	industria	A	
2707.20	Toluolo (toluene)	industria	A	
2707.30	Xilolo (xileni)	industria	A	
2707.40	Naftalene	industria	A	
2707.50	Altre miscele d'idrocarburi aromatici che distillano 65 % o più del loro volume (comprese le perdite) a 250 °c, secondo il metodo astm d 86	industria	A	
2707.9	Altri:			
2707.91	Oli di creosoto	industria	A	
2707.99	Altri:			
2707.99.10	Fenoli	industria	A	
2707.99.20	Oli di catrame	industria	A	
2707.99.90	Altri	industria	A	
27.08	Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali:			
2708.10	Pece	industria	X	
2708.20	Coke di pece	industria	X	
2709.00	Oli greggi di petrolio e di minerali bituminosi	industria	X	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
27.10	Oli di petrolio e di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli:			
2710.1	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, diversi da quelli contenuti biodiesel e dai residui di oli:			
2710.12	Oli leggeri e preparazioni:			
2710.12.01	Benzina avio, definita nella nota complementare 1, lettera a)	industria	A	
2710.12.02	Benzina, definita nella nota complementare 1, lettera b)	industria	X	
2710.12.07	Kerosene aeronautico (avtur), definito nella nota complementare 1, lettera d)	industria	A	
2710.12.09	Petrolio carburante, definito nella nota complementare 1, lettera e)	industria	A	
2710.12.15	Petrolio lampante, definito nella nota complementare 1, lettera f), con marcatura	industria	A	
2710.12.26	Petrolio lampante, definito nella nota complementare 1, lettera f), senza marcatura	industria	A	
2710.12.30	Combustibile distillato, definito nella nota complementare 1, lettera g)	industria	X	
2710.12.35	Oli combustibili residui, definiti nella nota complementare 1, lettera h)	industria	A	
2710.12.37	Solventi ad idrocarburo alifatico specificati, definiti nella nota complementare 1, lettera ij), con marcatura	industria	A	
2710.12.39	Solventi ad idrocarburo alifatico specificati, definiti nella nota complementare 1, lettera ij), senza marcatura	industria	A	
2710.12.40	Acqua ragia minerale, definita nella nota complementare 1, lettera k)	industria	X	
2710.12.45	Alchilideni in miscela	industria	X	
2710.12.47	Grassi lubrificanti	industria	X	
2710.12.49	Oli lubrificanti trattati, in recipienti di capacità inferiore a 5 litri	industria	X	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2710.12.52	Altri oli lubrificanti preparati	industria	X	
2710.12.55	Oli di base per oli lubrificanti preparati, ottenuti dalla raffinazione di oli lubrificanti usati o altri oli usati	industria	X	
2710.12.57	Altri oli di base per oli lubrificanti preparati	industria	X	
2710.12.60	Olio per trasformatori e olio per cavi	industria	A	
2710.12.70	Altri oli isolanti o dielettrici	industria	X	
2710.12.80	Liquidi per trasmissioni idrauliche	industria	X	
2710.12.90	Altri	industria	X	
2710.19	Altri	industria	X	
2710.20	Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, contenuti biodiesel, diversi dai residui di oli	industria	X	
2710.9	Residui di oli:			
2710.91	Contenenti bifenili policlorurati (pcb), terfenili policlorurati (pct) o bifenili polibromurati (pbb)	industria	X	
2710.99	Altri:			
2710.99.10	Residui di oli di cui alla nota 3, lettera a)	industria	X	
2710.99.20	Residui di oli di cui alla nota 3, lettera b)	industria	X	
2710.99.30	Altri	industria	X	
27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi:			
2711.1	Liquefatti:			
2711.11	Gas naturale	industria	A	
2711.12	Propano	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2711.13	Butani:			
2711.13.10	In imballaggi immediati di contenuto non superiore a 250 g	industria	A	
2711.13.90	Altri	industria	A	
2711.14	Etilene, propilene, butilene e butadiene	industria	X	
2711.19	Altri	industria	A	
2711.2	Allo stato gassoso:			
2711.21	Gas naturale	industria	A	
2711.29	Altri:			
2711.29.10	Butani, in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 250 g	industria	A	
2711.29.90	Altri	industria	A	
27.12	Vaselina; cera di paraffina; cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati:			
2712.10	Vaselina:			
2712.10.10	In imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 5 kg	industria	A	
2712.10.20	In imballaggi immediati di contenuto superiore a 5 kg	industria	A	
2712.20	Cera di paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio	industria	X	
2712.90	Altri:			
2712.90.10	Cera di paraffina	industria	X	
2712.90.20	Cera microcristallina	industria	X	
2712.90.30	Cera montana	industria	X	
2712.90.50	Paraffina molle	industria	X	
2712.90.90	Altri	industria	X	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
27.13	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:			
2713.1	Coke di petrolio:			
2713.11	Non calcinato	industria	A	
2713.12	Calcinato	industria	A	
2713.20	Bitume di petrolio	industria	A	
2713.90	Altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	industria	A	
27.14	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche:			
2714.10	Scisti e sabbie bituminosi	industria	A	
2714.90	Altri:			
2714.90.10	Bitumi ed asfalti, contenenti, in peso, meno di 60 % di materia minerale	industria	A	
2714.90.20	Bitumi ed asfalti, contenenti, in peso, 60 % o più di materia minerale	industria	A	
2714.90.90	Altri	industria	A	
2715.00	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»):			
2715.00.10	Emulsioni	industria	A	
2715.00.20	Mastici	industria	A	
2715.00.90	Altre	industria	A	
2716.00	Energia elettrica	industria	A	
28.01	Fluoro, cloro, bromo e iodio:			
2801.10	Cloro	industria	A	
2801.20	Iodio	industria	A	
2801.30	Fluoro; bromo	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2802.00	Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale	industria	A	
2803.00	Carbonio (neri di carbonio ed altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove)	industria	A	
28.04	Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici:			
2804.10	Idrogeno	industria	A	
2804.2	Gas rari:			
2804.21	Argo	industria	A	
2804.29	Altri	industria	A	
2804.30	Azoto	industria	A	
2804.40	Ossigeno	industria	A	
2804.50	Boro; tellurio	industria	A	
2804.6	Silicio:			
2804.61	Contenente, in peso, 99,99 % o più di silicio	industria	A	
2804.69	Altro	industria	A	
2804.70	Fosforo	industria	A	
2804.80	Arsenico	industria	A	
2804.90	Selenio	industria	A	
28.05	Metalli alcalini o alcalino-terrosi; metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro; mercurio:			
2805.1	Metalli alcalini o alcalino-terrosi:			
2805.11	Sodio	industria	A	
2805.12	Calcio	industria	A	
2805.19	Altri	industria	A	
2805.30	Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro	industria	A	
2805.40	Mercurio	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
28.06	Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolfonico:			
2806.10	Cloruro di idrogeno (acido cloridrico)	industria	A	
2806.20	Acido clorosolfonico	industria	A	
2807.00	Acido solforico; oleum	industria	A	
2808.00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	industria	A	
28.09	Pentaossido di difosforo; acido fosforico; acidi polifosforici, di costituzione chimica definita o no:			
2809.10	Pentaossido di difosforo	industria	A	
2809.20	Acido fosforico e acidi polifosforici	industria	A	
2810.00	Ossidi di boro; acidi borici	industria	A	
28.11	Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici:			
2811.1	Altri acidi inorganici:			
2811.11	Fluoruro d'idrogeno (acido fluoridrico)	industria	A	
2811.19	Altri:			
2811.19.10	Cianuro di idrogeno	industria	A	
2811.19.90	Altri	industria	A	
2811.2	Altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici:			
2811.21	Diossido di carbonio	industria	A	
2811.22	Diossido di silicio	industria	A	
2811.29	Altri	industria	A	
28.12	Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici:			
2812.10	Cloruri e ossicloruri:			
2812.10.10	Tricloruro di arsenico	industria	A	
2812.10.20	Dicloruro di carbonile (fosgene)	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2812.10.30	Ossicloruro di fosforo	industria	A	
2812.10.40	Tricloruro di fosforo	industria	A	
2812.10.50	Pentacloruro di fosforo	industria	A	
2812.10.60	Monocloruro di zolfo	industria	A	
2812.10.70	Dicloruro di zolfo	industria	A	
2812.10.80	Cloruro di tionile	industria	A	
2812.10.90	Altri	industria	A	
2812.90	Altri	industria	A	
28.13	Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio:			
2813.10	Disolfuro di carbonio	industria	A	
2813.90	Altri	industria	A	
28.14	Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca):			
2814.10	Ammoniaca anidra	industria	A	
2814.20	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	industria	A	
28.15	Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio:			
2815.1	Idrossido di sodio (soda caustica):			
2815.11	Solido	industria	X	
2815.12	In soluzione acquosa (liscivia di soda caustica)	industria	X	
2815.20	Idrossido di potassio (potassa caustica)	industria	A	
2815.30	Perossidi di sodio o di potassio	industria	A	
28.16	Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario:			
2816.10	Idrossido e perossido di magnesio	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2816.40	Ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario	industria	A	
2817.00	Ossido di zinco; perossido di zinco	industria	A	
28.18	Corindone artificiale, anche definito chimicamente; ossido di alluminio; idrossido di alluminio:			
2818.10	Corindone artificiale, anche definito chimicamente	industria	A	
2818.20	Ossido di alluminio diverso dal corindone artificiale	industria	A	
2818.30	Idrossido di alluminio	industria	A	
28.19	Ossidi e idrossidi di cromo:			
2819.10	Triossido di cromo	industria	A	
2819.90	Altri	industria	A	
28.20	Ossidi di manganese:			
2820.10	Diossido di manganese	industria	A	
2820.90	Altri	industria	A	
28.21	Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come $Fe_{[2]}O_{[3]}$:			
2821.10	Ossidi e idrossidi di ferro	industria	A	
2821.20	Terre coloranti	industria	A	
2822.00	Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio	industria	A	
2823.00	Ossidi di titanio	industria	A	
28.24	Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione:			
2824.10	Monossido di piombo (litargirio, massicot)	industria	A	
2824.90	Altri	industria	A	
28.25	Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli:			
2825.10	Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2825.20	Ossido e idrossido di litio	industria	A	
2825.30	Ossidi e idrossidi di vanadio	industria	A	
2825.40	Ossidi e idrossidi di nichel	industria	A	
2825.50	Ossidi e idrossidi di rame	industria	A	
2825.60	Ossidi di germanio e diossido di zirconio	industria	A	
2825.70	Ossidi e idrossidi di molibdeno	industria	A	
2825.80	Ossidi di antimonio	industria	A	
2825.90	Altri	industria	A	
28.26	Fluoruri; fluorosilicati, fluoralluminati e altri sali complessi del fluoro:			
2826.1	Fluoruri:			
2826.12	Di alluminio	industria	A	
2826.19	Altri	industria	A	
2826.30	Esaffluoroalluminato di sodio (criolite sintetica)	industria	A	
2826.90	Altri	industria	A	
28.27	Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossioduri:			
2827.10	Cloruro di ammonio	industria	A	
2827.20	Cloruro di calcio	industria	A	
2827.3	Altri cloruri:			
2827.31	Di magnesio	industria	A	
2827.32	Di alluminio	industria	A	
2827.35	Di nichel	industria	A	
2827.39	Altri:			
2827.39.10	Di ferro	industria	A	
2827.39.90	Altri	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2827.4	Ossicloruri e idrossicloruri:			
2827.41	Di rame	industria	A	
2827.49	Altri	industria	A	
2827.5	Bromuri e ossibromuri:			
2827.51	Bromuri di sodio o di potassio	industria	A	
2827.59	Altri	industria	A	
2827.60	Ioduri e ossioduri	industria	A	
28.28	Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti:			
2828.10	Ipoclorito di calcio del commercio e altri ipocloriti di calcio	industria	A	
2828.90	Altri	industria	A	
28.29	Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati:			
2829.1	Clorati:			
2829.11	Di sodio	industria	A	
2829.19	Altri	industria	A	
2829.90	Altri	industria	A	
28.30	Solfuri; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no:			
2830.10	Solfuri di sodio	industria	A	
2830.90	Altri	industria	A	
28.31	Ditioniti e solfossilati:			
2831.10	Di sodio	industria	A	
2831.90	Altri	industria	A	
28.32	Solfiti; tiosolfati:			
2832.10	Solfiti di sodio	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2832.20	Altri solfiti	industria	A	
2832.30	Tiosolfati	industria	A	
28.33	Solfati; allumi; perossolfati (persolfati):			
2833.1	Solfati di sodio:			
2833.11	Solfato di disodio	industria	A	
2833.19	Altri	industria	A	
2833.2	Altri solfati:			
2833.21	Di magnesio	industria	A	
2833.22	Di alluminio	industria	A	
2833.24	Di nichel	industria	A	
2833.25	Di rame	industria	A	
2833.27	Di bario	industria	A	
2833.29	Altri:			
2833.29.10	Di zinco	industria	A	
2833.29.90	Altri	industria	A	
2833.30	Allumi	industria	A	
2833.40	Perossolfati (persolfati)	industria	A	
28.34	Nitriti; nitrati:			
2834.10	Nitriti	industria	A	
2834.2	Nitrati:			
2834.21	Di potassio	industria	A	
2834.29	Altri	industria	A	
28.35	Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no:			
2835.10	Fosfinati (ipofosfiti) e fosfonati (fosfiti)	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2835.2	Fosfati:			
2835.22	Monosodico o disodico	industria	A	
2835.24	Di potassio	industria	A	
2835.25	Idrogenoortofosfato di calcio (fosfato dicalcico)	industria	A	
2835.26	Altri fosfati di calcio:			
2835.26.10	Fosfato monocalcico	industria	A	
2835.26.90	Altri	industria	A	
2835.29	Altri	industria	A	
2835.3	Polifosfati:			
2835.31	Trifosfato di sodio (sodio tripolifosfato)	industria	A	
2835.39	Altri	industria	A	
28.36	Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio:			
2836.20	Carbonato di disodio	industria	X	
2836.30	Idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio	industria	A	
2836.40	Carbonati di potassio	industria	A	
2836.50	Carbonato di calcio	industria	A	
2836.60	Carbonato di bario	industria	A	
2836.9	Altri:			
2836.91	Carbonati di litio	industria	A	
2836.92	Carbonato di stronzio	industria	A	
2836.99	Altri	industria	A	
28.37	Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi:			
2837.1	Cianuri e ossicianuri:			
2837.11	Di sodio	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2837.19	Altri	industria	A	
2837.20	Cianuri complessi	industria	A	
28.39	Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio:			
2839.1	Di sodio:			
2839.11	Metasilicati	industria	A	
2839.19	Altri	industria	A	
2839.90	Altri	industria	A	
28.40	Borati; perossoborati (perborati):			
2840.1	Tetraborato di disodio (borace raffinato):			
2840.11	Anidro	industria	A	
2840.19	Altro	industria	A	
2840.20	Altri borati	industria	A	
2840.30	Perossoborati (perborati)	industria	A	
28.41	Sali degli acidi ossometallici o perossometallici:			
2841.30	Dicromato di sodio	industria	A	
2841.50	Altri cromati e dicromati; perossocromati	industria	A	
2841.6	Manganiti, manganati e permanganati:			
2841.61	Permanganato di potassio	industria	A	
2841.69	Altri	industria	A	
2841.70	Molibdati	industria	A	
2841.80	Tungstati (volframati)	industria	A	
2841.90	Altri	industria	A	
28.42	Altri sali degli acidi o perossoacidi inorganici (compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no) (esclusi gli azoturi):			
2842.10	Silicati doppi o complessi, compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2842.90	Altri	industria	A	
28.43	Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici e organici di metalli preziosi; di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi:			
2843.10	Metalli preziosi allo stato colloidale	industria	A	
2843.2	Composti dell'argento:			
2843.21	Nitrato d'argento	industria	A	
2843.29	Altri	industria	A	
2843.30	Composti dell'oro	industria	A	
2843.90	Altri composti; amalgami	industria	A	
28.44	Elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi (compresi gli elementi chimici e gli isotopi fissili o fertili) e loro composti; miscele e residui contenenti tali prodotti:			
2844.10	Uranio naturale e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio naturale o composti dell'uranio naturale	industria	A	
2844.20	Uranio arricchito in u 235 e suoi composti; plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in u 235, plutonio o composti di tali prodotti	industria	A	
2844.30	Uranio impoverito in u 235 e suoi composti; torio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in u 235, torio o composti di tali prodotti	industria	A	
2844.40	Elementi e isotopi e composti radioattivi (esclusi quelli delle sottovoci 2844.10, 2844.20 o 2844.30); leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti tali elementi, isotopi o composti; residui radioattivi	industria	A	
2844.50	Elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari	industria	A	
28.45	Isotopi (esclusi quelli della voce 28.44); loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no:			
2845.10	Acqua pesante (ossido di deuterio)	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2845.90	Altri	industria	A	
28.46	Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli:			
2846.10	Composti del cerio	industria	A	
2846.90	Altri	industria	A	
2847.00	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea:			
2847.00.15	Non solidificato con urea	industria	A	
2847.00.30	Solidificato con urea	industria	A	
2848.00	Fosfuri, di costituzione chimica definita o no (esclusi i ferrofosfori)	industria	A	
28.49	Carburi, di costituzione chimica definita o no:			
2849.10	Di calcio	industria	A	
2849.20	Di silicio	industria	A	
2849.90	Altri	industria	A	
2850.00	Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no (esclusi i composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 28.49)	industria	A	
28.52	Composti inorganici od organici del mercurio, di costituzione chimica definita o no (esclusi gli amalgami):			
2852.10	Di costituzione chimica definita	industria	A	
2852.90	Altri	industria	A	
2853.00	Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami (esclusi quelli di metalli preziosi):			
2853.00.10	Cloruro di cianogeno	industria	A	
2853.00.90	Altri	industria	A	
29.01	Idrocarburi aciclici:			
2901.10	Saturi	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2901.2	Insaturi:			
2901.21	Etilene	industria	A	
2901.22	Propene (propilene)	industria	A	
2901.23	Butene (butilene) e suoi isomeri	industria	A	
2901.24	Buta-1,3-diene e isoprene	industria	A	
2901.29	Altri	industria	A	
29.02	Idrocarburi ciclici:			
2902.1	Cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici:			
2902.11	Cicloesano	industria	A	
2902.19	Altri	industria	A	
2902.20	Benzene	industria	A	
2902.30	Toluene	industria	A	
2902.4	Xileni:			
2902.41	O-xilene	industria	A	
2902.42	M-xilene	industria	A	
2902.43	P-xilene	industria	A	
2902.44	Miscele di isomeri dello xilene	industria	A	
2902.50	Stirene	industria	A	
2902.60	Etilbenzene	industria	A	
2902.70	Cumene	industria	A	
2902.90	Altri	industria	A	
29.03	Derivati alogenati degli idrocarburi:			
2903.1	Derivati clorurati saturi degli idrocarburi aciclici:			
2903.11	Clorometano (cloruro di metile) e cloroetano (cloruro di etile)	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2903.12	Diclorometano (cloruro di metilene)	industria	A	
2903.13	Cloroformio (triclorometano)	industria	A	
2903.14	Tetracloruro di carbonio	industria	A	
2903.15	Dicloruro di etilene (iso) (1,2-dicloroetano)	industria	A	
2903.19	Altri:			
2903.19.10	1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio)	industria	A	
2903.19.90	Altri	industria	A	
2903.2	Derivati clorurati insaturi degli idrocarburi aciclici:			
2903.21	Cloruro di vinile (cloroetilene)	industria	A	
2903.22	Tricloroetilene	industria	A	
2903.23	Tetracloroetilene (percloroetilene)	industria	A	
2903.29	Altri	industria	A	
2903.3	Derivati fluorurati, bromurati e iodurati degli idrocarburi aciclici:			
2903.31	Dibromuro di etilene (iso) (1,2-dibromoetano)	industria	A	
2903.39	Altri:			
2903.39.10	Fluoruro di perfluorotano e sulfonile (pfosf)	industria	A	
2903.39.20	Bromometano (bromuro di metile)	industria	A	
2903.39.90	Altri	industria	A	
2903.7	Derivati alogenati degli idrocarburi aciclici contenenti almeno due alogeni diversi:			
2903.71	Clorodifluorometano	industria	A	
2903.72	Diclorotrifluoroetano	industria	A	
2903.73	Diclorofluoroetano	industria	A	
2903.74	Clorodifluoroetano	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2903.75	Dicloropentafluoropropano	industria	A	
2903.76	Bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano e dibromotetrafluoroetani	industria	A	
2903.77	Altri, peralogenati unicamente con fluoro e cloro:			
2903.77.05	Triclorofluorometano	industria	A	
2903.77.10	Diclorodifluorometano	industria	A	
2903.77.15	Triclorotrifluoroetani	industria	A	
2903.77.20	Diclorotetrafluoroetani e cloropentafluoroetano	industria	A	
2903.77.25	Clorotrifluorometano	industria	A	
2903.77.30	Pentaclorofluoroetano	industria	A	
2903.77.35	Tetraclorodifluoroetani	industria	A	
2903.77.40	Eptaclorofluoropropani	industria	A	
2903.77.45	Esaclorodifluoropropani	industria	A	
2903.77.50	Pentaclorotrifluoropropani	industria	A	
2903.77.55	Tetraclorotetrafluoropropani	industria	A	
2903.77.60	Tricloropentafluoropropani	industria	A	
2903.77.65	Dicloroesafluoropropani	industria	A	
2903.77.70	Cloroepptafluoropropani	industria	A	
2903.77.90	Altri	industria	A	
2903.78	Altri derivati peralogenati	industria	A	
2903.79	Altri:			
2903.79.10	Clorotetrafluoroetani	industria	A	
2903.79.20	Diclorodifluoroetani	industria	A	
2903.79.30	Altri derivati del metano, etano o propano alogenati unicamente con fluoro e cloro	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2903.79.40	Derivati del metano, dell'etano o del propano alogenati unicamente con fluoro e bromo	industria	A	
2903.79.90	Altri	industria	A	
2903.8	Derivati alogenati degli idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici:			
2903.81	1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesano [hch (iso)], compreso il lindano (iso, dci):			
2903.81.10	Lindano (iso, dci)	industria	A	
2903.81.20	Alfa-esaclorocicloesano (α -hch)	industria	A	
2903.81.30	Beta-esaclorocicloesano (β -hch)	industria	A	
2903.81.90	Altri	industria	A	
2903.82	Aldrina (iso), clordano (iso) e eptacloro (iso):			
2903.82.10	Adrina (iso)	industria	A	
2903.82.20	Clordano (iso)	industria	A	
2903.82.30	Eptacloro (iso)	industria	A	
2903.89	Altri:			
2903.89.10	Mirex	industria	A	
2903.89.20	Dibenzo-p-diossine policlorurate	industria	A	
2903.89.30	Dibenzofurani	industria	A	
2903.89.40	Esabromodifenil etere (c-octabde)	industria	A	
2903.89.90	Altri	industria	A	
2903.9	Derivati alogenati degli idrocarburi aromatici:			
2903.91	Clorobenzene, o-diclorobenzene e p-diclorobenzene	industria	A	
2903.92	Esaclorobenzene (iso) e ddt (iso) [clofenotano (dci), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano]:			
2903.92.10	Ddt (iso) [clofenotano (dci), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano]	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2903.92.90	Altri	industria	A	
2903.99	Altri:			
2903.99.05	Bifenili polibromurati (pbb) (36355-01-8 (esa))	industria	A	
2903.99.10	Bifenili polibromurati (pbb) (36355-01-8 (deca))	industria	A	
2903.99.15	Bifenili polibromurati [pbb] (36355-01-8 (otta))	industria	A	
2903.99.20	Bifenili policlorurati (pcb)	industria	A	
2903.99.25	Terfenili policlorurati (pct)	industria	A	
2903.99.30	Esabromobifenile (hbb)	industria	A	
2903.99.35	Pentaclorobenzene (pecb)	industria	A	
2903.99.90	Altri	industria	A	
29.04	Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati:			
2904.10	Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri etilici:			
2904.10.10	Acidi solforici	industria	A	
2904.10.90	Altri	industria	A	
2904.20	Derivati contenenti unicamente gruppi nitro o nitroso	industria	A	
2904.90	Altri:			
2904.90.10	Tricloronitrometano (cloropicrina)	industria	A	
2904.90.90	Altri	industria	A	
29.05	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:			
2905.1	Monoalcoli saturi:			
2905.11	Metanolo (alcole metilico)	industria	A	
2905.12	Propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico)	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2905.13	Butan-1-olo (alcole n-butilico)	industria	A	
2905.14	Altri butanoli	industria	A	
2905.16	Ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri	industria	A	
2905.17	Dodecan-1-olo (alcole laurilico), esadecan-1-olo (alcole cetilico) e ottadecan-1-olo (alcole stearico)	industria	A	
2905.19	Altri:			
2905.19.10	3,3-dimetilbutan-2-olo (alcole pinacolinico)	industria	A	
2905.19.20	Pentanolo (alcole amilico) e suoi isomeri	industria	A	
2905.19.90	Altri	industria	A	
2905.2	Monoalcoli insaturi:			
2905.22	Alcoli terpenici aciclici	industria	A	
2905.29	Altri	industria	A	
2905.3	Dioli:			
2905.31	Glicole etilenico (etandiolo)	industria	A	
2905.32	Glicole propilenico (propan-1,2-diolo)	industria	A	
2905.39	Altri	industria	A	
2905.4	Altri polialcoli:			
2905.41	2-etil-2-(idrossimetil)propan-1,3-diolo (trimetilolpropano)	industria	A	
2905.42	Pentaeritritolo (pentaeritrite)	industria	A	
2905.43	Mannitolo	agricoltura	A	
2905.44	D-glucitolo (sorbitolo)	agricoltura	A	
2905.45	Glicerolo (glicerina)	agricoltura	A	
2905.49	Altri	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2905.5	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi degli alcoli aciclici:			
2905.51	Etclorvinolo (dci)	industria	A	
2905.59	Altri	industria	A	
29.06	Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:			
2906.1	Cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici:			
2906.11	Mentolo	industria	A	
2906.12	Cicloesano, metilcicloesani e dimetilcicloesani	industria	A	
2906.13	Steroli e inositoli	industria	A	
2906.19	Altri	industria	A	
2906.2	Aromatici:			
2906.21	Alcole benzilico	industria	A	
2906.29	Altri	industria	A	
29.07	Fenoli; fenoli-alcoli:			
2907.1	Monofenoli:			
2907.11	Fenolo (idrossibenzene) e suoi sali	industria	A	
2907.12	Cresoli e loro sali	industria	A	
2907.13	Ottifenolo, nonilfenolo e loro isomeri; sali di tali prodotti	industria	A	
2907.15	Naftoli e loro sali	industria	A	
2907.19	Altri	industria	A	
2907.2	Polifenoli; fenoli-alcoli:			
2907.21	Resorcinolo e suoi sali	industria	A	
2907.22	Idrochinone e suoi sali	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2907.23	4,4-isopropilidendifenolo (bisfenolo a, difenilopropano) e suoi sali	industria	A	
2907.29	Altri	industria	A	
29.08	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli:			
2908.1	Derivati unicamente alogenati e loro sali:			
2908.11	Pentaclorofenolo (iso)	industria	A	
2908.19	Altri	industria	A	
2908.9	Altri:			
2908.91	Dinoseb (iso) e suoi sali	industria	A	
2908.92	4,6-dinitro-o-cresolo [dnoc (iso)] e suoi sali	industria	A	
2908.99	Altri	industria	A	
29.09	Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:			
2909.1	Eteri aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:			
2909.11	Etere dietilico (ossido di dietile)	industria	A	
2909.19	Altri	industria	A	
2909.20	Eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	industria	A	
2909.30	Eteri aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:			
2909.30.10	Pentabromodifenilettere (c-pentabde)	industria	A	
2909.30.20	Tetrabromodifeilettere	industria	A	
2909.30.90	Altri	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2909.4	Eteri-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:			
2909.41	2,2'-ossidietanolo (dietilenglicole)	industria	A	
2909.43	Eteri monobutilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole	industria	A	
2909.44	Altri eteri monoalchilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole	industria	A	
2909.49	Altri	industria	A	
2909.50	Eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	industria	A	
2909.60	Perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	industria	A	
29.10	Epossidi, epossidi-alcoli, epossidi-fenoli e epossidi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:			
2910.10	Ossirano (ossido di etilene)	industria	A	
2910.20	Metilossirano (ossido di propilene)	industria	A	
2910.30	1-cloro-2,3-epossipropano (epicloridrina)	industria	A	
2910.40	Dieldrina (iso, dci)	industria	A	
2910.90	Altri:			
2910.90.10	Endrin (nendrin)	industria	A	
2910.90.90	Altri	industria	A	
2911.00	Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	industria	A	
29.12	Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide:			
2912.1	Aldeidi acicliche non contenenti altre funzioni ossigenate:			
2912.11	Metanale (formaldeide)	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2912.12	Etanale (acetaldeide)	industria	A	
2912.19	Altre	industria	A	
2912.2	Aldeidi cicliche senza altre funzioni ossigenate:			
2912.21	Benzaldeide (aldeide benzoica)	industria	A	
2912.29	Altre	industria	A	
2912.4	Aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e aldeidi contenenti altre funzioni ossigenate:			
2912.41	Vanillina (4-idrossi-3-metossibenzaldeide)	industria	A	
2912.42	Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide)	industria	A	
2912.49	Altri:			
2912.49.10	Aldeidi-alcoli	industria	A	
2912.49.90	Altri	industria	A	
2912.50	Polimeri ciclici delle aldeidi	industria	A	
2912.60	Paraformaldeide	industria	A	
2913.00	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 29.12	industria	A	
29.14	Chetoni e chinoni, anche con altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:			
2914.1	Chetoni aciclici senza altre funzioni ossigenate:			
2914.11	Acetone	industria	A	
2914.12	Butanone (metiletilchetone)	industria	A	
2914.13	4-metilpentan-2-one (metilisobutilchetone)	industria	A	
2914.19	Altri	industria	A	
2914.2	Chetoni cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici senza altre funzioni ossigenate:			
2914.22	Cicloesanone e metilcicloesanoni	industria	A	
2914.23	Iononi e metiliononi	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2914.29	Altri:			
2914.29.10	Canfora	industria	A	
2914.29.90	Altri	industria	A	
2914.3	Chetoni aromatici senza altre funzioni ossigenate:			
2914.31	Fenilacetone (fenilpropano-2-one)	industria	A	
2914.39	Altri	industria	A	
2914.40	Chetoni-alcoli e chetoni-aldeidi	industria	A	
2914.50	Chetoni-fenoli e chetoni con altre funzioni ossigenate	industria	A	
2914.6	Chinoni:			
2914.61	Antrachinone	industria	A	
2914.69	Altri	industria	A	
2914.70	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:			
2914.70.10	Clordecone	industria	A	
2914.70.90	Altri	industria	A	
29.15	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:			
2915.1	Acido formico, suoi sali e suoi esteri:			
2915.11	Acido formico	industria	A	
2915.12	Sali dell'acido formico	industria	A	
2915.13	Esteri dell'acido formico	industria	A	
2915.2	Acido acetico e suoi sali; anidride acetica:			
2915.21	Acido acetico	industria	A	
2915.24	Anidride acetica	industria	A	
2915.29	Altri:			
2915.29.10	Acetato di sodio	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2915.29.90	Altri	industria	A	
2915.3	Esteri dell'acido acetico:			
2915.31	Acetato di etile	industria	A	
2915.32	Acetato di vinile	industria	A	
2915.33	Acetato di n-butile	industria	A	
2915.36	Acetato di dinoseb	industria	A	
2915.39	Altri:			
2915.39.20	Dietilene glicole monobutil etere acetato; etilene glicole monobutil etere acetato	industria	A	
2915.39.30	Etilene glicole monometil etere acetato; etilene glicole monopropil etere acetato	industria	A	
2915.39.35	Isobutil acetato	industria	A	
2915.39.40	Amil acetato	industria	A	
2915.39.45	2-etossietil acetato	industria	A	
2915.39.60	Altri esteri aromatici liquidi dell'acido acetico	industria	A	
2915.39.90	Altri	industria	A	
2915.40	Acidi mono-, di- o tricloroacetici, loro sali e loro esteri	industria	A	
2915.50	Acido propionico, suoi sali e suoi esteri:			
2915.50.30	Propionato di calcio	industria	A	
2915.50.90	Altro	industria	A	
2915.60	Acidi butanoici, acidi pentanoici, loro sali e loro esteri	industria	A	
2915.70	Acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri	industria	A	
2915.90	Altri:			
2915.90.10	Acido perfluorottano solfonico	industria	A	
2915.90.90	Altri	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
29.16	Acidi monocarbossilici aciclici insaturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:			
2916.1	Acidi monocarbossilici aciclici insaturi, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:			
2916.11	Acido acrilico e suoi sali:			
2916.11.10	Acido acrilico	industria	A	
2916.11.20	Sali	industria	A	
2916.12	Esteri dell'acido acrilico:			
2916.12.10	Acrilato di metile	industria	A	
2916.12.20	Acrilato di etile	industria	A	
2916.12.30	Acrilato di butile	industria	A	
2916.12.40	Acrilato di 2-etilesile	industria	A	
2916.12.90	Altri	industria	A	
2916.13	Acido metacrilico e suoi sali	industria	A	
2916.14	Esteri dell'acido metacrilico	industria	A	
2916.15	Acido oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri	industria	A	
2916.16	Binapacril (iso)	industria	A	
2916.19	Altri	industria	A	
2916.20	Acidi monocarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati	industria	A	
2916.3	Acidi monocarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:			
2916.31	Acido benzoico, suoi sali e suoi esteri	industria	A	
2916.32	Perossido di benzoile e cloruro di benzoile	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2916.34	Acido fenilacetico e suoi sali	industria	A	
2916.39	Altri:			
2916.39.10	Esteri dell'acido fenilacetico	industria	A	
2916.39.90	Altri	industria	A	
29.17	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:			
2917.1	Acidi policarbossilici aciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi e loro derivati:			
2917.11	Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri	industria	A	
2917.12	Acido adipico, suoi sali e suoi esteri:			
2917.12.20	Adipato di diottile	industria	A	
2917.12.90	Altri	industria	A	
2917.13	Acido azelaico, acido sebacico, loro sali e loro esteri	industria	A	
2917.14	Anidride maleica	industria	A	
2917.19	Altri:			
2917.19.35	Acido fumarico	industria	A	
2917.19.45	Altri acidi	industria	A	
2917.19.90	Altri	industria	A	
2917.20	Acidi policarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o ciclo-terpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati	industria	A	
2917.3	Acidi policarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:			
2917.32	Ortoftalati di diottile	industria	A	
2917.33	Ortoftalati di dinonile o di didecile	industria	A	
2917.34	Altri esteri dell'acido ortoftalico	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2917.35	Anidride ftalica	industria	A	
2917.36	Acido tereftalico e suoi sali	industria	A	
2917.37	Tereftalato di dimetile	industria	A	
2917.39	Altri:			
2917.39.10	Ortoftalati di dibutile	industria	A	
2917.39.90	Altri	industria	A	
2918	Acidi carbossilici con funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:			
2918.1	Acidi carbossilici a funzione alcole ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:			
2918.11	Acido lattico, suoi sali e suoi esteri	industria	A	
2918.12	Acido tartarico	industria	A	
2918.13	Sali ed esteri dell'acido tartarico	industria	A	
2918.14	Acido citrico	industria	A	
2918.15	Sali ed esteri dell'acido citrico	industria	A	
2918.16	Acido gluconico, suoi sali e suoi esteri	industria	A	
2918.18	Clorobenzilato (iso)	industria	A	
2918.19	Altri:			
2918.19.10	Acido malico	industria	A	
2918.19.30	Acido 2,2-difenil-2-idrossiacetico (acido benzilico)	industria	A	
2918.19.90	Altri	industria	A	
2918.2	Acidi carbossilici a funzione fenolo ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:			
2918.21	Acido salicilico e suoi sali	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2918.22	Acido o-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri	industria	A	
2918.23	Altri esteri dell'acido salicilico e loro sali	industria	A	
2918.29	Altri	industria	A	
2918.30	Acidi carbossilici a funzione aldeide o chetone, ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati	industria	A	
2918.9	Altri:			
2918.91	2,4,5-t (iso) (acido 2,4,5-triclorofenossiacetico), suoi sali e suoi esteri	industria	A	
2918.99	Altri	industria	A	
29.19	Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:			
2919.10	Fosfato di tris(2,3-dibromopropile)	industria	A	
2919.90	Altri	industria	A	
29.20	Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:			
2920.1	Esteri tiofosforici (fosfortioati) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:			
2920.11	Paration (iso) e paration metile (iso) (metil paration):			
2920.11.01	Concentrati emulsionabili contenenti, in peso, 19,5 % di paration metile	industria	A	
2920.11.02	Concentrati emulsionabili contenenti, in peso, 40 % di paration metile	industria	A	
2920.11.03	Concentrati emulsionabili contenenti, in peso, 50 % di paration metile	industria	A	
2920.11.04	Concentrati emulsionabili contenenti, in peso, 60 % di paration metile	industria	A	
2920.11.05	Polveri contenenti, in peso, 1,5 % di paration metile	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2920.11.06	Polveri contenenti, in peso, 2 % di paration metile	industria	A	
2920.11.07	Polveri contenenti, in peso, 3 % di paration metile	industria	A	
2920.11.09	Paration (iso)	industria	A	
2920.11.90	Altri	industria	A	
2920.19	Altri	industria	A	
2920.90	Altri:			
2920.90.10	Fosfito di trimetile	industria	A	
2920.90.20	Fosfito di trietile	industria	A	
2920.90.30	Fosfito di dimetile	industria	A	
2920.90.40	Fosfito di dietile	industria	A	
2920.90.90	Altri	industria	A	
29.21	Composti a funzione ammina:			
2921.1	Monoammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti:			
2921.11	Mono-, di- o trimetilammina e loro sali	industria	A	
2921.19	Altri:			
2921.19.15	Etilammina; monoisopropilammina	industria	A	
2921.19.20	Bis (2-cloroetil) etilammina	industria	A	
2921.19.25	Clormetina (inn) (bis (2-cloroetil) metilammina)	industria	A	
2921.19.30	Triclorometina (dci) (tris (2-cloroetil) ammina)	industria	A	
2921.19.35	N,n-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) 2-cloroetilammine e loro sali protonati	industria	A	
2921.19.80	Altri, con una catena di atomi di carbonio di lunghezza compresa tra c[8] e c[22]	industria	A	
2921.19.90	Altri	industria	A	
2921.2	Poliammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti:			
2921.21	Etilendiammina e suoi sali	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2921.22	Esametildiammina e suoi sali	industria	A	
2921.29	Altri	industria	A	
2921.30	Monoammine e poliammine cicloparaffiniche, cicloolefiniche o cicloterpeniche, e loro derivati; sali di tali prodotti	industria	A	
2921.4	Monoammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti:			
2921.41	Anilina e suoi sali	industria	A	
2921.42	Derivati dell'anilina e loro sali	industria	A	
2921.43	Toluidine e loro derivati; sali di tali prodotti	industria	A	
2921.44	Difenilammina e suoi derivati; sali di tali prodotti:			
2921.44.20	Difenilammina; difenilammina ottilata	industria	A	
2921.44.90	Altri	industria	A	
2921.45	1-naftilammina (α -naftilammina), 2-naftilammina (β -naftilammina) e loro derivati; sali di tali prodotti	industria	A	
2921.46	Anfetamina (dci), benzfetamina (dci), desamfetamina (dci), etilamfetamina (dci), fencamfetamina (dci), lefetamina (dci), levamfetamina (dci), mefenorex (dci) e fentermina (dci); sali di tali prodotti	industria	A	
2921.49	Altri	industria	A	
2921.5	Poliammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti:			
2921.51	O-, m-, p-fenilendiammina, diamminotolueni, e loro derivati; sali di tali prodotti:			
2921.51.20	Derivati di o-, m-, p-fenilendiammina	industria	A	
2921.51.90	Altri	industria	A	
2921.59	Altri	industria	A	
29.22	Composti amminici a funzioni ossigenate:			
2922.1	Ammino-alcoli (esclusi quelli contenenti più di un tipo di funzione ossigenata), loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti:			
2922.11	Monoetanolammina e suoi sali	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2922.12	Dietanolammina e suoi sali	industria	A	
2922.13	Trietanolammina e suoi sali:			
2922.13.10	Trietanolammina	industria	A	
2922.13.20	Sali	industria	A	
2922.14	Destropropoxifene (dci) e suoi sali	industria	A	
2922.19	Altri:			
2922.19.20	Etildietanolammina	industria	A	
2922.19.30	Metildietanolammina	industria	A	
2922.19.40	N,n-dimetil-2-amminoetanolo e i suoi sali protonati	industria	A	
2922.19.50	N,n-dietil-2-amminoetanolo e i suoi sali protonati	industria	A	
2922.19.60	N-n-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil)-2-amminoetanolo e loro sali protonati non nominati né compresi altrove	industria	A	
2922.19.90	Altri	industria	A	
2922.2	Ammino-naftoli ed altri ammino-fenoli (esclusi quelli contenenti più di un tipo di funzione ossigenata), loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti:			
2922.21	Acidi ammino-idrossi-naftalene-sulfonici e loro sali	industria	A	
2922.29	Altri	industria	A	
2922.3	Ammino-aldeidi, ammino-chetoni e ammino-chinoni (esclusi quelli contenenti più di un tipo di funzione ossigenata); sali di tali prodotti:			
2922.31	Amfepramone (dci), metadone (dci) e normetadone (dci); sali di tali prodotti	industria	A	
2922.39	Altri	industria	A	
2922.4	Ammino-acidi (esclusi quelli contenenti più di un tipo di funzione ossigenata) e loro esteri; sali di tali prodotti:			
2922.41	Lisina e suoi esteri; sali di tali prodotti	industria	A	
2922.42	Acido glutammico e suoi sali	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2922.43	Acido antranilico e suoi sali	industria	A	
2922.44	Tilidina (dci) e suoi sali	industria	A	
2922.49	Altri	industria	A	
2922.50	Ammino-alcoli-fenoli, ammino-acidi-fenoli ed altri composti amminici a funzioni ossigenate	industria	A	
29.23	Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, anche di costituzione chimica definita:			
2923.10	Colina e suoi sali	industria	A	
2923.20	Lecitine ed altri fosfoamminolipidi	industria	A	
2923.90	Altri	industria	A	
29.24	Composti a funzione carbossiammide; composti a funzione ammide dell'acido carbonico:			
2924.1	Ammidi (compresi i carbammati) acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti:			
2924.11	Meprobamato (dci)	industria	A	
2924.12	Fluoroacetamide (iso), monocrotofos (iso) e fosfamidone (iso):			
2924.12.10	Liquidi solubili contenenti più di 1 000 g/li di fosfamidone (iso)	industria	A	
2924.12.20	Fluoroacetamide	industria	A	
2924.12.30	Monocrotofos (iso)	industria	A	
2924.12.90	Altri	industria	A	
2924.19	Altri	industria	A	
2924.2	Ammidi (compresi i carbammati) cicliche e loro derivati; sali di tali prodotti:			
2924.21	Ureine e loro derivati; sali di tali prodotti:			
2924.21.10	Diuron	industria	A	
2924.21.90	Altri	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2924.23	Acido 2-acetamidobenzoico (acido n-acetilantranilico) e suoi sali	industria	A	
2924.24	Etinamato (dci)	industria	A	
2924.29	Altri:			
2924.29.05	Acetamminofenolo	industria	X	
2924.29.90	Altri	industria	A	
29.25	Composti a funzione carbossimmide (compresa la saccarina e suoi sali) e a funzione immina:			
2925.1	Immidi e loro derivati; sali di tali prodotti:			
2925.11	Saccarina e suoi sali	industria	A	
2925.12	Glutetimide (dci)	industria	A	
2925.19	Altri	industria	A	
2925.2	Immine e loro derivati; sali di tali prodotti:			
2925.21	Clordimeforme (iso)	industria	A	
2925.29	Altri	industria	A	
29.26	Composti a funzione nitrile:			
2926.10	Acrilonitrile	industria	A	
2926.20	1-cianoguanidina (diciandiammide)	industria	A	
2926.30	Fenproporex (dci) e suoi sali; metadone (dci) intermedio (4-ciano-2-dimetilammina-4,4-difenilbutano)	industria	A	
2926.90	Altri	industria	A	
2927.00	Composti a funzione diazo, azo o azossi	industria	A	
2928.00	Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina	industria	A	
29.29	Composti ad altre funzioni azotate:			
2929.10	Isocianati	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2929.90	Altri:			
2929.90.10	Ciclammato di calcio; ciclammato di sodio	industria	A	
2929.90.20	Dialogenuri fosforamidici di n,n-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil)	industria	A	
2929.90.30	Dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil), n,n-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforamidati	industria	A	
2929.90.90	Altri	industria	A	
29.30	Tiocomposti organici:			
2930.20	Tiocarbammati e ditiocarbammati	industria	A	
2930.30	Mono-, di- o tetrasolfuri di tiuramo:			
2930.30.10	Contenenti, in peso, 15 % o più di tiuramo	industria	A	
2930.30.90	Altri	industria	A	
2930.40	Metionina	industria	A	
2930.50	Captafol (iso) e metamidofos (iso):			
2930.50.10	Captafol (iso)	industria	A	
2930.50.20	Metamidofos (iso)	industria	A	
2930.90	Altri:			
2930.90.01	[S-2-(dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) amino) etil] idrogeno alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonioati e loro o-alchil (compresi cicloalchil) esteri; sali alchilati o protonati di tali prodotti	industria	A	
2930.90.03	2-cloroetilclorometil solfuro	industria	A	
2930.90.05	Bis (2-cloroetil) solfuro	industria	A	
2930.90.07	Bis (2-cloroetil) metano	industria	A	
2930.90.09	1,2-bis (2-cloroetil) etano	industria	A	
2930.90.11	1,3-bis (2-cloroetil)-n-propano	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2930.90.13	1,4-bis (2-cloroetiltilio)-n-butano	industria	A	
2930.90.15	1,5-bis (2-cloroetiltilio)-n-pentano	industria	A	
2930.90.17	Bis (2-cloroetiltiliometil) etere	industria	A	
2930.90.19	Bis (2-cloroetiltilioetil) etere	industria	A	
2930.90.21	O,o-dietil s-[2-(dietilammino)etil] fosforotioato e suoi sali alchilati o protonati	industria	A	
2930.90.23	N,n-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) amminotano-2-tioli e loro sali protonati	industria	A	
2930.90.25	Tiodiglicole (dci) (bis(2-idrossietil) solfuro	industria	A	
2930.90.27	O-etil s-fenil etilfosfonotiolotionato (fonofos)	industria	A	
2930.90.29	Altri, contenenti un atomo di fosforo legato a un gruppo metil, etil, n-propil o isopropil, ma non altri atomi di carbonio	industria	A	
2930.90.30	Ditiocarbonati (xantati)	industria	A	
2930.90.90	Altri	industria	A	
29.31	Altri composti organo-inorganici:			
2931.10	Piombo tetrametile e piombo tetraetile	industria	A	
2931.20	Composti di tributilstagno:			
2931.20.10	Ossido di tributilstagno	industria	A	
2931.20.20	Fluoruro di tributilstagno	industria	A	
2931.20.30	Metacrilato di tributilstagno	industria	A	
2931.20.40	Benzoato di tributilstagno	industria	A	
2931.20.50	Cloruro di tributilstagno	industria	A	
2931.20.60	Linoleato di tributilstagno	industria	A	
2931.20.70	Naftenato di tributilstagno	industria	A	
2931.90	Altri:			
2931.90.10	O-alchil (compreso il cicloalchil) alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonofluoridati	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2931.90.15	O-alchil (compreso il cicloalchil) n,n-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforamidocianurati	industria	A	
2931.90.20	2-clorovinildicloroarsina	industria	A	
2931.90.25	Bis (2-clorovinil) cloroarsina	industria	A	
2931.90.30	Tris (2-clorovinil) arsina	industria	A	
2931.90.35	Alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonil difluoruri	industria	A	
2931.90.40	[O-2-(dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) ammino) etil] idrogeno alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonati e loro o-alchil (compreso il cicloalchil) esteri; sali alchilati o protonati di tali prodotti	industria	A	
2931.90.45	O-isopropil metilfosfonoclorurato	industria	A	
2931.90.50	O-pinacolil metilfosfonoclorurato	industria	A	
2931.90.55	Altri, contenenti un atomo di fosforo legato a un gruppo metil, etil, n-propil o isopropil, ma non altri atomi di carbonio	industria	A	
2931.90.90	Altri	industria	A	
29.32	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno:			
2932.1	Composti la cui struttura contiene un anello furanico (idrogenato o non) non condensato:			
2932.11	Tetraidrofurano	industria	A	
2932.12	2-furaldeide (furfuraldeide)	industria	A	
2932.13	Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfurilico	industria	A	
2932.19	Altri	industria	A	
2932.20	Lattoni:			
2932.20.10	Cumarina, metilcumarine ed etilcumarine	industria	A	
2932.20.20	Fenoltaleina (esclusa la iodofenoltaleina)	industria	A	
2932.20.90	Altri	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2932.9	Altri:			
2932.91	Isosafrolo	industria	A	
2932.92	1-(1,3-benzondiossolo-5-yl)propan-2-one	industria	A	
2932.93	Piperonale	industria	A	
2932.94	Safrolo	industria	A	
2932.95	Tetraidrocannabinoli (tutti gli isomeri)	industria	A	
2932.99	Altri:			
2932.99.10	Contenenti, in peso, 10 % o più di carbofuran	industria	A	
2932.99.90	Altri	industria	A	
29.33	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto:			
2933.1	Composti la cui struttura contiene un anello pirazolico (idrogenato o non) non condensato:			
2933.11	Fenazone (antipirina) e suoi derivati	industria	A	
2933.19	Altri	industria	A	
2933.2	Composti la cui struttura contiene un anello imidazolico (idrogenato o non) non condensato:			
2933.21	Idantoina e suoi derivati	industria	A	
2933.29	Altri	industria	A	
2933.3	Composti la cui struttura contiene un anello piridinico (idrogenato o non) non condensato:			
2933.31	Piridina e suoi sali	industria	A	
2933.32	Piperidina e suoi sali	industria	A	
2933.33	Alfentanil (dci), anileridina (dci), bezitramide (dci), bromazepam (dci), chetobemidone (dci), difenoxina (dci), difenoxilato (dci), dipipanone (dci), fentanil (dci), metilfenidato (dci), pentazocina (dci), petidina (dci), petidina (dci) intermedio a, fenciclidina (dci) (pcp), fenoperidina (dci), pipradolo (dci), piritramide (dci), propiram (dci) e trimeperidina (dci); sali di tali prodotti	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2933.39	Altri:			
2933.39.10	3-chinoclidinile benzilato	industria	A	
2933.39.20	Chinuclidina-3-ol	industria	A	
2933.39.90	Altri	industria	A	
2933.4	Composti la cui struttura contiene un sistema ad anelli chinolinici o isochinolinici (idrogenati o no) senza altre condensazioni:			
2933.41	Levorfanolo (dci) e suoi sali	industria	A	
2933.49	Altri:			
2933.49.10	1, 2 diidro-2, 2, 4-trimetil-chinolina polimerizzata	industria	A	
2933.49.90	Altri	industria	A	
2933.5	Composti la cui struttura contiene un anello pirimidinico (idrogenato o no) o piperazinico:			
2933.52	Malonilurea (acido barbiturico) e suoi sali	industria	A	
2933.53	Allobarbitale (dci), amobarbitale (dci), barbitale (dci), butalbital (dci), butobarbitale (dci), ciclobarbitale (dci), metilfenobarbitale (dci), pentobarbitale (dci), fenobarbitale (dci), secbutabarbitale (dci), secobarbitale (dci) e vinilbarbitale (dci); sali di tali prodotti	industria	A	
2933.54	Altri derivati di malonilurea (acido barbiturico); sali di tali prodotti	industria	A	
2933.55	Loprazolam (dci), mecloqualone (dci), metaqualone (dci) e zipeprolo (dci); sali di tali prodotti	industria	A	
2933.59	Altri:			
2933.59.10	Trimetoprim (dci)	industria	A	
2933.59.20	Tenoforvir disoproxil fumarato	industria	A	
2933.59.30	Citrato di piperazina; esaidrato di piperazina; adipato di piperazina	industria	A	
2933.59.80	Bromacil; o,o-dietil 0-4 metil 2 isopropilpirimid 6 fosforotioato	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2933.59.85	Altri composti di urea	industria	A	
2933.59.90	Altri	industria	A	
2933.6	Composti la cui struttura contiene un anello triazinico (idrogenato o no), non condensato:			
2933.61	Melamina	industria	A	
2933.69	Altri:			
2933.69.20	Cloruro di cianurile	industria	A	
2933.69.30	Atrazina	industria	A	
2933.69.40	Simazina	industria	A	
2933.69.90	Altri	industria	A	
2933.7	Lattami:			
2933.71	6-esanolattame (epsilon-caprolattame)	industria	A	
2933.72	Clobazam (dci) e metiprilone (dci)	industria	A	
2933.79	Altri lattami	industria	A	
2933.9	Altri:			
2933.91	Alazepam (dci), alprazolam (dci), camazepam (dci), clordiazepossido (dci), clonazepam (dci), clorazepate (dci), delorazepam (dci), diazepam (dci), estazolam (dci), etile loflazepato (dci), fludiazepam (dci), flunitrazepam (dci), flurazepam (dci), lorazepam (dci), lormetazepam (dci), mazindol (dci), medazepam (dci), midazolam (dci), nimetazepam (dci), nitrazepam (dci), nordazepam (dci), oxazepam (dci), pinazepam (dci), prazepam (dci), pirovalerone (dci), temazepam (dci), tetrazepam (dci) e triazolam (dci); sali di tali prodotti	industria	A	
2933.99	Altri:			
2933.99.10	Contenenti, in peso, 7 % o più di benomil	industria	A	
2933.99.90	Altri	industria	A	
29.34	Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici:			
2934.10	Composti la cui struttura contiene un anello tiazolico (idrogenato o no) non condensato	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2934.20	Composti la cui struttura contiene un sistema ad anelli benzotiazolici (idrogenati o no) senza altre condensazioni	industria	A	
2934.30	Composti la cui struttura contiene un sistema ad anelli fenotiazinici (idrogenati o no) senza altre condensazioni	industria	A	
2934.9	Altri:			
2934.91	Alossazolam (dci), aminorex (dci), brotizolam (dci), clotiazepam (dci), cloxazolam (dci), destromoramide (dci), fendimetrazina (dci), fenmetrazina (dci), ketazolam (dci), mesocarbo (dci), oxazolam (dci), pemolina (dci) e sufentanil (dci); sali di tali prodotti	industria	A	
2934.99	Altri	industria	A	
2935.00	Solfonammidi	industria	A	
29.36	Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o no fra loro, anche disciolti in qualsiasi soluzione:			
2936.2	Vitamine e loro derivati, non miscelati:			
2936.21	Vitamine a e loro derivati	industria	A	
2936.22	Vitamina b1 e suoi derivati	industria	A	
2936.23	Vitamina b2 e suoi derivati	industria	A	
2936.24	Acido d- o dl-pantotenico (vitamina b3 o vitamina b5) e suoi derivati	industria	A	
2936.25	Vitamina b6 e suoi derivati	industria	A	
2936.26	Vitamina b12 e suoi derivati	industria	A	
2936.27	Vitamina c e suoi derivati	industria	A	
2936.28	Vitamina e e suoi derivati	industria	A	
2936.29	Altre vitamine e loro derivati	industria	A	
2936.90	Altre, compresi i concentrati naturali	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
29.37	Ormoni, prostaglandine, trombossani e leucotrieni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati e analoghi strutturali, inclusi i polipeptidi con catena modificata, utilizzati principalmente come ormoni:			
2937.1	Ormoni polipeptidici, ormoni proteici e ormoni glicoproteici, loro derivati e analoghi strutturali:			
2937.11	Somatropina, suoi derivati e analoghi strutturali	industria	A	
2937.12	Insulina e suoi sali	industria	A	
2937.19	Altri	industria	A	
2937.2	Ormoni steroidi, loro derivati e analoghi strutturali:			
2937.21	Cortisone, idrocortisone, prednisone (deidrocortisone) e prednisolone (deidroidrocortisone)	industria	A	
2937.22	Derivati alogenati degli ormoni corticosteroidi	industria	A	
2937.23	Estrogeni e progestogeni	industria	A	
2937.29	Altri	industria	A	
2937.50	Prostaglandine, trombossani e leucotrieni, loro derivati e analoghi strutturali	industria	A	
2937.90	Altri:			
2937.90.10	Epinefrina	industria	A	
2937.90.20	Altri ormoni della catecolamina, loro derivati e analoghi strutturali	industria	A	
2937.90.30	Derivati degli ammino-acidi	industria	A	
2937.90.90	Altri	industria	A	
29.38	Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati:			
2938.10	Rutoside (rutina) e suoi derivati	industria	A	
2938.90	Altri	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
29.39	Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati:			
2939.1	Alcaloidi dell'oppio e loro derivati; sali di tali prodotti:			
2939.11	Concentrati di paglia di papavero; buprenorfina (dci), codeina, diidrocodeina (dci), etilmorfina, etorfina (dci), eroina, folcodina (dci), idrocodone (dci), idromorfone (dci), morfina, nicomorfina (dci), oxicodone (dci), oximorfone (dci), tebacone (dci) e tebaina; sali di tali prodotti:			
2939.11.10	Fosfato di codeina	industria	X	
2939.11.90	Altri	industria	X	
2939.19	Altri	industria	X	
2939.20	Alcaloidi della china e loro derivati; sali di tali prodotti	industria	A	
2939.30	Caffeina e suoi sali	industria	A	
2939.4	Efedrine e loro sali:			
2939.41	Efedrina e suoi sali	industria	A	
2939.42	Pseudoefedrina (dci) e suoi sali	industria	A	
2939.43	Catina (dci) e suoi sali	industria	A	
2939.44	Norefedrina e suoi sali	industria	A	
2939.49	Altri	industria	A	
2939.5	Teofillina e amminofillina (teofillina-etilenediammina) e loro derivati; sali di tali prodotti:			
2939.51	Fenetillina (dci) e suoi sali	industria	A	
2939.59	Altri	industria	A	
2939.6	Alcaloidi della segala cornuta e loro derivati; sali di tali prodotti:			
2939.61	Ergometrina (dci) e suoi sali	industria	A	
2939.62	Ergotamina (dci) e suoi sali	industria	A	
2939.63	Acido lisergico e suoi sali	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
2939.69	Altri	industria	A	
2939.9	Altri:			
2939.91	Cocaina, ecgonina, levometamfetamina (dci), metamfetamina (dci), racemato di metamfetamina; sali, esteri e altri derivati di tali prodotti	industria	A	
2939.99	Altri:			
2939.99.10	Scopolamina (ioscina) e suoi derivati	industria	A	
2939.99.20	Teobromina; emetina	industria	A	
2939.99.90	Altri	industria	A	
2940.00	Zuccheri chimicamente puri (esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio ed il fruttosio); eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali (esclusi i prodotti delle voci 29.37, 29.38 o 29.39)	industria	A	
29.41	Antibiotici:			
2941.10	Penicilline e loro derivati, con struttura di acido penicillanico; sali di tali prodotti	industria	A	
2941.20	Streptomicine e loro derivati; sali di tali prodotti	industria	A	
2941.30	Tetracicline e loro derivati; sali di tali prodotti	industria	A	
2941.40	Cloramfenicolo e suoi derivati; sali di tali prodotti	industria	A	
2941.50	Eritromicina e suoi derivati; sali di tali prodotti	industria	A	
2941.90	Altri	industria	A	
2942.00	Altri composti organici	industria	A	
30.01	Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici, non nominate né comprese altrove:			
3001.20	Estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni	industria	A	
3001.90	Altri	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
30.02	Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:			
3002.10	Antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici	industria	A	
3002.20	Vaccini per la medicina umana	industria	A	
3002.30	Vaccini per la medicina veterinaria	industria	A	
3002.90	Altri:			
3002.90.10	Sassitossina	industria	A	
3002.90.20	Ricino	industria	A	
3002.90.90	Altri	industria	A	
30.03	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 30.02, 30.05 o 30.06) costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto:			
3003.10	Contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomidine o loro derivati	industria	A	
3003.20	Contenenti altri antibiotici	industria	A	
3003.3	Contenenti ormoni o altri prodotti della voce 29.37 (esclusi quelli contenenti antibiotici):			
3003.31	Contenenti insulina	industria	A	
3003.39	Altri	industria	A	
3003.40	Contenenti alcaloidi o loro derivati (esclusi quelli contenenti ormoni o altri prodotti della voce 29.37 o antibiotici):			
3003.40.10	Contenenti fosfato di codeina	industria	A	
3003.40.90	Altri	industria	A	
3003.90	Altri	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
30.04	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 30.02, 30.05 o 30.06) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto:			
3004.10	Contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati:			
3004.10.10	In contenitori aerosol	industria	A	
3004.10.90	Altri	industria	A	
3004.20	Contenenti altri antibiotici:			
3004.20.10	In contenitori aerosol	industria	A	
3004.20.90	Altri	industria	A	
3004.3	Contenenti ormoni o altri prodotti della voce 29.37 (esclusi quelli contenenti antibiotici):			
3004.31	Contenenti insulina:			
3004.31.10	In contenitori aerosol	industria	A	
3004.31.90	Altri	industria	A	
3004.32	Contenenti ormoni corticosteroidi, loro derivati o analoghi strutturali:			
3004.32.10	In contenitori aerosol	industria	A	
3004.32.90	Altri	industria	A	
3004.39	Altri:			
3004.39.10	In contenitori aerosol	industria	A	
3004.39.90	Altri	industria	A	
3004.40	Contenenti alcaloidi o loro derivati (esclusi quelli contenenti ormoni, altri prodotti della voce 29.37 o antibiotici):			
3004.40.05	In contenitori aerosol	industria	A	
3004.40.10	Altri, contenenti fosfato di codeina	industria	A	
3004.40.90	Altri	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
3004.50	Altri medicinali contenenti vitamine o altri prodotti della voce 29.36:			
3004.50.10	In contenitori aerosol	industria	A	
3004.50.90	Altri	industria	A	
3004.90	Altri:			
3004.90.10	In contenitori aerosol	industria	A	
3004.90.90	Altri	industria	A	
30.05	Ovate, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari:			
3005.10	Medicazioni adesive ed altri prodotti aventi uno strato adesivo	industria	A	
3005.90	Altri:			
3005.90.10	Garze o mussole assorbenti; bende (escluse quelle prodotte con resine poliuretaniche e tessuti di fibre di vetro); cotone all'acido borico e altri cotoni assorbenti; garze o tamponi di mussola (comprese quelle contenenti fili o strisce rilevabili ai raggi x)	industria	A	
3005.90.90	Altri	industria	A	
30.06	Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 4 del presente capitolo:			
3006.10	Catgut sterili, legature sterili simili per suture chirurgiche (compresi i fili riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria) e adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite; laminarie sterili; emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o la odontoiatria; barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, anche riassorbibili	industria	A	
3006.20	Reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni	industria	A	
3006.30	Preparazioni opacizzanti per esami radiografici; reattivi per diagnostica per essere impiegati sul paziente	industria	A	
3006.40	Cementi ed altri prodotti per l'otturazione dentaria; cementi per la ricostruzione ossea	industria	A	
3006.50	Astucci e borse farmaceutici forniti del necessario per il pronto soccorso	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
3006.60	Preparazioni chimiche anticoncezionali a base di ormoni, di altri prodotti della voce 29.37 o di spermicidi	industria	A	
3006.70	Preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all'utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per alcune parti del corpo in seguito a operazioni chirurgiche o esami medici, o come agente di coesione fra il corpo e gli strumenti medici	industria	A	
3006.9	Altri:			
3006.91	Dispositivi per stomia	industria	A	
3006.92	Rifiuti farmaceutici	industria	A	
3101.00	Concimi di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale	industria	A	
31.02	Concimi minerali o chimici azotati:			
3102.10	Urea, anche in soluzione acquosa	industria	A	
3102.2	Solfato di ammonio; sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio:			
3102.21	Solfato di ammonio	industria	A	
3102.29	Altri	industria	A	
3102.30	Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa	industria	A	
3102.40	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante	industria	A	
3102.50	Nitrato di sodio	industria	A	
3102.60	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d'ammonio	industria	A	
3102.80	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio, in soluzioni acquose o ammoniacali	industria	A	
3102.90	Altri, compresi i miscugli non previsti nelle sottovoci precedenti	industria	A	
31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici:			
3103.10	Perfosfati	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
3103.90	Altri	industria	A	
31.04	Concimi minerali o chimici potassici:			
3104.20	Cloruro di potassio	industria	A	
3104.30	Solfato di potassio	industria	A	
3104.90	Altri	industria	A	
31.05	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg:			
3105.10	Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg	industria	A	
3105.20	Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti azoto, fosforo e potassio	industria	A	
3105.30	Idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico)	industria	A	
3105.40	Diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammónico), anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico)	industria	A	
3105.5	Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo:			
3105.51	Contenenti nitrati e fosfati	industria	A	
3105.59	Altri	industria	A	
3105.60	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio	industria	A	
3105.90	Altri	industria	A	
32.01	Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati:			
3201.10	Estratto di quebracho	industria	A	
3201.20	Estratto di mimosa	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
3201.90	Altri	industria	A	
32.02	Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia:			
3202.10	Prodotti per concia organici sintetici	industria	A	
3202.90	Altri	industria	A	
3203.00	Sostanze coloranti di origine vegetale o animale (compresi gli estratti per tinta, ma esclusi i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale, previste nella nota 3 del presente capitolo:	industria	A	
32.04	Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 del presente capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita:			
3204.1	Sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di tali sostanze coloranti, previste nella nota 3 del presente capitolo:			
3204.11	Coloranti in dispersione e preparazioni a base di tali coloranti	industria	A	
3204.12	Coloranti acidi, anche metallizzati, e preparazioni a base di tali coloranti; coloranti a mordente e preparazioni a base di tali coloranti	industria	A	
3204.13	Coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti	industria	A	
3204.14	Coloranti diretti e preparazioni a base di tali coloranti	industria	A	
3204.15	Coloranti al tino (compresi quelli utilizzabili in tale stato come coloranti pigmentari) e preparazioni a base di tali coloranti	industria	A	
3204.16	Coloranti reattivi e preparazioni a base di tali coloranti	industria	A	
3204.17	Pigmenti e preparazioni a base di tali pigmenti:			
3204.17.10	Pigmenti azoici di seguito indicati con i relativi numeri dell'indice internazionale dei coloranti (c.i.): pigment, yellow 1, c.i. 11680 — pigment, yellow 3, c.i. 11710 — pigment, yellow 12, c.i. 21090 — pigment, yellow 13, c. i. 21100 — pigment, yellow 14, c.i. 21095 — pigment, orange 13, c.i. 21110 — pigment, red 4, c.i. 12085 — pigment, red 57, c.i. 15850 — pigment, red 48:2, c.i. 15865 — pigment, red 48:4, c.i. 15865	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
3204.17.90	Altri	industria	A	
3204.19	Altri, comprese le miscele di sostanze coloranti contenute in almeno due delle sottovoci da 3204.11 a 3204.19:			
3204.19.10	Miscela a base dei pigmenti azoici di seguito indicati con i relativi numeri dell'indice internazionale dei coloranti (c. i.): pigment, yellow 1, c.i. 11680 — pigment, yellow 3, c. i. 11710 — pigment, yellow 12, c.i. 21090 — pigment, yellow 13, c.i. 21100 — pigment, yellow 14, c.i. 21095 — pigment, orange 13, c.i. 21110 — pigment, red 4, c.i. 12085 — pigment, red 57, c.i. 15850 — pigment, red 48:2, c.i. 15865 — pigment, red 48:4, c.i. 15865	industria	A	
3204.19.90	Altri	industria	A	
3204.20	Prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio»	industria	A	
3204.90	Altri	industria	A	
3205.00	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 del presente capitolo	industria	A	
32.06	Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 del presente capitolo (escluse quelle delle voci 32.03, 32.04 o 32.05); prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita:			
3206.1	Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio:			
3206.11	Contenenti, in peso, 80 % o più di diossido di titanio, calcolato sulla materia secca	industria	A	
3206.19	Altri:			
3206.19.10	Mica rivestita di diossido di titanio	industria	A	
3206.19.90	Altri	industria	A	
3206.20	Pigmenti e preparazioni a base di composti del cromo:			
3206.20.10	Pigmenti e preparazioni a base di verde ossido di cromo, cromato di piombo, cromato di zinco, cromato di bario o cromato di stronzio, pigmenti inorganici di seguito indicati con i relativi numeri dell'indice internazionale dei coloranti (c.i.): pigment, yellow 34, c.i. 77603 — pigment, yellow 34, c.i. 77600 — pigment, red 104, c.i. 77605 — pigment, red 104 e 84:4, c.i. 77605 e c.i. 15865 — pigment, green15, c.i. 77603 e c.i. 77520 — pigment, green13, c.i. 77603 e c.i. 74200 — pigment, yellow 17, c.i. 77288 — pigment, yellow 32, c.i. 77839 — pigment, yellow 36, c.i. 77955	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
3206.20.90	Altri	industria	A	
3206.4	Altre sostanze coloranti e altre preparazioni:			
3206.41	Oltremare e sue preparazioni	industria	A	
3206.42	Litopone, altri pigmenti e preparazioni a base di solfuro di zinco	industria	A	
3206.49	Altri:			
3206.49.10	Masterbatch nero	industria	A	
3206.49.20	Pigmenti inorganici di seguito indicati con il relativo numero dell'indice internazionale dei coloranti (c.i.): pigment, blue 27, c.i. 77510	industria	A	
3206.49.90	Altri	industria	A	
3206.50	Prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti»	industria	A	
32.07	Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustrì liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria e la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi:			
3207.10	Pigmenti, opacizzanti e colori, preparati, e preparazioni simili	industria	A	
3207.20	Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili:			
3207.20.10	Preparazioni vetrificabili e preparazioni simili	industria	A	
3207.20.20	Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili	industria	A	
3207.30	Lustrì liquidi e preparazioni simili	industria	A	
3207.40	Fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi	industria	A	
32.08	Pitture e vernici (compresi smalti e lacche) a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 del presente capitolo:			
3208.10	A base di poliesteri	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
3208.20	A base di polimeri acrilici o vinilici	industria	A	
3208.90	Altre:			
3208.90.30	Soluzioni previste nella nota 4 del presente capitolo, di siliconi	industria	A	
3208.90.90	Altre	industria	A	
32.09	Pitture e vernici (compresi smalti e lacche) a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso:			
3209.10	A base di polimeri acrilici o vinilici:			
3209.10.10	In contenitori aerosol	industria	A	
3209.10.90	Altre	industria	A	
3209.90	Altre:			
3209.90.10	In contenitori aerosol	industria	A	
3209.90.90	Altri	industria	A	
3210.00	Altre pitture e vernici (compresi smalti, lacche e guazzi); pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio:			
3210.00.10	In contenitori aerosol	industria	A	
3210.00.90	Altri	industria	A	
3211.00	Siccativi preparati	industria	A	
32.12	Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture (compresi gli smalti); fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto:			
3212.10	Fogli per l'impressione a caldo (carta pastello)	industria	A	
3212.90	Altri:			
3212.90.10	Polveri o fiocchi di alluminio dispersi in mezzi non acquosi	industria	A	
3212.90.90	Altri	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
32.13	Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per il divertimento, e colori simili, in pastiglie, tubetti, barattoli, flaconi, scodellini o confezioni simili:			
3213.10	Colori in assortimenti:			
3213.10.10	In contenitori aerosol	industria	A	
3213.10.90	Altri	industria	A	
3213.90	Altri:			
3213.90.10	In contenitori aerosol	industria	A	
3213.90.90	Altri	industria	A	
32.14	Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura; stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura:			
3214.10	Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura	industria	A	
3214.90	Altri	industria	A	
32.15	Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide:			
3215.1	Inchiostri da stampa:			
3215.11	Neri	industria	A	
3215.19	Altri	industria	A	
3215.90	Altri	industria	A	
33.01	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» e «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:			
3301.1	Oli essenziali di agrumi:			
3301.12	Di arancio	agricoltura	A	
3301.13	Di limone	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
3301.19	Altri:			
3301.19.10	Di limetta	agricoltura	A	
3301.19.90	Altri	agricoltura	A	
3301.2	Oli essenziali diversi da quelli di agrumi:			
3301.24	Di menta piperita (<i>mentha piperita</i>)	agricoltura	A	
3301.25	Di altra menta	agricoltura	A	
3301.29	Altri:			
3301.29.10	Di geranio	agricoltura	A	
3301.29.20	Di gelsomino	agricoltura	A	
3301.29.30	Di lavanda o di lavandina	agricoltura	A	
3301.29.90	Altri	agricoltura	A	
3301.30	Resinoidi	agricoltura	A	
3301.90	Altri:			
3301.90.10	Acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	agricoltura	A	
3301.90.20	Oleoresine estratte dall'oppio	agricoltura	A	
3301.90.30	Oleoresine estratte dalla liquirizia	agricoltura	A	
3301.90.40	Oleoresine estratte dal luppolo	agricoltura	A	
3301.90.50	Oleoresine estratte dal piretro o dalle radici di piante contenenti rotenone	agricoltura	A	
3301.90.60	Altre oleoresine estratte da materie prime vegetali naturali cellulari, adatte per fini farmaceutici	agricoltura	A	
3301.90.80	Oleoresine d'estrazione del tipo utilizzato nell'industria alimentare ottenute da frutta del genere <i>Capsicum</i>	agricoltura	A	
3301.90.90	Altri	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
33.02	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:			
3302.10	Dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande	industria	A	
3302.90	Altri:			
3302.90.10	Contenenti, in volume, 50 % o più di alcole etilico o propilico (escluse le basi dei profumi)	industria	A	
3302.90.90	Altri	industria	A	
3303.00	Profumi ed acque da toeletta:			
3303.00.10	Paste e altri prodotti intermedi non condizionati per la vendita al minuto	industria	A	
3303.00.90	Altri	industria	A	
33.04	Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure:			
3304.10	Prodotti per il trucco delle labbra:			
3304.10.10	Paste e altri prodotti intermedi non condizionati per la vendita al minuto	industria	A	
3304.10.20	Prodotti con un fattore di protezione solare pari o superiore a 15	industria	A	
3304.10.90	Altri	industria	A	
3304.20	Prodotti per il trucco degli occhi:			
3304.20.10	Paste e altri prodotti intermedi non condizionati per la vendita al minuto	industria	A	
3304.20.90	Altri	industria	A	
3304.30	Preparazioni per manicure o pedicure:			
3304.30.10	Paste e altri prodotti intermedi non condizionati per la vendita al minuto	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
3304.30.90	Altre	industria	A	
3304.9	Altre:			
3304.91	Ciprie, comprese le polveri compatte:			
3304.91.10	Paste e altri prodotti intermedi non condizionati per la vendita al minuto	industria	A	
3304.91.20	Talco per neonati	industria	A	
3304.91.30	Prodotti con un fattore di protezione solare pari o superiore a 15	industria	A	
3304.91.90	Altri	industria	A	
3304.99	Altri:			
3304.99.10	Paste e altri prodotti intermedi non condizionati per la vendita al minuto	industria	A	
3304.99.20	Crema di protezione in confezioni da 5 kg o più	industria	A	
3304.99.30	Prodotti con un fattore di protezione solare pari o superiore a 15	industria	A	
3304.99.90	Altri	industria	A	
33.05	Preparazioni per capelli:			
3305.10	Shampoo	industria	A	
3305.20	Preparazioni per ondulazione o stiratura, permanenti:			
3305.20.10	In contenitori aerosol	industria	A	
3305.20.90	Altre	industria	A	
3305.30	Lacche per capelli:			
3305.30.10	In contenitori aerosol	industria	A	
3305.30.90	Altre	industria	A	
3305.90	Altre	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
33.06	Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto:			
3306.10	Dentifrici	industria	A	
3306.20	Fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali):			
3306.20.10	Di fili aramidici ad alta tenacità	industria	A	
3306.20.90	Altri	industria	A	
3306.90	Altri	industria	A	
33.07	Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti:			
3307.10	Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba:			
3307.10.10	Penne stiptiche	industria	A	
3307.10.20	In contenitori aerosol	industria	A	
3307.10.90	Altre	industria	A	
3307.20	Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore:			
3307.20.10	In contenitori aerosol	industria	A	
3307.20.90	Altri	industria	A	
3307.30	Sali profumati ed altre preparazioni per il bagno	industria	A	
3307.4	Preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorifere per cerimonie religiose:			
3307.41	Incenso (agarbatti) ed altre preparazioni odorifere che agiscono per combustione	industria	A	
3307.49	Altre:			
3307.49.10	In contenitori aerosol	industria	A	
3307.49.90	Altri	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
3307.90	Altre:			
3307.90.10	Soluzioni liquide per lenti a contatto o per occhi artificiali, comprese le compresse solubili	industria	A	
3307.90.90	Altre	industria	A	
34.01	Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti:			
3401.1	Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti:			
3401.11	Da toilette (compresi quelli ad uso medicinale)	industria	A	
3401.19	Altri	industria	A	
3401.20	Saponi presentati in altre forme	industria	A	
3401.30	Prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone	industria	A	
34.02	Agenti organici di superficie (esclusi i saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone (escluse quelle della voce 34.01):			
3402.1	Agenti organici di superficie, anche condizionati per la vendita al minuto:			
3402.11	Anionici:			
3402.11.10	In imballaggi immediati di contenuto non superiore a 10 kg	industria	A	
3402.11.20	In imballaggi immediati di contenuto superiore ad 10 kg	industria	A	
3402.12	Cationici	industria	A	
3402.13	Non ionici	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
3402.19	Altri	industria	A	
3402.20	Preparazioni condizionate per la vendita al minuto	industria	A	
3402.90	Altre	industria	A	
34.03	Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi:			
3403.1	Contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi:			
3403.11	Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie	industria	A	
3403.19	Altre	industria	A	
3403.9	Altre:			
3403.91	Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie	industria	A	
3403.99	Altre	industria	A	
34.04	Cere artificiali e cere preparate:			
3404.20	Di poli(ossietilene) (polietilenglicole)	industria	A	
3404.90	Altre:			
3404.90.10	Di polietilene ossidato	industria	A	
3404.90.90	Altre	industria	A	
34.05	Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 34.04:			
3405.10	Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio:			
3405.10.10	In contenitori aerosol	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
3405.10.90	Altri	industria	A	
3405.20	Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno:			
3405.20.10	In contenitori aerosol	industria	A	
3405.20.90	Altri	industria	A	
3405.30	Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli	industria	A	
3405.40	Paste, polveri ed altre preparazioni per pulire e lucidare	industria	A	
3405.90	Altri:			
3405.90.10	Preparazioni per smerigliare di polvere di diamante	industria	A	
3405.90.90	Altre	industria	A	
3406.00	Candele, ceri ed articoli simili	industria	A	
3407.00	Paste per modelli, comprese quelle presentate per il trastullo dei bambini; composizioni dette «cere per l'odontoiatria» presentate in assortimenti, in imballaggi per la vendita al minuto o in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili; altre composizioni per l'odontoiatria, a base di gesso (di gesso calcinato o solfato di calcio)	industria	A	
35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:			
3501.10	Caseine	agricoltura	A	
3501.90	Altri	agricoltura	A	
35.02	Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti, in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:			
3502.1	Ovoalbumina:			
3502.11	Essiccata	agricoltura	A	
3502.19	Altri:			
3502.19.10	Liquida	agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
3502.19.90	Altri	agricoltura	A	
3502.20	Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte	agricoltura	A	
3502.90	Altri	agricoltura	A	
3503.00	Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocollo; altre colle di origine animale (escluse le colle di caseina della voce 35.01):			
3503.00.10	Gelatine, in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 10 kg	agricoltura	A	
3503.00.15	Gelatine, in imballaggi immediati di contenuto superiore a 10 kg	agricoltura	A	
3503.00.30	Derivati di gelatine	agricoltura	A	
3503.00.35	Ittiocollo e altre colle di origine animale	agricoltura	A	
3503.00.90	Altre	agricoltura	A	
3504.00	Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo	agricoltura	A	
35.05	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:			
3505.10	Destrina ed altri amidi e fecole modificati	agricoltura	A	
3505.20	Colle	agricoltura	A	
35.06	Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg:			
3506.10	Prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg	industria	A	
3506.9	Altri:			
3506.91	Adesivi a base di polimeri delle voci da 39.01 a 39.13 o di gomma	industria	A	
3506.99	Altri	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
35.07	Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove:			
3507.10	Presame e suoi concentrati	industria	A	
3507.90	Altri	industria	A	
3601.00	Polveri propellenti	industria	A	
3602.00	Esplosivi preparati (escluse le polveri propellenti)	industria	A	
3603.00	Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici:	industria	A	
36.04	Articoli per fuochi d'artificio, razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici:			
3604.10	Articoli per fuochi d'artificio	industria	A	
3604.90	Altri	industria	A	
3605.00	Fiammiferi (esclusi gli articoli pirotecnici della voce 36.04)	industria	A	
36.06	Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili citati nella nota 2 del presente capitolo:			
3606.10	Combustibili liquidi e gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori di capacità non superiore a 300 ml	industria	A	
3606.90	Altri	industria	A	
37.01	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di qualunque materia (esclusi carta, cartone o tessuti); pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:			
3701.10	Per raggi x:			
3701.10.10	Lastre e pellicole piane per fluorografia	industria	A	
3701.10.90	Altre	industria	A	
3701.20	Pellicole a sviluppo e stampa istantanei	industria	A	
3701.30	Altre lastre e pellicole la cui dimensione di almeno un lato è superiore a 255 mm:			
3701.30.25	Supporti master per la duplicazione offset e lastre litografiche, di alluminio	industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
3701.30.60	Altri, ortocromatici	industria	A	
3701.30.90	Altri	industria	A	
3701.9	Altre:			
3701.91	Per la fotografia a colori (policromia)	industria	A	
3701.99	Altre:			
3701.99.45	Supporti master per la duplicazione offset e lastre litografiche, di alluminio	industria	A	
3701.99.70	Altri, ortocromatici	industria	A	
3701.99.90	Altri	industria	A	
37.02	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate			
3702.10	Per raggi X	Industria	A	
3702.3	Altre pellicole, non perforate, di larghezza inferiore o uguale a 105 mm:			
3702.31	Per la fotografia a colori (policromia)	Industria	A	
3702.32	Altre, con emulsioni agli alogenuri d'argento:			
3702.32.10	Pellicole ortocromatiche	Industria	A	
3702.32.90	Altre	Industria	A	
3702.39	Altre:			
3702.39.10	Pellicole ortocromatiche	Industria	A	
3702.39.90	Altre	Industria	A	
3702.4	Altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm:			
3702.41	Di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, per la fotografia a colori (policromia)	Industria	A	
3702.42	Di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, diverse da quelle per la fotografia a colori:			
3702.42.10	Pellicole a sviluppo e stampa istantanei	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
3702.42.90	Altre	Industria	A	
3702.43	Di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 200 m:			
3702.43.10	Pellicole ortocromatiche	Industria	A	
3702.43.90	Altre	Industria	A	
3702.44	Di larghezza superiore a 105 mm ed uguale o inferiore a 610 mm:			
3702.44.10	Pellicole ortocromatiche	Industria	A	
3702.44.90	Altre	Industria	A	
3702.5	Altre pellicole, per la fotografia a colori (policromia):			
3702.52	Di larghezza inferiore o uguale a 16 mm e di lunghezza superiore a 14 m	Industria	A	
3702.53	Di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, per diapositive	Industria	A	
3702.54	Di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, diverse da quelle per diapositive	Industria	A	
3702.55	Di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m	Industria	A	
3702.56	Di larghezza superiore a 35 mm	Industria	A	
3702.9	Altre:			
3702.96	Di larghezza inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m:			
3702.96.10	Pellicole ortocromatiche	Industria	A	
3702.96.90	Altre	Industria	A	
3702.97	Di larghezza inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m:			
3702.97.10	Pellicole ortocromatiche	Industria	A	
3702.97.90	Altre	Industria	A	
3702.98	Di larghezza superiore a 35 mm:			
3702.98.10	Pellicole ortocromatiche	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
3702.98.90	Altre	Industria	A	
37.03	Carte, cartoni e tessuti, fotografici, sensibilizzati, non impressionati:			
3703.10	In rotoli, di larghezza superiore a 610 mm:			
3703.10.10	Carte in rotoli di larghezza superiore a 1 000 mm e di lunghezza superiore a 100 m	Industria	A	
3703.10.90	Altri	Industria	A	
3703.20	Altri, per la fotografia a colori (policromia)	Industria	A	
3703.90	Altri	Industria	A	
3704.00	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici impressionati ma non sviluppati:			
3704.00.10	Pellicole cinematografiche	Industria	A	
3704.00.90	Altre	Industria	A	
37.05	Lastre e pellicole, fotografiche, impressionate e sviluppate, diverse dalle pellicole cinematografiche:			
3705.10	Per la stampa in offset	Industria	A	
3705.90	Altre:			
3705.90.10	Microfilm	Industria	A	
3705.90.90	Altre	Industria	A	
37.06	Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono:			
3706.10	Di larghezza uguale o superiore a 35 mm	Industria	A	
3706.90	Altre	Industria	A	
37.07	Preparazioni chimiche per usi fotografici, diverse da vernici, colle, adesivi e preparazioni simili; prodotti non miscelati, presentati in dosi per usi fotografici, oppure condizionati per la vendita al minuto per gli stessi usi e pronti per l'impiego:			
3707.10	Emulsioni per sensibilizzare le superfici	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
3707.90	Altri	Industria	A	
38.01	Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotto:			
3801.10	Grafite artificiale:			
3801.10.10	Elettrodi non lavorati	Industria	A	
3801.10.90	Altra	Industria	A	
3801.20	Grafite colloidale o semicolloidale	Industria	A	
3801.30	Paste di carbonio per elettrodi e paste simili per il rivestimento interno dei forni	Industria	A	
3801.90	Altre	Industria	A	
38.02	Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito:			
3802.10	Carboni attivati	Industria	A	
3802.90	Altri	Industria	A	
3803.00	Tallolio, anche raffinato	Industria	A	
3804.00	Liscivie residue dalla fabbricazione delle paste di cellulosa, anche concentrate, private degli zuccheri o trattate chimicamente, compresi i lignosolfonati, escluso il tallolio della voce 38.03	Industria	A	
38.05	Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato ed altre essenze terpeniche provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti del legno di conifere; dipentene greggio; essenza di cellulosa al bisolfito ed altri paracimeni greggi; olio di pino contenente, come componente principale, alfaterpineolo:			
3805.10	Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato	Industria	A	
3805.90	Altri	Industria	A	
38.06	Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati; essenza di colofonia e oli di colofonia; gomme fuse:			
3806.10	Colofonie ed acidi resinici	Industria	A	
3806.20	Sali di colofonie, di acidi resinici o di derivati di colofonie o di acidi resinici, diversi dai sali dei prodotti aggiuntivi delle colofonie	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
3806.30	«Gomme-esteri»	Industria	A	
3806.90	Altri	Industria	A	
3807.00	Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali	Industria	A	
38.08	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidie:			
3808.50	Merci menzionate nella nota di sottovoci 1 del presente capitolo:			
3808.50.21	Insetticidi [diversi da quelli aventi come sostanza attiva il camfecloro (ISO) (tossafene)], presentati in recipienti per aerosol	Industria	A	
3808.50.23	Insetticidi [diversi da quelli aventi come sostanza attiva il camfecloro (ISO) (tossafene)], non presentati in recipienti per aerosol	Industria	A	
3808.50.25	Prodotti aventi come sostanza attiva il camfecloro (ISO) (tossafene), presentati in recipienti per aerosol	Industria	A	
3808.50.27	Prodotti aventi come sostanza attiva il camfecloro (ISO) (tossafene), non presentati in recipienti per aerosol	Industria	A	
3808.50.29	Fungicidi per la conservazione del legno, delle piante, degli alberi o delle sementi (diversi da quelli aventi come sostanza attiva composti di rame, di cromo e di arsenico o da quelli aventi come sostanza attiva composti metallici di ditiocarbammati o di bis-ditiocarbammati), ma non esclusi i fungicidi contenenti il complesso di manganese etilenbis (ditiocarbammato) (polimerico) avente come sostanza attiva i sali di zinco, presentati in recipienti per aerosol	Industria	A	
3808.50.31	Fungicidi per la conservazione del legno, delle piante, degli alberi o delle sementi (diversi da quelli aventi come sostanza attiva composti di rame, di cromo e di arsenico o da quelli aventi come sostanza attiva composti metallici di ditiocarbammati o di bis-ditiocarbammati), ma non esclusi i fungicidi contenenti il complesso di manganese etilenbis (ditiocarbammato) (polimerico) avente come sostanza attiva i sali di zinco, non presentati in recipienti per aerosol	Industria	A	
3808.50.33	Altri fungicidi, presentati in recipienti per aerosol	Industria	A	
3808.50.35	Altri fungicidi, non presentati in recipienti per aerosol	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
3808.50.37	Erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, contenenti una delle sostanze attive seguenti: atrazina; alacloro; acido 2-metil-4-clorofenossiacetico o suoi derivati; acido 2,4-diclorofenossiacetico o suoi derivati; trifluralin, presentati in recipienti per aerosol	Industria	A	
3808.50.39	Erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, contenenti una delle sostanze attive seguenti: atrazina; alacloro; acido 2-metil-4-clorofenossiacetico o suoi derivati; acido 2,4-diclorofenossiacetico o suoi derivati; trifluralin, non presentati in recipienti per aerosol	Industria	A	
3808.50.41	Altri erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, aventi come sostanza attiva diuron o simazina, presentati in recipienti per aerosol	Industria	A	
3808.50.43	Altri erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, aventi come sostanza attiva diuron o simazina, non presentati in recipienti per aerosol	Industria	A	
3808.50.45	Altri regolatori di crescita per piante e inibitori di germinazione, presentati in recipienti per aerosol	Industria	A	
3808.50.47	Altri regolatori di crescita per piante e inibitori di germinazione, non presentati in recipienti per aerosol	Industria	A	
3808.50.49	Disinfettanti, presentati in recipienti per aerosol	Industria	A	
3808.50.51	Altri, disinfettanti in imballaggi immediati di peso inferiore o uguale a 5 kg o in recipienti di contenuto inferiore o uguale a 5 lt	Industria	A	
3808.50.53	Acido tricolocianurico (TCIA) contenente disinfettanti, presentato in recipienti per aerosol	Industria	A	
3808.50.55	Acido tricolocianurico (TCIA) contenente disinfettanti, non presentato in recipienti per aerosol	Industria	A	
3808.50.59	Altri disinfettanti, aventi come sostanza attiva un derivato del catrame di carbon fossile, presentati in recipienti per aerosol	Industria	A	
3808.50.61	Altri disinfettanti, aventi come sostanza attiva un derivato del catrame di carbon fossile, non presentati in recipienti per aerosol	Industria	A	
3808.50.9	Altri:			
3808.50.91	Presentati in recipienti per aerosol	Industria	A	
3808.50.99	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative ⁽¹⁾
3808.9	Altri:			
3808.91	Insetticidi:			
3808.91.1	Contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano:			
3808.91.11	Presentati in recipienti per aerosol	Industria	A	
3808.91.19	Altri	Industria	A	
3808.91.9	Altri:			
3808.91.91	Presentati in recipienti per aerosol	Industria	A	
3808.91.99	Altri	Industria	A	
3808.92	Fungicidi:			
3808.92.2	Per la conservazione del legno, delle piante, degli alberi o delle sementi (diversi da quelli aventi come sostanza attiva composti di rame, di cromo e di arsenico o da quelli aventi come sostanza attiva composti metallici di ditiocarbammati o di bis-ditiocarbammati), ma non esclusi i fungicidi contenenti il complesso di manganese etilenbis (ditiocarbammato) (polimerico) avente come sostanza attiva i sali di zinco:			
3808.92.21	Presentati in recipienti per aerosol	Industria	A	
3808.92.29	Altri	Industria	A	
3808.92.3	Altri, contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano:			
3808.92.31	Presentati in recipienti per aerosol	Industria	A	
3808.92.39	Altri	Industria	A	
3808.92.9	Altri:			
3808.92.91	Presentati in recipienti per aerosol	Industria	A	
3808.92.99	Altri	Industria	A	
3808.93	Erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante:			
3808.93.04	Aventi come sostanza attiva l'atrazina, presentati in recipienti per aerosol	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
3808.93.07	Aventi come sostanza attiva l'atrazina, non presentati in recipienti per aerosol	Industria	A	
3808.93.09	Aventi come sostanza attiva l'alacloro, presentati in recipienti per aerosol	Industria	A	
3808.93.13	Aventi come sostanza attiva l'alacloro, non presentati in recipienti per aerosol	Industria	A	
3808.93.16	Aventi come sostanza attiva il diuron o la simazina, presentati in recipienti per aerosol	Industria	A	
3808.93.19	Aventi come sostanza attiva il diuron o la simazina, non presentati in recipienti per aerosol	Industria	A	
3808.93.31	Aventi come sostanza attiva l'acido 2-metil-4-clorofenossiacetico o i suoi derivati, presentati in recipienti per aerosol	Industria	A	
3808.93.33	Aventi come sostanza attiva l'acido 2-metil-4-clorofenossiacetico o i suoi derivati, non presentati in recipienti per aerosol	Industria	A	
3808.93.34	Aventi come sostanza attiva l'acido 2,4-diclorofenossiacetico o i suoi derivati, presentati in recipienti per aerosol	Industria	A	
3808.93.37	Aventi come sostanza attiva l'acido 2,4-diclorofenossiacetico o i suoi derivati, non presentati in recipienti per aerosol	Industria	A	
3808.93.41	Aventi come sostanza attiva il trifluralin, presentati in recipienti per aerosol	Industria	A	
3808.93.43	Aventi come sostanza attiva il trifluralin, non presentati in recipienti per aerosol	Industria	A	
3808.93.77	Altri regolatori di crescita per piante e inibitori di germinazione, presentati in recipienti per aerosol	Industria	A	
3808.93.79	Altri regolatori di crescita per piante e inibitori di germinazione, non presentati in recipienti per aerosol	Industria	A	
3808.93.83	Altri, contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano, presentati in recipienti per aerosol	Industria	A	
3808.93.85	Altri, contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano, non presentati in recipienti per aerosol	Industria	A	
3808.93.9	Altri:			
3808.93.91	Presentati in recipienti per aerosol	Industria	A	
3808.93.99	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
3808.94	Disinfettanti:			
3808.94.1	In imballaggi immediati di peso inferiore o uguale a 5 kg o in recipienti di contenuto inferiore o uguale a 5 lt:			
3808.94.11	Presentati in recipienti per aerosol	Industria	A	
3808.94.19	Altri	Industria	A	
3808.94.3	Acido tricolocianurico (TCIA) contenente disinfettanti:			
3808.94.31	Presentato in recipienti per aerosol	Industria	A	
3808.94.39	Altri	Industria	A	
3808.94.4	Altri, aventi come sostanza attiva un derivato del catrame di carbon fossile:			
3808.94.41	Presentati in recipienti per aerosol	Industria	A	
3808.94.49	Altri	Industria	A	
3808.94.8	Altri, contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano:			
3808.94.81	Presentati in recipienti per aerosol	Industria	A	
3808.94.89	Altri	Industria	A	
3808.94.9	Altri:			
3808.94.91	Presentati in recipienti per aerosol	Industria	A	
3808.94.99	Altri	Industria	A	
3808.99	Altri:			
3808.99.1	Altri, contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano:			
3808.99.11	Presentati in recipienti per aerosol	Industria	A	
3808.99.19	Altri	Industria	A	
3808.99.9	Altri:			
3808.99.91	Presentati in recipienti per aerosol	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
3808.99.99	Altri	Industria	A	
38.09	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:			
3809.10	A base di sostanze amidacee	Agricoltura	A	
3809.9	Altri:			
3809.91	Dei tipi utilizzati nell'industria tessile o in industrie simili	Industria	A	
3809.92	Dei tipi utilizzati nell'industria della carta o in industrie simili	Industria	A	
3809.93	Dei tipi utilizzati nell'industria del cuoio o in industrie simili	Industria	A	
38.10	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura:			
3810.10	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti	Industria	A	
3810.90	Altre	Industria	A	
38.11	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:			
3811.1	Preparazioni antidetonanti:			
3811.11	A base di composti del piombo	Industria	A	
3811.19	Altre	Industria	A	
3811.2	Additivi per oli lubrificanti:			
3811.21	Contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	Industria	A	
3811.29	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
3811.90	Altri	Industria	A	
38.12	Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche:			
3812.10	Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»	Industria	A	
3812.20	Plastificanti composti per gomma o materie plastiche	Industria	A	
3812.30	Preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche:			
3812.30.10	Preparazioni antiossidanti per gomma	Industria	A	
3812.30.20	Stabilizzanti composti contenenti caprilato di cadmio, naftenato-benzoato di cadmio, ottanoato di cadmio, caprilato di bario, nonilfenato di bario, tioglicolato di dibutilstagno, tioglicolato di dimetilstagno, ottoato di zinco, ottanoato di potassio o stearato di zinco	Industria	A	
3812.30.90	Altri	Industria	A	
3813.00	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici:			
3813.00.25	Preparazioni liquide contenenti composti di fluoro o proteine, presentate in recipienti per aerosol	Industria	A	
3813.00.27	Preparazioni liquide contenenti composti di fluoro o proteine, non presentate in recipienti per aerosol	Industria	A	
3813.00.29	Altre, contenenti bromoclorodifluorometano, bromotri-fluorometano o dibromotetrafluoroetani, presentate in recipienti per aerosol	Industria	A	
3813.00.31	Altre, contenenti bromoclorodifluorometano, bromotri-fluorometano o dibromotetrafluoroetani, non presentate in recipienti per aerosol	Industria	A	
3813.00.33	Altre, contenenti idrobromofluorocarburi di metano, di etano o di propano (HBFC), presentate in recipienti per aerosol	Industria	A	
3813.00.35	Altre, contenenti idrobromofluorocarburi di metano, di etano o di propano (HBFC), non presentate in recipienti per aerosol	Industria	A	
3813.00.37	Altre, contenenti idroclorofluorocarburi di metano, di etano o di propano (HCFC), presentate in recipienti per aerosol	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
3813.00.39	Altre, contenenti idroclorofluorocarburi di metano, di etano o di propano (HCFC), non presentate in recipienti per aerosol	Industria	A	
3813.00.41	Altre, contenenti bromoclorometano, presentate in recipienti per aerosol	Industria	A	
3813.00.43	Altre, contenenti bromoclorometano, non presentate in recipienti per aerosol	Industria	A	
3813.00.90	Altre	Industria	A	
3814.00	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici:			
3814.00.10	Contenenti clorofluorocarburi di metano, di etano o di propano (CFC) anche contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC)	Industria	A	
3814.00.20	Contenenti idroclorofluorocarburi di metano, di etano o di propano (HCFC) ma non contenenti clorofluorocarburi (CFC)	Industria	A	
3814.00.30	Contenenti tetracloruro di carbonio, bromoclorometano o 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio)	Industria	A	
3814.00.90	Altri	Industria	A	
38.15	Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche, non nominati né compresi altrove:			
3815.1	Catalizzatori su supporti:			
3815.11	Aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel	Industria	A	
3815.12	Aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso	Industria	A	
3815.19	Altri	Industria	A	
3815.90	Altri	Industria	A	
3816.00	Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari, diversi dai prodotti della voce 38.01	Industria	A	
3817.00	Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 27.07 e 29.02:			
3817.00.10	Alchilbenzeni in miscele	Industria	A	
3817.00.20	Alchilnaftaleni in miscele	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
3818.00	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrelle o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica:			
3818.00.10	Elementi chimici	Industria	A	
3818.00.20	Composti chimici, condizionati per la vendita al minuto	Industria	A	
3818.00.90	Altri	Industria	A	
3819.00	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi:			
3819.00.10	Liquidi per freni idraulici	Industria	A	
3819.00.20	Liquidi per trasmissioni idrauliche, contenenti, in peso, 44 % o più di dietilglicole o 38 % o più di copolimeri di etilene o di propilene	Industria	A	
3819.00.90	Altri	Industria	A	
3820.00	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	Industria	A	
3821.00	Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo e la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali	Industria	A	
3822.00	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 30.02 o 30.06; materiali di riferimento certificati	Industria	A	
38.23	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:			
3823.1	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:			
3823.11	Acido stearico	Industria	A	
3823.12	Acido oleico	Industria	A	
3823.13	Acidi grassi del tallolio	Industria	A	
3823.19	Altri	Industria	A	
3823.70	Alcoli grassi industriali	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
38.24	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:			
3824.10	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia	Industria	A	
3824.30	Carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici	Industria	A	
3824.40	Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo	Industria	A	
3824.50	Malte e calcestruzzo, non refrattari	Industria	A	
3824.60	Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905.44	Agricoltura	A	
3824.7	Miscugli contenenti derivati alogenati del metano, dell'etano o del propano:			
3824.71	Contenenti clorofluorocarburi (CFC), anche con idroclorofluorocarburi (HCFC), perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC):			
3824.71.05	Contenenti degli idrocarburi aciclici peralogenati unicamente con fluoro e cloro, diversi da quelli contenenti clorodifluorometano, diclorodifluorometano o triclorofluorometano	Industria	A	
3824.71.20	Contenenti diclorodifluorometano o triclorofluorometano	Industria	A	
3824.71.30	Altri, contenenti derivati peralogenati di idrocarburi aciclici contenenti almeno due alogeni diversi	Industria	A	
3824.71.90	Altri	Industria	A	
3824.72	Contenenti bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano o dibromotetrafluoroetani:			
3824.72.05	Contenenti degli idrocarburi aciclici peralogenati unicamente con fluoro e cloro, diversi da quelli contenenti clorodifluorometano, diclorodifluorometano o triclorofluorometano	Industria	A	
3824.72.20	Contenenti diclorodifluorometano o triclorofluorometano	Industria	A	
3824.72.30	Altri, contenenti derivati peralogenati di idrocarburi aciclici contenenti almeno due alogeni diversi	Industria	A	
3824.72.90	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
3824.73	Contenenti idrobromofluorocarburi (HBFC):			
3824.73.05	Contenenti degli idrocarburi aciclici peralogenati unicamente con fluoro e cloro, diversi da quelli contenenti clorodifluorometano, diclorodifluorometano o triclorofluorometano	Industria	A	
3824.73.20	Contenenti diclorodifluorometano o triclorofluorometano	Industria	A	
3824.73.30	Altri, contenenti derivati peralogenati di idrocarburi aciclici contenenti almeno due alogeni diversi	Industria	A	
3824.73.90	Altri	Industria	A	
3824.74	Contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), anche con perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma senza clorofluorocarburi (CFC):			
3824.74.05	Contenenti degli idrocarburi aciclici peralogenati unicamente con fluoro e cloro, diversi da quelli contenenti clorodifluorometano, diclorodifluorometano o triclorofluorometano	Industria	A	
3824.74.20	Contenenti diclorodifluorometano o triclorofluorometano	Industria	A	
3824.74.30	Altri, contenenti derivati peralogenati di idrocarburi aciclici contenenti almeno due alogeni diversi	Industria	A	
3824.74.90	Altri	Industria	A	
3824.75	Contenenti tetracloruro di carbonio	Industria	A	
3824.76	Contenenti 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio)	Industria	A	
3824.77	Contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano:			
3824.77.05	Contenenti degli idrocarburi aciclici peralogenati unicamente con fluoro e cloro, diversi da quelli contenenti clorodifluorometano, diclorodifluorometano o triclorofluorometano	Industria	A	
3824.77.20	Contenenti diclorodifluorometano o triclorofluorometano	Industria	A	
3824.77.30	Altri, contenenti derivati peralogenati di idrocarburi aciclici contenenti almeno due alogeni diversi	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
3824.77.90	Altri	Industria	A	
3824.78	Contenenti perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma non contenenti clorofluorocarburi (CFC) o idroclorofluorocarburi (HCFC)	Industria	A	
3824.79	Altri:			
3824.79.05	Contenenti degli idrocarburi aciclici peralogenati unicamente con fluoro e cloro, diversi da quelli contenenti clorodifluorometano, diclorodifluorometano o triclorofluorometano	Industria	A	
3824.79.20	Contenenti diclorodifluorometano o triclorofluorometano	Industria	A	
3824.79.30	Altri, contenenti derivati peralogenati di idrocarburi aciclici contenenti almeno due alogeni diversi	Industria	A	
3824.79.90	Altri	Industria	A	
3824.8	Miscugli e preparazioni contenenti ossirano (ossido di etilene), polibromobifenili (PBB), policlorobifenili (PCB), policlorotrifenili (PCT) o fosfato di tri(2,3-dibromopropile):			
3824.81	Contenenti ossirano (ossido di etilene)	Industria	A	
3824.82	Contenenti polibromobifenili (PBB), policlorotrifenili (PCT) o policlorobifenili (PCB):			
3824.82.10	Contenenti policlorobifenili (PCB)	Industria	A	
3824.82.90	Altri	Industria	A	
3824.83	Contenenti fosfato di tri(2,3-dibromopropile)	Industria	A	
3824.90	Altri:			
3824.90.01	Miscugli di idrocarburi e di agenti lubrificanti	Industria	A	
3824.90.25	Reattivi di flottazione contenenti acido dicresilditiofosforico o alchil-ditiofosfati	Industria	A	
3824.90.37	Mono-, di- e triesteri del glicerolo contenenti acidi grassi non modificati, con tenore di sapone (calcolato in stearato di sodio) uguale o superiore a 3,5 % in peso e con tenore di 1-monogliceride inferiore o uguale a 38 % in peso	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
3824.90.40	Mono-, di- e triesteri del glicerolo, con tenore di sapone (calcolato in stearato di sodio) inferiore a 3,5 % in peso e con tenore di 1-monogliceride inferiore o uguale a 45 % in peso	Industria	A	
3824.90.45	Esteri dell'acido ftalico di alcoli alifatici miscelati	Industria	A	
3824.90.47	Preparazioni dette «liquidi correttori»	Industria	A	
3824.90.50	Paraffine clorate	Industria	A	
3824.90.60	Altre miscele costituite principalmente di prodotti chimici contenenti un atomo di fosforo cui è legato un gruppo metile, etile, n-propile o isopropile, senza altri atomi di carbonio	Industria	A	
3824.90.90	Altri	Industria	A	
38.25	Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 di questo capitolo:			
3825.10	Rifiuti urbani	Industria	A	
3825.20	Fanghi di depurazione	Industria	A	
3825.30	Rifiuti clinici	Industria	A	
3825.4	Residui di solventi organici:			
3825.41	Alogenati	Industria	A	
3825.49	Altri	Industria	A	
3825.50	Residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo	Industria	A	
3825.6	Altri rifiuti delle industrie chimiche o delle industrie connesse:			
3825.61	Contenenti principalmente costituenti organici	Industria	A	
3825.69	Altri	Industria	A	
3825.90	Altri	Industria	A	
3826.00	Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi:			
3826.00.10	Biodiesel quale definito nella nota complementare 1 a) del capitolo 38	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
3826.00.90	Altri	Industria	A	
39.01	Polimeri di etilene, in forme primarie:			
3901.10	Polietilene di densità inferiore a 0,94:			
3901.10.10	Vergine	Industria	A	
3901.10.90	Altro	Industria	A	
3901.20	Polietilene di densità uguale o superiore a 0,94:			
3901.20.10	Vergine	Industria	A	
3901.20.90	Altri	Industria	A	
3901.30	Copolimeri di etilene e di acetato di vinile:			
3901.30.10	Di valore in dogana non superiore a 220 c/kg	Industria	A	
3901.30.20	Di valore in dogana superiore a 220 c/kg	Industria	A	
3901.90	Altri:			
3901.90.10	Copolimeri di etilene e di acido acrilico o metacrilico nei quali i gruppi carbossilici sono parzialmente legati o neutralizzati con ioni metallici	Industria	A	
3901.90.20	Altri metacrilati di etilene	Industria	A	
3901.90.30	Altri, clorurati	Industria	A	
3901.90.90	Altri	Industria	A	
39.02	Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie:			
3902.10	Polipropilene:			
3902.10.10	Perle espanse	Industria	A	
3902.10.9	Altri:			
3902.10.91	Vergini	Industria	A	
3902.10.99	Altri	Industria	A	
3902.20	Poliisobutilene	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
3902.30	Copolimeri di propilene	Industria	A	
3902.90	Altri	Industria	A	
39.03	Polimeri di stirene, in forme primarie:			
3903.1	Polistirene:			
3903.11	Espansibile	Industria	A	
3903.19	Altro:			
3903.19.10	Vergine	Industria	A	
3903.19.90	Altro	Industria	A	
3903.20	Copolimeri di stirene-acrilonitrile (SAN)	Industria	A	
3903.30	Copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS):			
3903.30.10	Vergini	Industria	A	
3903.30.90	Altri	Industria	A	
3903.90	Altri	Industria	A	
39.04	Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie:			
3904.10	Poli(cloruro di vinile), non miscelato con altre sostanze	Industria	A	
3904.2	Altro poli(cloruro di vinile):			
3904.21	Non plastificato:			
3904.21.10	Vergine	Industria	A	
3904.21.90	Altro	Industria	A	
3904.22	Plastificato:			
3904.22.10	Vergine	Industria	A	
3904.22.90	Altro	Industria	A	
3904.30	Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile	Industria	A	
3904.40	Altri copolimeri di cloruro di vinile	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
3904.50	Polimeri di cloruro di vinilidene	Industria	A	
3904.6	Polimeri fluorurati:			
3904.61	Politetrafluoroetilene	Industria	A	
3904.69	Altri	Industria	A	
3904.90	Altri	Industria	A	
39.05	Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie:			
3905.1	Poli(acetato di vinile):			
3905.12	In dispersione acquosa	Industria	A	
3905.19	Altro	Industria	A	
3905.2	Copolimeri di acetato di vinile:			
3905.21	In dispersione acquosa	Industria	A	
3905.29	Altri	Industria	A	
3905.30	Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato	Industria	A	
3905.9	Altri:			
3905.91	Copolimeri	Industria	A	
3905.99	Altri	Industria	A	
39.06	Polimeri acrilici, in forme primarie:			
3906.10	Poli(metacrilato di metile)	Industria	A	
3906.90	Altri:			
3906.90.20	In forma liquida o pastosa, esclusi gli agenti flocculanti di poliacrilammidi e simili (anionici e non ionici)	Industria	A	
3906.90.90	Altri	Industria	A	
39.07	Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie:			
3907.10	Poliacetali	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
3907.20	Altri polieteri:			
3907.20.15	Polieteri-polioli contenenti almeno due gruppi idrossilici, liquidi o pastosi, con tenore di idrossile superiore a 100 mg KOH/g, ma non superiore a 800 mg KOH/g	Industria	A	
3907.20.90	Altri	Industria	A	
3907.30	Resine epossidiche	Industria	A	
3907.40	Policarbonati	Industria	A	
3907.50	Resine alchidiche	Industria	A	
3907.60	Poli(etilene tereftalato):			
3907.60.1	In forma liquida o pastosa:			
3907.60.11	Vergine	Industria	A	
3907.60.19	Altro	Industria	A	
3907.60.9	Altri:			
3907.60.91	Vergini	Industria	A	
3907.60.99	Altri	Industria	A	
3907.70	Acido polilattico	Industria	A	
3907.9	Altri poliesteri:			
3907.91	Non saturi	Industria	A	
3907.99	Altri	Industria	A	
39.08	Poliammidi in forme primarie:			
3908.10	Poliammide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6,12	Industria	A	
3908.90	Altre	Industria	A	
39.09	Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretaniche, in forme primarie:			
3909.10	Resine ureiche; resine di tiourea	Industria	A	
3909.20	Resine melamminiche	Industria	A	
3909.30	Altre resine amminiche	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
3909.40	Resine fenoliche:			
3909.40.20	Resine oleosolubili	Industria	A	
3909.40.90	Altre	Industria	A	
3909.50	Poliuretani	Industria	A	
3910.00	Siliconi, in forme primarie	Industria	A	
39.11	Resine di petrolio, resine cumaronindeniche, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni ed altri prodotti citati nella nota 3 di questo capitolo, non nominati né compresi altrove, in forme primarie:			
3911.10	Resine di petrolio, resine cumaroniche, resine indeniche, resine cumaronindeniche e politerpeni	Industria	A	
3911.90	Altri	Industria	A	
39.12	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie:			
3912.1	Acetati di cellulosa:			
3912.11	Non plastificati	Industria	A	
3912.12	Plastificati	Industria	A	
3912.20	Nitrati di cellulosa (compresi i collodi)	Industria	A	
3912.3	Eteri di cellulosa:			
3912.31	Carbossimetilcellulosa e suoi sali	Industria	A	
3912.39	Altri	Industria	A	
3912.90	Altri	Industria	A	
39.13	Polimeri naturali (per esempio: acido alginico) e polimeri naturali modificati (per esempio: proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non nominati né compresi altrove, in forme primarie:			
3913.10	Acido alginico, suoi sali e suoi esteri	Industria	A	
3913.90	Altri	Industria	A	
3914.00	Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 39.01 a 39.13, in forme primarie	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
39.15	Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche:			
3915.10	Di polimeri di etilene:			
3915.10.10	Polietilene di densità inferiore a 0,94	Industria	A	
3915.10.90	Polietilene di densità uguale o superiore a 0,94	Industria	A	
3915.20	Di polimeri di stirene	Industria	A	
3915.30	Di polimeri di cloruro di vinile	Industria	A	
3915.90	Di altre materie plastiche:			
3915.90.40	Di carbossimetilcellulosa	Industria	A	
3915.90.9	Altri:			
3915.90.91	Polipropilene	Industria	A	
3915.90.93	Poli(etilene tereftalato)	Industria	A	
3915.90.99	Altri	Industria	A	
39.16	Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche:			
3916.10	Di polimeri di etilene	Industria	A	
3916.20	Di polimeri di cloruro di vinile:			
3916.20.20	Materiali da intreccio con armatura di canna d'India	Industria	A	
3916.20.90	Altri	Industria	A	
3916.90	Di altre materie plastiche:			
3916.90.10	Di resine fenoliche miste con fibre, tessuto o carta	Industria	A	
3916.90.20	Di siliconi	Industria	A	
3916.90.60	Di nitrati di cellulosa	Industria	A	
3916.90.70	Di resine artificiali	Industria	A	
3916.90.90	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
39.17	Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche:			
3917.10	Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche:			
3917.10.30	Non stampate	Industria	A	
3917.10.90	Altre	Industria	A	
3917.2	Tubi rigidi:			
3917.21	Di polimeri di etilene:			
3917.21.10	Senza saldatura, la cui maggiore dimensione della sezione trasversale è uguale o superiore a 305 mm e inferiore o uguale a 495 mm, con deflettore integrale a spirale, ma senza accessori	Industria	A	
3917.21.90	Altri	Industria	A	
3917.22	Di polimeri di propilene	Industria	A	
3917.23	Di polimeri di cloruro di vinile	Industria	A	
3917.29	Di altre materie plastiche:			
3917.29.10	Senza saldatura, di fenoplasti misti con fibre, tessuto o carta, senza accessori	Industria	A	
3917.29.20	Di siliconi, senza saldatura, senza accessori	Industria	A	
3917.29.30	Di polimeri di stirene, senza saldatura, senza accessori	Industria	A	
3917.29.40	Di polimeri di vinilidene, di polimeri di acetato di vinile, di alcole polivinilico o di polimeri acrilici, senza saldatura, senza accessori	Industria	A	
3917.29.50	Di altri prodotti di condensazione, di policondensazione o di poliaddizione, senza saldatura, senza accessori	Industria	A	
3917.29.60	Di altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione, senza saldatura, senza accessori	Industria	A	
3917.29.70	Di nitrati di cellulosa, senza saldatura, senza accessori	Industria	A	
3917.29.80	Di altre resine artificiali, senza saldatura, senza accessori	Industria	A	
3917.29.85	Altri, senza saldatura, senza accessori	Industria	A	
3917.29.90	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
3917.3	Altri tubi:			
3917.31	Tubi flessibili che possono sopportare una pressione di almeno 27,6 MPa:			
3917.31.05	Tubi compositi costituiti da un tubo centrale di poliestere e da un tubo esterno di poliuretano, con materia tessile di rinforzo intrecciata tra il tubo centrale e il tubo esterno, senza saldatura, senza accessori	Industria	A	
3917.31.10	Di siliconi, senza saldatura, senza accessori	Industria	A	
3917.31.20	Di polimeri di etilene, senza saldatura, senza accessori	Industria	A	
3917.31.30	Di polimeri di stirene, senza saldatura, senza accessori	Industria	A	
3917.31.40	Di polimeri di cloruro di vinile, senza saldatura, senza accessori	Industria	A	
3917.31.50	Di polimeri di propilene, senza saldatura, senza accessori	Industria	A	
3917.31.60	Di polimeri di cloruro di vinilidene, di polimeri di acetato di vinile, di alcole polivinilico o di polimeri acrilici, senza saldatura, senza accessori	Industria	A	
3917.31.70	Di nitrati di cellulosa, senza saldatura, senza accessori	Industria	A	
3917.31.75	Di altri prodotti di condensazione, di policondensazione o di poliaddizione, senza saldatura, senza accessori	Industria	A	
3917.31.80	Di altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione, senza saldatura, senza accessori	Industria	A	
3917.31.85	Altri, senza saldatura, senza accessori	Industria	A	
3917.31.90	Altri	Industria	A	
3917.32	Altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori:			
3917.32.03	Budella artificiali, saldate o con le estremità chiuse, non stampate	Industria	A	
3917.32.05	Budella artificiali, saldate o con le estremità chiuse, stampate	Industria	A	
3917.32.10	Di siliconi, senza saldatura	Industria	A	
3917.32.15	Tubi piatti, senza saldatura, di polimeri di etilene, di spessore uguale o superiore a 200 micron ma non superiore a 300 micron, stampati, che possono sopportare una pressione inferiore a 0,5 MPa e con una sezione trasversale interna uguale o superiore a 200 cm ma non superiore a 500 cm	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
3917.32.20	Altri, di polimeri di etilene, senza saldatura	Industria	A	
3917.32.30	Di polimeri di stirene, senza saldatura	Industria	A	
3917.32.40	Di polimeri di cloruro di vinile, senza saldatura	Industria	A	
3917.32.50	Di polimeri di propilene, senza saldatura	Industria	A	
3917.32.60	Di polimeri di cloruro di vinilidene, di polimeri di acetato di vinile, di alcole polivinilico o di polimeri acrilici, senza saldatura	Industria	A	
3917.32.70	Di nitrati di cellulosa, senza saldatura	Industria	A	
3917.32.75	Di altri prodotti di condensazione, di policondensazione o di poliaddizione, senza saldatura	Industria	A	
3917.32.80	Di altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione, senza saldatura	Industria	A	
3917.32.85	Altri, senza saldatura	Industria	A	
3917.32.90	Altri	Industria	A	
3917.33	Altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori	Industria	A	
3917.39	Altri:			
3917.39.10	Di siliconi, senza saldatura, senza accessori	Industria	A	
3917.39.15	Di fenoplasti misti con fibre, tessuto o carta, senza saldatura, senza accessori	Industria	A	
3917.39.20	Di polimeri di etilene, senza saldatura, senza accessori	Industria	A	
3917.39.25	Di polimeri di stirene, senza saldatura, senza accessori	Industria	A	
3917.39.30	Di polimeri di cloruro di vinile, senza saldatura, senza accessori (esclusi i materiali da intreccio con anima di canna d'India)	Industria	A	
3917.39.35	Materiali da intreccio, senza saldatura, di polimeri di cloruro di vinile, con anima di canna d'India, senza accessori	Industria	A	
3917.39.40	Di polimeri di propilene, senza saldatura, senza accessori	Industria	A	
3917.39.45	Di polimeri di cloruro di vinilidene, di polimeri di acetato di vinile, di alcole polivinilico o di polimeri acrilici, senza saldatura, senza accessori	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
3917.39.50	Di nitrati di cellulosa, senza saldatura, senza accessori	Industria	A	
3917.39.55	Di altri prodotti di condensazione, di policondensazione o di poliaddizione, senza saldatura, senza accessori	Industria	A	
3917.39.60	Di altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione, senza saldatura, senza accessori	Industria	A	
3917.39.65	Altri, senza saldatura, senza accessori	Industria	A	
3917.39.90	Altri	Industria	A	
3917.40	Accessori	Industria	A	
39.18	Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo:			
3918.10	Di polimeri di cloruro di vinile	Industria	A	
3918.90	Di altre materie plastiche:			
3918.90.20	Di polietilenterefalato, non autoadesivi	Industria	A	
3918.90.30	Di siliconi	Industria	A	
3918.90.40	Di altri prodotti di condensazione, di policondensazione o di poliaddizione	Industria	A	
3918.90.90	Altri	Industria	A	
39.19	Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli:			
3919.10	In rotoli di larghezza non superiore a 20 cm:			
3919.10.01	Di alchidi, spalmati di microsferi o di microprismi di vetro	Industria	A	
3919.10.03	Di poli(etilene tereftalato)	Industria	A	
3919.10.05	Di siliconi	Industria	A	
3919.10.06	Di poliuretano cellulare, autoadesivo su entrambe le facce, comunemente chiamato «nastro adesivo doppia faccia»	Industria	A	
3919.10.07	Di altri prodotti di condensazione, di policondensazione o di poliaddizione	Industria	A	
3919.10.10	Di polimeri di etilene	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
3919.10.13	Di polimeri di stirene	Industria	A	
3919.10.30	Di polimeri di cloruro di vinile	Industria	A	
3919.10.35	Di polimeri di cloruro di vinilidene, di spessore inferiore o uguale a 0,05 mm, non stampati	Industria	A	
3919.10.37	Di polimeri di cloruro di vinilidene (esclusi quelli di spessore inferiore o uguale a 0,05 mm, non stampati), di polimeri di acetato di vinile e di alcole polivinilico	Industria	A	
3919.10.39	Di polimeri acrilici, spalmati di microsfeere o di micropri-smi	Industria	A	
3919.10.40	Di polimeri acrilici	Industria	A	
3919.10.41	Di polimeri di propilene orientati biassialmente (diversi da quelli con entrambe le facce autoadesive), di larghezza inferiore o uguale a 25 mm e di valore in dogana superiore a 1 300 c/m ²	Industria	A	
3919.10.43	Di polimeri di propilene orientati biassialmente (diversi da quelli autoadesivi su entrambe le facce), di larghezza inferiore o uguale a 150 mm	Industria	A	
3919.10.47	Altri, di polimeri di propilene orientati biassialmente	Industria	A	
3919.10.50	Altri, di polimeri di propilene	Industria	A	
3919.10.53	Di altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione	Industria	A	
3919.10.55	Di pellicole di cellulosa rigenerata	Industria	A	
3919.10.57	Di nitrati di cellulosa	Industria	A	
3919.10.60	Di proteine indurite	Industria	A	
3919.10.63	Di cloridrati di gomma, di spessore inferiore o uguale a 0,05 mm	Industria	A	
3919.10.65	Di cloridrati di gomma, di spessore superiore a 0,05 mm	Industria	A	
3919.10.67	Di altre resine artificiali	Industria	A	
3919.10.90	Altri	Industria	A	
3919.90	Altri:			
3919.90.01	Di alchidi o di poliuretani, spalmati di microsfeere di vetro	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
3919.90.03	Di poli(etilene tereftalato)	Industria	A	
3919.90.05	Di siliconi	Industria	A	
3919.90.06	Di poliuretano cellulare, autoadesivo su entrambe le facce, comunemente chiamato «nastro adesivo doppia faccia»	Industria	A	
3919.90.07	Di altri prodotti di condensazione, di policondensazione o di poliaddizione, senza saldatura, senza accessori	Industria	A	
3919.90.10	Di polimeri di etilene	Industria	A	
3919.90.13	Di polimeri di stirene	Industria	A	
3919.90.21	Di polimeri di cloruro di vinile, di spessore inferiore o uguale a 0,25 mm, spalmati di microsfere di vetro	Industria	A	
3919.90.23	Altri polimeri di cloruro di vinile, di spessore uguale o superiore a 50 micron ma non superiore a 100 micron, in rotoli di larghezza uguale o superiore a 450 mm ma non superiore a 1 350 mm, e di lunghezza uguale o superiore a 1 000 m	Industria	A	
3919.90.30	Di altri polimeri di cloruro di vinile	Industria	A	
3919.90.33	Di polimeri di cloruro di vinilidene, di spessore inferiore o uguale a 0,05 mm, non stampati	Industria	A	
3919.90.35	Di polimeri di cloruro di vinilidene (esclusi quelli di spessore inferiore o uguale a 0,05 mm, non stampati), di polimeri di acetato di vinile e di alcole polivinilico	Industria	A	
3919.90.36	Di polimeri acrilici, spalmati di microsfere di vetro	Industria	A	
3919.90.37	Di altri polimeri acrilici	Industria	A	
3919.90.40	Di polimeri di propilene orientati biassialmente (diversi da quelli autoadesivi su entrambe le facce)	Industria	A	
3919.90.43	Altri, di polimeri di propilene orientati biassialmente	Industria	A	
3919.90.45	Altri, di polimeri di propilene	Industria	A	
3919.90.47	Di altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione	Industria	A	
3919.90.50	Di pellicole di cellulosa rigenerata	Industria	A	
3919.90.53	Di nitrati di cellulosa	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
3919.90.55	Di proteine indurite	Industria	A	
3919.90.59	Di cloridrati di gomma, di spessore superiore a 0,05 mm	Industria	A	
3919.90.63	Di altre resine artificiali	Industria	A	
3919.90.90	Altri	Industria	A	
39.20	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie:			
3920.10	Di polimeri di etilene:			
3920.10.10	Stampati	Industria	A	
3920.10.90	Altri	Industria	A	
3920.20	Di polimeri di propilene:			
3920.20.25	Orientati biassialmente, di spessore superiore a 0,012 mm ma inferiore o uguale a 0,06 mm, non termoretraibili, stampati, non metallizzati	Industria	A	
3920.20.30	Orientati biassialmente, di spessore superiore a 0,012 mm ma inferiore o uguale a 0,06 mm, non termoretraibili, non stampati, non metallizzati	Industria	A	
3920.20.35	Orientati biassialmente, di spessore superiore a 0,012 mm ma inferiore o uguale a 0,06 mm, non termoretraibili, stampati, metallizzati	Industria	A	
3920.20.40	Orientati biassialmente, di spessore superiore a 0,012 mm ma inferiore o uguale a 0,06 mm, non termoretraibili, non stampati, metallizzati	Industria	A	
3920.20.45	Altri, orientati biassialmente, stampati, non metallizzati	Industria	A	
3920.20.50	Altri, orientati biassialmente, non stampati, non metallizzati	Industria	A	
3920.20.55	Altri, orientati biassialmente	Industria	A	
3920.20.9	Altri:			
3920.20.91	Stampati e metallizzati	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
3920.20.93	Non stampati e metallizzati	Industria	A	
3920.30	Di polimeri di stirene	Industria	A	
3920.4	Di polimeri di cloruro di vinile:			
3920.43	Contenenti, in peso, 6 % o più di plastificanti	Industria	A	
3920.49	Altri	Industria	A	
3920.5	Di polimeri acrilici:			
3920.51	Di poli(metacrilato di metile)	Industria	A	
3920.59	Altri	Industria	A	
3920.6	Di policarbonati, di resine alchidiche, di poliesteri allilici o di altri poliesteri:			
3920.61	Di policarbonati	Industria	A	
3920.62	Di poli(etilene tereftalato):			
3920.62.10	Di spessore superiore a 0,18 mm e inferiore o uguale a 6 mm	Industria	A	
3920.62.90	Altri	Industria	A	
3920.63	Di poliesteri non saturi	Industria	A	
3920.69	Di altri poliesteri	Industria	A	
3920.7	Di cellulosa e suoi derivati chimici:			
3920.71	Di cellulosa rigenerata	Industria	A	
3920.73	Di acetato di cellulosa	Industria	A	
3920.79	Di altri derivati della cellulosa:			
3920.79.10	Di nitrati di cellulosa	Industria	A	
3920.79.90	Altri	Industria	A	
3920.9	Di altre materie plastiche:			
3920.91	Di poli(butirrale di vinile)	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
3920.92	Di poliammidi	Industria	A	
3920.93	Di resine amminiche	Industria	A	
3920.94	Di resine fenoliche	Industria	A	
3920.99	Di altre materie plastiche:			
3920.99.05	Di siliconi	Industria	A	
3920.99.10	Di altri prodotti di condensazione, di policondensazione o di poliaddizione	Industria	A	
3920.99.15	Di polimeri di cloruro di vinilidene, di spessore inferiore o uguale a 0,05 mm, non stampati	Industria	A	
3920.99.20	Di altri polimeri di cloruro di vinilidene, di polimeri di acetato di vinile o di alcole polivinilico	Industria	A	
3920.99.25	Strisce di politetrafluoroetilene utilizzate per assicurare la tenuta stagna delle filettature	Industria	A	
3920.99.30	Di altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione	Industria	A	
3920.99.40	Di proteine indurite	Industria	A	
3920.99.50	Di cloridrati di gomma, di spessore inferiore o uguale a 0,05 mm	Industria	A	
3920.99.60	Di cloridrati di gomma, di spessore superiore a 0,05 mm	Industria	A	
3920.99.70	Di altre resine artificiali	Industria	A	
3920.99.90	Altri	Industria	A	
39.21	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche:			
3921.1	Prodotti alveolari:			
3921.11	Di polimeri di stirene	Industria	A	
3921.12	Di polimeri di cloruro di vinile	Industria	A	
3921.13	Di poliuretani	Industria	A	
3921.14	Di cellulosa rigenerata	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
3921.19	Di altre materie plastiche:			
3921.19.10	Di poli(etilene tereftalato)	Industria	A	
3921.19.30	Di altri prodotti di condensazione, di policondensazione o di poliaddizione	Industria	A	
3921.19.40	Di polimeri di etilene	Industria	A	
3921.19.50	Di polimeri di vinilidene, di polimeri di acetato di vinile o di alcole polivinilico	Industria	A	
3921.19.55	Di polimeri acrilici	Industria	A	
3921.19.60	Di altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione	Industria	A	
3921.19.65	Di nitrati di cellulosa	Industria	A	
3921.19.70	Di proteine indurite	Industria	A	
3921.19.75	Di cloridrati di gomma, di spessore inferiore o uguale a 0,05 mm	Industria	A	
3921.19.80	Di cloridrati di gomma, di spessore superiore a 0,05 mm	Industria	A	
3921.19.85	Di altre resine artificiali	Industria	A	
3921.19.90	Altri	Industria	A	
3921.90	Altri:			
3921.90.07	Laminati di resine fenoliche, su supporto di carta, termoindurenti	Industria	A	
3921.90.09	Laminati di resine fenoliche, su supporto di fibra tessile, termoindurenti	Industria	A	
3921.90.12	Altri laminati di resine fenoliche termoindurenti	Industria	A	
3921.90.14	Di resine alchidiche, spalmate di microsfere di vetro	Industria	A	
3921.90.16	Tessuti interamente annegati in poliuretano oppure spalmati o ricoperti su entrambe le facce di questa stessa materia	Industria	A	
3921.90.18	Di poli(etilene tereftalato)	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
3921.90.20	Di siliconi	Industria	A	
3921.90.22	Di altri prodotti di condensazione, di policondensazione o di poliaddizione	Industria	A	
3921.90.24	Tessuti interamente annegati in polimeri di etilene oppure spalmati o ricoperti su entrambe le facce di queste stesse materie	Industria	A	
3921.90.25	Altri, di polimeri di etilene, stampati	Industria	A	
3921.90.27	Altri, di polimeri di etilene, non stampati	Industria	A	
3921.90.28	Di polimeri di stirene	Industria	A	
3921.90.47	Di polimeri di cloruro di vinile	Industria	A	
3921.90.50	Di polimeri di cloruro di vinilidene, di spessore inferiore o uguale a 0,05 mm, non stampati	Industria	A	
3921.90.52	Di polimeri di cloruro di vinilidene (diversi da quelli di spessore inferiore o uguale a 0,05 mm, non stampati), di polimeri di acetato di vinile o di alcole polivinilico	Industria	A	
3921.90.53	Di polimeri acrilici, spalmati di microsfere di vetro	Industria	A	
3921.90.54	Di altri polimeri acrilici	Industria	A	
3921.90.63	Di polimeri di propilene	Industria	A	
3921.90.64	Tessuti interamente annegati in prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione oppure spalmati o ricoperti su entrambe le facce di questi stessi prodotti	Industria	A	
3921.90.66	Di altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione	Industria	A	
3921.90.68	Di cellulosa rigenerata	Industria	A	
3921.90.70	Di nitrati di cellulosa	Industria	A	
3921.90.72	Di proteine indurite	Industria	A	
3921.90.74	Di cloridrati di gomma, di spessore inferiore o uguale a 0,05 mm	Industria	A	
3921.90.76	Di cloridrati di gomma, di spessore superiore a 0,05 mm	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
3921.90.78	Di altre resine artificiali	Industria	A	
3921.90.90	Altri	Industria	A	
39.22	Vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche:			
3922.10	Vasche da bagno, docce, lavandini e lavabi	Industria	A	
3922.20	Tavolette e coperchi per tazze per gabinetti	Industria	A	
3922.90	Altri:			
3922.90.10	Bagni mobili di materie plastiche, di peso inferiore o uguale a 5 kg e con un serbatoio reflui amovibile di capacità inferiore o uguale a 20 litri	Industria	A	
3922.90.90	Altri	Industria	A	
39.23	Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche:			
3923.10	Scatole, casse, casellari e oggetti simili	Industria	A	
3923.2	Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci:			
3923.21	Di polimeri di etilene:			
3923.21.07	Sacchetti con manico, di spessore superiore a 24 micron	Industria	A	
3923.21.17	Sacchetti piatti, di spessore uguale o superiore a 24 micron (esclusi i sacchetti utilizzati come imballaggi immediati, i sacchetti con chiusura a cerniera e i sacchetti per uso domestico, inclusi i sacchetti per rifiuti e i sacchetti per pattumiere)	Industria	A	
3923.21.20	Sacchetti di polietilene a bassa densità, di dimensioni inferiori o uguali a 15 cm × 23 cm, senza apertura, con un bordo perforato munito di un sigillo a filo plastificato	Industria	A	
3923.21.90	Altri	Industria	A	
3923.29	Di altre materie plastiche:			
3923.29.40	Sacchetti con manico, di altre materie termoplastiche, di spessore uguale o superiore a 24 micron	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
3923.29.50	Sacchetti piatti, di altre materie termoplastiche, di spessore uguale o superiore a 24 micron (esclusi gli imballaggi immediati, i sacchetti con chiusura a cerniera e i sacchetti per uso domestico, inclusi i sacchi per rifiuti e i sacchetti per pattumiere)	Industria	A	
3923.29.90	Altri	Industria	A	
3923.30	Bottiglioni, bottiglie, flaconi ed oggetti simili	Industria	A	
3923.40	Bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili:			
3923.40.10	Per macchine tessili	Industria	A	
3923.40.90	Altri	Industria	A	
3923.50	Turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura:			
3923.50.10	Dispositivi di chiusura cilindrici, di lunghezza inferiore o uguale a 75 mm e di diametro uguale o superiore a 15 mm ma non superiore a 24 mm	Industria	A	
3923.50.20	Dispositivi di chiusura per buste in polistirene non cellulare, in forme piatte, di spessore inferiore o uguale a 2 mm e di cui nessun lato supera 30 mm	Industria	A	
3923.50.90	Altri	Industria	A	
3923.90	Altri:			
3923.90.10	Recipienti per macchine per la filatura	Industria	A	
3923.90.20	Capsule e colletti tubolari per bottiglie e recipienti simili	Industria	A	
3923.90.90	Altri	Industria	A	
39.24	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche:			
3924.10	Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina	Industria	A	
3924.90	Altri	Industria	A	
39.25	Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove:			
3925.10	Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità superiore a 300 litri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
3925.20	Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie:			
3925.20.10	Finestre e loro intelaiature e stipiti	Industria	A	
3925.20.90	Altri	Industria	A	
3925.30	Imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana), oggetti simili e loro parti	Industria	A	
3925.90	Altri	Industria	A	
39.26	Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 39.01 a 39.14:			
3926.10	Oggetti per l'ufficio e per la scuola	Industria	A	
3926.20	Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi guanti, mezzoganti e muffole):			
3926.20.20	Giacche di protezione e tute protettive, in un solo pezzo, comportanti dispositivi che permettono il loro collegamento ad apparecchi di respirazione	Industria	A	
3926.20.90	Altri	Industria	A	
3926.30	Guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili	Industria	A	
3926.40	Statuette ed altri oggetti da ornamento	Industria	A	
3926.90	Altri:			
3926.90.03	Perle non ricoperte di essenza di Oriente	Industria	A	
3926.90.05	Fogli costituiti essenzialmente di polietilene, di cui un lato non supera 160 mm e l'altro non supera 465 mm, su cui sono fissati 16 cucchiari piatti di plastica	Industria	A	
3926.90.15	Oggetti di protezione, termoretraibili e prestirati, specialmente ideati per la protezione, l'isolamento e la riduzione della deformazione dei fili, cavi, raccordi di cavi e simili, contro l'abrasione, la corrosione e l'umidità	Industria	A	
3926.90.17	Oggetti per laboratori (esclusi quelli di polimeri del cloruro di vinile)	Industria	A	
3926.90.20	Cinghie di trasmissione	Industria	A	
3926.90.25	Attrezzature per linee di trasporto di energia	Industria	A	
3926.90.27	Rondelle	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
3926.90.30	Proteggitimpani	Industria	A	
3926.90.33	Pellicole cinematografiche, perforate, senza colonna sonora	Industria	A	
3926.90.36	Galleggianti per reti da pesca	Industria	A	
3926.90.43	Visiere di protezione	Industria	A	
3926.90.80	Piastrine di materie plastiche, comportanti marchi d'identificazione stampati, per la marcatura di pesci vivi	Industria	A	
3926.90.85	Fusti per selle	Industria	A	
3926.90.87	Preservativi	Industria	A	
3926.90.90	Altri	Industria	A	
40.01	Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe in forme primarie o in lastre, fogli o nastri:			
4001.10	Lattice di gomma naturale, anche prevulcanizzato	Industria	A	
4001.2	Gomma naturale in altre forme:			
4001.21	Fogli affumicati	Industria	A	
4001.22	Gomme tecnicamente specificate (TSNR)	Industria	A	
4001.29	Altri	Industria	A	
4001.30	Balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe:			
4001.30.15	Mescole di tali prodotti (esclusa la gomma «crêpe» per suole)	Industria	A	
4001.30.90	Altri	Industria	A	
40.02	Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescole di prodotti della voce 40.01 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri:			
4002.1	Gomma butadiene-stirene (SBR); gomma butadiene-stirene carbossilato (XSBR):			
4002.11	Lattice:			
4002.11.20	Prevulcanizzato	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
4002.11.90	Altri	Industria	A	
4002.19	Altre:			
4002.19.20	Gomma stirene-butadiene-stirene	Industria	A	
4002.19.90	Altre	Industria	A	
4002.20	Gomma butadiene (BR):			
4002.20.20	Lattice prevulcanizzato	Industria	A	
4002.20.30	Altro lattice	Industria	A	
4002.20.90	Altri	Industria	A	
4002.3	Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR); gomma isobutene-isoprene alogenato (CIIR o BIIR):			
4002.31	Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR):			
4002.31.30	Lattice (escluso il lattice prevulcanizzato)	Industria	A	
4002.31.90	Altri	Industria	A	
4002.39	Altre:			
4002.39.30	Lattice (escluso il lattice prevulcanizzato)	Industria	A	
4002.39.90	Altri	Industria	A	
4002.4	Gomma cloroprene (clorobutadiene) (CR):			
4002.41	Lattice:			
4002.41.20	Prevulcanizzato	Industria	A	
4002.41.30	Altro, contenente, in peso, 90 % o più cloroprene, solido	Industria	A	
4002.41.90	Altri	Industria	A	
4002.49	Altre	Industria	A	
4002.5	Gomma acrilonitrile-butadiene (NBR):			
4002.51	Lattice:			
4002.51.20	Prevulcanizzato	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
4002.51.90	Altri	Industria	A	
4002.59	Altre	Industria	A	
4002.60	Gomma isoprene (IR)	Industria	A	
4002.70	Gomma etilene-propilene-diene non coniugato (EPDM):			
4002.70.30	Lattice (escluso il lattice prevulcanizzato)	Industria	A	
4002.70.90	Altri	Industria	A	
4002.80	Mescole dei prodotti della voce 40.01 con prodotti di questa voce	Industria	A	
4002.9	Altre:			
4002.91	Lattice:			
4002.91.20	Lattice di vinilpiridina-butadiene-stirene	Industria	A	
4002.91.30	Altro, prevulcanizzato	Industria	A	
4002.91.90	Altri	Industria	A	
4002.99	Altri	Industria	A	
4003.00	Gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Industria	A	
4004.00	Cascami, avanzi e ritagli di gomma non indurita, anche ridotti in polvere o in granuli	Industria	A	
40.05	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri:			
4005.10	Gomma addizionata di nerofumo o di silice	Industria	A	
4005.20	Soluzioni; dispersioni diverse da quelle della sotto-voce 4005.10	Industria	A	
4005.9	Altre:			
4005.91	Lastre, fogli e nastri:			
4005.91.30	Nastri [esclusi i nastri di balata, guttaperca o fatturato (factis)], autoadesivi, spalmati di microsfere di vetro	Industria	A	
4005.91.90	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
4005.99	Altri:			
4005.99.10	Granuli di gomma naturale non vulcanizzata o di gomma sintetica mescolata pronti per la vulcanizzazione; mescole di gomma naturale e sintetica	Industria	A	
4005.99.20	Gomma naturale e guttaperca	Industria	A	
4005.99.30	Gomma butadiene-stirene (SBR)	Industria	A	
4005.99.40	Gomma butadiene (BR)	Industria	A	
4005.99.90	Altri	Industria	A	
40.06	Altre forme (per esempio: bacchette, tubi, profilati) e oggetti (per esempio: dischi, rondelle), di gomma non vulcanizzata:			
4006.10	Profilati per la ricostruzione di coperture	Industria	A	
4006.90	Altri	Industria	A	
4007.00	Fili e corde di gomma vulcanizzata	Industria	A	
40.08	Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata (esclusa quella indurita):			
4008.1	Di gomma alveolare:			
4008.11	Lastre, fogli e nastri:			
4008.11.30	Nastri autoadesivi, spalmati di microsfere di vetro	Industria	A	
4008.11.90	Altri	Industria	A	
4008.19	Altri	Industria	A	
4008.2	Di gomma non alveolare:			
4008.21	Lastre, fogli e nastri:			
4008.21.40	Nastri autoadesivi, spalmati di microsfere di vetro	Industria	A	
4008.21.70	Panni da stampa, a superficie microporosa con misura standard, di spessore di 1 mm o più ma non superiore a 2,58 mm ed aventi un limite d'elasticità od una capacità di allungamento inferiore o uguale a 0,7 % a 500 N/5 cm	Industria	A	
4008.21.80	Altri, contenenti, in peso, 90 % o più di gomma naturale	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
4008.21.90	Altri	Industria	A	
4008.29	Altri	Industria	A	
40.09	Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti dei loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi):			
4009.1	Non rinforzati con altre materie, né altrimenti associati ad altre materie:			
4009.11	Senza accessori	Industria	A	
4009.12	Con accessori	Industria	A	
4009.2	Rinforzati solamente con metallo, o altrimenti associati solamente a metallo:			
4009.21	Senza accessori:			
4009.21.10	Di diametro interno inferiore o uguale a 100 mm	Industria	A	
4009.21.90	Altri	Industria	A	
4009.22	Con accessori	Industria	A	
4009.3	Rinforzati solamente con materie tessili o altrimenti associati solamente a materie tessili:			
4009.31	Senza accessori	Industria	A	
4009.32	Con accessori	Industria	A	
4009.4	Rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie:			
4009.41	Senza accessori	Industria	A	
4009.42	Con accessori	Industria	A	
40.10	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata:			
4010.1	Nastri trasportatori:			
4010.11	Rinforzati soltanto di metallo	Industria	A	
4010.12	Rinforzati soltanto di materie tessili	Industria	A	
4010.19	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
4010.3	Cinghie di trasmissione:			
4010.31	Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm	Industria	A	
4010.32	Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm	Industria	A	
4010.33	Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm	Industria	A	
4010.34	Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm	Industria	A	
4010.35	Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 150 cm	Industria	A	
4010.36	Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 150 cm ma non superiore a 198 cm	Industria	A	
4010.39	Altre	Industria	A	
40.11	Pneumatici nuovi, di gomma:			
4011.10	Dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e auto da corsa):			
4011.10.01	Per cerchioni di diametro inferiore o uguale a 33 cm (13 pollici)	Industria	15 %	Tyres 4
4011.10.03	Per cerchioni di diametro di 35 cm (14 pollici)	Industria	15 %	Tyres 4
4011.10.05	Per cerchioni di diametro di 38 cm (15 pollici)	Industria	15 %	Tyres 4
4011.10.07	Per cerchioni di diametro di 41 cm (16 pollici)	Industria	15 %	Tyres 4
4011.10.09	Per cerchioni di diametro uguale o superiore a 43 cm (17 pollici)	Industria	15 %	Tyres 4
4011.20	Dei tipi utilizzati per autobus o autocarri:			
4011.20.1	Con un indice di carico inferiore o uguale a 121:			
4011.20.16	Per cerchioni di diametro inferiore o uguale a 35 cm (14 pollici)	Industria	15 %	Tyres 1
4011.20.18	Per cerchioni di diametro uguale o superiore a 38 cm (15 pollici)	Industria	15 %	Tyres 1

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
4011.20.2	Con un indice di carico superiore a 121:			
4011.20.22	Per cerchioni di diametro inferiore o uguale a 44 cm (17,5 pollici)	Industria	15 %	Tyres 1
4011.20.24	Per cerchioni di diametro superiore a 44 cm (17,5 pollici) ma non superiore a 51 cm (20 pollici)	Industria	15 %	Tyres 1
4011.20.26	Per cerchioni di diametro superiore a 51 cm (20 pollici)	Industria	15 %	Tyres 1
4011.30	Dei tipi utilizzati per veicoli aerei	Industria	A	
4011.40	Dei tipi utilizzati per motocicli	Industria	A	
4011.50	Dei tipi utilizzati per biciclette	Industria	A	
4011.6	Altri, a ramponi, a spina di pesce o simili:			
4011.61	Dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali:			
4011.61.10	Per cerchioni di diametro inferiore a 91 cm	Industria	10 %	Tyres 3
4011.61.20	Per cerchioni di diametro uguale o superiore a 91 cm	Industria	A	
4011.62	Dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm	Industria	10 %	Tyres 3
4011.63	Dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm:			
4011.63.10	Per cerchioni di diametro inferiore a 91 cm	Industria	10 %	Tyres 3
4011.63.20	Per cerchioni di diametro uguale o superiore a 91 cm	Industria	A	
4011.69	Altri:			
4011.69.10	Per cerchioni di diametro inferiore a 91 cm	Industria	10 %	Tyres 3
4011.69.20	Per cerchioni di diametro uguale o superiore a 91 cm	Industria	A	
4011.9	Altri:			
4011.92	Dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali:			
4011.92.10	Per cerchioni di diametro inferiore a 91 cm	Industria	10 %	Tyres 3

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
4011.92.20	Per cerchioni di diametro uguale o superiore a 91 cm	Industria	A	
4011.93	Dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm	Industria	10 %	Tyres 3
4011.94	Dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm:			
4011.94.10	Per cerchioni di diametro inferiore a 91 cm	Industria	10 %	Tyres 3
4011.94.20	Per cerchioni di diametro uguale o superiore a 91 cm	Industria	A	
4011.99	Altri:			
4011.99.10	Per cerchioni di diametro inferiore a 91 cm (esclusi quelli per sedie a rotelle)	Industria	10 %	Tyres 3
4011.99.90	Altri	Industria	A	
40.12	Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma:			
4012.1	Pneumatici rigenerati:			
4012.11	Dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e le auto da corsa)	Industria	15 %	Tyres 1
4012.12	Dei tipi utilizzati per autobus o autocarri	Industria	15 %	Tyres 1
4012.13	Dei tipi utilizzati per veicoli aerei	Industria	A	
4012.19	Altri	Industria	15 %	Tyres 1
4012.20	Pneumatici usati:			
4012.20.10	Dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e le auto da corsa)	Industria	A	
4012.20.20	Dei tipi utilizzati per autobus o autocarri	Industria	A	
4012.20.90	Altri	Industria	A	
4012.90	Altri	Industria	15 %	Tyres 1

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
40.13	Camere d'aria, di gomma:			
4013.10	Dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo «break» e auto da corsa), autobus o autocarri	Industria	A	
4013.20	Dei tipi utilizzati per biciclette	Industria	A	
4013.90	Altre	Industria	A	
40.14	Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle), di gomma vulcanizzata non indurita, anche con parti di gomma indurita:			
4014.10	Preservativi	Industria	A	
4014.90	Altri:			
4014.90.50	Siringhe di capacità superiore a 230 cm ³ ; clisteri; cuscini (del tipo ad anello) e altri prodotti pneumatici per usi speciali; sacchi per ossigeno, cannule, spruzzatori ed altri oggetti per la cura o la prevenzione di malattie (compresi i tamponi auricolari); borse dell'acqua calda	Industria	A	
4014.90.90	Altri	Industria	A	
40.15	Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoganti e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso:			
4015.1	Guanti, mezzoganti e muffole:			
4015.11	Per chirurgia	Industria	A	
4015.19	Altri:			
4015.19.10	Specialmente ideati i per la pratica degli sport o di giochi all'aperto (ad eccezione dell'immersione subacquea)	Industria	A	
4015.19.90	Altri	Industria	A	
4015.90	Altri	Industria	A	
40.16	Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita:			
4016.10	Di gomma alveolare:			
4016.10.10	Riconoscibili come parti costitutive di macchine industriali	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
4016.10.90	Altri	Industria	11 %	Motor 1
4016.9	Altri:			
4016.91	Rivestimenti e tappeti da pavimento	Industria	A	
4016.92	Gomme per cancellare	Industria	A	
4016.93	Giunti:			
4016.93.10	Riconoscibili come parti costitutive di macchine industriali	Industria	A	
4016.93.90	Altri	Industria	A	
4016.94	Parabordi, anche gonfiabili, per attracco delle imbarcazioni	Industria	A	
4016.95	Altri oggetti gonfiabili:			
4016.95.10	Riconoscibili come parti costitutive di macchine industriali	Industria	A	
4016.95.20	Di tessuti gommati, con le estremità chiuse ermeticamente, utilizzati come stampi nella fabbricazione, nel montaggio o nella manutenzione di tubi, barre cave, travi, lastre e strutture di calcestruzzo	Industria	A	
4016.95.30	Di tessuti gommati, con le estremità chiuse ermeticamente, per l'otturazione di tubi	Industria	A	
4016.95.90	Altri	Industria	A	
4016.99	Altri:			
4016.99.10	Parti di locomotive e di materiale rotabile ferroviario; parti di materiale fisso per strade ferrate e simili; apparecchi meccanici, non alimentati elettricamente, di segnalazione e di controllo di veicoli ferroviari, stradali o di altro tipo nonché di navi o aeromobili	Industria	A	
4016.99.13	Fasce di gomma vulcanizzata in imballaggi immediati di contenuto uguale o superiore a 20 kg	Industria	A	
4016.99.15	Parti di freni ad aria compressa, di freni a depressione, di freni ad aria compressa idraulici o di freni a depressione idraulici, per autoveicoli pesanti	Industria	A	
4016.99.17	Lame di gomma, non montate, per spazzole di tergicristallo	Industria	A	
4016.99.20	Altre parti di autoveicoli	Industria	10 %	Motor 4

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
4016.99.30	Parti di veicoli aerei, paracadute, rotochutes, apparecchi e dispositivi di lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi di appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili, apparecchi al suolo di allenamento al volo	Industria	A	
4016.99.40	Tappi per vasche da bagno, acquai e lavabi	Industria	A	
4016.99.50	Anelli di castrazione	Industria	A	
4016.99.60	Cavi per il lancio di alianti	Industria	A	
4016.99.70	Serbatoi pieghevoli, di capacità uguale o superiore a 2 m ³	Industria	A	
4016.99.85	Altri, riconoscibili come parti costitutive di macchine industriali	Industria	A	
4016.99.87	Profilati, rinforzati di acciaio, di lunghezza superiore a 175 cm ma inferiore o uguale a 225 cm, comportanti almeno due ma non più di sei scanalature longitudinali	Industria	A	
4016.99.90	Altri	Industria	A	
4017.00	Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzi; lavori di gomma indurita	Industria	A	
41.01	Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclatti o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate:			
4101.20	Cuoi e pelli greggi interi, non spaccati, di peso unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono secchi, a 10 kg se sono salati secchi e a 16 kg se sono freschi, salati verdi o altrimenti conservati:			
4101.20.10	Di bovini, che hanno subito una operazione di conciatura (compresa la preconciatura) reversibile, di superficie unitaria superiore a 2,15 m ²	Agricoltura	A	
4101.20.90	Altri	Agricoltura	A	
4101.50	Cuoi e pelli greggi intere, di peso unitario superiore a 16 kg:			
4101.50.10	Che hanno subito una operazione di conciatura (compresa la preconciatura) reversibile	Agricoltura	A	
4101.50.90	Altri	Agricoltura	A	
4101.90	Altri, compresi gropponi, mezzi gropponi e fianchi:			
4101.90.10	Che hanno subito una operazione di conciatura (compresa la preconciatura) reversibile	Agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
4101.90.90	Altri	Agricoltura	A	
41.02	Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo:			
4102.10	Col vello	Agricoltura	A	
4102.2	Depilate o senza vello:			
4102.21	Piclate:			
4102.21.10	Che hanno subito una operazione di conciatura (compresa la preconciatura) reversibile	Agricoltura	A	
4102.21.90	Altre	Agricoltura	A	
4102.29	Altre:			
4102.29.10	Che hanno subito una operazione di conciatura (compresa la preconciatura) reversibile	Agricoltura	A	
4102.29.90	Altre	Agricoltura	A	
41.03	Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciatati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo:			
4103.20	Di rettili	Agricoltura	A	
4103.30	Di suini	Agricoltura	A	
4103.90	Altri:			
4103.90.10	Di struzzi	Agricoltura	A	
4103.90.90	Altri	Agricoltura	A	
41.04	Cuoi e pelli conciatati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati:			
4104.1	Allo stato umido (compresi i wet-blue):			
4104.11	Pieno fiore, non spaccati; lato fiore:			
4104.11.10	Pieno fiore, di bovini, non spaccati, di superficie unitaria inferiore a 2,15 m ²	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
4104.11.90	Altri	Industria	A	
4104.19	Altri:			
4104.19.10	Cuoi e pelli interi, di bovini, di superficie unitaria inferiore a 2,15 m ² (diversi da quelli in crosta)	Industria	A	
4104.19.90	Altri	Industria	A	
4104.4	Allo stato secco (in crosta):			
4104.41	Pieno fiore, non spaccati; lato fiore:			
4104.41.10	Cuoi e pelli interi, di bovini, di superficie unitaria inferiore a 2,15 m ²	Industria	A	
4104.41.90	Altri	Industria	A	
4104.49	Altri:			
4104.49.10	Cuoi e pelli interi, di bovini, di superficie unitaria inferiore a 2,15 m ² (diversi da quelli in crosta)	Industria	A	
4104.49.90	Altri	Industria	A	
41.05	Pelli conciate o in crosta di ovini, depilate, anche spaccate ma non altrimenti preparate:			
4105.10	Allo stato umido (compresi i wet-blue)	Industria	A	
4105.30	Allo stato secco (in crosta)	Industria	A	
41.06	Cuoi e pelli depilati di altri animali e pelli di animali senza peli, conciate o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati:			
4106.2	Di caprini:			
4106.21	Allo stato umido (compresi i wet-blue)	Industria	A	
4106.22	Allo stato secco (in crosta)	Industria	A	
4106.3	Di suini:			
4106.31	Allo stato umido (compresi i wet-blue)	Industria	A	
4106.32	Allo stato secco (in crosta)	Industria	A	
4106.40	Di rettili	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
4106.9	Altri:			
4106.91	Allo stato umido (compresi i wet-blue):			
4106.91.10	Di struzzi	Industria	A	
4106.91.90	Altri	Industria	A	
4106.92	Allo stato secco (in crosta):			
4106.92.10	Di struzzi	Industria	A	
4106.92.90	Altri	Industria	A	
41.07	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 41.14:			
4107.1	Cuoi e pelli intere:			
4107.11	Pieno fiore, non spaccate:			
4107.11.10	Di bovini, di superficie unitaria inferiore a 2,15 m ²	Industria	A	
4107.11.90	Altri	Industria	A	
4107.12	Lato fiore:			
4107.12.10	Di bovini, di superficie unitaria inferiore a 2,15 m ²	Industria	A	
4107.12.90	Altri	Industria	A	
4107.19	Altri:			
4107.19.10	Di bovini, di superficie unitaria inferiore a 2,15 m ² (diversi da quelli in crosta)	Industria	A	
4107.19.90	Altri	Industria	A	
4107.9	Altri, comprese le strisce:			
4107.91	Pieno fiore, non spaccati	Industria	A	
4107.92	Lato fiore	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
4107.99	Altri	Industria	A	
4112.00	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 41.14	Industria	A	
41.13	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di altri animali, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 41.14:			
4113.10	Di caprini	Industria	A	
4113.20	Di suini	Industria	A	
4113.30	Di rettili	Industria	A	
4113.90	Altri:			
4113.90.10	Di struzzi	Industria	A	
4113.90.90	Altri	Industria	A	
41.14	Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati:			
4114.10	Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato)	Industria	A	
4114.20	Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati	Industria	A	
41.15	Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati; ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio:			
4115.10	Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati	Industria	A	
4115.20	Ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio	Industria	A	
4201.00	Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia	Industria	20 %	Footwear & Leather 2

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
42.02	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta:			
4202.1	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili:			
4202.11	Con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti	Industria	20 %	Footwear & Leather 2
4202.12	Con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili	Industria	20 %	Footwear & Leather 2
4202.19	Altri	Industria	20 %	Footwear & Leather 2
4202.2	Borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura:			
4202.21	Con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti:			
4202.21.10	Di cuoio di struzzo	Industria	20 %	Footwear & Leather 2
4202.21.90	Altre	Industria	20 %	Footwear & Leather 2
4202.22	Con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili	Industria	20 %	Footwear & Leather 2
4202.29	Altre	Industria	20 %	Footwear & Leather 2
4202.3	Oggetti da tasca o da borsetta:			
4202.31	Con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti:			
4202.31.10	Di cuoio di struzzo	Industria	20 %	Footwear & Leather 2
4202.31.90	Altri	Industria	20 %	Footwear & Leather 2
4202.32	Con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili	Industria	20 %	Footwear & Leather 2

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
4202.39	Altri	Industria	20 %	Footwear & Leather 2
4202.9	Altri:			
4202.91	Con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti	Industria	20 %	Footwear & Leather 2
4202.92	Con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili	Industria	20 %	Footwear & Leather 2
4202.99	Altri	Industria	20 %	Footwear & Leather 2
42.03	Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti:			
4203.10	Indumenti:			
4203.10.10	Di cuoio di struzzo	Industria	20 %	Footwear & Leather 2
4203.10.90	Altri	Industria	20 %	Footwear & Leather 2
4203.2	Guanti, mezzoganti e muffole:			
4203.21	Speciali per praticare gli sport	Industria	A	Footwear & Leather 2
4203.29	Altri	Industria	20 %	Footwear & Leather 2
4203.30	Cinture, cinturoni e bandoliere:			
4203.30.10	Di cuoio di struzzo	Industria	20 %	Footwear & Leather 2
4203.30.90	Altri	Industria	20 %	Footwear & Leather 2
4203.40	Altri accessori di abbigliamento	Industria	20 %	Footwear & Leather 2
4205.00	Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti:			
4205.00.10	Lavori dei tipi utilizzati su macchine e apparecchi o dispositivi meccanici o per altri usi tecnici	Industria	A	
4205.00.90	Altri	Industria	11 %	Motor 1

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative ⁽¹⁾
4206.00	Lavori di budella, di pellicola di intestini «baudruche», di vesciche o di tendini	Industria	10 %	Footwear & Leather 1
43.01	Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 41.01, 41.02 o 41.03:			
4301.10	Di visone, intere, anche senza teste, code o zampe	Agricoltura	A	
4301.30	Di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere, anche senza teste, code o zampe	Agricoltura	A	
4301.60	Di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe	Agricoltura	A	
4301.80	Altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe	Agricoltura	A	
4301.90	Teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria	Agricoltura	A	
43.02	Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 43.03:			
4302.1	Pelli da pellicceria intere, anche senza teste, code o zampe, non riunite:			
4302.11	Di visone	Industria	A	
4302.19	Altre:			
4302.19.10	Di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet	Industria	A	
4302.19.90	Altre	Industria	A	
4302.20	Teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli, non riuniti	Industria	A	
4302.30	Pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli, riuniti	Industria	A	
43.03	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria:			
4303.10	Indumenti e accessori di abbigliamento	Industria	A	
4303.90	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
4304.00	Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali:			
4304.00.10	Indumenti e accessori di abbigliamento	Industria	A	
4304.00.90	Altri	Industria	A	
44.01	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili:			
4401.10	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili	Industria	A	
4401.2	Legno in piccole placche o in particelle:			
4401.21	Di conifere	Industria	A	
4401.22	Diverso da quello di conifere	Industria	A	
4401.3	Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili:			
4401.31	Pellet di legno	Industria	A	
4401.39	Altri	Industria	A	
44.02	Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato:			
4402.10	Di bambù	Industria	A	
4402.90	Altro	Industria	A	
44.03	Legno grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:			
4403.10	Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione	Industria	A	
4403.20	Altro, di conifere	Industria	A	
4403.4	Altro, di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 2 di questo capitolo:			
4403.41	Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau	Industria	A	
4403.49	Altro	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
4403.9	Altro:			
4403.91	Di quercia (<i>Quercus</i> spp.)	Industria	A	
4403.92	Di faggio (<i>Fagus</i> spp.)	Industria	A	
4403.99	Altro:			
4403.99.10	Di podo sudafricano (<i>Podocarpus falcatus</i> , <i>Podocarpus henkelli</i> , <i>Podocarpus latifolius</i>)	Industria	A	
4403.99.20	Di noce del Capo (<i>Ocotea Bullata</i>)	Industria	A	
4403.99.30	Di acacia nera (<i>Acacia Melanoxylon</i>)	Industria	A	
4403.99.90	Altro	Industria	A	
44.04	Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili:			
4404.10	Di conifere	Industria	A	
4404.20	Diversi da quelli di conifere	Industria	A	
4405.00	Lana (paglia) di legno; farina di legno	Industria	A	
44.06	Traversine di legno per strade ferrate o simili:			
4406.10	Non impregnate	Industria	A	
4406.90	Altre	Industria	A	
44.07	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:			
4407.10	Di conifere	Industria	A	
4407.2	Di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 2 di questo capitolo:			
4407.21	Mahogany (<i>Swietenia</i> spp.)	Industria	A	
4407.22	Virola, Imbuia e Balsa	Industria	A	
4407.25	Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
4407.26	White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti ed Alan	Industria	A	
4407.27	Sapelli	Industria	A	
4407.28	Iroko	Industria	A	
4407.29	Altro	Industria	A	
4407.9	Altro:			
4407.91	Di quercia (<i>Quercus</i> spp.)	Industria	A	
4407.92	Di faggio (<i>Fagus</i> spp.)	Industria	A	
4407.93	Di acero (<i>Acer</i> spp.)	Industria	A	
4407.94	Di ciliegio (<i>Prunus</i> spp.)	Industria	A	
4407.95	Di frassino (<i>Fraxinus</i> spp.)	Industria	A	
4407.99	Altro:			
4407.99.10	Di podo sudafricano (<i>Podocarpus falcatus</i> , <i>Podocarpus henkelli</i> , <i>Podocarpus latifolius</i>)	Industria	A	
4407.99.20	Di noce del Capo (<i>Ocotea Bullata</i>)	Industria	A	
4407.99.30	Di acacia nera (<i>Acacia Melanoxylon</i>)	Industria	A	
4407.99.90	Altro	Industria	A	
44.08	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:			
4408.10	Di conifere	Industria	A	
4408.3	Di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 2 di questo capitolo:			
4408.31	Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau:			
4408.31.10	Fogli da impiallacciatura ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato	Industria	A	
4408.31.90	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative ⁽¹⁾
4408.39	Altri:			
4408.39.10	Fogli da impiallacciatura ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato	Industria	A	
4408.39.90	Altri	Industria	A	
4408.90	Altro:			
4408.90.10	Fogli da impiallacciatura ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato	Industria	A	
4408.90.90	Altri	Industria	A	
44.09	Legno [comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite] profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smusato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:			
4409.10	Di conifere	Industria	A	
4409.2	Diverso da quello di conifere:			
4409.21	Di bambù:			
4409.21.10	Bastoncini di bosso; pannelli per soffitti e per pavimenti; liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite	Industria	A	
4409.21.90	Altri	Industria	A	
4409.29	Altro:			
4409.29.15	Bastoncini di bosso; pannelli per soffitti e per pavimenti; liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite	Industria	A	
4409.29.90	Altri	Industria	A	
44.10	Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (per esempio: «wafer-board»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici:			
4410.1	Di legno:			
4410.11	Pannelli di particelle	Industria	A	
4410.12	Pannelli detti «oriented strand board» (OSB)	Industria	A	
4410.19	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
4410.90	Altri	Industria	A	
44.11	Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici:			
4411.1	Pannelli di fibre di legno a media densità (detti «MDF»):			
4411.12	Di spessore inferiore o uguale a 5 mm	Industria	A	
4411.13	Di spessore superiore a 5 mm ma inferiore o uguale a 9 mm	Industria	A	
4411.14	Di spessore superiore a 9 mm	Industria	A	
4411.9	Altri:			
4411.92	Con massa volumica superiore a 0,8 g/cm ³	Industria	A	
4411.93	Con massa volumica superiore a 0,5 g/cm ³ ma inferiore o uguale a 0,8 g/cm ³	Industria	A	
4411.94	Con massa volumica inferiore o uguale a 0,5 g/cm ³	Industria	A	
44.12	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato:			
4412.10	Di bambù	Industria	A	
4412.3	Altro legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù), di cui ciascun foglio abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm:			
4412.31	Avente almeno uno strato esterno di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 2 di questo capitolo	Industria	A	
4412.32	Altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere	Industria	A	
4412.39	Altro	Industria	A	
4412.9	Altro:			
4412.94	Ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata	Industria	A	
4412.99	Altro	Industria	A	
4413.00	Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati	Industria	A	
4414.00	Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
44.15	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno:			
4415.10	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili; tamburi (rocchetti) per cavi	Industria	A	
4415.20	Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico; spalliere di palette:			
4415.20.10	Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico	Industria	A	
4415.20.20	Spalliere di palette	Industria	A	
4416.00	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio	Industria	A	
4417.00	Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno	Industria	A	
44.18	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno:			
4418.10	Finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti	Industria	A	
4418.20	Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie	Industria	A	
4418.40	Casseforme per gettate di calcestruzzo	Industria	A	
4418.50	Tavole di copertura («shingles» e «shakes»)	Industria	A	
4418.60	Pali e travi	Industria	A	
4418.7	Pannelli assemblati per pavimenti:			
4418.71	Per pavimenti a mosaico	Industria	A	
4418.72	Altri, multistrato:			
4418.72.10	Pannelli per pavimenti	Industria	A	
4418.72.90	Altri	Industria	A	
4418.79	Altri:			
4418.79.10	Pannelli per pavimenti	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
4418.79.90	Altri	Industria	A	
4418.90	Altri	Industria	A	
4419.00	Articoli di legno per la tavola o per la cucina	Industria	A	
44.20	Legno intarsiato e legno incrostatato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94:			
4420.10	Statuette e altri oggetti ornamentali, di legno	Industria	A	
4420.90	Altri	Industria	A	
44.21	Altri lavori di legno:			
4421.10	Grucce per indumenti	Industria	A	
4421.90	Altri:			
4421.90.05	Mollette per biancheria	Industria	A	
4421.90.10	Tubetti, spagnolette, rocche e rocchetti per filatura, tessitura, per filati cucirini e simili, di legno tornito, per macchine tessili	Industria	A	
4421.90.15	Assicelle per calzature; chiodi e sivelli di legno per calzature	Industria	A	
4421.90.20	Legno per fiammiferi, di lunghezza inferiore o uguale a 42 mm e di spessore e di larghezza inferiore o uguale a 2,1 mm	Industria	A	
4421.90.90	Altri	Industria	A	
45.01	Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato:			
4501.10	Sughero naturale greggio o semplicemente preparato	Industria	A	
4501.90	Altri	Industria	A	
4502.00	Sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma quadrata o rettangolare (compresi gli sbizzi a spigoli vivi per turaccioli)	Industria	A	
45.03	Lavori di sughero naturale:			
4503.10	Turaccioli	Industria	A	
4503.90	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
45.04	Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato:			
4504.10	Cubi, mattoni, lastre, fogli e strisce, quadrelli (mattonelle), di qualsiasi forma; cilindri pieni, compresi i dischi	Industria	A	
4504.90	Altri	Industria	A	
46.01	Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce; materiale da intreccio, trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, tessuti o parallelizzati, piatti, anche finiti (per esempio: stuoie, impagliature e graticci):			
4601.2	Stuoie, impagliature e graticci di materiali vegetali:			
4601.21	Di bambù	Industria	A	
4601.22	Di canne d'India	Industria	A	
4601.29	Altri	Industria	A	
4601.9	Altri:			
4601.92	Di bambù	Industria	A	
4601.93	Di canne d'India:			
4601.93.10	Tessuti	Industria	A	
4601.93.90	Altri	Industria	A	
4601.94	Di materiali vegetali	Industria	A	
4601.99	Altri	Industria	A	
46.02	Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma da materiale da intreccio oppure confezionati con manufatti della voce 46.01; lavori di luffa:			
4602.1	Di materiali vegetali:			
4602.11	Di bambù	Industria	A	
4602.12	Di canne d'India	Industria	A	
4602.19	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
4602.90	Altri	Industria	A	
4701.00	Paste meccaniche di legno	Industria	A	
4702.00	Paste chimiche di legno, per dissoluzione	Industria	A	
47.03	Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione:			
4703.1	Gregge:			
4703.11	Di conifere	Industria	A	
4703.19	Diverse da quelle di conifere	Industria	A	
4703.2	Semimbianchite o imbianchite:			
4703.21	Di conifere	Industria	A	
4703.29	Diverse da quelle di conifere	Industria	A	
47.04	Paste chimiche di legno, al bisolfito, diverse da quelle per dissoluzione:			
4704.1	Gregge:			
4704.11	Di conifere	Industria	A	
4704.19	Diverse da quelle di conifere	Industria	A	
4704.2	Semimbianchite o imbianchite:			
4704.21	Di conifere	Industria	A	
4704.29	Diverse da quelle di conifere	Industria	A	
4705.00	Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico	Industria	A	
47.06	Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) o da altre materie fibrose cellulosiche:			
4706.10	Paste di linters di cotone	Industria	A	
4706.20	Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti)	Industria	A	
4706.30	Altre, di bambù	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
4706.9	Altre:			
4706.91	Meccaniche	Industria	A	
4706.92	Chimiche	Industria	A	
4706.93	Ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico	Industria	A	
47.07	Carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti):			
4707.10	Carta o cartone Kraft greggi o carta o cartone ondulati	Industria	A	
4707.20	Altra carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste chimiche imbianchite, non colorati in pasta	Industria	A	
4707.30	Carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste meccaniche (per esempio: giornali, periodici e stampati simili)	Industria	A	
4707.90	Altri, compresi gliavanzi e rifiuti non selezionati	Industria	A	
4801.00	Carta da giornale, in rotoli o in fogli	Industria	A	
48.02	Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, diversi dalla carta delle voci 48.01 o 48.03; carta e cartone fabbricati a mano:			
4802.10	Carta e cartone fabbricati a mano	Industria	A	
4802.20	Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità:			
4802.20.20	In strisce o in rotoli, di larghezza superiore a 150 mm; in fogli di forma quadrata o rettangolare, che abbiano un lato superiore a 360 mm e un altro superiore a 150 mm a foglio spiegato	Industria	A	
4802.20.90	Altri	Industria	A	
4802.40	Carta da supporto per carta da parati:			
4802.40.20	In strisce o in rotoli, di larghezza superiore a 150 mm; in fogli di forma quadrata o rettangolare, che abbiano un lato superiore a 360 mm e un altro superiore a 150 mm a foglio spiegato	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
4802.40.90	Altri	Industria	A	
4802.5	Altra carta e altro cartone, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui al massimo 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre:			
4802.54	Di peso inferiore a 40 g per m ² :			
4802.54.05	Di peso compreso tra 25 g inclusi e 35 g inclusi per m ²	Industria	A	
4802.54.20	Altri, in strisce o in rotoli, di larghezza superiore a 150 mm; in fogli di forma quadrata o rettangolare, che abbiano un lato superiore a 360 mm e un altro superiore a 150 mm a foglio spiegato	Industria	A	
4802.54.30	Altra carta supporto per carta carbone	Industria	A	
4802.54.90	Altri	Industria	A	
4802.55	Di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m ² , in rotoli:			
4802.55.20	Di larghezza superiore a 150 mm	Industria	A	
4802.55.30	Altra carta supporto per carta carbone	Industria	A	
4802.55.90	Altri	Industria	A	
4802.56	Di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m ² , in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato:			
4802.56.20	In fogli di forma quadrata o rettangolare, che abbiano un lato superiore a 360 mm e un altro superiore a 150 mm a foglio spiegato	Industria	A	
4802.56.30	Altra carta supporto per carta carbone	Industria	A	
4802.56.90	Altri	Industria	A	
4802.57	Altri, di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m ² :			
4802.57.20	In strisce o in rotoli, di larghezza superiore a 150 mm; in fogli di forma quadrata o rettangolare, che abbiano un lato superiore a 360 mm e un altro superiore a 150 mm a foglio spiegato	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
4802.57.30	Altra carta supporto per carta carbone	Industria	A	
4802.57.90	Altri	Industria	A	
4802.58	Di peso superiore a 150 g per m ² :			
4802.58.20	In strisce o in rotoli, di larghezza superiore a 150 mm; in fogli di forma quadrata o rettangolare, che abbiano un lato superiore a 360 mm e un altro superiore a 150 mm a foglio spiegato	Industria	A	
4802.58.30	Altra carta supporto per carta carbone	Industria	A	
4802.58.90	Altri	Industria	A	
4802.6	Altra carta e altro cartone, in cui più di 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico:			
4802.61	In rotoli:			
4802.61.20	Di larghezza superiore a 150 mm	Industria	A	
4802.61.30	Altra carta supporto per carta carbone	Industria	A	
4802.61.90	Altri	Industria	A	
4802.62	In fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato:			
4802.62.20	In fogli di forma quadrata o rettangolare, che abbiano un lato superiore a 360 mm e un altro superiore a 150 mm a foglio spiegato	Industria	A	
4802.62.30	Altra carta supporto per carta carbone	Industria	A	
4802.62.90	Altri	Industria	A	
4802.69	Altri:			
4802.69.20	In strisce o in rotoli, di larghezza superiore a 150 mm; in fogli di forma quadrata o rettangolare, che abbiano un lato superiore a 360 mm e un altro superiore a 150 mm a foglio spiegato	Industria	A	
4802.69.30	Altra carta supporto per carta carbone	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
4802.69.90	Altri	Industria	A	
4803.00	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toeletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspate, pieghettate, goffrate, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli	Industria	A	
48.04	Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 48.02 o 48.03:			
4804.1	Carta e cartone per copertine, detti «Kraftliner»:			
4804.11	Greggi	Industria	A	
4804.19	Altri	Industria	A	
4804.2	Carta Kraft per sacchi di grande capacità:			
4804.21	Greggia	Industria	A	
4804.29	Altra	Industria	A	
4804.3	Altra carta e altro cartone Kraft di peso non superiore a 150 g per m ² :			
4804.31	Greggi	Industria	A	
4804.39	Altri	Industria	A	
4804.4	Altra carta e altro cartone Kraft di peso compreso tra 150 g esclusi e 225 g esclusi per m ² :			
4804.41	Greggi	Industria	A	
4804.42	Con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico	Industria	A	
4804.49	Altri	Industria	A	
4804.5	Altra carta e altro cartone Kraft di peso uguale o superiore a 225 g per m ² :			
4804.51	Greggi	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
4804.52	Con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico	Industria	A	
4804.59	Altri	Industria	A	
48.05	Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 di questo capitolo:			
4805.1	Carta di pasta da ondulare detta «fluting»:			
4805.11	Carta di pasta semichimica da ondulare detta «fluting»	Industria	A	
4805.12	Carta paglia da ondulare	Industria	A	
4805.19	Altri	Industria	A	
4805.2	Testliner:			
4805.24	Di peso non superiore a 150 g per m ²	Industria	A	
4805.25	Di peso superiore a 150 g per m ²	Industria	A	
4805.30	Carta da imballaggio al solfito	Industria	A	
4805.40	Carta da filtro e cartone da filtro	Industria	A	
4805.50	Cartafeltro e cartonefeltro, carta e cartone lanosi	Industria	A	
4805.9	Altri:			
4805.91	Di peso non superiore a 150 g per m ²	Industria	A	
4805.92	Di peso superiore a 150 g per m ² ma inferiore a 225 g per m ²	Industria	A	
4805.93	Di peso uguale o superiore a 150 g per m ²	Industria	A	
48.06	Carta e cartone all'acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta «cristallo», e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli o in fogli:			
4806.10	Carta e cartone all'acido solforico (pergamena vegetale)	Industria	A	
4806.20	Carta impermeabile ai grassi (greaseproof)	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
4806.30	Carta da lucido	Industria	A	
4806.40	Carta detta «cristallo» e altre carte calandrate trasparenti o traslucide	Industria	A	
4807.00	Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli	Industria	A	
48.08	Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 48.03:			
4808.10	Carta e cartone ondulati, anche perforati	Industria	A	
4808.40	Carta Kraft, increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perforata	Industria	A	
4808.90	Altri	Industria	A	
48.09	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli o in fogli:			
4809.20	Carta detta «autocopiante»	Industria	A	
4809.90	Altra	Industria	A	
48.10	Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato:			
4810.1	Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui non più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre:			
4810.13	In rotoli:			
4810.13.20	Di larghezza inferiore o uguale a 150 mm	Industria	A	
4810.13.30	Altra carta per la termocopia	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
4810.13.90	Altri	Industria	A	
4810.14	In fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro lato non supera 297 mm a foglio spiegato:			
4810.14.05	Carta per la termocopia	Industria	A	
4810.14.10	Altri, di cui un lato non supera 360 mm e l'altro lato non supera 150 mm a foglio spiegato	Industria	A	
4810.14.90	Altri	Industria	A	
4810.19	Altri:			
4810.19.05	Carta per la termocopia	Industria	A	
4810.19.10	Altri, in strisce o rotoli, di larghezza inferiore o uguale a 150 mm; in fogli di forma quadrata o rettangolare che abbiano un lato inferiore o uguale a 360 mm e un altro lato inferiore o uguale a 150 mm a foglio spiegato	Industria	A	
4810.19.90	Altri	Industria	A	
4810.2	Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, in cui più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico:			
4810.22	Carta patinata leggera, detta «L.W.C.»:			
4810.22.10	In strisce o rotoli, di larghezza inferiore o uguale a 150 mm; in fogli di forma quadrata o rettangolare che abbiano un lato inferiore o uguale a 360 mm e un altro lato inferiore o uguale a 150 mm a foglio spiegato	Industria	A	
4810.22.90	Altri	Industria	A	
4810.29	Altri:			
4810.29.05	Carta per la termocopia	Industria	A	
4810.29.10	Altri, in strisce o rotoli di larghezza inferiore o uguale a 150 mm; in fogli di forma quadrata o rettangolare che abbiano un lato inferiore o uguale a 360 mm e un altro lato inferiore o uguale a 150 mm a foglio spiegato	Industria	A	
4810.29.90	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
4810.3	Carta e cartoni Kraft, diversi dai tipi di quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici:			
4810.31	Con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso non superiore a 150 g per m ² :			
4810.31.10	In strisce o rotoli, di larghezza inferiore o uguale a 150 mm; in fogli di forma quadrata o rettangolare che abbiano un lato inferiore o uguale a 360 mm e un altro lato inferiore o uguale a 150 mm a foglio spiegato	Industria	A	
4810.31.90	Altri	Industria	A	
4810.32	Con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso superiore a 150 g per m ² :			
4810.32.10	In strisce o rotoli, di larghezza inferiore o uguale a 150 mm; in fogli di forma quadrata o rettangolare che abbiano un lato inferiore o uguale a 360 mm e un altro lato inferiore o uguale 150 mm a foglio spiegato	Industria	A	
4810.32.90	Altri	Industria	A	
4810.39	Altri:			
4810.39.10	In strisce o rotoli, di larghezza inferiore o uguale a 150 mm; in fogli di forma quadrata o rettangolare che abbiano un lato inferiore o uguale a 360 mm e un altro lato inferiore o uguale a 150 mm a foglio spiegato	Industria	A	
4810.39.90	Altri	Industria	A	
4810.9	Altra carta ed altro cartone:			
4810.92	A più strati:			
4810.92.10	In strisce o rotoli, di larghezza inferiore o uguale a 150 mm; in fogli di forma quadrata o rettangolare che abbiano un lato inferiore o uguale a 360 mm e un altro lato inferiore o uguale a 150 mm a foglio spiegato	Industria	A	
4810.92.90	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
4810.99	Altri:			
4810.99.10	In strisce o rotoli, di larghezza inferiore o uguale a 150 mm; in fogli di forma quadrata o rettangolare che abbiano un lato inferiore o uguale a 360 mm e un altro lato inferiore o uguale a 150 mm a foglio spiegato	Industria	A	
4810.99.90	Altri	Industria	A	
48.11	Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 48.03, 48.09 o 48.10:			
4811.10	Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto:			
4811.10.10	In strisce o rotoli, di larghezza inferiore o uguale a 150 mm; in fogli di forma quadrata o rettangolare che abbiano un lato inferiore o uguale a 360 mm e un altro lato inferiore o uguale a 150 mm a foglio spiegato (esclusi i rivestimenti per pavimenti su supporto di carta o cartone, anche tagliati in determinate dimensioni)	Industria	A	
4811.10.90	Altri	Industria	A	
4811.4	Carta e cartone gommati o adesivi:			
4811.41	Autoadesivi:			
4811.41.10	In strisce o rotoli, di larghezza inferiore o uguale a 150 mm; in fogli di forma quadrata o rettangolare che abbiano un lato inferiore o uguale a 360 mm e un altro lato inferiore o uguale a 150 mm a foglio spiegato	Industria	A	
4811.41.90	Altri	Industria	A	
4811.49	Altri:			
4811.49.10	In strisce o rotoli, di larghezza inferiore o uguale a 150 mm; in fogli di forma quadrata o rettangolare che abbiano un lato inferiore o uguale a 360 mm e un altro lato inferiore o uguale a 150 mm a foglio spiegato	Industria	A	
4811.49.90	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
4811.5	Carta e cartone, spalmati, impregnati o ricoperti di materia plastica (esclusi quelli adesivi):			
4811.51	Con imbianchimento, di peso superiore a 150 g per m ² :			
4811.51.10	In strisce o rotoli, di larghezza inferiore o uguale a 150 mm; in fogli di forma quadrata o rettangolare che abbiano un lato inferiore o uguale a 360 mm e un altro lato inferiore o uguale a 150 mm a foglio spiegato (esclusi i rivestimenti per pavimenti su supporto di carta o cartone, anche tagliati in determinate dimensioni)	Industria	A	
4811.51.90	Altri	Industria	A	
4811.59	Altri:			
4811.59.05	Associati a una pellicola di materia plastica di spessore inferiore o uguale a 50 micron, stampata	Industria	A	
4811.59.10	In strisce o rotoli, di larghezza inferiore o uguale a 150 mm; in fogli di forma quadrata o rettangolare che abbiano un lato inferiore o uguale a 360 mm e un altro lato inferiore o uguale a 150 mm a foglio spiegato (esclusi i rivestimenti per pavimenti su supporto di carta o cartone, anche tagliati in determinate dimensioni)	Industria	A	
4811.59.90	Altri	Industria	A	
4811.60	Carta e cartone spalmati o impregnati di cera, di paraffina, di stearina, di olio o di glicerolo:			
4811.60.10	In strisce o rotoli, di larghezza inferiore o uguale a 150 mm; in fogli di forma quadrata o rettangolare che abbiano un lato inferiore o uguale a 360 mm e un altro lato inferiore o uguale a 150 mm a foglio spiegato	Industria	A	
4811.60.90	Altri	Industria	A	
4811.90	Altra carta, altro cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa:			
4811.90.05	Associati a fogli e nastri sottili di metallo di spessore inferiore o uguale a 15 micron, stampati	Industria	A	
4811.90.10	In strisce o rotoli, di larghezza inferiore o uguale a 150 mm; in fogli di forma quadrata o rettangolare che abbiano un lato inferiore o uguale a 360 mm e un altro lato inferiore o uguale a 150 mm a foglio spiegato	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
4811.90.90	Altri	Industria	A	
4812.00	Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta	Industria	A	
48.13	Carta da sigarette, anche tagliata a misura o in blocchetti o in tubetti:			
4813.10	In blocchetti o in tubetti	Industria	A	
4813.20	In rotoli di larghezza non superiore a 5 cm	Industria	A	
4813.90	Altra	Industria	A	
48.14	Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie:			
4814.20	Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata	Industria	A	
4814.90	Altri:			
4814.90.10	Carta detta «Ingrain»	Industria	A	
4814.90.90	Altri	Industria	A	
48.16	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 48.09), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole:			
4816.20	Carta detta «autocopiante»	Industria	A	
4816.90	Altra:			
4816.90.10	Carta carbone e carta simile	Industria	A	
4816.90.90	Altra	Industria	A	
48.17	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza:			
4817.10	Buste	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
4817.20	Biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza	Industria	A	
4817.30	Scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Industria	A	
48.18	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toilette, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:			
4818.10	Carta igienica	Industria	A	
4818.20	Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciugamani	Industria	A	
4818.30	Tovaglie e tovaglioli da tavola	Industria	A	
4818.50	Indumenti ed accessori di abbigliamento	Industria	A	
4818.90	Altri	Industria	A	
48.19	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili:			
4819.10	Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato	Industria	A	
4819.20	Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato	Industria	A	
4819.30	Sacchi di larghezza, alla base, di 40 cm o più	Industria	A	
4819.40	Altri sacchi; sacchetti, buste (escluse quelle per dischi) e cartocci	Industria	A	
4819.50	Altri imballaggi, comprese le buste per dischi	Industria	A	
4819.60	Cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
48.20	Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone:			
4820.10	Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per commissioni, per quietanze), blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere, agende e lavori simili	Industria	A	
4820.20	Quaderni	Industria	A	
4820.30	Raccoglitori, classificatori (diversi dalle copertine per libri), cartelline e copertine per incartamenti	Industria	A	
4820.40	Blocchi e libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati	Industria	A	
4820.50	Album per campioni o per collezioni	Industria	A	
4820.90	Altri	Industria	A	
48.21	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o no:			
4821.10	Stampate	Industria	A	
4821.90	Altre	Industria	A	
48.22	Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti:			
4822.10	Dei tipi utilizzati per avvolgere filati tessili:			
4822.10.10	Per macchine tessili, di forma conica	Industria	A	
4822.10.90	Altri	Industria	A	
4822.90	Altri	Industria	A	
48.23	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:			
4823.20	Carta da filtro e cartone da filtro	Industria	A	
4823.40	Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine, in fogli o in dischi	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
4823.6	Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone:			
4823.61	Di bambù	Industria	A	
4823.69	Altri	Industria	A	
4823.70	Articoli foggiate a stampo od ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta	Industria	A	
4823.90	Altri:			
4823.90.03	Carta autoadesiva, in strisce o in rotoli	Industria	A	
4823.90.07	Schede perforate per meccanismi Jacquard e macchine tessili simili	Industria	A	
4823.90.10	Recipienti per macchine per la filatura	Industria	A	
4823.90.40	Carta lucida trasparente o traslucida, in rotoli di larghezza uguale o superiore a 110 mm	Industria	A	
4823.90.50	Cartamodelli	Industria	A	
4823.90.80	Altri, in strisce o rotoli di larghezza superiore a 150 mm ed inferiore o uguale a 360 mm	Industria	A	
4823.90.85	Rivestimenti per pavimenti su supporto di carta o cartone	Industria	A	
4823.90.90	Altri	Industria	A	
49.01	Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti:			
4901.10	In fogli sciolti, anche piegati	Industria	A	
4901.9	Altri:			
4901.91	Dizionari ed enciclopedie, anche in fascicoli	Industria	A	
4901.99	Altri	Industria	A	
49.02	Giornali e pubblicazioni periodiche, stampati, anche illustrati o contenenti pubblicità:			
4902.10	Con almeno quattro edizioni settimanali	Industria	A	
4902.90	Altri	Industria	A	
4903.00	Album o libri di immagini e album da disegno o da colorare, per bambini	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
4904.00	Musica manoscritta o stampata, anche illustrata o rilegata	Industria	A	
49.05	Lavori cartografici di ogni specie, comprese le carte murali, le carte topografiche ed i globi, stampati:			
4905.10	Globi	Industria	A	
4905.9	Altri:			
4905.91	In forma di libri o di opuscoli	Industria	A	
4905.99	Altri	Industria	A	
4906.00	Piani e disegni di architetti, di ingegneri e altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici o simili, ottenuti in originale a mano; testi manoscritti; riproduzioni fotografiche, su carta sensibilizzata e copie ottenute con carta carbone, dei piani, dei disegni o dei testi di cui sopra	Industria	A	
4907.00	Francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese nel quale hanno o avranno un valore di affrancatura riconosciuto; carta bollata; biglietti di banca; assegni; titoli azionari od obbligazioni e titoli simili:			
4907.00.10	Francobolli, marche da bollo e biglietti di banca	Industria	A	
4907.00.30	Assegni turistici e lettere di credito, compilati in moneta estera	Industria	A	
4907.00.90	Altri	Industria	A	
49.08	Decalcomanie di ogni genere:			
4908.10	Decalcomanie vetrificabili:			
4908.10.10	In rotoli, di larghezza uguale o superiore a 150 cm e stampate su una larghezza uguale o superiore a 130 cm	Industria	A	
4908.10.90	Altre	Industria	A	
4908.90	Altre:			
4908.90.10	In rotoli, di larghezza uguale o superiore a 150 cm e stampate su una larghezza uguale o superiore a 130 cm	Industria	A	
4908.90.90	Altre	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
4909.00	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Industria	A	
4910.00	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare	Industria	A	
49.11	Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie:			
4911.10	Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili:			
4911.10.10	Cataloghi, listini di prezzi e pubblicazioni commerciali di ditte o di persone che non hanno nella Repubblica una rappresentanza commerciale o un rappresentante depositario	Industria	A	
4911.10.20	Giornali o periodici ed altre pubblicazioni a carattere pubblicitario, relativi a fiere, esposizioni e viaggi all'estero	Industria	A	
4911.10.30	Campioni di tessuti, pelli o cuoio, linoleum, carta da parati, tappeti o materie plastiche, in forma di libri; schede campioni colori o preparazioni di superficie simili, anche in forma di libri	Industria	A	
4911.10.90	Altri	Industria	A	
4911.9	Altri:			
4911.91	Immagini, incisioni e fotografie	Industria	A	
4911.99	Altri:			
4911.99.10	Motti e testi di carattere religioso	Industria	A	
4911.99.90	Altri	Industria	A	
5001.00	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura	Agricoltura	A	
5002.00	Seta greggia (non torta)	Agricoltura	A	
5003.00	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati)	Industria	A	
5004.00	Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) non condizionati per la vendita al minuto	Industria	A	
5005.00	Filati di cascami di seta, non condizionati per la vendita al minuto	Industria	A	
5006.00	Filati di seta o di cascami di seta, condizionati per la vendita al minuto; pelo di Messina (crine di Firenze)	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
50.07	Tessuti di seta o di cascami di seta:			
5007.10	Tessuti di roccadino	Industria	A	
5007.20	Altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di seta o di cascami di seta diversi dal roccadino	Industria	A	
5007.90	Altri tessuti	Industria	A	
51.01	Lane, non cardate né pettinate:			
5101.1	Sucide, comprese le lane lavate a dosso:			
5101.11	Lane di tosatura	Agricoltura	A	
5101.19	Altre	Agricoltura	A	
5101.2	Sgrassate, non carbonizzate:			
5101.21	Lane di tosatura	Agricoltura	A	
5101.29	Altre	Agricoltura	A	
5101.30	Carbonizzate:			
5101.30.10	Non imbianchite, né tinte, né altrimenti lavorate	Agricoltura	A	
5101.30.20	Imbianchite, tinte o altrimenti lavorate	Agricoltura	A	
51.02	Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati:			
5102.1	Peli fini:			
5102.11	Di capra del Cachemir:			
5102.11.10	Semplicemente imbianchiti o tinti	Agricoltura	A	
5102.11.90	Altri	Agricoltura	A	
5102.19	Altri:			
5102.19.10	Semplicemente imbianchiti o tinti	Agricoltura	A	
5102.19.90	Altri	Agricoltura	A	
5102.20	Peli grossolani:			
5102.20.10	Semplicemente imbianchiti	Agricoltura	A	
5102.20.90	Altri	Agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
51.03	Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati:			
5103.10	Pettinacce di lana o di peli fini	Agricoltura	A	
5103.20	Altri cascami di lana o di peli fini	Agricoltura	A	
5103.30	Cascami di peli grossolani	Agricoltura	A	
5104.00	Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani	Industria	A	
51.05	Lana, peli fini o grossolani, cardati o pettinati (compresa la «lana pettinata alla rinfusa»):			
5105.10	Lana cardata	Industria	A	
5105.2	Lana pettinata:			
5105.21	«Lana pettinata alla rinfusa»	Industria	A	
5105.29	Altra	Industria	A	
5105.3	Peli fini, cardati o pettinati:			
5105.31	Di capra del Cachemir	Industria	A	
5105.39	Altri	Industria	A	
5105.40	Peli grossolani, cardati o pettinati	Industria	A	
51.06	Filati di lana cardata, non condizionati per la vendita al minuto:			
5106.10	Contenenti almeno 85 %, in peso, di lana	Industria	A	
5106.20	Contenenti meno di 85 %, in peso, di lana	Industria	A	
51.07	Filati di lana pettinata, non condizionati per la vendita al minuto:			
5107.10	Contenenti almeno 85 %, in peso, di lana	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5107.20	Contenenti meno di 85 %, in peso, di lana	Industria	PM40	Textiles — Yarns
51.08	Filati di peli fini, cardati o pettinati, non condizionati per la vendita al minuto:			
5108.10	Cardati	Industria	A	
5108.20	Pettinati	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
51.09	Filati di lana o di peli fini, condizionati per la vendita al minuto:			
5109.10	Contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini:			
5109.10.10	Filati semplici di lana cardata, con titolo uguale o superiore a 2 000 decitex	Industria	A	
5109.10.20	Filati semplici di lana pettinata, con titolo uguale o superiore a 2 000 decitex	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5109.10.30	Filati semplici di peli fini, con titolo uguale o superiore a 2 000 decitex	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5109.10.40	Altri filati di lana pura	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5109.10.50	Altri filati di lana	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5109.10.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5109.90	Altri:			
5109.90.10	Filati semplici di lana cardata, con titolo uguale o superiore a 2 000 decitex	Industria	A	
5109.90.20	Filati semplici di lana pettinata, con titolo uguale o superiore a 2 000 decitex	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5109.90.30	Filati semplici di peli fini, con titolo uguale o superiore a 2 000 decitex	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5109.90.40	Altri filati di lana pura	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5109.90.50	Altri filati di lana	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5109.90.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5110.00	Filati di peli grossolani o di crine, compresi i filati di crine spiralati (vergolinati), anche condizionati per la vendita al minuto	Industria	A	
51.11	Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati:			
5111.1	Contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini:			
5111.11	Di peso non superiore a 300 g/m ²	Industria	PM40	Textiles — Fabrics

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
5111.19	Altri	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5111.20	Altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5111.30	Altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5111.90	Altri	Industria	A	
51.12	Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati:			
5112.1	Contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini:			
5112.11	Di peso non superiore a 200 g/m ²	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5112.19	Altri	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5112.20	Altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5112.30	Altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5112.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5113.00	Tessuti di peli grossolani o di crine	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5201.00	Cotone, non cardato né pettinato:			
5201.00.10	Non sgranato	Agricoltura	A	
5201.00.20	Semplicemente sgranato	Agricoltura	A	
5201.00.90	Altri	Agricoltura	A	
52.02	Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati):			
5202.10	Cascami di filati	Agricoltura	A	
5202.9	Altri:			
5202.91	Sfilacciati	Agricoltura	A	
5202.99	Altri	Agricoltura	A	
5203.00	Cotone, cardato o pettinato	Agricoltura	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
52.04	Filati per cucire di cotone, anche condizionati per la vendita al minuto:			
5204.1	Non condizionati per la vendita al minuto:			
5204.11	Contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5204.19	Altri	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5204.20	Condizionati per la vendita al minuto	Industria	PM40	Textiles — Yarns
52.05	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto:			
5205.1	Filati semplici, di fibre non pettinate:			
5205.11	Aventi un titolo di 714,29 decitex o più	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5205.12	Aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5205.13	Aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 dtex	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5205.14	Aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5205.15	Aventi un titolo inferiore a 125 decitex	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5205.2	Filati semplici, di fibre pettinate:			
5205.21	Aventi un titolo di 714,29 decitex o più	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5205.22	Aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5205.23	Aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 dtex	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5205.24	Aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5205.26	Aventi un titolo inferiore a 125 dtex ma non a 106,38 decitex	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5205.27	Aventi un titolo inferiore a 106,38 decitex ma non a 83,33 decitex	Industria	PM40	Textiles — Yarns

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
5205.28	Aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5205.3	Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre non pettinate:			
5205.31	Aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5205.32	Aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5205.33	Aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5205.34	Aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5205.35	Aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5205.4	Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate:			
5205.41	Aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5205.42	Aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5205.43	Aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5205.44	Aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5205.46	Aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex ma non a 106,38 decitex	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5205.47	Aventi un titolo di filati semplici inferiore a 106,38 decitex ma non a 83,33 decitex	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5205.48	Aventi un titolo di filati semplici inferiore a 83,33 decitex	Industria	PM40	Textiles — Yarns
52.06	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto:			
5206.1	Filati semplici, di fibre non pettinate:			
5206.11	Aventi un titolo di 714,29 decitex o più	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5206.12	Aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex	Industria	PM40	Textiles — Yarns

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
5206.13	Aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 dtex	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5206.14	Aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5206.15	Aventi un titolo inferiore a 125 decitex	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5206.2	Filati semplici, di fibre pettinate:			
5206.21	Aventi un titolo di 714,29 decitex o più	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5206.22	Aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5206.23	Aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 dtex	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5206.24	Aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5206.25	Aventi un titolo inferiore a 125 decitex	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5206.3	Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre non pettinate:			
5206.31	Aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5206.32	Aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5206.33	Aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5206.34	Aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5206.35	Aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5206.4	Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate:			
5206.41	Aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5206.42	Aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex	Industria	PM40	Textiles — Yarns

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
5206.43	Aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5206.44	Aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5206.45	Aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex	Industria	PM40	Textiles — Yarns
52.07	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto:			
5207.10	Contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5207.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Yarns
52.08	Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m ² :			
5208.1	Greggi:			
5208.11	Ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m ²	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5208.12	Ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ²	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5208.13	Ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5208.19	Altri tessuti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5208.2	Imbianchiti:			
5208.21	Ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m ²	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5208.22	Ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ²	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5208.23	Ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5208.29	Altri tessuti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5208.3	Tinti:			
5208.31	Ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m ²	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5208.32	Ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ²	Industria	PM40	Textiles — Fabrics

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
5208.33	Ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5208.39	Altri tessuti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5208.4	Di filati di diversi colori:			
5208.41	Ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m ²	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5208.42	Ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ²	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5208.43	Ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5208.49	Altri tessuti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5208.5	Stampati:			
5208.51	Ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m ²	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5208.52	Ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ²	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5208.59	Altri tessuti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
52.09	Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone, di peso superiore a 200 g/m ² :			
5209.1	Greggi:			
5209.11	Ad armatura a tela	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5209.12	Ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5209.19	Altri tessuti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5209.2	Imbianchiti:			
5209.21	Ad armatura a tela	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5209.22	Ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5209.29	Altri tessuti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
5209.3	Tinti:			
5209.31	Ad armatura a tela	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5209.32	Ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5209.39	Altri tessuti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5209.4	Di filati di diversi colori:			
5209.41	Ad armatura a tela	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5209.42	Tessuti detti «denim»	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5209.43	Altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5209.49	Altri tessuti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5209.5	Stampati:			
5209.51	Ad armatura a tela	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5209.52	Ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5209.59	Altri tessuti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
52.10	Tessuti di cotone, contenenti, in peso, meno di 85 % di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m ² :			
5210.1	Greggi:			
5210.11	Ad armatura a tela	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5210.19	Altri tessuti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5210.2	Imbianchiti:			
5210.21	Ad armatura a tela	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5210.29	Altri tessuti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
5210.3	Tinti:			
5210.31	Ad armatura a tela	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5210.32	Ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5210.39	Altri tessuti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5210.4	Di filati di diversi colori:			
5210.41	Ad armatura a tela	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5210.49	Altri tessuti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5210.5	Stampati:			
5210.51	Ad armatura a tela	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5210.59	Altri tessuti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
52.11	Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m ² :			
5211.1	Greggi:			
5211.11	Ad armatura a tela	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5211.12	Ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5211.19	Altri tessuti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5211.20	Imbianchiti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5211.3	Tinti:			
5211.31	Ad armatura a tela	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5211.32	Ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5211.39	Altri tessuti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
5211.4	Di filati di diversi colori:			
5211.41	Ad armatura a tela	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5211.42	Tessuti detti «denim»	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5211.43	Altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5211.49	Altri tessuti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5211.5	Stampati:			
5211.51	Ad armatura a tela	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5211.52	Ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5211.59	Altri tessuti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
52.12	Altri tessuti di cotone:			
5212.1	Di peso inferiore o uguale a 200 g/m ² :			
5212.11	Greggi	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5212.12	Imbianchiti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5212.13	Tinti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5212.14	Di filati di diversi colori	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5212.15	Stampati	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5212.2	Di peso superiore a 200 g/m ² :			
5212.21	Greggi	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5212.22	Imbianchiti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5212.23	Tinti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
5212.24	Di filati di diversi colori	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5212.25	Stampati	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
53.01	Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati):			
5301.10	Lino greggio o macerato	Agricoltura	X	
5301.2	Lino maciullato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato:			
5301.21	Maciullato o stigliato	Agricoltura	X	
5301.29	Altro	Agricoltura	X	
5301.30	Stoppe e cascami di lino	Agricoltura	X	
53.02	Canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati):			
5302.10	Canapa greggia o macerata	Agricoltura	X	
5302.90	Altri	Agricoltura	X	
53.03	Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati):			
5303.10	Iuta ed altre fibre tessili liberiane, gregge o macerate	Industria	X	
5303.90	Altri	Industria	A	
5305.00	Cocco, abaca (<i>canapa di Manila</i> o <i>Musa textilis</i> Nee), ramiè ed altre fibre tessili vegetali non nominate né comprese altrove, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)	Industria	A	
53.06	Filati di lino:			
5306.10	Semplici	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5306.20	Ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	Industria	PM40	Textiles — Yarns

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
53.07	Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 53.03:			
5307.10	Semplici	Industria	X	
5307.20	Ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	Industria	X	
53.08	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta:			
5308.10	Filati di cocco	Industria	A	
5308.20	Filati di canapa	Industria	X	
5308.90	Altri	Industria	A	
53.09	Tessuti di lino:			
5309.1	Contenenti, in peso, almeno 85 % di lino:			
5309.11	Greggi o imbianchiti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5309.19	Altri	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5309.2	Contenenti, in peso, meno di 85 % di lino:			
5309.21	Greggi o imbianchiti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5309.29	Altri	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
53.10	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 53.03:			
5310.10	Greggi	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5310.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5311.00	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
54.01	Filati per cucire di filamenti sintetici o artificiali, anche condizionati per la vendita al minuto:			
5401.10	Di filamenti sintetici	Industria	PM40	Textiles — Yarns

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
5401.20	Di filamenti artificiali:			
5401.20.10	Condizionati per la vendita al minuto	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5401.20.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Yarns
54.02	Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex:			
5402.1	Filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi:			
5402.11	Di aramidi	Industria	A	
5402.19	Altri	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5402.20	Filati ad alta tenacità di poliesteri	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5402.3	Filati testurizzati:			
5402.31	Di nylon o di altre poliammidi, con titolo di filati semplici inferiore o uguale a 50 tex	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5402.32	Di nylon o di altre poliammidi, con titolo di filati semplici superiore a 50 tex	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5402.33	Di poliesteri	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5402.34	Di polipropilene	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5402.39	Altri	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5402.4	Altri filati, semplici, non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro:			
5402.44	Di elastomeri:			
5402.44.10	Di poliuretano	Industria	A	
5402.44.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5402.45	Altri, di nylon o di altre poliammidi	Industria	PM40	Textiles — Yarns

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
5402.46	Altri, di poliesteri, parzialmente orientati	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5402.47	Altri, di poliesteri	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5402.48	Altri, di polipropilene	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5402.49	Altri	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5402.5	Altri filati, semplici, con torsione superiore a 50 giri per metro:			
5402.51	Di nylon o di altre poliammidi	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5402.52	Di poliesteri	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5402.59	Altri	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5402.6	Altri filati, ritorti o ritorti su ritorto (câblés):			
5402.61	Di nylon o di altre poliammidi	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5402.62	Di poliesteri	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5402.69	Altri	Industria	PM40	Textiles — Yarns
54.03	Filati di filamenti artificiali (diversi dai filati per cucire) non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti artificiali di meno di 67 decitex:			
5403.10	Filati ad alta tenacità di rayon viscosa	Industria	A	
5403.3	Altri filati, semplici:			
5403.31	Di rayon viscosa, non torti o con torsione inferiore o uguale a 120 giri per metro:			
5403.31.10	Filati testurizzati con titolo superiore a 150 decitex, ma inferiore o uguale a 700 decitex	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5403.31.20	Altri filati testurizzati (esclusi quelli con titolo superiore a 150 decitex e quelli con titolo inferiore o uguale a 700 decitex)	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
5403.31.90	Altri	Industria	A	
5403.32	Di rayon viscosa, con torsione superiore a 120 giri per metro:			
5403.32.10	Filati testurizzati con titolo superiore a 150 decitex, ma inferiore o uguale a 700 decitex	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5403.32.20	Altri filati testurizzati (esclusi quelli con titolo superiore a 150 decitex e quelli con titolo inferiore o uguale a 700 decitex)	Industria	A	
5403.32.90	Altri	Industria	A	
5403.33	Di acetato di cellulosa:			
5403.33.10	Filati testurizzati con titolo superiore a 150 decitex, ma inferiore o uguale a 700 decitex	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5403.33.20	Altri filati testurizzati (esclusi quelli con titolo superiore a 150 decitex e quelli con titolo inferiore o uguale a 700 decitex)	Industria	A	
5403.33.90	Altri	Industria	A	
5403.39	Altri:			
5403.39.10	Filati testurizzati di fibre cellulosiche con titolo superiore a 150 decitex, ma inferiore o uguale a 700 decitex	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5403.39.20	Altri filati testurizzati di fibre cellulosiche (esclusi quelli con titolo superiore a 150 decitex e quelli con titolo inferiore o uguale a 700 decitex)	Industria	A	
5403.39.90	Altri	Industria	A	
5403.4	Altri filati, ritorti o ritorti su ritorto (câblés):			
5403.41	Di rayon viscosa:			
5403.41.10	Filati testurizzati con titolo superiore a 150 decitex, ma inferiore o uguale a 700 decitex	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5403.41.20	Altri filati testurizzati (esclusi quelli con titolo superiore a 150 decitex e quelli con titolo inferiore o uguale a 700 decitex)	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
5403.41.90	Altri	Industria	A	
5403.42	Di acetato di cellulosa:			
5403.42.10	Filati testurizzati con titolo superiore a 150 decitex, ma inferiore o uguale a 700 decitex	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5403.42.20	Altri filati testurizzati (esclusi quelli con titolo superiore a 150 decitex e quelli con titolo inferiore o uguale a 700 decitex)	Industria	A	
5403.42.90	Altri	Industria	A	
5403.49	Altri:			
5403.49.20	Filati testurizzati di fibre cellulosiche con titolo superiore a 150 decitex, ma inferiore o uguale a 700 decitex	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5403.49.25	Filati testurizzati di fibre cellulosiche con titolo uguale o inferiore a 150 decitex e superiore a 700 decitex	Industria	A	
5403.49.30	Altri, di fibre cellulosiche	Industria	A	
5403.49.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Yarns
54.04	Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm:			
5404.1	Monofilamenti:			
5404.11	Di elastomeri	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5404.12	Altri, di polipropilene	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5404.19	Altri	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5404.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5405.00	Monofilamenti artificiali di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili artificiali, di larghezza apparente non superiore a 5 mm	Industria	PM40	Textiles — Yarns

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
5406.00	Filati di filamenti sintetici o artificiali (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto:			
5406.00.10	Filati di filamenti sintetici	Industria	A	
5406.00.20	Filati di filamenti artificiali	Industria	A	
54.07	Tessuti di filati di filamenti sintetici, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 54.04:			
5407.10	Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5407.20	Tessuti ottenuti con lamelle e forme simili	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5407.30	«Tessuti» previsti nella nota 9 della sezione XI	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5407.4	Altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di nylon o di altre poliammidi:			
5407.41	Greggi o imbianchiti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5407.42	Tinti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5407.43	Di filati di diversi colori	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5407.44	Stampati	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5407.5	Altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri testurizzati:			
5407.51	Greggi o imbianchiti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5407.52	Tinti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5407.53	Di filati di diversi colori	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5407.54	Stampati	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5407.6	Altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri:			
5407.61	Contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri non testurizzati	Industria	PM40	Textiles — Fabrics

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
5407.69	Altri	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5407.7	Altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti sintetici:			
5407.71	Greggi o imbianchiti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5407.72	Tinti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5407.73	Di filati di diversi colori	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5407.74	Stampati	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5407.8	Altri tessuti, contenenti meno di 85 %, in peso, di filamenti sintetici e misti principalmente o unicamente con cotone:			
5407.81	Greggi o imbianchiti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5407.82	Tinti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5407.83	Di filati di diversi colori	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5407.84	Stampati	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5407.9	Altri tessuti:			
5407.91	Greggi o imbianchiti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5407.92	Tinti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5407.93	Di filati di diversi colori	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5407.94	Stampati	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
54.08	Tessuti di filati di filamenti artificiali, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 54.05:			
5408.10	Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di rayon viscosa	Industria	PM40	Textiles — Fabrics

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
5408.2	Altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti o lamelle o forme simili, artificiali:			
5408.21	Greggi o imbianchiti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5408.22	Tinti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5408.23	Di filati di diversi colori	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5408.24	Stampati	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5408.3	Altri tessuti:			
5408.31	Greggi o imbianchiti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5408.32	Tinti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5408.33	Di filati di diversi colori	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5408.34	Stampati	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
55.01	Fasci di filamenti sintetici:			
5501.10	Di nylon o di altre poliammidi	Industria	A	
5501.20	Di poliesteri	Industria	A	
5501.30	Acricili o modacrilici	Industria	A	
5501.40	Di polipropilene	Industria	A	
5501.90	Altri	Industria	A	
5502.00	Fasci di filamenti artificiali	Industria	A	
55.03	Fibre sintetiche in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura:			
5503.1	Di nylon o di altre poliammidi:			
5503.11	Di aramidi	Industria	A	
5503.19	Altre	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
5503.20	Di poliesteri	Industria	A	
5503.30	Acriliche o modacriliche	Industria	A	
5503.40	Di polipropilene	Industria	A	
5503.90	Altre	Industria	A	
55.04	Fibre artificiali in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura:			
5504.10	Di rayon viscosa	Industria	A	
5504.90	Altre	Industria	A	
55.05	Cascami di fibre sintetiche o artificiali (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati):			
5505.10	Di fibre sintetiche:			
5505.10.30	Di fibre di poliestere o di polipropilene	Industria	A	
5505.10.90	Altri	Industria	A	
5505.20	Di fibre artificiali	Industria	A	
55.06	Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura:			
5506.10	Di nylon o di altre poliammidi	Industria	A	
5506.20	Di poliesteri	Industria	A	
5506.30	Acriliche o modacriliche	Industria	A	
5506.90	Altre	Industria	A	
5507.00	Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura	Industria	A	
55.08	Filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, anche condizionati per la vendita al minuto:			
5508.10	Di fibre sintetiche in fiocco	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5508.20	Di fibre artificiali in fiocco	Industria	PM40	Textiles — Yarns

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
55.09	Filati di fibre sintetiche in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto:			
5509.1	Contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di nylon o di altre poliammidi:			
5509.11	Semplici	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5509.12	Ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5509.2	Contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere:			
5509.21	Semplici	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5509.22	Ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5509.3	Contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche:			
5509.31	Semplici	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5509.32	Ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5509.4	Altri filati, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco:			
5509.41	Semplici	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5509.42	Ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5509.5	Altri filati, di fibre in fiocco di poliestere:			
5509.51	Misti principalmente o unicamente con fibre artificiali in fiocco	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5509.52	Misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5509.53	Misti principalmente o unicamente con cotone	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5509.59	Altri	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5509.6	Altri filati, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche:			
5509.61	Misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	Industria	PM40	Textiles — Yarns

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
5509.62	Misti principalmente o unicamente con cotone	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5509.69	Altri	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5509.9	Altri filati:			
5509.91	Misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5509.92	Misti principalmente o unicamente con cotone	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5509.99	Altri	Industria	PM40	Textiles — Yarns
55.10	Filati di fibre artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto:			
5510.1	Contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco:			
5510.11	Semplici	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5510.12	Ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5510.20	Altri filati, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5510.30	Altri filati, misti principalmente o unicamente con cotone	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5510.90	Altri filati	Industria	PM40	Textiles — Yarns
55.11	Filati di fibre sintetiche o artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto:			
5511.10	Di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di tali fibre	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5511.20	Di fibre sintetiche in fiocco contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5511.30	Di fibre artificiali in fiocco	Industria	PM40	Textiles — Yarns
55.12	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco:			
5512.1	Contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere:			
5512.11	Greggi o imbianchiti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
5512.19	Altri	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5512.2	Contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche:			
5512.21	Greggi o imbianchiti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5512.29	Altri	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5512.9	Altri:			
5512.91	Greggi o imbianchiti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5512.99	Altri	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
55.13	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m ² :			
5513.1	Greggi o imbianchiti:			
5513.11	Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5513.12	Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5513.13	Altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5513.19	Altri tessuti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5513.2	Tinti:			
5513.21	Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5513.23	Altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5513.29	Altri tessuti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5513.3	Di filati di diversi colori:			
5513.31	Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	Industria	PM40	Textiles — Fabrics

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
5513.39	Altri tessuti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5513.4	Stampati:			
5513.41	Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5513.49	Altri tessuti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
55.14	Tessuti di fibre sintetiche, in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso superiore a 170 g/m ² :			
5514.1	Greggi o imbianchiti:			
5514.11	Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5514.12	Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5514.19	Altri tessuti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5514.2	Tinti:			
5514.21	Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5514.22	Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5514.23	Altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5514.29	Altri tessuti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5514.30	Di filati di diversi colori	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5514.4	Stampati:			
5514.41	Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5514.42	Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	Industria	PM40	Textiles — Fabrics

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
5514.43	Altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5514.49	Altri tessuti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
55.15	Altri tessuti di fibre sintetiche in fiocco:			
5515.1	Di fibre in fiocco di poliestere:			
5515.11	Misti principalmente o unicamente con fibre in fiocco di rayon viscosa	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5515.12	Misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5515.13	Misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5515.19	Altri	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5515.2	Di fibre in fiocco acriliche o modacriliche:			
5515.21	Misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5515.22	Misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5515.29	Altri	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5515.9	Altri tessuti:			
5515.91	Misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5515.99	Altri	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
55.16	Tessuti di fibre artificiali in fiocco:			
5516.1	Contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco:			
5516.11	Greggi o imbianchiti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5516.12	Tinti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5516.13	Di filati di diversi colori	Industria	PM40	Textiles — Fabrics

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
5516.14	Stampati	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5516.2	Contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, miste principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali:			
5516.21	Greggi o imbianchiti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5516.22	Tinti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5516.23	Di filati di diversi colori	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5516.24	Stampati	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5516.3	Contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini:			
5516.31	Greggi o imbianchiti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5516.32	Tinti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5516.33	Di filati di diversi colori	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5516.34	Stampati	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5516.4	Contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con cotone:			
5516.41	Greggi o imbianchiti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5516.42	Tinti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5516.43	Di filati di diversi colori	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5516.44	Stampati	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5516.9	Altri:			
5516.91	Greggi o imbianchiti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
5516.92	Tinti	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5516.93	Di filati di diversi colori	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5516.94	Stampati	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
56.01	Ovate di materie tessili e manufatti di tali ovate; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili:			
5601.2	Ovate; altri manufatti di ovatta:			
5601.21	Di cotone	Industria	A	
5601.22	Di fibre sintetiche o artificiali	Industria	A	
5601.29	Altri	Industria	A	
5601.30	Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili	Industria	A	
56.02	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:			
5602.10	Feltri all'ago e prodotti cuciti con punto a maglia	Industria	A	
5602.2	Altri feltri non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati:			
5602.21	Di lana o di peli fini	Industria	A	
5602.29	Di altre materie tessili	Industria	A	
5602.90	Altri	Industria	A	
56.03	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate:			
5603.1	Di filamenti sintetici o artificiali:			
5603.11	Di peso non superiore a 25 g/m ² :			
5603.11.10	Impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di materie plastiche	Industria	A	
5603.11.90	Altre	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
5603.12	Di peso superiore a 25 g/m ² ma non superiore a 70 g/m ² :			
5603.12.10	Impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di materie plastiche	Industria	A	
5603.12.90	Altre	Industria	A	
5603.13	Di peso superiore a 70 g/m ² ma non superiore a 150 g/m ² :			
5603.13.10	Impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di materie plastiche	Industria	A	
5603.13.90	Altre	Industria	A	
5603.14	Di peso superiore a 150 g/m ² :			
5603.14.10	Impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di materie plastiche	Industria	A	
5603.14.90	Altre	Industria	A	
5603.9	Altre:			
5603.91	Di peso non superiore a 25 g/m ² :			
5603.91.10	Impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di materie plastiche	Industria	A	
5603.91.90	Altre	Industria	A	
5603.92	Di peso superiore a 25 g/m ² ma non superiore a 70 g/m ² :			
5603.92.10	Impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di materie plastiche	Industria	A	
5603.92.90	Altre	Industria	A	
5603.93	Di peso superiore a 70 g/m ² ma non superiore a 150 g/m ² :			
5603.93.10	Impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di materie plastiche	Industria	A	
5603.93.90	Altre	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
5603.94	Di peso superiore a 150 g/m ² :			
5603.94.10	Impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di materie plastiche	Industria	A	
5603.94.90	Altre	Industria	A	
56.04	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 54.04 o 54.05, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:			
5604.10	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5604.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5605.00	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 54.04 o 54.05, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5606.00	Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 54.04 o 54.05 rivestite (spiralate), esclusi quelli della voce 56.05 e i filati di crine rivestiti (spiralati); filati di cinghia; filati detti «a catenella»	Industria	PM40	Textiles — Yarns
56.07	Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:			
5607.2	Di sisal o di altre fibre tessili del genere AGAVE:			
5607.21	Spago per legare	Industria	A	
5607.29	Altri	Industria	A	
5607.4	Di polietilene o di polipropilene:			
5607.41	Spago per legare	Industria	A	
5607.49	Altri	Industria	A	
5607.50	Di altre fibre sintetiche	Industria	A	
5607.90	Altri:			
5607.90.10	Intrecciati, che imitano il catgut, di fibre artificiali	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
5607.90.20	Di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 53.03	Industria	A	
5607.90.90	Altri	Industria	A	
56.08	Reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca ed altre reti confezionate, di materie tessili:			
5608.1	Di materie tessili sintetiche o artificiali:			
5608.11	Reti confezionate per la pesca	Industria	A	
5608.19	Altre	Industria	A	
5608.90	Altre	Industria	A	
5609.00	Manufatti di filati, di lamelle o forme simili delle voci 54.04 o 54.05, di spago, corde o funi, non nominati né compresi altrove	Industria	PM40	Textiles — Yarns
57.01	Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati:			
5701.10	Di lana o di peli fini	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5701.90	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Yarns
57.02	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti, non «tufted» né «floccati», anche confezionati, compresi i tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano:			
5702.10	Tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5702.20	Rivestimenti del suolo di cocco	Industria	PM40	Textiles — Household
5702.3	Altri, vellutati, non confezionati:			
5702.31	Di lana o di peli fini	Industria	PM40	Textiles — Household
5702.32	Di materie tessili sintetiche o artificiali	Industria	PM40	Textiles — Household
5702.39	Altri	Industria	PM40	Textiles — Household

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative ⁽¹⁾
5702.4	Altri, vellutati, confezionati:			
5702.41	Di lana o di peli fini	Industria	PM40	Textiles — Household
5702.42	Di materie tessili sintetiche o artificiali	Industria	PM40	Textiles — Household
5702.49	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Household
5702.50	Altri, non vellutati, né confezionati	Industria	PM40	Textiles — Household
5702.9	Altri, non vellutati, confezionati:			
5702.91	Di lana o di peli fini	Industria	PM40	Textiles — Household
5702.92	Di materie tessili sintetiche o artificiali	Industria	PM40	Textiles — Household
5702.99	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Household
57.03	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tufted», anche confezionati:			
5703.10	Di lana o di peli fini	Industria	PM40	Textiles — Household
5703.20	Di nylon o di altre poliammidi	Industria	PM40	Textiles — Household
5703.30	Di altre materie tessili sintetiche o di materie tessili artificiali	Industria	PM40	Textiles — Household
5703.90	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Household
57.04	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di feltro, non «tufted» né «floccati», anche confezionati:			
5704.10	Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m ²	Industria	PM40	Textiles — Household

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
5704.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Household
5705.00	Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati	Industria	PM40	Textiles — Household
58.01	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti delle voci 58.02 o 58.06:			
5801.10	Di lana o di peli fini	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5801.2	Di cotone:			
5801.21	Velluti e felpe a trama, non tagliati	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5801.22	Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste	Industria	A	
5801.23	Altri velluti e felpe a trama	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5801.26	Tessuti di ciniglia	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5801.27	Velluti e felpe a catena	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5801.3	Di fibre sintetiche o artificiali:			
5801.31	Velluti e felpe a trama, non tagliati	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5801.32	Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste	Industria	A	
5801.33	Altri velluti e felpe a trama	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5801.36	Tessuti di ciniglia	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5801.37	Velluti e felpe a catena:			
5801.37.10	Velluti, di peso superiore a 275 g/m ²	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5801.37.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5801.90	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Fabrics

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
58.02	Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti della voce 58.06; superfici tessili «tufted», diverse dai prodotti della voce 57.03:			
5802.1	Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone:			
5802.11	Greggi	Industria	PM40	Textiles — Household
5802.19	Altri	Industria	PM40	Textiles — Household
5802.20	Tessuti ricci del tipo spugna, di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Household
5802.30	Superfici tessili «tufted»	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5803.00	Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 58.06	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
58.04	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi diversi dai prodotti delle voci da 60.02 a 60.06:			
5804.10	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate	Industria	A	
5804.2	Pizzi a macchina:			
5804.21	Di fibre sintetiche o artificiali	Industria	A	
5804.29	Di altre materie tessili	Industria	A	
5804.30	Pizzi a mano	Industria	A	
5805.00	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto croce), anche confezionati	Industria	PM40	Textiles — Household
58.06	Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti della voce 58.07: nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs):			
5806.10	Nastri, galloni e simili di velluti, di felpe, di tessuti di cinghia o di tessuti ricci del tipo spugna	Industria	PM40	Textiles — Fabrics

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
5806.20	Altri nastri, galloni e simili, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5806.3	Altri nastri, galloni e simili:			
5806.31	Di cotone	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5806.32	Di fibre sintetiche o artificiali	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5806.39	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5806.40	Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)	Industria	A	
58.07	Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessili, in pezza, in nastri o tagliati, non ricamati:			
5807.10	Tessuti	Industria	PM40	Textiles — Household
5807.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Household
58.08	Trecce in pezza; manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, non ricamati, diversi da quelli a maglia; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili:			
5808.10	Trecce in pezza	Industria	PM40	Textiles — Household
5808.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Household
5809.00	Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce 56.05, dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili, non nominati né compresi altrove	Industria	A	
58.10	Ricami in pezza, in strisce o in motivi:			
5810.10	Ricami chimici o aériennes e ricami a fondo tagliato:			
5810.10.10	Ricami di pizzi	Industria	PM40	Textiles — Yarns

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative ⁽¹⁾
5810.10.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Household
5810.9	Altri ricami:			
5810.91	Di cotone:			
5810.91.10	Ricami di pizzi	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5810.91.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Household
5810.92	Di fibre sintetiche o artificiali:			
5810.92.10	Ricami di pizzi	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5810.92.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Household
5810.99	Di altre materie tessili:			
5810.99.10	Ricami di pizzi	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5810.99.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Household
5811.00	Prodotti tessili tramezzati in pezza, costituiti da uno o più strati di materie tessili associate con materiale per imbottitura mediante cucitura, trapuntatura o altro modo di chiusura, diversi dai ricami della voce 58.10:			
5811.00.45	Di tulli e di altri tessuti a maglie annodate (reti), non tessuti, diversi da quelli a maglia, operati, non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati	Industria	A	
5811.00.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Household
59.01	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria:			
5901.10	Tessuti spalmati di colla o di materie amidacee, dei tipi usati per la legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
5901.90	Altri:			
5901.90.10	Tele per decalco o trasparenti per il disegno	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5901.90.20	Tele preparate per la pittura	Industria	A	
5901.90.30	Altri, tessuti, contenenti, in peso, più di 50 % di fibre cellulosiche	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5901.90.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
59.02	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:			
5902.10	Di nylon o di altre poliammidi	Industria	A	
5902.20	Di poliesteri	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5902.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
59.03	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 59.02:			
5903.10	Con poli(cloruro di vinile):			
5903.10.10	Ad armatura a tela e con la superficie spalmata, con il tessuto di base di peso superiore a 340 g/m ² , generalmente chiamati canovaccio o tela da vela	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5903.10.20	Nastri per l'isolamento elettrico	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5903.10.40	Altri, con microsferi di vetro incorporate	Industria	A	
5903.10.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5903.20	Con poliuretano:			
5903.20.10	Ad armatura a tela e con la superficie spalmata, con il tessuto di base di peso superiore a 340 g/m ² , generalmente chiamati canovaccio o tela da vela	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5903.20.20	Nastri per l'isolamento elettrico	Industria	PM40	Textiles — Yarns

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
5903.20.40	Altri, con microsfere di vetro incorporate	Industria	A	
5903.20.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5903.90	Altri:			
5903.90.10	Ad armatura a tela e con la superficie spalmata, con il tessuto di base di peso superiore a 340 g/m ² , generalmente chiamati canovaccio o tela da vela	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5903.90.20	Nastri per l'isolamento elettrico	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5903.90.35	Altri, con microsfere di vetro incorporate	Industria	A	
5903.90.40	Altri, di peso inferiore a 200 g/m ² e di larghezza o di circonferenza superiore a 200 mm	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5903.90.50	Altri, di peso uguale o superiore a 200 g/m ² e di larghezza o di circonferenza superiore a 200 mm	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5903.90.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
59.04	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati:			
5904.10	Linoleum	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5904.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Household
5905.00	Rivestimenti murali di materie tessili:			
5905.00.20	Di tulle o di altri tessuti a maglie annodate (reti) o di pizzo	Industria	A	
5905.00.30	Di filati tessili parallelizzati, disposti su un supporto di carta	Industria	A	
5905.00.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Household
59.06	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 59.02:			
5906.10	Nastri adesivi di larghezza inferiore o uguale a 20 cm:			
5906.10.10	Nastri per l'isolamento elettrico	Industria	PM40	Textiles — Yarns

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative ⁽¹⁾
5906.10.15	Tessuti di alcole polivinilico di larghezza uguale o superiore a 30 mm ma non superiore a 60 mm e di peso uguale o superiore a 60 g/m ² ma non superiore a 130 g/m ²	Industria	A	
5906.10.20	Altri tessuti associati con gomma alveolare	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5906.10.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5906.9	Altri:			
5906.91	A maglia:			
5906.91.10	Impregnati, spalmati o ricoperti di gomma	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5906.91.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5906.99	Altri:			
5906.99.10	Associati con gomma alveolare	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5906.99.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5907.00	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili:			
5907.00.10	Tessuti ad armatura a tela e con la superficie spalmata, con il tessuto di base di peso superiore a 340 g/m ² , generalmente chiamati canovaccio o tela da vela	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5907.00.20	Fasciature, cerotti e simili, contenenti ossido di zinco; fasciature gessate per fratture	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5907.00.30	Tele incerate	Industria	A	
5907.00.40	Nastri per innestare gli alberi	Industria	A	
5907.00.50	Nastri per l'isolamento elettrico	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5907.00.60	Tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5907.00.80	Altri, di larghezza superiore a 20 cm ma inferiore o uguale a 40 cm	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
5907.00.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5908.00	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:			
5908.00.10	Lucignoli per candele	Industria	PM40	Textiles — Household
5908.00.20	Reticelle	Industria	PM40	Textiles — Yarns
5908.00.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Household
5909.00	Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie	Industria	PM40	Textiles — Household
5910.00	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie:			
5910.00.10	Cinghie di trasmissione	Industria	A	
5910.00.40	Nastri trasportatori	Industria	PM40	Textiles — Household
59.11	Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 di questo capitolo:			
5911.10	Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi:			
5911.10.10	Nastri di velluto impregnati di gomma per il ricoprimento dei subbi	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5911.10.20	Tessuti intercalati da bentonite o altrimenti associati a bentonite	Industria	A	
5911.10.90	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
5911.20	Veli e tele da buratti, anche confezionati	Industria	A	
5911.3	Tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o in macchine simili (per esempio: per pasta di cellulosa o amianto-cemento):			
5911.31	Di peso inferiore a 650 g/m ² :	Industria	A	
5911.32	Di peso uguale o superiore a 650 g/m ²	Industria	A	
5911.40	Tessuti per bruscole e fiscoli e tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli di capelli	Industria	A	
5911.90	Altri:			
5911.90.10	Dischi per lucidare	Industria	A	
5911.90.20	Elementi filtranti per autoveicoli	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5911.90.30	Elementi filtranti per motocicli	Industria	A	
5911.90.40	Sacchi filtranti	Industria	A	
5911.90.50	Sacchi per aspirapolvere	Industria	A	
5911.90.60	Tessuti filtranti per filtri industriali, tagliati in dimensioni determinate	Industria	A	
5911.90.70	Altri tessuti filtranti, tagliati in dimensioni determinate	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
5911.90.90	Altri	Industria	A	
60.01	Velluti, felpe (comprese le stoffe dette «a peli lunghi») e le stoffe ricce, a maglia:			
6001.10	Stoffe dette a peli lunghi	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
6001.2	Stoffe a ricci:			
6001.21	Di cotone	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
6001.22	Di fibre sintetiche o artificiali	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
6001.29	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Fabrics

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
6001.9	Altri:			
6001.91	Di cotone	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
6001.92	Di fibre sintetiche o artificiali	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
6001.99	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
60.02	Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma, diverse da quelle della voce 60.01:			
6002.40	Contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
6002.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
60.03	Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, diverse da quelle delle voci 60.01 e 60.02:			
6003.10	Di lana o di peli fini	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
6003.20	Di cotone	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
6003.30	Di fibre sintetiche	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
6003.40	Di fibre artificiali	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
6003.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
60.04	Stoffe a maglia di larghezza superiore a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di fili di elastomeri o fili di gomma, diverse da quelle della voce 60.01:			
6004.10	Contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
6004.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
60.05	Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle delle voci da 60.01 a 60.04:			
6005.2	Di cotone:			
6005.21	Gregge o imbianchite	Industria	PM40	Textiles — Fabrics

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
6005.22	Tinte	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
6005.23	Di filati di diversi colori	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
6005.24	Stampate	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
6005.3	Di fibre sintetiche:			
6005.31	Gregge o imbianchite:			
6005.31.05	Tulle	Industria	PM40	Textiles — Yarns
6005.31.90	Altre	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
6005.32	Tinte:			
6005.32.05	Tulle	Industria	PM40	Textiles — Yarns
6005.32.90	Altre	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
6005.33	Di filati di diversi colori:			
6005.33.05	Tulle	Industria	PM40	Textiles — Yarns
6005.33.90	Altre	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
6005.34	Stampate:			
6005.34.05	Tulle	Industria	PM40	Textiles — Yarns
6005.34.90	Altre	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
6005.4	Di fibre artificiali:			
6005.41	Gregge o imbianchite:			
6005.41.10	Tulle	Industria	PM40	Textiles — Yarns
6005.41.90	Altre	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
6005.42	Tinte:			
6005.42.10	Tulle	Industria	PM40	Textiles — Yarns

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
6005.42.90	Altre	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
6005.43	Di filati di diversi colori:			
6005.43.10	Tulle	Industria	PM40	Textiles — Yarns
6005.43.90	Altre	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
6005.44	Stampate:			
6005.44.10	Tulle	Industria	PM40	Textiles — Yarns
6005.44.90	Altre	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
6005.90	Altre	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
60.06	Altre stoffe a maglia:			
6006.10	Di lana o di peli fini	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
6006.2	Di cotone:			
6006.21	Gregge o imbianchite	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
6006.22	Tinte	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
6006.23	Di filati di diversi colori	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
6006.24	Stampate	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
6006.3	Di fibre sintetiche:			
6006.31	Gregge o imbianchite:			
6006.31.05	Tulle	Industria	PM40	Textiles — Yarns
6006.31.90	Altre	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
6006.32	Tinte:			
6006.32.05	Tulle	Industria	PM40	Textiles — Yarns
6006.32.90	Altre	Industria	PM40	Textiles — Fabrics

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
6006.33	Di filati di diversi colori:			
6006.33.05	Tulle	Industria	PM40	Textiles — Yarns
6006.33.90	Altre	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
6006.34	Stampate:			
6006.34.05	Tulle	Industria	PM40	Textiles — Yarns
6006.34.90	Altre	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
6006.4	Di fibre artificiali:			
6006.41	Gregge o imbianchite:			
6006.41.10	Tulle	Industria	PM40	Textiles — Yarns
6006.41.90	Altre	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
6006.42	Tinte:			
6006.42.10	Tulle	Industria	PM40	Textiles — Yarns
6006.42.90	Altre	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
6006.43	Di filati di diversi colori:			
6006.43.10	Tulle	Industria	PM40	Textiles — Yarns
6006.43.90	Altre	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
6006.44	Stampate:			
6006.44.10	Tulle	Industria	PM40	Textiles — Yarns
6006.44.90	Altre	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
6006.90	Altre	Industria	PM40	Textiles — Fabrics

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative ⁽¹⁾
61.01	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 61.03:			
6101.20	Di cotone	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6101.30	Di fibre sintetiche o artificiali	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6101.90	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Clothing
61.02	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 61.04:			
6102.10	Di lana o di peli fini	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6102.20	Di cotone	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6102.30	Di fibre sintetiche o artificiali	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6102.90	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Clothing
61.03	Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo:			
6103.10	Vestiti o completi	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6103.2	Insiemi:			
6103.22	Di cotone	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6103.23	Di fibre sintetiche	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6103.29	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Clothing

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
6103.3	Giacche:			
6103.31	Di lana o di peli fini	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6103.32	Di cotone	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6103.33	Di fibre sintetiche	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6103.39	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6103.4	Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»:			
6103.41	Di lana o di peli fini:			
6103.41.10	Pantaloni	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6103.41.20	Pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6103.41.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6103.42	Di cotone:			
6103.42.10	Pantaloni	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6103.42.20	Pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6103.42.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6103.43	Di fibre sintetiche:			
6103.43.10	Pantaloni	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6103.43.20	Pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6103.43.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Clothing

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative ⁽¹⁾
6103.49	Di altre materie tessili:			
6103.49.10	Pantaloni	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6103.49.20	Pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6103.49.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Clothing
61.04	Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza:			
6104.1	Abiti a giacca (tailleurs):			
6104.13	Di fibre sintetiche	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6104.19	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6104.2	Insiemi:			
6104.22	Di cotone	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6104.23	Di fibre sintetiche	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6104.29	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6104.3	Giacche:			
6104.31	Di lana o di peli fini	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6104.32	Di cotone	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6104.33	Di fibre sintetiche	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6104.39	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Clothing

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
6104.4	Abiti interi:			
6104.41	Di lana o di peli fini	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6104.42	Di cotone	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6104.43	Di fibre sintetiche	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6104.44	Di fibre artificiali	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6104.49	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6104.5	Gonne e gonne-pantaloni:			
6104.51	Di lana o di peli fini	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6104.52	Di cotone	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6104.53	Di fibre sintetiche	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6104.59	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6104.6	Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»:			
6104.61	Di lana o di peli fini:			
6104.61.10	Pantaloni	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6104.61.20	Pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6104.61.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6104.62	Di cotone:			
6104.62.10	Pantaloni	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6104.62.20	Pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»	Industria	PM40	Textiles — Clothing

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
6104.62.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6104.63	Di fibre sintetiche:			
6104.63.10	Pantaloni	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6104.63.20	Pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6104.63.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6104.69	Di altre materie tessili:			
6104.69.10	Pantaloni	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6104.69.20	Pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6104.69.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Clothing
61.05	Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo:			
6105.10	Di cotone	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6105.20	Di fibre sintetiche o artificiali	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6105.90	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Clothing
61.06	Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza:			
6106.10	Di cotone	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6106.20	Di fibre sintetiche o artificiali	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6106.90	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Clothing

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative ⁽¹⁾
61.07	Slips, mutande, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo:			
6107.1	Slips e mutande:			
6107.11	Di cotone	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6107.12	Di fibre sintetiche o artificiali	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6107.19	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6107.2	Camicie da notte e pigiama:			
6107.21	Di cotone	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6107.22	Di fibre sintetiche o artificiali	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6107.29	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6107.9	Altri:			
6107.91	Di cotone	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6107.99	Di altre materie tessili:			
6107.99.10	Accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6107.99.20	Altri, di lana	Industria	A	
6107.99.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Clothing
61.08	Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza:			
6108.1	Sottovesti o sottabiti e sottogonne:			
6108.11	Di fibre sintetiche o artificiali	Industria	PM40	Textiles — Clothing

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
6108.19	Di altre materie tessili:			
6108.19.10	Di lana	Industria	A	
6108.19.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6108.2	Slips e mutandine:			
6108.21	Di cotone	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6108.22	Di fibre sintetiche o artificiali	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6108.29	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6108.3	Camicie da notte e pigiami:			
6108.31	Di cotone	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6108.32	Di fibre sintetiche o artificiali	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6108.39	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6108.9	Altri:			
6108.91	Di cotone	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6108.92	Di fibre sintetiche o artificiali	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6108.99	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Clothing
61.09	T-shirts e canottiere (magliette), a maglia:			
6109.10	Di cotone	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6109.90	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Clothing

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
61.10	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia:			
6110.1	Di lana o di peli fini:			
6110.11	Di lana	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6110.12	Di capra del Cachemir	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6110.19	Altri	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6110.20	Di cotone	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6110.30	Di fibre sintetiche o artificiali	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6110.90	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Clothing
61.11	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bébés):			
6111.20	Di cotone	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6111.30	Di fibre sintetiche	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6111.90	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Clothing
61.12	Tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slip da bagno, a maglia:			
6112.1	Tute sportive:			
6112.11	Di cotone	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6112.12	Di fibre sintetiche	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6112.19	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Clothing

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
6112.20	Tute da sci e completi da sci	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6112.3	Costumi, mutandine e slips da bagno per uomo o ragazzo:			
6112.31	Di fibre sintetiche	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6112.39	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6112.4	Costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza:			
6112.41	Di fibre sintetiche	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6112.49	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6113.00	Indumenti confezionati con stoffa a maglia delle voci 59.03, 59.06 o 59.07	Industria	PM40	Textiles — Clothing
61.14	Altri indumenti, a maglia:			
6114.20	Di cotone	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6114.30	Di fibre sintetiche o artificiali	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6114.90	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Clothing
61.15	Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio: le calze per varici), a maglia:			
6115.10	Calzemaglie (collants), calze, calzettoni e calzini a compressione graduata (per esempio: le calze per varici)	Industria	A	
6115.2	Altre calzemaglie (collants):			
6115.21	Di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex	Industria	A	
6115.22	Di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
6115.29	Di altre materie tessili	Industria	A	
6115.30	Altre calze e calzettoni da donna (gambaletti) con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex	Industria	A	
6115.9	Altri:			
6115.94	Di lana o di peli fini	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6115.95	Di cotone	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6115.96	Di fibre sintetiche	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6115.99	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Clothing
61.16	Guanti, mezzoganti e muffole, a maglia:			
6116.10	Impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma	Industria	A	
6116.9	Altri:			
6116.91	Di lana o di peli fini	Industria	A	
6116.92	Di cotone	Industria	A	
6116.93	Di fibre sintetiche	Industria	A	
6116.99	Di altre materie tessili	Industria	A	
61.17	Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia:			
6117.10	Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli, velette e manufatti simili	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6117.80	Altri accessori	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6117.90	Parti	Industria	PM40	Textiles — Clothing

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative ⁽¹⁾
62.01	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 62.03:			
6201.1	Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili:			
6201.11	Di lana o di peli fini	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6201.12	Di cotone	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6201.13	Di fibre sintetiche o artificiali	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6201.19	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6201.9	Altri:			
6201.91	Di lana o di peli fini	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6201.92	Di cotone	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6201.93	Di fibre sintetiche o artificiali	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6201.99	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Clothing
62.02	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 62.04:			
6202.1	Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili:			
6202.11	Di lana o di peli fini	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6202.12	Di cotone	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6202.13	Di fibre sintetiche o artificiali	Industria	PM40	Textiles — Clothing

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
6202.19	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6202.9	Altri:			
6202.91	Di lana o di peli fini	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6202.92	Di cotone	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6202.93	Di fibre sintetiche o artificiali	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6202.99	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Clothing
62.03	Vestiti o insiemi, completi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo:			
6203.1	Vestiti o insiemi:			
6203.11	Di lana o di peli fini	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6203.12	Di fibre sintetiche	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6203.19	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6203.2	Completì:			
6203.22	Di cotone	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6203.23	Di fibre sintetiche	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6203.29	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6203.3	Giacche:			
6203.31	Di lana o di peli fini	Industria	PM40	Textiles — Clothing

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative ⁽¹⁾
6203.32	Di cotone	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6203.33	Di fibre sintetiche	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6203.39	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6203.4	Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»:			
6203.41	Di lana o di peli fini:			
6203.41.10	Pantaloni	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6203.41.20	Pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6203.41.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6203.42	Di cotone:			
6203.42.05	Ottenuti a partire dai tessuti delle sottovoci 5209.42 e 5211.42	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6203.42.10	Altri, pantaloni	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6203.42.20	Pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6203.42.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6203.43	Di fibre sintetiche:			
6203.43.10	Pantaloni	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6203.43.20	Pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6203.43.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6203.49	Di altre materie tessili:			
6203.49.10	Pantaloni	Industria	PM40	Textiles — Clothing

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
6203.49.20	Pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6203.49.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Clothing
62.04	Abiti a giacca (tailleurs), completi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza:			
6204.1	Abiti a giacca (tailleurs):			
6204.11	Di lana o di peli fini	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6204.12	Di cotone	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6204.13	Di fibre sintetiche	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6204.19	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6204.2	Completi:			
6204.21	Di lana o di peli fini	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6204.22	Di cotone	Industria	A	
6204.23	Di fibre sintetiche	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6204.29	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6204.3	Giacche:			
6204.31	Di lana o di peli fini	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6204.32	Di cotone	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6204.33	Di fibre sintetiche	Industria	PM40	Textiles — Clothing

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
6204.39	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6204.4	Abiti interi:			
6204.41	Di lana o di peli fini	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6204.42	Di cotone	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6204.43	Di fibre sintetiche	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6204.44	Di fibre artificiali	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6204.49	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6204.5	Gonne e gonne-pantaloni:			
6204.51	Di lana o di peli fini	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6204.52	Di cotone	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6204.53	Di fibre sintetiche	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6204.59	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6204.6	Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»:			
6204.61	Di lana o di peli fini:			
6204.61.10	Pantaloni	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6204.61.20	Pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6204.61.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Clothing

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative ⁽¹⁾
6204.62	Di cotone:			
6204.62.05	Ottenuti a partire dai tessuti delle sottovoci 5209.42 e 5211.42	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6204.62.10	Altri, pantaloni	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6204.62.20	Pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6204.62.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6204.63	Di fibre sintetiche:			
6204.63.10	Pantaloni	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6204.63.20	Pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6204.63.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6204.69	Di altre materie tessili:			
6204.69.10	Pantaloni	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6204.69.20	Pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6204.69.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Clothing
62.05	Camicie e camicette per uomo o ragazzo:			
6205.20	Di cotone	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6205.30	Di fibre sintetiche o artificiali	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6205.90	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Clothing

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative ⁽¹⁾
62.06	Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza:			
6206.10	Di seta o di cascami di seta	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6206.20	Di lana o di peli fini	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6206.30	Di cotone	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6206.40	Di fibre sintetiche o artificiali	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6206.90	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Clothing
62.07	Camiciole, slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo:			
6207.1	Slips e mutande:			
6207.11	Di cotone	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6207.19	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6207.2	Camicie da notte e pigiami:			
6207.21	Di cotone	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6207.22	Di fibre sintetiche o artificiali	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6207.29	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6207.9	Altri:			
6207.91	Di cotone	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6207.99	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Clothing

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative ⁽¹⁾
62.08	Camicioline e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza:			
6208.1	Sottovesti o sottabiti e sottogonne:			
6208.11	Di fibre sintetiche o artificiali	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6208.19	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6208.2	Camicie da notte e pigiami:			
6208.21	Di cotone	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6208.22	Di fibre sintetiche o artificiali	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6208.29	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6208.9	Altri:			
6208.91	Di cotone	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6208.92	Di fibre sintetiche o artificiali	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6208.99	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Clothing
62.09	Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés):			
6209.20	Di cotone	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6209.30	Di fibre sintetiche	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6209.90	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Clothing

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
62.10	Indumenti confezionati con prodotti delle voci 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 e 59.07:			
6210.10	Con prodotti delle voci 56.02 o 56.03:			
6210.10.20	Mutandine usa e getta, di tessuti della voce 56.03	Industria	A	
6210.10.30	Camici per chirurghi, sterilizzati	Industria	A	
6210.10.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6210.20	Altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6201.11 a 6201.19	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6210.30	Altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6202.11 a 6202.19	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6210.40	Altri indumenti per uomo o ragazzo:			
6210.40.20	Indumenti di protezione di un solo pezzo, comportanti orifizi e un apparecchio per respirare collocato al loro interno	Industria	A	
6210.40.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6210.50	Altri indumenti per donna o ragazza	Industria	PM40	Textiles — Clothing
62.11	Tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti:			
6211.1	Costumi, mutandine e slips da bagno:			
6211.11	Per uomo o ragazzo	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6211.12	Per donna o ragazza	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6211.20	Tute da sci e completi da sci	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6211.3	Altri indumenti per uomo o ragazzo:			
6211.32	Di cotone:			
6211.32.10	Vestiti e tute, conduttori, destinati ad essere portati dai posatori di linee aeree di trasmissione, di valore in dogana uguale o superiore a 275 R	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
6211.32.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6211.33	Di fibre sintetiche o artificiali:			
6211.33.10	Vestiti e tute, conduttori, destinati ad essere portati dai posatori di linee aeree di trasmissione, di valore in dogana uguale o superiore a 275 R	Industria	A	
6211.33.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6211.39	Di altre materie tessili:			
6211.39.10	Vestiti e tute, conduttori, destinati ad essere portati dai posatori di linee aeree di trasmissione, di valore in dogana uguale o superiore a 275 R	Industria	A	
6211.39.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6211.4	Altri indumenti per donna o ragazza:			
6211.42	Di cotone:			
6211.42.10	Sari	Industria	A	
6211.42.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6211.43	Di fibre sintetiche o artificiali:			
6211.43.10	Sari	Industria	A	
6211.43.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6211.49	Di altre materie tessili:			
6211.49.10	Sari	Industria	A	
6211.49.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Clothing
62.12	Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia:			
6212.10	Reggiseno e bustini	Industria	PM40	Textiles — Clothing

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
6212.20	Guaine e guaine-mutandine	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6212.30	Modellatori	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6212.90	Altri:			
6212.90.10	Cinture reggicalze	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6212.90.20	Busti	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6212.90.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Clothing
62.13	Fazzoletti da naso e da taschino:			
6213.20	Di cotone:			
6213.20.10	Con pizzi o ricamati su macchine ad aghi multipli, di valore in dogana superiore a 6,25 c	Industria	A	
6213.20.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6213.90	Di altre materie tessili:			
6213.90.10	Di lino, con pizzi o ricamati su macchine ad aghi multipli, di valore in dogana superiore a 6,25 c	Industria	A	
6213.90.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Clothing
62.14	Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:			
6214.10	Di seta o di cascami di seta	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6214.20	Di lana o di peli fini	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6214.30	Di fibre sintetiche	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6214.40	Di fibre artificiali	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6214.90	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Clothing

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
62.15	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte:			
6215.10	Di seta o di cascami di seta	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6215.20	Di fibre sintetiche o artificiali	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6215.90	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Clothing
6216.00	Guanti, mezzoganti e muffole	Industria	A	
62.17	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 62.12:			
6217.10	Accessori:			
6217.10.30	Etichette e scudetti stampati	Industria	A	
6217.10.90	Altri	Industria	A	
6217.90	Parti	Industria	A	
63.01	Coperte:			
6301.10	Coperte a riscaldamento elettrico	Industria	PM40	Textiles — Household
6301.20	Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di lana o di peli fini	Industria	PM40	Textiles — Household
6301.30	Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di cotone	Industria	PM40	Textiles — Household
6301.40	Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di fibre sintetiche	Industria	PM40	Textiles — Household
6301.90	Altre coperte	Industria	PM40	Textiles — Household
63.02	Biancheria da letto, da tavola, da toeletta o da cucina:			
6302.10	Biancheria da letto a maglia	Industria	PM40	Textiles — Household

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative ⁽¹⁾
6302.2	Altra biancheria da letto, stampata:			
6302.21	Di cotone	Industria	PM40	Textiles — Household
6302.22	Di fibre sintetiche o artificiali	Industria	PM40	Textiles — Household
6302.29	Di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Household
6302.3	Altra biancheria da letto:			
6302.31	Di cotone:			
6302.31.10	Ricamata o con applicazioni	Industria	PM40	Textiles — Household
6302.31.90	Altra	Industria	PM40	Textiles — Household
6302.32	Di fibre sintetiche o artificiali:			
6302.32.10	Ricamata o con applicazioni	Industria	PM40	Textiles — Household
6302.32.90	Altra	Industria	PM40	Textiles — Household
6302.39	Di altre materie tessili:			
6302.39.10	Ricamata o con applicazioni	Industria	PM40	Textiles — Household
6302.39.90	Altra	Industria	PM40	Textiles — Household
6302.40	Biancheria da tavola a maglia	Industria	PM40	Textiles — Household
6302.5	Altra biancheria da tavola:			
6302.51	Di cotone:			
6302.51.10	Ricamata o con applicazioni	Industria	PM40	Textiles — Household

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative ⁽¹⁾
6302.51.90	Altra	Industria	PM40	Textiles — Household
6302.53	Di fibre sintetiche o artificiali:			
6302.53.10	Ricamata o con applicazioni	Industria	PM40	Textiles — Household
6302.53.90	Altra	Industria	PM40	Textiles — Household
6302.59	Di altre materie tessili:			
6302.59.10	Ricamata o con applicazioni	Industria	PM40	Textiles — Household
6302.59.90	Altra	Industria	PM40	Textiles — Household
6302.60	Biancheria da toeletta o da cucina, in tessuto riccio del tipo spugna, di cotone:			
6302.60.10	Ricamata o con applicazioni	Industria	PM40	Textiles — Household
6302.60.90	Altra	Industria	PM40	Textiles — Household
6302.9	Altra:			
6302.91	Di cotone:			
6302.91.10	Ricamata o con applicazioni	Industria	PM40	Textiles — Household
6302.91.90	Altra	Industria	PM40	Textiles — Household
6302.93	Di fibre sintetiche o artificiali:			
6302.93.10	Ricamata o con applicazioni	Industria	PM40	Textiles — Household
6302.93.90	Altra	Industria	PM40	Textiles — Household

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
6302.99	Di altre materie tessili:			
6302.99.10	Ricamata o con applicazioni	Industria	PM40	Textiles — Household
6302.99.90	Altra	Industria	PM40	Textiles — Household
63.03	Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto:			
6303.1	A maglia:			
6303.12	Di fibre sintetiche:			
6303.12.10	Ricamati o con applicazioni	Industria	PM40	Textiles — Household
6303.12.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Household
6303.19	Di altre materie tessili:			
6303.19.10	Ricamati o con applicazioni	Industria	PM40	Textiles — Household
6303.19.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Household
6303.9	Altri:			
6303.91	Di cotone:			
6303.91.10	Ricamati o con applicazioni	Industria	PM40	Textiles — Household
6303.91.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Household
6303.92	Di fibre sintetiche:			
6303.92.10	Ricamati o con applicazioni	Industria	PM40	Textiles — Household
6303.92.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Household

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
6303.99	Di altre materie tessili:			
6303.99.10	Ricamati o con applicazioni	Industria	A	
6303.99.90	Altri	Industria	A	
63.04	Altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli della voce 94.04:			
6304.1	Copriletto:			
6304.11	A maglia	Industria	PM40	Textiles — Household
6304.19	Altri	Industria	PM40	Textiles — Household
6304.9	Altri:			
6304.91	A maglia:			
6304.91.10	Zanzariere a spirale contenenti esclusivamente dei filati di poliesteri a filamenti multipli	Industria	PM40	Textiles — Household
6304.91.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Household
6304.92	Di cotone, diversi da quelli a maglia	Industria	PM40	Textiles — Household
6304.93	Diversi da quelli a maglia, di fibre sintetiche	Industria	PM40	Textiles — Household
6304.99	Diversi da quelli a maglia, di altre materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Household
63.05	Sacchi e sacchetti da imballaggio:			
6305.10	Di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 53.03:			
6305.10.10	A maglia	Industria	A	
6305.10.90	Altri	Industria	A	
6305.20	Di cotone:			
6305.20.10	A maglia	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
6305.20.90	Altri	Industria	A	
6305.3	Di materie tessili sintetiche o artificiali:			
6305.32	Contenitori flessibili per merci alla rinfusa:			
6305.32.10	A maglia	Industria	A	
6305.32.90	Altri	Industria	A	
6305.33	Altri, ottenuti da lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene:			
6305.33.10	A maglia	Industria	A	
6305.33.90	Altri	Industria	A	
6305.39	Altri:			
6305.39.10	A maglia	Industria	A	
6305.39.90	Altri	Industria	A	
6305.90	Di altre materie tessili:			
6305.90.10	A maglia	Industria	A	
6305.90.90	Altri	Industria	A	
63.06	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:			
6306.1	Copertoni e tende per l'esterno:			
6306.12	Di fibre sintetiche	Industria	A	
6306.19	Di altre materie tessili	Industria	A	
6306.2	Tende:			
6306.22	Di fibre sintetiche	Industria	A	
6306.29	Di altre materie tessili	Industria	A	
6306.30	Vele	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
6306.40	Materassi pneumatici:			
6306.40.10	Di materie tessili non tessute (escluso il cotone)	Industria	A	
6306.40.90	Altri	Industria	A	
6306.90	Altri:			
6306.90.10	Di materie tessili non tessute (escluso il cotone)	Industria	A	
6306.90.90	Altri	Industria	A	
63.07	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti:			
6307.10	Tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie	Industria	A	
6307.20	Cinture e giubbotti di salvataggio:			
6307.20.10	A maglia, non elastici né gommati	Industria	A	
6307.20.90	Altri	Industria	A	
6307.90	Altri:			
6307.90.10	Di materie tessili non tessute	Industria	A	
6307.90.30	Lacci per calzature, diversi da quelli a maglia	Industria	A	
6307.90.40	Tele e fasce per caseifici, diverse da quelle a maglia	Industria	A	
6307.90.50	Ginocchiere di sostegno, cavigliere e bracciali stringipolso, elastici o gommati	Industria	A	
6307.90.90	Altri	Industria	A	
6308.00	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Industria	A	
6309.00	Oggetti da rigattiere:			
6309.00.13	Cappotti, giacconi, impermeabili, giacche a vento, (anorak), montgomery («duffle-coats»), mantelli, cappotti a tre quarti, pastrani, mantelli con cappuccio, gabardine, gilè imbottiti ed eskimo	Industria	X	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
6309.00.17	Altri oggetti da rigattiere	Industria	X	
6309.00.25	Coperte da viaggio	Industria	X	
6309.00.45	Copricapo	Industria	X	
6309.00.90	Altri	Industria	X	
63.10	Stracci, spago, corde e funi, di materie tessili, in forma di avanzi o di oggetti fuori uso:			
6310.10	Selezionati	Industria	A	
6310.90	Altri	Industria	X	
64.01	Calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti:			
6401.10	Calzature con puntale protettivo di metallo	Industria	20 %	Footwear & Leather 2
6401.9	Altre calzature:			
6401.92	Che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio	Industria	20 %	Footwear & Leather 2
6401.99	Altre	Industria	20 %	Footwear & Leather 2
64.02	Altre calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica:			
6402.1	Calzature per lo sport:			
6402.12	Calzature da sci e calzature per il surf da neve	Industria	A	
6402.19	Altre	Industria	A	
6402.20	Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli	Industria	20 %	Footwear & Leather 2
6402.9	Altre calzature:			
6402.91	Che ricoprono la caviglia	Industria	20 %	Footwear & Leather 2
6402.99	Altre	Industria	20 %	Footwear & Leather 2

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
64.03	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale:			
6403.1	Calzature per lo sport:			
6403.12	Calzature da sci e calzature per il surf da neve	Industria	20 %	Footwear & Leather 2
6403.19	Altre	Industria	20 %	Footwear & Leather 2
6403.20	Calzature con soles esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce	Industria	20 %	Footwear & Leather 2
6403.40	Altre calzature, con puntale protettivo di metallo	Industria	20 %	Footwear & Leather 2
6403.5	Altre calzature, con soles esterne di cuoio naturale:			
6403.51	Che ricoprono la caviglia	Industria	20 %	Footwear & Leather 2
6403.59	Altre:			
6403.59.10	Calzature con tomaia di cuoio di struzzo	Industria	20 %	Footwear & Leather 2
6403.59.90	Altre	Industria	20 %	Footwear & Leather 2
6403.9	Altre calzature:			
6403.91	Che ricoprono la caviglia	Industria	20 %	Footwear & Leather 2
6403.99	Altre:			
6403.99.10	Calzature con tomaia di cuoio di struzzo	Industria	20 %	Footwear & Leather 2
6403.99.90	Altre	Industria	20 %	Footwear & Leather 2
64.04	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili:			
6404.1	Calzature con soles esterne di gomma o di materia plastica:			
6404.11	Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili:			
6404.11.05	Calzature da sci	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
6404.11.10	Calzature speciali per l'atletica, munite di chiodi	Industria	A	
6404.11.90	Altre	Industria	20 %	Footwear & Leather 2
6404.19	Altre:			
6404.19.10	Pantofole, piane e babbucce	Industria	20 %	Footwear & Leather 2
6404.19.12	Scarpette da ballo, con le punte rinforzate	Industria	A	
6404.19.15	Altre scarpette da ballo	Industria	A	
6404.19.17	Calzature con puntale protettivo di metallo	Industria	20 %	Footwear & Leather 2
6404.19.90	Altre	Industria	20 %	Footwear & Leather 2
6404.20	Calzature con soles esterne di cuoio naturale o ricostituito:			
6404.20.10	Pantofole, piane e babbucce	Industria	20 %	Footwear & Leather 2
6404.20.20	Scarpette da ballo, con le punte rinforzate	Industria	A	
6404.20.30	Altre scarpette da ballo	Industria	A	
6404.20.40	Calzature con puntale protettivo di metallo	Industria	20 %	Footwear & Leather 2
6404.20.90	Altre	Industria	20 %	Footwear & Leather 2
64.05	Altre calzature:			
6405.10	Con tomaie di cuoio naturale o ricostituito:			
6405.10.35	Scarpette da ballo, con le punte rinforzate	Industria	A	
6405.10.90	Altre	Industria	20 %	Footwear & Leather 2
6405.20	Con tomaie di materie tessili:			
6405.20.10	Pantofole, piane e babbucce	Industria	20 %	Footwear & Leather 2
6405.20.15	Scarpette da ballo, con le punte rinforzate	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
6405.20.17	Altre scarpette da ballo	Industria	A	
6405.20.20	Scarpette per bambini piccoli (bébé)	Industria	A	
6405.20.90	Altre	Industria	20 %	Footwear & Leather 2
6405.90	Altre:			
6405.90.10	Pantofole, piane e babbucce	Industria	20 %	Footwear & Leather 2
6405.90.15	Scarpette da ballo, con le punte rinforzate	Industria	A	
6405.90.17	Altre scarpette da ballo	Industria	A	
6405.90.90	Altre	Industria	20 %	Footwear & Leather 2
64.06	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti:			
6406.10	Tomaie e loro parti, esclusi i contrafforti e le punte rigide:			
6406.10.10	Tomaie (mezzo paio), montate o no su forme di legno, utilizzate come modelli di fabbricazione	Industria	A	
6406.10.15	Cappelletti di protezione, di metallo	Industria	A	
6406.10.25	Altre parti, di ferro o di acciaio	Industria	A	
6406.10.35	Altre, di materie tessili, di gomma o di materie plastiche	Industria	10 %	Footwear & Leather 1
6406.10.90	Altre	Industria	10 %	Footwear & Leather 1
6406.20	Suole esterne e tacchi, di gomma o di materia plastica	Industria	10 %	Footwear & Leather 1
6406.90	Altri:			
6406.90.05	Di legno: soles, tacchi, insiem i tacco/ suola, contrafforti, punte rigide, cambrigli e tallonetti di pulizia	Industria	A	
6406.90.10	Di sughero: soles, tacchi e insiem i tacco/ suola, per zoccoli	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
6406.90.15	Altri contrafforti e punte rigide, cambriglioni e tallonetti di pulizia, per calzature (esclusi di legno)	Industria	A	
6406.90.20	Accessori amovibili per calzature, di legno	Industria	A	
6406.90.25	Altri accessori amovibili per calzature	Industria	A	
6406.90.30	Ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti, interamente o principalmente di cuoio naturale o ricostituito	Industria	A	
6406.90.35	Ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti (diversi da quelli interamente o principalmente di cuoio naturale o ricostituito)	Industria	A	
6406.90.40	Parti di scarpe, di ferro, di acciaio, di rame o di alluminio	Industria	A	
6406.90.90	Altri	Industria	A	
6501.00	Campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli	Industria	A	
6502.00	Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, non formate, né cerchiate né guarnite	Industria	A	
6504.00	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti	Industria	A	
6505.00	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite:			
6505.00.10	Retine per capelli	Industria	A	
6505.00.90	Altri	Industria	A	
65.06	Altri cappelli, copricapo ed acconciature, anche guarniti:			
6506.10	Copricapo di sicurezza:			
6506.10.10	Caschi per pompieri; caschi per minatori ed altri operai dell'industria	Industria	A	
6506.10.90	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
6506.9	Altri:			
6506.91	Di gomma o di materia plastica:			
6506.91.10	Cuffie da bagno di gomma	Industria	A	
6506.91.90	Altri	Industria	A	
6506.99	Di altre materie	Industria	A	
6507.00	Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasce, visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapo	Industria	A	
66.01	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili):			
6601.10	Ombrelloni da giardino e simili	Industria	A	
6601.9	Altri:			
6601.91	Con fusto o manico telescopico	Industria	A	
6601.99	Altri	Industria	A	
6602.00	Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili	Industria	A	
66.03	Parti, guarnizioni ed accessori per gli oggetti delle voci 66.01 e 66.02:			
6603.20	Ossature montate, anche con fusto o manico, per ombrelli (da pioggia o da sole), od ombrelloni	Industria	A	
6603.90	Altri	Industria	A	
6701.00	Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine ed oggetti confezionati di queste materie, diversi dai prodotti della voce 05.05, e dai calami e dagli steli di piume, lavorati	Industria	A	
67.02	Fiori, foglie e frutti artificiali e loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie o frutti artificiali:			
6702.10	Di materie plastiche	Industria	A	
6702.90	Di altre materie	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
6703.00	Capelli rimessi, assottigliati, imbianchiti o altrimenti preparati; lana, peli ed altre materie tessili, preparati per la fabbricazione di parrucche o di oggetti simili	Industria	A	
67.04	Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove:			
6704.1	Di materie tessili sintetiche:			
6704.11	Parrucche complete	Industria	A	
6704.19	Altri	Industria	A	
6704.20	Di capelli	Industria	A	
6704.90	Di altre materie	Industria	A	
6801.00	Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (diverse dall'ardesia)	Industria	A	
68.02	Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 68.01; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente:			
6802.10	Piastrelle, cubi, tessere e articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato il cui lato è inferiore a 7 cm; granulati, scaglie e polveri colorati artificialmente	Industria	A	
6802.2	Altre pietre da taglio o da costruzione e lavori di queste pietre, semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o liscia:			
6802.21	Marmo, travertino e alabastro	Industria	A	
6802.23	Granito	Industria	A	
6802.29	Altre pietre	Industria	A	
6802.9	Altri:			
6802.91	Marmo, travertino e alabastro	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
6802.92	Altre pietre calcaree	Industria	A	
6802.93	Granito	Industria	A	
6802.99	Altre pietre	Industria	A	
6803.00	Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata	Industria	A	
68.04	Mole ed oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfibrare, sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie:			
6804.10	Mole per macinare o per sfibrare	Industria	A	
6804.2	Altre mole ed oggetti simili:			
6804.21	Di diamante naturale o sintetico, agglomerato	Industria	A	
6804.22	Di altri abrasivi agglomerati o di ceramica:			
6804.22.10	Mole di diametro superiore a 150 cm (escluse quelle di smeriglio o di corindone)	Industria	A	
6804.22.90	Altri	Industria	A	
6804.23	Di pietre naturali	Industria	A	
6804.30	Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano	Industria	A	
68.05	Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli applicati su prodotti tessili, carta, cartone o altre materie, anche tagliati, cuciti o altrimenti riuniti:			
6805.10	Applicati solamente su tessuto di materie tessili	Industria	A	
6805.20	Applicati solamente su carta o cartone	Industria	A	
6805.30	Applicati su altre materie	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
68.06	Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 68.11, 68.12 e del capitolo 69:			
6806.10	Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli	Industria	A	
6806.20	Vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e prodotti minerali simili espansi, anche miscelati tra loro	Industria	A	
6806.90	Altri:			
6806.90.30	Prodotti di lane di loppa, di scorie, di roccia e di lane minerali simili	Industria	A	
6806.90.90	Altri	Industria	A	
68.07	Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio: pece di petrolio, di carbone fossile):			
6807.10	In rotoli	Industria	A	
6807.90	Altri	Industria	A	
6808.00	Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, lastre, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali	Industria	A	
68.09	Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso:			
6809.1	Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili, non ornati:			
6809.11	Unicamente rivestiti o rinforzati di carta o di cartone	Industria	A	
6809.19	Altri	Industria	A	
6809.90	Altri lavori	Industria	A	
68.10	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati:			
6810.1	Tegole, quadrelli o piastrelle, lastre, mattoni e articoli simili:			
6810.11	Blocchi e mattoni da costruzione	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
6810.19	Altri	Industria	A	
6810.9	Altri lavori:			
6810.91	Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile	Industria	A	
6810.99	Altri	Industria	A	
68.11	Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili:			
6811.40	Contenenti amianto	Industria	A	
6811.8	Non contenenti amianto:			
6811.81	Lastre ondulate	Industria	A	
6811.82	Altre lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle, tegole ed articoli simili	Industria	A	
6811.89	Altri lavori	Industria	A	
68.12	Amianto (asbesto) lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio; lavori di tali miscele o di amianto (per esempio: fili, tessuti, indumenti, copricapo, calzature, giunti), anche armati, diversi da quelli delle voci 68.11 o 68.13:			
6812.80	Di crocidolite:			
6812.80.10	Indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature e copricapo; cartone per avvolgitrice, di spessore uguale o superiore a 1 mm, non rinforzato e non contenente di gomma; piastre filtranti, di spessore superiore a 2,5 mm; fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, anche presentati in rotoli (esclusi quelli combinati con pannelli metallici)	Industria	A	
6812.80.20	Corde e cordoni, non intrecciati	Industria	A	
6812.80.30	Tessuti (esclusi quelli spalmati, ricoperti o stratificati di gomma o di alluminio)	Industria	A	
6812.80.90	Altri	Industria	A	
6812.9	Altri:			
6812.91	Indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature e copricapo	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
6812.92	Carta, cartoni e feltri:			
6812.92.10	Cartoni di spessore uguale o superiore a 1 mm, non rinforzati e senza aggiunta di gomma	Industria	A	
6812.92.20	Lastre filtranti, di spessore superiore a 2,5 mm	Industria	A	
6812.92.90	Altri	Industria	A	
6812.93	Fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, anche presentati in rotoli:			
6812.93.10	Combinati con pannelli metallici	Industria	A	
6812.93.90	Altri	Industria	A	
6812.99	Altri:			
6812.99.10	Corde e cordoni, non intrecciati	Industria	A	
6812.99.20	Tessuti (esclusi quelli spalmati, ricoperti o stratificati di gomma o di alluminio)	Industria	A	
6812.99.90	Altri	Industria	A	
68.13	Guarnizioni di frizione (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie:			
6813.20	Contenenti amianto:			
6813.20.10	Guarnizioni per freni, foggiate sotto pressione o in modo simile	Industria	PM40	Textiles — Fabrics
6813.20.90	Altre	Industria	A	
6813.8	Non contenenti amianto:			
6813.81	Guarnizioni per freni:			
6813.81.10	Guarnizioni per freni, foggiate sotto pressione o in modo simile	Industria	PM40	Textiles — Fabrics

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
6813.81.90	Altre	Industria	A	
6813.89	Altre	Industria	A	
68.14	Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie:			
6814.10	Lastre, fogli e nastri di mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto	Industria	A	
6814.90	Altri	Industria	A	
68.15	Lavori di pietre o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove:			
6815.10	Lavori di grafite o di altro carbonio, per usi diversi da quelli elettrici	Industria	A	
6815.20	Lavori di torba	Industria	A	
6815.9	Altri lavori:			
6815.91	Contenenti magnesite, dolomite o cromite	Industria	A	
6815.99	Altri	Industria	A	
6901.00	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi ceramici di farine silicee (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili	Industria	A	
69.02	Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili:			
6902.10	Contenenti, in peso, più di 50 % di magnesio (Mg), calcio (Ca) e cromo (Cr), presi isolatamente o insieme, espressi in ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO) o triossido di dicromo (Cr ₂ O ₃)7019	Industria	A	
6902.20	Contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al ₂ O ₃), di silice (SiO ₂) o di una miscela o combinazione di tali prodotti	Industria	A	
6902.90	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
69.03	Altri prodotti ceramici refrattari (per esempio: storte, crogioli, muffole, tubetti, tappi, supporti, cospelle, tubi, condotti, guaine, bacchette), diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili:			
6903.10	Contenenti, in peso, più di 50 % di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti	Industria	A	
6903.20	Contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al ₂ O ₃) o di un miscuglio o combinazione di allumina e di silice (SiO ₂)	Industria	A	
6903.90	Altri	Industria	A	
69.04	Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica:			
6904.10	Mattoni da costruzione	Industria	A	
6904.90	Altri	Industria	A	
69.05	Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia:			
6905.10	Tegole	Industria	A	
6905.90	Altre	Industria	A	
6906.00	Tubi, grondaie ed accessori per tubazioni, di ceramica	Industria	A	
69.07	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto:			
6907.10	Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm	Industria	A	
6907.90	Altri	Industria	A	
69.08	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati, di ceramica, anche su supporto:			
6908.10	Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
6908.90	Altri	Industria	A	
69.09	Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di ceramica; trogoli, tinozze e recipienti simili per l'economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, di ceramica:			
6909.1	Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici:			
6909.11	Di porcellana	Industria	A	
6909.12	Oggetti aventi una durezza uguale o superiore a 9 su scala Mohs	Industria	A	
6909.19	Altri	Industria	A	
6909.90	Altri	Industria	A	
69.10	Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi e apparecchi fissi simili per usi sanitari, di ceramica:			
6910.10	Di porcellana	Industria	A	
6910.90	Altri	Industria	A	
69.11	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toeletta, di porcellana:			
6911.10	Oggetti per il servizio da tavola o da cucina	Industria	A	
6911.90	Altri	Industria	A	
6912.00	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toeletta, di ceramica esclusa la porcellana	Industria	A	
69.13	Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica:			
6913.10	Di porcellana	Industria	A	
6913.90	Altri	Industria	A	
69.14	Altri lavori di ceramica:			
6914.10	Di porcellana	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
6914.90	Altri	Industria	A	
7001.00	Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro; vetro in massa	Industria	A	
70.02	Vetro in biglie (diverse dalle microsferi della voce 70.18), barre, bacchette o tubi, non lavorato:			
7002.10	Biglie	Industria	A	
7002.20	Barre e bacchette	Industria	A	
7002.3	Tubi:			
7002.31	Di quarzo o di altra silice fusi	Industria	A	
7002.32	Di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C	Industria	A	
7002.39	Altri	Industria	A	
70.03	Vetro detto «colato», in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato:			
7003.1	Lastre e fogli, non armati:			
7003.12	Colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente, riflettente o non riflettente:			
7003.12.10	Vetro da ottica	Industria	A	
7003.12.20	Vetro solare	Industria	A	
7003.12.90	Altri	Industria	A	
7003.19	Altri:			
7003.19.10	Vetro da ottica	Industria	A	
7003.19.20	Vetro solare	Industria	A	
7003.19.90	Altri	Industria	A	
7003.20	Lastre e fogli, armati	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
7003.30	Profilati	Industria	A	
70.04	Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato:			
7004.20	Vetro colorato nella massa, opacizzato, placcato o con strato assorbente riflettente o non riflettente:			
7004.20.10	Vetro da ottica	Industria	A	
7004.20.90	Altri	Industria	A	
7004.90	Altro vetro:			
7004.90.10	Vetro da ottica	Industria	A	
7004.90.90	Altro	Industria	A	
70.05	Vetro (vetro «flotté» e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce) in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato:			
7005.10	Vetro non armato, con strato assorbente, riflettente o non riflettente:			
7005.10.10	Vetro da ottica	Industria	A	
7005.10.20	Vetro solare	Industria	A	
7005.10.90	Altri	Industria	A	
7005.2	Altro vetro non armato:			
7005.21	Colorato nella massa, opacizzato, placcato o semplicemente levigato:			
7005.21.10	Vetro da ottica	Industria	A	
7005.21.13	Di spessore non superiore a 2 mm (escluso il vetro da ottica)	Industria	A	
7005.21.15	Di spessore superiore a 2 mm ma non superiore a 2,5 mm (escluso il vetro da ottica)	Industria	A	
7005.21.17	Di spessore superiore a 2,5 mm ma non superiore a 3 mm (escluso il vetro da ottica)	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
7005.21.23	Di spessore superiore a 3 mm ma non superiore a 4 mm (escluso il vetro da ottica)	Industria	A	
7005.21.29	Di spessore superiore a 4 mm ma non superiore a 5 mm (escluso il vetro da ottica)	Industria	A	
7005.21.35	Di spessore superiore a 5 mm ma non superiore a 6 mm (escluso il vetro da ottica)	Industria	A	
7005.21.45	Di spessore superiore a 6 mm ma non superiore a 8 mm (escluso il vetro da ottica)	Industria	A	
7005.21.55	Di spessore superiore a 8 mm ma non superiore a 10 mm (escluso il vetro da ottica)	Industria	A	
7005.21.65	Di spessore superiore a 10 mm ma non superiore a 12 mm (escluso il vetro da ottica)	Industria	A	
7005.21.85	Di spessore superiore a 12 mm (escluso il vetro da ottica)	Industria	A	
7005.29	Altro:			
7005.29.05	Vetro solare	Industria	A	
7005.29.10	Vetro da ottica	Industria	A	
7005.29.13	Di spessore non superiore a 2 mm (esclusi il vetro solare e il vetro da ottica)	Industria	A	
7005.29.15	Di spessore superiore a 2 mm ma non superiore a 2,5 mm (esclusi il vetro solare e il vetro da ottica)	Industria	A	
7005.29.17	Di spessore superiore a 2,5 mm ma non superiore a 3 mm (esclusi il vetro solare e il vetro da ottica)	Industria	A	
7005.29.23	Di spessore superiore a 3 mm ma non superiore a 4 mm (esclusi il vetro solare e il vetro da ottica)	Industria	A	
7005.29.25	Di spessore superiore a 4 mm ma non superiore a 5 mm (esclusi il vetro solare e il vetro da ottica)	Industria	A	
7005.29.35	Di spessore superiore a 5 mm ma non superiore a 6 mm (esclusi il vetro solare e il vetro da ottica)	Industria	A	
7005.29.45	Di spessore superiore a 6 mm ma non superiore a 8 mm (esclusi il vetro solare e il vetro da ottica)	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
7005.29.55	Di spessore superiore a 8 mm ma non superiore a 10 mm (escluso il vetro da ottica)	Industria	A	
7005.29.65	Di spessore superiore a 10 mm ma non superiore a 12 mm (escluso il vetro da ottica)	Industria	A	
7005.29.85	Di spessore superiore a 12 mm (escluso il vetro da ottica)	Industria	A	
7005.30	Vetro armato	Industria	A	
7006.00	Vetro delle voci 70.03, 70.04 o 70.05, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:			
7006.00.30	Vetro da ottica; vetrate artistiche	Industria	A	
7006.00.90	Altri	Industria	A	
70.07	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro:			
7007.1	Vetri temperati:			
7007.11	Di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli	Industria	X	
7007.19	Altri:			
7007.19.10	Vetro solare	Industria	A	
7007.19.90	Altri	Industria	A	
7007.2	Vetri formati da fogli aderenti fra loro:			
7007.21	Di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli:			
7007.21.20	Parabrezza per veicoli	Industria	15 %	
7007.21.90	Altri	Industria	X	
7007.29	Altri	Industria	A	
7008.00	Vetri isolanti a pareti multiple	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi:			
7009.10	Specchi retrovisivi per veicoli	Industria	A	
7009.9	Altri:			
7009.91	Non incorniciati	Industria	A	
7009.92	Incorniciati	Industria	A	
70.10	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro:			
7010.10	Ampolle	Industria	A	
7010.20	Tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura	Industria	A	
7010.90	Altri:			
7010.90.20	Bottiglie a sifone	Industria	A	
7010.90.3	Barattoli per conserve:			
7010.90.31	Di capacità non superiore a 250 ml	Industria	A	
7010.90.33	Di capacità superiore a 250 ml	Industria	A	
7010.90.4	Altri barattoli e vasi:			
7010.90.41	Di capacità non superiore a 300 ml	Industria	A	
7010.90.43	Di capacità superiore a 300 ml ma non superiore a 500 ml	Industria	A	
7010.90.45	Di capacità superiore a 500 ml ma non superiore a 750 ml	Industria	A	
7010.90.47	Di capacità superiore a 750 ml ma non superiore a 1 100 ml	Industria	A	
7010.90.49	Di capacità superiore a 1 100 ml	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
7010.90.5	Bottiglie e boccette:			
7010.90.51	Di capacità non superiore a 250 ml	Industria	A	
7010.90.53	Di capacità superiore a 250 ml ma non superiore a 330 ml	Industria	A	
7010.90.55	Di capacità superiore a 330 ml ma non superiore a 500 ml	Industria	A	
7010.90.57	Di capacità superiore a 500 ml ma non superiore a 750 ml	Industria	A	
7010.90.58	Di capacità superiore a 750 ml ma non superiore a 1 100 ml	Industria	A	
7010.90.59	Di capacità superiore a 1 100 ml	Industria	A	
7010.90.90	Altri	Industria	A	
70.11	Ampolle e involucri tubolari, aperti, e loro parti, di vetro, senza guarnizioni, per lampade elettriche, tubi catodici o simili:			
7011.10	Per l'illuminazione elettrica	Industria	A	
7011.20	Per tubi catodici	Industria	A	
7011.90	Altri	Industria	A	
70.13	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 70.10 o 70.18:			
7013.10	Oggetti di vetroceramica:			
7013.10.05	Portacenere	Industria	A	
7013.10.27	Piatti, tazze e piattini, fabbricati meccanicamente	Industria	A	
7013.10.90	Altri	Industria	A	
7013.2	Bicchieri a calice, diversi da quelli di vetroceramica:			
7013.22	Di cristallo al piombo	Industria	A	
7013.28	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
7013.3	Altri bicchieri, diversi da quelli di vetroceramica:			
7013.33	Di cristallo al piombo	Industria	A	
7013.37	Altri	Industria	A	
7013.4	Oggetti per la tavola (diversi dai bicchieri), o per la cucina, diversi da quelli di vetro ceramica:			
7013.41	Di cristallo al piombo:			
7013.41.10	Piatti, tazze e piattini, fabbricati meccanicamente	Industria	A	
7013.41.90	Altri	Industria	A	
7013.42	Di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C:			
7013.42.10	Piatti, tazze e piattini, fabbricati meccanicamente	Industria	A	
7013.42.90	Altri	Industria	A	
7013.49	Altri:			
7013.49.10	Piatti, tazze e piattini, fabbricati meccanicamente	Industria	A	
7013.49.90	Altri	Industria	A	
7013.9	Altri oggetti:			
7013.91	Di cristallo al piombo	Industria	A	
7013.99	Altri	Industria	A	
7014.00	Vetriere per segnalazione e elementi di ottica di vetro (diversi da quelli della voce 70.15), non lavorati otticamente	Industria	A	
70.15	Vetri da orologeria e vetri analoghi, vetri da occhialeria comune e medica, curvi, piegati, incavati o simili, non lavorati otticamente; sfere (globi) cave e loro segmenti, di vetro, per la fabbricazione di tali vetri:			
7015.10	Vetri da occhialeria medica	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
7015.90	Altri	Industria	A	
70.16	Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggiate a stampo, anche armato, per l'edilizia o la costruzione; cubi, tessere e altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili; vetri riuniti in vetrate; vetro detto «multicellulare» o vetro «ad alveoli» in blocchi, pannelli, lastre, conchiglie o forme simili:			
7016.10	Cubi, tessere e altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili	Industria	A	
7016.90	Altri:			
7016.90.10	Vetro detto «multicellulare» o vetro «ad alveoli» in blocchi, pannelli, lastre, conchiglie o forme simili	Industria	A	
7016.90.20	Mattoni (diversi da quelli vetro detto «multicellulare» o di vetro «ad alveoli»)	Industria	A	
7016.90.90	Altri	Industria	A	
70.17	Vetrerie per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, anche graduate o tarate:			
7017.10	Di quarzo o di altra silice, fusi:			
7017.10.10	Tubi collettori di campioni di sangue	Industria	A	
7017.10.90	Altri	Industria	A	
7017.20	Di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C:			
7017.20.10	Tubi collettori di campioni di sangue	Industria	A	
7017.20.90	Altri	Industria	A	
7017.90	Altre:			
7017.90.10	Tubi collettori di campioni di sangue	Industria	A	
7017.90.90	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
70.18	Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili, loro lavori diversi dalle minuterie di fantasia; occhi di vetro, diversi da quelli per protesi; statuette ed altri oggetti di ornamento, di vetro lavorato al canello (vetro filato), diversi dalle minuterie di fantasia; microsferi di vetro di diametro non superiore a 1 mm:			
7018.10	Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili	Industria	A	
7018.20	Microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm	Industria	A	
7018.90	Altri	Industria	A	
70.19	Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, tessuti):			
7019.1	Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, anche tagliati:			
7019.11	Filati tagliati (chopped strands), di lunghezza non superiore a 50 mm	Industria	A	
7019.12	Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)	Industria	A	
7019.19	Altri:			
7019.19.10	Filati	Industria	A	
7019.19.90	Altri	Industria	A	
7019.3	Veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili non tessuti:			
7019.31	Feltri (mats)	Industria	A	
7019.32	Veli	Industria	A	
7019.39	Altri	Industria	A	
7019.40	Tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings):			
7019.40.10	Tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) a più filamenti	Industria	A	
7019.40.20	Altri, spalmati di materie plastiche	Industria	A	
7019.40.90	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
7019.5	Altri tessuti:			
7019.51	Di larghezza non superiore a 30 cm:			
7019.51.10	Spalmati di materie plastiche	Industria	A	
7019.51.90	Altri	Industria	A	
7019.52	Di larghezza superiore a 30 cm, ad armatura a tela, di peso inferiore a 250 g/m ² , aventi un titolo di filati semplici inferiore o uguale a 136 decitex:			
7019.52.10	Spalmati di materie plastiche	Industria	A	
7019.52.90	Altri	Industria	A	
7019.59	Altri:			
7019.59.10	Spalmati di materie plastiche	Industria	A	
7019.59.90	Altri	Industria	A	
7019.90	Altri:			
7019.90.20	Per lame per turbine eoliche	Industria	A	
7019.90.30	Sacchi filtranti nastri isolanti preparati per l'elettricità, spalmati o impregnati	Industria	A	
7019.90.90	Altri	Industria	A	
7020.00	Altri lavori di vetro	Industria	A	
71.01	Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto:			
7101.10	Perle fini	Industria	A	
7101.2	Perle coltivate:			
7101.21	Gregge	Industria	A	
7101.22	Lavorate	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
71.02	Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati:			
7102.10	Non scelti	Industria	A	
7102.2	Industriali:			
7102.21	Greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati	Industria	A	
7102.29	Altri	Industria	A	
7102.3	Non industriali:			
7102.31	Greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati	Industria	A	
7102.39	Altri	Industria	A	
71.03	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto:			
7103.10	Gregge o semplicemente segate o sgrossate:			
7103.10.10	Quarzo occhio di tigre (noto anche come occhio di tigre)	Industria	A	
7103.10.20	Sugilite (nota anche come lavulite)	Industria	A	
7103.10.90	Altre	Industria	A	
7103.9	Altrimenti lavorate:			
7103.91	Rubini, zaffiri e smeraldi	Industria	A	
7103.99	Altre	Industria	A	
71.04	Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto:			
7104.10	Quarzo piezoelettrico	Industria	A	
7104.20	Altre, gregge o semplicemente segate o sgrossate	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
7104.90	Altre	Industria	A	
71.05	Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche:			
7105.10	Di diamanti	Industria	A	
7105.90	Altri	Industria	A	
71.06	Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere:			
7106.10	Polveri	Industria	A	
7106.9	Altro:			
7106.91	Greggio	Industria	A	
7106.92	Semilavorato	Industria	A	
7107.00	Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati	Industria	A	
71.08	Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere:			
7108.1	Per usi non monetari:			
7108.11	Polveri	Industria	A	
7108.12	Greggio	Industria	A	
7108.13	Semilavorato	Industria	A	
7108.20	Per uso monetario	Industria	A	
7109.00	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati	Industria	A	
71.10	Platino, greggio o semilavorato, o in polvere:			
7110.1	Platino:			
7110.11	Greggio o in polvere	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
7110.19	Altro	Industria	A	
7110.2	Palladio:			
7110.21	Greggio o in polvere	Industria	A	
7110.29	Altro	Industria	A	
7110.3	Rodio:			
7110.31	Greggio o in polvere	Industria	A	
7110.39	Altro	Industria	A	
7110.4	Iridio, osmio e rutenio:			
7110.41	Greggi o in polvere	Industria	A	
7110.49	Altri	Industria	A	
7111.00	Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati	Industria	A	
71.12	Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi:			
7112.30	Ceneri contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi, escluse le ceneri di oreficeria	Industria	A	
7112.9	Altri:			
7112.91	Di oro, anche di metalli placcati o ricoperti di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi	Industria	A	
7112.92	Di platino, anche di metalli placcati o ricoperti di platino, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi	Industria	A	
7112.99	Altri:			
7112.99.10	Di materie plastiche contenenti composti di argento	Industria	A	
7112.99.90	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
71.13	Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:			
7113.1	Di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi:			
7113.11	Di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi	Industria	A	
7113.19	Di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi	Industria	A	
7113.20	Di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi:	Industria	A	
71.14	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:			
7114.1	Di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi:			
7114.11	Di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi:			
7114.11.10	Medaglie commemorative	Industria	A	
7114.11.90	Altri	Industria	A	
7114.19	Di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi:			
7114.19.10	Medaglie commemorative	Industria	A	
7114.19.90	Altri	Industria	A	
7114.20	Di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi:			
7114.20.10	Medaglie commemorative	Industria	A	
7114.20.90	Altri	Industria	A	
71.15	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:			
7115.10	Catalizzatori in forma di tele, griglie o reti di platino	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
7115.90	Altri:			
7115.90.30	Crogiuoli di platino; tele di platino; oggetti da laboratorio, di platino	Industria	A	
7115.90.90	Altri	Industria	A	
71.16	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite:			
7116.10	Di perle fini o coltivate	Industria	A	
7116.20	Di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Industria	A	
71.17	Minuterie di fantasia:			
7117.1	Di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati:			
7117.11	Gemelli e bottoni simili	Industria	A	
7117.19	Altre	Industria	A	
7117.90	Altre	Industria	A	
71.18	Monete:			
7118.10	Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d'oro	Industria	A	
7118.90	Altre	Industria	A	
72.01	Ghise gregge e ghise speculari in pani, salmoni o altre forme primarie:			
7201.10	Ghise gregge non legate contenenti, in peso, 0,5 % o meno di fosforo	Industria	A	
7201.20	Ghise gregge non legate contenenti, in peso, più di 0,5 % di fosforo	Industria	A	
7201.50	Ghise gregge legate; ghise speculari	Industria	A	
72.02	Ferro-leghe:			
7202.1	Ferromanganesi:			
7202.11	Contenente, in peso, più di 2 % di carbonio	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
7202.19	Altro	Industria	A	
7202.2	Ferrosilicio:			
7202.21	Contente, in peso, più di 55 % di silicio	Industria	A	
7202.29	Altro	Industria	A	
7202.30	Ferro-silico-manganese	Industria	A	
7202.4	Ferrocromo:			
7202.41	Contenente, in peso, più di 4 % di carbonio	Industria	A	
7202.49	Altro	Industria	A	
7202.50	Ferro-silico-cromo	Industria	A	
7202.60	Ferro-nichel	Industria	A	
7202.70	Ferro-molibdeno	Industria	A	
7202.80	Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno	Industria	A	
7202.9	Altre:			
7202.91	Ferro-titanio e ferro-silico-titanio	Industria	A	
7202.92	Ferro-vanadio	Industria	A	
7202.93	Ferro-niobio	Industria	A	
7202.99	Altre:			
7202.99.30	Ferro-silico-magnesio	Industria	A	
7202.99.90	Altre	Industria	A	
72.03	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, del 99,94 % in pezzi, palline o forme simili:			
7203.10	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro	Industria	A	
7203.90	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
72.04	Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio:			
7204.10	Cascami ed avanzi di ghisa	Industria	A	
7204.2	Cascami ed avanzi di acciaio legati:			
7204.21	Di acciai inossidabili	Industria	A	
7204.29	Altri	Industria	A	
7204.30	Cascami ed avanzi di ferro o di acciaio, stagnati	Industria	A	
7204.4	Altri cascami ed avanzi:			
7204.41	Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature e spuntature di stampaggio o di taglio, anche in pacchetti	Industria	A	
7204.49	Altri	Industria	A	
7204.50	Cascami lingottati	Industria	A	
72.05	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio:			
7205.10	Graniglie	Industria	A	
7205.2	Polveri:			
7205.21	Di acciai legati	Industria	A	
7205.29	Altre	Industria	A	
72.06	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 72.03:			
7206.10	Lingotti	Industria	A	
7206.90	Altri	Industria	A	
72.07	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati:			
7207.1	Contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:			
7207.11	Di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
7207.12	Altri, di sezione trasversale rettangolare	Industria	A	
7207.19	Altri	Industria	A	
7207.20	Contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio	Industria	A	
72.08	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti:			
7208.10	Arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo	Industria	A	
7208.2	Altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, decapati:			
7208.25	Di spessore di 4,75 mm o più	Industria	A	
7208.26	Di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm	Industria	A	
7208.27	Di spessore inferiore a 3 mm	Industria	A	
7208.3	Altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo:			
7208.36	Di spessore superiore a 10 mm	Industria	A	
7208.37	Di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm	Industria	A	
7208.38	Di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm	Industria	A	
7208.39	Di spessore inferiore a 3 mm	Industria	A	
7208.40	Non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo	Industria	A	
7208.5	Altri, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo:			
7208.51	Di spessore superiore a 10 mm	Industria	A	
7208.52	Di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm	Industria	A	
7208.53	Di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
7208.54	Di spessore inferiore a 3 mm	Industria	A	
7208.90	Altri	Industria	A	
72.09	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti:			
7209.1	Arrotolati, semplicemente laminati a freddo:			
7209.15	Di spessore di 3 mm o più	Industria	A	
7209.16	Di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm	Industria	A	
7209.17	Di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm	Industria	A	
7209.18	Di spessore inferiore a 0,5 mm	Industria	A	
7209.2	Non arrotolati, semplicemente laminati a freddo:			
7209.25	Di spessore di 3 mm o più	Industria	A	
7209.26	Di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm	Industria	A	
7209.27	Di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm	Industria	A	
7209.28	Di spessore inferiore a 0,5 mm	Industria	A	
7209.90	Altri	Industria	A	
72.10	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti:			
7210.1	Stagnati:			
7210.11	Di spessore di 0,5 mm o più	Industria	A	
7210.12	Di spessore inferiore a 0,5 mm	Industria	A	
7210.20	Piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
7210.30	Zincati elettroliticamente	Industria	A	
7210.4	Zincati con altri procedimenti:			
7210.41	Ondulati	Industria	A	
7210.49	Altri	Industria	A	
7210.50	Rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo	Industria	A	
7210.6	Rivestiti di alluminio:			
7210.61	Rivestiti di leghe di alluminio-zinco	Industria	A	
7210.69	Altri	Industria	A	
7210.70	Dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche	Industria	A	
7210.90	Altri	Industria	A	
72.11	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti:			
7211.1	Semplicemente laminati a caldo:			
7211.13	Laminati sulle quattro facce con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo	Industria	A	
7211.14	Altri, di spessore di 4,75 mm o più	Industria	A	
7211.19	Altri	Industria	A	
7211.2	Semplicemente laminati a freddo:			
7211.23	Contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio	Industria	A	
7211.29	Altri	Industria	A	
7211.90	Altri	Industria	A	
72.12	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti:			
7212.10	Stagnati	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
7212.20	Zincati elettroliticamente	Industria	A	
7212.30	Zincati con altri procedimenti	Industria	A	
7212.40	Dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche	Industria	A	
7212.50	Altrimenti rivestiti	Industria	A	
7212.60	Placcati	Industria	A	
72.13	Vergella o bordone di ferro o di acciai non legati:			
7213.10	Aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	Industria	A	
7213.20	Altri, di acciai automatici	Industria	A	
7213.9	Altri:			
7213.91	Di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm	Industria	A	
7213.99	Altri	Industria	A	
72.14	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione:			
7214.10	Fucinate	Industria	A	
7214.20	Aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione	Industria	A	
7214.30	Di acciai automatici	Industria	A	
7214.9	Altre:			
7214.91	Di sezione trasversale rettangolare	Industria	A	
7214.99	Altre	Industria	A	
72.15	Altre barre di ferro o di acciai non legati:			
7215.10	Di acciai automatici, semplicemente ottenute o rifinite a freddo	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
7215.50	Altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo	Industria	A	
7215.90	Altre	Industria	A	
72.16	Profilati di ferro o di acciai non legati:			
7216.10	Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm	Industria	A	
7216.2	Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm:			
7216.21	Profilati a L	Industria	A	
7216.22	Profilati a T	Industria	A	
7216.3	Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm:			
7216.31	Profilati ad U	Industria	A	
7216.32	Profilati ad I	Industria	A	
7216.33	Profilati ad H	Industria	A	
7216.40	Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm	Industria	A	
7216.50	Altri profilati, semplicemente laminati o estrusi a caldo	Industria	A	
7216.6	Profilati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo:			
7216.61	Ottenuti da prodotti laminati piatti	Industria	A	
7216.69	Altri	Industria	A	
7216.9	Altri:			
7216.91	Ottenuti o rifiniti a freddo da prodotti laminati piatti	Industria	A	
7216.99	Altri	Industria	A	
72.17	Fili di ferro o di acciai non legati:			
7217.10	Non rivestiti, anche lucidati	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
7217.20	Zincati	Industria	A	
7217.30	Rivestiti di altri metalli comuni	Industria	A	
7217.90	Altri	Industria	A	
72.18	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di acciai inossidabili:			
7218.10	Lingotti e altre forme primarie	Industria	A	
7218.9	Altri:			
7218.91	Di sezione trasversale rettangolare	Industria	A	
7218.99	Altri	Industria	A	
72.19	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm:			
7219.1	Semplicemente laminati a caldo, arrotolati:			
7219.11	Di spessore superiore a 10 mm	Industria	A	
7219.12	Di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed uguale o inferiore a 10 mm	Industria	A	
7219.13	Di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm	Industria	A	
7219.14	Di spessore inferiore a 3 mm	Industria	A	
7219.2	Semplicemente laminati a caldo, non arrotolati:			
7219.21	Di spessore superiore a 10 mm	Industria	A	
7219.22	Di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed inferiore o uguale a 10 mm	Industria	A	
7219.23	Di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm	Industria	A	
7219.24	Di spessore inferiore a 3 mm	Industria	A	
7219.3	Semplicemente laminati a freddo:			
7219.31	Di spessore uguale o superiore a 4,75 mm	Industria	A	
7219.32	Di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
7219.33	Di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm	Industria	A	
7219.34	Di spessore uguale o superiore a 0,5 mm ed inferiore o uguale a 1 mm	Industria	A	
7219.35	Di spessore inferiore a 0,5 mm	Industria	A	
7219.90	Altri	Industria	A	
72.20	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm:			
7220.1	Semplicemente laminati a caldo:			
7220.11	Di spessore uguale o superiore a 4,75 mm	Industria	A	
7220.12	Di spessore inferiore a 4,75 mm	Industria	A	
7220.20	Semplicemente laminati a freddo	Industria	A	
7220.90	Altri	Industria	A	
7221.00	Vergella o bordone di acciai inossidabili	Industria	A	
72.22	Barre e profilati di acciai inossidabili:			
7222.1	Barre semplicemente laminate o estruse a caldo:			
7222.11	Di sezione circolare	Industria	A	
7222.19	Altre	Industria	A	
7222.20	Barre semplicemente ottenute o rifinite a freddo	Industria	A	
7222.30	Altre barre	Industria	A	
7222.40	Profilati	Industria	A	
7223.00	Fili di acciai inossidabili	Industria	A	
72.24	Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotto di altri acciai legati:			
7224.10	Lingotti e altre forme primarie	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
7224.90	Altri	Industria	A	
72.25	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm:			
7225.1	Di acciai al silicio detti «magnetici»:			
7225.11	A grani orientati	Industria	A	
7225.19	Altri	Industria	A	
7225.30	Altri, semplicemente laminati a caldo, arrotolati	Industria	A	
7225.40	Altri, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati	Industria	A	
7225.50	Altri, semplicemente laminati a freddo	Industria	A	
7225.9	Altri:			
7225.91	Zincati elettroliticamente	Industria	A	
7225.92	Zincati con altri procedimenti	Industria	A	
7225.99	Altri	Industria	A	
72.26	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm:			
7226.1	Di acciai al silicio detti «magnetici»:			
7226.11	A grani orientati	Industria	A	
7226.19	Altri	Industria	A	
7226.20	Di acciai rapidi	Industria	A	
7226.9	Altri:			
7226.91	Semplicemente laminati a caldo	Industria	A	
7226.92	Semplicemente laminati a freddo	Industria	A	
7226.99	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
72.27	Vergella o bordone di altri acciai legati:			
7227.10	Di acciai rapidi	Industria	A	
7227.20	Di acciai silico-manganese	Industria	A	
7227.90	Altri	Industria	A	
72.28	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati:			
7228.10	Barre di acciai rapidi	Industria	A	
7228.20	Barre di acciai silico-manganese	Industria	A	
7228.30	Altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo	Industria	A	
7228.40	Altre barre, semplicemente fucinate	Industria	A	
7228.50	Altre barre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo	Industria	A	
7228.60	Altre barre	Industria	A	
7228.70	Profilati	Industria	A	
7228.80	Barre forate per la perforazione	Industria	A	
72.29	Fili di altri acciai legati:			
7229.20	Di acciai silico-manganese	Industria	A	
7229.90	Altri	Industria	A	
73.01	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio:			
7301.10	Palancole	Industria	A	
7301.20	Profilati	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
73.02	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:			
7302.10	Rotaie	Industria	A	
7302.30	Aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi	Industria	A	
7302.40	Stecche (ganasce) e piastre di appoggio	Industria	A	
7302.90	Altri	Industria	A	
7303.00	Tubi e profilati cavi, di ghisa	Industria	A	
73.04	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio:			
7304.1	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti:			
7304.11	Di acciai inossidabili	Industria	A	
7304.19	Altri	Industria	A	
7304.2	Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas:			
7304.22	Aste di perforazione di acciai inossidabili	Industria	A	
7304.23	Altre aste di perforazione	Industria	A	
7304.24	Altri, di acciai inossidabili	Industria	A	
7304.29	Altri	Industria	A	
7304.3	Altri, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati:			
7304.31	Trafilati o laminati a freddo	Industria	A	
7304.39	Altri:			
7304.39.35	Con parete di spessore superiore a 25 mm o con la maggiore dimensione della sezione trasversale esterna superiore a 170 mm	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
7304.39.90	Altri	Industria	A	
7304.4	Altri, di sezione circolare, di acciai inossidabili:			
7304.41	Trafilati o laminati a freddo	Industria	A	
7304.49	Altri	Industria	A	
7304.5	Altri, di sezione circolare, di altri acciai legati:			
7304.51	Trafilati o laminati a freddo	Industria	A	
7304.59	Altri:			
7304.59.45	Con parete di spessore superiore a 25 mm o con la maggiore dimensione della sezione trasversale esterna superiore a 170 mm	Industria	A	
7304.59.90	Altri	Industria	A	
7304.90	Altri	Industria	A	
73.05	Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio:			
7305.1	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti:			
7305.11	Saldati longitudinalmente ad arco sommerso	Industria	A	
7305.12	Saldati longitudinalmente, altri	Industria	A	
7305.19	Altri	Industria	A	
7305.20	Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	Industria	A	
7305.3	Altri, saldati:			
7305.31	Saldati longitudinalmente:			
7305.31.10	Condotte forzate di acciaio, del tipo utilizzato per impianti idroelettrici, con la maggiore dimensione della sezione trasversale interna superiore a 400 mm e con parete di spessore superiore a 10,5 mm	Industria	A	
7305.31.90	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
7305.39	Altri:			
7305.39.10	Condotte forzate di acciaio, del tipo utilizzato per impianti idroelettrici, con la maggiore dimensione della sezione trasversale interna superiore a 400 mm e con parete di spessore superiore a 10,5 mm	Industria	A	
7305.39.90	Altri	Industria	A	
7305.90	Altri:			
7305.90.10	Condotte forzate di acciaio, del tipo utilizzato per impianti idroelettrici, con la maggiore dimensione della sezione trasversale interna superiore a 400 mm e con parete di spessore superiore a 10,5 mm	Industria	A	
7305.90.90	Altri	Industria	A	
73.06	Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio:			
7306.1	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti:			
7306.11	Saldati, di acciai inossidabili	Industria	A	
7306.19	Altri	Industria	A	
7306.2	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas:			
7306.21	Saldati, di acciai inossidabili	Industria	A	
7306.29	Altri	Industria	A	
7306.30	Altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati:			
7306.30.10	Aventi parete di spessore inferiore o uguale a 2 mm, galvanizzati	Industria	A	
7306.30.20	Aventi parete di spessore inferiore o uguale a 2 mm, non galvanizzati	Industria	A	
7306.30.30	Aventi parete di spessore superiore a 2 mm, galvanizzati	Industria	A	
7306.30.40	Aventi parete di spessore superiore a 2 mm, non galvanizzati	Industria	A	
7306.40	Altri, saldati, di sezione circolare, di acciai inossidabili	Industria	A	
7306.50	Altri, saldati, di sezione circolare, di altri acciai legati	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
7306.6	Altri, saldati, di sezione non circolare:			
7306.61	Di sezione quadrata o rettangolare:			
7306.61.10	Aventi parete di spessore inferiore o uguale a 2 mm	Industria	A	
7306.61.20	Aventi parete di spessore superiore a 2 mm	Industria	A	
7306.69	Di sezione non circolare, diversa da quella quadrata o rettangolare:			
7306.69.10	Aventi parete di spessore inferiore o uguale a 2 mm	Industria	A	
7306.69.20	Aventi parete di spessore superiore a 2 mm	Industria	A	
7306.90	Altri	Industria	A	
73.07	Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio:			
7307.1	Fusi:			
7307.11	Di ghisa non malleabile:			
7307.11.10	Per tubi di discesa e di grondaie	Industria	A	
7307.11.90	Altri	Industria	A	
7307.19	Altri:			
7307.19.10	Per tubi di discesa e di grondaie	Industria	A	
7307.19.80	Altri, di ghisa	Industria	A	
7307.19.90	Altri	Industria	A	
7307.2	Altri, di acciai inossidabili:			
7307.21	Flange:			
7307.21.10	Per tubi di discesa e di grondaie	Industria	A	
7307.21.90	Altri	Industria	A	
7307.22	Gomiti, curve e manicotti, filettati:			
7307.22.10	Per tubi di discesa e di grondaie	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
7307.22.90	Altri	Industria	A	
7307.23	Accessori da saldare testa a testa:			
7307.23.10	Per tubi di discesa e di grondaie	Industria	A	
7307.23.90	Altri	Industria	A	
7307.29	Altri:			
7307.29.10	Per tubi di discesa e di grondaie	Industria	A	
7307.29.90	Altri	Industria	A	
7307.9	Altri:			
7307.91	Flange:			
7307.91.10	Per tubi di discesa e di grondaie	Industria	A	
7307.91.20	Per canalizzazioni elettriche	Industria	A	
7307.91.35	Del tipo ad incastro, con la maggiore dimensione della sezione trasversale interna uguale o superiore a 25 mm, ma non superiore a 1 200 mm (escluse quelle per canalizzazioni elettriche, per tubi di discesa e di grondaie)	Industria	A	
7307.91.40	Altre, con la maggiore dimensione della sezione trasversale interna uguale o superiore a 400 mm, ma inferiore o uguale a 610 mm	Industria	A	
7307.91.90	Altre	Industria	A	
7307.92	Gomiti, curve e manicotti, filettati:			
7307.92.10	Per tubi di discesa e di grondaie	Industria	A	
7307.92.20	Per canalizzazioni elettriche	Industria	A	
7307.92.30	Pezzi di diramazione e raccordi a Y, per tubazioni di diametro interno non superiore a 30 mm (esclusi quelli per canalizzazioni elettriche, per tubi di discesa e di grondaie)	Industria	A	
7307.92.90	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
7307.93	Accessori da saldare testa a testa:			
7307.93.10	Per tubi di discesa e di grondaie	Industria	A	
7307.93.20	Per canalizzazioni elettriche	Industria	A	
7307.93.30	Pezzi di diramazione e raccordi a Y, per tubazioni di diametro interno non superiore a 30 mm (esclusi quelli per canalizzazioni elettriche, per tubi di discesa e di grondaie)	Industria	A	
7307.93.90	Altri	Industria	A	
7307.99	Altri:			
7307.99.10	Per tubi di discesa e di grondaie	Industria	A	
7307.99.20	Per canalizzazioni elettriche	Industria	A	
7307.99.30	Pezzi di diramazione e raccordi a Y, per tubazioni di diametro interno non superiore a 30 mm (esclusi quelli per canalizzazioni elettriche, per tubi di discesa e di grondaie)	Industria	A	
7307.99.90	Altri	Industria	A	
73.08	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 94.06; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni:			
7308.10	Ponti ed elementi di ponti	Industria	A	
7308.20	Torri e piloni:			
7308.20.10	Piloni per linee telegrafiche o elettriche	Industria	A	
7308.20.90	Altri	Industria	A	
7308.30	Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie:			
7308.30.10	Cancelli o porte per ascensori	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
7308.30.90	Altri	Industria	A	
7308.40	Materiale per impalcature, per casseforme e per puntellature:			
7308.40.10	Accessori per l'industria mineraria	Industria	A	
7308.40.90	Altri	Industria	A	
7308.90	Altri:			
7308.90.30	Scivoli elicoidali; ciminiere	Industria	A	
7308.90.90	Altri	Industria	A	
7309.00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	Industria	A	
73.10	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:			
7310.10	Di capacità uguale o superiore a 50 litri:			
7310.10.10	Fusti conici in acciaio di capacità uguale o superiore a 235 litri	Industria	A	
7310.10.90	Altri	Industria	A	
7310.2	Di capacità inferiore a 50 litri:			
7310.21	Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura	Industria	A	
7310.29	Altri	Industria	A	
7311.00	Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio:			
7311.00.20	Saldati, recanti una dicitura indelebile di portata uguale o superiore a 1,5 litri ma non superiore a 114 litri, identificabili come destinati a gas di petrolio liquefatto	Industria	A	
7311.00.90	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
73.12	Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità:			
7312.10	Trefoli e cavi:			
7312.10.10	Trefoli, i cui fili sono rivestiti, placcati o ricoperti di leghe a base di rame-zinco (ottone)	Industria	A	
7312.10.15	Trefoli, i cui fili sono rivestiti, placcati o ricoperti di stagno	Industria	A	
7312.10.20	Altri trefoli	Industria	A	
7312.10.25	Cavi, i cui fili non sono rivestiti, placcati, né ricoperti	Industria	A	
7312.10.40	Cavi, i cui fili sono rivestiti, placcati o ricoperti di zinco	Industria	A	
7312.10.90	Altri	Industria	A	
7312.90	Altri	Industria	A	
7313.00	Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti	Industria	A	
73.14	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio:			
7314.1	Prodotti tessuti (tele metalliche):			
7314.12	Tele metalliche continue o senza fine, per macchine, di acciaio inossidabile:			
7314.12.10	Comportanti, sia nella catena che nella trama, 4 maglie o più ma non più di 10 maglie per cm	Industria	A	
7314.12.20	Comportanti nella trama più di 10 maglie ma non più di 80 maglie per cm	Industria	A	
7314.12.90	Altre	Industria	A	
7314.14	Altri prodotti tessuti (tele metalliche), di acciaio inossidabile:			
7314.14.10	Tela per zanzariere, comportante, sia nella catena che nella trama, 5 maglie o più ma non più di 7 maglie per cm, tessuta con filo di ferro, con la maggiore dimensione della sezione trasversale non superiore a 0,32 mm	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
7314.14.20	Comportanti, sia nella catena che nella trama, 4 maglie o più ma non più di 10 maglie per cm (esclusa la tela per zanzariere)	Industria	A	
7314.14.30	Comportanti, sia nella catena che nella trama, più di 10 maglie ma non più di 80 maglie per cm	Industria	A	
7314.14.90	Altri	Industria	A	
7314.19	Altri:			
7314.19.20	Tela per zanzariere, comportante, sia nella catena che nella trama, 5 maglie o più ma non più di 7 maglie per cm, tessuta con filo di ferro, con la maggiore dimensione della sezione trasversale non superiore a 0,32 mm	Industria	A	
7314.19.30	Comportanti, sia nella catena che nella trama, 4 maglie o più ma non più di 10 maglie per cm (esclusa la tela per zanzariere)	Industria	A	
7314.19.40	Comportanti, sia nella catena che nella trama, più di 10 maglie ma non più di 80 maglie per cm	Industria	A	
7314.19.90	Altri	Industria	A	
7314.20	Griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro, di fili la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 3 mm e le cui maglie hanno una superficie di almeno 100 cm ²	Industria	A	
7314.3	Altre griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro:			
7314.31	Zincate	Industria	A	
7314.39	Altre	Industria	A	
7314.4	Altre tele metalliche, griglie e reti:			
7314.41	Zincate	Industria	A	
7314.42	Ricoperte di materie plastiche	Industria	A	
7314.49	Altre	Industria	A	
7314.50	Lamiere e lastre, incise e stirate	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative ⁽¹⁾
73.15	Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:			
7315.1	Catene a maglie articolate e loro parti:			
7315.11	Catene a rulli:			
7315.11.10	Catene per trasportatori a rulli a cuscinetti, di peso uguale o superiore a 20 kg/m, ma non superiore a 50 kg/m	Industria	A	
7315.11.90	Altre	Industria	A	
7315.12	Altre catene:			
7315.12.35	Catene articolate per trasportatori, di peso uguale o superiore a 0,8 kg/m, ma non superiore a 1,4 kg/m e di larghezza uguale o superiore a 50 mm, ma non superiore a 80 mm	Industria	A	
7315.12.90	Altre	Industria	A	
7315.19	Parti:			
7315.19.10	Di catene per trasportatori a rulli a cuscinetti, di peso unitario: per il fuso — più di 300 g, per il cuscinetto — più di 190 g, per il rullo — più di 800 g e per le piastrine laterali — più di 950 g	Industria	A	
7315.19.90	Altre	Industria	A	
7315.20	Catene antisdrucchiolevoli	Industria	A	
7315.8	Altre catene e catenelle:			
7315.81	Catene a maglie con traversino	Industria	A	
7315.82	Altre catene, a maglie saldate:			
7315.82.01	Le cui maglie sono fabbricate a partire da fili o barre di ferro o acciaio, a sezione circolare, di diametro inferiore a 4 mm	Industria	A	
7315.82.03	Le cui maglie sono fabbricate a partire da fili o barre di ferro o acciaio, a sezione circolare, di diametro uguale o superiore a 4 mm, ma non superiore a 10 mm	Industria	A	
7315.82.05	Le cui maglie sono fabbricate a partire da fili o barre di ferro o acciaio, a sezione circolare, di diametro superiore a 10 mm, ma non superiore a 20 mm	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
7315.82.07	Le cui maglie sono fabbricate a partire da fili o barre di ferro o acciaio, a sezione circolare, di diametro superiore a 20 mm, ma non superiore a 36 mm	Industria	A	
7315.82.90	Altre	Industria	A	
7315.89	Altre:			
7315.89.10	Catene di trasmissione, catene per trasportatori o per elevatori	Industria	A	
7315.89.90	Altre	Industria	A	
7315.90	Altre parti:			
7315.90.10	Di catene di trasmissione, di catene per trasportatori o per elevatori o di catene a maglie saldate	Industria	A	
7315.90.90	Altre	Industria	A	
7316.00	Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio	Industria	A	
7317.00	Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame:			
7317.00.02	Punte di trafiliera con steli appuntiti ad un'estremità, presentate in strisce	Industria	A	
7317.00.04	Chiodi a vite con gambi ritorti e capocchia senza intaglio	Industria	A	
7317.00.06	Altre punte di trafiliera	Industria	A	
7317.00.15	Puntine da disegno; rampini	Industria	A	
7317.00.40	Graffette	Industria	A	
7317.00.90	Altri	Industria	A	
73.18	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio:			
7318.1	Articoli filettati:			
7318.11	Tirafondi	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
7318.12	Altre viti per legno	Industria	A	
7318.13	Ganci a vite e viti ad occhio	Industria	A	
7318.14	Viti autofilettanti	Industria	A	
7318.15	Altre viti e bulloni, anche con i relativi dadi o rondelle:			
7318.15.26	Viti ad esagono incassato	Industria	A	
7318.15.33	Bulloni (comprese le teste di bulloni e le viti prigioniere), destinati a veicoli aerei	Industria	A	
7318.15.35	Altre viti e bulloni (comprese le teste di bulloni e le viti prigioniere), di acciaio inossidabile (esclusi quelli che sono interamente filettati e con capocchia a esagono)	Industria	A	
7318.15.37	Altre viti e bulloni, interamente filettati e con capocchia a esagono, di acciaio inossidabile	Industria	A	
7318.15.39	Altre viti e bulloni, interamente filettati e con capocchia a esagono (esclusi quelli di acciaio inossidabile)	Industria	A	
7318.15.41	Teste di bulloni e viti prigioniere (escluse quelle di acciaio inossidabile e quelle destinate a veicoli aerei)	Industria	A	
7318.15.43	Altri bulloni (escluse le teste di bulloni e le viti prigioniere) con capocchia a esagono	Industria	A	
7318.15.90	Altri	Industria	A	
7318.16	Dadi:			
7318.16.05	Destinati a veicoli aerei	Industria	A	
7318.16.10	Di acciaio inossidabile	Industria	A	
7318.16.20	Dadi esagonali a calotta, dadi esagonali con inserti non metallici, dadi esagonali a colletto e dadi esagonali di sicurezza	Industria	A	
7318.16.30	Altri, dadi esagonali	Industria	A	
7318.16.90	Altri	Industria	A	
7318.19	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
7318.2	Articoli non filettati:			
7318.21	Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio:			
7318.21.10	Rondelle spaccate o a doppia spirale	Industria	A	
7318.21.90	Altre	Industria	A	
7318.22	Altre rondelle	Industria	A	
7318.23	Ribadini	Industria	A	
7318.24	Copiglie, pernotti e chivette	Industria	A	
7318.29	Altri	Industria	A	
73.19	Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo ed articoli simili per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza ed altri spilli di ferro o di acciaio, non nominati né compresi altrove:			
7319.40	Spilli di sicurezza ed altri spilli	Industria	A	
7319.90	Altri	Industria	A	
73.20	Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio:			
7320.10	Molle a balestra e loro foglie	Industria	A	
7320.20	Molle ad elica:			
7320.20.10	Con filo di diametro superiore a 1,32 mm ma inferiore o uguale a 2,43 mm	Industria	A	
7320.20.90	Altre	Industria	A	
7320.90	Altre	Industria	A	
73.21	Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:			
7321.1	Apparecchi di cottura e scaldapiatti:			
7321.11	A combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
7321.12	A combustibili liquidi	Industria	A	
7321.19	Altri, compresi gli apparecchi a combustibili solidi	Industria	A	
7321.8	Altri apparecchi:			
7321.81	A combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili	Industria	A	
7321.82	A combustibili liquidi	Industria	A	
7321.89	Altri, compresi gli apparecchi a combustibili solidi	Industria	A	
7321.90	Parti	Industria	A	
73.22	Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa ferro o acciaio:			
7322.1	Radiatori e loro parti:			
7322.11	Di ghisa	Industria	A	
7322.19	Altri	Industria	A	
7322.90	Altri	Industria	A	
73.23	Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio:			
7323.10	Paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi	Industria	A	
7323.9	Altri:			
7323.91	Di ghisa, non smaltati	Industria	A	
7323.92	Di ghisa smaltati	Industria	A	
7323.93	Di acciai inossidabili:			
7323.93.20	Oggetti cavi per la cucina o il servizio della tavola (esclusi quelli rivestiti di metalli preziosi)	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
7323.93.90	Altri	Industria	A	
7323.94	Di ferro o acciaio, smaltati	Industria	A	
7323.99	Altri	Industria	A	
73.24	Oggetti di igiene o da toilette e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:			
7324.10	Acquai e lavabi di acciai inossidabili	Industria	A	
7324.2	Vasche da bagno:			
7324.21	Di ghisa, anche smaltate:			
7324.21.10	Ricoperte di metalli preziosi	Industria	A	
7324.21.90	Altre	Industria	A	
7324.29	Altre	Industria	A	
7324.90	Altre, comprese le loro parti	Industria	A	
73.25	Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio:			
7325.10	Di ghisa non malleabile	Industria	A	
7325.9	Altri:			
7325.91	Palle ed oggetti simili per mulini	Industria	A	
7325.99	Altri	Industria	A	
73.26	Altri lavori di ferro o acciaio:			
7326.1	Fucinati o stampati ma non altrimenti lavorati:			
7326.11	Palle ed oggetti simili per mulini	Industria	A	
7326.19	Altri	Industria	A	
7326.20	Lavori di fili di ferro o acciaio:			
7326.20.10	Gabbioni di reti metalliche	Industria	A	
7326.20.30	Supporti a calice generalmente utilizzati dai fioristi per i garofani	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
7326.20.40	Dispositivi per la raccolta e il trattamento delle foglie di tabacco, con attacchi a spirale	Industria	A	
7326.20.90	Altri	Industria	A	
7326.90	Altri:			
7326.90.10	Fascette di serraggio per tubi	Industria	A	
7326.90.50	Cerchi di calandre	Industria	A	
7326.90.90	Altri	Industria	A	
7401.00	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	Industria	A	
7402.00	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	Industria	A	
74.03	Rame raffinato e leghe di rame, greggio:			
7403.1	Rame raffinato:			
7403.11	Catodi e sezioni di catodi	Industria	A	
7403.12	Barre da filo (Wire-bars)	Industria	A	
7403.13	Billette	Industria	A	
7403.19	Altri	Industria	A	
7403.2	Leghe di rame:			
7403.21	A base di rame-zinco (ottone)	Industria	A	
7403.22	A base di rame-stagno (bronzo)	Industria	A	
7403.29	Altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 74.05)	Industria	A	
7404.00	Cascami ed avanzi di rame	Industria	A	
7405.00	Leghe madri di rame	Industria	A	
74.06	Polveri e pagliette di rame:			
7406.10	Polveri a struttura non lamellare	Industria	A	
7406.20	Polveri a struttura lamellare; pagliette	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
74.07	Barre e profilati di rame:			
7407.10	Di rame raffinato	Industria	A	
7407.2	Di leghe di rame:			
7407.21	Di leghe a base di rame-zinco (ottone):	Industria	A	
7407.29	Altri:			
7407.29.10	Di leghe a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone) (esclusi i profilati cavi)	Industria	A	
7407.29.90	Altri	Industria	A	
74.08	Fili di rame:			
7408.1	Di rame raffinato:			
7408.11	Di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 6 mm	Industria	A	
7408.19	Altri	Industria	A	
7408.2	Di leghe di rame:			
7408.21	Di leghe a base di rame-zinco (ottone):	Industria	A	
7408.22	Di leghe a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)	Industria	A	
7408.29	Altri	Industria	A	
74.09	Lamiere e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm:			
7409.1	Di rame raffinato:			
7409.11	Arrotolati	Industria	A	
7409.19	Altri	Industria	A	
7409.2	Di leghe a base di rame-zinco (ottone):			
7409.21	Arrotolati	Industria	A	
7409.29	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
7409.3	Di leghe a base di rame-stagno (bronzo):			
7409.31	Arrotolati	Industria	A	
7409.39	Altri	Industria	A	
7409.40	Di leghe a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)	Industria	A	
7409.90	Di altre leghe di rame	Industria	A	
74.10	Fogli e nastri sottili di rame (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm (non compreso il supporto):			
7410.1	Senza supporto:			
7410.11	Di rame raffinato	Industria	A	
7410.12	Di leghe di rame	Industria	A	
7410.2	Su supporto:			
7410.21	Di rame raffinato	Industria	A	
7410.22	Di leghe di rame	Industria	A	
74.11	Tubi di rame:			
7411.10	Di rame raffinato:			
7411.10.10	Di cui la più grande dimensione della sezione trasversale esterna non supera 115 mm	Industria	A	
7411.10.40	Di cui la più grande dimensione della sezione trasversale esterna supera 115 mm	Industria	A	
7411.2	Di leghe di rame:			
7411.21	Di leghe a base di rame-zinco (ottone):			
7411.21.15	Con la dimensione della sezione trasversale esterna non superiore a 115 mm (esclusi quelli con la maggiore dimensione della sezione trasversale esterna non superiore a 10 mm e con parete di spessore non superiore a 0,3 mm)	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
7411.21.90	Altri	Industria	A	
7411.22	Di leghe a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone):			
7411.22.10	Di cui la più grande dimensione della sezione trasversale esterna non supera 115 mm	Industria	A	
7411.22.40	Di cui la più grande dimensione della sezione trasversale esterna supera 115 mm, ma non supera 152 mm	Industria	A	
7411.29	Altri:			
7411.29.10	Di cui la più grande dimensione della sezione trasversale esterna non supera 115 mm	Industria	A	
7411.29.40	Di cui la più grande dimensione della sezione trasversale esterna supera 115 mm	Industria	A	
74.12	Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di rame:			
7412.10	Di rame raffinato:			
7412.10.10	Pezzi di diramazione, raccordi a Y ed altri raccordi per tubi di diametro interno inferiore o uguale a 25,4 mm	Industria	A	
7412.10.80	Altri, per tubi di diametro interno inferiore a 12,7 mm	Industria	A	
7412.10.90	Altri	Industria	A	
7412.20	Di leghe di rame:			
7412.20.10	Gomiti e giunti di ottone, per condutture sanitarie o per condutture di scolo di acque usate	Industria	A	
7412.20.20	Pezzi di diramazione, raccordi a Y ed altri raccordi per tubi di diametro interno inferiore o uguale a 25,4 mm	Industria	A	
7412.20.80	Altri, per tubi di diametro interno inferiore a 12,7 mm	Industria	A	
7412.20.90	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
7413.00	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di rame, non isolati per l'elettricità:			
7413.00.30	Cavi e corde; fili o cavi elettrici	Industria	A	
7413.00.90	Altri	Industria	A	
74.15	Punte, chiodi, puntine, rampini ed articoli simili, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la capocchia di rame; viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di rame:			
7415.10	Punte e chiodi, puntine, rampini ed articoli simili	Industria	A	
7415.2	Altri articoli, non filettati:			
7415.21	Rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla)	Industria	A	
7415.29	Altri	Industria	A	
7415.3	Altri articoli, filettati:			
7415.33	Viti; bulloni e dadi	Industria	A	
7415.39	Altri	Industria	A	
74.18	Oggetti per uso domestico, di igiene o da toeletta e loro parti, di rame; spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame:			
7418.10	Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi:			
7418.10.10	Spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi	Industria	A	
7418.10.90	Altri	Industria	A	
7418.20	Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti	Industria	A	
74.19	Altri lavori di rame:			
7419.10	Catene, catenelle e loro parti	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
7419.9	Altri:			
7419.91	Colati, gettati in forma (fusi), stampati o fucinati, ma non altrimenti lavorati	Industria	A	
7419.99	Altri:			
7419.99.10	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili; lamiere o lastre incise e stirate	Industria	A	
7419.99.20	Molle	Industria	A	
7419.99.30	Apparecchi non elettrici per cucinare o per riscaldare, dei tipi per uso domestico, e loro parti	Industria	A	
7419.99.90	Altri	Industria	A	
75.01	Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel:			
7501.10	Metalline di nichel	Industria	A	
7501.20	«Sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel	Industria	A	
75.02	Nichel greggio:			
7502.10	Nichel non legato	Industria	A	
7502.20	Leghe di nichel	Industria	A	
7503.00	Cascami ed avanzi rottami di nichel	Industria	A	
7504.00	Polveri e pagliette di nichel	Industria	A	
75.05	Barre, profilati e fili, di nichel:			
7505.1	Barre e profilati:			
7505.11	Di nichel non legato	Industria	A	
7505.12	Di leghe di nichel	Industria	A	
7505.2	Fili:			
7505.21	Di nichel non legato	Industria	A	
7505.22	Di leghe di nichel	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
75.06	Lamiere, nastri e fogli, di nichel:			
7506.10	Di nichel non legato	Industria	A	
7506.20	Di leghe di nichel	Industria	A	
75.07	Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di nichel:			
7507.1	Tubi:			
7507.11	Di nichel non legato	Industria	A	
7507.12	Di leghe di nichel	Industria	A	
7507.20	Accessori per tubi	Industria	A	
75.08	Altri lavori di nichel:			
7508.10	Tele metalliche e griglie, di fili di nichel	Industria	A	
7508.90	Altri	Industria	A	
76.01	Alluminio greggio:			
7601.10	Alluminio non legato	Industria	A	
7601.20	Leghe di alluminio	Industria	A	
7602.00	Cascami ed avanzi di alluminio	Industria	A	
76.03	Polveri e pagliette di alluminio:			
7603.10	Polveri a struttura non lamellare	Industria	A	
7603.20	Polveri a struttura lamellare; pagliette	Industria	A	
76.04	Barre e profilati di alluminio:			
7604.10	Di alluminio non legato:			
7604.10.30	Per lame utilizzate con turbine eoliche	Industria	A	
7604.10.35	Barre, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non supera 160 mm	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
7604.10.65	Profilati, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non supera 370 mm	Industria	A	
7604.10.90	Altri	Industria	A	
7604.2	Di leghe di alluminio:			
7604.21	Profilati cavi:			
7604.21.15	Di cui la più grande dimensione della sezione trasversale esterna non supera 370 mm	Industria	A	
7604.21.90	Altri	Industria	A	
7604.29	Altri:			
7604.29.15	Barre, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7,5 mm, ma non supera 160 mm	Industria	A	
7604.29.65	Profilati, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non supera 370 mm	Industria	A	
7604.29.90	Altri	Industria	A	
76.05	Fili di alluminio:			
7605.1	Di alluminio non legato:			
7605.11	Di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm:			
7605.11.05	Circolari, in rotoli, senza aspo, di peso unitario superiore a 800 kg	Industria	A	
7605.11.80	Altri, in rotoli di peso unitario superiore a 20 kg	Industria	A	
7605.11.90	Altri	Industria	A	
7605.19	Altri:			
7605.19.05	Circolari, in rotoli, senza aspo, di peso unitario superiore a 800 kg	Industria	A	
7605.19.80	Altri, in rotoli di peso unitario superiore a 20 kg	Industria	A	
7605.19.90	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
7605.2	Di leghe di alluminio:			
7605.21	Di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm	Industria	A	
7605.29	Altri	Industria	A	
76.06	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm:			
7606.1	Di forma quadrata o rettangolare:			
7606.11	Di alluminio non legato:			
7606.11.07	Non contenenti, in peso, più di 99,9 % di alluminio, stratificati o rivestiti di pittura, smalto o materia plastica su una o sulle due facce [escluse le lamiere bugnate antisdrucchiolevoli (lamiere per pedate)]	Industria	A	
7606.11.17	Non contenenti, in peso, più di 99,9 % di alluminio, non spalmati né ricoperti di pittura, smalto o materia plastica [escluse le lamiere bugnate antisdrucchiolevoli (lamiere per pedate) e le lamiere/nastri perforati]	Industria	A	
7606.11.90	Altri	Industria	A	
7606.12	Di leghe di alluminio:			
7606.12.07	Spalmati o ricoperti di pittura, smalto o materia plastica su una o sulle due facce, di spessore superiore a 0,25 mm e di larghezza superiore a 100 mm [escluse le lamiere bugnate antisdrucchiolevoli (lamiere per pedate) e le lamiere/nastri perforati]	Industria	A	
7606.12.17	Non spalmati né ricoperti di pittura, smalto o materia plastica [escluse le lamiere bugnate antisdrucchiolevoli (lamiere per pedate) e le lamiere/nastri perforati, nonché le lamiere/nastri contenenti, in peso, più di 0,5 % di rame, 6 % di magnesio o 4 % di silicio]	Industria	A	
7606.12.90	Altri	Industria	A	
7606.9	Altri:			
7606.91	Di alluminio non legato:			
7606.91.07	Non contenenti, in peso, più di 99,9 % di alluminio, spalmati o ricoperti di pittura, smalto o materia plastica su una o sulle due facce [escluse le lamiere bugnate antisdrucchiolevoli (lamiere per pedate) e le lamiere/nastri perforati]	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
7606.91.17	Non contenenti, in peso, più di 99,9 % di alluminio, non spalmati né ricoperti di pittura, smalto o materia plastica [escluse le lamiere bugnate antisdrucchiolevoli (lamiere per pedate) e le lamiere/nastri perforati]	Industria	A	
7606.91.90	Altri	Industria	A	
7606.92	Di leghe di alluminio:			
7606.92.07	Spalmati o ricoperti di pittura, smalto o materia plastica su una o sulle due facce, di spessore superiore a 0,25 mm e di larghezza superiore a 100 mm [escluse le lamiere bugnate antisdrucchiolevoli (lamiere per pedate) e le lamiere/nastri perforati]	Industria	A	
7606.92.17	Non contenenti, in peso, più di 99,9 % di alluminio, non spalmati né ricoperti di pittura, smalto o materia plastica [escluse le lamiere bugnate antisdrucchiolevoli (lamiere per pedate) e le lamiere/nastri perforati]	Industria	A	
7606.92.90	Altri	Industria	A	
76.07	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto):			
7607.1	Senza supporto:			
7607.11	Semplicemente laminati	Industria	A	
7607.19	Altri:			
7607.19.10	Incisi, di larghezza inferiore o uguale a 105 mm	Industria	A	
7607.19.25	Altri, autoadesivi, rivestiti di microsfere di vetro	Industria	A	
7607.19.90	Altri	Industria	A	
7607.20	Su supporto:			
7607.20.20	Non stampati, di spessore di 0,1 mm o più, ma non superiore a 0,15 mm, di larghezza non superiore a 40 mm, smaltati su una sola faccia (esclusi i fogli e nastri sottili stratificati con carta o materia plastica o rinforzati con fibre di vetro/sisal)	Industria	A	
7607.20.25	Altri, autoadesivi, rivestiti di microsfere di vetro	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
7607.20.90	Altri	Industria	A	
76.08	Tubi di alluminio:			
7608.10	Di alluminio non legato	Industria	A	
7608.20	Di leghe di alluminio	Industria	A	
7609.00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti):			
7609.00.10	Con diametro interno inferiore a 12,7 mm	Industria	A	
7609.00.90	Altri	Industria	A	
76.10	Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 94.06; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni:			
7610.10	Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie	Industria	A	
7610.90	Altri	Industria	A	
7611.00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	Industria	A	
76.12	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:			
7612.10	Astucci tubolari flessibili	Industria	A	
7612.90	Altri:			
7612.90.40	Bidoni di capacità inferiore o uguale a 500 ml	Industria	A	
7612.90.90	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
7613.00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	Industria	A	
76.14	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità:			
7614.10	Con anima di acciaio	Industria	A	
7614.90	Altri	Industria	A	
76.15	Oggetti per uso domestico o d'igiene o da toeletta, e loro parti, di alluminio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di alluminio:			
7615.10	Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi:			
7615.10.10	Spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi	Industria	A	
7615.10.20	Oggetti cavi per il servizio della tavola o da cucina (escluse le secchie)	Industria	A	
7615.10.90	Altri	Industria	A	
7615.20	Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti	Industria	A	
76.16	Altri lavori di alluminio:			
7616.10	Punte, chiodi, rampini, viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	Industria	A	
7616.9	Altri:			
7616.91	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	Industria	A	
7616.99	Altri:			
7616.99.10	Serrande avvolgibili	Industria	A	
7616.99.20	Scale, predellini e scalei	Industria	A	
7616.99.30	Pezzi di metallo per la trafilatura a percussione	Industria	A	
7616.99.90	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
78.01	Piombo greggio:			
7801.10	Piombo raffinato	Industria	A	
7801.9	Altro:			
7801.91	Contenente antimonio come altro elemento predominante in peso	Industria	A	
7801.99	Altro	Industria	A	
7802.00	Cascami ed avanzi di piombo	Industria	A	
78.04	Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo:			
7804.1	Lamiere, fogli e nastri:			
7804.11	Fogli e nastri, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto)	Industria	A	
7804.19	Altri	Industria	A	
7804.20	Polveri e pagliette	Industria	A	
7806.00	Altri lavori di piombo	Industria	A	
79.01	Zinco greggio:			
7901.1	Zinco non legato:			
7901.11	Contenente, in peso, 99,99 % o più di zinco	Industria	A	
7901.12	Contenente, in peso, meno di 99,99 % di zinco	Industria	A	
7901.20	Leghe di zinco	Industria	A	
7902.00	Cascami ed avanzi di zinco	Industria	A	
79.03	Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia):			
7903.10	Zinco polverizzato	Industria	A	
7903.90	Altri	Industria	A	
7904.00	Barre, profilati e fili, di zinco	Industria	A	
7905.00	Lamiere, fogli e nastri, di zinco	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
7907.00	Altri lavori di zinco	Industria	A	
80.01	Stagno greggio:			
8001.10	Stagno non legato	Industria	A	
8001.20	Leghe di stagno	Industria	A	
8002.00	Cascami ed avanzi di stagno	Industria	A	
8003.00	Barre, profilati e fili, di stagno	Industria	A	
8007.00	Altri lavori di stagno	Industria	A	
81.01	Tungsteno (wolframio) e lavori di tungsteno, compresi i cascami e gli avanzi:			
8101.10	Polveri	Industria	A	
8101.9	Altri:			
8101.94	Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione	Industria	A	
8101.96	Fili	Industria	A	
8101.97	Cascami e avanzi	Industria	A	
8101.99	Altri	Industria	A	
81.02	Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi:			
8102.10	Polveri	Industria	A	
8102.9	Altri:			
8102.94	Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione	Industria	A	
8102.95	Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli	Industria	A	
8102.96	Fili	Industria	A	
8102.97	Cascami e avanzi	Industria	A	
8102.99	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
81.03	Tantalo e lavori di tantalo, compresi i cascami e gli avanzi:			
8103.20	Tantalo greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri	Industria	A	
8103.30	Cascami e avanzi	Industria	A	
8103.90	Altri	Industria	A	
81.04	Magnesio e lavori di magnesio, compresi i cascami e gli avanzi:			
8104.1	Magnesio greggio:			
8104.11	Contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio	Industria	A	
8104.19	Altri	Industria	A	
8104.20	Cascami e avanzi	Industria	A	
8104.30	Trucioli, torniture e granelli calibrati; polveri	Industria	A	
8104.90	Altri	Industria	A	
81.05	Metalline di cobalto e altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto e lavori di cobalto, compresi i cascami e gli avanzi:			
8105.20	Metalline di cobalto e altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto greggio; polveri	Industria	A	
8105.30	Cascami e avanzi	Industria	A	
8105.90	Altri	Industria	A	
8106.00	Bismuto e lavori di bismuto, compresi i cascami e gli avanzi	Industria	A	
81.07	Cadmio e lavori di cadmio, compresi i cascami e gli avanzi:			
8107.20	Cadmio greggio; polveri	Industria	A	
8107.30	Cascami e avanzi	Industria	A	
8107.90	Altri	Industria	A	
81.08	Titanio e lavori di titanio, compresi i cascami e gli avanzi:			
8108.20	Titanio greggio; polveri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8108.30	Cascami e avanzi	Industria	A	
8108.90	Altri	Industria	A	
81.09	Zirconio e lavori di zirconio, compresi i cascami e gli avanzi:			
8109.20	Zirconio greggio; polveri	Industria	A	
8109.30	Cascami e avanzi	Industria	A	
8109.90	Altri	Industria	A	
81.10	Antimonio e lavori di antimonio, compresi i cascami e gli avanzi:			
8110.10	Antimonio greggio; polveri	Industria	A	
8110.20	Cascami e avanzi	Industria	A	
8110.90	Altri	Industria	A	
8111.00	Manganese e lavori di manganese, compresi i cascami e gli avanzi	Industria	A	
81.12	Berillio, cromo, germanio, vanadio, gallio, afnio (celtio), indio, niobio (colombio), renio e tallio nonché i lavori di questi metalli, compresi i cascami e gli avanzi:			
8112.1	Berillio:			
8112.12	Greggio; polveri	Industria	A	
8112.13	Cascami e avanzi	Industria	A	
8112.19	Altri	Industria	A	
8112.2	Cromo:			
8112.21	Greggio; polveri	Industria	A	
8112.22	Cascami e avanzi	Industria	A	
8112.29	Altri	Industria	A	
8112.5	Tallio:			
8112.51	Greggio; polveri	Industria	A	
8112.52	Cascami e avanzi	Industria	A	
8112.59	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8112.9	Altri:			
8112.92	Greggi; cascami e avanzzi; polveri	Industria	A	
8112.99	Altri	Industria	A	
8113.00	Cermet e lavori di cermet compresi i cascami e gli avanzzi	Industria	A	
82.01	Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; forbici per potare di ogni tipo; falci e falcetti, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano:			
8201.10	Vanghe e pale:			
8201.10.05	Con lama di larghezza superiore a 150 mm ma non superiore a 200 mm	Industria	A	
8201.10.10	Con lama di larghezza superiore a 200 mm ma non superiore a 320 mm	Industria	A	
8201.10.90	Altre	Industria	A	
8201.30	Picconi, piccozze, zappe, zappette, rastrelli e raschiatoi:			
8201.30.03	Picconi; piccozze	Industria	A	
8201.30.20	Zappe, con lama di larghezza non superiore a 320 mm	Industria	A	
8201.30.40	Rastrelli e raschiatoi a 8 denti al massimo	Industria	A	
8201.30.90	Altri	Industria	A	
8201.40	Asce, roncole e simili utensili taglienti:			
8201.40.10	Accette con manico di acciaio	Industria	A	
8201.40.90	Altri	Industria	A	
8201.50	Forbici per potare (comprese le forbici «trinciapollo») utilizzabili con una mano	Industria	A	
8201.60	Cesoie da siepe, forbici per potare e utensili simili, utilizzabili con due mani	Industria	A	
8201.90	Altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano:			
8201.90.10	Forche a 8 denti o più	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8201.90.20	Altre, forche con denti di lunghezza superiore a 150 mm	Industria	A	
8201.90.90	Altri	Industria	A	
82.02	Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare):			
8202.10	Seghe a mano	Industria	A	
8202.20	Lame di seghe a nastro:			
8202.20.20	Di larghezza uguale o superiore a 13 mm, ma non superiore a 40 mm, di bimetallo rapido	Industria	A	
8202.20.30	Altre, di larghezza uguale o superiore a 4,5 mm, ma non superiore a 32 mm	Industria	A	
8202.20.90	Altre	Industria	A	
8202.3	Lame di seghe circolari (comprese le frese-seghe):			
8202.31	Con parte operante di acciaio	Industria	A	
8202.39	Altre, comprese le parti:			
8202.39.30	Con parte operante di carburo di tungsteno e di diametro non superiore a 600 mm	Industria	A	
8202.39.90	Altre	Industria	A	
8202.40	Catene di seghe dette «taglianti»	Industria	A	
8202.9	Altre lame di seghe:			
8202.91	Lame di seghe diritte, per la lavorazione dei metalli	Industria	A	
8202.99	Altre	Industria	A	
82.03	Lime, raspe, pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette, cesoie per metalli, tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili, a mano:			
8203.10	Lime, raspe ed utensili simili	Industria	A	
8203.20	Pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette ed utensili simili:			
8203.20.10	Pinze per pompe da acqua	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8203.20.20	Pinze di lunghezza superiore a 110 mm ed inferiore o uguale a 300 mm, dei tipi seguenti: pinze universali a ganasce dentate (con o senza stringitubo); pinze da telefono con becco appuntito, con ganasce dentate e taglienti laterali; pinze da gas e pinze per tubi regolabili (comprese quelle a becco curvato)	Industria	A	
8203.20.30	Pinze per recinti, di lunghezza superiore a 110 mm ed inferiore o uguale a 320 mm; pinze a tagliente laterale (escluse quelle a leva), di lunghezza superiore a 110 mm ed inferiore o uguale a 250 mm; pinze per segmenti di arresto, di lunghezza superiore a 150 mm ed inferiore o uguale a 250 mm	Industria	A	
8203.20.40	Pinze e ganasce a bloccaggio automatico regolabili	Industria	A	
8203.20.90	Altri	Industria	A	
8203.30	Cesoie per metalli ed utensili simili	Industria	A	
8203.40	Tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili	Industria	A	
82.04	Chiavi per dadi a mano (comprese le chiavi dinamometriche); bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico:			
8204.1	Chiavi per dadi a mano:			
8204.11	Ad apertura fissa:			
8204.11.15	Chiavi doppie ad estremità aperte, di grandezza non superiore a 36 mm; chiavi per dadi, di grandezza non superiore a 36 mm; chiavi composte per dadi e ad estremità aperte, di grandezza non superiore a 36 mm	Industria	A	
8204.11.40	Accessori per chiavi per dadi (prolunghe, impugnature a cricco, girabacchini, chiavi a corsoio a T, giunti universali e impugnature articolate), con quadro di attacco uguale o superiore a 9 mm, ma non superiore a 21 mm (escluse le chiavi dinamometriche)	Industria	A	
8204.11.90	Altre	Industria	A	
8204.12	Ad apertura variabile:			
8204.12.10	Chiavi per tubi (escluse le chiavi a catena)	Industria	A	
8204.12.20	Chiavi di lunghezza uguale o superiore a 140 mm, ma non superiore a 310 mm (comprese le parti, anche lavorate)	Industria	A	
8204.12.90	Altre	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8204.20	Bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico:			
8204.20.40	Con quadro di attacco uguale o superiore a 9 mm, ma non superiore a 21 mm	Industria	A	
8204.20.90	Altre	Industria	A	
82.05	Utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) non nominati né compresi altrove; lampade per saldare e simili; morse, sergenti e simili, diversi da quelli che costituiscono accessori o parti di macchine utensili; incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale:			
8205.10	Utensili per forare, filettare o maschiare	Industria	A	
8205.20	Martelli e mazze:			
8205.20.10	Martelli con testa di acciaio	Industria	A	
8205.20.90	Altri	Industria	A	
8205.30	Pialle, scalpelli, sgorbie e simili utensili taglienti per la lavorazione del legno	Industria	A	
8205.40	Cacciaviti:			
8205.40.10	Cacciaviti a punta cruciforme (esclusi i cacciaviti a cricco e i cacciaviti portaviti)	Industria	A	
8205.40.20	Cacciaviti a punta piatta di larghezza uguale o superiore a 3 mm, ma non superiore a 9,5 mm (esclusi i cacciaviti a cricco e i cacciaviti portaviti)	Industria	A	
8205.40.40	Assortimenti di cacciaviti con almeno un cacciavite a punta cruciforme o un cacciavite a punta piatta di larghezza uguale o superiore a 3 mm, ma non superiore a 9,5 mm	Industria	A	
8205.40.90	Altri	Industria	A	
8205.5	Altri utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro):			
8205.51	Per uso domestico	Industria	A	
8205.59	Altri:			
8205.59.05	Utensili per ribadire i rivetti ad espansione; scalpelli per mattoni; taglioli a freddo; punzoni; coltelli per scollare il vetro; saldatoi	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8205.59.90	Altri	Industria	A	
8205.60	Lampade per saldare e simili	Industria	A	
8205.70	Morse, sergenti e simili:			
8205.70.10	Morse da banco e per falegnami (escluse le morse a mano, le morse a piede, le morse per tubi e le morse girevoli, non costituenti morse da banco a base girevole staccabile)	Industria	A	
8205.70.20	Sergenti e presse per la lavorazione del legno	Industria	A	
8205.70.30	Sergenti per saldatura a bloccaggio automatico; sergenti «C» a bloccaggio automatico	Industria	A	
8205.70.90	Altri	Industria	A	
8205.90	Assortimenti di oggetti compresi in almeno due delle sottovoci di questa voce	Industria	A	
8206.00	Utensili compresi in almeno due delle voci da 82.02 a 82.05, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Industria	A	
82.07	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare), comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio:			
8207.1	Utensili di perforazione o di sondaggio:			
8207.13	Con parte operante di cermet:			
8207.13.25	Punte (escluse le punte con diametro superiore a 100 mm ma non superiore a 385 mm, incorporanti inserti emisferici di carburo di tungsteno, le punte del tipo utilizzato per la perforazione ascendente e gli sbocchi di scalpelli per perforatrici da roccia)	Industria	A	
8207.13.90	Altri	Industria	A	
8207.19	Altri, comprese le parti:			
8207.19.10	Parti di punte (escluse le parti del tipo utilizzato per la perforazione ascendente e le altre parti non contenenti cermet)	Industria	A	
8207.19.90	Altri	Industria	A	
8207.20	Filiere per trafilare o estrarre i metalli	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8207.30	Utensili per imbutire, stampare o punzonare	Industria	A	
8207.40	Utensili per maschiare o filettare:			
8207.40.10	Maschi di acciai legati o di acciaio rapido	Industria	A	
8207.40.90	Altri	Industria	A	
8207.50	Utensili per forare	Industria	A	
8207.60	Utensili per alesare o scanalare:			
8207.60.15	Alesatoi di acciaio rapido, a punta riportata di carburo di tungsteno	Industria	A	
8207.60.90	Altri	Industria	A	
8207.70	Utensili per fresare:			
8207.70.15	Frese di acciaio rapido, a punta riportata di carburo di tungsteno	Industria	A	
8207.70.90	Altri	Industria	A	
8207.80	Utensili per tornire:			
8207.80.10	Utensili taglienti, a denti riportati di carburo di tungsteno	Industria	A	
8207.80.90	Altri	Industria	A	
8207.90	Altri utensili intercambiabili	Industria	A	
82.08	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici:			
8208.10	Per la lavorazione dei metalli	Industria	A	
8208.20	Per la lavorazione del legno	Industria	A	
8208.30	Per apparecchi da cucina o per macchine per l'industria alimentare	Industria	A	
8208.40	Per macchine agricole, orticole o forestali:			
8208.40.10	Lame per tosaerba	Industria	A	
8208.40.90	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8208.90	Altri	Industria	A	
8209.00	Placchette, bacchette, punte ed oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da cermet:			
8209.00.10	Punte di carburo di tungsteno per utensili da taglio per macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici	Industria	A	
8209.00.20	Altre punte di carburo di tungsteno	Industria	A	
8209.00.90	Altri	Industria	A	
8210.00	Apparecchi meccanici azionati a mano, di peso uguale o inferiore a 10 kg, utilizzati per preparare, condizionare o servire alimenti o bevande	Industria	A	
82.11	Coltelli (diversi da quelli della voce 82.08) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame:			
8211.10	Assortimenti:			
8211.10.10	Unicamente o principalmente per usi agricoli	Industria	A	
8211.10.20	Unicamente o principalmente per meccanici o artigiani e coltelli per altri usi industriali	Industria	A	
8211.10.30	Coltelli da tavola, non placcati di metalli preziosi	Industria	A	
8211.10.80	Altri, placcati di metalli preziosi	Industria	A	
8211.10.90	Altri	Industria	A	
8211.9	Altri:			
8211.91	Coltelli da tavola a lama fissa	Industria	A	
8211.92	Altri coltelli a lama fissa:			
8211.92.10	Unicamente o principalmente per usi agricoli	Industria	A	
8211.92.20	Unicamente o principalmente per meccanici o artigiani e coltelli per altri usi industriali	Industria	A	
8211.92.80	Altri, placcati di metalli preziosi	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8211.92.90	Altri	Industria	A	
8211.93	Coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i roncoli chiudibili:			
8211.93.10	Unicamente o principalmente per usi agricoli	Industria	A	
8211.93.20	Unicamente o principalmente per meccanici o artigiani e coltelli per altri usi industriali	Industria	A	
8211.93.25	Coltelli chiudibili comportanti cinque strumenti ausiliari o più	Industria	A	
8211.93.30	Altri coltelli chiudibili ad una o più lame, con tagliente uguale o superiore a 25 mm, ma non superiore a 100 mm, non placcati di metalli preziosi	Industria	A	
8211.93.80	Altri, placcati di metalli preziosi	Industria	A	
8211.93.90	Altri	Industria	A	
8211.94	Lame:			
8211.94.10	Di coltelli da tavola (esclusi i coltelli per tagliare il pane, la carne e simili)	Industria	A	
8211.94.90	Altre	Industria	A	
8211.95	Manici di metalli comuni:			
8211.95.10	Di coltelli da tavola a lama fissa, non placcati di metalli preziosi	Industria	A	
8211.95.30	Di altri coltelli, anche placcati di metalli preziosi	Industria	A	
82.12	Rasoi e loro lame (compresi gli sbocchi in nastri):			
8212.10	Rasoi	Industria	A	
8212.20	Lame per rasoi di sicurezza, compresi gli sbocchi in nastri	Industria	A	
8212.90	Altre parti	Industria	A	
8213.00	Forbici a due branche e loro lame	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
82.14	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie):			
8214.10	Tagliacarte, aprilettere, raschiatoi, temperamatite e loro lame	Industria	A	
8214.20	Utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Industria	A	
8214.90	Altri:			
8214.90.10	Coltelli da tosatrici per animali	Industria	A	
8214.90.20	Parti (esclusi i coltelli) di tosatrici a mano non elettriche, per animali	Industria	A	
8214.90.90	Altri	Industria	A	
82.15	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili:			
8215.10	Assortimenti contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato	Industria	A	
8215.20	Altri assortimenti	Industria	A	
8215.9	Altri:			
8215.91	Argentati, dorati o platinati	Industria	A	
8215.99	Altri	Industria	A	
83.01	Lucchetti, serrature e catenacci (a chiave, a segreto o elettrici), di metalli comuni; fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali oggetti, di metalli comuni:			
8301.10	Lucchetti	Industria	A	
8301.20	Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli	Industria	A	
8301.30	Serrature del tipo utilizzato per mobili	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8301.40	Altre serrature; catenacci:			
8301.40.10	Serrature a perno con meccanismo di bloccaggio del lucchetto	Industria	A	
8301.40.90	Altri	Industria	A	
8301.50	Fermagli e montature a fermaglio con serratura	Industria	A	
8301.60	Parti	Industria	A	
8301.70	Chiavi presentate isolatamente	Industria	A	
83.02	Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni:			
8302.10	Cerniere di ogni specie (ivi compresi i maschetti e le bandelle)	Industria	PM5	Motors partial 2
8302.20	Rotelle	Industria	A	
8302.30	Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per autoveicoli:			
8302.30.30	Accessori di ferro, di acciaio o di rame (esclusi i dispositivi alzacrystalli) per finestre, porte e intelaiature di porte	Industria	X	
8302.30.90	Altri	Industria	PM5	Motors partial 2
8302.4	Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili:			
8302.41	Per edifici:			
8302.41.10	Accessori di ferro, di acciaio o di rame, dei tipi destinati esclusivamente o principalmente a finestre, porte e intelaiature di porte	Industria	A	
8302.41.90	Altri	Industria	A	
8302.42	Altri, per mobili:			
8302.42.10	Accessori di ferro, di acciaio o di rame, dei tipi destinati esclusivamente o principalmente a porte e intelaiature di porte	Industria	A	
8302.42.90	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8302.49	Altri	Industria	A	
8302.50	Attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili	Industria	A	
8302.60	Congegni di chiusura automatica per porte	Industria	A	
8303.00	Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni:			
8303.00.10	Cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili	Industria	A	
8303.00.90	Altri	Industria	A	
8304.00	Classificatori, schedari, scatole per la classificazione, portacopie, astucci, portapenne, portatimbri ed altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio della voce 94.03	Industria	A	
83.05	Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori, attacchi per lettere, angolari per lettere, fermagli, unghiette di segnalazione ed oggetti simili per ufficio, di metalli comuni; punti metallici presentati in barrette (per esempio: per ufficio, per lavori di tappezzeria, per imballaggi), di metalli comuni:			
8305.10	Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori	Industria	A	
8305.20	Punti metallici presentati in barrette	Industria	A	
8305.90	Altri, comprese le parti	Industria	A	
83.06	Campane, campanelli, gong ed oggetti simili, non elettrici, di metalli comuni; statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni o simili, di metalli comuni; specchi di metalli comuni:			
8306.10	Campane, campanelli, gong ed oggetti simili	Industria	A	
8306.2	Statuette ed altri oggetti di ornamento:			
8306.21	Argentati, dorati o platinati	Industria	A	
8306.29	Altri	Industria	A	
8306.30	Cornici per fotografie, incisioni o simili; specchi	Industria	A	
83.07	Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori:			
8307.10	Di ferro o di acciaio	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8307.90	Di altri metalli comuni	Industria	A	
83.08	Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, graffette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria o per qualsiasi confezione od attrezzatura; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette tagliate, di metalli comuni:			
8308.10	Graffette, ganci ed occhielli	Industria	A	
8308.20	Rivetti tubolari o a gambo biforcuto:			
8308.20.10	Rivetti ciechi	Industria	A	
8308.20.90	Altri	Industria	A	
8308.90	Altri, comprese le parti:			
8308.90.10	Montature a fermaglio per borsette	Industria	A	
8308.90.20	Perle	Industria	A	
8308.90.90	Altri	Industria	A	
83.09	Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni:			
8309.10	Tappi a corona	Industria	A	
8309.90	Altri:			
8309.90.05	Di ferro o di acciaio	Industria	A	
8309.90.90	Altri	Industria	A	
8310.00	Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli indirizzo e cartelli simili, numeri, lettere ed insegne diverse, di metalli comuni, esclusi quelli della voce 94.05	Industria	A	
83.11	Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi ed oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione:			
8311.10	Elettrodi rivestiti per saldatura ad arco, di metalli comuni:			
8311.10.10	Con anima di acciaio dolce	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8311.10.90	Altri	Industria	A	
8311.20	Fili riempiti per saldatura ad arco, di metalli comuni	Industria	A	
8311.30	Bacchette rivestite e fili riempiti per la brasatura o la saldatura alla fiamma, di metalli comuni:			
8311.30.10	Elettrodi per saldature, con anima di acciaio dolce	Industria	A	
8311.30.90	Altri	Industria	A	
8311.90	Altri:			
8311.90.10	Elettrodi per saldature, con anima di acciaio dolce	Industria	A	
8311.90.90	Altri	Industria	A	
84.01	Reattori nucleari; elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica:			
8401.10	Reattori nucleari	Industria	A	
8401.20	Macchine e apparecchi per la separazione isotopica, e loro parti	Industria	A	
8401.30	Elementi combustibili (cartucce) non irradiati	Industria	A	
8401.40	Parti di reattori nucleari	Industria	A	
84.02	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»:			
8402.1	Caldaie a vapore:			
8402.11	Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore superiore a 45 t	Industria	A	
8402.12	Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 45 t	Industria	A	
8402.19	Altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste	Industria	A	
8402.20	Caldaie dette «ad acqua surriscaldata»	Industria	A	
8402.90	Parti	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
84.03	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 84.02:			
8403.10	Caldaie	Industria	A	
8403.90	Parti	Industria	A	
84.04	Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 84.02 o 84.03 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore:			
8404.10	Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 84.02 o 84.03	Industria	A	
8404.20	Condensatori per macchine a vapore	Industria	A	
8404.90	Parti	Industria	A	
84.05	Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori:			
8405.10	Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori	Industria	A	
8405.90	Parti	Industria	A	
84.06	Turbine a vapore:			
8406.10	Turbine per la propulsione di navi	Industria	A	
8406.8	Altre turbine:			
8406.81	Di potenza superiore a 40 MW	Industria	A	
8406.82	Di potenza inferiore o uguale a 40 MW	Industria	A	
8406.90	Parti	Industria	A	
84.07	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio):			
8407.10	Motori per l'aviazione	Industria	A	
8407.2	Motori per la propulsione di navi:			
8407.21	Di tipo fuoribordo	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8407.29	Altri	Industria	A	
8407.3	Motori a pistone alternativo dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87:			
8407.31	Di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm ³	Industria	A	
8407.32	Di cilindrata superiore a 50 cm ³ ma inferiore o uguale a 250 cm ³	Industria	A	
8407.33	Di cilindrata superiore a 250 cm ³ ma inferiore o uguale a 1 000 cm ³	Industria	A	
8407.34	Di cilindrata superiore a 1 000 cm ³	Industria	A	
8407.90	Altri motori	Industria	A	
84.08	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel):			
8408.10	Motori per la propulsione di navi	Industria	A	
8408.20	Motori dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87	Industria	A	
8408.90	Altri motori:			
8408.90.65	Motori fissi a quattro tempi, non surcompressi, di cilindrata uguale o superiore a 300 cm ³ ma inferiore a 4 000 cm ³ (esclusi quelli riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente a rulli compressori)	Industria	A	
8408.90.90	Altri	Industria	A	
84.09	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 84.07 o 84.08:			
8409.10	Di motori per l'aviazione	Industria	A	
8409.9	Altre:			
8409.91	Riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone con accensione a scintilla:			
8409.91.27	Pistoncini, anche muniti di spinotti o di segmenti, canne o camicie di cilindri, di motori per autoveicoli	Industria	PM5	Motors partial 2
8409.91.37	Spinotti, canne o camicie di cilindri (esclusi quelli di motori per motocicli)	Industria	X	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8409.91.40	Valvole di ammissione e di scarico, con diametro della testa non superiore a 80 mm	Industria	X	
8409.91.60	Radiatori	Industria	A	
8409.91.90	Altri	Industria	A	
8409.99	Altri:			
8409.99.30	Pistoni, di diametro esterno non superiore a 155 mm, anche muniti di spinotti o di segmenti, canne o camicie di cilindri, di motori per autoveicoli	Industria	A	
8409.99.60	Radiatori	Industria	A	
8409.99.90	Altri	Industria	A	
84.10	Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori:			
8410.1	Turbine e ruote, idrauliche:			
8410.11	Di potenza inferiore o uguale a 1 000 kW	Industria	A	
8410.12	Di potenza superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 10 000 kW	Industria	A	
8410.13	Di potenza superiore a 10 000 kW	Industria	A	
8410.90	Parti, compresi i regolatori	Industria	A	
84.11	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas:			
8411.1	Turboreattori:			
8411.11	Di spinta inferiore o uguale a 25 kN	Industria	A	
8411.12	Di spinta superiore a 25 kN	Industria	A	
8411.2	Turbopropulsori:			
8411.21	Di potenza inferiore o uguale a 1 100 kW	Industria	A	
8411.22	Di potenza superiore a 1 100 kW	Industria	A	
8411.8	Altre turbine a gas:			
8411.81	Di potenza inferiore o uguale a 5 000 kW	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8411.82	Di potenza superiore a 5 000 kW	Industria	A	
8411.9	Parti:			
8411.91	Di turboreattori o di turbopropulsori	Industria	A	
8411.99	Altre	Industria	A	
84.12	Altri motori e macchine motrici:			
8412.10	Propulsori a reazione diversi dai turboreattori	Industria	A	
8412.2	Motori idraulici:			
8412.21	A movimento rettilineo (cilindri)	Industria	A	
8412.29	Altri	Industria	A	
8412.3	Motori pneumatici:			
8412.31	A movimento rettilineo (cilindri)	Industria	A	
8412.39	Altri	Industria	A	
8412.80	Altri:			
8412.80.10	Generatori per turbine eoliche	Industria	A	
8412.80.90	Altri	Industria	A	
8412.90	Parti	Industria	A	
84.13	Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi:			
8413.1	Pompe aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo:			
8413.11	Pompe per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse	Industria	A	
8413.19	Altre	Industria	A	
8413.20	Pompe a mano (escluse quelle delle sottovoci 8413.11 o 8413.19)	Industria	A	
8413.30	Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8413.40	Pompe per calcestruzzo	Industria	A	
8413.50	Altre pompe volumetriche alternative	Industria	A	
8413.60	Altre pompe volumetriche rotative	Industria	A	
8413.70	Altre pompe centrifughe:			
8413.70.25	Pompe sommerse	Industria	A	
8413.70.90	Altre	Industria	A	
8413.8	Altre pompe; elevatori per liquidi:			
8413.81	Pompe	Industria	A	
8413.82	Elevatori per liquidi	Industria	A	
8413.9	Parti:			
8413.91	Di pompe	Industria	A	
8413.92	Di elevatori per liquidi	Industria	A	
84.14	Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti:			
8414.10	Pompe per vuoto	Industria	A	
8414.20	Pompe per aria, a mano o a pedale	Industria	A	
8414.30	Compressori dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi	Industria	A	
8414.40	Compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili	Industria	A	
8414.5	Ventilatori:			
8414.51	Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W	Industria	A	
8414.59	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8414.60	Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore, inferiore o uguale a 120 cm:			
8414.60.20	Per uso domestico	Industria	A	
8414.60.90	Altre	Industria	A	
8414.80	Altri	Industria	A	
8414.90	Parti:			
8414.90.70	Di ventilatori (esclusi quelli riconoscibili come destinati a motori per autoveicoli)	Industria	A	
8414.90.90	Altre	Industria	A	
84.15	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente:			
8415.10	Del tipo a muro o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo «split-system» (sistemi ad elementi separati):			
8415.10.10	Del tipo utilizzato per edifici, funzionanti a mezzo di un compressore, di potenza nominale di raffreddamento non superiore a 8,8 kW	Industria	A	
8415.10.20	Del tipo utilizzato per edifici, non funzionanti a mezzo di un compressore, di potenza nominale di raffreddamento non superiore a 8,8 kW	Industria	A	
8415.10.50	Altri, funzionanti a mezzo di un compressore, di potenza nominale di raffreddamento non superiore a 8,8 kW	Industria	A	
8415.10.90	Altri	Industria	A	
8415.20	Del tipo utilizzato per la comodità delle persone negli autoveicoli	Industria	A	
8415.8	Altri:			
8415.81	Con attrezzatura frigorifera e valvola d'inversione del ciclo termico (pompe di calore reversibili):			
8415.81.10	Del tipo utilizzato per edifici, di potenza nominale di raffreddamento non superiore a 8,8 kW	Industria	A	
8415.81.90	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8415.82	Altri, con attrezzatura frigorifera:			
8415.82.10	Del tipo utilizzato per edifici, di potenza nominale di raffreddamento non superiore a 8,8 kW	Industria	A	
8415.82.90	Altri	Industria	A	
8415.83	Senza attrezzatura frigorifera:			
8415.83.10	Del tipo utilizzato per edifici, di potenza nominale di raffreddamento non superiore a 8,8 kW	Industria	A	
8415.83.90	Altri	Industria	A	
8415.90	Parti:			
8415.90.05	Unità interne ed esterne per le macchine delle sottovoce 8415.10.10 e 8415.10.20	Industria	A	
8415.90.20	Altre parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine funzionanti a mezzo di un compressore della sottovoce 8415.10 di potenza nominale di raffreddamento non superiore a 8,8 kW	Industria	A	
8415.90.90	Altre	Industria	A	
84.16	Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili:			
8416.10	Bruciatori a combustibili liquidi	Industria	A	
8416.20	Altri bruciatori, compresi i bruciatori misti	Industria	A	
8416.30	Focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili	Industria	A	
8416.90	Parti	Industria	A	
84.17	Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritori, non elettrici:			
8417.10	Forni per l'arrostimento, la fusione o altri trattamenti termici dei minerali o dei metalli	Industria	A	
8417.20	Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8417.80	Altri	Industria	A	
8417.90	Parti	Industria	A	
84.18	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 84.15:			
8418.10	Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati	Industria	A	
8418.2	Frigoriferi per uso domestico:			
8418.21	A compressione	Industria	A	
8418.29	Altri	Industria	A	
8418.30	Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l:			
8418.30.10	Con pareti di spessore superiore a 110 mm e atte a mantenere temperature inferiori a - 50 °C	Industria	A	
8418.30.90	Altri	Industria	A	
8418.40	Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l:			
8418.40.10	Con pareti di spessore superiore a 110 mm e atte a mantenere temperature inferiori a - 50 °C	Industria	A	
8418.40.90	Altri	Industria	A	
8418.50	Altri mobili (cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili) per la conservazione e l'esposizione di prodotti, attrezzati per la produzione del freddo	Industria	A	
8418.6	Altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo; pompe di calore:			
8418.61	Pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 84.15:			
8418.61.10	Per frigoriferi o congelatori per uso domestico	Industria	A	
8418.61.90	Altre	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8418.69	Altri:			
8418.69.10	Per frigoriferi o congelatori per uso domestico	Industria	A	
8418.69.90	Altri	Industria	A	
8418.9	Parti:			
8418.91	Mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura per la produzione del freddo:			
8418.91.10	Per frigoriferi o congelatori per uso domestico	Industria	A	
8418.91.20	Per cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili	Industria	A	
8418.91.90	Altri	Industria	A	
8418.99	Altri:			
8418.99.10	Pannelli costituiti da fogli di alluminio riuniti insieme, recanti, incorporati, circuiti di evaporazione, non punzonati né tranciati, senza tubi di rame o di alluminio	Industria	A	
8418.99.20	Altri, per frigoriferi o congelatori per uso domestico	Industria	A	
8418.99.30	Altri, per cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili	Industria	A	
8418.99.40	Altri evaporatori e condensatori	Industria	X	
8418.99.90	Altri	Industria	A	
84.19	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 85.14), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione:			
8419.1	Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione:			
8419.11	A riscaldamento immediato, a gas:			
8419.11.10	Per uso domestico	Industria	A	
8419.11.90	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8419.19	Altri:			
8419.19.10	Per uso domestico	Industria	A	
8419.19.90	Altri	Industria	A	
8419.20	Sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio	Industria	A	
8419.3	Essiccatori:			
8419.31	Per prodotti agricoli	Industria	A	
8419.32	Per il legno, le paste per carta, la carta o i cartoni	Industria	A	
8419.39	Altri	Industria	A	
8419.40	Apparecchi di distillazione o di rettificazione	Industria	A	
8419.50	Scambiatori di calore	Industria	A	
8419.60	Apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria o di altri gas	Industria	A	
8419.8	Altri apparecchi e dispositivi:			
8419.81	Per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti	Industria	A	
8419.89	Altri	Industria	A	
8419.90	Parti:			
8419.90.10	Di scaldacqua a riscaldamento immediato o ad accumulazione, per uso domestico	Industria	A	
8419.90.90	Altre	Industria	A	
84.20	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine:			
8420.10	Calandre e laminatoi	Industria	A	
8420.9	Parti:			
8420.91	Cilindri	Industria	A	
8420.99	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
84.21	Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas:			
8421.1	Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi:			
8421.11	Scrematrici	Industria	A	
8421.12	Idroestrattori per biancheria:			
8421.12.20	Di capacità, espressa in peso di biancheria secca, non superiore a 7 kg, diversi dai tipi a moneta	Industria	A	
8421.12.90	Altri	Industria	A	
8421.19	Altri	Industria	A	
8421.2	Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi:			
8421.21	Per filtrare o depurare l'acqua	Industria	A	
8421.22	Per filtrare o depurare bevande diverse dall'acqua	Industria	A	
8421.23	Per filtrare gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione:			
8421.23.30	Per motori di autoveicoli (compresi i motori di motocicli)	Industria	X	
8421.23.90	Altri	Industria	A	
8421.29	Altri	Industria	A	
8421.3	Apparecchi per filtrare o depurare i gas:			
8421.31	Filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione a scintilla o per compressione:			
8421.31.10	Filtri per aria, a 6 tubi filtranti o più	Industria	A	
8421.31.20	Filtri per aria, di grande capacità, del tipo a secco, presentati senza i rispettivi elementi, del tipo munito di pre-depuratore	Industria	A	
8421.31.50	Altri, per motori di autoveicoli (compresi i motori di motocicli)	Industria	X	
8421.31.90	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8421.39	Altri:			
8421.39.20	Apparecchi per filtrare del tipo utilizzato nei sistemi di condizionamento dell'aria per autoveicoli	Industria	A	
8421.39.30	Convertitori catalitici, del tipo utilizzato per autoveicoli	Industria	A	
8421.39.90	Altri	Industria	A	
8421.9	Parti:			
8421.91	Di centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi:			
8421.91.20	Di idroestrattori per biancheria di capacità, espressa in peso di biancheria secca, non superiore a 7 kg	Industria	A	
8421.91.90	Altre	Industria	A	
8421.99	Altre:			
8421.99.66	Di filtri per motori di autoveicoli (compresi i motori di motocicli)	Industria	X	
8421.99.90	Altre	Industria	A	
84.22	Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande:			
8422.1	Lavastoviglie:			
8422.11	Di tipo familiare	Industria	A	
8422.19	Altre	Industria	A	
8422.20	Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti	Industria	A	
8422.30	Macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; apparecchi per gassare le bevande	Industria	A	
8422.40	Altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile)	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8422.90	Parti	Industria	A	
84.23	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia:			
8423.10	Pesapersone, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo	Industria	A	
8423.20	Basculle per la pesatura continua su trasportatori	Industria	A	
8423.30	Basculle a pesata costante e bilance e basculle insaccatrici o dosatrici	Industria	A	
8423.8	Altri apparecchi e strumenti per pesare:			
8423.81	Di portata inferiore o uguale a 30 kg	Industria	A	
8423.82	Di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5 000 kg	Industria	A	
8423.89	Altri	Industria	A	
8423.90	Pesi per qualsiasi bilancia; parti di apparecchi o strumenti per pesare	Industria	A	
84.24	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto:			
8424.10	Estintori, anche carichi	Industria	A	
8424.20	Pistole a spruzzo ed apparecchi simili	Industria	A	
8424.30	Macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto	Industria	A	
8424.8	Altri apparecchi:			
8424.81	Per l'agricoltura o l'orticoltura	Industria	A	
8424.89	Altri	Industria	A	
8424.90	Parti	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
84.25	Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti:			
8425.1	Paranchi:			
8425.11	A motore elettrico	Industria	A	
8425.19	Altri	Industria	A	
8425.3	Verricelli; argani:			
8425.31	A motore elettrico:			
8425.31.10	Verricelli per baleniere o pescherecci	Industria	A	
8425.31.90	Altri	Industria	A	
8425.39	Altri:			
8425.39.10	Verricelli per baleniere o pescherecci	Industria	A	
8425.39.90	Altri	Industria	A	
8425.4	Binde e martinetti:			
8425.41	Sollevatori fissi di vetture per autorimesse	Industria	A	
8425.42	Altre binde e martinetti, idraulici:			
8425.42.10	Piccoli carrelli a binda o a martinetto per il sollevamento di veicoli, di portata non superiore a 11 tonnellate	Industria	A	
8425.42.20	Altri piccoli carrelli a binda o a martinetto per il sollevamento di veicoli	Industria	A	
8425.42.25	Martinetti a bottiglia, di portata non superiore a 90,7 tonnellate	Industria	6 %	Motor 3
8425.42.30	Altre binde e martinetti di sollevamento, a mano, di portata non superiore a 90,7 tonnellate	Industria	6 %	Motor 3
8425.42.35	Martinetti a quattro montanti, di portata non superiore a 3,5 tonnellate	Industria	A	
8425.42.40	Altre binde e martinetti di sollevamento	Industria	A	
8425.42.50	Altre binde e martinetti	Industria	A	
8425.42.90	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8425.49	Altri:			
8425.49.10	Piccoli carrelli a binda o a martinetto per il sollevamento di veicoli	Industria	A	
8425.49.15	Binde e martinetti, meccanici, a mano, che sollevano, spiegati interamente, a un'altezza di 800 mm o più (esclusi i piccoli carrelli a binda o a martinetto per il sollevamento di veicoli)	Industria	A	
8425.49.25	Altre binde e martinetti di sollevamento, meccanici, a mano, di portata non superiore a 90,7 tonnellate	Industria	A	
8425.49.30	Altre binde e martinetti di sollevamento	Industria	A	
8425.49.90	Altri	Industria	A	
84.26	Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru:			
8426.1	Ponti scorrevoli e travi scorrevoli, gru a portale, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers»:			
8426.11	Ponti e travi scorrevoli, su supporti fissi	Industria	A	
8426.12	Gru a portale mobile su pneumatici e carrelli-elevatori detti «cavaliers»	Industria	A	
8426.19	Altri	Industria	A	
8426.20	Gru a torre	Industria	A	
8426.30	Gru a portale	Industria	A	
8426.4	Altre macchine ed apparecchi, semoventi:			
8426.41	Su pneumatici:			
8426.41.10	Carrelli semoventi muniti di gru e destinati alla movimentazione di container	Industria	A	
8426.41.90	Altri	Industria	A	
8426.49	Altri	Industria	A	
8426.9	Altre macchine ed apparecchi:			
8426.91	Costruiti per essere montati su un veicolo stradale	Industria	A	
8426.99	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
84.27	Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento:			
8427.10	Carrelli semoventi a motore elettrico	Industria	A	
8427.20	Altri carrelli semoventi:			
8427.20.30	Carrelli a pantografo retrattile, del tipo a braccio, per container di peso non superiore a 6 000 kg	Industria	A	
8427.20.40	Altri carrelli stivatori, di peso non superiore a 10 000 kg	Industria	A	
8427.20.50	Altri carrelli stivatori, di peso superiore a 10 000 kg	Industria	A	
8427.20.90	Altri	Industria	A	
8427.90	Altri carrelli:			
8427.90.20	Carrelli per pallet, a mano	Industria	A	
8427.90.90	Altri	Industria	A	
84.28	Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche):			
8428.10	Ascensori e montacarichi	Industria	A	
8428.20	Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici	Industria	A	
8428.3	Altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci:			
8428.31	Appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei	Industria	A	
8428.32	Altri, a benna	Industria	A	
8428.33	Altri, a nastro o a cinghia	Industria	A	
8428.39	Altri	Industria	A	
8428.40	Scale meccaniche e marciapiedi mobili	Industria	A	
8428.60	Teleferiche (comprese le seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari	Industria	A	
8428.90	Altre macchine ed apparecchi:			
8428.90.10	Piattaforme elevatrici e benne elevatrici per la manutenzione aerea, progettate per essere installate su un veicolo, con altezza operativa non superiore a 20 m misurata dal suolo alla base della piattaforma o della benna	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8428.90.90	Altri	Industria	A	
84.29	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:			
8429.1	Apripista (bulldozers, angledozers):			
8429.11	Su cingoli	Industria	A	
8429.19	Altri	Industria	A	
8429.20	Livellatrici	Industria	A	
8429.30	Ruspe spianatrici	Industria	A	
8429.40	Compattatori e rulli compressori	Industria	A	
8429.5	Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici:			
8429.51	Caricatori e caricatrici-spalatrici, a caricamento frontale:			
8429.51.20	Diversi da quelli a cingoli, azionati da motori a combustione interna a pistone, di peso uguale o superiore a 3 000 kg ma non superiore a 30 000 kg (esclusi quelli appositamente progettati per miniere)	Industria	A	
8429.51.90	Altri	Industria	A	
8429.52	Congegni con una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360°	Industria	A	
8429.59	Altri	Industria	A	
84.30	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve:			
8430.10	Battipali e macchine per l'estrazione dei pali	Industria	A	
8430.20	Spazzaneve	Industria	A	
8430.3	Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie:			
8430.31	Semoventi	Industria	A	
8430.39	Altre	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8430.4	Altre macchine di sondaggio o di perforazione:			
8430.41	Semoventi	Industria	A	
8430.49	Altre	Industria	A	
8430.50	Altre macchine ed apparecchi, semoventi	Industria	A	
8430.6	Altre macchine ed apparecchi, non semoventi:			
8430.61	Macchine ed apparecchi per comprimere o per rendere compatto il terreno	Industria	A	
8430.69	Altri	Industria	A	
84.31	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente alle macchine o apparecchi delle voci da 84.25 a 84.30:			
8431.10	Di macchine o apparecchi della voce 84.25:			
8431.10.05	Di paranchi ad ingranaggi cilindrici tripli	Industria	A	
8431.10.10	Di piccoli carrelli a binda o a martinetto, idraulici, per il sollevamento di veicoli, di portata non superiore a 11 tonnellate	Industria	A	
8431.10.25	Di altre binde e martinetti di sollevamento, idraulici, a mano, di portata non superiore a 90,7 tonnellate (esclusi i piccoli carrelli a binda o a martinetto per il sollevamento di veicoli)	Industria	6 %	Motor 3
8431.10.30	Di altre binde e martinetti di sollevamento, meccanici, a mano, di portata non superiore a 90,7 tonnellate (esclusi i piccoli carrelli a binda o a martinetto per il sollevamento di veicoli)	Industria	6 %	Motor 3
8431.10.90	Altre	Industria	A	
8431.20	Di macchine o apparecchi della voce 84.27:			
8431.20.10	Radiatori	Industria	A	
8431.20.90	Altre	Industria	A	
8431.3	Di macchine o apparecchi della voce 84.28:			
8431.31	Di ascensori, montacarichi o scale meccaniche	Industria	A	
8431.39	Altre	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8431.4	Di macchine o apparecchi delle voci 84.26, 84.29 o 84.30:			
8431.41	Tazze, benne, benne bivalve (benne caricatori), pale, tenaglie e pinze	Industria	A	
8431.42	Lame di apripista	Industria	A	
8431.43	Parti di macchine di sondaggio o di perforazione delle sottovoci 8430.41 o 8430.49	Industria	A	
8431.49	Altre:			
8431.49.60	Radiatori	Industria	A	
8431.49.90	Altre	Industria	A	
84.32	Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi:			
8432.10	Aratri	Industria	A	
8432.2	Erpici, scarificatori, coltivatori, estirpatori, zappecalvo, sarchiatrici e zappatrici:			
8432.21	Erpici a dischi (polverizzatori)	Industria	A	
8432.29	Altri	Industria	A	
8432.30	Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici	Industria	A	
8432.40	Spanditori di letame e distributori di concimi	Industria	A	
8432.80	Altre macchine, apparecchi e congegni	Industria	A	
8432.90	Parti	Industria	A	
84.33	Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 84.37:			
8433.1	Tosatrici da prato:			
8433.11	A motore con dispositivo di taglio ruotante su un piano orizzontale:			
8433.11.10	Con taglio di larghezza non superiore a 470 mm	Industria	A	
8433.11.90	Altre	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8433.19	Altre:			
8433.19.10	Con taglio di larghezza non superiore a 460 mm	Industria	A	
8433.19.90	Altre	Industria	A	
8433.20	Falciatrici, comprese le barre da taglio da montare sul trattore	Industria	A	
8433.30	Altre macchine ed apparecchi da fienagione	Industria	A	
8433.40	Presse da paglia o da foraggio, comprese le presse raccogliatrici	Industria	A	
8433.5	Altre macchine ed apparecchi per la raccolta; macchine ed apparecchi per la trebbiatura:			
8433.51	Mietitrici-trebbiatrici	Industria	A	
8433.52	Altre macchine ed apparecchi per la trebbiatura	Industria	A	
8433.53	Macchine per la raccolta di radici o tuberi	Industria	A	
8433.59	Altre	Industria	A	
8433.60	Macchine per pulire o selezionare uova, frutta o altri prodotti agricoli	Industria	A	
8433.90	Parti	Industria	A	
84.34	Mungitrici e macchine ed apparecchi per l'industria del latte:			
8434.10	Mungitrici	Industria	A	
8434.20	Macchine ed apparecchi per l'industria del latte	Industria	A	
8434.90	Parti	Industria	A	
84.35	Presse e torchi, pigiatrici e macchine ed apparecchi simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili:			
8435.10	Macchine ed apparecchi	Industria	A	
8435.90	Parti	Industria	A	
84.36	Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura, l'avicoltura o l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e le allevatrici per l'avicoltura:			
8436.10	Macchine ed apparecchi per la preparazione degli alimenti o dei mangimi per gli animali	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8436.2	Macchine ed apparecchi per l'avicoltura, comprese le incubatrici e le allevatrici:			
8436.21	Incubatrici ed allevatrici	Industria	A	
8436.29	Altri	Industria	A	
8436.80	Altre macchine ed apparecchi	Industria	A	
8436.9	Parti:			
8436.91	Di macchine o apparecchi per l'avicoltura	Industria	A	
8436.99	Altre	Industria	A	
84.37	Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi; macchine ed apparecchi per mulini e per la lavorazione dei cereali o dei legumi secchi, escluse le macchine ed apparecchi del tipo per fattoria:			
8437.10	Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi	Industria	A	
8437.80	Altre macchine ed apparecchi	Industria	A	
8437.90	Parti	Industria	A	
84.38	Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, per la preparazione o la fabbricazione industriale di alimenti o di bevande, diverse dalle macchine e dagli apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali:			
8438.10	Macchine ed apparecchi per la panificazione, la pasticceria e la biscotteria o per la fabbricazione di paste alimentari	Industria	A	
8438.20	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari o per la lavorazione del cacao e la fabbricazione della cioccolata	Industria	A	
8438.30	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dello zucchero	Industria	A	
8438.40	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della birra	Industria	A	
8438.50	Macchine ed apparecchi per la lavorazione delle carni	Industria	A	
8438.60	Macchine ed apparecchi per la preparazione delle frutta e degli ortaggi	Industria	A	
8438.80	Altre macchine ed apparecchi	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8438.90	Parti	Industria	A	
84.39	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone:			
8439.10	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche	Industria	A	
8439.20	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della carta o del cartone	Industria	A	
8439.30	Macchine ed apparecchi per la finitura della carta o del cartone	Industria	A	
8439.9	Parti:			
8439.91	Di macchine o apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche	Industria	A	
8439.99	Altre	Industria	A	
84.40	Macchine ed apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli:			
8440.10	Macchine ed apparecchi	Industria	A	
8440.90	Parti	Industria	A	
84.41	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo:			
8441.10	Tagliatrici	Industria	A	
8441.20	Macchine per fabbricare sacchi, sacchetti o buste	Industria	A	
8441.30	Macchine per fabbricare scatole, casse, tubi, tamburi o contenitori simili, diverse dalle macchine per foggare a stampo	Industria	A	
8441.40	Macchine per foggare a stampo gli oggetti di pasta per carta, di carta o di cartone	Industria	A	
8441.80	Altre macchine ed apparecchi	Industria	A	
8441.90	Parti	Industria	A	
84.42	Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine utensili delle voci da 84.56 a 84.65) per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati):			
8442.30	Macchine, apparecchi e materiale	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8442.40	Parti di macchine, apparecchi e materiale	Industria	A	
8442.50	Cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati)	Industria	A	
84.43	Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 84.42; altre stampanti, copiatrici o telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro; parti ed accessori:			
8443.1	Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 84.42;			
8443.11	Macchine ed apparecchi per la stampa offset, alimentati a bobine	Industria	A	
8443.12	Macchine ed apparecchi per la stampa in offset per ufficio, alimentati a foglio di cui un lato non supera 22 cm e l'altro non supera 36 cm, non piegato	Industria	A	
8443.13	Altre macchine ed apparecchi per la stampa in offset	Industria	A	
8443.14	Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, alimentati a bobine (esclusi macchine ed apparecchi flessografici)	Industria	A	
8443.15	Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, non alimentati a bobine (esclusi macchine ed apparecchi flessografici)	Industria	A	
8443.16	Macchine ed apparecchi per la stampa, flessografici	Industria	A	
8443.17	Macchine ed apparecchi, per la stampa, eliografici	Industria	A	
8443.19	Altri	Industria	A	
8443.3	Altre stampanti, copiatrici o telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro:			
8443.31	Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete	Industria	A	
8443.32	Altre, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete:			
8443.32.10	Telestampanti	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8443.32.90	Altre	Industria	A	
8443.39	Altre	Industria	A	
8443.9	Parti ed accessori:			
8443.91	Parti ed accessori di macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 84.42	Industria	A	
8443.99	Altri	Industria	A	
8444.00	Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali	Industria	A	
84.45	Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili ed altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati ad essere utilizzati sulle macchine delle voci 84.46 o 84.47:			
8445.1	Macchine per la preparazione delle materie tessili:			
8445.11	Carde	Industria	A	
8445.12	Pettinatrici	Industria	A	
8445.13	Banchi a fusi	Industria	A	
8445.19	Altre	Industria	A	
8445.20	Macchine per la filatura delle materie tessili	Industria	A	
8445.30	Macchine per l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili	Industria	A	
8445.40	Macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili	Industria	A	
8445.90	Altre	Industria	A	
84.46	Telai per tessitura:			
8446.10	Per tessuti di larghezza inferiore o uguale a 30 cm	Industria	A	
8446.2	Per tessuti di larghezza superiore a 30 cm, con navetta:			
8446.21	A motore	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8446.29	Altri	Industria	A	
8446.30	Per tessuti di larghezza superiore a 30 cm, senza navetta	Industria	A	
84.47	Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted:			
8447.1	Telai per maglieria, circolari:			
8447.11	Con cilindro di diametro inferiore o uguale a 165 mm	Industria	A	
8447.12	Con cilindro di diametro superiore a 165 mm	Industria	A	
8447.20	Telai per maglieria, rettilinei; macchine per tessuti cuciti con punto a maglia	Industria	A	
8447.90	Altri	Industria	A	
84.48	Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 84.44, 84.45, 84.46 o 84.47 (per esempio: ratiere, meccanismi Jacquard, rompiscatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 84.44, 84.45, 84.46 o 84.47 (per esempio: fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti):			
8448.1	Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 84.44, 84.45, 84.46 o 84.47:			
8448.11	Ratiere (meccanismi d'armatura) e meccanismi Jacquard; riduttori, perforatrici e copiatrici di cartoni, macchine per allacciare i cartoni dopo le perforazioni	Industria	A	
8448.19	Altri	Industria	A	
8448.20	Parti ed accessori di macchine della voce 84.44 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari	Industria	A	
8448.3	Parti ed accessori di macchine della voce 84.45 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari:			
8448.31	Guarniture per carde	Industria	A	
8448.32	Di macchine per la preparazione delle materie tessili, diverse dalle guarniture per carde	Industria	A	
8448.33	Fusi e loro alette, anelli e cursori	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8448.39	Altri	Industria	A	
8448.4	Parti ed accessori di telai per tessitura o delle loro macchine ed apparecchi ausiliari:			
8448.42	Pettini, licci e quadri di licci	Industria	A	
8448.49	Altri	Industria	A	
8448.5	Parti ed accessori di macchine della voce 84.47 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari:			
8448.51	Platine, aghi ed oggetti analoghi che partecipano alla formazione delle maglie	Industria	A	
8448.59	Altri	Industria	A	
8449.00	Macchine ad apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le macchine ed apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli	Industria	A	
84.50	Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare:			
8450.1	Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg:			
8450.11	Macchine completamente automatiche	Industria	A	
8450.12	Altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato:			
8450.12.30	Di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 7 kg	Industria	A	
8450.12.90	Altre	Industria	A	
8450.19	Altre	Industria	A	
8450.20	Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 10 kg:			
8450.20.10	Non completamente automatiche, con idroestrattore centrifugo incorporato, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 13 kg	Industria	A	
8450.20.90	Altre	Industria	A	
8450.90	Parti	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative ⁽¹⁾
84.51	Macchine ed apparecchi (diversi dalle macchine della voce 84.50) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti:			
8451.10	Macchine per pulire a secco	Industria	A	
8451.2	Macchine per asciugare:			
8451.21	Di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg:			
8451.21.10	Macchine per asciugare, a tamburo, del tipo per lavanderie, di capacità, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 7,5 kg (escluse le macchine funzionanti a moneta)	Industria	A	
8451.21.20	Altre macchine per asciugare, del tipo per lavanderie, di capacità, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 7,5 kg (escluse le macchine funzionanti a moneta)	Industria	A	
8451.21.90	Altre	Industria	A	
8451.29	Altre	Industria	A	
8451.30	Macchine e presse per stirare, comprese le presse per fissaggio	Industria	A	
8451.40	Macchine per lavare, imbianchire o tingere	Industria	A	
8451.50	Macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti	Industria	A	
8451.80	Altre macchine ed apparecchi	Industria	A	
8451.90	Parti:			
8451.90.10	Di macchine per asciugare, a tamburo, del tipo per lavanderie, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 7,5 kg	Industria	A	
8451.90.90	Altre	Industria	A	
84.52	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 84.40; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:			
8452.10	Macchine per cucire di tipo domestico	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8452.2	Altre macchine per cucire:			
8452.21	Unità automatiche	Industria	A	
8452.29	Altre	Industria	A	
8452.30	Aghi per macchine per cucire	Industria	A	
8452.90	Mobili, supporti e coperchi per macchine per cucire e loro parti; altri parti di macchine per cucire	Industria	A	
84.53	Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle (escluse macchine per cucire):			
8453.10	Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli	Industria	A	
8453.20	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione o la riparazione delle calzature	Industria	A	
8453.80	Altre macchine ed apparecchi	Industria	A	
8453.90	Parti	Industria	A	
84.54	Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie:			
8454.10	Convertitori	Industria	A	
8454.20	Lingottiere e secchie di colata	Industria	A	
8454.30	Macchine per colare (gettare)	Industria	A	
8454.90	Parti	Industria	A	
84.55	Laminatoi per metalli e loro cilindri:			
8455.10	Laminatoi per tubi	Industria	A	
8455.2	Altri laminatoi:			
8455.21	Laminatoi a caldo e laminatoi combinati a caldo e a freddo	Industria	A	
8455.22	Laminatoi a freddo	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8455.30	Cilindri di laminatoi	Industria	A	
8455.90	Altre parti	Industria	A	
84.56	Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma tagliatrici a idrogetto:			
8456.10	Operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni	Industria	A	
8456.20	Operanti con ultrasuoni	Industria	A	
8456.30	Operanti per elettroerosione	Industria	A	
8456.90	Altre	Industria	A	
84.57	Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli:			
8457.10	Centri di lavorazione	Industria	A	
8457.20	Macchine a posto fisso	Industria	A	
8457.30	Macchine a stazioni multiple	Industria	A	
84.58	Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo:			
8458.1	Torni orizzontali:			
8458.11	A comando numerico	Industria	A	
8458.19	Altri	Industria	A	
8458.9	Altri torni:			
8458.91	A comando numerico	Industria	A	
8458.99	Altri	Industria	A	
84.59	Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce 84.58:			
8459.10	Unità di lavorazione con guida di scorrimento	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8459.2	Altre foratrici:			
8459.21	A comando numerico	Industria	A	
8459.29	Altre	Industria	A	
8459.3	Altre alesatrici-fresatrici:			
8459.31	A comando numerico	Industria	A	
8459.39	Altre	Industria	A	
8459.40	Altre alesatrici	Industria	A	
8459.5	Fresatrici a mensola:			
8459.51	A comando numerico	Industria	A	
8459.59	Altre	Industria	A	
8459.6	Altre fresatrici:			
8459.61	A comando numerico	Industria	A	
8459.69	Altre	Industria	A	
8459.70	Filettatrici o maschiatrici	Industria	A	
84.60	Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 84.61:			
8460.1	Macchine per rettificare le superfici piane, il cui posizionamento su uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm:			
8460.11	A comando numerico	Industria	A	
8460.19	Altre	Industria	A	
8460.2	Altre macchine per rettificare, il cui posizionamento in uno qualsiasi degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm:			
8460.21	A comando numerico	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8460.29	Altre	Industria	A	
8460.3	Macchine per affilare:			
8460.31	A comando numerico	Industria	A	
8460.39	Altre	Industria	A	
8460.40	Macchine per levigare o smerigliare	Industria	A	
8460.90	Altre:			
8460.90.20	Macchine per rettificare, doppie, con ruote orizzontali, a motore elettrico incorporato, di potenza non superiore a 600 W (escluse le macchine il cui posizionamento, in uno qualsiasi degli assi, può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm)	Industria	A	
8460.90.90	Altre	Industria	A	
84.61	Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove:			
8461.20	Macchine per limare e per sbozzare	Industria	A	
8461.30	Macchine per brocciare	Industria	A	
8461.40	Macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi	Industria	A	
8461.50	Macchine per segare o troncare	Industria	A	
8461.90	Altre	Industria	A	
84.62	Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, rad-drizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate:			
8462.10	Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli:			
8462.10.30	Presse idrauliche (escluse quelle a 3 cilindri o più, a comando numerico)	Industria	A	
8462.10.90	Altre	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8462.2	Macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici o spianatrici:			
8462.21	A comando numerico:			
8462.21.10	Presse piegatrici, idrauliche, di potenza inferiore a 8 900 kN (escluse quelle a 3 cilindri o più)	Industria	A	
8462.21.80	Presse idrauliche (escluse le presse piegatrici e le presse a 3 cilindri o più)	Industria	A	
8462.21.90	Altre	Industria	A	
8462.29	Altre:			
8462.29.10	Macchine per laminare le lastre, a 3 cilindri	Industria	A	
8462.29.20	Presse piegatrici, idrauliche, di potenza inferiore a 8 900 kN	Industria	A	
8462.29.70	Presse idrauliche (escluse le presse piegatrici)	Industria	A	
8462.29.90	Altre	Industria	A	
8462.3	Cesoie (comprese le presse) diverse da quelle combinate con una punzonatrice:			
8462.31	A comando numerico:			
8462.31.10	Del tipo a ghigliottina, con taglio di lunghezza superiore a 1 000 mm, ma non superiore a 4 150 mm (escluse quelle a 3 cilindri o più)	Industria	A	
8462.31.90	Altre	Industria	A	
8462.39	Altre:			
8462.39.10	Del tipo a ghigliottina, con taglio di lunghezza superiore a 1 000 mm, ma non superiore a 4 150 mm	Industria	A	
8462.39.90	Altre	Industria	A	
8462.4	Punzonatrici o sgretolatrici (comprese le presse), comprese le punzonatrici e cesoie combinate:			
8462.41	A comando numerico	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8462.49	Altre	Industria	A	
8462.9	Altre:			
8462.91	Presse idrauliche	Industria	A	
8462.99	Altre	Industria	A	
84.63	Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di materia:			
8463.10	Trafilatrici per barre, tubi, profilati, fili o simili	Industria	A	
8463.20	Macchine per eseguire filettature esterne o interne mediante rifollatura o rullatura	Industria	A	
8463.30	Macchine per la lavorazione dei metalli in fili	Industria	A	
8463.90	Altre	Industria	A	
84.64	Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro:			
8464.10	Macchine per segare	Industria	A	
8464.20	Macchine per molare o levigare	Industria	A	
8464.90	Altre	Industria	A	
84.65	Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggirare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili:			
8465.10	Macchine che possono eseguire diversi tipi di operazioni, senza cambiamento di utensili tra tali operazioni	Industria	A	
8465.9	Altre:			
8465.91	Macchine per segare	Industria	A	
8465.92	Macchine per spianare o piallare, o per fresare o modanare	Industria	A	
8465.93	Macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare	Industria	A	
8465.94	Macchine per curvare o montare	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8465.95	Foratrici o mortasatrici	Industria	A	
8465.96	Macchine per spaccare, tranciare o svolgere	Industria	A	
8465.99	Altre	Industria	A	
84.66	Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 84.56 a 84.65 compresi i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie:			
8466.10	Portautensili e filiere a scatto automatico	Industria	A	
8466.20	Portapezzi	Industria	A	
8466.30	Dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili	Industria	A	
8466.9	Altri:			
8466.91	Per macchine della voce 84.64	Industria	A	
8466.92	Per macchine della voce 84.65	Industria	A	
8466.93	Per macchine delle voci da 84.56 a 84.61	Industria	A	
8466.94	Per macchine delle voci 84.62 o 84.63	Industria	A	
84.67	Utensili, pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano:			
8467.1	Pneumatici:			
8467.11	Rotativi (anche a percussione)	Industria	A	
8467.19	Altri	Industria	A	
8467.2	A motore elettrico incorporato:			
8467.21	Foratrici di ogni specie, comprese le perforatrici rotative	Industria	A	
8467.22	Seghe e troncatrici	Industria	A	
8467.29	Altri:			
8467.29.10	Tagliasiepi a flagelli, utilizzati come tagliabordi	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8467.29.90	Altri	Industria	A	
8467.8	Altri utensili:			
8467.81	Troncatrici a catena	Industria	A	
8467.89	Altri:			
8467.89.60	Decespugliatrici e tagliasiepi, a benzina	Industria	A	
8467.89.90	Altri	Industria	A	
8467.9	Parti:			
8467.91	Di troncatrici a catena	Industria	A	
8467.92	Di utensili pneumatici	Industria	A	
8467.99	Altre:			
8467.99.10	Per gli utensili della sottovoce 8467.29.10	Industria	A	
8467.99.90	Altre	Industria	A	
84.68	Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 85.15; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale:			
8468.10	Cannelli a mano	Industria	A	
8468.20	Altre macchine ed apparecchi a gas	Industria	A	
8468.80	Altre macchine ed apparecchi	Industria	A	
8468.90	Parti	Industria	A	
8469.00	Macchine da scrivere diverse dalle stampanti della voce 84.43; macchine per l'elaborazione di testi	Industria	A	
84.70	Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa:			
8470.10	Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzioni di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8470.2	Altre macchine calcolatrici, elettroniche:			
8470.21	Con dispositivo stampante	Industria	A	
8470.29	Altre	Industria	A	
8470.30	Altre macchine calcolatrici	Industria	A	
8470.50	Registratori di cassa	Industria	A	
8470.90	Altre	Industria	A	
84.71	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove:			
8471.30	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, portatili, di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo	Industria	A	
8471.4	Altre macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione:			
8471.41	Che comportano, in uno stesso involucro, almeno una unità centrale di elaborazione e, anche combinate, una unità di entrata o di uscita	Industria	A	
8471.49	Altre, presentate in forma di sistemi	Industria	A	
8471.50	Unità per l'elaborazione dell'informazione, diverse da quelle delle sottovoci 8471.41 o 8471.49, che possono comportare, in uno stesso involucro, uno o due tipi di unità seguenti: unità di memoria, unità di entrata ed unità di uscita	Industria	A	
8471.60	Unità di entrata o di uscita, che possono comportare, in uno stesso involucro, delle unità di memoria	Industria	A	
8471.70	Unità di memoria	Industria	A	
8471.80	Altre unità di macchine automatiche di elaborazione dell'informazione	Industria	A	
8471.90	Altre	Industria	A	
84.72	Altre macchine ed apparecchi per ufficio [per esempio: duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare le monete, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare]:			
8472.10	Duplicatori	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8472.30	Macchine per selezionare, piegare, mettere in busta o sottofascia la posta, macchine per aprire, chiudere o sigillare la corrispondenza e macchine per apporre od obliterare i francobolli	Industria	A	
8472.90	Altre	Industria	A	
84.73	Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 84.69 a 84.72:			
8473.10	Parti ed accessori di macchine della voce 84.69	Industria	A	
8473.2	Parti ed accessori di macchine della voce 84.70:			
8473.21	Di macchine calcolatrici, elettroniche, delle sottovoci 8470.10, 8470.21 o 8470.29	Industria	A	
8473.29	Altri	Industria	A	
8473.30	Parti ed accessori di macchine della voce 84.71	Industria	A	
8473.40	Parti ed accessori di macchine della voce 84.72	Industria	A	
8473.50	Parti ed accessori che possono essere utilizzati indifferente-mente con le macchine o apparecchi di più voci da 84.69 a 84.72	Industria	A	
84.74	Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia:			
8474.10	Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare o lavare	Industria	A	
8474.20	Macchine ed apparecchi per frantumare, macinare o polverizzare	Industria	A	
8474.3	Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare:			
8474.31	Betoniere ed apparecchi per preparare il cemento	Industria	A	
8474.32	Macchine per mescolare le materie minerali al bitume	Industria	A	
8474.39	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8474.80	Altre macchine ed apparecchi	Industria	A	
8474.90	Parti	Industria	A	
84.75	Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro:			
8475.10	Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro	Industria	A	
8475.2	Macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro:			
8475.21	Macchine per la fabbricazione di fibre ottiche e dei loro sbozzati	Industria	A	
8475.29	Altre	Industria	A	
8475.90	Parti	Industria	A	
84.76	Macchine automatiche per la vendita di prodotti (per esempio: francobolli, sigarette, generi alimentari, bevande) comprese le macchine per cambiare in moneta spicciola:			
8476.2	Macchine automatiche per la vendita di bevande:			
8476.21	Con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione	Industria	A	
8476.29	Altre	Industria	A	
8476.8	Altre macchine:			
8476.81	Con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione	Industria	A	
8476.89	Altre	Industria	A	
8476.90	Parti	Industria	A	
84.77	Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo:			
8477.10	Formatrici ad iniezione	Industria	A	
8477.20	Estrusori	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8477.30	Formatrici per soffiaggio	Industria	A	
8477.40	Formatrici sotto vuoto ed altre termoformatrici	Industria	A	
8477.5	Altre macchine ed apparecchi per formare o modellare:			
8477.51	Per formare o rigenerare i pneumatici o per formare o modellare le camere d'aria	Industria	A	
8477.59	Altre	Industria	A	
8477.80	Altre macchine ed apparecchi	Industria	A	
8477.90	Parti	Industria	A	
84.78	Macchine ed apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove in questo capitolo:			
8478.10	Macchine ed apparecchi	Industria	A	
8478.90	Parti	Industria	A	
84.79	Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo:			
8479.10	Macchine ed apparecchi per lavori pubblici, l'edilizia o lavori analoghi	Industria	A	
8479.20	Macchine ed apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali	Industria	A	
8479.30	Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre materie legnose ed altre macchine ed apparecchi per il trattamento del legno o del sughero	Industria	A	
8479.40	Macchine per fabbricare corde e cavi	Industria	A	
8479.50	Robot industriali, non nominati né compresi altrove	Industria	A	
8479.60	Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria	Industria	A	
8479.7	Passerelle per l'imbarco di passeggeri:			
8479.71	Del tipo utilizzato negli aeroporti	Industria	A	
8479.79	Altre	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8479.8	Altre macchine ed apparecchi:			
8479.81	Per il trattamento dei metalli, comprese le bobinatrici per avvolgimenti elettrici	Industria	A	
8479.82	Per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare	Industria	A	
8479.89	Altri:			
8479.89.33	Lucidatrici e raschiatrici per pavimenti, elettriche, diverse da quelle per uso domestico	Industria	A	
8479.89.90	Altri	Industria	A	
8479.90	Parti	Industria	A	
84.80	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diverse dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche:			
8480.10	Staffe per fonderia	Industria	A	
8480.20	Piastre di fondo per forme	Industria	A	
8480.30	Modelli per forme	Industria	A	
8480.4	Forme per metalli o carburi metallici:			
8480.41	Per formare ad iniezione o per compressione	Industria	A	
8480.49	Altre	Industria	A	
8480.50	Forme per vetro	Industria	A	
8480.60	Forme per materie minerali	Industria	A	
8480.7	Forme per gomma o materie plastiche:			
8480.71	Per formare ad iniezione o per compressione	Industria	A	
8480.79	Altre	Industria	A	
84.81	Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche:			
8481.10	Riduttori di pressione:			
8481.10.10	Utilizzati con tubi di diametro esterno non superiore a 32 mm	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8481.10.90	Altri	Industria	A	
8481.20	Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche	Industria	A	
8481.30	Valvole di ritegno:			
8481.30.10	Valvole intermedie del tipo a doppia membrana	Industria	A	
8481.30.90	Altre	Industria	A	
8481.40	Valvole di troppo pieno o di sicurezza:			
8481.40.10	Di leghe di rame o di materie plastiche, per tubi di diametro esterno non superiore a 32 mm	Industria	A	
8481.40.90	Altre	Industria	A	
8481.80	Altri oggetti di rubinetteria e organi simili:			
8481.80.01	Rubinetti o valvole per la regolazione della pressione o del flusso (esclusi quelli di alluminio, di peso uguale o superiore a 150 g ma non superiore a 200 g e di portata uguale o superiore a 5,3 kW ma non superiore a 8,4 kW utilizzati nelle unità di condizionamento dell'aria degli autoveicoli), per tubi di diametro esterno non superiore a 32 mm	Industria	A	
8481.80.03	Bocchette antincendio	Industria	A	
8481.80.09	Valvole del tipo comunemente utilizzato con oggetti da gonfiare	Industria	A	
8481.80.11	Rubinetti per sciacquoni, del tipo comunemente utilizzato con tazze di gabinetti, orinatoi e vasche di evacuazione di acque usate	Industria	A	
8481.80.19	Altre valvole a galleggiante, per tubi di diametro esterno non superiore a 32 mm	Industria	A	
8481.80.27	Valvole a sfera (escluse quelle di materie plastiche)	Industria	A	
8481.80.31	Rubinetti a farfalla (esclusi quelli di materie plastiche)	Industria	A	
8481.80.33	Rubinetti a membrana (esclusi quelli di materie plastiche)	Industria	A	
8481.80.37	Altre valvole a saracinesca, di leghe di rame, diverse da quelle flangiate, per tubi la cui dimensione interna della sezione trasversale è superiore a 15 mm ma non superiore a 80 mm	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8481.80.41	Valvole a saracinesca	Industria	A	
8481.80.63	Rubinetti a maschio (esclusi quelli di materie plastiche)	Industria	A	
8481.80.72	Raccordi per tubi	Industria	A	
8481.80.73	Scarichi per lavabi, acquai, vasche da bagno e docce, nonché loro tappi	Industria	A	
8481.80.79	Tubi o rubinetti monoforo, rubinetti a colonna, rubinetti miscelatori, valvole miscelatrici termostatiche (del tipo utilizzato per vasche da bagno, lavabi, bidè, docce o acquai), gruppi per docce, rubinetti di arresto per serbatoi di acqua, rubinetti per cucine economiche e anelli di raccordo per tubi di scolo la cui dimensione esterna della sezione trasversale è inferiore o uguale a 32 mm	Industria	A	
8481.80.90	Altri	Industria	A	
8481.90	Parti:			
8481.90.60	Di valvole del tipo comunemente utilizzato con oggetti da gonfiare	Industria	A	
8481.90.65	Corpi (esclusi quelli del tipo comunemente utilizzato con oggetti da gonfiare e di valvole per aerosol)	Industria	A	
8481.90.80	Altre parti di valvole (escluse quelle per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche e per aerosol)	Industria	A	
8481.90.90	Altre	Industria	A	
84.82	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini):			
8482.10	Cuscinetti a sfere	Industria	A	
8482.20	Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici:			
8482.20.02	Cuscinetti portanti a rulli a carico radiale, del tipo a fondo rotante, comunemente utilizzati per assi di materiale ferroviario rotabile o per locomotive, di diametro esterno uguale o superiore a 170 mm, ma non superiore a 210 mm	Industria	A	
8482.20.45	Coni assiemati (esclusi quelli ad una sola fila), di diametro interno uguale o superiore a 119 mm, ma non superiore a 120 mm, oppure uguale o superiore a 131 mm, ma non superiore a 132 mm	Industria	A	
8482.20.90	Altri	Industria	A	
8482.30	Cuscinetti a rulli a botte	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8482.40	Cuscinetti ad aghi (a rullini)	Industria	A	
8482.50	Cuscinetti a rulli cilindrici	Industria	A	
8482.80	Altri, compresi i cuscinetti combinati	Industria	A	
8482.9	Parti:			
8482.91	Sfere, cilindri, rulli ed aghi	Industria	A	
8482.99	Altre:			
8482.99.11	Anelli esterni di cuscinetti a sfere rigidi (radiali, a gola profonda), con pista di rotolamento interna, terminati (esclusi quelli di diametro esterno inferiore a 31 mm o superiore a 130 mm)	Industria	A	
8482.99.17	Anelli esterni di cuscinetti portanti a rulli a carico radiale, terminati, di diametro esterno uguale o superiore a 195 mm, ma non superiore a 196 mm, oppure uguale o superiore a 207 mm, ma non superiore a 209 mm	Industria	A	
8482.99.29	Anelli interni di cuscinetti a sfere rigidi (radiali, a gola profonda), con pista di rotolamento esterna, terminati (esclusi quelli di diametro esterno inferiore a 20 mm o superiore a 95 mm)	Industria	A	
8482.99.90	Altri	Industria	A	
84.83	Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione:			
8483.10	Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle	Industria	A	
8483.20	Supporti con cuscinetti a rotolamento incorporati	Industria	A	
8483.30	Supporti, diversi da quelli con cuscinetti a rotolamento incorporati; cuscinetti:			
8483.30.55	Mezzi cuscinetti, di diametro interno non superiore a 125 mm e con parete di spessore inferiore a 5 mm	Industria	A	
8483.30.90	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8483.40	Ingranaggi e ruote di frizione, diversi dalle ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia	Industria	A	
8483.50	Volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa	Industria	A	
8483.60	Innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione	Industria	A	
8483.90	Ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; parti	Industria	A	
84.84	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici:			
8484.10	Guarnizioni metalloplastiche:			
8484.10.10	Riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli autoveicoli del capitolo 87 (esclusi quelli delle sottovoci 8701.10 e 8701.90)	Industria	A	
8484.10.90	Altre	Industria	A	
8484.20	Giunti di tenuta stagna meccanici	Industria	A	
8484.90	Altre:			
8484.90.10	Riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli autoveicoli del capitolo 87 (esclusi quelli delle sottovoci 8701.10 e 8701.90)	Industria	A	
8484.90.90	Altre	Industria	A	
84.86	Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti integrati elettronici o dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del presente capitolo; parti ed accessori:			
8486.10	Macchine e apparecchi per la fabbricazione dei lingotti o delle placchette	Industria	A	
8486.20	Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8486.30	Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto	Industria	A	
8486.40	Macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del presente capitolo	Industria	A	
8486.90	Parti ed accessori	Industria	A	
84.87	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche:			
8487.10	Eliche per navi e loro pale	Industria	A	
8487.90	Altre	Industria	A	
85.01	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni:			
8501.10	Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W	Industria	A	
8501.20	Motori universali di potenza superiore a 37,5 W	Industria	A	
8501.3	Altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua:			
8501.31	Di potenza inferiore o uguale a 750 W	Industria	A	
8501.32	Di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW	Industria	A	
8501.33	Di potenza superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW	Industria	A	
8501.34	Di potenza superiore a 375 kW	Industria	A	
8501.40	Altri motori a corrente alternata, monofase	Industria	A	
8501.5	Altri motori a corrente alternata, polifase:			
8501.51	Di potenza inferiore o uguale a 750 W:			
8501.51.15	Motori con struttura cilindrica di diametro inferiore a 100 mm, di lunghezza superiore a 2,35 volte il diametro esterno, motori muniti di organi di comando delle valvole, motori a collettore, motori sincroni e motori a induzione a repulsione	Industria	A	
8501.51.90	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8501.52	Di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW			
8501.52.15	Motori con struttura cilindrica di diametro inferiore a 200 mm, di lunghezza superiore a 3 volte il diametro esterno, motori muniti di organi di comando delle valvole, motori a collettore, motori sincroni e motori a induzione a repulsione	Industria	A	
8501.52.90	Altri	Industria	A	
8501.53	Di potenza superiore a 75 kW:			
8501.53.15	Motori con struttura cilindrica, di lunghezza superiore a 5 volte il diametro esterno, motori muniti di organi di comando delle valvole, motori a collettore, motori sincroni e motori a induzione a repulsione e motori di coppia	Industria	A	
8501.53.90	Altri	Industria	A	
8501.6	Generatori a corrente alternata (alternatori):			
8501.61	Di potenza inferiore o uguale a 75 kVA:			
8501.61.10	Di potenza inferiore o uguale a 25 kVA	Industria	A	
8501.61.90	Altri	Industria	A	
8501.62	Di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA	Industria	A	
8501.63	Di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA	Industria	A	
8501.64	Di potenza superiore a 750 kVA	Industria	A	
85.02	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici:			
8502.1	Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel):			
8502.11	Di potenza inferiore o uguale a 75 kVA	Industria	A	
8502.12	Di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA	Industria	A	
8502.13	Di potenza superiore a 375 kVA	Industria	A	
8502.20	Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8502.3	Altri gruppi elettrogeni:			
8502.31	Ad energia eolica	Industria	A	
8502.39	Altri	Industria	A	
8502.40	Convertitori rotanti elettrici	Industria	A	
8503.00	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 85.01 o 85.02:			
8503.00.10	Rotori di cui la più grande dimensione della sezione trasversale esterna supera 57 mm, ma non supera 200 mm	Industria	A	
8503.00.20	Statori, anche avvolti, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale interna supera 57 mm, ma non supera 200 mm	Industria	A	
8503.00.30	Radiatori	Industria	A	
8503.00.40	Termocoppie per la generazione di energia elettrica a partire dall'energia termica	Industria	A	
8503.00.90	Altre	Industria	A	
85.04	Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:			
8504.10	Ballast per lampade o tubi a scarica	Industria	A	
8504.2	Trasformatore con dielettrico liquido:			
8504.21	Di potenza inferiore o uguale a 650 kVA	Industria	A	
8504.22	Di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 10 000 kVA	Industria	A	
8504.23	Di potenza superiore a 10 000 kVA	Industria	A	
8504.3	Altri trasformatori:			
8504.31	Di potenza inferiore o uguale a 1 kVA	Industria	A	
8504.32	Di potenza superiore a 1 kVA ed inferiore o uguale a 16 kVA	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8504.33	Di potenza superiore a 16 kVA ed inferiore o uguale a 500 kVA	Industria	A	
8504.34	Di potenza superiore a 500 kVA	Industria	A	
8504.40	Convertitori statici	Industria	A	
8504.50	Altre bobine di reattanza e di autoinduzione	Industria	A	
8504.90	Parti	Industria	A	
85.05	Elettromagneti; calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche:			
8505.1	Calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione:			
8505.11	Di metallo	Industria	A	
8505.19	Altri	Industria	A	
8505.20	Accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici	Industria	A	
8505.90	Altri, comprese le parti	Industria	A	
85.06	Pile e batterie di pile elettriche:			
8506.10	Al diossido di manganese:			
8506.10.05	Cilindriche, di volume esterno superiore a 300 cm ³	Industria	A	
8506.10.10	Altre, di altezza inferiore o uguale a 7 mm	Industria	A	
8506.10.25	Altre, cilindriche (escluse quelle di altezza non superiore a 7 mm), di diametro superiore a 19 mm	Industria	A	
8506.10.90	Altre	Industria	A	
8506.30	All'ossido di mercurio:			
8506.30.05	Cilindriche, di volume esterno superiore a 300 cm ³	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8506.30.10	Altre, di altezza inferiore o uguale a 7 mm	Industria	A	
8506.30.25	Altre, cilindriche (escluse quelle di altezza non superiore a 7 mm), di diametro superiore a 19 mm	Industria	A	
8506.30.90	Altre	Industria	A	
8506.40	All'ossido di argento:			
8506.40.05	Cilindriche, di volume esterno superiore a 300 cm ³	Industria	A	
8506.40.10	Altre, di altezza inferiore o uguale a 7 mm	Industria	A	
8506.40.25	Altre, cilindriche (escluse quelle di altezza non superiore a 7 mm), di diametro superiore a 19 mm	Industria	A	
8506.40.90	Altre	Industria	A	
8506.50	Al litio:			
8506.50.05	Cilindriche, di volume esterno superiore a 300 cm ³	Industria	A	
8506.50.10	Altre, di altezza inferiore o uguale a 7 mm	Industria	A	
8506.50.25	Altre, cilindriche (escluse quelle di altezza non superiore a 7 mm), di diametro superiore a 19 mm	Industria	A	
8506.50.90	Altre	Industria	A	
8506.60	A zinco-aria:			
8506.60.05	Cilindriche, di volume esterno superiore a 300 cm ³	Industria	A	
8506.60.10	Altre, di altezza inferiore o uguale a 7 mm	Industria	A	
8506.60.25	Altre, cilindriche (escluse quelle di altezza non superiore a 7 mm), di diametro superiore a 19 mm	Industria	A	
8506.60.90	Altre	Industria	A	
8506.80	Altre pile e batterie di pile:			
8506.80.05	Cilindriche, di volume esterno superiore a 300 cm ³	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8506.80.10	Altre, di altezza inferiore o uguale a 7 mm	Industria	A	
8506.80.25	Altre, cilindriche (escluse quelle di altezza non superiore a 7 mm), di diametro superiore a 19 mm	Industria	A	
8506.80.40	Pile a combustibile	Industria	A	
8506.80.90	Altre	Industria	A	
8506.90	Parti	Industria	A	
85.07	Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare:			
8507.10	Al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone:			
8507.10.05	Con dimensioni non superiori a 185 mm (lunghezza) × 125 mm (larghezza) × 195 mm (altezza)	Industria	A	
8507.10.10	Altri	Industria	A	
8507.20	Altri accumulatori al piombo	Industria	A	
8507.30	Al nichel-cadmio	Industria	A	
8507.40	Al nichel-ferro	Industria	A	
8507.50	Accumulatori all'idruro di nichel metallico	Industria	A	
8507.60	Accumulatori al litio-ion	Industria	A	
8507.80	Altri accumulatori	Industria	A	
8507.90	Parti	Industria	A	
85.08	Aspirapolvere:			
8508.1	A motore elettrico incorporato:			
8508.11	Di potenza inferiore o uguale a 1 500 W e in cui il volume del serbatoio sia inferiore o uguale a 20 l:			
8508.11.10	Di valore in dogana inferiore o uguale a 650 R	Industria	A	
8508.11.90	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8508.19	Altri:			
8508.19.10	Di valore in dogana inferiore o uguale a 650 R, esclusi quelli per uso domestico	Industria	A	
8508.19.20	Altri, di valore in dogana inferiore o uguale a 650 R	Industria	A	
8508.19.90	Altri	Industria	A	
8508.60	Altri aspirapolvere:			
8508.60.10	Di valore in dogana inferiore o uguale a 650 R, esclusi quelli per uso domestico	Industria	A	
8508.60.90	Altri, di valore in dogana superiore a 650 R, esclusi quelli per uso domestico	Industria	A	
8508.70	Parti:			
8508.70.10	Di aspirapolvere, diversi da quelli per uso domestico	Industria	A	
8508.70.90	Altre	Industria	A	
85.09	Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico, diversi dagli aspirapolvere della voce 85.08:			
8509.40	Trituratori e mescolatori (mixer) di alimenti; spremifrutta e spremiverdura	Industria	A	
8509.80	Altri apparecchi:			
8509.80.10	Lucidatrici per pavimenti	Industria	A	
8509.80.90	Altri	Industria	A	
8509.90	Parti	Industria	A	
85.10	Rasoi, tosatrici e apparecchi per la depilazione, con motore elettrico incorporato:			
8510.10	Rasoi	Industria	A	
8510.20	Tosatrici	Industria	A	
8510.30	Apparecchi per la depilazione	Industria	A	
8510.90	Parti	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
85.11	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo-magnet, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori:			
8511.10	Candele di accensione:			
8511.10.10	Riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente a motori di aviazione o a motori di trattori	Industria	A	
8511.10.90	Altre	Industria	A	
8511.20	Magnet, dinamo-magnet, volano-magnet	Industria	A	
8511.30	Distributori; bobine di accensione:			
8511.30.30	Distributori e bobine di accensione riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente a motori di autoveicoli	Industria	A	
8511.30.90	Altri	Industria	A	
8511.40	Avviatori, anche funzionanti come generatori:			
8511.40.15	Riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente a motori di autoveicoli	Industria	A	
8511.40.90	Altri	Industria	A	
8511.50	Altri generatori:			
8511.50.20	Riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente a motori di autoveicoli	Industria	A	
8511.50.90	Altri	Industria	A	
8511.80	Altri apparecchi e dispositivi	Industria	A	
8511.90	Parti	Industria	A	
85.12	Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (esclusi gli oggetti della voce 85.39), tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli:			
8512.10	Apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva, dei tipi utilizzati per le biciclette	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8512.20	Altri apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva	Industria	A	
8512.30	Apparecchi di segnalazione acustica	Industria	A	
8512.40	Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti	Industria	A	
8512.90	Parti	Industria	A	
85.13	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 85.12:			
8513.10	Lampade	Industria	A	
8513.90	Parti	Industria	A	
85.14	Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche:			
8514.10	Forni a resistenza (a riscaldamento indiretto)	Industria	A	
8514.20	Forni funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche	Industria	A	
8514.30	Altri forni	Industria	A	
8514.40	Altri apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche	Industria	A	
8514.90	Parti	Industria	A	
85.15	Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet:			
8515.1	Macchine ed apparecchi per la brasatura forte o tenera:			
8515.11	Ferri e pistole per brasare	Industria	A	
8515.19	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8515.2	Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli a resistenza:			
8515.21	Interamente o parzialmente automatici	Industria	A	
8515.29	Altri	Industria	A	
8515.3	Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli ad arco o a getto di plasma:			
8515.31	Interamente o parzialmente automatici	Industria	A	
8515.39	Altri	Industria	A	
8515.80	Altre macchine ed apparecchi	Industria	A	
8515.90	Parti	Industria	A	
85.16	Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldafetri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 85.45:			
8516.10	Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici:			
8516.10.10	Scaldatori ad immersione riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente al riscaldamento di liquidi nell'industria	Industria	A	
8516.10.90	Altri	Industria	A	
8516.2	Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili			
8516.21	Radiatori ad accumulazione	Industria	A	
8516.29	Altri:			
8516.29.10	Radiatori elettrici	Industria	A	
8516.29.90	Altri	Industria	A	
8516.3	Apparecchi elettrotermici per parrucchiere o per asciugare le mani:			
8516.31	Asciugacapelli:			
8516.31.10	A mano	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8516.31.90	Altri	Industria	A	
8516.32	Altri apparecchi per parrucchiere	Industria	A	
8516.33	Apparecchi per asciugare le mani	Industria	A	
8516.40	Ferri da stiro elettrici	Industria	A	
8516.50	Forni a microonde	Industria	A	
8516.60	Altri forni; cucine, fornelli (comprese le piastre di cottura), griglie e girarrosti	Industria	A	
8516.7	Altri apparecchi elettrotermici:			
8516.71	Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè	Industria	A	
8516.72	Tostapane	Industria	A	
8516.79	Altri	Industria	A	
8516.80	Resistenze scaldanti:			
8516.80.10	Riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente a cucine, scaldapiatti o forni, per uso domestico	Industria	A	
8516.80.20	Riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente a forni industriali	Industria	A	
8516.80.90	Altre	Industria	A	
8516.90	Parti:			
8516.90.10	Di scaldatori ad immersione riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente al riscaldamento di liquidi nell'industria	Industria	A	
8516.90.20	Di asciugacapelli a mano	Industria	A	
8516.90.25	Di ferri da stiro elettrici	Industria	A	
8516.90.30	Di altri apparecchi elettrotermici per usi domestici	Industria	A	
8516.90.90	Altre	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
85.17	Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 84.43, 85.25, 85.27 o 85.28:			
8517.1	Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo:			
8517.11	Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless»	Industria	A	
8517.12	Telefoni per radiotelefonìa cellulare e per altre reti senza filo:			
8517.12.10	Progettati per essere utilizzati quando sono tenuti in mano o sulla persona	Industria	A	
8517.12.90	Altri	Industria	A	
8517.18	Altri:			
8517.18.10	Apparecchi telefonici per abbonati a scheda o a moneta	Industria	A	
8517.18.90	Altri	Industria	A	
8517.6	Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa):			
8517.61	Stazioni fisse	Industria	A	
8517.62	Apparecchi per la ricezione, la conversione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing:			
8517.62.10	Videofoni	Industria	A	
8517.62.90	Altri	Industria	A	
8517.69	Altri	Industria	A	
8517.70	Parti:			
8517.70.10	Di apparecchi telefonici per abbonati	Industria	A	
8517.70.90	Altre	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
85.18	Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, insieme e assortimenti costituiti da un microfono e da un altoparlante; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono:			
8518.10	Microfoni e loro supporti	Industria	A	
8518.2	Altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche:			
8518.21	Altoparlante unico montato nella sua cassa acustica	Industria	A	
8518.22	Altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica	Industria	A	
8518.29	Altri	Industria	A	
8518.30	Cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, ed insieme e assortimenti costituiti da un microfono e da uno o più altoparlanti	Industria	A	
8518.40	Amplificatori elettrici a bassa frequenza	Industria	A	
8518.50	Apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Industria	A	
8518.90	Parti	Industria	A	
85.19	Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono:			
8519.20	Apparecchi azionati tramite l'introduzione di una moneta, di una banconota, di una carta bancaria, di un gettone o di un altro mezzo di pagamento	Industria	A	
8519.30	Piatti giradischi	Industria	A	
8519.50	Segreterie telefoniche	Industria	A	
8519.8	Altri apparecchi:			
8519.81	Muniti di supporto magnetico, ottico o a semiconduttori:			
8519.81.05	Muniti di supporto magnetico	Industria	A	
8519.81.10	Altri apparecchi cinematografici per la registrazione del suono, duplicatori di nastri e macchine per il doppiaggio	Industria	A	
8519.81.90	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8519.89	Altri:			
8519.89.10	Apparecchi cinematografici per la registrazione del suono, duplicatori di nastri e macchine per il doppiaggio	Industria	A	
8519.89.90	Altri	Industria	A	
85.21	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici:			
8521.10	A nastri magnetici	Industria	A	
8521.90	Altri:			
8521.90.10	Con otto o più canali di ingresso e un valore in dogana superiore a 13 000 R	Industria	A	
8521.90.90	Altri	Industria	A	
85.22	Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci 85.19 o 85.21:			
8522.10	Lettori fonografici	Industria	A	
8522.90	Altri	Industria	A	
85.23	Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «schede intelligenti» ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:			
8523.2	Supporti magnetici:			
8523.21	Schede munite di una pista magnetica	Industria	A	
8523.29	Altri	Industria	A	
8523.4	Supporti ottici:			
8523.41	Non registrati	Industria	A	
8523.49	Altri	Industria	A	
8523.5	Supporti a semiconduttore:			
8523.51	Dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8523.52	Schede intelligenti («smart cards»):			
8523.52.10	Digitali	Industria	A	
8523.52.90	Altre	Industria	A	
8523.59	Altri	Industria	A	
8523.80	Altri	Industria	A	
85.25	Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali:			
8525.50	Apparecchi trasmettenti:			
8525.50.10	Per la radiotelefonìa o la radiotelegrafia	Industria	A	
8525.50.90	Altri	Industria	A	
8525.60	Apparecchi trasmettenti muniti di un apparecchio ricevente	Industria	A	
8525.80	Telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali:			
8525.80.10	Telecamere	Industria	A	
8525.80.20	Videocamere digitali con un valore in dogana superiore a 15 000 R per l'unità di base, senza tenere conto delle eventuali periferiche, quali ad esempio chiave USB, batteria, obiettivi addizionali, ecc.	Industria	A	
8525.80.90	Altre	Industria	A	
85.26	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando:			
8526.10	Apparecchi di radiorilevamento o di radioscandaglio (radar)	Industria	A	
8526.9	Altri:			
8526.91	Apparecchi di radionavigazione	Industria	A	
8526.92	Apparecchi di radiotelecomando	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
85.27	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria:			
8527.1	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare senza sorgente di energia esterna:			
8527.12	Radiocassette tascabili	Industria	A	
8527.13	Altri apparecchi combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono:			
8527.13.10	Apparecchi per uso domestico	Industria	A	
8527.13.90	Altri	Industria	A	
8527.19	Altri:			
8527.19.10	Apparecchi per uso domestico	Industria	A	
8527.19.90	Altri	Industria	A	
8527.2	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare unicamente con una sorgente di energia esterna, del tipo utilizzato negli autoveicoli:			
8527.21	Combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono	Industria	A	
8527.29	Altri	Industria	A	
8527.9	Altri:			
8527.91	Combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono:			
8527.91.10	Apparecchi per uso domestico	Industria	A	
8527.91.90	Altri	Industria	A	
8527.92	Non combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono ma combinati con un apparecchio di orologeria:			
8527.92.10	Apparecchi per uso domestico	Industria	A	
8527.92.90	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8527.99	Altri:			
8527.99.10	Apparecchi per uso domestico	Industria	A	
8527.99.90	Altri	Industria	A	
85.28	Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:			
8528.4	Monitor con tubo catodico:			
8528.41	Dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 84.71	Industria	A	
8528.49	Altri:			
8528.49.10	A colori, con uno schermo di dimensioni non superiori a 3 m × 4 m	Industria	A	
8528.49.90	Altri	Industria	A	
8528.5	Altri monitor:			
8528.51	Dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 84.71:			
8528.51.10	A colori, con uno schermo in cui nessun lato supera 45 cm	Industria	A	
8528.51.20	A colori, con uno schermo di dimensioni superiori a 3 m × 4 m	Industria	A	
8528.51.90	Altri	Industria	A	
8528.59	Altri:			
8528.59.05	A colori, con uno schermo in cui nessun lato supera 45 cm	Industria	A	
8528.59.15	A colori, con uno schermo di dimensioni superiori a 3 m × 4 m	Industria	A	
8528.59.90	Altri	Industria	A	
8528.6	Proiettori:			
8528.61	Dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 84.71	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8528.69	Altri:			
8528.69.10	Con un valore in dogana superiore a 250 000 R	Industria	A	
8528.69.90	Altri	Industria	A	
8528.7	Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:			
8528.71	Non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video:			
8528.71.10	Con un valore in dogana non superiore a 5 000 R	Industria	A	
8528.71.90	Altri	Industria	A	
8528.72	Altri, a colori:			
8528.72.20	Incorporanti un tubo catodico (CRT)	Industria	A	
8528.72.40	Altri, con uno schermo in cui nessun lato supera 45 cm	Industria	A	
8528.72.50	Altri, con uno schermo di dimensioni superiori a 3 m × 4 m	Industria	A	
8528.72.90	Altri	Industria	A	
8528.73	Altri, in monocromie:			
8528.73.20	Incorporanti un tubo catodico (CRT)	Industria	A	
8528.73.40	Altri, con uno schermo in cui nessun lato supera 45 cm	Industria	A	
8528.73.50	Altri, con uno schermo di dimensioni superiori a 3 m × 4 m	Industria	A	
8528.73.90	Altri	Industria	A	
85.29	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 85.25 a 85.28:			
8529.10	Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti:			
8529.10.10	Antenne paraboliche a dischi con superficie riflettente di diametro non superiore a 120 cm	Industria	A	
8529.10.20	Altre antenne per apparecchi riceventi per la televisione, anche in grado di ricevere la radiodiffusione (escluse le antenne da interno dotate di una base fissa permanente, da collocare sulla parte superiore del televisore o su un'altra superficie piana)	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8529.10.90	Altri	Industria	A	
8529.90	Altre:			
8529.90.20	Mobili per apparecchi riceventi per la televisione	Industria	A	
8529.90.50	Filtri e separatori di antenne per apparecchi riceventi per la televisione	Industria	A	
8529.90.60	Sintonizzatori (per VHF o UHF) e apparecchi di controllo di sintonizzatori, per apparecchi riceventi per la televisione	Industria	A	
8529.90.70	Parti di materie plastiche o di metalli comuni stampati, non comportanti componenti elettronici, per apparecchi riceventi per la televisione	Industria	A	
8529.90.75	Schermi	Industria	A	
8529.90.80	Altre parti per apparecchi riceventi per la televisione	Industria	A	
8529.90.90	Altre	Industria	A	
85.30	Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 86.08):			
8530.10	Apparecchi per strade ferrate o simili	Industria	A	
8530.80	Altri apparecchi	Industria	A	
8530.90	Parti:			
8530.90.10	Di apparecchi per strade ferrate	Industria	A	
8530.90.90	Altre	Industria	A	
85.31	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci 85.12 o 85.30:			
8531.10	Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio ed apparecchi simili	Industria	A	
8531.20	Pannelli indicatori che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) o a diodi emettitori di luce (LED)	Industria	A	
8531.80	Altri apparecchi	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative ⁽¹⁾
8531.90	Parti	Industria	A	
85.32	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili:			
8532.10	Condensatori fissi costruiti per le reti elettriche di 50/60 Hz e capaci di assorbire una potenza reattiva uguale o superiore a 0,5 kvar (condensatori di potenza):			
8532.10.10	Di capacità superiore a 50 microfarad, per tensioni non superiori a 1 000 V (corrente alternata) o a 2 000 V (corrente continua) (esclusi i condensatori elettrolitici)	Industria	A	
8532.10.20	Altri, per tensioni superiori a 1 000 V (corrente alternata) o a 2 000 V (corrente continua)	Industria	A	
8532.10.90	Altri	Industria	A	
8532.2	Altri condensatori fissi:			
8532.21	Di tantalio	Industria	A	
8532.22	Elettrolitici all'alluminio	Industria	A	
8532.23	A dielettrico di ceramica, ad un solo strato	Industria	A	
8532.24	A dielettrico di ceramica, a più strati	Industria	A	
8532.25	A dielettrico di carta o di materie plastiche	Industria	A	
8532.29	Altri:			
8532.29.15	Costruiti per le reti elettriche di 50/60 Hz e capaci di assorbire una potenza reattiva inferiore a 0,5 kvar	Industria	A	
8532.29.90	Altri	Industria	A	
8532.30	Condensatori variabili o regolabili	Industria	A	
8532.90	Parti:			
8532.90.10	Avvolgimenti	Industria	A	
8532.90.90	Altre	Industria	A	
85.33	Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri):			
8533.10	Resistenze fisse al carbonio, agglomerate o a strati	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8533.2	Altre resistenze fisse:			
8533.21	Per una potenza inferiore o uguale a 20 W	Industria	A	
8533.29	Altre	Industria	A	
8533.3	Resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri) bobinate:			
8533.31	Per una potenza inferiore o uguale a 20 W	Industria	A	
8533.39	Altre	Industria	A	
8533.40	Altre resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri)	Industria	A	
8533.90	Parti	Industria	A	
8534.00	Circuiti stampati	Industria	A	
85.35	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V:			
8535.10	Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili	Industria	A	
8535.2	Interruttori automatici:			
8535.21	Per una tensione inferiore a 72,5 kV:			
8535.21.05	Con scatola stampata di materia plastica, per intensità nominali di corrente non superiori a 1 250 A, per tensioni non superiori a 1,1 kV (corrente alternata) o a 125 V per polo (corrente continua) e con capacità di rottura non superiore a 100 000 A	Industria	A	
8535.21.10	Per intensità nominali di corrente non superiori a 2 000 A, per tensioni superiori a 2 kV ma non superiori a 12 kV (corrente alternata) e con capacità di rottura superiore a 10 000 A ma non superiore a 31 500 A (esclusi quelli con scatola stampata di materia plastica)	Industria	A	
8535.21.20	Per intensità nominali di corrente non superiori a 1 200 A, per tensioni superiori a 12 kV ma non superiori a 24 kV (corrente alternata) e con capacità di rottura superiore a 10 000 A ma non superiore a 25 000 A (esclusi quelli con scatola stampata di materia plastica)	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8535.21.30	Per intensità nominali di corrente non superiori a 1 600 A, per tensioni superiori a 24 kV ma non superiori a 36 kV (corrente alternata) e con capacità di rottura superiore a 10 000 A ma non superiore a 31 500 A (esclusi quelli con scatola stampata di materia plastica)	Industria	A	
8535.21.40	Per intensità nominali di corrente non superiori a 1 600 A, per tensioni superiori a 36 kV ma non superiori a 72,5 kV (corrente alternata) e con capacità di rottura superiore a 10 000 A ma non superiore a 21 900 A (esclusi quelli con scatola stampata di materia plastica)	Industria	A	
8535.21.90	Altri	Industria	A	
8535.29	Altri	Industria	A	
8535.30	Sezionatori ed interruttori:			
8535.30.05	Sezionatori, con scatola stampata di materia plastica, per intensità nominali di corrente non superiori a 1 250 A, per tensioni non superiori a 1 100 V (corrente alternata) o a 125 V per polo (corrente continua) e con capacità di rottura non superiore a 100 000 A	Industria	A	
8535.30.90	Altri	Industria	A	
8535.40	Scaricatori, limitatori di tensione e limitatori di sovracorrente	Industria	A	
8535.90	Altri:			
8535.90.10	Piastre di protezione per interruttori; connettori di apparecchi	Industria	A	
8535.90.90	Altri	Industria	A	
85.36	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche:			
8536.10	Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili	Industria	A	
8536.20	Interruttori automatici:			
8536.20.15	Con scatola di materia plastica o di altro materiale isolante, per intensità nominali di corrente non superiori a 800 A	Industria	A	
8536.20.90	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8536.30	Altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici:			
8536.30.10	Riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad apparecchi di radiodiffusione, apparecchi di radorilevamento/radioscandaglio, apparecchi di televisione, apparecchi di radiotelegrafia o apparecchi di radiotelefo- nia	Industria	A	
8536.30.20	Riconoscibili come destinati esclusivamente o principal- mente ad autoveicoli	Industria	A	
8536.30.30	Interruttori di sicurezza a fusibili, per tensioni inferiori a 500 V	Industria	A	
8536.30.40	Altre, spine e prese con protezione/limitazione di sovra- corrente per tensioni inferiori o uguali a 250 V	Industria	A	
8536.30.90	Altri	Industria	A	
8536.4	Relè:			
8536.41	Per una tensione inferiore o uguale a 60 V:			
8536.41.10	Relè di messa a terra, di sensibilità non superiore a 1 000 mA	Industria	A	
8536.41.20	Relè elettromagnetici e relè a magnete permanente	Industria	A	
8536.41.30	Relè termoelettrici con elementi bimetallici incorporati	Industria	A	
8536.41.80	Altri, di valore in dogana superiore o uguale a 250 R	Industria	A	
8536.41.90	Altri	Industria	A	
8536.49	Altri:			
8536.49.10	Relè di messa a terra, per tensioni non superiori a 660 V e di sensibilità non superiore a 1 000 mA	Industria	A	
8536.49.20	Relè elettromagnetici e relè a magnete permanente	Industria	A	
8536.49.30	Relè termoelettrici con elementi bimetallici incorporati	Industria	A	
8536.49.80	Altri, di valore in dogana superiore o uguale a 250 R	Industria	A	
8536.49.90	Altri	Industria	A	
8536.50	Altri interruttori, sezionatori e commutatori:			
8536.50.10	Riconoscibili come destinati esclusivamente o principal- mente ad apparecchi di radiodiffusione, apparecchi di radorilevamento/radioscandaglio, apparecchi di televisione, apparecchi di radiotelegrafia o apparecchi di radiotelefo- nia	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8536.50.25	Riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad autoveicoli, a cucine e scaldapiatti per uso domestico	Industria	A	
8536.50.40	Riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente a locomotive, locotrattori e altro materiale ferroviario rotabile	Industria	A	
8536.50.50	Altri, con scatola stampata di materia plastica o di altro materiale isolante, per intensità nominali di corrente non superiori a 800 A	Industria	A	
8536.50.90	Altri	Industria	A	
8536.6	Portalampane, spine e prese di corrente:			
8536.61	Portalampane:			
8536.61.10	Riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad apparecchi di radiodiffusione, apparecchi di radiorilevamento/radioscandaglio, apparecchi di televisione, apparecchi di radiotelegrafia o apparecchi di radiotelegrafia	Industria	A	
8536.61.20	Riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad autoveicoli	Industria	A	
8536.61.30	Altri, per lampade fluorescenti	Industria	A	
8536.61.40	Altri, per una tensione inferiore a 500 V	Industria	A	
8536.61.90	Altri	Industria	A	
8536.69	Altri:			
8536.69.10	Riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad apparecchi di radiodiffusione, apparecchi di radiorilevamento/radioscandaglio, apparecchi di televisione, apparecchi di radiotelegrafia o apparecchi di radiotelegrafia	Industria	A	
8536.69.30	Altri, riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad autoveicoli	Industria	A	
8536.69.61	Altri, prese di corrente per tensioni inferiori o uguali a 250 V	Industria	A	
8536.69.63	Altri, prese di corrente per tensioni inferiori a 500 V	Industria	A	
8536.69.67	Altri, spine per tensioni inferiori o uguali a 250 V	Industria	A	
8536.69.69	Altri, per tensioni superiori a 250 V ma inferiori a 500 V	Industria	A	
8536.69.90	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8536.70	Connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche	Industria	A	
8536.90	Altri apparecchi:			
8536.90.10	Riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad apparecchi di radiodiffusione, apparecchi di radiorilevamento/radioscandaglio, apparecchi di televisione, apparecchi di radiotelegrafia o apparecchi di radiotelefonìa	Industria	A	
8536.90.20	Riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad autoveicoli	Industria	A	
8536.90.30	Connettori di apparecchi: piastre di protezione per interruttori	Industria	A	
8536.90.40	Morsetti, piastrine di connessione e altre parti di metallo per il collegamento di conduttori o di cavi, riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente a cucine e scaldapiatti per uso domestico	Industria	A	
8536.90.90	Altri	Industria	A	
85.37	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 85.35 o 85.36 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 85.17:			
8537.10	Per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V:			
8537.10.20	Riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad autoveicoli	Industria	A	
8537.10.30	Provvisti di apparecchi delle sottovoci 8536.20.15 o 8536.50.50	Industria	A	
8537.10.90	Altri	Industria	A	
8537.20	Per una tensione superiore a 1 000 V:			
8537.20.10	Non ignifughi, per intensità nominali di corrente non superiori a 2 000 A, per tensioni superiori a 2 kV ma non superiori a 12 kV (corrente alternata) e con capacità di rottura superiore a 10 000 A ma non superiore a 31 500 A (esclusi gli interruttori e i sezionatori placcati di metallo isolati con gas)	Industria	A	
8537.20.20	Non ignifughi, per intensità nominali di corrente non superiori a 1 250 A, per tensioni superiori a 12 kV ma non superiori a 24 kV (corrente alternata) e con capacità di rottura superiore a 10 000 A ma non superiore a 25 000 A (esclusi gli interruttori e i sezionatori placcati di metallo isolati con gas)	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8537.20.40	Non ignifughi, per intensità nominali di corrente non superiori a 1 600 A, per tensioni superiori a 36 kV ma non superiori a 72,5 kV (corrente alternata) e con capacità di rottura superiore a 21 900 A (esclusi gli interruttori e i sezionatori placcati di metallo isolati con gas)	Industria	A	
8537.20.90	Altri	Industria	A	
85.38	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 85.35, 85.36 o 85.37:			
8538.10	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti della voce 85.37, sprovvisti dei loro apparecchi	Industria	A	
8538.90	Altri:			
8538.90.45	Di interruttori di sicurezza, disgiuntori e sezionatori, con scatola stampata di materia plastica, per intensità nominali di corrente non superiori a 1 250 A, per tensioni non superiori a 1 100 V (corrente alternata) o a 125 V per polo (corrente continua) e con capacità di rottura non superiore a 100 000 A	Industria	A	
8538.90.48	Di altri interruttori di sicurezza automatici per tensioni superiori a 1 kV	Industria	A	
8538.90.90	Altri	Industria	A	
85.39	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco:			
8539.10	Oggetti detti «fari e proiettori sigillati»	Industria	A	
8539.2	Altre lampade e tubi ad incandescenza, esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi:			
8539.21	Alogeni, al tungsteno:			
8539.21.20	Riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad autoveicoli (escluse le lampade a quarzo-iodio)	Industria	A	
8539.21.25	Lampade a quarzo-iodio riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ad autoveicoli	Industria	A	
8539.21.45	Altri, di potenza uguale o superiore a 15 W ma non superiore a 1 000 W e di tensione superiore a 100 V ma non superiore a 260 V	Industria	10 %	Motor 4

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8539.21.90	Altri	Industria	A	
8539.22	Altri, di potenza inferiore o uguale a 200 W e di tensione superiore a 100 V:			
8539.22.20	Lampade per proiettori	Industria	A	
8539.22.45	Altri, di potenza inferiore o uguale a 15 W e di tensione non superiore a 260 V	Industria	A	
8539.22.90	Altri	Industria	A	
8539.29	Altri:			
8539.29.10	Lampade a filamento di carbonio	Industria	A	
8539.29.15	Lampade per proiettori	Industria	A	
8539.29.20	Lampade per radiatori	Industria	A	
8539.29.25	Lampade a torcia	Industria	A	
8539.29.45	Lampade riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ad autoveicoli	Industria	A	
8539.29.50	Altri, a vuoto, di meno di 15 W	Industria	A	
8539.29.57	Altri, di potenza superiore a 200 W ma non superiore a 1 000 W e di tensione superiore a 100 V ma non superiore a 260 V	Industria	A	
8539.29.60	Altri, di 100 W o meno, riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente a lampade di sicurezza per minatori	Industria	A	
8539.29.90	Altri	Industria	A	
8539.3	Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ultravioletti:			
8539.31	Fluorescenti, a catodo caldo:			
8539.31.45	Dritti (escluse le lampade a vapore di mercurio), di lunghezza uguale o superiore a 600 mm ma non superiore a 2 500 mm, di diametro uguale o superiore a 25 mm ma non superiore a 40 mm e di potenza uguale o superiore a 20 W ma non superiore a 105 W	Industria	A	
8539.31.90	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8539.32	Lampade a vapore di mercurio o di sodio; lampade ad alogenuro metallico:			
8539.32.45	Lampade fluorescenti, dritte (escluse le lampade a vapore di mercurio), di lunghezza uguale o superiore a 600 mm ma non superiore a 2 500 mm, di diametro uguale o superiore a 25 mm ma non superiore a 40 mm e di potenza uguale o superiore a 20 W ma non superiore a 105 W	Industria	A	
8539.32.90	Altre	Industria	A	
8539.39	Altri:			
8539.39.45	Lampade fluorescenti, dritte (escluse le lampade a vapore di mercurio), di lunghezza uguale o superiore a 600 mm ma non superiore a 2 500 mm, di diametro uguale o superiore a 25 mm ma non superiore a 40 mm e di potenza uguale o superiore a 20 W ma non superiore a 105 W	Industria	A	
8539.39.90	Altri	Industria	A	
8539.4	Lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco:			
8539.41	Lampade ad arco	Industria	A	
8539.49	Altri:			
8539.49.10	Lampade a raggi ultravioletti	Industria	A	
8539.49.20	Lampade a raggi infrarossi	Industria	A	
8539.90	Parti	Industria	A	
85.40	Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio: lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 85.39:			
8540.1	Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor:			
8540.11	A colori	Industria	A	
8540.12	In monocromie	Industria	A	
8540.20	Tubi per telecamere; tubi convertitori o intensificatori di immagini; altri tubi a fotocatodo	Industria	A	
8540.40	Tubi di visualizzazione dei dati grafici, in monocromie; tubi di visualizzazione dei dati grafici, a colori, con uno schermo fosforico di diradamento a punti inferiore a 0,4 mm	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8540.60	Altri tubi catodici	Industria	A	
8540.7	Tubi per iperfrequenza (per esempio: magnetron, clistron, tubi ad onde progressive, carcinotron), esclusi i tubi comandati mediante griglia:			
8540.71	Magnetron	Industria	A	
8540.79	Altri	Industria	A	
8540.8	Altre lampade, tubi e valvole:			
8540.81	Tubi per ricezione e tubi per amplificazione	Industria	A	
8540.89	Altri	Industria	A	
8540.9	Parti:			
8540.91	Di tubi catodici	Industria	A	
8540.99	Altri	Industria	A	
85.41	Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati:			
8541.10	Diodi, diversi dai fotodiodi e dai diodi emettitori di luce	Industria	A	
8541.2	Transistor, diversi dai fototransistor:			
8541.21	Con potere di dissipazione inferiore a 1 W	Industria	A	
8541.29	Altri	Industria	A	
8541.30	Tiristori, diac e triac, diversi dai dispositivi fotosensibili	Industria	A	
8541.40	Dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce;			
8541.40.10	Cellule fotovoltaiche, anche montate in moduli o costituite in pannelli	Industria	A	
8541.40.20	Diodi emettitori di luce	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8541.40.90	Altri	Industria	A	
8541.50	Altri dispositivi a semiconduttore	Industria	A	
8541.60	Cristalli piezoelettrici montati	Industria	A	
8541.90	Parti	Industria	A	
85.42	Circuiti integrati elettronici:			
8542.3	Circuiti integrati elettronici:			
8542.31	Processori e dispositivi di controllori (controllers), anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti	Industria	A	
8542.32	Memorie	Industria	A	
8542.33	Amplificatori	Industria	A	
8542.39	Altri	Industria	A	
8542.90	Parti	Industria	A	
85.43	Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo:			
8543.10	Acceleratori di particelle	Industria	A	
8543.20	Generatori di segnali	Industria	A	
8543.30	Macchine ed apparecchi per la galvanoplastica, l'elettrolisi o l'elettroforesi	Industria	A	
8543.70	Altre macchine ed apparecchi	Industria	A	
8543.90	Parti	Industria	A	
85.44	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione:			
8544.1	Fili per avvolgimenti:			
8544.11	Di rame	Industria	A	
8544.19	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8544.20	Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali:			
8544.20.15	Cavi unipolari, con un conduttore centrale di rame ricoperto di argento o di oro, di lunghezza superiore a 400 m e con la maggiore dimensione della sezione trasversale non superiore a 4,5 mm, senza guaina di alluminio	Industria	A	
8544.20.90	Altri	Industria	A	
8544.30	Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto	Industria	A	
8544.4	Altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V:			
8544.42	Muniti di pezzi di congiunzione:			
8544.42.10	Per una tensione inferiore o uguale a 80 V	Industria	A	
8544.42.20	Per una tensione superiore a 80 V ed inferiore o uguale a 240 V	Industria	A	
8544.42.90	Altri	Industria	A	
8544.49	Altri:			
8544.49.10	Per una tensione inferiore o uguale a 80 V	Industria	11 %	Motor 1
8544.49.90	Altri	Industria	A	
8544.60	Altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V:			
8544.60.10	Isolati in carta	Industria	A	
8544.60.20	Isolati in plastica	Industria	A	
8544.60.30	Isolati in gomma	Industria	A	
8544.60.90	Altri	Industria	A	
8544.70	Cavi di fibre ottiche	Industria	A	
85.45	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici:			
8545.1	Elettrodi:			
8545.11	Dei tipi utilizzati per forni	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8545.19	Altri	Industria	A	
8545.20	Spazzole	Industria	A	
8545.90	Altri	Industria	A	
85.46	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia:			
8546.10	Di vetro	Industria	A	
8546.20	Di ceramica	Industria	A	
8546.90	Altri	Industria	A	
85.47	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici (diversi dagli isolatori della voce 85.46); tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente:			
8547.10	Pezzi isolanti di ceramica	Industria	A	
8547.20	Pezzi isolanti di materie plastiche	Industria	A	
8547.90	Altri	Industria	A	
85.48	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo:			
8548.10	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso	Industria	A	
8548.90	Altri	Industria	A	
86.01	Locomotive e locotrattori, a presa di corrente elettrica esterna o ad accumulatori elettrici:			
8601.10	A presa di corrente elettrica esterna	Industria	A	
8601.20	Ad accumulatori elettrici	Industria	A	
86.02	Altre locomotive e locotrattori; tender:			
8602.10	Locomotive diesel-elettriche	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8602.90	Altri	Industria	A	
86.03	Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 86.04:			
8603.10	A presa di corrente elettrica esterna	Industria	A	
8603.90	Altre	Industria	A	
8604.00	Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi (per esempio: carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rincalzare la ghiaia, per l'allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine)	Industria	A	
8605.00	Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 86.04)	Industria	A	
86.06	Carri per il trasporto di merci su rotaie:			
8606.10	Carri cisterna e simili	Industria	A	
8606.30	Carri a scarico automatico, diversi da quelli della sotto-voce 8606.10	Industria	A	
8606.9	Altri:			
8606.91	Coperti e chiusi	Industria	A	
8606.92	Aperti, a pareti non amovibili di altezza superiore a 60 cm (cassoni ribaltabili)	Industria	A	
8606.99	Altri	Industria	A	
86.07	Parti di veicoli per strade ferrate o simili:			
8607.1	Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels), assi e ruote, e loro parti:			
8607.11	Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) di trazione	Industria	A	
8607.12	Altri carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels)	Industria	A	
8607.19	Altri, comprese le parti	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8607.2	Freni e loro parti:			
8607.21	Freni ad aria compressa e loro parti	Industria	A	
8607.29	Altri:			
8607.29.10	Riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente a locomotive, locotrattori o altro materiale rotabile tranviario	Industria	A	
8607.29.90	Altri	Industria	A	
8607.30	Ganci ed altri sistemi di attacco, respingenti e loro parti	Industria	A	
8607.9	Altre:			
8607.91	Di locomotive o di locotrattori	Industria	A	
8607.99	Altre	Industria	A	
8608.00	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Industria	A	
8609.00	Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più modi di trasporto	Industria	A	
87.01	Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 87.09):			
8701.10	Motocoltivatori	Industria	A	
8701.20	Trattori stradali per semirimorchi:			
8701.20.10	Di peso inferiore o uguale a 1 600 kg	Industria	PM5	Motors partial 2
8701.20.20	Di peso superiore a 1 600 kg	Industria	12 %	Motors partial 4
8701.30	Trattori a cingoli	Industria	A	
8701.90	Altri:			
8701.90.10	Trattori a due ruote, di cilindrata superiore a 2 000 cm ³	Industria	A	
8701.90.90	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
87.02	Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente:			
8702.10	Azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):			
8702.10.10	Nuovi, con guida a destra, muniti di piano portapacchi interno, poggiatesta, reti per riviste, ganci appendiabiti, sedili inclinabili, appoggiatesta, microfoni e autoradio a cassette, sistema di condizionamento dell'aria a comando individuale, portiere a chiusura pneumatica, luci individuali, servizi igienici a processo chimico, lavabo e frigorifero	Industria	PM5	Motors partial 1
8702.10.81	Altri, di peso non superiore a 2 000 kg: con un valore in dogana, ai fini dei dazi ad valorem, non superiore a 130 000 R; o autoveicoli per il trasporto di 14 persone o più, compreso il conducente	Industria	PM5	Motors partial 1
8702.10.85	Altri, di peso inferiore o uguale a 2 000 kg	Industria	PM5	Motors partial 1
8702.10.87	Altri, di peso superiore a 2 000 kg: con un valore in dogana, ai fini dei dazi ad valorem o delle accise ad valorem, inferiore a 130 000 R; o autoveicoli per il trasporto di 14 persone o più, compreso il conducente	Industria	PM5	Motors partial 1
8702.10.90	Altri	Industria	PM5	Motors partial 1
8702.90	Altri:			
8702.90.81	Altri, di peso inferiore o uguale a 2 000 kg: con un valore in dogana, ai fini dei dazi ad valorem o delle accise ad valorem, inferiore o uguale a 130 000 R; o autoveicoli per il trasporto di 14 persone o più, compreso il conducente	Industria	PM5	Motors partial 1
8702.90.85	Altri, di peso inferiore o uguale a 2 000 kg	Industria	PM5	Motors partial 1
8702.90.87	Altri, di peso superiore a 2 000 kg: con un valore in dogana, ai fini dei dazi ad valorem o delle accise ad valorem, inferiore a 130 000 R; o autoveicoli per il trasporto di 14 persone o più, compreso il conducente	Industria	PM5	Motors partial 1
8702.90.90	Altri	Industria	PM5	Motors partial 1
87.03	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 87.02), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa:			
8703.10	Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve; autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf e veicoli simili	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8703.2	Altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla:			
8703.21	Di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm ³ :			
8703.21.23	Veicoli a cassone aperto del tipo a telaio tubolare, con motore di cilindrata inferiore o uguale a 250 cm ³ , di peso inferiore o uguale a 250 kg	Industria	A	
8703.21.25	Carri funebri	Industria	A	
8703.21.27	Ambulanze	Industria	A	
8703.21.60	Veicoli con organo di guida del tipo motociclo e a comando manuale	Industria	A	
8703.21.70	Veicoli a sei o a otto ruote, a catena, funzionanti con cambio di velocità integrale e differenziale	Industria	A	
8703.21.90	Altri	Industria	A	
8703.22	Di cilindrata superiore a 1 000 cm ³ ed inferiore o uguale a 1 500 cm ³ :			
8703.22.25	Carri funebri	Industria	A	
8703.22.27	Ambulanze	Industria	AUTO18	Motors partial 6
8703.22.90	Altri	Industria	AUTO18	Motors partial 6
8703.23	Di cilindrata superiore a 1 500 cm ³ ed inferiore o uguale a 3 000 cm ³ :			
8703.23.25	Carri funebri	Industria	A	
8703.23.27	Ambulanze	Industria	AUTO18	Motors partial 6
8703.23.90	Altri	Industria	AUTO18	Motors partial 6
8703.24	Di cilindrata superiore a 3 000 cm ³ :			
8703.24.25	Carri funebri	Industria	A	
8703.24.27	Ambulanze	Industria	AUTO18	Motors partial 6
8703.24.90	Altri	Industria	AUTO18	Motors partial 6

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8703.3	Altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):			
8703.31	Di cilindrata inferiore o uguale a 1 500 cm ³ :			
8703.31.25	Carri funebri	Industria	A	
8703.31.27	Ambulanze	Industria	AUTO18	Motors partial 6
8703.31.70	Di peso inferiore o uguale a 600 kg, esclusi i carri funebri	Industria	A	
8703.31.80	Veicoli a sei o a otto ruote, a sistemi di guida antisdruc-ciolevole, a catena, funzionanti con cambio di velocità integrale e differenziale, di peso superiore a 600 kg e di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm ³	Industria	A	
8703.31.90	Altri	Industria	AUTO18	Motors partial 6
8703.32	Di cilindrata superiore a 1 500 cm ³ ed inferiore o uguale a 2 500 cm ³ :			
8703.32.25	Carri funebri	Industria	A	
8703.32.27	Ambulanze	Industria	AUTO18	Motors partial 6
8703.32.90	Altri	Industria	AUTO18	Motors partial 6
8703.33	Di cilindrata superiore a 2 500 cm ³ :			
8703.33.25	Carri funebri	Industria	A	
8703.33.27	Ambulanze	Industria	AUTO18	Motors partial 6
8703.33.90	Altri	Industria	AUTO18	Motors partial 6
8703.90	Altri:			
8703.90.25	Carri funebri	Industria	A	
8703.90.27	Ambulanze	Industria	X	
8703.90.29	Veicoli elettrici	Industria	X	
8703.90.90	Altri	Industria	X	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
87.04	Autoveicoli per il trasporto di merci:			
8704.10	Autocarri a cassone ribaltabile detti «dumpers» costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale:			
8704.10.25	Di peso a pieno carico inferiore o uguale a 50 t	Industria	PM5	Motors partial 2
8704.10.90	Altri	Industria	A	
8704.2	Altri, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):			
8704.21	Di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t:			
8704.21.10	Autocarri-spola per miniere; veicoli ribassati, ignifughi, con meccanismo di comando nella parte anteriore e in quella posteriore, per miniere	Industria	A	
8704.21.40	Veicoli fuoristrada utilizzati per lo sfruttamento forestale	Industria	PM5	Motors partial 2
8704.21.70	Altri, di peso non superiore a 600 kg	Industria	A	
8704.21.75	Altri, con motore di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm ³	Industria	AUTO18	Motors partial 3
8704.21.81	Altri, a doppia cabina, di peso inferiore o uguale a 2 000 kg o peso a pieno carico inferiore o uguale a 3 500 kg, o di peso inferiore o uguale a 1 600 kg o peso a pieno carico inferiore o uguale a 3 500 kg per telaio munito di cabina	Industria	18 %	Motors partial 3
8704.21.83	Altri (esclusi a doppia cabina), di peso inferiore o uguale a 2 000 kg o peso a pieno carico inferiore o uguale a 3 500 kg, o di peso inferiore o uguale a 1 600 kg o peso a pieno carico inferiore o uguale a 3 500 kg per telaio munito di cabina	Industria	18 %	Motors partial 3
8704.21.90	Altri	Industria	12 %	Motors partial 4
8704.22	Di peso a pieno carico superiore a 5 t e inferiore o uguale a 20 t:			
8704.22.10	Autocarri-spola per miniere; veicoli ribassati, ignifughi, con meccanismo di comando nella parte anteriore e in quella posteriore, per miniere	Industria	A	
8704.22.20	Veicoli fuoristrada utilizzati per lo sfruttamento forestale	Industria	PM5	Motors partial 2
8704.22.90	Altri	Industria	12 %	Motors partial 4

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8704.23	Di peso a pieno carico superiore a 20 t:			
8704.23.10	Autocarri-spola per miniere; veicoli ribassati, ignifughi, con meccanismo di comando nella parte anteriore e in quella posteriore, per miniere	Industria	A	
8704.23.20	Veicoli fuoristrada utilizzati per lo sfruttamento forestale	Industria	PM5	Motors partial 2
8704.23.90	Altri	Industria	12 %	Motors partial 4
8704.3	Altri, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla:			
8704.31	Di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t:			
8704.31.30	Veicoli fuoristrada utilizzati per lo sfruttamento forestale	Industria	PM5	Motors partial 2
8704.31.50	Veicoli a tre ruote con guida del tipo motociclo e con motore di cilindrata non superiore a 550 cm ³ , muniti di differenziale e di retromarcia del tipo automobile	Industria	A	
8704.31.70	Altri (esclusi i veicoli fuoristrada utilizzati per lo sfruttamento forestale e i veicoli a tre ruote), di peso inferiore o uguale a 600 kg	Industria	A	
8704.31.75	Altri, con motore di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm ³	Industria	AUTO18	Motors partial 3
8704.31.81	Altri, a doppia cabina, di peso inferiore o uguale a 2 000 kg o peso a pieno carico inferiore o uguale a 3 500 kg, o di peso inferiore o uguale a 1 600 kg o peso a pieno carico inferiore o uguale a 3 500 kg per telaio munito di cabina	Industria	18 %	Motors partial 3
8704.31.83	Altri (esclusi a doppia cabina), di peso inferiore o uguale a 2 000 kg o peso a pieno carico inferiore o uguale a 3 500 kg, o di peso inferiore o uguale a 1 600 kg o peso a pieno carico inferiore o uguale a 3 500 kg per telaio munito di cabina	Industria	18 %	Motors partial 3
8704.31.90	Altri	Industria	12 %	Motors partial 4
8704.32	Di peso a pieno carico superiore a 5 t:			
8704.32.10	Veicoli fuoristrada utilizzati per lo sfruttamento forestale	Industria	PM5	Motors partial 2
8704.32.90	Altri	Industria	12 %	Motors partial 4
8704.90	Altri:			
8704.90.05	Veicoli per la pratica del golf, con guida a timone	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8704.90.30	Veicoli fuoristrada utilizzati per lo sfruttamento forestale	Industria	PM5	Motors partial 1
8704.90.40	Veicoli elettrici, di peso inferiore o uguale a 2 000 kg o peso a pieno carico inferiore o uguale a 3 500 kg, o di peso inferiore o uguale a 1 600 kg o peso a pieno carico inferiore o uguale a 3 500 kg per telaio munito di cabina	Industria	AUTO18	Motors partial 3
8704.90.81	Altri, a doppia cabina, di peso inferiore o uguale a 2 000 kg o peso a pieno carico inferiore o uguale a 3 500 kg, o di peso inferiore o uguale a 1 600 kg o peso a pieno carico inferiore o uguale a 3 500 kg per telaio munito di cabina	Industria	18 %	Motors partial 3
8704.90.83	Altri (esclusi a doppia cabina), di peso inferiore o uguale a 2 000 kg o peso a pieno carico inferiore o uguale a 3 500 kg, o di peso inferiore o uguale a 1 600 kg o peso a pieno carico inferiore o uguale a 3 500 kg per telaio munito di cabina	Industria	18 %	Motors partial 3
8704.90.90	Altri	Industria	12 %	Motors partial 4
87.05	Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche):			
8705.10	Gru-automobili	Industria	A	
8705.20	Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione	Industria	A	
8705.30	Autopompe antincendio	Industria	A	
8705.40	Autocarri betoniere	Industria	A	
8705.90	Altri	Industria	A	
8706.00	Telai degli autoveicoli delle voci da 87.01 a 87.05, con motore:			
8706.00.05	Di peso inferiore o uguale a 1 600 kg o di peso a pieno carico inferiore o uguale a 3 500 kg, degli autoveicoli della voce 8704.10	Industria	AUTO18	Motors partial 6
8706.00.15	Altri, di peso inferiore o uguale a 1 600 kg o di peso a pieno carico inferiore o uguale a 3 500 kg	Industria	AUTO18	Motors partial 6
8706.00.20	Altri	Industria	12 %	Motors partial 4
87.07	Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 87.01 a 87.05, comprese le cabine:			
8707.10	Degli autoveicoli della voce 87.03	Industria	X	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8707.90	Altre	Industria	X	
87.08	Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 87.01 a 87.05:			
8708.10	Paraurti e loro parti	Industria	A	
8708.2	Altre parti ed accessori di carrozzerie (comprese le cabine):			
8708.21	Cinture di sicurezza	Industria	A	
8708.29	Altri	Industria	PM5	Motors partial 2
8708.30	Freni e servofreni; loro parti:			
8708.30.03	Guarnizioni di freni a disco montate	Industria	10 %	Motor 2
8708.30.05	Altre guarnizioni per freni montate, riconoscibili come ideate per freni ad aria compressa, freni a depressione, freni ad aria compressa idraulici o freni a depressione idraulici, per autocarri pesanti	Industria	15 %	Motors partial 5
8708.30.09	Altre guarnizioni per freni montate	Industria	10 %	Motor 4
8708.30.11	Tamburi per freni, di metalli colati non lavorati a macchina	Industria	6 %	Motor 3
8708.30.13	Altri tamburi per freni	Industria	15 %	Motors partial 5
8708.30.15	Parti (esclusi i tamburi per freni) di freni ad aria compressa, freni a depressione, freni ad aria compressa idraulici o freni a depressione idraulici, per autocarri pesanti	Industria	A	
8708.30.17	Meccanismi per stringere i freni a disco e gruppi di tamburi per freni (esclusi quelli riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente a trattori diversi da quelli stradali)	Industria	15 %	Motors partial 5
8708.30.19	Sistemi di frenamento idrodinamici, destinati ad essere associati direttamente al cambio degli autoveicoli o agli alberi di trasmissione	Industria	A	
8708.30.21	Altri, riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente a trattori diversi da quelli stradali	Industria	A	
8708.30.23	Altri, di metalli colati non lavorati a macchina	Industria	6 %	Motor 3
8708.30.90	Altri	Industria	PM5	Motors partial 2
8708.40	Cambi di velocità e loro parti:			
8708.40.10	Riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente a trattori diversi da quelli stradali	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8708.40.20	Cambi di velocità automatici di peso inferiore o uguale a 475 kg	Industria	A	
8708.40.60	Altre parti di metalli colati non lavorati a macchina	Industria	6 %	Motor 3
8708.40.70	Altre parti	Industria	A	
8708.40.90	Altri	Industria	PM5	Motors partial 2
8708.50	Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti; loro parti:			
8708.50.10	Mozzi di ruote (diversi da quelli di metalli colati non lavorati a macchina)	Industria	PM5	Motors partial 2
8708.50.20	Ponti, del tipo a carter rigido incorporato, con corona di diametro non superiore a 205 mm	Industria	PM5	Motors partial 2
8708.50.30	Giunti a velocità costante	Industria	A	
8708.50.60	Scatole di cuscinetti con cuscinetti compresi	Industria	A	
8708.50.70	Altri, riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente a trattori diversi da quelli stradali	Industria	A	
8708.50.80	Altri, di metalli colati non lavorati a macchina	Industria	A	
8708.50.85	Altre parti di ponti	Industria	A	
8708.50.90	Altri	Industria	PM5	Motors partial 2
8708.70	Ruote, loro parti ed accessori:			
8708.70.10	Riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente a trattori diversi da quelli stradali	Industria	A	
8708.70.90	Altri	Industria	PM5	Motors partial 2
8708.80	Sistemi di sospensione e loro parti (compresi ammortizzatori di sospensione):			
8708.80.10	Ammortizzatori McPherson e cartucce di ammortizzatori, loro parti	Industria	X	
8708.80.20	Altri ammortizzatori di sospensione e loro parti	Industria	X	
8708.80.30	Ammortizzatori pneumatici	Industria	X	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8708.80.40	Altre parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente a trattori diversi da quelli stradali	Industria	A	
8708.80.50	Parti di metalli colati non lavorati a macchina	Industria	6 %	Motor 3
8708.80.90	Altri	Industria	A	
8708.9	Altre parti ed accessori:			
8708.91	Radiatori e loro parti:			
8708.91.10	Radiatori	Industria	PM5	Motors partial 2
8708.91.20	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente a trattori diversi da quelli stradali	Industria	A	
8708.91.30	Parti di metalli colati non lavorati a macchina	Industria	6 %	Motor 3
8708.91.90	Altre parti	Industria	A	
8708.92	Silenziatori e tubi di scappamento; loro parti:			
8708.92.10	Riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente a trattori diversi da quelli stradali	Industria	A	
8708.92.15	Parti di metalli colati non lavorati a macchina	Industria	6 %	Motor 3
8708.92.20	Altre parti	Industria	A	
8708.92.90	Altri	Industria	PM5	Motors partial 2
8708.93	Frizioni e loro parti:			
8708.93.10	Riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente a trattori diversi da quelli stradali	Industria	A	
8708.93.25	Coperchi di frizioni (escluse le loro parti), con dischi di pressione di diametro esterno non superiore a 300 mm	Industria	PM5	Motors partial 2
8708.93.55	Dischi di frizioni (escluse le loro parti), di diametro esterno non superiore a 300 mm	Industria	PM5	Motors partial 2
8708.93.80	Altri, di metalli colati non lavorati a macchina	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8708.93.90	Altri	Industria	PM5	Motors partial 2
8708.94	Volanti, colonne di guida (piontoni) e scatole dello sterzo; loro parti:			
8708.94.10	Riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente a trattori diversi da quelli stradali	Industria	A	
8708.94.20	Gruppi di guida a cremagliera e a pignone (esclusi i servosterzi e i prodotti della sottovoce 8708.94.10)	Industria	PM5	Motors partial 2
8708.94.40	Altri, di metalli colati non lavorati a macchina	Industria	6 %	Motor 3
8708.94.50	Altre parti	Industria	A	
8708.94.90	Altri	Industria	PM5	Motors partial 2
8708.95	Sacche gonfiabili di sicurezza con sistema di gonfiamento (airbag); loro parti	Industria	A	
8708.99	Altri:			
8708.99.05	Serie di trasformazione, comprendenti comandi a mano di acceleratore e freno, anche con comando di frizione automatica	Industria	A	
8708.99.10	Ossature di telai montate e loro parti	Industria	10 %	Motor 4
8708.99.20	Gruppi di riscaldamento e di ventilazione, a soffiante o a scorrimento, riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad autoveicoli con motore a raffreddamento ad acqua	Industria	A	
8708.99.30	Altri gruppi di riscaldamento e di ventilazione	Industria	PM5	Motors partial 2
8708.99.40	Cingolature con o senza suole; perni di cingoli e loro boccole, nonché loro parti	Industria	A	
8708.99.50	Avvolgitori di cinture di sicurezza e loro dispositivi di bloccaggio, nonché loro parti	Industria	A	
8708.99.60	Altri, riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente a trattori diversi da quelli stradali	Industria	A	
8708.99.70	Altri, di metalli colati non lavorati a macchina	Industria	A	
8708.99.90	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
87.09	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti:			
8709.1	Carrelli:			
8709.11	Elettrici	Industria	A	
8709.19	Altri	Industria	A	
8709.90	Parti	Industria	A	
8710.00	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Industria	A	
87.11	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar»):			
8711.10	Con motore a pistone alternativo, di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm ³	Industria	A	
8711.20	Con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 50 cm ³ ma inferiore o uguale a 250 cm ³ :			
8711.20.10	Con motore di cilindrata inferiore a 200 cm ³	Industria	A	
8711.20.90	Altri	Industria	A	
8711.30	Con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 250 cm ³ ma inferiore o uguale a 500 cm ³	Industria	A	
8711.40	Con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 500 cm ³ ma inferiore o uguale a 800 cm ³	Industria	A	
8711.50	Con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 800 cm ³	Industria	A	
8711.90	Altri:			
8711.90.10	Carrozzi laterali («sidecar»)	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8711.90.20	Altri, di cilindrata uguale o superiore a 200 cm ³ , ma inferiore o uguale a 800 cm ³	Industria	A	
8711.90.30	Altri, di cilindrata superiore a 800 cm ³	Industria	A	
8711.90.90	Altri	Industria	A	
8712.00	Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore:			
8712.00.10	Biciclette	Industria	A	
8712.00.90	Altri	Industria	A	
87.13	Carrozze ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione:			
8713.10	Senza meccanismo di propulsione	Industria	A	
8713.90	Altri	Industria	A	
87.14	Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 87.11 a 87.13:			
8714.10	Di motocicli (compresi i ciclomotori)	Industria	A	
8714.20	Di carrozze o di altri veicoli simili per invalidi	Industria	A	
8714.9	Altri:			
8714.91	Telai e forcelle, e loro parti	Industria	A	
8714.92	Cerchioni e raggi	Industria	A	
8714.93	Mozzi (diversi dai mozzi-freno) e pignoni di ruote libere	Industria	A	
8714.94	Freni, compresi i mozzi-freno, e loro parti	Industria	A	
8714.95	Selle	Industria	A	
8714.96	Pedali e pedaliere, e loro parti	Industria	A	
8714.99	Altri	Industria	A	
8715.00	Carrozze, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
87.16	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti:			
8716.10	Rimorchi e semirimorchi ad uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte	Industria	A	
8716.20	Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli	Industria	A	
8716.3	Altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci:			
8716.31	Cisterne	Industria	A	
8716.39	Altri	Industria	A	
8716.40	Altri rimorchi e semirimorchi	Industria	A	
8716.80	Altri veicoli:			
8716.80.10	Carriole	Industria	A	
8716.80.90	Altri	Industria	A	
8716.90	Parti:			
8716.90.10	Ammortizzatori pneumatici	Industria	A	
8716.90.90	Altri	Industria	A	
8801.00	Palloni e dirigibili; alianti e ali volanti, deltaplani ed altri veicoli aerei, non costruiti per la propulsione a motore	Industria	A	
88.02	Altri veicoli aerei (per esempio: elicotteri, aeroplani); veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita:			
8802.1	Elicotteri:			
8802.11	Di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg	Industria	A	
8802.12	Di peso a vuoto superiore a 2 000 kg	Industria	A	
8802.20	Aeroplani ed altri veicoli aerei, di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg	Industria	A	
8802.30	Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 2 000 kg ed inferiore o uguale a 15 000 kg	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8802.40	Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 15 000 kg	Industria	A	
8802.60	Veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita	Industria	A	
88.03	Parti degli apparecchi delle voci 88.01 o 88.02:			
8803.10	Eliche e rotori, e loro parti	Industria	A	
8803.20	Carrelli di atterraggio e loro parti	Industria	A	
8803.30	Altre parti di aeroplani o di elicotteri	Industria	A	
8803.90	Altre	Industria	A	
8804.00	Paracadute (compresi quelli dirigibili e parapendii) e rotocantes; loro parti ed accessori	Industria	A	
88.05	Dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti:			
8805.10	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei e loro parti; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili e loro parti	Industria	A	
8805.2	Apparecchi al suolo di allenamento al volo e loro parti:			
8805.21	Simulatori di combattimento aereo e loro parti	Industria	A	
8805.29	Altri	Industria	A	
89.01	Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci:			
8901.10	Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto	Industria	A	
8901.20	Navi cisterna	Industria	A	
8901.30	Navi frigorifere diverse da quelle della sottovoce 8901.20	Industria	A	
8901.90	Altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
8902.00	Natanti per la pesca, navi officina e altre navi per la lavorazione o la conservazione dei prodotti della pesca	Industria	A	
89.03	Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe:			
8903.10	Imbarcazioni pneumatiche	Industria	A	
8903.9	Altri:			
8903.91	Imbarcazioni a vela, anche con motore ausiliario	Industria	A	
8903.92	Imbarcazioni a motore, diverse dai fuoribordo	Industria	A	
8903.99	Altri:			
8903.99.10	Moto d'acqua e simili	Industria	A	
8903.99.90	Altri	Industria	A	
8904.00	Rimorchiatori e spintori	Industria	A	
89.05	Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili:			
8905.10	Draghe	Industria	A	
8905.20	Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili	Industria	A	
8905.90	Altri	Industria	A	
89.06	Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi:			
8906.10	Navi da guerra	Industria	A	
8906.90	Altre	Industria	A	
89.07	Altri congegni galleggianti (per esempio: zattere, serbatoi, cassoni, boe da ormeggio e gavitelli):			
8907.10	Zattere gonfiabili	Industria	A	
8907.90	Altri	Industria	A	
8908.00	Navi ed altri congegni galleggianti destinati alla demolizione	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
90.01	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 85.44; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente:			
9001.10	Fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche	Industria	A	
9001.20	Materie polarizzanti in fogli o in lastre	Industria	A	
9001.30	Lenti oftalmiche a contatto	Industria	A	
9001.40	Lenti per occhiali, di vetro	Industria	A	
9001.50	Lenti per occhiali, di altre materie	Industria	A	
9001.90	Altri	Industria	A	
90.02	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente:			
9002.1	Obiettivi:			
9002.11	Per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione	Industria	A	
9002.19	Altri	Industria	A	
9002.20	Filtri	Industria	A	
9002.90	Altri	Industria	A	
90.03	Montature per occhiali o per oggetti simili, e loro parti:			
9003.1	Montature:			
9003.11	Di materie plastiche	Industria	A	
9003.19	Di altre materie	Industria	A	
9003.90	Parti	Industria	A	
90.04	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili:			
9004.10	Occhiali da sole	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
9004.90	Altri	Industria	A	
90.05	Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni; altri strumenti di astronomia e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia:			
9005.10	Binocoli	Industria	A	
9005.80	Altri strumenti	Industria	A	
9005.90	Parti ed accessori (compresi i sostegni)	Industria	A	
90.06	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 85.39:			
9006.10	Apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la preparazione di cliché o di cilindri di stampa	Industria	A	
9006.30	Apparecchi fotografici specialmente costruiti per la fotografia sottomarina o aerea, per l'endoscopia o per i laboratori di medicina legale o di identità giudiziaria	Industria	A	
9006.40	Apparecchi fotografici a sviluppo e stampa istantanei	Industria	A	
9006.5	Altri apparecchi fotografici:			
9006.51	Con mirino di puntamento passante per l'obiettivo, per pellicole in rotoli di larghezza non superiore a 35 mm	Industria	A	
9006.52	Altri, per pellicole in rotoli di larghezza inferiore a 35 mm	Industria	A	
9006.53	Altri, per pellicole in rotoli di larghezza di 35 mm	Industria	A	
9006.59	Altri	Industria	A	
9006.6	Apparecchi e dispositivi comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia:			
9006.61	Apparecchi con tubo a scarica per la produzione di lampi di luce (detti «flash elettronici»)	Industria	A	
9006.69	Altri	Industria	A	
9006.9	Parti ed accessori:			
9006.91	Di apparecchi fotografici	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
9006.99	Altri	Industria	A	
90.07	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono:			
9007.10	Cineprese	Industria	A	
9007.20	Proiettori	Industria	A	
9007.9	Parti ed accessori:			
9007.91	Di cineprese	Industria	A	
9007.92	Di proiettori	Industria	A	
90.08	Proiettori di immagini fisse; apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione:			
9008.50	Proiettori ed apparecchi di ingrandimento o di riduzione	Industria	A	
9008.90	Parti ed accessori	Industria	A	
90.10	Apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; negatoscopi; schermi per proiezioni:			
9010.10	Apparecchi e materiale per lo sviluppo automatico di pellicole fotografiche, di film cinematografici o di carta fotografica in rotoli o per la stampa automatica di pellicole sviluppate su rotoli di carta fotografica	Industria	A	
9010.50	Altri apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici; negatoscopi	Industria	A	
9010.60	Schermi per proiezioni	Industria	A	
9010.90	Parti ed accessori	Industria	A	
90.11	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione:			
9011.10	Microscopi stereoscopici	Industria	A	
9011.20	Altri microscopi, per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
9011.80	Altri microscopi	Industria	A	
9011.90	Parti ed accessori	Industria	A	
90.12	Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi:			
9012.10	Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi	Industria	A	
9012.90	Parti ed accessori	Industria	A	
90.13	Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo:			
9013.10	Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI	Industria	A	
9013.20	Laser, diversi dai diodi laser	Industria	A	
9013.80	Altri dispositivi, apparecchi e strumenti	Industria	A	
9013.90	Parti ed accessori	Industria	A	
90.14	Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione:			
9014.10	Bussole, comprese quelle di navigazione	Industria	A	
9014.20	Strumenti e apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi dalle bussole)	Industria	A	
9014.80	Altri strumenti ed apparecchi	Industria	A	
9014.90	Parti ed accessori	Industria	A	
90.15	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri:			
9015.10	Telemetri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
9015.20	Teodoliti e tacheometri	Industria	A	
9015.30	Livelle	Industria	A	
9015.40	Strumenti ed apparecchi di fotogrammetria	Industria	A	
9015.80	Altri strumenti ed apparecchi	Industria	A	
9015.90	Parti ed accessori	Industria	A	
9016.00	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Industria	A	
90.17	Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo:			
9017.10	Tavoli e macchine per disegnare, anche automatiche	Industria	A	
9017.20	Altri strumenti da disegno, da traccia o da calcolo	Industria	A	
9017.30	Micrometri, noni, calibri fissi e regolabili	Industria	A	
9017.80	Altri strumenti	Industria	A	
9017.90	Parti ed accessori	Industria	A	
90.18	Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:			
9018.1	Apparecchi di elettrodiagnosi (compresi gli apparecchi di esplorazione funzionale o di controllo di parametri fisiologici):			
9018.11	Elettrocardiografi	Industria	A	
9018.12	Apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica	Industria	A	
9018.13	Apparecchi di diagnosi ad immagine, a risonanza magnetica	Industria	A	
9018.14	Apparecchi per scintigrafia	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
9018.19	Altri	Industria	A	
9018.20	Apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi	Industria	A	
9018.3	Siringhe, aghi, cateteri, cannule e strumenti simili:			
9018.31	Siringhe, con o senza aghi:			
9018.31.40	Siringhe per iniezioni ipodermiche, da gettare dopo l'uso, di materie plastiche	Industria	A	
9018.31.90	Altre	Industria	A	
9018.32	Aghi tubolari di metallo ed aghi per suture:			
9018.32.20	Aghi per iniezioni ipodermiche (compresi quelli per dentisti), con anima («hub»)	Industria	A	
9018.32.90	Altri	Industria	A	
9018.39	Altri	Industria	A	
9018.4	Altri strumenti ed apparecchi, per l'odontoiatria:			
9018.41	Trapani per denti, anche comprendenti, su un basamento comune, altre apparecchiature per dentisti	Industria	A	
9018.49	Altri	Industria	A	
9018.50	Altri strumenti ed apparecchi per l'oftalmologia	Industria	A	
9018.90	Altri strumenti ed apparecchi	Industria	A	
90.19	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria:			
9019.10	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica	Industria	A	
9019.20	Apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
9020.00	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	Industria	A	
90.21	Oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico-chirurgiche e le stampelle; stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture; oggetti ed apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o un'infermità:			
9021.10	Oggetti e apparecchi di ortopedia o per fratture	Industria	A	
9021.2	Oggetti e apparecchi dentari:			
9021.21	Denti artificiali	Industria	A	
9021.29	Altri	Industria	A	
9021.3	Altri oggetti e apparecchi di protesi:			
9021.31	Protesi articolari	Industria	A	
9021.39	Altri	Industria	A	
9021.40	Apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, escluse le parti ed accessori	Industria	A	
9021.50	Stimolatori cardiaci «pacemaker» (escluse le parti e accessori)	Industria	A	
9021.90	Altri	Industria	A	
90.22	Apparecchi a raggi X ed apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia, i tubi a raggi X e gli altri dispositivi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, le poltrone e supporti simili di esame o di trattamento:			
9022.1	Apparecchi a raggi X, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia:			
9022.12	Apparecchi di tomografia pilotati da una macchina per il trattamento dell'informazione	Industria	A	
9022.13	Apparecchi per uso odontoiatrico	Industria	A	
9022.14	Altri, per uso medico, chirurgico o veterinario	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
9022.19	Per altri usi	Industria	A	
9022.2	Apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiografia o di radioterapia:			
9022.21	Per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario	Industria	A	
9022.29	Per altri usi	Industria	A	
9022.30	Tubi a raggi X	Industria	A	
9022.90	Altri, comprese le parti ed accessori	Industria	A	
9023.00	Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio: nell'insegnamento o nelle esposizioni), non suscettibili di altri usi	Industria	A	
90.24	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche):			
9024.10	Macchine ed apparecchi per prove su metalli	Industria	A	
9024.80	Altre macchine ed apparecchi	Industria	A	
9024.90	Parti ed accessori	Industria	A	
90.25	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro:			
9025.1	Termometri e pirometri, non combinati con altri strumenti:			
9025.11	A liquido, a lettura diretta	Industria	A	
9025.19	Altri	Industria	A	
9025.80	Altri strumenti	Industria	A	
9025.90	Parti ed accessori	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative ⁽¹⁾
90.26	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 90.14, 90.15, 90.28 o 90.32:			
9026.10	Per la misura o il controllo della portata o del livello dei liquidi	Industria	A	
9026.20	Per la misura o il controllo della pressione	Industria	A	
9026.80	Altri strumenti ed apparecchi	Industria	A	
9026.90	Parti ed accessori	Industria	A	
90.27	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi:			
9027.10	Analizzatori di gas o di fumi	Industria	A	
9027.20	Cromatografi ed apparecchi di elettroforesi	Industria	A	
9027.30	Spettrometri, spettrofotometri e spettrografi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)	Industria	A	
9027.50	Altri strumenti ed apparecchi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)	Industria	A	
9027.80	Altri strumenti ed apparecchi	Industria	A	
9027.90	Microtomi; parti ed accessori	Industria	A	
90.28	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:			
9028.10	Contatori di gas	Industria	A	
9028.20	Contatori di liquidi:			
9028.20.10	Contatori meccanici per acqua, progettati per essere utilizzati con tubi di diametro interno uguale o inferiore a 40 mm	Industria	A	
9028.20.90	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
9028.30	Contatori di elettricità	Industria	A	
9028.90	Parti ed accessori	Industria	A	
90.29	Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 90.14 o 90.15; stroboscopi:			
9029.10	Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri e contatori simili	Industria	A	
9029.20	Indicatori di velocità e tachimetri; stroboscopi	Industria	A	
9029.90	Parti ed accessori	Industria	A	
90.30	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti:			
9030.10	Strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti	Industria	A	
9030.20	Oscilloscopi ed oscillografi	Industria	A	
9030.3	Altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo della tensione, dell'intensità, della resistenza o della potenza:			
9030.31	Multimetri, senza dispositivo registratore	Industria	A	
9030.32	Multimetri, con dispositivo registratore	Industria	A	
9030.33	Altri, senza dispositivo registratore	Industria	A	
9030.39	Altri, con dispositivo registratore	Industria	A	
9030.40	Altri strumenti ed apparecchi specialmente costruiti per le tecniche della telecomunicazione (per esempio: ipsometri, kerdometri, distorsiometri, psfometri)	Industria	A	
9030.8	Altri strumenti ed apparecchi:			
9030.82	Per la misura o il controllo di dischi o di dispositivi a semiconduttore	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
9030.84	Altri, con dispositivo registratore	Industria	A	
9030.89	Altri	Industria	A	
9030.90	Parti ed accessori	Industria	A	
90.31	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili:			
9031.10	Macchine per l'equilibratura delle parti meccaniche	Industria	A	
9031.20	Banchi di prova	Industria	A	
9031.4	Altri strumenti ed apparecchi ottici:			
9031.41	Per il controllo dei dischi o dei dispositivi a semiconduttore o per il controllo delle maschere e reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore	Industria	A	
9031.49	Altri	Industria	A	
9031.80	Altri strumenti, apparecchi e macchine	Industria	A	
9031.90	Parti ed accessori	Industria	A	
90.32	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici:			
9032.10	Termostati:			
9032.10.10	Riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad apparecchi elettrotermici per usi domestici (esclusi quelli il cui funzionamento si basa su un fenomeno elettrico variabile con il fattore da ricercare o è a comando automatico)	Industria	A	
9032.10.90	Altri	Industria	A	
9032.20	Manostati (pressostati)	Industria	A	
9032.8	Altri strumenti ed apparecchi:			
9032.81	Idraulici o pneumatici	Industria	A	
9032.89	Altri	Industria	A	
9032.90	Parti ed accessori	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
9033.00	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Industria	A	
91.01	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:			
9101.1	Orologi da polso a funzionamento elettrico, anche con un contatore di tempo incorporato:			
9101.11	Solamente con indicatore meccanico	Industria	A	
9101.19	Altri	Industria	A	
9101.2	Altri orologi da polso, anche con un contatore di tempo incorporato:			
9101.21	A carica automatica	Industria	A	
9101.29	Altri	Industria	A	
9101.9	Altri:			
9101.91	A funzionamento elettrico	Industria	A	
9101.99	Altri	Industria	A	
91.02	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 91.01:			
9102.1	Orologi da polso a funzionamento elettrico, anche con un contatore di tempo incorporato:			
9102.11	Solamente con indicatore meccanico	Industria	A	
9102.12	Solamente con indicatore optoelettronico	Industria	A	
9102.19	Altri	Industria	A	
9102.2	Altri orologi da polso, anche con un contatore di tempo incorporato:			
9102.21	A carica automatica	Industria	A	
9102.29	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
9102.9	Altri:			
9102.91	A funzionamento elettrico	Industria	A	
9102.99	Altri	Industria	A	
91.03	Svegli e pendole, con movimento di orologi tascabili:			
9103.10	A funzionamento elettrico	Industria	A	
9103.90	Altre	Industria	A	
9104.00	Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli	Industria	A	
91.05	Svegli, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili:			
9105.1	Svegli:			
9105.11	A funzionamento elettrico	Industria	A	
9105.19	Altre	Industria	A	
9105.2	Pendole ed orologi murali:			
9105.21	A funzionamento elettrico	Industria	A	
9105.29	Altri	Industria	A	
9105.9	Altri:			
9105.91	A funzionamento elettrico	Industria	A	
9105.99	Altri	Industria	A	
91.06	Apparecchi di controllo del tempo e contatori di tempo, a movimento di orologeria o a motore sincrono (per esempio: registratori di presenza, orodatori, contatori di ore):			
9106.10	Registratori di presenza; orodatori e contatori di ore	Industria	A	
9106.90	Altri	Industria	A	
9107.00	Interruttori orari ed altri apparecchi che permettono di far scattare un meccanismo a tempo stabilito, con un movimento di orologeria o di un motore sincrono	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
91.08	Movimenti di orologi tascabili, completi e montati:			
9108.1	A funzionamento elettrico:			
9108.11	Solamente con indicatore meccanico o con dispositivo che permette di incorporare un indicatore meccanico	Industria	A	
9108.12	Solamente con indicatore optoelettronico	Industria	A	
9108.19	Altri	Industria	A	
9108.20	A carica automatica	Industria	A	
9108.90	Altri	Industria	A	
91.09	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili:			
9109.10	A funzionamento elettrico	Industria	A	
9109.90	Altri	Industria	A	
91.10	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons»; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria:			
9110.1	Di orologi tascabili:			
9110.11	Movimenti completi, non montati o parzialmente montati «chablons»	Industria	A	
9110.12	Movimenti incompleti, montati	Industria	A	
9110.19	Sbocchi	Industria	A	
9110.90	Altri	Industria	A	
91.11	Casse per orologi delle voci 91.01 o 91.02 e loro parti:			
9111.10	Casse di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	Industria	A	
9111.20	Casse di metalli comuni, anche dorate o argentate	Industria	A	
9111.80	Altre casse	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
9111.90	Parti	Industria	A	
91.12	Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti:			
9112.20	Casse e gabbie	Industria	A	
9112.90	Parti	Industria	A	
91.13	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:			
9113.10	Di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	Industria	A	
9113.20	Di metalli comuni, anche dorati o argentati	Industria	A	
9113.90	Altri	Industria	A	
91.14	Altre forniture d'orologeria:			
9114.10	Molle, comprese le spirali	Industria	A	
9114.30	Quadranti	Industria	A	
9114.40	Platine e ponti	Industria	A	
9114.90	Altri	Industria	A	
92.01	Pianoforti, anche automatici; clavicembali ed altri strumenti a corde con tastiera:			
9201.10	Pianoforti verticali	Industria	A	
9201.20	Pianoforti a coda	Industria	A	
9201.90	Altri	Industria	A	
92.02	Altri strumenti musicali a corde (per esempio: chitarre, violini, arpe):			
9202.10	Ad arco strofinato, a mezzo di un archetto	Industria	A	
9202.90	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
92.05	Strumenti musicali ad aria (per esempio: organi a canne e a tastiera, fisarmoniche, clarinetti, trombe, cornamuse), diversi da orchestrion e da organi di Barberia:			
9205.10	Strumenti detti «ottoni»	Industria	A	
9205.90	Altri	Industria	A	
9206.00	Strumenti musicali a percussione [per esempio: tamburi, casse, xilofoni, piatti, castagnette (nacchere), maracas]	Industria	A	
92.07	Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio: organi, chitarre, fisarmoniche):			
9207.10	Strumenti a tastiera, diversi dalle fisarmoniche	Industria	A	
9207.90	Altri	Industria	A	
92.08	Scatole musicali, orchestrion, organi di Barberia, uccelli cantanti, seghe musicali e altri strumenti musicali non compresi in altre voci di questo capitolo; richiami di ogni genere; fischietti, corni di richiamo ed altri strumenti di chiamata o di segnalazione a bocca:			
9208.10	Scatole musicali	Industria	A	
9208.90	Altri	Industria	A	
92.09	Parti (per esempio: meccanismi per scatole musicali) ed accessori (per esempio: carte, dischi e rulli per apparecchi meccanici) di strumenti musicali; metronomi e diapason di ogni specie:			
9209.30	Corde armoniche	Industria	A	
9209.9	Altri:			
9209.91	Parti ed accessori di pianoforti	Industria	A	
9209.92	Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 92.02	Industria	A	
9209.94	Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 92.07	Industria	A	
9209.99	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
93.01	Armi da guerra, diverse dalle rivoltelle, dalle pistole e dalle armi bianche:			
9301.10	Pezzi d'artiglieria (per esempio: cannoni, obici e mortai)	Industria	A	
9301.20	Tubi lanciamissili; lanciafiamme; lanciagranate; lanciasiluri e dispositivi di lancio simili	Industria	A	
9301.90	Altri:			
9301.90.10	Fucili automatici	Industria	A	
9301.90.2	Carabine:			
9301.90.21	Da mattatoi, a chiodo	Industria	A	
9301.90.22	Semiautomatiche	Industria	A	
9301.90.23	Automatiche	Industria	A	
9301.90.24	Altre	Industria	A	
9301.90.30	Mitragliatrici	Industria	A	
9301.90.4	Fucili-mitragliatori:			
9301.90.41	Pistole automatiche	Industria	A	
9301.90.42	Altri	Industria	A	
9302.00	Rivoltelle e pistole, diverse da quelle delle voci 93.03 o 93.04:			
9302.00.10	Rivoltelle	Industria	A	
9302.00.2	Pistole ad una canna:			
9302.00.23	Pistole da tiro, calibro 5,6 mm	Industria	A	
9302.00.25	Altre, semiautomatiche	Industria	A	
9302.00.29	Altre	Industria	A	
9302.00.3	Pistole a canne multiple:			
9302.00.31	Pistole da tiro, calibro 5,6 mm	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
9302.00.39	Altre	Industria	A	
93.03	Altre armi da fuoco e congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere (per esempio: fucili e carabine da caccia, armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna, pistole lanciarazzi ed altri congegni costruiti unicamente per il lancio di razzi di segnalazione, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, pistole a chiodo per mattatoi, cannoni lanciagomene):			
9303.10	Armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna	Industria	A	
9303.20	Altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo con almeno una canna liscia:			
9303.20.1	Fucili e carabine ad una canna:			
9303.20.11	A ripetizione	Industria	A	
9303.20.12	Semiautomatici	Industria	A	
9303.20.13	Altri	Industria	A	
9303.20.20	Fucili e carabine, a canne multiple, con almeno una canna liscia	Industria	A	
9303.30	Altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo:			
9303.30.10	A un solo colpo	Industria	A	
9303.30.20	Semiautomatici	Industria	A	
9303.30.90	Altri	Industria	A	
9303.90	Altri:			
9303.90.25	Pistole a chiodo per mattatoi, cannoni lanciagomene; dispositivi grandinifughi	Industria	A	
9303.90.90	Altri	Industria	A	
9304.00	Altre armi (per esempio: fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas, sfollagente), escluse quelle della voce 93.07:			
9304.00.10	Carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas per il tiro di proiettili atti a fare iniezioni ad animali	Industria	A	
9304.00.20	Altre carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
9304.00.90	Altre	Industria	A	
93.05	Parti ed accessori degli oggetti delle voci da 93.01 a 93.04:			
9305.10	Di rivoltelle o pistole:			
9305.10.10	Meccanismi di sparo	Industria	A	
9305.10.20	Carcasse	Industria	A	
9305.10.30	Canne	Industria	A	
9305.10.40	Pistoni, alette di chiusura e ammortizzatori a gas	Industria	A	
9305.10.50	Caricatori e loro parti	Industria	A	
9305.10.60	Silenziatori e loro parti	Industria	A	
9305.10.70	Calci, impugnature e scudetti	Industria	A	
9305.10.80	Carrelli (di pistole) e tamburi (di rivoltelle)	Industria	A	
9305.10.90	Altri	Industria	A	
9305.20	Di fucili o carabine della voce 93.03:			
9305.20.05	Canne lisce	Industria	A	
9305.20.10	Meccanismi di sparo	Industria	A	
9305.20.15	Carcasse	Industria	A	
9305.20.20	Canne di fucili	Industria	A	
9305.20.25	Pistoni, alette di chiusura e ammortizzatori a gas	Industria	A	
9305.20.30	Caricatori e loro parti	Industria	A	
9305.20.35	Silenziatori e loro parti	Industria	A	
9305.20.40	Spegnifiamma e loro parti	Industria	A	
9305.20.45	Culatte, otturatori (gruppo scatto) e portaotturatore	Industria	A	
9305.20.90	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
9305.9	Altri:			
9305.91	Di armi da guerra della voce 93.01:			
9305.91.1	Di mitragliatrici, fucili-mitragliatori, fucili o carabine:			
9305.91.11	Meccanismi di sparo	Industria	A	
9305.91.12	Carcasse	Industria	A	
9305.91.13	Canne	Industria	A	
9305.91.14	Pistoni, alette di chiusura e ammortizzatori a gas	Industria	A	
9305.91.15	Caricatori e loro parti	Industria	A	
9305.91.16	Silenziatori e loro parti	Industria	A	
9305.91.17	Spegnifiamma e loro parti	Industria	A	
9305.91.18	Culatte, otturatori (gruppo scatto) e portaotturatore	Industria	A	
9305.91.90	Altri	Industria	A	
9305.99	Altri:			
9305.99.10	Parti di carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas	Industria	A	
9305.99.90	Altri	Industria	A	
93.06	Bombe, granate, siluri, mine, missili, cartucce ed altre munizioni e proiettili, e loro parti, compresi i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce:			
9306.2	Cartucce per fucili o carabine a canna liscia e loro parti; pallini per carabine ad aria compressa:			
9306.21	Cartucce	Industria	A	
9306.29	Altri	Industria	A	
9306.30	Altre cartucce e loro parti:			
9306.30.10	Per pistole per ribadire di calibro non superiore a 6,35 mm, del tipo a percussione anulare	Industria	A	
9306.30.20	Per pistole da macello o dispositivi di stordimento	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
9306.30.90	Altri	Industria	A	
9306.90	Altri	Industria	A	
9307.00	Sciabole, spade, baionette, lance ed altre armi bianche, loro parti e foderi	Industria	A	
94.01	Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 94.02) anche trasformabili in letti, e loro parti:			
9401.10	Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei	Industria	A	
9401.20	Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli	Industria	PM5	Motors partial 2
9401.30	Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza	Industria	A	
9401.40	Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti	Industria	A	
9401.5	Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambù o di materie simili:			
9401.51	Di bambù o di canna d'India	Industria	A	
9401.59	Altri	Industria	A	
9401.6	Altri mobili per sedersi, con intelaiatura in legno:			
9401.61	Imbottiti	Industria	A	
9401.69	Altri	Industria	A	
9401.7	Altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo:			
9401.71	Imbottiti	Industria	A	
9401.79	Altri	Industria	A	
9401.80	Altri mobili per sedersi	Industria	A	
9401.90	Parti:			
9401.90.10	Riconoscibili come destinate ai mobili per sedersi dei veicoli aerei della sottovoce 9401.10	Industria	A	
9401.90.90	Altre	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
94.02	Mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria (per esempio: tavoli operatori, tavoli per esami, letti con meccanismo per usi clinici, poltrone per dentisti); poltrone da parrucchiere e poltrone simili, con dispositivo di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti:			
9402.10	Poltrone per dentisti, poltrone da parrucchiere e poltrone simili, e loro parti	Industria	A	
9402.90	Altri	Industria	A	
94.03	Altri mobili e loro parti:			
9403.10	Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici	Industria	A	
9403.20	Altri mobili di metallo	Industria	A	
9403.30	Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici	Industria	A	
9403.40	Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine	Industria	A	
9403.50	Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto	Industria	A	
9403.60	Altri mobili di legno	Industria	A	
9403.70	Mobili di materie plastiche	Industria	A	
9403.8	Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili:			
9403.81	Di bambù o di canna d'India	Industria	A	
9403.89	Altri	Industria	A	
9403.90	Parti	Industria	A	
94.04	Sommier; oggetti lettereschi ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti:			
9404.10	Sommier	Industria	A	
9404.2	Materassi:			
9404.21	Di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti	Industria	A	
9404.29	Di altre materie	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
9404.30	Sacchi a pelo	Industria	A	
9404.90	Altri:			
9404.90.10	Coperte quali definite nella nota complementare 1 del capitolo 94	Industria	A	
9404.90.2	Piumini e trapunte:			
9404.90.21	Imbottiti di piume o di calugine	Industria	A	
9404.90.22	Altri	Industria	A	
9404.90.3	Copripiedi e copriletto:			
9404.90.31	Ricamati o con ricami di applicazione	Industria	A	
9404.90.32	Altri	Industria	A	
9404.90.90	Altri	Industria	A	
94.05	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominati né compresi altrove:			
9405.10	Lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro, esclusi quelli dei tipi utilizzati per l'illuminazione delle aree o vie pubbliche:			
9405.10.37	Scialitici, generalmente impiegati in sale operatorie o da dentisti-chirurghi	Industria	A	
9405.10.90	Altri	Industria	A	
9405.20	Lampade da comodino, da scrittoio e lampadari per interni, elettrici	Industria	A	
9405.30	Ghirlande elettriche dei tipi utilizzati per gli alberi di Natale	Industria	A	
9405.40	Altri apparecchi elettrici per l'illuminazione:			
9405.40.17	Fanali di navigazione	Industria	A	
9405.40.19	Lampade a diodi emettitori di luce (LED) del tipo con attacco ad avvitamento, a baionetta o simili	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
9405.40.21	Altri, contenenti diodi emettitori di luce (LED) come fonte di illuminazione	Industria	A	
9405.40.47	Scialitici, generalmente impiegati in sale operatorie o da dentisti-chirurghi	Industria	A	
9405.40.55	Altri, con zoccolo e diffusore di metalli comuni	Industria	A	
9405.40.60	Proiettori ideati per essere utilizzati esclusivamente o principalmente in produzioni teatrali, in televisione o film	Industria	A	
9405.40.80	Tubi luminosi dotati di un involucro in polimeri di cloruro di vinile, con un diametro esterno di 13 mm o più ma non superiore a 15 mm, muniti internamente di lampade interconnesse	Industria	A	
9405.40.90	Altri	Industria	A	
9405.50	Apparecchi per l'illuminazione non elettrici	Industria	A	
9405.60	Insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili	Industria	A	
9405.9	Parti:			
9405.91	Di vetro:			
9405.91.20	Di apparecchi elettrici per l'illuminazione scialitici e di fanali di navigazione	Industria	A	
9405.91.90	Altre	Industria	A	
9405.92	Di materie plastiche:			
9405.92.30	Di apparecchi elettrici per l'illuminazione scialitici e di fanali di navigazione	Industria	A	
9405.92.90	Altre	Industria	A	
9405.99	Altre:			
9405.99.27	Di lampade scialitiche e di fanali di navigazione	Industria	A	
9405.99.90	Altre	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
9406.00	Costruzioni prefabbricate	Industria	A	
9503.00	Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole; bambole; altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie:			
9503.00.10	Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole	Industria	A	
9503.00.90	Altri	Industria	A	
95.04	Console e apparecchi per videogiochi, oggetti per giochi di società, compresi i giochi meccanici, anche a motore, i bigliardi, i tavoli speciali per case da gioco e i giochi di birilli automatici (per esempio: bowling):			
9504.20	Bigliardi di ogni tipo e loro accessori	Industria	A	
9504.30	Altri giochi a monete, banconote, carta bancaria, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowlings):			
9504.30.10	Giochi di abilità o di azzardo	Industria	A	
9504.30.90	Altri	Industria	A	
9504.40	Carte da gioco	Industria	A	
9504.50	Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504.30:			
9504.50.10	Dei tipi utilizzati con apparecchi riceventi per la televisione	Industria	A	
9504.50.90	Altri	Industria	A	
9504.90	Altri	Industria	A	
95.05	Oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, compresi gli oggetti per giochi di prestigio ed oggetti-sorprese:			
9505.10	Oggetti per feste di Natale	Industria	A	
9505.90	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
95.06	Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica, l'atletica, gli altri sport (compreso il tennis da tavolo) o i giochi all'aperto, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; piscine e vasche per sguazzare:			
9506.1	Sci da neve ed altri attrezzi per sciare sulla neve:			
9506.11	Sci	Industria	A	
9506.12	Attacchi per sci	Industria	A	
9506.19	Altri	Industria	A	
9506.2	Sci nautici, acquapiani, tavole a vela ed altri attrezzi per la pratica di sport nautici:			
9506.21	Tavole a vela	Industria	A	
9506.29	Altri	Industria	A	
9506.3	Bastoni per golf ed altri attrezzi per il golf:			
9506.31	Bastoni completi	Industria	A	
9506.32	Palle	Industria	A	
9506.39	Altri	Industria	A	
9506.40	Oggetti ed attrezzi per il tennis da tavolo	Industria	A	
9506.5	Racchette da tennis, da «badminton» o simili, anche senza corde:			
9506.51	Racchette da tennis, anche senza corde	Industria	A	
9506.59	Altre	Industria	A	
9506.6	Palloni e palle, diverse dalle palle da golf o da tennis da tavolo:			
9506.61	Palle da tennis	Industria	A	
9506.62	Gonfiabili	Industria	A	
9506.69	Altri	Industria	A	
9506.70	Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati dei pattini	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
9506.9	Altri:			
9506.91	Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica	Industria	A	
9506.99	Altri:			
9506.99.10	Piscine e vasche per sguazzare pieghevoli, di polimeri di cloruro di vinile (PVC)	Industria	A	
9506.99.20	Erba artificiale sotto forma di superfici di campi sportivi, con linee di marcatura, non montata	Industria	A	
9506.99.90	Altri	Industria	A	
95.07	Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 92.08 o 97.05) ed oggetti simili per la caccia:			
9507.10	Canne da pesca	Industria	A	
9507.20	Ami, anche montati su alamatori	Industria	A	
9507.30	Mulinelli per la pesca	Industria	A	
9507.90	Altri	Industria	A	
95.08	Giostre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera; circhi ambulanti e serragli ambulanti; teatri ambulanti:			
9508.10	Circhi ambulanti e serragli ambulanti	Industria	A	
9508.90	Altri	Industria	A	
96.01	Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura):			
9601.10	Avorio lavorato e lavori di avorio	Industria	A	
9601.90	Altri:			
9601.90.10	Gusci di uova di struzzo lavorati	Industria	A	
9601.90.90	Altri	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
9602.00	Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 35.03 e lavori di gelatina non indurita	Industria	A	
96.03	Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili:			
9603.10	Scope e scopine costituite da brindilli o da altre materie vegetali in mazze legati, anche con manico	Industria	A	
9603.2	Spazzolini da denti, pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie ed altre spazzole per la toletta personale, comprese quelle costituenti parti di apparecchi:			
9603.21	Spazzolini da denti, compresi quelli per dentiere	Industria	A	
9603.29	Altri	Industria	A	
9603.30	Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere e pennelli simili per l'applicazione di prodotti cosmetici:			
9603.30.10	Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere	Industria	A	
9603.30.90	Altri	Industria	A	
9603.40	Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare o simili (diversi dai pennelli della sottovoce 9603.30); tamponi e rulli per dipingere	Industria	A	
9603.50	Altre spazzole costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli:			
9603.50.10	Spazzole di macchine per pulire le bottiglie	Industria	A	
9603.50.20	Parti di macchine utensili portatili	Industria	A	
9603.50.30	Parti di macchine ed apparecchi agricoli	Industria	A	
9603.50.40	Parti di altre macchine ed apparecchi industriali o di fabbricazione	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
9603.50.90	Altre	Industria	A	
9603.90	Altri:			
9603.90.10	Spolverini di piume di struzzo	Industria	A	
9603.90.90	Altri	Industria	A	
9604.00	Stacci e crivelli, a mano	Industria	A	
9605.00	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	Industria	A	
96.06	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbocchi di bottoni:			
9606.10	Bottoni a pressione e loro parti	Industria	A	
9606.2	Bottoni:			
9606.21	Di materie plastiche, non ricoperti di materie tessili	Industria	A	
9606.22	Di metalli comuni, non ricoperti di materie tessili	Industria	A	
9606.29	Altri	Industria	A	
9606.30	Dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni; sbocchi di bottoni:			
9606.30.15	Dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni	Industria	A	
9606.30.25	Sbocchi di bottoni	Industria	A	
96.07	Chiusure lampo e loro parti:			
9607.1	Chiusure lampo:			
9607.11	Con dentini di metalli comuni	Industria	A	
9607.19	Altre	Industria	A	
9607.20	Parti:			
9607.20.50	Nastri o catene di chiusure lampo	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
9607.20.90	Altre	Industria	A	
96.08	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite e oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 96.09:			
9608.10	Penne e matite a sfera	Industria	A	
9608.20	Penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose	Industria	A	
9608.30	Penne stilografiche ed altre penne	Industria	A	
9608.40	Portamine	Industria	A	
9608.50	Assortimenti di oggetti che rientrano in almeno due delle sottovoci precedenti	Industria	A	
9608.60	Cartucce di ricambio per penne o matite a sfera, comprendenti le loro punte	Industria	A	
9608.9	Altri:			
9608.91	Pennini da scrivere e punte per pennini	Industria	A	
9608.99	Altri	Industria	A	
96.09	Matite (diverse dalle matite della voce 96.08), mine, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sarti:			
9609.10	Matite con guaina	Industria	A	
9609.20	Mine per matite o per portamine	Industria	A	
9609.90	Altri	Industria	A	
9610.00	Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate:			
9610.00.10	Con superficie cancellabile a secco, destinate a essere utilizzate con pennarelli non permanenti con punta di feltro o di fibra	Industria	A	
9610.00.90	Altre	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
9611.00	Datari, sigilli, numeratori, timbri ed oggetti simili (compresi gli apparecchi per la stampa di etichette), a mano; compositoi e stamperie con compositoi, a mano	Industria	A	
96.12	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola:			
9612.10	Nastri inchiostatori	Industria	A	
9612.20	Cuscinetti per timbri	Industria	A	
96.13	Accendini ed accenditori (esclusi gli accenditori della voce 36.03) anche meccanici od elettrici, e loro parti diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini:			
9613.10	Accendini tascabili, a gas, non ricaricabili	Industria	A	
9613.20	Accendini tascabili, a gas, ricaricabili	Industria	A	
9613.80	Altri accendini ed accenditori	Industria	A	
9613.90	Parti	Industria	A	
9614.00	Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti	Industria	A	
96.15	Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili; spille per capelli (forcine); fermaricci, ondulatori, bigodini ed oggetti simili per l'acconciatura dei capelli, diversi da quelli della voce 85.16, e loro parti:			
9615.1	Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili:			
9615.11	Di gomma indurita o di materie plastiche	Industria	A	
9615.19	Altri	Industria	A	
9615.90	Altri	Industria	A	
96.16	Spruzzatori da toeletta, loro montature e teste di montature; piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toeletta:			
9616.10	Spruzzatori da toeletta, loro montature e teste di montature	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
9616.20	Piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toeletta	Industria	A	
9617.00	Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermitici montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro)	Industria	A	
9618.00	Manichini e simili; automi e scene animate per mostre	Industria	A	
9619.00	Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini e oggetti simili, di qualsiasi materia:			
9619.00.05	Di ovatta di materie tessili	Industria	A	
9619.00.10	Di pasta da carta, carta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa	Industria	A	
9619.00.15	Pannolini per bambini piccoli (bebè) e oggetti simili di materie plastiche o di altre materie delle voci da 39.01 a 39.14	Industria	A	
9619.00.20	Assorbenti, tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bebè) e oggetti simili di materie plastiche o di altre materie delle voci da 39.01 a 39.14	Industria	10 %	Motor 4
9619.00.25	Pannolini per bambini piccoli (bebè) e oggetti simili, di materie tessili a maglia	Industria	PM40	Textiles — Clothing
9619.00.30	Pannolini per bambini piccoli (bebè), di tessuti di materie tessili	Industria	PM40	Textiles — Clothing
9619.00.35	Assorbenti, di tessuti di materie tessili	Industria	A	
9619.00.40	Altri [esclusi pannolini per bambini piccoli (bebè) e oggetti simili], di tessuti di materie tessili o di materie tessili a maglia	Industria	A	
9619.00.90	Altri	Industria	PM40	Textiles — Clothing
97.01	Quadri, pitture e disegni, eseguiti interamente a mano, esclusi i disegni della voce 49.06 e gli oggetti manifatturati decorati a mano; «collages» e quadretti simili («tableautins»):			
9701.10	Quadri, pitture e disegni	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
9701.90	Altri	Industria	A	
9702.00	Incisioni, stampe e litografie, originali	Industria	A	
9703.00	Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia	Industria	A	
9704.00	Francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati o non obliterati, diversi dagli articoli della voce 49.07	Industria	A	
9705.00	Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico	Industria	A	
9706.00	Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età	Industria	A	
9801.00	Elementi di dotazione di origine:			
9801.00.10	Di trattori stradali per semirimorchi della sottovoce 8701.20 di peso inferiore o uguale a 1 600 kg	Industria	X	
9801.00.15	Di trattori stradali per semirimorchi della sottovoce 8701.20 di peso superiore a 1 600 kg	Industria	X	
9801.00.20	Di autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente, della voce 87.02 di peso inferiore o uguale a 2 000 kg	Industria	X	
9801.00.25	Di autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente, della voce 87.02 di peso superiore a 2 000 kg (esclusi gli autoveicoli della sottovoce 8702.10.10)	Industria	X	
9801.00.30	Di autoveicoli (compresi gli autoveicoli di tipo «break») della voce 87.03	Industria	X	
9801.00.40	Di autoveicoli per il trasporto di merci della voce 87.04, di peso inferiore o uguale a 2 000 kg o di peso a pieno carico inferiore o uguale a 3 500 kg, o di peso inferiore o uguale a 1 600 kg o di peso a pieno carico inferiore o uguale a 3 500 kg, per telaio munito di cabina (esclusi i veicoli fuoristrada, gli autocarri-spola e i veicoli ribassati, ignifughi, per miniere e i veicoli fuoristrada utilizzati per lo sfruttamento forestale)	Industria	X	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative (1)
9801.00.45	Di autoveicoli per il trasporto di merci della voce 87.04, di peso superiore a 2 000 kg o di peso a pieno carico superiore a 3 500 kg, o di peso superiore a 1 600 kg o di peso a pieno carico superiore a 3 500 kg, per telaio munito di cabina (esclusi i veicoli fuoristrada, gli autocarri-spola e i veicoli ribassati, ignifughi, per miniere e i veicoli fuoristrada utilizzati per lo sfruttamento forestale)	Industria	X	
9801.00.50	Di telai con motore della voce 87.06, di peso inferiore o uguale a 1 600 kg o di peso a pieno carico inferiore o uguale a 3 500 kg (esclusi quelli per veicoli fuoristrada, autocarri-spola e veicoli ribassati, ignifughi, per miniere nonché quelli per veicoli fuoristrada utilizzati per lo sfruttamento forestale)	Industria	X	
9801.00.55	Di telai con motore della voce 87.06, di peso superiore a 1 600 kg o di peso a pieno carico superiore a 3 500 kg (esclusi quelli per veicoli fuoristrada, autocarri-spola e veicoli ribassati, ignifughi, per miniere nonché quelli per veicoli fuoristrada utilizzati per lo sfruttamento forestale)	Industria	X	
9901.00	Articoli fatti a mano di:			
9901.00.03	Cuoio o similpelle	Industria	A	
9901.00.05	Legno	Industria	A	
9901.00.07	Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio; lavori da panieriaio ottenuti direttamente nella loro forma	Industria	A	
9901.00.09	Materie plastiche	Industria	A	
9901.00.11	Materie tessili	Industria	A	
9901.00.13	Pietra	Industria	A	
9901.00.15	Vetro	Industria	A	
9901.00.17	Metallo comune	Industria	A	
9902.00	Prodotti di consumo per uso domestico	Industria	A	
9992.00	Provviste di bordo per navi e aeromobili con destinazione internazionale	Industria	A	

Codice	Descrizione	Settore	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Altre osservazioni e/o note esplicative ⁽¹⁾
9999.00	Oggetti personali e domestici, nuovi o usati:			
9999.00.10	Oggetti personali, nuovi o usati	Industria	A	
9999.00.20	Mobili per la casa e altri oggetti domestici, nuovi o usati	Industria	A	

⁽¹⁾ Le note esplicative di questa colonna sono a titolo indicativo e si riferiscono ad alcuni regimi tariffari dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione (ASSC-TDCA).

ALLEGATO III

DAZI DOGANALI DEL MOZAMBICO SUI PRODOTTI ORIGINARI DELL'UE

PARTE I

Note generali

1. La concessione di cui al presente allegato si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 2, o, se anteriore, dalla data di applicazione provvisoria del presente accordo ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 4, per le merci originarie dell'UE presentate allo sdoganamento in Mozambico.

SEZIONE A

Soppressione dei dazi doganali

2. Alla soppressione dei dazi doganali del Mozambico ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, si applicano le seguenti categorie di soppressione progressiva dei dazi:
 - a) alla data di cui al punto 1 del presente allegato i dazi doganali applicabili alle merci originarie comprese nella categoria «A» di soppressione progressiva dei dazi dell'elenco del Mozambico sono soppressi;
 - b) cinque (5) anni dopo la data di cui al punto 1 del presente allegato i dazi doganali applicabili alle merci originarie comprese nella categoria «B» (B1, B21 e B22) di soppressione progressiva dei dazi dell'elenco del Mozambico sono gradualmente soppressi in conformità delle seguenti disposizioni:
 - i) categoria «B1»:
 - due (2) anni dopo la data di cui al punto 1 del presente allegato i dazi doganali sono ridotti al 75 per cento del dazio di base;
 - tre (3) anni dopo la data di cui al punto 1 del presente allegato i dazi doganali sono ulteriormente ridotti al 50 per cento del dazio di base;
 - quattro (4) anni dopo la data di cui al punto 1 del presente allegato i dazi doganali sono ulteriormente ridotti al 25 per cento del dazio di base; e
 - cinque (5) anni dopo la data di cui al punto 1 del presente allegato i dazi doganali sono soppressi;
 - ii) categoria «B21»:
 - due (2) anni dopo la data di cui al punto 1 del presente allegato i dazi doganali sono ridotti al 66,6 per cento del dazio di base;
 - quattro (4) anni dopo la data di cui al punto 1 del presente allegato i dazi doganali sono ulteriormente ridotti al 33,3 per cento del dazio di base; e
 - cinque (5) anni dopo la data di cui al punto 1 del presente allegato i dazi doganali sono soppressi;
 - iii) categoria «B22»:
 - tre (3) anni dopo la data di cui al punto 1 del presente allegato i dazi doganali sono ridotti al 50 per cento del dazio di base;
 - quattro (4) anni dopo la data di cui al punto 1 del presente allegato i dazi doganali sono ulteriormente ridotti al 40 per cento del dazio di base; e
 - cinque (5) anni dopo la data di cui al punto 1 del presente allegato i dazi doganali sono soppressi;

- c) dieci (10) anni dopo la data di cui al punto 1 del presente allegato i dazi doganali applicabili alle merci originarie comprese nella categoria «C» (C1, C21, C22 e C23) dell'elenco del Mozambico sono gradualmente soppressi in conformità delle seguenti disposizioni:
- i) categoria «C1»:
 - sei (6) anni dopo la data di cui al punto 1 del presente allegato i dazi doganali sono ridotti al 75 per cento del dazio di base;
 - sette (7) anni dopo la data di cui al punto 1 del presente allegato i dazi doganali sono ulteriormente ridotti al 50 per cento del dazio di base;
 - otto (8) anni dopo la data di cui al punto 1 del presente allegato i dazi doganali sono ulteriormente ridotti al 25 per cento del dazio di base;
 - nove (9) anni dopo la data di cui al punto 1 del presente allegato i dazi doganali sono ulteriormente ridotti al 12,5 per cento del dazio di base; e
 - dieci (10) anni dopo la data di cui al punto 1 del presente allegato i dazi doganali sono soppressi;
 - ii) categoria «C21»:
 - sei (6) anni dopo la data di cui al punto 1 del presente allegato i dazi doganali sono ridotti al 66,6 per cento del dazio di base;
 - otto (8) anni dopo la data di cui al punto 1 del presente allegato i dazi doganali sono ulteriormente ridotti al 33,3 per cento del dazio di base;
 - nove (9) anni dopo la data di cui al punto 1 del presente allegato i dazi doganali sono ulteriormente ridotti al 13,3 per cento del dazio di base; e
 - dieci (10) anni dopo la data di cui al punto 1 del presente allegato i dazi doganali sono soppressi;
 - iii) categoria «C22»:
 - sette (7) anni dopo la data di cui al punto 1 del presente allegato i dazi doganali sono ridotti al 50 per cento del dazio di base;
 - otto (8) anni dopo la data di cui al punto 1 del presente allegato i dazi doganali sono ulteriormente ridotti al 20 per cento del dazio di base; e
 - dieci (10) anni dopo la data di cui al punto 1 del presente allegato i dazi doganali sono soppressi;
 - iv) categoria «C23»:
 - sette (7) anni dopo la data di cui al punto 1 del presente allegato i dazi doganali sono ridotti all'80 per cento del dazio di base;
 - otto (8) anni dopo la data di cui al punto 1 del presente allegato i dazi doganali sono ulteriormente ridotti al 40 per cento del dazio di base; e
 - dieci (10) anni dopo la data di cui al punto 1 del presente allegato i dazi doganali sono soppressi;
- d) i dazi doganali applicabili alle merci originarie che non figurano nell'elenco della parte Mozambico sono esclusi dagli impegni di riduzione delle tariffe.

Soppressione progressiva dei dazi del Mozambico sulle merci importate dall'UE ai sensi del presente accordo

Categoria	Data di entrata in vigore (dazio di base)	1 anno dopo l'entrata in vigore	2 anni dopo l'entrata in vigore	3 anni dopo l'entrata in vigore	4 anni dopo l'entrata in vigore	5 anni dopo l'entrata in vigore	6 anni dopo l'entrata in vigore	7 anni dopo l'entrata in vigore	8 anni dopo l'entrata in vigore	9 anni dopo l'entrata in vigore	10 anni dopo l'entrata in vigore
A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B1	20,0	20,0	15,0	10,0	5,0	0,0					
B21	7,5	7,5	5,0	5,0	2,5	0,0					
B22	5,0	5,0	5,0	2,5	2,0	0,0					
C1	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	15,0	10,0	5,0	2,5	0,0
C21	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	5,0	5,0	2,5	1,0	0,0
C22	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	2,5	1,0	1,0	0,0
C23	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,0	1,0	1,0	0,0

PARTE II

Tariffe doganali del Mozambico

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
01.01		Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi			
	0101.10.00	-- Riproduttori di razza pura	P/ST	2,5	A
01.02		Animali vivi della specie bovina			
	0102.10.00	-- Riproduttori di razza pura	P/ST	2,5	A
	0102.90.10	-- Di peso inferiore a 200 kg	P/ST	2,5	A
01.04		Animali vivi della specie ovina e caprina			
	0104.10.10	- Riproduttori di razza pura	P/ST	2,5	A
	0104.10.90	-- Altri	P/ST	20	B1
	0104.20.10	- Riproduttori di razza pura	P/ST	2,5	A
	0104.20.90	-- Altri	P/ST	20	B1
01.05		Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche			
	0105.11.10	--- Riproduttori certificati	P/ST	0	A
	0105.11.90	--- Altri	P/ST	2,5	A
	0105.19.00	-- Altri	P/ST	2,5	A

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
02.03		Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate			
	0203.11.90	--- Altre	KG	20	C1
	0203.12.00	-- Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati	KG	20	C1
	0203.21.90	--- Altre	KG	20	C1
	0203.22.00	-- Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati	KG	20	C1
	0203.29.00	-- Altre	KG	20	C1
02.06		Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate			
	0206.30.00	- Della specie suina, fresche o refrigerate	KG	20	B1
	0206.49.00	-- Altre	KG	20	B1
02.08		Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate			
	0208.90.00	- Altre	KG	20	B1
02.09	0209.00.00	Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati	KG	20	B1
03.03		Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 03.04			
	0303.79.10	- Suri e sugarelli (<i>Caranx trachurus</i> , <i>Trachurus trachurus</i>)	KG	0	A
04.02		Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti			
	0402.10.10	--- Per lattanti, etichettati come tali sull'imballaggio	KG	0	A
	0402.10.90	-- Altri	KG	20	C1
	0402.21.10	--- Per lattanti, etichettati come tali sull'imballaggio	KG	0	A
	0402.21.20	--- Per uso industriale, imballati in contenitori di capacità pari o superiore a 25 kg	KG	7,5	A
06.01		- Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piante e radici di cicoria in vegetazione o fiorite; piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 12.12			
	0601.10.00	- Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo	P/ST	2,5	A

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
06.01		– Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 12.12			
	0601.20.00	– Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piante e radici di cicoria	P/ST	2,5	A
06.02		Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)			
	0602.10.00	– Talee senza radici e marze	P/ST	2,5	A
	0602.20.00	– Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati	P/ST	2,5	A
	0602.40.00	– Rosai, anche innestati	P/ST	2,5	A
	0602.90.10	-- Bianco di funghi (micelio)	P/ST	2,5	A
	0602.90.90	-- Altri	P/ST	2,5	A
07.01		Patate, fresche o refrigerate			
	0701.10.00	– Da semina	KG	2,5	C23
07.03		Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati			
	0703.10.11	--- Da semina	KG	2,5	C23
07.11		Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati			
	0711.20.00	– Olive	KG	20	B1
07.13		Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati			
	0713.10.00	– Piselli (<i>pisum sativum</i>)	KG	20	B1
	0713.33.10	--- Destinati alla semina	KG	2,5	A
	0713.33.90	--- Altri	KG	7,5	A
	0713.39.10	--- Destinati alla semina	KG	2,5	A
	0713.39.90	--- Altri	KG	7,5	A

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
08.01		Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate			
		– Noci di cocco:			
	0801.19.10	– – – Semi di cocco ibridi	KG	2,5	A
	0801.19.90	– – – Altri	KG	20	B1
	0801.32.00	– – Sgusciate	KG	20	C1
08.02		Altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata			
	0802.11.00	– – Con guscio	KG	20	B1
	0802.12.00	– – Sgusciata	KG	20	B1
	0802.22.00	– – Sgusciata	KG	20	B1
		– Noci comuni			
	0802.31.00	– – Con guscio	KG	20	B1
	0802.32.00	– – Sgusciate	KG	20	B1
	0802.50.00	– Pistacchi	KG	20	B1
	0802.60.00	– Noci macadamia	KG	20	B1
	0802.90.00	– Altre	KG	20	B1
08.03		Banane, comprese le banane plantano, fresche o essiccate			
	0803.00.00	Banane, comprese le banane plantano, fresche	KG	20	B1
08.04		Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mango-stani, freschi o secchi			
	0804.10.00	– Datteri	KG	20	B1
	0804.20.00	– Fichi	KG	20	B1
08.08		Mele, pere e cotogne, fresche			
	0808.10.00	– Mele	KG	20	C1
	0808.20.00	– Pere e cotogne	KG	20	B1

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
08.09		Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugneole, fresche			
	0809.20.00	– Ciliege	KG	20	B1
	0809.40.00	– Prugne e prugneole	KG	20	B1
08.10		Altra frutta fresca			
	0810.40.00	– Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere <i>Vaccinium</i>	KG	20	B1
	0810.50.00	– Kiwi	KG	20	B1
	0810.90.00	– Altri	KG	20	B1
08.11		Frutta e frutta a guscio anche cotta in acqua o al vapore, congelata, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti			
	0811.90.00	– Altra	KG	20	B1
08.13		Frutta secca diversa da quella delle voci da 08.01 a 08.06; miscugli di frutta secca o di frutta a guscio del presente capitolo della tariffa doganale del Mozambico			
	0813.10.00	– Albicocche	KG	20	B1
	0813.20.00	– Prugne	KG	20	B1
	0813.30.00	– Mele	KG	20	B1
	0813.40.00	– Altre frutta	KG	20	B1
09.06		Cannella e fiori di cinnamomo			
	0906.11.00	– – Cannella (<i>Cinnamomum zeylanicum</i> Blume)	KG	20	B1
	0906.19.00	– Altri	KG	20	B1
	0906.20.00	– Tritati o polverizzati	KG	20	B1
09.07		Garofani (antofilli, chiodi e steli)			
	0907.00.00	Garofani (antofilli, chiodi e steli)	KG	20	B1
09.08		Noci moscate, macis, amomi e cardamomi			
	0908.10.00	– Noci moscate	KG	20	B1

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
09.09		Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro			
	0909.10.00	– Semi di anice o di badiana	KG	20	B1
	0909.40.00	– Semi di carvi	KG	20	B1
09.10		Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie			
	0910.20.00	– Zafferano	KG	20	B1
	0910.30.00	– Curcuma	KG	20	B1
		– Altre spezie:			
	0910.91.00	-- Miscugli previsti nella nota 1, lettera b) del presente capitolo della tariffa doganale del Mozambico	KG	20	B1
	0910.99.00	-- Altre	KG	20	B1
10.01		Frumento (grano) e frumento segalato			
	1001.10.00	– Frumento (grano) duro (<i>Triticum durum</i>)	KG	2,5	A
	1001.90.90	-- Altro	KG	2,5	C23
10.02	1002.00.00	Segale	KG	2,5	A
10.03	1003.00.00	Orzo	KG	2,5	A
10.04	1004.00.00	Avena	KG	2,5	A
10.05		Granturco			
	1005.10.00	– Destinato alla semina	KG	2,5	A
	1005.90.00	– Altro	KG	2,5	C23
10.07		Sorgo da granella			
	1007.00.90	– Altro	KG	2,5	B1
10.08		Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali			
	1008.30.00	– Scagliola	KG	20	B1
	1008.90.29	--- Altro	KG	20	B1
	1008.90.91	--- Destinato alla semina	KG	2,5	A

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	1008.90.99	--- Altro	KG	20	B1
11.07		Malto, anche torrefatto			
	1107.10.00	- Non torrefatto	KG	2,5	A
	1107.20.00	- Torrefatto	KG	2,5	A
12.01		Fave di soia, anche frantumate			
	1201.00.10	- Destinate alla semina	KG	2,5	A
	1201.00.90	- Altre	KG	20	A
12.02		Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate			
	1202.20.10	-- Destinate alla semina	KG	0	A
12.03	1203.00.00	Copra	KG	20	A
12.06		Semi di girasole, anche frantumati			
	1206.00.10	- Destinati alla semina	KG	0	A
	1206.00.90	- Altri	KG	2,5	A
12.07		Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati			
	1207.20.10	-- Destinati alla semina	KG	2,5	A
	1207.20.90	-- Altri	KG	2,5	A
	1207.40.90	-- Altri	KG	2,5	A
	1207.50.00	- Semi di senape	KG	2,5	A
	1207.99.00	-- Altri	KG	2,5	A
12.08		Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senape			
	1208.10.00	- Di fave di soia	KG	20	A
12.09		Semi, frutti e spore da sementa			
	1209.10.00	- Semi di barbabietole da zucchero	KG	2,5	A
		Semi di piante foraggiere:			
	1209.21.00	-- Di erba medica	KG	2,5	A

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	1209.29.00	-- Altri	KG	2,5	A
	1209.30.00	- Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori	KG	2,5	A
	1209.91.11	--- Semi di zucca	KG	2,5	A
	1209.91.12	--- Semi di melanzana	KG	2,5	A
	1209.91.13	--- Semi di cavolo portoghese	KG	2,5	A
	1209.91.14	--- Cavolo fogliato	KG	2,5	A
	1209.91.15	--- Semi di cavolo rapa	KG	2,5	A
	1209.91.16	--- Semi di cetriolo	KG	2,5	A
	1209.91.17	--- Semi di peperone	KG	2,5	A
	1209.91.18	--- Semi di pomodoro	KG	2,5	A
	1209.91.19	--- Semi di melone o anguria	KG	2,5	A
	1209.91.90	--- Altri	KG	2,5	A
	1209.99.00	-- Altri	KG	2,5	A
16.01	1601.00.00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	KG	20	B1
17.01		Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido			
		- Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti			
	1701.99.00	-- Altri (nota: soggetti a sovrapprezzo variabile)	KG	7,5	B21
17.04		Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)			
	1704.10.00	- Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero	KG	20	B1
	1704.90.00	- Altri	KG	20	C1
18.01	1801.00.00	- Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto	KG	2,5	A
18.02	1802.00.00	- Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao	KG	7,5	B21

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
18.03		Pasta di cacao, anche sgrassata			
	1803.20.00	– Completamente o parzialmente sgrassata	KG	7,5	B21
18.05	1805.00.00	– Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	KG	20	B1
18.06		Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao			
	1806.10.00	– Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	KG	20	B1
	1806.20.00	– Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg o allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg	KG	20	B1
	1806.31.00	-- Ripiene	KG	20	B1
	1806.32.00	-- Non ripiene	KG	20	B1
	1806.90.00	– Altre	KG	20	B1
19.01		Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 04.01 a 04.04, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove			
	1901.10.00	– Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	KG	0	A
	1901.20.00	– Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 19.05	KG	2,5	A
	1901.90.00	– Altri	KG	7,5	B21
19.02		Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato			
	1902.11.00	-- Contenenti uova	KG	20	B1
	1902.19.00	-- Altre	KG	20	B1
	1902.20.00	– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate)	KG	20	C1
	1902.30.00	– Altre paste alimentari	KG	20	B1

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	1902.40.00	– Cuscus	KG	20	B1
19.03	1903.00.00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	KG	20	B1
19.04		Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove			
	1904.10.00	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura	KG	20	B1
	1904.20.00	– Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati	KG	20	B1
	1904.30.00	– Bulgur di grano	KG	20	B1
	1904.90.00	– Altri	KG	20	B1
19.05		Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili			
	1905.10.00	– Pane croccante detto «knäckebrot»	KG	20	B1
	1905.20.00	– Pane con spezie (panpepato)	KG	20	B1
	1905.31.00	-- Biscotti con aggiunta di dolcificanti	KG	20	B1
	1905.32.00	-- Cialde e cialdine	KG	20	B1
	1905.40.00	– Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati	KG	20	B1
	1905.90.00	– Altri	KG	20	B1
20.08		Frutta, frutta a guscio ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove			
	2008.40.00	– Pere	KG	20	C1
	2008.50.00	– Albicocche	KG	20	C1
	2008.60.00	– Ciliege	KG	20	C1
	2008.91.00	-- Cuori di palma	KG	20	C1

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
22.03	2203.00.00	Birra di malto	L	20	C1
22.08		Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione			
	2208.20.00	– Acquaviti di vino o di vinacce	L	20	B1
	2208.30.00	– Whisky	L	20	B1
	2208.40.00	– Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati	L	20	B1
	2208.50.00	– Gin ed acquavite di ginepro (genièvre)	L	20	B1
	2208.60.00	– Vodka	L	20	B1
	2208.70.00	– Liquori	L	20	B1
	2208.90.10	-- Bevande alcoliche con una gradazione alcolica pari o inferiore a 8,5 % vol.	L	20	B1
	2208.90.90	-- Altri	L	20	B1
22.09	2209.00.00	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico	L	20	B1
24.03		Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco			
	2403.99.00	-- Altri	KG	20	B1
25.01	2501.00.00	– Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare	KG	20	B1
27.07		Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici			
	2707.10.00	– Benzolo (benzene)	KG	2,5	A
	2707.30.00	– Xilolo (xilene)	KG	2,5	A
27.08		Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali			
	2708.10.00	– Pece	KG	2,5	A

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
27.10		Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli			
	2710.19.69	-- Presentati diversamente	KG	7,5	C21
27.15		Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)			
	2715.00.00	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)	KG	7,5	B21
27.16	2716.00.00	Energia elettrica	kWh	0	A
28.04		Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici			
	2804.10.00	- Idrogeno	M ³	2,5	A
28.05		- Metalli alcalini o alcalino-terrosi; metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro; mercurio			
	2805.12.00	-- Calcio	KG	2,5	A
28.06		Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico			
	2806.10.00	- Cloruro di idrogeno (acido cloridrico)	KG	2,5	A
28.07	2807.00.00	Acido solforico; oleum	KG	2,5	A
28.08	2808.00.00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	KG	2,5	A
28.09		Pentaossido di difosforo; acido fosforico e acidi polifosforici, di costituzione chimica definita o no			
	2809.20.00	- Acido fosforico e acidi polifosforici	KG P ₂ O ₅	2,5	A
28.10	2810.00.00	Ossidi di boro; acidi borici	KG	2,5	A
28.11		Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici			
	2811.22.00	-- Diossido di silicio	KG	0	A

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
28.13		Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio			
	2813.90.00	– Altri	KG	2,5	A
28.14	2814.20.00	– Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	KG	2,5	A
28.15		Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio			
	2815.11.00	-- Solidi	KG	0	A
	2815.12.00	-- In soluzione acquosa (liscivia di soda caustica)	KG NaOH	2,5	A
	2815.20.00	– Idrossido di potassio (potassa caustica)	KG	2,5	A
	2815.30.00	– Perossidi di sodio o di potassio	KG	0	A
28.19		Ossidi e idrossidi di cromo			
	2819.90.00	– Altri	KG	2,5	A
28.20		Ossidi di manganese			
	2820.90.00	– Altri	KG	2,5	A
28.26		Fluoruri; fluorosilicati, fluoralluminati e altri sali complessi del fluoro			
	2826.90.00	– Altri	KG	2,5	A
28.27		Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossioduri			
	2827.10.00	– Cloruro di ammonio	KG	2,5	A
	2827.20.00	– Cloruro di calcio	KG	2,5	A
	2827.31.00	-- Di magnesio	KG	2,5	A
	2827.59.00	-- Altri	KG	2,5	A
28.28		Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti			
	2828.10.00	– Ipoclorito di calcio del commercio e altri ipocloriti di calcio	KG	2,5	A
28.29		Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati			
	2829.11.00	-- Di sodio	KG	2,5	A

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
28.32		Solfiti; tiosolfati			
	2832.10.00	– Solfiti di sodio	KG	2,5	A
	2832.20.00	– Altri solfiti	KG	2,5	A
28.33		Solfati; allumi; perossolfati (persolfati)			
		– Solfati di sodio			
	2833.19.00	-- Altri	KG	2,5	A
28.34		Nitriti; nitrati			
	2834.29.00	-- Altri	KG	2,5	A
28.35		Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no			
	2835.25.00	-- Idrogenoortofosfato di calcio (fosfato dicalcico)	KG	0	A
28.36		Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio			
	2836.40.00	– Carbonati di potassio	KG	2,5	A
	2836.50.00	– Carbonato di calcio	KG	2,5	A
28.47	2847.00.00	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea	KG	2,5	A
28.52	2852.00.00	Composti inorganici od organici del mercurio, esclusi gli amalgami	KG	2,5	A
29.03		Derivati alogenati degli idrocarburi			
	2903.13.00	-- Cloroformio (triclorometano)	KG	0	A
29.05		Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi			
		– Monoalcoli saturi			
	2905.11.00	-- Metanolo (alcole metilico)	KG	2,5	A
	2905.12.00	-- Propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico)	KG	0	A
	2905.19.00	-- Altri	KG	2,5	A

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	2905.39.00	-- Altri	KG	2,5	A
	2905.44.00	-- D-glucitolo (sorbitolo)	KG	0	A
	2905.45.00	-- Glicerolo (glicerina)	KG	2,5	A
29.06		Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi			
		– Cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici			
	2906.11.00	-- Mentolo	KG	0	A
29.07		Fenoli; fenoli-alcoli			
		– Monofenoli			
	2907.19.00	-- Altri	KG	2,5	A
29.15		Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi			
	2915.11.00	-- Acido formico	KG	2,5	A
	2915.21.00	-- Acido acetico	KG	2,5	A
	2915.29.00	-- Altri	KG	2,5	A
29.18		Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi			
		– Acidi carbossilici a funzione alcole ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati			
	2918.14.00	-- Acido citrico	KG	2,5	A
	2918.15.00	-- Sali ed esteri dell'acido citrico	KG	0	A
	2918.22.00	-- Acido o-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri	KG	0	A
29.22		Composti amminici a funzioni ossigenate			
		– Ammino-alcoli, diversi da quelli contenenti più d'un tipo di funzione ossigenata, loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti			
	2922.13.00	-- Trietanolamina e suoi sali	KG	2,5	A
	2922.19.00	-- Altri	KG	2,5	A

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
29.25		Composti a funzione carbossimide (compresi la saccarina e suoi sali) o a funzione immina			
		– Immidi e loro derivati; sali di tali prodotti			
	2925.11.00	-- Saccarina e suoi sali	KG	0	A
29.28	2928.00.00	Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina	KG	0	A
29.29		Composti ad altre funzioni azotate			
	2929.10.00	– Isocianati	KG	2,5	A
	2929.90.00	– Altri	KG	2,5	A
29.36		Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, anche miscelati fra loro, anche disciolti in qualsiasi soluzione			
		– Vitamine e loro derivati, non miscelati			
	2936.21.00	-- Vitamine a e loro derivati	KG	0	A
	2936.22.00	-- Vitamina b1 e suoi derivati	KG	0	A
	2936.24.00	-- Acido d- o dl-pantotenico (vitamina b3 o vitamina b5) e suoi derivati	KG	0	A
	2936.27.00	-- Vitamina c e suoi derivati	KG	0	A
	2936.28.00	-- Vitamina e e suoi derivati	KG	0	A
	2936.29.00	-- Altre vitamine e loro derivati	KG	0	A
	2936.90.00	– Altre, compresi i concentrati naturali	KG	0	A
29.37		Ormoni, prostaglandine, trombossani e leucotrieni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati e analoghi strutturali, inclusi i polipeptidi con catena modificata, utilizzati principalmente come ormoni			
		– Ormoni polipeptidici, ormoni proteici e ormoni glicoproteici, loro derivati e analoghi strutturali:			
	2937.11.00	-- Somatotropina, suoi derivati e analoghi strutturali	G	0	A
	2937.21.00	-- Cortisone, idrocortisone, prednisone (deidrocortisone) e prednisolone (deidroidrocortisone)	G	0	A

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	2937.23.00	-- Estrogeni e progestogeni	G	0	A
	2937.90.00	-- Altri	G	0	A
29.39		Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati			
		- Alcaloidi dell'oppio e loro derivati; sali di tali prodotti			
	2939.20.00	- Alcaloidi della china e loro derivati; sali di tali prodotti	KG	0	A
	2939.49.00	-- Altri	KG	0	A
		- Altri			
	2939.99.00	-- Altri	KG	0	A
29.41		Antibiotici			
	2941.10.00	- Penicilline e loro derivati, con struttura di acido penicillanico; sali di tali prodotti	KG	0	A
	2941.30.00	- Tetracicline e loro derivati; sali di tali prodotti	KG	0	A
	2941.40.00	- Cloramfenicolo e suoi derivati; sali di tali prodotti	KG	0	A
	2941.50.00	- Eritromicina e suoi derivati; sali di tali prodotti	KG	0	A
29.42		Altri composti organici			
	2942.00.00	Altri composti organici	KG	0	A
30.01		Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove			
	3001.20.00	- Estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni	KG	0	A
	3001.90.00	- Altri	KG	0	A
30.02		Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili			
	3002.10.00	- Antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici	KG	0	A

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	3002.20.00	– Vaccini per la medicina umana	KG	0	A
	3002.30.00	– Vaccini per la medicina veterinaria	KG	0	A
	3002.90.00	– Altri	KG	0	A
30.03		Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 30.02, 30.05 o 30.06) costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto			
	3003.10.00	– Contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomidine o loro derivati	KG	0	A
	3003.20.00	– Contenenti altri antibiotici	KG	0	A
		– Contenenti ormoni o altri prodotti della voce 29.37, ma non contenenti antibiotici:			
	3003.39.00	-- Altri	KG	0	A
	3003.40.00	– Contenenti alcaloidi o loro derivati, ma non contenenti ormoni, né altri prodotti della voce 29.37, né antibiotici	KG	0	A
	3003.90.00	– Altri	KG	0	A
30.04		Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 30.02, 30.05 o 30.06) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto			
	3004.10.00	– Contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomidine o loro derivati	KG	0	A
	3004.20.00	– Contenenti altri antibiotici	KG	0	A
		– Contenenti ormoni o altri prodotti della voce 29.37, ma non contenenti antibiotici			
	3004.31.00	-- Contenenti insulina	KG	0	A
	3004.32.00	-- Contenenti ormoni corticosteroidi, loro derivati o analoghi strutturali	KG	0	A
	3004.39.00	-- Altri	KG	0	A

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	3004.40.00	– Contenenti alcaloidi o loro derivati, ma non contenenti ormoni, né altri prodotti della voce 29.37, né antibiotici	KG	0	A
	3004.50.00	– Altri medicinali contenenti vitamine o altri prodotti della voce 29.36	KG	0	A
	3004.90.00	– Altri	KG	0	A
30.05		Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari			
	3005.10.00	– Medicazioni adesive ed altri prodotti aventi uno strato adesivo	KG	0	A
	3005.90.00	– Altri	KG	0	A
30.06		Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 4 del presente capitolo			
	3006.10.00	– Catgut sterili, legature sterili simili per suture chirurgiche (compresi i fili riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria) e adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite; laminarie sterili; emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria; barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili	KG	0	A
	3006.20.00	– Reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni	KG	0	A
	3006.30.00	– Preparazioni opacizzanti per esami radiografici; reattivi per diagnostica per essere impiegati sul paziente	KG	0	A
	3006.40.00	– Cementi ed altri prodotti per l'otturazione dentaria; cementi per la ricostruzione ossea	KG	0	A
	3006.50.00	– Astucci e borse farmaceutici forniti del necessario per il pronto soccorso	KG	0	A
	3006.60.00	– Preparazioni chimiche anticoncezionali a base di ormoni, di altri prodotti della voce 29.37 o di spermicidi	KG	0	A
	3006.70.00	– Preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all'utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per alcune parti del corpo in seguito a operazioni chirurgiche o esami medici, o come agente di coesione fra il corpo e gli strumenti medici	KG	0	A
	3006.91.00	– – Dispositivi per stomia	KG	0	A
	3006.92.00	– – Rifiuti farmaceutici	KG	0	A

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
31.01	3101.00.00	Concimi di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale	KG	0	A
31.02		Concimi minerali o chimici azotati			
	3102.10.00	– Urea, anche in soluzione acquosa	KG N	2,5	A
	3102.21.00	– – Solfato di ammonio	KG N	2,5	A
	3102.29.00	– – Altri	KG N	2,5	A
	3102.30.00	– Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa	KG N	2,5	A
	3102.40.00	– Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante	KG N	2,5	A
	3102.60.00	– Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d'ammonio	KG N	2,5	A
	3102.90.00	– Altri, compresi i miscugli non previsti nelle sottovoci precedenti	KG N	2,5	A
31.03		Concimi minerali o chimici fosfatici			
	3103.10.00	– Perfosfati	KG P ₂ O ₅	2,5	A
	3103.90.00	– Altri	KG P ₂ O ₅	2,5	A
31.04		Concimi minerali o chimici potassici			
	3104.20.00	– Cloruro di potassio	KG K ₂ O	2,5	A
	3104.30.00	– Solfato di potassio	KG K ₂ O	2,5	A
	3104.90.00	– Altri	KG K ₂ O	2,5	A
31.05		Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti del presente capitolo della tariffa doganale del Mozambico presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg			
	3105.20.00	– Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	KG	2,5	A
	3105.30.00	– Idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico)	KG	2,5	A
	3105.59.00	– – Altri	KG	2,5	A
	3105.90.00	– Altri	KG	2,5	A

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
32.06		Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 del presente capitolo, diverse da quelle delle voci 32.03, 32.04 o 32.05; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita			
		– Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio			
	3206.11.00	-- Contenenti, in peso, 80 % o più di diossido di titanio, calcolato sulla materia secca	KG	7,5	A
32.08		Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 del presente capitolo della tariffa doganale del Mozambico			
	3208.90.00	– Altri	KG	20	C1
33.02		Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande			
	3302.10.00	– Dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande	KG	7,5	B21
34.01		Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti			
		– Saponi, prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti:			
	3401.19.00	-- Altri	KG	20	C1
35.06		Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg			
	3506.99.00	-- Altri	KG	20	B1
36.04		Articoli per fuochi d'artificio, razzi di segnalazione o grandinfughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici			
	3604.90.00	– Altri	KG	20	B1

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
38.08		Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicida			
	3808.50.00	– Merci menzionate nella nota 1 della sottovoce del presente capitolo della tariffa doganale del Mozambico	KG	7,5	B21
		– Altri:			
	3808.91.00	-- Insetticidi	KG	0	A
	3808.92.00	-- Fungicidi	KG	0	A
	3808.93.00	-- Erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante	KG	0	A
	3808.99.00	-- Altri	KG	2,5	A
38.11		Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali			
		– Preparazioni antidetonanti			
	3811.29.00	-- Altri	KG	7,5	B21
38.21	3821.00.00	Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo e la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali	KG	0	A
38.22	3822.00.00	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 30.02 o 30.06; materiali di riferimento certificati	KG	0	A
39.01		Polimeri di etilene, in forme primarie			
	3901.10.00	– Polietilene di densità inferiore a 0,94	KG	2,5	A
	3901.20.00	– Polietilene di densità uguale o superiore a 0,94	KG	2,5	A
	3901.90.00	– Altri	KG	2,5	A
39.02		Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie			
	3902.10.00	– Polipropilene	KG	2,5	A

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	3902.20.00	– Poliisobutilene	KG	2,5	A
	3902.30.00	– Copolimeri di propilene	KG	2,5	A
	3902.90.00	– Altri	KG	2,5	A
39.03		Polimeri di stirene, in forme primarie			
		– Polistirene:			
	3903.11.00	-- Espansibile	KG	2,5	A
	3903.19.00	-- Altri	KG	2,5	A
	3903.20.00	– Copolimeri di stirene-acrilonitrile (san)	KG	2,5	A
	3903.30.00	– Copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (abs)	KG	2,5	A
	3903.90.00	– Altri	KG	2,5	A
39.04		Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie			
	3904.10.00	– Poli(cloruro di vinile), non miscelato con altre sostanze	KG	2,5	A
		– Altro poli(cloruro di vinile):			
	3904.22.00	-- Plastificato	KG	2,5	A
	3904.40.00	– Altri copolimeri di cloruro di vinile	KG	2,5	A
	3904.50.00	– Polimeri di cloruro di vinilidene	KG	2,5	A
		– Polimeri fluorurati:			
	3904.61.00	-- Politetrafluoroetilene	KG	2,5	A
	3904.69.00	-- Altri	KG	2,5	A
	3904.90.00	– Altri	KG	2,5	A
39.05		Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie			
		– Poli(acetato di vinile):			
	3905.12.00	-- In dispersione acquosa	KG	2,5	A
	3905.19.00	-- Altri	KG	2,5	A

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	3905.21.00	-- In dispersione acquosa	KG	2,5	A
	3905.29.00	-- Altri	KG	2,5	A
	3905.30.00	- Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato	KG	2,5	A
	3905.91.00	-- Copolimeri	KG	2,5	A
	3905.99.00	-- Altri	KG	2,5	A
39.06		Polimeri acrilici, in forme primarie			
	3906.10.00	- Poli(metacrilato di metile)	KG	2,5	A
	3906.90.00	- Altri	KG	2,5	A
39.07		Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie			
	3907.10.00	- Poliacetali	KG	2,5	A
	3907.20.00	- Altri polieteri	KG	2,5	A
	3907.30.00	- Resine epossidiche	KG	2,5	A
	3907.50.00	- Resine alchidiche	KG	2,5	A
	3907.60.00	- Poli(etilene tereftalato)	KG	2,5	A
	3907.70.00	- Acido polilattico	KG	2,5	A
		- Altri poliesteri:			
	3907.91.00	-- Non saturi	KG	2,5	A
	3907.99.00	-- Altri	KG	2,5	A
39.08		Poliammidi in forme primarie			
	3908.90.00	- Altri	KG	2,5	A
39.09		Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretaniche, in forme primarie			
	3909.10.00	- Resine ureiche; resine di tiourea	KG	2,5	A
	3909.20.00	- Resine melamminiche	KG	2,5	A

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	3909.30.00	– Altre resine amminiche	KG	2,5	A
	3909.40.00	– Resine fenoliche	KG	2,5	A
	3909.50.00	– Poliuretani	KG	2,5	A
39.10	3910.00.00	Siliconi, in forme primarie	KG	2,5	A
39.11		Resine di petrolio, resine cumaronindeniche, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni ed altri prodotti citati nella nota 3 del presente capitolo della tariffa doganale del Mozambico, non nominati né compresi altrove, in forme primarie			
	3911.10.00	– Resine di petrolio, resine cumaroniche, resine indeniche, resine cumaronindeniche e politerpeni	KG	2,5	A
	3911.90.00	– Altri	KG	2,5	A
39.12		Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie			
		– Acetati di cellulosa:			
	3912.12.00	-- Plastificati	KG	2,5	A
	3912.20.00	– Nitrati di cellulosa (compresi i collodi)	KG	2,5	A
	3912.31.00	-- Carbossimetilcellulosa e suoi sali	KG	2,5	A
	3912.39.00	-- Altri	KG	2,5	A
	3912.90.00	– Altri	KG	2,5	A
39.13		Polimeri naturali (per esempio: acido alginico) e polimeri naturali modificati (per esempio: proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non nominati né compresi altrove, in forme primarie			
	3913.10.00	– Acido alginico, suoi sali e suoi esteri	KG	2,5	A
	3913.90.00	– Altri	KG	2,5	A
39.14	3914.00.00	Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 39.01 a 39.13, in forme primarie	KG	2,5	A
39.15		Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche			
	3915.10.00	– Di polimeri di etilene	KG	2,5	A
	3915.90.00	– Di altre materie plastiche	KG	2,5	A

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
39.16		Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche			
	3916.10.00	– Di polimeri di etilene	KG	7,5	A
	3916.20.00	– Di polimeri di cloruro di vinile	KG	7,5	A
	3916.90.00	– Di altre materie plastiche	KG	7,5	A
39.17		Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche			
	3917.10.00	– Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche	KG	7,5	B21
		– Tubi rigidi:			
	3917.21.00	-- Di polimeri di etilene	KG	7,5	B21
	3917.22.00	-- Di polimeri di propilene	KG	7,5	B21
	3917.23.00	-- Di polimeri di cloruro di vinile	KG	7,5	B21
	3917.29.00	-- Di altre materie plastiche	KG	7,5	B21
	3917.31.00	-- Tubi flessibili che possono sopportare una pressione di almeno 27,6 mpa	KG	7,5	B21
	3917.32.00	-- Altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori	KG	7,5	B21
	3917.33.00	-- Altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori	KG	7,5	B21
	3917.39.00	-- Altri	KG	7,5	B21
	3917.40.00	– Accessori	KG	7,5	B21
39.18		Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 del presente capitolo della tariffa doganale del Mozambico			
	3918.10.00	– Di polimeri di cloruro di vinile	M ²	7,5	B21
	3918.90.00	– Di altre materie plastiche	M ²	7,5	B21
39.19		Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli			
	3919.10.00	– In rotoli di larghezza non superiore a 20 cm	KG	20	B1
	3919.90.00	-- Altri	KG	20	B1

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
39.20		Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie			
	3920.10.00	– Di polimeri di etilene	KG	20	B1
	3920.20.10	-- Orientati monoassialmente	KG	20	B1
	3920.20.90	-- Orientati biassialmente	KG	7,5	B21
	3920.30.00	– Di polimeri di stirene	KG	20	B1
	3920.43.00	-- Contenenti in peso 6 % o più di plastificanti	KG	20	B1
	3920.49.00	-- Altri	KG	20	B1
	3920.51.00	-- Di poli(metacrilato di metile)	KG	7,5	B21
	3920.59.00	-- Altri	KG	7,5	B21
	3920.61.00	-- Di policarbonati	KG	20	B1
	3920.62.00	-- Di poli(etilene tereftalato)	KG	7,5	B21
	3920.63.00	-- Di poliesteri non saturi	KG	7,5	B21
	3920.69.00	-- Di altri poliesteri	KG	7,5	B21
	3920.71.00	-- Di cellulosa rigenerata	KG	7,5	B21
	3920.73.00	-- Di acetato di cellulosa	KG	7,5	B21
	3920.79.00	-- Di altri derivati della cellulosa	KG	7,5	B21
	3920.91.00	-- Di poli(butirrale di vinile)	KG	7,5	B21
	3920.93.00	-- Di resine amminiche	KG	7,5	B21
	3920.94.00	-- Di resine fenoliche	KG	7,5	B21
	3920.99.00	-- Di altre materie plastiche	KG	20	B1
39.21		Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche			
		– Prodotti alveolari:			
	3921.11.00	-- Di polimeri di stirene	KG	20	B1

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	3921.12.10	-- Orientati monoassialmente	KG	20	B1
	3921.12.90	-- Orientati biassialmente	KG	7,5	B21
	3921.13.10	-- Blocchi di poliuretano agglomerato di spessore pari o superiore a 50 cm	KG	7,5	B21
	3921.13.90	--- Altri	KG	20	B1
	3921.14.00	- Di cellulosa rigenerata	KG	7,5	B21
	3921.19.00	-- Di altre materie plastiche	KG	20	B1
	3921.90.00	- Altri	KG	7,5	C21
39.22		Vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche			
	3922.20.00	- Tavolette e coperchi per tazze per gabinetti	KG	20	B1
	3922.90.00	- Altri	KG	20	B1
39.23		Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche			
	3923.10.00	- Scatole, casse, casellari e oggetti simili	KG	20	B1
	3923.21.00	-- Di polimeri di etilene	KG	20	B1
	3923.29.10	--- Di plastica multidirezionale per imballaggi sottovuoto	KG	7,5	C21
	3923.29.90	-- Di altre materie plastiche	KG	20	C1
	3923.30.10	-- Tazze termoformate di cloruro di polivinile o poliesteri	KG	7,5	C21
	3923.30.20	-- Contenitori per il confezionamento dei medicinali e dei prodotti per l'igiene personale	KG	7,5	C21
	3923.30.30	-- Sbozzi per la fabbricazione di bottiglie	KG	7,5	C21
	3923.30.90	-- Altri	KG	20	C1
	3923.40.10	-- Cassette per la registrazione sonora, senza nastro magnetico, con o senza scatole	KG	7,5	B21
	3923.40.90	-- Altri	KG	20	B1
	3923.50.00	- Turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura	KG	7,5	C21
	3923.90.00	- Altri	KG	20	B1

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
39.24		Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toeletta, di materie plastiche			
	3924.10.00	– Oggetti per il servizio da tavola o da cucina	KG	20	B1
	3924.90.00	– Altri	KG	20	B1
39.25		Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove			
	3925.10.00	– Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità superiore a 300 litri	KG	20	C1
	3925.20.00	– Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie	KG	7,5	B21
	3925.30.00	– Imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana), oggetti simili e loro parti	KG	7,5	B21
	3925.90.00	– Altri	KG	7,5	B21
39.26		Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 39.01 a 39.14			
	3926.10.00	– Oggetti per l'ufficio o per la scuola	KG	20	B1
	3926.20.00	– Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi guanti, mezzoganti e muffole)	KG	20	B1
	3926.30.00	– Guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili	KG	20	B1
	3926.40.00	– Statuette ed altri oggetti di ornamento	KG	20	B1
	3926.90.10	-- Galleggianti per la pesca	KG	2,5	A
	3926.90.20	-- Parti per le voci della sezione xvii e dei capitoli 90 e 91	KG	7,5	B21
	3926.90.30	-- Basi per scope, spazzole e mop di plastica	KG	7,5	A
	3926.90.90	-- Altri	KG	20	B1
40.01		Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe in forme primarie o in lastre, fogli o nastri			
	4001.10.00	– Lattice di gomma naturale, anche prevulcanizzato	KG	2,5	A
		– Gomma naturale in altre forme:			
	4001.22.00	-- Gomme tecnicamente specificate (tsnr)	KG	2,5	A

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	4001.29.00	-- Altri	KG	2,5	A
	4001.30.00	- Balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe	KG	2,5	A
40.02		Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescole di prodotti della voce 40.01 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri			
		- Gomma butadiene-stirene (sbr); gomma butadiene-stirene carbossilato (xsbr):			
	4002.11.00	-- Lattice	KG	2,5	A
	4002.19.00	-- Altre	KG	2,5	A
	4002.39.00	-- Altre	KG	2,5	A
	4002.41.00	-- Lattice	KG	2,5	A
	4002.49.00	-- Altre	KG	2,5	A
	4002.99.00	-- Altre	KG	2,5	A
40.03	4003.00.00	Gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	KG	2,5	A
40.04	4004.00.00	Cascami, avanzi e ritagli di gomma non indurita, anche ridotti in polvere o in granuli	KG	2,5	A
40.05		Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri			
	4005.10.00	- Gomma addizionata di nerofumo o di silice	KG	2,5	A
	4005.20.00	- Soluzioni; dispersioni diverse da quelle della sotto-voce 4005.10	KG	2,5	A
	4005.91.00	-- Lastre, fogli e nastri	KG	2,5	A
	4005.99.00	-- Altri	KG	2,5	A
40.06		Altre forme (per esempio: bacchette, tubi, profilati) e oggetti (per esempio: dischi, rondelle), di gomma non vulcanizzata			
	4006.10.00	- Profilati per la ricostruzione di coperture	KG	7,5	B21
	4006.90.00	- Altri	KG	7,5	B21

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
40.07	4007.00.00	Fili e corde di gomma vulcanizzata	KG	7,5	B21
40.08		Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita			
		– Di gomma alveolare			
	4008.11.00	-- Lastre, fogli e nastri	KG	7,5	A
	4008.19.00	-- Altri	KG	7,5	A
	4008.21.00	-- Lastre, fogli e nastri	M ²	7,5	A
	4008.29.00	-- Altri	KG	7,5	A
40.09		Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti dei loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi)			
		– Non rinforzati con altre materie, né altrimenti associati ad altre materie			
	4009.11.00	-- Senza accessori	KG	7,5	B21
	4009.12.00	-- Con accessori	KG	7,5	B21
		– Rinforzati solamente con metallo, o altrimenti associati solamente a metallo			
	4009.21.00	-- Senza accessori	KG	7,5	B21
	4009.22.00	-- Con accessori	KG	7,5	B21
	4009.31.00	-- Senza accessori	KG	7,5	B21
	4009.32.00	-- Con accessori	KG	7,5	B21
	4009.41.00	-- Senza accessori	KG	7,5	B21
	4009.42.00	-- Con accessori	KG	7,5	B21
40.10		Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata			
		– Nastri trasportatori:			
	4010.11.00	-- Rinforzati soltanto di metallo	KG	7,5	B21
	4010.12.00	-- Rinforzati soltanto di materie tessili	KG	7,5	B21

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	4010.19.00	-- Altri	KG	7,5	B21
		- Cinghie di trasmissione			
	4010.31.00	-- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm	KG	7,5	B21
	4010.32.00	-- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm	KG	7,5	B21
	4010.33.00	-- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm	KG	7,5	B21
	4010.34.00	-- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm	KG	7,5	B21
	4010.35.00	-- Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 150 cm	KG	7,5	B21
	4010.36.00	-- Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 150 cm ma non superiore a 198 cm	KG	7,5	B21
	4010.39.00	-- Altre	KG	7,5	B21
40.11		Pneumatici nuovi, di gomma			
	4011.10.00	- Dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e auto da corsa)	P/ST	20	B1
	4011.20.00	- Dei tipi utilizzati per autobus o autocarri	P/ST	20	B1
	4011.30.00	- Dei tipi utilizzati per veicoli aerei	P/ST	7,5	B21
	4011.40.00	- Dei tipi utilizzati per motocicli	P/ST	20	B1
	4011.50.00	- Dei tipi utilizzati per biciclette	P/ST	20	B1
		- Altri, a ramponi, a spina di pesce o simili			
	4011.61.00	-- Dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali	P/ST	20	B1
	4011.62.00	-- Dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchi di un diametro inferiore o uguale a 61 cm	P/ST	20	B1
	4011.63.00	-- Dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchi di un diametro superiore a 61 cm	P/ST	20	B1

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	4011.69.00	-- Altri	P/ST	20	B1
	4011.92.00	-- Dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali	P/ST	20	B1
	4011.93.00	-- Dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchi di un diametro inferiore o uguale a 61 cm	P/ST	20	B1
	4011.94.00	-- Dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchi di un diametro superiore a 61 cm	P/ST	20	B1
	4011.99.00	-- Altri	P/ST	20	C1
40.13		Camere d'aria, di gomma			
	4013.20.00	- Dei tipi utilizzati per biciclette	P/ST	20	B1
40.14		Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle), di gomma vulcanizzata non indurita, anche con parti di gomma indurita			
	4014.10.00	- Preservativi	KG	0	A
	4014.90.00	- Altri	KG	2,5	A
40.15		Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoganti e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso			
		- Guanti, mezzoganti e muffole:	PA	0	A
	4015.11.00	-- Per chirurgia	PA	7,5	B21
	4015.19.00	-- Altri	KG	7,5	B21
	4015.90.00	- Altri			
40.16		Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita			
	4016.10.00	- Di gomma alveolare	KG	20	B1
	4016.91.00	-- Rivestimenti e tappeti da pavimento	KG	7,5	B21
	4016.92.00	-- Gomme per cancellare	KG	0	A
	4016.93.00	-- Giunti	KG	7,5	B21
	4016.94.00	-- Parabordi, anche gonfiabili, per attracco delle imbarcazioni	KG	7,5	B21

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	4016.95.00	-- Altri oggetti gonfiabili	KG	20	B1
	4016.99.00	-- Altri	KG	20	B1
40.17		Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzi; lavori di gomma indurita			
	4017.00.10	- Sfusi o in cubi, lastre, fogli, strisce, barre, profilati o tubi	KG	7,5	B21
	4017.00.20	- Cascami, polveri e avanzi di gomma indurita	KG	2,5	A
	4017.00.30	-- Parti per le voci della sezione xvii e dei capitoli 90 e 91	KG	7,5	B21
	4017.00.90	- Altri lavori	KG	20	B1
41.01		Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate			
	4101.20.00	- Cuoi e pelli greggi interi, non spaccati, di peso unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono secchi, a 10 kg se sono salati secchi e a 16 kg se sono freschi, salati verdi o altrimenti conservati	KG	2,5	A
	4101.50.00	- Cuoi e pelli greggi intere, di peso unitario superiore a 16 kg	KG	2,5	A
41.03		Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo			
	4103.90.00	- Altri	KG	2,5	A
41.04		Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati			
		- Allo stato umido (compresi i wet-blue)			
	4104.19.00	-- Altri	M ²	7,5	B21
41.07		Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 41.14			
		- Cuoi e pelli intere			
	4107.11.00	-- Pieno fiore, non spaccate	M ²	7,5	B21

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	4107.99.00	-- Altri	M ²	7,5	B21
41.12	4112.00.00	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 41.14	M ²	7,5	B21
41.13		Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di altri animali, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 41.14			
	4113.90.00	- Altri	M ²	7,5	B21
41.14		Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati			
	4114.10.00	- Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato)	M ²	7,5	B21
41.15		Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati; ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio			
	4115.10.00	- Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati	M ²	7,5	B21
42.01	4201.00.00	Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia	KG	20	B1
42.02		Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toeletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toeletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta			
		- Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toeletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili:			
	4202.11.00	-- Con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti	P/ST	20	B1
	4202.12.00	-- Con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili	P/ST	20	B1
	4202.19.00	-- Altri	P/ST	20	B1

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	4202.21.00	-- Con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti	P/ST	20	B1
	4202.22.00	-- Con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili	P/ST	20	B1
	4202.29.00	-- Altri	P/ST	20	B1
	4202.31.00	-- Con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti	P/ST	20	B1
	4202.32.00	-- Con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili	P/ST	20	B1
	4202.39.00	-- Altri	P/ST	20	B1
	4202.91.00	-- Con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti	P/ST	20	B1
	4202.92.00	-- Con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili	P/ST	20	B1
	4202.99.00	-- Altri	P/ST	20	B1
42.03		Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti			
	4203.10.00	- Indumenti	KG	20	B1
	4203.21.00	-- Speciali per praticare gli sport	PA	7,5	B21
	4203.29.00	-- Altri	PA	20	B1
	4203.30.00	- Cinture, cinturoni e bandoliere	KG	20	B1
	4203.40.00	- Altri accessori di abbigliamento	KG	20	B1
42.05	4205.00.00	Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti	KG	20	B1
42.06	4206.00.00	Lavori di budella, di pellicola di intestini «baudruche», di vesciche o di tendini	KG	20	B1
43.02		Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 43.03			
		- Pelli da pellicceria intere, anche senza teste, code o zampe, non riunite:			
	4302.19.00	-- Altre	P/ST	7,5	B21

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	4302.20.00	– Teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli, non riuniti	KG	7,5	B21
43.03		Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria			
	4303.90.00	– Altri	KG	20	B1
43.04	4304.00.00	Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali	KG	20	B1
44.01		Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili			
	4401.10.00	– Legna da ardere, in qualsiasi forma	KG	2,5	A
	4401.30.00	– Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili	KG	2,5	A
44.02		Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato			
	4402.10.00	– Di bambù	KG	2,5	A
	4402.90.00	Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato	KG	2,5	A
44.03		Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato			
	4403.10.00	– Trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione	M ³	2,5	A
	4403.20.00	– Altro, di conifere	M ³	2,5	A
	4403.41.00	-- Dark red meranti, light red meranti e meranti bakau	M ³	2,5	A
	4403.49.00	-- Altro	M ³	2,5	A
	4403.91.00	-- Di quercia (<i>Quercus</i> spp.)	M ³	2,5	A
	4403.99.00	-- Altro	M ³	2,5	A
44.04		Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili			
	4404.10.00	– Di conifere	KG	7,5	B21

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	4404.20.00	– Diversi da quelli di conifere	KG	7,5	B21
44.06		Traversine di legno per strade ferrate o simili			
	4406.90.00	– Altre	M ³	7,5	B21
44.07		Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm			
	4407.10.00	– Di conifere	M ³	7,5	B21
	4407.21.00	-- Mahogany (<i>Swietenia</i> spp.)	M ³	7,5	B21
	4407.22.00	-- Virola, imbuia e balsa	M ³	7,5	B21
	4407.25.00	-- Dark red meranti, light red meranti e meranti bakau	M ³	7,5	B21
	4407.27.00	-- Sapelli	M ³	7,5	B21
	4407.28.00	-- Iroko	M ³	7,5	B21
	4407.29.00	-- Altre	M ³	7,5	B21
	4407.91.00	-- Di quercia (<i>Quercus</i> spp.)	M ³	7,5	B21
	4407.93.00	-- Di acero (<i>Acer</i> spp.)	M ³	7,5	B21
	4407.94.00	-- Di ciliegio (<i>Prunus</i> spp.)	M ³	7,5	B21
	4407.95.00	-- Di frassino (<i>Fraxinus</i> spp.)	M ³	7,5	B21
	4407.99.00	-- Altro	M ³	7,5	B21
44.08		Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm			
	4408.10.00	– Di conifere	M ³	7,5	B21
	4408.31.00	-- Dark red meranti, light red meranti e meranti bakau	M ³	7,5	B21
	4408.39.00	-- Altri	M ³	7,5	B21
	4408.90.00	– Altri	M ³	7,5	B21

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
44.09		Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a v, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa			
	4409.10.00	– Di conifere	M ³	7,5	B21
	4409.21.00	-- Di bambù	M ³	7,5	B21
	4409.29.00	-- Altro	M ³	7,5	B21
44.10		Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (osb) e pannelli simili (per esempio: «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici			
		– Di legno			
	4410.11.00	-- Pannelli di particelle	M ³	7,5	B21
	4410.12.00	-- Pannelli detti «oriented strand board» (osb)	M ³	7,5	B21
	4410.19.00	-- Altri	M ³	7,5	B21
	4410.90.00	– Altri	M ³	7,5	B21
44.11		Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici			
		– Pannelli di fibre di legno a media densità (detti «mdf»):			
	4411.12.00	-- Di spessore inferiore o uguale a 5 mm	M ²	7,5	B21
	4411.13.00	-- Di spessore superiore a 5 mm ed inferiore o uguale a 9 mm	M ²	7,5	B21
	4411.14.00	-- Di spessore superiore a 9 mm	M ²	7,5	B21
		– Altri			
	4411.92.00	-- Con massa volumica superiore a 0,8 g/cm ³	M ²	7,5	B21
	4411.93.00	-- Con massa volumica superiore a 0,5 g/cm ³ ma inferiore o uguale a 0,8 g/cm ³	M ²	7,5	B21
	4411.94.00	-- Con massa volumica non superiore a 0,5 g/cm ³	M ²	7,5	B21

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
44.12		Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato			
	4412.10.00	– Di bambù	M ³	7,5	B21
		– Altro legno compensato o impiallacciato, costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù), di cui ciascun foglio abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm			
	4412.31.00	-- Avente almeno uno strato esterno di legno tropicale definito nella nota 1 della sottovoce del presente capitolo della tariffa doganale del Mozambico	M ³	7,5	B21
	4412.39.00	-- Altro	M ³	7,5	B21
	4412.94.00	-- Ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata	M ³	7,5	B21
	4412.99.00	-- Altro	M ³	7,5	B21
44.13	4413.00.00	Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati	KG	7,5	B21
44.14	4414.00.00	Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili	KG	20	B1
44.15		Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette, di legno			
	4415.10.00	-- Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili; tamburi (rocchetti) per cavi	KG	7,5	B21
	4415.20.00	– Palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico; spalliere di palette	KG	7,5	A
44.16	4416.00.00	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio	KG	7,5	B21
44.17	4417.00.00	Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno	KG	7,5	B21
44.18		Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno			
	4418.10.00	– Finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti	KG	7,5	B21
	4418.20.00	– Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie	KG	7,5	B21
	4418.40.00	– Casseforme per gettate di calcestruzzo	KG	7,5	B21
	4418.50.00	– Tavole di copertura («shingles» e «shakes»)	KG	7,5	B21

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	4418.60.00	– Pali e travi	KG	7,5	B21
		– Pannelli assemblati per pavimenti			
	4418.71.00	-- Per pavimenti a mosaico	KG	7,5	B21
	4418.72.00	-- Altri, multistrato	KG	7,5	B21
	4418.79.00	– Altri	KG	7,5	B21
44.19	4419.00.00	Articoli di legno per la tavola o per la cucina	KG	20	B1
44.20		Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94			
	4420.10.00	Statuette e altri oggetti ornamentali, di legno	KG	20	B1
	4420.90.00	– Altri	M ³	20	B1
44.21		Altri lavori di legno			
	4421.10.00	– Grucce per indumenti	P/ST	20	B1
	4421.90.10	-- Stecchi di fiammiferi	KG	7,5	B21
	4421.90.20	-- Basi per scope, spazzole e mop di legno	KG	7,5	B21
	4421.90.90	-- Altri	KG	20	B1
45.02	4502.00.00	Sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma quadrata o rettangolare (compresi gli sbizzi a spigoli vivi per turaccioli)	KG	7,5	B21
45.03		Lavori di sughero naturale			
	4503.10.00	– Turaccioli	KG	7,5	B21
	4503.90.00	– Altri	KG	7,5	B21
45.04		Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato			
	4504.10.00	– Cubi, mattoni, lastre, fogli e strisce; quadrelli (mattonelle), di qualsiasi forma; cilindri pieni, compresi i dischi	KG	7,5	B21
	4504.90.00	– Altri	KG	7,5	B21

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
46.01		Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce; materiale da intreccio, trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, tessuti o parallelizzati, piatti, anche finiti (per esempio: stuoie, impagliature e graticci)			
		– Stuoie, impagliature e graticci di materiali vegetali:			
	4601.21.00	-- Di bambù	KG	20	B1
	4601.22.00	-- Di canne d'india	KG	20	B1
	4601.29.00	-- Altri	KG	20	B1
	4601.99.00	-- Altri	KG	20	B1
46.02		Lavori da panierai ottenuti direttamente nella loro forma da materiale da intreccio oppure confezionati con manufatti della voce 46.01; lavori di luffa			
		– Di materiali vegetali			
	4602.11.00	-- Di bambù	KG	20	B1
	4602.12.00	-- Di canne d'india	KG	20	B1
	4602.19.00	– Altri	KG	20	B1
47.06		– Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) o da altre materie fibrose cellulosiche			
	4706.30.00	– Altre, di bambù	KG	7,5	B21
		– Altre:			
	4706.93.00	-- Semichimiche	KG	7,5	B21
47.07		Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti)			
	4707.10.00	– Carta o cartone kraft greggi o carta o cartone ondulati	KG	7,5	B21
	4707.30.00	– Carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste meccaniche (per esempio: giornali, periodici e stampati simili)	KG	7,5	B21
	4707.90.00	– Altri, compresi gliavanzi e rifiuti non selezionati	KG	7,5	B21
48.01	4801.00.00	Carta da giornale, in rotoli o in fogli	KG	2,5	A

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
48.02		Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, diversi dalla carta delle voci 48.01 o 48.03; carta e cartone fabbricati a mano			
	4802.10.00	– Carta e cartone fabbricati a mano	KG	2,5	A
	4802.20.00	– Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità	KG	2,5	A
	4802.40.00	– Carta da supporto per carta da parati	KG	2,5	A
	4802.54.00	-- Di peso inferiore a 40 g/m ²	KG	2,5	A
	4802.55.00	-- Di peso compreso tra 40 g/m ² e 150 g/m ² , in rotoli	KG	2,5	A
	4802.56.00	-- Di peso compreso tra 40 g/m ² e 150 g/m ² , in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato	KG	2,5	A
	4802.57.00	-- Altri, di peso compreso tra 40 g/m ² e 150 g/m ²	KG	2,5	A
	4802.58.00	-- Di peso superiore a 150 g/m ²	KG	2,5	A
	4802.61.00	-- In rotoli	KG	2,5	A
	4802.62.00	-- In fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato	KG	2,5	A
	4802.69.00	-- Altri	KG	2,5	A
48.03	4803.00.00	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toilette, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli	KG	2,5	A
48.04		Carta e cartone kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 48.02 o 48.03			
		– Carta e cartone per copertine, detti «kraftliner»:			
	4804.11.00	-- Greggi	KG	2,5	A

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	4804.19.00	-- Altri	KG	2,5	A
		- Carta kraft per sacchi di grande capacità:			
	4804.29.00	-- Altra	KG	2,5	A
		- Altra carta e altro cartone kraft di peso non superiore a 150 g per m ²			
	4804.31.00	-- Greggi	KG	2,5	A
	4804.39.00	-- Altri	KG	2,5	A
	4804.41.00	-- Greggi	KG	2,5	A
	4804.49.00	-- Altri	KG	2,5	A
	4804.59.00	-- Altri	KG	7,5	B21
48.05		Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 del presente capitolo della tariffa doganale del Mozambico			
		- Carta di pasta da ondulare detta «fluting»			
	4805.11.00	-- Carta di pasta semichimica da ondulare detta «fluting»	KG	2,5	A
	4805.19.00	-- Altri	KG	7,5	B21
	4805.30.00	- Carta da imballaggio al solfito	KG	7,5	A
	4805.40.00	- Carta da filtro e cartone da filtro	KG	7,5	B21
	4805.50.00	- Cartafeltro e cartonefeltro, carta e cartone lanosi	KG	7,5	B21
	4805.92.00	- Di peso superiore a 150 g per m ² ma inferiore a 225 g per m ²	KG	7,5	B21
	4805.93.00	- Di peso uguale o superiore a 225 g/m ²	KG	7,5	B21
48.06		Carta e cartone all'acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta «cristallo», e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli o in fogli			
	4806.10.00	- Carta e cartone all'acido solforico (pergamena vegetale)	KG	20	B1
	4806.20.00	- Carta impermeabile ai grassi (greaseproof)	KG	20	B1
	4806.30.00	- Carta da lucido	KG	20	B1

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	4806.40.00	– Carta detta «cristallo» e altre carte calandrate trasparenti o traslucide	KG	20	B1
48.07	4807.00.00	Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli	KG	7,5	B21
48.08		Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspata, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 48.03			
	4808.10.00	– Carta e cartone ondulati, anche perforati	KG	7,5	B21
	4808.20.00	– Carta kraft per sacchi di grande capacità, increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perforata	KG	7,5	B21
	4808.30.00	– Altra carta kraft, increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perforata	KG	7,5	B21
	4808.90.00	– Altri	KG	7,5	B21
48.09		Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli o in fogli			
	4809.20.00	– Carta detta «autocopiante»	KG	20	B1
	4809.90.00	– Altra	KG	20	B1
48.10		Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato			
		– Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui non più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre:			
	4810.13.00	-- In rotoli	KG	7,5	B21
	4810.14.00	-- In fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato	KG	7,5	B21
	4810.19.00	-- Altri	KG	20	B1
	4810.22.00	-- Carta patinata leggera, detta «l.w.c.»	KG	20	B1

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	4810.29.00	-- Altri	KG	20	B1
	4810.31.00	-- Con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso non superiore a 150 g per m ²	KG	7,5	B21
	4810.39.00	-- Altri	KG	20	B1
	4810.99.00	-- Altri	KG	20	B1
48.11		Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti alle voci 48.03, 48.09 o 48.10			
	4811.10.00	- Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto	KG	7,5	B21
		- Carta e cartone gommati o adesivi:			
	4811.41.00	-- Autoadesivi	KG	7,5	B21
	4811.49.00	-- Altri	KG	20	B1
		- Carta e cartone, spalmati, impregnati o ricoperti di materia plastica (esclusi quelli adesivi):			
	4811.51.00	-- Con imbianchimento, di peso superiore a 150 g per m ²	KG	7,5	B21
	4811.59.00	--- Altri	KG	20	B1
	4811.60.00	- Carta e cartone spalmati o impregnati di cera, di paraffina, di stearina, di olio o di glicerolo	KG	7,5	B21
	4811.90.00	- Altra carta, altro cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa	KG	7,5	B21
48.12	4812.00.00	Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta	KG	7,5	B21
48.13		Carta da sigarette, anche tagliata a misura o in blocchetti o in tubetti			
	4813.20.00	- In rotoli di larghezza non superiore a 5 cm	KG	7,5	B21
	4813.90.00	- Altra	KG	7,5	B21
48.14		Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie			
	4814.10.00	- Carta detta «ingrain»	KG	20	B1

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	4814.20.00	– Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata	KG	20	B1
	4814.90.00	– Altri	KG	20	B1
48.16		Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diversa da quella della voce 48.09), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole			
	4816.20.00	– Carta detta «autocopiante»	KG	20	B1
	4816.90.00	– Altra	KG	20	B1
48.17		Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza			
	4817.10.00	– Buste	KG	20	B1
	4817.20.00	– Biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza	KG	20	B1
	4817.30.00	– Scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	KG	20	B1
48.18		Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toeletta, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa			
	4818.10.00	– Carta igienica	KG	20	B1
	4818.20.00	– Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciugamani	KG	20	B1
	4818.30.00	– Tovaglie e tovaglioli da tavola	KG	20	B1
	4818.40.00	– Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini e oggetti simili	KG	20	A
	4818.50.00	– Indumenti ed accessori di abbigliamento	KG	20	B1
	4818.90.00	– Altri	KG	20	B1
48.19		Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili			
	4819.10.00	– Scatole di carta o di cartone ondulato	KG	7,5	B21

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	4819.20.00	– Scatole pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato	KG	7,5	B21
	4819.30.00	– Sacchi di larghezza, alla base, di 40 cm o più	KG	7,5	B21
	4819.40.00	– Altri sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci	KG	7,5	B21
	4819.50.00	– Altri imballaggi, comprese le buste per dischi	KG	7,5	B21
	4819.60.00	– Cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili	KG	7,5	B21
48.20		Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone			
	4820.10.00	– Registri, libri contabili, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili	KG	7,5	B21
	4820.20.00	– Quaderni	KG	7,5	B21
	4820.30.00	– Raccoglitori e classificatori (diversi dalle copertine per libri), cartelline e copertine per incartamenti	KG	7,5	B21
	4820.40.00	– Blocchi e libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati	KG	7,5	B21
	4820.50.00	– Album per campioni o per collezioni	KG	7,5	B21
	4820.90.00	– Altri	KG	7,5	B21
48.21		Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o no			
	4821.10.00	– Stampati	KG	7,5	B21
	4821.90.00	– Altre	KG	7,5	B21
48.22		Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti			
	4822.10.00	– Dei tipi utilizzati per avvolgere filati tessili	KG	7,5	B21
	4822.90.00	– Altri	KG	7,5	B21

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
48.23		Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa			
	4823.20.00	– Carta da filtro e cartone da filtro	KG	20	B1
	4823.40.00	– Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine, in fogli o in dischi	KG	20	B1
	4823.61.00	-- Di bambù	KG	20	B1
	4823.69.00	-- Altri	KG	20	B1
	4823.70.00	– Articoli foggiate a stampo od ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta	KG	20	B1
	4823.90.00	– Altri	KG	20	B1
49.01		Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti			
	4901.10.00	– In fogli sciolti, anche piegati	KG	0	A
		– Altri:			
	4901.91.00	-- Dizionari ed enciclopedie, anche in fascicoli	KG	0	A
	4901.99.00	-- Altri	KG	0	A
49.02		Giornali e pubblicazioni periodiche, stampati, anche illustrati o contenenti pubblicità			
	4902.10.00	– Con almeno quattro edizioni settimanali	KG	2,5	A
	4902.90.00	– Altri	KG	2,5	A
49.03	4903.00.00	Album o libri di immagini e album da disegno o da colorare, per bambini	KG	2,5	A
49.04	4904.00.00	Musica manoscritta o stampata, anche illustrata o rilegata	KG	2,5	A
49.05		Lavori cartografici di ogni specie, comprese le carte murali, le carte topografiche ed i globi, stampati			
	4905.10.00	– Globi	KG	0	A
	4905.91.00	-- In forma di libri o di opuscoli	KG	0	A
	4905.99.00	-- Altri	KG	0	A

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
49.06	4906.00.00	Piani e disegni di architetti, di ingegneri ed altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici o simili, ottenuti in originale a mano; testi manoscritti; riproduzioni fotografiche, su carta sensibilizzata e copie ottenute con carta carbone, dei piani, dei disegni o dei testi di cui sopra	KG	2,5	A
49.07	4907.00.00	Francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese nel quale hanno o avranno un valore di affrancatura riconosciuto; carta bollata; biglietti di banca; assegni; titoli azionari od obbligazioni e titoli simili	KG	2,5	A
49.08		Decalcomanie di ogni genere			
	4908.10.00	– Decalcomanie vetrificabili	KG	20	B1
	4908.90.00	– Altre	KG	20	B1
49.09	4909.00.00	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	KG	20	B1
49.10	4910.00.00	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare	KG	20	B1
49.11		Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie			
	4911.10.00	– Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili	KG	20	B1
	4911.91.00	– – Immagini, incisioni e fotografie	KG	20	B1
	4911.99.00	– – Altri	KG	20	B1
50.06	5006.00.00	Filati di seta o di cascami di seta, condizionati per la vendita al minuto; pelo di Messina (crine di Firenze)	KG	20	B1
50.07		Tessuti di seta o di cascami di seta			
	5007.90.00	– Altri tessuti	M ²	20	B1
51.03		Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati			
	5103.20.00	– Altri cascami di lana o di peli fini	KG	2,5	A
51.09		Filati di lana o di peli fini, condizionati per la vendita al minuto			
	5109.90.00	– Altri	KG	20	B1

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
51.12		Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati			
	5112.90.00	– Altri	M ²	20	B1
53.01		Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)			
	5301.30.00	– Stoppe e cascami di lino	KG	2,5	A
53.03		Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)			
	5303.10.00	– Iuta ed altre fibre tessili liberiane, gregge o macerate	KG	2,5	A
	5303.90.00	– Altri	KG	2,5	A
53.05	5305.00.00	Cocco, abaca (canapa di manila o « <i>musa textilis nee</i> »), ramiè ed altre fibre tessili vegetali non nominate né comprese altrove, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)	KG	2,5	A
53.06		Filati di lino			
	5306.10.00	– Semplici	KG	7,5	B21
	5306.20.00	– Ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	KG	7,5	B21
53.07		Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 53.03			
	5307.10.00	– Semplici	KG	7,5	B21
	5307.20.00	– Ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	KG	7,5	B21
53.08		Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta			
	5308.90.00	– Altri	KG	7,5	B21
53.09		Tessuti di lino			
		– Contenenti, in peso, almeno 85 % di lino			
	5309.29.00	– – Altri	M ²	20	B1
53.10		Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 53.03			
	5310.10.00	– Greggi	M ²	20	B1
	5310.90.00	– Altri	M ²	20	B1

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
54.01		Filati per cucire di filamenti sintetici o artificiali, anche condizionati per la vendita al minuto			
	5401.10.00	– Di filamenti sintetici	KG	20	B1
	5401.20.00	– Di filamenti artificiali	KG	20	B1
54.02		Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex			
		– Filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi			
	5402.11.00	-- Di aramidi	KG	20	B21
	5402.19.00	– Altri	KG	0	B21
	5402.20.00	– Filati ad alta tenacità di poliesteri	KG	0	B21
	5402.31.00	-- Di nylon o di altre poliammidi, con titolo di filati semplici inferiore o uguale a 50 tex	KG	0	B21
	5402.32.00	-- Di nylon o di altre poliammidi, con titolo di filati semplici superiore a 50 tex	KG	0	B21
	5402.33.00	-- Di poliesteri	KG	0	B21
	5402.34.00	-- Di polipropilene	KG	0	B21
	5402.39.00	-- Altri	KG	0	B21
	5402.41.00	-- Di nylon o di altre poliammidi	KG	0	B21
	5402.44.00	-- Di elastomeri	KG	0	B21
	5402.45.00	-- Altri, di nylon o di altre poliammidi	KG	0	B21
	5402.48.00	-- Altri, di polipropilene	KG	0	B21
	5402.49.00	-- Altri	KG	0	B21
	5402.51.00	-- Di nylon o di altre poliammidi	KG	0	B21
	5402.61.00	-- Di nylon o di altre poliammidi	KG	0	B21
	5402.69.00	-- Altri	KG	0	B21

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
54.03		Filati di filamenti artificiali (diversi dai filati per cucire) non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti artificiali di meno di 67 decitex			
	5403.20.00	– Filati ad alta tenacità di rayon viscosa	KG	0	B21
	5403.31.00	-- Di rayon viscosa, non torti o con torsione inferiore o uguale a 120 giri per metro	KG	0	B21
	5403.32.00	-- Di rayon viscosa, con torsione superiore a 120 giri per metro	KG	0	B21
	5403.33.00	-- Di acetato di cellulosa	KG	0	B21
	5403.39.00	-- Altri	KG	0	B21
		– Altri filati, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)			
	5403.41.00	-- Di rayon viscosa	KG	0	B21
	5403.42.00	-- Di acetato di cellulosa	KG	0	B21
	5403.49.00	-- Altri	KG	0	B21
54.04		Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm			
		– Monofilamenti			
	5404.11.00	-- Di elastomeri	KG	0	A
	5404.12.00	-- Altri, di polipropilene	KG	0	A
	5404.19.00	-- Altri	KG	0	A
	5404.90.00	– Altri	KG	0	A
54.05	5405.00.00	Monofilamenti artificiali di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili artificiali, di larghezza apparente non superiore a 5 mm	KG	0	B21
54.06	5406.00.00	Filati di filamenti sintetici o artificiali (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto	KG	20	B1
54.07		Tessuti di filati di filamenti sintetici, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 54.04			
	5407.10.00	– Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri	M ²	20	B1

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	5407.20.00	– Tessuti ottenuti con lamelle e forme simili	M ²	20	B1
	5407.41.00	-- Greggi o imbianchiti	M ²	20	B1
	5407.42.10	--- Zanzariere	M ²	0	A
	5407.42.90	--- Altri	M ²	20	B1
	5407.44.00	-- Stampati	M ²	20	B1
	5407.52.00	-- Tinti	M ²	20	B1
	5407.53.00	-- Di filati di diversi colori	M ²	20	B1
	5407.54.00	-- Stampati	M ²	20	B1
	5407.69.00	-- Altri	M ²	20	B1
	5407.71.00	-- Greggi o imbianchiti	M ²	20	B1
	5407.72.00	-- Tinti	M ²	20	B1
	5407.73.00	-- Di filati di diversi colori	M ²	20	B1
	5407.74.00	-- Stampati	M ²	20	B1
	5407.81.00	-- Greggi o imbianchiti	M ²	20	B1
	5407.82.00	-- Tinti	M ²	20	B1
	5407.83.00	-- Di filati di diversi colori	M ²	20	B1
	5407.84.00	-- Stampati	M ²	20	B1
	5407.93.00	-- Di filati di diversi colori	M ²	20	B1
	5407.94.00	-- Stampati	M ²	20	B1
54.08		Tessuti di filati di filamenti artificiali, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 54.05			
	5408.10.00	– Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di rayon viscosa	M ²	20	B1
	5408.34.00	-- Stampati	M ²	20	B1
55.01		Fasci di filamenti sintetici			
	5501.10.00	– Di nylon o di altre poliammidi	KG	7,5	B21
	5501.20.00	– Di poliesteri	KG	7,5	B21

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	5501.40.00	-- Di polipropilene	KG	7,5	B21
	5501.90.00	- Altri	KG	7,5	B21
55.02	5502.00.00	Fasce di filamenti artificiali	KG	7,5	B21
55.03		Fibre sintetiche in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura			
		- Di nylon o di altre poliammidi			
	5503.11.00	-- Di aramidi	KG	2,5	A
	5503.19.00	- Altre	KG	2,5	A
	5503.30.00	- Acriliche o modacriliche	KG	2,5	A
	5503.90.00	- Altre	KG	2,5	A
55.04		Fibre artificiali in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura			
	5504.90.00	- Altre	KG	2,5	A
55.05		Cascami di fibre sintetiche o artificiali (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati)			
	5505.10.00	- Di fibre sintetiche	KG	2,5	A
	5505.20.00	- Di fibre artificiali	KG	2,5	A
55.06		Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura			
	5506.10.00	- Di nylon o di altre poliammidi	KG	2,5	A
	5506.90.00	- Altre	KG	2,5	A
55.07	5507.00.00	Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura	KG	2,5	A
55.08		Filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, anche condizionati per la vendita al minuto			
	5508.10.00	- Di fibre sintetiche in fiocco	KG	20	B1
	5508.20.00	- Di fibre artificiali in fiocco	KG	20	B1
55.09		Filati di fibre sintetiche in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto			
		- Contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di nylon o di altre poliammidi:			
	5509.11.00	-- Semplici	KG	7,5	B21

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	5509.32.00	-- Ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	KG	7,5	B21
	5509.42.00	-- Ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	KG	7,5	B21
	5509.51.00	-- Misti principalmente o unicamente con fibre artificiali in fiocco	KG	7,5	B21
55.10		Filati di fibre artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto			
		- Contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco			
	5510.20.00	- Altri filati, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	KG	7,5	B21
	5510.30.00	- Altri filati, misti principalmente o unicamente con cotone	KG	7,5	B21
	5510.90.00	- Altri filati	KG	7,5	B21
55.11		Filati di fibre sintetiche o artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto			
	5511.10.00	- Di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di tali fibre	KG	20	B1
55.12		Tessuti di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco			
		- Contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere			
	5512.11.00	-- Greggi o imbianchiti	M ²	20	B1
	5512.19.00	-- Altri	M ²	20	B1
	5512.29.00	-- Altri	M ²	20	B1
		- Altri:			
	5512.99.00	-- Altri	M ²	20	B1
55.13		Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m ²			
		- Greggi o imbianchiti			
	5513.19.00	-- Altri tessuti	M ²	20	B1

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	5513.21.00	-- Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	M ²	20	B1
	5513.29.00	-- Altri tessuti	M ²	20	B1
	5513.49.00	-- Altri tessuti	M ²	20	B1
55.14		Tessuti di fibre sintetiche, in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso superiore a 170 g/m ²			
		– Greggi o imbianchiti			
	5514.19.00	-- Altri tessuti	M ²	20	B1
	5514.29.00	-- Altri tessuti	M ²	20	B1
	5514.30.00	– Di filati di diversi colori	M ²	20	B1
	5514.49.00	-- Altri tessuti	M ²	20	B1
55.15		Altri tessuti di fibre sintetiche in fiocco			
		– Di fibre in fiocco di poliestere:			
	5515.19.00	-- Altri	M ²	20	B1
	5515.29.00	-- Altri	M ²	20	B1
	5515.99.00	-- Altri	M ²	20	B1
55.16		Tessuti di fibre artificiali in fiocco			
		– Contendenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco:			
	5516.44.00	-- Stampati	M ²	20	B1
56.01		Ovate di materie tessili e manufatti di tali ovate; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili			
	5601.10.00	– Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini e oggetti simili, di ovatta	KG	2,5	A
	5601.21.00	-- Di cotone	KG	7,5	B21
	5601.22.00	-- Di fibre sintetiche o artificiali	KG	7,5	B21
	5601.29.00	-- Altri	KG	7,5	B21
	5601.30.00	– Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili	KG	20	B1

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
56.02		Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati			
	5602.10.00	– Feltri all'ago e prodotti cuciti con punto a maglia	M ²	7,5	B21
	5602.29.00	-- Di altre materie tessili	M ²	7,5	B21
	5602.90.00	– Altri	M ²	7,5	B21
56.03		Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate			
		– Di filamenti sintetici o artificiali			
	5603.11.00	-- Di peso non superiore a 25 g/m ²	M ²	7,5	B21
	5603.12.00	--- Di peso superiore a 25 g/m ² ma non superiore a 70 g/m ²	M ²	7,5	B21
	5603.13.00	--- Di peso superiore a 70 g/m ² ma non superiore a 150 g/m ²	M ²	7,5	B21
	5603.14.00	-- Di peso superiore a 150 g/m ²	M ²	7,5	B21
	5603.94.00	-- Di peso superiore a 150 g/m ²	M ²	7,5	B21
56.04		Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 54.04 o 54.05, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica			
	5604.10.00	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili	KG	7,5	B21
	5604.90.00	– Altri	KG	7,5	B21
56.05	5605.00.00	Filati metallici e filati metallizzati, anche spirali (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 54.04 o 54.05, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	KG	7,5	B21
56.06	5606.00.00	Filati spirali (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 54.04 o 54.05 rivestite (spirali), diversi da quelli della voce 56.05 e dai filati di crine rivestiti (spirali); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»	KG	7,5	B21
56.07		Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica			
		– Di sisal o di altre fibre tessili del genere «agave»:			
	5607.21.00	-- Spago per legare	KG	7,5	B21

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	5607.29.00	-- Altri	KG	7,5	B21
	5607.41.00	-- Spago per legare	KG	2,5	A
	5607.49.10	--- Corde di nylon, di polietilene o propilene, aventi un diametro uguale o superiore a 6 mm.	KG	2,5	A
	5607.49.90	-- Altri	KG	2,5	A
	5607.50.00	- Di altre fibre sintetiche	KG	2,5	A
	5607.90.00	- Altri	KG	7,5	B21
56.08		Reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca ed altre reti confezionate, di materie tessili			
		- Di materie tessili sintetiche o artificiali:			
	5608.11.00	-- Reti confezionate per la pesca	KG	2,5	A
	5608.19.00	-- Altre	KG	7,5	B21
	5608.90.00	- Altre	KG	7,5	B21
56.09	5609.00.00	Manufatti di filati, di lamelle o forme simili delle voci 54.04 o 54.05, di spago, corde o funi, non nominati né compresi altrove	KG	7,5	B21
57.01		Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati			
	5701.10.00	- Di lana o di peli fini	M ²	20	B1
	5701.90.00	- Di altre materie tessili	M ²	20	B1
57.02		Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti, non «tufted» né «floccati», anche confezionati, compresi i tappeti detti «kelim» o «kilim», «schumacks» o «soumak», «karamanie» e tappeti simili tessuti a mano			
	5702.10.00	- Tappeti detti «kelim» o «kilim», «schumacks» o «soumak», «karamanie» e tappeti simili tessuti a mano	M ²	20	B1
	5702.20.00	- Rivestimenti del suolo di cocco	M ²	20	B1
	5702.39.00	-- Di altre materie tessili	M ²	20	B1
	5702.42.00	-- Di materie tessili sintetiche o artificiali	M ²	20	B1
	5702.49.00	-- Di altre materie tessili	M ²	20	B1

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	5702.50.00	– Altri, non vellutati, né confezionati	M ²	20	B1
		– Altri, non vellutati, confezionati:			
	5702.92.00	– – Di materie tessili sintetiche o artificiali	M ²	20	B1
	5702.99.00	– – Di altre materie tessili	M ²	20	B1
57.03		Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tufted», anche confezionati			
	5703.10.00	– Di lana o di peli fini	M ²	20	B1
	5703.20.00	– Di nylon o di altre poliammidi	M ²	20	B1
	5703.30.00	– Di altre materie tessili sintetiche o di materie tessili artificiali	M ²	20	B1
	5703.90.00	– Di altre materie tessili	M ²	20	B1
57.04		Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di feltro non «tufted» né «floccati», anche confezionati			
	5704.10.00	– Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m ²	M ²	20	B1
	5704.90.00	– Altri	M ²	20	B1
57.05	5705.00.00	Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati	M ²	20	B1
58.01		Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti delle voci 58.02 o 58.06			
	5801.23.00	– – Altri velluti e felpe a trama	M ²	20	B1
	5801.90.00	– Di altre materie tessili	M ²	20	B1
58.02		Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti della voce 58.06; superfici tessili «tufted», diverse dai prodotti della voce 57.03			
		– Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone			
	5802.19.00	– – Altri	M ²	20	B1
	5802.20.00	– Tessuti ricci del tipo spugna, di altre materie tessili	M ²	20	B1

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
58.03	5803.00.00	Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 58.06	M ²	20	B1
58.04		Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi diversi dai prodotti delle voci da 60.02 a 60.06			
	5804.10.00	– Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate	KG	20	B1
	5804.21.00	– – Di fibre sintetiche o artificiali	KG	20	B1
	5804.29.00	– – Di altre materie tessili	KG	20	B1
	5804.30.00	– Pizzi a mano	KG	20	B1
58.05	5805.00.00	Arazzi tessuti a mano (tipo gobelins, fiandra, aubusson, beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto croce), anche confezionati	KG	20	B1
58.06		Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti della voce 58.07; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)			
	5806.20.00	– Altri nastri, galloni e simili, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma	KG	20	B1
	5806.31.00	– – Di cotone	KG	20	B1
	5806.32.00	– – Di fibre sintetiche o artificiali	KG	20	B1
	5806.39.00	– – Di altre materie tessili	KG	20	B1
	5806.40.00	– Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)	KG	20	B1
58.07		Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessili, in pezza, in nastri o tagliati, non ricamati			
	5807.10.00	– Tessuti	KG	20	B1
	5807.90.00	– Altri	KG	20	B1
58.08		Trecce in pezza; manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, non ricamati, diversi da quelli a maglia; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili			
	5808.90.00	– Altri	KG	20	B1

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
58.09	5809.00.00	Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce 56.05, dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili, non nominati né compresi altrove	KG	20	B1
58.10		Ricami in pezza, in strisce o in motivi			
	5810.92.00	-- Di fibre sintetiche o artificiali	KG	20	B1
	5810.99.00	-- Di altre materie tessili	KG	20	B1
58.11	5811.00.00	Prodotti tessili tramezzati in pezza, costituiti da uno o più strati di materie tessili associate con materiale per imbottitura mediante cucitura, trapuntatura o altro modo di chiusura, diversi dai ricami della voce 58.10	M ²	20	B1
59.01		Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria			
	5901.10.00	- Tessuti spalmati di colla o di materie amidacee, dei tipi usati per la legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili	M ²	7,5	B21
	5901.90.00	- Altri	M ²	7,5	B21
59.02		Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa			
	5902.10.00	- Di nylon o di altre poliammidi	M ²	2,5	A
	5902.90.00	- Altre	M ²	2,5	A
59.03		Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 59.02			
	5903.10.00	- Con poli(cloruro di vinile)	M ²	7,5	B21
	5903.20.00	- Con poliuretano	M ²	7,5	B21
	5903.90.00	- Altri	M ²	7,5	B21
59.05	5905.00.00	Rivestimenti murali di materie tessili	KG	20	B1
59.06		Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 59.02			
	5906.10.00	- Nastri adesivi di larghezza inferiore o uguale a 20 cm	M ²	7,5	B21

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	5906.99.00	-- Altri	M ²	7,5	B21
59.07	5907.00.00	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	KG	7,5	B21
59.08	5908.00.00	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate	KG	7,5	B21
59.09	5909.00.00	Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie	KG	7,5	A
59.10	5910.00.00	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie	KG	7,5	B21
59.11		Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 del presente capitolo della tariffa doganale del Mozambico			
	5911.10.00	– Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi	KG	7,5	B21
	5911.20.00	– Veli e tele da buratti, anche confezionati	KG	7,5	B21
	5911.40.00	– Tessuti per bruscole e fiscoli e tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli di capelli	KG	7,5	B21
	5911.90.00	– Altri	KG	7,5	B21
60.01		Velluti, felpe (comprese le stoffe dette a peli lunghi) e le stoffe ricce, a maglia			
	6001.10.00	– Stoffe dette a peli lunghi	KG	20	B1
	6001.22.00	-- Di fibre sintetiche o artificiali	KG	20	B1
	6001.29.00	-- Di altre materie tessili	KG	20	B1
	6001.91.00	-- Di cotone	KG	20	B1
	6001.99.00	-- Di altre materie tessili	KG	20	B1

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
60.02		Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma, diverse da quelle della voce 60.01			
	6002.90.00	– Altre	KG	20	B1
60.03		Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm diverse da quelle delle voci 60.01 e 60.02			
	6003.10.00	– Di lana o di peli fini	KG	20	B1
	6003.20.00	– Di cotone	KG	20	B1
60.04		Stoffe a maglia di larghezza superiore a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di fili di elastomeri o fili di gomma, diverse da quelle della voce 60.01			
	6004.90.00	– Altre	KG	20	B1
60.05		Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle delle voci da 60.01 a 60.04			
		– Di cotone:			
	6005.22.00	-- Tinte	KG	20	B1
	6005.90.00	-- Altre	KG	20	B1
60.06		Altre stoffe a maglia			
	6006.34.00	-- Stampate	KG	20	B1
	6006.90.00	– Altre	KG	20	B1
62.01		Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 62.03			
		– Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili:			
	6201.13.00	-- Di fibre sintetiche o artificiali	P/ST	20	B1
63.06		Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio			
		– Copertoni e tende per l'esterno:			
	6306.30.00	– Vele	KG	2,5	A
	6306.91.00	-- Di cotone	KG	20	B1

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
63.07		Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti			
	6307.20.00	– Cinture e giubbotti di salvataggio	KG	7,5	B1
	6307.90.00	– Altri	KG	20	B1
68.04		Mole ed oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfi- brare, sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avvivare o per le- vigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie			
	6804.10.00	– Mole per macinare o per sfi- brare	KG	7,5	B21
68.06		Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili; vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e si- mili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fo- noassorbimento, esclusi quelli delle voci 68.11, 68.12 e del capitolo 69			
	6806.90.00	– Altri	KG	7,5	B21
68.12		Amianto (asbesto) lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio; la- vori di tali miscele o di amianto (per esempio: fili, tessuti, indumenti, copricapo, calzature, giunti), anche armati, di- versi da quelli delle voci 68.11 o 68.13			
	6812.80.00	– Di crocidolite	KG	7,5	B21
	6812.99.00	– Altri	KG	7,5	B21
69.07		Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed ar- ticoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di cera- mica, anche su supporto			
	6907.90.00	– Altri	M ²	7,5	B21
69.08		Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati, di ceramica, anche su supporto			
	6908.90.00	– Altri	M ²	7,5	B21
69.10		Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi e ap- parecchi fissi simili per usi sanitari, di ceramica			
	6910.10.00	– Di porcellana	KG	7,5	B21
	6910.90.00	– Altri	KG	7,5	B21

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
70.11		Ampolle e involucri tubolari, aperti, e loro parti, di vetro, senza guarnizioni, per lampade elettriche, tubi catodici o simili			
	7011.90.00	– Altri	P/ST	7,5	B21
70.17		Vetriere per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, anche graduate o tarate			
	7017.10.00	– Di quarzo o di altra silice fusi	KG	7,5	B21
	7017.90.00	– Altre	KG	0	A
70.19		Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, tessuti)			
		– Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, anche tagliati:			
	7019.19.00	-- Altri	KG	7,5	A
72.10		Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, placcati o rivestiti			
		– Zincati con altri procedimenti:			
	7210.49.00	-- Altri	KG	7,5	C21
	7210.90.00	– Altri	KG	7,5	B21
72.14		Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione			
	7214.99.00	– Altre	KG	7,5	B21
72.15		Altre barre di ferro o di acciai non legati			
	7215.90.00	– Altre	KG	7,5	B21
72.16		Profilati di ferro o di acciai non legati			
	7216.99.00	-- Altri	KG	7,5	B21
72.20		Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm			
		– Semplicemente laminati a caldo:			
	7220.90.00	– Altri	KG	7,5	B21

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
73.07		Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio			
	7307.19.00	-- Altri	KG	7,5	C21
	7307.22.00	-- Gomiti, curve e manicotti, filettati	KG	7,5	C21
73.08		Costruzioni (escluse le costruzioni prefabbricate della voce 94.06) e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni			
	7308.10.00	- Ponti ed elementi di ponti	KG	7,5	B21
73.09	7309.00.00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	KG	7,5	B21
73.11	7311.00.00	Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio	KG	7,5	B21
73.12		Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità			
	7312.10.00	- Trefoli e cavi	KG	7,5	B21
73.15		Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio			
		- Catene a maglie articolate e loro parti			
	7315.12.00	-- Altre catene	KG	7,5	B21
	7315.89.00	-- Altre	KG	7,5	B21
73.16	7316.00.00	Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio	KG	7,5	B21
73.17	7317.00.00	Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate (diverse da quelle della voce 83.05) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame	KG	7,5	A
73.18		Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio			
		- Articoli filettati:			
	7318.29.00	-- Altri	KG	7,5	C21

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
73.19		Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo ed articoli simili per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza ed altri spilli di ferro o di acciaio, non nominati né compresi altrove			
	7319.90.00	– Altri	KG	7,5	B21
73.20		Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio			
	7320.10.00	– Molle a balestra e loro foglie	KG	7,5	B21
73.23		Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio			
	7323.99.00	-- Altri	KG	20	B1
73.26		Altri lavori di ferro o acciaio			
	7326.90.00	– Altri	KG	7,5	B21
74.01	7401.00.00	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	KG	2,5	A
74.03		Rame raffinato e leghe di rame, greggio			
		– Rame raffinato:			
	7403.13.00	-- Billette	KG	2,5	A
	7403.22.00	-- A base di rame-stagno (bronzo)	KG	2,5	A
74.07		Barre e profilati di rame			
	7407.10.00	– Di rame raffinato	KG	7,5	B21
		– Di leghe di rame:			
	7407.21.00	-- A base di rame-zinco (ottone)	KG	7,5	B21
	7407.29.00	-- Altri	KG	7,5	B21
74.08		Fili di rame			
		– Di rame raffinato:			
	7408.11.00	-- Di cui la dimensione più grande della sezione trasversale supera 6 mm	KG	2,5	A
	7408.19.00	-- Altri	KG	2,5	A
	7408.29.00	-- Altri	KG	7,5	B21

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
74.09		Lamiere e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm			
		– Di rame raffinato:			
	7409.11.00	-- Arrotolati	KG	2,5	A
	7409.19.00	-- Altri	KG	2,5	A
	7409.21.00	-- Arrotolati	KG	7,5	B21
	7409.29.00	-- Altri	KG	7,5	B21
	7409.39.00	-- Altri	KG	7,5	B21
	7409.90.00	– Di altre leghe di rame	KG	7,5	B21
74.11		Tubi di rame			
	7411.10.00	– Di rame raffinato	KG	7,5	B21
	7411.21.00	-- A base di rame-zinco (ottone)	KG	7,5	B21
	7411.22.00	-- A base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)	KG	7,5	B21
	7411.29.00	-- Altri	KG	7,5	B21
74.12		Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di rame			
	7412.10.00	– Di rame raffinato	KG	7,5	B21
	7412.20.00	– Di leghe di rame	KG	7,5	B21
74.13	7413.00.00	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di rame, non isolati per l'elettricità	KG	2,5	A
74.15		Punte, chiodi, puntine, rampini ed articoli simili, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la capocchia di rame; viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di rame			
	7415.10.00	– Punte e chiodi, puntine, rampini ed articoli simili	KG	7,5	B21
	7415.21.00	-- Rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla)	KG	7,5	B21

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	7415.29.00	-- Altri	KG	7,5	B21
	7415.33.00	-- Viti; bulloni e dadi	KG	7,5	B21
	7415.39.00	-- Altri	KG	7,5	B21
74.18		Oggetti per uso domestico, di igiene o da toeletta e loro parti, di rame; spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame			
		– Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi:			
	7418.11.00	-- Spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi	KG	20	B1
	7418.19.00	-- Altri	KG	20	B1
	7418.20.00	– Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti	KG	20	B1
74.19		Altri lavori di rame			
	7419.10.00	– Catene, catenelle e loro parti	KG	7,5	B21
	7419.91.00	-- Colati, gettati in forma (fusi), stampati o fucinati, ma non altrimenti lavorati	KG	7,5	B21
	7419.99.00	-- Altri	KG	7,5	B21
75.01		Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel			
	7501.10.00	– Metalline di nichel	KG	2,5	A
	7505.11.00	-- Di nichel non legato	KG	7,5	B21
75.07		Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di nichel			
		– Tubi:			
	7507.20.00	– Accessori per tubi	KG	7,5	B21
76.01		Alluminio greggio			
	7601.10.00	– Alluminio non legato	KG	2,5	A

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	7601.20.00	– Leghe di alluminio	KG	2,5	A
76.03		Polveri e pagliette di alluminio			
	7603.10.00	– Polveri a struttura non lamellare	KG	2,5	A
76.04		Barre e profilati di alluminio			
	7604.10.00	– Di alluminio non legato	KG	7,5	B21
		– Di leghe di alluminio:			
	7604.21.00	-- Profilati cavi	KG	7,5	B21
	7604.29.00	-- Altri	KG	7,5	B21
76.05		Fili di alluminio			
		– Di alluminio non legato			
	7605.11.00	-- Di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm	KG	7,5	B21
	7605.19.00	-- Altri	KG	7,5	B21
		– Di leghe di alluminio:			
	7605.21.00	-- Di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm	KG	7,5	B21
	7605.29.00	-- Altri	KG	7,5	B21
76.06		Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm			
		– Di forma quadrata o rettangolare:			
	7606.11.00	-- Di alluminio non legato	KG	7,5	C21
	7606.12.00	-- Di leghe di alluminio	KG	7,5	C21
	7606.91.00	-- Di alluminio non legato	KG	7,5	C21
	7606.92.00	-- Di leghe di alluminio	KG	7,5	C21

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
76.07		Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)			
		– Senza supporto:			
	7607.11.00	-- Semplicemente laminati	KG	7,5	B21
	7607.19.00	-- Altri	KG	7,5	B21
	7607.20.00	– Su supporto	KG	7,5	B21
76.08		Tubi di alluminio			
	7608.10.00	– Di alluminio non legato	KG	7,5	B21
	7608.20.00	– Di leghe di alluminio	KG	7,5	B21
76.09	7609.00.00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	KG	7,5	B21
76.10		Costruzioni (escluse le costruzioni prefabbricate della voce 94.06) e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balastrate) di alluminio lamiera, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni			
	7610.10.00	– Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie	KG	7,5	B21
	7610.90.00	– Altri	KG	7,5	B21
76.11	7611.00.00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	KG	7,5	B21
76.12		Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo			
	7612.10.00	– Astucci tubolari flessibili	KG	7,5	A
	7612.90.00	– Altri	KG	7,5	B21

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
76.13	7613.00.00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	KG	7,5	B21
76.14		Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità			
	7614.10.00	– Con anima di acciaio	KG	7,5	B21
	7614.90.00	– Altri	KG	7,5	B21
76.15		Oggetti per uso domestico o di igiene o da toeletta, e loro parti, di alluminio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di alluminio			
		– Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi			
	7615.11.00	-- Spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi	KG	20	B1
	7615.19.00	-- Altri	KG	20	B1
	7615.20.00	– Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti	KG	20	B1
76.16		Altri lavori di alluminio			
	7616.10.00	– Punte, chiodi, rampini, viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	KG	7,5	B21
	7616.99.00	-- Altri	KG	20	B1
78.01		Piombo greggio			
	7801.91.00	-- Contenente antimonio come altro elemento predominante in peso	KG	2,5	A
	7801.99.00	-- Altro	KG	2,5	A
78.04		Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo			
		– Lamiere, fogli e nastri:			
	7804.11.00	-- Fogli e nastri, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto)	KG	7,5	B21
	7804.19.00	-- Altri	KG	7,5	B21
78.06	7806.00.00	Altri lavori di piombo	KG	20	B1

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
79.01		Zinco greggio			
	7901.20.00	– Leghe di zinco	KG	2,5	A
79.03		Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia)			
	7903.10.00	– Zinco polverizzato	KG	2,5	A
	7903.90.00	– Altri	KG	2,5	A
79.04	7904.00.00	Barre, profilati e fili, di zinco	KG	7,5	B21
79.07		Altri lavori di zinco			
	7907.00.10	– Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	KG	7,5	B21
	7907.00.90	– Altri	KG	20	B1
80.01		Stagno greggio			
	8001.10.00	– Stagno non legato	KG	2,5	A
80.03	8003.00.00	Barre, profilati e fili, di stagno	KG	7,5	B21
80.07	8007.00.00	Altri lavori di stagno	KG	20	B1
81.01		Tungsteno (wolframio) e lavori di tungsteno, compresi i cascami e gli avanzi			
	8101.99.00	– – Altri	KG	7,5	B21
81.09		Zirconio e lavori di zirconio, compresi i cascami e gli avanzi			
	8109.90.00	– Altri	KG	2,5	A
81.10		Antimonio e lavori di antimonio, compresi i cascami e gli avanzi			
	8110.90.00	– Altri	KG	2,5	A
81.11	8111.00.00	Manganese e lavori di manganese, compresi i cascami e gli avanzi	KG	2,5	A
81.12		Berillio, cromo, germanio, vanadio, gallio, afnio (celtio), indio, niobio (colombio), renio e tallio nonché lavori di questi metalli, compresi i cascami e gli avanzi			
		– Berillio:			
	8112.99.00	– – Altri	KG	2,5	A

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
81.13	8113.00.00	Cermet e lavori di cermet compresi i cascami e gli avanzi	KG	2,5	A
82.01		Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; forbici per potare di ogni tipo; falci e falcetti, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano			
	8201.10.00	– Vanghe e pale	KG	5	B22
	8201.20.00	– Forche	KG	5	B22
	8201.30.00	– Picconi, piccozze, zappe, zappette, rastrelli e raschiatoi	KG	0	B22
	8201.40.00	– Asce, roncole e simili utensili taglienti	KG	5	B22
	8201.50.00	– Forbici per potare (comprese le forbici «trinciapollo») e utensili simili, utilizzabili con una mano	KG	5	B22
	8201.60.00	– Cesoie da siepe, forbici per potare e utensili simili, utilizzabili con due mani	KG	5	B22
	8201.90.00	– Altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano	KG	5	B22
82.02		Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare)			
	8202.10.00	– Seghe a mano	KG	5	B22
	8202.20.00	– Lame di seghe a nastro	KG	5	B22
	8202.31.00	-- Con parte operante di acciaio	KG	7,5	B21
	8202.39.00	-- Altri, comprese le parti	KG	7,5	B21
	8202.40.00	– Catene di seghe dette «taglienti»	KG	7,5	B21
		– Altre lame di seghe:			
	8202.91.00	-- Lame di seghe diritte, per la lavorazione dei metalli	KG	7,5	B21
	8202.99.00	-- Altre	KG	7,5	B21
82.03		Lime, raspe, pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette, cesoie per metalli, tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili, a mano			
	8203.10.00	– Lime, raspe ed utensili simili	KG	7,5	B21

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	8203.20.00	– Pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette ed utensili simili	KG	7,5	B21
	8203.30.00	– Cesoie per metalli ed utensili simili	KG	7,5	B21
	8203.40.00	– Tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili	KG	7,5	B21
82.04		Chiavi per dadi a mano (comprese le chiavi dinamometriche); bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico			
		– Chiavi per dadi a mano			
	8204.11.00	-- Ad apertura fissa	KG	7,5	B21
	8204.12.00	-- Ad apertura variabile	KG	7,5	B21
	8204.20.00	– Bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico	KG	7,5	B21
82.05		Utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) non nominati né compresi altrove; lampade per saldare e simili; morse, sergenti e simili, diversi da quelli che costituiscono accessori o parti di macchine utensili; incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale			
	8205.10.00	– Utensili per forare, filettare o maschiare	KG	7,5	B21
	8205.20.00	– Martelli e mazze	KG	7,5	B21
	8205.30.00	– Pialle, scalpelli, sgorbie e simili utensili taglienti per la lavorazione del legno	KG	7,5	B21
	8205.40.00	– Cacciaviti	KG	7,5	B21
		– Altri utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro):			
	8205.51.00	-- Per uso domestico	KG	25	B1
	8205.59.00	-- Altri	KG	7,5	B21
	8205.60.00	– Lampade per saldare e simili	KG	7,5	B21
	8205.70.00	– Morse, sergenti e simili	KG	7,5	B21
	8205.80.00	– Incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale	KG	7,5	B21

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	8205.90.00	– Altri, compresi gli assortimenti di oggetti compresi in almeno due delle precedenti sottovoci	KG	7,5	B21
82.06		Utensili compresi in almeno due delle voci da 82.02 a 82.05, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto			
	8206.00.00	Utensili compresi in almeno due delle voci da 82.02 a 82.05, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	KG	7,5	B21
82.07		Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio			
		– Utensili di perforazione o di sondaggio:			
	8207.13.00	-- Con parte operante di cermet	KG	7,5	B21
	8207.19.00	-- Altri, comprese le parti	KG	7,5	B21
	8207.20.00	– Filiere per trafilare o estrarre i metalli	KG	7,5	B21
	8207.30.00	– Utensili per imbutire, stampare o punzonare	KG	7,5	B21
	8207.40.00	– Utensili per maschiare o filettare	KG	7,5	B21
	8207.50.00	– Utensili per forare	KG	7,5	B21
	8207.60.00	– Utensili per alesare o scanalare	KG	7,5	B21
	8207.70.00	– Utensili per fresare	KG	7,5	B21
	8207.80.00	– Utensili per tornire	KG	7,5	B21
	8207.90.00	– Altri utensili intercambiabili	KG	7,5	B21
82.08		Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici			
	8208.10.00	– Per la lavorazione dei metalli	KG	7,5	B21
	8208.20.00	– Per la lavorazione del legno	KG	7,5	B21
	8208.30.00	– Per apparecchi da cucina o per macchine per l'industria alimentare	KG	7,5	B21
	8208.40.00	– Per macchine agricole, orticole o forestali	KG	7,5	B21
	8208.90.00	– Altri	KG	7,5	B21

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
82.09	8209.00.00	Placchette, bacchette, punte ed oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da cermet	KG	20	B1
82.10	8210.00.00	Apparecchi meccanici azionati a mano, di peso uguale o inferiore a 10 kg, utilizzati per preparare, condizionare o servire alimenti o bevande	KG	20	B1
82.11		Coltelli (diversi da quelli della voce 82.08) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame			
	8211.10.00	– Assortimenti	KG	20	B1
		– Altri:			
	8211.91.00	-- Coltelli da tavola a lama fissa	KG	20	B1
	8211.92.00	-- Altri coltelli a lama fissa	KG	20	B1
	8211.93.00	-- Coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i roncoli chiudibili	KG	20	B1
	8211.94.00	-- Lame	KG	20	B1
	8211.95.00	-- Manici di metalli comuni	KG	20	B1
82.12		Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri)			
	8212.10.00	– Rasoi	P/ST	20	B1
	8212.20.00	– Lame per rasoi di sicurezza, compresi gli sbozzi in nastri	1 000 P/ST	20	B1
	8212.90.00	– Altre parti	KG	7,5	B21
82.13	8213.00.00	Forbici a due branche e loro lame	KG	20	B1
82.14		Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)			
	8214.10.00	– Tagliacarte, aprilettere, raschiatoi, temperamatite e loro lame	KG	7,5	B21
	8214.20.00	– Utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	KG	20	B1
	8214.90.00	– Altri	KG	20	B1

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
82.15		Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili			
	8215.10.00	– Assortimenti contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato	KG	20	B1
	8215.20.00	– Altri assortimenti	KG	20	B1
		– Altri:			
	8215.91.00	-- Argentati, dorati o platinati	KG	20	B1
	8215.99.00	-- Altri	KG	20	B1
83.01		Lucchetti, serrature e catenacci (a chiave, a segreto o elettrici), di metalli comuni; fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali oggetti, di metalli comuni			
	8301.10.00	– Lucchetti	KG	7,5	B21
	8301.20.00	– Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli	KG	7,5	B21
	8301.30.00	– Serrature del tipo utilizzato per mobili	KG	7,5	B21
	8301.40.00	– Altre serrature; catenacci	KG	7,5	B21
	8301.50.00	– Fermagli e montature a fermaglio con serratura	KG	7,5	B21
	8301.60.00	– Parti	KG	7,5	B21
	8301.70.00	– Chiavi presentate isolatamente	KG	7,5	B21
83.02		Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni			
	8302.49.00	-- Altri	KG	20	B1
	8302.50.00	– Attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili	KG	20	B1
	8302.60.00	– Congegni di chiusura automatica per porte	KG	7,5	B21
83.03	8303.00.00	Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni	KG	7,5	B21

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
83.04	8304.00.00	Classificatori, schedari, scatole per la classificazione, portacopie, astucci, portapenne, portatimbri ed altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio della voce 94.03	KG	20	B1
83.05		Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori, attacchi per lettere, angolari per lettere, fermagli, unghiette di segnalazione ed oggetti simili per ufficio, di metalli comuni; punti metallici presentati in barrette (per esempio: per ufficio, per lavori di tappezzeria, per imballaggi), di metalli comuni			
	8305.10.00	– Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori	KG	20	B1
	8305.20.00	– Punti metallici presentati in barrette	KG	20	B1
	8305.90.00	– Altri, comprese le parti	KG	20	B1
83.06		Campane, campanelli, gong ed oggetti simili, non elettrici, di metalli comuni; statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni o simili, di metalli comuni; specchi di metalli comuni			
	8306.10.00	– Campane, campanelli, gong ed oggetti simili	KG	20	B1
		– Statuette ed altri oggetti di ornamento:			
	8306.21.00	-- Argentati, dorati o platinati	KG	20	B1
	8306.29.00	-- Altri	KG	20	B1
	8306.30.00	– Cornici per fotografie, incisioni o simili; specchi	KG	20	B1
83.07		Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori			
	8307.10.00	– Di ferro o di acciaio	KG	7,5	B21
	8307.90.00	– Di altri metalli comuni	KG	7,5	B21
83.08		Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, graffette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria o per qualsiasi confezione od attrezzatura; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette tagliate, di metalli comuni			
	8308.10.00	– Graffette, ganci ed occhielli	P/ST	7,5	B21
	8308.20.00	– Rivetti tubolari o a gambo biforcuto	MP/ST	7,5	B21
	8308.90.00	– Altri, comprese le parti	KG	7,5	B21

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
83.09		Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni			
	8309.10.00	– Tappi a corona	KG	7,5	A
	8309.90.00	– Altri	KG	7,5	B21
83.10	8310.00.00	Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli indirizzo e cartelli simili, numeri, lettere ed insegne diverse, di metalli comuni, esclusi quelli della voce 94.05	KG	7,5	B21
83.11		Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi ed oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione			
	8311.10.00	– Elettrodi rivestiti per saldatura ad arco, di metalli comuni	KG	7,5	C21
	8311.20.00	– Fili riempiti per saldatura ad arco, di metalli comuni	KG	7,5	A
	8311.30.00	– Bacchette rivestite e fili riempiti per la brasatura o la saldatura alla fiamma, di metalli comuni	KG	7,5	B21
	8311.90.00	– Altri	KG	7,5	B21
84.01		Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica			
	8401.10.00	– Reattori nucleari	KG	5	B22
	8401.20.00	– Macchine ed apparecchi per la separazione isotopica, e loro parti	KG	5	B22
	8401.30.00	– Elementi combustibili (cartucce) non irradiati	gi F/S	5	B22
84.02		Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»			
		– Caldaie a vapore:			
	8402.11.00	– – Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore superiore a 45 t	P/ST	5	A

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	8402.12.00	-- Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 45 t	P/ST	5	A
	8402.19.00	-- Altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste	P/ST	5	A
	8402.20.00	- Caldaie dette «ad acqua surriscaldata»	P/ST	5	A
	8402.90.00	- Parti	KG	5	A
84.03		Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 84.02			
	8403.10.00	- Caldaie	P/ST	5	B22
	8403.90.00	- Parti	KG	5	B22
84.04		Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 84.02 o 84.03 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore			
	8404.10.00	- Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 84.02 o 84.03	KG	5	A
	8404.20.00	- Condensatori per macchine a vapore	KG	5	A
	8404.90.00	- Parti	KG	5	A
84.05		Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori			
	8405.10.00	- Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori	KG	5	B22
	8405.90.00	- Parti	KG	5	B22
84.06		Turbine a vapore			
	8406.10.00	- Turbine per la propulsione di navi	P/ST	5	B22
		- Altre turbine:			
	8406.81.00	-- Di potenza superiore a 40 mw	P/ST	5	B22
	8406.82.00	-- Di potenza inferiore o uguale a 40 mw	P/ST	5	B22
	8406.90.00	- Parti	P/ST	5	B22

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
84.07		Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)			
	8407.10.00	– Motori per l'aviazione	P/ST	7,5	B21
	8407.21.00	-- Di tipo fuoribordo	P/ST	7,5	B21
	8407.29.00	-- Altri	P/ST	7,5	B21
	8407.32.00	-- Di cilindrata superiore a 50 cm ³ ma inferiore o uguale a 250 cm ³	P/ST	7,5	B21
	8407.34.00	-- Di cilindrata superiore a 1 000 cm ³	P/ST	7,5	B21
	8407.90.00	– Altri motori	P/ST	7,5	B21
84.08		Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)			
	8408.10.10	-- Motori di tipo fuoribordo	P/ST	7,5	B21
	8408.10.90	– Altri	P/ST	7,5	A
	8408.20.00	– Motori dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87	P/ST	7,5	B21
	8408.90.00	– Altri motori	P/ST	7,5	B21
84.09		Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 84.07 o 84.08			
	8409.10.00	– Di motori per l'aviazione	KG	7,5	B21
	8409.91.00	-- Riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone con accensione a scintilla	KG	7,5	B21
	8409.99.00	-- Altre	KG	7,5	B21
84.10		Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori			
		– Turbine e ruote, idrauliche:			
	8410.11.00	-- Di potenza inferiore o uguale a 1 000 kw	P/ST	5	B22
	8410.12.00	-- Di potenza superiore a 1 000 kw ma inferiore o uguale a 10 000 kw	P/ST	5	B22
	8410.13.00	-- Di potenza superiore a 10 000 kw	P/ST	5	B22
	8410.90.00	– Parti, compresi i regolatori	KG	5	B22

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
84.11		Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas			
		– Turboreattori:			
	8411.12.00	-- Di spinta superiore a 25 kn	P/ST	5	B22
		– Turbopropulsori:			
	8411.81.00	-- Di potenza inferiore o uguale a 5 000 kw	P/ST	5	B22
	8411.99.00	-- Altre	KG	5	B22
84.12		Altri motori e macchine motrici			
	8412.10.00	– Propulsori a reazione diversi dai turboreattori	P/ST	5	B22
	8412.21.00	-- A movimento rettilineo (cilindri)	KG	5	B22
	8412.29.00	-- Altri	KG	5	B22
	8412.31.00	-- A movimento rettilineo (cilindri)	P/ST	5	B22
	8412.39.00	-- Altri	P/ST	5	B22
	8412.80.00	– Altri	P/ST	5	B22
	8412.90.00	– Parti	KG	5	B22
84.13		Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi			
	8413.11.00	-- Pompe per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse	P/ST	5	B22
	8413.19.00	-- Altre	P/ST	5	B22
	8413.20.00	– Pompe a mano, diverse da quelle delle sottovoci 8413.11 o 8413.19	P/ST	5	B22
	8413.30.00	– Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione	KG	5	B22
	8413.40.00	– Pompe per calcestruzzo	P/ST	5	B22
	8413.50.00	– Altre pompe volumetriche alternative	P/ST	5	B22
	8413.60.00	– Altre pompe volumetriche rotative	P/ST	5	B22
	8413.70.00	– Altre pompe centrifughe	P/ST	5	B22

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	8413.81.00	-- Pompe	P/ST	5	B22
	8413.82.00	-- Elevatori per liquidi	P/ST	5	B22
	8413.91.00	-- Di pompe	KG	5	B22
	8413.92.00	-- Di elevatori per liquidi	KG	5	B22
84.14		Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti			
	8414.10.00	- Pompe per vuoto	P/ST	5	A
	8414.20.00	- Pompe per aria, a mano o a pedale	P/ST	5	A
	8414.30.00	- Compressori dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi	P/ST	5	A
	8414.40.00	- Compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili	P/ST	5	A
		- Ventilatori:			
	8414.51.00	-- Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 w	P/ST	20	B1
	8414.59.00	-- Altri	KG	5	A
	8414.60.00	- Cappe, il cui lato orizzontale maggiore è inferiore o uguale a 120 cm	P/ST	20	A
	8414.80.00	- Altri	P/ST	7,5	A
	8414.90.00	- Parti	KG	7,5	A
84.15		Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente			
	8415.10.00	- Del tipo muro o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo «split-system» (sistemi ad elementi separati)	KG	20	B1
	8415.81.00	-- Con attrezzatura frigorifera e valvola d'inversione del ciclo termico (pompe di calore reversibili)	KG	20	B1
	8415.82.10	--- Di potenza inferiore a 72 000 btu	P/ST	20	B1
	8415.82.90	--- Di potenza uguale o superiore a 72 000 btu	P/ST	5	A

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	8415.83.00	-- Senza attrezzatura frigorifera	P/ST	20	A
	8415.90.00	- Parti	KG	7,5	A
84.16		Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili			
	8416.10.00	- Bruciatori a combustibili liquidi	P/ST	5	A
	8416.20.00	- Altri bruciatori, compresi i bruciatori misti	KG	5	A
	8416.30.00	- Focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili	P/ST	5	A
	8416.90.00	- Parti	KG	5	A
84.17		Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritori, non elettrici			
	8417.10.00	- Forni per l'arrostimento, la fusione o altri trattamenti termici dei minerali o dei metalli	P/ST	5	B22
	8417.20.00	- Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria	P/ST	5	B22
	8417.80.00	- Altri	P/ST	5	B22
	8417.90.00	- Parti	KG	5	B22
84.18		Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 84.15			
	8418.10.00	- Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati	P/ST	20	B1
	8418.21.00	-- A compressione	P/ST	20	B1
	8418.29.00	-- Altri	P/ST	20	B1
	8418.30.00	- Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l	P/ST	20	C1
	8418.50.00	- Altri mobili (cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili) per la conservazione e l'esposizione di prodotti, attrezzati per la produzione del freddo	P/ST	5	B22
	8418.61.00	-- Pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 84.15	P/ST	5	B22
	8418.69.00	-- Altri	P/ST	5	B22

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	8418.91.00	-- Mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura per la produzione del freddo	KG	5	B22
	8418.99.00	-- Altre	KG	7,5	B21
84.19		Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 85.14), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione			
		– Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione:			
	8419.11.00	-- A riscaldamento immediato, a gas	P/ST	5	A
	8419.19.00	-- Altri	P/ST	5	A
	8419.20.00	– Sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio	P/ST	5	A
	8419.31.00	-- Per prodotti agricoli	P/ST	5	A
	8419.32.00	-- Per il legno, le paste per carta, la carta o i cartoni	P/ST	5	A
	8419.39.00	-- Altri	P/ST	5	A
	8419.40.00	– Apparecchi di distillazione o di rettificazione	KG	5	A
	8419.50.00	– Scambiatori di calore	KG	5	A
	8419.60.00	– Apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria o di altri gas	P/ST	5	A
	8419.81.00	-- Per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti	P/ST	5	A
	8419.89.00	-- Altri	KG	5	A
	8419.90.00	– Parti	P/ST	5	A
84.20		Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine			
	8420.10.00	– Calandre e laminatoi	KG	5	A
	8420.91.00	-- Cilindri	KG	5	A
	8420.99.00	-- Altri	KG	5	A

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
84.21		Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas			
		– Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi			
	8421.12.00	-- Idroestrattori per biancheria	P/ST	5	A
	8421.19.00	-- Altri	P/ST	5	A
	8421.21.00	-- Per filtrare o depurare l'acqua	P/ST	5	A
	8421.22.00	-- Per filtrare o depurare bevande diverse dall'acqua	P/ST	5	A
	8421.23.00	-- Per filtrare gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione	P/ST	5	A
	8421.29.00	-- Altri	P/ST	5	A
	8421.31.00	-- Filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione a scintilla o per compressione	P/ST	5	A
	8421.39.00	-- Altri	P/ST	5	A
	8421.91.00	-- Di centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi	KG	5	A
	8421.99.00	-- Altri	KG	5	A
84.22		Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande			
		– Lavastoviglie			
	8422.11.00	-- Di tipo familiare	P/ST	20	B1
	8422.19.00	-- Altre	P/ST	5	B22
	8422.20.00	– Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti	P/ST	5	B22
	8422.30.00	– Macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; apparecchi per gassare le bevande	P/ST	5	B22
	8422.40.00	Altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile)	P/ST	5	B22
	8422.90.00	– Parti	KG	5	B22

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
84.23		Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia			
	8423.10.00	– Pesapersone, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo	P/ST	20	B1
	8423.20.00	– Basculle per la pesatura continua su trasportatori	P/ST	5	A
	8423.30.00	– Basculle a pesata costante e bilance e basculle insaccatrici o dosatrici	P/ST	5	A
	8423.81.00	-- Di portata inferiore o uguale a 30 kg	P/ST	5	A
	8423.82.00	-- Di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5 000 kg	P/ST	5	A
	8423.89.00	-- Altri	P/ST	5	A
	8423.90.00	– Pesi per qualsiasi bilancia, parti di apparecchi o strumenti per pesare	KG	5	A
84.24		Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto			
	8424.10.00	– Estintori, anche carichi	P/ST	5	A
	8424.20.00	– Pistole a spruzzo ed apparecchi simili	P/ST	5	A
	8424.30.00	– Macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto	P/ST	5	A
	8424.81.00	-- Per l'agricoltura o l'orticoltura	P/ST	0	A
	8424.89.00	-- Altri	P/ST	5	A
	8424.90.00	– Parti	KG	0	A
84.25		Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti			
		– Paranchi; verricelli ed argani;			
	8425.11.00	-- A motore elettrico	P/ST	5	B22
	8425.19.00	-- Altri	P/ST	5	B22

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	8425.31.00	-- A motore elettrico	P/ST	5	B22
	8425.39.00	-- Altri	P/ST	5	B22
	8425.41.00	-- Sollevatori fissi di vetture per autorimesse	P/ST	5	B22
	8425.42.00	-- Altre binde e martinetti, idraulici	KG	5	B22
	8425.49.00	-- Altri	P/ST	5	B22
84.26		Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru			
		- Ponti scorrevoli e travi scorrevoli, gru a portale, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers»:			
	8426.11.00	-- Ponti e travi scorrevoli, su supporti fissi	P/ST	5	B22
	8426.12.00	-- Gru a portale mobile su pneumatici e carrelli-elevatori detti «cavaliers»	P/ST	5	B22
	8426.19.00	-- Altri	P/ST	5	B22
	8426.20.00	- Gru a torre	P/ST	5	B22
	8426.30.00	- Gru a portale	P/ST	5	B22
	8426.41.00	-- Su pneumatici	P/ST	5	B22
	8426.49.00	-- Altri	P/ST	5	B22
	8426.91.00	-- Costruiti per essere montati su un veicolo stradale	P/ST	5	B22
	8426.99.00	-- Altri	P/ST	5	B22
84.27		Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento			
	8427.10.00	- Carrelli semoventi a motore elettrico	P/ST	5	A
	8427.20.00	- Altri carrelli semoventi	P/ST	5	A
	8427.90.00	- Altri	P/ST	5	A
84.28		Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche)			
	8428.10.00	- Ascensori e montacarichi	P/ST	5	B22

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	8428.20.00	– Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici	P/ST	5	B22
	8428.32.00	-- Altri, a benna	P/ST	5	B22
	8428.33.00	-- Altri, a nastro o a cinghia	P/ST	5	B22
	8428.39.00	-- Altri	P/ST	5	B22
	8428.40.00	– Scale meccaniche e marciapiedi mobili	P/ST	5	B22
	8428.90.00	– Altre macchine ed apparecchi	P/ST	5	B22
84.29		Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spatatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi			
	8429.11.00	-- Su cingoli	P/ST	5	B22
	8429.19.00	-- Altri	P/ST	5	B22
	8429.20.00	– Livellatrici	P/ST	5	B22
	8429.30.00	– Ruspe spianatrici	P/ST	5	B22
	8429.40.00	– Compattatori e rulli compressori	P/ST	5	B22
	8429.51.00	-- Caricatori e caricatrici-spatatrici, a caricamento frontale	P/ST	5	B22
	8429.52.00	-- Congegni con una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360°	P/ST	5	B22
	8429.59.00	-- Altri	P/ST	5	B22
84.30		Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve			
	8430.10.00	– Battipali e macchine per l'estrazione dei pali	P/ST	5	B22
	8430.31.00	-- Semoventi	P/ST	5	B22
	8430.39.00	-- Altre	P/ST	5	B22
	8430.41.00	-- Semoventi	P/ST	5	B22
	8430.49.00	-- Altre	P/ST	5	B22
	8430.50.00	-- Altre macchine ed apparecchi, semoventi	P/ST	5	B22

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	8430.61.00	-- Macchine ed apparecchi per comprimere o per rendere compatto il terreno	P/ST	5	B22
	8430.69.00	-- Altri	P/ST	5	B22
84.31		Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 84.25 a 84.30			
	8431.10.00	- Di macchine o apparecchi della voce 84.25	KG	5	B22
	8431.20.00	- Di macchine o apparecchi della voce 84.27	KG	5	B22
	8431.31.00	-- Di ascensori, montacarichi o scale meccaniche	KG	5	B22
	8431.39.00	-- Altre	KG	5	B22
	8431.41.00	-- Tazze, benne, benne bivalve (benne caricatori), pale, tenaglie e pinze	KG	5	B22
	8431.42.00	-- Lame di apripista	KG	5	B22
	8431.43.00	-- Parti di macchine di sondaggio o di perforazione delle sottovoci 8430.41 o 8430.49	KG	5	B22
	8431.49.00	-- Altre	KG	5	B22
84.32		Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi			
	8432.10.00	- Aratri	P/ST	0	B22
	8432.21.00	-- Erpici a dischi (polverizzatori)	P/ST	0	B22
	8432.29.00	-- Altri	P/ST	0	B22
	8432.30.00	- Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici	P/ST	0	B22
	8432.40.00	- Spanditori di letame e distributori di concimi	P/ST	0	B22
	8432.80.00	- Altre macchine ed apparecchi	KG	0	B22
	8432.90.00	- Parti	KG	0	B22
84.33		Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 84.37			
		- Tosatrici da prato			
	8433.11.00	-- A motore con dispositivo di taglio ruotante su un piano orizzontale	P/ST	0	B1

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	8433.19.00	-- Altre	P/ST	0	B1
	8433.20.00	- Falciatrici, comprese le barre da taglio da montare sul trattore	P/ST	0	B22
	8433.51.00	-- Mietitrici-trebbiatrici	P/ST	0	B22
	8433.52.00	-- Altre macchine ed apparecchi per la trebbiatura	P/ST	0	B22
	8433.53.00	-- Macchine per la raccolta di radici o tuberi	P/ST	0	B22
	8433.59.00	-- Altre	P/ST	0	B22
	8433.60.00	- Macchine per pulire o selezionare uova, frutta o altri prodotti agricoli	P/ST	0	A
	8433.90.00	- Parti	KG	0	A
84.34		Mungitrici e macchine ed apparecchi per l'industria del latte			
	8434.10.00	- Mungitrici	P/ST	5	B22
	8434.20.00	- Macchine ed apparecchi per l'industria del latte	P/ST	5	B22
	8434.90.00	- Parti	KG	5	B22
84.35		Presse e torchi, pigiatrici e macchine ed apparecchi simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili			
	8435.10.00	- Macchine ed apparecchi	P/ST	5	B22
	8435.90.00	- Parti	KG	5	B22
84.36		Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura, l'avicoltura o l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e le allevatrici per l'avicoltura			
	8436.10.00	- Macchine ed apparecchi per la preparazione degli alimenti o dei mangimi per gli animali	P/ST	5	A
	8436.21.00	-- Incubatrici ed allevatrici	P/ST	5	A
	8436.29.00	-- Altri	KG	5	B22
	8436.80.00	- Altre macchine ed apparecchi	P/ST	5	B22
	8436.91.00	-- Di macchine o apparecchi per l'avicoltura	KG	5	A
	8436.99.00	-- Altre	P/ST	5	A

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
84.37		Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi; macchine ed apparecchi per mulini e per la lavorazione dei cereali o dei legumi secchi, escluse le macchine ed apparecchi del tipo per fattoria			
	8437.10.00	Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi	P/ST	0	B22
	8437.80.00	– Altre macchine ed apparecchi	KG	5	B22
	8437.90.00	– Parti	KG	0	B22
84.38		Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo della tariffa doganale del Mozambico, per la preparazione o la fabbricazione industriale di alimenti o di bevande, diverse dalle macchine e dagli apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali			
	8438.10.00	– Macchine ed apparecchi per la panificazione, la pasticceria e la biscotteria o per la fabbricazione di paste alimentari	KG	5	B22
	8438.20.00	– Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari o per la lavorazione del cacao e la fabbricazione della cioccolata	P/ST	5	B22
	8438.30.00	– Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dello zucchero	P/ST	0	B22
	8438.40.00	– Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della birra	P/ST	5	B22
	8438.50.00	– Macchine ed apparecchi per la lavorazione delle carni	P/ST	5	B22
	8438.60.00	– Macchine ed apparecchi per la preparazione delle frutta e degli ortaggi	P/ST	0	B22
	8438.80.00	– Altre macchine ed apparecchi	P/ST	5	B22
	8438.90.00	– Parti	KG	0	B22
84.39		Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone			
	8439.10.00	– Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche	P/ST	5	B22
	8439.20.00	– Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della carta o del cartone	P/ST	5	B22
	8439.30.00	– Macchine ed apparecchi per la finitura della carta o del cartone	P/ST	5	B22
	8439.91.00	-- Di macchine o apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche	P/ST	5	B22
	8439.99.00	Altre	P/ST	5	B22

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
84.40		Macchine ed apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli			
	8440.10.00	– Macchine ed apparecchi	P/ST	5	B22
	8440.90.00	– Parti	KG	5	B22
84.41		Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo			
	8441.10.00	– Tagliatrici	P/ST	5	B22
	8441.20.00	– Macchine per fabbricare sacchi, sacchetti o buste	P/ST	5	B22
	8441.40.00	– Macchine per foggare a stampo gli oggetti di pasta per carta, di carta o di cartone	P/ST	5	B22
	8441.80.00	– Altre macchine ed apparecchi	P/ST	5	B22
	8441.90.00	– Parti	KG	5	B22
84.42		Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine utensili delle voci da 84.56 a 84.65) per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati)			
	8442.30.00	– Macchine, apparecchi e materiale	KG	5	B22
	8442.40.00	– Parti di macchine, apparecchi e materiale	KG	5	B22
	8442.50.00	– Cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati)	KG	5	B22
84.43		Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 84.42; altre stampanti, copiatrici e telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro; parti ed accessori			
	8443.11.00	-- Macchine ed apparecchi per la stampa in offset, alimentati a bobine	P/ST	5	B22
	8443.12.00	-- Macchine ed apparecchi per la stampa in offset per ufficio, alimentati a foglio di cui un lato non supera 22 cm e l'altro non supera 36 cm, non piegato	P/ST	5	B22
	8443.13.00	-- Altre macchine ed apparecchi per la stampa in offset	P/ST	5	B22
	8443.15.00	-- Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, non alimentati a bobine (esclusi macchine ed apparecchi flessografici)	P/ST	5	B22

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	8443.16.00	-- Macchine ed apparecchi per la stampa, flessografici	P/ST	5	B22
	8443.17.00	-- Macchine ed apparecchi, per la stampa, eliografici	P/ST	5	B22
	8443.19.00	-- Altri	P/ST	5	B22
	8443.31.00	Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete	P/ST	5	B22
	8443.32.00	-- Altre, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete	P/ST	5	B22
	8443.39.00	-- Altre	P/ST	5	B22
	8443.91.00	Parti ed accessori di macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 84.42	P/ST	5	B22
	8443.99.00	- Parti	KG	5	B22
84.44	8444.00.00	Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali	P/ST	5	A
84.45		Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili ed altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati ad essere utilizzati sulle macchine delle voci 84.46 o 84.47			
		- Macchine per la preparazione delle materie tessili			
	8445.19.00	-- Altre	P/ST	5	A
	8445.20.00	- Macchine per la filatura delle materie tessili	P/ST	5	A
	8445.30.00	- Macchine per l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili	P/ST	5	A
	8445.90.00	-- Altre	P/ST	5	B22
84.47		Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted			
		- Telai per maglieria, circolari			
	8447.11.00	-- Con cilindro di diametro inferiore o uguale a 165 mm	P/ST	5	A
	8447.20.00	- Telai per maglieria, rettilinei; macchine per tessuti cuciti con punto a maglia	P/ST	5	A
	8447.90.00	-- Altri	P/ST	5	A

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
84.48		Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 84.44, 84.45, 84.46 o 84.47 (per esempio: ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 84.44, 84.45, 84.46 o 84.47 (per esempio: fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette licci e quadri di licci, aghi, platine ed uncinetti)			
		– Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 84.44, 84.45, 84.46 o 84.47			
	8448.19.00	-- Altri	P/ST	5	A
	8448.20.00	– Parti ed accessori di macchine della voce 84.44 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari	KG	5	A
	8448.32.00	-- Di macchine per la preparazione delle materie tessili, diverse dalle guarniture per carde	KG	5	A
	8448.39.00	-- Altri	KG	5	A
	8448.49.00	-- Altri	KG	5	A
	8448.51.00	-- Platine, aghi ed oggetti analoghi che partecipano alla formazione delle maglie	KG	5	A
	8448.59.00	-- Altri	KG	5	A
84.50		Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare			
		– Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg:			
	8450.11.00	-- Macchine completamente automatiche	P/ST	20	B1
	8450.12.00	-- Altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato	P/ST	20	B1
	8450.19.00	-- Altre	P/ST	20	B1
	8450.20.00	– Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 10 kg	P/ST	5	B22
	8450.90.00	– Parti	KG	5	B22
84.51		Macchine ed apparecchi (diversi dalle macchine della voce 84.50) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti			
	8451.10.00	– Macchine per pulire a secco	P/ST	5	A

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	8451.21.00	-- Di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg	P/ST	20	A
	8451.29.00	-- Altre	P/ST	5	A
	8451.30.00	- Macchine e presse per stirare, comprese le presse per fessaggio	P/ST	5	A
	8451.40.00	- Macchine per lavare, imbianchire o tingere	KG	5	A
	8451.50.00	- Macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti	KG	5	A
	8451.80.00	- Altre macchine ed apparecchi	P/ST	5	A
	8451.90.00	- Parti	KG	5	A
84.52		Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 84.40; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire			
	8452.10.00	- Macchine per cucire di tipo domestico	P/ST	5	A
	8452.21.00	-- Unità automatiche	P/ST	5	A
	8452.29.00	-- Altre	P/ST	5	A
	8452.30.00	- Aghi per macchine per cucire	KG	5	A
	8452.40.00	Mobili, supporti e coperchi per macchine per cucire e loro parti	KG	5	A
	8452.90.00	- Altre parti di macchine per cucire	KG	5	A
84.53		Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire			
	8453.10.00	- Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli	KG	5	B22
	8453.20.00	- Macchine ed apparecchi per la fabbricazione o la riparazione delle calzature	KG	5	B22
	8453.80.00	- Altre macchine ed apparecchi	KG	5	B22
	8453.90.00	- Parti	KG	5	B22
84.54		Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie			
	8454.10.00	- Convertitori	KG	5	B22

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	8454.90.00	– Parti	KG	5	B22
84.55		Laminatoi per metalli e loro cilindri			
	8455.10.00	– Laminatoi per tubi	KG	5	B22
	8455.21.00	– Laminatoi a caldo e laminatoi combinati a caldo e a freddo	KG	5	B22
	8455.30.00	– Cilindri di laminatoi	KG	5	B22
	8455.90.00	– Altre parti	KG	5	B22
84.56		Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma; tagliatrici a idrogetto			
	8456.10.00	– Operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni	P/ST	5	B22
	8456.90.00	-- Altre	P/ST	5	B22
84.57		Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli			
	8457.10.00	– Centri di lavorazione	P/ST	5	B22
	8457.20.00	– Macchine a posto fisso	P/ST	5	B22
84.58		Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo			
		– Torni orizzontali			
	8458.19.00	-- Altri	P/ST	5	B22
	8458.99.00	-- Altri	P/ST	5	B22
84.59		Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce 84.58			
	8459.10.00	– Unità di lavorazione con guida di scorrimento	P/ST	5	B22
	8459.29.00	-- Altre	P/ST	5	B22
	8459.39.00	-- Altre	P/ST	5	B22

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	8459.40.00	– Altre alesatrici	P/ST	5	B22
	8459.51.00	-- A comando numerico	P/ST	5	B22
	8459.59.00	-- Altre	P/ST	5	B22
	8459.69.00	-- Altre	P/ST	5	B22
	8459.70.00	– Filettrici o maschiatrici	P/ST	5	B22
84.60		Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 84.61			
		– Macchine per rettificare le superfici piane, il cui posizionamento su uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm:			
	8460.11.00	-- A comando numerico	P/ST	5	B22
	8460.19.00	-- Altre	P/ST	5	B22
	8460.21.00	-- A comando numerico	P/ST	5	B22
	8460.29.00	-- Altre	P/ST	5	B22
	8460.39.00	-- Altre	P/ST	5	B22
	8460.40.00	– Macchine per levigare o smerigliare	P/ST	5	B22
	8460.90.00	-- Altre	P/ST	5	B22
84.61		Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove			
	8461.20.00	– Macchine per limare e per sbozzare	P/ST	5	B22
	8461.30.00	– Macchine per brocciare	P/ST	5	B22
	8461.40.00	– Macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi	P/ST	5	B22
	8461.50.00	– Macchine per segare o troncare	P/ST	5	B22
	8461.90.00	-- Altre	P/ST	5	B22

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
84.62		Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, rad-drizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate			
	8462.10.00	– Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli	P/ST	5	B22
	8462.21.00	-- A comando numerico	P/ST	5	B22
	8462.29.00	-- Altre	P/ST	5	B22
	8462.39.00	-- Altre	P/ST	5	B22
	8462.49.00	-- Altre	P/ST	5	B22
	8462.91.00	-- Presse idrauliche	P/ST	5	B22
	8462.99.00	-- Altre	P/ST	5	B22
84.63		Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di materia			
	8463.10.00	– Trafilatrici per barre, tubi, profilati, fili o simili	P/ST	5	B22
	8463.20.00	– Macchine per eseguire filettature esterne o interne mediante rifollatura o rullatura	P/ST	5	B22
	8463.30.00	– Macchine per la lavorazione dei metalli in fili	P/ST	5	B22
	8463.90.00	-- Altre	P/ST	5	B22
84.64		Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro			
	8464.10.00	– Macchine per segare	P/ST	5	B22
	8464.20.00	– Macchine per molare o levigare	P/ST	5	B22
	8464.90.00	-- Altre	KG	5	B22
84.65		Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili			
	8465.10.00	– Macchine che possono eseguire diversi tipi di operazioni, senza cambiamento di utensili tra tali operazioni	P/ST	5	B22

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	8465.91.00	-- Macchine per segare	P/ST	5	B22
	8465.92.00	-- Macchine per spianare o piallare, o per fresare o modanare	P/ST	5	B22
	8465.93.00	-- Macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare	P/ST	5	B22
	8465.94.00	-- Macchine per curvare o montare	P/ST	5	B22
	8465.95.00	-- Foratrici o mortasatrici	P/ST	5	B22
	8465.96.00	-- Macchine per spaccare, tranciare o svolgere	P/ST	5	B22
	8465.99.00	-- Altre	P/ST	5	B22
84.66		Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 84.56 a 84.65 compresi i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie			
	8466.10.00	– Portautensili e filiere a scatto automatico	KG	5	B22
	8466.20.00	– Portapezzi	KG	5	B22
	8466.30.00	– Dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili	KG	5	B22
	8466.91.00	-- per macchine della voce 84.64	KG	5	B22
	8466.92.00	-- per macchine della voce 84.65	KG	5	B22
	8466.93.00	-- Per macchine delle voci da 84.56 a 84.61	KG	5	B22
	8466.94.00	-- Per macchine delle voci 84.62 o 84.63	KG	5	B22
84.67		Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano			
		– Pneumatici:			
	8467.11.00	-- Rotativi (anche a percussione)	KG	5	B22
	8467.19.00	-- Altri	P/ST	5	B22
	8467.21.00	-- Foratrici di ogni specie, comprese le perforatrici rotative	P/ST	5	B22
	8467.22.00	-- Seghe e troncatrici	P/ST	5	B22

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	8467.29.00	-- Altri	P/ST	5	B22
	8467.81.00	-- Troncatrici	P/ST	5	B22
	8467.89.00	-- Altri	KG	5	B22
	8467.91.00	-- Di troncatrici a catena	KG	5	B22
	8467.92.00	-- Di utensili pneumatici	KG	5	B22
	8467.99.00	-- Altre	KG	5	B22
84.68		Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 85.15; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale			
	8468.10.00	-- Cannelli a mano	KG	5	B22
	8468.20.00	- Altre macchine ed apparecchi a gas	KG	5	B22
	8468.80.00	- Altre macchine ed apparecchi	KG	5	B22
	8468.90.00	- Parti	KG	5	B22
84.69	8469.00.00	Macchine da scrivere diverse dalle stampanti della voce 84.43; macchine per l'elaborazione di testi	P/ST	7,5	B21
84.70		Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa			
	8470.10.00	- Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzioni di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni	P/ST	7,5	B21
	8470.21.00	-- Con dispositivo stampante	P/ST	7,5	B21
	8470.29.00	-- Altre	P/ST	7,5	B21
	8470.30.00	- Altre macchine calcolatrici	P/ST	7,5	B21
	8470.50.00	- Registratori di cassa	P/ST	7,5	B21
	8470.90.00	-- Altre	P/ST	7,5	B21

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
84.71		Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove			
	8471.30.00	– Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, portatili, di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo	P/ST	7,5	B21
	8471.41.00	Che comportano, in uno stesso involucro, almeno una unità centrale di elaborazione e, anche combinate, una unità di entrata o di uscita	P/ST	7,5	C21
	8471.49.00	-- Altre, presentate in forma di sistemi	P/ST	7,5	C21
	8471.50.00	-- Unità per l'elaborazione dell'informazione, diverse da quelle delle sottovoci 8471.41 o 8471.49, che possono comportare, in uno stesso involucro, uno o due tipi di unità seguenti: unità di memoria, unità di entrata ed unità di uscita	P/ST	7,5	B21
	8471.60.00	– Unità di entrata o di uscita, che possono comportare, in uno stesso involucro, delle unità di memoria	P/ST	7,5	B21
	8471.70.00	– Unità di memoria	P/ST	7,5	A
	8471.80.00	– Altre unità di macchine automatiche di elaborazione dell'informazione	P/ST	7,5	B21
	8471.90.00	-- Altre	P/ST	7,5	B21
84.72		Altre macchine ed apparecchi per ufficio [per esempio: duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare le monete, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare]			
	8472.10.00	– Duplicatori	P/ST	7,5	B21
	8472.30.00	– Macchine per selezionare, piegare, mettere in busta o sottofascia la posta, macchine per aprire, chiudere o sigillare la corrispondenza e macchine per apporre od obliterare i francobolli	P/ST	7,5	B21
	8472.90.00	-- Altre	P/ST	7,5	B21
84.73		Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 84.69 a 84.72			
	8473.10.00	– Parti ed accessori di macchine della voce 84.69	KG	7,5	B21
	8473.21.00	– Di macchine calcolatrici, elettroniche, delle sottovoci 8470.10, 8470.21 o 8470.29	KG	7,5	B21

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	8473.29.00	-- Altri	KG	7,5	B21
	8473.30.00	- Parti ed accessori di macchine della voce 84.71	KG	7,5	B21
	8473.40.00	- Parti ed accessori di macchine della voce 84.72	KG	7,5	B21
	8473.50.00	- Parti ed accessori che possono essere utilizzati indifferentemente con le macchine o apparecchi di più voci da 84.69 a 84.72	KG	7,5	B21
84.74		Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia			
	8474.10.00	- Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare o lavare	KG	5	B22
	8474.20.00	- Macchine ed apparecchi per frantumare, macinare o polverizzare	KG	5	B22
	8474.31.00	-- Betoniere ed apparecchi per preparare il cemento	KG	5	B22
	8474.32.00	-- Macchine per mescolare le materie minerali al bitume	KG	5	B22
	8474.39.00	-- Altri	KG	5	B22
	8474.80.00	- Altre macchine ed apparecchi	KG	5	B22
	8474.90.00	- Parti	KG	5	B22
84.75		Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro			
	8475.10.00	- Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro	KG	5	B22
	8475.29.00	-- Altre	KG	5	B22
	8475.90.00	- Parti	KG	5	B22
84.76		Macchine automatiche per la vendita di prodotti (per esempio: francobolli, sigarette, generi alimentari, bevande) comprese le macchine per cambiare in moneta spicciola			
		- Macchine automatiche per la vendita di bevande			
	8476.21.00	-- Con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione	P/ST	7,5	B21

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	8476.81.00	-- Con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione	P/ST	7,5	B21
	8476.89.00	-- Altre	P/ST	7,5	B21
	8476.90.00	- Parti	KG	7,5	B21
84.77		Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo			
	8477.10.00	- Formatrici ad iniezione	P/ST	5	B22
	8477.20.00	- Estrusori	P/ST	5	B22
	8477.30.00	- Formatrici per soffiaggio	P/ST	5	B22
	8477.40.00	- Formatrici sotto vuoto ed altre termoformatrici	P/ST	5	B22
	8477.51.00	-- Per formare o rigenerare i pneumatici o per formare o modellare le camere d'aria	P/ST	5	B22
	8477.59.00	-- Altre	P/ST	5	B22
	8477.80.00	- Altre macchine ed apparecchi	P/ST	5	B22
	8477.90.00	- Parti	KG	5	B22
84.78		Macchine ed apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove in questo capitolo			
	8478.10.00	- Macchine ed apparecchi	P/ST	5	B22
	8478.90.00	- Parti	KG	5	B22
84.79		Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo			
	8479.10.00	- Macchine ed apparecchi per lavori pubblici, l'edilizia o lavori analoghi	P/ST	5	B22
	8479.20.00	- Macchine ed apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali	P/ST	5	B22
	8479.30.00	- Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre materie legnose ed altre macchine ed apparecchi per il trattamento del legno o del sughero	KG	5	B22
	8479.60.00	- Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria	P/ST	5	B22

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	8479.81.00	-- Per il trattamento dei metalli, comprese le bobinatrici per avvolgimenti elettrici	P/ST	5	B22
	8479.82.00	-- per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare	P/ST	5	B22
	8479.89.00	-- Altri	P/ST	5	B22
	8479.90.00	- Parti	KG	5	B22
84.80		Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche			
	8480.10.00	- Staffe per fonderia	P/ST	5	B22
	8480.20.00	- Piastre di fondo per forme	P/ST	5	B22
	8480.30.00	- Modelli per forme	P/ST	5	B22
	8480.41.00	-- Per formare ad iniezione o per compressione	P/ST	5	B22
	8480.49.00	-- Altre	P/ST	5	B22
	8480.50.00	- Forme per vetro	P/ST	5	B22
	8480.60.00	- Forme per materie minerali	P/ST	5	B22
	8480.71.00	-- Per formare ad iniezione o per compressione	P/ST	5	B22
	8480.79.00	-- Altre	P/ST	5	B22
84.81		Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche			
	8481.10.00	- Riduttori di pressione	P/ST	7,5	B21
	8481.20.00	- Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche	P/ST	7,5	A
	8481.30.00	- Valvole di ritegno	P/ST	7,5	B21
	8481.40.00	- Valvole di troppo pieno o di sicurezza	P/ST	7,5	B21
	8481.80.00	- Altri oggetti di rubinetteria e organi simili	P/ST	7,5	B21
	8481.90.00	- Parti	KG	7,5	B21

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
84.82		Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)			
	8482.10.00	– Cuscinetti a sfere	P/ST	7,5	A
	8482.20.00	– Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici	P/ST	7,5	A
	8482.30.00	– Cuscinetti a rulli a botte	P/ST	7,5	A
	8482.40.00	– Cuscinetti ad aghi (a rullini)	P/ST	7,5	A
	8482.50.00	– Cuscinetti a rulli cilindrici	P/ST	7,5	A
	8482.80.00	– Altri, compresi, i cuscinetti combinati	P/ST	7,5	A
	8482.91.00	-- Sfere, cilindri, rulli ed aghi	P/ST	7,5	A
	8482.99.00	-- Altri	P/ST	7,5	A
84.83		Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione			
	8483.10.00	– Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle	P/ST	7,5	B21
	8483.20.00	– Supporti con cuscinetti a rotolamento incorporati	P/ST	7,5	B21
	8483.30.00	– Supporti, diversi da quelli con cuscinetti a rotolamento incorporati; cuscinetti	P/ST	7,5	B21
	8483.40.00	– Ingranaggi e ruote di frizione, diversi dalle ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia	P/ST	7,5	B21
	8483.50.00	– Volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa	P/ST	7,5	B21
	8483.60.00	– Innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione	P/ST	7,5	B21
	8483.90.00	– Ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; parti	KG	7,5	B21

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
84.84		Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici			
	8484.10.00	– Guarnizioni metalloplastiche	P/ST	7,5	B21
	8484.20.00	– Giunti di tenuta stagna meccanici	P/ST	7,5	B21
	8484.90.00	– Altre	P/ST	7,5	B21
84.86		Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti integrati elettronici o dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del presente capitolo della tariffa doganale del Mozambico; parti ed accessori			
	8486.10.00	– Macchine e apparecchi per la fabbricazione dei lingotti o delle placchette	P/ST	7,5	B21
	8486.20.00	– Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici	P/ST	7,5	B21
	8486.30.00	– Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto	P/ST	7,5	B21
	8486.40.00	– Macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del presente capitolo della tariffa doganale del Mozambico	P/ST	7,5	B21
	8486.90.00	– Parti ed accessori	KG	7,5	B21
84.87		Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo della tariffa doganale del Mozambico, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche			
	8487.10.00	– Eliche per navi e loro pale	P/ST	7,5	B21
	8487.90.00	– – Altre	KG	7,5	B21
85.01		Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni			
	8501.10.00	– Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W	P/ST	5	B22
	8501.20.00	– Motori universali di potenza superiore a 37,5 W	P/ST	5	B22
	8501.31.00	– – Di potenza inferiore o uguale a 750 W	P/ST	5	B22

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	8501.32.00	-- Di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW	P/ST	5	B22
	8501.33.00	-- Di potenza superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW	P/ST	5	B22
	8501.34.00	-- Di potenza superiore a 375 kW	P/ST	5	B22
	8501.40.00	- Altri motori a corrente alternata, monofase	P/ST	5	B22
	8501.51.00	-- Di potenza inferiore o uguale a 750 W	P/ST	5	B22
	8501.52.00	-- Di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW	P/ST	5	B22
	8501.53.00	-- Di potenza superiore a 75 kW	P/ST	5	B22
	8501.61.00	-- Di potenza inferiore o uguale a 75 kVA	P/ST	5	B22
	8501.62.00	-- Di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA	P/ST	5	B22
	8501.63.00	-- Di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA	P/ST	5	B22
	8501.64.00	-- Di potenza superiore a 750 kVA	P/ST	5	B22
85.02		Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici			
		- Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)			
	8502.11.00	-- Di potenza inferiore o uguale a 75 kVA	P/ST	5	B22
	8502.12.00	-- Di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA	P/ST	5	B22
	8502.13.00	-- Di potenza superiore a 375 kVA	P/ST	5	B22
	8502.20.00	- Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio)	P/ST	5	B22
	8502.31.00	-- Ad energia eolica	P/ST	5	B22
	8502.39.00	-- Altri	P/ST	5	B22
	8502.40.00	- Convertitori rotanti elettrici	P/ST	5	B22
85.03	8503.00.00	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 85.01 o 85.02	KG	5	B22

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
85.04		Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione			
	8504.10.00	– Ballast per lampade o tubi a scarica	P/ST	5	B22
	8504.21.00	-- Di potenza inferiore o uguale a 650 kVA	P/ST	5	B22
	8504.22.00	-- Di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 10 000 kVA	P/ST	5	B22
	8504.23.00	-- Di potenza superiore a 10 000 kVA	P/ST	5	B22
	8504.31.00	-- Di potenza inferiore o uguale a 1 kVA	P/ST	5	B22
	8504.32.00	-- Di potenza superiore a 1 kVA ed inferiore o uguale a 16 kVA	P/ST	5	B22
	8504.33.00	-- Di potenza superiore a 16 kVA ed inferiore o uguale a 500 kVA	P/ST	5	B22
	8504.34.00	-- Di potenza superiore a 500 kVA	P/ST	5	B22
	8504.40.00	– Convertitori statici	P/ST	5	B22
	8504.50.00	– Altre bobine di reattanza e di autoinduzione	P/ST	5	B22
	8504.90.00	– Parti	KG	5	B22
85.05		Elettromagneti; calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche			
		– Calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione			
	8505.11.00	-- Di metallo	P/ST	5	B22
	8505.19.00	-- Altri	P/ST	5	B22
	8505.20.00	– Accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici	P/ST	5	B22
	8505.90.00	– Altri, comprese le parti	P/ST	5	B22

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
85.06		Pile e batterie di pile elettriche			
	8506.10.00	-- Al diossido di manganese	P/ST	7,5	B21
	8506.30.00	- All'ossido di mercurio	P/ST	7,5	B21
	8506.40.00	- All'ossido di argento	P/ST	7,5	B21
	8506.50.00	-- Al litio	P/ST	7,5	B21
	8506.60.00	- A zinco-aria	P/ST	7,5	B21
	8506.80.00	- Altre pile e batterie di pile	P/ST	7,5	B21
	8506.90.00	- Parti	KG	7,5	B21
85.07		Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare			
	8507.10.00	- Al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone	P/ST	7,5	B21
	8507.20.00	- Altri accumulatori al piombo	P/ST	7,5	B21
	8507.30.00	- Al nichel-cadmio	P/ST	7,5	B21
	8507.80.00	- Altri accumulatori	P/ST	7,5	B21
	8507.90.00	- Parti	KG	7,5	B21
85.08		Aspirapolvere			
		- a motore elettrico incorporato			
	8508.11.00	-- Di potenza inferiore o uguale a 1 500 W e in cui il volume del serbatoio sia inferiore o uguale a 20 l	P/ST	20	B1
	8508.19.00	-- Altri	P/ST	20	B1
	8508.70.00	- Parti	KG	7,5	B21
85.09		Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico, diversi dagli aspirapolvere della voce 85.08			
	8509.40.00	- Trituratori e mescolatori (mixer) di alimenti; spremi-frutta e spremiverdura	P/ST	20	B1
	8509.80.00	- Altri apparecchi	KG	20	B1
	8509.90.00	- Parti	KG	7,5	B21

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
85.10		Rasoi, tosatrici e apparecchi per la depilazione, con motore elettrico incorporato			
	8510.10.00	– Rasoi	P/ST	20	B1
	8510.20.00	– Tosatrici	KG	20	B1
	8510.30.00	– Apparecchi per la depilazione	KG	20	B1
	8510.90.00	– Parti	KG	7,5	B21
85.11		Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo-magnet, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori			
	8511.10.00	– Candele di accensione	P/ST	7,5	B21
	8511.20.00	– Magnet; dinamo-magnet, volano-magnet	KG	7,5	B21
	8511.30.00	– Distributori; bobine di accensione	P/ST	7,5	B21
	8511.40.00	– Avviatori, anche funzionanti come generatori	P/ST	7,5	B21
	8511.50.00	– Altri generatori	P/ST	7,5	B21
	8511.80.00	– Altri apparecchi e dispositivi	P/ST	7,5	B21
	8511.90.00	– Parti	KG	7,5	B21
85.12		Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (esclusi gli oggetti della voce 85.39), tergcristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli			
	8512.20.00	– Altri apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva	KG	7,5	B21
	8512.30.00	– Apparecchi di segnalazione acustica	P/ST	7,5	B21
	8512.40.00	– Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti	P/ST	7,5	B21
	8512.90.00	– Parti	KG	7,5	B21
85.13		Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 85.12			
	8513.10.00	– Lampade	P/ST	20	B1
	8513.90.00	– Parti	KG	7,5	B21

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
85.14		Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche			
	8514.10.00	– Forni a resistenza (a riscaldamento indiretto)	P/ST	5	A
	8514.20.00	– Forni funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche	P/ST	5	A
	8514.30.00	– Altri forni	P/ST	5	A
	8514.40.00	– Altri apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche	P/ST	5	A
	8514.90.00	– Parti	KG	5	A
85.15		Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet			
		– Macchine ed apparecchi per la brasatura forte o tenera			
	8515.11.00	-- Ferri e pistole per brasare	P/ST	5	B22
	8515.19.00	-- Altri	P/ST	5	B22
	8515.21.00	-- interamente o parzialmente automatici	P/ST	5	B22
	8515.29.00	-- Altri	P/ST	5	B22
	8515.31.00	-- interamente o parzialmente automatici	P/ST	5	B22
	8515.39.00	-- Altri	P/ST	5	B22
	8515.80.00	– Altre macchine ed apparecchi	P/ST	5	B22
	8515.90.00	– Parti	KG	5	B22
85.16		Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 85.45:			
	8516.10.00	– Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici	P/ST	20	B1

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	8516.21.00	-- Radiatori ad accumulazione	P/ST	20	B1
	8516.29.00	-- Altri	P/ST	20	B1
	8516.31.00	-- Asciugacapelli	P/ST	20	B1
	8516.32.00	-- Altri apparecchi per parrucchiere	P/ST	20	B1
	8516.33.00	-- Apparecchi per asciugare le mani	P/ST	20	B1
	8516.40.00	- Ferri da stiro elettrici	P/ST	20	B1
	8516.50.00	- Forni a microonde	P/ST	20	B1
	8516.60.00	- Altri forni; cucine, fornelli (comprese le piastre di cottura), griglie e girarrosti	P/ST	20	B1
	8516.71.10	--- Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè senza caldaia	P/ST	20	B1
	8516.71.20	--- Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè con caldaia, macinacaffè e depuratore a fini industriali	P/ST	5	B22
	8516.71.90	--- Altri	P/ST	20	B1
	8516.72.00	-- Tostapane	P/ST	20	B1
	8516.79.00	-- Altri	P/ST	20	B1
	8516.80.00	- Resistenze scaldanti	KG	20	B1
	8516.90.00	- Parti	KG	7,5	B21
85.17		Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 84.43, 85.25, 85.27 o 85.28			
		- Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo			
	8517.11.00	-- Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless»	P/ST	7,5	B21
	8517.12.00	-- Telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo	P/ST	7,5	B21

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	8517.18.00	-- Altri	P/ST	7,5	B21
		– Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa):			
	8517.61.00	-- Stazioni fisse	P/ST	7,5	B21
	8517.62.00	-- Apparecchi per la ricezione, la conversione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing	P/ST	7,5	B21
	8517.69.00	-- Altri	P/ST	7,5	B21
	8517.70.00	– Parti	KG	7,5	B21
85.18		Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, insieme e assortimenti costituiti da un microfono e da un altoparlante; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono			
	8518.10.00	– Microfoni e loro supporti	P/ST	20	B1
	8518.21.00	-- Altoparlante unico montato nella sua cassa acustica	P/ST	20	B1
	8518.22.00	-- Altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica	P/ST	20	B1
	8518.29.00	-- Altri	P/ST	20	B1
	8518.30.00	– Cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, ed insieme e assortimenti costituiti da un microfono e da uno o più altoparlanti	P/ST	20	B1
	8518.40.00	– Amplificatori elettrici a bassa frequenza	P/ST	20	B1
	8518.50.00	– Apparecchi elettrici di amplificazione del suono	P/ST	20	B1
	8518.90.00	– Parti	KG	7,5	B21
85.19		Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono			
	8519.20.00	– Apparecchi azionati tramite l'introduzione di una moneta, di una banconota, di una carta bancaria, di un gettone o di un altro mezzo di pagamento	P/ST	20	B1
	8519.30.00	– Piatti giradischi	P/ST	20	B1
	8519.81.00	-- Muniti di supporto magnetico, ottico o a semiconduttori	P/ST	20	B1

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	8519.89.00	-- Altri	P/ST	20	B1
85.21		Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione			
	8521.10.00	- A nastri magnetici	P/ST	20	B1
	8521.90.00	- Altri	P/ST	20	B1
85.22		Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 85.19 a 85.21			
	8522.10.00	- Lettori fonografici	KG	20	B1
	8522.90.00	- Altri	KG	7,5	B21
85.23		Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «schede intelligenti» ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37			
		- Supporti magnetici:			
	8523.21.00	-- Schede munite di una pista magnetica	P/ST	7,5	B21
	8523.29.10	--- In cassette	P/ST	7,5	B21
	8523.29.90	--- Altri	P/ST	7,5	B21
	8523.40.10	-- A fini educativi, sociali e tecnico-professionali	P/ST	7,5	B21
	8523.40.90	-- Altri	P/ST	20	B21
		- Supporti a semiconduttore:			
	8523.51.00	-- Dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori	P/ST	7,5	B21
	8523.52.00	-- «Schede intelligenti» («smart cards»)	P/ST	7,5	B21
	8523.59.00	-- Altri	P/ST	7,5	B21
	8523.80.00	- Altri	P/ST	7,5	B21
85.25		Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali			
	8525.50.00	- Apparecchi trasmettenti	P/ST	7,5	B21

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	8525.60.00	– Apparecchi trasmettenti muniti di un apparecchio ricevente	P/ST	7,5	B21
	8525.80.00	– Telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali	P/ST	20	B1
85.26		Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando			
	8526.10.00	– Apparecchi di radiorilevamento o di radioscandaglio (radar)	P/ST	5	B22
	8526.91.00	-- Apparecchi di radionavigazione	P/ST	5	B22
	8526.92.00	-- Apparecchi di radiotelecomando	P/ST	5	B22
85.27		Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria			
	8527.12.00	-- Radiocassette tascabili	P/ST	20	B1
	8527.13.00	-- Altri apparecchi combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono	P/ST	20	B1
	8527.19.00	-- Altri	P/ST	20	B1
	8527.21.00	-- Combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono	P/ST	20	B1
	8527.29.00	-- Altri	P/ST	20	B1
	8527.91.00	-- Combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono	P/ST	20	B1
	8527.99.00	-- Altri	P/ST	20	B1
85.28		Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini			
		– Monitor con tubo catodico			
	8528.41.00	-- Dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 84.71	P/ST	7,5	B21
	8528.49.00	-- Altri	P/ST	20	C1
	8528.51.00	-- Dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 84.71	P/ST	7,5	B21

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	8528.59.00	-- Altri	P/ST	20	C1
		- Proiettori:			
	8528.61.00	-- Dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 84.71	P/ST	7,5	B21
	8528.69.00	-- Altri	P/ST	20	C1
		- Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini			
	8528.71.00	-- Non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video	P/ST	20	C1
	8528.73.00	-- Altri, in monocromie	P/ST	20	B1
85.29		Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 85.25 a 85.28			
	8529.10.10	-- Riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 85.25 e 85.26	P/ST	7,5	B21
	8529.90.10	-- Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8525.50, 8525.60 e 85.26	P/ST	7,5	B21
	8529.90.90	-- Altre	P/ST	7,5	B21
85.30		Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 86.08)			
	8530.10.00	- Apparecchi simili	P/ST	5	B22
	8530.80.00	- Altri apparecchi	P/ST	5	B22
	8530.90.00	- Parti	KG	5	B21
85.31		Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci 85.12 o 85.30			
	8531.10.00	- Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio ed apparecchi simili	P/ST	5	B22
	8531.20.00	- Pannelli indicatori che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) o a diodi emettitori di luce (LED)	P/ST	5	B22
	8531.80.00	-- Altri apparecchi	P/ST	5	B22
	8531.90.00	- Parti	KG	5	B21

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
85.32		Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili			
	8532.10.00	Condensatori fissi costruiti per le reti elettriche di 50/60 Hz e capaci di assorbire una potenza reattiva uguale o superiore a 0,5 kvar (condensatori di potenza)	KG	7,5	B21
	8532.22.00	– Elettrolitici all'alluminio	KG	7,5	B21
	8532.29.00	-- Altri	KG	7,5	B21
	8532.30.00	– Condensatori variabili o regolabili	KG	7,5	B21
	8532.90.00	– Parti	KG	7,5	B21
85.33		Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri)			
	8533.10.00	– Resistenze fisse al carbonio, agglomerate o a strati	KG	7,5	B21
	8533.29.00	-- Altre	KG	7,5	B21
	8533.39.00	-- Altre	KG	7,5	B21
	8533.40.00	– Altre resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri)	KG	7,5	B21
	8533.90.00	– Parti	KG	7,5	B21
85.34	8534.00.00	Circuiti stampati	KG	7,5	B21
85.35		Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V			
	8535.10.00	– Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili	KG	7,5	B21
	8535.21.00	-- Per una tensione inferiore a 72,5 kV	KG	7,5	B21
	8535.29.00	-- Altri	KG	7,5	B21
	8535.30.00	– Sezionatori ed interruttori	KG	7,5	B21
	8535.40.00	– Scaricatori, limitatori di tensione e limitatori di sovracorrente	KG	7,5	B21
	8535.90.00	– Altri	KG	7,5	B21

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
85.36		Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche			
	8536.10.00	– Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili	KG	7,5	B21
	8536.20.00	– Interruttori automatici	KG	7,5	B21
	8536.30.00	– Altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici	KG	7,5	B21
	8536.41.00	-- Per una tensione inferiore o uguale a 60 V	KG	7,5	B21
	8536.49.00	-- Altri	KG	7,5	B21
	8536.50.00	– Altri interruttori, sezionatori e commutatori	KG	7,5	B21
	8536.61.00	-- Portalampade	KG	7,5	B21
	8536.70.00	– Connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche	KG	7,5	B21
	8536.90.00	– Altri apparecchi	KG	7,5	B21
85.37		Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 85.35 o 85.36 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 85.17			
	8537.10.00	– Per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V	KG	7,5	B21
	8537.20.00	– Per una tensione superiore a 1 000 V	KG	7,5	B21
85.38		Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 85.35, 85.36 o 85.37			
	8538.10.00	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti della voce 85.37, sprovvisti dei loro apparecchi	KG	7,5	B21
	8538.90.00	– Altri	KG	7,5	B21
85.39		Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco			
	8539.10.00	– Oggetti detti «fari e proiettori sigillati»	P/ST	7,5	B21
	8539.21.00	-- Alogeni, al tungsteno	P/ST	7,5	B21

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	8539.22.00	-- Altri, di potenza inferiore o uguale a 200 W e di tensione superiore a 100 V	P/ST	7,5	B21
	8539.29.00	-- Altri	P/ST	7,5	B21
	8539.31.00	-- Fluorescenti, a catodo caldo	P/ST	7,5	B21
	8539.32.00	Lampade a vapore di mercurio o di sodio; lampade ad alogenuro metallico	P/ST	7,5	B21
	8539.39.00	-- Altri	P/ST	7,5	B21
		- Lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco			
	8539.41.00	-- Lampade ad arco	P/ST	7,5	B21
	8539.49.00	-- Altri	P/ST	7,5	B21
	8539.90.00	- Parti	KG	7,5	B21
85.40		Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio: lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 85.39			
		- Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor			
	8540.11.00	-- A colori	P/ST	7,5	B21
	8540.12.00	-- In monocromie	P/ST	7,5	B21
	8540.20.00	- Tubi per telecamere, tubi convertitori o intensificatori di immagini; altri tubi a fotocatodo	P/ST	7,5	B21
	8540.40.00	Tubi di visualizzazione dei dati grafici, in monocromie; tubi di visualizzazione dei dati grafici, a colori, con uno schermo fosforico di diradamento a punti inferiore a 0,4 mm	P/ST	7,5	B21
	8540.50.00	Tubi di visualizzazione dei dati grafici, in monocromie	P/ST	7,5	B21
	8540.60.00	- Altri tubi catodici	P/ST	7,5	B21
		- Tubi per iperfrequenza (per esempio: magnetron, clistron, tubi ad onde progressive, carcinotron), esclusi i tubi comandati mediante griglia:			
	8540.71.00	-- Magnetron	P/ST	7,5	B21

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	8540.72.00	-- Clitron	P/ST	7,5	B21
	8540.79.00	-- Altri	P/ST	7,5	B21
	8540.89.00	-- Altri	P/ST	7,5	B21
	8540.99.00	-- Altri	P/ST	7,5	B21
85.41		Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati			
	8541.10.00	- Diodi, diversi dai fotodiodi e dai diodi emettitori di luce	KG	7,5	B21
	8541.29.00	-- Altri	KG	7,5	B21
	8541.30.00	- Tiristori, diac e triac, diversi dai dispositivi fotosensibili	KG	7,5	B21
	8541.40.00	Dispositivi fotosensibili a semiconduttori, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce	KG	7,5	B21
	8541.50.00	- Altri dispositivi a semiconduttore	KG	7,5	B21
	8541.60.00	- Cristalli piezoelettrici montati	KG	7,5	B21
	8541.90.00	- Parti	KG	7,5	B21
85.42		Circuiti integrati elettronici			
		- Circuiti integrati elettronici:			
	8542.31.00	-- Processori e dispositivi di controllori (controllers), anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti	P/ST	7,5	B21
	8542.32.00	-- Memorie	P/ST	7,5	B21
	8542.33.00	-- Amplificatori	P/ST	7,5	B21
	8542.39.00	- Altri	P/ST	7,5	B21
	8542.90.00	- Parti	KG	7,5	B21

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
85.43		Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo della tariffa doganale del Mozambico.			
	8543.10.00	– Acceleratori di particelle	P/ST	5	B22
	8543.20.00	– Generatori di segnali	P/ST	5	B22
	8543.30.00	– Macchine ed apparecchi per la galvanoplastica, l'elettrolisi o l'elettroforesi	P/ST	5	B22
	8543.70.00	– Altre macchine ed apparecchi	P/ST	5	B22
	8543.90.00	– Parti	KG	5	B22
85.44		Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione			
		– Fili per avvolgimenti			
	8544.11.00	-- Di rame	KG	7,5	A
	8544.19.00	-- Altri	KG	7,5	A
	8544.20.00	– Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali	KG	7,5	A
	8544.30.00	– Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto	KG	7,5	A
	8544.42.00	-- Muniti di pezzi di congiunzione	KG	7,5	A
	8544.49.10	--- Conduttori elettrici, senza rivestimento	KG	2,5	A
	8544.49.90	--- Altri	KG	7,5	A
	8544.60.10	--- Conduttori elettrici, senza rivestimento	KG	2,5	A
	8544.60.90	--- Altri	KG	7,5	A
	8544.70.00	– Cavi di fibre ottiche	KG	7,5	A
85.45		Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici			
		– Elettrodi:			
	8545.11.00	-- Dei tipi utilizzati per forni	KG	7,5	A

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	8545.19.00	-- Altri	KG	7,5	A
	8545.20.00	- Spazzole	KG	7,5	A
	8545.90.00	- Altri	KG	7,5	A
85.46		Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia			
	8546.20.00	- Di ceramica	KG	7,5	B21
	8546.90.00	- Altri	KG	7,5	B21
85.47		Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 85.46; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente			
	8547.10.00	- Pezzi isolanti di ceramica	KG	7,5	B21
	8547.20.00	- Pezzi isolanti di materie plastiche	KG	7,5	B21
	8547.90.00	- Altri	KG	7,5	B21
85.48		Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo della tariffa doganale del Mozambico.			
	8548.10.00	- Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso	KG	7,5	B21
	8548.90.00	- Altri	KG	7,5	B21
87.01		Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 87.09)			
	8701.90.10	-- Trattori agricoli e trattori forestali	P/ST	0	B22
	8701.90.90	-- Altri	P/ST	5	B22
87.04		Autoveicoli per il trasporto di merci			
		-- Di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t:			
	8704.21.10	--- Con doppia cabina e cassone aperto, di cilindrata inferiore a 3 200 cm ³	P/ST	5	C22

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	8704.21.90	--- Con doppia cabina e cassone aperto, di cilindrata superiore a 3 200 cm ³	P/ST	5	C22
	8704.22.00	-- Di peso a pieno carico superiore a 5 t ed inferiore o uguale a 20 t	P/ST	5	C22
	8704.23.00	-- Di peso a pieno carico superiore a 20 t	P/ST	5	C22
	8704.90.00	- Altri	P/ST	5	B22
87.05		Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche)			
	8705.90.00	- Altri	P/ST	5	B22
87.08		Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 87.01 a 87.05			
	8708.40.00	- Cambi di velocità e loro parti	P/ST	7,5	B21
	8708.50.00	- Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti; loro parti	P/ST	7,5	B21
	8708.70.00	- Ruote, loro parti ed accessori	P/ST	7,5	B21
	8708.80.00	- Sistemi di sospensione e loro parti (compresi gli ammortizzatori di sospensione)	P/ST	7,5	B21
		- Altre parti ed accessori:			
	8708.91.00	-- Radiatori e loro parti	P/ST	7,5	B21
	8708.92.00	-- Silenziatori e tubi di scappamento; loro parti	P/ST	7,5	B21
	8708.94.00	-- Volanti, colonne di guida (piantoni) e scatole dello sterzo; loro parti	P/ST	7,5	B21
	8708.95.00	-- Sacche gonfiabili di sicurezza con sistema di gonfiamento («airbags»); loro parti	P/ST	7,5	B21
	8708.99.00	-- Altri	P/ST	7,5	C21
87.11		Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar»)			
	8711.20.00	- Con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 50 cm ³ ed inferiore o uguale a 250 cm ³	P/ST	20	B1

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
87.16		Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti			
	8716.31.00	-- Cisterne	P/ST	5	B22
88.01	8801.00.00	Palloni e dirigibili; alianti e ali volanti, deltaplani ed altri veicoli aerei, non costruiti per la propulsione a motore	P/ST	2,5	B1
88.03		Parti degli apparecchi delle voci 88.01 o 88.02			
	8803.30.00	- Altre parti di aeroplani o di elicotteri	KG	0	B21
89.01	8901.10.00	Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto	BRT	2,5	B22
	8901.90.00	- Altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci	BRT	2,5	B22
89.02	8902.00.00	Natanti per la pesca, navi officina e altre navi per la lavorazione o la conservazione dei prodotti della pesca	KG	2,5	B22
89.03		Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe			
	8903.10.00	- Imbarcazioni pneumatiche	P/ST	2,5	B1
	8903.91.20	-- Imbarcazioni a vela con motore ausiliario	P/ST	2,5	B1
	8903.92.00	-- Imbarcazioni a motore, diverse dai fuoribordo	P/ST	2,5	B1
	8903.99.00	-- Altre	P/ST	2,5	B1
89.04	8904.00.00	Rimorchiatori e spintori	KG	2,5	B22
89.05		Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili			
	8905.90.00	- Altri	P/ST	2,5	B22
89.06		Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi			
	8906.90.00	- Altre	KG	2,5	B22
89.07		Altri congegni galleggianti (per esempio: zattere, serbatoi, cassoni, boe da ormeggio e gavitelli)			
	8907.10.00	- Zattere gonfiabili	KG	2,5	B22
	8907.90.00	- Altri	KG	2,5	B22

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
90.01		Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 85.44; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente			
	9001.10.00	– Fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche	KG	7,5	B21
	9001.30.00	– Lenti oftalmiche a contatto	P/ST	7,5	B21
	9001.40.00	– Lenti per occhiali, di vetro	P/ST	0	B21
	9001.50.00	– Lenti per occhiali, di altre materie	P/ST	2,5	B21
	9001.90.00	– Altri	KG	7,5	B21
90.02		Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente			
		– Obiettivi:			
	9002.11.00	– per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione	P/ST	20	B1
	9002.19.00	-- Altri	P/ST	20	B1
	9002.20.00	– Filtri	P/ST	20	B1
	9002.90.00	– Altri	KG	20	B1
90.03		Montature per occhiali o per oggetti simili, e loro parti			
		– Montature:			
	9003.11.00	-- Di materie plastiche	P/ST	0	A
	9003.19.00	-- Di altre materie	P/ST	2,5	B21
	9003.90.00	– Parti	KG	2,5	B21
90.04		Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili			
	9004.10.00	– Occhiali da sole	P/ST	20	B1
	9004.90.00	– Altri	KG	2,5	A

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
90.05		Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni; altri strumenti di astronomia e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia			
	9005.10.00	– Binocoli	P/ST	7,5	B1
	9005.80.00	– Altri strumenti	P/ST	20	B1
	9005.90.00	– Parti ed accessori (compresi i sostegni)	KG	7,5	B1
90.06		Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 85.39			
	9006.10.00	– Apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la preparazione di cliché o di cilindri di stampa	P/ST	20	B1
	9006.30.00	Apparecchi fotografici specialmente costruiti per la fotografia sottomarina o aerea, per l'endoscopia o per i laboratori di medicina legale o di identità giudiziaria	P/ST	20	B1
	9006.40.00	– Apparecchi fotografici a sviluppo e stampa istantanei	P/ST	20	B1
		– Altri apparecchi fotografici:			
	9006.51.00	-- Con mirino di puntamento passante per l'obiettivo, per pellicole in rotoli di larghezza non superiore a 35 mm	P/ST	20	B1
	9006.52.00	-- Altri, per pellicole in rotoli di larghezza inferiore a 35 mm	P/ST	20	B1
	9006.53.00	-- Altri, per pellicole in rotoli di larghezza di 35 mm	P/ST	20	B1
	9006.59.00	-- Altri	P/ST	20	B1
	9006.61.00	-- Apparecchi con tubo a scarica per la produzione di lampi di luce (detti «flash elettronici»)	P/ST	20	B1
	9006.69.00	-- Altri	P/ST	20	B1
	9006.91.00	-- Di apparecchi fotografici	P/ST	20	B1
	9006.99.00	-- Altri	KG	20	B1
90.07		Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono			
		– Cineprese			
	9007.11.00	-- Per pellicole di larghezza inferiore a 16 mm o per pellicole «doppio 8 mm»	P/ST	20	B1

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	9007.19.00	-- Altre	P/ST	20	B1
	9007.20.00	- Proiettori	P/ST	20	B1
	9007.91.00	-- Di cineprese	P/ST	20	B1
	9007.92.00	-- Di proiettori	KG	20	B1
90.08		Proiettori di immagini fisse; apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione			
	9008.10.00	- Proiettori di diapositive	P/ST	20	B1
	9008.30.00	- Altri proiettori di immagini fisse	P/ST	20	B1
	9008.40.00	- Apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione	P/ST	20	B1
	9008.90.00	- Parti ed accessori	KG	7,5	B1
90.10		Apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici, non nominati né compresi altrove in questo capitolo della tariffa doganale del Mozambico; negatoscopi; schermi per proiezioni			
	9010.10.00	Apparecchi e materiale per lo sviluppo automatico di pellicole fotografiche, di film cinematografici o di carta fotografica in rotoli o per la stampa automatica di pellicole sviluppate su rotoli di carta fotografica	P/ST	7,5	B21
	9010.50.00	- Altri apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici; negatoscopi	P/ST	7,5	B21
	9010.60.00	- Schermi per proiezioni	P/ST	7,5	B21
	9010.90.00	- Parti ed accessori	P/ST	7,5	B21
90.11		Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione			
	9011.10.00	- Microscopi stereoscopici	P/ST	5	B22
	9011.20.00	- Altri microscopi, per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione	P/ST	5	B22
	9011.80.00	- Altri microscopi	P/ST	5	B22
	9011.90.00	- Parti ed accessori	KG	5	B22

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
90.12		Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi			
	9012.10.00	Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi	P/ST	5	B22
	9012.90.00	– Parti ed accessori	KG	5	B22
90.13		Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo della tariffa doganale del Mozambico.			
	9013.10.00	– Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI della tariffa doganale del Mozambico	P/ST	20	B1
	9013.20.00	– Laser, diversi dai diodi laser	P/ST	20	B1
	9013.80.00	– Altri dispositivi, apparecchi e strumenti	P/ST	20	B1
90.14		Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione			
	9014.10.00	– Bussole, comprese quelle di navigazione	KG	7,5	B21
	9014.20.00	– Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi dalle bussole)	P/ST	7,5	B21
	9014.80.00	– Altri strumenti ed apparecchi	P/ST	7,5	B21
	9014.90.00	– Parti ed accessori	KG	7,5	B21
90.15		Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri			
	9015.10.00	– Telemetri	P/ST	7,5	B21
	9015.20.00	– Teodoliti e tacheometri	P/ST	7,5	B21
	9015.30.00	– Livelle	P/ST	7,5	B21
	9015.40.00	– Strumenti ed apparecchi di fotogrammetria	KG	7,5	B21

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	9015.80.00	– Altri strumenti ed apparecchi	P/ST	7,5	B21
	9015.90.00	– Parti ed accessori	KG	7,5	B21
90.16	9016.00.00	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	KG	7,5	B21
90.17		Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo			
	9017.10.00	– Tavoli e macchine per disegnare, anche automatiche	P/ST	7,5	B21
	9017.20.00	– Altri strumenti da disegno, da traccia o da calcolo	P/ST	7,5	B1
	9017.30.00	– Micrometri, noni, calibri fissi e regolabili	P/ST	7,5	B21
	9017.80.00	– Altri strumenti	KG	7,5	B21
	9017.90.00	– Parti ed accessori	KG	7,5	B21
90.18		Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici			
		– Apparecchi di elettrodiagnosi (compresi gli apparecchi di esplorazione funzionale o di controllo di parametri fisiologici)			
	9018.11.00	-- Elettrocardiografi	P/ST	5	B22
	9018.12.00	-- Apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica	P/ST	5	B22
	9018.13.00	-- Apparecchi di diagnosi ad immagine, a risonanza magnetica	P/ST	5	B22
	9018.19.00	-- Altri	P/ST	5	B22
	9018.20.00	– Apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi	P/ST	5	B22
		– Siringhe, aghi, cateteri, cannule e strumenti simili:			
	9018.31.00	-- Siringhe, con o senza aghi	KG	5	B22
	9018.32.00	-- Aghi tubolari di metallo ed aghi per suture	KG	5	B22

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	9018.39.00	-- Altri	KG	5	B22
		- Altri strumenti ed apparecchi, per l'odontoiatria:			
	9018.41.00	-- Trapani per denti, anche comprendenti, su un basamento comune, altre apparecchiature per dentisti	KG	5	B22
	9018.49.00	-- Altri	KG	5	B22
	9018.50.00	- Altri strumenti ed apparecchi per l'oftalmologia	KG	5	B22
	9018.90.00	- Altri strumenti ed apparecchi	KG	5	B22
90.19		Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria			
	9019.10.00	- Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica	KG	5	B22
	9019.20.00	- Apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria	KG	5	B22
90.20	9020.00.00	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	KG	5	B22
90.21		Oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico-chirurgiche e le stampelle; stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture; oggetti ed apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da impiantare nell'organismo, per compensare una deficienza o un'infermità			
	9021.10.00	- Oggetti e apparecchi di ortopedia o per fratture	KG	0	B22
	9021.21.00	-- Denti artificiali	KG	0	B22
	9021.29.00	-- Altri	KG	0	B22
	9021.31.00	-- Protesi articolari	P/ST	0	B22
	9021.39.00	-- Altri	KG	0	B22
	9021.40.00	-- Apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, escluse le parti ed accessori	P/ST	0	B22
	9021.90.00	- Altri	KG	0	B22

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
90.22		Apparecchi a raggi X ed apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia, i tubi a raggi X e gli altri dispositivi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, le poltrone e supporti simili di esame o di trattamento			
		– Apparecchi a raggi X, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia			
	9022.12.00	-- Apparecchi di tomografia pilotati da una macchina per il trattamento dell'informazione	P/ST	5	B22
	9022.14.00	-- Altri, per uso medico, chirurgico o veterinario	P/ST	5	B22
	9022.19.00	Per altri usi	P/ST	5	B22
	9022.21.00	-- Per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario	P/ST	5	B22
	9022.29.00	-- Per altri usi	P/ST	5	B22
	9022.30.00	– Tubi a raggi X	P/ST	5	B22
	9022.90.00	– Altri, comprese le parti ed accessori	KG	5	B22
90.23	9023.00.00	Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio: nell'insegnamento o nelle esposizioni), non suscettibili di altri usi	KG	5	B22
90.24		Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)			
	9024.10.00	– Macchine ed apparecchi per prove su metalli	KG	5	B22
	9024.80.00	– Altre macchine ed apparecchi	P/ST	5	B22
	9024.90.00	– Parti ed accessori	KG	5	B22
90.25		Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro			
		– Termometri, non combinati con altri strumenti			
	9025.11.00	-- A liquido, a lettura diretta	P/ST	5	B22
	9025.19.00	-- Altri	P/ST	5	B22

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	9025.80.00	– Altri strumenti	KG	5	B22
	9025.90.00	– Parti ed accessori	KG	5	B22
90.26		Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 90.14, 90.15, 90.28 o 90.32			
	9026.10.00	– Per la misura o il controllo della portata o del livello dei liquidi	P/ST	5	B22
	9026.20.00	– Per la misura o il controllo della pressione	P/ST	5	B22
	9026.80.00	– Altri strumenti ed apparecchi	P/ST	5	B22
	9026.90.00	– Parti ed accessori	KG	5	B22
90.27		Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi			
	9027.10.00	– Analizzatori di gas o di fumi	P/ST	5	B22
	9027.30.00	– Spettrometri, spettrofotometri e spettrografi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)	KG	5	B22
	9027.50.00	– Altri strumenti ed apparecchi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)	KG	5	B22
	9027.80.00	– Altri strumenti ed apparecchi	KG	5	B22
	9027.90.00	– Microtomi; parti ed accessori	P/ST	5	B22
90.28		Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura			
	9028.10.00	– Contatori di gas	P/ST	7,5	B21
	9028.20.00	– Contatori di liquidi	P/ST	7,5	B21
	9028.30.00	– Contatori di elettricità	P/ST	7,5	B21
	9028.90.00	– Parti ed accessori	KG	7,5	B22

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
90.29		Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 90.14 o 90.15; stroboscopi			
	9029.10.00	– Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri e contatori simili	P/ST	7,5	B21
	9029.20.00	– Indicatori di velocità e tachimetri; stroboscopi	P/ST	7,5	B21
	9029.90.00	– Parti ed accessori	KG	7,5	B21
90.30		Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti			
	9030.10.00	– Strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti	P/ST	7,5	B21
	9030.20.00	– Oscilloscopi ed oscillografi	P/ST	7,5	B21
	9030.31.00	-- Multimetri, senza dispositivo registratore	P/ST	7,5	B21
	9030.32.00	-- Multimetri, con dispositivo registratore	P/ST	7,5	B21
	9030.33.00	-- Altri, senza dispositivo registratore	P/ST	7,5	B21
	9030.39.00	-- Altri, con dispositivo registratore	P/ST	7,5	B21
	9030.40.00	– Altri strumenti ed apparecchi specialmente costruiti per le tecniche della telecomunicazione (per esempio: ipso-metri, kerdometri, distorsimetri, psfometri)	P/ST	7,5	B21
		– Altri strumenti ed apparecchi			
	9030.83.00	-- Altri, con dispositivo registratore	P/ST	7,5	B21
	9030.84.00	-- Altri, con dispositivo registratore	P/ST	7,5	B21
	9030.89.00	-- Altri	P/ST	7,5	B21
	9030.90.00	– Parti ed accessori	KG	7,5	B21
90.31		Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili			
	9031.10.00	– Macchine per l'equilibratura delle parti meccaniche	P/ST	7,5	B21

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	9031.30.00	– Proiettori di profili	P/ST	7,5	B21
	9031.49.00	-- Altri	KG	7,5	B21
	9031.80.00	– Altri strumenti, apparecchi e macchine	KG	7,5	B21
	9031.90.00	– Parti ed accessori	KG	7,5	B21
90.32		Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici			
	9032.10.00	– Termostati	P/ST	7,5	B21
	9032.20.00	– Manostati (pressostati)	P/ST	7,5	B21
	9032.81.00	-- Idraulici o pneumatici	P/ST	7,5	B21
	9032.89.00	-- Altri	P/ST	7,5	B21
	9032.90.00	– Parti ed accessori	KG	7,5	B21
90.33	9033.00.00	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90 della tariffa doganale del Mozambico	KG	7,5	B21
91.01		Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi			
		– Orologi da polso a funzionamento elettrico, anche con un contatore di tempo incorporato			
	9101.11.00	-- Solamente con indicatore meccanico	P/ST	20	B1
	9101.19.00	-- Altri	P/ST	20	B1
	9101.21.00	-- A carica automatica	P/ST	20	B1
	9101.29.00	-- Altri	P/ST	20	B1
	9101.91.00	-- A funzionamento elettrico	P/ST	20	B1
	9101.99.00	-- Altri	P/ST	20	B1
91.02		Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 91.01			
		– Orologi da polso a funzionamento elettrico, anche con un contatore di tempo incorporato			
	9102.11.00	-- Solamente con indicatore meccanico	P/ST	20	B1

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
	9102.12.00	-- Solamente con indicatore optoelettronico	P/ST	20	B1
	9102.19.00	-- Altri	P/ST	20	B1
	9102.21.00	-- A carica automatica	P/ST	20	B1
	9102.29.00	-- Altri	P/ST	20	B1
	9102.91.00	-- A funzionamento elettrico	P/ST	20	B1
	9102.99.00	-- Altri	P/ST	20	B1
91.03		Svegli e pendole, con movimento di orologi tascabili			
	9103.10.00	- A funzionamento elettrico	P/ST	20	B1
	9103.90.00	- Altre	P/ST	20	B1
91.04	9104.00.00	Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli	KG	20	B1
91.05		Svegli, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili			
		- Sveglie:			
	9105.11.00	-- A funzionamento elettrico	P/ST	20	B1
	9105.19.00	-- Altre	P/ST	20	B1
	9105.21.00	-- A funzionamento elettrico	P/ST	20	B1
	9105.29.00	-- Altri	P/ST	20	B1
	9105.91.00	-- A funzionamento elettrico	P/ST	20	B1
	9105.99.00	-- Altri	P/ST	20	B1
91.06		Apparecchi di controllo del tempo e contatori di tempo, a movimento di orologeria o a motore sincrono (per esempio: registratori di presenza, orodatori, contatori di ore)			
	9106.10.00	- Registratori di presenza; orodatori e contatori di ore	P/ST	20	B1
	9106.90.00	- Altri	P/ST	20	B1
91.07	9107.00.00	Interruttori orari ed altri apparecchi che permettono di far scattare un meccanismo a tempo stabilito, con un movimento di orologeria o di un motore sincrono	KG	20	B1

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
91.09		Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili			
		– a funzionamento elettrico:			
	9109.19.00	-- Altri	P/ST	7,5	B21
	9109.90.00	– Altri	P/ST	7,5	B21
91.11		Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti			
	9111.80.00	– Altre casse	P/ST	7,5	B21
	9111.90.00	– Parti	KG	7,5	B21
91.12		Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti			
	9112.20.00	– Casse e gabbie	P/ST	7,5	B21
	9112.90.00	– Parti	KG	7,5	B21
91.13		Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti			
	9113.20.00	– Di metalli comuni, anche dorati o argentati	KG	20	B1
	9113.90.00	– Altri	KG	20	B1
91.14		Altre forniture d'orologeria			
	9114.10.00	– Molle, comprese le spirali	KG	7,5	B21
	9114.20.00	– Pietre	KG	7,5	B21
	9114.90.00	– Altri	KG	7,5	B21
92.01		Pianoforti, anche automatici; clavicembali ed altri strumenti a corde con tastiera			
	9201.90.00	– Altri	P/ST	7,5	B1
92.02		Altri strumenti musicali a corde (per esempio: chitarre, violini, arpe)			
	9202.10.00	– Ad arco strofinato, a mezzo di un archetto	P/ST	7,5	B1
	9202.90.00	– Altri	P/ST	7,5	B1

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale (%)	Categoria
92.05		Altri strumenti musicali ad aria (per esempio: clarinetti, trombe, cornamuse)			
	9205.90.00	– Altri	KG	7,5	B1
92.06	9206.00.00	Strumenti musicali a percussione [per esempio: tamburi, casse, xilofoni, piatti, castagnette (nacchere), maracas]	P/ST	7,5	B1
92.07		Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio: organi, chitarre, fisarmoniche)			
	9207.10.00	– Strumenti a tastiera, diversi dalle fisarmoniche	P/ST	7,5	B1
	9207.90.00	– Altri	P/ST	7,5	B1
92.08		Scatole musicali, orchestrion, organi di Barberia, uccelli cantanti, seghe musicali e altri strumenti musicali non compresi in altre voci di questo capitolo della tariffa doganale del Mozambico; richiami di ogni genere; fischiotti, corni di richiamo ed altri strumenti di chiamata o di segnalazione a bocca			
	9208.10.00	– Scatole musicali	KG	7,5	B1
	9208.90.00	– Altri	KG	7,5	B1
92.09		Parti (per esempio: meccanismi per scatole musicali) ed accessori (per esempio: carte, dischi e rulli per apparecchi meccanici) di strumenti musicali; metronomi e diapason di ogni specie			
	9209.30.00	– Corde armoniche	KG	7,5	B1
	9209.94.00	-- Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 92.07	KG	7,5	B1
	9209.99.00	-- Altri	KG	7,5	B1
94.05		Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove			
	9405.40.00	– Altri apparecchi elettrici per l'illuminazione	KG	20	B1
95.06		Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica, l'atletica, gli altri sport (compreso il tennis da tavolo) o i giochi all'aperto, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; piscine e vasche per sguazzare			
		– Palloni e palle, diverse dalle palle da golf o da tennis da tavolo			
	9506.62.00	-- gonfiabili	P/ST	0	A

Capitolo	Codice SA	Designazione delle merci	Unità	Aliquota generale ⁽¹⁾	Categoria
	9506.69.00	-- Altri	P/ST	0	A
95.07		Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 92.08 o 97.05) ed oggetti simili per la caccia			
	9507.20.00	- Ami, anche montati su alamatori	KG	5	B22
	9507.90.00	- Altri	KG	5	B22
96.03		Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili			
	9603.29.00	-- Altri	P/ST	20	B1
96.09		Matite (diverse dalle matite della voce 96.08), mine, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sarti			
	9609.10.00	- Matite con guaina	KG	0	A
96.10	9610.00.00	Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate	KG	0	A

⁽¹⁾ Ai fini dell'articolo 23, paragrafo 3, questa colonna è unicamente a titolo indicativo.

ALLEGATO IV

SALVAGUARDIE AGRICOLE

I prodotti agricoli e i rispettivi quantitativi di riferimento di cui all'articolo 35 sono elencati nella tabella che segue:

Quantitativi di riferimento (tonnellate metriche) (1)													
	Linee tariffarie	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Anno 10	Anno 11	Anno 12
Frattaglie commestibili													
1	02061090	100	110	121	133	146	161	177	195	214	236	259	285
2	02062100*	700	770	840	910	980	1 050	1 120	1 190	1 260	1 330	1 400	1 470
3	02062900*	11 000	12 100	13 200	14 300	15 400	16 500	17 600	18 700	19 800	20 900	22 000	23 100
4	02063000	100	110	121	133	146	161	177	195	214	236	259	285
5	02064900*	6 000	6 600	7 200	7 800	8 400	9 000	9 600	10 200	10 800	11 400	12 000	12 600
Cereali lavorati													
6	11041910*	475	522	574	632	695	764	841	925	1 018	1 120	1 232	1 355
7	11042910	100	110	121	133	146	161	177	195	214	236	259	285
8	11071010*	464	511	562	618	680	748	822	905	995	1 094	1 203	1 324
9	11072010	100	110	121	133	146	161	177	195	214	236	259	285
10	11081110	100	110	121	133	146	161	177	195	214	236	259	285
Preparazioni a base di carne													
11	16021000	100	110	121	133	146	161	177	195	214	236	259	285
12	16025030	100	110	121	133	146	161	177	195	214	236	259	285
13	16025040	100	110	121	133	146	161	177	195	214	236	259	285
14	16029020	100	110	121	133	146	161	177	195	214	236	259	285
Latte del tipo UHT o a lunga conservazione													
15	04011007	100	110	121	133	146	161	177	195	214	236	259	285
16	04012007*	311	342	377	414	456	501	551	606	667	733	807	887
17	04014007	100	110	121	133	146	161	177	195	214	236	259	285
18	04015007	100	110	121	133	146	161	177	195	214	236	259	285

Quantitativi di riferimento (tonnellate metriche) ⁽¹⁾

	Linee tariffarie	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Anno 10	Anno 11	Anno 12
	Cetrioli e olive conservati												
19	20011000*	1 022	1 124	1 237	1 360	1 496	1 646	1 810	1 991	2 191	2 410	2 651	2 916
20	20019010*	359	395	435	478	526	579	637	700	770	847	931	1 024
	Cioccolata												
21	180631*	3 000	3 300	3 600	3 900	4 200	4 500	4 800	5 100	5 400	5 700	6 000	6 300
22	180632*	800	880	960	1 040	1 120	1 200	1 280	1 360	1 440	1 520	1 600	1 680
23	180690*	6 000	6 600	7 200	7 800	8 400	9 000	9 600	10 200	10 800	11 400	12 000	12 600

⁽¹⁾ Per le linee tariffarie contrassegnate da un asterisco, nel caso in cui la data di entrata in vigore del presente accordo sia successiva al 2015, il quantitativo di riferimento per l'Anno 1 corrisponde alla media delle importazioni dall'UE nella SACU nei tre (3) anni precedenti. I quantitativi di riferimento per gli anni successivi (dopo l'Anno 1) sono adeguati proporzionalmente ai quantitativi di riferimento di cui alla presente tabella.

ALLEGATO V

SALVAGUARDIE TRANSITORIE PER BOTSWANA, LESOTHO, NAMIBIA E SWAZILAND (BLNS)

I prodotti liberalizzati di cui all'articolo 37 sono elencati nella tabella che segue.

	Codice SA	Designazione delle merci
1	0207.12.10.	Carni disossate meccanicamente di galli e di galline, intere, congelate
2	0207.12.20.	Carcasse (escl. colli e frattaglie), private di tutti i pezzi, di galli e di galline, intere, congelate
3	0207.12.90.	Galli e galline, interi, congelati [escl. carni disossate meccanicamente congelate e carcasse (esclusi colli e frattaglie) private di tutti i pezzi, congelate].
4	0207.14.20.	Frattaglie commestibili di galli e di galline, congelate
5	0207.14.90.	Pezzi di galli e di galline, congelati (escl. disossati)
6	0401.10.07.	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 % Latte UHT
7	0409.00	Miele naturale
8	0708.10	Piselli (<i>Pisum sativum</i>), anche sgranati, freschi o refrigerati
9	0710.29	Legumi da granella, anche sgranati, anche cotti in acqua o al vapore, congelati (escl. piselli e fagioli)
10	0710.30	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)
11	0710.40	Granturco dolce, anche cotto in acqua o al vapore, congelato
12	0710.90	Miscele di ortaggi o di legumi, anche cotte in acqua o al vapore, congelate
13	0711.20	Olive, temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate
14	0711.40	Cetrioli e cetriolini, temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati
15	0711.51	Funghi del genere <i>Agaricus</i> , temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati
16	0712.20	Cipolle secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate
17	1102.90.90.	Farine di cereali [escl. quelle di frumento (grano) o frumento segalato, segala, granturco, riso, sorgo e avena]
18	1105.10	Farina, semolino e polvere di patate

	Codice SA	Designazione delle merci
19	1517.10.10.	Margarina avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, > 10 % ma <= 15 % (escl. margarina liquida)
20	1517.10.90.	Altra margarina (escl. liquida)
21	1517.90.10.	Miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi e oli, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, > 10 % ma <= 15 % (escl. grassi o oli alimentari e loro frazioni parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati)
22	1517.90.20.	Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura
23	1602.32.10.	Pâté di galli e di galline, preparati o conservati
24	1602.32.90.	Carni, frattaglie o sangue di galli e di galline, preparati o conservati, diversi dai pâté (escl. sal-sicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate e preparazioni di fegato)
25	1602.39.10.	Pâté di volatili della voce 01.05 diversi da quelli di galli e di galline o di tacchino, preparati o conservati
26	1603.00.10.	Estratti di carne (esclusi quelli di carne di balena)
27	1806.10	Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
28	1806.20.10.	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso > 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto > 2 kg, cioccolata e prodotti a base di zuccheri contenenti cacao
29	1806.20.90.	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso > 2 kg, allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto > 2 kg, altre
30	1806.31	Cioccolata e altre preparazioni contenenti cacao, presentate in tavolette, barre o bastoncini di peso <= 2 kg, ripiene
31	1806.32	Cioccolata e altre preparazioni contenenti cacao, presentate in tavolette, barre o bastoncini di peso <= 2 kg, non ripiene
32	1902.11	Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, contenenti uova
33	1902.19	Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, non contenenti uova
34	1905.20	Pane con spezie (panpepato), anche con aggiunta di cacao
35	1905.32	Cialde e cialdine
36	1905.40	Fette biscottate

	Codice SA	Designazione delle merci
37	2003.10.10.	Funghi del genere <i>Agaricus</i> , preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati (esclusi i piatti pronti)
38	2003.90.90.	Funghi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico (esclusi quelli del genere <i>Agaricus</i> e quelli congelati nonché i piatti pronti)
39	2004.90.30.	Olive preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, congelate
40	2004.90.40.	Granturco dolce <i>Zea mays var. saccharata</i> , preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico, congelato
41	2005.51	Fagioli <i>Vigna spp.</i> e <i>Phaseolus spp.</i> , in grani, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico (escl. congelati)
42	2005.59	Fagioli <i>Vigna spp.</i> e <i>Phaseolus spp.</i> , non sgranati, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico (escl. congelati)
43	2005.60	Asparagi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico (escl. congelati)
44	2005.80	Granturco dolce <i>Zea mays var. saccharata</i> preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico (escl. congelato)
45	2007.10	Preparazioni omogeneizzate di confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, anche a guscio, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di dolcificanti
46	2007.91	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di agrumi, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. preparazioni omogeneizzate della sottovoce 2007.10)
47	2009.69	Succhi di uva (compresi i mosti di uva), di un valore Brix superiore a 30
48	2009.79	Succhi di mela, di un valore Brix superiore a 20
49	2009.89.50	Succhi di frutta, non fermentati, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. quelli con aggiunta di alcole, miscugli e succhi di agrumi, ananassi, pomodori, uva, compresi i mosti di uva, mele, mirtilli rossi, kiwi, melagrane, ciliegia e frutti della passione)
50	2009.90.10	Miscugli di succhi di frutta, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. quelli con aggiunta di alcole)
51	2203.00.90.	Birre di malto, diverse dalla birra africana tradizionale quale definita nella nota complementare 1 del capitolo 22
52	3401.20	Saponi presentati in forme diverse da barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo
53	3406.00	Candele, ceri ed articoli simili
54	4818.10	Carta igienica in rotoli di larghezza <= 36 cm

	Codice SA	Designazione delle merci
55	4818.20	Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciugamani, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa
56	4818.30	Tovaglie e tovaglioli da tavola, di pasta di carta, di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibra di cellulosa
57	4818.90	Carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza ≤ 36 cm o tagliati a misura; articoli di pasta di carta, di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari (escl. carta igienica, fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli e oggetti simili)
58	6601.99	Ombrelli (da pioggia o da sole), compresi gli ombrelli-bastoni (escl. ombrelli con fusto o manico telescopico, ombrelloni da giardino e simili nonché ombrelli giocattolo)
59	9607.11	Chiusure lampo con dentini di metalli comuni
60	9607.19	Chiusure lampo (escl. quelle con dentini di metalli comuni)

ALLEGATO VI

PRODOTTI E SETTORI PRIORITARI NEL QUADRO DELL'SPS

I prodotti e settori prioritari di cui all'articolo 60, lettera b), e all'articolo 65, lettera e), sono elencati di seguito.

A: per l'armonizzazione degli Stati della SADC aderenti all'APE:

Pesci, prodotti della pesca, prodotti dell'acquacoltura, freschi o trasformati

Bovini, ovini e pollame

Carni fresche

Prodotti trasformati a base di carne

Cereali

Ortaggi e spezie

Semi oleosi

Noci di cocco

Copra

Semi di cotone

Arachidi

Manioca

Birra, succhi

Frutta secca e conserve di frutta

B: per l'esportazione dagli Stati della SADC aderenti all'APE nell'UE:

Pesci, prodotti della pesca, prodotti dell'acquacoltura, freschi o trasformati

Carni bovine e prodotti a base di carni bovine

Altri prodotti a base di carne

Frutta, anche a guscio

Ortaggi

Fiori recisi

Caffè

Zucchero

PROTOCOLLO 1**Relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di Cooperazione Amministrativa****Indice**

TITOLO I	Disposizioni generali
ARTICOLO	
	1. Definizioni
TITOLO II	Definizione della nozione di «prodotti originari»
ARTICOLI	
	2. Norme generali
	3. Cumulo bilaterale
	4. Cumulo diagonale
	5. Cumulo in relazione ai materiali soggetti al trattamento in esenzione dai dazi NPF nell'UE
	6. Cumulo in relazione ai materiali originari di altri paesi che beneficiano di un accesso preferenziale all'UE in esenzione da dazi e contingenti
	7. Prodotti interamente ottenuti
	8. Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
	9. Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
	10. Unità di riferimento
	11. Accessori, pezzi di ricambio e utensili
	12. Assortimenti
	13. Elementi neutri
TITOLO III	Requisiti territoriali
ARTICOLI	
	14. Principio di territorialità
	15. Non modificazione
	16. Contabilità separata
	17. Spedizione di zucchero
	18. Esposizioni
TITOLO IV	Prova dell'origine
ARTICOLI	
	19. Norme generali
	20. Procedura di rilascio del certificato di circolazione EUR.1

21. Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1
22. Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
23. Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza
24. Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine
25. Esportatore autorizzato
26. Validità della prova dell'origine
27. Presentazione della prova dell'origine
28. Importazione con spedizioni scaglionate
29. Esonero dalla prova dell'origine
30. Procedura di informazione ai fini del cumulo
31. Documenti giustificativi
32. Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
33. Discordanze ed errori formali
34. Importi espressi in euro

TITOLO V

Metodi di cooperazione amministrativa

ARTICOLI

35. Condizioni amministrative alle quali i prodotti possono beneficiare del presente accordo
36. Notifica delle autorità doganali
37. Assistenza reciproca
38. Controllo della prova dell'origine
39. Controllo delle dichiarazioni dei fornitori
40. Risoluzione delle controversie
41. Sanzioni
42. Zone franche
43. Deroghe

TITOLO VI

Ceuta e Melilla

ARTICOLO

44. Condizioni speciali

TITOLO VII

Disposizioni finali

ARTICOLI

45. Revisione e applicazione delle norme di origine
46. Allegati
47. Attuazione del protocollo

ALLEGATO I DEL PROTOCOLLO 1	Note introduttive all'elenco dell'allegato II
ALLEGATO II DEL PROTOCOLLO 1	Elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario
ALLEGATO II bis DEL PROTOCOLLO 1	Deroghe all'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del presente protocollo
ALLEGATO III DEL PROTOCOLLO 1	Modulo del certificato di circolazione
ALLEGATO IV DEL PROTOCOLLO 1	Dichiarazione di origine
ALLEGATO V A DEL PROTOCOLLO 1	Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale
ALLEGATO V B DEL PROTOCOLLO 1	Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti non aventi carattere originario preferenziale
ALLEGATO VI DEL PROTOCOLLO 1	Scheda di informazione
ALLEGATO VII DEL PROTOCOLLO 1	Modulo per la richiesta di deroga
ALLEGATO VIII DEL PROTOCOLLO 1	Paesi e territori d'oltremare
ALLEGATO IX DEL PROTOCOLLO 1	Prodotti ai quali le disposizioni relative al cumulo di cui all'articolo 4 del presente protocollo si applicano dal 1° ottobre 2015
ALLEGATO X DEL PROTOCOLLO 1	DICHIARAZIONE COMUNE SUL RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ PER L'ATTUAZIONE DELLE NORME DI ORIGINE DEL PRESENTE PROTOCOLLO
ALLEGATO XI DEL PROTOCOLLO 1	DICHIARAZIONE COMUNE relativa al Principato di Andorra DICHIARAZIONE COMUNE relativa alla Repubblica di San Marino

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

- qualsiasi riferimento al genere maschile designa simultaneamente il genere femminile e viceversa;
- per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;
- per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato a essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- per «merci» si intendono sia i materiali sia i prodotti;
- per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'accordo OMC sulla valutazione in dogana;
- per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante dell'UE o di uno Stato della SADC aderente all'APE nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché nel prezzo sia compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

- h) per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell'UE o negli Stati della SADC aderenti all'APE;
- i) per «valore dei materiali originari» si intende il valore di detti materiali come definito, mutatis mutandis, alla lettera h);
- j) per «valore aggiunto» ai fini dell'articolo 4 del presente protocollo si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali incorporati originari degli altri paesi e territori di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente protocollo con cui si applica il cumulo o, qualora il valore in dogana non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nell'UE o in uno Stato della SADC aderente all'APE;
- k) per «valore aggiunto» ai fini dell'articolo 43 del presente protocollo si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali incorporati importati nello Stato della SADC aderente all'APE che presenta domanda di deroga o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile corrisposto per detti materiali nell'UE o in uno Stato della SADC aderente all'APE;
- l) per «capitoli», «voci» e «sottovoci» si intendono i capitoli, le voci a quattro cifre e le sottovoci a sei cifre utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo «sistema armonizzato» o «SA»;
- m) per «classificato» si intende un prodotto o un materiale classificato in un determinato capitolo, una determinata voce o una determinata sottovoce;
- n) per «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario oppure contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
- o) il termine «territori» comprende anche le acque territoriali;
- p) per «PTOM» si intendono i paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato VIII;
- q) per «altri Stati ACP aderenti all'APE» si intendono tutti gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, ad esclusione degli Stati della SADC aderenti all'APE, che hanno applicato almeno provvisoriamente un APE con l'UE;
- r) per «dichiarazione del fornitore» si intende una dichiarazione resa da un fornitore sul carattere dei prodotti relativamente alle norme di origine. Può essere utilizzata dagli esportatori come prova, in particolare a sostegno di richieste di rilascio di certificati di circolazione EUR.1 o come base per la compilazione di dichiarazioni di origine;
- s) per «il presente accordo» si intende l'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2

Norme generali

1. Ai fini del presente accordo si considerano prodotti originari dell'UE:
 - a) i prodotti interamente ottenuti nell'UE ai sensi dell'articolo 7 del presente protocollo;
 - b) i prodotti ottenuti nell'UE in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, purché detti materiali siano stati sottoposti nell'UE a lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 8 del presente protocollo.

2. Ai fini del presente accordo si considerano prodotti originari di uno Stato della SADC aderente all'APE:
 - a) i prodotti interamente ottenuti in uno Stato della SADC aderente all'APE ai sensi dell'articolo 7 del presente protocollo;
 - b) i prodotti ottenuti in uno Stato della SADC aderente all'APE in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, purché detti materiali siano stati sottoposti in tale Stato a lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 8 del presente protocollo.

Articolo 3

Cumulo bilaterale

1. Il presente articolo si applica solo in caso di cumulo tra uno Stato della SADC aderente all'APE e l'UE.
2. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, del presente protocollo, i materiali originari dell'UE ai sensi del presente protocollo si considerano originari di uno Stato della SADC aderente all'APE se incorporati in un prodotto ivi ottenuto, purché le lavorazioni o trasformazioni ivi eseguite vadano oltre le operazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, del presente protocollo.
3. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo, i materiali originari di uno Stato della SADC aderente all'APE ai sensi del presente protocollo si considerano originari dell'UE se incorporati in un prodotto ivi ottenuto, purché le lavorazioni o trasformazioni ivi eseguite vadano oltre le operazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, del presente protocollo e il prodotto sia esportato nel medesimo Stato della SADC aderente all'APE.
4. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, del presente protocollo, le lavorazioni e le trasformazioni effettuate nell'UE si considerano effettuate in uno Stato della SADC aderente all'APE qualora i materiali siano sottoposti in tale Stato ad ulteriori lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, del presente protocollo.
5. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo, le lavorazioni e le trasformazioni effettuate in uno Stato della SADC aderente all'APE si considerano effettuate nell'UE qualora i materiali siano sottoposti nell'UE ad ulteriori lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, del presente protocollo e il prodotto sia esportato nel medesimo Stato della SADC aderente all'APE.

Articolo 4

Cumulo diagonale

1. Il presente articolo non si applica al cumulo di cui all'articolo 3 del presente protocollo.
2. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, del presente protocollo, i materiali originari di uno Stato della SADC aderente all'APE, dell'UE, di altri Stati ACP aderenti all'APE o dei PTOM si considerano originari dello Stato della SADC aderente all'APE qualora detti materiali siano incorporati in un prodotto ivi ottenuto, purché le lavorazioni o trasformazioni ivi eseguite vadano oltre le operazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, del presente protocollo.
3. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo, i materiali originari di uno Stato della SADC aderente all'APE, di altri Stati ACP aderenti all'APE o dei PTOM si considerano originari dell'UE se incorporati in un prodotto ivi ottenuto, purché le lavorazioni o trasformazioni eseguite nell'UE vadano oltre le operazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, del presente protocollo.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, l'origine dei materiali originari dell'UE o dello Stato della SADC aderente all'APE è determinata conformemente alle norme di origine di cui al presente protocollo e a norma dell'articolo 30. L'origine dei materiali originari di altri Stati ACP aderenti all'APE o dei PTOM è determinata conformemente alle norme di origine applicabili nel quadro degli accordi preferenziali tra l'UE e questi paesi e territori a norma dell'articolo 30 del presente protocollo.

5. In relazione al cumulo di cui ai paragrafi 2 e 3, quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in uno Stato della SADC aderente all'APE o nell'UE non vanno oltre le operazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, del presente protocollo, il prodotto ottenuto si considera originario di uno Stato della SADC aderente all'APE o dell'UE soltanto quando il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori.

6. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, del presente protocollo, le lavorazioni e le trasformazioni effettuate in uno Stato della SADC aderente all'APE, nell'UE, in altri Stati ACP aderenti all'APE o nei PTOM si considerano effettuate nello Stato della SADC aderente all'APE quando i materiali sono sottoposti ad ulteriori lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1.

7. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo, le lavorazioni e le trasformazioni effettuate in uno Stato della SADC aderente all'APE, in altri Stati ACP aderenti all'APE o nei PTOM si considerano effettuate nell'UE qualora i materiali siano sottoposti nell'UE ad ulteriori lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, del presente protocollo.

8. In relazione al cumulo di cui ai paragrafi 6 e 7, quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in uno Stato della SADC aderente all'APE o nell'UE non vanno oltre le operazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, del presente protocollo, il prodotto ottenuto si considera originario di uno Stato della SADC aderente all'APE o dell'UE soltanto quando il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori. L'origine del prodotto finito è determinata conformemente alle norme di origine del presente protocollo e a norma dell'articolo 30 del presente protocollo.

9. Il cumulo di cui ai paragrafi 2 e 6 può essere applicato soltanto a condizione che:

- a) gli Stati della SADC aderenti all'APE, altri Stati ACP aderenti all'APE e i PTOM abbiano concluso tra di loro un accordo o un'intesa di cooperazione amministrativa che garantisce la conformità al presente articolo e la sua corretta attuazione e che include un riferimento all'uso di adeguate prove dell'origine;
- b) il segretariato della SACU e il ministero dell'Industria e del commercio del Mozambico abbiano fornito alla Commissione europea informazioni dettagliate sugli accordi di cooperazione amministrativa conclusi con gli altri paesi o territori di cui al presente articolo.

10. Il cumulo di cui ai paragrafi 3 e 7 articolo può essere applicato soltanto a condizione che:

- a) l'UE ⁽¹⁾, gli altri Stati ACP aderenti all'APE e i PTOM abbiano concluso tra di loro un accordo o un'intesa di cooperazione amministrativa che garantisce la conformità al presente articolo e la sua corretta attuazione e che include un riferimento all'uso di adeguate prove dell'origine;
- b) la Commissione europea abbia fornito agli Stati della SADC aderenti all'APE, attraverso il segretariato della SACU e il ministero dell'Industria e del commercio del Mozambico, informazioni dettagliate sugli accordi di cooperazione amministrativa conclusi con gli altri paesi o territori di cui al presente articolo.

11. Una volta osservate le prescrizioni dei paragrafi 9 e 10 e dopo che la data di entrata in vigore simultanea del cumulo di cui al presente articolo sia stata concordata tra l'UE e gli Stati della SADC aderenti all'APE, le parti ottemperano ai propri obblighi in materia di pubblicazione e di informazione di cui al paragrafo 14.

12. Fatto salvo il paragrafo 11, la data di attuazione del cumulo di cui al presente articolo con i materiali provenienti da un particolare paese o territorio non è successiva a un periodo di cinque (5) anni a decorrere dalla data della firma di uno Stato della SADC aderente all'APE o dell'UE di un accordo/un'intesa di cooperazione amministrativa con tale particolare paese o territorio di cui ai paragrafi 9 e 10.

13. Successivamente al periodo di cui al paragrafo 12, gli Stati della SADC aderenti all'APE possono iniziare ad applicare il cumulo di cui ai paragrafi 2 and 6, purché siano state osservate le prescrizioni del paragrafo 9, mentre l'UE può iniziare ad applicare il cumulo di cui ai paragrafi 3 and 7, purché siano state soddisfatte le prescrizioni del paragrafo 10.

14. Le parti rendono pubblica la data di entrata in vigore del cumulo con un particolare paese o territorio secondo le proprie procedure interne.

⁽¹⁾ Gli impegni in materia di cooperazione amministrativa tra l'UE e gli Stati ACP aderenti all'APE sono forniti nell'ambito dei rispettivi protocolli sulle norme di origine e sulla cooperazione amministrativa.

15. Il cumulo di cui al paragrafo 2 non si applica ai materiali:
- di cui alle voci 1604 e 1605 del sistema armonizzato, originari degli Stati del Pacifico aderenti all'APE a norma del protocollo II, articolo 6, paragrafo 6, dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra ⁽¹⁾;
 - di cui alle voci 1604 e 1605 del sistema armonizzato, originari degli Stati del Pacifico a norma di qualsivoglia futura disposizione di un accordo di partenariato economico globale concluso tra l'UE e gli Stati ACP del Pacifico;
 - originari del Sud Africa che non possono essere importati direttamente nell'UE in esenzione da dazi e contingenti.
16. Il cumulo di cui al paragrafo 3:
- qualora il prodotto finito sia esportato nella SACU, non si applica a materiali:
 - originari di Stati della SADC non aderenti alla SACU, che non beneficiano di un accesso alla SACU in esenzione da dazi e contingenti nel quadro del protocollo SADC sul commercio; nonché
 - originari dei PTOM o di Stati ACP aderenti all'APE, diversi dagli Stati della SADC non aderenti alla SACU, che non possono essere importati direttamente nella SACU in esenzione da dazi e contingenti;
 - qualora il prodotto finito sia esportato in Mozambico, non si applica ai materiali originari dei PTOM o di altri Stati ACP aderenti all'APE che non possono essere importati direttamente in Mozambico in esenzione da dazi e contingenti.
17. In relazione al paragrafo 15, lettera c), e al paragrafo 16, lettere a) e b), l'UE, la SACU e il Mozambico stabiliscono rispettivamente l'elenco dei materiali interessati e si adoperano affinché gli elenchi siano riveduti secondo necessità per assicurare la conformità con detti paragrafi. La SACU e il Mozambico notificano alla Commissione europea i rispettivi elenchi e ogni eventuale versione successiva in modalità «revisioni». L'UE notifica al segretariato della SACU e al ministero dell'Industria e del commercio del Mozambico i propri elenchi e ogni eventuale versione successiva in modalità «revisioni». In seguito alla notifica di cui al presente paragrafo le parti rendono pubblico ciascuno di tali elenchi secondo le proprie procedure interne. Le parti pubblicano gli elenchi e ogni eventuale modifica successiva entro un mese dal ricevimento della notifica. Nei casi in cui gli elenchi, o le versioni successive, siano notificati successivamente alla data di entrata in vigore del cumulo, l'esclusione dal cumulo con i materiali avrà effetto sei (6) mesi dopo il ricevimento della notifica.
18. In deroga al paragrafo 15, lettera c), e al paragrafo 16, lettere a) e b), l'UE, la SACU e il Mozambico possono eliminare qualsiasi materiale dai rispettivi elenchi. Il cumulo con i materiali eliminati dai rispettivi elenchi avrà effetto alla notifica e alla pubblicazione degli elenchi riveduti. Le parti pubblicano gli elenchi e ogni eventuale modifica successiva entro un (1) mese dal ricevimento della notifica.
19. Il cumulo di cui al presente articolo si applica ai prodotti elencati all'allegato IX solo dopo il 1° ottobre 2015.

Articolo 5

Cumulo in relazione ai materiali soggetti al trattamento in esenzione dal dazio NPF nell'UE

1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, del presente protocollo, i materiali non originari che possono essere importati nell'UE in esenzione da dazi doganali in applicazione delle tariffe convenzionali del trattamento della nazione più favorita, conformemente alla tariffa doganale comune ⁽²⁾, sono considerati materiali originari di uno Stato della SADC aderente all'APE se incorporati in un prodotto ivi ottenuto. Non è necessario a tal fine che detti materiali siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, del presente protocollo.

⁽¹⁾ Decisione 2009/729/CE del Consiglio, del 13 luglio 2009.

⁽²⁾ In conformità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune e dei successivi atti di modifica e atti corrispondenti.

2. I certificati di circolazione EUR.1 (casella 7) o le dichiarazioni di origine rilasciati a norma del paragrafo 1 recano la seguente dicitura:

«Application of Article 5(1) of Protocol 1 of the EU-SADC EPA».

3. L'UE notifica annualmente al comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali di cui all'articolo 50 del presente accordo («il comitato») l'elenco dei materiali cui si applica il presente articolo.

4. Il cumulo di cui al presente articolo non si applica ai materiali:

- a) che, originari di un paese soggetto a dazi antidumping o compensativi, all'importazione nell'UE sono soggetti a tali dazi antidumping o compensativi ⁽¹⁾;
- b) classificati nelle sottovoci del sistema armonizzato che comprende, nella tariffa doganale comune dell'UE, linee tariffarie ad otto cifre non esenti da dazi doganali in applicazione delle tariffe convenzionali del trattamento dell'UE della nazione più favorita.

Articolo 6

Cumulo in relazione ai materiali originari di altri paesi che beneficiano di un accesso preferenziale all'UE in esenzione da dazi e contingenti

1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, del presente protocollo, i materiali originari di paesi e territori:

- a) che beneficiano del «regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati» previsto dal sistema di preferenze generalizzate ⁽²⁾;
- b) che beneficiano di un accesso al mercato dell'UE in esenzione da dazi e contingenti in forza delle disposizioni generali del sistema di preferenze generalizzate ⁽³⁾;

si considerano materiali originari di uno Stato della SADC aderente all'APE se incorporati in un prodotto ivi ottenuto, purché siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, del presente protocollo.

1.1. L'origine dei materiali dei paesi o territori interessati è determinata conformemente alle norme di origine applicabili nel quadro delle intese preferenziali tra l'UE e tali paesi e territori e a norma dell'articolo 30 del presente protocollo.

1.2. Il cumulo di cui al presente paragrafo non si applica:

- a) ai materiali che, originari di un paese soggetto a dazi antidumping o compensativi, all'importazione nell'UE sono soggetti a tali dazi antidumping o compensativi ⁽⁴⁾;
- b) ai materiali classificati nelle sottovoci del sistema armonizzato che comprende, nella tariffa doganale comune dell'UE, linee tariffarie ad otto cifre non esenti da dazi doganali in applicazione del regime di cui al paragrafo 1;
- c) ai prodotti a base di tonno classificati nei capitoli 3 e 16 del sistema armonizzato, cui si applicano gli articoli 7 e 12 del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate, e successivi atti di modifica e atti corrispondenti;
- d) ai materiali di cui agli articoli 8, 22 e 29 del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate, e successivi atti di modifica e atti corrispondenti.

⁽¹⁾ Ai fini dell'applicazione di questa specifica esclusione si applicano le norme di origine non preferenziali dell'UE.

⁽²⁾ A norma degli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate.

⁽³⁾ A norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate; i materiali che beneficiano del trattamento di esenzione dai dazi in virtù del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui agli articoli da 9 a 16 del regolamento, ma non nel quadro del regime generale di cui all'articolo 6 del medesimo, non rientrano nella presente disposizione.

⁽⁴⁾ Ai fini dell'applicazione di questa specifica esclusione si applicano le norme di origine non preferenziali dell'UE.

2. Su richiesta di uno Stato della SADC aderente all'APE, i materiali originari di paesi o territori che beneficiano di accordi o di intese che prevedono l'accesso al mercato dell'UE in esenzione da dazi e contingenti possono essere considerati materiali originari di uno Stato della SADC aderente all'APE. La richiesta è presentata dallo Stato della SADC aderente all'APE all'UE attraverso la Commissione europea, che assume una decisione in merito alla richiesta in conformità con le proprie procedure interne.

Non è necessario a tal fine che detti materiali siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, del presente protocollo.

2.1. L'origine dei materiali di altri paesi o territori interessati è determinata conformemente alle norme di origine applicabili nel quadro degli accordi o delle intese preferenziali tra l'UE e tali paesi e territori e a norma dell'articolo 30 del presente protocollo.

2.2. Il cumulo di cui al presente paragrafo non si applica ai materiali:

- a) contemplati nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato e ai prodotti elencati nell'allegato 1, paragrafo 1, punto ii), dell'accordo sull'agricoltura compreso nel GATT 1994, a meno che tali materiali beneficino di un accesso al mercato dell'UE in esenzione da dazi e contingenti in virtù di un accordo, diverso da un APE, tra uno Stato ACP e l'UE;
- b) che, originari di un paese soggetto a dazi antidumping o compensativi, all'importazione nell'UE sono soggetti a tali dazi antidumping o compensativi ⁽¹⁾;
- c) classificati nelle sottovoci del sistema armonizzato che comprende, nella tariffa doganale comune dell'UE, linee tariffarie ad otto cifre non esenti da dazi doganali in applicazione degli accordi o delle intese di cui al presente paragrafo.

3. In deroga al paragrafo 2.2, lettera a), le parti, a sostegno dell'integrazione africana, valuteranno se un materiale di cui al paragrafo 2.2, lettera a), originario di una parte non ACP del continente africano, possa essere utilizzato ai fini del cumulo di cui al paragrafo 2.

4. Il paragrafo 3 può avere effetto solo previo accordo delle parti, anche in merito alle condizioni applicabili. Esso si applica ai materiali che beneficiano di un accesso al mercato dell'UE in esenzione da dazi e contingenti purché ciascuna parte attui un accordo di libero scambio in linea con il GATT 1994 con la suddetta parte non ACP.

5. L'UE notifica annualmente al segretariato della SACU e al ministero dell'Industria e del commercio del Mozambico l'elenco dei materiali e dei paesi cui si applica il paragrafo 1. Gli Stati della SADC aderenti all'APE notificano alla Commissione europea, su base annua, i paesi cui è stato applicato il cumulo di cui al paragrafo 1.

6. I certificati di circolazione EUR.1 (casella 7) o le dichiarazioni di origine rilasciati a norma:

- a) del paragrafo 1 recano la seguente dicitura: «Application of Article 6(1) of Protocol 1 to EU-SADC EPA»;
- b) del paragrafo 2 recano la seguente dicitura: «Application of Article 6(2) of Protocol 1 to EU-SADC EPA».

7. Il cumulo di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 può essere applicato soltanto se:

- a) tutti i paesi coinvolti nell'acquisizione del carattere originario abbiano concluso tra di loro un accordo o un'intesa di cooperazione amministrativa che garantisce la corretta attuazione del presente articolo e include un riferimento all'uso di adeguate prove dell'origine;
- b) lo Stato o gli Stati della SADC aderenti all'APE forniranno all'UE, attraverso la Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi di cooperazione amministrativa conclusi con gli altri paesi o territori di cui al presente articolo. La Commissione europea pubblica nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea (serie C) la data a decorrere dalla quale il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi ai paesi o ai territori elencati nel presente articolo che osservano le prescrizioni necessarie.

⁽¹⁾ Ai fini dell'applicazione di questa specifica esclusione si applicano le norme di origine non preferenziali dell'UE.

Articolo 7

Prodotti interamente ottenuti

1. I seguenti prodotti sono considerati interamente ottenuti nel territorio di uno Stato della SADC aderente all'APE o nel territorio dell'UE:

- a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
- b) i prodotti ortofrutticoli ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
- d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti che provengono da animali macellati ivi nati e allevati;
- f) i) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
ii) i prodotti dell'acquacoltura, quando i pesci, i crostacei, i molluschi e altri invertebrati acquatici siano ivi nati o allevati da uova, larve o avannotti;
- g) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali dell'UE o degli Stati della SADC aderenti all'APE, con le loro navi;
- h) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera g);
- i) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi gli pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
- j) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- k) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
- l) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a k).

2. Le espressioni «loro navi» e «loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere g) e h), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:

- a) registrate in uno Stato membro dell'UE o in uno Stato della SADC aderente all'APE;
 - b) che battono bandiera di uno Stato membro dell'UE o di uno Stato della SADC aderente all'APE;
 - c) che soddisfano una delle seguenti condizioni:
 - i) sono per almeno il 50 % di proprietà di cittadini di uno Stato membro dell'UE o di uno Stato della SADC aderente all'APE; o
 - ii) sono di proprietà di società le cui sedi sociali e i cui luoghi principali di attività sono situati in uno Stato membro dell'UE o in uno Stato della SADC aderente all'APE, e sono per almeno il 50 % di proprietà di uno Stato membro dell'UE o di uno Stato della SADC aderente all'APE, di enti pubblici o cittadini di tale Stato.
3. a) In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, l'UE ammette, su notifica della Namibia, che le navi noleggiate o prese in locazione a scafo nudo da cittadini della Namibia, di altri Stati della SADC aderenti all'APE o dell'UE, siano trattate come «loro navi» per attività di pesca nella sua zona economica esclusiva; ammette altresì che il pesce ivi pescato sia originario di tale zona purché, ai fini del presente paragrafo:
- i) le navi noleggiate o prese in locazione a scafo nudo navighino battendo bandiera della Namibia, dello Stato membro dell'UE o dello Stato della SADC aderente all'APE per la durata del nolo o della locazione;
 - ii) i contingenti si basino sui migliori dati scientifici disponibili e sul parere del consiglio consultivo sulle risorse marine;

- iii) i titolari dei diritti di pesca siano cittadini della Namibia o enti registrati in Namibia sotto il controllo effettivo della Namibia o joint venture registrate in Namibia sotto il controllo effettivo della Namibia;
 - iv) sia in vigore un sistema operativo per notificare alla Commissione tutti i pescherecci e per segnalare tutte le catture di cui al paragrafo 3, lettera a);
 - v) siano attuati gli obblighi di rendiconto alle pertinenti organizzazioni regionali di gestione della pesca, nella misura in cui ciò sia necessario nel quadro dei pertinenti strumenti di tali organizzazioni;
 - vi) tutte le attività di pesca commerciale siano monitorate da osservatori delle attività di pesca a bordo;
 - vii) le catture siano sbarcate in porti della Namibia o sottoposte alla supervisione delle autorità doganali ai fini del conteggio e della certificazione;
 - viii) le catture siano trasformate in impianti a terra in Namibia o a bordo di navi officina della Namibia quali definite al paragrafo 2 o a bordo di una delle navi officina di cui al paragrafo 3, lettera a), se la nave officina in questione noleggiata o presa in locazione, è quella che svolge la relativa attività di pesca e almeno il 50 % del suo equipaggio è costituito da cittadini della Namibia;
 - ix) le acque della Namibia siano permanentemente sotto sorveglianza contro le attività di pesca non autorizzate;
 - x) i movimenti di tutti i pescherecci siano monitorati mediante la tecnologia satellitare (sistema di controllo dei pescherecci via satellite) e il luogo geografico di tutte le catture sia noto;
 - xi) le esportazioni della Namibia nell'UE soddisfino la normativa dell'UE sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
- b) La Namibia, per avvalersi delle disposizioni del paragrafo 3, lettera a), due (2) mesi prima dell'inizio della campagna di pesca presenta una relazione sull'applicazione del paragrafo 3, lettera a), e notifica alla Commissione europea le navi che operano a norma del paragrafo 3 in tale campagna di pesca. Se due (2) mesi prima dell'inizio della campagna di pesca la Namibia presenta la relazione completa sull'applicazione del paragrafo 3, lettera a), e notifica le navi di cui sopra, prima dell'inizio della campagna di pesca la Commissione europea rende pubblici i dati relativi alle navi notificate e la data a decorrere dalla quale il paragrafo 3, lettera a), è applicabile a tali navi.
- c) La Namibia informa il comitato di qualsiasi modifica della sua legislazione in materia di attività di pesca comunicando altresì se, in seguito alle modifiche legislative apportate, risultino ancora soddisfatte le condizioni per l'applicazione del paragrafo 3, lettera a).
- d) Il paragrafo 3, lettera a), non si applica se la notifica alla Commissione europea non avviene conformemente al paragrafo 3, lettera b), o se il comitato non è informato a norma del paragrafo 3, lettera c).
- e) Qualora il numero di navi che operano a norma del paragrafo 3, lettera a), sia considerato insolitamente elevato rispetto alle operazioni degli anni precedenti, la Commissione europea può sottoporre la questione al comitato affinché siano adottate misure adeguate per porre rimedio alla situazione.
- f) Qualunque parte può deferire al Consiglio congiunto questioni concernenti l'applicazione del paragrafo 3, lettere da a) ad e), qualora il comitato non assuma una decisione soddisfacente in merito all'applicazione di tali disposizioni. Quando una questione riguardante l'applicazione del paragrafo 3, lettere da a) ad e), sia stata deferita al Consiglio congiunto, quest'ultimo adotta una decisione entro centottanta giorni (180). Se il Consiglio congiunto non è in grado di adottare una decisione entro centottanta giorni (180), la deroga di cui al paragrafo 3 è sospesa fino al raggiungimento di un accordo. Qualora in seno al Consiglio congiunto non si pervenga a una soluzione soddisfacente, una parte può altresì decidere di deferire la questione al meccanismo di risoluzione delle controversie di cui all'articolo della PARTE III del presente accordo.

Articolo 8

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2 del presente protocollo i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'allegato II.

2. In deroga al paragrafo 1 i prodotti elencati all'allegato II bis, possono essere considerati sufficientemente lavorati o trasformati, ai fini dell'articolo 2 del presente protocollo, quando sono soddisfatte le condizioni stabilite in detto allegato.
3. Le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, le lavorazioni o le trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'allegato II o nell'allegato II bis, è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'allegato II e nell'allegato II bis, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto, possono essere ugualmente utilizzati purché:
 - a) il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
 - b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'allegato II e nell'allegato II bis relative al valore massimo dei materiali non originari.
5. Le disposizioni del paragrafo 4 non si applicano ai prodotti contemplati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.
6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 9 del presente protocollo.

Articolo 9

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il paragrafo 2, si considerano lavorazioni o trasformazioni insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, indipendentemente dal rispetto o meno delle prescrizioni dell'articolo 8 del presente protocollo, le seguenti operazioni:
 - a) le operazioni di conservazione volte ad assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
 - b) la scomposizione e la composizione di confezioni;
 - c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
 - d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
 - e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;
 - f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
 - g) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato;
 - h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
 - i) l'affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;
 - j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
 - k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
 - l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
 - m) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse, compresa la semplice aggiunta di acqua o la diluizione;
 - n) la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza;

- o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
- p) la disidratazione o denaturazione di prodotti;
- q) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a p);
- r) la macellazione di animali.

2. Nel determinare se le lavorazioni o trasformazioni cui è stato sottoposto un determinato prodotto debbano essere considerate insufficienti ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nell'UE o negli Stati della SADC aderenti all'APE.

Articolo 10

Unità di riferimento

1. L'unità di riferimento per l'applicazione del presente protocollo è il prodotto specifico adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue pertanto che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato in un'unica voce, secondo il sistema armonizzato, l'intero complesso costituisce l'unità di riferimento;
- b) quando una spedizione consiste di un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare il presente protocollo.

2. Qualora, in base alla regola generale 5 per l'interpretazione del sistema armonizzato, risulti che l'imballaggio forma un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione per la determinazione dell'origine.

Articolo 11

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel prezzo di questi ultimi o che non sono fatturati separatamente, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 12

Assortimenti

Gli assortimenti, quali definiti ai nella regola generale 3 per l'interpretazione del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Un assortimento composto di prodotti originari e non originari è tuttavia considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 13

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;

- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano e che non sono destinate a entrare nella composizione finale del prodotto.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 14

Principio di territorialità

1. Fatti salvi gli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente protocollo nonché il paragrafo 3, le condizioni per acquisire il carattere originario stabilite al titolo II devono essere soddisfatte senza interruzione in uno Stato della SADC aderente all'APE o nell'UE.
2. Fatti salvi gli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente protocollo, le merci originarie esportate da uno Stato della SADC aderente all'APE o dall'UE in un altro paese e successivamente reimportate vanno considerate non originarie, a meno che si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:
 - a) le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e
 - b) esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie per conservarle in buone condizioni durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
3. L'acquisizione del carattere originario alle condizioni stabilite nel titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori dell'UE o di uno Stato della SADC aderente all'APE sui materiali esportati dall'UE o da uno Stato della SADC aderente all'APE e successivamente reimportati, purché:
 - a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti nell'UE o in uno Stato della SADC aderente all'APE o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni elencate all'articolo 9 del presente protocollo prima della loro esportazione; e
 - b) alle autorità doganali si forniscano prove soddisfacenti del fatto che:
 - i) le merci reimportate derivano dalle lavorazioni o trasformazioni dei materiali esportati; e
 - ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori dell'UE o di uno Stato della SADC aderente all'APE mediante l'applicazione del presente articolo non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale si chiede il riconoscimento del carattere originario.
4. Ai fini del paragrafo 3 le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano a lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori dell'UE o di uno Stato della SADC aderente all'APE. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II o dell'allegato II bis si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari incorporati per determinare il carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari incorporati nel territorio della parte interessata, considerato assieme al valore aggiunto totale acquisito al di fuori dell'UE o di uno Stato della SADC aderente all'APE con l'applicazione del presente articolo, non deve superare la percentuale indicata.
5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4 per «valore aggiunto totale» si intendono tutti i costi accumulati al di fuori dell'UE o dello Stato della SADC aderente all'APE, compreso il valore dei materiali ivi incorporati.
6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II o dell'allegato II bis oppure che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del presente protocollo.
7. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.
8. Le lavorazioni o trasformazioni contemplate dalle disposizioni del presente articolo, effettuate al di fuori dell'UE o di uno Stato della SADC aderente all'APE, sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

*Articolo 15***Non modificazione**

1. I prodotti dichiarati per il consumo interno in una delle parti sono gli stessi prodotti esportati dall'altra parte di cui sono considerati originari. Essi non devono essere stati in alcun modo alterati né trasformati né essere stati oggetto di operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buone condizioni o per aggiungervi o apporvi marchi, etichette, sigilli o qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità con le prescrizioni nazionali specifiche della parte importatrice, prima di essere dichiarati per il consumo interno.
2. Il magazzinaggio dei prodotti o delle spedizioni è ammesso solo se questi restano sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito.
3. Fatte salve le disposizioni del titolo V, il frazionamento delle spedizioni è ammesso se effettuato dall'esportatore o sotto la sua responsabilità, a condizione che esse restino sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito.
4. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 si presumono rispettate salvo che le autorità doganali abbiano motivo di ritenere il contrario; in tal caso dette autorità possono chiedere al dichiarante di fornire le prove del rispetto di tali disposizioni; le prove possono essere presentate in qualsiasi forma, compresi documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico o prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.

*Articolo 16***Contabilità separata**

1. Se la detenzione di scorte separate di materiali fungibili originari e non originari comporta costi o difficoltà pratiche notevoli, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare, per la gestione di tali scorte, l'uso della cosiddetta «contabilità separata» (nel seguito il «metodo»).
2. Questo metodo garantisce che, in qualsiasi momento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati originari di uno Stato della SADC aderente all'APE o dell'UE coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una separazione fisica delle scorte.
3. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 alle condizioni che giudicano appropriate.
4. Il metodo è applicato e la sua applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.
5. Il beneficiario di questo metodo può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda dei casi, per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.
6. Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono revocarla qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non soddisfi qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.
7. Ai fini del paragrafo 1, per materiali fungibili si intendono materiali dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro ai fini dell'origine.

*Articolo 17***Spedizione di zucchero**

La spedizione via mare tra i territori delle parti di zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti e destinati ad un'ulteriore raffinazione, contemplati nelle sottovoci 1701.12, 1701.13 e 1701.14 del sistema armonizzato, di origini diverse, è consentita senza che gli zuccheri siano conservati in depositi distinti. Occorre garantire che i quantitativi di tali zuccheri che potrebbero essere considerati originari coincidano con i quantitativi che sarebbero stati dichiarati per l'importazione qualora gli zuccheri fossero stati conservati in depositi distinti. L'ultimo porto di carico deve essere situato nel territorio di uno Stato ACP aderente all'APE.

*Articolo 18***Esposizioni**

1. I prodotti originari spediti ai fini di un'esposizione in un paese o territorio diverso da quelli di cui agli articoli 4 e 6 del presente protocollo con i quali si applica il cumulo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nell'UE o in uno Stato della SADC aderente all'APE beneficiano, all'importazione, delle disposizioni del presente accordo, purché si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:

- a) un esportatore ha inviato detti prodotti da uno Stato della SADC aderente all'APE o dall'UE nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
- b) detto esportatore ha venduto o altrimenti ceduto i prodotti a un destinatario nello Stato della SADC aderente all'APE o nell'UE;
- c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e
- d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali del paese di importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo IV, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

PROVA DELL'ORIGINE*Articolo 19***Norme generali**

1. I prodotti originari di uno Stato della SADC aderente all'APE importati nell'UE e i prodotti originari dell'UE importati in uno Stato della SADC aderente all'APE beneficiano, all'importazione, delle disposizioni del presente accordo su presentazione dei seguenti documenti:

- a) nei casi di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del presente protocollo, una dichiarazione (nel seguito la «dichiarazione di origine») rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione d'origine figura nell'allegato IV; oppure
- b) un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III.

2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 29 del presente protocollo i prodotti originari ai sensi del medesimo beneficiano delle disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.
3. Ai fini dell'applicazione del presente titolo gli esportatori si impegnano a utilizzare una lingua comune sia agli Stati della SADC aderenti all'APE sia all'UE.

Articolo 20

Procedura di rilascio del certificato di circolazione EUR.1

1. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione su richiesta scritta dell'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il modulo del certificato di circolazione EUR.1 e il modulo di domanda, i cui modelli figurano nell'allegato III. Detti moduli sono compilati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. Se compilati a mano, sono scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga della descrizione e si deve barrare la parte non riempita.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza delle altre prescrizioni del presente protocollo.
4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro dell'UE o di uno Stato della SADC aderente all'APE se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari dell'UE, di uno Stato della SADC aderente all'APE o di uno degli altri paesi o territori di cui all'articolo 4 del presente protocollo e osservano le altre prescrizioni del presente protocollo.
5. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza delle altre prescrizioni del presente protocollo. A tal fine esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni. Le autorità doganali che rilasciano il certificato si accertano inoltre che i moduli di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati, verificando in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
6. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 è indicata nella casella 11 del certificato.
7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali ed è messo a disposizione dell'esportatore non appena l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 21

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

1. In deroga all'articolo 20, paragrafo 7, del presente protocollo, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
 - a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure

- b) viene fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.
3. Le autorità doganali possono rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 a posteriori solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore siano conformi a quelle della pratica corrispondente.
4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese:
- «ISSUED RETROSPECTIVELY»
- o in portoghese:
- «EMITIDO A POSTERIORI».
5. La dicitura di cui al paragrafo 4 è inserita nella casella 7 del certificato di circolazione EUR.1.

Articolo 22

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, smarrimento o distruzione di un certificato di circolazione EUR.1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso.
2. Il duplicato così rilasciato reca la seguente dicitura in inglese:
- «DUPLICATE»
- o in portoghese:
- «SEGUNDA VIA».
3. La dicitura di cui al paragrafo 2 è inserita nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 23

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in uno Stato della SADC aderente all'APE o nell'UE, l'originale della prova dell'origine può essere sostituito, ai fini della spedizione ulteriore di tali prodotti, o di parte di essi, altrove negli Stati della SADC aderenti all'APE o nell'UE, da uno o più certificati di circolazione EUR.1. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti e visti dalle autorità doganali sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

*Articolo 24***Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine**

1. La dichiarazione di origine di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del presente protocollo, può essere compilata da:
 - a) un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 25 del presente protocollo, o
 - b) qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR.
2. Una dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati originari degli Stati della SADC aderenti all'APE, dell'UE o di un altro dei paesi o territori di cui all'articolo 4 del presente protocollo e osservano le altre prescrizioni dello stesso.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza delle altre prescrizioni del presente protocollo.
4. La dichiarazione di origine è compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV del presente protocollo, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese di esportazione. Se compilata a mano, è scritta con inchiostro e in stampatello.
5. Le dichiarazioni di origine recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 25 del presente protocollo non è tuttavia tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegna alle autorità doganali del paese di esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6. La dichiarazione di origine può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese di importazione entro due (2) anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

*Articolo 25***Esportatore autorizzato**

1. Le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti spedizioni di prodotti a norma delle disposizioni sulla cooperazione commerciale di cui al presente accordo a compilare dichiarazioni di origine indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza delle altre prescrizioni del presente protocollo.
2. Le autorità doganali possono subordinare il conferimento della qualità di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.
3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da indicare nella dichiarazione di origine.
4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5. Le autorità doganali possono revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 26

Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di dieci (10) mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese di importazione.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese di importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva le autorità doganali del paese di importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 27

Presentazione della prova dell'origine

La prova dell'origine è presentata alle autorità doganali del paese di importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti rispondono alle condizioni previste per l'applicazione del presente accordo.

Articolo 28

Importazione con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese importatore, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), per l'interpretazione del sistema armonizzato, contemplati nelle sezioni XVI e XVII o nelle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 29

Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti alle prescrizioni del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata nella dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.
2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

3. Il valore complessivo dei prodotti non supera inoltre 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 30

Procedura di informazione ai fini del cumulo

1. Qualora si applichino l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del presente protocollo, la prova del carattere originario, ai sensi del presente protocollo, dei materiali provenienti da uno Stato della SADC aderente all'APE, dall'UE, da un altro Stato ACP aderente all'APE o da un PTOM consiste in un certificato di circolazione EUR.1, in una dichiarazione di origine o in una dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'allegato V, parte A, fornita dall'esportatore in uno qualsiasi di detti paesi o territori o dell'UE da cui i materiali provengono. Qualora si applichi l'articolo 6, paragrafo 1, del presente protocollo, la prova del carattere originario consiste nel modulo A o in una dichiarazione di origine.

2. Qualora si applichino l'articolo 3, paragrafi 4 e 5, e l'articolo 4, paragrafi 6 e 7, del presente protocollo, la prova delle lavorazioni o trasformazioni effettuate in uno Stato della SADC aderente all'APE, nell'UE, in un altro Stato ACP aderente all'APE o in un PTOM consiste nella dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'allegato V, parte B, fornita dall'esportatore in uno qualsiasi di detti paesi o territori o nell'UE da cui i materiali provengono. Per ciascuna spedizione di merci il fornitore redige una dichiarazione distinta sulla fattura commerciale relativa a tale spedizione o su un suo allegato oppure sulla bolla di consegna o su ogni altro documento commerciale riguardante la spedizione in cui figuri una descrizione dei materiali in questione sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.

3. Il fornitore che invia regolarmente a un determinato cliente merci il cui status, sotto il profilo delle norme sull'origine preferenziale, resterà presumibilmente costante per lunghi periodi può presentare un'unica dichiarazione riguardante invii successivi di dette merci (nel seguito «dichiarazione a lungo termine del fornitore») purché i fatti o le circostanze in base ai quali essa viene restino immutate. La dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere rilasciata con riferimento ad un periodo non superiore a un anno dal rilascio.

4. La dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere rilasciata con effetto retroattivo. In tali casi essa non può riferirsi ad un periodo superiore a un anno dalla data di decorrenza della sua efficacia. Si riconosce tuttavia alle autorità doganali il diritto di revocare una dichiarazione a lungo termine del fornitore qualora le circostanze cambino o siano state fornite informazioni inesatte o false.

5. Qualora la dichiarazione a lungo termine del fornitore non sia più valida in relazione alle merci fornite, il fornitore ne informa immediatamente il cliente.

6. La dichiarazione del fornitore può essere redatta su un modulo prestampato.

7. Le dichiarazioni dei fornitori recano la firma manoscritta originale del fornitore. Se la dichiarazione di origine e la dichiarazione del fornitore sono compilate utilizzando metodi di elaborazione elettronica dei dati, non occorre che la firma sulla dichiarazione del fornitore sia manoscritta, purché il responsabile della ditta fornitrice sia identificato in modo considerato soddisfacente delle autorità doganali dello Stato in cui le dichiarazioni dei fornitori sono redatte. Dette autorità doganali possono stabilire condizioni per l'applicazione del presente paragrafo.

8. Le dichiarazioni dei fornitori sono presentate alle autorità doganali del paese di esportazione cui viene chiesto il rilascio del certificato di circolazione EUR.1.

9. Il fornitore che compila una dichiarazione è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

10. Le dichiarazioni dei fornitori e le schede di informazione rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente protocollo in conformità dell'allegato II, articolo 26, del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio restano valide per un periodo transitorio di dodici (12) mesi.

*Articolo 31***Documenti giustificativi**

I documenti di cui all'articolo 20, paragrafo 3, e all'articolo 24, paragrafo 3, del presente protocollo, utilizzati per dimostrare che i prodotti oggetto di un certificato di circolazione EUR.1 o di una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari di uno Stato della SADC aderente all'APE, dell'UE o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 4 e 6 del presente protocollo e osservano le altre prescrizioni dello stesso, possono consistere, tra l'altro, in:

- a) una prova diretta delle operazioni svolte dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
- b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato della SADC aderente all'APE, nell'UE o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 4 e 6 del presente protocollo, dove tali documenti sono utilizzati in conformità del diritto nazionale;
- c) documenti comprovanti le lavorazioni o trasformazioni dei materiali effettuate in uno Stato della SADC aderente all'APE, nell'UE o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 4 e 6 del presente protocollo, rilasciati o compilati in uno Stato della SADC aderente all'APE, nell'UE o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 4 e 6 del presente protocollo, dove tali documenti sono utilizzati in conformità del diritto nazionale;
- d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni di origine comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato della SADC aderente all'APE, nell'UE o in uno degli altri paesi o territori di cui all'articolo 4 in conformità del presente protocollo.

*Articolo 32***Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi**

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 conserva per almeno tre (3) anni i documenti di cui all'articolo 20, paragrafo 3, del presente protocollo.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine conserva per almeno tre (3) anni una copia di tale dichiarazione di origine e i documenti di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del presente protocollo.
3. Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre (3) anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bollette di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione, nonché dei documenti di cui all'articolo 30, paragrafo 9, del presente protocollo.
4. Le autorità doganali del paese di esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 conservano per almeno tre (3) anni il modulo di domanda di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del presente protocollo.
5. Le autorità doganali del paese importatore conservano per almeno tre (3) anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni di origine loro presentati.

*Articolo 33***Discordanze ed errori formali**

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità di importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, nella prova dell'origine, il documento non viene respinto se gli errori non sono tali da destare dubbi sull'esattezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 34

Importi espressi in euro

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 29, paragrafo 3, del presente protocollo, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nelle monete nazionali degli Stati della SADC aderenti all'APE o degli Stati membri dell'UE, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.
2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 29, paragrafo 3, del presente protocollo, in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese interessato.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi vengono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati.
4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.
5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal comitato su richiesta dell'UE o degli Stati della SADC aderenti all'APE. Nel procedere a questa revisione, il comitato valuta l'opportunità di mantenere in termini reali gli effetti dei limiti in questione. A tal fine può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO V

METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 35

Condizioni amministrative alle quali i prodotti possono beneficiare del presente accordo

1. I prodotti originari, ai sensi del presente protocollo, di uno Stato della SADC aderente all'APE o dell'UE beneficiano, al momento della dichiarazione doganale di importazione, delle preferenze previste dall'accordo solo a condizione che siano stati esportati alla data in cui il paese di esportazione si è conformato alle disposizioni di cui al paragrafo 2 o successivamente.
2. Gli Stati della SADC aderenti all'APE e l'UE si impegnano a predisporre:
 - a) le pertinenti misure nazionali e regionali necessarie all'attuazione e all'applicazione delle norme e delle procedure stabilite nel presente protocollo, comprese, se del caso, le disposizioni necessarie all'applicazione degli articoli 3, 4 e 6 del presente protocollo;
 - b) le strutture e i sistemi amministrativi necessari a una gestione e a un controllo adeguati dell'origine dei prodotti nonché al rispetto delle altre condizioni previste dal presente protocollo.

Essi procedono alle notifiche di cui all'articolo 36 del presente protocollo.

*Articolo 36***Notifica delle autorità doganali**

1. Gli Stati della SADC aderenti all'APE e l'UE si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio e il controllo dei certificati di circolazione EUR.1 e delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni dei fornitori nonché il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio di detti certificati. I certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni di origine o le dichiarazioni del fornitore sono accettati ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale a partire dalla data in cui le informazioni pervengono rispettivamente alla Commissione europea, al segretariato della SACU e al ministero dell'Industria e del commercio del Mozambico.
2. Gli Stati della SADC aderenti all'APE e l'UE si comunicano immediatamente ogni eventuale modifica delle informazioni di cui al paragrafo 1.
3. Le autorità di cui al paragrafo 1 operano sotto l'autorità del governo del paese interessato. Le autorità incaricate dei controlli e delle verifiche fanno parte delle autorità governative del paese interessato.

*Articolo 37***Assistenza reciproca**

1. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, l'UE e gli Stati della SADC aderenti all'APE si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni del fornitore nonché dell'esattezza delle informazioni riportate in tali documenti.
2. Le autorità consultate forniscono ogni informazione utile sulle condizioni nelle quali il prodotto è stato realizzato, indicando in particolare le condizioni in cui le norme di origine sono state osservate nei vari Stati della SADC aderenti all'APE, nell'UE o negli altri paesi interessati di cui agli articoli 4 e 6 del presente protocollo.

*Articolo 38***Controllo della prova dell'origine**

1. Il controllo a posteriori della prova dell'origine è effettuato a campione e sulla base di un'analisi dei rischi, oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese di importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza delle altre prescrizioni del presente protocollo.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1, la fattura e, se è stata presentata, la dichiarazione di origine, oppure una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano una richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni.
4. Qualora le autorità doganali del paese di importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno Stato della SADC aderente all'APE, dell'UE o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 4 e 6 del presente protocollo e se osservano le altre prescrizioni del presente protocollo.

6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non pervenga alcuna risposta entro dieci (10) mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo si astengono, salvo circostanze eccezionali, dal concedere il beneficio del trattamento preferenziale.

7. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni del presente protocollo, il paese di esportazione effettua, di propria iniziativa o su richiesta del paese di importazione, le inchieste necessarie o dispone affinché tali inchieste siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire tali violazioni. A tal fine il paese di esportazione può invitare il paese di importazione a partecipare a detti controlli.

Articolo 39

Controllo delle dichiarazioni dei fornitori

1. Il controllo delle dichiarazioni dei fornitori è effettuato a campione e sulla base di un'analisi dei rischi, oppure ogniquale volta le autorità doganali del paese in cui tali dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione di una dichiarazione di origine abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità del documento o dell'esattezza delle informazioni riportate in tale documento.

2. Le autorità doganali alle quali è presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere alle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata compilata di rilasciare una scheda di informazione il cui modello figura nell'allegato VI. In alternativa, le autorità doganali alle quali è stata presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere all'esportatore di presentare una scheda di informazione rilasciata dalle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata compilata. Il servizio che ha rilasciato la scheda di informazione ne conserva una copia per almeno tre (3) anni.

3. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e consentono alle autorità doganali di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o per compilare una dichiarazione di origine.

4. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese in cui la dichiarazione del fornitore è stata compilata. A tal fine esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica della contabilità del fornitore oppure a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni per accertare l'esattezza di detta dichiarazione.

5. I certificati di circolazione EUR.1 o le dichiarazioni di origine rilasciati o compilati in base a una dichiarazione inesatta del fornitore sono considerati non validi.

Articolo 40

Risoluzione delle controversie

1. Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 38 e 39 del presente protocollo che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, nonché i problemi di interpretazione del presente protocollo, sono sottoposti al comitato.

2. La risoluzione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese di importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

Articolo 41

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti, è soggetto a sanzioni.

Articolo 42

Zone franche

1. Gli Stati della SADC aderenti all'APE e l'UE adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sulla base di una prova dell'origine o di una dichiarazione del fornitore che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari di uno Stato della SADC aderente all'APE o dell'UE siano importati in una zona franca sulla base di una prova dell'origine e siano sottoposti a lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1, se le lavorazioni o trasformazioni subite sono conformi alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 43

Deroghe

1. Il comitato può adottare deroghe al presente protocollo qualora siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dalla creazione di nuove industrie negli Stati della SADC aderenti all'APE.

1.1 Prima della presentazione della richiesta di deroga al comitato o contestualmente ad essa, lo Stato o gli Stati della SADC aderenti all'APE notificano all'UE tale richiesta nonché i motivi che ne sono alla base a norma del paragrafo 2.

1.2 L'UE accoglie tutte le richieste degli Stati della SADC aderenti all'APE che siano debitamente motivate in conformità del presente articolo e che non possano arrecare gravi pregiudizi a un'industria dell'UE affermata.

2. Per facilitare l'esame delle richieste di deroga da parte del comitato, lo Stato o gli Stati della SADC aderenti all'APE richiedenti forniscono a corredo della richiesta, mediante il modulo figurante nell'allegato VII, informazioni il più possibile complete riguardanti in particolare i seguenti punti:

- a) descrizione del prodotto finito;
- b) natura e quantitativo dei materiali originari di paesi terzi;
- c) natura e quantitativo dei materiali originari degli Stati della SADC aderenti all'APE o dei paesi e territori di cui agli articoli 4 e 6 del presente protocollo o dei materiali ivi trasformati;
- d) processi di fabbricazione;
- e) valore aggiunto;

- f) numero di dipendenti dell'impresa interessata;
- g) volume previsto delle esportazioni nell'UE;
- h) altre possibili fonti di approvvigionamento di materie prime;
- i) giustificazione della durata richiesta in base alle ricerche effettuate per trovare nuove fonti di approvvigionamento;
- j) altre osservazioni.

Le stesse regole si applicano alle richieste di proroga. Il comitato può modificare il modulo.

3. Nell'esame delle richieste si tiene conto in particolare:

- a) del livello di sviluppo o della situazione geografica dello Stato o degli Stati della SADC aderenti all'APE in questione;
- b) dei casi nei quali l'applicazione delle norme di origine vigenti comprometterebbe sensibilmente, per un'industria esistente in uno Stato della SADC aderente all'APE, la possibilità di continuare le proprie esportazioni nell'UE, e particolarmente dei casi in cui detta applicazione potrebbe provocare la cessazione di tali attività;
- c) dei casi specifici per i quali si possa chiaramente dimostrare che le norme di origine potrebbero scoraggiare importanti investimenti in un dato settore industriale, e nei quali una deroga che favorisca l'attuazione di un programma di investimenti permetterebbe di conformarsi gradualmente a dette regole.

4. In ogni caso si procede a un esame per accertare se le norme sul cumulo dell'origine non permettano di risolvere il problema.

5. Le richieste di deroga relative a uno Stato della SADC aderente all'APE meno sviluppato sono inoltre esaminate con favorevole disposizione, tenendo particolarmente conto:

- a) dell'incidenza economica e sociale della decisione da assumere, in particolare per quanto riguarda l'occupazione;
- b) della necessità di applicare la deroga per un periodo che tenga conto della particolare situazione dello Stato della SADC aderente all'APE interessato e delle sue difficoltà.

6. Nell'esame delle richieste si tiene particolarmente conto, caso per caso, della possibilità di riconoscere il carattere originario a prodotti nella cui composizione rientrano materiali originari di paesi meno sviluppati o di paesi in via di sviluppo con i quali uno o più Stati della SADC aderenti all'APE intrattengono relazioni speciali, a condizione che si possa instaurare una cooperazione amministrativa soddisfacente.

7. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 6 la deroga è accordata quando il valore aggiunto ai prodotti non originari utilizzati nello Stato della SADC aderente all'APE interessato è pari almeno al 45 % del valore del prodotto finito, purché la deroga non sia causa di grave pregiudizio per un settore economico dell'UE o di uno o più Stati membri.

8. Il comitato prende le misure necessarie affinché si raggiunga quanto prima una decisione, e comunque entro settantacinque (75) giorni lavorativi dalla data in cui la richiesta è pervenuta al copresidente UE del comitato. Se l'UE non informa gli Stati della SADC aderenti all'APE della sua posizione entro tale termine, la richiesta si ritiene accettata.

9. a) La deroga è valida per un periodo, generalmente di cinque (5) anni, stabilito dal comitato.

- b) La decisione di deroga può prevedere rinnovi senza necessità di una nuova decisione del comitato, purché tre (3) mesi prima della scadenza di ciascun periodo lo Stato o gli Stati della SADC aderenti all'APE in questione dimostrino di non aver ancora potuto conformarsi alle disposizioni del presente protocollo oggetto della deroga. In caso di obiezioni alla proroga, il comitato le esamina quanto prima e decide in merito alla proroga della deroga secondo le modalità di cui al paragrafo 8. Sono prese tutte le misure necessarie per evitare interruzioni nell'applicazione della deroga.

- c) Nel corso dei periodi di cui alle lettere a) e b), il comitato può procedere a un riesame delle condizioni di applicazione della deroga qualora risulti un cambiamento importante degli elementi di fatto che ne hanno motivato l'adozione. Al termine di detto riesame il comitato può decidere di modificare i termini della propria decisione per quanto riguarda l'ambito di applicazione della deroga o qualsiasi altra condizione fissata in precedenza.

10. In deroga ai paragrafi da 1 a 9, a norma dell'articolo 113 del presente accordo viene concessa alla Namibia una deroga automatica relativa alle preparazioni e conserve di tonno bianco (*Thunnus alalunga*) della voce SA 1604, ottenute da tonni bianchi non originari delle voci SA 0302 o 0303, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo tra la Namibia e l'UE, entro i limiti di un contingente annuo di 800 tonnellate metriche.

11. In deroga ai paragrafi da 1 a 9 viene concessa al Mozambico una deroga automatica all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del presente protocollo. La deroga si applica per un periodo di cinque (5) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo per gamberetti e astici delle voci SA 0306 e 1605 catturati nella zona economica esclusiva del Mozambico e sbarcati e trasformati in Mozambico.

TITOLO VI

CEUTA E MELILLA

Articolo 44

Condizioni speciali

1. L'espressione «UE» utilizzata nel presente protocollo non comprende Ceuta e Melilla. L'espressione «prodotti originari dell'UE» non comprende i prodotti originari di Ceuta e Melilla.
2. Le disposizioni del presente protocollo si applicano, *mutatis mutandis*, per determinare se prodotti importati a Ceuta e Melilla possano essere considerati originari di uno Stato della SADC aderente all'APE.
3. Quando prodotti interamente ottenuti a Ceuta, Melilla o nell'UE sono sottoposti a lavorazioni o trasformazioni in uno Stato della SADC aderente all'APE, sono considerati come interamente ottenuti negli Stati della SADC aderenti all'APE.
4. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate a Ceuta, Melilla o nell'UE sono considerate effettuate in uno Stato della SADC aderente all'APE se i materiali sono sottoposti a ulteriori lavorazioni o trasformazioni in uno Stato della SADC aderente all'APE.
5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, non si considerano lavorazioni o trasformazioni le operazioni insufficienti di cui all'articolo 9 del presente protocollo.
6. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 45

Revisione e applicazione delle norme di origine

1. A norma dell'articolo 101 del presente accordo, il Consiglio congiunto procede annualmente, oppure ogniqualvolta gli Stati della SADC aderenti all'APE o l'UE ne facciano richiesta, all'esame dell'applicazione del presente protocollo e dei suoi effetti economici, allo scopo di apportarvi le modifiche o gli adeguamenti necessari.
2. Il Consiglio congiunto tiene conto di vari elementi, tra cui l'incidenza degli sviluppi tecnologici sulle norme di origine.

3. Le decisioni assunte sono attuate quanto prima.
4. In conformità dell'articolo 50 del presente accordo il comitato assume, tra l'altro, decisioni in materia di deroghe al presente protocollo alle condizioni di cui all'articolo 43 del medesimo.

Articolo 46

Allegati

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

Articolo 47

Attuazione del protocollo

L'UE e gli Stati della SADC aderenti all'APE prendono i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente protocollo.

ALLEGATO I

Note introduttive all'elenco dell'allegato II

Nota 1

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché essi possano essere considerati sufficientemente lavorati o trasformati ai sensi dell'articolo 8 del presente protocollo.

Nota 2

1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi il numero figurante nella prima colonna è preceduto da un «ex»: ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce descritta nella colonna 2.
2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le regole corrispondenti delle colonne 3 o 4.
4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna norma di origine si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3

1. Le disposizioni dell'articolo 8 del presente protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nell'UE o negli Stati della SADC aderenti all'APE.

Esempio:

un motore della voce 8407, per il quale la regola dispone che il valore dei materiali non originari incorporati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nell'UE a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola per la voce ex 7224 figurante nell'elenco. Esso si può pertanto considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nell'UE. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati non si tiene quindi conto del valore del lingotto non originario.

2. La regola che figura nell'elenco specifica le lavorazioni o le trasformazioni minime richieste; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse conferisce quindi il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione iniziali è autorizzato, ma in uno stadio successivo non lo è.
3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di «materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte comunque salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. L'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ...» significa che si possono utilizzare solo materiali classificati nella stessa voce del prodotto con una designazione diversa da quella del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

4. Quando una regola figurante nell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, ma non che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

Esempio:

la regola sui tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché, tra l'altro, di materiali chimici. Ciò non significa che si debbano utilizzare le une e gli altri, bensì che si possono usare le une o gli altri, oppure entrambi.

5. Se una regola figurante nell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.3 per quanto riguarda i tessuti).

Esempio:

la regola relativa alle preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali non originari e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Ciò non si applica tuttavia ai prodotti che, pur non potendo essere fabbricati a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura a uno stadio di lavorazione precedente.

Esempio:

nel caso di indumenti e accessori di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricati con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da stoffe non tessute, nemmeno se queste ultime non possono essere normalmente ottenute da filati. In tal caso il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi a uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Non devono inoltre essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4

1. Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» si intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione l'espressione comprende inoltre le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
2. L'espressione «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
3. Nell'elenco, le espressioni «paste tessili», «materiali chimici» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e fibre o filati di carta.
4. Nell'elenco, l'espressione «fibre sintetiche o artificiali in fiocco» designa i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5

1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti, complessivamente, non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).
2. La tolleranza di cui al punto 5.1 si applica tuttavia esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

I materiali tessili di base sono i seguenti:

- seta,
- lana,
- peli grossolani di animali,
- peli fini di animali,
- crine di cavallo,
- cotone,
- carta e materiali per la fabbricazione della carta,
- lino,
- canapa,
- iuta ed altre fibre tessili liberiane,
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave,
- cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali,
- filamenti sintetici,
- filamenti artificiali,
- filamenti conduttori elettrici,
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene,
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere,
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide,
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile,
- fibre sintetiche in fiocco di poliimmide,
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene,
- fibre sintetiche in fiocco di solfuro di polifenilene,
- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile,
- altre fibre sintetiche in fiocco,
- fibre artificiali in fiocco di viscosa,
- altre fibre artificiali in fiocco,
 - filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti,
 - filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,
 - prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica,
- altri prodotti della voce 5605.

Esempio:

un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. Le fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da paste tessili) possono pertanto essere utilizzate fino a un massimo del 10 %, in peso, del filato.

Esempio:

un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da paste tessili), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

Esempio:

una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Esempio:

ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto, poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza per tali filati è del 20 %.
4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 6

1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota introduttiva, si possono utilizzare guarnizioni e accessori tessili che non soddisfano la norma indicata nella colonna 3 per i prodotti finiti in questione, purché il loro peso non superi il 10 % del peso complessivo di tutti i materiali tessili incorporati.

Le guarnizioni e gli accessori tessili sono quelli classificati ai capitoli da 50 a 63. Le fodere e le controfodere non sono considerate guarnizioni o accessori.

2. Le guarnizioni e gli accessori non tessili o altri materiali utilizzati che contengano componenti tessili non devono soddisfare le condizioni della colonna 3, anche se non rientrano nell'ambito di applicazione della nota 3.5.
3. Conformemente alla nota 3.5, le guarnizioni e gli accessori non originari e non tessili o altri prodotti che non contengono componenti tessili possono comunque essere utilizzati liberamente qualora non sia possibile produrli a partire dai materiali elencati nella colonna 3.

Ad esempio ⁽¹⁾, se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una blusa, l'uso di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non possono essere prodotti a partire da materiali tessili.

4. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore di guarnizioni e accessori.

⁽¹⁾ Questo esempio è dato a titolo unicamente esplicativo e non è giuridicamente vincolante.

Nota 7

1. I «trattamenti definiti» di cui alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:
 - a) distillazione sotto vuoto;
 - b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
 - c) cracking;
 - d) reforming;
 - e) estrazione mediante solventi selettivi;
 - f) trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
 - g) polimerizzazione;
 - h) alchilazione;
 - i) isomerizzazione.
2. I «trattamenti definiti» di cui alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:
 - a) distillazione sotto vuoto;
 - b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
 - c) cracking;
 - d) reforming;
 - e) estrazione mediante solventi selettivi;
 - f) trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
 - g) polimerizzazione;
 - h) alchilazione;
 - i) isomerizzazione;
 - j) limitatamente agli oli pesanti della voce ex 2710, desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
 - k) limitatamente ai prodotti della voce ex 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
 - l) limitatamente agli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente a una reazione chimica realizzata a una pressione superiore a 20 bar e a una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio «hydrofinishing» o decolorazione);

- m) limitatamente agli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;
- n) limitatamente agli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza.

Ai fini delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403, operazioni semplici quali pulitura, decantazione, desalificazione, disidratazione, filtraggio, colorazione, marcatura, ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

ALLEGATO II

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario

È possibile che non tutti i prodotti indicati nell'elenco rientrino nel presente accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
Capitolo 01	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
Capitolo 02	Carne e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex Capitolo 03	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici eccetto:	Tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
0304	Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicazione; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 0306	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicazione; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 0307	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, secchi, salati o in salamoia; molluschi affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l'affumicazione; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di molluschi, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 0308	Invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici affumicati diversi dai crostacei e dai molluschi, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, atti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 04	Latte e derivati del latte uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti; — i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono già essere originari; — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 05	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e radrizzamento di setole	
Capitolo 06	Piante vive e prodotti della floricoltura	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati devono essere interamente ottenuti; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 07	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti;	

(1)	(2)	(3)	o (4)
Capitolo 08	Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni;	Fabbricazione in cui: — tutti i tipi di frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti; — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 09	Caffè, tè, mate e spezie; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
0902	Tè, anche aromatizzato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 0910	Miscugli di spezie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
Capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i cereali, gli ortaggi o i legumi, le piante, le radici e i tuberi mangerecci della voce 0714 o la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati	Essiccazione e macinazione dei legumi da granella della voce 0708	
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:		
	– Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati	Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati	
	– Altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 14	Materie da intreccio ed altri prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex Capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
1501	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:		
	– Grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 o le ossa della voce 0506	
	– Altri	Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207	
1502	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503		
	– Grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 o le ossa della voce 0506	
	– Altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	

(1)	(2)	(3)	o (4)
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
	– Frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504	
	– Altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio della voce 1505	
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
	– Frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506	
	– Altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
da 1507 a 1515	Oli vegetali e loro frazioni:		
	– Olio di soia, di arachide, di palma, di copra, di palmisti, di babassù, di tung e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
	– Frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba	Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515	
	– Altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti	

(1)	(2)	(3)	o (4)
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti; — tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti; — tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	
ex Capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici eccetto:	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1	
1604 e 1605	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce; crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:		
	– Maltosio o fruttosio chimicamente puri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702	

(1)	(2)	(3)	o (4)
	– Altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	– Altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono già essere originari	
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:		
	– Estratti di malto	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10	

(1)	(2)	(3)	o (4)
	– Altri	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:		
	– Contendenti, in peso, il 20 % o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi	Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati (ad eccezione del grano duro e dei suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti	
	– Contendenti, in peso, più di 20 % di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i cereali e i loro derivati (ad eccezione del grano duro e dei suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti; — tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti 	
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108	
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali non classificati alla voce 1806; — in cui tutti i cereali e la farina (ad eccezione del grano duro e dei suoi derivati e del granturco Zea indurata) devono essere interamente ottenuti; — in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	

(1)	(2)	(3)	o (4)
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11	
ex Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 2001	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
Ex 2004 ed ex 2005	Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
2006	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2008	– Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole:	Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	– Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
	<ul style="list-style-type: none"> – Altre, esclusa la frutta (compresa la frutta a guscio) cotta ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelata 	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
ex Capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — tutta la cicoria utilizzata deve essere interamente ottenuta 	
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata:		
	<ul style="list-style-type: none"> – Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti 	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare farina di senape o senape preparata	
	<ul style="list-style-type: none"> – Farina di senape e senape preparata 	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005	

(1)	(2)	(3)	o (4)
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
ex Capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici ed aceti; eccetto:	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — tutte le uve o tutti i materiali derivanti dalle uve utilizzati devono essere interamente ottenuti 	
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, limetta e pompelmo) devono già essere originari 	
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208; — in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore a 5 % vol. 	
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> — a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208, — in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore a 5 % vol. 	

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2301	Farine di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40 % in peso	Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato deve essere interamente ottenuto	
ex 2306	Pannelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 %	Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere interamente ottenute	
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui: — tutti i cereali, lo zucchero o le melasse, la carne o il latte utilizzati devono già essere originari; — tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex Capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70 %, in peso, del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati deve già essere originario	
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70 %, in peso, del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati deve già essere originario	
ex Capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del carbonio, purificazione e frantumazione di grafite cristallina greggia		
ex 2515	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm		
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm		
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata		
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), frantumato, riposto in recipienti ermetici, e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sintetizzata)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si può tuttavia utilizzare il carbonato di magnesio naturale (magnesite)		
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex 2524	Fibre di amianto naturali	Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)		
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei cascami di mica		
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti		
Capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex Capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2707	Oli nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici, analoghi agli oli minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti (1)	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2709	Oli greggi di minerali bituminosi	Distillazione distruttiva di materiali bituminosi	
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti (2)	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti (2)	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti (2)	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti (1)	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti (1)	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2715	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti (1)	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2805	«Mischmetall»	Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2840	Perborato di sodio	Fabbricazione a partire da tetraborato di disodio pentaidrato	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 284210	Alluminosilicati di sostituzione chimica non definita	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2852	– Composti del mercurio di eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	– Composti del mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	– Composti del mercurio di reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	– Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
	– Composti del mercurio dei prodotti chimici e delle preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 29	Prodotti chimici organici; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti (1)	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti (1)	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2905	Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve tuttavia superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 2932	– Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	– Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934	Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2937	Ormoni, prostaglandine, trombosani e leucotrieni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati e analoghi strutturali, inclusi i polipeptidi con catena modificata, utilizzati principalmente come ormoni:		
	– Altri composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	– Altri acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera tuttavia il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 2939	Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, il 50 % o più di alcaloidi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 30	Prodotti farmaceutici; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3002	Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:		
	– Prodotti costituiti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	– Altri:		
	– Sangue umano	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	– Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
	<ul style="list-style-type: none"> - Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - Altri 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Si possono utilizzare anche i materiali corrispondenti alla presente descrizione, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - Altri composti a funzione carbosimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici 	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve tuttavia superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve tuttavia superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

(1)	(2)	(3)	o (4)
	<p>– Altri ormoni, prostaglandine, trombossani e leucotrieni, naturali o riprodotti per sintesi, sotto forma di peptidi e proteine (diversi dai prodotti della voce 2937) che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici; loro derivati e analoghi strutturali, inclusi i polipeptidi con catena modificata, utilizzati principalmente come ormoni, sotto forma di peptidi e proteine (diversi dai prodotti della voce 2937) che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
	<p>– Altri polieterei, in forme primarie, sotto forma di peptidi e proteine che sono direttamente coinvolti nella regolazione dei processi immunologici</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽³⁾</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
3003 e 3004	<p>Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006):</p> <p>– Ottenuti a partire da amikacina della voce 2941</p> <p>– Altri</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 3003 o 3004 purché il loro valore complessivo non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 3003 o 3004 purché il loro valore complessivo non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 3006	Dispositivi per stomia in plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	Fili riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria e barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili: Di plastica (ex 3920 o ex 3921):		
	-- Lastre o pellicole ionomere	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero di etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	-- Fogli di cellulosa rigenerata, poliammidi o polietilene	Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	-- Fogli di plastica, metallizzati	Fabbricazione a partire da fogli di poliestere ad alta trasparenza, di spessore inferiore a 23 micron ⁽⁴⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	-- Prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	-- Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽³⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
	<p>-- Altri</p> <p>– In tessuto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽³⁾</p> <p>Fabbricazione a partire da filati ⁽³⁾</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
300670	Preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all'utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per alcune parti del corpo in seguito a operazioni chirurgiche o esami medici, o come agente di coesione fra il corpo e gli strumenti medici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 300692	<p>Rifiuti farmaceutici:</p> <p>Altri prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 31	Concimi; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3105	<p>Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nitrato di sodio — calciocianammide — solfato di potassio — solfato di magnesio e di potassio 	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex Capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo ⁽⁶⁾	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203, 3204 e 3205. Si possono tuttavia utilizzare materiali della voce 3205 purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo» diverso ⁽⁷⁾ di questa stessa voce. Si possono tuttavia utilizzare materiali dello stesso gruppo purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex Capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti ⁽¹⁾	Operazioni diverse da quelle indicate nella colonna 3 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3404	Cere artificiali e cere preparate:		
	– A base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	– Altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto: — gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516; — gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali aventi il carattere delle cere della voce 3823; — i materiali della voce 3404 Si possono tuttavia utilizzare questi materiali purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex Capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:		
	– Eteri ed esteri di amidi e fecole	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	– Altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
3701	<p>Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:</p> <p>– Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori, in caricatori</p> <p>– Altri</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702. Si possono tuttavia utilizzare materiali della voce 3702 purché il loro valore non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702. Si possono tuttavia utilizzare materiali delle voci 3701 e 3702 purché il loro valore complessivo non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 3701 a 3704	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 3801	– Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicollodale; paste di carbonio per elettrodi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	– Grafite in forma di pasta, costituita da una miscela di più del 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3803	Tallolio raffinato	Raffinazione di tallolio greggio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3806	«Gomme-esteri»	Fabbricazione a partire da acidi resinici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3807	Pece nera (pece di catrami di legno)	Distillazione di catrami di legno	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali		
	– Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	– Altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3812	Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3813	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3814	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
3818	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3819	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3820	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3821	Mezzi di coltura preparati per la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali.	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3822	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:		
	– Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
	– Alcoli grassi industriali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823	

(1)	(2)	(3)	o (4)
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:		
	<p>– I seguenti prodotti di questa voce:</p> <p>Leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali</p> <p>Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri</p> <p>Sorbitolo diverso da quello della voce 2905</p>	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	<p>Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali</p> <p>Scambiatori di ioni</p> <p>Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche</p>		
	<p>Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas</p> <p>Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante</p> <p>Acidi solfonaftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri</p> <p>Olio di flemma e olio di Dippel</p> <p>Miscele di sali aventi differenti anioni</p> <p>Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto</p>		
	– Altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 3825	Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 di questo capitolo:		
	– Altri prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	– Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	– Siringhe, aghi, cateteri, cannule e strumenti simili	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	– Rifiuti clinici: guanti, mezziguanti e muffole chirurgici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
3826	Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
da 3901 a 3915	Materie plastiche in forme primarie, cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche; esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912, per i quali valgono le norme seguenti:		
	– Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽³⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	Altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽³⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3907	Copolimeri ottenuti da policarbonati e copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali classificati nella stessa voce purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽³⁾	
	Poliestere	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)	
3912	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie	Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
da 3916 a 3921	Semilavorati e lavori di materie plastiche; esclusi i prodotti delle voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per i quali valgono le norme seguenti:		
	<ul style="list-style-type: none"> – Prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie – Altri: 	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	<ul style="list-style-type: none"> – Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero 	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽³⁾ 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	<ul style="list-style-type: none"> – Altri 	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽³⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3916 ed ex 3917	Profilati e tubi	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3920	<ul style="list-style-type: none"> – Fogli o pellicole di ionomeri 	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero di etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	<ul style="list-style-type: none"> – Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene 	Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 3921	Fogli di plastica, metallizzati	Fabbricazione a partire da fogli di poliestere ad alta trasparenza, di spessore inferiore a 23 micron (*)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 3922 a 3926	Lavori di materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 40	Gomma e lavori di gomma; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4001	Lastre «crêpe» di gomma per suole	Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale	
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
4012	Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma:		
	Pneumatici rigenerati, gomme piene o semipiene, di gomma	Rigenerazione di pneumatici usati	
	Altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012	
ex 4017	Lavori di gomma indurita	Fabbricazione a partire da gomma indurita	
ex Capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4102	Pelli gregge di ovini, depilate o senza vello	Slanatura di pelli di ovini	

(1)	(2)	(3)	o (4)
da 4104 a 4106	Cuoi e pelli conciati o in crosta, depilati, anche spaccati, ma non altri-menti preparati	Riconciatura di cuoio e pelli con-ciati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
4107, 4112 e 4113	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, anche spac-cati, diversi da quelli della voce 4114	Riconciatura di cuoio e pelli con-ciati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 4114	Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati	Fabbricazione a partire da cuoi e pelli delle voci da 4104 a 4107, 4112 o 4113, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viag-gio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pel-licce artificiali; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o prepa-rate, riunite:		
	Tavole, croci e manufatti simili	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate	
	Altre	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite	
4303	Indumenti, accessori di abbiglia-mento ed altri oggetti di pelle da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302	
ex Capitolo 44	Legno e lavori di legno; carbone di legna; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 4403	Legno squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato	
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm	Piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina	
ex 4408	Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm	Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa	
ex 4409	Legno profilato lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina: Levigato o incollato con giunture a spina	Levigatura o incollatura con giunture a spina	
	– Liste e modanature	Liste o modanature	
da ex 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Liste o modanature	
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato	
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato	
ex 4418	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno	

(1)	(2)	(3)	o (4)
	Liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature	
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fucelli della voce 4409	
ex Capitolo 45	Sughero e lavori di sughero; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
4503	Lavori di sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero della voce 4501	
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieriaio o da stuoiaio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
Capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
4816	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	

(1)	(2)	(3)	o (4)
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
ex Capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 4909 o 4911	

(1)	(2)	(3)	o (4)
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:		
	Calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	– Altri	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci 4909 o 4911	
ex Capitolo 50	Seta eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta	
da 5004 a ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	Fabbricazione a partire da ⁽⁵⁾ — seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura; — altre fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura; — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁵⁾	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatisaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex Capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 5106 a 5110	Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine	Fabbricazione a partire da ⁽⁵⁾ <ul style="list-style-type: none"> — seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura; — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura; — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta 	
da 5111 a 5113	Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁵⁾	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatisaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 52	Cotone; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 5204 a 5207	Filati di cotone	Fabbricazione a partire da ⁽⁵⁾ <ul style="list-style-type: none"> — seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura; — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura; — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta 	

(1)	(2)	(3)	o (4)
da 5208 a 5212	Tessuti di cotone	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁵⁾	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatisaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 5306 a 5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	Fabbricazione a partire da ⁽⁵⁾ — seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura; — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura; — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	
da 5309 a 5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁵⁾	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatisaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali	Fabbricazione a partire da ⁽⁵⁾ — seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura; — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura; — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	

(1)	(2)	(3)	o (4)
5407 e 5408	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁵⁾	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatisaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o paste tessili	
da 5508 a 5511	Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da ⁽⁵⁾ — seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura; — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura; — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	
da 5512 a 5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁵⁾	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatisaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; eccetto:	Fabbricazione a partire da ⁽⁵⁾ : — filati di cocco; — fibre naturali; — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	

(1)	(2)	(3)	o (4)
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:		
	– Feltri all'ago	Fabbricazione a partire da (5): — fibre naturali; — materiali chimici o paste tessili	
	– Altri	Fabbricazione a partire da (5) — fibre naturali; — fibre sintetiche o artificiali in fiocco, o — materiali chimici o paste tessili	
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:		
	– Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili	
	– Altri	Fabbricazione a partire da (5): — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura; — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spirali (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	Fabbricazione a partire da (5): — fibre naturali; — fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura; — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	

(1)	(2)	(3)	o (4)
5606	Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»	Fabbricazione a partire da (5): — fibre naturali; — fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura; — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	
Capitolo 57	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:		
	– di feltri all'ago	Fabbricazione a partire da (5): — fibre naturali, oppure — materiali chimici o paste tessili. — Il tessuto di iuta può tuttavia essere utilizzato come supporto	
	– Di altri feltri	Fabbricazione a partire da (5): — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure — materiali chimici o paste tessili	
	Altri	Fabbricazione a partire da filati (5). Il tessuto di iuta può tuttavia essere utilizzato come supporto	
ex Capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili «tuffed»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; eccetto:	Fabbricazione a partire da filati (5)	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatisaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati	
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:	Fabbricazione a partire da filati	
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatisaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁵⁾	

(1)	(2)	(3)	o (4)
5905	Rivestimenti murali di materie tessili:	Fabbricazione a partire da filati	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatisaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati	
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da filati	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatisaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:		
	Reticelle ad incandescenza, impregnate	Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia	
	Altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 5909 a 5911	Manufatti tessili per usi industriali:		
	– Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310	

(1)	(2)	(3)	o (4)
	– Tessuti feltrati o non feltrati, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁵⁾	
	– Altri	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁵⁾	
Capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁵⁾	
Capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:		
	Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Fabbricazione a partire da tessuti	
	– Altri	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁸⁾	
ex Capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; eccetto:	Fabbricazione a partire da stoffe	
6213 e 6214	Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:		
	Ricamati	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁸⁾ ⁽⁵⁾	Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati purché il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁵⁾
	– Altri	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁸⁾ ⁽⁵⁾	Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercurio, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammento e slappolatura), purché il valore delle merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212		
	Ricamati	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁸⁾	Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati purché il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁸⁾
	– Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁸⁾	Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati purché il valore del tessuto non spalmato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁸⁾
	– Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:		
	in feltro, non tessuti	Fabbricazione a partire da ⁽⁸⁾ : — fibre naturali, oppure — materiali chimici o paste tessili	
	Altri:		
	Ricamati	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾	Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia) purché il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o	(4)
	Altri	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁵⁾ ⁽⁹⁾		
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁵⁾		
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:	Fabbricazione a partire da stoffe		
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento		
ex Capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406		
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
ex Capitolo 65	Cappelli, copricapo altre acconciature; loro parti, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ⁽⁵⁾		

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex Capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata	
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)	
Capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 70	Vetro e lavori di vetro; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7003 ex 7004 ed ex 7005	Vetro con uno strato non riflettente	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	

(1)	(2)	(3)	o (4)
7006	<p>Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie</p> <p>– Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato sottile di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII ⁽¹⁰⁾</p> <p>– Altro</p>	<p>Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) non ricoperte della voce 7006</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001</p>	
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Sfaccettatura di oggetti di vetro purché il valore dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	<p>Sfaccettatura di oggetti di vetro purché il valore dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</p> <p>— oppure</p> <p>— Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), anche tagliati, oppure lana di vetro	

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex Capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7101	Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 7102, ex 7103 ed ex 7104	Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate	
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi:		
	Greggi	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106, 7108 o 7110	Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 oppure Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni
	Semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi	
ex 7107, ex 7109 ed ex 7111	Metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, greggi	
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcate o ricoperte di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205	
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotti delle voci 7206 o 7207.	
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207	
ex 7218	Semiprodotti	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205	
da 7219 a 7222	Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre e profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotti della voce 7218	
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218	
ex 7224	Semiprodotti	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205	
da 7225 a 7228	Prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotti delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224	
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224	
ex Capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	

(1)	(2)	(3)	o (4)
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224	
ex 7307	Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, il cui valore non supera il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. I profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono tuttavia essere utilizzati	
ex 7315	Catene antisdrucchiolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 74	Rame e lavori di rame; eccetto:	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	

(1)	(2)	(3)	o (4)
7401	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7402	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio:		
	– Rame raffinato	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
	– Leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi	Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami ed avanzi di rame	
7404	Cascami ed avanzi di rame	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7405	Leghe madri di rame	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 75	Nichel e lavori di nichel; eccetto:	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 7501 a 7503	Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi rottami di nichel	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex Capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio; eccetto:	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7601	Alluminio greggio	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; e — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami ed avanzi di alluminio
7602	Cascami ed avanzi di alluminio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7616	Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili (comprese le tele continue o senza fine) di fili di alluminio o lamiere e lastre, incise e stirate di alluminio; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 77	Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato		
ex Capitolo 78	Piombo e lavori di piombo; eccetto:	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
7801	Piombo greggio:		
	– Piombo raffinato	Fabbricazione a partire da piombo d'opera	
	– Altro	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. I cascami ed avanzi della voce 7802 non possono tuttavia essere utilizzati	
7802	Cascami ed avanzi di piombo	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 79	Zinco e lavori di zinco; eccetto:	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7901	Zinco greggio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. I cascami ed avanzi della voce 7902 non possono tuttavia essere utilizzati	
7902	Cascami ed avanzi di zinco	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 80	Stagno e lavori di stagno; eccetto:	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
8001	Stagno greggio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. I cascami ed avanzi della voce 8002 non possono tuttavia essere utilizzati	
8002 e 8007	Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
Capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie:		
	Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzato non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	– Altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 8202 a 8205. Utensili delle voci da 8202 a 8205 possono tuttavia essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare le lame di coltello e i manici di metalli comuni	
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i manici di metalli comuni	
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i manici di metalli comuni	
ex Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 8302	Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili, per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare gli altri materiali della voce 8302 purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8306	Statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare gli altri materiali della voce 8306 purché il loro valore non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex Capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; eccetto:	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8401	Elementi combustibili nucleari	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403 ed ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 8403 o 8404	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8413	Pompe volumetriche rotative	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8414	Ventilatori e simili, per usi industriali	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8419	Macchine per le industrie del legno, delle paste per carta e della carta o dei cartoni	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — entro il limite predetto, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — entro il limite predetto, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi		
	– Rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	– Altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 8431	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — entro il limite predetto, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — entro il limite predetto, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8443	Macchine per ufficio (per esempio: macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8448	Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire		
	– Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non supera il valore dei materiali originari utilizzati; — il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto e il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari	
	– Altre	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8456 a 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466 eccetto:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	– Tagliatrici a idrogetto; – Parti e accessori di tagliatrici a idrogetto	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (per esempio: macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8486	Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma, loro parti e accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	Macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, rad-drizzatrici, spianatrici per metalli, loro parti e accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro, loro parti e accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
	Strumenti da traccia che generano tracciati per la produzione di maschere o reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente; loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	Forme, ad iniezione o per compressione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8487	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti e accessori di questi apparecchi; eccetto:	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8503 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — entro il limite predetto, il valore dei materiali delle voci 8501 o 8503 utilizzati non supera, complessivamente, il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8504	Unità di alimentazione elettrica per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8517	Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete senza filo (come una rete locale o estesa) diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8519	Apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8522	Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci 8519 o 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8523	Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «schede intelligenti» ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:		
	– Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, non registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	– Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	– Matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
	<p>– Schede di prossimità e «schede intelligenti» («smart cards») con due e o più circuiti integrati elettronici</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
	<p>– «Schede intelligenti» («smart cards») con un circuito integrato elettronico</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — entro il limite predetto, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 utilizzati non supera, complessivamente, il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8525	<p>Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8526	<p>Apparecchi di radorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8527	<p>Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

(1)	(2)	(3)	o (4)
8528	<p>Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:</p> <p>– Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471</p> <p>– Altri monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8529	<p>Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:</p> <p>– Destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione di immagini</p> <p>– Destinate esclusivamente o principalmente ai monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471</p> <p>– Altri</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

(1)	(2)	(3)	o (4)
8535	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche:		
	– Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	– Connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche		
	– – Di materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	– – Di ceramica	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
	– – Di rame	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8541	Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8542	Circuiti integrati elettronici:		
	– Circuiti integrati monolitici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — entro il limite predetto, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 utilizzati non supera, complessivamente, il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	– Multichip facenti parte di macchine o di apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	– Altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — entro il limite predetto, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 utilizzati non supera, complessivamente, il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8548	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo:		
	– Micro-assiemaggi elettronici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
	– Altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi; eccetto:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori; eccetto:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side-car»):		
	Con motore a pistone alternativo di cilindrata:		
	Inferiore o uguale a 50 cm ³	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	Superiore a 50 cm ³	Fabbricazione: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	Altri	Fabbricazione: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 8714	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8715	Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini e loro parti	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 88	Navigazione aerea o spaziale; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8804	Rotochutes	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805	Dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 89	Navigazione marittima o fluviale	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Gli scafi della voce 8906 non possono tuttavia essere utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi; eccetto:	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni; altri strumenti di astronomia e loro sostegni	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e i tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a sistema elettrico di accensione	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9014	Altri strumenti ed apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9017	Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9018	Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:		
	– Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
	– Altri	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9019	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9020	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessuti, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:		
	– Parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	– Altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9029	Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 91	Orologeria eccetto:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9105	Svegli, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons»; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 9114 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
9111	Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti:	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9112	Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria di questo capitolo e loro parti	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:		
	– Di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	– Altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 92	Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e simili costruzioni prefabbricate; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 9401 ed ex 9403	Mobili di metallo comune in cui sono incorporati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore ai 300 g/m ²	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, oppure Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, delle voci 9401 o 9403, purché: — il suo valore non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e siano classificati in una voce diversa dalle voci 9401 o 9403	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 9503	— Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9506	Bastoni per golf e loro parti e pezzi staccati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare sbocchi per la fabbricazione di teste di bastoni per golf	

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex Capitolo 96	Lavori diversi; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 9601 ed ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della stessa voce	
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili e scope di stracci	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose penne stilografiche e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite e oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce	
9612	Nastri inchiostrotori per macchine da scrivere e nastri inchiostrotori simili, inchiosttrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o	(4)
ex 9613	Accenditori ed accendini ad accensione piezoelettrica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex 9614	Pipe, comprese le teste	Fabbricazione a partire da sbocchi di pipe		
Capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto		

(¹) Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti definiti», cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

(²) Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti definiti», cfr. la nota introduttiva 7.2.

(³) Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(⁴) Sono considerati altamente trasparenti: i fogli il cui assorbimento ottico — misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmittometro di Gardener (fattore di opacità) — è inferiore al 2 %.

(⁵) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(⁶) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale oppure destinate all'impiego come ingredienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

(⁷) Per «gruppo» si intende una parte della voce separata dal resto da un punto e virgola.

(⁸) Cfr. la nota introduttiva 6.

(⁹) Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di stoffe a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

(¹⁰) SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

ALLEGATO II (A)

Deroghe all'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del presente protocollo

È possibile che non tutti i prodotti indicati nell'elenco rientrino nell'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti del presente accordo.

Disposizioni comuni

1. Ai prodotti descritti nella tabella riportata di seguito è possibile applicare le norme seguenti anziché quelle che figurano nell'allegato II.
2. Una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente al presente allegato contiene la seguente indicazione in inglese:

«Derogation — Annex II(a) of Protocol 1: materials of HS heading No ..., originating from ... used.»

Tale indicazione figura nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 di cui all'articolo 20 del presente protocollo o è aggiunta alla dichiarazione di origine di cui all'articolo 24 del presente protocollo.

3. Gli Stati della SADC aderenti all'APE e gli Stati membri dell'UE prendono, in conformità delle rispettive competenze, le misure necessarie per l'applicazione del presente allegato.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
ex Capitolo 4	Latte e derivati del latte, con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 %	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti
ex Capitolo 8	Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni – con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 %	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti
da ex 1101 ad ex 1104	Prodotti della macinazione di cereali diversi dal riso	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 diversi dal riso della voce 1006
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
ex 1302	<p>Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:</p> <p>– diversi da mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 1506	<p>Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente;</p> <p>– diversi da frazioni solide</p>	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
da ex 1507 a ex 1515	<p>Oli vegetali e loro frazioni:</p> <p>– Olio di soia, di arachide, di palma, di copra, di palmisti, di babassù, di tung e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana</p>	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce voce del prodotto
	<p>– diversi dagli oli di oliva di cui alle voci 1509 e 1510</p>	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 1516	<p>Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:</p> <p>– grassi, oli e loro frazioni di oli di ricino idrogenati, detti «opalwax»</p>	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto
Ex Capitolo 18	<p>Cacao e sue preparazioni</p> <p>– con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 %</p>	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 1901	<p>Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti non più del 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti non più del 5 %, in peso, di cacao, calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove.</p> <p>– con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 %</p>	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1902	<p>Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato</p> <p>– contenenti, in peso, il 20 % o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi</p> <p>– contenenti, in peso, più di 20 % di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> – tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari; – tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti
1903	<p>Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili:</p> <p>– con tenore, in peso, di materiali della voce 1108.13 (fecola di patate) non superiore al 20 %</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p>
1904	<p>Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove</p> <p>– con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 %</p>	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806; – in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari
1905	<p>Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari</p>
ex Capitolo 20	<p>Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante:</p> <ul style="list-style-type: none"> – a partire da materiali diversi da quelli della sottovoce 0711.51; – a partire da materiali diversi da quelli delle voci 2002, 2003, 2008 e 2009; – con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 % 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
ex Capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse; – con tenore, in peso, di materiali dei capitoli 4 e 17 non superiore al 20 %	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali: – con tenore, in peso, di granturco o di materiali dei capitoli 2, 4 e 17 non superiore al 20 %	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto


ALLEGATO III

Modulo del certificato di circolazione merci

1. Il certificato di circolazione EUR.1 va compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Tale modulo deve essere stampato in una o più delle lingue nelle quali è redatto l'accordo. Il certificato è redatto in una di queste lingue in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Se compilato a mano, deve essere scritto con inchiostro e a stampatello.
2. Il certificato deve avere un formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 8 mm in più o di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 25 g/m². Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione effettuata con mezzi meccanici o chimici.
3. Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso ciascun certificato deve recare un riferimento a tale autorizzazione. Su ogni certificato deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un marchio che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N. A 000.000	
	Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra e (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)	
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
6. Informazioni sul trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni	
8. Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli, ⁽¹⁾ designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)
11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento di esportazione ⁽²⁾ Modulo N. Ufficio doganale Paese o territorio in cui è rilasciato il certificato Luogo e data (Firma)	12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Il sottoscritto dichiara che le merci di cui sopra rispondono alle condizioni richieste per il rilascio del presente certificato. Luogo e data (Firma)	



⁽¹⁾ Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare "alla rinfusa".

⁽²⁾ Da compilare solo quando lo richieda la normativa nazionale del paese o del territorio di esportazione.

<p>13. Richiesta di controllo da inviare a:</p>	<p>14. Risultato del controllo</p>
<p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato</p> <p>..... <i>Luogo e data</i></p> <p>..... <i>(Firma)</i></p> <p style="text-align: center;">Timbro</p>	<p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (*)</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (cfr. le osservazioni allegate).</p> <p>..... <i>Luogo e data</i></p> <p>..... <i>(Firma)</i></p> <p style="text-align: center;">Timbro</p> <p>(*) Contrassegnare con una X la casella appropriata</p>

NOTE

1. Il certificato non deve presentare raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate righe in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo,

DICHIARA che le merci rispondono alle condizioni richieste per il rilascio del certificato qui allegato;

PRECISA le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a tali condizioni:

.....
.....
.....
.....

PRESENTA i seguenti documenti giustificativi: (1):

.....
.....
.....
.....

S'IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, nonché ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da dette autorità della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDE il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

.....
.....
.....
.....

.....
Luogo e data

.....
(Firma)

(1) Ad esempio: documenti di importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del produttore, ecc., relativi ai prodotti impiegati nella fabbricazione o alle merci riesportate tali e quali.

ALLEGATO IV

Dichiarazione di origine

La dichiarazione di origine, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ... ⁽¹⁾) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с ... ⁽²⁾ преференциален произход.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera nº ... ⁽¹⁾) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... ⁽²⁾.

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... ⁽¹⁾) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... ⁽²⁾ preferencijalnog podrijetla.

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ... ⁽¹⁾) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v... ⁽²⁾.

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... ⁽¹⁾), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... ⁽²⁾.

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... ⁽¹⁾) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ... ⁽²⁾ Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli luba nr. ... ⁽¹⁾) deklareerib, et need tooted on ... ⁽²⁾ sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ... ⁽¹⁾) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... ⁽²⁾.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ... ⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... ⁽²⁾ preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ... ⁽¹⁾) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... ⁽²⁾.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n ... ⁽¹⁾) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... ⁽²⁾.

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. ... ⁽¹⁾), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme ... ⁽²⁾.

Versione lituana

Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr ... ⁽¹⁾) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ... ⁽²⁾ preferencinės kilmės produktai.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ... ⁽¹⁾) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális ... ⁽²⁾ származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ... ⁽¹⁾) jiddikjara li, hliet fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ... ⁽²⁾.

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... ⁽¹⁾), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële oorsprong zijn uit ... ⁽²⁾.

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ... ⁽¹⁾) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają preferencyjne pochodzenie z ... ⁽²⁾.

Versione portoghese

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira nº. ... ⁽¹⁾), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... ⁽²⁾.

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. ... ⁽¹⁾) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială... ⁽²⁾.

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega v tem dokumentu (pooblastilo carinskih organov št ... ⁽¹⁾), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ... ⁽²⁾ poreklo.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ... ⁽¹⁾) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ... ⁽²⁾.

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ... ⁽¹⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita ⁽²⁾.

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr ... ⁽¹⁾) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung ⁽²⁾.

..... ⁽³⁾

(Luogo e data)

..... ⁽⁴⁾

(Firma dell'esportatore; il nome della persona che firma la dichiarazione va inoltre indicato in modo leggibile)

Note

- ⁽¹⁾ Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 25 del presente protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.
- ⁽²⁾ Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 44 del presente protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nella dichiarazione mediante la sigla «CM».
- ⁽³⁾ Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.
- ⁽⁴⁾ Cfr. articolo 24, paragrafo 5, del presente protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.
-

ALLEGATO V A

Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale

Il sottoscritto dichiara che le merci elencate in questa fattura (1) sono state prodotte in (2) e sono conformi alle norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali tra il suddetto paese/territorio di produzione e l'UE.

Si impegna a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la pertinente documentazione giustificativa.

..... (3) (4)

..... (5)

Note

Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note seguenti, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte.

(1) Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, vanno chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente precisazione: "..... elencate nella presente fattura e contrassegnate sono state prodotte in"

Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o da un allegato della fattura (cfr. l'articolo 32, paragrafo 3, del presente protocollo), il tipo di documento in questione va indicato, sostituendolo al termine "fattura".

(2) UE, Stato membro, Stato della SADC aderente all'APE, PTOM o altro Stato ACP aderente all'APE. Se si tratta di uno Stato della SADC aderente all'APE, di un PTOM o di un altro Stato ACP aderente all'APE, va inoltre indicato l'ufficio doganale dell'UE che detiene il certificato o i certificati EUR.1 in questione, fornendo il numero di detti certificati ed eventualmente il relativo numero di registrazione doganale.

(3) Luogo e data.

(4) Nome e funzione nella società.

(5) Firma.

ALLEGATO V B

Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti non aventi carattere originario preferenziale

Il sottoscritto dichiara che le merci elencate in questa fattura (1) sono state prodotte in (2) e incorporano i seguenti elementi o materiali che non sono originari di uno Stato della SADC aderente all'APE, di un altro Stato ACP aderente all'APE, di un PTOM o dell'UE per gli scambi preferenziali:

..... (3) (4) (5)
.....
..... (6)

Si impegna a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la pertinente documentazione giustificativa.

..... (7) (8)
..... (9)

Note

Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note seguenti, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte.

- (1) Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, vanno chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente precisazione: "..... elencate nella presente fattura e contrassegnate sono state prodotte in".
(2) UE, Stato membro, Stato della SADC aderente all'APE, PTOM o altro Stato ACP aderente all'APE.
(3) La descrizione deve essere fornita in tutti i casi e deve essere adeguata e sufficientemente precisa da permettere di determinare la classificazione tariffaria delle merci interessate.
(4) Il valore in dogana va indicato solo nei casi in cui è richiesto.
(5) Il paese d'origine va indicato solo nei casi in cui è richiesto. L'origine deve essere preferenziale; in tutti gli altri casi indicare "paese terzo".
(6) Aggiungere "e sono state sottoposte alle seguenti operazioni [nell'UE] [nello Stato membro] [nello Stato della SADC aderente all'APE] [nel PTOM] [in un altro Stato ACP aderente all'APE]:", con una descrizione delle trasformazioni effettuate se tale informazione è richiesta.
(7) Luogo e data.
(8) Nome e funzione nella società.
(9) Firma.

ALLEGATO VI

Scheda di informazione

1. Per la scheda di informazione si deve utilizzare il modulo il cui modello figura nel presente allegato. Tale modulo deve essere stampato in una o più delle lingue ufficiali nelle quali è redatto l'accordo in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Le schede di informazione vanno redatte in una di queste lingue; se compilate a mano, devono essere scritte con inchiostro e in stampatello. Sulle schede figura un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerle.
2. La scheda di informazione ha un formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 8 mm in più o di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 25g/m².
3. Le amministrazioni nazionali possono riservarsi la stampa delle schede o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso ciascuna scheda deve recare un riferimento a tale autorizzazione. Su ogni scheda deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione.

1. Fornitore ⁽¹⁾	<p align="center">SCHEDA DI INFORMAZIONE per ottenere il rilascio di un CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE per gli scambi preferenziali tra UNIONE EUROPEA e STATI della SADC aderenti all'APE</p>		
2. Destinatario ⁽¹⁾			
3. Trasformatore ⁽¹⁾	4. Stato in cui sono state effettuate le lavorazioni o trasformazioni		
6. Ufficio doganale di importazione ⁽¹⁾	5. Per uso ufficiale		
7. Documento di importazione ⁽²⁾ Modulo: N.: Serie Data: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
MERCI SPEDITE NELLO STATO DESTINATARIO			
8. Marche, numeri, quantità e tipo di colli	9. Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci numero della voce/sottovoce (codice SA)	10. Quantità ⁽¹⁾	
		11. Valore ⁽⁴⁾	
MERCI IMPORTATE UTILIZZATE			
12. Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci numero della voce/sottovoce (codice SA)	13. Paese di origine	14. Quantità ⁽³⁾	15. Valore ⁽²⁾ ⁽⁵⁾
16. Natura delle lavorazioni o trasformazione effettuate			
17. Osservazioni			
18. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme: Documento Modulo: N.: Luogo: Data: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <p align="center"><i>(Firma)</i></p>		19. DICHIARAZIONE DEL FORNITORE Il sottoscritto dichiara che le informazioni riportate in questa scheda sono esatte. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Ufficio doganale: Data: <p align="center"><i>(Firma)</i></p>	

⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ Cfr. le note sul retro.

RICHIESTA DI CONTROLLO	RISULTATO DEL CONTROLLO
<p>Il sottoscritto funzionario doganale chiede il controllo dell'autenticità e della regolarità della presente scheda di informazione.</p>	<p>Il controllo effettuato dal funzionario doganale sottoscritto ha permesso di accertare che la presente scheda di informazione:</p> <p>a) è stata rilasciata dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti (*).</p> <p>b) non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (cfr. le osservazioni allegate) (*)</p>
<p>(Luogo e data)</p>	<p>(Luogo e data)</p>
	
<p>..... (Firma del funzionario)</p>	<p>..... (Firma del funzionario)</p>
	<p>.....</p> <p>(*) Cancellare la dicitura non pertinente.</p>

Note

(¹) Nome o ragione sociale e indirizzo completo.

(²) Informazione facoltativa.

(³) Kg, hl, m³ o altra unità di misura.

(⁴) Gli imballaggi sono considerati un tutto unico con i prodotti in essi contenuti. Questa disposizione non si applica tuttavia per gli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzo a carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio.

(⁵) Il valore deve essere indicato conformemente alle disposizioni relative alle norme di origine.

ALLEGATO VII

Modulo per la richiesta di deroga

<p>1. Designazione commerciale del prodotto finito</p> <p>1.1. Classificazione doganale (codice SA)</p>	<p>2. Volume annuo previsto delle esportazioni nell' UE (in peso, numero di pezzi, metri o altre unità)</p>
<p>3. Designazione commerciale dei materiali provenienti da paesi terzi Classificazione doganale (codice SA)</p>	<p>4. Volume annuo previsto dei materiali utilizzati provenienti da paesi terzi</p>
<p>5. Valore dei materiali provenienti da paesi terzi</p>	<p>6. Valore dei prodotti finiti</p>
<p>7. Origine dei materiali provenienti da paesi terzi</p>	<p>8. Motivi per cui la norma d'origine relativa al prodotto finito non può essere soddisfatta</p>
<p>9. Designazione commerciale dei materiali originari degli Stati o dei territori di cui agli articoli 4 e 6</p>	<p>10. Volume annuo previsto dei materiali utilizzati originari degli Stati o dei territori di cui agli articoli 4 e 6</p>
<p>11. Valore dei materiali provenienti dagli Stati o dai territori di cui agli articoli 4 e 6</p>	<p>12. Lavorazioni o trasformazioni effettuate negli Stati o nei territori di cui agli articoli 4 e 6 su materiali provenienti da paesi terzi senza ottenere l'origine</p>
<p>13. Durata della deroga richiesta dal al</p>	
<p>14. Descrizione dettagliata delle lavorazioni e delle trasformazioni negli Stati della SADC aderenti all'APE:</p>	<p>15. Struttura del capitale sociale delle imprese interessate</p>
	<p>16. Valore degli investimenti realizzati/previsti</p>
	<p>17. Personale impiegato/previsto</p>
<p>18. Valore aggiunto delle lavorazioni o trasformazioni negli Stati della SADC aderenti all'APE:</p> <p>18.1. Manodopera:</p> <p>18.2. Spese generali:</p> <p>18.3. Altre:</p>	<p>20. Soluzioni previste per evitare in futuro la necessità di una deroga</p>
<p>19. Altre possibili fonti di approvvigionamento di materiali</p>	<p>21. Osservazioni</p>

Note

1. Se le caselle del modulo non sono sufficientemente grandi per inserire tutte le informazioni utili, si possono aggiungere fogli supplementari. In tal caso nella corrispondente casella occorre indicare "cfr. allegato".
2. Se possibile occorre allegare al modulo campioni o illustrazioni (fotografie, disegni, schemi, cataloghi, ecc.) del prodotto finale e dei materiali utilizzati.
3. Per ogni prodotto oggetto della richiesta va compilato un modulo.

Caselle 3, 4, 5 e 7: per "paese terzo" si intende qualsiasi paese non contemplato agli articoli 3, 4 e 6 del presente protocollo.

Casella 12; se i materiali provenienti da paesi terzi hanno subito lavorazioni o trasformazioni negli Stati o nei territori di cui agli articoli 3, 4 e 6 del presente protocollo senza ottenere l'origine prima di essere sottoposti a una nuova trasformazione nello Stato della SADC aderente all'APE che chiede la deroga, occorre indicare il tipo di lavorazioni o trasformazioni effettuate negli Stati o nei territori di cui agli articoli 3, 4 e 6 del presente protocollo.

Casella 13: le date da indicare sono quelle dell'inizio e della fine del periodo in cui i certificati EUR.1 possono essere rilasciati nell'ambito della deroga.

Casella 18: Indicare la percentuale del valore aggiunto rispetto al prezzo franco fabbrica del prodotto oppure l'importo monetario del valore aggiunto per unità di prodotto.

Casella 19: se esistono fonti alternative di approvvigionamento di materiali, indicare quali e, se possibile, i motivi (costi o altri) per cui tali fonti non sono utilizzate.

Casella 20: indicare gli eventuali investimenti ulteriori o la diversificazione delle fonti di approvvigionamento previsti affinché la deroga sia necessaria solo per un periodo limitato.

ALLEGATO VIII

Paesi e territori d'oltremare

Ai sensi del presente protocollo, per «paesi e territori d'oltremare» si intendono i paesi e i territori di cui all'allegato II del trattato sul funzionamento dell'UE, elencati di seguito.

(Questo elenco non pregiudica lo status di questi paesi e territori né la sua evoluzione)

1. Paesi e territori d'oltremare che dipendono dal Regno di Danimarca:
 - Groenlandia.
 2. Paesi e territori d'oltremare che dipendono dalla Repubblica francese:
 - Nuova Caledonia e dipendenze,
 - Polinesia francese,
 - Terre australi ed antartiche francesi,
 - Isole Wallis e Futuna,
 - Saint-Barthélemy
 - Saint Pierre e Miquelon.
 3. Paesi e territori d'oltremare che dipendono dal Regno dei Paesi Bassi:
 - Aruba
 - Bonaire,
 - Curaçao,
 - Saba,
 - Sint Eustatius,
 - Sint Maarten.
 4. Paesi e territori d'oltremare che dipendono dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:
 - Anguilla,
 - Bermuda,
 - Isole Cayman,
 - Isole Falkland,
 - Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud,
 - Montserrat,
 - Pitcairn,
 - Sant'Elena e sue dipendenze,
 - Territori dell'Antartico britannico,
 - Territori britannici dell'Oceano Indiano,
 - Isole Turks e Caicos,
 - Isole Vergini britanniche.
-

ALLEGATO IX

Prodotti ai quali le disposizioni relative al cumulo di cui all'articolo 4 si applicano dal 1° ottobre 2015

Codice SA/NC	Designazione
1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido
1702	Zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati (esclusi gli zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro)
ex 1704 90 corrispondente a 1704 90 99	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao [con l'esclusione di gomme da masticare (chewing-gum); estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie; preparazione detta «cioccolato bianco»; impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg; pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse; confetti e prodotti simili confettati; gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri; caramelle di zucchero cotto; caramelle; prodotti ottenuti per compressione]
ex 1806 10 corrispondente a 1806 10 30	Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %
ex 1806 10 corrispondente a 1806 10 90	Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %
ex 1806 20 corrispondente a 1806 20 95	Preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg (con l'esclusione di cacao in polvere, preparazioni aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 %; preparazioni dette «Chocolate milk crumb»; glassatura al cacao; cioccolata e prodotti di cioccolata; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao; pasta da spalmare contenente cacao; preparazioni per bevande, contenenti cacao)
ex 1901 90 corrispondente a 1901 90 99	Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove [con l'esclusione di preparazioni alimentari non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola; preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404; preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto; miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria della voce 1905]
ex 2101 12 corrispondente a 2101 12 98	Preparazioni a base di caffè (con l'esclusione di estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati)
ex 2101 20 corrispondente a 2101 20 98	Preparazioni a base di tè o di mate (con l'esclusione di estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati)
ex 2106 90 corrispondente a 2106 90 59	Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati (esclusi gli sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina)

Codice SA/NC	Designazione
ex 2106 90 corrispondente a 2106 90 98	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (con l'esclusione di concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate; preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande; sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati; preparazioni non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio e meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola)
ex 3302 10 corrispondente a 3302 10 29	Preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda e con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol. (escluse le preparazioni non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio e meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola)

ALLEGATO X

DICHIARAZIONE COMUNE SUL RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ PER L'ATTUAZIONE DELLE NORME DI ORIGINE DEL PRESENTE PROTOCOLLO

1. In conformità dell'articolo 113 del presente accordo, l'UE può offrire agli Stati dell'a SADC aderenti all'APE sostegno al rafforzamento delle capacità per aiutarli a prepararsi all'attuazione delle norme di origine di cui al presente accordo. Tra le attività proposte possono figurare seminari, gruppi di progetto, visite di esperti e formazione.
 2. Per quanto riguarda il cumulo dell'SPG, in seguito all'offerta di sostegno al rafforzamento delle capacità di cui sopra può essere effettuata una valutazione e possono essere formulate raccomandazioni per l'attuazione. Nel momento in cui, secondo l'UE o la SADC, si presentino difficoltà di attuazione, verranno inoltre effettuate valutazioni congiunte da parte di esperti della Commissione europea, dello Stato membro dell'UE e dello Stato della SADC aderente all'APE al fine di gestire e controllare il funzionamento delle disposizioni pertinenti. L'esito di tali valutazioni verrà discusso in sede di comitato onde adottare le eventuali misure appropriate per migliorare, ove necessario, la situazione e perfezionare il sostegno al rafforzamento delle capacità offerto dall'UE.
-

ALLEGATO XI

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa al Principato di Andorra

1. Gli Stati della SADC aderenti all'APE accettano come prodotti originari dell'UE ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra di cui ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato.
2. Ai prodotti originari degli Stati della SADC aderenti all'APE di cui ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato, immessi in libera pratica nell'UE, si applica lo stesso carattere nel Principato di Andorra.
3. Il protocollo 1 si applica, *mutatis mutandis*, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa alla Repubblica di San Marino

1. Gli Stati della SADC aderenti all'APE accettano come prodotti originari dell'UE ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
 2. Ai prodotti originari degli Stati della SADC aderenti all'APE, immessi in libera pratica nell'UE, si applica lo stesso carattere nella Repubblica di San Marino.
 3. Il protocollo 1 si applica, *mutatis mutandis*, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.
-

PROTOCOLLO 2

Assistenza Amministrativa Reciproca in Materia Doganale

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

- a) «merci»: tutte le merci che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema armonizzato, indipendentemente dall'ambito di applicazione del presente accordo;
- b) «normativa doganale»: le disposizioni legislative o regolamentari, applicabili nel territorio di una parte, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci e il loro vincolo a qualsiasi altro regime o altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
- c) «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente designata da una parte per l'attuazione del presente protocollo, che presenta una domanda di assistenza a norma del presente protocollo;
- d) «autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente designata da una parte per l'attuazione del presente protocollo, che riceve una domanda di assistenza a norma del presente protocollo;
- e) «dati personali»: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile;
- f) «operazione contraria alla normativa doganale»: qualsiasi violazione o tentativo di violazione della normativa doganale.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Nei limiti delle loro competenze, le parti si prestano assistenza reciproca secondo le modalità e le condizioni di cui al presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare prevenendo, individuando e contrastando le operazioni contrarie a tale normativa.
2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti competente per l'applicazione del medesimo. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né riguarda le informazioni ottenute in forza delle facoltà esercitate su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia stata preventivamente autorizzata da detta autorità.
3. L'assistenza nei procedimenti per la riscossione di diritti, tasse o ammende non rientra nel presente protocollo.

Articolo 3

Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che possono consentire all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni accertate o in programma che costituiscono o potrebbero costituire operazioni contrarie alla normativa doganale.
2. L'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente che ne faccia richiesta se:
 - a) le merci esportate dal territorio di una parte sono state importate legalmente nel territorio dell'altra parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata a tali merci;
 - b) le merci importate nel territorio di una parte sono state esportate legalmente nel territorio dell'altra parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata a tali merci.

3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle proprie disposizioni legislative o regolamentari, le misure necessarie a garantire che siano oggetto di particolare sorveglianza:

- a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla normativa doganale;
- b) i luoghi dove partite di merci sono state o potrebbero essere immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;
- c) le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale; e
- d) i mezzi di trasporto che vengono o potrebbero venire usati in modo da fare legittimamente supporre che siano destinati ad operazioni contrarie alla normativa doganale.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Le parti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nel rispetto delle rispettive disposizioni giuridiche o regolamentari, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

- a) operazioni che risultino o appaiano contrarie alla normativa doganale e che possano interessare l'altra parte;
- b) nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale;
- c) merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla normativa doganale;
- d) persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla normativa doganale;
- e) mezzi di trasporto rispetto ai quali sussistono fondati motivi per ritenere che siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale.

Articolo 5

Consegna e notifica

1. Su domanda dell'autorità richiedente l'autorità interpellata prende, in conformità delle proprie disposizioni legislative o regolamentari, tutte le misure necessarie per:

- a) consegnare ogni documento proveniente dall'autorità richiedente e rientrante nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorità interpellata e, se del caso;
- b) notificare ogni decisione dell'autorità richiedente rientrante nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorità interpellata.

2. Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni sono presentate per iscritto in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

*Articolo 6***Forma e contenuto delle domande di assistenza**

1. Le domande formulate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto e sono corredate dei documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali tuttavia devono essere immediatamente confermate per iscritto. Sono inoltre ammesse le domande inoltrate per via elettronica.
2. Le domande formulate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:
 - a) la denominazione dell'autorità richiedente;
 - b) la misura richiesta;
 - c) l'oggetto e il motivo della domanda;
 - d) le disposizioni giuridiche o regolamentari e altri elementi giuridici pertinenti;
 - e) indicazioni il più possibile precise ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto di indagine; e
 - f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.
3. Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Tale requisito non si applica ai documenti che corredano la domanda di cui al paragrafo 1.
4. Se una domanda non risponde ai requisiti formali di cui sopra, se ne può richiedere la correzione o il completamento. Nel frattempo possono essere applicate misure cautelative.

*Articolo 7***Espletamento delle domande**

1. Per espletare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nei limiti delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali l'autorità interpellata indirizzi la domanda qualora essa non possa agire direttamente.
2. Le domande di assistenza sono espletate conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari della parte interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte, d'intesa con l'altra parte e alle condizioni da quest'ultima stabilite possono essere presenti:
 - a) negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata a norma del paragrafo 1 per ottenere le informazioni sulle attività che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo;
 - b) alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

*Articolo 8***Forma in cui devono essere comunicate le informazioni**

1. L'autorità interpellata trasmette per iscritto all'autorità richiedente i risultati delle indagini unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono, su richiesta, essere trasmesse per via elettronica.
3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.

Articolo 9

Deroghe all'obbligo di prestare assistenza

1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata al rispetto di alcuni requisiti o condizioni qualora una parte interessata ritenga che l'assistenza in forza del presente protocollo:
 - a) possa pregiudicare la sovranità di uno Stato della SADC aderente all'APE o di uno Stato membro dell'Unione europea a cui è stato chiesto di fornire assistenza a norma del presente protocollo; o
 - b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o
 - c) implichi una violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. L'autorità interpellata può differire l'assistenza qualora questa interferisca con un'indagine, un'azione giudiziaria o un procedimento in corso. In tal caso l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni richieste dall'autorità interpellata.
3. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate quanto prima all'autorità richiedente.

Articolo 10

Scambio di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma a norma del presente protocollo sono di natura riservata o destinate a una diffusione limitata, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle parti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni simili dalle pertinenti leggi della parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità dell'UE.
2. Lo scambio dei dati personali è consentito solo se la parte cui potrebbero essere destinati si impegna a garantire un adeguato livello di protezione di tali dati. A tal fine le parti si comunicano le informazioni relative alle rispettive norme applicabili, comprese eventualmente le disposizioni di legge in vigore negli Stati membri dell'Unione europea.
3. L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla normativa doganale, di informazioni ottenute in forza del presente protocollo è considerato conforme ai fini del presente protocollo. Nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, le parti possono pertanto utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti viene informata di tale impiego.

4. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Se una parte desidera utilizzare tali informazioni per altri fini, ottiene preventivamente l'accordo scritto dell'autorità che le ha fornite. Tale impiego è quindi soggetto a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

Articolo 11

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione, in qualità di esperto o testimone, in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie disciplinate dal presente protocollo e a produrre gli oggetti, i documenti o loro copie autenticate che possano essere necessari in detti procedimenti. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato.

Articolo 12

Spese di assistenza

Le parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute a norma del presente protocollo, escluse, se del caso, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e i traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Articolo 13

Attuazione

1. L'attuazione del presente protocollo è affidata, da un lato, alle autorità doganali degli Stati della SADC aderenti all'APE e, dall'altro, ai servizi competenti della Commissione europea e alle autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea, a seconda dei casi. Dette autorità decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione, tenendo conto delle norme vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati.

2. Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 14

Modifiche

Le parti possono raccomandare al comitato per il commercio e lo sviluppo le modifiche del presente protocollo che ritengono necessarie.

Articolo 15

Disposizioni finali

1. Il presente protocollo integra e non pregiudica l'applicazione degli accordi in materia di assistenza amministrativa reciproca che siano stati conclusi o possano essere conclusi tra le parti, né osta alla prestazione di una più ampia assistenza reciproca a norma di tali accordi.

2. Le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano gli obblighi delle parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali.
 3. Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano le disposizioni dell'UE che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea, di qualsiasi informazione ottenuta a norma del presente protocollo che possa interessare l'UE.
 4. Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che siano stati o potrebbero venire conclusi tra singoli Stati membri dell'Unione europea e qualsiasi Stato della SADC aderente all'APE, qualora le disposizioni di detti accordi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.
 5. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente protocollo, le parti si consultano per trovare una soluzione in sede di comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi istituito a norma dell'articolo 50 del presente accordo.
-

PROTOCOLLO 3

Indicazioni Geografiche e Commercio di Vini e di Bevande Spiritose

RICORDANDO l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di vino, firmato a Paarl il 28 gennaio 2002, e l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di bevande spiritose, firmato a Paarl il 28 gennaio 2002;

ESSENDO PARTI dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Sud Africa, dall'altro, firmato a Pretoria l'11 ottobre 1999, dell'accordo in forma di scambio di lettere riguardante l'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di vino a decorrere dal 28 gennaio 2002 e dell'accordo in forma di scambio di lettere che prevede l'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di bevande spiritose a decorrere dal 28 gennaio 2002;

DESIDERANDO promuovere lo sviluppo delle indicazioni geografiche, definite come le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di una parte, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS;

RICONOSCENDO l'importanza rivestita per le loro economie dal settore delle bevande e la necessità di agevolare il commercio reciproco di prodotti vitivinicoli e bevande spiritose,

Articolo 1

Applicazione del protocollo

1. Le disposizioni del presente protocollo si applicano al Sud Africa e all'UE («parti»).
2. Qualsiasi altro Stato della SADC aderente all'APE può aderire al presente protocollo soltanto in relazione alle indicazioni geografiche inoltrando una domanda al comitato speciale per le indicazioni geografiche e il commercio di vini e bevande spiritose di cui all'articolo 13 del presente protocollo («comitato speciale»).
3. Tale comitato può sottoporre all'esame e all'approvazione del consiglio congiunto proposte di modifica relative all'adesione al presente protocollo dello Stato della SADC aderente all'APE a norma dell'articolo 117 del presente accordo.

PARTE 1

Indicazioni Geografiche

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La presente parte si applica al riconoscimento e alla protezione delle indicazioni geografiche che designano prodotti rientranti nelle categorie di prodotti indicate nei titoli delle sezioni di cui all'allegato I del presente protocollo, originari dei territori delle parti.
2. Le disposizioni della presente parte completano e precisano i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dall'accordo TRIPS e dagli altri accordi multilaterali in vigore di cui sono parti; pertanto nessuna disposizione della presente parte contraddice o pregiudica quanto disposto da tali accordi multilaterali.
3. Ai fini della presente parte, la definizione di «indicazione geografica» è compatibile con quella di cui all'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS.

*Articolo 3***Protezione delle indicazioni geografiche stabilite**

1. L'UE protegge le indicazioni geografiche del Sud Africa elencate nell'allegato I del presente protocollo secondo il livello di protezione stabilito nel presente protocollo.
2. Il Sud Africa protegge le indicazioni geografiche dell'UE elencate nell'allegato I del presente protocollo secondo il livello di protezione stabilito nel presente protocollo.
3. Quando tutte le indicazioni geografiche dell'UE o del Sud Africa elencate nell'allegato I del presente protocollo e individuate come indicazioni geografiche per le quali la data di priorità figura come «data di entrata in vigore» sono protette conformemente ai paragrafi 1 o 2, ciascuna parte notifica all'altra che è stata applicata la protezione.

*Articolo 4***Diritto di utilizzo delle indicazioni geografiche**

1. Un'indicazione geografica protetta a norma della presente parte può essere utilizzata da ogni operatore che commercializzi il prodotto interessato conforme al relativo disciplinare di produzione.
2. Quando un'indicazione geografica è protetta a norma della presente parte, l'utilizzo di tale denominazione protetta non comporta alcun obbligo di registrazione degli utilizzatori né oneri supplementari.

*Articolo 5***Portata della protezione**

1. Le indicazioni geografiche di cui all'articolo 3 elencate nell'allegato I del presente protocollo nonché quelle aggiunte a norma dell'articolo 7 del presente protocollo sono protette contro:
 - a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di una denominazione protetta:
 - per prodotti comparabili non conformi al disciplinare della denominazione protetta, oppure
 - nella misura in cui tale uso sfrutti la reputazione di un'indicazione geografica;
 - b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, compresi:
 - l'uso connesso a un'indicazione della vera origine del prodotto in questione,
 - l'uso in una traduzione, trascrizione o traslitterazione,
 - l'uso con termini quali «specie», «tipo», «genere», «imitazione», «metodo» o altri termini o espressioni simili;
 - c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali di un prodotto simile figurante sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi a tale prodotto nonché l'impiego, per il condizionamento del prodotto, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;
 - d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine di un prodotto simile.
2. Le indicazioni geografiche protette non diventano generiche nei territori delle parti.
3. Il presente protocollo non pregiudica in alcun modo il diritto di ogni persona di utilizzare, nel corso di operazioni commerciali, il proprio nome o il nome del proprio predecessore in affari, purché tale nome non sia utilizzato in modo da indurre in errore il consumatore.

4. Qualora, nel contesto di negoziati con terzi, il Sud Africa o l'UE proponga di proteggere un'indicazione geografica di detti terzi e tale denominazione sia omonima o parzialmente omonima di un'indicazione geografica dell'altra parte, quest'ultima viene informata e ha la possibilità di presentare osservazioni prima che la denominazione venga protetta.

5. Nessuna disposizione della presente parte obbliga il Sud Africa o l'UE a proteggere un'indicazione geografica che non è protetta o cessa di essere protetta nel paese di origine. Se un'indicazione geografica cessa di essere protetta nel paese di origine, il Sud Africa e l'UE se ne danno reciproca notifica.

Articolo 6

Rapporto tra le indicazioni geografiche e i marchi

1. Le parti rifiutano o invalidano la registrazione di un marchio corrispondente a una delle situazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente protocollo e relativo allo stesso tipo di prodotto, purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione dell'indicazione geografica nel territorio interessato. In caso di invalidamento, l'autorità competente di una parte può disporre che sia effettuato soltanto a seguito di una domanda debitamente presentata da una parte interessata nel modo prescritto dalla legislazione applicabile.

2. Per le indicazioni geografiche che figurano nell'allegato I del presente protocollo alla data di entrata in vigore di quest'ultimo, la data della domanda di protezione di cui al paragrafo 1 è la data di priorità indicata nell'allegato I del presente protocollo, ferma restando la validità continua, per un marchio precedente alla suddetta data, dei diritti di priorità che si applicavano nel territorio di una parte immediatamente prima della data di entrata in vigore del presente protocollo.

3. Per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 7 del presente protocollo, la data della domanda di protezione di cui al paragrafo 1 è la data in cui una parte riceve una domanda di protezione di un'indicazione geografica presentata dall'altra parte, purché detta indicazione geografica sia successivamente protetta dalla parte destinataria della domanda.

4. La protezione di un'indicazione geografica a norma dell'articolo 5 del presente protocollo non pregiudica la possibilità di continuare a utilizzare un marchio per il quale è stata presentata una domanda, che è stato registrato o è stato stabilito dall'uso in buona fede nel territorio di una parte prima della data di presentazione della domanda di protezione dell'indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di invalidità o decadenza previsti dalla legislazione della parte interessata. La data di presentazione della domanda di protezione dell'indicazione geografica è determinata conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3.

5. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche figuranti nell'allegato I del presente protocollo e ivi individuate come indicazioni geografiche per le quali la data di priorità è la «data di entrata in vigore», un marchio richiesto tra la data di pubblicazione, per osservazioni o opposizione, di tale indicazione geografica e la data di entrata in vigore del presente protocollo, che dia luogo a una delle situazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente protocollo, si presume essere stato richiesto in malafede.

Articolo 7

Aggiunta di indicazioni geografiche soggette a protezione

1. Il Sud Africa e l'UE possono aggiungere indicazioni geografiche agli elenchi di cui all'allegato I del presente protocollo conformemente alle procedure stabilite all'articolo 13 del presente protocollo.

2. All'elenco di cui all'allegato I del presente protocollo non può essere aggiunta una denominazione che sul territorio di una delle parti sia in conflitto con la denominazione di una varietà vegetale, incluse le varietà di uva, o di una razza animale e possa pertanto indurre in errore i consumatori quanto alla vera origine del prodotto, o che comprenda interamente un termine generico utilizzato per un prodotto simile.

3. Se un'indicazione geografica di cui all'articolo 3 o all'articolo 7, paragrafo 1, del presente protocollo è omonima o parzialmente omonima di un'indicazione geografica protetta o che è oggetto di una proposta di protezione nel territorio della parte interessata:
- la protezione è accordata a ciascuna indicazione purché sia stata usata in buona fede e tenendo debitamente conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi effettivi di confusione;
 - fatto salvo l'articolo 23 dell'accordo TRIPS, il Sud Africa e l'UE stabiliscono di comune accordo le modalità pratiche d'impiego che permettano di distinguere tra loro le indicazioni geografiche omonime o parzialmente omonime, tenendo conto dell'esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori interessati e di evitare di indurre in errore i consumatori;
 - una denominazione omonima o parzialmente omonima che induca erroneamente il consumatore a credere che i prodotti siano originari di un altro territorio non è protetta, anche se esatta per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui è effettivamente originario il prodotto in questione.
4. Il Sud Africa e l'UE non sono tenuti a proteggere un'indicazione geografica se, tenuto conto della reputazione o della notorietà di un marchio, la protezione potrebbe indurre in errore i consumatori quanto alla reale identità del prodotto in questione.
5. Fatto salvo il paragrafo 4, le parti proteggono un'indicazione geografica anche qualora esista un marchio precedente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del presente protocollo.
6. Al fine di sviluppare le indicazioni geografiche in Sud Africa, tale paese può presentare fino a trenta (30) denominazioni con priorità di protezione a norma dell'articolo 13 del presente protocollo. L'UE sottomette quanto prima tali domande alle proprie procedure interne.

Articolo 8

Attuazione della protezione

- Le parti attuano la protezione prevista agli articoli da 3 a 7 del presente protocollo mediante idonee misure amministrative adottate dalle pubbliche autorità e istanze giuridiche predisposte, istituite a norma della legislazione interna o regionale di ciascuna parte. Esse attuano inoltre tale protezione su richiesta di una parte interessata.
- Le leggi nazionali e regionali che prevedano meccanismi di attuazione equivalenti a quelli applicabili per fini comparabili di etichettatura, produzione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale sono considerate conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 9

Cooperazione nella gestione delle indicazioni geografiche

- L'UE e il Sud Africa si comunicano reciprocamente, e possono rendere pubblici, i disciplinari dei prodotti o una sintesi degli stessi nonché i punti di contatto per le disposizioni in materia di controllo corrispondenti alle indicazioni geografiche dell'altra parte protette a norma della presente parte.
- Le indicazioni geografiche protette a norma della presente parte possono essere annullate soltanto dalla parte del cui territorio il prodotto è originario.
- Eventuali questioni attinenti al disciplinare di una denominazione protetta sono trattate in sede di comitato speciale. Il disciplinare di un prodotto di cui alla presente parte è quello approvato, unitamente alle eventuali modifiche, anch'esse approvate, dalle autorità della parte del cui territorio è originario il prodotto.
- Le disposizioni della presente parte non pregiudicano il diritto di chiedere il riconoscimento e la protezione di un'indicazione geografica a norma della pertinente legislazione del Sud Africa o dell'UE.

PARTE 2

Commercio di Prodotti Vitivinicoli e Bevande Spiritose*Articolo 10***Ambito di applicazione e settori interessati**

La presente parte si applica ai prodotti vitivinicoli e alle bevande spiritose che rientrano nelle voci 2204 e 2208 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, di seguito denominata «Sistema armonizzato», firmata a Bruxelles il 14 giugno 1983.

*Articolo 11***Pratiche enologiche**

1. L'UE autorizza l'importazione e la commercializzazione nel suo territorio ai fini del consumo umano di prodotti vitivinicoli originari del Sud Africa e prodotti in conformità:
 - a) alle definizioni del prodotto autorizzate in Sud Africa dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui alla sezione A1, lettera a), dell'allegato II del presente protocollo;
 - b) alle pratiche enologiche e alle restrizioni autorizzate in Sud Africa a norma delle disposizioni legislative e regolamentari di cui alla sezione A1, lettera b), dell'allegato II del presente protocollo o altrimenti approvate dall'autorità competente per l'uso nei vini destinati all'esportazione, nella misura in cui esse sono raccomandate e pubblicate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, di seguito denominata «OIV»;
 - c) ad altre pratiche enologiche e restrizioni congiuntamente accettate dalle parti alle condizioni di cui alla sezione A1, lettera c), dell'allegato II del presente protocollo.
2. Il Sud Africa autorizza l'importazione e la commercializzazione nel suo territorio ai fini del consumo umano di prodotti vitivinicoli originari dell'UE e prodotti in conformità:
 - a) alle definizioni del prodotto autorizzate nell'UE dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui alla sezione B1, lettera a), dell'allegato II del presente protocollo;
 - b) alle pratiche enologiche e alle restrizioni autorizzate nell'UE, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari di cui alla sezione B1, lettera b), dell'allegato II del presente protocollo, nella misura in cui esse sono raccomandate e pubblicate dall'OIV; e
 - c) ad altre pratiche enologiche e restrizioni congiuntamente accettate dalle parti alle condizioni di cui alla sezione B1, lettera c), dell'allegato II del presente protocollo.
3. Le parti possono decidere congiuntamente, mediante modifica dell'allegato II del presente protocollo, di aggiungere, sopprimere o modificare i riferimenti alle definizioni dei prodotti nonché alle pratiche enologiche e alle restrizioni. Tali decisioni sono adottate dal comitato speciale conformemente alle proprie procedure.
4. Per quanto riguarda le pratiche enologiche, le parti ribadiscono gli impegni presi nel quadro dell'OMC in relazione al trattamento nazionale e al principio della nazione più favorita, tenuto conto in particolare dei loro impegni a norma dell'articolo 40 del presente accordo.

*Articolo 12***Certificazione dei vini e delle bevande spiritose**

1. Per i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose importati dal Sud Africa e immessi sul mercato nell'UE, la documentazione e la certificazione che l'Unione europea può richiedere si limitano a quanto figura nella sezione A2 dell'allegato II del presente protocollo.

2. Per i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose importati dall'UE e immessi sul mercato nel Sud Africa, la documentazione e la certificazione che l'UE può richiedere si limitano a quanto figura nella sezione B2 dell'allegato II del presente protocollo.

PARTE 3

Disposizioni Generali

Articolo 13

Comitato speciale

1. Le parti istituiscono un comitato speciale per le indicazioni geografiche e il commercio di vini e bevande spiritose, al fine di monitorare l'evoluzione del presente protocollo, intensificare la cooperazione, scambiare informazioni, segnatamente disciplinari dei prodotti, o sintesi degli stessi, e migliorare il dialogo sulle indicazioni geografiche.
2. Le parti restano in contatto, attraverso il comitato speciale, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'applicazione e al funzionamento del presente protocollo. In particolare le parti garantiscono una tempestiva notifica reciproca delle modifiche apportate alle disposizioni legislative e regolamentari relative alle materie disciplinate dal presente protocollo che hanno un impatto sui prodotti oggetto di scambi reciproci.
3. Il comitato speciale provvede al corretto funzionamento del presente protocollo e può formulare raccomandazioni e adottare decisioni per consenso.
4. In deroga all'articolo 117 del presente accordo, il comitato speciale può decidere di modificare gli allegati del presente protocollo, compresi i settori di cooperazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del presente protocollo.
5. Il comitato speciale decide il proprio regolamento interno.

Articolo 14

Cooperazione e prevenzione delle controversie

1. Le parti cooperano nei settori riguardanti le indicazioni geografiche e il commercio di vini e bevande spiritose, in particolare per quanto riguarda:
 - a) definizioni del prodotto, certificazione ed etichettatura dei vini;
 - b) uso delle varietà di uve nella vinificazione e indicazione di queste ultime nell'etichettatura;
 - c) uso di menzioni tradizionali nell'etichettatura dei vini;
 - d) definizioni del prodotto, certificazione ed etichettatura delle bevande spiritose;
 - e) questioni di reciproco interesse relative ai prodotti classificati alla voce del SA 2205; e
 - f) questioni relative all'allegato allo scambio di lettere figurante nell'allegato X dell'ASSC di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del presente protocollo.
2. Le disposizioni di cui alla parte III del presente accordo si applicano a ogni pertinente questione attinente al presente protocollo, purché i riferimenti alle parti riguardino solamente le parti del presente protocollo e i riferimenti al comitato per il commercio e lo sviluppo siano intesi come riferimenti al comitato speciale.

*Articolo 15***Norme applicabili**

Salvo disposizione contraria prevista dal presente protocollo o dall'accordo, l'importazione e la commercializzazione dei prodotti contemplati dal presente protocollo, oggetto di scambi tra le parti, sono effettuate nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari che si applicano nel territorio della parte importatrice.

*Articolo 16***Applicazione di alcune concessioni in materia di accesso al mercato**

Fatto salvo l'articolo 113, paragrafo 5, del presente accordo, e a norma dell'articolo 113, paragrafo 6, del medesimo, le concessioni in materia di accesso al mercato agricolo di cui all'articolo 24, paragrafo 2, e all'articolo 25, paragrafo 1, del presente accordo che sono contrassegnate da un asterisco (*) nelle tariffe doganali che figurano negli allegati I e II del presente accordo, sono accordate unicamente alla parte che presenta la notifica a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del presente protocollo, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui l'altra parte ha ricevuto tale notifica.

*Articolo 17***Relazione con altri accordi**

1. Gli accordi del 2002 in forma di scambio di lettere concernenti l'applicazione provvisoria di alcuni accordi tra la Comunità europea e il Sud Africa sugli scambi di vino e di bevande spiritose sono abrogati.
2. Per quanto riguarda l'allegato allo scambio di lettere figurante nell'allegato X dell'ASSC:
 - a) le disposizioni del presente protocollo relative alla protezione delle denominazioni «porto» e «sherry» di cui al presente protocollo non pregiudicano l'applicazione dei punti da 1 a 4 inclusi in tale allegato;
 - b) al punto 6 di tale allegato, la frase «La prestazione dell'assistenza avrà inizio con l'entrata in vigore dell'accordo sui vini e alcolici» è sostituita dalla frase «La prestazione dell'assistenza avrà inizio alla data di entrata in vigore del protocollo 3 sulle indicazioni geografiche e sul commercio di vini e bevande spiritose dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APÉ, dall'altra».

*Articolo 18***Misure transitorie**

I prodotti che, alla data di entrata in vigore, sono stati prodotti, descritti e presentati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali delle parti e ai loro obblighi bilaterali reciproci, ma secondo modalità vietate dal presente protocollo possono essere commercializzati:

- a) da grossisti o produttori, per un periodo di tre (3) anni;
- b) da dettaglianti, sino ad esaurimento delle scorte.

*Articolo 19***Disposizioni finali**

1. Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante del medesimo.

-
2. Se, in conformità dell'articolo 113 del presente accordo, il presente protocollo è applicato in via provvisoria, i riferimenti alla data di entrata in vigore si intendono come fatti alla data dell'applicazione provvisoria del presente accordo tra il Sud Africa e l'UE.

 3. Il presente protocollo ha durata indeterminata. Può essere abrogato di comune accordo tra le parti o in seguito all'abrogazione del presente accordo.
-

Allegato I del Protocollo 3

Elenco delle indicazioni geografiche del Sud Africa e dell'UE

Nota i):

Nel presente allegato le diverse versioni di ciascuna voce di un'indicazione geografica sono separate da una barra obliqua preceduta e seguita da uno spazio («/»).

Nota ii):

1. Le parti cooperano nella fornitura di informazioni sulle indicazioni geografiche protette. La documentazione può essere richiesta al fine di consentire a una parte di adempiere ai suoi obblighi di dovuta diligenza o esclusivamente a fini informativi. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, l'obbligo di fornire una documentazione sintetica non pregiudica la protezione di un'indicazione geografica.
2. La documentazione presentata deve dimostrare che le denominazioni soddisfano i criteri per costituire un'indicazione geografica ai sensi del terzo considerando del presente protocollo, vale a dire che l'indicazione identifica un prodotto come originario del territorio di una parte, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto è attribuibile essenzialmente alla sua origine geografica, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS, e che la denominazione è protetta nel suo paese di origine.
3. In considerazione della necessità di reperire la documentazione necessaria a una parte per ottemperare agli obblighi di dovuta diligenza, le parti cooperano e si prestano reciproca assistenza nella produzione, nella presentazione e nell'accettazione della documentazione. Le parti si impegnano ad adempiere agli obblighi di dovuta diligenza rapidamente e in maniera oggettiva.

Sezione A

Indicazioni geografiche del Sud Africa

Sezione A.1. Prodotti agricoli e alimentari

	Paese	Categoria di prodotto	Indicazione geografica	Data di priorità
1	Sud Africa	Infusione	Honeybush / Heuningbos / Honeybush tea / Heuningbos tee	data di entrata in vigore
2	Sud Africa	Infusione	Rooibos / Red Bush / Rooibostee / Rooibos tea / Rooitee / Rooibosch	data di entrata in vigore
3	Sud Africa	Carni	Karoo meat of origin	data di entrata in vigore

Sezione A.2. Birra

	Paese	Indicazione geografica	Data di priorità
	—	—	—

Sezione A.3. Vini

	Paese	Indicazione geografica	Data di priorità
1	Sud Africa	Agterkliphoogte	1.2.2002
2	Sud Africa	Bamboesbaai / Bamboo Bay	1.2.2002

	Paese	Indicazione geografica	Data di priorità
3	Sud Africa	Banghoek	data di entrata in vigore
4	Sud Africa	Boberg	1.2.2002
5	Sud Africa	Boesmansrivier / Boesmans River	1.2.2002
6	Sud Africa	Bonnievale	1.2.2002
7	Sud Africa	Bot River	data di entrata in vigore
8	Sud Africa	Bottelary	1.2.2002
9	Sud Africa	Breede River Valley	1.2.2002
10	Sud Africa	Breedekloof	data di entrata in vigore
11	Sud Africa	Buffeljags	1.2.2002
12	Sud Africa	Calitzdorp	1.2.2002
13	Sud Africa	Cape Agulhas	data di entrata in vigore
14	Sud Africa	Cape Point	1.2.2002
15	Sud Africa	Cape South Coast	data di entrata in vigore
16	Sud Africa	Cederberg	1.2.2002
17	Sud Africa	Lower Orange River / Central Orange River	1.2.2002
18	Sud Africa	Ceres Plateau	data di entrata in vigore
19	Sud Africa	Citrusdal Mountain	data di entrata in vigore
20	Sud Africa	Citrusdal Valley	data di entrata in vigore
21	Sud Africa	Coastal Region	1.2.2002
22	Sud Africa	Constantia	1.2.2002
23	Sud Africa	Darling	1.2.2002
24	Sud Africa	Devon Valley	1.2.2002
25	Sud Africa	Douglas	1.2.2002
26	Sud Africa	Durbanville	1.2.2002
27	Sud Africa	Eastern Cape	data di entrata in vigore

	Paese	Indicazione geografica	Data di priorità
28	Sud Africa	Eilandia	1.2.2002
29	Sud Africa	Elandskloof	data di entrata in vigore
30	Sud Africa	Elgin	1.2.2002
31	Sud Africa	Elim	1.2.2002
32	Sud Africa	Franschhoek Valley / Franschhoek	1.2.2002
33	Sud Africa	Goudini	1.2.2002
34	Sud Africa	Greyton	data di entrata in vigore
35	Sud Africa	Groenekloof	1.2.2002
36	Sud Africa	Hartswater	1.2.2002
37	Sud Africa	Hemel-en-Aarde Ridge	data di entrata in vigore
38	Sud Africa	Hemel-en-Aarde Valley	data di entrata in vigore
39	Sud Africa	Herbertsdale	1.2.2002
40	Sud Africa	Hex River Valley	data di entrata in vigore
41	Sud Africa	Hoopsrivier / Hoops River	1.2.2002
42	Sud Africa	Hout Bay	data di entrata in vigore
43	Sud Africa	Jonkershoek Valley	1.2.2002
44	Sud Africa	Klaasvoogds	1.2.2002
45	Sud Africa	Klein Karoo	1.2.2002
46	Sud Africa	Klein River	data di entrata in vigore
47	Sud Africa	Koekenaap	1.2.2002
48	Sud Africa	Kwazulu-Natal	data di entrata in vigore
49	Sud Africa	Lamberts Bay	data di entrata in vigore
50	Sud Africa	Langeberg-Garcia	data di entrata in vigore
51	Sud Africa	Le Chasseur	1.2.2002
52	Sud Africa	Limpopo	data di entrata in vigore

	Paese	Indicazione geografica	Data di priorità
53	Sud Africa	Lutzville Valley	1.2.2002
54	Sud Africa	Malgas	data di entrata in vigore
55	Sud Africa	Malmesbury	1.2.2002
56	Sud Africa	McGregor	1.2.2002
57	Sud Africa	Montagu	1.2.2002
58	Sud Africa	Napier	data di entrata in vigore
59	Sud Africa	Northern Cape	data di entrata in vigore
60	Sud Africa	Nuy	1.2.2002
61	Sud Africa	Olifants River	1.2.2002
62	Sud Africa	Outeniqua	data di entrata in vigore
63	Sud Africa	Overberg	1.2.2002
64	Sud Africa	Paarl	1.2.2002
65	Sud Africa	Papegaaiberg	1.2.2002
66	Sud Africa	Philadelphia	data di entrata in vigore
67	Sud Africa	Piekenierskloof	1.2.2002
68	Sud Africa	Plettenberg Bay	data di entrata in vigore
69	Sud Africa	Polkadraai Hills	data di entrata in vigore
70	Sud Africa	Prince Albert Valley	1.2.2002
71	Sud Africa	Riebeeckberg	1.2.2002
72	Sud Africa	Rietrivier FS	1.2.2002
73	Sud Africa	Robertson	1.2.2002
74	Sud Africa	Scherpenheuvel	1.2.2002
75	Sud Africa	Simonsberg-Paarl	1.2.2002
76	Sud Africa	Simonsberg-Stellenbosch	1.2.2002
77	Sud Africa	Slanghoek	1.2.2002

	Paese	Indicazione geografica	Data di priorità
78	Sud Africa	Spruitdrift	1.2.2002
79	Sud Africa	St Francis Bay	data di entrata in vigore
80	Sud Africa	Stanford Foothills	data di entrata in vigore
81	Sud Africa	Stellenbosch	1.2.2002
82	Sud Africa	Stilbaai East	data di entrata in vigore
83	Sud Africa	Stormsvlei	1.2.2002
84	Sud Africa	Sunday's Glen	data di entrata in vigore
85	Sud Africa	Sutherland-Karoo	data di entrata in vigore
86	Sud Africa	Swartberg	1.2.2002
87	Sud Africa	Swartland	1.2.2002
88	Sud Africa	Swellendam	1.2.2002
89	Sud Africa	Theewater	data di entrata in vigore
90	Sud Africa	Tradouw	1.2.2002
91	Sud Africa	Tradouw Highlands	data di entrata in vigore
92	Sud Africa	Tulbagh	1.2.2002
93	Sud Africa	Tygerberg	1.2.2002
94	Sud Africa	Upper Hemel-en-Aarde Valley	data di entrata in vigore
95	Sud Africa	Upper Langkloof	data di entrata in vigore
96	Sud Africa	Vinkrivier / Vink River	1.2.2002
97	Sud Africa	Voor Paardeberg	data di entrata in vigore
98	Sud Africa	Vredendal	1.2.2002
99	Sud Africa	Walker Bay	1.2.2002
100	Sud Africa	Wellington	1.2.2002
101	Sud Africa	Western Cape	data di entrata in vigore
102	Sud Africa	Worcester	1.2.2002

Sezione A.4. Bevande spiritose

	Paese	Indicazione geografica	Data di priorità
	—	—	—

Sezione B

Indicazioni geografiche dell'Unione europea

Sezione B.1. Prodotti agricoli e alimentari

	Paese	Categoria di prodotto	Indicazione geografica	Data di priorità
1	Repubblica ceca	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Žatecký chmel	data di entrata in vigore
2	Danimarca	Formaggi	Danablu	data di entrata in vigore
3	Germania	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Hopfen aus der Hallertau	data di entrata in vigore
4	Germania	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Tettnanger Hopfen	data di entrata in vigore
5	Germania	Prodotti a base di carne	Nürnberger Bratwürste / Nürnberger Rostbratwürste	data di entrata in vigore
6 (1)	Grecia	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ελιά Καλαμάτας / Elia Kalamatas	data di entrata in vigore
7	Grecia	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Φασόλια Γίγαντες Ελέφαντες Καστοριάς / Fassolia Gigantes Elefantas Kastorias	data di entrata in vigore
8 (2)	Grecia	Formaggi	Φέτα / Feta	data di entrata in vigore
9	Grecia	Formaggi	Γραβιέρα Κρήτης / Graviera Kritis	data di entrata in vigore
10	Grecia	Olio di oliva	Καλαμάτα / Kalamata	data di entrata in vigore
11	Grecia	Formaggi	Κασέρι / Kasseri	data di entrata in vigore
12	Grecia	Formaggi	Κεφαλογραβιέρα / Kefalograviera	data di entrata in vigore
13	Grecia	Olio di oliva	Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης / Kolymvari Chanion Kritis	data di entrata in vigore

	Paese	Categoria di prodotto	Indicazione geografica	Data di priorità
14	Grecia	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Κονσερβολιά Αμφίσσης / Konservolia Amfissis	data di entrata in vigore
15	Grecia	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα / Korinthiaki Stafida Vostitsa	data di entrata in vigore
16	Grecia	Altri prodotti (spezie, ecc.)	Κρόκος Κοζάνης / Krokos Kozanis	data di entrata in vigore
17	Grecia	Olio di oliva	Λακωνία / Lakonia	data di entrata in vigore
18	Grecia	Gomme e resine naturali	Μαστίχα Χίου / Masticha Chiou	data di entrata in vigore
19	Grecia	Olio di oliva	Σητεία Λασιθίου Κρήτης / Sitia Lasiθίου Kritis	data di entrata in vigore
20	Spagna	Olio di oliva	Aceite de Terra Alta / Oli de Terra Alta	data di entrata in vigore
21	Spagna	Olio di oliva	Aceite del Baix Ebre-Montsià / Oli del Baix Ebre-Montsià	data di entrata in vigore
22	Spagna	Olio di oliva	Aceite del Bajo Aragón	data di entrata in vigore
23	Spagna	Formaggi	Arzúa-Ulloa	data di entrata in vigore
24	Spagna	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Azafrán de la Mancha	data di entrata in vigore
25	Spagna	Olio di oliva	Baena	data di entrata in vigore
26 ⁽³⁾	Spagna	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Cítricos Valencianos / Cítrics Valencians	data di entrata in vigore
27	Spagna	Prodotti a base di carne	Dehesa de Extremadura	data di entrata in vigore
28	Spagna	Prodotti a base di carne	Guijuelo	data di entrata in vigore
29	Spagna	Formaggi	Idiazábal	data di entrata in vigore
30	Spagna	Prodotti a base di carne	Jamón de Huelva	data di entrata in vigore
31	Spagna	Prodotti a base di carne	Jamón de Teruel	data di entrata in vigore
32	Spagna	Dolciumi	Jijona	data di entrata in vigore
33	Spagna	Olio di oliva	Les Garrigues	data di entrata in vigore

	Paese	Categoria di prodotto	Indicazione geografica	Data di priorità
34	Spagna	Formaggi	Mahón-Menorca	data di entrata in vigore
35	Spagna	Olio di oliva	Priego de Córdoba	data di entrata in vigore
36	Spagna	Formaggi	Queso Manchego	data di entrata in vigore
37	Spagna	Prodotti a base di carne	Salchichón de Vic / Llonganissa de Vic	data di entrata in vigore
38	Spagna	Olio di oliva	Sierra de Cádiz	data di entrata in vigore
39	Spagna	Olio di oliva	Sierra de Cazorla	data di entrata in vigore
40	Spagna	Olio di oliva	Sierra de Segura	data di entrata in vigore
41	Spagna	Olio di oliva	Sierra Mágina	data di entrata in vigore
42	Spagna	Olio di oliva	Siurana	data di entrata in vigore
43	Spagna	Prodotti a base di carne	Sobrasada de Mallorca	data di entrata in vigore
44	Spagna	Prodotti di panetteria	Turrón de Alicante	data di entrata in vigore
45	Francia	Formaggi	Brie de Meaux	data di entrata in vigore
46	Francia	Formaggi	Camembert de Normandie	data di entrata in vigore
47	Francia	Prodotti a base di carne	Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)	data di entrata in vigore
48	Francia	Formaggi	Comté	data di entrata in vigore
49	Francia	Formaggi	Emmental de Savoie	data di entrata in vigore
50	Francia	Olio di oliva	Huile d'olive de Haute-Provence	data di entrata in vigore
51	Francia	Olio essenziale	Huile essentielle de lavande de Haute-Provence	data di entrata in vigore
52	Francia	Prodotto della pesca	Huitres Marennes Oléron	data di entrata in vigore
53	Francia	Prodotti a base di carne	Jambon de Bayonne	data di entrata in vigore
54	Francia	Formaggi	Mont d'Or / Vacherin du Haut-Doubs	data di entrata in vigore
55	Francia	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Pruneaux d'Agen / Pruneaux d'Agen mi-cuits	data di entrata in vigore

	Paese	Categoria di prodotto	Indicazione geografica	Data di priorità
56	Francia	Formaggi	Reblochon / Reblochon de Savoie	data di entrata in vigore
57	Francia	Formaggi	Roquefort	data di entrata in vigore
58	Italia	Salse	Aceto Balsamico di Modena	data di entrata in vigore
59	Italia	Salse	Aceto balsamico tradizionale di Modena	data di entrata in vigore
60	Italia	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Arancia Rossa di Sicilia	data di entrata in vigore
61	Italia	Formaggi	Asiago	data di entrata in vigore
62	Italia	Prodotti a base di carne	Bresaola della Valtellina	data di entrata in vigore
63	Italia	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Cappero di Pantelleria	data di entrata in vigore
64	Italia	Prodotti a base di carne	Cotechino di Modena	data di entrata in vigore
65	Italia	Formaggi	Fontina	data di entrata in vigore
66	Italia	Formaggi	Gorgonzola	data di entrata in vigore
67	Italia	Formaggi	Grana Padano	data di entrata in vigore
68	Italia	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel	data di entrata in vigore
69	Italia	Prodotti a base di carne	Mortadella Bologna	data di entrata in vigore
70	Italia	Formaggi	Mozzarella di Bufala Campana	data di entrata in vigore
71	Italia	Formaggi	Parmigiano Reggiano	data di entrata in vigore
72	Italia	Formaggi	Pecorino Romano	data di entrata in vigore
73	Italia	Formaggi	Pecorino Sardo	data di entrata in vigore
74	Italia	Formaggi	Pecorino Toscano	data di entrata in vigore
75	Italia	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Pomodoro di Pachino	data di entrata in vigore

	Paese	Categoria di prodotto	Indicazione geografica	Data di priorità
76	Italia	Prodotti a base di carne	Prosciutto di Modena	data di entrata in vigore
77	Italia	Prodotti a base di carne	Prosciutto di Parma	data di entrata in vigore
78	Italia	Prodotti a base di carne	Prosciutto di San Daniele	data di entrata in vigore
79	Italia	Prodotti a base di carne	Prosciutto Toscano	data di entrata in vigore
80	Italia	Formaggi	Provolone Valpadana	data di entrata in vigore
81	Italia	Prodotti a base di carne	Speck Alto Adige / Südtiroler Markenspeck / Südtiroler Speck	data di entrata in vigore
82	Italia	Formaggi	Taleggio	data di entrata in vigore
83	Italia	Olio di oliva	Toscano	data di entrata in vigore
84	Italia	Olio di oliva	Veneto Valpolicella / Veneto Euganei e Berici / Veneto del Grappa	data di entrata in vigore
85	Italia	Prodotti a base di carne	Zampone Modena	data di entrata in vigore
86	Cipro	Prodotti di panetteria	Λουκούμι Γεροσκίπου / Loukoumi Geroskipou	data di entrata in vigore
87	Ungheria	Prodotti a base di carne	Szegedi szalámi / Szegedi téliszalámi	data di entrata in vigore
88	Paesi Bassi	Formaggi	Edam Holland	data di entrata in vigore
89	Paesi Bassi	Formaggi	Gouda Holland	data di entrata in vigore
90	Austria	Formaggi	Tiroler Bergkäse	data di entrata in vigore
91	Austria	Prodotti a base di carne	Tiroler Speck	data di entrata in vigore
92	Portogallo	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Ananás dos Açores / São Miguel	data di entrata in vigore
93	Portogallo	Olio di oliva	Azeite de Moura	data di entrata in vigore
94	Portogallo	Olio di oliva	Azeite do Alentejo Interior	data di entrata in vigore
95	Portogallo	Olio di oliva	Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa)	data di entrata in vigore
96	Portogallo	Olio di oliva	Azeite de Trás-os-Montes	data di entrata in vigore
97	Portogallo	Olio di oliva	Azeites do Norte Alentejano	data di entrata in vigore

	Paese	Categoria di prodotto	Indicazione geografica	Data di priorità
98	Portogallo	Olio di oliva	Azeites do Ribatejo	data di entrata in vigore
99	Portogallo	Prodotti a base di carne	Chouriça de Carne de Vinhais / Linguiça de Vinhais	data di entrata in vigore
100	Portogallo	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Pêra Rocha do Oeste	data di entrata in vigore
101	Portogallo	Prodotti a base di carne	Presunto de Barrancos	data di entrata in vigore
102	Portogallo	Formaggi	Queijo S. Jorge	data di entrata in vigore
103	Portogallo	Formaggi	Queijo Serra da Estrela	data di entrata in vigore
104	Portogallo	Prodotti a base di carne	Salpicão de Vinhais	data di entrata in vigore
105	Regno Unito	Formaggi	White Stilton cheese / Blue Stilton cheese	data di entrata in vigore

- (1) Le denominazioni della varietà «Kalamon» e «Kalamata» possono continuare ad essere utilizzate sul prodotto simile, purché il consumatore non sia indotto in errore circa la natura di tale menzione o l'esatta origine del prodotto.
- (2) I formaggi tutelati dalla denominazione «Feta» utilizzata in conformità al presente protocollo possono essere immessi sul mercato del Sud Africa alle seguenti condizioni:
- protezione del feta di origine greca;
 - coesistenza di marchi anteriori, istituiti da un uso precedente o in forza della common law, o registrati in conformità al diritto sudafricano;
 - per gli altri utilizzatori, uso di designazioni quali «South African Feta», «Feta-Style» o «Feta-Type»;
 - introduzione, entro un termine di cinque (5) anni, di requisiti in materia di etichettatura applicabili a tutti gli usi del «feta»: i) requisiti relativi al paese di origine ii) requisiti di etichettatura relativi agli animali dai quali si ottiene il latte; e iii) designazione dei prodotti non tutelati da un'indicazione geografica, eccettuati quelli identificati per la coesistenza come «South African Feta», «Feta-Style» o «Feta-Type» ed equivalenti in altre lingue sudafricane.
- (3) Le denominazioni della varietà contenenti o costituite da «Valencia» possono continuare ad essere utilizzate sul prodotto simile, purché il consumatore non sia indotto in errore circa la natura di tale menzione o l'esatta origine del prodotto.

Sezione B.2. Birra

	Paese	Indicazione geografica	Data di priorità
1	Repubblica ceca	České pivo	data di entrata in vigore
2	Repubblica ceca	Českobudějovické pivo	data di entrata in vigore
3	Germania	Bayerisches Bier	data di entrata in vigore
4	Germania	Bremer Bier	data di entrata in vigore
5	Germania	Münchener Bier	data di entrata in vigore

Sezione B.3. Vini

	Paese	Indicazione geografica	Data di priorità
1	Germania	Franken	1.2.2002
2	Germania	Mittelrhein	1.2.2002

	Paese	Indicazione geografica	Data di priorità
3	Germania	Moselle	1.2.2002
4	Germania	Rheingau	1.2.2002
5	Germania	Rheinhessen	1.2.2002
6	Grecia	Αμύνταιο / Amynteo	data di entrata in vigore
7	Grecia	Κρήτη / Crete	data di entrata in vigore
8	Grecia	Μακεδονία / Macedonia	data di entrata in vigore
9	Grecia	Μαντινεία / Mantinia	data di entrata in vigore
10	Grecia	Νάουσα / Naoussa	data di entrata in vigore
11	Grecia	Νεμέα / Nemea	data di entrata in vigore
12	Grecia	Πελοπόννησος / Peloponnese	data di entrata in vigore
13 (!)	Grecia	Ρετσίνα Αττικής / Retsina of Attiki	data di entrata in vigore
14	Grecia	Ρόδος / Rhodes	data di entrata in vigore
15	Grecia	Σάμος / Samos	data di entrata in vigore
16	Grecia	Σαντορίνη / Santorini	data di entrata in vigore
17	Grecia	Στερεά Ελλάδα / Sterea Ellada	data di entrata in vigore
18	Grecia	Θράκη / Thrace	data di entrata in vigore
19	Spagna	Cataluña	data di entrata in vigore
20	Spagna	Cava	1.2.2002
21	Spagna	Empordà	data di entrata in vigore
22	Spagna	Jerez-Xérès-Sherry / Jerez / Xérès / Sherry	2.2.1659
23	Spagna	Jumilla	1.2.2002
24	Spagna	La Mancha	1.2.2002
25	Spagna	Málaga	1.2.2002
26	Spagna	Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda / Manzanilla	1.2.2002
27	Spagna	Navarra	1.2.2002

	Paese	Indicazione geografica	Data di priorità
28	Spagna	Penedès	1.2.2002
29	Spagna	Priorat	1.2.2002
30	Spagna	Rías Baixas	1.2.2002
31	Spagna	Ribera del Duero	1.2.2002
32	Spagna	Rioja	1.2.2002
33	Spagna	Rueda	1.2.2002
34	Spagna	Somontano	1.2.2002
35	Spagna	Toro	1.2.2002
36	Spagna	Utiel-Requena	1.2.2002
37	Spagna	Valdepeñas	1.2.2002
38	Spagna	Valenza	1.2.2002
39	Francia	Alsace	1.2.2002
40	Francia	Anjou	1.2.2002
41	Francia	Beaujolais	1.2.2002
42	Francia	Beaune / Côte de Beaune	1.2.2002
43	Francia	Bordeaux	1.2.2002
44	Francia	Bourgogne	1.2.2002
45	Francia	Cahors	1.2.2002
46	Francia	Chablis	1.2.2002
47	Francia	Chambertin	1.2.2002
48	Francia	Champagne	26.6.1935
49	Francia	Châteauneuf-du-Pape	1.2.2002
50	Francia	Clos de Vougeot	1.2.2002
51	Francia	Corton	1.2.2002
52	Francia	Côte Rôtie	1.2.2002

	Paese	Indicazione geografica	Data di priorità
53	Francia	Côtes de Provence	1.2.2002
54	Francia	Côtes-du-Rhône	1.2.2002
55	Francia	Côtes du Roussillon	1.2.2002
56	Francia	Graves / Graves de Vayres	1.2.2002
57	Francia	Crozes-Hermitage / Crozes-Ermitage / Hermitage / l'Hermitage / Ermitage / l'Ermitage	1.2.2002
58	Francia	Languedoc	1.2.2002
59	Francia	Margaux	1.2.2002
60	Francia	Médoc / Haut-Médoc	1.2.2002
61	Francia	Meursault	1.2.2002
62	Francia	Montrachet	1.2.2002
63	Francia	Moselle	1.2.2002
64	Francia	Musigny	1.2.2002
65	Francia	Nuits / Nuits-Saint-Georges / Côte de Nuits-Villages	1.2.2002
66	Francia	Pays d'Oc	1.2.2002
67	Francia	Pessac-Léognan	1.2.2002
68	Francia	Pomerol	1.2.2002
69	Francia	Pommard	1.2.2002
70	Francia	Quincy	1.2.2002
71	Francia	Romanée Conti	1.2.2002
72	Francia	Saint-Estèphe	1.2.2002
73	Francia	Saint-Émilion	1.2.2002
74	Francia	Saint-Julien	1.2.2002
75	Francia	Sancerre	1.2.2002
76	Francia	Sauternes	1.2.2002
77	Francia	Touraine	1.2.2002

	Paese	Indicazione geografica	Data di priorità
78	Francia	Val de Loire	1.2.2002
79	Francia	Volnay	1.2.2002
80	Italia	Asti	1.2.2002
81	Italia	Barbaresco	1.2.2002
82	Italia	Bardolino / Bardolino Superiore	1.2.2002
83	Italia	Barolo	1.2.2002
84	Italia	Brachetto d'Acqui / Acqui	1.2.2002
85	Italia	Brunello di Montalcino	1.2.2002
86	Italia	Campania	1.2.2002
87	Italia	Chianti	1.2.2002
88	Italia	Conegliano Valdobbiadene — Prosecco / Conegliano — Prosecco / Valdobbiadene — Prosecco	data di entrata in vigore
89	Italia	Alba	1.2.2002
90	Italia	Franciacorta	1.2.2002
91	Italia	Lambrusco di Sorbara	1.2.2002
92	Italia	Lambrusco Grasparossa di Castelvetro	1.2.2002
93	Italia	Marsala	1.2.2002
94	Italia	Montepulciano d'Abruzzo	1.2.2002
95	Italia	Sicilia	1.2.2002
96	Italia	Soave	1.2.2002
97	Italia	Toscana / Toscana	1.2.2002
98	Italia	Valpolicella	1.2.2002
99	Italia	Veneto	1.2.2002
100	Italia	Vino Nobile di Montepulciano	1.2.2002
101	Cipro	Κομάνδρια / Commandaria	data di entrata in vigore

	Paese	Indicazione geografica	Data di priorità
102	Cipro	Πάφος / Pafos	data di entrata in vigore
103	Ungheria	Tokaj / Tokaji	data di entrata in vigore
104	Portogallo	Alentejo	1.2.2002
105	Portogallo	Algarve	1.2.2002
106	Portogallo	Bairrada	1.2.2002
107	Portogallo	Dão	1.2.2002
108	Portogallo	Douro	1.2.2002
109	Portogallo	Lisboa	data di entrata in vigore
110	Portogallo	Madeira / Madera / Vinho da Madeira / Madeira Wein / Madeira Wine / Vin de Madère / Vino di Madera / Madeira Wijn	1.2.2002
111	Portogallo	Moscatel de Setúbal	1.2.2002
112	Portogallo	Porto / Oporto / Vinho do Porto / Vin de Porto / Port / Port Wine / Portwein / Portvin / Portwijn	2.2.1659
113	Portogallo	Tejo	data di entrata in vigore
114	Portogallo	Vinho Verde	1.2.2002
115	Romania	Cotești	data di entrata in vigore
116	Romania	Cotnari	data di entrata in vigore
117	Romania	Dealul Mare	data di entrata in vigore
118	Romania	Murfatlar	data di entrata in vigore
119	Romania	Târnave	data di entrata in vigore
120	Slovacchia	Vinohradnícka oblas' Tokaj	data di entrata in vigore

(¹) In Sud Africa, tale prodotto è classificato come «flavoured grape liquor».

Sezione B.4. Bevande spiritose

	Paese	Indicazione geografica	Data di priorità
1	Irlanda	Irish Cream	1.2.2002
2	Irlanda	Irish Whiskey / Uisce Beatha Eireannach / Irish Whisky	1.2.2002

	Paese	Indicazione geografica	Data di priorità
3	Grecia	Τσίπουρο / Tsipouro	1.2.2002
4	Spagna	Brandy de Jerez	1.2.2002
5	Spagna	Pacharán Navarro	1.2.2002
6	Francia	Armagnac	1.2.2002
7	Francia	Calvados	1.2.2002
8	Francia	Cognac	1.2.2002
9	Francia	Rhum de la Martinique	1.2.2002
10	Italia	Grappa	1.2.2002
11	Cipro	Ζιβανία / Τζιβανία / Ζιβάνα / Zivania	data di entrata in vigore
12	Più di un (1) paese: Ungheria e Austria	Pálinka	data di entrata in vigore
13	Ungheria	Törkölypálinka	data di entrata in vigore
14	Austria	Inländerrum	data di entrata in vigore
15	Austria	Jägertee / Jagertee / Jagatee	1.2.2002
16	Polonia	Polska Wódka / Polish Vodka	data di entrata in vigore
17	Finlandia	Vodka of Finland / Suomalainen Vodka / Finsk Vodka	1.2.2002
18	Svezia	Svensk Vodka / Swedish Vodka	1.2.2002
19	Regno Unito	Scotch Whisky	1.2.2002
20	Più di un paese: Belgio, Germania, Austria	Korn / Kornbrand	1.2.2002
21	Più di un paese: Grecia, Cipro	Ούζο / Ouzo	1.2.2002

Allegato II del Protocollo 3

Importazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli e bevande spiritose originari del Sud Africa e dell'UE

Sezione A

Prodotti originari del Sud Africa

Sezione A.1. Pratiche enologiche e restrizioni nonché definizioni dei prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del presente protocollo

Ai fini dell'articolo 11 e dell'allegato II, sezione A.1, lettera a), del presente protocollo, il termine «definizione dei prodotti» non comprende i metodi di produzione o le pratiche enologiche e le restrizioni di cui alle lettere b) e c).

L'aggiunta di alcol è esclusa per tutti i vini diversi dai vini liquorosi, ai quali può essere aggiunta soltanto acquavite di uve.

a) Disposizioni legislative e regolamentari in materia di definizioni dei prodotti

Legge: Liquor Products Act 60 (n. 60 del 1989), modificata da ultimo dal *Liquor Products Amendment Act 32* (n. 32 del 2008):

— sezioni 1 e 5.

Disposizioni regolamentari: Liquor Products Act 60 (n. 60 del 1989) — *Regulations*, GG 12558 del 29.6.1990, modificata da ultimo da GN R525, GG 35501 del 13.7.2012:

— sezioni 1, 3, 4 e 5,

— tabella 2.

Sistema dei vini di origine: Liquor Products Act 60 (n. 60 del 1989) — *Wine of origin scheme*, GG 12558 del 29 giugno 1990 modificata da ultimo da GN R526, GG 35501 del 13.7.2012:

— sezione 1,

— sezioni da 8 a 14N compresa,

— sezione 20.

b) Disposizioni legislative e regolamentari relative alle pratiche enologiche e alle restrizioni

Legge: Liquor Products Act 60 (n. 60 del 1989), modificato da ultimo dal *Liquor Products Amendment Act 32* (n. 32 del 2008), comprese le modifiche successive:

— sezioni 1 e 5.

Disposizioni regolamentari: Liquor Products Act 60 (n. 60 del 1989) — *Regulations*, GG 12558 del 29.6.1990, modificata da ultimo da GN R525, GG 35501 del 13.7.2012 comprese le modifiche successive:

— sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 30, 31 e 32,

— sezioni 1, 2, 6, 7 e 13,

Sistema dei vini di origine: Liquor Products Act 60 (n. 60 del 1989) — *Wine of origin scheme*, GG 12558 del 29 giugno 1990 modificata da ultimo da GN R526, GG 35501 del 13.7.2012 comprese le modifiche successive:

— sezioni 17 e 20,

— tabelle 1, 2 e 4.

c) Pratiche enologiche e restrizioni supplementari

1. Agar-agar.

L'agar-agar può essere utilizzato su base temporanea, in attesa di una decisione dell'OIV sulla sua ammissibilità nella vinificazione [tabella 6 del *Liquor Products Act 60* (n. 60 del 1989) — *Regulations*].

2. Mosto di uve concentrato e mosto di uve concentrato rettificato

Il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato possono essere utilizzati per l'arricchimento e l'edulcorazione a condizioni specifiche e limitate definite nelle disposizioni regolamentari del Sud Africa, fatta salva l'esclusione dell'utilizzo di tali prodotti in forma ricostituita nei vini contemplati dal presente protocollo [Tabella 6 del *Liquor Products Act 60* (n. 60 del 1989) — *Regulations*].

3. Aggiunta di acqua

L'aggiunta di acqua nella vinificazione è esclusa, salvo se necessaria per esigenze tecniche specifiche.

4. Perossido di idrogeno

L'uso del perossido di idrogeno di cui alle disposizioni regolamentari del Sud Africa [tabella 6 del *Liquor Products Act 60* (n. 60 del 1989) — *Regulations*] è limitato al succo di uva, al concentrato di uve o al mosto di uve.

5. Acido tartarico

L'uso dell'acido tartarico per l'acidificazione di cui alle disposizioni regolamentari del Sud Africa [tabella 6 del *Liquor Products Act 60* (n. 60 del 1989) — *Regulations*], è autorizzato purché il tenore iniziale di acidità non sia aumentato di oltre 4,0 g/l, espresso in acido tartarico.

Sezione A.2. Documentazione e certificazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del presente protocollo

Certificati e bollettini di analisi

- a) L'Unione europea autorizza l'importazione di vini nel suo territorio conformemente alle norme in materia di certificati d'importazione e bollettini di analisi previste secondo i termini dell'appendice.
- b) L'Unione europea si impegna a non sottoporre l'importazione di vini originari del territorio del Sud Africa a prescrizioni in materia di certificati d'importazione più restrittive di quelle previste dal presente protocollo.
- c) L'Unione europea autorizza l'importazione di bevande spiritose nel suo territorio conformemente alle norme in materia di certificati d'importazione e bollettini di analisi previste nella sua legislazione interna.

Sezione B

Prodotti originari dell'UE

Sezione B.1. Pratiche enologiche e restrizioni nonché definizioni dei prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del presente protocollo

L'aggiunta di alcol è esclusa per tutti i vini diversi dai vini fortificati, ai quali può essere aggiunta soltanto acquavite di uve.

- a) Disposizioni legislative e regolamentari in materia di definizioni dei prodotti
 - i) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671), in particolare le regole di produzione nel settore vitivinicolo, in conformità agli articoli 75, 78 80, 81, 83 e 91 e all'allegato VII, parte II, di tale regolamento.

- ii) Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1), in particolare l'articolo 2 e gli allegati II e III di tale regolamento.
 - iii) Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60), in particolare gli articoli 7, 57, 58, 64 e 66 e gli allegati XIII, XIV e XVI di tale regolamento.
- b) Disposizioni legislative e regolamentari relative alle pratiche enologiche e alle restrizioni
- i) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671), in particolare le regole di produzione nel settore vitivinicolo, in conformità agli articoli 75, 80, 83 e 91 e all'allegato VIII, parti I e II, di tale regolamento, comprese le successive modifiche.
 - ii) Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1), comprese le successive modifiche.
- c) Pratiche enologiche e restrizioni supplementari
1. Solfato di calcio
Il solfato di calcio può essere utilizzato per il «vino generoso de licor», con un tenore limitato a 2,5 g/l espresso in solfato di potassio nel prodotto finale (parte A, punto 2, lettera b), dell'allegato III del regolamento (CE) n. 606/2009).
 2. Carbossimetilcellulosa (CMC)
La carbossimetilcellulosa (CMC), può essere utilizzata nei vini rossi per la stabilizzazione tartarica, fino a un limite di 100 mg/l in attesa di una decisione dell'OIV sulla sua ammissibilità nella vinificazione.
 3. Mosto di uve concentrato, mosto di uve concentrato rettificato e saccarosio
Il mosto di uve concentrato, il mosto di uve concentrato rettificato e il saccarosio possono essere utilizzati per l'arricchimento e l'edulcorazione a condizioni specifiche e limitate [allegato VIII, parte I, del regolamento (UE) n. 1308/2013], fatta salva l'esclusione dell'utilizzo di tali prodotti in forma ricostituita nei vini contemplati dal presente protocollo.
 4. Aggiunta di acqua
L'aggiunta di acqua nella vinificazione è esclusa, salvo se necessaria per esigenze tecniche specifiche.
 5. Feccie fresche
Le feccie fresche possono essere utilizzate a condizioni specifiche e limitate (punto 21 dell'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009).
 6. Tannino
I tannini possono essere utilizzati su base temporanea [punto 25 dell'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009], in attesa di una decisione dell'OIV sulla loro ammissibilità come antiossidanti e stabilizzatori nella vinificazione.

Sezione B.2. Documentazione e certificazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del presente protocollo

Certificati e bollettini di analisi

- a) Il Sud Africa autorizza l'importazione di vini nel suo territorio conformemente alle norme in materia di certificati d'importazione e bollettini di analisi previste secondo i termini dell'appendice.

- b) Il Sud Africa si impegna a non sottoporre l'importazione di vini originari del territorio dell'Unione europea a prescrizioni in materia di certificati d'importazione più restrittive di quelle previste dal presente protocollo.
- c) Il Sud Africa autorizza l'importazione di bevande spiritose nel suo territorio conformemente alle norme in materia di certificati d'importazione e bollettini di analisi previste nella sua legislazione interna.

Sezione C

Norme specifiche in materia di importazione, etichettatura e commercializzazione applicabili ai prodotti di una parte importati nell'altra parte

1. Retsina

Nessuna disposizione del presente protocollo osta alla commercializzazione in Sud Africa del vino «retsina» originario della Grecia e prodotto in conformità alle norme dell'Unione europea. Ai fini dell'importazione e della commercializzazione in Sud Africa deve essere considerato come «*flavoured grape liquor*» (vino aromatizzato) ai sensi della legislazione sudafricana.

2. Fiocchi d'oro

Nessuna disposizione del presente protocollo osta alla commercializzazione nell'Unione europea di bevande alcoliche (effervescenti o no) derivate dall'uva alle quali sono stati aggiunti fiocchi d'oro di qualità alimentare; tale bevanda alcolica non può tuttavia essere etichettata o altrimenti commercializzata come un tipo di vino.

3. Varietà di viti

Le varietà di viti che possono essere utilizzate nei vini importati e commercializzati nel territorio delle parti sono varietà di piante della specie *Vitis vinifera* e ibridi della specie *Vitis Vinifera*, fatte salve eventuali normative più restrittive che una delle parti può applicare ai vini prodotti sul suo territorio. L'importazione e la commercializzazione di vini ottenuti dalle varietà Clinton, Herbemont, Isabelle, Jacquez, Noah e Othello, sono vietate.

4. Indicazione di metodi di produzione rispettosi dell'ambiente sulle etichette

Le parti concordano di autorizzare termini che indicano metodi di produzione rispettosi dell'ambiente sulle etichette dei vini, se l'uso di tali termini è regolamentato nel paese di origine. Le etichette che si riferiscono alla produzione biologica non sono disciplinate dal presente paragrafo.

5. Nomi degli Stati

Le seguenti denominazioni sono protette per quanto riguarda i vini e le bevande spiritose:

- a) i riferimenti al nome di uno Stato membro dell'Unione europea per i vini e le bevande spiritose originari dello Stato membro interessato,
- b) il nome del Sud Africa o altre denominazioni utilizzate per indicare il Sud Africa per i vini e le bevande spiritose originari di tale paese.

6. Assistenza reciproca tra le autorità incaricate di applicare le misure

Ciascuna parte designa gli organismi e le autorità responsabili dell'applicazione del presente protocollo. Se una parte designa più di un organismo competente, garantisce il coordinamento delle attività di tali organismi. A tale scopo viene designata un'unica autorità di collegamento.

Le parti si comunicano i nomi e gli indirizzi degli organismi e delle autorità di cui al primo comma entro sei (6) mesi dopo la data di entrata in vigore del presente protocollo. Detti organismi cooperano strettamente e direttamente.

Gli organismi e le autorità di cui al primo comma esplorano le possibilità di migliorare l'assistenza reciproca nell'applicazione del presente protocollo al fine combattere le pratiche fraudolente.

7. Disposizioni di salvaguardia

Le parti si riservano il diritto di introdurre prescrizioni supplementari temporanee in materia di certificazione all'importazione dei vini e delle bevande spiritose importati dall'altra parte per tener conto di legittimi motivi di interesse pubblico, quali la protezione della salute o dei consumatori o per combattere le frodi. In tal caso, l'altra parte viene informata adeguatamente e tempestivamente per consentirle di soddisfare dette prescrizioni supplementari.

Le parti concordano che tali prescrizioni non saranno richieste al di là del periodo necessario per far fronte al problema specifico di pubblico interesse per il quale sono state introdotte.

8. Termini di etichettatura e menzioni tradizionali

Le parti riconoscono l'importanza attribuita all'uso di termini di etichettatura e menzioni tradizionali per designare i vini immessi sui rispettivi mercati. Le parti convengono di continuare a collaborare su tale questione a norma dell'articolo 14 del presente protocollo. Le parti si impegnano ad esaminare gli obiettivi, i principi e l'applicazione a determinati casi specifici, al fine di raggiungere entro due (2) anni dall'entrata in vigore un accordo che sarà incorporato nel presente protocollo. In attesa di tale accordo, l'uso di tali termini e menzioni sui prodotti importati dall'altra parte è soggetto alle norme, procedure e prassi della parte importatrice indipendentemente dal fatto che tali termini e menzioni costituiscano categorie di vino o termini e menzioni previsti dalla legislazione della parte esportatrice di cui all'articolo 11 del presente protocollo.

Nell'Unione europea, le menzioni tradizionali «ruby», «tawny» e «vintage» specificate nelle disposizioni del regolamento (CE) n. 261/2006 possono essere utilizzate nell'etichettatura dei vini fortificati interessati, conformemente alla loro definizione nel diritto sudafricano, con una delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato I, sezione A.3, nella quale rientrano i vini fortificati e relativa alle province *Eastern Cape*, *Northern Cape* o *Western Cape*. Detti vini fortificati recano un'etichetta con l'indicazione geografica corrispondente e con la menzione tradizionale collegata con un trattino o altrimenti associata visualmente al termine «Cape».

*Appendice dell'Allegato II***Certificazione per l'importazione e documentazione di analisi**

1. A norma della sezione A.2, lettera a), e della sezione B.2, lettera a), del presente allegato, la prova che le prescrizioni per l'importazione di vini nel territorio di una parte sono state soddisfatte è fornita alle autorità competenti della parte importatrice presentando:
 - a) un certificato rilasciato da un'autorità ufficiale reciprocamente riconosciuta del paese di origine;
 - b) se il vino è destinato al consumo umano diretto, un bollettino di analisi redatto da un laboratorio ufficialmente riconosciuto dal paese di origine. Il bollettino di analisi reca le seguenti indicazioni:
 - titolo alcolometrico volumico totale
 - titolo alcolometrico volumico effettivo
 - estratto secco totale
 - acidità totale, espressa in acido tartarico
 - acidità volatile, espressa in acido acetico
 - acidità citrica
 - zucchero residuo
 - anidride solforosa totale.
2. Le parti stabiliscono di comune accordo le modalità specifiche delle norme di cui al punto 1, in particolare i moduli da utilizzare e le informazioni da fornire ⁽¹⁾.
3. Nell'applicare la sezione C, punto 6, dell'allegato II, le parti convengono che i metodi di analisi riconosciuti come metodi di riferimento dall'OIV e pubblicati da tale organizzazione oppure, se in questa pubblicazione non figura un metodo appropriato, un metodo di analisi conforme alle norme raccomandate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), prevalgono come metodi di riferimento per determinare la composizione analitica del vino nell'ambito delle operazioni di controllo.

⁽¹⁾ Da effettuarsi mediante decisione del comitato speciale istituito in forza dell'articolo 13 del presente protocollo.

DICHIARAZIONI

DICHIARAZIONE COMUNE DELL'UE E DEL SUD AFRICA IN MATERIA DI DIMENSIONI DELLE BOTTIGLIE E DI TITOLI ALCOLOMETRICI DELLE BEVANDE SPIRITOSE

Le parti dichiarano che le dimensioni delle bottiglie e i titoli alcolometrici volumici minimi delle bevande spiritose destinate al consumo umano non devono ostacolare più del necessario gli esportatori di entrambe le parti. Esse dichiarano inoltre che incoraggiano un'ulteriore armonizzazione.

DICHIARAZIONE COMUNE DELL'UE E DEL SUD AFRICA IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE ED ANALISI

Le parti dichiarano che i seguenti parametri sono oggetto delle analisi relative alle procedure di certificazione per l'importazione di bevande spiritose previste dalle norme del Sud Africa riguardanti le procedure di importazione di bevande spiritose.

a) Bevande spiritose diverse da quelle di cui alle lettere b) e c):

% di titolo alcolometrico volumico,

tenore di alcole metilico per ettolitro di alcole a 100 % vol,

tenore di sostanze volatili per ettolitro di alcole a 100 % vol.

b) Whisky detto «blended»:

% di titolo alcolometrico volumico,

tenore di alcole metilico per ettolitro di alcole a 100 % vol,

tenore di sostanze volatili per ettolitro di alcole a 100 % vol,

alcoli superiori — alcole amilico per ettolitro di alcole assoluto.

c) Bevande spiritose:

i) liquori e cocktail a base di bevande spiritose:

% di titolo alcolometrico volumico,

tenore di alcole metilico per ettolitro di alcole a 100 % vol,

zucchero residuo (g/l),

ii) Bibite rinfrescanti alcoliche:

% di titolo alcolometrico volumico,

tenore di alcole metilico per ettolitro di alcole a 100 % vol,

anidride solforosa totale,

acidità volatile, espressa in acido acetico,

iii) Liquori cremosi:

% di titolo alcolometrico volumico,

tenore di alcole metilico per ettolitro di alcole a 100 % vol,

zucchero residuo,

sostanza grassa butirrica,

iv) altro:

% di titolo alcolometrico volumico,

tenore di alcole metilico per ettolitro di alcole a 100 % vol.

DICHIARAZIONE DELL'UE RELATIVA ALL'USO DEL SIMBOLO DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA

L'UE dichiara che si possono prendere in considerazione le richieste debitamente motivate dal Sud Africa relative alle denominazioni protette dall'allegato I, sezione A.1 del presente protocollo, affinché i prodotti rientranti in tali denominazioni siano oggetto di commercializzazione nell'UE, corredati del simbolo dell'indicazione geografica protetta.

DICHIARAZIONE DEL SUD AFRICA SULLE NORME RELATIVE AI FORMAGGI

Il Sud Africa dichiara che in occasione di una prossima modifica delle disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti caseari ed entro dieci (10) anni dall'entrata in vigore del presente protocollo, il Sud Africa terrà conto del disciplinare dei formaggi designati dalle indicazioni geografiche elencate nell'allegato I, sezione B.1 del presente protocollo per garantire che possano essere commercializzati in Sud Africa con le pertinenti designazioni.

PROTOCOLLO 4**Relativo al Rapporto tra l'ASSC e il Presente Accordo**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo a norma dell'articolo 113 del medesimo:
 - a) sono abrogate le seguenti disposizioni dell'ASSC:
 - i) gli articoli che figurano nei titoli II (Scambi commerciali) e III (Questioni collegate agli scambi) e nei corrispondenti allegati e protocolli, escluso l'articolo 31 (Trasporti marittimi) che rimane applicabile nelle relazioni tra le parti dell'ASSC;
 - ii) l'articolo 104, paragrafi 9 e 10;
 - iii) i paragrafi 5 e 7 dell'allegato allo scambio di lettere figurante nell'allegato X dell'ASSC;
 - b) il Consiglio di cooperazione istituito a norma dell'articolo 97 dell'ASSC non ha più la facoltà di adottare decisioni giuridicamente vincolanti per quanto riguarda le materie disciplinate dalle disposizioni abrogate in conformità alla lettera a);
 - c) il meccanismo di risoluzione delle controversie istituito a norma dell'articolo 104 non è più a disposizione delle parti dell'ASSC per le controversie relative all'applicazione o all'interpretazione delle disposizioni abrogate in conformità della lettera a).
 2. In caso di applicazione provvisoria del presente accordo da parte dell'UE e della ratifica da parte del Sud Africa a norma dell'articolo 113 del presente accordo:
 - a) l'applicazione degli articoli che devono essere abrogati a norma del punto 1 è sospesa;
 - b) il Consiglio di cooperazione istituito a norma dell'articolo 97 dell'ASSC non ha la facoltà di adottare decisioni giuridicamente vincolanti per quanto riguarda le materie disciplinate dalle disposizioni sospese in conformità al punto 2, lettera a);
 - c) il meccanismo di risoluzione delle controversie istituito a norma dell'articolo 104 dell'ASSC non è a disposizione delle parti dell'ASSC per le controversie relative all'applicazione o all'interpretazione delle disposizioni sospese in conformità al punto 2, lettera a).
 3. In caso di conflitto tra l'ASSC e il presente accordo, quest'ultimo prevale limitatamente alle disposizioni incompatibili.
-

ATTO FINALE

I rappresentanti:

DEL REGNO DEL BELGIO,

DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA,

DELLA REPUBBLICA CECA,

DEL REGNO DI DANIMARCA,

DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,

DELL'IRLANDA,

DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

DEL REGNO DI SPAGNA,

DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA,

DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,

DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,

DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,

DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

DELL'UNGHERIA

DELLA REPUBBLICA DI MALTA,

DEL REGNO DEI PAESI BASSI,

DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

DELLA ROMANIA,

DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,

DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

DEL REGNO DI SVEZIA,

DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito «Stati membri dell'Unione europea»,

e

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DEL BOTSWANA,

IL REGNO DI LESOTHO,

LA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO,

LA REPUBBLICA DI NAMIBIA

LA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA

IL REGNO DELLO SWAZILAND

di seguito denominati «Stati della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe aderenti all'accordo di partenariato economico» («Stati della SADC aderenti all'APE»),

dall'altra,

riuniti a Kasane il dieci giugno duemilasedici per la firma dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte,

e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, al momento della firma dell'accordo hanno:

— adottato i seguenti allegati, protocolli e dichiarazioni:

ALLEGATO I	Dazi doganali dell'UE sui prodotti originari degli Stati della SADC aderenti all'APE
ALLEGATO II	Dazi doganali della SACU sui prodotti originari dell'UE
ALLEGATO III	Dazi doganali del Mozambico sui prodotti originari dell'UE
ALLEGATO IV	Salvaguardie agricole
ALLEGATO V	Salvaguardie transitorie per BLNS
ALLEGATO VI	Prodotti e settori prioritari nel quadro dell'SPS
PROTOCOLLO 1	Relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
PROTOCOLLO 2	Assistenza amministrativa reciproca in materia doganale
PROTOCOLLO 3	Indicazioni geografiche e commercio di vini e di bevande spiritose
PROTOCOLLO 4	Relativo al rapporto tra l'ASSC e il presente accordo

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari hanno firmato il presente atto finale.

Съставено в Казан на десети юни две хиляди и шестнадесета година.
Hecho en Kasane el diez de junio de dos mil dieciséis.
V Kasane dne desátého června dva tisíce šestnáct.
Udfærdiget i Kasane, den tiende juni to tusind og seksten.
Geschehen zu Kasane am zehnten Juni zweitausendundsechzehn.
Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juunikuu kümnendal päeval Kasanes.
Έγινε στο Κασάνε, στις δέκα Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.
Done at Kasane on the tenth day of June in the year two thousand and sixteen.
Fait à Kasane, le dix juin deux mille seize.
Sastavljeno u Kasaneu desetog lipnja godine dvije tisuće šesnaeste.
Fatto a Kasane, addì dieci giugno duemilasedici.
Kasanē, divi tūkstoši sešpadsmiņā gada desmitajā jūnijā.
Priimta du tūkstančiai šešioliktą metų birželio dešimtą dieną Kasanėje.
Kelt Kasanében, a kétezer-tizenhatodik év június havának tizedik napján.
Magħmul f'Kasane fl-ghaxar jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u sittax.
Gedaan te Kasane, tien juni tweeduizend zestien.
Sporządzono w Kasane dnia dziesiątego czerwca roku dwa tysiące szesnastego.
Feito em Kasane, em dez de junho de dois mil e dezasseis.
Íntocmit la Kasane, la zece iunie două mii șaisprezece.
V Kasane desiatego júna roku dvetisíc šestnášť.
V Kasaneju, deseti dan junija leta dva tisoč šestnajst.
Tehty Kasanessa kymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.
Som skedde i Kasane den tionde juni år tjugohundrasexton.

Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien



Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България



Za Českou republiku



For Kongeriget Danmark



Für die Bundesrepublik Deutschland



Eesti Vabariigi nimel



Thar cheann Na hÉireann

For Ireland



Για την Ελληνική Δημοκρατία



Por el Reino de España



Pour la République française




Za Republiku Hrvatsku



Per la Repubblica italiana



Για την Κυπριακή Δημοκρατία



Latvijas Republikas vārdā –



Lietuvos Respublikos vardu



Pour le Grand-Duché de Luxembourg




Magyarország részéről



Għar-Repubblika ta' Malta




Voor het Koninkrijk der Nederlanden



Für die Republik Österreich



W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej



Pela República Portuguesa



Pentru România



Za Republiko Slovenijo



Za Slovenskú republiku



Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland



För Konungariket Sverige



For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



За Европейския съюз
 Por la Unión Europea
 Za Evropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Za Europejsku uniju
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európai Unió részéről
 Ghall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen





For the Republic of Botswana



For the Kingdom of Lesotho



Pela República de Moçambique



For the Republic of Namibia



For the Republic of South Africa



For the Kingdom of Swaziland



DICHIARAZIONI

DICHIARAZIONE DELLA NAMIBIA SULL'ORIGINE DEI PRODOTTI DELLA PESCA

La Namibia riafferma l'opinione circa i prodotti della pesca espressa durante i negoziati dell'APE sulle norme di origine e di conseguenza conferma che, nell'esercizio dei suoi diritti sovrani sulle risorse alieutiche nelle acque soggette alla sua giurisdizione nazionale, compresa la zona economica esclusiva quale definita dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, tutte le catture effettuate in tali acque e obbligatoriamente sbarcate in porti della Namibia a scopo di trasformazione debbano beneficiare del carattere originario.

DICHIARAZIONE DELL'UE RELATIVA AL PROTOCOLLO 1 SULL'ESTENSIONE DELLE ACQUE TERRITORIALI

L'UE, ricordando che i principi riconosciuti del diritto internazionale pertinente, in particolare la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, limitano l'estensione massima delle acque territoriali a 12 miglia marine, dichiara che tale limite deve essere preso in considerazione nell'applicazione delle disposizioni del protocollo ogniqualvolta il protocollo faccia riferimento a tale concetto.

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALL'ARTICOLO 74, PARAGRAFO 1, DELL'ACCORDO DI
PARTENARIATO ECONOMICO TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E GLI STATI
DELLA SADC ADERENTI ALL'APE, DALL'ALTRA

Il Consiglio ritiene che il testo dell'articolo 74, paragrafo 1, dell'APE concluso con gli Stati della SADC non deroghi e non possa derogare alla ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri a norma dei trattati, anche in materia di investimenti.
